



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 741**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese

# Indice

1. DDL S. 741 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 741 .....	5
1.2.2. Testo approvato 741 (Bozza provvisoria) .....	43
1.2.3. Testo 1 .....	54
1.2.4. Testo 1 (ANNESSO) .....	483
1.3. Trattazione in Commissione .....	494
1.3.1. Sedute .....	495
1.3.2. Resoconti sommari .....	496
1.3.2.1. 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) .....	497
1.3.2.1.1. 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 1 (ant.) del 03/08/2018 .....	498
1.3.2.1.2. 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (pom.) del 04/08/2018 .....	510
1.3.2.1.3. 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 3 (ant.) del 05/08/2018 .....	831
1.3.2.1.4. 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (pom.) del 05/08/2018 .....	838
1.3.2.1.5. 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 5 (nott.) del 05/08/2018 .....	848
1.3.2.1.6. 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 6 (ant.) del 06/08/2018 .....	855
1.4. Trattazione in consultiva .....	858
1.4.1. Sedute .....	859
1.4.2. Resoconti sommari .....	861
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> (Affari Costituzionali) .....	862
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> (Affari Costituzionali) - Seduta n. 18 (ant.) del 03/08/2018 .....	863
1.4.2.2. 2 <sup>a</sup> (Giustizia) .....	865
1.4.2.2.1. 2 <sup>a</sup> (Giustizia) - Seduta n. 20 (ant.) del 03/08/2018 .....	866
1.4.2.3. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) .....	870
1.4.2.3.1. 5 <sup>a</sup> (Bilancio) - Seduta n. 25 (ant.) del 04/08/2018 .....	871
1.4.2.4. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) .....	877
1.4.2.4.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 26 (nott.) del 05/08/2018 .....	878

1.4.2.5. 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali) . . . . .	892
1.4.2.5.1. 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 10 (ant.) del 03/08/2018 . . . . .	893
1.4.2.6. 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni) . . . . .	902
1.4.2.6.1. 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 12 (ant.) del 03/08/2018 . . . . .	903
1.4.2.7. 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare) . . . . .	906
1.4.2.7.1. 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 8 (ant.) del 03/08/2018 . . . . .	907
1.4.2.8. 10^ (Industria, commercio, turismo) . . . . .	913
1.4.2.8.1. 10^ (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 8 (ant.) del 03/08/2018 . . . . .	914
1.4.2.9. 12^ (Igiene e sanita') . . . . .	917
1.4.2.9.1. 12^ (Igiene e sanita') - Seduta n. 6 (ant.) del 03/08/2018 . . . . .	918
1.4.2.10. 14^ (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	923
1.4.2.10.1. 14^ (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 16 (ant.) del 03/08/2018 . . . . .	924
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	929
1.5.1. Sedute . . . . .	930
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	931
1.5.2.1. Seduta n. 32 del 06/08/2018 . . . . .	932
1.5.2.2. Seduta n. 33 del 07/08/2018 . . . . .	1288

# **1. DDL S. 741 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 741  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese

**Titolo breve:** *Riforma della giustizia tributaria*

---

Iter

**7 agosto 2018:** approvato definitivamente. Legge

**Successione delle letture parlamentari**

[C.924](#)

approvato

**S.741**

**approvato definitivamente. Legge**

---

Legge n. [96/18](#) del 9 agosto 2018, GU n. 186 del 11 agosto 2018. Testo coordinato G.U. n. 186 del 11 agosto 2018.

---

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giuseppe Conte](#) , Ministro dello sviluppo economico [Luigi Di Maio](#) , Ministro del lavoro e politiche sociali [Luigi Di Maio](#) , Ministro dell'istruzione, università e ricerca [Marco Bussetti](#) (Governo [Conte-I](#))

**Di concerto con**

Ministro dell'economia e finanze [Giovanni Tria](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **87 del 12 luglio 2018**, G.U. n. 161 del 13 luglio 2018 , scadenza il 11 settembre 2018.

Relazione tecnica pervenuta il 4 agosto 2018.

Presentazione

Trasmesso in data **2 agosto 2018**; annunciato nella seduta n. 31 del 3 agosto 2018.

Classificazione TESEO

TUTELA DEI LAVORATORI , LAVORO , IMPRESE , TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

**Articoli**

CONTRATTI DI LAVORO (Artt.1, 1-bis, 4), FORMAZIONE E DURATA DEI CONTRATTI DI LAVORO (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 1-bis, 2, 3), INCREMENTO DI PERSONALE (Art.1), ATTI SCRITTI (Art.1), FIRME E SOTTOSCRIZIONI (Art.1), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.1, 2-bis, 4, 9-bis, 11), PROROGA DI TERMINI (Artt.1, 11-bis), PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.1. 12), LAVORO INTERINALE (Art.2), INDENNITA' DI LICENZIAMENTO (Art.3), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Artt.1, 2, 3, 4), CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (Art.3),

ANNO SCOLASTICO (Art.4), ISTRUZIONE (Art.4), INSEGNANTI (Art.4), ISTITUTI E SCUOLE MAGISTRALI (Art.4), ESECUTIVITA' DI SENTENZE CIVILI (Art.4), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.4), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.5,6, 7), LOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (Artt.5, 6, 7), SPAZIO ECONOMICO EUROPEO ( SEE ) (Art.5), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.2, 5, 6, 9), PENE PECUNIARIE (Artt.5, 6, 9), RESTITUZIONE DI SOMME (Artt.5, 6), INTERESSI LEGALI (Art.5), MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (Art.6), RIDUZIONE DI PERSONALE (Art.6), CESSIONE DI BENI (Art.7), SOCIETA' COSTITUITE ALL'ESTERO (Art.7), AMMORTAMENTO (Art.7), CREDITO DI IMPOSTE (Art.8), INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Art.8), GRUPPI DI IMPRESE (Art.8), INVENZIONI E OPERE DELL' INGEGNO (Art.8), DIVIETI (Art.9), PUBBLICITA' (Art.9), CONCORSI, OPERAZIONI A PREMIO SCOMMESSE E LOTTERIE (Artt.9, 9-bis, 9-quater), MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI (Art.9), TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE (Art.9), INTERNET (Art.9), MARCHI E SEGNI DISTINTIVI DELL' AZIENDA (Art.9), AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (Art.9), AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Art.9), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.9, 9-bis, 9-ter), ACCERTAMENTI FISCALI (Art.10), ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA ( ISTAT ) (Art.10), ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E DI UTENTI (Art.10), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.4-bis, 10), FATTURA COMMERCIALE (Artt.11,11-bis, 12), IVA (Artt.11, 12), LIBERI PROFESSIONISTI (Artt.12, 12-bis), RITENUTE FISCALI (Art.12), RITENUTE D' ACCONTO (Art.12), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Art.12), ASSOCIAZIONI SPORTIVE E POLISPORTIVE (Art.13), OSSERVATORI (Artt.1-bis, 9-ter, 14), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ) (Artt.1-bis, 2-bis, 14), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.9-bis, 9-ter, 14), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1-bis, 9-bis, 9-quinquies, 14), CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO DEL CAI (Art.1), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (Artt.1, 1-bis, 4), DATORI DI LAVORO (Artt.1-bis), ETA' DELLE PERSONE (Artt.1-bis), GIOVANI (Artt.1-bis), DISOCCUPAZIONE GIOVANILE (Artt.1-bis, 2), AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE (Artt.1-bis), APPRENDISTATO (Artt.1-bis), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Artt.1-bis, 3-ter), LAVORATORI PORTUALI (Art.2), LAVORO ATIPICO (Artt.2-bis), ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.2-bis), IMPRESE AGRICOLE (Artt.2-bis, 11), ALBERGHI E LOCANDE (Artt.2-bis), REGIONI (Artt.3-bis), AGENZIE PER L'IMPIEGO (Artt.3-bis), RELAZIONI GOVERNATIVE (Artt.3-bis, 9-ter), DOCENTI A CONTRATTO (Art.4), SCUOLA MATERNA (Art.4), SCUOLA ELEMENTARE (Art.4), CONCORSI PUBBLICI (Art.4), CONTRASSEGNI (Art.9), GIOCHI D' AZZARDO (Art.9), BASI DI DATI (Artt.9-ter), MINORI (Artt.9-quater), TESSERA SANITARIA E LIBRETTO SANITARIO PERSONALE (Artt.9-quater), LOGHI ICONE E BRAND (Artt.9-quinquies), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Artt.9-quinquies), COMUNI (Artt.9-quinquies), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.11), DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (Artt.11-bis), BENZINA (Artt.11-bis), GASOLIO (Artt.11-bis), RISCOSSIONE DI IMPOSTE (Artt.12-bis), CREDITI (Artt.12-bis)

#### Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 6<sup>a</sup> Sen. [Enrico Montani \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 3 agosto 2018) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 11<sup>a</sup> Sen. [Susy Matrisciano \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 3 agosto 2018) .

#### Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [6<sup>a</sup> \(Finanze e tesoro\)](#) e [11<sup>a</sup> \(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in sede referente il 3 agosto 2018. Annuncio nella seduta n. 31 del 3 agosto 2018.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 9<sup>a</sup> (Agricoltura), 10<sup>a</sup> (Industria), 12<sup>a</sup> (Sanita'), 14<sup>a</sup> (Unione europea)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 741

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 741

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)  
dal **Ministro dello sviluppo economico e Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (DI MAIO)  
e dal **Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca** (BUSSETTI)  
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (TRIA)  
(V. Stampato Camera n. 924)

*approvato dalla Camera dei deputati il 2 agosto 2018*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 2 agosto 2018*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 79 del 2018.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87

*All'articolo 1:*

*al comma 1:*

*alla lettera a) è premessa la seguente:*

«0a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente:

"*d-ter*) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74"»;

*alla lettera a):*

*al numero 1), capoverso 1, lettera a), le parole: «esigenze sostitutive di altri lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «esigenze di sostituzione di altri lavoratori»;*

*dopo il numero 1) è inserito il seguente:*

«1-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di



superamento del termine di dodici mesi"»;

*alla lettera b), numero 1), capoverso 01:*

*dopo il secondo periodo è inserito il seguente:* «In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato»;

*al terzo periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 2» *sono inserite le seguenti:* «del presente articolo»;

*al comma 2, le parole:* «dei contratti in corso alla medesima data» *sono sostituite dalle seguenti:* «contrattuali successivi al 31 ottobre 2018».

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

«Art. 1-bis. - (*Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile*). - 1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l'incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83 milioni di euro per l'anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l'anno 2020, in 162,62 milioni di euro per l'anno 2021, in 134,02 milioni di euro per l'anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3,23 milioni di euro per l'anno 2024, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, a 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, a 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

*a)* quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2;

*b)* quanto a 38,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, di 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, di 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e di 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

6. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali

iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

*All'articolo 2:*

*al comma 1 sono premessi i seguenti:*

«01. All'articolo 29, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "nei casi individuati dai contratti collettivi," sono inserite le seguenti: "nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,".

02. All'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1o gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali"»;

*al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «21, comma 2,»;*

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è inserito il seguente:

"Art. 38-bis. - (*Somministrazione fraudolenta*). - 1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione".

1-ter. Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del presente decreto, nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all'utilizzatore».

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

«Art. 2-bis. - (*Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali*). - 1.

All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 8, alinea, dopo le parole: "rese dai seguenti soggetti" sono aggiunte le seguenti: ", purché i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione";

*b)* dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli";

*c)* al comma 14, lettera *a*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori";

*d)* al comma 15:

1) al primo periodo, dopo le parole: "di cui al comma 6, lettera *b*), versa" sono inserite le seguenti: ",

anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore";

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a favore dell'INPS";

e) al comma 17:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni";

2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma";

f) al comma 19, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore";

g) al comma 20, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8"».

*All'articolo 3:*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità". Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico"».

*Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 3-bis. - (Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all'operatività dei centri per l'impiego). - 1. Per il triennio 2019-2021, le regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota delle proprie facoltà assunzionali, definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantirne la piena operatività, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 3-ter. - (Relazione alle Camere). - 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta annualmente alle Camere una relazione sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo».

*Prima dell'articolo 4 è inserita la seguente rubrica: « Capo I-bis - Misure finalizzate alla continuità didattica».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, le parole: «fino alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.

1-ter. Ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente, sino al loro esaurimento, attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di cui al comma 1-*quater* del presente articolo.

1-*quater*. Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla lettera a):

a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;

b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), è destinato il 50 per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento;

c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere a) e b).

1-*quinquies*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1-*quater*, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione

primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

*b)* diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

*1-sexies.* Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma *1-quinquies*, nonché dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

*1-septies.* Ciascun docente può partecipare al concorso di cui al comma *1-quinquies* in un'unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato.

*1-octies.* Le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma *1-quinquies* sono predisposte attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente e il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari ed è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli.

*1-novies.* Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo di cui al secondo periodo sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'entità del contributo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

*1-decies.* L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma *1-quater* comporta la decadenza dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

*1-undecies.* Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma *1-quater*, lettere *b)* e *c)*, continua ad applicarsi quanto disposto all'articolo 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

*la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria».

*Nel capo I-bis, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:*

«Art. 4-bis. - (*Modifica in materia di contratti a termine nel settore scolastico*). - 1. Il comma 131 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è abrogato».

*All'articolo 5:*

*al comma 2, la parola:* «Eeropeo» *è sostituita dalla seguente:* «europeo»;

*al comma 3, le parole:* «maggiorato di un tasso di interesse pari al» *sono sostituite dalle seguenti:* «maggiorato di un interesse calcolato secondo il» *e le parole:* «dell'aiuto, maggiorato» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'aiuto, aumentato»;

*al comma 4, la parola: «banditi» è sostituita dalle seguenti: «per i quali sono stati pubblicati i bandi»; dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

*«5-bis. Le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo dalle amministrazioni centrali dello Stato sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell'attività economica, eventualmente anche sostenendo l'acquisizione da parte degli ex dipendenti»;*

*al comma 6, le parole: «di attività economica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attività economica specificamente incentivata» e le parole: «con la quale vi sia rapporto» sono sostituite dalle seguenti: «che sia con essa in rapporto».*

*All'articolo 6:*

*al comma 1, dopo la parola: «riduca» sono inserite le seguenti: «in misura superiore al 50 per cento» e le parole da: «in presenza di una riduzione di tali livelli» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale»;*

*al comma 3, la parola: «banditi» è sostituita dalle seguenti: «per i quali sono stati pubblicati i bandi».*

*All'articolo 7:*

*al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 6, comma 1» sono soppresse;*

*al comma 2, secondo periodo, le parole: «degli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni»;*

*al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì nei casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato»;*

*alla rubrica, le parole: «degli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni».*

*Nella rubrica del capo III, le parole: «alla ludopatia» sono sostituite dalle seguenti: «del disturbo da gioco d'azzardo».*

*All'articolo 9:*

*al comma 1, primo periodo:*

*le parole: «alla ludopatia» sono sostituite dalle seguenti: «del disturbo da gioco d'azzardo»;*

*le parole: «e dall'articolo 1, commi da 937 a 940» sono sostituite dalle seguenti: «e in conformità ai divieti contenuti nell'articolo 1, commi da 937 a 940»;*

*dopo le parole: «a giochi o scommesse con vincite di denaro» sono inserite le seguenti: «nonché al gioco d'azzardo»;*

*la parola: «internet» è sostituita dalle seguenti: «i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media»;*

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

*«1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti "disturbi da gioco d'azzardo (DGA)".*

*1-ter. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita"»;*

*al comma 2, le parole: «commisurata nella misura del 5%» sono sostituite dalle seguenti: «di importo*

pari al 20 per cento»;

*al comma 6, le parole da: «e nel 19,5 per cento» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023»;*

*dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

«6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6»;

*al comma 7, dopo le parole: «198 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui».*

*Al capo III, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:*

«Art. 9-bis. - (Formule di avvertimento). - 1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono stabiliti il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze di cui al comma 1. I tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l'immediata visibilità, la dicitura: "Questo gioco nuoce alla salute".

3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di dodici mesi.

4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché nelle aree e nei locali dove questi vengono installati.

5. Resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo, dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

Art. 9-ter. - (Monitoraggio dell'offerta di gioco). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della salute, svolge il monitoraggio dell'offerta dei giochi, anche attraverso una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale. Il monitoraggio considera in particolare le aree più soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d'azzardo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati del monitoraggio.

Art. 9-quater. - (Misure a tutela dei minori). - 1. L'accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l'accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio.

Art. 9-quinquies. - (Logo No Slot). - 1. È istituito il logo identificativo "No Slot".

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo "No Slot".

3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo "No Slot" ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

*All'articolo 10:*

*al comma 2, le parole:* «, con effetto dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016» *sono sostituite dalle seguenti:* «. Le disposizioni del predetto decreto cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015».

*All'articolo 11:*

*al comma 1, le parole:* «all'adempimento comunicativo» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'obbligo di comunicazione»;

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

2-ter. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

2-quater. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

2-quinquies. All'onere derivante dal comma 2-quater, valutato in 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:*

«Art. 11-bis. - (Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 917, lettera *a)*, dopo le parole: "per motori" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1o gennaio 2019";

*b)* il comma 927 è sostituito dal seguente:

"927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1o gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1o luglio 2018".

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro



per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

- a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;
- d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*All'articolo 12:*

*al comma 3, lettera d), dopo le parole: «quanto a 35 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».*

*Al capo IV, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:*

*«Art. 12-bis. - (Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017».*

*All'articolo 13:*

*al comma 5, dopo le parole: «5,2 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui».*

*All'articolo 14:*

*al comma 1, dopo le parole: «4,5 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «71,3 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;*

*al comma 2:*

*all'alinea, dopo le parole: «dagli articoli 1 e 3,» sono inserite le seguenti: «comma 2,» e le parole: «e in 72,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo pari a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e in 72,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, a 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 69,9 milioni di*

euro per l'anno 2024, a 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 71 milioni di euro per l'anno 2027 e a 71,3 milioni di euro annui»;

alla lettera a), le parole: «per anno» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno»;

alla lettera c), dopo le parole: «4,5 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «a 36 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;

alla lettera d):

le parole: «in 104,1» sono sostituite dalle seguenti: «a 104,1»;

le parole: «128,7 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 128,7 milioni di euro annui»;

le parole: «articoli 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 1 e 3, comma 2»;

al comma 3, le parole: «l'Istituto nazionale di previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti:

«l'Istituto nazionale della previdenza sociale» e le parole: «di cui agli articoli 1 e 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, 2 e 3, comma 2,».

*Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, pubblicato  
nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio  
2018.*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

### **Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di  
attivare con immediatezza misure a tutela della  
dignità dei lavoratori e delle imprese,  
introducendo disposizioni per contrastare  
fenomeni di crescente precarizzazione in ambito  
lavorativo, mediante interventi sulle tipologie  
contrattuali e sui processi di delocalizzazione, a  
salvaguardia dei livelli occupazionali ed  
operando semplificazioni fiscali per  
professionisti e imprese;  
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di  
introdurre strumenti volti a consentire un  
efficace contrasto alla ludopatia;  
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di  
adottare misure ai fini del regolare inizio  
dell'anno scolastico 2018/2019;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  
adottata nella riunione del 2 luglio 2018;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei  
ministri e dei Ministri dello sviluppo economico,  
del lavoro e delle politiche sociali e  
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di  
concerto con il Ministro dell'economia e delle  
finanze;

e m a n a

il seguente decreto-legge:

Capo I  
MISURE PER IL CONTRASTO  
AL PRECARIATO  
Articolo 1.  
*(Modifiche alla disciplina del contratto*

e m a n a

il seguente decreto-legge:

Capo I  
MISURE PER IL CONTRASTO  
AL PRECARIATO  
Articolo 1.  
*(Modifiche alla disciplina del contratto*

*di lavoro a tempo determinato)*

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.»;

2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola «trentasei» è sostituita dalla seguente:

«ventiquattro»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.»;

b) all'articolo 21:

1) prima del comma 1, è inserito il seguente:

«01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. I

*di lavoro a tempo determinato)*

1. *Identico:*

**0a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:**

**«d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74»;**

a) *identico:*

1) *identico:*

«1. *Identico:*

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze **di sostituzione** di altri lavoratori;

b) *identica*»;

**1-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:**

**«1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi»;**

2) *identico;*

3) *identico;*

b) *identico:*

1) *identico:*

«01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. **In caso di violazione di quanto disposto dal primo e**

contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.»;

2) al comma 1, la parola «trentasei», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente:

«ventiquattro», la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro» e la parola «sesta» è sostituita dalla seguente: «quinta»;

c) all'articolo 28, comma 1, le parole «centoventi c) *identica*.  
giorni» sono sostituite dalle seguenti:

«centottanta giorni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.** I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 **del presente articolo**, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.»;

2) *identico*;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe **contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.**

3. *Identico.*

#### **Articolo 1-bis.**

**(Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile)**

**1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.**

**2. L'esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l'incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell'esonero gli**

eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

**3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 1.**

**4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83 milioni di euro per l'anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l'anno 2020, in 162,62 milioni di euro per l'anno 2021, in 134,02 milioni di euro per l'anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3,23 milioni di euro per l'anno 2024, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, a 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, a 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:**

**a) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2;**

**b) quanto a 38,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.**

**5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, di 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, di 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e di 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.**

**6. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica le relative risultanze al Ministero del**

Articolo 2.  
*(Modifiche alla disciplina  
della somministrazione di lavoro)*

1. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è

**lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

Articolo 2.  
*(Modifiche alla disciplina  
della somministrazione di lavoro)*

**01. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «nei casi individuati dai contratti collettivi,» sono inserite le seguenti: «nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,».**

**02. All'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 2 è sostituito dal seguente:**

**«2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1o gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali».**

1. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo

soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24.».

III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli **21, comma 2, 23 e 24.**».

**1-bis.** Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è inserito il seguente:  
«**Art. 38-bis. - (Somministrazione fraudolenta).** - **1.** Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione».

**1-ter.** Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del presente decreto, nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all'utilizzatore.

**Articolo 2-bis.**

**(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali)**

**1.** All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 8, alinea, dopo le parole: «rese dai seguenti soggetti» sono aggiunte le seguenti: «, purché i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione»;

*b)* dopo il comma 8 è inserito il seguente:  
«**8-bis.** Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli»;

*c)* al comma 14, lettera *a*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori»;

*d)* al comma 15:

**1)** al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6, lettera *b*), versa» sono inserite le seguenti: «, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando

la responsabilità dell'utilizzatore»;  
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a favore dell'INPS»;  
e) al comma 17:  
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:  
«d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni»;  
2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma»;  
f) al comma 19, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore»;  
g) al comma 20, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8».

Articolo 3.  
*(Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato)*  
1. *Identico.*

Articolo 3.  
*(Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato)*  
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole «non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a sei e non superiore a trentasei



mensilità».

2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

**1-bis.** All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: «non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità». Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, **sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:** «Il contributo **addizionale** è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in **regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico**».

**Articolo 3-bis.**

*(Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all'operatività dei centri per l'impiego)*

1. Per il triennio 2019-2021, le regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota delle proprie facoltà assunzionali, definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantirne la piena operatività, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno.

**Articolo 3-ter.**

*(Relazione alle Camere)*

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta annualmente alle Camere una relazione sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo.

Articolo 4.  
*(Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali)*

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, **fino alla data di entrata in vigore del presente decreto**, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

**Capo I-bis**  
**MISURE FINALIZZATE ALLA CONTINUITÀ DIDATTICA**

Articolo 4.  
*(Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)*

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

**1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:**

**a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;**

**b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.**

**1-ter. Ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente, sino al loro esaurimento, attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 1,**

comma 605, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di cui al comma 1-*quater* del presente articolo.

**1-*quater*.** Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla lettera *a*):  
***a*)** concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;

***b*)** concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera *a*), è destinato il 50 per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento;

***c*)** concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 1, commi 109, lettera *b*), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera *a*), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere *a*) e *b*).

**1-*quinquies*.** Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1-*quater*, lettera *b*), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la

presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

**a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;**

**b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.**

**1-sexies.** Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1-*quinquies*, nonché dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

**1-septies.** Ciascun docente può partecipare al concorso di cui al comma 1-*quinquies* in un'unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato.

**1-octies.** Le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma 1-*quinquies* sono predisposte attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente e il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari ed è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati

**sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli.**

**1-novies.** Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo di cui al secondo periodo sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'entità del contributo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

**1-decies.** L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma 1-*quater* comporta la decadenza dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**1-undecies.** Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 1-*quater*, lettere b) e c), continua ad applicarsi quanto disposto all'articolo 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

**Articolo 4-bis.**

**(Modifica in materia di contratti a termine nel settore scolastico)**

**1. Il comma 131 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è abrogato.**

Capo II

MISURE PER IL CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

Articolo 5.

*(Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti)*

1. *Identico.*

Capo II

MISURE PER IL CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

Articolo 5.

*(Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti)*

1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti

all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico Europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.

3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di aiuto di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali.

4. Per i benefici già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da Amministrazioni centrali

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico **europeo**, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.

3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di aiuto di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un interesse **calcolato secondo il** tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, **umentato** di cinque punti percentuali.

4. Per i benefici già concessi o **per i quali sono stati pubblicati i bandi**, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. *Identico.*

dello Stato, gli importi restituiti ai sensi del presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo importo, all'amministrazione titolare della misura e vanno a incrementare le disponibilità della misura stessa.

6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento di attività economica o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Articolo 6.

*(Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti)*

1. Qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decade dal beneficio in presenza di una riduzione di tali livelli superiore al 10 per cento; la decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento.

2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici concessi o banditi, nonché agli investimenti agevolati avviati, successivamente alla data di entrata in vigore del

**5-bis. Le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo dalle amministrazioni centrali dello Stato sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell'attività economica, eventualmente anche sostenendo l'acquisizione da parte degli ex dipendenti.**

6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento **dell'**attività economica **specificamente incentivata** o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa **che sia con essa in** rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Articolo 6.

*(Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti)*

1. Qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca **in misura superiore al 50 per cento** i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decade dal beneficio; **qualora la** riduzione di tali livelli **sia** superiore al 10 per cento, **il beneficio è ridotto** in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

2. *Identico.*

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici concessi o **per i quali sono stati pubblicati i bandi**, nonché agli investimenti agevolati avviati, successivamente alla data di

presente decreto.

Articolo 7.

*(Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti)*

1. L'iper ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale **di cui all'articolo 6, comma 1.**

2. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento di cui al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati.

Articolo 8.

*(Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali)*

1. Agli effetti della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera d), del predetto articolo 3,

entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7.

*(Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione **dei beni**)*

1. L'iper ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.

2. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento di cui al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione **dei beni** agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3. *Identico.*

4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati. **Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì nei casi di cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.**

Articolo 8.

*(Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali)*

*Identico.*



derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta comunque ferma l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all'impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.

3. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d'imposta, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali, assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

### Capo III

#### MISURE PER IL CONTRASTO ALLA LUDOPATIA

##### Articolo 9.

*(Divieto di pubblicità giochi e scommesse)*

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

### Capo III

#### MISURE PER IL CONTRASTO

#### **DEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO**

##### Articolo 9.

*(Divieto di pubblicità giochi e scommesse)*

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto **del disturbo da gioco d'azzardo**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, **e in conformità ai divieti contenuti nell'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di**

decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e *internet*. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovrainpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella

entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro **nonché al gioco d'azzardo**, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i **canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media**. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovrainpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

**1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti «disturbi da gioco d'azzardo (DGA)».**

**1-ter. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita».**

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria **di importo pari al 20 per cento** del

misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.

3. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.

6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) e lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede

valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) e lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, nel **19,6** per cento e nel **6,65** per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, **nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023.**

**6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6.**

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno 2020, si provvede

mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6.

mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6.

**Articolo 9-bis.**

**(Formule di avvertimento)**

**1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo.**

**2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono stabiliti il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze di cui al comma 1. I tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l'immediata visibilità, la dicitura: «Questo gioco nuoce alla salute».**

**3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di dodici mesi.**

**4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b); del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché nelle aree e nei locali dove questi vengono installati.**

**5. Resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo, dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.**

**Articolo 9-ter.**

**(Monitoraggio dell'offerta di gioco)**

**1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della salute, svolge il monitoraggio dell'offerta dei giochi, anche attraverso una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale. Il monitoraggio considera in particolare le aree più soggette al rischio di**

**concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d'azzardo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati del monitoraggio.**

**Articolo 9-quater.**

**( Misure a tutela dei minori )**

**1. L'accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l'accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio.**

**Articolo 9-quinquies.**

**(Logo No Slot)**

**1. È istituito il logo identificativo «No Slot».**  
**2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No Slot».**  
**3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo «No Slot» ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.**  
**4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Capo IV  
MISURE IN MATERIA  
DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE  
Articolo 10.

*(Disposizioni in materia di redditometro)*

1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo la parola «biennale» sono inserite

Capo IV  
MISURE IN MATERIA  
DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE  
Articolo 10.

*(Disposizioni in materia di redditometro)*

1. *Identico.*

le seguenti: «, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti».

2. È abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2015, con effetto dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dall'articolo 38, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.

Articolo 11.  
*(Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute)*

1. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019.

2. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole «cadenza semestrale» sono aggiunte le seguenti: «, entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre,».

2. È abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2015. **Le disposizioni del predetto decreto cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015.**

3. *Identico.*

Articolo 11.  
*(Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute)*

1. Con riferimento all'**obbligo di comunicazione** di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019.

2. *Identico.*

**2-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:**

**«3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».**

**2-ter. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-**

legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

**2-quater.** All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

**2-quinquies.** All'onere derivante dal comma 2-quater, valutato in 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Articolo 11-bis.**

*(Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:  
**a)** al comma 917, lettera *a*), dopo le parole: «per motori» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1o gennaio 2019»;

**b)** il comma 927 è sostituito dal seguente:  
«927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1o gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1o luglio 2018».

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

**a)** quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di

**parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;**  
**b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;**  
**c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;**  
**d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;**  
**e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo.**  
**4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

Articolo 12.

(Split payment)

1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies è aggiunto il seguente: «1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura

Articolo 12.

(Split payment)

1. *Identico.*

2. *Identico.*



successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 3. *Identico:*

a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 70

milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2019 e a) *identica;*

a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 5 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 5 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2020;

b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2019, b) *identica;*

mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

c) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, c) *identica;*

mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 35 milioni per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di

milioni di euro per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro

per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro

per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro

per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro

per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro

per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro

per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro

per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro

per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro

per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro

per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro

per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro

per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro

per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro

per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro

per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro

per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro

euro per l'anno 2020, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.

per l'anno 2020, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.

**Articolo 12-bis.**

***(Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione)***

**1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.**

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI  
E DI COORDINAMENTO

Articolo 13.

*(Società sportive dilettantistiche)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 353, 354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'abrogazione del comma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole «, nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative» sono soppresse.

3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-*quater*) è soppresso.

4. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le società e associazioni sportive»;

b) al comma 25, dopo la parola «società» sono soppresse le seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;

c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: «a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche».

5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI  
E DI COORDINAMENTO

Articolo 13.

*(Società sportive dilettantistiche)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, ai fini del

istituito, ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

Articolo 14.

*(Copertura finanziaria)*

1. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4,5 milioni per l'anno 2018, 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, valutati in 17,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l'anno 2019, in 67,10 milioni di euro per l'anno 2020, in 67,80 milioni di euro per l'anno 2021, in 68,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 69,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 69,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 71,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 72 milioni di euro per l'anno 2027 e in 72,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo pari a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

Articolo 14.

*(Copertura finanziaria)*

1. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4,5 milioni **di euro** per l'anno 2018, 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno 2028.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, **comma 2**, valutati in 17,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l'anno 2019, in 67,10 milioni di euro per l'anno 2020, in 67,80 milioni di euro per l'anno 2021, in 68,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 69,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 69,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 71,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 72 milioni di euro per l'anno 2027 e in 72,7 milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 4,5 milioni **di euro** per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, **a** 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, **a** 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, **a** 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, **a** 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, **a** 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, **a** 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, **a** 71 milioni di euro per l'anno 2027 e **a** 71,3 milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 5,9 milioni di euro per anno 2018 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 42,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6;

d) quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 104,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 120 milioni di euro per l'anno 2021, a 121,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 122,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 123,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 124,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 126,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 127,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 128,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui agli articoli 1, 2 e 3.

3. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale di previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori entrate di cui agli articoli 1 e 2 e 3 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 15.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione

a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) *identica*;

c) quanto a 4,5 milioni **di euro** per l'anno 2018, a 42,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 36 milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno 2021, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6;

d) quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 104,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 120 milioni di euro per l'anno 2021, a 121,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 122,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 123,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 124,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 126,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 127,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 128,7 milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno 2028, mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui agli articoli 1 e 3, **comma 2**.

3. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale **della** previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori entrate di cui agli articoli 1, 2 e 3, **comma 2**, e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. *Identico*.

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 2018.

MATTARELLA

Conte - Di Maio - Bussetti - Tria

Visto, *il Guardasigilli*: Bonafede.

## 1.2.2. Testo approvato 741 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 741

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 7 agosto 2018, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 79 del 2018.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87

*All'articolo 1:*

*al comma 1:*

*alla lettera a) è premessa la seguente:*

«0a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente:

"*d-ter*) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74"»;

*alla lettera a):*

*al numero 1), capoverso 1, lettera a), le parole: «esigenze sostitutive di altri lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «esigenze di sostituzione di altri lavoratori»;*

*dopo il numero 1) è inserito il seguente:*

«1-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi"»;

*alla lettera b), numero 1), capoverso 01:*

*dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato»;*

*al terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;*

*al comma 2, le parole: «dei contratti in corso alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «contrattuali successivi al 31 ottobre 2018».*

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

«Art. 1-bis. - (Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile). - 1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l'incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83 milioni di euro per l'anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l'anno 2020, in 162,62 milioni di euro per l'anno 2021, in 134,02 milioni di euro per l'anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3,23 milioni di euro per l'anno 2024, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, a 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, a 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2;

b) quanto a 38,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, di 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, di 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e di 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

6. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

*All'articolo 2:*

*al comma 1 sono premessi i seguenti:*

«01. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole:

"nei casi individuati dai contratti collettivi," sono inserite le seguenti: "nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,".

02. All'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1o gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali"»;

*al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «21, comma 2,»;*

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è inserito il seguente:

"Art. 38-bis. - (Somministrazione fraudolenta). - 1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione".

1-ter. Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all'utilizzatore».

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

«Art. 2-bis. - (Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali). - 1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, alinea, dopo le parole: "rese dai seguenti soggetti" sono aggiunte le seguenti: ", purché i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione";

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli";

c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori";

d) al comma 15:

1) al primo periodo, dopo le parole: "di cui al comma 6, lettera b), versa" sono inserite le seguenti: ", anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore";

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a favore dell'INPS";

e) al comma 17:



1) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni";

2) alla lettera *e*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera *d*) del presente comma";

*f*) al comma 19, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore";

*g*) al comma 20, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8"».

*All'articolo 3:*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità". Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico"».

*Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 3-bis. - (*Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all'operatività dei centri per l'impiego*). - 1. Per il triennio 2019-2021, le regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota delle proprie facoltà assunzionali, definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantirne la piena operatività, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 3-ter. - (*Relazione alle Camere*). - 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta annualmente alle Camere una relazione sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti

dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo».

*Prima dell'articolo 4 è inserita la seguente rubrica: « Capo I-bis - Misure finalizzate alla continuità didattica».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, le parole: «fino alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

*«1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:*

*a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;*

*b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.*

*1-ter. Ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente, sino al loro esaurimento, attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di cui al comma 1-*quater* del presente articolo.*

*1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla lettera a):*

*a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;*

*b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), è destinato il 50 per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento;*

*c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere a) e b).*

*1-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1-*quater*, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:*

*a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della*

legge 3 maggio 1999, n. 124;

*b)* diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

*1-sexies.* Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma *1-quinquies*, nonché dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

*1-septies.* Ciascun docente può partecipare al concorso di cui al comma *1-quinquies* in un'unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato.

*1-octies.* Le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma *1-quinquies* sono predisposte attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente e il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari ed è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli.

*1-novies.* Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo di cui al secondo periodo sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'entità del contributo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

*1-decies.* L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma *1-quater* comporta la decadenza dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

*1-undecies.* Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma *1-quater*, lettere *b)* e *c)*, continua ad applicarsi quanto disposto all'articolo 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

*la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria».

*Nel capo I-bis, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:*

«Art. 4-bis. - (Modifica in materia di contratti a termine nel settore scolastico). - 1. Il comma 131 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è abrogato».

*All'articolo 5:*

*al comma 2, la parola:* «Eeropee» *è sostituita dalla seguente:* «europeo»;

*al comma 3, le parole:* «maggiorato di un tasso di interesse pari al» *sono sostituite dalle seguenti:* «maggiorato di un interesse calcolato secondo il» *e le parole:* «dell'aiuto, maggiorato» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'aiuto, aumentato»;

*al comma 4, la parola:* «banditi» *è sostituita dalle seguenti:* «per i quali sono stati pubblicati i bandi»; *dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

«5-bis. Le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo dalle amministrazioni centrali dello Stato sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell'attività economica, eventualmente anche sostenendo l'acquisizione da parte degli ex dipendenti»;

*al comma 6, le parole: «di attività economica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attività economica specificamente incentivata» e le parole: «con la quale vi sia rapporto» sono sostituite dalle seguenti: «che sia con essa in rapporto».*

*All'articolo 6:*

*al comma 1, dopo la parola: «riduca» sono inserite le seguenti: «in misura superiore al 50 per cento» e le parole da: «in presenza di una riduzione di tali livelli» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale»;*

*al comma 3, la parola: «banditi» è sostituita dalle seguenti: «per i quali sono stati pubblicati i bandi».*

*All'articolo 7:*

*al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 6, comma 1» sono soppresse;*

*al comma 2, secondo periodo, le parole: «degli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni»;*

*al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì nei casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato»;*

*alla rubrica, le parole: «degli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni».*

*Nella rubrica del capo III, le parole: «alla ludopatia» sono sostituite dalle seguenti: «del disturbo da gioco d'azzardo».*

*All'articolo 9:*

*al comma 1, primo periodo:*

*le parole: «alla ludopatia» sono sostituite dalle seguenti: «del disturbo da gioco d'azzardo»;*

*le parole: «e dall'articolo 1, commi da 937 a 940» sono sostituite dalle seguenti: «e in conformità ai divieti contenuti nell'articolo 1, commi da 937 a 940»;*

*dopo le parole: «a giochi o scommesse con vincite di denaro» sono inserite le seguenti: «nonché al gioco d'azzardo»;*

*la parola: «internet» è sostituita dalle seguenti: «i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media»;*

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

«1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti "disturbi da gioco d'azzardo (DGA)".

1-ter. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita";

*al comma 2, le parole: «commisurata nella misura del 5%» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari al 20 per cento»;*

*al comma 6, le parole da: «e nel 19,5 per cento» fino alla fine del comma sono sostituite dalle*

*seguenti*: «, nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023»;

*dopo il comma 6 è inserito il seguente*:

«6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6»;

*al comma 7, dopo le parole: «198 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui».*

*Al capo III, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti*:

«Art. 9-bis. - (Formule di avvertimento). - 1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono stabiliti il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze di cui al comma 1. I tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l'immediata visibilità, la dicitura: "Questo gioco nuoce alla salute".

3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di dodici mesi.

4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché nelle aree e nei locali dove questi vengono installati.

5. Resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo, dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

Art. 9-ter. - (Monitoraggio dell'offerta di gioco). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della salute, svolge il monitoraggio dell'offerta dei giochi, anche attraverso una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale. Il monitoraggio considera in particolare le aree più soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d'azzardo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati del monitoraggio.

Art. 9-quater. - (Misure a tutela dei minori). - 1. L'accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l'accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio.

Art. 9-quinquies. - (Logo No Slot). - 1. È istituito il logo identificativo "No Slot".

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma

133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo "No Slot".

3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo "No Slot" ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

*All'articolo 10:*

*al comma 2, le parole:* «, con effetto dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016» *sono sostituite dalle seguenti:* «. Le disposizioni del predetto decreto cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015».

*All'articolo 11:*

*al comma 1, le parole:* «all'adempimento comunicativo» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'obbligo di comunicazione»;

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

2-ter. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

2-quater. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

2-quinquies. All'onere derivante dal comma 2-quater, valutato in 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:*

«Art. 11-bis. - (Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 917, lettera *a)*, dopo le parole: "per motori" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1o gennaio 2019";

*b)* il comma 927 è sostituito dal seguente:

"927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1o gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1o luglio 2018".

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

- a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;
- d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*All'articolo 12:*

*al comma 3, lettera d), dopo le parole: «quanto a 35 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».*

*Al capo IV, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:*

*«Art. 12-bis. - (Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017».*

*All'articolo 13:*

*al comma 5, dopo le parole: «5,2 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui».*

*All'articolo 14:*

*al comma 1, dopo le parole: «4,5 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «71,3 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;*

*al comma 2:*

*all'alinea, dopo le parole: «dagli articoli 1 e 3,» sono inserite le seguenti: «comma 2,» e le parole: «e in 72,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo pari a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e in 72,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, a 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 71 milioni di euro per l'anno 2027 e a 71,3 milioni di euro annui»;*

*alla lettera a), le parole: «per anno» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno»;*

*alla lettera c), dopo le parole: «4,5 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «a 36 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;*

*alla lettera d):*

*le parole: «in 104,1» sono sostituite dalle seguenti: «a 104,1»;*

*le parole: «128,7 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 128,7 milioni di euro annui»;*

*le parole: «articoli 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 1 e 3, comma 2»;*

*al comma 3, le parole: «l'Istituto nazionale di previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto nazionale della previdenza sociale» e le parole: «di cui agli articoli 1 e 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, 2 e 3, comma 2,».*



## 1.2.3. Testo 1

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**  
**5 agosto 2018**  
**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

**XVIII LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la  
dignità dei lavoratori e delle imprese (741)**

## **EMENDAMENTI**

### **Art. 1.**

#### **1.1**

**BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI,  
MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR**

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### **1.2**

**CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI**

*Sopprimere l'articolo.*

---

— 2 —

### 1.3

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Sostituire gli articoli da 1 a 3 con il seguente:*

#### «Art. 1.

*(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)*

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

*a)* trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto; *b)* venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

*c)* dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

*a)* cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

*b)* trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

*c)* venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 2.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono

— 3 —

stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

#### 1.4

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1.

*(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)*

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 19: il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: *a)* esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; *b)* esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Dopo il comma 1, introdurre i seguenti:

"1-*bis*. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

1-*ter*. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini ipotesi ulteriori a quelle di cui al precedente comma 1, queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro"».

— 4 —

### 1.9

DE POLI, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, FLORIS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi».

---

### 1.5

LA FORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, alla lettera 0a) premettere la seguente:*

«00a) all'articolo 2:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: "anche se il luogo in cui si esplica la prestazione è al di fuori della sede dell'impresa";

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nell'ambito del comma precedente, sono comprese le prestazioni per le quali è previsto l'uso di mezzi propri, telefono, computer o qualsiasi altro dispositivo in grado di generare un trasferimento di dati o di voce necessario ad impartire le direttive per la esecuzione della prestazione"».

*Conseguentemente: dopo la lettera 0a), aggiungere la seguente:*

«0a.1) all'articolo 2, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora sia riconosciuta la fattispecie di rapporto di lavoro subordinato ai sensi del presente articolo, la presunzione assoluta di subordinazione decorre fin dalla stipulazione del contratto, con la riqualificazione del collaboratore quale dipendente e l'applicazione della retribuzione minima prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato nel settore di riferimento rispetto al profilo di competenza e di esperienza analogo a quello del collaboratore"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche alle disposizioni in materia di rapporto di lavoro)».*

---

### 1.6

LA FORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, alla lettera 0a) premettere la seguente:*

«00a) all'articolo 2, comma 2, lettera b), dopo le parole: "albi professionali", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle collaborazioni giornalistiche, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della pre-

— 5 —

sente disposizione, sono ricomprese nella fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo. Per i rapporti di collaborazione giornalistica instaurati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione trova applicazione la previgente normativa fino alla rispettiva scadenza contrattuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2018"».

---

### 1.7

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

*Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sostituire il numero 1-bis), con il seguente:*

«1-bis) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

1-ter. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini ipotesi ulteriori a quelle di cui al precedente comma 1, queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro"»;

*sopprimere le parole da: «2) al comma 2, primo e terzo periodo», fino alla fine dell'articolo.*

---

### 1.8

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, lettera 0a), alinea, sostituire le parole: «è aggiunta la seguente:» con le seguenti: «sono aggiunte le seguenti:».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere il seguente capoverso: «d-quater alle collaborazioni rese in favore di società sportive per l'esecuzione di attività di controllo dei titoli di accesso degli spettatori agli impianti sportivi, l'instradamento degli stessi, la verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, e di ogni altro servizio funzionale al regolare svolgimento degli eventi sportivi».*

---

— 6 —

### **1.10**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI,  
MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 19:

1) comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i trentasei mesi, nel qual caso le ragioni della durata, connesse a specifiche esigenze di natura tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva devono essere puntualmente indicate per iscritto nel contratto. Identica indicazione scritta dovrà essere apposta al contratto in caso di rinnovo o proroga che comportino una durata della prestazione di lavoro superiore a ventiquattro mesi"».

*Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 21:

1) prima del comma 1, è inserito il seguente:

"01. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1"».

---

### **1.11**

NENCINI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).*

---

### **1.14**

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE

*Al comma 1, lettera a), il capoverso «1» è sostituito dal seguente:*

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi. Le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono individuare negli accordi collettivi nazionali le condizioni cui subordinare l'apposizione del termine di durata».

*Conseguentemente,*

*a) al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «1-bis»;*

— 7 —

b) *al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «4», sopprimere il secondo periodo;*

e) *al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il capoverso «01».*

---

## **1.20**

NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS

*Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire il capoverso: «1» con il seguente:*

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine non superiore a ventiquattro mesi».

*Conseguentemente,*

a) *al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso: «1-bis»;*

b) *al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «4», sopprimere il secondo periodo;*

c) *al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il capoverso: «01».*

---

## **1.13**

DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO

*Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:*

«1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi"».

*Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere:*

a) *al comma 1, lettera a), il punto 3);*

b) *al comma 1, lettera b), il punto 1);*

c) *al comma 2 le parole da: «nonché» a «successivi al 31 ottobre 2018».*

---

## **1.19**

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi"».



— 8 —

*Conseguentemente:*

a) *al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione"»;

b) *al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.*

---

### **1.12**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI,  
MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi"».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione"»;

b) *al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

### **1.15**

MODENA, FLORIS, CONZATTI, TOFFANIN, PEROSINO

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di comprovate ragioni tecniche, produttive, organizzative, o sostitu-

— 9 —

tive ovvero nelle ipotesi previste dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del presente decreto».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 3, al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

### **1.16**

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso «1.» con il seguente: «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi. In tale ipotesi gli accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono individuare i casi da apporre al contratto».*

---

### **1.17**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso «1.» con il seguente:*

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di specifici casi individuati dagli accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

---

### **1.18**

TIRABOSCHI, CONZATTI, PEROSINO, FLORIS, TOFFANIN

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi».

*Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

---

— 10 —

### 1.21

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI,  
MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 3, capoverso 4 sopprimere l'ultimo periodo.*

---

### 1.23

ROSSOMANDO, ZANDA, MISIANI, CIRINNÀ

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. In presenza di specifiche condizioni individuate mediante la sottoscrizione di accordi collettivi nazionali da parte delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi».

---

### 1.22

NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», sostituire l'alinea con il seguente: «Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:».*

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «01», sopprimere il secondo periodo.*

— 11 —

#### 1.24

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sostituire le parole da: «Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto», fino a: «comunque non eccedente i ventiquattro mesi», con le seguenti: «Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i trentasei mesi».*

---

#### 1.25

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dodici mesi fino alla fine della lettera», con le seguenti: «ventiquattro mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i trentasei mesi, nel qual caso le ragioni della durata, connesse a specifiche esigenze di natura tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva devono essere puntualmente indicate per iscritto nel contratto. Identica indicazione scritta dovrà essere apposta al contratto in caso di rinnovo o proroga che comportino una durata della prestazione di lavoro superiore a ventiquattro mesi».*

*Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) all'articolo 21, al comma 1, è premesso il seguente:*

*"01. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1"».*

---

#### 1.26

DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dodici mesi fino alla fine della lettera», con le seguenti: «ventiquattro mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i trentasei mesi, nel qual caso le ragioni della durata, connesse a specifiche esigenze di natura tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva devono essere puntualmente indicate per iscritto nel contratto. Identica indicazione scritta dovrà essere apposta*

— 12 —

al contratto in caso di rinnovo o proroga che comportino una durata della prestazione di lavoro superiore a ventiquattro mesi».

*Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 21, al comma 1, è premesso il seguente:

"01. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1"».

---

## 1.28

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1), primo periodo, sostituire le parole da: «dodici mesi», fino alla fine del capoverso comma 1, con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*alla medesima lettera, sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione"»;

*alla lettera b), sopprimere il numero 1.*

---

## 1.29

CIRIANI, BERTACCO DE BERTOLDI

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1), primo periodo, sostituire le parole da: «dodici mesi», fino alla fine del capoverso comma 1, con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

*Conseguentemente: al medesimo comma:*

*alla medesima lettera, sopprimere il numero 3), alla lettera b), sopprimere il numero 1);*

*al comma 2 sopprimere le parole: «ai rinnovi e».*

### 1.30

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, RONZULLI, TESTOR

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo capoverso, sopprimere le parole da Il contratto può avere fino alla fine del capoverso;*

*b) al numero 3, capoverso comma 4, sopprimere il secondo periodo;*

*c) alla lettera b), numero 1, sostituire il capoverso comma 01 con il seguente:*

*«01. Il contratto può essere liberamente prorogato, nel limite massimo di quattro proroghe, e rinnovato nei ventiquattro mesi».*

### 1.27

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, alla medesima lettera, medesimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, alla lettera b), numero 1), capoverso comma 01», e sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il contratto può essere prorogato solo nelle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1».*

*Conseguentemente, all'articolo 3 sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 14, al comma 2, alinea, sostituire le parole: «articoli 1 e 3, valutati in 17,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «articoli 1 e 3, valutati in 23,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 193,5 milioni di euro per l'anno 2019».*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «quanto a 11,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 27,4 milioni di euro per l'anno 2019».*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «quanto*

— 14 —

a 30,8 milioni di euro per l'anno 2019», *al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «42,5 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 59,8 milioni di euro per l'anno 2019».*

---

### **1.31**

DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO

*Al comma 1, lettera a), numero 1), la parola: «dodici», è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».*

---

### **1.32**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, secondo periodo, alinea, sostituire la parola: «ventiquattro», con la parola: «trentasei».*

---

### **1.33**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera a), numero 1), capoverso «1.» sono soppresse le parole da: «, solo in presenza di almeno una», fino alla fine del capoverso;*

b) *alla lettera a), numero 3), capoverso «4.» è soppresso il secondo periodo;*

c) *alla lettera b), è soppresso il numero 1).*

---

### **1.35**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, alinea, sostituire le parole da: «almeno una fino alla fine del capoverso comma 1», con le seguenti: «comprovate ragioni tecniche, produt-*

— 15 —

tive, organizzative, o sostitutive ovvero nelle ipotesi previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51».

*Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 3, capoverso comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.*

---

### **1.34**

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», alinea, secondo periodo, sostituire le parole da: «almeno una fino alla fine del capoverso», con le seguenti: «specifici casi individuati dagli accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con riferimento agli accordi sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».*

---

### **1.36**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, lettera a), numero 1, lettera a) sopprimere le parole: «e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori».*

---

### **1.37**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, secondo periodo, lettera a), sopprimere le parole: «estranee all'ordinaria attività».*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*alla medesima lettera, medesimo capoverso, lettera b), sopprimere le parole: «e non programmabili»;*

*alla lettera b), numero 1, capoverso 01:*

*– sopprimere il primo periodo;*

*– secondo periodo, dopo le parole: «il contratto può essere prorogato» aggiungere le seguenti: «ovvero rinnovato».*

---



— 16 —

**1.38**

PATRIARCA, LAUS, PARENTE, NANNICINI

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso «1», lettera a), sopprimere le parole: «estranee all'ordinaria attività».*

---

**1.39**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, lettera a), sopprimere le parole: «estranee all'ordinaria attività».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, lettera b), sopprimere le parole: «e non programmabili».*

---

**1.40**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sopprimere la lettera b).*

---

**1.41**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, lettera a) numero 1), capoverso 1, sostituire la lettera b), con le seguenti:*

*«b) esigenze connesse ad incrementi temporanei e significativi dell'attività ordinaria;*

*b-bis) esigenze individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51».*

---

— 17 —

**1.42**

NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:*

«b) esigenze connesse ad incrementi temporanei e significativi dell'attività ordinaria;

*b-bis) esigenze individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51».*

---

**1.43**

LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) esigenze individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51».

---

**1.45**

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, secondo periodo, lettera b), sopprimere le parole: «significativi e».*

---

**1.44**

LA FORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, lettera b) sopprimere la parola: «, significativi».*

---

**1.46**

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, secondo periodo, lettera b), sostituire la parola: «significativi», con la seguente: «proporzionali».*

---

— 18 —

**1.47**

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, secondo periodo, lettera b), sopprimere le parole: «e non programmabili».*

---

**1.48**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, lettera b), sopprimere le parole: «e non programmabili».*

---

**1.49**

PATRIARCA, LAUS, PARENTE, NANNICINI

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, lettera b), aggiungere, infine, le parole: «; per i contratti a termine stipulati dalle agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione la condizione si integra e specifica tramite il riferimento al contratto commerciale di somministrazione sottoscritto con l'azienda utilizzatrice».*

*Conseguentemente all'articolo 2, sopprimere il comma 1-ter.*

---

**1.50**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, secondo periodo, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «; per i contratti a termine stipulati dalle agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione la condizione si integra e specifica tramite il riferimento al contratto commerciale di somministrazione sottoscritto con l'azienda utilizzatrice».*

---

**1.51**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i contratti a termine stipulati dalle*

— 19 —

agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione la condizione si integra e specifica tramite il riferimento al contratto commerciale di somministrazione sottoscritto con l'azienda utilizzatrice».

---

### **1.52**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*«b-bis) migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati/non occupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo le parole: «di cui al capo III», aggiungere le seguenti: «per quanto compatibile e ove non in contrasto con gli articoli da 30 a 40»;*

*b) dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere la seguente: «21».*

---

### **1.53**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, dopo la lettera b), aggiungere, la seguente:*

*«b-bis) esigenze di natura organizzativa, anche temporanee, connesse all'attività ordinaria».*

---

### **1.56**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) esigenze la cui tipologia è prevista dai contratti collettivi».*

---

— 20 —

**1.57**

DE POLI, CONZATTI, FLORIS, PEROSINO, TOFFANIN

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«e) esigenze di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».

---

**1.54**

PARENTE, LAUS, NANNICINI, PATRIARCA

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale».

---

**1.55**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, secondo periodo, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative».

---

**1.58**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il termine è elevato a ventiquattro mesi per le imprese che, nei dodici mesi precedenti, abbiano incrementato la propria forza lavoro attraverso assunzioni con contratti a tempo indeterminato. In tal caso, le imprese potranno stipulare contratti di lavoro subordinato con termine fino a ventiquattro mesi per un numero pari alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato stipulate nei precedenti dodici mesi.

— 21 —

1-ter. Il termine è elevato a ventiquattro mesi per le imprese di nuova costituzione per la durata di anni cinque dall'inizio della loro attività».

---

### 1.59

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere, infine, il seguente:*

«1-ter. In presenza di contratti collettivi, di cui all'articolo 51, che prevedano percorsi di stabilizzazione attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche liste, il contratto può essere liberamente rinnovato o prorogato anche in assenza delle condizioni di cui al comma 1), lettere a) e b), per la durata massima di ventiquattro mesi».

*Conseguentemente, alla lettera a), numero 3), capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La specificazione delle esigenze di cui al comma 1 non è necessaria in caso di proroga o rinnovo dei contratti stipulati ai sensi del comma 1-bis» e alla lettera b), numero 1), capoverso 01, terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2, aggiungere le seguenti: nonché i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis».*

---

### 1.60

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-ter. Nel caso di contratto a termine stipulato tra un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e il lavoratore per l'invio di quest'ultimo in missione presso un'azienda utilizzatrice, il contratto commerciale è da considerarsi tra l'esigenza di cui alla lettera a) del comma 1».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «di cui al capo III», aggiungere le seguenti: «per quanto compatibile e ove non in contrasto con gli articoli da 30 a 40».*

---

— 22 —

**1.61**

TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, FLORIS

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 1-bis), inserire il seguente:*

«1-ter) al comma 2, primo periodo, le parole: "all'articolo 21, comma 2", sono sostituite con le seguenti: "all'articolo 21, comma 01"»;

b) *al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «01», terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2 del presente articolo», inserire le seguenti: «nonché nelle ulteriori ipotesi di stagionalità individuate nei CCL».*

---

**1.62**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.*

---

**1.63**

DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "a tempo determinato" è aggiunto il seguente periodo: "nonché dei rapporti per l'esecuzione delle convenzioni aventi ad oggetto attività o servizi sociali d'interesse generale gestiti da organizzazioni di volontariato e da associazioni di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117".».

---

**1.64**

NENCINI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).*

---

**1.65**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).*

---

— 23 —

### **1.66**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI,  
MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).*

---

### **1.68**

DE POLI, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, FLORIS

*Sostituire il comma 1, lettera a), punto 3) con il seguente:*

«3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione;».

---

### **1.67**

NENCINI

*Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 4, è sostituito dai seguenti:*

«4. Al termine del contratto a tempo determinato della durata minima di dodici mensilità, il lavoratore interessato acquisisce un diritto di prelazione all'assunzione a tempo indeterminato nell'anno seguente la cessazione del rapporto. È fatto divieto al datore di lavoro di assumere nel periodo un altro lavoratore a tempo determinato.

4-bis. Al termine del contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi, il datore di lavoro potrà assumere il lavoratore a tempo indeterminato con uno sgravio contributivo del trenta per cento per una durata di cinque anni. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante le maggiori entrate derivanti da comma 4-ter.

4-ter. A decorrere dal 1° settembre 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 30 per cento a decorrere dal 2018"».

---



### 1.69

LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE

*Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «4», secondo periodo, sostituire le parole da: «, la specificazione fino alla fine del capoverso» con le seguenti: «o di proroga dello stesso rapporto, qualora il termine complessivo ecceda i dodici mesi, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato».*

*Conseguentemente, alla lettera b), numero 1), capoverso «01», sostituire i primi due periodi con il seguente: «Il contratto può essere rinnovato o prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.»;*

*– al terzo periodo, sopprimere le parole: «e dal secondo periodo».*

---

### 1.70

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera a), numero 3, capoverso «4.» l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'atto scritto contiene in caso di rinnovo o di proroga dello stesso rapporto, qualora il termine complessivo ecceda i 12 mesi, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato.»;*

*b) alla lettera b), numero 1), capoverso «01» i primi due periodi sono sostituiti dal seguente:*

*«01. Il contratto può essere rinnovato o prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.».*

---

### 1.71

LA FORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:*

*"Art. 19-bis.*

*(Contratti di lavoro subordinato per collaboratori parlamentari)*

*1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, i contratti di lavoro subordinato stipulati tra i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e i rispettivi collaboratori, per le attività connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari, hanno di norma una durata pari*

— 25 —

a quella della legislatura nel corso della quale essi sono instaurati. In tali casi, la data di scadenza dei contratti si intende coincidente con la data della prima riunione delle nuove Camere, di cui all'articolo 61, secondo periodo, della Costituzione. I contratti possono essere rinnovati alla loro scadenza, in caso di rielezione di un membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica presso la medesima Assemblea legislativa.

2. La durata dei contratti di cui al presente articolo può essere inferiore alla durata della legislatura nel corso della quale essi sono instaurati solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1, lettera a), e in ogni caso previo accordo tra le parti contraenti. I contratti di cui al presente comma sono rinnovabili alla loro scadenza.

3. I contratti di cui al presente articolo si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata dal mandato del membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica rispetto alla durata della legislatura.

4. I membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che intendano avvalersi di collaboratori per le attività connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari non possono in ogni caso stipulare con i medesimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

5. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, al fine di permettere che la nuova disciplina entri in vigore nella XVIII legislatura, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere. La retribuzione del collaboratore deve corrispondere ad un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e, salvo diversa disposizione normativa più favorevole, non può essere inferiore ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di lavoro più affini rispetto alla natura dell'attività svolta.».

---

### 1.71a

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*«a-bis) dopo l'articolo 19, è aggiunto il seguente:*

*«Art. 19-bis - (Contratti di lavoro subordinato per collaboratori parlamentari). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, i*

contratti di lavoro subordinato stipulati tra i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e i rispettivi collaboratori, per le attività connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari, hanno di norma una durata pari a quella della legislatura nel corso della quale essi sono instaurati. In tal i casi, la data di scadenza dei contratti si intende coincidente con la data della prima riunione delle nuove Camere, di cui all'articolo 61, secondo periodo, della Costituzione. I contratti possono essere rinnovati alla loro scadenza, in caso di rielezione di un membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica presso la medesima Assemblea legislativa.

2. La durata dei contratti di cui al presente articolo può essere inferiore alla durata della legislatura nel corso della quale essi sono instaurati solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1, lettera a), e in ogni caso previo accordo tra le parti contraenti. I contratti di cui al presente comma sono rinnovabili alla loro scadenza.

3. I contratti di cui al presente articolo si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata dal mandato del membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica rispetto alla durata della legislatura.

4. I membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che intendano avvalersi di collaboratori per le attività connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari non possono in ogni caso stipulare con i medesimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

5. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, al fine di permettere che fa nuova disciplina entri in vigore nella XVIII legislatura, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, /a responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere. La retribuzione del collaboratore deve corrispondere ad un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e, salvo diversa disposizione normativa più favorevole, non può essere inferiore ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di lavoro più affini rispetto alla natura dell'attività svolta"».

— 27 —

**1.72**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI,  
MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**1.73**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI,  
MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso, «comma 01» con il seguente:*

«01. Il contratto può essere rinnovato anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei limiti della durata complessiva di ventiquattro mesi. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1».

---

**1.74**

LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE

*Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso «01», sopprimere il primo periodo.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: il contratto può essere prorogato» aggiungere le seguenti: «ovvero rinnovato».*

---

**1.75**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «comma 01», sopprimere il primo periodo.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: «il contratto può essere prorogato» aggiungere le seguenti: «ovvero rinnovato».*

---

**1.76**

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI

*Al comma 1, lettera b), numero n capoverso «01», quarto periodo, dopo le parole: «attività stagionali» aggiungere le seguenti: «anche nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».*

---

**1.78**

DE POLI, CONZATTI, FLORIS, PEROSINO, TOFFANIN

*Al comma 1, lettera b) numero 01, terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2, del presente articolo» aggiungere le seguenti: «nonché per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.».*

---

**1.77**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma «01», quarto periodo, dopo le parole: «attività stagionali» aggiungere le seguenti: «nonché per le ipotesi individuate dai contratti collettivi».*

---

**1.79**

PARENTE, LAUS, PATRIARCA, NANNICINI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:  
«b-bis) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: "o a tempo determinato"».*

---

**1.80**

PARENTE, LAUS, PATRIARCA, NANNICINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

— 29 —

**1.81**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**1.82**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI,  
MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**1.83**

LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «centocinquanta giorni».*

---

**1.84**

DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) all'articolo 29, al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"e) i rapporti per l'esecuzione delle convenzioni aventi ad oggetto attività o servizi sociali d'interesse generale gestiti da organizzazioni di volontariato e da associazioni di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117"».

---

**1.85**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Salvo diversa disposizione più favorevole prevista nei contratti collettivi, il lavoratore che esegue uno o più contratti a tempo determinato per un periodo complessivo di dodici mesi presso la stessa azienda, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate

— 30 —

dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate».

---

**1.86**

PATRIARCA NANNICINI, LAUS, PARENTE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente al 31 dicembre 2018».

---

**1.87**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «di lavoro a tempo determinato fino alla fine del comma», con le seguenti: «stipulati dal 1° gennaio 2019».*

---

**1.88**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 2, sostituire le parole da: «di lavoro a tempo determinato fino alla fine del comma», con le seguenti: «stipulati dal 1° gennaio 2019».*

---

**1.89**

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS

*Al comma 2 sostituire le parole da: «successivamente fino alla fine del comma», con le seguenti: «, nonché alle proroghe e ai rinnovi, stipulati successivamente al 31 ottobre 2018».*

---

— 31 —

**1.90**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «, nonché» fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

---

**1.91**

ROSSOMANDO, ZANDA, MISIANI, CIRINNÀ

*Al comma 2, sopprimere le parole: «, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018».*

---

**1.92**

DE POLI

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018».*

---

**1.93**

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE,

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «, nonché» fino alla fine del comma.*

---

**1.94**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «, nonché» fino alla fine del comma.*

---



— 32 —

**1.95**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «, nonché» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».*

---

**1.96**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «, nonché» fino alla fine del comma, con le seguenti: «Con riferimento ai contratti a tempo determinato in corso e al loro relativo regime delle proroghe e dei rinnovi, si applica la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».*

---

**1.97**

LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE

*Al comma 2, sostituire le parole: «successivi al 31 ottobre 2018» con le seguenti: «decorrenti dal 1° gennaio 2019».*

---

**1.99**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2018» con le seguenti: «1° gennaio 2019».*

---

**1.98**

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2018».*

---

— 33 —

**1.100**

PATRIARCA, LAUS, PARENTE, NANNICINI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**1.105**

PAPATHEU

*Al comma 3, sopprimere le parole: «stipulati dalle», e sostituirle con le seguenti: «in essere con e».*

*Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le pubbliche amministrazioni, in sede di proroga o rinnovo dei contratti di lavoro a termine, nei limiti dei posti vacanti in pianta organica, trasformano i contratti di lavoro a tempo determinato, in essere da oltre 60 mesi, in contratti di lavoro a tempo indeterminato e nel rispetto della anzianità di stipula del contratto a tempo determinato, se certificano l'impossibilità di garantire i servizi ordinari con il personale già contrattualizzato a tempo indeterminato.».

---

**1.101**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 3, dopo le parole: «ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni», inserire le seguenti: «nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.».*

---

**1.102**

DE POLI, CONZATTI, FLORIS, PEROSINO, TOFFANIN

*Al comma 3, dopo le parole: «contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni» aggiungere le seguenti: «e ai contratti per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».*

---

— 34 —

#### **1.104**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 3, dopo le parole: «dalle pubbliche amministrazioni» aggiungere le seguenti: «e ai contratti stipulati da imprese di subfornitura in attività produttive di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192».*

---

#### **1.103**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

*Al comma 3, dopo le parole: «dalle pubbliche amministrazioni», inserire le seguenti: «e dalle imprese start up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,».*

---

#### **1.106**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Al comma 3, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «e dagli enti equiparati ad esse».*

---

#### **1.107**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le Pubbliche Amministrazioni dovranno comunque provvedere, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a indire procedure concorsuali, anche solo esclusivamente per titoli, ai sensi del decreto legislativo n. 75 del 2017, riservati ai dipendenti attualmente in servizio e assunti con contratti a tempo determinato, affinché la loro prestazione lavorativa per conto della Pubblica Amministrazione avvenga nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione. Le scadenze dei contratti in essere restano immutate. Nel caso di superamento dei termini massimi di proroga dei contratti a tempo determinato, gli interessati hanno comunque il diritto di partecipare ai concorsi».*

---

### 1.108

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. A decorrere dal 1 ottobre 2018, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate al lavoro stabile, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 107, della legge 27 dicembre 2017 a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con esclusivo riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di *part time*, stipulati per lavoratori di qualsiasi età antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e trasformati, successivamente alla decorrenza della medesima data, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

3-quater. Qualora le misure di cui al comma 3-ter non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 3-ter, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

---

### 1.109

PATRIARCA, PARENTE, LAUS

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la parola: "3.000" è sostituita dalla seguente: "5 .0000".

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 85 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del

— 36 —

Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017».

---

### **1.110**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le società a controllo pubblico di cui all'articolo 25, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a decorrere dal 1° luglio 2018 procedono a nuove assunzioni a tempo indeterminato, previo utilizzo degli elenchi delle rispettive regioni, dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ancora ricollocati, secondo le modalità gestionali attribuite all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro dal predetto articolo 25».

---

### **1.111**

PAPATHEU

*Aggiungere il seguente comma:*

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, alle pubbliche amministrazioni è consentito conferire a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza, incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici territoriali, ovvero all'interno di organi di amministrazione attiva o consultiva di enti pubblici, nazionali o locali, purché il lavoratore in quiescenza rinunci, contestualmente all'accettazione dell'incarico, al trattamento pensionistico durante lo svolgimento dell'incarico e senza diritto di recupero delle somme, salva fatta la disciplina di settore in materia di incarichi e cariche presso organi costituzionali, entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G1.1

DE BERTOLDI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»,

premesso che:

l'articolo 1 modifica la disciplina del contratto a tempo determinato, recato dal decreto legislativo n. 81 del 2015, introducendo le causali, e limita l'utilizzo dei contratti a tempo determinato;

considerato che:

in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni del comma 1 del suesposto articolo, s'introducono alcune modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, con riferimento ai limiti di durata, ai limiti ed ai presupposti per i rinnovi e le proroghe, alla forma del contratto, al termine di decadenza per l'impugnazione del contratto medesimo;

considerato ancora che:

ai sensi della riforma del terzo settore, le organizzazioni di volontariato possono sottoscrivere convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale e che a tal fine, si rende opportuno prevedere, nell'ambito delle esclusioni specifiche dall'applicazione della disciplina sui contratti a tempo determinato, i rapporti per l'esecuzione delle convenzioni aventi ad oggetto attività o servizi sociali di interesse generale;

rilevato che:

le suesposte valutazioni intendono garantire la continuità nell'assolvimento delle funzioni di pubblico interesse al fine di evitare interruzioni nell'esecuzione delle convenzioni stipulate con lo Stato e le pubbliche amministrazioni, soprattutto con riguardo alle convenzioni in ambito sanitario ed assistenziale o emergenziale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, finalizzato a modificare il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al fine di escludere tra le disposizioni previste dal decreto-legge n. 87/2018, nella parte relativa alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, con riferimento ai limiti di durata, i rapporti per l'esecuzione delle convenzioni aventi ad oggetto attività o servizi sociali d'interesse generale gestiti da organizzazioni di volontariato e da associazioni di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

---

## **G1.2**

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741);

premesso che:

la *ratio* sottesa al decreto legge in esame, con specifico riferimento al Capo I, è intervenire con urgenza al fine di assicurare la tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo;

considerato che:

il Codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina organica delle attività volte all'accertamento e valutazione dei danni derivanti dalla circolazione, furto e incendio dei veicoli a motore e natanti;

con il Codice è stata altresì regolamentata l'attività dei periti assicurativi, anche attraverso l'istituzione di un apposito ruolo, al fine di garantire elevati standard di professionalità ed imparzialità nello svolgimento delle funzioni degli incaricati delle attività di accertamento e stima del danno, anche nell'interesse dell'utenza;

il settore delle assicurazioni è stato interessato, specie negli ultimi anni, dalla realizzazione di operazioni societarie aggregative fra le compagnie, le quali hanno determinato la contrazione del numero di operatori presenti sul mercato ed il conseguente aumento della forza contrattuale espressa da ognuno di essi. Ciò ha prodotto, come effetto, una graduale ed inesorabile riduzione dei compensi riconosciuti agli incaricati delle attività peritali, che hanno visto peggiorare giorno dopo giorno le condizioni di lavoro, a causa della necessità di ricercare continuamente nuove solu-

— 39 —

zioni, volte al contenimento dei costi di gestione, nonché allo scopo di mantenere un minimo livello di marginalità;

considerato altresì che:

il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto, con l'art. 19-*quaterdecies*, comma 2, l'estensione a tutti rapporti di lavoro autonomo individuati dal titolo lii del libro quinto del Codice Civile, l'istituto del c.d. «equo compenso» di cui all'art. 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, inizialmente introdotto in relazione all'esercizio della professione forense;

la concreta applicazione del citato istituto può avere un importante ruolo nell'ambito di un auspicato processo volto a riequilibrare i poteri espressi da due forze oggi contrapposte: i colossi assicurativi e bancari, da una parte, e i singoli professionisti, dall'altra;

il citato comma 2 dell'art. 19-*quaterdecies* del decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148 ha disposto che i parametri ai quali affidare la definizione dell'equo compenso per i lavoratori autonomi diversi dagli avvocati, sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, decreti in relazione ai quali non sono stati ancora approntati i conseguenti decreti attuativi;

impegna il Governo:

ad emanare i decreti ministeriali di cui comma 2 dell'art. 19-*quaterdecies* del decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148.

---

### **G1.3**

PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premesso che:

il Capo I del decreto-legge in esame, reca misure per il contrasto al precariato;

considerato che:

in base al complesso normativo vigente in materia i cosiddetti lavori socialmente utili si distinguono in:

– lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di posti di lavoro in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per altri due periodi di 6 mesi;



— 40 —

– lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata di 12 mesi;

– lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi, con priorità per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali;

– prestazioni di attività socialmente utili da parte di lavoratori iscritti alle liste di mobilità, o percettori di altro trattamento speciale di disoccupazione o che godono di altro trattamento straordinario di integrazione salariale a zero ore;

considerato altresì che:

la figura dei lavoratori socialmente utili nasceva per coniugare all'esigenza degli enti locali di reclutare personale per lo svolgimento di compiti istituzionali la possibilità di offrire un impiego a categorie di cittadini a rischio esclusione;

la grande platea dei soggetti coinvolti nei progetti, era costituita oltre che da lavoratori con trattamenti di cassa integrazione e mobilità in scadenza, anche da giovani, diplomati e laureati in cerca di prima occupazione in aree ad emergenza occupazionale;

nel corso degli anni, gli LSU hanno sopperito alle carenze di organico nella realizzazione di attività e di servizi erogati dalla pubblica amministrazione, (segreteria, protocollo informatico, personale, e altro) acquisendo competenze notevoli, anche ad alto contenuto professionale, occupando sovente settori importanti degli enti (protezione civile e genio civile), garantendo turnazioni di lavoro ordinarie e straordinarie in ordine anche a situazioni di emergenza sul territorio;

è innegabile come questi lavoratori, così come, in parte, la categoria dei lavoratori precari nella pubblica amministrazione, siano stati spesso sfruttati da esponenti politici locali, i quali promettevano periodi più o meno brevi retribuiti a carico della finanza pubblica in cambio del voto; tali lavoratori avrebbero dovuto essere impiegati solo per alcuni anni mentre a tutt'oggi vi sono lavoratori socialmente utili il cui rapporto con le pubbliche amministrazioni dura anche da più di vent'anni;

nonostante nel corso degli anni siano stati posti in essere una serie di provvedimenti normativi volti a svuotare il bacino delle varie categorie di lavoratori socialmente utili, da ultimo il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125), ancora oggi, molti lavoratori socialmente utili assicurano forza lavoro alle amministrazioni centrali e locali;

tali lavoratori tuttavia non hanno un contratto *strictu sensu* di lavoro perché la legge impone che non si instauri alcun rapporto di lavoro, e, nonostante il loro impegno lavorativo ultradecennale non sia diverso dal personale cosiddetto di ruolo degli enti utilizzatori, per legge non hanno mai goduto di copertura previdenziale;

— 41 —

la situazione di grave precarietà di questi lavoratori, inserita spesso in contesti ad alto tasso di disoccupazione, di squilibrio sociale e grave crisi economica e produttiva rischia di far saltare i già tenui equilibri sociali;

impegna il Governo:

ad operare, nell'ambito delle proprie competenze, una precisa ricognizione circa lo stato di effettiva applicazione da parte delle Regioni di quanto disposto dal citato comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e a porre in essere opportuni strumenti normativi e regolamentari al fine di assicurare l'applicazione di tale normativa da parte degli enti ancora inadempienti;

a riconoscere, tramite specifici strumenti normativi, i contributi figurativi, per il periodo di svolgimento della prestazione in LSU superiore a trentasei mesi, validi ai fini del diritto e della misura della pensione, provvedendo al reperimento delle necessarie risorse.

---

#### **G1.4**

AIROLA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741),

premesso che:

il decreto-legge in esame dispone, al Capo I, delle misure a tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo disposizioni volte al sia al contrasto del fenomeno della crescente precarizzazione lavorativa sia della salvaguardia dei livelli occupazionali;

considerato che:

la riforma introdotta con il decreto legislativo n. 116 del 2017, in attuazione della delega conferita dalla legge 57 del 2016, ha proceduto ad una complessiva riforma della magistratura onoraria;

in conseguenza della riforma, l'incarico di magistrato onorario presenta le seguenti caratteristiche: ha natura inderogabilmente temporanea; non può essere svolta per più di due giorni a settimana; non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego; non può in ogni caso essere esercitato per più di otto anni, anche non consecutivi, e cessa comunque al compimento dei 65 anni; prevede una indennità fissa da corrispondere ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie pari ad euro 16.140 lordi e ai magistrati onorari che non esercitano funzioni giudiziarie viene prevista un'indennità fissa pari ad euro 12.912 escludendo la possibilità di cumulo tra le stesse disponendo, però, una indennità di risultato fino al 30% dell'indennità fissa connessa al raggiungimento degli obiet-

— 42 —

tivi; la malattia, l'infortunio e la gravidanza non comportano la cessazione dall'incarico ma la sospensione non viene computata ai fini dell'indennità;

impegna il Governo:

a valutare un possibile intervento a tutela della categoria dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, profondamente danneggiati nella scorsa legislatura dall'approvazione di diversi provvedimenti, che hanno totalmente ignorato le istanze che provenivano da un settore fondamentale al fine di mantenere integro il sistema Giustizia in Italia.

## **G1.5**

DE BONIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741),

premessi che:

la *ratio* sottesa al decreto-legge in esame, con specifico riferimento al Capo I, è quella di intervenire con urgenza al fine di assicurare la tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo;

considerato che:

il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, fissa le norme destinate alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; l'articolo 3 del citato provvedimento individua le categorie di soggetti cui si applicano le disposizioni antiriciclaggio, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche;

è bene specificare che le disposizioni di cui Titolo II, Capo I, del citato decreto legislativo, reca «obblighi di adeguata verifica della clientela»;

ciò nonostante risulta al primo firmatario del presente atto di indirizzare uno smodato uso del contante al fine della aggiudicazione, a mezzo aste giudiziarie, di imprese agricole;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di verificare che l'applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, con specifico riferimento alle attività professionali svolte su incarico dell'autorità giudiziaria, compresa l'ade-

— 43 —

guata verifica, contrasti efficacemente le attività illecite, anche nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di beni e attività relativi alle imprese agricole;

a valutare altresì l'opportunità di promuovere l'adozione di provvedimenti volti a rendere più stringente la normativa di riferimento, con conseguente significativa riduzione dell'uso del contante nelle aste giudiziarie riguardanti l'acquisizione di aziende agricole.

---

## **G1.6**

PATRIARCA, D'ALFONSO

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame è finalizzato a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

le disposizioni contenute nel presente provvedimento tuttavia non si applicano, stante la specificità del settore, ai contratti di lavoro stipulati dalla pubblica amministrazione;

allo scopo di assicurare una maggiore efficacia e omogeneità delle norme di cui al presente decreto-legge, si ritiene opportuno procedere all'estensione della deroga prevista per la pubblica amministrazione anche agli enti ad essa equiparati;

tale uniformazione della disciplina, garantirebbe, tra l'altro, una gestione quanto più organica possibile dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con alcune delle migliori professionalità del mondo del lavoro italiano;

tra queste rientrano i lavoratori di Anpal servizi, società in house dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal), il cui operato è indirizzato alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di attività ed interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione sull'intero territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree territoriali depresse ed ai soggetti svantaggiati del mercato del lavoro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, sin dal primo provvedimento legislativo utile, di esentare gli enti equiparati alla pubblica amministrazione dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal presente decreto-legge in materia di contratti di lavoro a tempo determinato.

---

### **G1.7**

D'ALFONSO, PATRIARCA

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge in esame è finalizzato a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

contrariamente agli obiettivi enunciati dal Governo, alcune disposizioni contenute nel presente provvedimento corrono il rischio di provocare distorsioni del mercato del lavoro ed effetti negativi sul fronte occupazionale;

in materia di lavoro a tempo determinato, una delle maggiori criticità è rappresentata dalla reintroduzione delle cosiddette causali in caso di rapporti lavoro superiori a 12 mesi e di proroghe e rinnovi dei contratti;

l'eccessivo irrigidimento della disciplina, con l'inserimento di condizioni eccessivamente specifiche e non facilmente individuabili, molto probabilmente provocherà un incremento del contenzioso e una conseguente minore disponibilità delle imprese a ricorrere a tale tipologia contrattuale, con inevitabili ripercussioni negative in termini di posti di lavoro;

al fine di contrastare tale possibilità e di rendere il più omogeneo possibile il quadro legislativo di riferimento, si reputa necessario operare con maggiore gradualità e propensione alla condivisione del percorso legislativo;

in particolar modo, in tema di individuazione delle causali da inserire nei contratti, è auspicabile che non vada disperso il prezioso contributo che può essere apportato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la cui visione organica della struttura e delle dinamiche di questo ambito del mondo del lavoro può contribuire a rendere maggiormente efficaci le disposizioni del decreto-legge,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, a decorrere dal primo provvedimento legislativo utile, allo scopo di consentire ai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l'individuazione delle causali necessarie ai rinnovi e alle proroghe dei contratti a tempo determinato.

---

### **G1.8**

PATRIARCA, D'ALFONSO

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge in esame è finalizzato a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di

— 45 —

norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

l'assenza di misure realmente incisive in materia di incentivi all'assunzione mediante contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rappresenta una lacuna che rischia di compromettere l'efficacia del provvedimento in esame, generando effetti controproducenti in tema di occupazione;

si reputa necessario favorire ogni disposizione utile a facilitare la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche attraverso la previsione di misure di disincentivo in caso di mancata conversione dei rapporti di lavoro,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, a decorrere dal primo provvedimento legislativo utile, allo scopo di prevedere la corresponsione a favore dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato per un periodo non inferiore a sei mesi e per i quali il datore di lavoro non provveda alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato, di una «indennità», definita buonuscita compensatoria, a carico del datore di lavoro e non assoggettata a contributo previdenziale.

---

## **G1.9**

ANASTASI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741),

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame riduce la durata massima del contratto di lavoro a termine, portandola dai 36 mesi, previsti dalla normativa vigente, a 12, definendo al contempo alcune ipotesi in cui il contratto può avere una durata superiore, nel rispetto di un limite massimo di 24 mesi;

il medesimo articolo stabilisce che la sussistenza dei contratti a termine sia legata ad esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o ad esigenze di sostituzione di altri lavoratori o connessa ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

inoltre, l'articolo 2, comma 01, modificando l'articolo 29, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, esclude dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a orario ridotto e flessibile, anche i rapporti di lavoro istaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

considerato che:

l'articolo 326 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, disciplina la formazione dei contratti di arruolamento del personale marittimo stabilendo che: «il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato. Se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell'uno e dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato. Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni»;

con interpello 24/2014 il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali era intervenuto in risposta a un quesito avanzato da Fedarlinea in ordine alla possibile applicazione della disciplina sul contratto di lavoro a termine di cui all'allora vigente decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante: «Attuazione della direttiva 1999I70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES», ai contratti di arruolamento a tempo determinato ed «a viaggio», previsti nel settore marittimo dagli articoli 325 e 326 del summenzionato Codice della Navigazione;

in tale contesto il Ministero aveva negato la possibilità di tale applicazione, in quanto «l'art. 326 stabilisce dei limiti evidentemente più rigorosi rispetto a quelli previsti dalle norme di diritto comune di cui al D.Lgs. n. 368/2001 ( ... ) Nel settore del lavoro marittimo trova applicazione la disciplina contemplata in materia di contratto a termine dal Codice della Navigazione, da intendersi come disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune»;

a dispetto di quanto nel paragrafo precedente, sembrerebbe diffusa la pratica di rinnovi di contratti a tempo determinato per impiegati nel settore marittimo e compagnie navali, pur nel rispetto del termine di sessanta giorni fra un'assunzione a termine e l'altra, al fine di celare prestazioni lavorative continuate alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, eludendo di fatto l'applicazione delle norme sul contratto a termine previste dal Codice della Navigazione e rendendo impossibili le assunzioni a tempo indeterminato;

impegna il Governo:

anche alla luce della nuova disciplina sui contratti di lavoro a termine, a valutare l'opportunità di intervenire in materia con un'organica revisione del Titolo IV «Del contratto di arruolamento – Capo I Della formazione del contratto» del Codice della Navigazione, al fine di scongiu-

— 47 —

rare il reiterarsi delle pratiche in premessa e favorire la stabilizzazione degli impiegati del settore marittimo.

## **G1.10**

NASTRI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. recante Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

premesso che:

il decreto trae la sua motivazione dalla straordinaria necessità e urgenza, nel tentativo di contrastare il fenomeno della crescente precarizzazione in ambito lavorativo, introducendo una serie di limiti alle tipologie contrattuali, sforzando di arginare le cosiddette «delocalizzazioni», affinché le aziende destinatarie di incentivi e aiuti restituiscano quanto ricevuto a fronte di un trasferimento delle attività produttive;

considerato che:

il fenomeno del pendolarismo, interessa una vasta platea di lavoratori con contratti di lavoro a termine i cosiddetti precari, che specie nel settore scolastico o della pubblica amministrazione, sono costretti a spostarsi quotidianamente per raggiungere il posto di lavoro;

considerato ancora che:

l'efficienza nel sistema dei trasporti rappresenta un requisito fondamentale per assicurare ai cittadini il diritto alla mobilità, in particolare nei confronti del fenomeno del pendolarismo sempre più diffuso nel Nord-Italia e in particolare nella regione Piemonte essendo direttamente interessato dalla qualità delle reti infrastrutturali e dai servizi di trasporto pubblico;

rilevato che:

il crescente numero di utenti che quotidianamente si spostano per motivi professionali o di studio, da una città all'altra o verso altre regioni, utilizzando i principali sistemi di trasporto su gomma e ferro, confermano che la domanda di trasporto locale, aumenta in tutta Italia sul fronte della quantità, a differenza della qualità dei servizi offerti che si rivelano essere scarsamente competitivi;

l'esigenza di monitorare costantemente lo spostamento e i flussi dei pendolari, che coinvolge una vastissima platea di lavoratori, professionisti e studenti universitari, (sebbene la materia del trasporto pubblico locale sia di competenza regionale, ma ciononostante rappresenta uno dei principali servizi pubblici tutelato anche a livello costituzionale) risulta urgente ed indispensabile, al fine di migliorare l'efficienza della mobilità per tutti i cittadini di spostarsi nel territorio nazionale con pari opportunità,



— 48 —

accedendo a un servizio che garantisca condizioni economiche e qualitative favorevoli;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, finalizzato all'istituzione di un osservatorio permanente per i diritti dei pendolari, con funzioni consultive presso l'Autorità dei Trasporti, in grado di rappresentare il diritto degli utenti pendolari.

---

## EMENDAMENTI

### 1.0.1

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il periodo prestato con contratto di lavoro a tempo parziale è da considerarsi utile per intero ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento pensionistico. Per i contratti di lavoro a tempo parziale conclusi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto al trattamento pensionistico con riferimento a periodi interamente non lavorati avviene mediante domanda da presentare all'Inps entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I trattamenti pensionistici liquidati per effetto del riconoscimento di anzianità contributiva per periodi interamente non lavorati non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La predetta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già maturati alla data di entrata in vigore della presente disposizione senza diritto alla corresponsione di arretrati"».

---

### 1.0.2

LAUS, NANNICINI, PARENTE, PATRIARCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Istituzione del salario minimo orario)*

1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e di-

— 50 —

gnitosa, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, è istituito il salario minimo orario.

2. Per salario minimo orario si intende la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore.

3. Il valore orario del salario di cui al comma 2 non può essere inferiore a nove euro al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e si applica a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa.

4. Il salario minimo orario è incrementato al 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istituto nazionale di statistica.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono individuati, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:

a) i contratti di importo inferiore a nove euro a cui estendere le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché i casi di esclusione dall'applicazione del salario minimo orario;

b) le modalità di incremento dei salari di importo superiore al salario minimo orario.

6. Le pubbliche amministrazioni non stipulano contratti né erogano contributi o finanziamenti se i soggetti con cui instaurano rapporti o a cui erogano benefici retribuiscono i propri lavoratori con compensi di importo inferiore al salario minimo orario.

7. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 6 comporta la nullità del contratto o l'esclusione dai benefici.

8. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di salario minimo orario di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, corrisponde al lavoratore compensi inferiori al salario minimo orario, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro cinquemila ad euro quindicimila.

9. Fatte salve le condizioni contrattuali di miglior favore, per i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della legge, il salario minimo orario si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì all'aumento proporzionale dei livelli retributivi superiori, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 5, fino ai successivi rinnovi».

---

### **Art. 1-bis.**

#### **1-bis.1**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1-bis. - (*Incentivi ai rapporti di lavoro stabile*). – 1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che

assumono a tempo indeterminato lavoratori impiegati a tempo determinato per almeno diciotto mesi è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8,060 euro su base annua, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

2. L'esonero di cui al comma precedente spetta ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, soggetti che, al 31 luglio 2018, abbiano svolto la propria attività lavorativa mediante contratti a tempo determinato per un periodo di durata complessiva pari ad almeno 18 mesi. L'esonero è riconosciuto anche nel caso in cui i periodi di lavoro a tempo determinato siano stati svolti presso un altro datore di lavoro, anche in somministrazione, e non convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

3. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 1 sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione.

4. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 3.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1.500.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 1, 1-bis, della legge n. 196 del 2009 ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle age-

— 52 —

volazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari all'importo di cui al precedente periodo».

---

**1-bis.2**

ROSSOMANDO, ZANDA, MISIANI, CIRINNÀ

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1-bis. - (*Incentivi per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato*). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, al fine di favorire la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, riguardante le assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, ed a prescindere dall'età anagrafica del lavoratore».

---

**1-bis.4**

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all'occupazione stabile dei giovani, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con riferimento alle assunzioni di giovani di età inferiore ai trenta anni, con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di quarantotto mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 di-

cembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

1-ter. Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

*Conseguentemente sopprimere il comma 2.*

---

#### **1-bis.7**

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all'occupazione stabile dei giovani, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con riferimento alle assunzioni di giovani di età inferiore ai trenta anni, con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

1-ter. Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detra-

— 54 —

zioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

*Conseguentemente sopprimere il comma 2.*

### **1-bis.5**

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate al lavoro stabile, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 107, della legge 27 dicembre 2017 a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con esclusivo riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di *part time* stipulati per lavoratori di qualsiasi età antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, e trasformati, successivamente alla decorrenza della medesima data, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

*1-bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

*1-ter.* Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

— 55 —

*Conseguentemente sopprimere il comma 2.*

---

**1-bis.6**

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate al lavoro stabile, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 107, della legge 27 dicembre 2017 a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con esclusivo riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di part time stipulati per lavoratori di qualsiasi età antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, e trasformati, successivamente alla decorrenza della medesima data, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi».

*Conseguentemente sopprimere il comma 2.*

---

**1-bis.8**

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all’occupazione stabile dei giovani, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con riferimento alle assunzioni di giovani di età inferiore ai trenta anni, con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di quarantotto



— 56 —

mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

*1-bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 dicembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi».

*Conseguentemente sopprimere il comma 2.*

---

#### **1-bis.9**

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all'occupazione stabile dei giovani, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con riferimento alle assunzioni di giovani di età inferiore ai trenta anni, con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di quarantotto mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

*1-bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi».

*Conseguentemente sopprimere il comma 2.*

---

**1-bis.10**

SICLARI, PEROSINO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che negli anni 2019 e 2020 convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 48 milioni di euro per l'anno 2019, 189 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 e 10 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.*

---

**1-bis.3**

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

*Al comma 1, sostituire le parole da: «Al fine» fino a: «trentacinquesimo anno di età» con le seguenti: «Allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all'occupazione stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 che assumono lavoratori di qualsiasi età, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico,» e sostituire la parola: «3000» con la seguente: «8060».*

*Conseguentemente dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 .500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razio-

— 58 —

nalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

1-ter. Qualora le misure di cui al comma 2 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

*Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.*

---

**1-bis.11**

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

*Al comma 1 sostituire la parola: «trentacinquesimo» con la seguente: «trentesimo».*

---

**1-bis.12**

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

*Al comma 1 sostituire la parola: «trentasei» con la seguente: «quarantotto».*

---

**1-bis.13**

LAUS, NANNICINI PATRIARCA, PARENTE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».*

---

**1-bis.16**

PARENTE, NANNICINI, PATRIARCA, LAUS

*Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».*

---

**1-bis.18**

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».*

---

**1-bis.19**

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

*«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di favorire lo sviluppo della ricerca e lo stabile inserimento nel mondo del lavoro dei ricercatori, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei dottori di ricerca con titolo riconosciuto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con esclusione dei contratti di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.*

*3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.*

— 60 —

*3-quater.* Qualora le misure di cui al comma 3-ter non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 3-bis, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

---

### **1-bis.20**

LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«*3-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di favorire lo sviluppo della ricerca e lo stabile inserimento nel mondo del lavoro dei ricercatori, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei dottori di ricerca con titolo riconosciuto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con esclusione dei contratti di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

*3-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *3-bis*, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 dicembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi».

**1-bis.21**

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di favorire lo sviluppo della ricerca e lo stabile inserimento nel mondo del lavoro dei ricercatori, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei dottori di ricerca con titolo riconosciuto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con esclusione dei contratti di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi».

---

**1-bis.22**

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

**1-bis.23**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 100 le parole: "del 50 cento" sono sostituite con le seguenti: "del 100 per cento" e le parole: "pari a 3.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "pari a 6.000 euro".

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

**1-bis.24**

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al comma 100 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "del 50 cento" sono sostituite con le seguenti: "del 100 per cento" e le parole: "pari a 3.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "pari a 6.000 euro".

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

**1-bis.25**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al comma 100 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 100, le parole: "del 50 cento" sono sostituite con le seguenti: "del 75 per cento" e le parole: "pari a 3.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "pari a 4.500 euro".

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

**1-bis.26**

PARENTE, NANNICINI, PATRIARCA, LAUS

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al comma 100 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 100, le parole: «del 50 cento» sono sostituite con le seguenti: «del 75 per cento» e le parole: «pari a 3.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «pari a 4.500 euro».

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---



**1-bis.27**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° settembre 2018, per i contratti di apprendistato di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a) e c) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 stipulati a decorrere dalla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro privati uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.560.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del "Fondo speciale di parte corrente" iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**1-bis.28**

LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° settembre 2018, per i contratti di apprendistato di cui all'articolo 41, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 stipulati a decorrere dalla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro privati uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.560.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del "Fondo speciale di parte corrente" iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G1-bis.1**

ROMAGNOLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premesso che:

l'articolo 1-*bis* del decreto-legge in esame prevede un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privato che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, al fine di promuovere e favorire l'occupazione giovanile stabile;

considerato che:

appare utile e opportuno prevedere la possibilità di attuare misure volte a favorire l'assunzione di lavoratori di età superiore ai 35 anni;

impegna il Governo:

a prevedere, compatibilmente con le risorse economiche che nel futuro si renderanno disponibili, il riconoscimento, per i datori di lavoro privato, di misure volte a favorire l'assunzione di lavoratori al di sopra del trentacinquesimo anno di età, in linea con lo spirito del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, che ha come obiettivo la tutela della dignità dei lavoratori e il contrasto dei fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo.

---

## EMENDAMENTI

### **1-bis.0.100 (già 1-bis.14)**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI,  
MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.1.**

*(Incentivo all'occupazione stabile)*

1. Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati alla data di conversione in legge del presente decreto-legge, le somme restituite in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge, 28 dicembre 2012, n. 92 sono maggiorate del cinque per cento».

*Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, secondo periodo, pari a 300 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

— 67 —

**1-bis.0.101 (già 1-bis.15)**

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.1.**

*(Incentivo all'occupazione stabile)*

1. Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme restituite in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge, 28 dicembre 2012, n. 92 sono maggiorate del cinque per cento».

*Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, secondo periodo, pari a 300 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati»;

*al titolo sostituire le parole: «incremento contribuzione contratto a tempo determinato» con le seguenti: «incentivo alla stabilizzazione del rapporto lavorativo».*

---

**1-bis.0.7**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.1.**

*(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)*

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo

— 68 —

indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

*a)* trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

*b)* venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

*e)* dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

*a)* cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

*b)* trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

*c)* venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

**1-bis.0.8**

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.1.**

*(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)*

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);

e) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);

c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono

— 70 —

stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

**1-bis.0.9**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.1.**

*(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)*

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

*a)* venticinque per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

*b)* quindici per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

*c)* dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

*a)* quaranta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

*b)* venticinque per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

*c)* quindici per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.500 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione,

— 71 —

esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### **1-bis.0.10**

PARENTE, NANNICINI, PATRIARCA, LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.1.**

*(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)*

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

*a)* venticinque per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

*b)* quindici per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

*c)* dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

*a)* quaranta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

*b)* venticinque per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;



— 72 —

c) quindici per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.500 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

#### **1-bis.0.6**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.1.**

*(Incentivi per contratti a tempo indeterminato)*

1. Alle imprese e i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019, è riconosciuto per un periodo sperimentale di diciotto mesi, l'esenzione dal versamento dei contributi previdenziali, entro l'importo di 3.500 euro annui.

2. Agli oneri finanziari della presente disposizione si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per l'anno 2019. Ove la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

**1-bis.0.12**

NANNICINI, PARENTE, PATRIARCA, LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.1.**

*(Riduzione strutturale del costo del lavoro e del cuneo fiscale per i nuovi assunti Fiscalizzazione totale degli oneri sociali impropri)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per i nuovi assunti da un datore di lavoro privato con contratto di lavoro a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, l'aliquota di contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) a carico del lavoratore è ridotta di un punto percentuale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Per le assunzioni ammesse all'incentivo di cui al comma 1, i datori di lavoro, ove non già esenti, sono esonerati dal versamento del contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (ex C.U.A.F.). Le relative prestazioni sono erogate, alle condizioni vigenti, a valere sulla Gestione degli interventi assistenziali (GIAS).

3. Per le assunzioni ammesse agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'articolo I-bis e all'articolo 1, commi da 100 a 108 e 893, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'aliquota ridotta e l'esonero contributivo di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza dei predetti incentivi.

4. L'aliquota ridotta e l'esonero contributivo di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e di trasformazione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

5. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019, 850 milioni di euro per l'anno 2020, 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, 1.500 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi. Qualora le misure di cui al secondo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle

— 74 —

Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

---

### **1-bis.0.1**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.1.**

*(Incentivi in favore degli apprendisti assunti con contratto a tempo indeterminato)*

1. Con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° settembre 2018 e non oltre il 31 dicembre 2023 a seguito di contratti di apprendistato di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a) e c) del capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma rappresenta una dote contributiva in capo all'apprendista per la successiva assunzione a tempo indeterminato e la sua fruizione è garantita presso qualsiasi datore di lavoro che sottoscriva il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.368.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del "Fondo speciale di parte corrente" iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

— 75 —

**1-bis.0.4**

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.1.**

*(Incentivi all'occupazione degli adulti over 55)*

1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 101 è aggiunto il seguente:

"101-bis. L'esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, abbiano compiuto il cinquantaciquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nei tre anni precedenti".

2. L'esonero di cui al comma 101-bis della legge 27 dicembre 2017 n. 205, si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato attivati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 101-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205 pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

**1-bis.0.5**

LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.1.**

*(Incentivi all'occupazione degli adulti over 50)*

1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 101 è aggiunto il seguente:

"101-bis. L'esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100

— 76 —

a 108 e da 113 a 115, abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nei tre anni precedenti".

2. L'esonero di cui al comma 101-*bis* della legge 27 dicembre 2017 n. 205, si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato attivati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 101-*bis* della legge 27 dicembre 2017, n. 205 pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

#### **1-bis.0.2**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.1.**

*(Incentivi all'occupazione degli adulti aver 50)*

1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 101 è aggiunto il seguente:

"101-*bis*. L'esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro nei tre anni precedenti".

2. L'esonero di cui al comma 101-*bis* della legge 27 dicembre 2017 n. 205, si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato attivati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 101-*bis* della legge 27 dicembre 2017, n. 205 pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione com-

— 77 —

plexiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

### **1-bis.0.3**

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.1.**

*(Incentivi all'occupazione dei giovani under 30)*

1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 101 è aggiunto il seguente:

"101-*bis*. L'esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nei tre anni precedenti".

2. L'esonero di cui al comma 101-*bis* della legge 27 dicembre 2017 n. 205, si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato attivati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 101-*bis* della legge 27 dicembre 2017, n. 205 pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

— 78 —

**1-bis.0.11**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI,  
MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.1.**

*(Proroga delle agevolazioni per le assunzioni a tempo  
indeterminato nel Mezzogiorno)*

1. Le disposizioni di cui dall'articolo 1, commi 893 e 894, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 relative alle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno sono ulteriormente prorogate per l'anno 2019.

2. Ai fini di cui al comma 1 i programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i programmi operativi complementari possono introdurre per l'anno 2019, nell'ambito degli specifici obiettivi previsti dalla relativa programmazione, misure complementari volte all'assunzione di giovani entro i 35 anni di età o con almeno 35 anni, a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna».

---

**1-bis.0.16**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.1.**

*(Sgravio contributivo per garantire l'inserimento nel mercato del lavoro  
di donne vittime di violenza di genere o domestica)*

1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro a donne vittime di violenza di genere o domestica, ai datori di lavoro ed alle cooperative sociali che, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2019, assumono donne vittime di violenza di genere o domestica, debitamente certificate dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbliga-

— 79 —

toria previdenziale ed assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per il 2019, di 4,2 milioni di euro per il 2020, di 6,4 milioni di euro per il 2021, e di 7,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, a valere su quota parte dei maggiori introiti derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione dello sgravio di cui al comma 1 e di ripartizione delle risorse di cui al successivo comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata a decorrere dal 1° gennaio 2019 la misura del *payout* sull'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a circa 3 milioni di euro per l'anno 2019, 4,2 milioni di euro per l'anno 2020, 6,4 milioni di euro per l'anno 2021, e di 7,5 milioni di euro a decorrere dal 2022».

---

#### **1-bis.0.17**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.1.**

*(Esonero contributivo per favorire l'occupazione femminile stabile nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)*

1. Al fine di favorire l'occupazione femminile stabile e dignitosamente retribuita e di contrastare lo squilibrio occupazionale di genere nei diversi territori e settori occupazionali del Paese è istituito presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari Opportunità un fondo denominato "Fondo per promuovere l'occupazione femminile" con una dotazione pari a circa a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, alimentato dal maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, i datori di lavoro che assumono donne nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, sono esonerati, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo pari



— 80 —

a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Ai relativi oneri pari a 195 milioni di euro nel 2019, 312 milioni nel 2020, 267 milioni nel 2021 e in 300 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante al Fondo di cui al comma 1 dalla disposizione di cui al successivo comma 4.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2018, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al precedente comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del *payout* applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a circa 300 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2019».

---

### **1-bis.0.18**

SICLARI, PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.1.**

*(Esonero contributivo per favorire le imprese in crisi)*

1. Al fine di attenuare gli effetti della crisi ed evitare licenziamenti economici, alle imprese, che negli ultimi due esercizi abbiano subito una consistente riduzione del fatturato ovvero degli utili, è riconosciuto, per un periodo massimo di quarantotto mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per i dipendenti a tempo indeterminato già assunti alla data del 31 dicembre 2017.

2. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e dello sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno determinate le soglie percentuali di riduzione del fatturato ovvero degli utili da considerare consistenti.

3. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 18 milioni di euro per il 2018, 23,5 milioni di euro per l'anno 2019, 51,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 e 9,8 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-

— 81 —

rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

---

### **1-bis.0.19**

SICLARI, PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.1.**

*(Esonero contributivo per favorire le imprese che investono nelle Regioni del Sud Italia)*

1 .Al fine di attenuare di rilanciare gli investimenti nelle Regioni del Sud Italia, alle imprese che investono in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nei settori turistico ed agroalimentare, è riconosciuto, per un periodo massimo di 72 mesi dall'inizio dell'attività di investimento, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, fino alla concorrenza dell'intero investimento realizzato.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 23,5 milioni di euro per l'anno 2018, 51,8 milioni di euro per il 2018, 34,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 e 14 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

**1-bis.0.13**

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.1.**

*(Norme in materia di estensione delle tutele al lavoro tramite piattaforme digitali)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. A far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. In mancanza di accordi collettivi di cui al comma 2, lettera a) e a far data dal 1 gennaio 2019, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente attraverso strumenti o procedure informatizzate"».

---

**1-bis.0.14**

NANNICINI, PARENTE, PATRIARCA, LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.1.**

*(Buonuscita compensatoria)*

1. In caso di mancata trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione a tempo determinato, i datori di lavoro privati sono tenuti al pagamento di un'indennità denominata "buonuscita compensatoria", non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due giorni dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni mese successivo al sesto mese d'anzianità di servizio. Per le frazioni di mese d'anzianità di servizio, la buonuscita è riproporzionata di conseguenza e le frazioni di giorno sono arrotondate all'unità. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la buonuscita compensatoria è assimilata al trattamento di fine rapporto».

**1-bis.0.15**

NANNICINI, PARENTE, PATRIARCA, LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.1.**

*(Buonuscita compensatoria)*

1. In caso di mancata trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato, conclusi anche per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, compresi i periodi di missione, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato, i datori di lavoro privati sono tenuti al pagamento di un'indennità denominata "buonuscita compensatoria", non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due giorni dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni mese successivo al sesto mese d'anzianità di servizio. Per le frazioni di mese d'anzianità di servizio, la buonuscita è riproporzionata di conseguenza e le frazioni di giorno sono arrotondate all'unità. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la buonuscita compensatoria è assimilata al trattamento di fine rapporto».

---

**1-bis.0.20**

LONARDO, TOFFANIN, CONZATTI, FLORIS, PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.1.**

*(Fondo di solidarietà aziendale)*

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo di solidarietà aziendale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato all'agevolazione delle imprese che assumono persone che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, prive di impiego e che non percepiscono misure di sostegno al reddito.

2. Il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la tipologia dell'agevolazione di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla stessa.

— 84 —

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## Art. 2.

### 2.1

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 2.2

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 2.3

PARENTE, NANNICINI, PATRIARCA, LAUS

*Al comma 01, capoverso comma 2, dopo le parole: «di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,», aggiungere le seguenti: «di lavoratori assunti a tempo indeterminato,».*

---

— 85 —

## 2.4

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE

*Sostituire il comma 02 con il seguente:*

«2. All'articolo 31, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore" aggiungere le parole: ", in ogni caso senza eccedere il 15 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di riferimento."».

*Conseguentemente,*

- a) *sopprimere il comma 1;*
  - b) *sopprimere il comma 1-ter.*
- 

## 2.5

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 02, capoverso comma 2 dopo le parole: «di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,»; aggiungere le seguenti: «di lavoratori assunti a tempo indeterminato,».*

---

## 2.6

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

*Al comma 1, dopo le parole: «rapporto di lavoro tra» aggiungere la seguente: «singolo».*

*Conseguentemente al medesimo comma, sostituire le parole da: «alla disciplina» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, per quanto compatibile, alla disciplina di cui al Capo III. Nell'ambito di tale rapporto, le disposizioni previste dagli articoli 19, commi 1, 2, 3, e 21 sono riferite limitatamente a ciascun utilizzatore. Sono escluse in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24».*

---

— 86 —

## 2.7

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, alla parola: «somministratore» premettere la seguente: «singolo».*

*Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole da: «è soggetto alla disciplina» fino alla fine del periodo con le seguenti: «è soggetto, per quanto compatibile, alla disciplina di cui al Capo III. Nell'ambito di tale rapporto, le disposizioni previste dagli articoli 19, commi 1, 2, 3, e 21 sono riferite limitatamente a ciascun utilizzatore. Sono escluse in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24».*

---

## 2.8

LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE

*Al comma 1, dopo le parole: «di cui al Capo III» aggiungere le seguenti: «per quanto compatibile e ove non in contrasto con gli articoli da 30 a 40;».*

*Conseguentemente al medesimo comma, sostituire le parole: «21, comma 2,» con le seguenti: «19, 21,».*

---

## 2.9

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «di cui al Capo III» inserire le seguenti: «per quanto compatibile e ove non in contrasto con gli articoli da 30 a 40;»;*

b) *dopo le parole: «di cui agli articoli» inserire le seguenti: «19, 21».*

---

## 2.10

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, sostituire da: «delle disposizioni fino alla fine» con le seguenti: «delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, e delle dispo-*

— 87 —

sizioni di cui agli articoli 21, comma 01, primo periodo, e commi 2, 23 e 24».

---

### **2.11**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione delle disposizioni» inserire le seguenti: «in materia di condizioni causali di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, comma 01, nonché delle disposizioni».*

---

### **2.12**

PATRIARCA

*Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione delle disposizioni» inserire le seguenti: «in materia di condizioni causali di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, comma 01, nonché delle disposizioni».*

---

### **2.13**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli» aggiungere le seguenti: «19, commi 1 e 4».*

---

### **2.14**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, sostituire le parole: «articoli 21, comma 2, 23 e 24» con le seguenti: «articoli 19, comma 2, 23 e 24».*

---

### **2.15**

PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

*Al comma 1, sostituire le parole: «di cui agli articoli 21, comma 2» con le seguenti: «in materia di condizioni causali di cui agli articoli 19,*



— 88 —

commi 1 e 4, e 21, comma 01 e di riassunzione di cui all'articolo 21, comma 2, nonché delle disposizioni di cui agli articoli».

---

## **2.16**

PARENTE, NANNICINI, PATRIARCA, LAUS

*Al comma 1, sostituire le parole: «di cui agli articoli 21, comma 2» con le seguenti: «in materia di condizioni causali di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, comma 01, nonché delle disposizioni di cui agli articoli».*

---

## **2.17**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «19, comma 1».*

---

## **2.18**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «19, comma 2».*

---

## **2.19**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.1 All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al secondo periodo, alle parole: "Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto" sono premesse le seguenti: "Con esclusione del licenziamento,"».

---

— 89 —

## 2.20

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1.1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, e dall'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'utilizzatore può ricorrere al contratto di somministrazione a tempo determinato soltanto se ricorrono le causali previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) del presente decreto».

---

## 2.0.1

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2.1.

*(Disciplina del lavoro accessorio)*

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative nel settore del lavoro domestico che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per il settore di cui al comma 1, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni».

## 2.0.2

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 2.1.

#### *Disciplina del lavoro accessorio nel turismo)*

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative nel settore del turismo che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel settore di cui al comma 1, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

- a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti;
- b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui alla presente legge sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo esso di soggiorno.

5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate.

6. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in per ogni ora lavorativa prestata.

7. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di termine del lavoro ed il luogo della prestazione.

8. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 11. Il compenso è esente da qualsiasi

— 91 —

imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

9. Fermo restando quanto disposto al comma 10, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso spese, tale che il valore nominale di ogni buono lavoro emesso sia di euro 11,00 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

10. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 9 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.»

---

### 2.0.3

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 2.1.

*(Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300)*

1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente: "Art. 18. - *(Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo)*. - 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, il regime di tutela nel caso di licenziamento individuale illegittimo è disciplinato dal presente articolo.

2. Il giudice ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro con la sentenza con la quale:

a) dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato per ritorsione o rappresaglia, ovvero ancora in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile;

b) annulla il licenziamento in quanto accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore di lavoro per insussistenza del fatto contestato, ovvero perché esso non è stato commesso dal lavoratore o comunque non è a lui imputabile, ovvero perché non costituisce infrazione rilevante sul piano disciplinare, ovvero perché rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dell'articolo 2106 del codice civile ovvero sulla base dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili;

c) dichiara inefficace il licenziamento perché intimato in forma orale, o per mancanza della motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, o perché la condotta è stata contestata al lavoratore in modo generico o non immediato, o per violazione della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge.

3. Il giudice, con la sentenza di cui al comma 2, condanna il datore di lavoro anche al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa del licenziamento di cui sia stata accertata l'illegittimità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi nella misura legale.

4. La contribuzione dovuta ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 è pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dal licenziamento illegittimo e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro.

5. Con la sentenza di cui al comma 2, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al pagamento di una somma da corrispondere al lavoratore in caso di inosservanza o di ritardo nel procedere all'effettiva reintegrazione. Tale somma non può essere inferiore alla retribuzione globale di fatto dovuta per il periodo di mancata reintegrazione e non è ripetibile anche in caso di successiva riforma del provvedimento di reintegrazione.

6. Il giudice applica la medesima disciplina di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero nel caso in cui il licenziamento sia stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera *a*), il giudice condanna il datore di lavoro oltre che al pagamento delle sanzioni di legge previste per l'omessa contribuzione di cui ai commi 3 e 4, anche al pagamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di una somma variabile da una a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, sulla base del comportamento da lui mantenuto in relazione al licenziamento, anche in sede processuale, e alla dimensione dell'impresa. Nel caso di licenziamento discriminatorio, il giudice ordina altresì la pubblicazione della sentenza di reintegrazione ai sensi dell'articolo 120 del codice di procedura civile.

8. La tutela prevista contro i licenziamenti illegittimi ai sensi del comma 2, lettera *a*), si applica anche ai dirigenti.

9. Qualora il datore di lavoro occupi fino a quindici dipendenti, nel caso in cui il giudice accerti:

*a*) con riferimento al comma 2, lettera *b*), che il fatto contestato ai fini del licenziamento rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa di particolare gravità, ovvero;

*b*) con riferimento al comma 2, lettera *c*), che ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, ma il licenziamento è inefficace per una delle ragioni ivi indicate, il giudice stesso, valutate ed esplicitate le specifiche condizioni ambientali e relazionali in cui dovrebbe svolgersi il rapporto di lavoro:

1) applica la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, oppure;

2) condanna il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5, o, in mancanza, a versare al lavoratore, a titolo di risarcimento del danno, una somma commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello della sentenza, che non potrà in ogni caso essere inferiore a cinque mensilità della predetta retribuzione, nonché un'ulteriore somma forfettaria pari a quindici mensilità di tale retribuzione.

10. Nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice, acquisite d'ufficio le informazioni e osservazioni delle associazioni sindacali registrate che hanno partecipato alla procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604:

a) applica la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 nell'ipotesi in cui accerti l'insussistenza delle ragioni poste a base del licenziamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604;

b) nelle altre ipotesi in cui accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo, o nel caso in cui il datore di lavoro non dimostri di non poter ragionevolmente utilizzare il dipendente interessato in altre mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori, col limite del rispetto della dignità del lavoratore, può, tenuto conto della capacità economica del datore di lavoro:

1) applicare la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5;

2) in alternativa e con obbligo di specifica motivazione di tale scelta, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di quarantotto mensilità, ovvero tra un minimo di sei e un massimo di trentasei per i datori di lavoro che occupino più di quindici dipendenti, dell'ultima retribuzione globale di fatto;

c) qualora, nel corso del giudizio, accerti che il licenziamento è stato determinato dalle ragioni di cui al comma 2 o al comma 6, applica le relative tutele.

11. Ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria di cui al comma 10, lettera b), numero 2), il giudice tiene conto oltre che della capacità economica dell'impresa, delle condizioni sociali e familiari del lavoratore nonché di quelle del mercato locale del lavoro, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione.

12. In tutti i casi in cui il giudice abbia ordinato, ai sensi dei commi che precedono, la reintegrazione, al lavoratore è data la facoltà, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto, di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. Salvo il caso in cui il lavoratore abbia richiesto la predetta indennità sostitutiva, il rapporto di lavoro si intende risolto qualora non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro.

13. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione

— 95 —

maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo.

14. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

15. L'ordinanza di cui al comma 14 può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del codice di procedura civile. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

16. Il lavoratore che intenda agire in giudizio al fine di ottenere il provvedimento di cui al comma 2 è tenuto ad esperire preventivamente il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

17. Nei casi di condanna del datore di lavoro alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e nei casi di condanna alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato nei confronti dell'utilizzatore o del somministratore si applicano i commi 3 e 4 del presente articolo.

18. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 3 aprile 2001, n. 142, le parole: "con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso l'articolo 18, il quale si applica anche ogni volta che all'annullamento della delibera di esclusione del socio consegua l'annullamento del suo licenziamento".

19. Il presente articolo, ad eccezione dei commi 10, 11, 17 e 18, si applica anche ai lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

2. Il regime di tutela previsto dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli per i quali non sono ancora decorsi i termini per l'impugnazione del licenziamento».

---

### **Art. 2-bis.**

#### **2-bis.1**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sopprimere l'articolo.*

---



**2-bis.2**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2-bis. - (*Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali*). – 1. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dai seguenti:

"Articolo 54-bis - (*Disciplina del lavoro occasionale. Definizione e campo di applicazione*). – 1. Sono attività occasionali, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata, le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro e siano rese entro un limite di 700 ore nel corso di un anno civile. Le attività occasionali possono essere svolte in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nell'ambito delle attività senza fine di lucro. I valori sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Per le attività di cui al comma 1 non è necessaria la stipulazione di un contratto scritto, salvo l'obbligo di registrazione su di una apposita piattaforma informatica del Ministero del lavoro, nella quale devono essere indicati a cura del datore di lavoro o committente:

a) le generalità e il codice fiscale del committente, nonché del prestatore;

b) il giorno o i giorni in cui si colloca la prestazione;

c) la sua durata complessiva;

d) la retribuzione complessiva, che non può essere inferiore a 8,00 euro orari, dovendosi intendere compresi in tale importo gli eventuali ratei di tredicesima mensilità, di indennità di ferie, altre maggiorazioni e del trattamento di fine rapporto.

3. È vietato il ricorso al lavoro occasionale nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'utilizzo del lavoro occasionale è in ogni caso consentito per le attività di catering e per le attività formative, comprese le scuole di sci. Le disposizioni si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. 4. È vietato il

— 97 —

ricorso al lavoro occasionale da parte dei lavoratori che nei 6 mesi precedenti avevano un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro o committente.

5. Il ricorso al lavoro occasionale è consentito da parte di percettori di prestazione Naspi solamente dopo il terzo mese di disoccupazione.

Art. 54-ter. - (*Disciplina del rapporto*). – 1. Le prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis sono soggette ai limiti di orario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

2. Il compenso pattuito deve essere accreditato dal datore di lavoro o committente con cadenza mensile mediante bonifico bancario sul conto corrente del prestatore. Il contributo per l'assicurazione pensionistica e anti-infortunistica, determinata nella misura forfettaria del 33 per cento e interamente a carico del datore di lavoro o committente, è versata all'Inps entro 16 giorni dalla fine del mese di riferimento con F24.

3. Il compenso per le attività occasionali di cui all'articolo 54-bis è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro. È interamente compatibile e cumulabile con prestazioni di sostegno al reddito.

4. Il datore di lavoro o committente che faccia eseguire prestazioni eccedenti rispetto a quella registrata a norma dell'articolo 54-bis, comma 1, è punito con una sanzione amministrativa in misura da 500 euro a 1.000 euro.

5. Per le prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis si applica quanto previsto in materia di libro unico del lavoro"».

---

### **2-bis.3**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2-bis. - (*Modifiche al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49, in materia di disciplina del lavoro occasionale*). – L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è sostituito dai seguenti:

"54-bis. – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate anche da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

5. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti;

b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.

6. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio.

7. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui alla presente legge sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

8. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*54-ter. – 1.* Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni orari anche presso le rivendite autorizzate.

2. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in 8,50 euro per ogni ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali.

3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della pre-

stazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di inizio e di termine del lavoro ed il luogo della prestazione.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto al comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso spese, tale che il valore nominale di ogni buono lavoro emesso sia di euro 11,00 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali"».

---

#### **2-bis.4**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2-bis. - (*Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio*). – 1. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è sostituito dal seguente: "Art. 54-bis. - (*Lavoro accessorio*). – 1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire

— 100 —

prestazioni di lavoro accessorio, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 7.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, fermo restando quanto stabilito dal comma 10, a compensi di importo complessivamente non superiore a 7.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 3.500 euro;

d) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 7.000 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Possono prestare attività di lavoro occasionale:

a) disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) casalinghe, studenti e pensionati;

c) disabili e soggetti in comunità di recupero;

d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

7. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per le seguenti prestazioni:

— 101 —

1) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

2) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

3) insegnamento privato supplementare;

b) gli altri utilizzatori fermo restando le esclusioni di cui al comma 9;

c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

1) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

3) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

4) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;

c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

9. Il ricorso al carnet di buoni lavoro è vietato:

a) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

10. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 8, gli importi di cui al comma 1, lettera b), relativi agli utilizzatori di cui al comma 7 lettere b) e c) sono ridotti a 5.000 euro.

11. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979,

n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata «piattaforma informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le operazioni volte all'accesso al carnet di buoni lavoro di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

12. Ciascun utilizzatore di cui al comma 7 può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 11, ovvero presso gli uffici postali, un carnet nominativo prefinanziato, denominato «Carnet Buoni Lavoro».

13. Mediante il Carnet Buoni Lavoro, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

14. Ciascun Carnet Buoni Lavoro contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

15. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

16. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Carnet Buoni Lavoro nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 11, l'INPS provvede altresì all'accredito dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del presta-

— 103 —

tore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

17. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo."».

## **2-bis.5**

CIRIANI, BERTACCO, BERTOLDI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2-bis. - (*Disciplina del lavoro accessorio*). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei settori agricoli, del turismo e del lavoro domestico che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per i settori di cui al comma 1, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate dai soggetti di cui al comma 2, nonché da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-



versione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni».

---

## **2-bis.6**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2-bis. - (*Disciplina del lavoro accessorio*). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese nei settori del lavoro domestico, agricolo e del turismo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

3. I compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni. Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al presente comma si applica, in quanto compatibile, la previgente disciplina del lavoro accessorio di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è soppresso».

---

**2-bis.7**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2-bis. - (*Disciplina del lavoro accessorio*). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei settori agricoli, del turismo e del lavoro domestico che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per i settori di cui al comma 1, nel limite complessivo di 3 .000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate dai soggetti di cui al comma 2, nonché da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni».

---

**2-bis.9**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2-bis. - (*Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio in agricoltura*). – 1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 54-bis, comma 14 sopprimere la lettera b);

— 106 —

*b)* dopo l'articolo 54-*bis* aggiungere il seguente: "Art. 54-*ter.* - (*Lavoro accessorio in agricoltura*). - 1. Si intendono prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Ai fini di cui al presente articolo al lavoro accessorio in agricoltura si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui all'articolo 54-*bis*, comma 6, lettera *a*).

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:

*a)* alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

*b)* alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno».

---

## **2-bis.8**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2-*bis.* - (*Lavoro accessorio*). - 1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura, turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, commercio e servizi, artigianato e piccola e media impresa, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per

compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6. I committenti sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accREDITAMENTO dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

— 108 —

8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003».

---

## **2-bis.10**

NASTRI, CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2-bis. - (*Lavoro accessorio nei settori dell'agricoltura e del turismo*). – 1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura e turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai

sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6. I committenti imprenditori del settore turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accREDITAMENTO dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali

— 110 —

all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 33 5, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e e) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003».

---

### **2-bis.11**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2-bis. - (*Lavoro accessorio nei settori dell'agricoltura e del turismo*). – 1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura e turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione fi-

gurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6. I committenti imprenditori del settore turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accREDITAMENTO dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in



— 112 —

misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003».

---

## **2-bis.12**

DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 6, dopo la lettera *b-bis*) sono aggiunte le seguenti:

*"b-ter*) le imprese agricole per lo svolgimento di attività di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

*b-quater*) le imprese dei settori turistico-alberghiero e ricettivo, di ristorazione e pubblici esercizi, per prestazioni a carattere stagionale"».

*Conseguentemente, la lettera e) è soppressa.*

---

## **2-bis.13**

NASTRI, CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 6, dopo la lettera *b-bis*) sono aggiunte le seguenti:

*"b-ter*) le imprese agricole per lo svolgimento di attività di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti

— 113 —

di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

*b-quater*) le imprese dei settori turistico-alberghiero e ricettivo, di ristorazione e pubblici esercizi, per prestazioni a carattere stagionale"».

*Consequentemente, la lettera c) è soppressa.*

---

#### **2-bis.14**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, prima della lettera a) aggiungere la seguente:*

«0.a) al comma 6, dopo la lettera b-bis) sono aggiunte le seguenti:

"b-ter) le imprese agricole per lo svolgimento di attività di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

*b-quater*) le imprese dei settori turistico-alberghiero e ricettivo per prestazioni a carattere stagionale"».

---

#### **2-bis.19**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a). al comma 7, alinea, dopo le parole: "prestazione occasionale" sono inserite le seguenti: "nel limite massimo di spesa di 12.000 euro per anno civile"».

---

#### **2-bis.20**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 7, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

"d-bis) per piccoli lavori di manutenzione"».

---

**2-bis.15**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a). dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti non commerciali e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di servizi sociali e assistenziali estivi, residenziali e semiresidenziali, di accompagnamento socio-pedagogico per persone portatrici di handicap, nonché di servizi, anche estivi, di assistenza socio-pedagogica ai bambini"».

---

**2-bis.18**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a). dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative"».

---

**2-bis.17**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a). dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Per le attività emergenziali svolte dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 7, lettera b), non si applica il limite di importo di cui al comma 1, lettera b). Fermi restando gli altri limiti e vincoli previsti dal presente articolo, esclusivamente per le attività connesse alle esigenze temporanee o eccezionali previste dal comma 7, agli enti senza scopo di lucro non si applica la disposizione di cui al comma 14, lettera a)"».

---

— 115 —

**2-bis.16**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a). dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. I comuni e le associazioni o cooperative, incaricate dagli stessi, di organizzare attività ludiche per l'infanzia o per l'assistenza agli anziani, possono ricorrere alle prestazioni di cui al presente articolo per compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro"».

---

**2-bis.21**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) al comma 14, la lettera b) è soppressa».

---

**2-bis.22**

DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «, ad eccezione» sono inserite le seguenti: «delle imprese artigiane, di servizi, commerciali, turistiche e».*

---

**2-bis.23**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «, ad eccezione» sono inserite le seguenti: «delle imprese artigiane, di servizi, commerciali, turistiche e».*

---

**2-bis.24**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «aziende alberghiere e delle» con le seguenti: «imprese».*

---

— 116 —

**2-bis.25**

DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO

*Al comma 1 lettera e) dopo le parole: «delle aziende alberghiere» inserire le seguenti: «, della ristorazione e dei pubblici esercizi».*

---

**2-bis.26**

NASTRI, CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Alla lettera e), dopo la parola: «alberghiere», inserire le seguenti: «della ristorazione e pubblici esercizi».*

---

**2-bis.27**

TIRABOSCHI, TOFFANIN, PEROSINO, FLORIS

*Al comma 1 lettera c) dopo le parole: «ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo,» inserire le seguenti: «dei pubblici esercizi che operano nel settore della ristorazione e delle aziende relative ai settori dell'estetica, barbieri, parrucchieri e artigianato,».*

---

**2-bis.28**

DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO

*Al comma 1, lettera c), la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «quindici».*

---

**2-bis.29**

ROSSOMANDO, MISIANI, CIRINNÀ

*Al comma 1, lettera e) sopprimere il punto 1).*

---

— 117 —

**2-bis.30**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1 lettera f) sostituire le parole: «divenuta irrevocabile» con la parola: «consolidata» «perfezionata».*

**2-bis.31**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Dopo l'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito il seguente:

"Art. 54-ter.

*(Disciplina delle prestazioni occasionali per le imprese fino a 15 dipendenti)*

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori acquistano uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. Possono fare ricorso al lavoro accessorio le imprese con numero pari o inferiore a 15 dipendenti svolgenti servizio di noleggio con conducente e le imprese con numero pari o inferiore a 15 dipendenti svolgenti attività di acconciatore e parrucchiere.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 5, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli

— 118 —

infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003"».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G2-bis.1**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione in sede di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, introduce una serie di modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis del D.L. 50/2017;

tra le principali novità, l'articolo in esame prevede: la non applicazione del divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori; un ampliamento del novero dei soggetti tenuti a comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto, comprendendovi non solo l'imprenditore agricolo – come attualmente previsto – ma anche l'utilizzatore, l'azienda alberghiera o la struttura ricettiva, che opera nel settore del turismo, nonché gli enti locali e stabilendo che, per tali soggetti, l'arco temporale della durata della prestazione, con riferimento quindi all'utilizzo dei *voucher*, non deve essere superiore ai di 10 giorni – in luogo degli attuali 3 previsti dalla legislazione vigente;

molti enti locali, per garantire i servizi socio-assistenziali ai cittadini, si avvalgono di cooperative sociali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale per l'organizzazione di servizi aggiuntivi sociali e assistenziali per persone portatrici di *handicap*, nonché di servizi aggiuntivi di assistenza socio-pedagogica ai bambini, in determinati periodi dell'anno, quindi per esigenze temporanee ed eccezionali come possono essere i centri estivi;

un problema simile si pone anche per le esigenze temporanee o eccezionali degli enti senza scopo di lucro che organizzano manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative che potrebbero andare in deroga alla disciplina sulle prestazioni occasionali, al pari delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 7 dell'articolo 54-bis del D.L. 50/2017;

impegna il Governo:

ad estendere l'utilizzo delle prestazioni occasionali, nel prossimo provvedimento utile, anche agli enti non commerciali e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che organizzano, anche per conto dei comuni, i servizi sociali e assistenziali e socio-pedagogici illustrati in premessa, nonché a prevedere una deroga alla disciplina delle prestazioni oc-



— 120 —

casionali per enti senza scopo di lucro che organizzano manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative, come indicato in premessa.

---

### **G2-bis.2**

ROMAGNOLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premessò che:

l'articolo 2-*bis* del decreto-legge in esame prevede disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali, nei limiti della normativa e delle categorie previste;

considerato che:

nel corso di questi anni sono emerse numerose problematiche riguardanti abusi circa il corretto utilizzo del contratto di prestazione occasionale, che hanno esposto il lavoratore a possibili retribuzioni cosiddette «in nero», con conseguenze chiaramente penalizzanti in materia dei diritti sul lavoro;

impegna il Governo:

ad attivarsi per attuare tutte le misure più opportune al fine di evitare il possibile ripetersi di fenomeni di abuso nei confronti dei lavoratori, sia verificando la possibilità di successive modifiche normative, sia disponendo controlli più efficaci e stringenti di concerto con le competenti autorità territoriali, sia utilizzando tutte le misure tecnologiche possibili da attuarsi nel processo di gestione ed emissione del contratto di prestazione occasionale, anche prevedendo, tra l'altro, il più opportuno aggiornamento tecnologico dei processi gestionali sin qui attuati.

---

## EMENDAMENTI

### **2-bis.0.1**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-ter.**

*(Misure di sostegno alla conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori e delle lavoratrici)*

1. Al fine di rendere stabile a decorrere dal 1° gennaio 2019 il regime sperimentale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80, una quota pari 35 milioni di euro in ragione annua delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è destinata al riconoscimento di misure premiali per quei datori di lavoro che, nell'ambito di politiche di promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori e delle lavoratrici, stipulano contratti collettivi aziendali sulla base dei modelli previsti dal decreto di cui all'articolo 25, comma 2 del richiamato decreto legislativo, e che prevedono nell'ambito della loro azienda particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro quali *part-time* reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario concentrato, progetti che prevedano un rafforzamento del welfare aziendale attraverso l'offerta di asili o servizi di *baby-sitting*, o programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento dei lavoratori e delle lavoratrici dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione, aventi priorità nel caso di disabilità ovvero con a carico prole minore fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

2. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 35 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede quota parte a valere sulle risorse del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rifinanziato dalla disposizione di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del *payout* applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico

— 122 —

di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a circa 35 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2019».

---

**2-bis.0.2**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-ter.**

*(Misure premiali per la rimozione delle discriminazioni salariali)*

1. Al fine di contrastare lo squilibrio di genere nei diversi territori e settori occupazionali e di rimuovere il divario retributivo e le disparità di trattamento tra i dipendenti e sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di maggiore condivisione dei compiti di cura dei familiari all'interno della coppia, è istituito presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari Opportunità un fondo denominato "Fondo per promuovere l'occupazione femminile" con una dotazione iniziale pari a circa a 20 milioni di euro a decorrere dal 2019, finanziato con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019 alle imprese che attuano un piano di azioni volto alla rimozione del divario retributivo e delle disparità di trattamento tra i propri dipendenti è riconosciuta una misura premiale nella forma di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle relative spese sostenute, entro un limite di spesa annuo per l'erario di 10 milioni di euro. Qualora a seguito di due verifiche annuali successive a quella che ha permesso di accedere al beneficio di cui al presente comma si rilevino violazioni del piano di azioni, all'impresa si applica la sanzione prevista dall'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

3. Ai fini di cui al comma 2 le imprese private sono tenute, annualmente, a comunicare ai propri lavoratori, alle rappresentanze sindacali e agli organismi di parità previsti dal codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006:

a) la composizione e la struttura di tutte le componenti della remunerazione individuale di ciascun lavoratore senza alcun altro dato anagrafico e di riconoscimento, a esclusione del sesso, nonché il livello e il tipo di lavoro, che mostrano le differenze tra le retribuzioni medie di base e il totale dei salari di uomini e di donne suddiviso per mansione e tipo di lavoro;

b) le differenze tra i salari di partenza di uomini e di donne in materia di ingresso, promozione e retribuzione correlata alle indennità;

— 123 —

c) i criteri e le procedure adottati per la determinazione di ogni elemento della retribuzione che contribuisce al reddito complessivo, delle componenti accessorie del salario, delle indennità anche collegate alla performance, dei pagamenti discrezionali, dei *bonus* e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione a favore del lavoratore che ha effettuato la richiesta.

4. All'onere derivante da quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, pari a 10 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2019, si provvede quota parte a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 come alimentato dal maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al successivo comma 5.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del *payout* applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a circa 10 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2019».

---

### **2-bis.0.3**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-ter.**

*(Istituzione del salario orario minimo legale)*

1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, comunque, a beneficio dei lavoratori la cui retribuzione sia inferiore a quella prevista dai contratti collettivi applicabili, stipulati dalle medesime organizzazioni, è istituito, in via sperimentale, il salario minimo legale quale retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore subordinato .

2. I contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 possono in ogni caso stabilire retribuzioni orarie minime diverse da quelle definite mediante l'applicazione del salario orario minimo legale.

3. Al fine di determinare l'importo del salario minimo legale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con de-

— 124 —

creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per il salario minimo legale. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed è inoltre composta dal Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, dal Presidente dell'INPS, da sette rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da quattro professori universitari nelle materie di riferimento o esperti di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e i Presidenti dei suddetti enti possono delegare propri rappresentanti. La Commissione, oltre alla determinazione e all'aggiornamento periodico dell'importo del salario minimo legale, esprime indicazioni sul livello dei salari nel mercato del lavoro italiano e formula orientamenti, proposte e indirizzi per la promozione di politiche salariali coerenti con le esigenze di tutela della dignità dei lavoratori e di promozione e sostegno delle iniziative economiche. La Commissione è rinnovata con cadenza triennale.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali si provvede annualmente, con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, ad aggiornare l'importo del salario minimo legale sulla base delle indicazioni della Commissione di cui al comma 3.

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di lavoro stipulati o rinnovati successivamente alla data della sua entrata in vigore».

---

### **2-bis.0.6**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-ter.**

*(Misure per favorire l'occupazione femminile stabile e per contrastare lo squilibrio di genere nei diversi settori occupazionali)*

1. Al fine di incentivare l'occupazione femminile stabile e dignitosamente retribuita, di salvaguardare la dignità della donna sui luoghi di lavoro ed in ambito domestico, di contrastare lo squilibrio di genere nei diversi territori e settori occupazionali e di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di maggiore condivisione dei compiti di cura dei familiari all'interno della

coppia, è istituito presso la Presidenza del Consiglio –Dipartimento per le Pari Opportunità un fondo denominato «Fondo per promuovere l’occupazione femminile» con una dotazione pari a circa a 205 milioni di euro per l’anno 2019, 361,2 milioni per l’anno 2020, 318 milioni di euro per l’anno 2021 e 352 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, finanziato con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al successivo comma 10.

2. Il Fondo di cui al precedente comma 1 è volto a finanziare, sotto forma di credito d’imposta o di esonero contributivo, quei datori di lavoro che promuovono le azioni positive, di cui ai successivi commi da 3 a 8, volte ad eliminare le disparità di genere nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa, a garantire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro a donne vittime di violenza ed a favorire, anche mediante l’adozione di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

3. Al fine di promuovere forme di occupazione femminile stabile, superando gli attuali squilibri territoriali, i datori di lavoro che assumono donne nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2019, sono esonerati, per un periodo massimo di dodici mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua. L’esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Ai relativi oneri pari a 195 milioni di euro nel 2019, 312 milioni nel 2020, 267 milioni nel 2021 e in 300 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante al Fondo di cui al comma 1 dalla disposizione di cui al successivo comma 10.

4. Al fine di garantire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro a donne vittime di violenza di genere o domestica, alle cooperative sociali ed ai datori di lavoro che, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2019, assumono donne vittime di violenza di genere o domestica, debitamente certificate dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte, entro il limite di spesa per l’erario di 1,6 milioni di euro per il 2019, di 4,2 milioni di euro per il 2020, di 6,4 milioni di euro per il

2021, e di 7,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, a valere su quota parte dei maggiori introiti derivanti al Fondo di cui al comma 1 dalla disposizione di cui al successivo comma 10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al presente comma.

5. Al fine di rendere stabile a decorrere dal 1° gennaio 2019 il regime sperimentale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80, una quota pari 35 milioni di euro in ragione annua delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, ed a valere sul Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, è destinata al riconoscimento di misure premiali per quei datori di lavoro che, nell'ambito di politiche di promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori e delle lavoratrici, stipulano contratti collettivi aziendali sulla base dei modelli previsti dal decreto di cui all'articolo 25, comma 2 del richiamato decreto legislativo, e che prevedono nell'ambito della loro azienda particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario concentrato, progetti che prevedano un rafforzamento del welfare aziendale attraverso l'offerta di asili o servizi di baby-sitting, o programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento dei lavoratori e delle lavoratrici dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione, aventi priorità nel caso di disabilità ovvero con a carico prole minore fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2019 alle imprese che attuano un piano di azioni volto alla rimozione del divario retributivo e delle disparità di trattamento tra i propri dipendenti è riconosciuta una misura premiale nella forma di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle relative spese sostenute, entro un limite di spesa annuo per l'erario di 10 milioni di euro. Qualora a seguito di due verifiche annuali successive a quella che ha permesso di accedere al beneficio di cui al presente comma si rilevino violazioni del piano di azioni, all'impresa si applica la sanzione prevista dall'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

7. Ai fini di cui al precedente comma 6 le imprese private sono tenute, annualmente, a comunicare ai propri lavoratori, alle rappresentanze sindacali e agli organismi di parità previsti dal codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006:

a) la composizione e la struttura di tutte le componenti della remunerazione individuale di ciascun lavoratore senza alcun altro dato anagrafico e di riconoscimento, a esclusione del sesso, nonché il livello e il tipo di lavoro, che mostrano le differenze tra le retribuzioni medie di base e il

— 127 —

totale dei salari di uomini e di donne suddiviso per mansione e tipo di lavoro;

b) le differenze tra i salari di partenza di uomini e di donne in materia di ingresso, promozione e retribuzione correlata alle indennità;

c) i criteri e le procedure adottati per la determinazione di ogni elemento della retribuzione che contribuisce al reddito complessivo, delle componenti accessorie del salario, delle indennità anche collegate alla performance, dei pagamenti discrezionali, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione a favore del lavoratore che ha effettuato la richiesta.

8. Agli oneri derivanti da quanto previsto dai precedenti commi 6 e 7, pari a 10 milioni di euro in ragione annua si provvede quota parte a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 come finanziato dalla disposizione di cui al successivo comma 10.

9. Ai complessivi oneri finanziari derivanti dal presente articolo, pari a 205 milioni di euro per l'anno 2019, 361,2 milioni per l'anno 2020, 318 milioni di euro per l'anno 2021 e 352 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al successivo comma 10.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 205 milioni di euro per l'anno 2019, 361,2 milioni per l'anno 2020, 318 milioni di euro per l'anno 2021 e 352 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

---

#### **2-bis.0.4**

PAPATHEU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-ter.**

*(Fondo di solidarietà aziendale)*

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo di solidarietà aziendale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato all'agevolazione delle imprese che assumono persone che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito



— 128 —

del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### **2-bis.0.5**

D'ARIENZO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-ter.**

1. Al comma 2, dell'articolo 21, del decreto legislativo 150/2015 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. I lavoratori stagionali, gli insegnanti della scuola di ogni ordine e grado titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato e i collaboratori scolastici titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui al comma 1, hanno facoltà di sottoscrivere il patto di servizio in modalità telematica «attraverso le funzionalità messe a disposizione sui portali lavoro istituzionali utilizzati dalle singole regioni in cooperazione applicativa con il sistema informativo unitario delle politiche per il lavoro.

In assenza di suddette funzionalità messe a disposizione dalle singole regioni, i lavoratori di cui al comma 2 bis contattano i centri per l'impiego con le modalità definite da questi, entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 e, in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego entro il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per stipulare il patto di servizio di cui all'articolo 20, solo qualora intendano cambiare tipologia e settore di lavoro ovvero entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 in assenza di rioccupazione entro predetto termine».

— 129 —

**Art. 3.**

**3.1**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.2**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI,  
MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.3**

DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO

*Sopprimere il comma 1.*

---

**3.4**

NENCINI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**3.5**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI,  
MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Sopprimere il comma 1.*

---

### 3.6

PATRIARCA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non superiore a ventiquattro mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a trentasei mensilità"».

---

### 3.7

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

---

### 3.8

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità".

1-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a quattro e non superiore a trentasei mensilità".

1-quater. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, valutate in 0,54 milioni di euro per l'anno 2018, in 2,22 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,32 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2,30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupa-

— 131 —

zione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 3.9

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

*Sopprimere il comma 2.*

---

### 3.10

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Sopprimere il comma 2.*

---

### 3.11

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Sopprimere il comma 2.*

---

### 3.12

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è inserito il seguente:

"Art. 21-bis.

*(Buonuscita compensatoria)*

1. In caso di mancata offerta di un contratto a tempo indeterminato, entro trenta giorni dalla scadenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un'indennità denominata «buonuscita compensatoria», non assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari

— 132 —

a due giorni dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni mese successivo al sesto mese d'anzianità di servizio, come determinata ai sensi del comma 2. Per le frazioni di mese d'anzianità di servizio, la buonuscita è riproporzionata di conseguenza e le frazioni di giorno sono arrotondate all'unità. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la buonuscita è assimilata al trattamento di fine rapporto.

2. Al computo dell'anzianità di servizio ai fini della determinazione della buonuscita compensatoria concorrono tutti i periodi effettivi di lavoro a tempo determinato svolti in favore dello stesso datore, anche in somministrazione, in regime di lavoro intermittente ovvero nell'ambito di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di qualunque mansione e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro."».

---

### 3.16

DE POLI, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, FLORIS

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non è progressivo e non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

---

### 3.17

DE POLI, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, FLORIS

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non si applica in modo progressivo ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

— 133 —

### 3.13

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

---

### 3.14

DE POLI, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, FLORIS

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»

---

### 3.15

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non è progressivo e non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

---

### 3.18

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «in occasione di» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali, individuate con decreto del Ministro*

— 134 —

del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nonché nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, valutato in tre milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **3.19**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «in occasione di» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».*

---

### **3.20**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 2, sostituire le parole: «in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «a partire dal primo rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, e tale contributo così maggiorato trova applicazione per tutti i successivi rapporti a tempo determinato tra le medesime parti».*

---

### **3.21**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «, anche in regime di somministrazione».*

---

### **3.23**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 2, sostituire le parole: «anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro*

— 135 —

in somministrazione in caso di assegnazione presso un diverso utilizzatore».

---

### **3.24**

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS

*Al comma 2, sostituire le parole: «, anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione del contratto di lavoro in somministrazione in caso di assegnazione presso un diverso utilizzatore».*

---

### **3.25**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 2, sostituire le parole: «anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione in caso di assegnazione presso un diverso utilizzatore».*

---

### **3.22**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 2, sostituire le parole: «anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione».*

---

### **3.26**

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS

*Al comma 2, sostituire le parole: «, anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione».*

---



— 136 —

### 3.27

RONZULLI, FLORIS, CONZATTI, PEROSINO, TOFFANIN

*Al comma 2, dopo la parola: «somministrazione» inserire le seguenti: «ad esclusione dei contratti per attività stagionali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b)».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.*

---

### 3.29

MALLEGNI, CONZATTI, TOFFANIN, FLORIS, PEROSINO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ai rinnovi di contratti stagionali stipulati per le attività di cui all'articolo 21, comma 2, d.lgs. 81/2015».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

### 3.28

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

*Al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «e alle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».*

---

### 3.30

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 2012, n. 92, al datore di lavoro che trasforma il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato è riconosciuto, a titolo di rimborso, un credito di imposta in proporzione all'ammontare dei contributi versati, per il medesimo lavoratore, ai sensi dell'articolo 2, comma 28 della medesima legge, nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative della disposizione di cui al periodo precedente».

*Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, secondo periodo, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

### 3.35

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. La previsione di cui al precedente comma non si applica ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi di stagionalità individuate dai contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in tre milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.32

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi».

---

### 3.31

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 29, lettera b), legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "al 31 dicembre 2015)" sono soppresse».

---

### 3.33

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 35 è aggiunto il seguente:

"35-bis. In ogni caso al fine di limitare l'abuso nell'utilizzo dell'istituto del tirocinio, è prevista una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non venga rispettata la sua finalità formativa, nonché il divieto di sostituzione dei lavoratori con contratti a termine e del personale nei periodi di malattia, maternità o ferie"».

---

— 139 —

**3.34**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione"».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G3.1

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la posticipazione dell'entrata in vigore delle stesse a decorrere dal nuovo anno al fine di offrire ai datori di lavoro e alle società di somministrazione un adeguato periodo transitorio;

a prevedere, al fine di riequilibrare il disposto normativo, misure volte a rendere strutturalmente meno costoso il rapporto di lavoro a tempo indeterminato al fine di provvedere effettivamente al contrasto al precariato e al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori.

---

### G3.2

PATRIARCA, D'ALFONSO

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame è finalizzato a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

tale provvedimento non appare tuttavia coerente con le finalità e gli obiettivi enunciati dal Governo;

appare infatti evidente che l'irrigidimento delle disposizioni in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato, se non accompagnato da incisive misure, economiche e normative, volte a favorire il ricorso ai contratti di lavoro stabili, potrebbe provocare risultati opposti rispetto agli obiettivi prefissati;

— 141 —

allo scopo di garantire la prosecuzione del ciclo di crescita avviato durante la scorsa legislatura, non è più differibile un intervento strutturale volto ad attenuare il carico contributivo dei datori di lavoro che assumano lavoratrici e lavoratori mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, sin dal primo provvedimento legislativo utile, di adottare misure finalizzate a intervenire sul cuneo fiscale, mediante una progressiva e strutturale riduzione delle aliquote previdenziali a carico del datore di lavoro che faccia ricorso a contatti di lavoro a tempo indeterminato.

---

## EMENDAMENTI

### 3.0.1

NANNICINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3.1.

*(Efficacia dei contratti collettivi aziendali)*

1. I contratti collettivi aziendali hanno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori e delle organizzazioni sindacali operanti all'interno delle unità produttive alle quali si riferiscono a condizione che:

a) siano stipulati con il consenso della maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie costituite ai sensi degli accordi interconfederali vigenti;

b) per l'ipotesi in cui non sia stata costituita la rappresentanza sindacale unitaria, siano stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle organizzazioni sindacali che, anche singolarmente, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori delle unità produttive a cui si riferisce il contratto collettivo aziendale.

2. Nei casi di cui al comma 1, il contratto dovrà essere sottoposto, a fini di validità ed efficacia, a consultazione ove ciò sia richiesto entro 10 giorni dalla notizia della sua stipulazione:

a) da almeno una organizzazione sindacale che sia firmataria del contratto collettivo nazionale applicato nelle unità produttive e che risulti destinataria di almeno il 5 per cento delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori delle unità produttive a cui si riferisce il contratto collettivo aziendale;

b) oppure da almeno il 20 per cento dei lavoratori occupati nelle unità produttive a cui si riferisce il contratto collettivo aziendale.

3. Per la validità della consultazione di cui al comma 2 è necessaria la partecipazione del 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto. Hanno diritto di voto tutti i lavoratori iscritti al libro unico del lavoro al tempo dello svolgimento della consultazione. L'accordo è respinto con il voto contrario espresso della maggioranza semplice dei votanti.

4. L'avvio della procedura di consultazione di cui al comma 2 deve essere comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Ai fini di cui al comma 1 lettera *b*) e comma 2 lettera *a*) si fa riferimento alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori delle unità produttive al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione del contratto collettivo aziendale. Su richiesta delle organizzazioni sindacali operanti in azienda, il datore di lavoro comunica i dati sui contributi sindacali entro quindici giorni dalla richiesta. Tali dati sono altresì allegati al contratto collettivo aziendale, a cura del datore di lavoro, al momento della sua stipulazione.

6. Durante il periodo di vigenza degli accordi di cui alla presente legge, il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali operanti in azienda, non possono assumere iniziative o comportamenti, ivi compresa l'organizzazione o il coordinamento di azioni collettive, diretti a violare, impedire o limitare l'applicazione o l'osservanza dei suddetti accordi.

7. Nel caso in cui iniziative e comportamenti quali quelli indicati ai commi precedenti vengano comunque posti in essere, la parte che li subisce ne dà immediata comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

8. Al datore di lavoro che ponga in essere comportamenti o iniziative rientranti in quelle contemplate dai commi 6 e 7 si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 10.000,00 a un massimo di euro 300.000,00 a seconda della gravità della violazione, della dimensione dell'impresa, della recidiva e degli effetti sul sistema delle relazioni sindacali all'interno dell'azienda. Il relativo importo è versato dal datore di lavoro al fondo di previdenza complementare dell'impresa o, in mancanza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

9. Nei confronti delle rappresentanze sindacali unitarie o aziendali o delle organizzazioni sindacali operanti in azienda che assumano comportamenti o iniziative rientranti in quelle contemplate dai commi 6 e 7, sono sospesi i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a euro 1.000,00 e non superiore a euro 30.000,00, tenuto conto della gravità della violazione, della recidiva e degli effetti sulla produttività dell'azienda. Il relativo importo è versato dal datore di lavoro al fondo di previdenza complementare dell'impresa o, in mancanza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

10. La disciplina di cui all'articolo 28, della legge 20 maggio 1970, n. 300 si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro rifiuti di avviare le trattative per la stipulazione o il rinnovo degli accordi di cui ai commi da 1 a 5 qualora la richiesta provenga: *a*) dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie; *b*) per l'ipotesi in cui non sia stata costituita la rappresentanza sindacale unitaria, dalla o dalle rappresentanze sindacali aziendali presenti nell'impresa che abbiano le caratteristiche di cui al comma 1, lettera *b*).

11. Le disposizioni di cui al comma precedente non impongono un obbligo a contrarre per il datore di lavoro.



— 144 —

12. L'Ispezzorato territoriale del lavoro competente:

a) entro 20 giorni dalla richiesta del datore di lavoro o dei soggetti individuati dai commi da 1 a 5, verifica la corretta rilevazione del numero delle deleghe relative ai contributi sindacali ai sensi del comma 1, lettera b);

b) vigila sul corretto svolgimento della procedura di consultazione di cui al comma 2, e a tale fine assume tutte le informazioni necessarie, ivi incluse quelle relative alle deleghe relative ai contributi sindacali;

c) nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 7 procede alla costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro 20 giorni dalla sua costituzione, il collegio, valutati i comportamenti e le iniziative di cui al comma 6, delibera, se del caso, le sanzioni di cui ai commi 8 e 9».

### 3.0.4

NANNICINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3.1.

*(Istituzione di un Comitato consultivo nelle imprese)*

1. Nelle imprese in qualsiasi forma costituite e organizzate, che occupino almeno trecento lavoratori è istituito un comitato consultivo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., ovvero dirette e coordinate o che svolgono attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 c.c., che occupino in Italia o all'estero, complessivamente considerate, almeno trecento lavoratori. Il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori.

3. I contratti aziendali di cui alla presente legge o, in mancanza, i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del D.lgs 81 del 15 giugno 2015, disciplinano la composizione, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità e il procedimento elettorale del comitato consultivo.

4. L'organo di governo delle imprese nelle quali è istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi al medesimo comitato una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria, produttiva e occupazionale dell'impresa stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il comitato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante.

5. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25. In particolare, il co-

— 145 —

mitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa nella quale è costituito concernenti:

a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;

b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

6. I componenti del comitato consultivo sono vincolati al segreto professionale, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza per ragione di tale ufficio.

7. Al comitato consultivo si applica la disciplina prevista dagli articoli 5, 6 e 7 d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.

8. Alle imprese che abbiano istituito un comitato consultivo si applica l'articolo 1, comma 189 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

9. Le disposizioni di questo articolo non si applicano qualora siano stati istituiti uno o più comitati aziendali europei».

---

### 3.0.3

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE, TARICCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3.1.

*(Disposizioni per la riduzione del cuneo fiscale sull'occupazione)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, per tutti i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, una quota pari a un punto percentuale per l'anno 2019, a due punti percentuali per l'anno 2020, a tre punti percentuali per l'anno 2021 e a quattro punti percentuali a decorrere dall'anno 2022 dell'aliquota di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la parte a carico del lavoratore, è posta a carico della fiscalità generale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.400 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.800 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

— 146 —

3. Qualora le misure di cui al comma 2 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

### **3.0.6**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3.1.**

*(Contrasto alle false cooperative)*

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "da altre amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dall'Agenzia delle entrate ovvero da altre amministrazioni da individuare con il decreto di cui al presente comma";

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con riguardo all'individuazione di categorie di cooperative o di settori economici verso i quali esercitare con urgenza l'azione di vigilanza".

2. L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

"3. In caso di particolari esigenze le ispezioni possono essere effettuate anche da altri funzionari del Ministero dello sviluppo economico e, sulla base delle intese e delle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 2, da funzionari di altre amministrazioni che abbiano frequentato i corsi di cui al citato articolo 7, comma 3".

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - *(Dichiarazione sostitutiva)* 1. Nel caso in cui l'ente cooperativo non sia stato sottoposto a vigilanza secondo le cadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, lo stesso ente è tenuto a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico e all'associazione cui eventualmente

— 147 —

aderisce, insieme con la comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 23 luglio 2009. n. 99, una dichiarazione, sottoscritta dal presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dall'organo di controllo.

2. Se l'organo di controllo non è stato istituito, la sottoscrizione per asseverazione è apposta da un revisore contabile esterno, scelto tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante:

- a) l'iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi;
- b) nelle cooperative di lavoro, la corrispondenza tra i rapporti di lavoro formalmente stipulati e le prestazioni effettivamente svolte dai soci, nonché la corresponsione ai soci lavoratori del trattamento economico previsto dagli articoli 3 e 6 della legge 3 aprile 2001. n. 142;
- c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualità nazionale, ai sensi degli articoli 8 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, o, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento;
- d) il numero dei soci, come risultante dal libro dei soci;
- e) l'eventuale raccolta di prestito sociale ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 601, e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e dalle istruzioni della Banca d'Italia.

4. Alla dichiarazione sostitutiva devono essere allegati l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese, nonché copia del versamento del contributo biennale di revisione previsto dalle norme vigenti.

5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 2, comma 5.

6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria.

7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, ai fini della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alla pubblica amministrazione.

8. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si applicano gli articoli 75 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

4. L'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

"5. Nel caso in cui l'ente cooperativo non abbia ancora ottenuto la revisione secondo le scadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, deve formulare esplicita richiesta al Ministero dello sviluppo economico ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle associazioni, a queste ultime".

— 148 —

5. Qualora lo scioglimento di un ente cooperativo sia disposto entro due anni dalla sua iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il Ministero dello sviluppo economico deve comunicare la relativa notizia entro trenta giorni all'Agenzia delle entrate anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175».

---

### 3.0.5

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3.1.

*(Misure di contrasto al fenomeno della falsa cooperazione)*

1. Al fine di contrastare il fenomeno della falsa cooperazione, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza e il rafforzamento delle sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente, all'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-*octies* del codice civile è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a quattro volte l'importo dovuto. Le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo".

2. Gli importi derivanti dalle maggiorazioni contributive versate a titolo sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 12, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono integralmente destinati al finanziamento delle spese relative all'attività di vigilanza sugli enti cooperativi e alla formazione dei revisori di società cooperative, secondo i criteri e le modalità individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo».

— 149 —

### 3.0.7

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3.1.

*(Disposizioni per il contrasto alle false cooperative)*

1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

"5. Nel caso in cui l'ente cooperativo non abbia ancora ottenuto la revisione secondo le scadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, deve formulare esplicita richiesta al Ministero dello sviluppo economico ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle associazioni, a queste ultime"».

---

### 3.0.2

NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3.1.

*(Sostegno all'occupabilità dei beneficiari del Rel. Accesso all'assegno di ricollocazione)*

1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I beneficiari del Rel per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto n. 150 del 2013. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno individuale di ricollocazione per i beneficiari del Rel è riconosciuto in misura maggiorata del 100 per cento"».

— 150 —

### **3.0.8**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3.1.**

*(Super deduzione del costo del lavoro)*

1. Ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, per le aziende del settore servizi il costo del lavoro che eccede il 25 per cento del valore del fatturato della azienda, può essere dedotto al 200 per cento.

2. Per le aziende del settore manifatturiero, ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, il costo del lavoro che eccede il 20 per cento del valore del fatturato dell'azienda, può essere dedotto al 200 per cento».

---

#### **Art. 3-bis.**

### **3-bis.300**

D'ARIENZO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3-bis. - (Facoltà assunzionali delle regioni). – 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 733 a 799 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le regioni possono esercitare le proprie facoltà assunzionali per rafforzare gli organici dei centri per l'impiego utilizzando interamente e senza vincoli i trasferimenti statali, previsti dalla normativa vigente in materia».

---

### **3-bis.3**

LONARDO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«2. Al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata e le principali rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, sono stabilite le modalità per l'istituzione, all'interno dei Centri per l'Impiego, di una sezione riguardante i lavoratori agricoli.

— 151 —

3. Presso i Centri per l'impiego di cui al comma 2, è istituito un registro dei lavoratori extracomunitari cui possono iscriversi anche i cittadini stranieri che hanno chiesto e ottenuto il permesso di soggiorno.

4. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**3-bis.1**

D'ARIENZO

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le Regioni redigono un programma di visite e incontri presso le aziende del territorio al fine di maturare relazioni funzionali a migliorare il rapporto domanda/offerta di lavoro».*

---

**3-bis.2**

D'ARIENZO

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il rafforzamento degli organici dei Centri per l'Impiego favorisce anche la costituzione di staff dedicati alla collocazione nel mercato del lavoro dei richiedenti da incentivare con apposite misure premiali».*



## ORDINE DEL GIORNO

### **G3-bis.1**

D'ALFONSO, PATRIARCA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso le Commissioni competenti, dispone l'obbligo per le regioni – per il triennio 2019-2021 di destinare una quota delle proprie facoltà assunzionali al rafforzamento degli organici dei Centri per l'impiego, al fine di garantirne la piena operatività;

l'articolo 11, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevede che l'organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro a livello regionale e delle Province Autonome debba garantire livelli essenziali di prestazioni anche mediante strumenti di coordinamento interistituzionali volti ad assicurare l'opportuna e pertinente condivisione di procedure amministrative e di modelli operativi;

l'omogeneità su tutto il territorio nazionale delle prestazioni che devono essere assicurate ai cittadini in cerca di occupazione rappresenta un obiettivo ineludibile per una moderna organizzazione e gestione delle politiche attive per il lavoro e per assicurare pari opportunità a tutti i cittadini interessati, qualunque sia la regione di riferimento,

impegna il Governo:

ad avviare – con riferimento alle competenze professionali degli operatori e alle risorse oggettivamente disponibili – una tempestiva ed approfondita verifica affinché in ogni centro per l'impiego siano assicurati servizi integrati ed appropriati funzionali all'orientamento specialistico e individualizzato degli interessati, da realizzare mediante l'implementazione di tecniche adeguate, quali il bilancio delle competenze, allo specifico fine di verificare l'adeguatezza del profilo personale individuale alle effettive richieste del mercato del lavoro di riferimento, operando al fine di promuovere l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

## EMENDAMENTO

### Art. 3-ter.

#### **3-ter.100 (già 3-ter.0.3)**

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3-ter. - (*Monitoraggio*) – 1. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui al presente capo, nonché gli effetti occupazionali e finanziari derivanti dalla loro applicazione e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro e sull'occupabilità dei cittadini, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, istituisce un database, consultabile, su richiesta, anche da parte del mondo scientifico e accademico, contenente le comunicazioni obbligatorie, i dati relativi alle posizioni contributive previdenziali dei lavoratori, nonché i dati relativi alle attivazioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G3-ter.1**

PATRIARCA, D'ALFONSO

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame è volto a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

alcune delle disposizioni contenute nel presente provvedimento tuttavia appaiono inefficaci e poco adeguate ad assicurare una riduzione delle forme contrattuali meno stabili;

al fine di evitare conseguenze distorsive sul mercato del lavoro e ripercussioni negative sul versante dell'occupazione, si ritiene necessario predisporre una puntuale e dettagliata ricognizione degli effetti che le norme del decreto-legge provocheranno in materia di contratto a tempo determinato, in modo tale da poter apportare le eventuali modifiche legislative,

impegna il Governo:

in sede di relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni in tema di contratti di lavoro, prevista dall'articolo 3-ter del decreto-legge oggetto di esame, a evidenziare, in particolare gli andamenti occupazionali e l'entità del ricorso al contratto a tempo determinato e al contratto di somministrazione a tempo determinato, ripartito per fasce d'età, sesso, qualifiche professionali, aree geografiche, durata dei contratti, dimensioni e tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una valutazione complessiva del nuovo sistema di regolazione di tali rapporti di lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali, tenendo anche conto delle risultanze delle comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro ricavate dal sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie già previsto dalla legislazione vigente.

## EMENDAMENTI

### **3-ter.0.1**

PAPATHEU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-quater.**

*(Disposizioni per la riforma del sistema delle politiche attive del lavoro, la promozione dell'occupazione, l'inserimento lavorativo, la tutela della dignità dei lavoratori inoccupati, disoccupati e irregolari)*

1. Le disposizioni normative in oggetto si prefiggono l'obiettivo di promuovere un effettivo collegamento tra misure di sostegno al reddito per gli inoccupati o disoccupati e quelle volte alla loro collocazione o ricollocazione nel mercato del lavoro. Il collegamento, oggettivamente esistente, tra le politiche passive a quelle attive necessita la creazione di un sistema di servizi per l'impiego capillare ed efficace, operante su standard nazionali omogenei e sistemi informativi integrati. Allo scopo di assicurare tutele uniformi, legate alla storia contributiva dei lavoratori, si propone la razionalizzazione della normativa in materia di integrazione salariale al fine di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali. A tal fine si introduce nell'ordinamento giuridico il reddito di cittadinanza, disciplinato dai seguenti punti:

«1. Il reddito di cittadinanza è istituito in attuazione dei principi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei principi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

3. Il reddito di cittadinanza è istituito, a decorrere 1° gennaio 2019, in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla redistribuzione della ricchezza.

4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all'articolo 1886 del codice civile; e partecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.

5. Per le finalità di cui al punto 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza".

6. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende per:

a) reddito di cittadinanza: l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera h);

b) "beneficiario": qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;

c) "soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro": i beneficiari di cui alla lettera b) in età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccupati, inoccupati, sottoccupati, cassaintegrati, esodati;

d) "struttura informativa centralizzata": la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;

e) "sistema informatico nazionale per l'impiego": la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

f) "fascicolo personale elettronico del cittadino": l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica amministrazione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

g) "libretto formativo elettronico del cittadino": documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l'impiego;

h) "soglia di rischio di povertà": il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (RU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177 /2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno

2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;

*i)* "reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza": il reddito netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della presentazione della domanda, da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;

*l)* "nucleo familiare"; il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare, qualora siano studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione europea, compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un centro per l'impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;

*m)* "Fondo per il reddito di cittadinanza": il Fondo di cui al comma 5, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

*n)* "bilancio di competenze": il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di rendere possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavorativo;

o) "registro nazionale elettronico delle qualifiche": l'elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;

p) "salario minimo orario": la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;

q) "tessera sanitaria nazionale": il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.

7. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.

8. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al presente comma, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE modificata di cui all'allegato 1 alla presente legge.

9. La misura del reddito di cittadinanza di cui, ai punti 7 e 8 è fissata sulla base dell'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.

10. L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all'allegato 3 della presente legge.

11. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai punti 7 e 8 per i lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'INPS per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.

12. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.

13. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.

14. L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti maggiori del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1, 2 e 3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.

15. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.

16. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.

17. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del comma 7, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:

*a)* soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;

*b)* soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

18. Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.

19. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.

20. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.

21. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al punto 17, lettere *a)* e *b)*, siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.

22. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del



cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite, nei limiti delle rispettive risorse disponibili, le seguenti funzioni:

a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema informatica nazionale per l'impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;

b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con i Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fine iniziative fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento permanente, garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari, alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l'impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto al punto 56;

c) i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centraliz-

zata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti e domiciliati e con tutti i dati utili in loro possesso;

*d)* i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui al punto 6, lettere *b)* e *c)*. I centri per l'impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata, all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l'impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata; il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego e all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;

*e)* l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego territorialmente competente, all'erogazione del contributo economico a ciascun beneficiario; condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in gestione;

*f)* l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

*g)* le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazionale per l'impiego;

*h)* l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di percettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;

*i)* le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;

l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento al comma 103;

m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai centri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fluiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronico del cittadino.

23. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse disponibili, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimo Ministero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l'attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le regioni, alla programmazione dell'offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala

agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto occupazionale.

24. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti di cui ai punti 22 e 23.

25. I soggetti di cui al punto 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronico del cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione e l'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui al punto 22. I dati essenziali, condivisi e utili all'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISBE), certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le agenzie accreditate di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.

26. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e

delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata secondo le previsioni di cui ai punti da 97 a 104.

27. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.

28. La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

29. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell'Agenzia delle entrate e dell'INRS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.

30. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

31. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al punto 22, lettere *e*) e *d*), allegando:

*a*) copia della dichiarazione ISEE;

*b*) auto dichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al punto 11;

*c*) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

32. La sussistenza delle condizioni di cui ai punti da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti di cui al punto 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centralizzata.

33. I soggetti di cui al punto 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione com-

presa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.

34. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al punto 22, lettera competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.

35. Sui siti *internet* dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta.

36. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l'impiego presso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda, invia all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.

37. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai punti da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge.

38. Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.

39. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al punto 38, deve intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto, ai punti 47 e da 52 a 58.

40. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.

41. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di cui al punto 62, lettera *b*), sostenuto presso il centro per l'impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svol-

gere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.

42. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al punto 41.

43. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal punto 41 sono subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.

44. L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al punto 41 è attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della struttura informativa centralizzata.

45. I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al punto 41.

46. I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.

47. I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi, di lavoro per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.

48. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo sostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni medesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.

49. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

"Art. 66. - (*Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola*) – 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.

3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:

a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;

b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;

c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.

4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in cooperazione con lo Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.

7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi



del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo II del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.

10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale".

50. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai punti 47 e 48 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"1-*bis*, È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di start-up Innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012".

51. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai punti 47 e 48 del presente comma e al comma 1-*bis* dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dal comma 50 del presente articolo, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. Il fondo è alimentato attraverso l'impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al punto 5.

52. Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c*), *d*) ed *e*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere *a*) e *b*) del medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo

in seguito alla presa in carico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.

53. Le agenzie di cui al comma 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferimento dei posti vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.

54. I centri per l'impiego e le agenzie di cui al punto 52, in relazione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al punto 62, lettera b).

55. I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del beneficiario una pagina *web* personale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al proprio fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di cui al comma 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.

56. Le agenzie di cui ai punti 52 e 53 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, per l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.

57. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cui al punto 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui al punto 23, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.

58. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita,

la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.

59. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e trasparente, relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato dall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito Internet del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti al termine di ciascun percorso formativo.

60. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.

61. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell'INPS rende possibile l'acquisto e la registrazione del voucher online e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso il riscatto del *voucher* presso gli uffici postali o in modo automatico online su proprio conto corrente o con altri sistemi di pagamento online.

62. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:

a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;

b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;

d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;

e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della pagina web personale di cui al comma 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;

f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;

g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si in-

— 171 —

tendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;

*h)* sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

63. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

*a)* non ottempera agli obblighi di cui al comma 62;

*b)* sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;

*c)* rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l'impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;

*d)* recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;

*e)* non ottempera agli obblighi di cui al comma 41, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.

64. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:

*a)* è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;

*b)* la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi;

*c)* fatte salve esprese, volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore a ottanta minuti.

65. Il beneficiario, al fine di poter mantenere i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal comma 64, lettera *a)*, qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.

66. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.

67. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 62 le madri, fino al compimento del terzo anno di età

dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.

68. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 47, è alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 62, lettere e), g) e h).

69. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti ai principi di congruità di cui al comma 64.

70. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.

71. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal punto 6 del presente articolo.

72. I benefici di cui alla presente legge sono erogati in rate anticipate entro il 10 di ciascun mese a decorrere dall'aprile 2017.

73. Ai beneficiari del reddito di cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

74. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui ai punti 71 e 73. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.

75. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: "di cui al comma 4" sono inserite le seguenti: "ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza".

76. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente:

"479-bis. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476".

77. Ai fini di cui ai punti da 1 a 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazio-

nale, i comuni, anche riuniti in consorzi, e le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:

- a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo;
- b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;
- c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
- d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;
- e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;
- f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.

78. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.

79. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

80. I programmi di cui al punto 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione dell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

81. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, i comuni, anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al punto 79 e i risultati conseguiti.

82. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al punto 81 e rende disponibile una pagina web nel sito internet del Ministero, sulla quale vengono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.

83. Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:

- a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;
- b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta prepagata.

84. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al comma 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.

85. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 84, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con l'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.

86. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.

87. Al beneficiario che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito, il premio viene corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.

88. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.

89. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.

90. Le assunzioni di cui ai punti 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto per l'impresa beneficiaria dell'incentivo.

91. L'incentivo mensile di cui ai punti 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

92. L'incentivo mensile di cui al punto 88 ha una durata massima di dodici mesi.

93. L'incremento occupazionale di cui al punto 90 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi pre-

cedenti all'assunzione, il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

94. L'incremento occupazionale di cui al punto 90 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.

95. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino principi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, del lavoratore e dell'ambiente.

96. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego di lavoratori in modo non regolare.

97. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento dei redditi di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto dell'accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente punto si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.

98. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente competente nonché all'autorità giudiziaria.

99. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

100. Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L'inosservanza degli obblighi di cui al punto 40, qualora relativi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.

101. Il termine per la segnalazione di cui al punto 40 è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'effettivo incremento del reddito.



— 176 —

102. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

103. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica. Dopo il primo richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.

104. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei processi funzionati alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare:

a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata, nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al comma 27, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 27;

c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali di cui al comma 36;

d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai commi 22, lettera c), 42, 47 e da 79 a 82.

104-bis. I commi da 106 a 143 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 sono soppressi.

105. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l'anno 2019 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede in parte mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione dall'articolo 1, commi da 106 a 143 della legge n. 205 del 2017 e per la restante parte ai sensi dei successivi commi del presente articolo.

106. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

107. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione

degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

108. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

109. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.

110. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. *1.* L'indennità spettante ai membri del Parlamento a nonna dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.";

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. *1.* Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni".

111. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

— 178 —

"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di ricerca: 55.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca in prima proroga: 70.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in seconda proroga: 60.000 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di coltivazione: 80.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione in proroga: 85.000 euro per chilometro quadrato.

112. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

113. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

114. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
- b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle riduzioni" fino alla fine del periodo sono soppresse;
- c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie";
- d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie".

115. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

116. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite del 82 per cento del loro ammontare.";
- b) al comma 5-bis le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "82 per cento".

— 179 —

117. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.";

b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "82 per cento";

c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "82 per cento".

118. Le disposizioni di cui ai punti 116 e 117 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

119. Le modifiche introdotte dai commi 116 e 117 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

120. Al comma 41 la lettera b) è soppressa.

121. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2018-2020 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 250 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.

122. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.

123. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 5; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita.

124. A decorrere dall'anno 2019, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione del Fondo di cui al punto 5, deliberando autonomamente riduzioni degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati

sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

125. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 3 O per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5.

126. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al punto 5.

127. A decorrere dall'anno 2018, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, sono destinati al Fondo di cui al comma 5, nella misura del 70 per cento.

128. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

"486. A decorrere dal periodo di imposta 2019, sugli importi lordi dei nuovi trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

- a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
- b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
- c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
- d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
- e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
- f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
- g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
- h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario

centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo".

129. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS):

130. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

131. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

132. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 129, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

133. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

134. A decorrere dal 1° gennaio 2019 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui al comma 5.

135. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.

136. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la

— 182 —

detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.

137. Ai fini della razionalizzazione e del ridimensionamento delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture sono adottate misure di riduzione delle spese delle amministrazioni pubbliche che prevedano anche l'introduzione di costi *standard* in tutti i settori di spesa e l'introduzione di tetti di spesa su base annua per ciascuna amministrazione interessata, e ulteriori misure di contenimento al fine di conseguire un risparmio complessivo non inferiore a 1,5 miliardi nel 2018 e a 2 miliardi a decorrere dall'esercizio 2019. Nell'ambito delle predette misure sono previste riduzioni, ulteriori rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, dei corrispettivi indicati nelle convenzioni e negli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (CANCI) e l'Unione delle province d'Italia (CUPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.

138. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 137, gli enti di cui al citato comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

139. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009 sono ridotti complessivamente, secondo criteri che salvaguardano le fasce più deboli della popolazione, per un importo pari a 5.000.000.000 di euro. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

140. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 apporre le seguenti modificazioni:

— 183 —

- a) sostituire le parole: "19 per cento" con le seguenti: "23 per cento";
- b) sostituire le parole: "6 per cento" con le seguenti: "10 per cento".

141. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il beneficio del REI di cui al decreto legislativo 14 7 del 2017 non trova applicazione ed è sostituito dal reddito di cittadinanza di cui al comma 1. Conseguentemente le risorse complessivamente disponibili per il REI a valere sul Fondo della povertà sono destinate al finanziamento del reddito di cittadinanza.

142. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625, è ulteriormente ridotto di euro 360.000.000 per l'anno 2018, di euro 377.000.000 per l'anno 2019 e di euro 343.000.000 a decorrere dall'anno 2020. 143. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 è ridotto di euro 362.000.000 per l'anno 2019, di euro 48.000.000 per l'anno 2020, di euro 154.000.000 a decorrere dall'anno 2021.

## ALLEGATO 1

Totale Componenti	Adulti (14+anni)	Ragazzi (<14 anni)	Scala OCDE modificata Relazione annuale Istat 2014		Erogazione (Relazione annuale Istat 2014)
			Coeff.	Importo annuale massimo erogabile (Euro)	Importo mensile massimo erogabile (Euro)
1	1	0	1	9.360	780
2	1	1	1,3	12.168	1.014
2	2	0	1,5	14.040	1.170
3	1	2	1,6	14.976	1.248
3	2	1	1,8	16.848	1.404
4	1	3	1,9	17.784	1.482
3	3	0	2	18.720	1.560
4	2	2	2,1	19.656	1.638
5	1	4	2,2	20.592	1.716
4	3	1	2,3	21.528	1.794
5	2	3	2,4	22.464	1.872
4	4	0	2,5	23.400	1.950
6	1	5	2,5	23.400	1.950
5	3	2	2,6	24.336	2.028
6	2	4	2,7	25.272	2.106
5	4	1	2,8	26.208	2.184
7	1	6	2,8	26.208	2.184
6	3	3	2,9	27.144	2.262
5	5	0	3	28.080	2.340
7	2	5	3	28.080	2.340
6	4	2	3,1	29.016	2.418
7	3	4	3,2	29.952	2.496
6	5	1	3,3	30.888	2.574
7	4	3	3,4	31.824	2.652
6	6	0	3,5	32.760	2.730
7	5	2	3,6	33.696	2.808



— 184 —

Totale Componenti	Adulti (14+anni)	Ragazzi (<14 anni)	Scala OCDE modificata Relazione annuale Istat 2014		Erogazione (Relazione annuale Istat 2014)
			Coeff.	Importo annuale massimo erogabile (Euro)	Importo mensile massimo erogabile (Euro)
7	6	1	3,8	35.568	2.964
7	7	0	4	37.440	3.120

ALLEGATO 2

(articolo 3, comma 5)

ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER CIASCUN BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE

Caso 1

*Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale*

Ni = numero dei componenti il nucleo familiare

Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1

Ra, Rb, Re, ... Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare

Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare:  $Rf=Ra+Rb+Rc+ \dots Ri$

Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1

$Rcf= Sp-Rf$

Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale

$Rcx = Sp/Ni$

Rca, Rcb, Rcc, .... Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare

$Rci= Rcx-Ri$

Caso 2

*Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto superiore al reddito di cittadinanza potenziale*

Ni = numero dei componenti il nucleo familiare

Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1

Ra, Rb, Rc, ... Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare

Rs = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare

Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare:

$Rf= Ra+Rb+Rc+Rs+ \dots Ri$

— 185 —

Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1

Rcf= Sp-Rf

Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale

Rcx= Sp/Ni

Es=Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale

Es= Rs-Rcx

Rca, Rcb, Rcc = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti *a*, *b*, *c* del nucleo familiare

Rei= reddito di cittadinanza del componente *i*-esimo del nucleo familiare

Rei= Rcx-(Ri+(Es/(N-1)))

*Note.*

1. Nel caso 2, il reddito di cittadinanza del componente *i*-esimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente *i*-esimo e dell'extrareddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.

2. In tutti i casi, il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.

ALLEGATO 3

N mesi= parte intera di  $(Rfa - 3 Rdc)/(Rdc/4)$

N mesi= Numero di mesi di attesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza

Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta)

Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1)».

### **3-ter.0.2**

NANNICINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-quater.**

*(Norme in materia di sicurezza del lavoro)*

1. All'articolo 76 comma 4-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 dopo le parole: "articoli 572, 583-bis",

— 186 —

è aggiunto il seguente inciso: ", 589 e 590, commessi in violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro."

2. All'articolo 420 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

"5. Il giudice, su richiesta della parte civile costituita ai fini del risarcimento dei danni cagionati dai reati di cui agli articoli 589 e 590 del Codice Penale, commessi in violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi indizi di responsabilità a carico dell'imputato, con ordinanza immediatamente esecutiva, provvede all'assegnazione, a carico delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari a una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della entità del risarcimento liquidato con la sentenza".

3. Dopo l'articolo 491 del Codice di Procedura Penale, è aggiunto il seguente articolo:

**"Art. 491-bis.**

*(Provvisionale)*

1. Il giudice, su richiesta della parte civile costituita ai fini del risarcimento dei danni cagionati dai reati di cui agli articoli 589 e 590 del Codice Penale, commessi in violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi indizi di responsabilità a carico dell'imputato, con ordinanza immediatamente esecutiva, provvede all'assegnazione, a carico delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della entità del risarcimento liquidato con sentenza".

4. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, è aggiunto il seguente articolo:

**"Art. 25-bis.**

*(Regolarizzazione spontanea)*

1. In relazione alle contravvenzioni di cui all'articolo 19, lettera *a*), il soggetto destinatario di obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro, ha facoltà di presentare all'organo di vigilanza, entro il 31 dicembre 2018, un'apposita istanza di regolarizzazione spontanea diretta all'emanazione di un provvedimento di estinzione della contravvenzione, indicando per la regolarizzazione un termine non superiore a 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Tale termine è prorogabile, su apposita richiesta del contravventore, motivata in ragione della complessità o della oggettiva difficoltà dell'adempimento, ovvero

— 187 —

della sussistenza di specifiche circostanze, non imputabili al contravventore e tali da determinare un giustificato ritardo nella regolarizzazione".

5. L'organo di vigilanza, in accoglimento o diniego dell'istanza di cui al comma 4, emette provvedimento motivato, da comunicare immediatamente al Pubblico Ministero.

6. Al procedimento di regolarizzazione spontanea si applica l'articolo 20, commi 2, 3 e 4.

7. Decorsi centottanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la regolarizzazione, l'organo di vigilanza verifica l'esatto adempimento della regolarizzazione spontanea.

8. A seguito dell'esatto adempimento di cui al comma 4, l'organo di vigilanza ammette il contravventore, nel termine massimo di trenta giorni, al pagamento di una somma pari a un decimo dell'importo edittale massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

9. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato per la regolarizzazione, l'organo di vigilanza comunica al Pubblico Ministero l'esatto adempimento della regolarizzazione spontanea.

10. A seguito dell'inadempimento della regolarizzazione spontanea, ed entro novanta giorni dal termine fissato per la medesima, l'organo di vigilanza comunica l'inadempimento al Pubblico Ministero e al contravventore.

11. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del Codice di Procedura Penale, e sino alla data in cui il Pubblico Ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 21, commi 2 e 3.

12. Si applicano l'articolo 23, comma 3, e l'articolo 24, commi 1 e 2.

13. L'adempimento posto in essere successivamente al termine fissato per la regolarizzazione spontanea, ove congruo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse rispetto a quelle indicate dall'organo di vigilanza, costituiscono elementi di valutazione per l'applicazione dell'articolo 162-bis del Codice Penale. In tale fattispecie, la somma da versare è ridotta a un ottavo dell'importo edittale massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

14. Le disposizioni normative di cui ai commi precedenti non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

**3-ter.0.4**

PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI, LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-quater.**

*(Istituzione dell'Autorità garante delle competenze acquisite in situazioni di apprendimento e di lavoro)*

1. Al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*) della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto di ogni persona al riconoscimento, alla portabilità e all'associazione univoca con la propria identità, delle competenze acquisite in tutte le fasi della vita in situazioni di apprendimento e di lavoro, è istituita la "Autorità Garante delle Competenze acquisite in situazioni di Apprendimento e di Lavoro" (AGCAL), di seguito denominata "Autorità", con sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e del Ministro dello Sviluppo Economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. L'Autorità, in attuazione alla normativa europea, statale e regionale, promuove la declinazione in competenze dei titoli di studio, attestati, declaratorie contrattuali e di ogni altro atto correlato all'esercizio del diritto indicato nell'articolo 1, comma 1, e rilasciato dai soggetti competenti. L'autorità, con propri regolamenti, definisce le linee guida per la declinazione delle competenze, le modalità di verifica e le eventuali sanzioni in caso di inosservanza.

4. L'Autorità promuove la disponibilità di un "Sistema informativo per competenze", attraverso il concorso di informazioni provenienti da una pluralità di fonti, nel quale siano garantite la tracciabilità e visibilità delle competenze apprese in qualsiasi situazione di apprendimento, di esperienza lavorativa e non lavorativa, nei percorsi di studio, di ricerca e di mobilità nel lavoro. L'autorità attraverso propri regolamenti stabilisce il soggetto che gestisce il "Sistema informativo per competenze", gli *standard* comuni, le modalità di accesso, le modalità di verifica e controllo, recependo le raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 23 novembre 2016, e promuovendo l'applicazione di soluzioni basate sull'evoluzione delle tecnologie digitali, quali i (*Learning*) *Digital Badges*, nonché la realizzazione di un'apposita Piattaforma per lo scambio di informazioni fra persone, operatori autorizzati, operatori accreditati, servizi per l'impiego, imprese, al fine di realizzare il sistema informativo per competenze.

— 189 —

5. L'Autorità promuove il fascicolo elettronico come la base di dati per il "Sistema informativo per competenze". L'Autorità, per assicurare che i requisiti del fascicolo elettronico di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 corrispondano all'esigenza della persona di raccogliere tutte le evidenze, le certificazioni, le attestazioni utili allo sviluppo del proprio profilo di competenze nelle diverse fasi di transizione nella vita lavorativa, provvede all'aggiornamento continuo dei requisiti del fascicolo.

6. L'Autorità, con propri regolamenti, elabora indirizzi e linee guida in materia di omogeneità dei linguaggi, di semplificazione delle procedure e degli standard per realizzare l'interoperabilità dei sistemi informativi esistenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, al fine di realizzare l'obiettivo dell'effettiva disponibilità del diritto di cui all'articolo 3-*quater*, comma 1, nel pieno rispetto delle normative nazionali ed europee sulla tutela dei dati personali, favorendo l'utilizzo di soluzioni basate sull'evoluzione delle tecnologie digitali.

7. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari al 0,1 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai soggetti autorizzati, in base alla normativa vigente, a gestire servizi finalizzati alla ricerca di lavoro o che sono autorizzati a realizzare servizi che promuovono l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, o comunque accreditati nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze, così come definito nel decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13».

---

### **3-ter.0.5**

PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 3-ter. - (*Integrazione e accessibilità dei dati relativi alle carriere formative e professionali. Piattaforma telematica unificata delle banche dati pubbliche*) – 1. Al fine di consentire il monitoraggio e la valutazione indipendente degli effetti occupazionali e finanziari delle misure di politica economica e sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali una piattaforma telematica unificata delle basi di dati relative alle carriere formative e professionali individuali.

2. Attraverso la piattaforma di cui al comma 1 sono resi accessibili, in forma anonima e aggregata, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, tutti i dati amministrativi e campionari relativi ai percorsi formativi e professionali individuali, nonché alle prestazioni di assicurazione e assistenza sociali percepite a livello personale o familiare. Alla piattaforma possono accedere, a domanda, tutte le università e gli enti di ricerca pubblici e privati.

— 190 —

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula apposite convenzioni con l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, l'Agenzia delle entrate.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della piattaforma e sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo».

---

### **3-ter.0.6**

NENCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-quater.**

*(Estensione della platea dei beneficiari del Reddito di inclusione (REI))*

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *b*), n. 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, le parole: "euro 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.000".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

3. A decorrere dal 1° settembre 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 30 per cento a decorrere dal 2018"».

---

## **Art. 4.**

### **4.1**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

Art.4. - *(Misure per il contrasto al precariato scolastico)* – 1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 sono inseriti i seguenti:

"108-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 108, al fine di procedere ad un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni, da attuare a partire dall'anno scolastico 2018-2019, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del *turn over* mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

108-*ter*. Il piano pluriennale di assunzioni di cui al comma 108-*bis* persegue l'obiettivo dell'eliminazione dal precariato ai sensi del medesimo comma ed è volto al raggiungimento dei seguenti ulteriori obiettivi:

a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del cento per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;

b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;

c) ridefinizione dei criteri per la formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a venti, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;

d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al fine di garantire la presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario, nonché di garantire l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e di un massimo di due alunne o alunni disabili per classe, nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo di istruzione secondaria superiore di secondo grado; ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui, attraverso la definizione di programmi didattici innovativi, e di contrastare i fenomeni di dispersione sco-



lastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:

1) elaborazione e la realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;

2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;

3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, da perseguire mediante la previsione di un rapporto di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;

4) il potenziamento dell'insegnamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;

5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali educazione sentimentale, l'educazione socio-emotiva, l'educazione ambientale, educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di diritto ed economia.

*108-quater.* Al piano pluriennale di assunzioni si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico, e con le seguenti modalità:

*a)* per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre, ai sensi della normativa vigente, comprendendo a tal fine i vincitori e gli idonei;

*b)* per la copertura del restante 50 per cento dei posti disponibili, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario;

*108-quinquies.* All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *108-bis* a *108-quater*, quantificato in 960 milioni di euro nel 2018 e 2.880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma successivo.

*108-sexies.* A decorrere dal 1° settembre 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per

— 193 —

cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 32 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

---

## 4.2

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 4. – 1. In deroga alla normativa vigente, al fine di tutelare le esigenze di razionalità ed economicità dell'azione amministrativa, i soggetti privi di titolo abilitante nelle classi di concorso per le quali non sono stati indetti periodicamente i necessari corsi abilitanti che hanno superato positivamente tutte le fasi delle procedure suppletive dei concorsi indetti con decreti del Direttore Generale n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno, sono collocati nelle relative graduatorie di merito ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.

2. Per i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Al fine di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie».

### 4.3

LA FORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 4. – 1. In deroga alla normativa vigente, al fine di tutelare le esigenze di razionalità ed economicità dell'azione amministrativa, i soggetti privi di titolo abilitante nelle classi di concorso per le quali non sono stati indetti periodicamente i necessari corsi abilitanti che hanno superato positivamente tutte le fasi delle procedure suppletive dei concorsi indetti con decreti del Direttore Generale n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno, sono collocati nelle relative graduatorie di merito ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.

2. Per i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Al fine di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie».

---

### 4.4

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 4. – 1. Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica, sono istituite graduatorie di merito regionali o provinciali

(GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, cui possono accedere, previo superamento di una prova orale selettiva, i laureati in scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che negli ultimi otto anni abbiano svolto per almeno tre anni scolastici non meno di centoottanta giorni di servizio in ciascun anno scolastico.

2. Gli aspiranti che abbiano superato la prova orale sono collocati in graduatoria a seguito di valutazione dei titoli posseduti e del punteggio ottenuto nello svolgimento della prova orale, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) alla prova orale è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile;

b) nella valutazione dei titoli culturali posseduti è opportunamente valorizzato il possesso della laurea in scienze della formazione primaria.

3. Le GMRP sono utilizzate per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, una volta esaurite le graduatorie a esaurimento vigenti, destinando a detta procedura di assunzione il 50 per cento dei posti annualmente disponibili e fermo restando che l'ulteriore 50 per cento è destinato allo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso.

4. I docenti assunti in base alle procedure previste dal presente articolo sono sottoposti a un periodo di formazione e prova ai sensi di quanto previsto dai commi 115 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'anno di prova eventualmente superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito di scorrimento delle Graduatorie di Merito Regionali o Provinciali.

5. Al fine di tutelare la continuità didattica per gli alunni, il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017/2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo.

6. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 6.250 unità per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Le unità dell'organico dell'autonomia possono inoltre essere destinate, da parte degli uffici scolastici regionali, all'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ripartire le unità dell'organico dell'autonomia di cui al presente comma tra scuola primaria e scuola dell'infanzia, prevedendo che il 30 per cento delle suddette unità sia destinato alla scuola dell'infanzia.

7. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo,

— 196 —

tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali.

8. Al fine di salvaguardare la funzionalità scolastica, previa domanda, il personale con funzioni di Dirigente Scolastico, in servizio con contratto a tempo indeterminato, è nella facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo e comunque non oltre l'avvenuto espletamento della procedura concorsuale indetta secondo le modalità di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

9. Nell'anno scolastico 2018/2019, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

10. Al comma 1, dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: "Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018". sono aggiunte le seguenti: ", 2018/2019 e 2019/2020"».

#### 4.5

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 4. - (*Reclutamento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria*). – 1. Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica, sono istituite graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, cui possono accedere, previo superamento di una prova orale selettiva, i laureati in scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che negli ultimi otto anni abbiano svolto per almeno tre anni scolastici non meno di centottanta giorni di servizio in ciascun anno scolastico.

2. Gli aspiranti che abbiano superato la prova orale sono collocati in graduatoria a seguito di valutazione dei titoli posseduti e del punteggio ottenuto nello svolgimento della prova orale, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) alla prova orale è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile;

b) nella valutazione dei titoli culturali posseduti è opportunamente valorizzato il possesso della laurea in scienze della formazione primaria.

— 197 —

3. Le GMRP sono utilizzate per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, una volta esaurite le graduatorie a esaurimento vigenti, destinando a detta procedura di assunzione il 50 per cento dei posti annualmente disponibili e fermo restando che l'ulteriore 50 per cento è destinato allo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso.

4. I docenti assunti in base alle procedure previste dal presente articolo sono sottoposti a un periodo di formazione e prova ai sensi di quanto previsto dai commi 115 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'anno di prova eventualmente superato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito di scorrimento delle graduatorie di merito regionali o provinciali.

5. Al fine di tutelare la continuità didattica per gli alunni, il personale già assunto in ruolo, a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento, è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017/2018 fino alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo».

---

#### 4.6

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, al fine anche di contribuire a superare i numerosi contenziosi tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi tra cui i docenti in possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, inseriti con riserva nella graduatoria ad esaurimento a decorrere dall'anno 2015, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone distinte graduatorie provinciali per titoli, riservate al reclutamento nella scuola dell'infanzia e primaria e nei rispettivi posti di sostegno, cui attingere in subordine alle vigenti graduatorie ad esaurimento e agli elenchi dei vincitori del concorso bandito con decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105 (posti comuni) e n. 107 (posti di sostegno per l'infanzia e la primaria) per una quota delle assunzioni non superiore al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 401 del Testo Unico.

2. L'accesso alla predette graduatorie è riservato al personale non di ruolo, all'atto dell'iscrizione in graduatoria, nelle scuole statali per i rispettivi posti o gradi, sulla base dei seguenti criteri:

a) alla prima fascia, cui attingere prioritariamente, accedono, nelle regioni ove hanno svolto il concorso, i soggetti collocati nelle relative gra-

duatorie di merito del concorso di cui ai decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105 (posti comuni) e n. 107 (posti di sostegno per l'infanzia e la primaria) e non ricompresi nell'elenco dei vincitori;

b) alla seconda fascia, graduata sulla base della vigente tabella titoli relativa alla II fascia delle graduatorie di istituto, accedono:

I. i soggetti in possesso di abilitazione conseguita attraverso la laurea in scienze della formazione primaria;

II. I soggetti in possesso di abilitazione conseguita ai sensi degli articoli 194 e 197 del testo unico e del diploma sperimentale psicopedagogico (Brocca) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 che abbiano, per i rispettivi posti, superato con riserva il periodo di formazione e prova di cui al decreto ministeriale n. 850 del 2015;

III. I soggetti in possesso di abilitazione conseguita ai sensi degli articoli 194 e 197 del testo unico e del diploma sperimentale psicopedagogico (Brocca) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 ed entro l'anno scolastico 2017/2018 e subordinatamente alla frequenza e al superamento di un corso di aggiornamento professionale, presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria, preposto all'accertamento degli *standard* professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente, ovvero di un esame orale basato sui medesimi quadri di riferimento;

c) alla graduatoria concernente i posti sul sostegno, accedono i soggetti in possesso della specifica specializzazione ai sensi della normativa vigente.

3. Ai fini dell'aggiornamento dei titoli e dell'accesso dei docenti abilitati in Scienze della Formazione primaria le graduatorie di cui al presente articolo sono aggiornate ogni due anni.

4. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), punto 3) possono iscriversi in soprannumero ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 400, del testo unico n. 297 del 1994, per i soggetti di cui al presente articolo i concorsi per titoli ed esami sono indetti con cadenza biennale, fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di concorsi, subordinatamente all'accertamento degli *standard* professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente. Le procedure concorsuali prevedono lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica.

6. I soggetti immessi in ruolo con riserva entro l'anno scolastico 2017/18, che abbiano superato il periodo di formazione e prova ai sensi del decreto ministeriale n. 850 del 2015, sono confermati subordinatamente alla frequenza e al superamento di un corso di aggiornamento professionale, presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, finalizzato all'accertamento degli *standard* professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente, ovvero al superamento di un esame orale basato sui medesimi quadri di riferimento di cui al comma 2), lettera b), sub iii)».

— 199 —

**4.7**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

*Sopprimere i commi 1 e 1-bis.*

*Conseguentemente, al comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per garantire regolari assunzioni sia da graduatorie ad esaurimento sia da graduatorie di merito e graduatorie di merito regionali, l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento previsto per l'anno scolastico 2018-2019 è posticipato all'anno scolastico 2020-2021».*

---

**4.8**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e la continuità didattica», con le seguenti: «Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica,».*

---

**4.9**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019», con le seguenti: «Al fine di stabilizzare il personale».*

---

**4.10**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di assicurare», inserire le seguenti: «la stabilizzazione del personale, nonché».*

---

**4.11**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1, alle parole: «l'ordinato avvio», premettere le seguenti: «la stabilizzazione del personale, nonché».*

---



— 200 —

#### 4.12

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «avvio dell'anno scolastico», fino alla fine del comma con le seguenti: «e completo svolgimento dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, entro cui completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è elevato a 320 giorni decorrenti dalla data di comunicazione degli stessi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».*

---

#### 4.13

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1, dopo le parole: «al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019», inserire le seguenti: «,di stabilizzare i docenti della scuola».*

---

#### 4.14

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019», inserire le seguenti: «, di stabilizzare il personale».*

---

#### 4.15

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

*Al comma 1, sostituire le parole da: «la continuità didattica», fino alla fine del comma con le seguenti: «nell'interesse degli alunni la continuità didattica del personale docente del primo e del secondo ciclo d'istruzione assunto a tempo indeterminato con la clausola di rescissione in quanto inserito nelle Graduatorie ad esaurimento con riserva, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso il Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il Diploma d'inse-*

— 201 —

gnamento tecnico-professionale, nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al comma 1-*quater*, sono confermati nei ruoli tutti i docenti assunti che hanno superato l'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con contestuale scioglimento della riserva e con decorrenza giuridica del 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma. Per lo stesso fine, relativamente ai contratti a tempo determinato da assegnare per le supplenze annuali o al termine delle attività didattiche per lo stesso anno scolastico 2018/2019, con Decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca da emanarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto l'aggiornamento e l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- 1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti;
- 2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- 3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- 4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico-professionale».

---

#### 4.16

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1, alle parole: «degli alunni», premettere le seguenti: «dei docenti, delle famiglie e».*

---

#### 4.17

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1, alle parole: «degli alunni», premettere le seguenti: «delle famiglie e».*

— 202 —

**4.18**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1, alle parole: «degli alunni», premettere le seguenti: «del corpo docente e».*

---

**4.19**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1, dopo le parole: «nell'interesse degli alunni», inserire le seguenti: «dei docenti e delle famiglie».*

---

**4.21**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1, dopo le parole: «nell'interesse degli alunni», aggiungere le seguenti: «e dei docenti».*

---

**4.22**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1, alle parole: «degli alunni», aggiungere le seguenti: «dei docenti e».*

---

**4.20**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1, dopo le parole: «nell'interesse degli alunni», aggiungere le seguenti: «del corpo docente».*

---

**4.23**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1, dopo le parole: «nell'interesse degli alunni», inserire le seguenti: «e delle famiglie».*

---

— 203 —

#### 4.24

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «all'esecuzione delle decisioni giurisdizioni», fino alla fine del comma con le seguenti: «il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017-2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria che saranno istituite, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo».*

*Conseguentemente:*

*al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: «30 giugno 2019», aggiungere le seguenti: «nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo»;*

*al comma 1-bis, lettera b), dopo le parole: «30 giugno 2019», aggiungere le seguenti: «nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo»;*

*al comma 1-octies, secondo periodo, sostituire le parole: «sino a 50», con le seguenti: «sino a 35».*

---

#### 4.25

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

*Al comma 1, sostituire la parola: «conseguito», con le seguenti: «e relativi indirizzi sperimentali conseguiti».*

---

#### 4.26

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

*Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», con le seguenti: «dal termine dell'anno scolastico 2018/2019».*

#### 4.27

CAUSIN, MALAN, FLORIS, CONZATTI, PEROSINO, TOFFANIN

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1.1. Nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il personale assunto in ruolo con riserva, è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con la decorrenza giuridica del 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.

1.2. All'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 1996, n. 296, tutti i docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento comunque conseguita, ivi compresi gli insegnanti in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002"».

---

#### 4.28

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.1. I docenti che abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie di ogni tipo, con contratti a tempo determinato, su posti vacanti o disponibili fino alla fine dell'anno scolastico (30 giugno), per almeno 36 mesi, e in possesso della prescritta abilitazione, sono esonerati dalla partecipazione al "Concorso Transitorio" e inseriti in adeguata graduatoria ad esaurimento per l'immissione nel ruolo corrispondente, con precedenza rispetto agli esiti del suddetto "Concorso Transitorio"».

---

#### 4.29

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono banditi entro la data del 31 ottobre 2018».

— 205 —

#### **4.30**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono banditi entro la data del 30 novembre 2018».

---

#### **4.31**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono banditi entro la data del 31 dicembre 2018».

---

#### **4.32**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

*Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:*

«1-bis. Nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-*quater*, sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento gli insegnanti precari in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- 1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti;
- 2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- 3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- 4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico-professionale.

*1-bis.1.* Sono confermati nei ruoli i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva che hanno superato l'anno di prova nella scuola secondaria e primaria, dell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con contestuale scioglimento della riserva e con decorrenza giuridica del 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma».

---

— 206 —

#### 4.33

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

*Al comma 1-bis, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) garantendo la continuità didattica del personale docente del primo e secondo ciclo di istruzione assunto a tempo indeterminato con la clausola di rescissione in quanto inserito nelle Graduatorie a esaurimento con riserva, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso il Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Nel caso di superamento del periodo di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche se intercorso successivamente alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, per il personale di ruolo assunto con riserva è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo;».

---

#### 4.35

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: «30 giugno 2019», aggiungere le seguenti: «, nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo»;*

b) *al comma 1-bis, lettera b), dopo le parole: «30 giugno 2019», aggiungere le seguenti: «, nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo»;*

c) *al comma 1-octies, secondo periodo, sostituire le parole: «sino a 50», con le seguenti: «sino a 35».*

---

#### 4.36

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: «30 giugno 2019», aggiungere le seguenti: «, nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo»;*

b) *al comma 1-bis, lettera b), dopo le parole: «30 giugno 2019», aggiungere le seguenti: «, nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo».*

#### 4.34

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

*Al comma 1-bis, lettera b), sostituire le parole: «con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019», con le seguenti: «fino alla pubblicazione delle graduatorie di merito regionali. I docenti devono essere mantenuti in servizio fino all'assunzione in ruolo sullo stesso posto. L'anno di prova superato è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento delle graduatorie di merito regionali».*

---

#### 4.37

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:*

«1-bis.1. Nel caso di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il personale docente assunto in ruolo con riserva è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.

1-bis.2. È disposto per l'anno scolastico 2018-2019, all'atto dell'aggiornamento, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione comunque conseguita entro la data di conversione del presente decreto».

---

#### 4.38

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

*Al comma 1-ter, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-quater, sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento gli insegnanti precari in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: 1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti; 2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; 3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002; 4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico-professionale. Sono confermati nei ruoli i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva che hanno superato l'anno di prova nella scuola secondaria e primaria, dell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio



— 208 —

2015, n. 107, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con contestuale scioglimento della riserva e con decorrenza giuridica del 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma».

---

#### 4.39

BERARDI

*Al comma 1-ter, dopo il primo periodo, inserire il seguente:*

«Nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-*quater*, sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento gli insegnanti in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: 1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti; 2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; 3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002; 4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico pratico».

---

#### 4.40

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

*Al comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Si possono iscrivere nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente gli insegnanti in possesso di titolo abilitante di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e i laureati in scienze della formazione primaria».

---

#### 4.42

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*All'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 1-*quater*, lettera b), dopo la parola: «straordinario» inserire le seguenti:* «per titoli ed esami»;

b) *Al comma 1-*quater*, lettera b), sostituire le parole:* «è soppressa al suo esaurimento», *con le seguenti:* «ha validità triennale»;

— 209 —

c) *Al comma 1-quinquies, lettera a), sopprimere le parole da: «purché», fino alla fine della lettera;*

d) *Al comma 1-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «nel corso degli ultimi otto anni scolastici», con le seguenti: «dal 2014»;*

e) *Sopprimere il comma 1-octies.*

---

#### **4.41**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

*Al comma 1-quater, lettera b), sostituire le parole: «in ciascuna regione», con le seguenti: «contestualmente in tutte le regioni d'Italia».*

---

#### **4.43**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1-quinquies, lettera a), sopprimere le parole da: «purché i docenti», fino alla fine del periodo.*

---

#### **4.44**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1-quinquies, lettera a), sostituire le parole da: «purché» fino alla fine della lettera con le seguenti: ». I titoli di laurea conseguiti all'estero sono validi purché comprensivi di almeno due annualità di tirocinio ovvero se l'aspirante ha maturato almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14 della legge 3 marzo 199, n. 124 e successive modificazioni.*

---

#### **4.45**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1-quinquies, lettera a) sopprimere le parole da: «nel corso» fino alle seguenti: «due annualità di».*

---

— 210 —

**4.46**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

*Al comma 1-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «due annualità di servizio specifico, anche non continuative» con le seguenti: «180 giorni, anche non continuativi, di servizio specifico».*

---

**4.47**

GALLONE, MALAN, CAUSIN, TOFFANIN, PEROSINO, FLORIS, CONZATTI

*Al comma 1-quinquies, lettere a) e b), dopo le parole: «istituzioni scolastiche statali» aggiungere le seguenti: «e paritarie».*

---

**4.48**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

*Al comma 1-quinquies, lettera b), dopo le parole: «con valore di abilitazione» aggiungere le seguenti: «e relativi indirizzi sperimentali».*

---

**4.49**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

*Al comma 1-sexies, sostituire le parole: «di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies», nonché con le seguenti: «abilitanti richiesti purché in possesso».*

---

**4.50**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1-octies, secondo periodo, sostituire le parole: «sino a 50» con le seguenti: «sino a 35».*

---

**4.51**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1-octies, secondo periodo, sostituire le parole: «sino a 50» con le seguenti: «sino a 40».*

---

**4.52**

LONARDO

*Dopo il comma 1-undecies, inserire il seguente:*

«1-duodecies. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto di reggenza nelle istituzioni scolastiche, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire un concorso per l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico con la modalità della valutazione di una prova orale di natura gestionale che non prevede punteggio minimo. Al concorso, bandito nelle sole regioni in cui le commissioni giudicatrici sono state destituite per capi di accusa, sono ammessi coloro che, avendo superato già le due prove scritte del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, hanno ancora contenzioso non passato in giudizio avverso la suddetta procedura concorsuale. La graduatoria sarà nazionale. Le procedure sono esperite a valere dei soli posti in organico vacanti e disponibili anche se oggetto di altre procedure concorsuali e comunque nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**4.53**

LONARDO

*Dopo il comma 1-undecies, inserire il seguente:*

«1-duodecies. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto di reggenza nelle istituzioni scolastiche, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire un concorso per l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico con la modalità della valutazione di una prova orale di natura gestionale che non prevede punteggio minimo. Al concorso, organizzato su base regionale e interregionale, con graduatoria finale nazionale, sono ammessi coloro che, già ammessi a partecipare alle prove concorsuali del concorso bandito con decreto direttoriale del Mini-

— 212 —

stero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, hanno ancora contenzioso non passato in giudizio avverso la suddetta procedura concorsuale. Le procedure sono esperite a valere dei soli posti in organico vacanti e disponibili anche se oggetto di altre procedure concorsuali e comunque nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

#### 4.54

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI, VALENTE

*Dopo il comma 1-undecies aggiungere il seguente:*

«1-duodecies. Al fine di tutelare la continuità didattica per gli alunni, il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017/2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo».

---

#### 4.55

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Dopo il comma 1-undecies aggiungere il seguente*

«1-duodecies. Al fine di salvaguardare la funzionalità scolastica, previa domanda, il personale con funzioni di Dirigente Scolastico, in servizio con contratto a tempo indeterminato, è nella facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo e comunque non oltre l'avvenuto espletamento della procedura concorsuale indetta secondo le modalità di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni».

---

#### 4.56

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Dopo il comma 1-undecies aggiungere il seguente:*

«1-duodecies. Nell'anno scolastico 2018/2019, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento

— 213 —

un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

---

#### **4.57**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Dopo il comma 1-undecies aggiungere il seguente:*

«1-duodecies. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali».

---

#### **4.58**

VERDUCCI, MALPEZZI, IORI, RAMPI

*Dopo il comma 1-undecies aggiungere il seguente:*

«1-duodecies. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: "Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018" sono aggiunte le seguenti: ", 2018/2019 e 2019/2020"».

---

#### **4.59**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI, VALENTE

*Dopo il comma 1-undecies aggiungere il seguente:*

«1-duodecies. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 6.250 unità per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

1-terdecies. Le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1-duodecies possono inoltre essere destinate, da parte degli uffici scolastici regionali, all'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale.

1-quaterdecies. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ripartire le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1-duodecies tra scuola primaria e scuola dell'infanzia, destinando il 30 per cento delle predette unità alla scuola dell'infanzia».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G4.1**

MALAN, SICLARI

Il Senato,

nel corso dell'esame dell'A.S. 741,

impegna il Governo:

ad inserire nel primo provvedimento d'urgenza appropriato norme che consentano ai singoli istituti scolastici, attraverso gli organi collegiali scolastici nel caso degli istituti pubblici, misure che consentano di considerare subito requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73.

---

## EMENDAMENTI

### 4.0.1

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 4.1.

*(Proroga opzione donna)*

1. Al fine di prorogare il regime di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, entro il 31 dicembre 2019 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della proroga si provvede a valere sulle risorse residue e fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al successivo punto 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

---

### 4.0.2

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4.1.

1. Al fine di assicurare la regolare amministrazione della giustizia e l'ordinato svolgimento dei processi penali e civili i magistrati onorari in servizio come giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari o giu-



— 216 —

dici di pace alla data di entrata in vigore della presente legge permangono nel possesso delle rispettive funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile, salvo il venir meno dei requisiti di idoneità, valutati con verifiche di professionalità a cadenza quadriennale.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le incompatibilità, le guarentigie e il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale previsti per gli altri magistrati ordinari dell'ordine giudiziario».

---

#### **4.0.4**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4.1.**

1. Alle piccole e medie imprese che avviano la propria attività nei territori periferici delle città con più di cinquecentomila abitanti e che assumono personale residente da almeno cinque anni nella medesima zona periferica sono riconosciuti i benefici attribuiti alle imprese operanti nelle zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006.

2. Ai fini dell'attribuzione dei benefici alle singole imprese, i comuni di cui al comma 1 individuano le zone periferiche dei propri territori e al 31 dicembre di ciascun anno le comunicano al Ministero dello sviluppo economico».

---

#### **4.0.3**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4.1.**

1. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, a quelle destinate alla pesca, alla acquacoltura, alle attività produttive ad essa connesse, alle attività sportive, nonché a quelle destinate ad approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente in essere, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione per settantacinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

— 217 —

2. Il comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali l'estensione della durata della concessione demaniale per il periodo di cui al comma 1».

---

#### **4.0.5**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4.1.**

*(Regime speciale per il commercio sulle aree pubbliche)*

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"g) al commercio sulle aree pubbliche";

b) all'articolo 16:

1) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio sulle aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114";

c) l'articolo 70 è soppresso.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli gli effetti derivanti dall'intesa in sede di Conferenza unificata, 5 luglio 2012, n. 83/CU e tutti gli atti connessi e conseguenti».

---

#### **4.0.6**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4.1.**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di modifica del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legi-

— 218 —

slativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di abrogare il "minor prezzo" tra i criteri di aggiudicazione degli appalti».

#### 4.0.7

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### «Art. 4.1.

*(Delega al Governo per l'introduzione della flat tax sui redditi incrementali)*

1. Al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare quelli espressi agli articoli 3 e 53 della Costituzione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l'introduzione di *flat tax* al 15 per cento e il conseguente adeguamento della normativa tributaria, in conformità ai seguenti criteri:

*a)* innalzamento del tetto di fatturato per usufruire del regime forfettario;

*b)* introduzione della *flat tax* al 15 per cento sui redditi incrementali delle persone fisiche, estendendola anche alle società di persone sottoposte a IRI;

*c)* applicazione di un'aliquota IRES del 15 per cento sui redditi incrementali delle società di capitali.

2. Agli oneri previsti al comma 1 si fa fronte con i risparmi di spesa derivanti dalle agevolazioni fiscali per le imposte sui redditi e alle maggiori entrate conseguenti al maggior gettito proveniente dall'emersione spontanea della base imponibile».

#### 4.0.8

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### «Art. 4.1.

1. In attuazione del principio di cui all'articolo 36 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in

— 219 —

vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni per l'istituzione di un salario minimo orario applicabile a tutte le categorie di lavoratori e lavoratrici, in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva».

---

#### 4.0.9

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 4.1.

*(Nona salvaguardia esodati)*

1. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia, senza introdurre paletti temporali e comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Agli oneri derivanti dalla nona salvaguardia che si quantificano in 329 milioni di euro si provvede ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 329 milioni di euro per l'anno 2019. Ove la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

— 220 —

#### **4.0.10**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4.1.**

1. Al fine di riconoscere maggiore flessibilità in uscita dal mondo del lavoro viene introdotto l'istituto denominato "quota 41" che consente a lavoratori e lavoratrici la possibilità di andare in pensione con l'unico requisito di quarantuno anni di contributi versati, a prescindere da ulteriori criteri anche anagrafici.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, al fine di assicurare maggiori entrate a copertura della manovra per l'anno 2019. Ove la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

#### **4.0.11**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4.1.**

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1-ter. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, i centri per l'impiego promuovono la costituzione di una rete di contatti con le imprese, le società, i consorzi, le cooperative, gli studi associati, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni e svolgono, in particolare, attività di ricerca e di selezione di personale provvedendo a trasmettere periodicamente ai soggetti costituenti la rete i profili professionali del personale selezionato ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività richieste.

— 221 —

1-*quater*. I servizi competenti sono tenuti a predisporre apposite procedure di monitoraggio e di valutazione delle prestazioni erogate ai fini della verifica della conformità ai livelli essenziali delle prestazioni;

b) dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

**"Art. 33-bis.**

*(Personale dei servizi competenti)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le prestazioni erogate dai servizi per l'impiego devono essere svolte da personale in possesso di diploma di laurea o di attestato di qualifica nel settore della formazione o della gestione delle risorse umane ovvero di titoli equipollenti.

2. Per il personale già operante presso i servizi competenti non in possesso dei titoli abilitanti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede ad erogare un apposito contributo per la copertura dei costi necessari al loro conseguimento.

3. In sede di contrattazione collettiva può essere altresì prevista l'erogazione di un ulteriore incentivo economico sulla parte variabile della retribuzione da corrispondere al personale addetto alle attività di ricerca e di selezione di personale dei centri per l'impiego.

4. Al personale è inoltre riconosciuta una specifica indennità commisurata al conseguimento degli obiettivi stabiliti con un apposito piano annuale. L'indennità è corrisposta in funzione alla collocazione dei lavoratori iscritti nella misura massima del 75 per cento per le assunzioni a tempo indeterminato concluse, anche a seguito di trasformazione di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato, e nella restante parte del 25 per cento per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato. Nel computo delle assunzioni a tempo determinato non sono compresi i rapporti stagionali del settore agricolo"».

---

**4.0.12**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4.1.**

*(Statuto partecipativo dei lavoratori alla gestione e agli utili d'impresa)*

1. In conformità all'articolo 46 della Costituzione, le imprese, in qualsiasi forma costituite, che occupano più di cinquanta lavoratori, possono adottare uno statuto partecipativo che preveda piani di intervento

— 222 —

dei lavoratori dipendenti nella gestione dell'impresa, l'istituzione di forme di partecipazione dei lavoratori agli utili e l'accesso privilegiato dei dipendenti dell'impresa al possesso di azioni o quote di capitale dell'impresa stessa. Lo statuto partecipativo è adottato sulla base di un accordo sindacale stipulato con le rappresentanze sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime o con i rispettivi organi di coordinamento, ovvero, in mancanza, per effetto di una proposta aziendale, comunicata preventivamente alle organizzazioni sindacali provinciali di categoria e approvata, decorsi almeno trenta giorni dalla comunicazione, a scrutinio segreto dalla maggioranza dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato».

---

**Art. 4-bis.**

**4-bis.1**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente*

«1-bis. I concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono banditi entro la data del 31 ottobre 2018».

---

**4-bis.2**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente*

«1-bis. I concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono banditi entro la data del 30 novembre 2018».

---

**4-bis.3**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono banditi entro la data del 31 dicembre 2018».

**4-bis.0.1**

MALPEZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-ter.**

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione del personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone distinte graduatorie provinciali permanenti per titoli, riservate al reclutamento dei Direttori S.G.A. delle Istituzioni Scolastiche, cui attingere per una quota delle assunzioni non superiore al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili così come determinati nel Decreto Interministeriale di Determinazione dell'Organico di Diritto per l'anno scolastico 2018/19.

2. L'accesso alle graduatorie di cui al comma 1 è riservato al personale Assistente Amministrativo, in servizio con contratto a tempo indeterminato che, all'atto dell'iscrizione in graduatoria, abbia maturato il requisito di aver prestato n. 2 anni di servizio da Direttore Servizi Generali e Amministrativi prestati a partire dall'anno scolastico 2000/2001.

3. Le Graduatorie Provinciali permanenti, costituite ai sensi del comma 1, sono aggiornate biennialmente e utilizzate per le immissioni nei ruoli di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella quota del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di ogni anno scolastico.

4. Le medesime Graduatorie Provinciali permanenti sono utilizzate anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di Diritto e di Fatto.

5. In prima applicazione, nell'anno scolastico 2018/19, si procede alla nomina con decorrenza O 1/09/2018, degli aspiranti utilmente inclusi nelle Graduatorie Provinciali per un numero di posti pari al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili. Contestualmente, sono attivati corsi di formazione, da svolgersi nel medesimo anno scolastico 2018/19, strutturati secondo le modalità e i programmi previsti per il personale neo assunto del profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi.

6. Per i successivi anni scolastici il MIUR procede a programmare e mettere in atto la formazione di un congruo numero di aspiranti inclusi in graduatoria al fine delle immissioni in ruolo per gli anni scolastici successivi».



— 224 —

**4-bis.0.2**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-ter.**

*(Disposizioni in materia di organico scolastico)*

1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 sono disposte assunzioni a tempo indeterminato del personale docente e Ata nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado su tutti i posti vacanti e disponibili. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà, inoltre, provvedere alla ricognizione di tutti i posti disponibili in organico di fatto al fine di verificare l'effettiva presenza su di essi di un titolare e, ove questo non sussista, alla tempestiva assegnazione del posto in organico di diritto, immediatamente utile per le operazioni di immissione in ruolo.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 è ripristinata l'organizzazione degli organici della scuola primaria prevista dall'articolo 4 legge 5 giugno 1990 n. 148, secondo moduli organizzativi costituiti da tre insegnanti su due classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo; qualora ciò non sia possibile sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo moduli costituiti da quattro insegnanti su tre classi. Sono pertanto abrogate tutte le disposizioni contrastanti.

3. Dopo il comma 135-*quater*, articolo 1, legge 13 luglio 2015 n. 107, è inserito il seguente comma 135-*quinquies*: "Il comma 2 articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, è soppresso. Al comma 2-*bis* articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, eliminare le seguenti parole: Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non può comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2.'. Conseguentemente, è abrogato il comma 75, articolo 1 legge 13 luglio 2015 n. 107".

4. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 le graduatorie di circolo e d'istituto di cui all'articolo 5 decreto ministeriale 13 giugno 2007 n. 131 sono trasformate in graduatorie per ambiti territoriali di cui al comma 66 articolo 1 legge 13 luglio 2015 n. 107. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è previsto un aggiornamento annuale per gli aspiranti già inseriti nelle tre fasce e un aggiornamento semestrale per tutti i docenti che conseguono l'abilitazione o il titolo d'accesso successivamente alla scadenza dell'aggiornamento annuale. Detti inserimenti semestrali avverranno in coda agli aspiranti già inseriti. Al primo aggiornamento annuale utile, gli aspiranti inseriti in coda saranno collocati nella fascia di pertinenza sulla base del punteggio e dei titoli posseduti».

— 225 —

**4-bis.0.3**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-ter.**

1. Sono prorogati anche per gli aspiranti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 eseguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti. Dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**4-bis.0.4**

DE POLI, FLORIS, PEROSINO, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Capo I-ter**

MISURE FINALIZZATE ALLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI  
SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE E DEL CON-  
TROLLO DEI PORTI

**Art. 4-ter.**

*(Disposizioni in materia di personale appartenente  
al Corpo delle Capitanerie di porto)*

1. Al fine di mantenere i livelli di efficienza e di capacità operativa delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, in relazione alle attività di soccorso in mare, nonché di vigilanza e controllo dei porti, il personale del Corpo delle Capitanerie di porto già reclutato ai sensi dell'articolo 21 lettere a) e c) del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che, dopo il servizio di rafferma, non sia decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale in relazione alla procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in data 24 agosto 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 519,

— 226 —

legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in attuazione della Direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministero per le riforme e le innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni, viene richiamato in servizio permanente, entro il 1° Settembre 2018, in deroga all'articolo 6551 nel grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera e), e ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto con decorrenza dalla data di assunzione in servizio di prima nomina.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico della ricostruzione carriera e degli arretrati sino all'effettiva reintegrazione in servizio, detratto *l'aliunde perceptum*, fino all'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 589 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; dall'anno 2019 nell'ambito degli ordinari stanziamenti dei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».

---

## Art. 5.

### 05.1

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### «Art. 05.

*(Definizioni)*

1. Per "aiuto di Stato" s'intendono:

- a) agevolazioni fiscali previste per la categoria produttiva o per il territorio;
- b) erogazioni dirette per incentivazione di innovazioni tecnologiche;
- c) sgravi contributivi per le nuove assunzioni;
- d) utilizzo a favore dei lavoratori dipendenti di procedure di mobilità;
- e) agevolazioni tariffarie per il trasporto di merci.

Gli "aiuti di Stato" sono considerati tali quando essi corrispondano alla riduzione del quindici per cento dei costi totali rilevati dai bilanci del quinquennio in esame.

— 227 —

2. Per Stato s'intendono le Amministrazioni Centrali, gli Enti Regioni, gli Istituti finanziari il cui capitale sociale sia totalmente in possesso di un Ente Statale».

## 05.2

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*All'articolo, premettere il seguente:*

### «Art. 05.

*(Misure per l'attrazione di nuovi investimenti esteri nel territorio nazionale)*

1. Al fine di sostenere le iniziative di attrazione di nuovi investimenti esteri in Italia, in particolare nelle aree territoriali del Mezzogiorno, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per l'attrazione di nuovi investimenti esteri in Italia. Il Piano di cui al presente comma è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per il sud e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le azioni, con le relative dotazioni finanziarie, finalizzate, nel rispetto della normativa comunitaria, al sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché le modalità di accompagnamento e di assistenza degli investitori esteri in Italia.

3. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano di cui al comma 1, sono definiti:

- a) gli obiettivi aggiuntivi attribuiti all'ICE-Agenzia per favorire l'attrazione di nuovi investimenti esteri;
- b) i risultati attesi;
- c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo.

4. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede all'attuazione del Piano di cui al comma 1 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, tenuto conto della convenzione di cui al comma 3 e delle intese raggiunte sulle azioni contenute nel medesimo Piano. Essa svolge all'estero l'attività di attrazione di nuovi investimenti in Italia attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari Italiane e predisporre, in favore degli investitori esteri, un portale di accesso

— 228 —

contenente le informazioni sulle aree territoriali e i distretti produttivi, sulle procedure e le agevolazioni per la realizzazione degli investimenti nel territorio nazionale e sulle figure professionali specializzate a disposizione per favorire e accompagnare la realizzazione di tali investimenti.

5. Sulle attività di cui al comma 4, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e sulle azioni realizzate per l'attrazione di nuovi investimenti esteri.

6. Presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un apposito Comitato con il compito di favorire, attraverso il coordinamento tra le diverse amministrazioni centrali e locali interessate, la realizzazione del Piano di cui al comma 1. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Una quota pari al 10 per cento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è destinato, annualmente, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

---

## 5.1

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (*Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di contributi pubblici*). – 1. Le disposizioni che stabiliscono la concessione di sostegni pubblici, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, prevedono contestualmente i casi e le modalità per la revoca e la restituzione dei sostegni medesimi nei casi di delocalizzazione degli oggetti dell'intervento di sostegno».

## 5.2

FERRARI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (*Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di contributi pubblici*). – 1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo. In caso di decadenza, l'amministrazione erogatrice del contributo pubblico, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo del contributo fruito.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico Europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo.

3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi ai contributi di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione del contributo.

4. Per i benefici già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per i contributi pubblici in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, con-

— 230 —

cessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti ai sensi del presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo importo, all'amministrazione titolare della misura e vanno a incrementare le disponibilità della misura stessa.

6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento della produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria del contributo pubblico o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

---

### 5.3

FERRARI

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «aiuto di stato» con le seguenti: «sostegno pubblico».*

---

### 5.4

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo. In caso di decadenza, l'amministrazione erogatrice del contributo pubblico, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo del contributo fruito».*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produt-*

— 231 —

tiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo»;

*sostituire il comma 3 con il seguente: «3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi ai contributi di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione del contributo;*

*al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «gli aiuti di Stato» con le seguenti: «i contributi pubblici in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123»;*

*sostituire il comma 6, con il seguente: «Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento della produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria del contributo pubblico o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».*

---

## 5.6

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo. In caso di decadenza, l'amministrazione erogatrice del contributo pubblico, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo del contributo fruito».*



### 5.9

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «aiuto di Stato», fino alla fine del comma, con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123.».*

---

### 5.10

FERRARI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «aiuto di Stato» con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123.».*

---

### 5.5

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del beneficio».*

*Conseguentemente:*

*al comma 2 sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma con le seguenti: «sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del beneficio»;*

— 233 —

*sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Alla revoca e alla restituzione dei sostegni pubblici nei casi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 9, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni»;*

*sostituire il comma 4 con il seguente: «4. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 60 e 61 sono soppressi»;*

*sopprimere i commi 5 e 5-bis;*

*al comma 6 sostituire le parole da: «o di una sua parte» fino alla fine del comma con le seguenti: «ovvero dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto».*

---

## 5.7

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del beneficio».*

---

## 5.8

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni.».*

### 5.11

FERRARI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte» con le seguenti: «qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati».*

---

### 5.12

FERRARI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte» con le seguenti: «la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo».*

---

### 5.13

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANINI, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, RONZULLI, TESTOR

*Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua» con le seguenti: «il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro».*

*Conseguentemente:*

*dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale»;*

*al secondo periodo, sostituire le parole: «da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito» con le seguenti: «non superiore a due volte l'importo dell'aiuto revocato»;*

*al comma 2:*

1) al primo periodo, sostituire le parole: «attività economica interessata dallo stesso o una sua» con le seguenti: «il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro»;

2) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale»;

*sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte

— 235 —

dal sito produttivo in cui si trovano ad altro sito, da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto».

---

#### **5.14**

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua» con le seguenti: «il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro».*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua» con le seguenti: «il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro»;*

*sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo in cui si trovano ad altro sito, da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto».

---

#### **5.15**

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua» con le seguenti: «il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro».*

---

#### **5.16**

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica» con le seguenti: «la struttura produttiva».*

---

— 236 —

**5.17**

FERRARI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «attività economica» con le seguenti: «unità produttiva».*

---

**5.18**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo spazio economico europeo».*

---

**5.19**

FERRARI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «conclusione dell'iniziativa agevolata», con le seguenti: «concessione dello stesso».*

---

**5.20**

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e tale delocalizzazione determini una riduzione del livello occupazionale dell'impresa che ha beneficiato degli aiuti».*

---

**5.21**

FERRARI

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e tale delocalizzazione determini una riduzione del livello occupazionale dell'impresa che ha beneficiato degli aiuti».*

---

## 5.22

FERRARI

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale».*

---

## 5.23

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Oltre alla decadenza dal beneficio, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, che accerta l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito».*

---

## 5.24

FERRARI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «l'amministrazione titolare della misura di aiuto» con le seguenti: «l'amministrazione erogatrice del contributo pubblico».*

---

## 5.25

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 2 sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma con le seguenti: «sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio eco-*

— 238 —

nomico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del beneficio».

---

## 5.26

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 2, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo».*

---

## 5.27

FERRARI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «aiuto di Stato» con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123».*

---

## 5.28

FERRARI

*Al comma 2, sostituire le parole: «qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte», con le seguenti: «qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati».*

---

— 239 —

### 5.29

FERRARI

*Al comma 2, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte» con le seguenti: «la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo».*

---

### 5.30

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua», con le seguenti: «il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro».*

---

### 5.31

FERRARI

*Al comma 2 sopprimere le parole: «o una sua parte».*

---

### 5.32

FERRARI

*Al comma 2, sostituire le parole: «di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato» con le seguenti: «della concessione dello stesso».*

---

### 5.33

FERRARI

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale».*

---



— 240 —

**5.34**

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Sono escluse dalla sanzione amministrativa pecuniaria le imprese localizzate in aree colpite da calamità riconosciute con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».*

---

**5.35**

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE».

---

**5.37**

FERRARI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Alla revoca e alla restituzione dei sostegni pubblici nei casi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 9, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 5.*

---

**5.36**

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Alla revoca e alla restituzione dei sostegni pubblici nei casi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 9, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni».

---

— 241 —

### 5.38

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi ai contributi di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione del contributo».

---

### 5.39

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «da ciascuna amministrazione», fino alla fine del periodo con le seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

### 5.40

FERRARI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «alle misure di aiuto» con le seguenti: «ai contributi».*

---

### 5.41

FERRARI

*Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: «dell'aiuto» con le seguenti: «del contributo».*

---

— 242 —

**5.42**

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 60 e 61 sono soppressi».

---

**5.43**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Tutti i lavoratori addetti all'unità produttiva o all'attività economica delocalizzata ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148».

*Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole: «o di una sua parte».*

---

**5.44**

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Sopprimere il comma 5.*

---

**5.45**

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «gli aiuti di Stato», con le seguenti: «i contributi pubblici in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123».*

---

**5.46**

FERRARI

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «gli aiuti di Stato», con le seguenti: «i contributi pubblici in conto capitale ai sensi*

— 243 —

dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123».

---

**5.47**

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Sopprimere il comma 5-bis.*

---

**5.48**

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:*

«5-ter. Al fine di sostenere l'occupazione e lo sviluppo economico delle aree territoriali interessate dal fenomeno della delocalizzazione delle attività produttive, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per l'attrazione di nuovi investimenti esteri nei siti produttivi in disuso a seguito di delocalizzazione di attività produttive. Il Piano di cui al presente comma è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per il sud e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo. Il Piano prevede le azioni, con le relative dotazioni finanziarie, finalizzate, nel rispetto della normativa comunitaria, al sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento nei siti produttivi in disuso a seguito di delocalizzazione di attività produttive, nonché le modalità di accompagnamento e di assistenza degli investitori. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, provvede all'attuazione del Piano nel rispetto dell'apposita convenzione, da stipularsi con il Ministero dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano».

---

**5.51**

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte

— 244 —

dal sito produttivo in cui si trovano ad altro sito, da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto».

---

### **5.53**

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

*Sostituire il comma 6, con il seguente:*

«6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento della produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria del contributo pubblico o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

---

### **5.50**

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Ai fini del presente decreto per delocalizzazione si intende esclusivamente il decentramento di principali attività e segmenti di impresa».

---

### **5.49**

FERRARI

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata ovvero dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto.

6-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 60 e 61 sono soppressi».

---

— 245 —

**5.52**

FERRARI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata ovvero dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto».

---

**5.54**

FERRARI

*Al comma 6, sostituire le parole: «di attività economica o di una sua parte» con le seguenti: «della produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo».*

---

**5.55**

FERRARI

*Al comma 6 sostituire le parole: «attività economica», con le seguenti: «unità produttiva» e le parole: «dal sito produttivo incentivato», con le seguenti: «dal sito incentivato».*

---

**5.56**

FERRARI

*Al comma 6 sopprimere le parole: «o di una sua parte».*

---

**5.57**

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 6 sostituire le parole da: «o di una sua parte», fino alla fine del comma con le seguenti: «ovvero dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto».*

---

— 246 —

### 5.58

FERRARI

*Al comma 6, sostituire le parole: «dell'aiuto», con le seguenti: «del contributo pubblico».*

---

### 5.59

FERRARI

*Al comma 6 aggiungere in fine, le seguenti parole: «e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario dell'aiuto o incentivo».*

---

### 5.60

FERRARI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall'articolo 1 comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del predetto articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è integrata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### 5.61

FERRARI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di delocalizzazione produttiva attraverso interventi di sostegno agli investimenti nazionali e all'occupazione, il "Fondo di reindustrializzazione" di cui alla Delibera CIPE numero 14, del 28 febbraio 2018 è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispon-

— 247 —

dente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## 5.62

FERRARI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al fine di prevenire e contrastare la delocalizzazione delle attività produttive e di promuovere il *Made in Italy*, all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole: "nonché a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 3 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "nonché a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020".

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 47 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## 5.63

FERRARI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre sostituire le parole, ovunque ricorrano: "66 milioni" con le seguenti: "116 milioni".

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---



## ORDINI DEL GIORNO

### G5.1

D'ALFONSO, PATRIARCA

Il Senato,

premesso che:

numerose imprese, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più pervasiva divisione internazionale del lavoro, scelgono di concentrare le attività al di fuori del territorio nazionale sulla base di valutazioni di convenienza economica;

con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;

il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: all'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali; infine, due norme sono dedicate ai temi specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7, che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);

nell'analisi dell'impatto sull'economia nazionale del fenomeno della delocalizzazione occorre però distinguere i processi funzionali di internazionalizzazione dell'attività d'impresa dalle delocalizzazioni «selvagge», al fine di attuare le migliori misure in favore delle imprese nazionali che operano scelte da sostenere in un'ottica di crescita del sistema-Paese: esiste, infatti, un forte legame tra l'articolazione internazionale della produzione e il successo aziendale;

lo sviluppo delle catene globali del valore e la capacità di inserimento in esse da parte delle imprese italiane è un fattore chiave di sviluppo; un processo di internazionalizzazione tende a migliorare sensibilmente la *performance* economica dell'impresa che lo attua, anche in virtù del cosiddetto *learning by offshoring*, i cui vantaggi competitivi riguar-

— 249 —

dano, tra le altre cose, una maggiore penetrazione dei mercati e l'accesso a nuove competenze, in grado di aumentare la qualità del prodotto e generare diversificazione produttiva;

numerosi studi empirici dimostrano che sostenere il passaggio verso le forme più evolute di internazionalizzazione, ossia società controllate estere (multinazionali italiane) o a controllo estero (multinazionali estere in Italia) ha effetti positivi sul valore aggiunto delle imprese e sull'occupazione, con un notevole miglioramento della produttività;

in tema di delocalizzazione è pertanto necessario definire norme in grado di consentire di distinguere chiaramente i comportamenti opportunistici, da sanzionare, dalle fisiologiche scelte imprenditoriali, che possono piuttosto determinare dei vantaggi competitivi per l'economia nazionale,

impegna il Governo:

a definire in modo più equilibrato il regime sanzionatorio per le delocalizzazioni al di fuori del territorio dell'Unione europea, al fine di scongiurare un approccio eccessivamente punitivo che renderebbe le imprese italiane meno competitive, in particolare escludendo dal recupero dell'iperammortamento i casi in cui i beni agevolati siano temporaneamente destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato.

---

## G5.2

D'ALFONSO, PATRIARCA

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, all'articolo 5 si occupa di limiti alle delocalizzazioni delle imprese beneficiarie di aiuti,

impegna il Governo:

a prevedere che le disposizioni sulla delocalizzazione, che inaspriscono norme già previste dal nostro ordinamento, con particolare riferimento ai commi 60 e 61 della Legge di stabilità 2014, non sortiscano l'effetto di disincentivare la possibilità di investimenti stranieri nel nostro Paese.

### G5.3

D'ALFONSO, PATRIARCA

Il Senato,

premessi che:

numerose imprese, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più pervasiva divisione internazionale del lavoro, scelgono di concentrare le attività al di fuori del territorio nazionale sulla base di valutazioni di convenienza economica;

con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;

il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: all'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali; infine, due norme sono dedicate ai temi specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7, che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);

nell'analisi dell'impatto sull'economia nazionale del fenomeno della delocalizzazione occorre però distinguere i processi funzionali di internazionalizzazione dell'attività d'impresa dalle delocalizzazioni «selvagge», al fine di attuare le migliori misure in favore delle imprese nazionali che operano scelte da sostenere in un'ottica di crescita del sistema-paese: esiste infatti, un forte legame tra l'articolazione internazionale della produzione e il successo aziendale;

lo sviluppo delle catene globali del valore e la capacità di inserimento in esse da parte delle imprese italiane è un fattore chiave di sviluppo; un processo di internazionalizzazione tende a migliorare sensibilmente la *performance* economica dell'impresa che lo attua, anche in virtù del cosiddetto *learning by offshoring*, i cui vantaggi competitivi riguardano, tra le altre cose, una maggiore penetrazione dei mercati e l'accesso a nuove competenze, in grado di aumentare la qualità del prodotto e generare diversificazione produttiva;

numerosi studi empirici dimostrano che sostenere il passaggio verso le forme più evolute di internazionalizzazione, ossia società controllate estere (multinazionali italiane) o a controllo estero (multinazionali

— 251 —

estere in Italia) ha effetti positivi sul valore aggiunto delle imprese e sull'occupazione, con un notevole miglioramento della produttività;

è pertanto opportuno non solo contrastare in modo oculato i fenomeni di delocalizzazione produttiva, sanzionando i comportamenti opportunistici, ma anche favorire le scelte imprenditoriali di internazionalizzazione produttiva che portano vantaggi competitivi per l'economia nazionale;

nel 2017 si è chiuso il primo triennio del Piano straordinario per la promozione del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti, Istituito con il decreto-legge n. 133 del 2014, con risorse stanziare pari a 374 milioni di euro, suddivisi in quote di 140 milioni di euro nel 2015, 86 milioni di euro nel 2016 e 148 milioni di euro nel 2017; con la legge di bilancio 2018 il Governo ha stanziato risorse – per un totale 230 milioni di euro – destinate a finanziare il piano per un secondo triennio, negli anni 2018-2020,

impegna il Governo:

ad incrementare le risorse destinate per il triennio 2018-2020 al Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, valutando l'opportunità di prevedere un orizzonte temporale più ampio per il sostegno alle azioni di promozione del *Made in Italy* nell'ottica di rendere strutturale l'intervento.

---

#### **G5.4**

D'ALFONSO, PATRIARCA

Il Senato,

premesso che:

con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire con lo scopo dichiarato di arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, dal momento che numerose imprese, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più pervasiva divisione internazionale del lavoro, hanno scelto di concentrare le attività al di fuori del territorio nazionale sulla base di valutazioni di convenienza economica;

il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: all'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali; infine, due norme sono dedicate ai termini specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7,

— 252 —

che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);

l'impostazione in materia di politica industriale adottata dal Governo nel provvedimento in esame appare particolarmente problematica e, nei fatti, controproducente, poiché muove da un approccio semplicistico e fortemente punitivo, da cui risulta un testo poco chiaro, inefficiente e potenzialmente foriero di una gran mole di contenziosi;

le misure di cui all'articolo 5 mancano della necessaria chiarezza nella definizione delle condizioni e dei presupposti per l'applicazione delle misure di recesso dai benefici e di quelle sanzionatorie poiché, in linea generale, non si opera una chiara distinzione tra processi di delocalizzazione incontrollati e «selvaggi», volti a sfruttare in maniera opportunistica gli strumenti agevolativi e gli aiuti economici, dai casi di limitato rilievo economico o dai processi virtuosi di internazionalizzazione delle imprese;

la distinzione tra i processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa da eventuali comportamenti opportunistici per chi sposta la produzione in altri paesi è un tema peraltro già affrontato dal Governo Prodi con il decreto legislativo n. 123 del 1998, che detta i principi che regolamentano gli interventi pubblici di sostegno alle attività produttive e riguarda tutte le forme di sostegno, come incentivi e contributi, prevedendone la revoca nei confronti delle imprese che cedano i beni acquistati con l'aiuto pubblico o li utilizzino per scopi o in siti produttivi diversi da quelli per i quali il sostegno è stato concesso;

il provvedimento in esame, inoltre, interviene integrando e irrigidendo la normativa europea in materia di aiuti di Stato, e in particolare quelli a finalità regionale, che potrebbe finire con il penalizzare soprattutto le piccole e medie imprese;

gli evidenti problemi di interpretazione correlati con il tenore della disciplina dettata dall'articolo 5 del provvedimento, in particolare con l'utilizzo dell'espressione «aiuto di Stato», sono stati riconosciuti anche dal parere di maggioranza approvato nella Commissione Attività produttive; appare necessario specificare meglio quando si debba parlare di delocalizzazione, evitando che vengano puniti spostamenti solo di parti dell'attività di impresa funzionali a processi di internazionalizzazione che migliorano e sostengono la competitività delle imprese italiane e che portano vantaggi competitivi per l'economia nazionale;

lo sviluppo delle catene globali del valore e la capacità di inserimento in esse da parte delle imprese italiane è un fattore chiave di sviluppo; un processo di internazionalizzazione tende a migliorare sensibilmente la *performance* economica dell'impresa che lo attua, anche in virtù del cosiddetto *learning by offshoring*, i cui vantaggi competitivi riguardano, tra le altre cose, una maggiore penetrazione dei mercati e l'accesso

— 253 —

a nuove competenze, in grado di aumentare la qualità del prodotto e generare diversificazione produttiva,

impegna il Governo:

a chiarire i termini temporali, le condizioni e i presupposti per l'applicazione delle misure di recesso dai benefici e di quelle sanzionatorie in caso di delocalizzazione produttiva, specificando in modo puntuale le tipologie di contributi pubblici di sostegno che rientrano nella nozione di «aiuto di Stato» e che possono essere oggetto di revoca, al fine di non ingenerare una mole enorme di contenziosi e con l'obiettivo di distinguere in maniera più efficace i fenomeni di delocalizzazione «selvaggia» dai casi che riguardano processi virtuosi di internazionalizzazione della produzione.

---

## **G5.5**

AUDDINO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premesso che:

l'articolo 5 contiene norme volte a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti;

in particolare, il comma 1 dispone che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio stesso qualora l'attività economica interessata o una parte di essa venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio Economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata;

il comma 2 dispone che, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio stesso qualora l'attività economica interessata o una parte di essa venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato;

— 254 —

considerato che:

i limiti di cui all'articolo 5 non si applicano ai trasferimenti aziendali operanti all'interno dell'Unione europea e negli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo;

impegna il Governo:

a prevedere meccanismi di premialità per le imprese che, mantenendo le aree funzionali nel territorio italiano, assicurano stessi livelli occupazionali entro limiti temporali prestabiliti.

---

## G5.6

D'ALFONSO, PATRIARCA

Il Senato,

premessi che:

con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;

negli ultimi anni tuttavia si è assistito anche a una positiva inversione di tendenza, testimoniata dalla crescita, sia in Italia che nei principali Paesi industrializzati a livello europeo ed internazionale, del fenomeno del (*back*) *reshoring*, ossia il ritorno delle imprese che avevano precedentemente delocalizzato i propri asset organizzativi ed industriali, attraverso la rilocalizzazione domestica (parziale o totale) di attività svolte all'estero (direttamente o presso fornitori),

impegna il Governo:

a promuovere, nel solco delle strategie e dei programmi europei per la reindustrializzazione e per assicurare una crescita inclusiva, iniziative a livello europeo volte a favorire la rilocalizzazione delle imprese, e, a livello nazionale, a prevedere politiche per la rilocalizzazione delle imprese che operino per creare un sistema-Paese sempre più favorevole alla nascita e allo sviluppo di impresa, innovativa e di qualità, rafforzando a tal fine il percorso già tracciato con Piano Impresa 4.0, in particolare rifinanziando le misure specifiche dell'iperammortamento e del superammortamento e rendendo permanente il credito per la formazione 4.0.

— 255 —

### **G5.7**

D'ALFONSO, PATRIARCA

Il Senato,

impegna il Governo:

a promuovere, nel solco delle strategie e dei programmi europei per la reindustrializzazione e per assicurare una crescita inclusiva, iniziative a livello europeo volte a favorire la rilocalizzazione delle imprese, e, a livello nazionale, a prevedere politiche per la rilocalizzazione delle imprese che operino per creare un sistema-Paese sempre più favorevole alla nascita e allo sviluppo di impresa, innovativa e di qualità, rafforzando a tal fine il percorso già tracciato con Piano Impresa 4.0, in particolare rifinanziando le misure specifiche dell'iperammortamento e del superammortamento e rendendo permanente il credito per la formazione 4.0.

---

### **G5.8**

TURCO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741),

premesso che:

il decreto legge in esame prevede la necessità di introdurre disposizioni per contrastare i fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante interventi sui processi di delocalizzazione, a salvaguardia dei livelli occupazionali;

considerato che:

a regolare il settore dei *call center* vi è unicamente l'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge n. 134 del 2012, recante misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da *call center*;

considerato inoltre che:

nel settore dei *call center* si registra il ricorso a pratiche di delocalizzazione in Paesi comunitari e non comunitari al fine di conseguire rilevanti risparmi in termini di costo del lavoro;

che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici decidono, con sempre maggiore frequenza, di affidare lo svolgimento dei propri servizi a un *call center* esterno;

che quello dei *call center* è un settore *labour intensive* in cui il fattore umano non può essere sostituito da processi di automazione;



— 256 —

impegna il Governo:

ad intraprendere tutte le misure necessarie al fine di garantire che le amministrazioni pubbliche, le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, le società controllate dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico comprese quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, i concessionari di beni e servizi pubblici e le aziende private che esternalizzano propri servizi a un call center esterno affidino detti servizi solo in favore di aziende che non abbiano delocalizzato in tutto o in parte le proprie attività, anche mediante affidamento ad operatori terzi, fuori del territorio dello Stato italiano, sia che si tratti di Stati membri dell'Unione Europea sia che si tratti di altri Stati esteri.

---

### **G5.9**

D'ALFONSO, PATRIARCA

Il Senato;

in sede di esame dell'AS 741,

impegnano il Governo:

al fine di prevenire e contrastare fenomeni di delocalizzazione produttiva attraverso interventi di sostegno alle micro, piccole e medie imprese, a destinare maggiori risorse per potenziare le misure volte alla concessione di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cosiddetti investimenti «Industria 4.0» previsti dallo strumento agevolativo della «Nuova Sabatini», istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, innalzando a tal fine le risorse previste dall'articolo 1, comma 40; della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

---

### **G5.10**

AUDDINO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premesso che:

l'articolo 5 contiene norme volte a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti;

in particolare, il comma 1 dispone che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di

— 257 —

Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio stesso qualora l'attività economica interessata o una parte di essa venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio Economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata;

il comma 2 dispone che, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio stesso qualora l'attività economica interessata o una parte di essa venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato;

considerato che:

il comma 6 dell'articolo 5 definisce delocalizzazione il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 cc.;

impegna il Governo:

ad assicurare che ai fini dell'applicazione del succitato articolo 5 del decreto, nella definizione di delocalizzazione dell'impresa rientri non solo il trasferimento dell'attività produttiva, ma anche il trasferimento di qualunque area funzionale dell'azienda, quali, a titolo esemplificativo, amministrazione e finanza, risorse umane, *marketing*, ricerca e sviluppo, *planning*, controllo e qualità.

---

## **G5.11**

D'ALFONSO, PATRIARCA

Il Senato,

premesso che:

numerose imprese, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più pervasiva divisione internazionale del lavoro, scelgono di concentrare le attività al di fuori del territorio nazionale sulla base di valutazioni di convenienza economica;

con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un mi-

— 258 —

nor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;

il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: l'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali;

infine, due norme sono dedicate ai temi specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7, che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);

in tema di delocalizzazione è pertanto necessario definire norme in grado di creare un percorso virtuoso nel caso in cui un'impresa operante nel territorio italiano e beneficiaria di aiuti di Stato abbia intenzione di delocalizzare dal sito incentivato prevedendo che l'impresa che delocalizza si impegni a favorire il trasferimento della proprietà ad un acquirente che garantisca la continuità produttiva e occupazionale;

per raggiungere l'obiettivo della tutela occupazionale nelle imprese beneficiarie di aiuti, prima di revocare i contributi alle imprese che hanno delocalizzato, si può infatti esperire una strada alternativa, trovando un altro soggetto imprenditoriale che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali; se questo non accade, allora è opportuno procedere con la revoca del contributo,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a favorire la continuità produttiva e occupazionale prevedendo un intervento normativo che consenta alle imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di aiuti di Stato e successivamente delocalizzato la propria produzione dal sito incentivato con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, di non essere obbligate alla restituzione del contributo nel caso in cui si impegnino a trovare un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa, prevedendo altresì che, in caso di mancato rispetto di tale impegno, siano previste opportune condizioni, quali la restituzione delle somme ricevute e il pagamento di una sanzione in proporzione al fatturato, finalizzando le somme così recuperate all'incremento della sezione speciale del Fondo destinata al rafforzamento della struttura produttiva, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa per la crescita sostenibile previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 83.

### **G5.12**

D'ALFONSO, PATRIARCA

Il Senato,

premesso che:

con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;

il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: all'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali; infine, due norme sono dedicate ai temi specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7, che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);

per sostenere il sistema produttivo nazionale e l'occupazione sul territorio nazionale, soprattutto giovanile, è necessario creare un ecosistema – sul piano fiscale, amministrativo e infrastrutturale – maggiormente favorevole all'attività imprenditoriale, e in particolare alla nascita di nuove imprese, innovative e con forti potenzialità di crescita, in grado di attrarre investimenti,

impegna il Governo:

a incentivare la nascita e lo sviluppo delle *start-up*, attraverso interventi di semplificazione burocratica, di digitalizzazione e di sostegno alla ricerca, nonché mediante il rafforzamento delle misure fiscali a favore degli investimenti.

---

### **G5.13**

CIRIANI, DAL MAS, PITTONI, STABILE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 741 di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

premessi che:

a decorrere dal 28 agosto 2015 è entrata in vigore la legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) la quale all'articolo 10 prevede il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

a decorrere dal 10 dicembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) il quale all'articolo 3 prevede la riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale;

il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'8 agosto 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2017 ha ridotto le circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al numero di 60 prevedendo per la Regione FVG due circoscrizioni come indicato da Unioncamere nella nota n. 12872 dell'8 giugno 2017;

il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, nelle sue premesse, considerava comunque accettabile la richiesta pervenuta dalla Regione FVG per la costituzione di un'unica circoscrizione camerale regionale pur posticipando il suo accoglimento alla previa costituzione del nuovo ente camerale Pordenone-Udine;

la CCIAA Venezia Giulia ha promosso ricorso incidentale avanti al TAR Lazio, tuttora pendente, per l'annullamento della parte di decreto relativo alla relazione illustrativa che accetta la richiesta della Regione FVG;

la Corte Costituzionale con sentenza n. 65 del 1982, rigettando il ricorso del Governo avverso lo «Stato giuridico e trattamento economico del personale delle Camere di Commercio, industria ed artigianato del Friuli Venezia Giulia», ha affermato che «gli enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza propria delle Regioni, pur restando concettualmente distinti dagli enti strumentali o para-regionali, sono in vario senso assoggettati ai poteri regionali di supremazia, prestandosi dunque a venir riordinati e riorganizzati dalle Regioni medesime»;

considerato che:

lo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia (art. 4 numeri 2-6 e 7) attribuisce alla Regione competenza legislativa primaria nelle materie dell'agricoltura ed artigianato, industria e commercio: in tutte le materie oggetto di attività delle Camere di Commercio;

lo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia ( art. 65) prevede che con decreti legislativi, sentita la Commissione paritetica, si stabiliscano le norme di attuazione dello Statuto;

la legge delega per il riordino delle Camere di Commercio (art. 10) prevede che nella ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle Ca-

— 261 —

mere di Commercio si debba tener conto delle «specificità geo-economiche dei territori»;

con il D.Lgs. 252/2001, sentita la Commissione paritetica e vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, del Ministro per gli affari regionali e del IVIISE, in attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia sono state trasferite alle Camere di Commercio le funzioni ed i compiti degli uffici provinciali dell'industria, del Commercio e dell'artigianato;

con D.Lgs. 256/2001 seguendo la stessa procedura si erano trasferite alle Camere di Commercio del FVG funzioni e compiti degli uffici metrici provinciali;

nel mese di ottobre 2017 è stata presentata la proposta di legge nazionale n. 16 per ottenere per la Regione FVG la competenza legislativa esclusiva in tema di ordinamento delle Camere di Commercio;

le Camere di commercio sono uno strumento importante per accompagnare e sostenere le imprese italiane per promuovere le economie territoriali, anche in ambito internazionale e per assicurare trasparenza, sicurezza e legalità dell'agire economico;

il Consiglio regionale ha recentemente approvato (26 luglio 2018) una mozione con la quale si chiedeva al Governo, per il tramite della Giunta regionale del FVG, di assumere l'iniziativa affinché venisse emanato un decreto legislativo che attribuisca alla Regione FVG competenza in materia di organizzazione territoriale e quindi legislativa esclusiva per quanto concerne l'ordinamento delle Camere di Commercio;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di adottare, in attuazione delle norme statutarie e sentita la Commissione paritetica, le opportune iniziative volte ad attribuire alla regione FVG competenza in materia di organizzazione territoriale, e quindi legislativa esclusiva, per quanto concerne l'ordinamento delle Camere di Commercio.

## EMENDAMENTI

### 5.0.1

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art 5-bis.

1. È istituito il "marchio Italia" ai prodotti realizzati in Italia in ogni fase della loro lavorazione e con l'utilizzo di materie prime esclusivamente italiane.
2. In favore delle aziende le cui produzioni ottengono il "marchio Italia" come elemento di radicamento sui territori e come misura di contrasto alla delocalizzazione sono concesse misure di agevolazione fiscale.
3. L'istituzione del marchio e le modalità per l'ottenimento dello stesso, nonché le misure di agevolazione fiscale di cui al comma 2 sono individuati e disciplinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico».

---

### 5.0.2

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

1. In favore delle aziende che adottano "statuti partecipativi" come elemento di radicamento sui territori e come misura di contrasto alla delocalizzazione sono concesse misure di agevolazione fiscale.
2. Le misure di agevolazione fiscale di cui al comma 1 sono individuate e disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico».

— 263 —

### 5.0.3

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art 5-bis.

1. Il comma 10 dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente: "10. È fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di procedere ad affidamenti di servizi in favore di operatori economici che hanno localizzato, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori del territorio nazionale"».

---

#### Art. 6.

### 6.1

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - (*Garanzie alla continuità produttiva e occupazionale delle imprese beneficiarie di aiuti*). – 1. Le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di aiuti di Stato ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato presso uno Stato, anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa.

2. Nel caso di mancato rispetto di tale obbligo, le imprese interessate dovranno restituire i contributi ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali.

3. Le somme di cui al comma precedente confluiscono alla sezione speciale del Fondo destinata al rafforzamento della struttura produttiva, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa per la crescita sostenibile previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 83».



## 6.2

FERRARI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - (*Garanzie alla continuità produttiva e occupazionale delle imprese beneficiarie di aiuti*). – 1. Le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di aiuti di Stato ai sensi del Decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato presso uno Stato, anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa.

2. Nel caso di mancato rispetto di tale obbligo, le imprese interessate dovranno restituire i contributi ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali.

3. Le somme di cui al comma precedente confluiscono alla sezione speciale del Fondo destinata al rafforzamento della struttura produttiva, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa per la crescita sostenibile previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 22 giugno 2012 n. 83».

---

## 6.5

FERRARI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «aiuto di stato» con le seguenti: «sostegno pubblico, quali credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, concessione di garanzia contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato».*

---

## 6.7

FERRARI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «aiuto di stato» con le seguenti: «sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,».*

---

## 6.6

FERRARI

*Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «aiuto di stato» con le seguenti: «credito d'imposta, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,».*

---

## 6.8

FERRARI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «aiuto di stato» con le seguenti: «credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,».*

---

## 6.9

FERRARI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «aiuto di stato» con le seguenti: «concessione di garanzia contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato».*

---

## 6.3

FERRARI

*Al comma 1, dopo le parole: «aiuto di stato» inserire le seguenti: «a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14, 17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014» e sostituire le parole: «fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo» con le seguenti: «a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4024 della legge n. 223/1991».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

*«1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1».*

---

— 266 —

#### 6.4

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, RONZULLI, TESTOR

*Al comma 1, dopo le parole: «aiuto di Stato», inserire le seguenti: «a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14,17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014» e sostituire le parole: «fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo», con le seguenti: «a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4 o 24 della legge n. 223 del 1991».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1».

---

#### 6.10

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, dopo le parole: «aiuto di Stato», aggiungere le seguenti: «, a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14,17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014,».*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, sostituire le parole: «fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo», con le seguenti: «a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4 o 24 della legge n. 223 del 1991».*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1».*

---

#### 6.11

FERRARI

*Al comma 1, dopo le parole: «aiuto di Stato», inserire le seguenti: «a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14, 17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014» e sostituire le parole: «fuori dei casi riconducibili*

— 267 —

bili a giustificato motivo oggettivo», *con le seguenti*: «a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4 o 24 della Legge n. 223 del 1991».

---

#### **6.12**

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, dopo le parole*: «, aiuto di Stato», *aggiungere le seguenti*: «, a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14, 17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014,».

---

#### **6.13**

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, sostituire le parole*: «fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo», *con le seguenti*: «, a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4 o 24 della legge n. 223 del 1991».

---

#### **6.14**

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, dopo le parole*: «giustificato motivo oggettivo», *aggiungere le seguenti*: «o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa non impugnati o per i quali, se impugnati, il giudice accerti la sussistenza degli estremi del licenziamento».

---

#### **6.15**

FERRARI

*Al comma 1 sostituire le parole*: «al 50 per cento» *con le seguenti*: «alla metà» *e ove ricorrono le parole*: «beneficio» *con le seguenti*: «finanziamento da parte dello Stato italiano».

---

— 268 —

**6.17**

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, sostituire le parole: «nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento», con le seguenti: «nei due anni successivi alla data di ottenimento del beneficio».*

---

**6.18**

FERRARI

*Al comma 1, sostituire le parole: «nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento», con le seguenti: «nei cinque anni successivi alla data di concessione dello stesso».*

---

**6.19**

FERRARI

*Al comma 1 sostituire le parole: «nei cinque anni successivi» con le seguenti: «nei due anni successivi» e le parole: «superiore al 10 per cento», con le seguenti: «superiore al 20 per cento».*

---

**6.16**

FERRARI

*Al comma 1 sostituire le parole: «nei cinque anni successivi», con le seguenti: «nei due anni successivi».*

---

**6.20**

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «30 per cento».*

---

### **6.21**

FERRARI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1».

---

### **6.23**

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1».

---

### **6.22**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai fini della valutazione dell'impatto occupazionale, di cui al comma 1, si fa riferimento agli accordi di programma intercorsi tra l'impresa, le parti sociali, l'amministrazione centrale o locale al momento della concessione dei benefici. Per la valutazione successiva dei livelli occupazionali occorrenti per il buon andamento dell'attività produttiva, si fa riferimento ai piani industriali e alle informazioni che l'impresa deve fornire ai rappresentanti dei lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 25 del 6 febbraio 2007».

---

### **6.24**

FERRARI

*Al comma 2 sostituire le parole: «dei benefici», con le seguenti: «finanziamenti goduti dalle imprese sia italiane che straniere».*

---

— 270 —

**6.25**

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le somme di cui al comma 2 confluiscono alla sezione speciale del Fondo destinata al rafforzamento della struttura produttiva, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa per la crescita sostenibile previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 83».

---

**6.26**

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intendono escluse le agevolazioni contributive, retributive e fiscali legate ad assunzioni, contratti di apprendistato, premi produttivi ed altri elementi variabili della retribuzione».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G6.1

#### CAMPAGNA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premesso che:

l'articolo 6 del decreto legge in esame reca disposizioni in merito alla salvaguardia dei livelli occupazionali;

considerato che:

l'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, ha previsto che le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possano essere destinate dalle medesime Regioni alla prosecuzione, senza soluzione di continuità del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di 12 mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa;

pur rientrando nella predetta area di crisi industriale complessa, circa 21 ex operai dell'indotto Fiat Termini Imerese, ad oggi, non percepisce il sostegno al reddito da oltre 18 mesi;

tale esclusione deriva dalla mancata applicazione della Circolare n. 34 del 04.11.2016 che prevede una proroga della mobilità in deroga anche per l'anno 2017 per tutti i lavoratori provenienti da una mobilità ordinaria e/o in deroga senza interruzione;

al contrario, erroneamente, il Dipartimento del lavoro della Regione Siciliana, ha inserito i 21 ex operai dell'indotto Fiat Termini Imerese nella lista da inviare al Ministero del Lavoro per la concessione della mobilità in deroga per le aree di crisi complessa art. 53-ter, che prevede come requisito essenziale che tutti i lavoratori appartenenti all'area di crisi complessa che alla data del 1° gennaio 2017, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria e/o in deroga, possono beneficiare di altri 12 mesi di mobilità in deroga;

con riferimento ai predetti 21 ex operai, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha respinto la domanda in quanto, per una differenza di sole 24 ore, questi ultimi non erano in possesso dei necessari requisiti;

tale situazione ha creato un'inspiegabile disparità di trattamento tra i vari soggetti destinatari della predetta normativa;



— 272 —

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di porre in essere opportuni interventi normativi volti a tutelare i lavoratori di cui in premessa, assicurando loro il riconoscimento degli ammortizzatori sociali.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 7.

#### 7.1

FERRARI

*Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «ceduti a titolo oneroso» e: «la cessione a titolo oneroso o».*

---

#### 7.2

FERRARI

*Al comma 2, dopo le parole a: «titolo oneroso», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «a soggetti economici aventi sede all'estero».*

---

#### 7.3

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «o destinati a strutture» fino a: «impresa».*

---

#### 7.4

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 2, sostituire le parole da: «si procede» fino alla fine con le seguenti: «Restano valide le maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi di imposta».*

---

— 274 —

### 7.5

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai casi in cui i beni agevolati siano temporaneamente destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato».

---

### 7.6

FERRARI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, dopo le parole: «presente decreto» aggiungere le seguenti:* «, ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.»;

b) *al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì ai casi in cui i beni agevolati siano destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione dei casi in cui sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 168-ter del medesimo decreto».

---

### 7.7

FERRARI

*Al comma 3, dopo le parole: «presente decreto» aggiungere le seguenti:* «, ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».

---

### 7.8

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, RONZULLI, TESTOR

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accet-

— 275 —

tato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».

---

### **7.9**

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* «, ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».

---

### **7.10**

FERRARI

*Al comma 4, le parole:* «Le disposizioni del» *sono sostituite con le seguenti:* «Al fine di coordinare le nuove disposizioni con la disciplina già introdotta nella legge di bilancio, le norme di cui al».

---

### **7.11**

FERRARI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì ai casi in cui i beni agevolati siano destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione dei casi in cui sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 168-ter del medesimo decreto».

---

### **7.12**

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì ai casi in cui i beni agevolati siano destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione dei

— 276 —

casi in cui sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 168-ter del medesimo decreto».

---

### 7.13

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Le imprese italiane ed estere possono interpellare l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per chiedere la disapplicazione del presente articolo, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.

4-ter. L'Amministrazione può disapplicare il presente articolo, qualora le imprese italiane ed estere dimostrino, con l'istanza di cui al comma 4-bis, e mediante idonea documentazione, che la delocalizzazione sia dovuta a valide ragioni economiche, ivi incluso lo stato di difficoltà economico-finanziario in cui possono trovarsi temporaneamente».

---

### 7.0.1

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

1. Le imprese italiane ed estere possono interpellare l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per chiedere la disapplicazione dei precedenti articoli 5 e 7, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.

2. L'Amministrazione può disapplicare i precedenti articoli 5 e 7, qualora le imprese italiane ed estere dimostrino, con l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, e mediante idonea documentazione, che la delocalizzazione sia dovuta a valide ragioni economiche, ivi incluso lo stato di difficoltà economico-finanziario in cui possono trovarsi temporaneamente».

---

— 277 —

## Art. 8.

### 8.2

FERRARI

*Al comma 1 sostituire le parole: «Si considerano appartenenti al medesimo gruppo», con le seguenti: «Sono da considerarsi appartenenti allo stesso gruppo».*

---

### 8.1

FERRARI

*Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Credito d'imposta ricerca e sviluppo per acquisto da fonti esterne dei beni immateriali».*

---

### 8.0.1

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura).*

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi

— 278 —

compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

### 8.0.2

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)*

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

### 8.0.3

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)*

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento

— 279 —

dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

#### 8.0.4

MISIANI, NANNICINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Remunerazione variabile degli amministratori e dei dirigenti di imprese in crisi)*

1. Al fine di responsabilizzare gli amministratori e i dirigenti delle imprese che a causa delle situazioni di crisi o difficoltà sono costrette momentaneamente a contrarre o sospendere la propria attività e che richiedono l'intervento dello Stato per le integrazioni salariali dei propri dipendenti ai sensi della disciplina in materia di ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 11 e di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il medesimo periodo di concessione dei sussidi e delle integrazioni, sui compensi operati sotto forma di *bonus* e di *stock options* attribuiti ai membri del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza, è applicata un'aliquota addizionale del 10 per cento. L'aliquota addizionale è altresì applicata, per un intero esercizio, qualora nell'esercizio precedente siano stati effettuati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

2. L'aliquota addizionale di cui al comma 1 si applica sull'ammontare del compenso di cui al medesimo comma 1 che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.

3. L'aliquota addizionale di cui al comma 1 è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione dei compensi di cui al medesimo comma 1 e, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, è disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia di imposte sul reddito.

4. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo 1 sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-



— 280 —

legge novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

### 8.0.5

NANNICINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

*(Misure a tutela del mantenimento del tessuto imprenditoriale e dei livelli occupazionali)*

All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *c-bis*), è aggiunta la seguente lettera:

"d) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali";

b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

"3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.

Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 346, del 31 ottobre 1990 e dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 22 dicembre 1986, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-quater,

— 281 —

del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione».

---

## Art. 9.

### 9.1

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono vietati i giochi e le scommesse con vincite in denaro di qualunque tipologia».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 12, comma 3, sopprimere la lettera d);*

*all'articolo 14, comma 2, sopprimere la lettera c).*

---

### 9.2

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo», con le seguenti: «Al fine di tutelare i minori e di arginare il fenomeno della dipendenza da gioco d'azzardo patologico».*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «A decorrere dalla medesima data, sono altresì vietate tutte le forme di promozione o di pubblicità relative ad apertura ed esercizio di nuove sale da gioco o scommesse con vincite in denaro»;*

*al medesimo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole:* «e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli»;

*al comma 2, aggiungere in fine le parole:* «comminata dall’Autorità, di cui al comma 3 del presente articolo, entro quindici giorni dall’avvenuto accertamento delle violazioni di cui al comma 1. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 a mezzo di trasmissione televisiva o radiofonica, l’Autorità competente procede con proprio atto amministrativo rispettivamente all’oscuramento del canale o alla sospensione del segnale radiofonico»;

*al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:* «di cui una quota non inferiore ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è destinata per la durata dei contratti pubblicitari in corso di esecuzione di cui al comma 5, all’adozione di una campagna di comunicazione televisiva volta a sensibilizzare i cittadini sui problemi derivanti dal gioco patologico, prevedendo altresì che la trasmissione dei relativi *spot* sia effettuata immediatamente dopo quella degli *spot* del gioco *on-line*, alla generazione di messaggi di allerta sui rischi derivanti dal gioco d’azzardo, da realizzare mediante applicazione diretta sugli apparecchi di strumenti o di software tenuto conto dei limiti derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di *privacy*, nonché per le attività di prevenzione, cura ed alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo».

*Alla rubrica del Capo sostituire le parole:* «Misure per il contrasto alla ludopatia» *con le seguenti:* «Misure per il contrasto del gioco d’azzardo patologico».

---

## 9.4

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* «quanto previsto dall’articolo 7» *fino alla fine dell’articolo, con le seguenti:* «il divieto di pubblicità di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di gioco o scommessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa alle categorie di giochi di sorte a quota fissa, giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, lotterie ad estrazione istantanea, giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, con vincita in denaro e offerti su canale fisico o a distanza, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, con l’eccezione di quanto pubblicato all’interno di siti internet e applicazioni mobili di proprietà dei concessionario e registrati come canali di vendita presso l’apposito registro tenuto presso l’Agenzia delle Do-

gane e dei Monopoli. Il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche, delle medesime categorie di giochi. Sono escluse dal divieto di cui ai presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Per le altre categorie di giochi, caratterizzati da minor frequenza e ripetitività del gioco, socialità o elementi di abilità, quali le scommesse ippiche e sportive, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è vietata qualsiasi forma di pubblicità comunque effettuata e su qualunque mezzo incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed *internet*, che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa che l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli sottoscrive con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In ogni caso, tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione europea del 14 luglio 2014 e quanto già previsto dall'articolo 1, comma 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016), la pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro di cui al comma 2, non deve descrivere il gioco come socialmente attraente o approvato da personalità famose o celebrità, lasciando intendere che il gioco contribuisce al successo sociale.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5 per cento del valore della sponsorizzazione o del contratto pubblicitario e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di euro 50.000.

5. L'Autorità competente alla contestazione ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

— 284 —

6. Il protocollo d'intesa tra l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede l'assoggettamento preventivo obbligatorio alle regole di disciplina pubblicitaria delle iniziative e delle campagne pubblicitarie di livello nazionale dei concessionari per l'offerta delle attività di gioco e scommesse con vincita in denaro di cui al comma 2 nonché l'obbligo degli stessi di destinare annualmente il 5 per cento del valore della loro attività di pubblicità al fondo per il contrasto d'azzardo patologico di cui all'articolo 1 comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

8. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.

9. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019.

10. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 9».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 12, comma 3, lettera d), sostituire le parole: «comma 6», con le seguenti: «comma 9»;*

*all'articolo 14, comma 2, lettera c), sostituire il numero: «6» con il seguente: «9».*

---

## 9.5

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «a decorrere dalla data di entrata in vigore fino alla fine dell'articolo», con le seguenti: «nonché il divieto di pubblicità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l'esercizio abusivo dell'attività*

di gioco o scommessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa che l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli sottoscrive con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche con i medesimi connotati di aggressività o ingannevolezza. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. In ogni caso, tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione europea del 14 luglio 2014 e quanto già previsto dall'articolo 1, comma 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), la pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, non deve descrivere il gioco come socialmente attraente o approvato da personalità famose o celebrità, lasciando intendere che il gioco contribuisce al successo sociale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5 per cento del valore della sponsorizzazione o del contratto pubblicitario e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di euro 50.000.

4. L'Autorità competente alla contestazione ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Il protocollo d'intesa tra l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede l'assoggettamento preventivo obbligatorio alle regole di disciplina pubblicitaria delle iniziative e delle campagne pubblicitarie di livello nazionale dei concessionari

— 286 —

per l'offerta delle attività di gioco e scommesse con vincita in denaro ivi definiti nonché l'obbligo degli stessi di destinare annualmente il 5 per cento del valore della loro attività di pubblicità al fondo per il contrasto d'azzardo patologico di cui all'articolo 1 comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

6. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1 e al comma 2, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.

8. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 8».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 12, comma 3, lettera a), sostituire le parole: «comma 6» con le seguenti: «comma 8».*

*all'articolo 14, comma 2, lettera c), sostituire il numero: «6» con il seguente: «8».*

---

### 9.3

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 208», aggiungere le seguenti: «e a quanto disposto dal successivo comma 5».*

---

## 9.6

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «è vietata qualsiasi forma» fino alla fine del comma con le seguenti: «qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, è sottoposta ai seguenti limiti:*

*a) ciascun fornitore di servizi media audiovisivi non può diffondere comunicazioni commerciali di tali giochi o scommesse con vincite in denaro oltre il 25 per cento dell'affollamento pubblicitario orario;*

*b) tale comunicazione commerciale può essere trasmessa esclusivamente tra le ore 23:00 fino alle ore 7:00 del giorno successivo, salvo nel corso degli eventi sportivi in diretta e 30 minuti prima dell'inizio di ciascun evento sportivo e 30 minuti dopo il suo termine».*

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1.1. In ogni caso, al fine di evidenziare i rischi legati al gioco patologico e realizzare un più efficace contrasto al gioco illegale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua con proprio regolamento le linee guida per un formato di pubblicità responsabile, idonee a rendere il consumatore consapevole dei possibili rischi legati al gioco d'azzardo e distinguere le attività e i canali di accesso legali attraverso un'offerta chiara, trasparente e riconoscibile. Tale regolamento dovrà prevedere limitazioni di tale pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica, sulle pubblicazioni in genere, sulle affissioni e su *Internet*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche le sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, saranno sottoposte alle seguenti limitazioni:

*a) tutti i contratti di sponsorizzazione attualmente in vigore devono essere depositati presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;*

*b) tutti i contratti di sponsorizzazione stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto devono essere depositati, pena la loro nullità, entro 15 (quindici) giorni dalla loro sottoscrizione, presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;*

*c) i soggetti che hanno stipulato i contratti di cui sopra alle lettere a) o b) devono corrispondere il doppio del corrispettivo indicato nei predetti contratti su uno specifico conto del Ministero della Salute perché siano destinati allo stesso fondo previsto al successivo comma 4.*



— 288 —

1.2. Sono esclusi dalle limitazioni di cui ai commi 1 e 1 *-bis* le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di solle locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

*al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1.1»;*

*al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1.1»;*

*sopprimere il comma 5.*

---

## **9.7**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1, alle parole: «le manifestazioni» premettere le seguenti: «le campagne comunicative,».*

---

## **9.8**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1, alle parole: «le manifestazioni» premettere le seguenti: «gli eventi e».*

---

## **9.9**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1, sostituire le parole: «le manifestazioni» con le seguenti: «gli eventi».*

---

## **9.10**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1, dopo le parole: «incluse le manifestazioni sportive,» inserire le seguenti: «e gli eventi».*

---

— 289 —

### **9.11**

BINETTI, DE POLI

*Al comma 1, dopo le parole: «con vincite di denaro» aggiungere le seguenti: «all'informazione relativa a vincite di particolare consistenza, alla stampa di settore, alla pubblicità degli esercizi pubblici che vendono tagliandi delle lotterie istantanee.».*

---

### **9.12**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1, sostituire le parole: «culturali o artistiche» con le seguenti: «eventi culturali o artistici.».*

---

### **9.13**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1, dopo le parole: «culturali o artistiche» inserire le seguenti: «, le campagne comunicative.».*

---

### **9.14**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «scientifiche.».*

---

### **9.15**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con le seguenti: «di satira.».*

---

— 290 —

**9.16**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «mediche».*

---

**9.17**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con le seguenti: «di politica estera».*

---

**9.18**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con le seguenti: «d'intrattenimento».*

---

**9.19**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «artistiche».*

---

**9.20**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «politiche».*

---

**9.21**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con le seguenti: «di fumetti».*

---

— 291 —

**9.22**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «culturali».*

---

**9.23**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.*

---

**9.24**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «dalla legge 3 agosto 2009, n. 102» aggiungere le seguenti: «le altre lotterie ad estrazione istantanea».*

---

**9.25**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».*

---

**9.26**

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

*Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, infine, le parole: «nonché le Case da Gioco autorizzate».*

---

— 292 —

**9.27**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nonché le Case da Gioco autorizzate».*

---

**9.28**

LANIECE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le Case da Gioco autorizzate».*

---

**9.29**

ZAFFINI, CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma non si applica alla stampa specializzata destinata ai soli operatori di settore».*

---

**9.32**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma inserire i seguenti:*

«1.1. Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.

1.2. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all'interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30 per cento di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi

mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro.

1.3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincita in denaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.

1.4. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1.5. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:

a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-*quinquies*;

b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;

c) l'indicazione dell'indirizzo *web* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi simili, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito *web* di quest'ultimo;

d) l'indicazione "pubblicità" per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all'inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

1.6. In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su *internet*, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche a sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.

1.7. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia *On-line*, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli ap-

parecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.

1.8. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato a minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.

1.9. I fornitori di servizi di *media* audiovisivi e dei servizi *internet* sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza da gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l'entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

---

### 9.33

VITALI, RONZULLI

*Dopo il comma inserire i seguenti:*

«1.1. Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.

1.2. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all'interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30 per cento di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi

mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro.

1.3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincita in denaro è vietata qualora preveda in qualità di *testimonial* personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.

1.4. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1.5. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:

a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-*quinquies*;

b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;

c) l'indicazione dell'indirizzo *web* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi simili, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito *web* di quest'ultimo;

d) l'indicazione "pubblicità" per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso in televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all'inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

1.6. In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su *internet*, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.

1.7. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia *on-line*, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparec-



— 296 —

chi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.

1.8. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.

1.9. I fornitori di servizi di *media* audiovisivi e dei servizi *internet* sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l'entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

---

### 9.30

BERNINI, SCIASCI, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

*Dopo il comma inserire il seguente:*

«1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d'esecuzione».

---

### 9.31

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e nei commi precedenti, vigono le seguenti ulteriori limitazioni relativamente ai giochi con vincite in denaro:

1) relativamente alla comunicazione commerciale audiovisiva, la pubblicità di giochi con vincita in denaro è vietata:

— 297 —

a) sui canali e servizi free o a pagamento della televisione digitale terrestre e satellitare con una programmazione tematica destinata esclusivamente a "bambini";

b) durante i programmi destinati ai minori di età quali i cartoni animati, i film chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e negli spettacoli che hanno i minori di età come protagonisti trasmessi in qualunque fascia oraria, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;

2) quanto alla radiodiffusione sonora, la pubblicità è vietata durante programmi chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e durante quelli che hanno i minori di età come protagonisti, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi;

3) quanto al circuito cinematografico, la pubblicità è vietata:

a) durante le proiezioni cinematografiche destinate ai minori di età, fra le quali i cartoni animati e i film chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi a tali proiezioni;

b) nelle sale cinematografiche e nei loro *foyer* in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori di età, fra i quali cartoni animati o film chiaramente diretti ad un pubblico infantile o adolescenziale;

4) quanto al circuito teatrale, la pubblicità è vietata nei teatri e nei loro *foyer* in occasione di rappresentazioni destinate alla visione dei minori di età, ovvero chiaramente dirette ad un pubblico infantile o adolescenziale, fatta eccezione per le rappresentazioni teatrali che sono con ragionevole evidenza rivolte a un pubblico prevalentemente adulto;

5) quanto alla stampa quotidiana e periodica, la pubblicità è vietata su quella destinata ai minori di età, che per grafica, contenuto ed oggetto è chiaramente destinata ad un pubblico infantile e adolescenziale».

---

### 9.34

VITALI

*Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:*

«1-quater. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d'esecuzione».

---

### 9.35

VITALI

*Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:*

«1-*quater*. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d'esecuzione qualora nell'oggetto dell'affidamento per la gestione del gioco pubblico sia prevista la realizzazione di attività pubblicitarie e promozionali».

---

### 9.36

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:*

«1-*quater*. I fornitori di servizi media audiovisivi e dei servizi internet sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l'entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

---

### 9.37

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:*

«1-*quater*. I concessionari di giochi pubblici impiegano annualmente una somma pari allo 0,5 per cento dei corrispettivi loro spettanti per le attività svolte in relazione agli adempimenti previsti dalle rispettive concessioni, con un minimo di euro mille ed un massimo di euro cinquecentomila, per campagne informative ovvero per iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa che opera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e che è presieduta dal Capo del predetto Dipartimento e composta da quattro membri in rappresentanza dei Ministri della salute, dell'istruzione, dell'interno e dell'economia e delle finanze. La somma di cui al periodo precedente è compresa negli interventi e investimenti di comunicazione e

— 299 —

informazione, e comunque in generale negli investimenti pubblicitari e promozionali già previsti dalle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

---

### 9.38

D'ALFONSO, MIRABELLI, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «Fatto salvo» fino a: «n. 189».*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

– *sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «25 per cento»;*

– *sostituire le parole: «euro 50.000» con le seguenti: «euro 150.000».*

---

### 9.39

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISANI

*Al comma 2, sostituire le parole: «a carico del committente, del proprietario» con le seguenti: «sia a carico del committente sia a carico del proprietario».*

---

### 9.40

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISANI

*Al comma 2, sostituire le parole: «per ogni violazione» con le seguenti: «per la prima violazione».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il periodo: «In caso di reiterazione della violazione, la concessione in capo al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione è revocata».*

---

— 300 —

**9.41**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*Al comma 2, sostituire le parole: «euro 50.000» con le seguenti: «euro».*

---

**9.42**

D'ALFONSO, MIRABELLI, BONFRISCO, COMINCINI, GRIMANI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».*

*Conseguentemente, ai comma 4, sopprimere le parole da: «compresi» quelli fino a: «24 novembre 1981, n. 689».*

---

**9.53**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Al fine di evidenziare i rischi legati al gioco patologico e realizzare un più efficace contrasto al gioco illegale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua con proprio regolamento le linee guida per un formato di pubblicità responsabile, idonee a rendere il consumatore consapevole dei possibili rischi legati al gioco d'azzardo e distinguere le attività e gli accessi legali attraverso un'offerta chiara, trasparente e riconoscibile».*

---

**9.43**

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati da comuni».*

---

— 301 —

**9.44**

GRIMANI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti».*

---

**9.45**

GRIMANI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti».*

---

**9.46**

GRIMANI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dalle Città metropolitane e dai comuni».*

---

**9.47**

GRIMANI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate ai gioco d'azzardo presentati dalle Città Metropolitane».*

---

**9.48**

GRIMANI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo».*

---

— 302 —

### **9.52**

GRIMANI

*Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati da comuni».*

---

### **9.49**

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. La dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020 per il finanziamento di progetti di reinserimento sociale di persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo patologico presentati dalle tre regioni che, in applicazione di leggi approvate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano realizzato la maggiore riduzione dei punti vendita di gioco sul proprio territorio. Le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.*

---

### **9.51**

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. La dotazione del fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.*

---

— 303 —

**9.50**

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico, la dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.*

---

**9.54**

MIRABELLI, D'ALFOLSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le somme erogate dagli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono effettuate esclusivamente in forma elettronica mediante carte nominative.

**9.56**

MIRABELLI, D'ALFOLSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

*Al comma 6, sostituire le parole: «19,6 per cento e nel 6,65» con le seguenti: «20 per cento e nel 7».*

*Conseguentemente:*

– *al medesimo comma, sopprimere le parole da: «nel 19,68 per cento fino alla fine del comma»;*

– *dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e avvia o un processo di riduzione proporzionale dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6, lettera a) attivi alla data del 31 dicembre 2018 tale da determinare una diminuzione non inferiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi».

---



— 304 —

**9.55**

MIRABELLI, D'ALFOLSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

*Al comma 6 sostituire le parole: «19,6 per cento e nel 6,65» con le seguenti: «19,8 per cento e nel 6,7».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: «nel 19,68 per cento» fino alla fine del comma, con le seguenti: «. Una quota pari allo 0,25 a decorrere dal 1° settembre 2018 e allo 0,5 a decorrere dal 1° maggio 2019 è destinata a incrementare il fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».*

---

**9.57**

VITALI

*Sopprimere il comma 6-bis.*

---

**9.58**

D'ALFONSO

*Sopprimere il comma 6-bis.*

---

**9.59**

D'ALFONSO

*Sostituire il comma 6-bis con il seguente:*

*«6-bis. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, il Ministero della salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definiscono le seguenti linee di azione:*

*a) realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico;*

*b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, volte a pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare i genitori sui programmi di filtraggio e di blocco dei giochi *on line*,*

— 305 —

c) predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

d) previsione di iniziative volte a promuovere la conoscenza del logo identificativo "no slot»».

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico.

Nella programmazione delle attività formative di cui al comma 2, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.

È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

---

## 9.60

VITALI

*Sostituire il comma 6-bis con i seguenti:*

«6-bis. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, propone un disegno di legge per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, riordinando tutte le norme in vigore in un codice delle disposizioni sui giochi, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per il contemperamento degli interessi erariali con quelli locali e con quelli generali in materia di salute pubblica, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.

6-ter. Il riordino di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) raccolta sistematica e organica delle disposizioni vigenti in funzione della loro portata generale ovvero della loro disciplina settoriale, anche di singoli giochi, e loro adeguamento ai più recenti principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti al livello dell'Unione europea, nonché

— 306 —

all'esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia ovvero di gioco d'azzardo patologico e di gioco minorile, con

*b)* riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura dell'imposta;

*c)* disciplina specifica dei singoli giochi, definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, con provvedimenti direttoriali generali;

*d)* riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, al fine di assicurare il riequilibrio del relativo prelievo fiscale, distinguendo espressamente quello di natura tributaria in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, e al fine di armonizzare le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti e le percentuali destinate a vincita (payout), nonché riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina degli obblighi di rendicontazione;

*e)* introdurre e garantire l'applicazione di regole trasparenti e uniformi nell'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, tenendo conto dei principi stabiliti in sede di Conferenza Unificata e sottoscritti mediante Intesa il 7 settembre 2017, garantendo forme vincolanti di partecipazione dei comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l'intero territorio nazionale, della dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale che risultino coerenti con i principi delle norme di attuazione della presente lettera».

---

## 9.61

D'ALFONSO

*Sostituire il comma 6-bis con il seguente:*

«6-bis. Al fine di accentuare l'azione preventiva e di contrasto al gioco d'azzardo patologico, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

— 307 —

1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:

a) escludere la possibilità di utilizzare banconote o qualsiasi altra forma di moneta elettronica;

b) eliminare per le videolotterie (VLT) la possibilità di inserire banconote di valore superiore a 100 euro;

c) prevedere nuovi elementi tecnologici a salvaguardia del giocatore e di prevenzione e contrasto agli effetti del gioco d'azzardo patologico, quali:

1) strumenti di autolimitazione in termini di tempo e di spesa;

2) messaggi automatici durante il gioco che evidenziano la durata dello stesso;

3) abbassamento degli importi minimi delle giocate;

4) introduzione di altri strumenti tecnologici che, nel rispetto della normativa sulla privacy, consentano un maggior controllo sul grado di partecipazione al gioco dei singoli giocatori più esposti al rischio del gioco d'azzardo patologico».

---

## 9.62

BINETTI, DE POLI

*Al comma 6-bis sopprimere le seguenti parole: «, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate».*

---

## 9.64

D'ALFONSO, MIRABELLI, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*Dopo il comma 6-bis inserire i seguenti:*

«6-ter. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 è fissata al nove per cento a decorrere dal 1° settembre 2018.

6-quater. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 300, previsto dall'articolo 5, comma 1 lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, e fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° settembre 2018.

— 308 —

*6-quinquies.* Il prelievo sulla parte della vincita eccedente 300 euro, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di cui al comma 6.2, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° settembre 2018.

*6-sexies.* Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da *6-ter* a *6-quinquies* sono destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui al comma 4».

---

### 9.63

BINETTI, DE POLI, FLORIS, CONZATTI, PEROSINO, TOFFANIN

*Dopo il comma 6-bis inserire il seguente:*

«*6-ter.* Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, è istituito il numero verde per le informazioni relative alle conseguenze del gioco d'azzardo».

---

### 9.65

MIRABELLA D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«*6-ter.* All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2019"».

---

### 9.66

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«*6-ter.* I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, 2 e 3, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio statale e Rassegnati, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per essere destinati, nell'ambito dei programmi delle scuole di ogni ordine e grado, ad attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a infor-

— 309 —

marli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico. Nella programmazione delle attività formative di cui al presente comma, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G9.1

BINETTI, DE POLI

Il Senato, nel corso dell'esame dell'A.S. 741,

premessi che:

la riforma complessiva in materia di giochi pubblici prevista per l'eliminazione dei rischi connessi al Disturbo da gioco d'azzardo (DGA) deve tener particolarmente conto di due delle categorie di utenti che più facilmente possono incorrere in questo tipo di disturbo: giovani ed adolescenti da un lato; anziani dall'altro;

le ragioni sono note e molti studi scientifici sul tema confermano le diverse dinamiche di natura psico-sociale che spingono gli uni e gli altri ad esporsi ai rischi del gioco. La curiosità degli adolescenti, una certa tendenza alla trasgressività, dal momento che a loro non è concesso questo tipo di attività, il desiderio di poter disporre di piccole somme di denaro per gestire una crisi economica che si protrae da tempo e che culmina per molti di loro in una protratta disoccupazione;

diverse le motivazioni per gli anziani, spesso si tratta di donne di disagiata condizione economica, con pensione reddituali minime, che cercano nel gioco la possibilità di una speranza, che consenta di affrontare una anzianità insidiosa e difficile da gestire sotto il profilo economico. Cosa che preoccupa particolarmente quando in famiglia ci sono altre persone di cui prendersi cura, malate, disabili, ecc. Altre volte è la solitudine, la noia, l'inattività, ecc. che muove le persone anziane a spezzare un circuito esistenziale difficile;

in ogni caso per l'eliminazione dei rischi connessi al Disturbo da gioco d'azzardo (DGA) è fondamentale prevedere iniziative concrete rivolte specificamente a queste due categorie di soggetti. Agli anziani e nei centri per anziani, per offrire alternative d'interesse alle persone che li frequentano e per evidenziare i rischi delle molteplici forme di dipendenza a cui possono andare incontro. Nei Centri per anziani dovrebbe essere sempre disponibile una ampia documentazione sui danni da Disturbo da gioco d'azzardo, sulle iniziative possibili per esserne curati e sulla intrinseca manipolazione dei dati relativi alle prospettive di vincite;

analogamente nelle Scuole di ogni ordine e grado, in accordo con il MIUR, dovrebbe esserci una analoga documentazione con il linguaggio adatto alla comprensione e alla motivazione dei giovani, puntando spesso su giochi di logica matematica che rivelino l'intrinseca fallacia delle promesse del gioco e rendano i ragazzi protagonisti di avventure più significativamente centrate sulle loro competenze e non sull'azzardo,

— 311 —

impegna il Governo:

a prevedere che nei Centri per Anziani, siano essi di natura prettamente sociale o socio sanitaria, sia disponibile una adeguata documentazione sui rischi del GDA e si possano svolgere con cadenza regolare incontri e dibattiti sul tema, in modo da stimolare una serie riflessione sui rischi effettivi di diventarne vittime;

a prevedere che nelle scuole, in stretta collaborazione con i docenti dell'area logico-matematica, i ragazzi possano entrare nel vivo del calcolo probabilistico, per svelare il profondo conflitto di interessi che si crea in questo delicato comparto del Gioco.

inoltre per contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dei cittadini e dell'erario, a garantire che dove ci siano luoghi di particolare concentrazione di sale-gioco, non ci siano contestualmente spazi in cui potrebbero annidarsi potenziali forme di usura e sfruttamento del giocatore con DGA.

---

## G9.2

PATRIARCA, D'ALFONSO

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede, all'articolo 9, il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare è comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco on line ( escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per



— 312 —

contrastare il fenomeno della dipendenza che crea forti danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni: trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo strategia d'uscita dal *machines gambling* (*Slot machines, videolottery*) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute: obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo: minore; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle *slot machine* – VLT solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori; e altro), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);

nella passata, legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra le varie misure *bisogna* ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei livelli essenziali d'assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:

a predisporre con proprio atto nuovi interventi tecnologici a salvaguardia del giocatore e di prevenzione e contrasto agli effetti del gioco d'azzardo patologico, quali ad esempio:

1. strumenti di autolimitazione in termini di tempo e di spesa;
2. messaggi automatici durante il gioco che evidenziano la durata dello stesso;
3. abbassamento degli importi minimi delle giocate;
4. introduzione di altri strumenti tecnologici che, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, consentono un maggior controllo sul grado di partecipazione al gioco dei singoli giocatori più esposti al rischio del gioco d'azzardo patologico.

### G9.3

ENDRIZZI, MANTERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741);

premessi che:

l'articolo 9 reca misure in materia di divieto di pubblicità per giochi e scommesse;

nello specifico il comma 6-*bis* prevede che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo proponga una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate;

considerato che:

tra il 2000 e il 2016, la raccolta complessiva da giochi, indice dell'ampiezza del mercato, è – aumentata di cinque volte, passando in termini reali da 20 a circa 96 miliardi di euro: Stime recenti quantificano in oltre 102 miliardi la raccolta nel 2017. Nel 2016, le vincite hanno superato i 77 miliardi e il *payout*, cioè la percentuale della raccolta che in media viene restituita ai giocatori sotto forma di vincita/premio, si è attestato a circa l'80 per cento. Il restante 20 per cento, pari a una spesa effettiva dei giocatori (differenza tra raccolta e vincite) di oltre 19 miliardi, si è ripartito tra le entrate erariali, circa 10 miliardi (10,5 per cento della raccolta) e il fatturato del settore, oltre 9 miliardi (8,5 per cento della raccolta); la raccolta (volume complessivo delle puntate in azzardo) è passata da 24,7 miliardi nel 2004 a 102 miliardi nel 2017 (+ 412%) mentre nello stesso periodo le entrate per l'erario sono cresciute 10 volte meno, passando da circa 7,3 miliardi a 9,8 miliardi (+34 %);

questo è dovuto al fatto che sono state introdotte forme di azzardo a maggior *payout* (percentuale delle puntate restituite in forma di «vincite») e minore tassazione, che rendono più appetibile il gioco d'azzardo;

elevati *payout* (percentuali delle puntate redistribuite come «vincite») sono effettivamente percepiti come incentivanti da chi gioca d'azzardo;

una parte consistente dei *payout* viene frazionato in microvincite e queste, rendendo più frequente lo stimolo emotivo della vincita, anche quando essa corrisponde sostanzialmente alla somma appena puntata, amplificano l'erronea percezione della probabilità di vincita e portano a sottostimare le perdite reali, trattenendo le persone ad azzardare in modo prolungato e ripetitivo;

tali incentivazioni e le distorsioni cognitive indotte sono fattori di rischio per lo sviluppo del disturbo da gioco d'azzardo;

— 314 —

già nel 2012 la Consulta Nazionale Antiusura Stimava in 70 milioni di giornate lavorative il tempo dedicato all'azzardo a fronte di una raccolta complessiva di circa 80 miliardi;

ad oggi il volume di azzardo è ulteriormente aumentato a 102 miliardi e le stime per il 2018 indicano un ulteriore aumento di circa 4 miliardi;

il tempo dedicato all'azzardo, la frequenza e la durata delle sedute di azzardo, facilitano sviluppo di assuefazione, compulsività, danni alle relazioni sociali e familiari;

le entrate generate dal comparto dei giochi si distinguono a seconda che il gettito rientri tra le entrate extra-tributarie o tributarie. Nel primo caso il prelievo fiscale viene calcolato in maniera residuale e si ottiene sottraendo dall'importo complessivo delle giocate (raccolta), le vincite pagate ai giocatori e l'aggio spettante al gestore del punto di gioco;

impegna il Governo:

– nell'ambito della riforma complessiva di cui in premessa, a dare priorità alla tutela della salute e alla prevenzione nonché al contrasto del disturbo da gioco d'azzardo;

– a varare un programma di riforma per la riduzione della raccolta complessiva da giochi, utilizzando un aumento generale del prelievo fiscale e la diminuzione dei *payout* come elementi disincentivanti, che riporti la situazione a regimi più sostenibili sul piano della salute pubblica e della promozione di valori quali la famiglia, il risparmio, l'impegno sociale, il merito personale.

---

## G9.4

MANTERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741);

premessi che:

il Capo III reca misure per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo;

considerato che:

il gioco d'azzardo, non solo sotto il profilo normativo, è una questione che riguarda la sicurezza e l'ordine pubblico, oltretutto, per diversi e distinti profili, la materia sanitaria con particolare riferimento alle dipendenze patologiche;

la pratica dell'azzardo è correlata al drammatico impoverimento delle famiglie, all'aumento delle crisi familiari come segnalato dagli avvocati divorzisti;

la facile disponibilità e accessibilità dell'offerta di azzardo nel territorio è correlata all'insorgenza di problemi e patologie correlate;

— 315 —

il disturbo da gioco d'azzardo è stato riconosciuto come patologia dall'Organizzazione mondiale della sanità;

esso viene definito come vera e propria dipendenza, derivante dall'interazione delle caratteristiche della persona con quelle dell'ambiente e delle forme di azzardo, l'aumento dei casi di patologia, pertanto, è da considerare legato all'aumento dell'offerta di azzardo;

i Servizi per le dipendenze riferiscono di avere in cura, quasi per la totalità, persone che hanno praticato azzardo in forme lecite;

a fronte dell'aumento del volume di azzardo, delle problematiche correlate e del disturbo di gioco d'azzardo, Regioni e Comuni hanno adottato misure di contenimento e regolazione dell'offerta di azzardo a tutela della salute, del decoro urbano, della quiete pubblica, delle relazioni familiari;

questa azione di tutela è stata confermata nella sua legittimità da numerose sentenze di Tribunali amministrativi regionali, nonché del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale;

la tutela della salute risulta sovraordinata in generale alla libertà di impresa, mentre nello specifico la medesima Corte ha sancito che in tema di azzardo la libertà di impresa non rappresenti un diritto soggettivo;

la normativa regionale in materia di gioco d'azzardo presenta forti profili di eterogeneità, determinando diversi livelli di tutela nel territorio nazionale;

l'articolo 32 della Costituzione, al primo comma, stabilisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

impegna il Governo:

a) a limitare gli orari in cui sono offerti servizi di azzardo, avendo cura di escludere le fasce orarie dedicate al sonno, all'entrata e uscita da scuola, al pranzo e alla cena in famiglia;

b) escludere la presenza di luoghi di offerta di azzardo nelle vicinanze di chiese, scuole, centri di aggregazione di giovani, anziani, fasce deboli;

c) a garantire un livello minimo di tutela per tutto il territorio nazionale fatte salve norme più protettive già emanate da Regioni e Comuni, e rafforzando la potestà legislativa e regolativa di Regioni e Comuni in materia.

---

## G9.5

PATRIARCA, D'ALFONSO

Il Senato,

premesso che:

l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comun-

— 316 —

que effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali e artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco on line ( escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea f011i danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo: strategia d'uscita dal *machines gambling (Slot machines, videolottery)* e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute; obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minorile; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine – VLT solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori ecc), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);

nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra le varie misure *bisogna* ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo DPCM 12 gennaio 2017);

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:

a ridurre l'offerta di gioco, sia dei volumi che dei punti vendita attraverso:

— 317 —

- a. l'anticipo delle riduzioni delle AWP a partire prioritariamente dagli esercizi che ne detengono un numero maggiore e che presentino inadeguate condizioni di agibilità;
- b. dimezzamento entro un congruo lasso di tempo dei punti vendita del gioco al pubblico;
- c. definendo un sistema di regole relative alla distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco.

---

### G9.6

PATRIARCA, D'ALFONSO

Il Senato,

premesso che:

l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali e artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco on line ( escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea forti danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo: strategia d'uscita dal *machines gambling* (*Slot machines, videolottery*) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute; obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minorile; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria

— 318 —

una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine – VLT solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori ecc), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);

nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra, le varie misure *bisogna* ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei Livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:

al fine di tutelare la salute e la sicurezza pubblica e di contrastare illegalità a predisporre con proprio atto un innalzamento del sistema dei controlli contro il gioco illegale, attribuendo competenze specifiche anche agli organi di polizia locale, prevedendo un apposito potere sanzionatorio e attribuendo i relativi proventi ai comuni;

a predisporre un sistema strutturato di vigilanza e di controllo dei giochi che colleghi il rispetto delle normative antimafia e antiriciclaggio con le ispezioni amministrative, le verifiche tributarie e il monitoraggio continuo e capillare delle tecnologie elettroniche e informatiche;

ad introdurre un nuovo modello di governance della vigilanza nel settore dei giochi e delle scommesse improntato a efficacia ed efficienza, basato anche sulla centralizzazione di qualunque dato o informazione giudiziaria riguardanti il gioco d'azzardo.

---

## G9.7

PATRIARCA, D'ALFONSO

Il Senato,

premesso che:

l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;

— 319 —

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco online (escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea forti danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo; strategia d'uscita dal *machines gambling* (*Slot machines, videolottery*) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute; obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minore; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine – VL T solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori, ecc), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);

nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra le varie misure bisogna ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei Livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,



— 320 —

impegna il Governo:

a definire linee d'azione volte a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, realizzando periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico indirizzate specificamente alle famiglie;

a predisporre materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

a predisporre presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico.

---

## **G9.8**

D'ALFONSO, PATRIARCA

Il Senato,

premesso che:

l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita è ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco online (escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

— 321 —

il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea forti danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo; strategia d'uscita dal *machines gambling* (*Slot machines, videolottery*) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute: obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minore; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine – VLT solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori, ecc), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);

nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra le varie misure *bisogna* ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei Livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:

al fine di tutelare efficacemente i consumatori a predisporre tutte le misure volte all'apertura di un confronto con gli altri Stati europei per favorire una legislazione comunitaria omogenea sulla pubblicità nel settore dei giochi.

---

## **G9.9**

PATRIARCA, D'ALFONSO

Il Senato,

premessi che:

l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;

— 322 —

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco online (escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea forti danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo; strategia d'uscita dal *machines gambling* (*Slot machines, videolottery*) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute; obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minore; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine – VL T solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori, ecc), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);

nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra le varie misure bisogna ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei Livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

— 323 —

impegna il Governo:

in un'ottica di accentuazione della prevenzione e di contrasto al gioco d'azzardo patologico ad adottare misure volte a mantenere le caratteristiche attuali di bassa giocata e bassa vincita escludendo, pertanto, la possibilità di utilizzare banconote o qualsiasi altra forma di moneta elettronica nonché la possibilità per le VLT di inserire banconote di valore superiore a 100 euro.

---

### **G9.10**

PATRIARCA, D'ALFONSO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 9 del provvedimento all'esame reca misure in materia di contrasto alla ludopatia e stabilisce un divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni relative a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, comprese le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e la rete *internet*;

un valido percorso di riforma del settore dei giochi pubblici, volto a garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori era stato già avviato con l'emanazione della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 918-948) la quale, oltre ad introdurre una serie di divieti per la pubblicità del gioco, in attuazione dei principi previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea 2014/478/UE, ha disposto, a decorrere dal 2017, la riduzione del 30 per cento degli apparecchi con vincite in denaro rispetto a quelli attivi al 31 luglio 2015 e ha previsto che, in sede di Conferenza unificata, fossero definite: le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico e i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico;

in coerenza con questa impostazione, la Conferenza unificata ha avviato, nel maggio 2016, il confronto tra Governo, regioni ed Enti locali sulla regolazione del settore dei giochi che ha portato all'intesa raggiunta all'unanimità il 7 settembre 2017 tra i presidenti delle regioni e delle provincie autonome e il Governo;

proprio l'unanimità di intenti a tutti i livelli decisionali rappresenta la forza di questo accordo che non si limita semplicemente alla regolamentazione della pubblicità ma contrasta la ludopatia intervenendo in modo organico su vari aspetti di interesse del settore dei giochi;

l'accordo raggiunto in particolare fornisce un quadro nazionale unico, che rispetta le autonomie locali, contribuisce a ridurre l'offerta, tu-

— 324 —

tela i cittadini e gli investimenti esistenti e garantisce certezze di prospettiva ad un settore che da molto tempo attendeva nuove regole;

l'intesa raggiunta in Conferenza unificata avrebbe dovuto essere recepita con decreto ministeriale, sentite le Commissioni parlamentari competenti;

l'approvazione di una serie di emendamenti presentati dal Partito Democratico tra cui il monitoraggio dell'offerta di gioco, la limitazione all'accesso degli apparecchi da parte dei minori e la possibilità di esporre il logo *no slot* ha rafforzato il poco incisivo contenuto iniziale del provvedimento,

impegna il Governo:

a garantire la completa tracciabilità delle giocate e delle vincite attraverso l'obbligo di pagamento con moneta elettronica.

---

## G9.11

D'ALFONSO, PATRIARCA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento all'esame reca misure in materia di contrasto alla ludopatia e stabilisce un divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni relative a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, comprese le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e la rete *internet*;

un valido percorso di riforma del settore dei giochi pubblici, volto a garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori era stato già avviato con l'emanazione della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 918-948) la quale, oltre ad introdurre una serie di divieti per la pubblicità del gioco, in attuazione dei principi previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea 2014/478/UE, ha disposto, a decorrere dal 2017, la riduzione del 30 per cento degli apparecchi con vincita in denaro rispetto a quelli attivi al 31 luglio 2015 e ha previsto che, in sede di Conferenza unificata, fossero definite: le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico e i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale del punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico;

in coerenza con questa impostazione, la Conferenza unificata ha avviato, nel maggio 2016, il confronto tra Governo, regioni ed Enti locali sulla regolazione del settore dei giochi che ha portato all'intesa raggiunta all'unanimità il 7 settembre 2017 tra i presidenti delle regioni e delle province autonome e il Governo;

— 325 —

proprio l'unanimità di intenti a tutti i livelli decisionali rappresenta la forza di questo accordo che non si limita semplicemente alla regolamentazione della pubblicità ma contrasta la ludopatia intervenendo in modo organico su vari aspetti di interesse del settore dei giochi;

l'accordo raggiunto in particolare fornisce un quadro nazionale unico, che rispetta le autonomie locali, contribuisce a ridurre l'offerta, tutela i cittadini e gli investimenti esistenti e garantisce certezze di prospettiva ad un settore che da molto tempo attendeva nuove regole;

l'intesa raggiunta in Conferenza unificata avrebbe dovuto essere recepita con decreto ministeriale, sentite le Commissioni parlamentari competenti;

l'approvazione di una serie di emendamenti presentati dal Partito Democratico tra cui il monitoraggio dell'offerta di gioco, la limitazione all'accesso degli apparecchi da parte dei minori e la possibilità di esporre il logo *no slot* ha rafforzato il poco incisivo contenuto iniziale del provvedimento,

impegna il Governo:

ad accentuare l'azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro prevedendo un limite massimo agli importi delle singole giocate.

---

## G9.12

PATRIARCA, D'ALFONSO

Il Senato,

premesso che:

l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco *on line* ( escluse le scommesse sportive)

— 326 —

una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra le varie misure *bisogna* ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei Livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017):

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:

in collaborazione con le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro a definire linee d'azione volte a definire un codice etico di condotta a cui gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare giocatori che manifestino modalità di gioco problematiche.

---

### **G9.13**

PATRIARCA, D'ALFONSO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 9 del provvedimento all'esame reca misure in materia di contrasto alla ludopatia e stabilisce un divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni relative a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, comprese le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e la rete internet;

come ammesso dalla stessa relazione illustrativa, poiché «a livello dell'Unione europea non esiste una specifica normativa sul gioco d'azzardo», rischia di esserci uno scarto tra l'ambizione e la concreta efficacia delle norme proposte;

la mancanza di una disciplina sovranazionale della materia pregiudica la possibilità di applicare il medesimo divieto in caso di manifestazioni estere trasmesse in Italia;

— 327 —

l'applicazione in ambito nazionale del divieto di pubblicità e sponsorizzazione dei giochi, in assenza di un divieto imposto a livello sovranazionale rischia di penalizzare in termini di concorrenza gli operatori nazionali;

secondo la relazione tecnica, per il gioco *online* «la pubblicità e la sponsorizzazione rappresentano l'unico modo per farsi conoscere dai giocatori e per distinguersi dagli operatori illegali» è presumibile quindi che l'applicazione di queste norme di contrasto alla ludopatia possa invece determinare come unico effetto lo spostamento verso il gioco illegale;

quanto alla tassazione del gioco *online*, un innalzamento della imposizione del gioco online che risulta al momento molto inferiore alla tassazione degli altri giochi gestiti dai Monopoli di Stato, rischierebbe di spostare il gioco verso altri Paesi dell'Unione europea come ad esempio Malta, il cui Pil nazionale, è sostenuto per il 12 per cento proprio dalle società di business del gioco d'azzardo e in cui vige un regime di favore per i concessionari, risulta pertanto urgente avviare una trattativa in ambito comunitario proprio per evitare il *dumping* fiscale sul gioco d'azzardo effettuato sulle reti telematiche,

impegna il Governo:

ad elevare a livello comunitario il dibattito sul divieto di pubblicità e sul riequilibrio europeo della tassazione del gioco d'azzardo con particolare riferimento al gioco *online*.

---

## G9.14

PATRIARCA, D'ALFONSO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9, del decreto in esame, vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, comunque effettuata e su qualunque mezzo;

la disposizione, a partire dal 1° gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni. La violazione dei divieti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 5 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50 mila euro per ogni violazione;

in particolare, il comma 4 destina le risorse provenienti dalle sanzioni amministrative comminate in base alle disposizioni contenute nel decreto ad incrementare il Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico istituito in base alle norme della legge di stabilità per il 2016;

negli ultimi anni quasi tutte le regioni hanno approvato leggi in materia di contrasto al gioco d'azzardo patologico,

impegna il Governo:

ad utilizzare le risorse incrementalmente del Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico per premiare le scelte delle regioni che ab-



biano ottenuto i maggiori risultati in merito al contrasto al gioco d'azzardo patologico.

---

### **G9.15**

ENDRIZZI, MANTERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;

premesso che:

il Capo III reca misure per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo;

considerato che:

le Associazioni e le Fondazioni Antiusura, che risultano abilitate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze quali titolari del Fondo di prevenzione dell'usura, possono essere abilitati sia a costituire gli Organismi di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento (art. 15 della Legge 27 gennaio 2012 n. 3) e sia a esercitare funzioni di gestore delle crisi da sovraindebitamento;

per le vittime dell'usura, l'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (leggi antiusura), nel disporre la concessione di un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni per un importo pari al danno da interessi e altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato (oltre all'eventuale maggior danno per perdite o mancati guadagni), richiede il requisito soggettivo dell'essere esercenti un'«attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione», escludendo dal Fondo di Solidarietà le famiglie con reddito da lavoro dipendente le quali, non potendo trovare accesso ai circuiti ufficiali del credito, sono indotte a rivolgersi al prestito usurario;

la conseguenza pratica di tale persistente omissione è che il soggetto non esercente attività economica, il quale pur avrebbe potuto trovare sostegno nel Fondo di prevenzione, una volta caduto in usura non può più godere dell'aiuto dello Stato, ma può solo affidarsi agli interventi di solidarietà che le Fondazioni, a fatica e con fondi propri, cercano di supportare;

l'impossibilità di accedere a tali fondi limita fortemente la possibilità di supportare le famiglie in un percorso di recupero dal dissesto familiare; l'assenza di prospettive per la composizione delle crisi da sovraindebitamento acuisce il fenomeno delle esecuzioni immobiliari, nonché le crisi abitative e le distorsioni nel mercato dei NPL che ne derivano, ma soprattutto demotiva per disperazione le persone dall'intraprendere un percorso terapeutico ed è causa di maggior rischio suicidario;

il fondo di cui sopra, proprio per le limitazioni di accesso, risulta oggi più che capiente con consistenti residui annuali, pertanto la platea dei

— 329 —

potenziali beneficiari potrebbe includere i soggetti non economici (famiglie), ovvero, in alternativa si potrebbe destinare tali rimanenze per finanziare un eventuale fondo specificamente destinato alle famiglie;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie per consentire anche alle famiglie di accedere a fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge antiusura, riservato ad oggi ai soli soggetti economici, al fine anche di una maggiore tutela del diritto all'abitazione;

ad adottare le misure necessarie al fine di prevedere che una quota delle somme inutilizzate annualmente dal fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 sia destinato al Fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della medesima legge;

ad individuare misure volte a consentire alle persone in trattamento terapeutico per patologie di gioco d'azzardo che siano sottoposte a Protocollo Diagnostico Terapeutico e Assistenziale, presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso il Servizio privato convenzionato, di accedere alle misure di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ossia al fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura;

a adottare specifici interventi normativi volti a prevedere la sospensione delle esecuzioni immobiliari laddove esse riguardano famiglie prive di alternative per l'alloggio, anche ai fini dell'accesso a procedure di composizione della crisi mediante il ricorso alle disposizioni di cui alle leggi 7 marzo 1996, n. 108 e 27 gennaio 2012, n. 3;

a riconoscere le Fondazioni Antiusura, iscritte nei registri prefettizi e ministeriali come Organismi di Composizione delle crisi da sovraindebitamento.

---

## **G9.16**

LANIECE

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 741 «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di esentare dai divieti previsti dal comma 1, dell'articolo 9, del presente disegno di legge, la stampa specializzata destinata ai soli operatori di settore, individuata eventualmente dal Ministero dello Sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

## EMENDAMENTI

### 9.0.1

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

1. A tutela della dignità della persona, della salute pubblica e del diritto degli utenti ad una corretta informazione sanitaria, l'impiego di comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, ivi ricomprese le società di cui all'art. 1, comma 153, legge 4 agosto 2017 n. 124, può contenere unicamente e informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali all'oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari la loro trasparenza e veridicità nella libera e consapevole determinazione del paziente, con esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale.

2 A garanzia del pieno rispetto dell'efficacia delle presenti disposizioni sull'informativa sanitaria, gli Ordini professionali sanitari territoriali verificano preventivamente la correttezza delle comunicazioni procedendo in via disciplinare nei confronti dei professionisti o società iscritti e segnalando all'Autorità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo ogni altro caso involgente le strutture sanitarie private di cura per i provvedimenti sanzionatori di competenza».

### 9.0.2

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9.1.

*(Divieto di installazione di terminali per il prelievo di denaro).*

1. È vietato installare terminali multifunzione che consentono il prelievo di valuta contante all'interno o all'esterno, entro un raggio di 100

— 331 —

metri, dai locali dove si effettuano giochi d'azzardo e scommesse con vincite in denaro.

2. Il responsabile della violazione del divieto di cui al comma 1 è punito con una sanzione pecuniaria tra i 5.000 e i 10.000 euro e con una sanzione amministrativa corrispondente alla revoca della concessione sui giochi».

---

### 9.0.3

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9.1.

*(Fascia oraria di rispetto)*

1. All'articolo 1, comma 939, prima periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "generaliste" è soppressa e le parole: "alle ore 22" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 24"».

---

### 9.0.4

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9.1.

*(Collocazione sale da gioco)*

1. È vietata l'apertura di sale da gioco, di cui all'articolo 86 del Re-gio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in un raggio di seicento metri da aree sensibili quali istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, servizi edu-cativi, strutture sanitarie e ospedaliere, strutture residenziali o semiresiden-ziali socio-assistenziali, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi.

2. Fatte salve le sanzioni previste per l'esercizio illecito delle attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposi-zione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attra-verso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piat-taforme di gioco messe a disposizione dai concessionari *on-line*, da sog-getti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle compe-tenti autorità».

— 332 —

### 9.0.5

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9.1.

1. Il 5 per cento degli introiti dell'erario derivanti del gioco d'azzardo sono destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, alla promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione e educazione, tarate in maniera adeguata e specifica, in base a ciascuna tipologia di *target* costituente la totalità della vita, inteso in termini di ciclo vitale, con particolare attenzione ai più giovani».

### 9.0.6

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

1. L'accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. La medesima disposizione si applica anche ai giochi *on line* con vincite in denaro, fermi restando gli ulteriori adempimenti già previsti allo scopo di impedire l'accesso dei minori a tali giochi.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su tutti gli apparecchi di cui al comma 1 devono essere installati appositi meccanismi che ne blocchino il funzionamento in caso di mancato inserimento della tessera sanitaria.

3. Dopo trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso agli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 1 è consentito solo attraverso un'apposita carta elettronica personalizzata, da utilizzare sia come strumento di pagamento sia come archivio di un'anagrafe del giocatore, nella quale sono riportate le informazioni sulle giocate effettuate ed è descritto, da parte del giocatore stesso, il proprio profilo di gioco per quanto riguarda le somme massime disponibili per unità di tempo ed eventuali scelte di auto-esclusione temporanea dal gioco.

4. Con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Agenzia delle do-

— 333 —

gane e dei monopoli e l'Osservatorio, sono definite le modalità di funzionamento della carta elettronica personalizzata di cui al precedente comma 3.

5. La carta elettronica personalizzata di cui al comma 3 deve inoltre rilevare, sulla base di profili di rischio precedentemente elaborati, la presenza di comportamenti riconducibili al gioco compulsivo e al gioco problematico, nonché informare di tale rischio il giocatore attraverso l'invio di un segnale di allerta ben visibile sul terminale di gioco».

---

### 9.0.7

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

1. Nell'ambito della riduzione complessiva degli impianti da gioco il Governo d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 90 giorni all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge individua i criteri che devono essere recepiti dai Comuni per l'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita, come attività principale e non, l'offerta di scommessa di eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi in modo da garantire un'equilibrata distribuzione dei punti gioco nonché le distanze minime degli stessi dai luoghi socialmente sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri di aggregazione giovanile o altri istituti frequentanti principalmente dai giovani ovvero strutture residenziali e semi residenziali operanti nel settore socio sanitario e socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, da banche e uffici postali».

---

### 9.0.8

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

1. Al fine di pervenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, all'articolo 6 a D.L. 24/04/2017, n. 50 come modificato dalla legge di conversione del decreto-legge sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

"Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale del-

— 334 —

l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 14 per cento, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge";

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 3, è fissato al 14 per cento, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge"».

---

### 9.0.9

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Individuazione dei criteri di riduzione dei punti gioco)*

1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il ministero dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il Ministero può comunque procedere, volto a ripartire la riduzione dei punti gioco sulla base dei criteri che saranno recepiti dai Comuni, in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale per un numero massimo di 55.000 esercizi».

— 335 —

#### **9.0.10**

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Individuazione dei criteri di riduzione dei punti gioco)*

1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il ministero dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il Ministero può comunque procedere, volto a ripartire la riduzione dei punti gioco sulla base dei criteri che saranno recepiti dai Comuni, in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale».

---

#### **9.0.14**

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l'accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l'utilizzo da parte dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività».



### 9.0.19

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Linee di azione per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico)*

1. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, il Ministero della salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definiscono le seguenti linee di azione:

a) realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico;

b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, volte a pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare i genitori sui programmi di filtraggio e di blocco dei giochi on line;

c) predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

d) previsione di iniziative volte a promuovere la conoscenza del logo identificativo "no slot" di cui al comma 4.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico.

3. Nella programmazione delle attività formative di cui al comma 2, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.

4. I pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono chiedere ai comuni il rilascio e il diritto d'uso del logo identificativo "no slot".

5. Con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro

— 337 —

della salute, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definisce le condizioni per il rilascio del diritto d'uso del logo identificativo «no slot», nonché per la sua revoca.

6. È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da Intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

---

### 9.0.11

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT)*

1. Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "in ogni caso l'importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 500"».

---

### 9.0.12

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT)*

1. Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "in ogni caso l'importo

— 338 —

complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 200"».

---

### **9.0.13**

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT)*

1, Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "in ogni caso l'importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 100"».

---

### **9.0.15**

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Misure per la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici).*

1. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "da euro cinque mila a euro venti mila" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 10.000 a euro 30.000".

2. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l'accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l'utilizzo da parte dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2018, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera

— 339 —

del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività».

---

### 9.0.16

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Obblighi degli esercenti e dei concessionari di giochi con vincite in denaro)*

1. Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori che manifestino modalità di gioco problematiche e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in collaborazione con il Ministero della salute e sentito l'Osservatorio, organizza, con cadenza biennale e su base regionale, corsi di formazione obbligatori, riservati agli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro, sul tema del gioco a rischio, problematico o patologico e sulla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, I corsi di formazione sono realizzati con l'impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Gli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro curano all'interno dei propri esercizi l'esposizione e la diffusione dei materiali informativi e promozionali per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.

5. Negli esercizi in cui sono installati gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la vendita e la somministrazione di prodotti alcolici sono vietate in concomitanza con gli orari di accensione dei medesimi apparecchi.

6. Il mancato rispetto del divieto di vendita e di somministrazione di prodotti alcolici di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro».

— 340 —

### 9.0.17

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

1. È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

### 9.0.18

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

1. I pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono chiedere ai comuni il rilascio e il diritto d'uso del logo identificativo "no slot".

2. Con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definisce le condizioni per il rilascio del diritto d'uso del logo identificativo "no slot", nonché per la sua revoca».

— 341 —

### **9.0.20**

FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Misure per il contrasto delle ludopatie)*

1. Il Servizio sanitario nazionale, attraverso i servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisce alle persone affette da gioco d'azzardo patologico interventi di presa in carico, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

2. La certificazione della diagnosi di gioco d'azzardo patologico rilasciata dai servizi per le dipendenze patologiche di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero della Salute da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, in conformità a quanto definito dall'organizzazione mondiale della sanità (OMS), dà diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento di tale patologia.

3. Il Ministero della Salute fornisce, attraverso una specifica sezione del proprio sito internet istituzionale, informazioni aggiornate sul trattamento del gioco d'azzardo patologico, sulle strutture a cui rivolgersi e sulle reti del servizio pubblico disponibili in relazione a ogni zona di residenza».

---

### **9.0.21**

BINETTI, DE POLI

*Dopo l'articolo 9-quinquies, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 9-sexies.**

*(Incentivi per gli esercenti che riducono il volume dei giochi)*

1. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è istituito presso il MEF, il "Fondo per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave" con una dotazione di diciotto milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 18 milioni di euro per il 2018, 23,5 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede me-

— 342 —

diante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro delle politiche sociali e dello Sviluppo Economico da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la tipologia dell'agevolazione di cui al comma 1, rivolta agli esercenti che intendano ridurre il numero delle *slot machine* nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla stessa».

---

### **Art. 9-bis.**

#### **9-bis.1**

COMINCINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, GRIMANI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi d'azzardo autorizzati a norma di legge, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati ai giochi d'azzardo e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo.

3-ter. Ai fini di cui al comma 1, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi d'azzardo autorizzati ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi sono tenuti a consentire l'accesso alle medesime agli operatori dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale, nonché a figure professionali appartenenti ad associazioni senza scopo di lucro, autorizzate dalle aziende sanitarie locali, al fine di incontrare i giocatori con possibile patologia del gioco d'azzardo e di fornire loro informazioni e un sostegno concreto e di prossimità».

— 343 —

**Art. 9-ter.**

**9-ter.1**

D'ALFONSO

*Al comma 1, sostituire la parola: «annualmente» con le seguenti:  
«con cadenza semestrale».*

---



## ORDINE DEL GIORNO

### **G9-ter.1**

ENDRIZZI, MANTERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741);

premesso che:

l'articolo 9-ter reca misure volte al monitoraggio dell'offerta dei giochi prevedendo l'istituzione anche di una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale;

l'articolo 9-quater reca ulteriori misure a tutela dei minori prevedendo che l'accesso agli apparecchi di intrattenimento sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria e stabilendo le relative sanzioni per gli esercizi commerciali che non si adeguino alla normativa;

considerato che:

il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in quanto tale è necessario che questa sia garantita;

i dati personali, contenuti ad esempio nella tessera sanitaria necessaria per l'utilizzo di apparecchi di intrattenimento, identificano o rendono identificabile una persona fisica e possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, abitudini, stato di salute, situazione economica, stato civile, o comunque tutti quei dati sensibili la cui diffusione può essere oggetto di un trattamento illecito;

è infatti noto che questi dati siano ormai diventati oggetto di un vero e proprio commercio, spesso a vantaggio di società private che ne fanno un uso illecito e dai quali traggono notevoli profitti;

la disponibilità di «big data» è stata utilizzata dall'industria internazionale per affinare l'efficacia dei *software* dei prodotti di azzardo al fine di renderli più aggressivi e performanti;

è necessario escludere ogni possibilità di profilazione delle reazioni dei fruitori di gioco d'azzardo agli stimoli forniti dalle interfacce grafiche, dagli esiti delle puntate e dalle vincite erogate;

— 345 —

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di mettere in atto ogni iniziativa, anche di tipo normativo, utile a garantire che i dati raccolti per l'elaborazione della banca dati prevista dall'articolo 9-ter, nonché quelli acquisibili alle tessere sanitarie necessarie all'uso di apparecchi di intrattenimento, non siano in alcun modo divulgati o utilizzati a fini diversi da quelli volti ad una maggiore tutela della salute pubblica, né acquisibili, cedibili o utilizzabili da soggetti privati.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 9-*quater*.

#### 9-*quater*.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9-*quater*. - (Limiti orari e distanze delle sale da gioco dai luoghi sensibili. Sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore). – 1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 936, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", da emanarsi entro e non oltre il 30 settembre 2018";

b) dopo il comma 941, aggiungere il seguente: "941 -*bis*. Al fine di impedire l'accesso al gioco a soggetti minori di età o che, pur essendo maggiorenni, abbiamo espressamente scelto di accedervi, gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere dotati di procedure e meccanismi di identificazione della clientela tramite tessera sanitaria collegati ad un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età".

c) dopo il comma 946 aggiungere i seguenti:

"946-*bis*. L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili, previa apposita istanza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

946-*ter*. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al precedente comma 936, secondo periodo, è fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nei centri storici ed in locali posti a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati quale distanza pedonale più breve da scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi-residenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, sportelli di prelievo di denaro.

946-*quater*. Il limite di cui al comma precedente può essere individuato con legge regionale, in misura in ogni caso mai inferiore a trecento metri, calcolati ai sensi del precedente comma. I comuni hanno facoltà di

— 347 —

individuare altri luoghi sensibili, in cui applicare le disposizioni di cui al comma 946-ter, con riguardo all'impatto degli insediamenti di cui al comma 936.

946-bis. sul contesto e sulla sicurezza urbana e ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

946-quinquies. I comuni promuovono reti di collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

946-sexies. L'orario in cui è consentito il gioco d'azzardo non può eccedere le otto ore giornaliere. Al fine di garantire maggiori livelli di sicurezza pubblica, con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti più restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio.

946-septies. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 946-ter a 946-sexies comporta la revoca dell'autorizzazione comunale e l'inabilitazione all'esercizio delle attività di gioco d'azzardo per un periodo da uno a cinque anni.

946-opties. Entro il 30 settembre 2018 il Ministro dell'economia e delle finanze emana il decreto di recepimento delle intese raggiunte il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata di cui al precedente comma 936"».

---

### **9-quater.2**

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9-quater. – 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, devono essere dotati di un lettore elettronico di tessera sanitaria o di un documento di identità per l'abilitazione al gioco dei soli utenti maggiorenni. Indipendentemente dal tipo di gioco d'azzardo e dall'utilizzo di apparecchiature elettroniche, tutte le forme di gioco con vincita in denaro sono subordinate all'utilizzo della tessera sanitaria o di un documento.

2. Il pagamento delle prestazioni rese dagli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è effettuato esclusivamente in forma elettronica mediante carte nominative».

— 348 —

**9-quater.3**

D'ALFONSO

*Al comma 1, sostituire le parole: «di euro 10.000» con le seguenti: «di euro 20.000».*

---

**9-quater.4**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANO, GRASSO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di promuovere una cultura e una sensibilità contro il gioco d'azzardo, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, autorizza a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 l'avvio di una campagna formativa rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori,

1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis si provvede, nel limite massimo di 2 milioni di euro l'anno, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

---

**9-quater.5**

COMINCINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, GRIMANI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«2. Nel periodo necessario per gli adeguamenti degli apparecchi di gioco di cui al comma 1, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale, ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro, identifica i minori mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.

3. Si applica la sanzione amministrativa di diecimila euro a chiunque consente l'accesso agli apparecchi del gioco d'azzardo ai minori di anni diciotto. Nei caso di reiterazione delle violazioni, dalla seconda volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria accessoria da quindicimila a ventimila euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attività».

---

— 349 —

**9-quater.6**

MALAN

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«All'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 può costituire requisito di accesso ove la singola istituzione scolastica lo decida conformemente al proprio ordinamento interno e comunque attraverso gli organi collegiali, nel caso di scuole pubbliche"».

*Conseguentemente, al titolo del Capo III del citato decreto, sono aggiunte le seguenti parole: «e la prevenzione delle malattie infettive».*

---

**9-quater.7**

SICLARI, TOFFANIN, CONZATTI, FLORIS, PEROSINO

«All'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 relativamente alle vaccinazioni obbligatorie per legge al 31 dicembre 2016 costituisce requisito di accesso».

*Conseguentemente, al titolo del Capo III del citato decreto, sono aggiunte le seguenti parole: «e la prevenzione delle malattie infettive».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G9-quater.1**

ENDRIZZI, MANTERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741);

premesso che:

l'articolo 9-quater reca misure a tutela dei minori in relazione all'eccesso di quest'ultimi a giochi o scommesse con vincite in denaro. In particolare l'articolo dispone che l'accesso agli apparecchi di intrattenimento sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria. Si prevede altresì che dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi privi di meccanismi idonei a impedire ai minori l'accesso al gioco debbano essere rimossi dagli esercizi commerciali nei quali sono collocati;

considerato che:

secondo il Rapporto «Consumi d'azzardo 2017» elaborato dal Reparto di epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (Irc-Cnr) il 10,8% degli studenti minori di diciotto anni ignora che il gioco d'azzardo sia illegale e ben il 33,6% dichiara di aver giocato d'azzardo nel corso del 2017. Il rapporto affronta direttamente il tema della facilità di accesso ai luoghi di gioco evidenziando come solo il 27,1% abbia avuto problemi a giocare d'azzardo in luoghi pubblici perché minorenni;

l'offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro ha avuto una crescita notevole nel corso degli ultimi anni e anche la domanda si è resa più dinamica. L'espansione del mercato è stata infatti sensibilmente influenzata dalla forte innovazione nelle modalità di gioco che, attraverso la diffusione di internet, ha ampliato le possibilità, soprattutto per i minori, di effettuare puntate attraverso la rete anche direttamente dai propri dispositivi mobili;

le misure a tutela dei minori introdotte dall'articolo in esame sono certamente di fondamentale importanza per la protezione di soggetti così vulnerabili dalle gravi dipendenze che il gioco può provocare. Tuttavia le stesse misure non sembrano sufficienti a contrastare in maniera efficace i rischi connessi ad una così ampia offerta online di giochi e scommesse che infatti ha coinvolto nel corso del 2017 almeno il 18,1 per cento dei giovani giocatori;

— 351 —

impegna il Governo:

a prevedere misure a tutela dei minori, analoghe a quelle previste dall'articolo in esame per gli apparecchi di intrattenimento collocati nei locali commerciali, anche per quanto riguarda la vasta offerta di giochi e scommesse con vincite in denaro, nelle reti di raccolta fisiche e/o presenti su internet e accessibili ad oggi anche ai minori.

---



## EMENDAMENTI

### Art. 9-quinquies.

#### **9-quinquies.1**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. I comuni possono deliberare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, variazioni in diminuzione di aliquote di tributi di loro competenza e di tariffe, in favore dei pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

1-*ter*. Gli enti locali che deliberano le variazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di loro competenza di cui al comma 1-*bis* entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

---

#### **9-quinquies.2**

D'ALFONSO

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro sessanta giorni».*

---

#### **9-quinquies.3**

COMINCINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, GRIMANI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I Comuni hanno facoltà di poter introdurre sgravi fiscali sulla TaRi in favore dei titolari di pubblici esercizi o di circoli privati a cui hanno rilasciato il logo "No Slot"».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G9-quinquies.1**

CROATTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 7 41 );

premesso che:

diverse regioni ai fini della tutela della salute e della prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo hanno normato le distanze dai luoghi sensibili vietando la nuova installazione presso gli esercenti di nuovi apparecchi entro distanze definite;

le suddette leggi equiparano alla nuova installazione «il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi»;

per la gestione degli apparecchi, viene normalmente prevista la sottoscrizione di vari e distinti tipi di contratti: tra concessionario di rete nazionale ed gestore degli apparecchi, tra concessionario ed esercente, tra gestore degli apparecchi ed esercente;

considerato che:

l'articolo 9-*quater* (Misure a tutela dei minori), al fine di escludere l'accesso agli apparecchi di intrattenimento, prevede un rinnovo tecnologico degli apparecchi entro il 1 gennaio 2020, con rimozione dall'esercizio di quelli privi di meccanismi che prevedano utilizzo della tessera sanitaria;

l'articolo 9-*quinquies* isituisce il logo «no slot» e che già diverse regioni hanno già adottato il loro logo e che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo No Slot;

impegna il governo:

a chiarire che il «concessionario per l'utilizzo degli apparecchi», deve intendersi quale gestore che noleggia gli apparecchi e non quale concessionario di rete;

a chiarire che le sostituzioni tecnologiche di apparecchi per introdurre l'uso della «tessera sanitaria» equivalgono a nuova installazione;

— 354 —

a coordinarsi in sede di Conferenza Stato – Regioni al fine di prevedere che nel successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico che definirà le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No Slot», siano previste norme di armonizzazione con i loghi regionali già esistenti.

---

## EMENDAMENTI

### **9-quinquies.0.1**

MIRABELLI, PATRIARCA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-sexies.**

*(Linee di azione per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico)*

1. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, il Ministero della salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definiscono le seguenti linee di azione:

a) realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la

conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la

salute correlati al gioco compulsivo e problematico;

b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, a volte a pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare i

genitori sui programmi di filtraggio e di blocco dei giochi *on line*,

c) predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

d) previsione di iniziative volte a promuovere la conoscenza del logo identificativo "no slot" di cui al comma 4.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico.

3. Nella programmazione delle attività formative di cui al comma 2, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario

— 356 —

pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.

4. È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

---

### **9-quinquies.0.2**

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, PATRIARCA, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-sexies.**

*(Innalzamento del livello dei controlli)*

1. Al fine di innalzare il livello dei controlli e garantire la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori, il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:

*a*) inasprire i controlli contro il gioco illegale, attribuendo competenze specifiche anche agli organi di polizia locale, prevedendo un apposito potere sanzionatorio e l'attribuzione dei relativi proventi ai comuni;

*b*) agevolare i controlli amministrativi e di polizia sui vari punti di gioco, attraverso il nuovo sistema distributivo del gioco lecito che dovrà fondarsi sull'equilibrio tra il complessivo dimensionamento dell'offerta e la distribuzione sul territorio dei punti vendita di gioco che risulti sostenibile sotto il profilo dell'impatto sociale e dei controlli che possono in concreto essere assicurati dalle autorità a ciò preposte;

*c*) attribuire la necessaria rilevanza a significativi indicatori di rischio, quali a titolo di esempio l'"indice di presenza maliosa", l'"indice di organizzazione criminale" (IOC) e altri indici pertinenti quali quelli utilizzati dall'ISTAT nel rapporto BES 2014, sul presupposto che le varie aree del Paese sono sottoposte a differenti profili di rischio di condizionamento e di infiltrazione mafiosa, oltre che della maggiore o minore propensione al gioco compulsivo, alla dipendenza da gioco patologico e a differenti situazioni di tensione o degrado sociale.

— 357 —

d) offrire l'opportunità agli enti locali, ferma restando la pianificazione che deriverà dall'intesa, di far fronte adeguatamente e con prontezza – d'intesa con l'Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli ed i preposti Organi di Magistratura, Polizia e Guardia di Finanza – a situazioni emergenziali di pericolosità sociale del diffondersi di illegalità e disagio connessi al gioco, anche in deroga alle disposizioni previste dall'intesa. A tal fine, lo Stato, nelle sue articolazioni, dovrà sostenere l'ente locale, con tempestività e con adeguate risorse, nell'adozione di misure tese a porre rimedio all'imprevista situazione emergenziale.

e) predisporre conseguentemente un sistema strutturato di vigilanza e di controllo dei giochi che colleghi il rispetto delle normative antimafia e antiriciclaggio con le ispezioni amministrative, le verifiche tributarie e il monitoraggio continuo e capillare delle tecnologie elettroniche e informatiche; tale sistema deve essere in grado di garantire la "continuità di processo", la condivisione delle informazioni e il coordinamento sulla sicurezza informatica delle reti critiche, funzionali a questo settore;

f) introdurre un nuovo modello di *governance* della vigilanza nel settore dei giochi e delle scommesse improntato a efficacia ed efficienza, basato anche sulla centralizzazione di qualunque dato o informazione giudiziaria riguardanti il gioco d'azzardo».

---

### **9-quinquies.0.9**

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-sexies.**

*(Certificazione dei punti vendita del gioco pubblico)*

1. Al fine di innalzare il livello qualitativo dei punti vendita del gioco pubblico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le nuove regole di concessione certificata delle licenze di vendita del gioco rispondenti ai seguenti criteri:

a) accesso selettivo, completa identificazione dell'avventore, mediante il controllo con documento d'identità e della carta nazionale dei servizi che permetterà il funzionamento delle apparecchiature da gioco e videosorveglianza;

b) eliminazione di immagini eccessive che inducano al gioco;

c) standard di arredo interno e luci, più segnaletica esterna che attesta la certificazione pubblica;

d) rispetto di vincoli architettonici;

— 358 —

- e) formazione specifica per gli addetti anche con approccio di contrasto al gioco d'azzardo patologico;
- f) rispetto di limiti minimi sui volumi di spazio dedicati al gioco e sui numeri minimi e massimi di apparecchi adibiti al gioco;
- g) trasparenza delle comunicazioni in materia di gioco;
- h) tracciabilità completa delle giocate e delle vincite, degli apparati di videosorveglianza interna simili a quelli in dotazione ai tradizionali casinò;
- i) collegamento diretto con presidi di polizia e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 l'installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita solo negli esercizi certificati ai sensi del decreto di cui al comma 1».

---

#### **9-quinquies.0.4**

MIRABELLI, PATRIARCA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente;*

#### **«Art. 9-sexies.**

*(Prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico).*

1. Al fine di accentuare l'azione preventiva e di contrasto al gioco d'azzardo patologico, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:

- a) escludere la possibilità di utilizzare banconote o qualsiasi altra forma di moneta elettronica;
- b) eliminare per le videolotterie (VLT) la possibilità di inserire banconote di valore superiore a 100 euro;
- c) prevedere nuovi elementi tecnologici a salvaguardia del giocatore e di prevenzione e contrasto agli effetti del gioco d'azzardo patologico, quali:
  - 1) strumenti di autolimitazione in termini di tempo e di spesa;
  - 2) messaggi automatici durante il gioco che evidenziano la durata dello stesso,
  - 3) abbassamento degli importi minimi delle giocate;

— 359 —

4) introduzione di altri strumenti tecnologici che, nel rispetto della normativa sulla privacy, consentano un maggior controllo sul grado di partecipazione al gioco dei singoli giocatori più esposti al rischio del gioco d'azzardo patologico».

---

**9-quinquies.0.7**

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-sexies.**

*(Modernizzazione del settore dei giochi)*

1. Al fine di completare l'intervento normativo e di modernizzazione del settore dei giochi, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nei termini di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:

a) predisporre le normative necessarie per il passaggio al sistema del "margine" per il calcolo delle entrate pubbliche;

b) realizzare, in collaborazione con il Ministero dell'interno e gli enti locali interessati, una revisione dell'attuale disciplina dei Casinò, finalizzata al risanamento del settore e a una razionale distribuzione nel territorio nazionale, anche allo scopo di aiutare la scelta di ridurre la frammentazione della attuale diffusione territoriale del gioco».

---

**9-quinquies.0.10**

MIRABELLI D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-sexies.**

*(Individuazione dei criteri di riduzione dei punti gioco)*

1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età il Ministero dell'economia e



— 360 —

delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e del parere del Consiglio di Stato che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il Ministero può comunque procedere, volto a ripartire la riduzione dei punti gioco sulla base dei criteri che saranno recepiti dai Comuni, in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale per un numero massimo di 55.000 esercizi».

---

### **9-quinquies.0.11**

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-sexies.**

*(Distribuzione della riduzione dei punti vendita del gioco pubblico)*

1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a ripartire la riduzione dei punti vendita del gioco, sulla base dei criteri che saranno recepiti dagli Enti Locali, in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale, sulla base dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

— 361 —

**9.quinquies.0.15**

BINETTI, DE POLI, FLORIS, CONZATTI, PEROSINO, TOFFANIN

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-sexies.**

*(Monitoraggio del gioco attraverso la tessera sanitaria)*

1. Al fine di contrastare le patologie legate al gioco d'azzardo, l'uso della tessera sanitaria oltre che alla esatta identificazione del giocatore prevede anche la possibilità di esclusione dal gioco per i soggetti affetti da grave disturbo da gioco d'azzardo, in quanto il gioco nuoce gravemente e documentatamente alla sua salute. Tale misura è concordata con il soggetto stesso.

2. L'accesso agli apparecchi elettronici, *slot machine* e *Video lottery*, monitorato anche attraverso la tessera sanitaria, prevede tempi predeterminati e pause che non consentono tempi prolungati oltre i sessanta minuti di gioco».

---

**9.quinquies.0.17**

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-sexies.**

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 93 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l'accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l'utilizzo da parte dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività».

— 362 —

**9-quinquies.0.12**

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-sexies.**

*(Distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco)*

1. Al fine di una maggiore efficacia nella prevenzione dei minori e nella lotta alla ludopatia, nonché nel contrasto all'insediamento del gioco illegale, le Regioni e gli Enti locali adottano, nei rispettivi piani urbanistici, criteri che, tenendo anche conto della ubicazione degli investimenti esistenti, consentano una equilibrata distribuzione nel territorio allo scopo di evitare il formarsi di ampie aree nelle quali l'offerta di gioco pubblico sia o totalmente assente o eccessivamente concentrata.

2. Gli Enti Locali possono stabilire, d'intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le varie tipologie di gioco, le fasce di interruzione del funzionamento nell'arco della giornata nel limite massimo di 6 ore complessive, in una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio telematico».

---

**9-quinquies.0.3**

MIRABELLI, PATRIARCA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-sexies.**

*(Misure per il contrasto delle ludopatie)*

1. Il Servizio sanitario nazionale, attraverso i servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisce alle persone affette da gioco d'azzardo patologico interventi di presa in carico, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

2. La certificazione della diagnosi di gioco d'azzardo patologico rilasciata dai servizi per le dipendenze patologiche di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero della Salute da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, in conformità a quanto definito dall'organizzazione mondiale della sanità (OMS), dà diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo

— 363 —

della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento di tale patologia.

3. Il Ministero della Salute fornisce, attraverso una specifica sezione del proprio sito internet istituzionale, informazioni aggiornate sul trattamento del gioco d'azzardo patologico, sulle strutture a cui rivolgersi e sulle reti del servizio pubblico disponibili in relazione a ogni zona di residenza».

---

### **9-quinquies.0.5**

D'ALFONSO, MIRABELLI, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-sexies.**

*(Esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa)*

1. L'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. – *(Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)*. 1. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza delle prescritte concessioni e autorizzazioni rilasciate dallo Stato, è punito con la reclusione a re a sei anni e con la multa da ventimila a cinquantamila euro. La stessa pena è applicata a chiunque privo delle suddette concessioni od autorizzazioni, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti di chiunque esercita, in mancanza delle prescritte concessioni e autorizzazioni rilasciate dallo Stato, l'organizzazione o la raccolta e gioco del lotto, di concorsi pronostici ovvero la vendita sul territorio nazionale, senza autorizzazione, di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipa a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, è punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, in mancanza delle prescritte concessioni e autorizzazioni, organizza, esercita o raccoglie a distanza, qualsiasi gioco per cui è prevista la riserva allo Stato.

4. Chiunque, ancorché titolare delle prescritte concessioni e autorizzazioni, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco per cui

— 364 —

è prevista la riserva allo Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

5. Fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dai commi da 1 a 4, chiunque in qualsiasi modo, dà pubblicità al loro esercizio o ai soggetti che gestiscono o promuovono le attività illecite, nonchè ai relativi marchi, simboli, denominazioni od insegne, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro ventimila a euro centomila. La stessa sanzione si applica a chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero ovvero a marchi, simboli, denominazioni od insegne di soggetti che promuovono o gestiscono, anche per conto di terzi, attività di scommesse in mancanza delle prescritte concessioni od autorizzazioni rilasciate dallo Stato.

6. Fuori dei casi di concorso, chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse nei casi di cui ai commi da 1 a 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000. Se la partecipazione avviene a distanza su siti non autorizzati dall'Agenzia delle dogane e del monopoli la pena dell'arresto è raddoppiata e l'ammenda non può essere inferiore a 800 euro.

7. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 possono essere elevate dalla polizia locale e i proventi attribuiti in quota parte pari al 50 per cento al Comune"».

---

### **9-quinquies.0.6**

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-sexies.**

*(Obblighi degli esercenti e dei concessionari di giochi con vincite in denaro)*

1. Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori che manifestino modalità di gioco problematiche e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in collaborazione con il Ministero della salute e sentito l'Osservatorio, organizza, con cadenza biennale e su base regionale, corsi di formazione obbligatori, riservati

— 365 —

agli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro, sul tema del gioco a rischio, problematico o patologico e sulla prevenzione del gioco d'azzardo patologico. I corsi di formazione sono realizzati con l'impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Gli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro curano all'interno dei propri esercizi l'esposizione e la diffusione dei materiali informativi e promozionali per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.

4. Negli esercizi in cui sono installati gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la vendita e la somministrazione di prodotti alcolici sono vietate in concomitanza con gli orari di accensione dei medesimi apparecchi.

5. Il mancato rispetto del divieto di vendita e di somministrazione di prodotti alcolici di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro».

---

### **9-quinquies.0.8**

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-sexies.**

*(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT).*

1. Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «in ogni caso l'importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 500».

— 366 —

**9-quinquies.0.13**

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-sexies.**

1. È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

---

**9.quinquies.0.16**

MIRABELLI, PATRIARCA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-sexies.**

*(Misure per la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici)*

1. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "da euro cinque mila a euro venti mila" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 10.000 a euro 30.000".

2. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l'accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l'utilizzo da parte dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2018, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività».

— 367 —

**9.quinquies.0.14**

COMINCINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, GRIMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-sexies.**

*(Prevenzione e cura per i soggetti affetti da GAP)*

1. Entro due mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge deve essere completato il percorso, di concerto con le Commissioni ministeriali interessate e la Conferenza Stato regioni, che prevede l'inserimento del GAP all'interno dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) per garantire a tutti i cittadini opportunità di cura, di benefici di legge e opportunità fiscali al pari dei soggetti con altre forme di dipendenze patologiche. Il compito di prevenzione, cura e riabilitazione sarà affidato ai Servizi per le dipendenze, i quali, come già operano per le altre forme di dipendenza già riconosciute dai LEA, dovranno promuovere interventi ambulatoriali, residenziali e informativi.

2. I familiari dei giocatori patologici, durante il periodo di cura dei propri congiunti, hanno diritto al sostegno psicologico da ricevere nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, di concerto con il ministero degli affari sociali e con i rappresentanti delle regioni, producono un documento con le linee guida a sostegno dell'attivazione di corsi di aggiornamento per gli operatori dei Sert, dei servizi di salute mentale e del privato sociale, affinché acquisiscano le necessarie competenze in tutti i contesti del territorio nazionale.

4. Agli oneri necessari per la prevenzione e la cura delle persone affette da GAP, nonché per il sostegno ai familiari, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6 dell'articolo 9».

---

**9.quinquies.0.18**

D'ALFONSO, MIRABELLI, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-sexies.**

1. I corpi di polizia locale possono cooperare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli al fine di agevolare i controlli amministrativi e di polizia sui punti di gioco presenti nel territorio di relativa competenza. Nell'esercizio di tale funzione qualora vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in ma-



— 368 —

teria di gioco li comunicano all'Agenzia e al comando provinciale del Corpo della Guardia di Finanza territorialmente competenti».

---

**9. quinquies. 0.19**

MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-sexies.**

*(Accesso delle famiglie ai Fondo Antiusura)*

1. È garantito l'accesso al "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" di cui all'Articolo n. 15 della legge del 7 marzo 1996 n. 108, anche al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, nel caso in cui l'indebitamento del nucleo familiare sia stato causato dalla dipendenza da gioco.

2. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996 n. 108 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. L'erogazione dei mutui può avvenire con le medesime modalità e limiti di cui al comma 2 anche in favore di persone fisiche o nuclei familiari vittime del delitto di usura per dipendenza da gioco d'azzardo patologico e parti offese nel relativo procedimento penale";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Nel caso di erogazione del mutuo in favore dei soggetti di cui al comma 2.1, la domanda deve essere corredata da un piano di utilizzo delle somme per le necessità personali o familiari e per la copertura dei debiti, nonché dell'attestazione di una fonte di reddito idonea a garantire la restituzione delle somme concesse a titolo di mutuo"».

---

**Art. 10.**

**10.1**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Sopprimere l'articolo.*

---

— 369 —

## 10.2

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (*Disposizioni in materia di redditometro*). – 1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è abrogato.

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2015, è abrogato».

---

## 10.3

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al quinto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2018, il decreto di cui al primo periodo è emanato con la medesima periodicità, sentiti l'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti"».

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.*

---

## 10.4

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 5 è abrogato».

---

— 370 —

### 10.5

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quinto comma è abrogato».

---

### 10.6

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «metodica di».*

---

### 10.7

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio».*

---

### 10.8

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo di imposta 2018, entro il 30 ottobre 2018, il ministro dell'economia e delle finanze, approva con proprio decreto indici sintetici di affidabilità fiscale semplificati, parametrati su dati contabili e del personale per particolari attività economiche individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

*Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.*

---

— 371 —

### 10.9

PAPATHEU

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 contenente "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" fanno parte del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13».

---

### 10.11

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

---

### 10.12

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINE GRIMANI, MISIANI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, quinto comma, come modificato dal comma 1, restano in vigore le disposizioni stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2015».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

---

### 10.13

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Al comma 2 sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2017».*

---

— 372 —

**10.14**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Al comma 2 sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2016».*

---

**10.15**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Al comma 3 sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2017».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G10.1

CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741),

premesso che:

il Capo IV reca diverse misure in materia di semplificazione fiscale: dalle disposizioni in materia di redditometro; alle disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute; alle disposizioni in materia di proroga della fatturazione elettronica per le cessioni di carburante; alle disposizioni in materia di *split payment*; alle disposizioni in materia di compensazione delle cartelle esattoriali con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione;

considerato che:

sono circa 250 le imprese sparse sul territorio italiano che risultano essere concessionarie di beni pertinenziali del Demanio Marittimo, ossia che svolgono la propria attività all'interno di manufatti acquisiti al Pubblico Demanio Marittimo (c.d. pertinenze del demanio marittimo, come indicato nel Codice della Navigazione);

la pressoché totalità di queste aziende, fiore all'occhiello dell'offerta turistica delle diverse località ove le stesse sono collocate, sono gestite da famiglie che hanno profuso le proprie energie ed i risparmi di una vita nella conduzione della propria attività, effettuando investimenti, anche considerevoli, nell'ottica di offrire un migliore servizio all'utenza e contribuire allo sviluppo del turismo;

rilevato che:

la legge finanziaria per l'anno 2007, la legge n. 296/2006, ha applicato una maggiorazione evidentemente eccessiva ai canoni demaniali marittimi per i beni pertinenziali con finalità turistico ricreativa;

in particolare, il comma 252 della legge finanziaria del 2006 ha previsto che le misure dei canoni demaniali marittimi, come ridefinite dal comma 251, si applichino anche, a decorrere dal 1° gennaio 2007, alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto;

— 374 —

la legge di stabilità per l'anno 2014 (legge 147 del 2013), per tamponare una situazione che era divenuta emergenziale, ha previsto all'articolo 1, commi 732 e 733, la possibilità di sanare la morosità maturata dai concessionari, i quali avevano impugnato chiaramente le esose pretese dell'amministrazione innanzi all'Autorità Giudiziaria, pagando una percentuale del canone in contestazione;

in particolare, i commi 732 e 733 della legge 147 del 2013 consentono la definizione dei procedimenti giudiziari pendenti, alla data del 30 settembre 2013, in materia di pagamento dei canoni demaniali marittimi attraverso: a) il versamento in un'unica soluzione di un importo pari al 30 per cento delle somme dovute o, in alternativa, b) il versamento fino a un massimo di nove rate annuali di un importo pari al 60 per cento, oltre agli interessi legali. La domanda di definizione deve essere presentata all'Ente gestore e all'Agenzia del demanio entro il 28 febbraio 2014 e perfezionata entro i sessanta giorni successivi con il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata. La definizione del contenzioso sospende i procedimenti in corso nell'ambito del contenzioso medesimo di rilascio ovvero di sospensione, revoca o decadenza della concessione demaniale marittima. Il procedimento di definizione è attuato nelle more del complessivo riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio 2014;

così è potuto, in molti casi, arrestare l'inevitabile tracollo di molte aziende che non avrebbero potuto diversamente sostenere la pretesa creditoria delle amministrazioni concedenti;

il problema, tuttavia, si è riproposto dal momento che, negli anni a seguire, nonostante le richieste degli operatori del settore, non si è provveduto al riordino della disciplina in materia di beni pertinenziali del demanio marittimo;

impegna il Governo:

a valutare, nelle more di un intervento di riordino della disciplina vigente, l'opportunità di adottare misure finalizzate a sospendere azioni di riscossione coattiva del canone, tenuto conto della evidente iniquità del medesimo canone, nonché a sospendere nonché i procedimenti di decadenza delle concessioni avviati medio tempore dalle amministrazioni competenti;

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volto a consentire una definizione agevolata del contenzioso in essere, così come previsto in occasione della legge di stabilità per il 2014.

— 375 —

## **G10.2**

PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premesso che:

il capo IV, dall'articolo 10 all'articolo 12, del disegno di legge in esame si occupa di disciplinare una serie di «misure in materia di semplificazione fiscale»;

considerato che:

i commi 1 e 1-*bis*, dell'articolo 2-quater, del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564 prevedono testualmente che: «1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione. *t-bis*, Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato»;

considerato che:

nelle more del ricorso in autotutela contro l'Agenzia delle Entrate, secondo le regole vigenti, salvo discrezionale decisione contraria ad opera del funzionario amministrativo responsabile, non è prevista alcuna sospensione degli effetti dell'atto impugnato, con grave pregiudizio nei confronti del contribuente;

impegna il Governo:

a porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti normativi, volti a prevedere l'automatica sospensione, fino alla notifica della risposta dell'ente e comunque per un limite massimo di 30 giorni, degli effetti di un atto amministrativo delle Agenzie delle Entrate che sia stato regolarmente impugnato con ricorso in autotutela.

---

## **G10.3**

D'ALFONSO, PATRIARCA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 10 in materia di redditometro prevede la sospensione immediata degli accertamenti da effettuare sugli anni d'imposta 2016 e 2017



— 376 —

e, all'articolo 12, la riduzione dell'ambito di applicazione dello *split payment*;

il decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, fatto confluire nell'articolo 11-*bis* del provvedimento all'esame, rinvia al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica per le fatture relative ai carburanti;

nonostante le disposizioni abbiano in realtà un impatto estremamente contenuto, come riconosciuto dalla stessa relazione tecnica, è evidente come da esse traspaia un allentamento della lotta all'evasione fiscale;

le misure innovative e tecnologicamente avanzate introdotte dai Governi Renzi e Gentiloni hanno contribuito a una nuova strategia di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, privilegiando attività in grado di incentivare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili rispetto ai tradizionali interventi di controllo e accertamento *ex post*;

in tal modo, il 2017 ha registrato il miglior risultato sul recupero dell'evasione (25,8 miliardi di euro) degli ultimi dieci anni;

anche i contenuti del «contratto per il Governo» (il «carcere vero» ma solo per i grandi evasori a fronte di una «pace fiscale» che si annuncia come un vero e proprio condono tombale) e le dichiarazioni pubbliche dei vicepresidenti del Consiglio dei Ministri in materia di abolizione degli strumenti antievasione lasciano intendere come l'azione di contrasto dell'evasione non sia tra le priorità del Governo e, anzi, se ne intenda indebolirne l'efficacia,

impegna il Governo:

ad assicurare il recupero di gettito atteso a legislazione vigente sulla base degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale già predisposti nella scorsa legislatura e, in particolare, della fatturazione elettronica che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019.

## EMENDAMENTI

### 10.0.1

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto da emanarsi entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta dai bandi appositamente pubblicati non sia identificata esclusivamente dal codice ateco».

---

### 10.0.2

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanarsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché l'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

— 378 —

### 10.0.3

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, con proprio decreto da emanarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al riesame in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta dai bandi appositamente pubblicati non sia identificata dal codice ateco».

---

### 10.0.4

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico del lavoro e delle politiche sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana linee guida riformulando i codici ateco e prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

— 379 —

### **10.0.5**

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio regolamento da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;
2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

---

### **10.0.6**

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive.
2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

— 380 —

### **10.0.7**

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della riformulazione dei codici Ateco di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

---

### **10.0.8**

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

— 381 —

### **10.0.9**

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio regolamento da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

---

### **10.0.10**

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al riesame in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutti gli enti appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

---

— 382 —

**10.0.100 (già 10.10)**

PAPATHEU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'istituto nazionale di statistica e l'Agenzia delle entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, adotta la riforma dei codici ateco, ovvero la classificazione delle attività economiche, al fine di garantire una migliore individuazione dell'attività economica svolta mediante nuova suddivisione in macro aree produttive. La partecipazione a gare pubbliche e appalti è consentita sia con riferimento all'attività professionale esercitata rilevata con riferimento ai codici, che mediante partita iva. È onere del Ministero della funzione pubblica dare informazione alle stazioni appaltanti che il riferimento alle attività professionale richiesta nel bando pubblico sia identificabile sia mediante i codici ateco che la partita iva».

---

**10.0.12**

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, da emanarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per aree produttive.

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta dai bandi appositamente pubblicati non sia identificata esclusivamente dal codice Ateco».

— 383 —

### **10.0.13**

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, da emanarsi entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per distretti produttivi.

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta dai bandi appositamente pubblicati non sia identificata esclusivamente dal codice ateco».

---

### **10.0.14**

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive.

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta dai bandi appositamente pubblicati non sia identificata prevalentemente dal codice ateco».



— 384 —

### **10.0.15**

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, di lavoro e delle politiche sociali con proprio regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive.

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta dai bandi appositamente pubblicati non sia identificata unicamente dal codice ateco».

---

### **10.0.16**

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

— 385 —

### **10.0.17**

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

---

### **10.0.18**

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

---

### **10.0.19**

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del de-

— 386 —

creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

---

#### **10.0.20**

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali in accordo con il Ministro dell'Economia e delle finanze, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

---

#### **10.0.21**

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

---

— 387 —

**10.0.22**

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

---

**10.0.23**

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per zone produttive».

---

**10.0.24**

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vi-

— 388 —

gore della presente legge, riformula i codici ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

---

#### **10.0.25**

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

---

#### **10.0.27**

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

---

— 389 —

### **10.0.28**

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

---

### **10.0.29**

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

---

### **10.0.11**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici ATECO)*

1. Il Ministero dello sviluppo economico, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è chiamata a modificare i codici ATECO prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macro aree produttive.

— 390 —

2. Nelle more della revisione di cui al comma precedente il Dipartimento della funzione pubblica è tenuto ad informare tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ATECO».

---

### **10.0.26**

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono riformulati i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

---

### **10.0.30**

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente;*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Norme di coordinamento della legge 14 gennaio 2013, n. 4 con il decreto legislativo 6 gennaio 2013 n. 13)*

1. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono deputate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, esclusivamente per i propri soci, in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio di cui al predetto decreto legislativo e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel Repertorio nazionale ivi previsto.

2. Ogni associazione eroga i detti servizi per un massimo di tre attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale».

— 391 —

### **10.0.31**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Semplificazione compensazioni tributi).*

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1, terzo periodo, le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "20.000 euro";

b) all'articolo 35, comma 3, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322," sono aggiunte le seguenti: "e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

---

### **10.0.32**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Norme in materia di riscossione provvisoria delle imposte in pendenza di giudizio).*

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma primo sono aggiunti i seguenti:

Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:

a) dopo la decisione della commissione tributaria provinciale, fino alla concorrenza di due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione;

b) dopo la decisione della Commissione tributaria regionale, fino alla concorrenza di tre quarti dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa;

c) dopo la decisione della Corte di cassazione, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato.

L'articolo 15-bis è soppresso.

2. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:



— 392 —

Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito:

1) fino alla concorrenza della metà dell'ammontare che risulta dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, entro i termini previsti per proporre appello;

2) fino alla concorrenza di due terzi dell'ammontare che risulta dalla sentenza della Commissione tributaria regionale, i termini previsti per proporre appello;

3) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della Corte di Cassazione, entro sessanta giorni dal deposito delle motivazioni della sentenza.

Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio legale, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di notifica dell'accertamento o della rettifica. Gli interessi sono liquidati dall'ufficio e indicati nell'avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti.

Se l'imposta o la maggiore imposta accertata al sensi dei numeri 1), 2), o 3) del secondo comma e inferiore a quella già pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio legale, con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente.

3. All'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della Commissione tributaria provinciale e per il resto dopo la decisione della Commissione regionale, in ogni caso al netto delle somme già riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi può sospendere la riscossione fino alla decisione della Commissione tributaria provinciale. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente;

*b)* di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della Commissione tributaria centrale o della Corte di Cassazione o dell'ultima decisione non impugnata";

— 393 —

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono rimosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva".

4. All'articolo 40 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente:

"Il ricorso del contribuente sospende la riscossione dell'imposta principale nelle misure e nei termini di cui ai commi 2, 3 e 4";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale, per due terzi dopo la decisione della commissione tributaria regionale e per il resto dopo la decisione della Corte di cassazione, in ogni caso al netto delle somme già pagate; l'Agenzia delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria provinciale";

c) al comma 4 le parole: "Corte d'appello" sono sostituite dalle parole: "Corte di cassazione".

5. All'articolo 68; comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alle lettere a) e b) le parole: "due terzi" sono sostituite dalle parole: "un terzo"».

---

## Art. 11.

### 11.1

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*Sopprimere il comma 1.*

### 11.2

D'ALFONSO

*Al comma 1, dopo le parole: «Con riferimento all'obbligo di comunicazione» aggiungere le seguenti: «dei dati e delle fatture emesse e ricevute».*

— 394 —

### 11.3

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINICINI, GRIMANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «28 febbraio 2019» con le seguenti: «30 novembre 2018».*

---

### 11.4

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINICINI, GRIMANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «28 febbraio 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2018».*

---

### 11.5

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINICINI, GRIMANI

*Sopprimere il comma 2.*

---

### 11.6

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 1 -ter, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2018 è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza annuale"».

---

### 11.7

GRIMANI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 1 -ter, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2018 è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza annuale"».

---

— 395 —

### 11.8

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2018 è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza annuale"».

---

### 11.9

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:*

«2-bis.1. Le sanzioni di cui al comma 6, dell'articolo 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applicano a partire dal 1° gennaio 2019».

---

### 11.10

DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO

*Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:*

«2-bis.1. Le sanzioni di cui al comma 6, dell'articolo 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applicano a partire dal 1° gennaio 2019».

---

### 11.11

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere i seguenti:*

«2-sexies. Le sanzioni di cui al comma 6, dell'articolo 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applicano a partire dal 1° gennaio 2019.

2-septies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 193 milioni di euro nell'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017».

---

— 396 —

### **11.0.1**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

1. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono deputate ai sensi dell'articolo 2 e seguenti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, esclusivamente per i propri soci, in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio previsti e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8 decreto legislativo n. 13 del 2013.

2. Ogni associazione potrà erogare i servizi di cui al comma 1 per un massimo di una attività e qualificazioni professionali inserite nel repertorio nazionale, preventivamente dichiarata».

---

#### **Art. 11-bis.**

### **11-bis.1**

GRIMANI

*Sopprimere il comma 1.*

### **11-bis.2**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 913, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e in ogni caso in misura non superiore all'80 per cento del minimo contrattuale"».

— 397 —

### **11-bis.3**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 913, primo periodo, dopo le parole: "legge 2 aprile 1958, n. 339" sono aggiunte le seguenti: ", ai rapporti di lavoro instaurati da operatori turistici e commerciali che hanno la propria sede legale in comuni con popolazione inferiore a mille abitanti"».

---

### **11-bis.4**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) il comma 917, è sostituito con il seguente:

"917. Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano:

a) alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019;

b) alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019 relative a prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica"».

*Conseguentemente, al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «30,9 milioni» con le seguenti: «35,9 milioni;» e le parole: «29 milioni» con le seguenti: «34 milioni».*

— 398 —

### **11-bis.5**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «ad eccezione» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «. In deroga a quanto disposto dal comma 920, fino al 31 dicembre 2018, gli esercenti di impianti stradali di distribuzione di carburante possono documentare la cessione di carburante per autotrazione nei confronti dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, sia mediante emissione di fattura elettronica, sia secondo le modalità individuate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444.».*

---

### **11-bis.6**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*«a-bis) al comma 917, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 per le fatture emesse, sino al 31 dicembre 2018, con modalità diverse da quelle previste dal medesimo articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, qualora l'imposta sia stata comunque regolarmente assolta."».*

*Conseguentemente, al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «30, 9 milioni» con le seguenti: «34,4 milioni;» e le parole: «29 milioni» con le seguenti: «33 milioni».*

---

### **11-bis.7**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) dopo il comma 928, è inserito il seguente:*

*"928-bis. In via sperimentale, i contribuenti possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928, alle fatture emesse a partire dal 1° novembre 2018"».*

---

— 399 —

### **11-bis.8**

SCIASCIA, CONZATTI, FLORIS, PEROSINO, TOFFANIN

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano unicamente per i contribuenti con volume d'affari, ex articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, pari o superiore a un milione di euro sino al 31 dicembre 2021».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.*

---

### **11-bis.9**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini della tutela dei consumatori, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio».



— 400 —

**11-bis.0.1**

TOFFANIN, CONZATTI, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-ter.**

*(Modalità di semplificazione degli obblighi di conservazione dei documenti informatici trasmessi alle pubbliche Amministrazioni)*

1. Gli obblighi di conservazione dei documenti informatici trasmessi alle pubbliche Amministrazioni sono assolti esclusivamente dalle stesse. Nessun obbligo graverà in merito ai privati o loro intermediari che hanno trasmesso i documenti.

2. Le pubbliche Amministrazioni non possono richiedere ai privati o loro intermediari i documenti di cui siano già in possesso e conservati dalla stessa o da altra Amministrazione.

3. I privati e loro intermediari possono consultare e richiedere copia dei documenti da loro trasmessi e conservati dalle pubbliche Amministrazioni.

4. Per pubbliche amministrazioni si intendono in ogni caso tutti gli enti di cui all'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi *ex* articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**11-bis.0.2**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-ter.**

*(Disposizioni in materici di lavoratori impatriati)*

1. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: "e per i quattro periodi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i sei periodi successivi"».

— 401 —

## Art. 12.

### 12.1

COMINCINI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

«Art. 13. - (*Disposizioni in materia di sostegno alio sport*). – 1. Il "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020».

---

### 12.2

GRIMANI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

«Art. 13. - (*Disposizioni in materia di sostegno allo sport*). – 1. Il Fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020».

---

### 12.3

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*Sopprimere l'articolo.*

---

— 402 —

#### 12.4

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al fine di potenziare le piattaforme informatiche gestite dell'Agenzia delle entrate finalizzate all'interscambio dei flussi di dati con amministrazioni, società, enti e contribuenti, al potenziamento dei servizi di consultazione *on-line* e di informatizzazione dei carichi affidati agli agenti di riscossione, è stanziata la somma di 35 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020».

*Conseguentemente sopprimere il comma 2.*

---

#### 12.5

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, ivi compresi quelli obbligatori ai sensi della vigente normativa, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno"».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

---

#### 12.6

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Sostituire il comma 1, con i seguenti:*

«1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 17-ter è abrogato;
- b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a) le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

1-bis. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato».

— 403 —

*Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «Le disposizioni dei commi 1 e 1-bis si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto».*

---

## 12.7

DE POLI, CONZATTI, FLORIS, PEROSINO, TOFFANIN

*Sostituire il comma 1, con i seguenti:*

«1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 17-ter è abrogato;
- b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a) le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

1-bis. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.

1-ter. Le disposizioni dei commi 1 e 1-bis si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto».

---

## 12.8

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, capoverso comma 1-sexies, premettere le parole: «Fatta salva l'opzione da parte dei cedenti o prestatori da effettuarsi al momento della sottoscrizione del contratto.».*

---

## 12.9

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, capoverso comma 1-sexies, dopo le parole: «non si applicano» aggiungere le seguenti: «alle piccole e medie imprese e».*

*Conseguentemente al comma 3:*

*alinea, sostituire le parole: «pari a 35 milioni di euro per per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «pari a 70 milioni di euro per l'anno 2018, a 140 milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per l'anno 2020»;*

— 404 —

*lettera a), sostituire le parole: «41 milioni» con le seguenti: «82 milioni», le parole: «4 milioni» con le seguenti: «8 milioni», le parole: «ricerca per 5 milioni» con le seguenti: «ricerca per 10 milioni», le parole: «24 milioni» con le seguenti: «48 milioni», le parole: «2 milioni» con le seguenti: «4 milioni», le parole: «internazionale per 10 milioni» con le seguenti: «internazionale per 10 milioni», le parole: «1 milione» con le seguenti: «2 milioni»;*

*lettera b), sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «30 milioni»,*

*lettera c) sostituire le parole: «8 milioni» con le seguenti: «16 milioni»,*

*lettera d) sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «70 milioni» sostituire le parole: «6 milioni» con le seguenti: «12 milioni» sostituire le parole: «34 milioni» con le seguenti: «68 milioni».*

---

## 12.10

DE POLI, CONZATTI, FLORIS, PEROSINO, TOFFANIN

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*«2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) l'articolo 17-ter è soppresso;*

*b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: "nonchè a norma dell'articolo 17-ter sono soppresse".*

*2-ter. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso.*

*2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle operazioni pe le quali è emessa fattura a decorrere dal 1° gennaio 2019».*

---

## 12.11

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALLER, LANIECE

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*«2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:*

*1) l'articolo 17-ter è soppresso;*

*2) all'articolo 30, comma 3, lettera a), le parole ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.*

*2-ter. L'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso.*

— 405 —

*2-quater.* Le disposizioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1° gennaio 2019».

---

## **12.12**

DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«*2-bis.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) l'articolo *17-ter* è soppresso;
- 2) all'articolo 30, comma 3, lettera *a*), le parole ", nonché a norma dell'articolo *17-ter*" sono soppresse.

*2-ter.* L'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso.

*2-quater.* Le disposizioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1° gennaio 2019».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G12.1

CAUSIN, CONZATTI, FLORIS, PEROSINO, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

premessi che:

con la legge di stabilità 2015 è stato introdotto l'articolo 17-ter nel DPR 26 ottobre 1972, n. 633 che prevede che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata a loro addebitata dai fornitori (c.d. «*split payment*»);

per effetto della manovra correttiva di cui al DL 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con legge n. 196/2017), recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» dal 1° luglio 2017 è stato esteso l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA anche ai professionisti e alle società che intrattengono rapporti economici con la Pubblica Amministrazione;

il DL 50/2017 ha inoltre abrogato il comma 2 dell'articolo 17-ter del DPR 633/1972, con la conseguenza che lo *split payment* diventa applicabile anche a tutti i soggetti che emettono fattura e che subiscono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (liberi professionisti, agenti, intermediari);

con il DL 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge I 72/2017 (c.d. «decreto fiscale collegato») l'ambito soggettivo di applicazione dello «*split payment*» viene ulteriore ampliato includendo nuovi enti pubblici (quali gli enti pubblici economici e le fondazioni partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni) e le società controllate non soltanto dallo Stato o dagli Enti territoriali, bensì da tutte le Pubbliche Amministrazioni soggette a fatturazione elettronica;

con il DM 9 gennaio 2018 del Ministero dell'Economia, pubblicato nella GU del 3 febbraio 2015, con cui sono state disciplinate le nuove modalità attuative relative all'ampliamento dell'ambito di applicazione del c.d. «*split payment*»; (scissione dei pagamenti) per il versamento dell'IVA sui servizi resi alle amministrazioni pubbliche e alle società quotate;

— 407 —

la norma contenuta nelle leggi soprarichiamate obbliga la pubblica amministrazione a non corrispondere più l'IVA alle imprese, riversandola direttamente all'erario riconoscendo alle stesse che operano prevalentemente con il settore pubblico solo l'imponibile nonostante tali imprese debbano comunque fornitori;

dal punto di vista finanziario le imprese che hanno tra i committenti essenzialmente enti pubblici, si troveranno con un costante credito IVA;

la proroga del meccanismo IVA dello *split payment* al mese di giugno del 2020 e l'estensione dell'ambito di applicazione stabilita dalla Manovra correttiva 2017, determineranno problemi finanziari notevoli ad ulteriori 310 mila piccole imprese, in aggiunta alle 2 milioni di imprese che, lavorando con la Pubblica Amministrazione, hanno già «sperimentato» lo *split payment* dal 2015;

per le imprese di piccole e medie dimensioni, la difficoltà di applicazione dello *split payment* è rappresentata dai minori incassi di IV A che, a regime nel 2018, ammonteranno a complessivi 15,8 miliardi (10,5 miliardi dallo *split payment* PA e 5,3 miliardi dall'estensione alle società controllate ed alle holding quotate nel FTSE MIB) e non consentiranno di recuperare nel corso dello stesso anno i circa 11, 1 miliardi di IV A che, secondo le stime della CNA, gli stessi soggetti continueranno a pagare ai propri fornitori;

il recupero di questi crediti è ulteriormente ostacolato dalla Manovra correttiva ( cfr, articolo 3, DL n. 50/2017), attraverso la riduzione – da 15.000 a 5.000 euro – del limite entro cui il recupero in compensazione dei crediti IVA può essere effettuato senza apporre il visto di conformità sulla dichiarazione;

l'effetto finanziario ed economico scaturito dall'applicazione dello *split payment* per le piccole e medie imprese impatta fortemente con il sistema creditizio basato essenzialmente sul cosiddetto credito in «sconto fatture» e che pertanto risente fortemente della perdita di liquidità delle imprese stesse in quanto l'ammontare delle fatture non potrà più far conto con il recupero dell'IVA pagata ai fornitori, non potendo più compensarla sulle vendite effettuate verso la PA;

nella migliore delle ipotesi, la notevole contrazione della liquidità determinata dal mancato incasso dell'IVA comunque comporterà per tutti i soggetti coinvolti dall'applicazione dello *split payment* il crescente ricorso a fonti di finanziamento bancario, con conseguente aumento degli oneri per interesse;

con la Decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio del 25 aprile 2017, pubblicata nella GUCE del 6 maggio 2017, è stata fissata al 30 giugno 2020 la scadenza dell'applicazione del nuovo meccanismo sullo *split payment*;

impegna il governo:

a valutare la possibilità, attraverso un intervento normativo, per stabilire l'obbligo di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto secondo regole che stabiliscano tempi certi e brevi, al fine di non sottrarre la di-



— 408 —

sponibilità di liquidità agli operatori economici, e in particolare secondo norme che dispongano il rimborso entro il mese successivo alla mensilità di riferimento del credito IVA;

a valutare la possibilità di abrogare il meccanismo dello *split payment* e delle specifiche disposizioni che lo impongono.

---

## EMENDAMENTI

### 12.0.1

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 12.1.

*(Principio di risarcibilità del contribuente)*

1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute ai fini di autotutela.
2. Il risarcimento è stabilito nella misura del trenta per cento della somma richiesta».

---

### 12.0.2

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 12.1.

All'articolo 1, comma 913, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici", inserire le seguenti: "e dei contratti collettivi nazionali e territoriali per gli operai agricoli e florovivaisti"».

— 410 —

### **12.0.3**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12.1.**

*(Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile  
in materia di cooperative)*

1. All'articolo 223-*duodecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, al sesto comma, sono aggiunte, in fine, parole: "che abbiano un fatturato annuo inferiore a due milioni di euro"».

---

#### **12-bis.1**

D'ALFONZO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*Al comma 1, dopo le parole: «si applicano» inserire le seguenti: «alle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati»*

---

#### **12-bis.2**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, sostituire le parole: «anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017» con le seguenti: «ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione nell'anno precedente. Nel caso in cui si verificano effetti negativi in termini di fabbisogno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede alla loro copertura, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».*

---

— 411 —

### **12-bis.3**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, le parole: «anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione nell'anno precedente».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 50 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.*

---

### **12-bis.0.1**

TOFFANIN, FLORIS, GASPARRI, MALLEGNI, BARBONI, CONZATTI, PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-ter.**

*(Disposizioni in materia di concessioni demaniali)*

1. All'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2070"».

— 412 —

**12-bis.0.2**

TOFFANIN, FLORIS, GASPARRI, MALLEGNI, BARBONI, CONZATTI, PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-ter.**

*(Disposizioni in materia di concessioni demaniali)*

1. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2040"».

---

**12-bis.0.3**

GASPARRI, TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI, CONZATTI, PEROSINO, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-ter.**

*(Regime speciale per il commercio sulle aree pubbliche)*

1. Considerata la grave crisi economica del commercio sulle aree pubbliche, in deroga ai principi stabiliti dalla Direttiva 2006/123/UE, al Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 7 è aggiunta, in fine la seguente lettera:

"f-bis) al commercio sulle aree pubbliche";

b) all'articolo 16:

1) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio sulle aree pubbliche, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114»;

c) l'articolo 70 è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono nulli gli effetti derivanti dall'intesa in sede di Conferenza Unificata, 5 luglio 2012, n. 83/CU e tutti gli atti connessi e conseguenti».

— 413 —

**12-bis.0.4**

ASTORRE, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-ter.**

1. All'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *e-bis* del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:

"*e-bis.1*) le spese per la frequenza, in età scolare, di campus estivi o centri estivi per un importo annuo non superiore a 300 euro".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**12-bis.0.5**

GARAVINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-ter.**

*(Regime speciale per lavoratori impatriati: estensione periodo di fruizione incentivi fiscali)*

1. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: "e per i quattro periodi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i sei periodi successivi".

2. All'articolo 1, comma 151, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2022".

3. All'articolo 8-*bis*, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "il quadriennio 2017-2020" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni dal 2017 al 2022 inclusi"».

— 414 —

**12-bis.0.6**

GARAVINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-ter.**

*(Proroga del termine di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero)*

1. All'articolo 5-*septies* del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino ai 31 dicembre 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro il 28 febbraio 2019, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive, modificazioni. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2019. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata"».

---

**12-bis.0.7**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-ter.**

1. Entro il 31 dicembre 2019, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018, provvede al recupero degli aiuti di cui all'articolo 33, comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998 del 2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C6/05 dell'11 gennaio 2011».

— 415 —

### **12-bis.0.8**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, FERRAZZI

*Dopo l'articolo, inserire li seguente:*

#### **«Art. 12-ter.**

1. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole da: "Fino alla data del subentro" a: "non oltre il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2019".

2. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, *b)* l'ultimo periodo è sostituito dai seguente: "Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano"».

---

### **12-bis.0.9**

D'ALFONSO, BELLANOVA, FERRARI, RICETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-ter.**

1. I soggetti destinatari delle comunicazioni di avvio dei procedimenti di recupero previste dall'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 che, alla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già corrisposto agli inviti formulati ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 ovvero, alla medesima data, siano incorsi nella decadenza stabilita dalla lettera *c)* del suddetto comma 4, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, sono ammessi a presentare la documentazione richiesta dal commissario straordinario ovvero ad integrare la documentazione già prodotta entro il termine come prolungato dal comma 1».



— 416 —

**12-bis.0.10**

FERRAZZI, PARRINI, COLLINA, D'ALFONSO, MARINO, BOLDRINI, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-ter.**

1. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 agosto 2018"».

---

**Art. 13.**

**13.1**

COMINCINI

*Sopprimere l'articolo.*

**13.2**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Sopprimere l'articolo.*

**13.3**

SBROLLINI, MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Sopprimere l'articolo.*

**13.4**

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Sostituire l'articolo, con il seguente*

«Art. 13. – (*Misure di sostegno allo sport*). – Il "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal

— 417 —

presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### 13.5

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Sopprimere il comma 1.*

---

### 13.6

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Il Servizio sanitario nazionale, al fine di favorire e incrementare la frequenza dei minori alle attività sportive, attraverso appositi servizi istituiti dalle regioni, garantisce ai minori di 18 anni il rilascio del certificato di idoneità per l'attività sportiva non agonistica con l'esenzione alla partecipazione al costo della spesa sanitaria.

2. La certificazione di cui al comma 1 è rilasciato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero della Salute da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### 13.7

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I Comuni, al fine di favorire e incrementare la frequenza dei minori alle attività sportive, possono predisporre un servizio dedicato di trasporto pubblico dei minori verso le strutture sportive ubicate nel proprio territorio, anche attraverso l'utilizzo dei mezzi del servizio trasporto pubblico locale e dei mezzi del servizio di trasporto scolastico, purché appo-

— 418 —

sitamente resi idonei a tale finalità, nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada, e sottoposti a verifica annuale».

---

### 13.8

COMINCINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 1, sopprimere le parole: «353, 354, 355,» e sopprimere il secondo periodo;*
- b) sopprimere i commi 3 e 4;*
- c) sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Il Fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15 comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016 n. 9, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 5,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,4 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1».

---

### 13.9

GRIMANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 1, sopprimere le parole: «353, 354, 355,» e sopprimere il secondo periodo;*
- b) sopprimere i commi 3 e 4;*
- c) sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 5,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,4 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1».

— 419 —

**13.10**

COMINCINI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «353, 354, 355,» e sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.11**

GRIMANI

*Al comma 1, sopprimere la parola: «355,».*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.12**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**13.13**

COMINCINI

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

---

**13.14**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**13.15**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Sopprimere il comma 4.*

---

— 420 —

### 13.16

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 4, lettera a), aggiungere infine le parole: «prevedendo una corsia preferenziale per le società sportive dilettantistiche iscritte al CONI».*

*Conseguentemente al medesimo comma, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) al comma 26, le parole: "in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti" sono sostituite dalle seguenti: "a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti, prevedendo una corsia preferenziale per le società sportive dilettantistiche iscritte al CONI"».

---

### 13.17

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANI, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) al comma al comma 24 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle aree geografiche in cui gli impianti di cui al precedente periodo siano carenti, i criteri di utilizzo possono tener conto, previo accordo tra i comuni interessati, di un bacino di utenza più ampio, al fine di assicurare la più ampia fruibilità delle strutture, particolare di quelle dedicate a specifiche discipline"».

*Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) al comma al comma 26 è aggiunto infine il seguente periodo: "Nelle aree geografiche in cui gli impianti di cui al precedente periodo siano carenti, i criteri di utilizzo possono tener conto, previo accordo tra i comuni interessati, di un bacino di utenza più ampio, al fine di assicurare la più ampia fruibilità delle strutture, particolare di quelle dedicate a specifiche discipline"».

— 421 —

### **13.18**

COMINCINI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il "Fondo unico a sostegno dei potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 3,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 11,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 9,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 2023 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3».

---

### **13.19**

GRIMANI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il "Fondo unico a sostegno del potenziamento dei movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 5,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,4 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1».

---

### **13.20**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «3,4 milioni di euro nell'anno 2018 fino alla fine del comma», con le seguenti: «6,8 milioni di euro nell'anno 2018, di 23 milioni di euro nell'anno 2019, di 19,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 20,4 milioni di euro nell'anno 2021, di 20,6 milioni di euro nell'anno 2022 e di 11,2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 pari a 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 mi-*

— 422 —

lioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e per la residua parte, mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3».

---

### 13.21

MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «3,4 milioni di euro nell'anno 2018 fino alla fine del comma», con le seguenti: 5 milioni di euro nell'anno 2018, di 15 milioni di euro nell'anno 2019, di 14 milioni di euro nell'anno 2020, di 15 milioni di euro nell'anno 2021, di 15 milioni di euro nell'anno 2022 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 pari a 1,6 milioni di euro nell'anno 2018, di 3,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 4,2 milioni di euro nell'anno 2020, di 4,8 milioni di euro nell'anno 2021, di 4,3 milioni di euro nell'anno 2022 e di 2,4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e per la residua parte, mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3».*

---

### 13.22

MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Il Fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di sostegno allo sport».*

— 423 —

### **13.0.1**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1 e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati».

---

### **13.0.2**

MARTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche)*

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 dell'articolo 7 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "*f-bis* al commercio sulle aree pubbliche"».

---

### **13.0.3**

SCIASCIA, FLORIS, CARBONE, CONZATTI, DE POLI, PEROSINO, ROSSI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Proroga di termini in materia di digitalizzazione doganale)*

All'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: "gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "ottobre 2018"».



— 424 —

*Conseguentemente, il comma 1088, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.*

---

## **Art. 14.**

### **14.0.1**

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 14-bis.**

*(Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

---

## TITOLO

### **Tit.1**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI,  
MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al Titolo sostituire le parole: «per la dignità dei lavoratori e delle imprese» con le seguenti: «in materia di lavoro e imprese».*

---

### **Tit.2**

PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS

*Al Titolo, sostituire le parole: «la dignità dei lavoratori e delle imprese» con le seguenti: «misure sul lavoro a tempo determinato, in somministrazione, indennità di licenziamento, delocalizzazione, ludopatia e semplificazione fiscale».*

---







## 1.2.4. Testo 1 (ANNESSO)

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**

**6 agosto 2018**

**N. 1 ANNESSO**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (741)**

**EMENDAMENTI**  
**(al testo del decreto-legge)**

**Art. 1**

**1.14**

PATRIARCA, MARCUCCI, NANNICINI, LAUS, PARENTE, NENCINI

*Al comma 1, lettera a), il capoverso «1» è sostituito dal seguente:*

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi. Le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono individuare negli accordi collettivi nazionali le condizioni cui subordinare l'apposizione del termine di durata».

*Conseguentemente,*

- a) al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «1-bis»;*
- b) al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «4», sopprimere il secondo periodo;*
- e) al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il capoverso «01».*

— 2 —

### **1.93**

PATRIARCA, MARCUCCI, NANNICINI, LAUS, PARENTE, NENCINI

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «, nonché» fino alla fine del comma.*

---

## **Art. 1-bis**

### **1-bis.0.13**

PATRIARCA, MARCUCCI, NANNICINI, LAUS, PARENTE, NENCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-ter.**

*(Norme in materia di estensione delle tutele al lavoro tramite piattaforme digitali)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. A far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. In mancanza di accordi collettivi di cui al comma 2, lettera a) e a far data dal 1 gennaio 2019, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente attraverso strumenti o procedure informatizzate"».



— 3 —

## **Art. 2**

### **2.4**

PATRIARCA, MARCUCCI, NANNICINI, LAUS, PARENTE, NENCINI

*Sostituire il comma 02 con il seguente:*

«2. All'articolo 31, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore" aggiungere le parole: ", in ogni caso senza eccedere il 15 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di riferimento."».

*Conseguentemente,*

- a) *sopprimere il comma 1;*
- b) *sopprimere il comma 1-ter.*

---

## **Art. 2-bis**

### **2-bis.0.3**

PATRIARCA, MARCUCCI, LAUS, NANNICINI, PARENTE, NENCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-ter.**

*(Istituzione del salario orario minimo legale)*

1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, comunque, a beneficio dei lavoratori la cui retribuzione sia inferiore a quella prevista dai contratti collettivi applicabili, stipulati dalle medesime organizzazioni, è istituito, in via sperimentale, il salario minimo legale quale

retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore subordinato .

2. I contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 possono in ogni caso stabilire retribuzioni orarie minime diverse da quelle definite mediante l'applicazione del salario orario minimo legale.

3. Al fine di determinare l'importo del salario minimo legale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per il salario minimo legale. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed è inoltre composta dal Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, dal Presidente dell'INPS, da sette rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da quattro professori universitari nelle materie di riferimento o esperti di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e i Presidenti dei suddetti enti possono delegare propri rappresentanti. La Commissione, oltre alla determinazione e all'aggiornamento periodico dell'importo del salario minimo legale, esprime indicazioni sul livello dei salari nel mercato del lavoro italiano e formula orientamenti, proposte e indirizzi per la promozione di politiche salariali coerenti con le esigenze di tutela della dignità dei lavoratori e di promozione e sostegno delle iniziative economiche. La Commissione è rinnovata con cadenza triennale.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali si provvede annualmente, con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, ad aggiornare l'importo del salario minimo legale sulla base delle indicazioni della Commissione di cui al comma 3.

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di lavoro stipulati o rinnovati successivamente alla data della sua entrata in vigore».

## Art. 3

### 3.12

PATRIARCA, MARCUCCI, NANNICINI, LAUS, PARENTE, NENCINI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è inserito il seguente:

#### **"Art. 21-bis.**

*(Buonuscita compensatoria)*

1. In caso di mancata offerta di un contratto a tempo indeterminato, entro trenta giorni dalla scadenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un'indennità denominata «buonuscita compensatoria», non assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a due giorni dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni mese successivo al sesto mese d'anzianità di servizio, come determinata ai sensi del comma 2. Per le frazioni di mese d'anzianità di servizio, la buonuscita è riproporzionata di conseguenza e le frazioni di giorno sono arrotondate all'unità. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la buonuscita è assimilata al trattamento di fine rapporto.

2. Al computo dell'anzianità di servizio ai fini della determinazione della buonuscita compensatoria concorrono tutti i periodi effettivi di lavoro a tempo determinato svolti in favore dello stesso datore, anche in somministrazione, in regime di lavoro intermittente ovvero nell'ambito di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di qualunque mansione e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro."».

### 3.0.3

PATRIARCA, MARCUCCI, NANNICINI, LAUS, PARENTE, TARICCO, NENCINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3.1.

*(Disposizioni per la riduzione del cuneo fiscale sull'occupazione)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, per tutti i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, una quota pari a un punto percentuale per l'anno 2019, a due punti percentuali per l'anno 2020, a tre punti percentuali per l'anno 2021 e a quattro punti percentuali a decorrere dall'anno 2022 dell'aliquota di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la parte a carico del lavoratore, è posta a carico della fiscalità generale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.400 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.800 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

3. Qualora le misure di cui al comma 2 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

### 3.0.5

PATRIARCA, MARCUCCI, NANNICINI, LAUS, PARENTE, NENCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3.1.

*(Misure di contrasto al fenomeno della falsa cooperazione)*

1. Al fine di contrastare il fenomeno della falsa cooperazione, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza e il rafforzamento delle sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente, all'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-*octies* del codice civile è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a quattro volte l'importo dovuto. Le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo".

2. Gli importi derivanti dalle maggiorazioni contributive versate a titolo sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 12, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono integralmente destinati al finanziamento delle spese relative all'attività di vigilanza sugli enti cooperativi e alla formazione dei revisori di società cooperative, secondo i criteri e le modalità individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo».

## Art. 3-ter

### 3-ter.0.4

PATRIARCA, MARCUCCI, PARENTE, NANNICINI, LAUS, NENCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-quater.

*(Istituzione dell'Autorità garante delle competenze acquisite in situazioni di apprendimento e di lavoro)*

1. Al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*) della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto di ogni persona al riconoscimento, alla portabilità e all'associazione univoca con la propria identità, delle competenze acquisite in tutte le fasi della vita in situazioni di apprendimento e di lavoro, è istituita la "Autorità Garante delle Competenze acquisite in situazioni di Apprendimento e di Lavoro" (AGCAL), di seguito denominata "Autorità", con sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e del Ministro dello Sviluppo Economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. L'Autorità, in attuazione alla normativa europea, statale e regionale, promuove la declinazione in competenze dei titoli di studio, attestati, declaratorie contrattuali e di ogni altro atto correlato all'esercizio del diritto indicato nell'articolo 1, comma 1, e rilasciato dai soggetti competenti. L'autorità, con propri regolamenti, definisce le linee guida per la declinazione delle competenze, le modalità di verifica e le eventuali sanzioni in caso di inosservanza.

4. L'Autorità promuove la disponibilità di un "Sistema informativo per competenze", attraverso il concorso di informazioni provenienti da una pluralità di fonti, nel quale siano garantite la tracciabilità e visibilità delle competenze apprese in qualsiasi situazione di apprendimento, di esperienza lavorativa e non lavorativa, nei percorsi di studio, di ricerca e di mobilità nel lavoro. L'autorità attraverso propri regolamenti stabilisce il soggetto che gestisce il "Sistema informativo per competenze", gli *standard* comuni, le modalità di accesso, le modalità di verifica e controllo, recependo le raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 23 novembre 2016, e promuovendo l'ap-

plicazione di soluzioni basate sull'evoluzione delle tecnologie digitali, quali i (*Learning*) *Digital Badges*, nonché la realizzazione di un'apposita Piattaforma per lo scambio di informazioni fra persone, operatori autorizzati, operatori accreditati, servizi per l'impiego, imprese, al fine di realizzare il sistema informativo per competenze.

5. L'Autorità promuove il fascicolo elettronico come la base di dati per il "Sistema informativo per competenze". L'Autorità, per assicurare che i requisiti del fascicolo elettronico di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 corrispondano all'esigenza della persona di raccogliere tutte le evidenze, le certificazioni, le attestazioni utili allo sviluppo del proprio profilo di competenze nelle diverse fasi di transizione nella vita lavorativa, provvede all'aggiornamento continuo dei requisiti del fascicolo.

6. L'Autorità, con propri regolamenti, elabora indirizzi e linee guida in materia di omogeneità dei linguaggi, di semplificazione delle procedure e degli standard per realizzare l'interoperabilità dei sistemi informativi esistenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, al fine di realizzare l'obiettivo dell'effettiva disponibilità del diritto di cui all'articolo 3-*quater*, comma 1, nel pieno rispetto delle normative nazionali ed europee sulla tutela dei dati personali, favorendo l'utilizzo di soluzioni basate sull'evoluzione delle tecnologie digitali.

7. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari al 0,1 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai soggetti autorizzati, in base alla normativa vigente, a gestire servizi finalizzati alla ricerca di lavoro o che sono autorizzati a realizzare servizi che promuovono l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, o comunque accreditati nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze, così come definito nel decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13».

### **3-ter.0.5**

PATRIARCA, MARCUCCI, NANNICINI, LAUS, PARENTE, NENCINI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 3-ter. - (*Integrazione e accessibilità dei dati relativi alle carriere formative e professionali. Piattaforma telematica unificata delle banche dati pubbliche*) - 1. Al fine di consentire il monitoraggio e la valutazione indipendente degli effetti occupazionali e finanziari delle misure di politica economica e sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali una piattaforma telematica unificata delle basi di dati relative alle carriere formative e professionali individuali.

2. Attraverso la piattaforma di cui al comma 1 sono resi accessibili, in forma anonima e aggregata, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, tutti i dati amministrativi e campionari relativi ai percorsi formativi e professionali individuali, nonché alle prestazioni di assicurazione e assistenza sociali percepite a livello personale o familiare. Alla piattaforma possono accedere, a domanda, tutte le università e gli enti di ricerca pubblici e privati.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula apposite convenzioni con l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, l'Agenzia delle entrate.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della piattaforma e sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo».



## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 741  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese

**Titolo breve:** *Riforma della giustizia tributaria*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

[N. 1 \(ant.\)](#)

3 agosto 2018

[N. 2 \(pom.\)](#)

4 agosto 2018

[N. 3 \(ant.\)](#)

5 agosto 2018

[N. 4 \(pom.\)](#)

5 agosto 2018

[N. 5 \(nott.\)](#)

5 agosto 2018

[N. 6 \(ant.\)](#)

6 agosto 2018

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 6<sup>^</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>^</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

# 1.3.2.1.1. 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 1 (ant.) del 03/08/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE  
6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)  
11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)  
VENERDÌ 3 AGOSTO 2018  
1<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione  
[BAGNAI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.*

*La seduta inizia alle ore 11,30.*

IN SEDE REFERENTE

**(741)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il presidente [BAGNAI](#) introduce i lavori chiedendo ai Gruppi di indicare le iscrizioni a parlare in discussione generale, e preannunciando la definizione del programma delle sedute tenuto conto della calendarizzazione in Assemblea del disegno di legge in titolo a partire da lunedì 6 agosto.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che le Commissioni riunite non dispongono ancora della documentazione completa per l'esame del provvedimento in titolo, in considerazione della mancanza di un testo del decreto-legge n. 87 comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Svolge quindi una serie di considerazioni sul valore istruttorio delle Commissioni riunite, chiedendo alla Presidenza di definire la programmazione dei lavori garantendo la più ampia discussione.

Il presidente [BAGNAI](#) nota che sono disponibili i testi delle modifiche apportate e il dossier di documentazione relativo al testo licenziato dalla Camera, mentre la disponibilità di un testo del decreto legge comprendente le modifiche apportate in sede di conversione non è strettamente necessaria allo svolgimento dell'illustrazione da parte dei relatori.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) ritiene che la mancanza di una documentazione completa contraddica la natura stessa dell'esame delle Commissioni riunite.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) appoggia le considerazioni del senatore D'Alfonso e ne ribadisce le argomentazioni.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) constata la completezza del materiale disponibile ai fini dell'avvio dell'esame. Suggerisce pertanto di procedere con lo svolgimento delle relazioni.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) giudica la completezza documentale fondamentale ai fini dello svolgimento di un esame approfondito. Ritiene opportuna la convocazione di un Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite ai fini di un'adeguata programmazione dei lavori.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) osserva che la necessità di disporre del testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate deriva dalla rilevanza delle disposizioni recate nell'ambito dello stesso accordo costitutivo del vincolo di maggioranza.

A giudizio del senatore [LAUS](#) (PD) il Presidente delle Commissioni riunite, per rispetto delle sue stesse prerogative, è tenuto ad assicurare che esse dispongano, ai fini dell'esame, della documentazione nella sua completezza. Lungi dall'essere unicamente espressione della maggioranza, il Presidente riveste infatti funzioni di tutela anche dei Gruppi di opposizione ed è chiamato a garantire il corretto ed ordinato svolgimento dei lavori.

Il senatore [MONTANI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore per la 6ª Commissione, riconosce la correttezza delle argomentazioni del senatore D'Alfonso, considera prioritario privilegiare la sostanza dell'esame del merito di disposizioni tese a rispondere a esigenze reali della collettività.

La senatrice [DRAGO](#) (M5S) condivide quanto espresso dal senatore Montani e rileva l'opportunità di svolgere le relazioni, nell'attesa di disporre del testo definitivo del provvedimento, tenuto conto che i relatori hanno comunque già proceduto a compiere i necessari approfondimenti.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) sottolinea l'importanza del provvedimento, che incide profondamente sulla dinamica del mercato del lavoro e sulla vita delle imprese. Da ciò la necessità di disporre di tutta la documentazione e l'esigenza di garantire tempistiche di esame adeguate.

Il senatore [GRIMANI](#) (PD) puntualizza che la posizione sostenuta dalle forze di opposizione non ha intenti ostruzionistici, essendo motivata da sensibilità nei confronti della sostanza dell'esame.

Il senatore [COMINCINI](#) (PD) ritiene che la volontà di procedere all'esame in tempi rapidi sostenuta dalla maggioranza sia conseguenza dei ritardi successivi all'approvazione del decreto-legge n. 87 da parte del Consiglio dei ministri. La difficoltà di avviare l'esame in assenza del testo del provvedimento così come modificato, di ostacolo all'impostazione dell'attività emendativa costituirebbe a suo parere un precedente del tutto negativo.

Il presidente [BAGNAI](#), affermata la volontà della Presidenza di sostenere l'instaurarsi di un clima favorevole a un rapporto costruttivo tra maggioranza e opposizione, fa presente che il dibattito in corso equivale a un'analogha trattazione in sede di Ufficio di Presidenza. Precisa inoltre che le Commissioni riunite sono legittimate a procedere all'esame anche in assenza dello stampato del decreto-legge licenziato dall'altro ramo del Parlamento, che costituisce peraltro un ausilio ai lavori, il quale sarà peraltro disponibile a breve. Fa quindi presente la relazione fra l'avvio effettivo dell'esame e la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) sottolinea il proprio costante atteggiamento di rispetto istituzionale e, dopo aver espresso apprezzamento nei confronti dell'equilibrio della Presidenza,

sostiene la volontà della propria parte politica di utilizzare il tempo che sarà concesso per un approfondito esame di merito, fattore utile all'instaurarsi dell'auspicato clima costruttivo.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) ribadisce l'esigenza di disporre dello stampato ufficiale dell'Atto Senato.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) insiste sulla necessità che, ai fini dell'incardinamento dell'esame, le Commissioni abbiano a disposizione il testo del disegno di legge e la documentazione completa, comprensiva della relazione tecnica. Riterrebbe altresì opportuna la convocazione di un Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, per una migliore programmazione dei lavori e al fine di creare un proficuo clima di collaborazione tra i componenti.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che il materiale attualmente a disposizione è sufficiente all'avvio dell'esame, mentre la relazione tecnica non appare strettamente necessaria ai fini dell'avvio dell'esame di merito. Assicura quindi di aver proceduto a una prima programmazione dei lavori attraverso il raccordo con i Capigruppo.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) osserva che la relazione tecnica di un provvedimento non ne evidenzia unicamente le ricadute finanziarie, ma è destinata ad offrire un quadro complessivo dell'impatto delle singole disposizioni sulla normativa vigente.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) ritiene preferibile che le Commissioni riunite si esprimano definitivamente circa l'avvio immediato dell'esame, al fine di evitare il protrarsi del dibattito. La discussione generale potrebbe a proprio avviso svolgersi nel pomeriggio di oggi, mentre nella mattinata di domani le Commissioni riunite potrebbero passare alla fase dell'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az), rilevata l'assenza di una volontà ostruzionistica da parte dell'opposizione, considera opportuno valutare la convocazione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, al quale demandare la definizione dei tempi dell'esame.

Il presidente [BAGNAI](#) dispone la sospensione della seduta e avverte che l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite integrato dai rappresentanti dei Gruppi si riunirà immediatamente.

*La seduta, sospesa alle ore 12,25, è ripresa alle ore 14,10.*

Il presidente [BAGNAI](#) avverte che come deliberato in Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite svoltosi in precedenza, nel corso della seduta si svolgeranno le relazioni introduttive, i lavori saranno poi sospesi alle ore 14,30 e riprenderanno, per svolgere la discussione generale, 15 minuti dopo il termine della seduta dell'Assemblea. Il termine per presentare gli ordini del giorno e gli emendamenti fissato alle ore 11 di domani. Le Commissioni riunite torneranno a riunirsi domani alle ore 9 in un'unica seduta, con sospensioni che saranno definite nel corso della giornata, e domenica alle ore 9.

Introduce il provvedimento, per le parti di competenza della Commissione lavoro, la relatrice [MATRISCIANO](#) (M5S), la quale si sofferma in particolare sul Capo I. Con l'articolo 1 sono apportate modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, con riferimento al limite massimo di durata di 24 mesi, e si opera una distinzione tra proroghe e rinnovi, consentendo per le prime la proroga libera, nel rispetto del limite dei 12 mesi, mentre la possibilità di rinnovo risulta subordinata, anche nell'ambito dei 12 mesi, alla sussistenza di esigenze temporanee e oggettive. Ricorda che i limiti relativi al numero di proroghe non si applicano alle imprese *start up* innovative,

per il periodo di 4 anni dalla costituzione della società, e che per le riassunzioni a tempo determinato resta vigente il divieto di ricorrere ad esse entro un determinato periodo; quest'ultimo decorre dalla scadenza del precedente contratto a termine ed è pari a 10 giorni qualora il medesimo contratto avesse una durata pari o inferiore a 6 mesi, ovvero a 20 giorni qualora la durata del precedente contratto fosse superiore a 6 mesi. Si riduce altresì da 5 a 4 il numero massimo di proroghe possibili per il contratto di lavoro a tempo determinato, superato il quale il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

La relatrice passa poi ad illustrare l'articolo 1-bis, inserito dalla Camera, che prevede una riduzione dei contributi previdenziali, per i datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato nei confronti di giovani *under 35*, e l'articolo 2, che modifica la fattispecie riguardante la somministrazione di lavoro a tempo determinato, introducendo anche quella della "somministrazione fraudolenta". Con l'articolo 2-bis si apportano modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali di lavoro (i cosiddetti PrestO), previste solo per alcuni ambiti quali quello alberghiero ed agricolo: si eleva ad 8 unità per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del turismo il limite massimo di dipendenti a tempo indeterminato, ai fini dell'ammissibilità del ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale. La prestazione occasionale va preventivamente comunicata, attraverso la piattaforma informatica INPS, con l'indicazione della data e dell'ora di inizio e di termine della prestazione medesima. L'arco temporale di utilizzo non può essere superiore a 10 giorni, nel limite di 4 ore continuative nell'arco della singola giornata.

La relatrice si sofferma poi sull'articolo 3, concernente i limiti minimi e massimi della misura dell'indennità in caso di licenziamento illegittimo, con riferimento ai lavoratori del settore privato assunti a tempo indeterminato. I limiti massimi dell'importo dell'indennità che il datore di lavoro deve corrispondere sono elevati da 3 e a 27 mensilità; resta fermo che, qualora il datore non raggiunga i 15 dipendenti, la misura dell'indennità è dimezzata e non può superare il limite di 6 mensilità. Con l'articolo 3-bis si prevede che, nel triennio 2019-2021, le regioni destinino una quota delle proprie facoltà assunzionali, definita in sede di Conferenza Stato-Regioni, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego.

L'articolo 4 reca, in primo luogo, norme intese a salvaguardare la continuità didattica per l'anno scolastico 2018-2019, con riferimento a docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, i cui contratti di lavoro dovessero decadere a séguito di provvedimenti giurisdizionali. Inoltre, viene dilazionata l'esecuzione delle sentenze che dovessero adeguarsi alla sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 2017 con la quale il Consiglio di Stato, nello scorso dicembre, ha dichiarato che il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente. La relatrice fa presente che il MIUR provvederà a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali trasformando, da un lato, i contratti di lavoro a tempo indeterminato in contratti a tempo determinato fino al 30 giugno 2019, e, dall'altro, trasformando i contratti di lavoro sulla base dei quali sono state conferite supplenze annuali in contratti a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.

Inoltre, l'articolo 4 prevede una nuova disciplina per la copertura dei posti nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Alla copertura dei posti non coperti con il ricorso alle graduatorie dei concorsi del 2016 si provvede mediante uso delle graduatorie di un nuovo concorso straordinario, fino a integrale scorrimento delle stesse e mediante ricorso alle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami banditi con cadenza biennale.

Si sofferma poi sull'articolo 4-bis, che abroga il limite di durata complessivo - pari a 36 mesi, anche non continuativi - per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali (per la copertura di posti vacanti e disponibili).

Con l'articolo 5 vengono introdotti limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi, disponendo che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale beneficiarie di un aiuto di Stato decadono dal beneficio stesso qualora l'attività economica interessata o una parte di essa venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'UE, entro cinque anni dalla data di



conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di importo da 2 a 4 volte quello dell'aiuto fruito. Si demanda inoltre a ciascuna amministrazione la definizione dei tempi e delle modalità per i controlli, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato del 5%. Il comma 5 dispone che per gli aiuti di Stato concessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'amministrazione titolare della misura di aiuto e vanno ad incrementare la disponibilità della misura stessa. Nel corso dell'esame alla Camera, è stato introdotto un ulteriore comma *5-bis*, secondo il quale le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell'attività economica, eventualmente anche sostenendo l'acquisizione da parte degli *ex* dipendenti.

Da ultimo, la relatrice illustra l'articolo 6, che prevede la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese - italiane ed estere, ma operanti nel territorio italiano - che, avendo beneficiato di aiuti di Stato che prevedano una valutazione dell'impatto occupazionale, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali. La revoca dei benefici concessi, è disposta qualora le imprese richiamate riducano in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento. In presenza di una di una riduzione di tali livelli superiore al 10 per cento, il beneficio viene ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

Il relatore per la 6<sup>a</sup> Commissione [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva preliminarmente che il decreto-legge in esame contiene una serie di disposizioni di natura fiscale e finanziaria volte a contrastare la delocalizzazione delle imprese e salvaguardare i livelli occupazionali, contrastare il disturbo da gioco d'azzardo e favorire la semplificazione fiscale.

In particolare, l'articolo 5 introduce limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi intervenendo su quanto previsto in materia dall'articolo 1, commi 60 e 61, della legge di stabilità 2014. L'articolo in esame dispone che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio qualora l'attività economica specificamente incentivata, o una sua parte, sia delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, applica, ai sensi e con le procedure di cui alla legge n. 689 del 1981, anche la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di importo da 2 a 4 volte quello dell'aiuto fruito.

L'articolo 6 prevede la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio italiano, che, avendo beneficiato di aiuti di Stato che prevedano una valutazione dell'impatto occupazionale, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali. L'articolo 7 subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, su cui si fonda l'agevolazione, riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. La norma si applica alle spese sostenute successivamente al 14 luglio 2018. Nel caso di investimenti sostitutivi, il comma 4 impedisce che si applichi la revoca dell'agevolazione (di cui al comma 2), anche in caso di delocalizzazione. Il comma 4 è stato integrato nel corso dell'esame alla Camera nel senso di impedire che si applichi tale revoca anche nei casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo

anche fuori del territorio dello Stato.

L'articolo 8 esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dal decreto-legge n. 145 del 2013 taluni costi di acquisto - anche in licenza d'uso - di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo. Si tratta, in particolare, di spese relative a competenze tecniche e private industriali. La disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame). La nozione di imprese appartenenti al medesimo gruppo, imprese controllate da medesimo soggetto, controllanti o collegate, viene ricondotta alla definizione disposta dall'articolo 2359 del codice civile.

Nell'ambito delle misure per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, contenute nell'articolo 9 - e negli articoli da 9-*bis* a 9-*quater*, inseriti dalla Camera, segnala l'introduzione del divieto, la cui violazione comporta l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative, di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo. Dal divieto sono escluse le lotterie nazionali ad estrazione differita, le manifestazioni di sorte locali e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Riguardo alle modifiche introdotte dalla Camera segnala che: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo dovrà proporre una riforma complessiva in materia di giochi pubblici, in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate (comma 6-*bis* dell'articolo 9); il Ministero dell'economia e delle finanze dovrà svolgere, d'intesa con il Ministero della salute, il monitoraggio dell'offerta dei giochi, dell'andamento del volume di gioco e della sua distribuzione nel territorio nazionale (articolo 9-*ter*); sugli esiti del monitoraggio i medesimi ministeri dovranno presentare annualmente alle Camere una relazione.

L'articolo 10 reca disposizioni finalizzate a modificare l'istituto dell'accertamento sintetico del reddito complessivo (cosiddetto redditometro), prevedendo che il MEF possa emanare il decreto che individua gli elementi indicativi di capacità contributiva dopo aver sentito l'Istituto nazionale di statistica e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti. Contestualmente viene abrogato il decreto ministeriale contenente gli elementi indicativi necessari per effettuare l'accertamento.

L'articolo 11 reca disposizioni sulla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto spesometro) da parte dei soggetti passivi IVA. Esso posticipa la comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2018 dal mese di novembre 2018 (in applicazione dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010) al 28 febbraio 2019. Qualora si opti per la trasmissione con cadenza semestrale, i termini temporali sono fissati al 30 settembre per il primo semestre e al 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre. Viene inoltre eliminato lo spesometro per tutti i produttori agricoli assoggettati a regime IVA agevolato; si esonerano dall'obbligo di annotazione delle fatture nei registri IVA i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, ai sensi delle disposizioni in tema di fatturazione elettronica.

L'articolo 11-*bis* rinvia al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell'obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018, della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti IVA, riproducendo il contenuto del decreto-legge n. 79 del 2018.

L'articolo 12 prevede l'abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti (*split payment*), per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte (in sostanza, i compensi dei professionisti).

L'articolo 12-*bis*, introdotto in sede referente, estende anche al 2018 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

*La seduta, sospesa alle ore 14,30 è ripresa alle ore 18.*

Il senatore [NANNICINI](#) (PD), premesso che il decreto in esame costituisce la rappresentazione già evidente del programma del nuovo Esecutivo, ritiene difficile scindere la valutazione politica da quelle sulle misure di intervento, alcune delle quali a suo avviso controproducenti e comunque destinate a non centrare l'obiettivo dichiarato di creare nuovi posti di lavoro.

Alcune novelle sono in continuità con le disposizioni scaturite dai decreti legislativi attuativi del *jobs act*, altri interventi vanno invece nella direzione opposta e sono destinati a creare danno.

Esprime un giudizio positivo sull'intervento relativo all'indennità di licenziamento ingiustificato, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 3, che prosegue nel solco tracciato dal decreto legislativo n. 23 del 2015, così come le norme che favoriscono l'occupazione giovanile per gli *under 35* e quelle concernenti le prestazioni occasionali di lavoro. Segnala invece le criticità contenute nelle modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'articolo 1, e alla somministrazione di lavoro, novellata all'articolo 2. Sul primo punto, ritiene che sia stata introdotta una eccessiva rigidità all'utilizzo del contratto a tempo determinato e che la fase transitoria di applicazione della norma sia destinata a creare confusione agli stessi datori di lavoro, in quanto si potrebbero verificare quattro regimi diversi per i rinnovi o le proroghe dei contratti in essere. Sulle causali reintrodotte per il tempo determinato, ritiene possano facilmente dare adito a contenzioso giudiziario, mentre sarebbe stato preferibile un aggravio dei costi del contratto, piuttosto che un limite temporale di durata.

Quanto alla determinazione dell'intervallo temporale tra più contratti a tempo determinato, giudica non risolutiva la soluzione prospettata, ritenendo più adeguata una norma compensatoria.

Ai fini dell'incentivazione al lavoro stabile, si sarebbe aspettato un taglio del cuneo fiscale per il contratto a tempo indeterminato, che ritiene l'unico strumento utile a questo scopo.

Avanza infine forti critiche per i mancati interventi sulle cooperative "spurie", sulle false partite IVA e sui contratti di collaborazione. In conclusione, giudica il provvedimento povero di contenuti rispetto alla propaganda dell'Esecutivo sul tema lavoro e fonte di possibili contenziosi.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) lamenta le molte criticità celate nel provvedimento. Anzitutto, si sofferma sui limiti imposti alla stipula dei contratti a tempo determinato, che rappresentano solo il 15 per cento del mercato del lavoro in Italia, mentre nulla è previsto per evitare le false partite IVA o i contratti di collaborazione. Inoltre, ritiene che non si incentivino il coefficiente di trasformazione dei contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e lamenta i limiti imposti al contratto a tempo indeterminato concernenti l'aumento delle indennità da corrispondere in caso di licenziamento. Si sofferma poi sulla mancanza di gradualità dimostrata dall'Esecutivo nell'intento di modificare il mercato del lavoro, che non considera le esigenze dei datori di lavoro, i quali vengono così ad essere scoraggiati all'utilizzo del contratto a tempo determinato.

Richiamandosi ad una dichiarazione del Presidente dell'INPS, si trova d'accordo sugli effetti negativi che il provvedimento potrà determinare, con la perdita di migliaia di posti di lavoro. Ritiene limitato il calcolo degli 8000 posti persi fatto dall'INPS, perché tiene conto solo dei contratti superiori a 24 mesi e non di quelli a 12 mesi, ritenendo che il calcolo pecchi per difetto.

Evidenzia inoltre le criticità e i dubbi che il regime transitorio previsto potrà causare soprattutto per i contratti a tempo determinato in scadenza e per le deroghe a quelli in essere, nell'opinione che tale incertezza normativa potrebbe scoraggiare molti datori di lavoro a stipulare altri contratti.

Critica inoltre l'introduzione della causale per il rinnovo del contratto a termine, così come le norme che modificano la disciplina sulla somministrazione di lavoro.

Invita, da ultimo, a valutare il dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento a seguito delle novelle approvate, di cui non sono chiare né l'efficacia né l'equità tra il settore pubblico e quello privato. Soffermandosi quindi sulla problematica del gioco d'azzardo, premesso che la sua parte è da sempre schierata contro la diffusione della ludopatia, giudica scarsamente incisive le misure qui contenute finalizzate al contrasto e le sanzioni previste per la pubblicizzazione.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) sollecita preliminarmente una riflessione sulle implicazioni del concetto di dignità in quanto misura e consapevolezza del valore del lavoro e dell'impresa. Si sofferma quindi sul tema del contrasto alle delocalizzazioni, specificando come l'ordinamento contempli dal 2013 disposizioni specifiche in materia, recanti la possibilità di applicare sanzioni per i processi di delocalizzazione compiuti entro tre anni dall'ottenimento del beneficio, consistente nel recupero del beneficio stesso, mentre l'intervento in esame pare piuttosto riconducibile a mera emotività e intenti propagandistici. Invoca poi la necessità di equilibrio tra l'eccesso e la carenza di intervento dello Stato in tale ambito, posto che è indispensabile incoraggiare gli investimenti produttivi da soggetti esteri, attualmente disincentivati dai timori relativi in particolare all'indeterminatezza dei tempi della giustizia civile. Richiama poi l'attenzione sull'importanza dell'associazionismo sportivo dilettantistico quale fattore di socialità e pertanto meritevole di sostegno per mezzo di risorse, ma anche di un contesto normativo chiaro, privo di eccessi di centralismo.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) stigmatizza che su una materia particolare e delicata come quella del lavoro si intervenga con un decreto-legge, introducendo irrigidimenti dei quali il mondo del lavoro non ha certo necessità. La vera urgenza è semmai rappresentata dall'intento meramente propagandistico del Governo. Ricorda inoltre le incertezze ingenerate tra le imprese ed i lavoratori nel lasso di tempo intercorso tra l'adozione del provvedimento e la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, anche a causa delle bozze provvisorie circolate. A dispetto della denominazione che viene correntemente data al provvedimento in esame, in realtà esso non offre dignità né al mondo delle imprese né a quello dei lavoratori. Un reale contrasto al precariato avrebbe dovuto muovere da una specifica attenzione in tema di tirocinio e apprendistato, che restano invece estranei al testo, il quale, al contrario, ingessa la disciplina in alcuni casi e in altri va in aperto contrasto con la normativa europea. Ulteriori problematiche derivano dalle modalità con le quali si affronta il tema delle causali. In realtà il contratto di lavoro ha conosciuto nel tempo evoluzioni, delle quali il provvedimento non tiene alcun conto: esso creerà immobilismo, giacché gli imprenditori non procederanno ad assunzioni per evitare i possibili contenziosi, ed aumenterà le differenze tra il lavoro pubblico, e quello privato. Anche in tema di *voucher* - consentiti in alcuni settori e vietati invece in altri - le scelte appaiono arbitrarie e non razionali. Lo strumento è invece utilissimo, in particolare nel mondo della ristorazione e dei piccoli esercizi commerciali. Le norme contenute nel decreto in esame finiscono invece con il dar corso ad un mondo del lavoro costellato di differenze, fonte di conflitti sociali, a fronte della necessità, peraltro comunemente condivisa, di misure invece più accessibili e connotate da maggiore flessibilità. Anziché avere come riferimento il moderno mercato del lavoro, il provvedimento sembra muoversi ancora in uno scenario arcaico di conflittualità permanente tra datori di lavoro e lavoratori e pretermette l'essenziale finalità di offrire certezze agli operatori e di favorire gli investimenti. Una particolare attenzione avrebbe dovuto essere data al rafforzamento dei centri per l'impiego. Su questo tema la Commissione lavoro del Senato sta svolgendo un'approfondita indagine conoscitiva, dalla quale auspicabilmente verranno spunti ulteriori per una iniziativa legislativa nel settore, ormai indispensabile.

Il provvedimento appare altresì criticabile nella parte dedicata al contrasto alle delocalizzazioni, affrontato in una logica meramente punitiva e, ancora una volta, propagandistica; occorrerebbe semmai rendere l'Italia un paese attrattivo, attraverso misure di defiscalizzazione e di detassazione dedicate alle imprese.

Il senatore [LAUS](#) (PD), premesso che solo il tempo, e nella specie il mercato, potrà confermare o smentire la validità delle misure contenute nel provvedimento, fa presente che esso va letto con riferimento al cosiddetto "contratto di Governo" che lega i due partiti di maggioranza, esaminando la coerenza tra quanto lì riportato e i comportamenti concreti dell'Esecutivo. Tutti i Governi che si sono succeduti hanno tentato di porre in essere misure finalizzate a contrastare la precarietà; la disciplina contenuta nel provvedimento in esame muove tuttavia dalla visione di una contrapposizione assoluta tra lavoratori e imprese che non tiene conto delle evoluzioni che il mercato del lavoro ha conosciuto

negli ultimi anni, né dell'esigenza di certezza delle regole avvertita dagli operatori.

La terapia proposta si rivelerà, a suo avviso, letale per il Paese, e teme che la consapevolezza del danno giungerà allorché sarà troppo tardi per avviare azioni di contenimento. Anche il *turn over* avrà ovviamente dei costi, in termini di ammortizzatori sociali: una spesa "nascosta", la cui consistenza si rivelerà nel tempo.

Nota altresì che una parte del cosiddetto contratto di Governo fa riferimento a tematiche, quali la necessità di garantire una retribuzione equa ed un salario minimo orario, che restano invece estranee alla disciplina contenuta del decreto in esame, a dispetto della roboante definizione che correntemente ad esso viene data e che fa riferimento alla "dignità" del lavoro. Una divergenza assoluta, dunque, tra quanto promesso e quanto concretamente offerto ai cittadini: nessuna menzione è fatta al reddito di cittadinanza, la disciplina dei *voucher*, negata nel contratto, viene qui riproposta e lo stesso *jobs act*, che secondo le dichiarazioni programmatiche doveva essere completamente superato, risulta invece confermato in alcune linee fondamentali.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) prevede conseguenze negative del decreto-legge n. 87 riguardo la quota di disoccupazione e il sistema delle piccole imprese, notando che tali timori sono diffusamente condivisi dagli operatori economici e dai lavoratori. Ritiene che il provvedimento in esame sia stato adottato principalmente per ragioni propagandistiche, tra l'altro risentendo di un'impostazione ideologica superata, riconducibile alla sinistra degli scorsi decenni; consiste pertanto in misure volte ad aumentare la rigidità del contesto ordinamentale. Tale elemento è a suo avviso evidente nelle limitazioni poste alla possibilità di ricorso al contratto a tempo determinato, che, piuttosto che cagionare un aumento dei rapporti a tempo determinato, appare prevedibilmente destinato a incrementare la rotazione dei lavoratori nelle singole imprese e il numero dei disoccupati. Lamenta quindi la mancanza di interventi sul cuneo fiscale e le limitazioni alla possibilità per le imprese del settore turistico di giovare dello strumento del *voucher*.

Rileva la medesima logica di fondo nelle disposizioni volte al contrasto delle delocalizzazioni, consistenti sostanzialmente in misure sanzionatorie, quando sarebbe opportuno rilanciare e tutelare le produzioni nazionali, favorire la partecipazione dei lavoratori agli utili di impresa e avviare un'azione di contrasto alle politiche di favore in ambito fiscale volte all'attrazione delle imprese attuate da diversi Stati membri dell'Unione europea.

Dopo aver fatto presente l'esigenza di una generale semplificazione degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, esprime delusione per le misure del tutto insufficienti riguardanti gli strumenti dello spesometro e del redditometro, il quale dovrebbe essere opportunamente abolito, nonché dello *split payment*. A proposito di quest'ultimo sostiene l'esigenza dell'abolizione, così da alleviare le difficoltà relative alla liquidità delle piccole imprese, mentre l'intervento riguardante i professionisti recato dal decreto-legge in esame è privo di rilevanza concreta. Prosegue rilevando come gli interventi in materia di gioco d'azzardo siano limitati ai divieti relativi alla pubblicità, mentre ritiene positiva la destinazione di risorse a valere sulle sanzioni per il contrasto ai disturbi da gioco d'azzardo. Conclude manifestando l'intenzione di presentare proposte emendative finalizzate al miglioramento del provvedimento in esame, sulla base della consapevolezza dell'importanza della flessibilità e della conoscenza delle reali esigenze del mondo imprenditoriale e del lavoro.

Il senatore [COMINCINI](#) (*PD*) giudica il decreto-legge n. 87 del tutto carente riguardo il contrasto al precariato, che riguarda ad esempio il fenomeno delle partite IVA di comodo, nonché del lavoro sommerso, mentre è stata privilegiata una strategia di contrasto ai contratti a tempo determinato, la cui diffusione è tuttavia a livelli fisiologici, se rapportati all'area euro. A suo avviso, sarebbe stato necessario un intervento differente, basato sulla riduzione del cuneo fiscale per mezzo della decontribuzione e volto a favorire la trasformazione dei rapporti di lavoro a termine in contratti a tempo indeterminato, riconoscendo a tale fine l'importanza del contratto a tempo determinato quale strumento di accesso al mondo del lavoro. Lamenta quindi la scelta di ampliare le possibilità di ricorso al lavoro in affitto, che di fatto è premiante per le multinazionali del settore. Dopo aver fatto presente



l'ampia condivisione di previsioni sfavorevoli circa gli effetti sul tasso di disoccupazione del provvedimento in esame, osserva che il medesimo appare in sostanza ispirato a esigenze propagandistiche. Soffermandosi infine sulla questione del contrasto al disturbo da gioco d'azzardo rileva la possibilità dell'inefficacia delle misure di divieto riguardanti la pubblicità in assenza di una politica mirata di riduzione dei punti gioco.

Il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*), espressa piena condivisione nei confronti delle considerazioni già svolte dal senatore De Bertoldi, ribadisce di non comprendere la necessità di intervenire sui temi del lavoro attraverso un provvedimento d'urgenza, i cui tempi di esame da parte del Senato saranno peraltro molto compressi e animati dall'evidente intento di non apportare ulteriori modifiche al testo. In considerazione della delicatezza dei temi, si augura pertanto che, successivamente alla conversione, sia possibile effettuare su di essi un dibattito ampio e approfondito.

La senatrice [PARENTE](#) (*PD*) conferma le criticità rilevate anche dai senatori del suo Gruppo precedentemente intervenuti, ritenendo che il provvedimento produca maggiore disoccupazione e non favorisca l'emersione del cosiddetto lavoro nero. Ricorda altresì la complessità delle norme introdotte dalla riforma operata dal *jobs act*, riforma che ha sostenuto e regolato il contratto a tempo determinato, in una logica di tutele crescenti, ha rivisto l'istituto della ricollocazione dei lavoratori ed ha istituito l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Si è trattato di una riforma completa del mercato del lavoro, molto più ambiziosa dei limitati interventi del provvedimento in esame, che vi incide solo parzialmente. Lamenta, infine, la mancanza di norme sulle false partite IVA e sull'introduzione del salario minimo orario e giudica le norme introdotte incerte e non adeguate a favorire l'occupazione stabile, come nelle intenzioni dichiarate dell'Esecutivo.

Il senatore [FARAONE](#) (*PD*) rimarca le forti criticità del decreto-legge che confonde la flessibilità con la precarietà senza intervenire sui mutamenti strutturali del mondo del lavoro, anzi accentuandone gli aspetti negativi per le categorie più fragili e per i giovani che entrano nel mondo del lavoro. Ben altri sarebbero stati gli interventi per invertire la rotta, anche se la maggioranza di Governo insiste nel prospettare misure come il reddito di cittadinanza o la modifica della legge Fornero che, lungi dall'essere definiti con chiarezza si pongono anche in contraddizione con il decreto-legge. La proposta del Governo colpisce le imprese mentre invece sarebbe stato più utile ampliare gli spazi di flessibilità che la riforma del *jobs act* aveva aperto. Conclude svolgendo osservazioni critiche sulle misure in materia di gioco pubblico, rilevando la contraddizione che le misure interdittive e i divieti non trovano corrispondenza, come sarebbe stato logico, nella riduzione delle entrate derivanti dal gioco pubblico.

Il senatore [PEROSINO](#) (*FI-BP*), nel condividere le critiche espresse dalla senatrice Toffanin, svolge una serie di considerazioni sulla *ratio* complessiva del decreto-legge contestando che esso avrà effetti positivi in termini occupazionali. A suo parere, per contrastare le forme di utilizzo fraudolento e illecito dei contratti a termine sarebbe stato più efficace un rafforzamento dei controlli. Le perdite di posti di lavoro indotte dalla riduzione del periodo del contratto di lavoro a tempo determinato saranno più consistenti di quelle stimate, non potendosi attribuire nessuna efficacia all'attività, meramente burocratica, dei centri di impiego. Il decreto legge è comunque viziato da un pregiudizio ideologico di natura punitiva verso le imprese, senza peraltro apportare alcun beneficio ai lavoratori.

Sul fronte fiscale, le misure sullo *split payment* ripropongono i difetti e gli errori di un'impostazione da lui avversata anche negli anni scorsi, anche per gli irrilevanti benefici sul fronte della finanza pubblica. Conclude, esprimendo l'avviso che le forme di impiego flessibile e gli strumenti per attività brevi o stagionali, come ad esempio i *vaucher*, rappresentano l'unica strada per far incontrare efficacemente domanda e offerta di lavoro in ambiti peculiari, quali anche come il turismo e la ristorazione, il cui utilizzo andrebbe incentivato ed esteso restituendo ad esso l'originaria semplicità.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) esprime forte preoccupazione per gli effetti negativi sul

mondo del lavoro delle misure recate da decreto legge, visto l'irrigidimento dei contratti a tempo determinato e le scarse aperture sull'utilizzo dei vaucher. A suo parere, gli obiettivi di maggiore tutela dei lavoratori esposti alle modifiche radicali del mondo del lavoro indotte dai processi di globalizzazione non si raggiungono con le norme del decreto legge, ma impongono una revisione a tutto tondo, a partire dalla consapevolezza che i mutamenti del mondo del lavoro sono ancora in corso. La creazione di condizioni economiche, infrastrutturali e di contesto che favoriscono l'intrapresa economica è l'unico vero antidoto alla precarizzazione, laddove la transizione da contratti a termine a quelli più stabili è la chiave di volta, che non si raggiunge riducendo le opportunità dei contratti a tempo determinato. In particolare, richiama l'attenzione sugli effetti penalizzanti per settori come il sociale e la ricerca, nei quali il contratto a tempo determinato costituisce un valido strumento, con ampie analogie anche in Europa. A suo parere, la maggioranza commette un grave errore nell'escludere miglioramenti e modifiche che potrebbero almeno attenuare l'impatto, e auspica che l'esame degli emendamenti possa costituire l'occasione di un ripensamento di tale atteggiamento di chiusura.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD), dopo aver ringraziato il Presidente per aver permesso un ampio confronto parlamentare, giudica il ricorso alla decretazione di urgenza inidoneo a disciplinare una materia complessa come quella del mercato del lavoro, anche in considerazione della eccessiva compressione dei termini dell'esame. Ricorda che le parti datoriali e sindacali hanno espresso a più riprese le loro preoccupazioni sull'applicazione delle norme contenute nel decreto in esame e ritiene che l'Esecutivo non si sia misurato adeguatamente con la realtà imprenditoriale del Paese. Il metodo utilizzato per affrontare le diverse criticità del mondo del lavoro non è corretto: l'istituto del tempo determinato dovrebbe essere incentivato, e non colpito, così come la somministrazione di lavoro, ed entrambi gli istituti avrebbero potuto creare una maggiore stabilità. Preannuncia la presentazione di emendamenti non ostruzionistici, ma di merito, finalizzati a favorire ulteriormente il confronto su questi temi.

Replicando invece agli interventi, la relatrice per l'11ª Commissione [MATRISCIANO](#) (M5S) sottolinea che il provvedimento è solo il primo passo, in materia di lavoro, del contratto di Governo, che si completerà con provvedimenti riguardanti l'introduzione del salario minimo orario e gli aiuti alle imprese. Le modifiche apportate alla vigente legislazione giuslavoristica rispecchiano i cambiamenti del mercato del lavoro e l'attenzione viene posta sulla qualità del lavoro svolto e non più sulla quantità. Il limite di durata a 24 mesi del contratto a tempo determinato si giustifica con la *ratio* sottesa al contratto stesso, che deve intendersi un contratto "di prova" delle competenze del lavoratore da parte del datore di lavoro. Questa tipologia contrattuale non deve pertanto diventare una consuetudine, come tuttora avviene, a discapito dei lavoratori. Dopo aver ricordato alcuni dati sull'utilizzo dei contratti a termine nel 2017, fa presente che anche in altri Paesi dell'Unione europea sono previsti limiti e restrizioni simili a quelli introdotti dal provvedimento in esame. Replicando ad alcuni quesiti della senatrice Toffanin, conferma che la modifica agli istituti del tirocinio e dell'apprendistato sarà inserita in una riforma più generale del sistema scolastico, per raccordarli al meglio al mondo del lavoro e delle imprese. Sul tema delle delocalizzazioni, fa presente che il sistema sanzionatorio ha lo scopo di incrementare un Fondo per favorire la riconversione di siti produttivi dismessi a causa delle delocalizzazioni stesse. Invita, in conclusione, a valutare con attenzione tutte le misure positive e proattive contenute nel disegno di legge in esame.

Il senatore [MONTANI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore per la 6ª commissione, ritiene che gli accenti drammatici e preoccupazione utilizzati dai gruppi di opposizione sembrano trascurare la circostanza che negli ultimi anni le forze politiche da loro rappresentate hanno governato il Paese e che quindi le condizioni difficili del mercato del lavoro e dell'economia sono attribuibili in gran parte a scelte da loro compiute.

Prende atto che l'opposizione non ha negato la necessità di affrontare il precariato, lo

sfruttamento illecito di forme contrattuali di per sé neutre, l'uso fraudolento delle norme contrattuali, ma contesta le scelte compiute. A suo parere viceversa è importante affrontare prima di tutto l'incremento delle tutele per i lavoratori dipendenti nel settore più diffuso e che ha dato adito alle maggiori storture: si tratta certamente di un primo passo, non di soluzione definitiva, ma che testimonia della volontà di superare l'approccio di estrema flessibilizzazione dei contratti di lavoro, con scelte che attengono alle categorie maggiormente esposte. Ritiene inoltre che la complessità del mondo del lavoro, così come quella del fisco, verrà in futuro affrontata con scelte che potranno fare tesoro degli approfondimenti compiuti nel corso dell'esame del disegno di legge in titolo.

Conclude sottolineando che l'obiettivo delle misure in commento non può che essere la riduzione della povertà e del disagio economico, restituendo maggiore stabilità e fiducia soprattutto ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

Il sottosegretario COMINARDI ringrazia tutti i senatori intervenuti per gli spunti interessanti che ciascuno ha offerto nel corso del dibattito. Il Governo non intende sostenere che il provvedimento in esame sia destinato a creare più occupazione, bensì a contrastare la precarietà. In questo senso è stata inserita una restrizione con riferimento alla possibilità di ricorrere a contratti di somministrazione, in linea con quanto sperimentato negli altri Paesi d'Europa.

In tema di *voucher* precisa che si tratta di un istituto cancellato dal Governo precedente, con l'introduzione dei *Presto* e del *Libretto famiglie*. L'intento dell'Esecutivo con il decreto-legge in esame è di operare delle semplificazioni e limitarne il ricorso, al fine di chiarirne da un lato i confini di un utilizzo legittimo e di impedire dall'altro incertezze o distorsioni. In questo senso è stato confermato che in alcuni settori l'utilizzo è esplicitamente escluso, mentre è stato previsto, in altri, con limiti e caratteristiche specifiche.

In tema di contratti a termine le disposizioni sono perfettamente in linea con la realtà degli altri Paesi europei e la disciplina ivi vigente. La specificazione delle causali è evidentemente finalizzata a scongiurare gli abusi, secondo un modello che si rifà alla disciplina vigente in Germania. Una direttiva chiara è stata quella di disincentivare il ricorso al contratto a termine e di favorire la trasformazione dei contratti a tempo indeterminato. Tutte le misure del provvedimento intendono dunque favorire il ricorso a contratti di tipo più stabile. In particolare, in tema di incremento dell'indennità di licenziamento, è stato accolto un emendamento proposto dal Gruppo Pd dell'altro ramo del Parlamento, intervenendo così sull'indennità di conciliazione.

Nel complesso ritiene che il provvedimento rappresenti un segnale importante e in assoluta controtendenza rispetto al passato, anche recente, nel quale si è voluta privilegiare la flessibilità, ai danni delle certezze, anche di prospettiva, che è necessario offrire ai lavoratori, giovani e meno giovani. L'intento dell'Esecutivo in carica è dunque quello di realizzare quella *flexsecurity* che consente di coniugare le esigenze di tutte le componenti del mercato del lavoro. Il disegno troverà successivamente il suo completamento in tempi brevi con l'introduzione del reddito di cittadinanza.

#### CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente [BAGNAI](#) comunica che le Commissioni torneranno a riunirsi alle ore 15,30 di domani.

*La seduta termina alle ore 21.*



## 1.3.2.1.2. 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (pom.) del 04/08/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE  
6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)  
11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)  
SABATO 4 AGOSTO 2018  
2<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*  
[BAGNAI](#)  
*indi della Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione*  
[CATALFO](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi e Durigon.*

*La seduta inizia alle ore 16,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [BAGNAI](#) avverte che sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno (pubblicati in allegato).

Informa che l'emendamento 1-bis.11 è stato ritirato.

Avverte quindi che si passa all'illustrazione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 1. Richiama i tempi e le modalità dell'illustrazione medesima da parte dei presentatori.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) interviene sull'ordine dei lavori, rimarcando la presentazione da parte del proprio Gruppo parlamentare di proposte emendative relative alle diverse parti dell'articolato. Ricorda che la Commissione bilancio non ha ancora reso parere sugli emendamenti, parere che reputa importante per tutte le proposte ma, in modo peculiare, rispetto agli emendamenti qualificanti da un punto di vista contenutistico e della rilevanza politica.

Suggerisce pertanto che il proprio Gruppo possa disporre di tempi adeguati per individuare e comunicare le proposte più importanti e di procedere con i lavori solo successivamente all'espressione del parere della Commissione bilancio.

Il presidente [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che in sede di illustrazione degli emendamenti potranno certamente essere evidenziati quelli ritenuti particolarmente qualificanti da ciascun Gruppo parlamentare. Rileva che l'organizzazione dei lavori dovrà essere articolata in modo tale da consentire l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea nella seduta di lunedì prossimo. Avverte pertanto che l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite per la programmazione dei lavori potrà essere convocato al termine della fase illustrativa.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*) ribadisce la necessità per il proprio Gruppo parlamentare di disporre di tempi adeguati per individuare le proposte emendative, riferite a tutti gli articoli del disegno di legge, di particolare significato tematico. Nelle more di tale operazione potrebbe svolgersi, a suo avviso, l'Ufficio di Presidenza.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) osserva come nulla osti a che le Commissioni riunite svolgano immediatamente la fase illustrativa degli emendamenti, fase che è preliminare al successivo esame di merito degli stessi.

Il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) giudica condivisibile l'esigenza manifesta dal senatore D'Alfonso rispetto alla segnalazione degli emendamenti particolarmente qualificanti. Fa peraltro presente che la propria parte politica ha presentato un numero limitato di proposte emendative, da considerarsi complessivamente rilevanti e rispetto alle quali reputa imprescindibile attendere il vaglio della Commissione bilancio. Osserva peraltro a sua volta, preliminarmente, come le Commissioni riunite corrano il rischio di procedere nei propri lavori, ma di giungere ad un esito dell'esame per cui il testo del provvedimento non subirà alcuna modifica. Rappresenta quindi l'esigenza da parte del Governo di un chiarimento sotto tale profilo, rimarcando quella stessa importanza delle prerogative dell'organismo parlamentare, più volte richiamate dalle forze politiche ora di maggioranza nella scorsa Legislatura.

Il presidente [BAGNAI](#) ricorda che i rappresentanti del Governo renderanno parere sugli emendamenti e sugli ordini del giorno al termine della fase illustrativa e prima della votazione.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) ribadisce l'istanza di una breve sospensione della seduta per consentire al proprio Gruppo parlamentare di verificare le priorità assegnate alle proposte emendative.

Il presidente [BAGNAI](#) ribadisce che le Commissioni riunite procederanno nella corrente seduta alla mera fase illustrativa degli emendamenti, i quali potranno essere votati solo successivamente.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*) rimarca come il parere della Commissione bilancio su tutte le proposte emendative costituisca un passaggio essenziale anche per le forze di maggioranza, per consentire un esame più completo di tutti gli emendamenti.

Il presidente [BAGNAI](#) ribadisce che il parere della Commissione bilancio potrà essere espresso prima della votazione degli emendamenti e che l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori si riunirà al termine della fase illustrativa.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) si associa alla richiesta del senatore D'Alfonso condividendo l'esigenza di una migliore ponderazione delle proposte emendative, per consentire un esame più organico nel prosieguo dei lavori. Chiede pertanto una breve sospensione della seduta.

Il presidente [BAGNAI](#) chiede chiarimenti al senatore Floris in ordine alla volontà o meno della propria parte politica di procedere al ritiro delle proposte non ritenute qualificanti.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) chiarisce che intende sottoporre al voto delle Commissioni riunite tutte le proposte emendative e che la richiesta di un margine di riflessione riguarda l'individuazione degli emendamenti più rilevanti.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) sollecita quindi l'avvio della fase illustrativa degli emendamenti.

La senatrice [PARENTE](#) (*PD*) chiede quando saranno dichiarate le eventuali inammissibilità.

Il presidente [BAGNAI](#) informa che la Presidenza si riserva di comunicare le inammissibilità al termine dell'illustrazione degli emendamenti e avverte che si passa all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 1.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) illustra tra gli altri, l'emendamento 1.1, presentato dalla propria parte politica. Tutte le proposte tendono, in generale, a sollecitare una riconsiderazione generale e preliminare rispetto alle distinte opzioni dei contratti di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Ribadisce come l'intenzione delle proposte non sia quella di favorire il lavoro a tempo determinato a scapito di quello a tempo indeterminato, bensì di fare fronte, con un'impostazione realistica, alla preoccupante situazione occupazionale del Paese. Ciò può essere perseguito, a suo avviso, lasciando maggiori opzioni possibili per le imprese e trattando distintamente particolari settori.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) in riferimento all'emendamento 1.3, sottolinea a sua volta come gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del proprio Gruppo parlamentare mirino a semplificare gli oneri esistenti sui rapporti di lavoro, al fine di favorire tanto il datore di lavoro quanto il lavoratore medesimo, ad esempio dal punto di vista delle agevolazioni fiscali per la trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

Ulteriori emendamenti ampliano il novero delle causali per i contratti di lavoro a tempo determinato, al fine di rendere il testo normativo meno ambiguo e favorire l'accesso dei lavoratori a tali modalità; ulteriori finalità sono quelle di eliminare taluni aspetti di rigidità dei contratti a tempo determinato e di favorire non solo i lavoratori più giovani, ma anche quelli adulti.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) si sofferma in particolare sull'emendamento 1.2, interamente soppressivo dell'articolo, la cui finalità è quella di non introdurre *in toto* una novella normativa, a suo avviso del tutto non condivisibile.

Il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) fa presente che le proposte emendative della propria parte politica hanno un obiettivo prettamente migliorativo del testo. Infatti, ritiene che l'articolo 1 (profilo qualificante del provvedimento) si arresti ad un livello ottativo e, quindi, insoddisfacente rispetto al perseguimento della finalità di intervenire efficacemente sulla partizione tra tipologie di contratti di lavoro.

I propri emendamenti mirano quindi a tutelare i contratti in essere nel passaggio al nuovo regime, con un'adeguata normativa transitoria.

In generale, infine, auspica un ripensamento sul punto da parte del Governo e delle maggioranze parlamentare, apportando modifiche al testo del provvedimento, il quale altrimenti rischia di incentivare incertezze normative e indebite compromissioni dei diritti dei lavoratori. Peraltro, lo strumento della decretazione d'urgenza appare uno strumento inidoneo ad intervenire su tematiche tanto delicate.

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*) nell'illustrare gli emendamenti del proprio Gruppo parlamentare si sofferma in particolare sull'emendamento 1.14, che tende ad apporre al contratto di lavoro a tempo

determinato un termine non superiore a 24 mesi. Tende inoltre a rinviare alle organizzazioni sindacali l'individuazione negli accordi collettivi nazionali le condizioni cui subordinare l'apposizione del termine di durata.

Richiama poi l'emendamento 1.93 che mira a correggere la disciplina transitoria, pur riformulata dalla Camera dei deputati, onde evitare problematiche applicative successivamente al 31 ottobre 2018. Sollecita pertanto una riflessione ulteriore da parte del Governo e della maggioranza.

Il senatore [LAUS](#) (PD) si associa alle considerazioni testé espresse dal senatore Nannicini e richiama a sua volta l'esigenza di non creare difficoltà al sistema imprenditoriale nazionale. Occorre invece, a suo avviso, favorire il recupero di competitività delle aziende anche mediante il canale contrattuale di lavoro, evitando di perseguire obiettivi di stabilizzazione con modalità tali da creare, paradossalmente, conseguenze inverse.

Quanto predetto paventa sarà a breve dimostrato dai dati empirici sull'andamento del mercato del lavoro e delle imprese.

Il senatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) sottopone all'attenzione del Governo e della maggioranza parlamentare l'opportunità di modifiche migliorative al testo dell'articolo 1, con particolare riferimento ai contratti di ricerca.

Il presidente [BAGNAI](#) dà quindi per illustrate le proposte emendative 1.91, 1.105 e 1.111.

Dà altresì per illustrati gli emendamenti aggiuntivi 1.0.1 e 1.0.2.

Avverte che si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1-bis.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) dà per illustrati gli emendamenti a propria firma, rifacendosi alle considerazioni già svolte in sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) osserva che l'intervento di cui all'articolo 1-bis sull'esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile risulta marginale, ragion per cui gli emendamenti della propria parte politica tendono ad un ampliamento della relativa platea.

In particolare, l'emendamento 1-bis.0.13 propone una modifica al decreto legislativo n. 81 del 2015 per disciplinare normativamente ed estendere le tutele ai lavoratori tramite piattaforme digitali (cosiddetti "riders").

Fa presente, infatti, come il contrasto al fenomeno del precariato lavorativo debba avvenire sul versante delle tutele e non su quello della mera durata dei contratti a tempo determinato.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI) si sofferma in particolare sull'emendamento 1-bis.0.6, recante incentivi per contratti a tempo indeterminato di tenore diverso rispetto a quelli contenuti nel provvedimento.

Il senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU) fa presente che le proposte emendative della propria parte politica dispongono incentivi all'occupazione femminile, contrastando la discriminazione di genere e affrontando il tema del lavoro delle donne vittime di violenza: si tratta a suo avviso di un tema qualificante per tutte le forze politiche, rispetto al quale auspica una positiva valutazione circa l'attinenza ai contenuti del provvedimento in esame.

Il presidente [BAGNAI](#) avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) fa presente che gli emendamenti presentati dalla propria parte politica sul tema della somministrazione di lavoro tendono a salvaguardare la normativa vigente. Reputa, infatti, che ferma restando l'esigenza di contrastare eventuali fenomeni di abusivismo, le agenzie forniscano comunque un contributo importante rispetto alle prestazioni di lavoro.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) rappresenta a sua volta la propria ferma critica al disposto dell'articolo 2 del provvedimento, soprattutto per quanto concerne la disparità di trattamento tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*), intervenendo per illustrazione degli emendamenti di cui è firmatario, si sofferma sull'opportunità di evitare l'equiparazione normativa fra contratti a tempo determinato e di somministrazione. Nota quindi che la assenza di effetti sulla finanza pubblica del provvedimento sostenuta dalla relazione tecnica è contraddittoria rispetto all'aspettativa di effetti irreali.

La senatrice [PARENTE](#) (*PD*) sottolinea la finalità delle proposte emendative, tese a correggere la formulazione difettosa dell'articolo 2, comma 2, la quale risente inoltre di un'impostazione di base errata, frutto di scarsa conoscenza della materia del lavoro in somministrazione.

Il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) illustra in particolare l'emendamento 2.0.3, concernente la reintroduzione nell'ordinamento del meccanismo di tutela in passato costituito dall'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, facendo presente che la portata simbolica della norma implica significative ricadute concrete, in termini di deterrenza contro la possibilità di licenziamenti ingiustificati. Prosegue osservando che ulteriori effetti positivi sul mercato del lavoro sarebbero rappresentati da una rinnovata politica economica basata sugli investimenti pubblici.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2-*bis*.

Il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) dà per illustrati gli emendamenti a propria firma.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si sofferma sull'emendamento 2-*bis*.2, volto alla modifica della disciplina del lavoro occasionale, specificando le numerose categorie di potenziali fruitori della possibilità di accedere al mercato del lavoro del ricorso allo strumento del *voucher*, il quale pertanto merita di essere incentivato, anche nell'ottica del contrasto al lavoro nero. Prosegue richiamando le specificità dei successivi emendamenti, consistenti in proposte di declinazione della disciplina del *voucher* in riferimento a fattispecie particolari.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), nell'illustrare l'emendamento 2-*bis*.3, fa presente come, a fronte di un quadro normativo eccessivamente rigido sussista un'esigenza di una reintroduzione, di valenza generale, del *voucher*. Prosegue facendo riferimento agli ulteriori emendamenti di cui è proponente, volti a rimodulare la disciplina del *voucher*, consentendone una più ampia fruizione nei settori turistico-alberghiero e della ristorazione.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), nell'illustrare le proposte emendative di cui è firmatario, giudica eccessivamente restrittiva la disciplina in materia di *voucher* recata dal provvedimento in esame, riguardante l'agricoltura e, con limiti stringenti, il settore ricettivo, mentre la ristorazione potrebbe giovare in modo particolare dell'uso di tale strumento. Manifesta quindi il favore della propria parte politica riguardo un'estesa possibilità di fruizione, la quale consentirebbe la partecipazione al mondo del lavoro di categorie svantaggiate.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) rileva a sua volta i limiti della normativa in materia di *voucher* recata dal decreto-legge in corso di conversione, suscettibile di determinare effetti contrari a quelli auspicati. Sottolinea quindi come lo strumento del *voucher* garantirebbe vantaggi concreti ai lavoratori e ai datori di lavoro i quali si trovano nelle condizioni di affrontare esigenze non programmabili, posto che in condizioni di urgenza l'alternativa al *voucher* è di fatto rappresentata spesso dal lavoro nero.

Sull'emendamento 2-bis.0.3 interviene il senatore [LAUS](#) (PD), il quale descrive la proposta di istituzione del salario minimo legale, che contempla l'istituzione di una specifica commissione presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nota quindi che la materia del salario minimo è contemplata dallo stesso accordo tra le forze che costituiscono la maggioranza di Governo. Aggiunge infine che la proposta emendativa è volta in definitiva all'introduzione di una sorta di meccanismo di concertazione posto la supervisione del Ministro competente.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD), intervenendo sulla medesima questione, raccomanda un'adeguata attenzione alla proposta in esame, che, in assenza di costi, rappresenta uno strumento di contrasto alla precarietà e a favore della dignità salariale.

Le Commissioni riunite passano quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI) interviene sulla proposta 3.1, volta a sopprimere disposizioni eccessivamente rigide in materia di indennità di licenziamento, così da rendere l'assetto del mercato del lavoro più appetibile per gli investitori. Si sofferma quindi sull'emendamento 3.0.8, finalizzato ad aprire maggiormente il mercato del lavoro tramite l'adozione di un sistema di deducibilità fiscale di notevole impatto.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP), intervenendo sull'emendamento 3.2, esprime perplessità sugli ambiti eccessivi di intervento delle autorità giudiziarie in materia di legittimità del licenziamento cui darebbe luogo l'articolo 3 del decreto-legge in esame, in considerazione del diffuso orientamento pregiudizievole sfavorevole all'impresa della giurisprudenza.

Ha quindi la parola la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP), la quale pone in evidenza il rischio di aumento del volume del contenzioso in conseguenza delle disposizioni dell'articolo 3, che rappresenterà in sostanza un freno a un più ampio ricorso ai contratti a tempo indeterminato. Le rigidità introdotte relativamente al rinnovo dei contratti a tempo determinato provocherà a suo avviso un aumento del *turn over* nei luoghi di lavoro e un generale aggravio dei costi per le imprese.

Interviene il senatore [NANNICINI](#) (PD), il quale si sofferma sull'emendamento 3.12, volto alla previsione di una buonuscita compensatoria a beneficio del lavoratore in caso di scadenza del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, in caso di mancata offerta di un contratto a tempo indeterminato. In tal modo è altresì garantito un vantaggio all'impresa, messa nelle condizioni di procedere a una migliore programmazione. Prosegue con l'illustrazione dell'emendamento 3.0.3, notando l'utilità di provvedere a un taglio strutturale del cuneo contributivo relativamente ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Avviandosi alla conclusione, richiama l'attenzione sull'emendamento 3.0.5, recante misure di contrasto nei confronti delle cooperative spurie.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) rileva la pregnanza dei temi oggetto delle proposte appena illustrate, le quali recano misure di incentivazione al ricorso al contratto a tempo indeterminato, senza comportare oneri finanziari, nonché di necessario contrasto al fenomeno della falsa cooperazione.

Intervenendo per illustrare le proposte emendative delle quali è firmatario, il senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU) fa presente la necessità di misure di contrasto riguardanti le false cooperative e l'abuso in materia di tirocini. Espresso il proprio favore rispetto all'innalzamento dell'indennità nei casi di licenziamento, rileva il rischio di un aumento di cessazioni dei rapporti di lavoro a causa di vizi di forma o in virtù di condotte discriminatorie. Osserva quindi che l'indennità costituisce uno strumento deludente di fatto un sistema di monetizzazione dell'ingiustizia subita dal lavoratore, il quale dovrebbe essere piuttosto messo nella condizione di poter optare per il reintegro.



Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3-*bis*.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3-*bis*.3, facendo presente la rilevanza dei centri per l'impiego, la cui valorizzazione può essere ottenuta solamente attraverso un disegno complessivo di riforma, anziché un mero aumento delle risorse umane impiegate.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3-*ter*.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) interviene brevemente manifestando il proprio favore rispetto alla previsione della relazione annuale alle Camere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La senatrice [PARENTE](#) (*PD*) illustra l'emendamento 3-*ter*.04, relativo all'istituzione dell'Autorità garante delle competenze acquisite in situazioni di apprendimento e di lavoro, strumento atto in particolare alla certificazione delle competenze acquisite dai lavoratori al fine di ricostruirne l'identità formativa.

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*) interviene sull'emendamento 3-*ter*.05, mettendo in evidenza l'utilità di una specifica banca dati telematica relativa ai percorsi formativi e professionali.

Le Commissioni riunite passano quindi all'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 4, nell'illustrare gli emendamenti a propria firma, sottolinea la necessità di superare la fase dei contenziosi attraverso un piano di intervento di portata pluriennale finalizzato a porre fine al precariato nella scuola, tenendo nella giusta considerazione le aspettative dei numerosi diplomati magistrali assunto con contratti a tempo determinato.

Dopo un intervento del senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), favorevole alla stabilizzazione nel settore scolastico, ha la parola la senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), la quale richiama l'attenzione sull'opportunità di garantire l'accesso ai concorsi valorizzando i requisiti relativi all'esperienza maturata e tenendo conto della necessità di un trattamento omogeneo relativamente agli ambiti delle scuole paritarie e delle scuole pubbliche.

Il senatore [COMINCINI](#) (*PD*) sottoscrive tutti gli emendamenti all'articolo 4 presentati da senatori appartenenti al suo Gruppo. Si sofferma quindi sull'esigenza di superare l'attuale situazione di incertezza e di tutelare i diplomati magistrali, anche al fine di garantire la continuità didattica. Soffermandosi quindi in particolare sull'emendamento 4.44, mettendo in evidenza la congruità di misure volte a valorizzare i periodi di tirocinio contemplati dai corsi di laurea, anche in riferimento ai titoli universitari conseguiti all'estero.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), intervenendo sugli emendamenti di cui è proponente, osserva l'opportunità di una proroga biennale delle graduatorie ad esaurimento, nonché di salvaguardare le posizioni acquisite dai docenti diplomati che hanno svolto periodi di supplenza e provvisti di contratti in essere. Si sofferma quindi sull'emendamento 4.0.6, in materia di aggiudicazione degli appalti, e sulla proposta 4.0.10, relativa ai requisiti per il pensionamento.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*) fa presente che gli emendamenti a firma di esponenti del proprio Gruppo vanno nella direzione di migliorare, da un lato, l'impianto sanzionatorio per scoraggiare le delocalizzazioni e, dall'altro, di favorire l'attrazione di investimenti esteri verso l'Italia. Ritiene debba essere affrontato il tema della territorialità che permette di rendere attrattivi alcuni territori e che sia

necessario dare forza a quelle imprese che sono localizzate sui tanti territori colpiti dal sisma. Si dimostra favorevole all'apparato sanzionatorio che colpisce l'impresa che delocalizza, ma nulla è previsto per tutelare i lavoratori posti in mobilità. Giudica necessario bonificare i siti industriali in disuso, ma tale onere non deve ricadere solo sulle pubbliche amministrazioni.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), illustrando gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, giudica positiva la norma che colpisce le delocalizzazioni, ma non la ritiene sufficiente per contrastare il fenomeno. Le proposte emendative 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3 ritiene vadano nella direzione di migliorare il testo del provvedimento.

La senatrice [CONZATTI](#) (*FI-BP*) si sofferma sull'apparato sanzionatorio previsto dall'articolo 5, ma ritiene che sia una misura estremamente ostile nei confronti delle imprese, richiamando sul punto anche perplessità di ordine costituzionale. Lamenta che non viene prevista né una proporzionalità nella restituzione degli aiuti di Stato alle imprese che hanno delocalizzato, né una previsione di causa maggiore. Dopo aver dato conto dell'emendamento 5.13, critica l'impianto su cui si basa l'articolo 5 nel suo complesso.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) condivide le perplessità della senatrice Conzatti e ritiene che debba essere messo al vaglio della critica anche l'utilizzo dei contributi alle imprese gestiti dall'Unione europea. Giudica necessario trovare un sistema che favorisca le imprese nel nostro Paese e favorisca l'attrazione di investimenti esteri. Si dimostra critica nei confronti delle parole del ministro Di Maio, che mette all'indice le imprese che delocalizzano fuori dall'Unione europea, senza considerare quelle che operano alla stessa maniera all'interno dello spazio europeo.

Prende la parola il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*), ricordando che il problema delle delocalizzazioni è un reale e che è stato affrontato in passato con norme che puniscono i comportamenti fraudolenti delle imprese. Ritiene che si tratti di etica di responsabilità delle imprese stesse, in quanto si delocalizza per economizzare sui costi del lavoro. Fa presente che operano delocalizzazione anche imprese che continuano ad essere comunque presenti sul territorio, ma dismettono una parte di azienda. Critica le norme contenute nell'articolo 5, che non affrontano pienamente il problema, e giudica che il perimetro di applicazione delle norme sanzionatorie debba estendersi anche all'interno dello spazio europeo.

Si passa alle proposte emendative riferite all'articolo 6.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*) ricorda che le delocalizzazioni comportano spesso riduzione di personale e che l'attività sanzionatoria in tal senso compete agli uffici periferici del MISE, i quali non sono in grado di gestire i contenziosi in materia. In merito alle proposte emendative presentate dal proprio Gruppo, fa presente che non focalizzano l'attenzione sull'apparato sanzionatorio, il quale peraltro è stato introdotto già dal 2013. Per favorire lo sviluppo delle imprese sul territorio, occorre che esse siano competitive a livello internazionale, abbiano infrastrutture funzionanti e siano supportate da una pubblica amministrazione flessibile. Solo una autonoma gestione energetica e uno sviluppo delle infrastrutture possono permettere alle aziende italiane di essere competitive anche a livello internazionale. Da ultimo, a suo dire, questi aspetti non hanno alcun riscontro nel provvedimento in esame.

Il presidente [BAGNAI](#), tenendo conto del protrarsi della fase illustrativa, convoca l'Ufficio di Presidenza per la definizione dei lavori.

*La seduta, sospesa alle ore 21, riprende alle ore 22,55.*

Le Commissioni riunite procedono all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La senatrice [CONZATTI](#) (*FI-BP*), intervenendo sulle proposte a propria firma, richiama l'attenzione sul ripristino della normativa previgente in materia di iperammortamento dei beni ad alta tecnologia.



Il senatore [GRIMANI](#) (PD) illustra le proposte presentate, in materia di recupero dei benefici concessi alle imprese.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 8.

La senatrice [CONZATTI](#) (FI-BP) illustra l'emendamento 8.0.1, recante disposizioni specifiche per il credito di imposta per gli investimenti nel settore agricolo.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (Fdl) illustra l'emendamento 8.0.3, teso ad apportare benefici alle imprese agricole che effettuano investimenti produttivi.

Il senatore [GRIMANI](#) (PD) sottoscrive gli emendamenti 8.0.2 e 8.0.4, relativi al credito di imposta per gli investimenti in agricoltura, all'applicazione di una aliquota addizionale sulla remunerazione variabile di amministratori e dirigenti di imprese in crisi, sui quali si sofferma esponendone il contenuto.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Dopo che il senatore [DE BERTOLDI](#) (Fdl) ha dato per illustrate le proposte emendative a propria firma, ha la parola il senatore LAFORGIA, il quale illustra i propri emendamenti, in materia di contrasto al gioco d'azzardo patologico, nonché al controllo del settore dei giochi a fini di prevenzione dei fenomeni illeciti e delle infiltrazioni criminali.

Il senatore [COMINCINI](#) (PD) illustra l'emendamento 9.49, volto all'incremento dei fondi per le regioni impegnate nella riduzione dei punti gioco. Prosegue richiamando l'attenzione sugli emendamenti 9.55, 9.59 e 9.66, relativi rispettivamente all'incremento delle risorse per il contrasto al gioco patologico, all'organizzazione di campagne di informazione e al sostegno di specifiche attività formative.

Nell'illustrare le proposte di cui è firmatario, il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) richiama l'attenzione sulla necessità di un'opera di educazione della popolazione allo scopo di realizzare un efficace contrasto al gioco patologico, nonché del coinvolgimento di strutture quali la polizia municipale e le aziende sanitarie locali.

Illustra gli emendamenti a propria firma la senatrice [CONZATTI](#) (FI-BP), la quale rimarca la finalità di conciliare il rispetto della libertà dei comportamenti individuali con il contrasto alle ludopatie, con particolare attenzione alla tutela dei minori.

Per illustrazione dell'emendamento 9-bis.1 ha la parola il senatore [COMINCINI](#) (PD), il quale pone in rilievo le disposizioni in materia di obbligo di esposizione di materiale informativo nelle sale giochi e di accesso alle sale gioco di personale delle aziende sanitarie locali. Aggiunge quindi la propria firma all'emendamento 9-ter.1, volto a disporre la cadenza semestrale della presentazione alle Camere della relazione in materia di giochi del Ministro competente.

Le Commissioni riunite passano quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 9-*quater*.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) interviene sull'emendamento 9-*quater*.2, relativo all'utilizzo della tessera sanitaria allo scopo di riservare l'utilizzo di apparecchiature per il gioco ai maggiorenti.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9-*quinquies*.

Il senatore [COMINCINI](#) (PD) ha la parola per l'illustrazione dell'emendamento 9-*quinq*ues.3, volto a consentire ai comuni la modulazione della TaRi per favorire i titolari di esercizi provvisti del logo «No Slot». Richiama poi l'attenzione sull'emendamento 9-*quinq*ues.0.14, relativo all'inserimento nei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni di prevenzione e cure delle patologie connesse a gioco d'azzardo.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) illustra l'emendamento 9-*quinq*ues.0.13, finalizzato a tutelare rispetto alla responsabilità contrattuale gli esercenti che decidono di operare la rimozione di apparecchi per il gioco.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Interviene in relazione agli emendamenti sottoscritti il senatore [D'ALFONSO](#) (PD), il quale auspica una revisione di strumenti quali il redditometro e lo spesometro, per mezzo del ricorso a sistemi affidabili di controllo dei dati, da approntare con il coinvolgimento dell'amministrazione finanziaria.

Il senatore [LAUS](#) (PD) illustra i propri emendamenti recanti un articolo aggiuntivo, recanti disposizioni in materia di semplificazione dei codici Ateco.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI) interviene sugli emendamenti 10.2 e 10.5, volti all'abrogazione delle vigenti disposizioni in materia di redditometro. Prosegue illustrando l'emendamento 10.0.32, volto a introdurre disposizioni concernenti la riscossione provvisoria delle imposte in pendenza di giudizio.

La senatrice [CONZATTI](#) (FI-BP) illustra l'emendamento 10.4, mettendo in evidenza la finalità di semplificazione a vantaggio del contribuente tramite l'abolizione dello strumento del redditometro

Le Commissioni riunite passano quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore [GRIMANI](#) (PD) interviene sugli emendamenti 11.1, 11.3 e 11.4, riguardanti la rimodulazione delle scadenze relative all'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute.

La senatrice [CONZATTI](#) (FI-BP) illustra l'emendamento 11.11.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 11-*bis*.

La senatrice [CONZATTI](#) (FI-BP) interviene in merito agli emendamenti 11-*bis*.4 e 11-*bis*.9 .

Le Commissioni riunite procedono all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 12 .

Il senatore [COMINCINI](#) (PD) ha la parola sull'emendamento 12.1.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI) illustra l'emendamento 12.6.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) illustra la proposta 12.7.

Il senatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) interviene sull'emendamento 12.11.

Si passa quindi all'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 12-*bis*.

Il senatore [GRIMANI](#) (PD) illustra l'emendamento 12-*bis*.1.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) ha la parola in merito agli emendamenti 12-bis.2 e 12-bis.3.

Le Commissioni riunite passano quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) ha la parola sull'emendamento 13.1.

La senatrice [CONZATTI](#) (FI-BP) illustra l'emendamento 13.0.3 .

Tutti i rimanenti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 00,45.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)

N. [741](#)

**G/741/1/6 e 11**

[DE BERTOLDI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»,

premesso che:

l'articolo 1 modifica la disciplina del contratto a tempo determinato, recato dal decreto legislativo n. 81 del 2015, introducendo le causali, e limita l'utilizzo dei contratti a tempo determinato;

considerato che:

in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni del comma 1 del suesposto articolo, s'introducono alcune modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, con riferimento ai limiti di durata, ai limiti ed ai presupposti per i rinnovi e le proroghe, alla forma del contratto, al termine di decadenza per l'impugnazione del contratto medesimo;

considerato ancora che:

ai sensi della riforma del terzo settore, le organizzazioni di volontariato possono sottoscrivere convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale e che a tal fine, si rende opportuno prevedere, nell'ambito delle esclusioni specifiche dall'applicazione della disciplina sui contratti a tempo determinato, i rapporti per l'esecuzione delle convenzioni aventi ad oggetto attività o servizi sociali di interesse generale;

rilevato che:

le suesposte valutazioni intendono garantire la continuità nell'assolvimento delle funzioni di pubblico interesse al fine di evitare interruzioni nell'esecuzione delle convenzioni stipulate con lo Stato e le pubbliche amministrazioni, soprattutto con riguardo alle convenzioni in ambito sanitario ed assistenziale o emergenziale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, finalizzato a modificare il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al fine di escludere tra le disposizioni previste dal decreto-legge n. 87/2018, nella parte relativa alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, con riferimento ai limiti di durata, i rapporti per l'esecuzione delle convenzioni aventi ad oggetto attività o servizi sociali d'interesse generale gestiti da organizzazioni di volontariato e da associazioni di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3

luglio 2017, n.117.

## G/741/2/6 e 11

### DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741);

premessi che:

la *ratio* sottesa al decreto legge in esame, con specifico riferimento al Capo I, è intervenire con urgenza al fine di assicurare la tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo;

considerato che:

il Codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina organica delle attività volte all'accertamento e valutazione dei danni derivanti dalla circolazione, furto e incendio dei veicoli a motore e natanti;

con il Codice è stata altresì regolamentata l'attività dei periti assicurativi, anche attraverso l'istituzione di un apposito ruolo, al fine di garantire elevati standard di professionalità ed imparzialità nello svolgimento delle funzioni degli incaricati delle attività di accertamento e stima del danno, anche nell'interesse dell'utenza;

il settore delle assicurazioni è stato interessato, specie negli ultimi anni, dalla realizzazione di operazioni societarie aggregative fra le compagnie, le quali hanno determinato la contrazione del numero di operatori presenti sul mercato ed il conseguente aumento della forza contrattuale espressa da ognuno di essi. Ciò ha prodotto, come effetto, una graduale ed inesorabile riduzione dei compensi riconosciuti agli incaricati delle attività peritali, che hanno visto peggiorare giorno dopo giorno le condizioni di lavoro, a causa della necessità di ricercare continuamente nuove soluzioni, volte al contenimento dei costi di gestione, nonché allo scopo di mantenere un minimo livello di marginalità;

considerato altresì che:

il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto, con l'art. 19-*quaterdecies*, comma 2, l'estensione a tutti rapporti di lavoro autonomo individuati dal titolo lii del libro quinto del Codice Civile, l'istituto del c.d. «equo compenso» di cui all'art. 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, inizialmente introdotto in relazione all'esercizio della professione forense;

la concreta applicazione del citato istituto può avere un importante ruolo nell'ambito di un auspicato processo volto a riequilibrare i poteri espressi da due forze oggi contrapposte: i colossi assicurativi e bancari, da una parte, e i singoli professionisti, dall'altra;

il citato comma 2 dell'art. 19-*quaterdecies* del decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148 ha disposto che i parametri ai quali affidare la definizione dell'equo compenso per i lavoratori autonomi diversi dagli avvocati, sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, decreti in relazione ai quali non sono stati ancora approntati i conseguenti decreti attuativi;

impegna il Governo:

ad emanare i decreti ministeriali di cui comma 2 dell'art. 19-*quaterdecies* del decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148.

**G/741/3/6 e 11**

PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premessi che:

il Capo I del decreto-legge in esame, reca misure per il contrasto al precariato;

considerato che:

in base al complesso normativo vigente in materia i cosiddetti lavori socialmente utili si distinguono in:

- lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di posti di lavoro in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per altri due periodi di 6 mesi;
- lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata di 12 mesi;
- lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi, con priorità per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali;
- prestazioni di attività socialmente utili da parte di lavoratori iscritti alle liste di mobilità, o percettori di altro trattamento speciale di disoccupazione o che godono di altro trattamento straordinario di integrazione salariale a zero ore;

considerato altresì che:

la figura dei lavoratori socialmente utili nasceva per coniugare all'esigenza degli enti locali di reclutare personale per lo svolgimento di compiti istituzionali la possibilità di offrire un impiego a categorie di cittadini a rischio esclusione;

la grande platea dei soggetti coinvolti nei progetti, era costituita oltre che da lavoratori con trattamenti di cassa integrazione e mobilità in scadenza, anche da giovani, diplomati e laureati in cerca di prima occupazione in aree ad emergenza occupazionale;

nel corso degli anni, gli LSU hanno sopperito alle carenze di organico nella realizzazione di attività e di servizi erogati dalla pubblica amministrazione, (segreteria, protocollo informatico, personale, e altro) acquisendo competenze notevoli, anche ad alto contenuto professionale, occupando sovente settori importanti degli enti (protezione civile e genio civile), garantendo turnazioni di lavoro ordinarie e straordinarie in ordine anche a situazioni di emergenza sul territorio;

è innegabile come questi lavoratori, così come, in parte, la categoria dei lavoratori precari nella pubblica amministrazione, siano stati spesso sfruttati da esponenti politici locali, i quali promettevano periodi più o meno brevi retribuiti a carico della finanza pubblica in cambio del voto; tali lavoratori avrebbero dovuto essere impiegati solo per alcuni anni mentre a tutt'oggi vi sono lavoratori socialmente utili il cui rapporto con le pubbliche amministrazioni dura anche da più di vent'anni;

nonostante nel corso degli anni siano stati posti in essere una serie di provvedimenti normativi volti a svuotare il bacino delle varie categorie di lavoratori socialmente utili, da ultimo il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125), ancora oggi, molti lavoratori socialmente utili assicurano forza lavoro alle amministrazioni centrali e locali;

tali lavoratori tuttavia non hanno un contratto scritto di lavoro perché la legge impone che non si instauri alcun rapporto di lavoro, e, nonostante il loro impegno lavorativo ultradecennale non sia diverso dal personale cosiddetto di ruolo degli enti utilizzatori, per legge non hanno mai goduto di copertura previdenziale;

la situazione di grave precarietà di questi lavoratori, inserita spesso in contesti ad alto tasso di

disoccupazione, di squilibrio sociale e grave crisi economica e produttiva rischia di far saltare i già tenui equilibri sociali;

impegna il Governo:

ad operare, nell'ambito delle proprie competenze, una precisa ricognizione circa lo stato di effettiva applicazione da parte delle Regioni di quanto disposto dal citato comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e a porre in essere opportuni strumenti normativi e regolamentari al fine di assicurare l'applicazione di tale normativa da parte degli enti ancora inadempienti;

a riconoscere, tramite specifici strumenti normativi, i contributi figurativi, per il periodo di svolgimento della prestazione in LSU superiore a trentasei mesi, validi ai fini del diritto e della misura della pensione, provvedendo al reperimento delle necessarie risorse.

## **G/741/4/6 e 11**

### [AIROLA](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741),

premesso che:

il decreto-legge in esame dispone, al Capo I, delle misure a tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo disposizioni volte al sia al contrasto del fenomeno della crescente precarizzazione lavorativa sia della salvaguardia dei livelli occupazionali;

considerato che:

la riforma introdotta con il decreto legislativo n. 116 del 2017, in attuazione della delega conferita dalla legge 57 del 2016, ha proceduto ad una complessiva riforma della magistratura onoraria;

in conseguenza della riforma, l'incarico di magistrato onorario presenta le seguenti caratteristiche: ha natura inderogabilmente temporanea; non può essere svolta per più di due giorni a settimana; non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego; non può in ogni caso essere esercitato per più di otto anni, anche non consecutivi, e cessa comunque al compimento dei 65 anni; prevede una indennità fissa da corrispondere ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie pari ad euro 16.140 lordi e ai magistrati onorari che non esercitano funzioni giudiziarie viene prevista un'indennità fissa pari ad euro 12.912 escludendo la possibilità di cumulo tra le stesse disponendo, però, una indennità di risultato fino al 30% dell'indennità fissa connessa al raggiungimento degli obiettivi; la malattia, l'infortunio e la gravidanza non comportano la cessazione dall'incarico ma la sospensione non viene computata ai fini dell'indennità;

impegna il Governo:

a valutare un possibile intervento a tutela della categoria dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, profondamente danneggiati nella scorsa legislatura dall'approvazione di diversi provvedimenti, che hanno totalmente ignorato le istanze che provenivano da un settore fondamentale al fine di mantenere integro il sistema Giustizia in Italia.

## **G/741/5/6 e 11**

### [ANASTASI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741),

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame riduce la durata massima del contratto di lavoro a termine, portandola dai 36 mesi, previsti dalla normativa vigente, a 12, definendo al contempo alcune ipotesi in cui il contratto può avere una durata superiore, nel rispetto di un limite massimo di 24 mesi;

il medesimo articolo stabilisce che la sussistenza dei contratti a termine sia legata ad esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o ad esigenze di sostituzione di altri lavoratori o connessa ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

inoltre, l'articolo 2, comma 01, modificando l'articolo 29, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, esclude dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a orario ridotto e flessibile, anche i rapporti di lavoro istaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

considerato che:

l'articolo 326 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, disciplina la formazione dei contratti di arruolamento del personale marittimo stabilendo che: «il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato. Se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell'uno e dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato. Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni»;

con interpello 24/2014 il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali era intervenuto in risposta a un quesito avanzato da Fedarlinea in ordine alla possibile applicazione della disciplina sul contratto di lavoro a termine di cui all'allora vigente decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante: «Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES», ai contratti di arruolamento a tempo determinato ed «a viaggio», previsti nel settore marittimo dagli articoli 325 e 326 del summenzionato Codice della Navigazione;

in tale contesto il Ministero aveva negato la possibilità di tale applicazione, in quanto «l'art. 326 stabilisce dei limiti evidentemente più rigorosi rispetto a quelli previsti dalle norme di diritto comune di cui al D.Lgs. n. 368/2001 ( ... ) Nel settore del lavoro marittimo trova applicazione la disciplina contemplata in materia di contratto a termine dal Codice della Navigazione, da intendersi come disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune»;

a dispetto di quanto nel paragrafo precedente, sembrerebbe diffusa la pratica di rinnovi di contratti a tempo determinato per impiegati nel settore marittimo e compagnie navali, pur nel rispetto del termine di sessanta giorni fra un'assunzione a termine e l'altra, al fine di celare prestazioni lavorative continuate alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, eludendo di fatto l'applicazione delle norme sul contratto a termine previste dal Codice della Navigazione e rendendo impossibili le assunzioni a tempo indeterminato;

impegna il Governo:

anche alla luce della nuova disciplina sui contratti di lavoro a termine, a valutare l'opportunità di intervenire in materia con un'organica revisione del Titolo IV «Del contratto di arruolamento - Capo I Della formazione del contratto» del Codice della Navigazione, al fine di scongiurare il reiterarsi delle pratiche in premessa e favorire la stabilizzazione degli impiegati del settore marittimo.



## **G/741/6/6 e 11**

### DE BONIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741),

premessò che:

la *ratio* sottesa al decreto-legge in esame, con specifico riferimento al Capo I, è quella di intervenire con urgenza al fine di assicurare la tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo;

considerato che:

il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, fissa le norme destinate alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; l'articolo 3 del citato provvedimento individua le categorie di soggetti cui si applicano le disposizioni antiriciclaggio, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche;

è bene specificare che le disposizioni di cui Titolo II, Capo I, del citato decreto legislativo, reca «obblighi di adeguata verifica della clientela»;

ciò nonostante risulta al primo firmatario del presente atto di indirizzo uno smodato uso del contante al fine della aggiudicazione, a mezzo aste giudiziarie, di imprese agricole;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di verificare che l'applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, con specifico riferimento alle attività professionali svolte su incarico dell'autorità giudiziaria, compresa l'adeguata verifica, contrasti efficacemente le attività illecite, anche nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di beni e attività relativi alle imprese agricole;

a valutare altresì l'opportunità di promuovere l'adozione di provvedimenti volti a rendere più stringente la normativa di riferimento, con conseguente significativa riduzione dell'uso del contante nelle aste giudiziarie riguardanti l'acquisizione di aziende agricole.

## **G/741/7/6 e 11**

### ROMAGNOLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premessò che:

l'articolo 1-*bis* del decreto-legge in esame prevede un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privato che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, al fine di promuovere e favorire l'occupazione giovanile stabile;

considerato che:



appare utile e opportuno prevedere la possibilità di attuare misure volte a favorire l'assunzione di lavoratori di età superiore ai 35 anni;

impegna il Governo:

a prevedere, compatibilmente con le risorse economiche che nel futuro si renderanno disponibili, il riconoscimento, per i datori di lavoro privato, di misure volte a favorire l'assunzione di lavoratori al di sopra del trentacinquesimo anno di età, in linea con lo spirito del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, che ha come obiettivo la tutela della dignità dei lavoratori e il contrasto dei fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo.

## **G/741/8/6 e 11**

[PATRIARCA, D'ALFONSO](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame è finalizzato a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

le disposizioni contenute nel presente provvedimento tuttavia non si applicano, stante la specificità del settore, ai contratti di lavoro stipulati dalla pubblica amministrazione;

allo scopo di assicurare una maggiore efficacia e omogeneità delle norme di cui al presente decreto-legge, si ritiene opportuno procedere all'estensione della deroga prevista per la pubblica amministrazione anche agli enti ad essa equiparati;

tale uniformazione della disciplina, garantirebbe, tra l'altro, una gestione quanto più organica possibile dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con alcune delle migliori professionalità del mondo del lavoro italiano;

tra queste rientrano i lavoratori di Anpal servizi, società in house dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal), il cui operato è indirizzato alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di attività ed interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione sull'intero territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree territoriali depresse ed ai soggetti svantaggiati del mercato del lavoro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, sin dal primo provvedimento legislativo utile, di esentare gli enti equiparati alla pubblica amministrazione dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal presente decreto-legge in materia di contratti di lavoro a tempo determinato.

## **G/741/9/6 e 11**

[D'ALFONSO, PATRIARCA](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame è finalizzato a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

contrariamente agli obiettivi enunciati dal Governo, alcune disposizioni contenute nel presente

provvedimento corrono il rischio di provocare distorsioni del mercato del lavoro ed effetti negativi sul fronte occupazionale;

in materia di lavoro a tempo determinato, una delle maggiori criticità è rappresentata dalla reintroduzione delle cosiddette causali in caso di rapporti lavoro superiori a 12 mesi e di proroghe e rinnovi dei contratti;

l'eccessivo irrigidimento della disciplina, con l'inserimento di condizioni eccessivamente specifiche e non facilmente individuabili, molto probabilmente provocherà un incremento del contenzioso e una conseguente minore disponibilità delle imprese a ricorrere a tale tipologia contrattuale, con inevitabili ripercussioni negative in termini di posti di lavoro;

al fine di contrastare tale possibilità e di rendere il più omogeneo possibile il quadro legislativo di riferimento, si reputa necessario operare con maggiore gradualità e propensione alla condivisione del percorso legislativo;

in particolar modo, in tema di individuazione delle causali da inserire nei contratti, è auspicabile che non vada disperso il prezioso contributo che può essere apportato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la cui visione organica della struttura e delle dinamiche di questo ambito del mondo del lavoro può contribuire a rendere maggiormente efficaci le disposizioni del decreto-legge,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, a decorrere dal primo provvedimento legislativo utile, allo scopo di consentire ai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l'individuazione delle causali necessarie ai rinnovi e alle proroghe dei contratti a tempo determinato.

## **G/741/10/6 e 11**

### [PATRIARCA, D'ALFONSO](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame è finalizzato a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

l'assenza di misure realmente incisive in materia di incentivi all'assunzione mediante contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rappresenta una lacuna che rischia di compromettere l'efficacia del provvedimento in esame, generando effetti controproducenti in tema di occupazione;

si reputa necessario favorire ogni disposizione utile a facilitare la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche attraverso la previsione di misure di disincentivo in caso di mancata conversione dei rapporti di lavoro,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, a decorrere dal primo provvedimento legislativo utile, allo scopo di prevedere la corresponsione a favore dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato per un periodo non inferiore a sei mesi e per i quali il datore di lavoro non provveda alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato, di una «indennità», definita buonuscita compensatoria, a carico del datore di lavoro e non assoggettata a contributo previdenziale.

**G/741/11/6 e 11**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la posticipazione dell'entrata in vigore delle stesse a decorrere dal nuovo anno al fine di offrire ai datori di lavoro e alle società di somministrazione un adeguato periodo transitorio;

a prevedere, al fine di riequilibrare il disposto normativo, misure volte a rendere strutturalmente meno costoso il rapporto di lavoro a tempo indeterminato al fine di provvedere effettivamente al contrasto al precariato e al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori.

**G/741/12/6 e 11**

[STEGER](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione in sede di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, introduce una serie di modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-*bis* del D.L. 50/2017;

tra le principali novità, l'articolo in esame prevede: la non applicazione del divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori; un ampliamento del novero dei soggetti tenuti a comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto, comprendendovi non solo l'imprenditore agricolo - come attualmente previsto - ma anche l'utilizzatore, l'azienda alberghiera o la struttura ricettiva, che opera nel settore del turismo, nonché gli enti locali e stabilendo che, per tali soggetti, l'arco temporale della durata della prestazione, con riferimento quindi all'utilizzo dei *voucher*, non deve essere superiore ai di 10 giorni - in luogo degli attuali 3 previsti dalla legislazione vigente;

molti enti locali, per garantire i servizi socio-assistenziali ai cittadini, si avvalgono di cooperative sociali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale per l'organizzazione di servizi aggiuntivi sociali e assistenziali per persone portatrici di *handicap*, nonché di servizi aggiuntivi di assistenza socio-pedagogica ai bambini, in determinati periodi dell'anno, quindi per esigenze temporanee ed eccezionali come possono essere i centri estivi;

un problema simile si pone anche per le esigenze temporanee o eccezionali degli enti senza scopo di lucro che organizzano manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative che potrebbero andare in deroga alla disciplina sulle prestazioni occasionali, al pari delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 7 dell'articolo 54-*bis* del D.L. 50/2017;

impegna il Governo:

ad estendere l'utilizzo delle prestazioni occasionali, nel prossimo provvedimento utile, anche agli enti non commerciali e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che organizzano, anche

per conto dei comuni, i servizi sociali e assistenziali e socio-pedagogici illustrati in premessa, nonché a prevedere una deroga alla disciplina delle prestazioni occasionali per enti senza scopo di lucro che organizzano manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative, come indicato in premessa.

## **G/741/13/6 e 11**

### ROMAGNOLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premesso che:

l'articolo 2-*bis* del decreto-legge in esame prevede disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali, nei limiti della normativa e delle categorie previste;

considerato che:

nel corso di questi anni sono emerse numerose problematiche riguardanti abusi circa il corretto utilizzo del contratto di prestazione occasionale, che hanno esposto il lavoratore a possibili retribuzioni cosiddette «in nero», con conseguenze chiaramente penalizzanti in materia dei diritti sul lavoro;

impegna il Governo:

ad attivarsi per attuare tutte le misure più opportune al fine di evitare il possibile ripetersi di fenomeni di abuso nei confronti dei lavoratori, sia verificando la possibilità di successive modifiche normative, sia disponendo controlli più efficaci e stringenti di concerto con le competenti autorità territoriali, sia utilizzando tutte le misure tecnologiche possibili da attuarsi nel processo di gestione ed emissione del contratto di prestazione occasionale, anche prevedendo, tra l'altro, il più opportuno aggiornamento tecnologico dei processi gestionali sin qui attuati.

## **G/741/14/6 e 11**

### PATRIARCA, D'ALFONSO

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame è finalizzato a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

tale provvedimento non appare tuttavia coerente con le finalità e gli obiettivi enunciati dal Governo;

appare infatti evidente che l'irrigidimento delle disposizioni in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato, se non accompagnato da incisive misure, economiche e normative, volte a favorire il ricorso ai contratti di lavoro stabili, potrebbe provocare risultati opposti rispetto agli obiettivi prefissati;

allo scopo di garantire la prosecuzione del ciclo di crescita avviato durante la scorsa legislatura, non è più differibile un intervento strutturale volto ad attenuare il carico contributivo dei datori di lavoro che assumano lavoratrici e lavoratori mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, sin dal primo provvedimento legislativo utile, di adottare misure finalizzate a intervenire sul cuneo fiscale, mediante una progressiva e strutturale riduzione delle aliquote previdenziali a carico del datore di lavoro che faccia ricorso a contatti di lavoro a tempo indeterminato.

## **G/741/15/6 e 11**

[D'ALFONSO, PATRIARCA](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso le Commissioni competenti, dispone l'obbligo per le regioni - per il triennio 2019-2021 di destinare una quota delle proprie facoltà assunzionali al rafforzamento degli organici dei Centri per l'impiego, al fine di garantirne la piena operatività;

l'articolo 11, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevede che l'organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro a livello regionale e delle Province Autonome debba garantire livelli essenziali di prestazioni anche mediante strumenti di coordinamento interistituzionali volti ad assicurare l'opportuna e pertinente condivisione di procedure amministrative e di modelli operativi;

L'omogeneità su tutto il territorio nazionale delle prestazioni che devono essere assicurate ai cittadini in cerca di occupazione rappresenta un obiettivo ineludibile per una moderna organizzazione e gestione delle politiche attive per il lavoro e per assicurare pari opportunità a tutti i cittadini interessati, qualunque sia la regione di riferimento,

impegna il Governo:

ad avviare - con riferimento alle competenze professionali degli operatori e alle risorse oggettivamente disponibili - una tempestiva ed approfondita verifica affinché in ogni centro per l'impiego siano assicurati servizi integrati ed appropriati funzionali all'orientamento specialistico e individualizzato degli interessati, da realizzare mediante l'implementazione di tecniche adeguate, quali il bilancio delle competenze, allo specifico fine di verificare l'adeguatezza del profilo personale individuale alle effettive richieste del mercato del lavoro di riferimento, operando al fine di promuovere l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

## **G/741/16/6 e 11**

[PATRIARCA, D'ALFONSO](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame è volto a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

alcune delle disposizioni contenute nel presente provvedimento tuttavia appaiono inefficaci e poco adeguate ad assicurare una riduzione delle forme contrattuali meno stabili;

al fine di evitare conseguenze distorsive sul mercato del lavoro e ripercussioni negative sul versante dell'occupazione, si ritiene necessario predisporre una puntuale e dettagliata ricognizione

degli effetti che le norme del decreto-legge provocheranno in materia di contratto a tempo determinato, in modo tale da poter apportare le eventuali modifiche legislative,

impegna il Governo:

in sede di relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni in tema di contratti di lavoro, prevista dall'articolo 3-ter del decreto-legge oggetto di esame, a evidenziare, in particolare gli andamenti occupazionali e l'entità del ricorso al contratto a tempo determinato e al contratto di somministrazione a tempo determinato, ripartito per fasce d'età, sesso, qualifiche professionali, aree geografiche, durata dei contratti, dimensioni e tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una valutazione complessiva del nuovo sistema di regolazione di tali rapporti di lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali, tenendo anche conto delle risultanze delle comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro ricavate dal sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie già previsto dalla legislazione vigente.

## G/741/17/6 e 11

### D'ALFONSO, PATRIARCA

Il Senato,

premesso che:

numerose imprese, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più pervasiva divisione internazionale del lavoro, scelgono di concentrare le attività al di fuori del territorio nazionale sulla base di valutazioni di convenienza economica;

con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;

il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: all'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali; infine, due norme sono dedicate ai temi specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7, che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);

nell'analisi dell'impatto sull'economia nazionale del fenomeno della delocalizzazione occorre però distinguere i processi funzionali di internazionalizzazione dell'attività d'impresa dalle delocalizzazioni «selvagge», al fine di attuare le migliori misure in favore delle imprese nazionali che operano scelte da sostenere in un'ottica di crescita del sistema-Paese: esiste, infatti, un forte legame tra l'articolazione internazionale della produzione e il successo aziendale;

lo sviluppo delle catene globali del valore e la capacità di inserimento in esse da parte delle imprese italiane è un fattore chiave di sviluppo; un processo di internazionalizzazione tende a migliorare sensibilmente la *performance* economica dell'impresa che lo attua, anche in virtù del cosiddetto *learning by offshoring*, i cui vantaggi competitivi riguardano, tra le altre cose, una maggiore penetrazione dei mercati e l'accesso a nuove competenze, in grado di aumentare la qualità del prodotto

e generare diversificazione produttiva;

numerosi studi empirici dimostrano che sostenere il passaggio verso le forme più evolute di internazionalizzazione, ossia società controllate estere (multinazionali italiane) o a controllo estero (multinazionali estere in Italia) ha effetti positivi sul valore aggiunto delle imprese e sull'occupazione, con un notevole miglioramento della produttività;

in tema di delocalizzazione è pertanto necessario definire norme in grado di consentire di distinguere chiaramente i comportamenti opportunistici, da sanzionare, dalle fisiologiche scelte imprenditoriali, che possono piuttosto determinare dei vantaggi competitivi per l'economia nazionale, impegna il Governo:

a definire in modo più equilibrato il regime sanzionatorio per le delocalizzazioni al di fuori del territorio dell'Unione europea, al fine di scongiurare un approccio eccessivamente punitivo che renderebbe le imprese italiane meno competitive, in particolare escludendo dal recupero dell'iperammortamento i casi in cui i beni agevolati siano temporaneamente destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato.

## **G/741/18/6 e 11**

[D'ALFONSO, PATRIARCA](#)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, all'articolo 5 si occupa di limiti alle delocalizzazioni delle imprese beneficiarie di aiuti,

impegna il Governo:

a prevedere che le disposizioni sulla delocalizzazione, che inaspriscono norme già previste dal nostro ordinamento, con particolare riferimento ai commi 60 e 61 della Legge di stabilità 2014, non sortiscano l'effetto di disincentivare la possibilità di investimenti stranieri nel nostro Paese.

## **G/741/19/6 e 11**

[D'ALFONSO, PATRIARCA](#)

Il Senato,

premesso che:

numerose imprese, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più pervasiva divisione internazionale del lavoro, scelgono di concentrare le attività al di fuori del territorio nazionale sulla base di valutazioni di convenienza economica;

con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;

il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: all'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le



imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali; infine, due norme sono dedicate ai temi specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7, che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);

nell'analisi dell'impatto sull'economia nazionale del fenomeno della delocalizzazione occorre però distinguere i processi funzionali di internazionalizzazione dell'attività d'impresa dalle delocalizzazioni «selvagge», al fine di attuare le migliori misure in favore delle imprese nazionali che operano scelte da sostenere in un'ottica di crescita del sistema-paese: esiste infatti, un forte legame tra l'articolazione internazionale della produzione e il successo aziendale;

lo sviluppo delle catene globali del valore e la capacità di inserimento in esse da parte delle imprese italiane è un fattore chiave di sviluppo; un processo di internazionalizzazione tende a migliorare sensibilmente la *performance* economica dell'impresa che lo attua, anche in virtù del cosiddetto *learning by offshoring*, i cui vantaggi competitivi riguardano, tra le altre cose, una maggiore penetrazione dei mercati e l'accesso a nuove competenze, in grado di aumentare la qualità del prodotto e generare diversificazione produttiva;

numerosi studi empirici dimostrano che sostenere il passaggio verso le forme più evolute di internazionalizzazione, ossia società controllate estere (multinazionali italiane) o a controllo estero (multinazionali estere in Italia) ha effetti positivi sul valore aggiunto delle imprese e sull'occupazione, con un notevole miglioramento della produttività;

è pertanto opportuno non solo contrastare in modo oculato i fenomeni di delocalizzazione produttiva, sanzionando i comportamenti opportunistici, ma anche favorire le scelte imprenditoriali di internazionalizzazione produttiva che portano vantaggi competitivi per l'economia nazionale;

nel 2017 si è chiuso il primo triennio del Piano straordinario per la promozione del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti, Istituito con il decreto-legge n. 133 del 2014, con risorse stanziate pari a 374 milioni di euro, suddivisi in quote di 140 milioni di euro nel 2015, 86 milioni di euro nel 2016 e 148 milioni di euro nel 2017; con la legge di bilancio 2018 il Governo ha stanziato risorse - per un totale 230 milioni di euro - destinate a finanziare il piano per un secondo triennio, negli anni 2018-2020,

impegna il Governo:

ad incrementare le risorse destinate per il triennio 2018-2020 al Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, valutando l'opportunità di prevedere un orizzonte temporale più ampio per il sostegno alle azioni di promozione del *Made in Italy* nell'ottica di rendere strutturale l'intervento.

**G/741/20/6 e 11**

[D'ALFONSO, PATRIARCA](#)

Il Senato,

premessi che:

con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire con lo scopo dichiarato di arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, dal momento che numerose imprese, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più pervasiva



divisione internazionale del lavoro, hanno scelto di concentrare le attività al di fuori del territorio nazionale sulla base di valutazioni di convenienza economica;

il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: all'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali; infine, due norme sono dedicate ai terni specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7, che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);

l'impostazione in materia di politica industriale adottata dal Governo nel provvedimento in esame appare particolarmente problematica e, nei fatti, controproducente, poiché muove da un approccio semplicistico e fortemente punitivo, da cui risulta un testo poco chiaro, inefficiente e potenzialmente foriero di una gran mole di contenziosi;

le misure di cui all'articolo 5 mancano della necessaria chiarezza nella definizione delle condizioni e dei presupposti per l'applicazione delle misure di recesso dai benefici e di quelle sanzionatorie poiché, in linea generale, non si opera una chiara distinzione tra processi di delocalizzazione incontrollati e «selvaggi», volti a sfruttare in maniera opportunistica gli strumenti agevolativi e gli aiuti economici, dai casi di limitato rilievo economico o dai processi virtuosi di internazionalizzazione delle imprese;

la distinzione tra i processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa da eventuali comportamenti opportunistici per chi sposta la produzione in altri paesi è un tema peraltro già affrontato dal Governo Prodi con il decreto legislativo n. 123 del 1998, che detta i principi che regolamentano gli interventi pubblici di sostegno alle attività produttive e riguarda tutte le forme di sostegno, come incentivi e contributi, prevedendone la revoca nei confronti delle imprese che cedano i beni acquistati con l'aiuto pubblico o li utilizzino per scopi o in siti produttivi diversi da quelli per i quali il sostegno è stato concesso;

il provvedimento in esame, inoltre, interviene integrando e irrigidendo la normativa europea in materia di aiuti di Stato, e in particolare quelli a finalità regionale, che potrebbe finire con il penalizzare soprattutto le piccole e medie imprese;

gli evidenti problemi di interpretazione correlati con il tenore della disciplina dettata dall'articolo 5 del provvedimento, in particolare con l'utilizzo dell'espressione «aiuto di Stato», sono stati riconosciuti anche dal parere di maggioranza approvato nella Commissione Attività produttive; appare necessario specificare meglio quando si debba parlare di delocalizzazione, evitando che vengano puniti spostamenti solo di parti dell'attività di impresa funzionali a processi di internazionalizzazione che migliorano e sostengono la competitività delle imprese italiane e che portano vantaggi competitivi per l'economia nazionale;

lo sviluppo delle catene globali del valore e la capacità di inserimento in esse da parte delle imprese italiane è un fattore chiave di sviluppo; un processo di internazionalizzazione tende a migliorare sensibilmente la *performance* economica dell'impresa che lo attua, anche in virtù del cosiddetto *learning by offshoring*, i cui vantaggi competitivi riguardano, tra le altre cose, una maggiore penetrazione dei mercati e l'accesso a nuove competenze, in grado di aumentare la qualità del prodotto e generare diversificazione produttiva,

impegna il Governo:

a chiarire i termini temporali, le condizioni e i presupposti per l'applicazione delle misure di recesso dai benefici e di quelle sanzionatorie in caso di delocalizzazione produttiva, specificando in modo puntuale le tipologie di contributi pubblici di sostegno che rientrano nella nozione di «aiuto di

Stato» e che possono essere oggetto di revoca, al fine di non ingenerare una mole enorme di contenziosi e con l'obiettivo di distinguere in maniera più efficace i fenomeni di delocalizzazione «selvaggia» dai casi che riguardano processi virtuosi di internazionalizzazione della produzione.

## **G/741/21/6 e 11**

[D'ALFONSO, PATRIARCA](#)

Il Senato,

premessi che:

con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;

negli ultimi anni tuttavia si è assistito anche a una positiva inversione di tendenza, testimoniata dalla crescita, sia in Italia che nei principali Paesi industrializzati a livello europeo ed internazionale, del fenomeno del *(back) reshoring*, ossia il ritorno delle imprese che avevano precedentemente delocalizzato i propri asset organizzativi ed industriali, attraverso la rilocalizzazione domestica (parziale o totale) di attività svolte all'estero (direttamente o presso fornitori),

impegna il Governo:

a promuovere, nel solco delle strategie e dei programmi europei per la reindustrializzazione e per assicurare una crescita inclusiva, iniziative a livello europeo volte a favorire la rilocalizzazione delle imprese, e, a livello nazionale, a prevedere politiche per la rilocalizzazione delle imprese che operino per creare un sistema-Paese sempre più favorevole alla nascita e allo sviluppo di impresa, innovativa e di qualità, rafforzando a tal fine il percorso già tracciato con Piano Impresa 4.0, in particolare rifinanziando le misure specifiche dell'iperammortamento e del superammortamento e rendendo permanente il credito per la formazione 4.0.

## **G/741/22/6 e 11**

[D'ALFONSO, PATRIARCA](#)

Il Senato,

impegna il Governo:

a promuovere, nel solco delle strategie e dei programmi europei per la reindustrializzazione e per assicurare una crescita inclusiva, iniziative a livello europeo volte a favorire la rilocalizzazione delle imprese, e, a livello nazionale, a prevedere politiche per la rilocalizzazione delle imprese che operino per creare un sistema-Paese sempre più favorevole alla nascita e allo sviluppo di impresa, innovativa e di qualità, rafforzando a tal fine il percorso già tracciato con Piano Impresa 4.0, in particolare rifinanziando le misure specifiche dell'iperammortamento e del superammortamento e rendendo permanente il credito per la formazione 4.0.

## **G/741/23/6 e 11**

[D'ALFONSO, PATRIARCA](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 741,

impegnano il Governo:

al fine di prevenire e contrastare fenomeni di delocalizzazione produttiva attraverso interventi di sostegno alle micro, piccole e medie imprese, a destinare maggiori risorse per potenziare le misure volte alla concessione di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cosiddetti investimenti «Industria 4.0» previsti dallo strumento agevolativo della «Nuova Sabatini», istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, innalzando a tal fine le risorse previste dall'articolo 1, comma 40; della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

**G/741/24/6 e 11**

[AUDDINO](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premesso che:

l'articolo 5 contiene norme volte a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti;

in particolare, il comma 1 dispone che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio stesso qualora l'attività economica interessata o una parte di essa venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio Economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata;

il comma 2 dispone che, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio stesso qualora l'attività economica interessata o una parte di essa venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato;

considerato che:

i limiti di cui all'articolo 5 non si applicano ai trasferimenti aziendali operanti all'interno dell'Unione europea e negli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo;

impegna il Governo:

a prevedere meccanismi di premialità per le imprese che, mantenendo le aree funzionali nel territorio italiano, assicurano stessi livelli occupazionali entro limiti temporali prestabiliti.

**G/741/25/6 e 11**

[AUDDINO](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premessi che:

l'articolo 5 contiene norme volte a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti;

in particolare, il comma 1 dispone che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio stesso qualora l'attività economica interessata o una parte di essa venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio Economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata;

il comma 2 dispone che, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio stesso qualora l'attività economica interessata o una parte di essa venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato;

considerato che:

il comma 6 dell'articolo 5 definisce delocalizzazione il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 cc.;

impegna il Governo:

ad assicurare che ai fini dell'applicazione del succitato articolo 5 del decreto, nella definizione di delocalizzazione dell'impresa rientri non solo il trasferimento dell'attività produttiva, ma anche il trasferimento di qualunque area funzionale dell'azienda, quali, a titolo esemplificativo, amministrazione e finanza, risorse umane, *marketing*, ricerca e sviluppo, *planning*, controllo e qualità.

## **G/741/26/6 e 11**

### [TURCO](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741),

premessi che:

il decreto legge in esame prevede la necessità di introdurre disposizioni per contrastare i fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante interventi sui processi di delocalizzazione, a salvaguardia dei livelli occupazionali;

considerato che:

a regolare il settore dei *call center* vi è unicamente l'articolo 24-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge n. 134 del 2012, recante misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da *call center*;

considerato inoltre che:

nel settore dei *call center* si registra il ricorso a pratiche di delocalizzazione in Paesi comunitari

e non comunitari al fine di conseguire rilevanti risparmi in termini di costo del lavoro;

che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici decidono, con sempre maggiore frequenza, di affidare lo svolgimento dei propri servizi a un call center esterno;

che quello dei call center è un settore *labour intensive* in cui il fattore umano non può essere sostituito da processi di automazione;

impegna il Governo:

ad intraprendere tutte le misure necessarie al fine di garantire che le amministrazioni pubbliche, le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, le società controllate dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico comprese quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, i concessionari di beni e servizi pubblici e le aziende private che esternalizzano propri servizi a un call center esterno affidino detti servizi solo in favore di aziende che non abbiano delocalizzato in tutto o in parte le proprie attività, anche mediante affidamento ad operatori terzi, fuori del territorio dello Stato italiano, sia che si tratti di Stati membri dell'Unione Europea sia che si tratti di altri Stati esteri.

## **G/741/27/6 e 11**

### CAMPAGNA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premesso che:

l'articolo 6 del decreto legge in esame reca disposizioni in merito alla salvaguardia dei livelli occupazionali;

considerato che:

l'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, ha previsto che le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possano essere destinate dalle medesime Regioni alla prosecuzione, senza soluzione di continuità del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di 12 mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa;

pur rientrando nella predetta area di crisi industriale complessa, circa 21 ex operai dell'indotto Fiat Termini Imerese, ad oggi, non percepisce il sostegno al reddito da oltre 18 mesi;

tale esclusione deriva dalla mancata applicazione della Circolare n. 34 del 04.11.2016 che prevede una proroga della mobilità in deroga anche per l'anno 2017 per tutti i lavoratori provenienti da una mobilità ordinaria e/o in deroga senza interruzione;

al contrario, erroneamente, il Dipartimento del lavoro della Regione Siciliana, ha inserito i 21 ex operai dell'indotto Fiat Termini Imerese nella lista da inviare al Ministero del Lavoro per la concessione della mobilità in deroga per le aree di crisi complessa art. 53-ter, che prevede come requisito essenziale che tutti i lavoratori appartenenti all'area di crisi complessa che alla data del 1º gennaio 2017, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria e/o in deroga, possono beneficiare di altri 12 mesi di mobilità in deroga;

con riferimento ai predetti 21 ex operai, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha respinto la domanda in quanto, per una differenza di sole 24 ore, questi ultimi non erano in possesso dei necessari requisiti;

tale situazione ha creato un'inspiegabile disparità di trattamento tra i vari soggetti destinatari della predetta normativa;

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di porre in essere opportuni interventi normativi volti a tutelare i lavoratori di cui in premessa, assicurando loro il riconoscimento degli ammortizzatori sociali.

**G/741/28/6 e 11**

[D'ALFONSO, PATRIARCA](#)

Il Senato,

premesso che:

numerose imprese, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più pervasiva divisione internazionale del lavoro, scelgono di concentrare le attività al di fuori del territorio nazionale sulla base di valutazioni di convenienza economica;

con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;

il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: l'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali;

infine, due norme sono dedicate ai temi specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7, che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);

in tema di delocalizzazione è pertanto necessario definire norme in grado di creare un percorso virtuoso nel caso in cui un'impresa operante nel territorio italiano e beneficiaria di aiuti di Stato abbia intenzione di delocalizzare dal sito incentivato prevedendo che l'impresa che delocalizza si impegni a favorire il trasferimento della proprietà ad un acquirente che garantisca la continuità produttiva e occupazionale;

per raggiungere l'obiettivo della tutela occupazionale nelle imprese beneficiarie di aiuti, prima di revocare i contributi alle imprese che hanno delocalizzato, si può infatti esperire una strada alternativa, trovando un altro soggetto imprenditoriale che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali; se questo non accade, allora è opportuno procedere con la revoca del contributo,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a favorire la continuità produttiva e occupazionale prevedendo un intervento normativo che consenta alle imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di aiuti di Stato e successivamente delocalizzato la propria produzione dal sito incentivato con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, di non essere obbligate alla restituzione del contributo nel caso in cui si impegnino a trovare un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa, prevedendo altresì che, in caso di mancato rispetto di tale impegno, siano previste opportune condizioni, quali la restituzione delle somme ricevute e il pagamento di una sanzione in proporzione al fatturato, finalizzando le somme così recuperate

all'incremento della sezione speciale del Fondo destinata al rafforzamento della struttura produttiva, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa per la crescita sostenibile previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 83.

## **G/741/29/6 e 11**

### [D'ALFONSO, PATRIARCA](#)

Il Senato,

premessi che:

con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;

il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: all'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali; infine, due norme sono dedicate ai temi specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7, che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);

per sostenere il sistema produttivo nazionale e l'occupazione sul territorio nazionale, soprattutto giovanile, è necessario creare un ecosistema - sul piano fiscale, amministrativo e infrastrutturale - maggiormente favorevole all'attività imprenditoriale, e in particolare alla nascita di nuove imprese, innovative e con forti potenzialità di crescita, in grado di attrarre investimenti,

impegna il Governo:

a incentivare la nascita e lo sviluppo delle *start-up*, attraverso interventi di semplificazione burocratica, di digitalizzazione e di sostegno alla ricerca, nonché mediante il rafforzamento delle misure fiscali a favore degli investimenti.

## **G/741/30/6 e 11**

### [LANIECE](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 741 «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di esentare dai divieti previsti dal comma 1, dell'articolo 9, del presente disegno di legge, la stampa specializzata destinata ai soli operatori di settore, individuata eventualmente dal Ministero dello Sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei



Monopoli, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

**G/741/31/6 e 11**

[PATRIARCA, D'ALFONSO](#)

Il Senato,

premessi che:

l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco on line ( escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea forti danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni: trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo strategia d'uscita dal *machines gambling (Slot machines, videolottery)* e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute: obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo: minorile; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle *slot machine - VLT* solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori; e altro), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);

nella passata, legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra le varie misure *bisogna* ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei livelli essenziali d'assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:



a predisporre con proprio atto nuovi interventi tecnologici a salvaguardia del giocatore e di prevenzione e contrasto agli effetti del gioco d'azzardo patologico, quali ad esempio:

1. strumenti di autolimitazione in termini di tempo e di spesa;
2. messaggi automatici durante il gioco che evidenziano la durata dello stesso;
3. abbassamento degli importi minimi delle giocate;
4. introduzione di altri strumenti tecnologici che, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, consentono un maggior controllo sul grado di partecipazione al gioco dei singoli giocatori più esposti al rischio del gioco d'azzardo patologico.

## **G/741/32/6 e 11**

### [ENDRIZZI](#), [MANTERO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;

premesso che:

il Capo III reca misure per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo;

considerato che:

le Associazioni e le Fondazioni Antiusura, che risultano abilitate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze quali titolari del Fondo di prevenzione dell'usura, possono essere abilitati sia a costituire gli Organismi di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento (art. 15 della Legge 27 gennaio 2012 n. 3) e sia a esercitare funzioni di gestore delle crisi da sovraindebitamento;

per le vittime dell'usura, l'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (leggi antiusura), nel disporre la concessione di un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni per un importo pari al danno da interessi e altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato (oltre all'eventuale maggior danno per perdite o mancati guadagni), richiede il requisito soggettivo dell'essere esercenti un'«attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione», escludendo dal Fondo di Solidarietà le famiglie con reddito da lavoro dipendente le quali, non potendo trovare accesso ai circuiti ufficiali del credito, sono indotte a rivolgersi al prestito usurario;

la conseguenza pratica di tale persistente omissione è che il soggetto non esercente attività economica, il quale pur avrebbe potuto trovare sostegno nel Fondo di prevenzione, una volta caduto in usura non può più godere dell'aiuto dello Stato, ma può solo affidarsi agli interventi di solidarietà che le Fondazioni, a fatica e con fondi propri, cercano di supportare;

l'impossibilità di accedere a tali fondi limita fortemente la possibilità di supportare le famiglie in un percorso di recupero dal dissesto familiare; l'assenza di prospettive per la composizione delle crisi da sovraindebitamento acuisce il fenomeno delle esecuzioni immobiliari, nonché le crisi abitative e le distorsioni nel mercato dei NPL che ne derivano, ma soprattutto demotiva per disperazione le persone dall'intraprendere un percorso terapeutico ed è causa di maggior rischio suicidario;

il fondo di cui sopra, proprio per le limitazioni di accesso, risulta oggi più che capiente con consistenti residui annuali, pertanto la platea dei potenziali beneficiari potrebbe includere i soggetti non economici (famiglie), ovvero, in alternativa si potrebbe destinare tali rimanenze per finanziare un eventuale fondo specificamente destinato alle famiglie;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie per consentire anche alle famiglie di accedere a fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge antiusura, riservato ad oggi ai soli

soggetti economici, al fine anche di una maggiore tutela del diritto all'abitazione;

ad individuare misure volte a consentire alle persone in trattamento terapeutico per patologie di gioco d'azzardo che siano sottoposte a Protocollo Diagnostico Terapeutico e Assistenziale, presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso il Servizio privato convenzionato, di accedere alle misure di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ossia al fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

## G/741/33/6 e 11

### [ENDRIZZI](#), [MANTERO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741);

premesso che:

l'articolo 9 reca misure in materia di divieto di pubblicità per giochi e scommesse;

nello specifico il comma 6-*bis* prevede che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo proponga una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate;

considerato che:

tra il 2000 e il 2016, la raccolta complessiva da giochi, indice dell'ampiezza del mercato, è aumentata di cinque volte, passando in termini reali da 20 a circa 96 miliardi di euro: Stime recenti quantificano in oltre 102 miliardi la raccolta nel 2017. Nel 2016, le vincite hanno superato i 77 miliardi e il *payout*, cioè la percentuale della raccolta che in media viene restituita ai giocatori sotto forma di vincita/premio, si è attestato a circa l'80 per cento. Il restante 20 per cento, pari a una spesa effettiva dei giocatori (differenza tra raccolta e vincite) di oltre 19 miliardi, si è ripartito tra le entrate erariali, circa 10 miliardi (10,5 per cento della raccolta) e il fatturato del settore, oltre 9 miliardi (8,5 per cento della raccolta); la raccolta (volume complessivo delle puntate in azzardo) è passata da 24,7 miliardi nel 2004 a 102 miliardi nel 2017 (+ 412%) mentre nello stesso periodo le entrate per l'erario sono cresciute 10 volte meno, passando da circa 7,3 miliardi a 9,8 miliardi (+34 %);

questo è dovuto al fatto che sono state introdotte forme di azzardo a maggior *payout* (percentuale delle puntate restituite in forma di «vincite») e minore tassazione, che rendono più appetibile il gioco d'azzardo;

elevati *payout* (percentuali delle puntate redistribuite come «vincite») sono effettivamente percepiti come incentivanti da chi gioca d'azzardo;

una parte consistente dei *payout* viene frazionato in microvincite e queste, rendendo più frequente lo stimolo emotivo della vincita, anche quando essa corrisponde sostanzialmente alla somma appena puntata, amplificano l'erronea percezione della probabilità di vincita e portano a sottostimare le perdite reali, trattenendo le persone ad azzardare in modo prolungato e ripetitivo;

tali incentivazioni e le distorsioni cognitive indotte sono fattori di rischio per lo sviluppo del disturbo da gioco d'azzardo;

già nel 2012 la Consulta Nazionale Antiusura Stimava in 70 milioni di giornate lavorative il tempo dedicato all'azzardo a fronte di una raccolta complessiva di circa 80 miliardi;

ad oggi il volume di azzardo è ulteriormente aumentato a 102 miliardi e le stime per il 2018 indicano un ulteriore aumento di circa 4 miliardi;

il tempo dedicato all'azzardo, la frequenza e la durata delle sedute di azzardo, facilitano sviluppo di assuefazione, compulsività, danni alle relazioni sociali e familiari;

le entrate generate dal comparto dei giochi si distinguono a seconda che il gettito rientri tra le entrate extra-tributarie o tributarie. Nel primo caso il prelievo fiscale viene calcolato in maniera residuale e si ottiene sottraendo dall'importo complessivo delle giocate (raccolta), le vincite pagate ai giocatori e l'aggio spettante al gestore del punto di gioco;

impegna il Governo:

- nell'ambito della riforma complessiva di cui in premessa, a dare priorità alla tutela della salute e alla prevenzione nonché al contrasto del disturbo da gioco d'azzardo;

- a varare un programma di riforma per la riduzione della raccolta complessiva da giochi, utilizzando un aumento generale del prelievo fiscale e la diminuzione dei *payout* come elementi disincentivanti, che riporti la situazione a regimi più sostenibili sul piano della salute pubblica e della promozione di valori quali la famiglia, il risparmio, l'impegno sociale, il merito personale.

## **G/741/34/6 e 11**

### MANTERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741);

premesso che:

il Capo III reca misure per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo;

considerato che:

il gioco d'azzardo, non solo sotto il profilo normativo, è una questione che riguarda la sicurezza e l'ordine pubblico, oltretutto, per diversi e distinti profili, la materia sanitaria con particolare riferimento alle dipendenze patologiche;

la pratica dell'azzardo è correlata al drammatico impoverimento delle famiglie, all'aumento delle crisi familiari come segnalato dagli avvocati divorzisti;

la facile disponibilità e accessibilità dell'offerta di azzardo nel territorio è correlata all'insorgenza di problemi e patologie correlate;

il disturbo da gioco d'azzardo è stato riconosciuto come patologia dall'Organizzazione mondiale della sanità;

esso viene definito come vera e propria dipendenza, derivante dall'interazione delle caratteristiche della persona con quelle dell'ambiente e delle forme di azzardo, l'aumento dei casi di patologia, pertanto, è da considerare legato all'aumento dell'offerta di azzardo;

i Servizi per le dipendenze riferiscono di avere in cura, quasi per la totalità, persone che hanno praticato azzardo in forme lecite;

a fronte dell'aumento del volume di azzardo, delle problematiche correlate e del disturbo di gioco d'azzardo, Regioni e Comuni hanno adottato misure di contenimento e regolazione dell'offerta di azzardo a tutela della salute, del decoro urbano, della quiete pubblica, delle relazioni familiari;

questa azione di tutela è stata confermata nella sua legittimità da numerose sentenze di Tribunali amministrativi regionali, nonché del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale;

la tutela della salute risulta sovraordinata in generale alla libertà di impresa, mentre nello specifico la medesima Corte ha sancito che in tema di azzardo la libertà di impresa non rappresenti un diritto soggettivo;

la normativa regionale in materia di gioco d'azzardo presenta forti profili di eterogeneità, determinando diversi livelli di tutela nel territorio nazionale;

l'articolo 32 della Costituzione, al primo comma, stabilisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

impegna il Governo:

a) a limitare gli orari in cui sono offerti servizi di azzardo, avendo cura di escludere le fasce orarie dedicate al sonno, all'entrata e uscita da scuola, al pranzo e alla cena in famiglia;

b) escludere la presenza di luoghi di offerta di azzardo nelle vicinanze di chiese, scuole, centri di aggregazione di giovani, anziani, fasce deboli;

c) a garantire un livello minimo di tutela per tutto il territorio nazionale fatte salve norme più protettive già emanate da Regioni e Comuni, e rafforzando la potestà legislativa e regolativa di Regioni e Comuni in materia.

## **G/741/35/6 e 11**

### [ENDRIZZI, MANTERO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741);

premesso che:

l'articolo 9-ter reca misure volte al monitoraggio dell'offerta dei giochi prevedendo l'istituzione anche di una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale;

l'articolo 9-quater reca ulteriori misure a tutela dei minori prevedendo che l'accesso agli apparecchi di intrattenimento sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria e stabilendo le relative sanzioni per gli esercizi commerciali che non si adeguino alla normativa;

considerato che:

il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in quanto tale è necessario che questa sia garantita;

i dati personali, contenuti ad esempio nella tessera sanitaria necessaria per l'utilizzo di apparecchi di intrattenimento, identificano o rendono identificabile una persona fisica e possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, abitudini, stato di salute, situazione economica, stato civile, o comunque tutti quei dati sensibili la cui diffusione può essere oggetto di un trattamento illecito;

è infatti noto che questi dati siano ormai diventati oggetto di un vero e proprio commercio, spesso a vantaggio di società private che ne fanno un uso illecito e dai quali traggono notevoli profitti;

la disponibilità di «big data» è stata utilizzata dall'industria internazionale per affinare l'efficacia dei *software* dei prodotti di azzardo al fine di renderli più aggressivi e performanti;

è necessario escludere ogni possibilità di profilazione delle reazioni dei fruitori di gioco d'azzardo agli stimoli forniti dalle interfacce grafiche, dagli esiti delle puntate e dalle vincite erogate;

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di mettere in atto ogni iniziativa, anche di tipo normativo, utile a garantire che i dati raccolti per l'elaborazione della banca dati prevista dall'articolo 9-bis, nonché quelli acquisibili alle tessere sanitarie necessarie all'uso di apparecchi di intrattenimento, non siano in alcun modo divulgati o utilizzati a fini diversi da quelli volti ad una maggiore tutela della salute pubblica, né acquisibili, cedibili o utilizzabili da soggetti privati.

## **G/741/36/6 e 11**

### [ENDRIZZI, MANTERO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741);

premesso che:

l'articolo 9-*quater* reca misure a tutela dei minori in relazione all'eccesso di quest'ultimi a giochi o scommesse con vincite in denaro. In particolare l'articolo dispone che l'accesso agli apparecchi di intrattenimento sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria. Si prevede altresì che dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi privi di meccanismi idonei a impedire ai minori l'accesso al gioco debbano essere rimossi dagli esercizi commerciali nei quali sono collocati; considerato che:

secondo il Rapporto «Consumi d'azzardo 2017» elaborato dal Reparto di epidemiologia e . ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (Icf-Cnr) il 10,8% degli studenti minori di diciotto anni ignora che il gioco d'azzardo sia illegale e ben il 33,6% dichiara di aver giocato d'azzardo nel corso del 2017. Il rapporto affronta direttamente il tema della facilità di accesso ai luoghi di gioco evidenziando come solo il 27,1% abbia avuto problemi a giocare d'azzardo in luoghi pubblici perché minorenni;

l'offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro ha avuto una crescita notevole nel corso degli ultimi anni e anche la domanda si è resa più dinamica. L'espansione del mercato è stata infatti sensibilmente influenzata dalla forte innovazione nelle modalità di gioco che, attraverso la diffusione di internet, ha ampliato le possibilità, soprattutto per i minori, di effettuare puntate attraverso la rete anche direttamente dai propri dispositivi mobili;

le misure a tutela dei minori introdotte dall'articolo in esame sono certamente di fondamentale importanza per la protezione di soggetti così vulnerabili dalle gravi dipendenze che il gioco può provocare. Tuttavia le stesse misure non sembrano sufficienti a contrastare in maniera efficace i rischi connessi ad una così ampia offerta online di giochi e scommesse che infatti ha coinvolto nel corso del 2017 almeno il 18,1 per cento dei giovani giocatori;

impegna il Governo:

a prevedere misure a tutela dei minori, analoghe a quelle previste dall'articolo in esame per gli apparecchi di intrattenimento collocati nei locali commerciali, anche per quanto riguarda la vasta offerta di giochi e scommesse con vincite in denaro, nelle reti di raccolta fisiche e/o presenti su internet e accessibili ad oggi anche ai minori.

## **G/741/37/6 e 11**

### [CROATTI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741 );

premesso che:

diverse regioni ai fini della tutela della salute e della prevenzione del disturbo da gioco

d'azzardo hanno normato le distanze dai luoghi sensibili vietando la nuova installazione presso gli esercenti di nuovi apparecchi entro distanze definite;

le suddette leggi equiparano alla nuova installazione «il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi»;

per la gestione degli apparecchi, viene normalmente prevista la sottoscrizione di vari e distinti tipi di contratti: tra concessionario di rete nazionale ed gestore degli apparecchi, tra concessionario ed esercente, tra gestore degli apparecchi ed esercente;

considerato che:

l'articolo 9-*quater* (Misure a tutela dei minori), al fine di escludere l'accesso agli apparecchi di intrattenimento, prevede un rinnovo tecnologico degli apparecchi entro il 1 gennaio 2020, con rimozione dall'esercizio di quelli privi di meccanismi che prevedano utilizzo della tessera sanitaria;

l'articolo 9-*quinquies* istituisce il logo «no slot» e che già diverse regioni hanno già adottato il loro logo e che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo No Slot;

impegna il governo:

a chiarire che il «concessionario per l'utilizzo degli apparecchi», deve intendersi quale gestore che noleggia gli apparecchi e non quale concessionario di rete;

a chiarire che le sostituzioni tecnologiche di apparecchi per introdurre l'uso della «tessera sanitaria» equivalgono a nuova installazione;

a coordinarsi in sede di Conferenza Stato - Regioni al fine di prevedere che nel successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico che definirà le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No Slot», siano previste norme di armonizzazione con i loghi regionali già esistenti.

## **G/741/38/6 e 11**

### [PATRIARCA, D'ALFONSO](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento all'esame reca misure in materia di contrasto alla ludopatia e stabilisce un divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni relative a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, comprese le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e la rete internet;

come ammesso dalla stessa relazione illustrativa, poiché «a livello dell'Unione europea non esiste una specifica normativa sul gioco d'azzardo», rischia di esserci uno scarto tra l'ambizione e la concreta efficacia delle norme proposte;

la mancanza di una disciplina sovranazionale della materia pregiudica la possibilità di applicare il medesimo divieto in caso di manifestazioni estere trasmesse in Italia;

l'applicazione in ambito nazionale del divieto di pubblicità e sponsorizzazione dei giochi, in assenza di un divieto imposto a livello sovranazionale rischia di penalizzare in termini di concorrenza gli operatori nazionali;

secondo la relazione tecnica, per il gioco *online* «la pubblicità e la sponsorizzazione rappresentano l'unico modo per farsi conoscere dai giocatori e per distinguersi dagli operatori illegali» è presumibile quindi che l'applicazione di queste norme di contrasto alla ludopatia possa invece



determinare come unico effetto lo spostamento verso il gioco illegale;

quanto alla tassazione del gioco *online*, un innalzamento della imposizione del gioco online che risulta al momento molto inferiore alla tassazione degli altri giochi gestiti dai Monopoli di Stato, rischierebbe di spostare il gioco verso altri Paesi dell'Unione europea come ad esempio Malta, il cui Pil nazionale, è sostenuto per il 12 per cento proprio dalle società di business del gioco d'azzardo e in cui vige un regime di favore per i concessionari, risulta pertanto urgente avviare una trattativa in ambito comunitario proprio per evitare il *dumping* fiscale sul gioco d'azzardo effettuato sulle reti telematiche,

impegna il Governo:

ad elevare a livello comunitario il dibattito sul divieto di pubblicità e sul riequilibrio europeo della tassazione del gioco d'azzardo con particolare riferimento al gioco *online*.

**G/741/39/6 e 11**

[PATRIARCA, D'ALFONSO](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 9 del provvedimento all'esame reca misure in materia di contrasto alla ludopatia e stabilisce un divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni relative a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, comprese le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e la rete *internet*;

un valido percorso di riforma del settore dei giochi pubblici, volto a garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori era stato già avviato con l'emanazione della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 918-948) la quale, oltre ad introdurre una serie di divieti per la pubblicità del gioco, in attuazione dei principi previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea 2014/478/UE, ha disposto, a decorrere dal 2017, la riduzione del 30 per cento degli apparecchi con vincita in denaro rispetto a quelli attivi al 31 luglio 2015 e ha previsto che, in sede di Conferenza unificata, fossero definite: le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico e i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico;

in coerenza con questa impostazione, la Conferenza unificata ha avviato, nel maggio 2016, il confronto tra Governo, regioni ed Enti locali sulla regolazione del settore dei giochi che ha portato all'intesa raggiunta all'unanimità il 7 settembre 2017 tra i presidenti delle regioni e delle provincie autonome e il Governo;

proprio l'unanimità di intenti a tutti i livelli decisionali rappresenta la forza di questo accordo che non si limita semplicemente alla regolamentazione della pubblicità ma contrasta la ludopatia intervenendo in modo organico su vari aspetti di interesse del settore dei giochi;

l'accordo raggiunto in particolare fornisce un quadro nazionale unico, che rispetta le autonomie locali, contribuisce a ridurre l'offerta, tutela i cittadini e gli investimenti esistenti e garantisce certezze di prospettiva ad un settore che da molto tempo attendeva nuove regole;

l'intesa raggiunta in Conferenza unificata avrebbe dovuto essere recepita con decreto ministeriale, sentite le Commissioni parlamentari competenti;

l'approvazione di una serie di emendamenti presentati dal Partito Democratico tra cui il monitoraggio dell'offerta di gioco, la limitazione all'accesso degli apparecchi da parte dei minori e la possibilità di esporre il logo *no slot* ha rafforzato il poco incisivo contenuto iniziale del provvedimento,

impegna il Governo:

a garantire la completa tracciabilità delle giocate e delle vincite attraverso l'obbligo di pagamento con moneta elettronica.

**G/741/40/6 e 11**

[D'ALFONSO, PATRIARCA](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 9 del provvedimento all'esame reca misure in materia di contrasto alla ludopatia e stabilisce un divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni relative a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, comprese le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e la rete *internet*;

un valido percorso di riforma del settore dei giochi pubblici, volto a garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori era stato già avviato con l'emanazione della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 918-948) la quale, oltre ad introdurre una serie di divieti per la pubblicità del gioco, in attuazione dei principi previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea 2014/478/UE, ha disposto, a decorrere dal 2017, la riduzione del 30 per cento degli apparecchi con vincita in denaro rispetto a quelli attivi al 31 luglio 2015 e ha previsto che, in sede di Conferenza unificata, fossero definite: le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico e i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico;

in coerenza con questa impostazione, la Conferenza unificata ha avviato, nel maggio 2016, il confronto tra Governo, regioni ed Enti locali sulla regolazione del settore dei giochi che ha portato all'intesa raggiunta all'unanimità il 7 settembre 2017 tra i presidenti delle regioni e delle provincie autonome e il Governo;

proprio l'unanimità di intenti a tutti i livelli decisionali rappresenta la forza di questo accordo che non si limita semplicemente alla regolamentazione della pubblicità ma contrasta la ludopatia intervenendo in modo organico su vari aspetti di interesse del settore dei giochi;

l'accordo raggiunto in particolare fornisce un quadro nazionale unico, che rispetta le autonomie locali, contribuisce a ridurre l'offerta, tutela i cittadini e gli investimenti esistenti e garantisce certezze di prospettiva ad un settore che da molto tempo attendeva nuove regole;

l'intesa raggiunta in Conferenza unificata avrebbe dovuto essere recepita con decreto ministeriale, sentite le Commissioni parlamentari competenti;

l'approvazione di una serie di emendamenti presentati dal Partito Democratico tra cui il monitoraggio dell'offerta di gioco, la limitazione all'accesso degli apparecchi da parte dei minori e la possibilità di esporre il logo *no slot* ha rafforzato il poco incisivo contenuto iniziale del provvedimento,

impegna il Governo:

ad accentuare l'azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro prevedendo un limite massimo agli importi delle singole giocate.

**G/741/41/6 e 11**



[PATRIARCA, D'ALFONSO](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 9, del decreto in esame, vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, comunque effettuata e su qualunque mezzo;

la disposizione, a partire dal 1° gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni. La violazione dei divieti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 5 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50 mila euro per ogni violazione;

in particolare, il comma 4 destina le risorse provenienti dalle sanzioni amministrative comminate in base alle disposizioni contenute nel decreto ad incrementare il Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico istituito in base alle norme della legge di stabilità per il 2016;

negli ultimi anni quasi tutte le regioni hanno approvato leggi in materia di contrasto al gioco d'azzardo patologico,

impegna il Governo:

ad utilizzare le risorse incrementali del Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico per premiare le scelte delle regioni che abbiano ottenuto i maggiori risultati in merito al contrasto al gioco d'azzardo patologico.

**G/741/42/6 e 11**

[D'ALFONSO, PATRIARCA](#)

Il Senato,

premessi che:

l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita è ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco online (escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea forti danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo; strategia d'uscita dal *machines gambling* (*Slot machines, videolottery*) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute:

obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minorile; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine - VLT solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori, ecc), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);

nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra le varie misure *bisogna* ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei Livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:

al fine di tutelare efficacemente i consumatori a predisporre tutte le misure volte all'apertura di un confronto con gli altri Stati europei per favorire una legislazione comunitaria omogenea sulla pubblicità nel settore dei giochi

## **G/741/43/6 e 11**

### [PATRIARCA, D'ALFONSO](#)

Il Senato,

premesso che:

l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco online (escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea forti danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e

sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo; strategia d'uscita dal *machines gambling* (*Slot machines, videolottery*) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute; obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minorile; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine - VL T solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori, ecc), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);

nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra le varie misure *bisogna* ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei Livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:

in un'ottica di accentuazione dell'azione preventiva e di contrasto al gioco d'azzardo patologico ad adottare misure volte a mantenere le caratteristiche attuali di bassa giocata e bassa vincita escludendo, pertanto, la possibilità di utilizzare banconote o qualsiasi altra forma di moneta elettronica nonché la possibilità per le VLT di inserire banconote di valore superiore a 100 euro.

**G/741/44/6 e11**

[PATRIARCA, D'ALFONSO](#)

Il Senato,

premessi che:

l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali e artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco on line ( escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea f011 i danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo: strategia d'uscita dal *machines gambling* (*Slot machines, videolottery*) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute; obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minorile; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine - VLT solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori ecc), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);

nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra, le varie misure *bisogna* ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei Livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:

al fine di tutelare la salute e la sicurezza pubblica e di contrastare illegalità a predisporre con proprio atto un innalzamento del sistema dei controlli contro il gioco illegale, attribuendo competenze specifiche anche agli organi di polizia locale, prevedendo un apposito potere sanzionatorio e attribuendo i relativi proventi ai comuni;

a predisporre un sistema strutturato di vigilanza e di controllo dei giochi che colleghi il rispetto delle normative antimafia e antiriciclaggio con le ispezioni amministrative, le verifiche tributarie e il monitoraggio continuo e capillare delle tecnologie elettroniche e informatiche;

ad introdurre un nuovo modello di governance della vigilanza nel settore dei giochi e delle scommesse improntato a efficacia ed efficienza, basato anche sulla centralizzazione di qualunque dato o informazione giudiziaria riguardanti il gioco d'azzardo.

## **G/741/45/6 e11**

### [PATRIARCA, D'ALFONSO](#)

Il Senato,

premesso che:

l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali e artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i

consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco on line ( escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea f01 li danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo: strategia d'uscita dal *machines gambling (Slot machines, videolottery)* e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute; obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minorile; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine - VLT solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori ecc), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);

nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra le varie misure *bisogna* ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo DPCM 12 gennaio 2017);

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:

a ridurre l'offerta di gioco, sia dei volumi che dei punti vendita attraverso:

- a. l'anticipo delle riduzione delle AWP a partire prioritariamente dagli esercizi che ne detengono un numero maggiore e che presentino inadeguate condizioni di agibilità;
- b. dimezzamento entro un congruo lasso di tempo dei punti vendita del gioco al pubblico;
- c. definendo un sistema di regole relative alla distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco.

## **G/741/46/6 e 11**

### **PATRIARCA, D'ALFONSO**

Il Senato,

premessi che:

l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco online (escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea forti danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo; strategia d'uscita dal *machines gambling* (*Slot machines, videolottery*) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute; obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minorile; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine - VL T solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori, ecc), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);

nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra le varie misure bisogna ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei Livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:

a definire linee d'azione volte a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, realizzando periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico indirizzate specificamente alle famiglie;

a predisporre materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

a predisporre presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico.



## G/741/47/6 e 11

### [BINETTI, DE POLI](#)

Il Senato,

nel corso dell'esame dell'A.S. 741,

premessi che:

la riforma complessiva in materia di giochi pubblici prevista per l'eliminazione dei rischi connessi al Disturbo da gioco d'azzardo (DGA) deve tener particolarmente conto di due delle categorie di utenti che più facilmente possono incorrere in questo tipo di disturbo: giovani ed adolescenti da un lato; anziani dall'altro;

le ragioni sono note e molti studi scientifici sul tema confermano le diverse dinamiche di natura psico-sociale che spingono gli uni e gli altri ad esporsi ai rischi del gioco. La curiosità degli adolescenti, una certa tendenza alla trasgressività, dal momento che a loro non è concesso questo tipo di attività, il desiderio di poter disporre di piccole somme di denaro per gestire una crisi economica che si protrae da tempo e che culmina per molti di loro in una protratta disoccupazione;

diverse le motivazioni per gli anziani, spesso si tratta di donne di disagiata condizione economica, con pensione reddituali minime, che cercano nel gioco la possibilità di una speranza, che consenta di affrontare una anzianità insidiosa e difficile da gestire sotto il profilo economico. Cosa che preoccupa particolarmente quando in famiglia ci sono altre persone di cui prendersi cura, malate, disabili, ecc. Altre volte è la solitudine, la noia, l'inattività, ecc. che muove le persone anziane a spezzare un circuito esistenziale difficile;

in ogni caso per l'eliminazione dei rischi connessi al Disturbo da gioco d'azzardo (DGA) è fondamentale prevedere iniziative concrete rivolte specificamente a queste due categorie di soggetti. Agli anziani e nei centri per anziani, per offrire alternative d'interesse alle persone che li frequentano e per evidenziare i rischi delle molteplici forme di dipendenza a cui possono andare incontro. Nei Centri per anziani dovrebbe essere sempre disponibile una ampia documentazione sui danni da Disturbo da gioco d'azzardo, sulle iniziative possibili per esserne curati e sulla intrinseca manipolazione dei dati relativi alle prospettive di vincite;

analogamente nelle Scuole di ogni ordine e grado, in accordo con il MIUR, dovrebbe esserci una analoga documentazione con il linguaggio adatto alla comprensione e alla motivazione dei giovani, puntando spesso su giochi di logica matematica che rivelino l'intrinseca fallacia delle promesse del gioco e rendano i ragazzi protagonisti di avventure più significativamente centrate sulle loro competenze e non sull'azzardo,

impegna il Governo:

a prevedere che nei Centri per Anziani, siano essi di natura prettamente sociale o socio sanitaria, sia disponibile una adeguata documentazione sui rischi del GDA e si possano svolgere con cadenza regolare incontri e dibattiti sul tema, in modo da stimolare una serie riflessione sui rischi effettivi di diventarne vittime;

a prevedere che nelle scuole, in stretta collaborazione con i docenti dell'area logico-matematica, i ragazzi possano entrare nel vivo del calcolo probabilistico, per svelare il profondo conflitto di interessi che si crea in questo delicato comparto del Gioco.

inoltre per contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dei cittadini e dell'erario, a garantire che dove ci siano luoghi di particolare concentrazione di sale-gioco, non ci siano contestualmente spazi in cui potrebbero annidarsi potenziali forme di usura e sfruttamento del giocatore con DGA.

**G/74148/6 e 11**

[PATRIARCA, D'ALFONSO](#)

Il Senato,

premessi che:

l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco *on line* ( escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra le varie misure *bisogna* ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei Livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017):

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:

in collaborazione con le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro a definire linee d'azione volte a definire un codice etico di condotta a cui gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare giocatori che manifestino modalità di gioco problematiche.

**G/741/49/6 e 11**

[CROATTI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741),



premessi che:

il Capo IV reca diverse misure in materia di semplificazione fiscale: dalle disposizioni in materia di redditometro; alle disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute; alle disposizioni in materia di proroga della fatturazione elettronica per le cessioni di carburante; alle disposizioni in materia di *split payment*; alle disposizioni in materia di compensazione delle cartelle esattoriali con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione;

considerato che:

sono circa 250 le imprese sparse sul territorio italiano che risultano essere concessionarie di beni pertinenziali del Demanio Marittimo, ossia che svolgono la propria attività all'interno di manufatti acquisiti al Pubblico Demanio Marittimo (c.d. pertinenze del demanio marittimo, come indicato nel Codice della Navigazione);

la pressoché totalità di queste aziende, fiore all'occhiello dell'offerta turistica delle diverse località ove le stesse sono collocate, sono gestite da famiglie che hanno profuso le proprie energie ed i risparmi di una vita nella conduzione della propria attività, effettuando investimenti, anche considerevoli, nell'ottica di offrire un migliore servizio all'utenza e contribuire allo sviluppo del turismo;

rilevato che:

la legge finanziaria per l'anno 2007, la legge n. 296/2006, ha applicato una maggiorazione evidentemente eccessiva ai canoni demaniali marittimi per i beni pertinenziali con finalità turistico ricreativa;

in particolare, il comma 252 della legge finanziaria del 2006 ha previsto che le misure dei canoni demaniali marittimi, come ridefinite dal comma 251, si applichino anche, a decorrere dal 1° gennaio 2007, alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto;

la legge di stabilità per l'anno 2014 (legge 147 del 2013), per tamponare una situazione che era divenuta emergenziale, ha previsto all'articolo 1, commi 732 e 733, la possibilità di sanare la morosità maturata dai concessionari, i quali avevano impugnato chiaramente le esose pretese dell'amministrazione innanzi all'Autorità Giudiziaria, pagando una percentuale del canone in contestazione;

in particolare, i commi 732 e 733 della legge 147 del 2013 consentono la definizione dei procedimenti giudiziari pendenti, alla data del 30 settembre 2013, in materia di pagamento dei canoni demaniali marittimi attraverso: a) il versamento in un'unica soluzione di un importo pari al 30 per cento delle somme dovute o, in alternativa, b) il versamento fino a un massimo di nove rate annuali di un importo pari al 60 per cento, oltre agli interessi legali. La domanda di definizione deve essere presentata all'Ente gestore e all'Agenzia del demanio entro il 28 febbraio 2014 e perfezionata entro i sessanta giorni successivi con il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata. La definizione del contenzioso sospende i procedimenti in corso nell'ambito del contenzioso medesimo di rilascio ovvero di sospensione, revoca o decadenza della concessione demaniale marittima. Il procedimento di definizione è attuato nelle more del complessivo riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio 2014;

così è potuto, in molti casi, arrestare l'inevitabile tracollo di molte aziende che non avrebbero potuto diversamente sostenere la pretesa creditoria delle amministrazioni concedenti;

il problema, tuttavia, si è riproposto dal momento che, negli anni a seguire, nonostante le richieste degli operatori del settore, non si è provveduto al riordino della disciplina in materia di beni pertinenziali del demanio marittimo;

impegna il Governo:

a valutare, nelle more di un intervento di riordino della disciplina vigente, l'opportunità di adottare misure finalizzate a sospendere azioni di riscossione coattiva del canone, tenuto conto della evidente iniquità del medesimo canone, nonché a sospendere nonché i procedimenti di decadenza delle

concessioni avviati medio tempore dalle amministrazioni competenti;

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volto a consentire una definizione agevolata del contenzioso in essere, così come previsto in occasione della legge di stabilità per il 2014.

## **G/741/50/6 e 11**

### PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premessi che:

il capo IV, dall'articolo 10 all'articolo 12, del disegno di legge in esame si occupa di disciplinare una serie di «misure in materia di semplificazione fiscale»;

considerato che:

i commi 1 e 1-*bis*, dell'articolo 2-quater, del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564 prevedono testualmente che: «1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione. *t-bis*, Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato»;

considerato che:

nelle more del ricorso in autotutela contro l'Agenzia delle Entrate, secondo le regole vigenti, salvo discrezionale decisione contraria ad opera del funzionario amministrativo responsabile, non è prevista alcuna sospensione degli effetti dell'atto impugnato, con grave pregiudizio nei confronti del contribuente;

impegna il Governo:

a porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti normativi, volti a prevedere l'automatica sospensione, fino alla notifica della risposta dell'ente e comunque per un limite massimo di 30 giorni, degli effetti di un atto amministrativo delle Agenzie delle Entrate che sia stato regolarmente impugnato con ricorso in autotutela.

## **G/741/51/6 e 11**

### D'ALFONSO, PATRIARCA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 10 in materia di redditometro prevede la sospensione immediata degli accertamenti da effettuare sugli anni d'imposta 2016 e 2017 e, all'articolo 12, la riduzione dell'ambito di applicazione dello *split payment*;

il decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, fatto confluire nell'articolo 11-*bis* del provvedimento all'esame, rinvia al 1<sup>o</sup> gennaio 2019 l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica per le

fatture relative ai carburanti;

nonostante le disposizioni abbiano in realtà un impatto estremamente contenuto, come riconosciuto dalla stessa relazione tecnica, è evidente come da esse traspaia un allentamento della lotta all'evasione fiscale;

le misure innovative e tecnologicamente avanzate introdotte dai Governi Renzi e Gentiloni hanno contribuito a una nuova strategia di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, privilegiando attività in grado di incentivare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili rispetto ai tradizionali interventi di controllo e accertamento *ex post*;

in tal modo, il 2017 ha registrato il miglior risultato sul recupero dell'evasione (25,8 miliardi di euro) degli ultimi dieci anni;

anche i contenuti del «contratto per il Governo» (il «carcere vero» ma solo per i grandi evasori a fronte di una «pace fiscale» che si annuncia come un vero e proprio condono tombale) e le dichiarazioni pubbliche dei vicepresidenti del Consiglio dei Ministri in materia di abolizione degli strumenti antievasione lasciano intendere come l'azione di contrasto dell'evasione non sia tra le priorità del Governo e, anzi, se ne intenda indebolirne l'efficacia,

impegna il Governo:

ad assicurare il recupero di gettito atteso a legislazione vigente sulla base degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale già predisposti nella scorsa legislatura e, in particolare, della fatturazione elettronica che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019.

## **G/741/52/6 e 11**

[CAUSIN](#), [CONZATTI](#), [FLORIS](#), [PEROSINO](#), [TOFFANIN](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

premesso che:

con la legge di stabilità 2015 è stato introdotto l'articolo 17-*ter* nel DPR 26 ottobre 1972, n. 633 che prevede che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata a loro addebitata dai fornitori (c.d. «*split payment*»);

per effetto della manovra correttiva di cui al DL 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con legge n. 196/2017), recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» dal 1° luglio 2017 è stato esteso l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA anche ai professionisti e alle società che intrattengono rapporti economici con la Pubblica Amministrazione;

il DL 50/2017 ha inoltre abrogato il comma 2 dell'articolo 17-*ter* del DPR 633/1972, con la conseguenza che lo *split payment* diventa applicabile anche a tutti i soggetti che emettono fattura e che *subiscono* l'applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (liberi professionisti, agenti, intermediari);

con il DL 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge I 72/2017 (c.d. «decreto fiscale collegato») l'ambito soggettivo di applicazione dello «*split payment*» viene ulteriore ampliato includendo nuovi enti pubblici (quali gli enti pubblici economici e le fondazioni partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni) e le società controllate non soltanto dallo Stato o dagli Enti territoriali, bensì da tutte le Pubbliche Amministrazioni soggette a fatturazione elettronica;

con il DM 9 gennaio 2018 del Ministero dell'Economia, pubblicato nella GU del 3 febbraio 2015, con cui sono state disciplinate le nuove modalità attuative relative all'ampliamento dell'ambito di applicazione del c.d. «*split payment*»; (scissione dei pagamenti) per il versamento dell'IVA sui servizi resi alle amministrazioni pubbliche e alle società quotate;

la norma contenuta nelle leggi soprarichiamate obbliga la pubblica amministrazione a non corrispondere più l'IVA alle imprese, riversandola direttamente all'erario riconoscendo alle stesse che operano prevalentemente con il settore pubblico solo l'imponibile nonostante tali imprese debbano comunque fornitori;

dal punto di vista finanziario le imprese che hanno tra i committenti essenzialmente enti pubblici, si troveranno con un costante credito IVA;

la proroga del meccanismo IVA dello *split payment* al mese di giugno del 2020 e l'estensione dell'ambito di applicazione stabilita dalla Manovra correttiva 2017, determineranno problemi finanziari notevoli ad ulteriori 310 mila piccole imprese, in aggiunta alle 2 milioni di imprese che, lavorando con la Pubblica Amministrazione, hanno già «sperimentato» lo *split payment* dal 2015;

per le imprese di piccole e medie dimensioni, la difficoltà di applicazione dello *split payment* è rappresentata dai minori incassi di IV A che, a regime nel 2018, ammonteranno a complessivi 15,8 miliardi (10,5 miliardi dallo *split payment* PA e 5,3 miliardi dall'estensione alle società controllate ed alle holding quotate nel FTSE MIB) e non consentiranno di recuperare nel corso dello stesso anno i circa 11, 1 miliardi di IV A che, secondo le stime della CNA, gli stessi soggetti continueranno a pagare ai propri fornitori;

il recupero di questi crediti è ulteriormente ostacolato dalla Manovra correttiva ( cfr, articolo 3, DL n. 50/2017), attraverso la riduzione - da 15.000 a 5.000 euro - del limite entro cui il recupero in compensazione dei crediti IVA può essere effettuato senza apporre il visto di conformità sulla dichiarazione;

l'effetto finanziario ed economico scaturito dall'applicazione dello *split payment* per le piccole e medie imprese impatta fortemente con il sistema creditizio basato essenzialmente sul cosiddetto credito in «sconto fatture» e che pertanto risente fortemente della perdita di liquidità delle imprese stesse in quanto l'ammontare delle fatture non potrà più far conto con il recupero dell'IVA pagata ai fornitori, non potendo più compensarla sulle vendite effettuate verso la PA;

nella migliore delle ipotesi, la notevole contrazione della liquidità determinata dal mancato incasso dell'IVA comunque comporterà per tutti i soggetti coinvolti dall'applicazione dello *split payment* il crescente ricorso a fonti di finanziamento bancario, con conseguente aumento degli oneri per interesse;

con la Decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio del 25 aprile 2017, pubblicata nella GUCE del 6 maggio 2017, è stata fissata al 30 giugno 2020 la scadenza dell'applicazione del nuovo meccanismo sullo *split payment*;

impegna il governo:

a valutare la possibilità, attraverso un intervento normativo, per stabilire l'obbligo di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto secondo regole che stabiliscano tempi certi e brevi, al fine di non sottrarre la disponibilità di liquidità agli operatori economici, e in particolare secondo norme che dispongano il rimborso entro il mese successivo alla mensilità di riferimento del credito IVA;

a valutare la possibilità di abrogare il meccanismo dello *split payment* e delle specifiche disposizioni che lo impongono.

**G/741/53/6 e 11**

[CIRIANI](#), [DAL MAS](#), [PITTONI](#), [STABILE](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 741 di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

premesso che:

a decorrere dal 28 agosto 2015 è entrata in vigore la legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) la quale all'articolo 10 prevede il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

a decorrere dal 10 dicembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) il quale all'articolo 3 prevede la riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale;

il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'8 agosto 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2017 ha ridotto le circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al numero di 60 prevedendo per la Regione FVG due circoscrizioni come indicato da Unioncamere nella nota n. 12872 dell'8 giugno 2017;

il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, nelle sue premesse, considerava comunque accettabile la richiesta pervenuta dalla Regione FVG per la costituzione di un'unica circoscrizione camerale regionale pur posticipando il suo accoglimento alla previa costituzione del nuovo ente camerale Pordenone-Udine;

la CCIAA Venezia Giulia ha promosso ricorso incidentale avanti al TAR Lazio, tuttora pendente, per l'annullamento della parte di decreto relativo alla relazione illustrativa che accetta la richiesta della Regione FVG;

la Corte Costituzionale con sentenza n. 65 del 1982, rigettando il ricorso del Governo avverso lo «Stato giuridico e trattamento economico del personale delle Camere di Commercio, industria ed artigianato del Friuli Venezia Giulia», ha affermato che «gli enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza propria delle Regioni, pur restando concettualmente distinti dagli enti strumentali o para-regionali, sono in vario senso assoggettati ai poteri regionali di supremazia, prestandosi dunque a venir riordinati e riorganizzati dalle Regioni medesime»;

considerato che:

lo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia (art. 4 numeri 2-6 e 7) attribuisce alla Regione competenza legislativa primaria nelle materie dell'agricoltura ed artigianato, industria e commercio: in tutte le materie oggetto di attività delle Camere di Commercio;

lo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia ( art. 65) prevede che con decreti legislativi, sentita la Commissione paritetica, si stabiliscano le norme di attuazione dello Statuto;

la legge delega per il riordino delle Camere di Commercio (art. 10) prevede che nella ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio si debba tener conto delle «specificità geo-economiche dei territori»;

con il D.Lgs. 252/2001, sentita la Commissione paritetica e vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, del Ministro per gli affari regionali e del IVIISE, in attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia sono state trasferite alle Camere di Commercio le funzioni ed i compiti degli uffici provinciali dell'industria, del Commercio e dell'artigianato;

con D.Lgs. 256/2001 seguendo la stessa procedura si erano trasferite alle Camere di Commercio del FVG funzioni e compiti degli uffici metrici provinciali;

nel mese di ottobre 2017 è stata presentata la proposta di legge nazionale n. 16 per ottenere per la Regione FVG la competenza legislativa esclusiva in tema di ordinamento delle Camere di

Commercio;

le Camere di commercio sono uno strumento importante per accompagnare e sostenere le imprese italiane per promuovere le economie territoriali, anche in ambito internazionale e per assicurare trasparenza, sicurezza e legalità dell'agire economico;

il Consiglio regionale ha recentemente approvato (26 luglio 2018) una mozione con la quale si chiedeva al Governo, per il tramite della Giunta regionale del FVG, di assumere l'iniziativa affinché venisse emanato un decreto legislativo che attribuisca alla Regione FVG competenza in materia di organizzazione territoriale e quindi legislativa esclusiva per quanto concerne l'ordinamento delle Camere di Commercio;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di adottare, in attuazione delle norme statutarie e sentita la Commissione paritetica, le opportune iniziative volte ad attribuire alla regione FVG competenza in materia di organizzazione territoriale, e quindi legislativa esclusiva, per quanto concerne l'ordinamento delle Camere di Commercio.

**G/741/54/6 e 11**

[NASTRI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. recante Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

premessi che:

il decreto trae la sua motivazione dalla straordinaria necessità e urgenza, nel tentativo di contrastare il fenomeno della crescente precarizzazione in ambito lavorativo, introducendo una serie di limiti alle tipologie contrattuali, sforzando di arginare le cosiddette «delocalizzazioni», affinché le aziende destinatarie di incentivi e aiuti restituiscano quanto ricevuto a fronte di un trasferimento delle attività produttive;

considerato che:

il fenomeno del pendolarismo, interessa una vasta platea di lavoratori con contratti di lavoro a termine i cosiddetti precari, che specie nel settore scolastico o della pubblica amministrazione, sono costretti a spostarsi quotidianamente per raggiungere il posto di lavoro;

considerato ancora che:

l'efficienza nel sistema dei trasporti rappresenta un requisito fondamentale per assicurare ai cittadini il diritto alla mobilità, in particolare nei confronti del fenomeno del pendolarismo sempre più diffuso nel Nord-Italia e in particolare nella regione Piemonte essendo direttamente interessato dalla qualità delle reti infrastrutturali e dai servizi di trasporto pubblico;

rilevato che:

il crescente numero di utenti che quotidianamente si spostano per motivi professionali o di studio, da una città all'altra o verso altre regioni, utilizzando i principali sistemi di trasporto su gomma e ferro, confermano che la domanda di trasporto locale, aumenta in tutta Italia sul fronte della quantità, a differenza della qualità dei servizi offerti che si rivelano essere scarsamente competitivi;

l'esigenza di monitorare costantemente lo spostamento e i flussi dei pendolari, che coinvolge una vastissima platea di lavoratori, professionisti e studenti universitari, (sebbene la materia del trasporto pubblico locale sia di competenza regionale, ma ciononostante rappresenta uno dei principali servizi pubblici tutelato anche a livello costituzionale) risulta urgente ed indispensabile, al fine di migliorare l'efficienza della mobilità per tutti i cittadini di spostarsi nel territorio nazionale con pari

opportunità, accedendo a un servizio che garantisca condizioni economiche e qualitative favorevoli;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, finalizzato all'istituzione di un osservatorio permanente per i diritti dei pendolari, con funzioni consultive presso l'Autorità dei Trasporti, in grado di rappresentare il diritto degli utenti pendolari.

## **G/741/55/6 e 11**

[MALAN](#), [SICLARI](#)

Il Senato,

nel corso dell'esame dell'A.S. 741,

impegna il Governo:

ad inserire nel primo provvedimento d'urgenza appropriato norme che consentano ai singoli istituti scolastici, attraverso gli organi collegiali scolastici nel caso degli istituti pubblici, misure che consentano di considerare subito requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73.

### Art. 1

#### 1.1

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 1.2

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 1.3

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Sostituire gli articoli da 1 a 3 con il seguente:*

**«Art. 1.**

(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)



1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

*a)* trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto; *b)* venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

*c)* dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

*a)* cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

*b)* trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

*c)* venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 2.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

## 1.4

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Sostituirlo con il seguente:*

### «Art. 1.

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 19: il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: *a)* esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; *b)* esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria».

Dopo il comma 1, introdurre i seguenti:

«1-*bis*. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, oltre che nelle



ipotesi di cui al precedente comma 1, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

1-ter. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini ipotesi ulteriori a quelle di cui al precedente comma 1, queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro».

## 1.5

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Al comma 1, alla lettera Oa) premettere la seguente:*

*00a) all'articolo 2:*

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «anche se il luogo in cui si esplica la prestazione è al di fuori della sede dell'impresa»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nell'ambito del comma precedente, sono comprese le prestazioni per le quali è previsto l'uso di mezzi propri, telefono, computer o qualsiasi altro dispositivo in grado di generare un trasferimento di dati o di voce necessario ad impartire le direttive per la esecuzione della prestazione»;

*Conseguentemente: dopo la lettera Oa), aggiungere la seguente:*

*0a.1) all'articolo 2: dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Qualora sia riconosciuta la fattispecie di rapporto di lavoro subordinato ai sensi del presente articolo, la presunzione assoluta di subordinazione decorre fin dalla stipulazione del contratto, con la riqualificazione del collaboratore quale dipendente e l'applicazione della retribuzione minima prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato nel settore di riferimento rispetto al profilo di competenza e di esperienza analogo a quello del collaboratore»;

sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche alle disposizioni in materia di rapporto di lavoro).

## 1.6

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Al comma 1, alla lettera O) premettere la seguente:*

«00) all'articolo 2, comma 2, lettera b), dopo le parole: "albi professionali", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle collaborazioni giornalistiche, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ricomprese nella fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo. Per i rapporti di collaborazione giornalistica instaurati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione trova applicazione la previgente normativa fino alla rispettiva scadenza contrattuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2018"».

## 1.7

### PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

*Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sostituire il numero 1-bis), con il seguente:*

*«1-bis) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

*"1-bis. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*

*1-ter. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini ipotesi ulteriori a quelle di cui al precedente comma 1, queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro";*

*sopprimere le parole da: «2) al comma 2, primo e terzo periodo, fino alla fine dell'articolo».*

## 1.8

### CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, lettera 0a), alinea, sostituire le parole: «è aggiunta la seguente» con le seguenti: «sono aggiunte le seguenti».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere il seguente capoverso: «d-quater alle collaborazioni rese in favore di società sportive per l'esecuzione di attività di controllo dei titoli di accesso degli spettatori agli impianti sportivi, l'instradamento degli stessi, la verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, e di ogni altro servizio funzionale al regolare svolgimento degli eventi sportivi».*

## 1.9

### DE POLI, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, FLORIS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

*«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi».*

## 1.10

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) all'articolo 19:

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i trentasei mesi, nel qual caso le ragioni della durata, connesse a specifiche esigenze di natura tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva devono essere puntualmente indicate per iscritto nel contratto. Identica indicazione scritta dovrà essere apposta al contratto in caso di rinnovo o proroga che comportino una durata della prestazione di lavoro superiore a ventiquattro mesi».

*Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) all'articolo 21:

1) prima del comma 1, è inserito il seguente:

«01. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1».

## 1.11

[NENCINI](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).*

## 1.12

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi».

*Conseguentemente:*

a) al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: 3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione»;

b) al comma 1, sopprimere la lettera b).

### 1.13

#### DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO

*Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:*

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi».

*Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere:*

a) al comma 1, lettera a), il punto 3);

b) al comma 1, lettera b), il punto 1);

c) al comma 2 le parole da «nonché» a «successivi al 31 ottobre 2018».

### 1.14

#### PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE

*Al comma 1, lettera a), il capoverso «1» è sostituito dal seguente:*

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi. Le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono individuare negli accordi collettivi nazionali le condizioni cui subordinare l'apposizione del termine di durata».

*Conseguentemente,*

a) al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «1-bis»;

b) al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «4», sopprimere il secondo periodo;

e) al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il capoverso «01».

### 1.15

#### MODENA, FLORIS, CONZATTI, TOFFANIN, PEROSINO

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di comprovate ragioni tecniche, produttive, organizzative, o sostitutive ovvero nelle ipotesi previste dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del presente decreto».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 3, al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.*

### 1.16

[LAUS](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [NANNICINI](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso «1.» con il seguente: «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi. In tale ipotesi gli accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono individuare i casi da apporre al contratto».*

**1.17**

[PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso «1.» con il seguente:*

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di specifici casi individuati dagli accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

**1.18**

[TIRABOSCHI](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi».

*Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

**1.19**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [PARENTE](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi».

*Conseguentemente:*

*a) al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:*

*3) il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione»;

b) al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.

## 1.20

[PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire il capoverso: «1» con il seguente:*

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine non superiore a ventiquattro mesi».

*Conseguentemente,*

a) al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «1-bis»;

b) al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «4», sopprimere il secondo periodo;

c) al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il capoverso «01».

## 1.21

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 3, capoverso 4 sopprimere l'ultimo periodo.*

## 1.22

[PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», sostituire l'alea con il seguente: «Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:».*

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «01», sopprimere il secondo periodo.*

## 1.23

[ROSSOMANDO](#), [ZANDA](#), [MISIANI](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. In presenza di specifiche condizioni individuate mediante la sottoscrizione di accordi collettivi nazionali da parte delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi».

## 1.24

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sostituire le parole da: «Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto», fino a: «comunque non eccedente i ventiquattro mesi», con le seguenti: «Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i trentasei mesi».*

## 1.25

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dodici mesi fino alla fine della lettera», con le seguenti: «ventiquattro mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i trentasei mesi, nel qual caso le ragioni della durata, connesse a specifiche esigenze di natura tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva devono essere puntualmente indicate per iscritto nel contratto. Identica indicazione scritta dovrà essere apposta al contratto in caso di rinnovo o proroga che comportino una durata della prestazione di lavoro superiore a ventiquattro mesi».*

*Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) all'articolo 21, al comma 1, è premesso il seguente:*

*«01. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1».*

## 1.26

[DE BERTOLDI](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dodici mesi fino alla fine della lettera», con le seguenti: «ventiquattro mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i trentasei mesi, nel qual caso le ragioni della durata, connesse a specifiche esigenze di natura tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva devono essere puntualmente indicate per iscritto nel contratto. Identica indicazione scritta dovrà essere apposta al*

contratto in caso di rinnovo o proroga che comportino una durata della prestazione di lavoro superiore a ventiquattro mesi».

*Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) all'articolo 21, al comma 1, è premesso il seguente:*

«01. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1».

## 1.27

### LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, alla medesima lettera, medesimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, alla lettera b), numero 1), capoverso comma 01», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il contratto può essere prorogato solo nelle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1»;*

*all'articolo 3 sopprimere il comma 2.*

*all'articolo 14, al comma 2, alinea, sostituire le parole: «articoli 1 e 3, valutati in 17,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «articoli 1 e 3, valutati in 23,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 193,5 milioni di euro per l'anno 2019»;*

*al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «quanto a 11,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 27,4 milioni di euro per l'anno 2019»;*

*al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «quanto a 30,8 milioni di euro per l'anno 2019», al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «42,5 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 59,8 milioni di euro per l'anno 2019».*

## 1.28

### CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1), primo periodo, sostituire le parole da: «dodici mesi», fino alla fine del capoverso comma 1, con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*alla medesima lettera, sostituire il numero 3) con il seguente: «3) il comma 4 è sostituito dal seguente:*

*«4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione»;*

*alla lettera b), sopprimere il numero 1.*



### 1.29

#### CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1), primo periodo, sostituire le parole da: «dodici mesi», fino alla fine del capoverso comma 1, con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

*Conseguentemente: al medesimo comma:*

*alla medesima lettera, sopprimere il numero 3), alla lettera b), sopprimere il numero 1);*

*al comma 2 sopprimere le parole: «ai rinnovi e».*

### 1.30

#### BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, RONZULLI, TESTOR

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo capoverso, sopprimere le parole da Il contratto può avere fino alla fine del capoverso;*

*b) al numero 3, capoverso comma 4, sopprimere il secondo periodo;*

*c) alla lettera b), numero 1, sostituire il capoverso comma 01 con il seguente:*

*«01. Il contratto può essere liberamente prorogato, nel limite massimo di quattro proroghe, e rinnovato nei ventiquattro mesi».*

### 1.31

#### DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO

*Al comma 1, lettera a), numero 1), la parola: «dodici», è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».*

### 1.32

#### CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, secondo periodo, alinea, sostituire la parola: «ventiquattro», con la parola: «trentasei».*

### 1.33

[PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

- a) alla lettera a), numero 1), capoverso «1.» sono soppresse le parole da: «, solo in presenza di almeno una», fino alla fine del capoverso;*
- b) alla lettera a), numero 3), capoverso «4.» è soppresso il secondo periodo;*
- c) alla lettera b), è soppresso il numero 1).*

### 1.34

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [PARENTE](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», alinea, secondo periodo, sostituire le parole da: «almeno una fino alla fine del capoverso», con le seguenti: «specifici casi individuati dagli accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con riferimento agli accordi sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».*

### 1.35

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, alinea, sostituire le parole da: «almeno una fino alla fine del capoverso comma 1», con le seguenti: «comprovate ragioni tecniche, produttive, organizzative, o sostitutive ovvero nelle ipotesi previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 3, capoverso comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.*

### 1.36

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1, lettera a) sopprimere le parole: «e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori».*

### 1.37

#### CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, secondo periodo, lettera a), sopprimere le parole: «estranee all'ordinaria attività».*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*alla medesima lettera, medesimo capoverso, lettera b), sopprimere le parole: e non programmabili;*

*alla lettera b), numero 1, capoverso 01:*

*sopprimere il primo periodo;*

*secondo periodo, dopo le parole: «il contratto può essere prorogato» aggiungere le seguenti: «ovvero rinnovato».*

### 1.38

#### PATRIARCA, LAUS, PARENTE, NANNICINI

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso «1», lettera a), sopprimere le parole: «estranee all'ordinaria attività».*

### 1.39

#### CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, lettera a), sopprimere le parole: «estranee all'ordinaria attività».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, lettera b), sopprimere le parole: «e non programmabili».*

### 1.40

#### BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sopprimere la lettera b).*

#### 1.41

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 1), capoverso 1, sostituire la lettera b), con le seguenti:*

- «b) esigenze connesse ad incrementi temporanei e significativi dell'attività ordinaria;
- b-bis)* esigenze individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51».

#### 1.42

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [PARENTE](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:*

- «b) esigenze connesse ad incrementi temporanei e significativi dell'attività ordinaria;
- b-bis)* esigenze individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51».

#### 1.43

[LAUS](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

- «b) esigenze individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51».

#### 1.44

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, lettera b) sopprimere la parola: «, significativi».*

#### 1.45

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, secondo periodo, lettera b), sopprimere le parole: «significativi e».*

**1.46**

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, secondo periodo, lettera b), sostituire la parola: «significativi», con la seguente: «proporzionali».*

**1.47**

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, secondo periodo, lettera b), sopprimere le parole: «e non programmabili».*

**1.48**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, lettera b), sopprimere le parole: «e non programmabili».*

**1.49**

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [NANNICINI](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, lettera b), aggiungere, infine, le parole: «; per i contratti a termine stipulati dalle agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione la condizione si integra e specifica tramite il riferimento al contratto commerciale di somministrazione sottoscritto con l'azienda utilizzatrice».*

*Conseguentemente all'articolo 2, sopprimere il comma 1-ter.*

**1.50**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, secondo periodo, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «; per i contratti a termine stipulati dalle agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione la condizione si integra e specifica tramite il riferimento al contratto commerciale di somministrazione sottoscritto con l'azienda utilizzatrice».*

### 1.51

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
«Per i contratti a termine stipulati dalle agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione la condizione si integra e specifica tramite il riferimento al contratto commerciale di somministrazione sottoscritto con l'azienda utilizzatrice».

### 1.52

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati/non occupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole:* «di cui al capo III», *aggiungere le seguenti:* «per quanto compatibile e ove non in contrasto con gli articoli da 30 a 40»;

b) *dopo le parole:* «di cui agli articoli», *aggiungere la seguente:* «21».

### 1.53

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, dopo la lettera b), aggiungere, la seguente:*

«*b-bis*) esigenze di natura organizzativa, anche temporanee, connesse all'attività ordinaria».

### 1.54

[PARENTE](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale».

## 1.55

### CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, secondo periodo, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative».

## 1.56

### LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) esigenze la cui tipologia è prevista dai contratti collettivi».

## 1.57

### DE POLI, CONZATTI, FLORIS, PEROSINO, TOFFANIN

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*e*) esigenze di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».

## 1.58

### BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso 1, aggiungere i seguenti:*

«*1-bis*. Il termine è elevato a ventiquattro mesi per le imprese che, nei dodici mesi precedenti, abbiano incrementato la propria forza lavoro attraverso assunzioni con contratti a tempo indeterminato. In tal caso, le imprese potranno stipulare contratti di lavoro subordinato con termine fino a ventiquattro mesi per un numero pari alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato stipulate nei precedenti dodici mesi.

*1-ter*. Il termine è elevato a ventiquattro mesi per le imprese di nuova costituzione per la durata di anni cinque dall'inizio della loro attività».

## 1.59

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere, infine, il seguente:*

«1-ter. In presenza di contratti collettivi, di cui all'articolo 51, che prevedano percorsi di stabilizzazione attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche liste, il contratto può essere liberamente rinnovato o prorogato anche in assenza delle condizioni di cui al comma 1), lettere a) e b), per la durata massima di ventiquattro mesi».

*Conseguentemente, alla lettera a), numero 3), capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La specificazione delle esigenze di cui al comma 1 non è necessaria in caso di proroga o rinnovo dei contratti stipulati ai sensi del comma 1-bis» e alla lettera b), numero 1), capoverso 01, terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2, aggiungere le seguenti: nonché i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis».*

## 1.60

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-ter. Nel caso di contratto a termine stipulato tra un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e il lavoratore per l'invio di quest'ultimo in missione presso un'azienda utilizzatrice, il contratto commerciale è da considerarsi tra l'esigenza di cui alla lettera a) del comma 1».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «di cui al capo III», aggiungere le seguenti: «per quanto compatibile e ove non in contrasto con gli articoli da 30 a 40».*

## 1.61

[TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [FLORIS](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 1-bis), inserire il seguente:*

«1-ter) al comma 2, primo periodo, le parole: "all'articolo 21, comma 2", sono sostituite con le seguenti: "all'articolo 21, comma 01";

b) *al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «01», terzo periodo, dopo le parole «di cui al comma 2 del presente articolo», inserire le seguenti: «nonché nelle ulteriori ipotesi di stagionalità individuate nei CCL».*



## 1.62

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.*

## 1.63

[DE BERTOLDI](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#)

*Al comma 1, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:*

«2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "a tempo determinato" è aggiunto il seguente periodo: "nonché dei rapporti per l'esecuzione delle convenzioni aventi ad oggetto attività o servizi sociali d'interesse generale gestiti da organizzazioni di volontariato e da associazioni di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117".».

## 1.64

[NENCINI](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).*

## 1.65

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).*

## 1.66

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).*

## 1.67

### NENCINI

*Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 4, è sostituito dai seguenti:*

«4. Al termine del contratto a tempo determinato della durata minima di dodici mensilità, il lavoratore interessato acquisisce un diritto di prelazione all'assunzione a tempo indeterminato nell'anno seguente la cessazione del rapporto. È fatto divieto al datore di lavoro di assumere nel periodo un altro lavoratore a tempo determinato.

*4-bis.* Al termine del contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi, il datore di lavoro potrà assumere il lavoratore a tempo indeterminato con uno sgravio contributivo del trenta per cento per una durata di cinque anni. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante le maggiori entrate derivanti da comma *4-ter*.

*4-ter.* A decorrere dal 1° settembre 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 30 per cento a decorrere dal 2018"».

## 1.68

### DE POLI, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, FLORIS

*Sostituire il comma 1, lettera a), punto 3) con il seguente:*

«3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione;».

## 1.69

### LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE

*Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «4», secondo periodo, sostituire le parole da: «, la specificazione fino alla fine del capoverso» con le seguenti: «o di proroga dello stesso rapporto, qualora il termine complessivo ecceda i dodici mesi, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato».*

*Conseguentemente, alla lettera b), numero 1), capoverso «01», sostituire i primi due periodi con il seguente: «Il contratto può essere rinnovato o prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.»;*

*al terzo periodo, sopprimere le parole: «e dal secondo periodo».*

## 1.70

### [PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) alla lettera a), numero 3, capoverso «4.» l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'atto scritto contiene in caso di rinnovo o di proroga dello stesso rapporto, qualora il termine complessivo ecceda i 12 mesi, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato.»;

b) alla lettera b), numero 1), capoverso «01» i primi due periodi sono sostituiti dal seguente:

«01. Il contratto può essere rinnovato o prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.».

## 1.71

### [LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

"Art. 19-bis.

*(Contratti di lavoro subordinato per collaboratori parlamentari)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, i contratti di lavoro subordinato stipulati tra i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e i rispettivi collaboratori, per le attività connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari, hanno di norma una durata pari a quella della legislatura nel corso della quale essi sono instaurati. In tali casi, la data di scadenza dei contratti si intende coincidente con la data della prima riunione delle nuove Camere, di cui all'articolo 61, secondo periodo, della Costituzione. I contratti possono essere rinnovati alla loro scadenza, in caso di rielezione di un membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica presso la medesima Assemblea legislativa.

2. La durata dei contratti di cui al presente articolo può essere inferiore alla durata della legislatura nel corso della quale essi sono instaurati solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1, lettera a), e in ogni caso previo accordo tra le parti contraenti. I contratti di cui al presente comma sono rinnovabili alla loro scadenza.

3. I contratti di cui al presente articolo si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata dal mandato del membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica rispetto alla durata della legislatura.

4. I membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che intendano avvalersi di collaboratori per le attività connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari non possono in ogni caso stipulare con i medesimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

5. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, al fine di permettere che la nuova disciplina entri in vigore nella XVIII legislatura, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei

limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere. La retribuzione del collaboratore deve corrispondere ad un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e, salvo diversa disposizione normativa più favorevole, non può essere inferiore ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di lavoro più affini rispetto alla natura dell'attività svolta.».

## 1.71a

### CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) dopo l'articolo 19, è aggiunto il seguente:

«Art. 19-bis - (*Contratti di lavoro subordinato per collaboratori parlamentari*). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, i contratti di lavoro subordinato stipulati tra i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e i rispettivi collaboratori, per le attività connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari, hanno di norma una durata pari a quella della legislatura nel corso della quale essi sono instaurati. In tal i casi, la data di scadenza dei contratti si intende coincidente con la data della prima riunione delle nuove Camere, di cui all'articolo 61, secondo periodo, della Costituzione. I contratti possono essere rinnovati alla loro scadenza, in caso di rielezione di un membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica presso la medesima Assemblea legislativa.

2. La durata dei contratti di cui al presente articolo può essere inferiore alla durata della legislatura nel corso della quale essi sono instaurati solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1, lettera a), e in ogni caso previo accordo tra le parti contraenti. I contratti di cui al presente comma sono rinnovabili alla loro scadenza.

3. I contratti di cui al presente articolo si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata dal mandato del membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica rispetto alla durata della legislatura.

4. I membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che intendano avvalersi di collaboratori per le attività connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari non possono in ogni caso stipulare con i medesimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

5. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, al fine di permettere che fa nuova disciplina entri in vigore nella XVIII legislatura, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere. La retribuzione del collaboratore deve corrispondere ad un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e, salvo diversa disposizione normativa più favorevole, non può essere inferiore ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di lavoro più affini rispetto alla natura dell'attività svolta"».

### 1.72

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 14, sopprimere la lettera b).*

### 1.73

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso, «comma 01» con il seguente:*

«01. Il contratto può essere rinnovato anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei limiti della durata complessiva di ventiquattro mesi. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1».

### 1.74

[LAUS](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso «01», sopprimere il primo periodo.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: il contratto può essere prorogato» aggiungere le seguenti: «ovvero rinnovato».*

### 1.75

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «comma 01», sopprimere il primo periodo.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: «il contratto può essere prorogato» aggiungere le seguenti: «ovvero rinnovato».*

### 1.76

[LAUS](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [NANNICINI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero n capoverso «01», quarto periodo, dopo le parole: «attività stagionali» aggiungere le seguenti: «anche nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali sottoscritti*

dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

**1.77**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma «01», quarto periodo, dopo le parole: «attività stagionali» aggiungere le seguenti: «nonché per le ipotesi individuate dai contratti collettivi».*

**1.78**

[DE POLI](#), [CONZATTI](#), [FLORIS](#), [PEROSINO](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 1, lettera b) numero 01, terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2, del presente articolo» aggiungere le seguenti: «nonché per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112,».*

**1.79**

[PARENTE](#), [LAUS](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: "o a tempo determinato"».*

**1.80**

[LAUS](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [NANNICINI](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**1.81**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**1.82**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**1.83**

[LAUS](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#)

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «centocinquanta giorni».*

**1.84**

[DE BERTOLDI](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:*

«d) all'articolo 29, al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"e) i rapporti per l'esecuzione delle convenzioni aventi ad oggetto attività o servizi sociali d'interesse generale gestiti da organizzazioni di volontariato e da associazioni di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117"».

**1.85**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Salvo diversa disposizione più favorevole prevista nei contratti collettivi, il lavoratore che esegue uno o più contratti a tempo determinato per un periodo complessivo di dodici mesi presso la stessa azienda, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate».

**1.86**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [PARENTE](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente al 31 dicembre 2018».

**1.87**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole da: «di lavoro a tempo determinato fino alla fine del comma», con le seguenti: «stipulati dal 1º gennaio 2019».*

**1.88**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 2, sostituire le parole da: «di lavoro a tempo determinato fino alla fine del comma», con le seguenti: «stipulati dal 1º gennaio 2019».*

**1.89**

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#)

*Al comma 2 sostituire le parole da: «successivamente fino alla fine del comma», con le seguenti: «, nonché alle proroghe e ai rinnovi, stipulati successivamente al 31 ottobre 2018».*

**1.90**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «, nonché fino alla fine del comma».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».



### 1.91

[ROSSOMANDO](#), [ZANDA](#), [MISIANI](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 2, sopprimere le parole: «, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018».*

### 1.92

[DE POLI](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [FLORIS](#), [PEROSINO](#)

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018».*

### 1.93

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [PARENTE](#)

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «, nonché fino alla fine del comma».*

### 1.94

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «, nonché fino alla fine del comma».*

### 1.95

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole da: «, nonché fino alla fine del comma», con le seguenti: «e ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».*

### 1.96

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole da: «, nonché fino alla fine del comma», con le seguenti: «Con riferimento ai contratti a tempo determinato in corso e al loro relativo regime delle proroghe e dei rinnovi, si applica la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».*

### 1.97

[LAUS](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «successivi al 31 ottobre 2018» con le seguenti: decorrenti dal 1º gennaio 2019».*

### 1.98

[LAUS](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [NANNICINI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2018».*

### 1.99

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2018» con le seguenti: «1º gennaio 2019».*

### 1.100

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [NANNICINI](#)

*Sopprimere il comma 3.*

### 1.101

[STEGER](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni», inserire le seguenti: «nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo*

svolgimento di attività di ricerca scientifica stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa,».

### 1.102

[DE POLI](#), [CONZATTI](#), [FLORIS](#), [PEROSINO](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni» aggiungere le seguenti: «e ai contratti per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».*

### 1.103

[PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «dalle pubbliche amministrazioni inserire le seguenti: «e dalle imprese start up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,».*

### 1.104

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «dalle pubbliche amministrazioni» aggiungere le seguenti: «e ai contratti stipulati da imprese di subfornitura in attività produttive di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192».*

### 1.105

[PAPATHEU](#)

*Al comma 3, sopprimere le parole: «stipulati dalle», e sostituirle con le seguenti: «in essere con e».*

*Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Le pubbliche amministrazioni, in sede di proroga o rinnovo dei contratti di lavoro a termine, nei limiti dei posti vacanti in pianta organica, trasformano i contratti di lavoro a tempo determinato, in essere da oltre 60 mesi, in contratti di lavoro a tempo indeterminato e nel rispetto della anzianità di stipula del contratto a tempo determinato, se certificano l'impossibilità di garantire i servizi ordinari con il personale già contrattualizzato a tempo indeterminato.».*

### 1.106

#### PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Al comma 3, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «e dagli enti equiparati ad esse».*

### 1.107

#### CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le Pubbliche Amministrazioni dovranno comunque provvedere, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a indire procedure concorsuali, anche solo esclusivamente per titoli, ai sensi del decreto legislativo n. 75 del 2017, riservati ai dipendenti attualmente in servizio e assunti con contratti a tempo determinato, affinché la loro prestazione lavorativa per conto della Pubblica Amministrazione avvenga nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione. Le scadenze dei contratti in essere restano immutate. Nel caso di superamento dei termini massimi di proroga dei contratti a tempo determinato, gli interessati hanno comunque il diritto di partecipare ai concorsi».*

### 1.108

#### PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. A decorrere dal 1 ottobre 2018, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate al lavoro stabile, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 107, della legge 27 dicembre 2017 a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con esclusivo riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di *part time*, stipulati per lavoratori di qualsiasi età antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e trasformati, successivamente alla decorrenza della medesima data, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.*

*3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.*

*3-quater. Qualora le misure di cui al comma 3-ter non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il*

28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 3-ter, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

### 1.109

[PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la parola: "3.000" è sostituita dalla seguente: "5 .0000".

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 85 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017».

### 1.110

[PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le società a controllo pubblico di cui all'articolo 25, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a decorrere dal 1° luglio 2018 procedono a nuove assunzioni a tempo indeterminato, previo utilizzo degli elenchi delle rispettive regioni, dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ancora ricollocati, secondo le modalità gestionali attribuite all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro dal predetto articolo 25».

### 1.111

[PAPATHEU](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, alle pubbliche amministrazioni è consentito conferire a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza, incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici territoriali, ovvero all'interno di organi di amministrazione attiva o consultiva di enti pubblici, nazionali o locali, purché il lavoratore in quiescenza rinunci, contestualmente all'accettazione dell'incarico, al trattamento pensionistico durante lo svolgimento dell'incarico e senza diritto di recupero delle somme, salva fatta la disciplina di settore in materia di incarichi e cariche

presso organi costituzionali, entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione».

### 1.0.1

[LAUS](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [NANNICINI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **Art. 1-bis.**

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il periodo prestato con contratto di lavoro a tempo parziale è da considerarsi utile per intero ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento pensionistico. Per i contratti di lavoro a tempo parziale conclusi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto al trattamento pensionistico con riferimento a periodi interamente non lavorati avviene mediante domanda da presentare all'Inps entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I trattamenti pensionistici liquidati per effetto del riconoscimento di anzianità contributiva per periodi interamente non lavorati non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La predetta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già maturati alla data di entrata in vigore della presente disposizione senza diritto alla corresponsione di arretrati».

### 1.0.2

[LAUS](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [PATRIARCA](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

(Istituzione del salario minimo orario)

1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, è istituito il salario minimo orario.

2. Per salario minimo orario si intende la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore.

3. Il valore orario del salario di cui al comma 2 non può essere inferiore a nove euro al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e si applica a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa.

4. Il salario minimo orario è incrementato al 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione

dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istituto nazionale di statistica.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono individuati, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:

a) i contratti di importo inferiore a nove euro a cui estendere le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché i casi di esclusione dall'applicazione del salario minimo orario;

b) le modalità di incremento dei salari di importo superiore al salario minimo orario.

6. Le pubbliche amministrazioni non stipulano contratti né erogano contributi o finanziamenti se i soggetti con cui instaurano rapporti o a cui erogano benefici retribuiscono i propri lavoratori con compensi di importo inferiore al salario minimo orario.

7. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 6 comporta la nullità del contratto o l'esclusione dai benefici.

8. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di salario minimo orario di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, corrisponde al lavoratore compensi inferiori al salario minimo orario, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro cinquemila ad euro quindicimila.

9. Fatte salve le condizioni contrattuali di miglior favore, per i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della legge, il salario minimo orario si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì all'aumento proporzionale dei livelli retributivi superiori, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 5, fino ai successivi rinnovi».

#### Art. 1-bis

##### 1-bis.1

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1-bis. - (*Incentivi ai rapporti di lavoro stabile*). - 1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori impiegati a tempo determinato per almeno diciotto mesi è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8,060 euro su base annua, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

2. L'esonero di cui al comma precedente spetta ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, soggetti che, al 31 luglio 2018, abbiano svolto la propria attività lavorativa mediante contratti a tempo determinato per un periodo di durata complessiva pari ad almeno 18 mesi. L'esonero è riconosciuto anche nel caso in cui i periodi di lavoro a tempo determinato siano stati svolti presso un altro datore di lavoro, anche in somministrazione, e non convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

3. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 1 sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione.

4. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 3.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1.500.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 1, 1-*bis*, della legge n. 196 del 2009 ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari all'importo di cui al precedente periodo».

## **1-bis.2**

[ROSSOMANDO](#), [ZANDA](#), [MISIANI](#), [CIRINNÀ](#)

*Sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:*

«Art. 1-*bis*. - (*Incentivi per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato*). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, al fine di favorire la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, riguardante le assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, ed a prescindere dall'età anagrafica del lavoratore».

## **1-bis.3**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da: «Al fine» fino a: «trentacinquesimo anno di età» con le seguenti: «Allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all'occupazione stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 che assumono lavoratori di qualsiasi età, con esclusione del settore agricolo,*



dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico,» e sostituire la parola: «3000» con la seguente: «8060».

*Conseguentemente dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

1-ter. Qualora le misure di cui al comma 2 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

*Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.*

#### **1-bis.4**

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#)

*Sostituire il comma 1, con i seguenti:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all'occupazione stabile dei giovani, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con riferimento alle assunzioni di giovani di età inferiore ai trenta anni, con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di quarantotto mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. I-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 dicembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi. 1-ter. Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

*Conseguentemente sopprimere il comma 2.*

### **1-bis.5**

#### PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate al lavoro stabile, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 107, della legge 27 dicembre 2017 a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con esclusivo riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di *part time stipulati per lavoratori di qualsiasi età antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, e trasformati, successivamente alla decorrenza della medesima data, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.*

*1-bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

*1-ter.* Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

*Conseguentemente sopprimere il comma 2.*

### **1-bis.6**

#### PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate al lavoro stabile, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 107, della legge 27 dicembre 2017 a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con esclusivo riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di *part time stipulati per lavoratori di qualsiasi età antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, e trasformati, successivamente alla decorrenza della medesima data, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.*

*1-bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre

2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi».

*Conseguentemente sopprimere il comma 2.*

### **1-bis.7**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all'occupazione stabile dei giovani, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con riferimento alle assunzioni di giovani di età inferiore ai trenta anni, con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

*1-bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi. *1-ter.* Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

*Conseguentemente sopprimere il comma 2.*

### **1-bis.8**

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#)

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all'occupazione stabile dei giovani, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con riferimento alle assunzioni di giovani di età inferiore ai trenta anni, con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di quarantotto mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 dicembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi».

*Consequentemente sopprimere il comma 2.*

### **1-bis.9**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all'occupazione stabile dei giovani, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con riferimento alle assunzioni di giovani di età inferiore ai trenta anni, con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di quarantotto mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi».

*Consequentemente sopprimere il comma 2.*

### **1-bis.10**

[SICLARI](#), [PEROSINO](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che negli anni 2019 e 2020 convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23».

*Consequentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 48 milioni di euro per l'anno 2019, 189 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 e 10 milioni a*

*decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.*

**1-bis.11**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

*Al comma 1 sostituire la parola: «trentacinquesimo» con la seguente: «trentesimo».*

**1-bis.12**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

*Al comma 1 sostituire la parola: «trentasei» con la seguente: «quarantotto».*

**1-bis.13**

[LAUS](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».*

**1-bis.14**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Dopo l' articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-ter.**

(Incentivo all'occupazione stabile)

1. Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati alla data di conversione in legge del presente decreto-legge, le somme restituite in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge, 28 dicembre 2012, n. 92 sono maggiorate del cinque per cento».

*Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, secondo periodo, pari a 300 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

### **1-bis.15**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

*Dopo l' articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-ter.**

(Incentivo all'occupazione stabile)

1. Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme restituite in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge, 28 dicembre 2012, n. 92 sono maggiorate del cinque per cento».

*Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, secondo periodo, pari a 300 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

*al titolo sostituire le parole: «incremento contribuzione contratto a tempo determinato con le seguenti: incentivo alla stabilizzazione del rapporto lavorativo».*

### **1-bis.16**

[PARENTE](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».*

### **1-bis.17**



[PARENTE](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».*

### **1-bis.18**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».*

### **1-bis.19**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

*«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di favorire lo sviluppo della ricerca e lo stabile inserimento nel mondo del lavoro dei ricercatori, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei dottori di ricerca con titolo riconosciuto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con esclusione dei contratti di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.*

*3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.*

*3-quater. Qualora le misure di cui al comma 3-ter non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 3-bis, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».*

## **1-bis.20**

### [LAUS](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di favorire lo sviluppo della ricerca e lo stabile inserimento nel mondo del lavoro dei ricercatori, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei dottori di ricerca con titolo riconosciuto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con esclusione dei contratti di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 dicembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi».

## **1-bis.21**

### [PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di favorire lo sviluppo della ricerca e lo stabile inserimento nel mondo del lavoro dei ricercatori, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei dottori di ricerca con titolo riconosciuto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con esclusione dei contratti di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi».



### **1-bis.22**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

### **1-bis.23**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*All'articolo 1-bis, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 100 le parole: "del 50 cento" sono sostituite con le seguenti: "del 100 per cento" e le parole: "pari a 3.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "pari a 6.000 euro".

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### **1-bis.24**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al comma 100 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "del 50 cento" sono sostituite con le seguenti: "del 100 per cento" e le parole: "pari a 3.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "pari a 6.000 euro".

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di

esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### **1-bis.25**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-*bis*. Al comma 100 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 100, le parole: "del 50 cento" sono sostituite con le seguenti: "del 75 per cento" e le parole: "pari a 3.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "pari a 4.500 euro".

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### **1-bis.26**

[PARENTE](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-*bis*. Al comma 100 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 100, le parole: «del 50 cento» sono sostituite con le seguenti: «del 75 per cento» e le parole: «pari a 3.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «pari a 4.500 euro».

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### **1-bis.27**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° settembre 2018, per i contratti di apprendistato di cui all'articolo 41, comma 2, lettera *a*) e *c*) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 stipulati a decorrere dalla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro privati uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.560.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del "Fondo speciale di parte corrente" iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

### **1-bis.28**

[LAUS](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° settembre 2018, per i contratti di apprendistato di cui all'articolo 41, comma 2, lettere *a*) e *c*) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 stipulati a decorrere dalla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro privati uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.560.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del "Fondo speciale di parte corrente" iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

### **1-bis.01**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-ter.**

(Incentivi in favore degli apprendisti assunti con contratto  
a tempo indeterminato)

1. Con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° settembre 2018 e non oltre il 31 dicembre 2023 a seguito di contratti di apprendistato di cui all'articolo 41, comma 2, lettera *a)* e *c)* del capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma rappresenta una dote contributiva in capo all'apprendista per la successiva assunzione a tempo indeterminato e la sua fruizione è garantita presso qualsiasi datore di lavoro che sottoscriva il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.368.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del "Fondo speciale di parte corrente" iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

**1-bis.0.2**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-ter.**

(Incentivi all'occupazione degli adulti *aver* 50)

1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 101 è aggiunto il seguente:

"101-bis. L'esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro nei tre anni precedenti".

2. L'esonero di cui al comma 101-bis della legge 27 dicembre 2017 n. 205, si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato attivati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 101-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205 pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### 1-bis.0.3

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

**«Art. 1-ter.**

(Incentivi all'occupazione dei giovani *under 30*)

1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 101 è aggiunto il seguente:

"101-*bis*. L'esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nei tre anni precedenti".

2. L'esonero di cui al comma 101-*bis* della legge 27 dicembre 2017 n. 205, si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato attivati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 101-*bis* della legge 27 dicembre 2017, n. 205 pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### 1-bis.0.4

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

**«Art. 1-ter.**

(Incentivi all'occupazione degli adulti *over 55*)

1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 101 è aggiunto il seguente:

"101-*bis*. L'esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, abbiano compiuto il cinquantaciquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nei tre anni precedenti".

2. L'esonero di cui al comma 101-*bis* della legge 27 dicembre 2017 n. 205, si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato attivati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 101-*bis* della legge 27 dicembre 2017, n. 205 pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle

finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### **1-bis.0.5**

[LAUS](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-ter.**

(Incentivi all'occupazione degli adulti *over* 50)

1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 101 è aggiunto il seguente:

"101-*bis*. L'esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nei tre anni precedenti".

2. L'esonero di cui al comma 101-*bis* della legge 27 dicembre 2017 n. 205, si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato attivati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 101-*bis* della legge 27 dicembre 2017, n. 205 pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### **1-bis.0.6**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-ter.**

(Incentivi per contratti a tempo indeterminato)

1. Alle imprese e i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019, è riconosciuto per un periodo sperimentale di diciotto mesi, l'esenzione dal versamento dei contributi previdenziali, entro l'importo di 3.500 euro annui.

2. Agli oneri finanziari della presente disposizione si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per l'anno 2019. Ove la disposizione del primo

periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

#### **1-bis.0.7**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-ter.**

(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

*a)* trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

*b)* venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

*e)* dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

*a)* cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

*b)* trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

*c)* venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

#### **1-bis.0.8**



[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-ter.**

(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);

e) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);

c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

**1-bis.0.9**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-ter.**

(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di



riduzione:

a) venticinque per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

b) quindici per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);

c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) quaranta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) venticinque per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);

c) quindici per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.500 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

## **1-bis.0.10**

[PARENTE](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

### **«Art. 1-ter.**

(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) venticinque per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

b) quindici per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);

c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

- a) quaranta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;
- b) venticinque per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);
- c) quindici per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.500 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

#### **1-bis.0.11**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 1-ter.**

(Proroga delle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno)

1. Le disposizioni di cui dall'articolo 1, commi 893 e 894, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 relative alle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno sono ulteriormente prorogate per l'anno 2019.

2. Ai fini di cui al comma 1 i programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i programmi operativi complementari possono introdurre per l'anno 2019, nell'ambito degli specifici obiettivi previsti dalla relativa programmazione, misure complementari volte all'assunzione di giovani entro i 35 anni di età o con almeno 35 anni, a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna».

#### **1-bis.0.12**

[NANNICINI](#), [PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

##### **«Art. 1-ter.**

(Riduzione strutturale del costo del lavoro e del cuneo fiscale per i nuovi assunti Fiscalizzazione totale degli oneri sociali impropri)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per i nuovi assunti da un datore di lavoro privato con contratto di lavoro a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, l'aliquota di

contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) a carico del lavoratore è ridotta di un punto percentuale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Per le assunzioni ammesse all'incentivo di cui al comma 1, i datori di lavoro, ove non già esenti, sono esonerati dal versamento del contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (ex C.U.A.F.). Le relative prestazioni sono erogate, alle condizioni vigenti, a valere sulla Gestione degli interventi assistenziali (GIAS).

3. Per le assunzioni ammesse agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'articolo I-bis e all'articolo 1, commi da 100 a 108 e 893, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'aliquota ridotta e l'esonero contributivo di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza dei predetti incentivi.

4. L'aliquota ridotta e l'esonero contributivo di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e di trasformazione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

5. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019, 850 milioni di euro per l'anno 2020, 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, 1.500 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi. Qualora le misure di cui al secondo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

### **1-bis.0.13**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [PARENTE](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-ter.**

(Norme in materia di estensione delle tutele al lavoro tramite piattaforme digitali)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. A far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. In mancanza di accordi collettivi di cui al comma 2, lettera a) e a far data dal 1 gennaio 2019, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente attraverso strumenti o procedure informatizzate"».

#### **1-bis.0.14**

[NANNICINI](#), [PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 1-ter.**

(Buonuscita compensatoria)

1. In caso di mancata trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione a tempo determinato, i datori di lavoro privati sono tenuti al pagamento di un'indennità denominata "buonuscita compensatoria", non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due giorni dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni mese successivo al sesto mese d'anzianità di servizio. Per le frazioni di mese d'anzianità di servizio, la buonuscita è riproporzionata di conseguenza e le frazioni di giorno sono arrotondate all'unità. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la buonuscita compensatoria è assimilata al trattamento di fine rapporto».

#### **1-bis.0.15**

[NANNICINI](#), [PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 1-ter.**

(Buonuscita compensatoria)

1. In caso di mancata trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato, conclusi anche per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, compresi i periodi di missione, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato, i datori di lavoro privati sono tenuti al pagamento di un'indennità denominata "buonuscita compensatoria", non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due giorni dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni mese successivo al sesto mese d'anzianità di servizio. Per le frazioni di mese d'anzianità di servizio, la buonuscita è riproporzionata di conseguenza e le frazioni di giorno sono arrotondate all'unità. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la buonuscita compensatoria è assimilata al trattamento di fine rapporto».

#### **1-bis.0.16**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-ter.**

(Sgravio contributivo per garantire l'inserimento nel mercato del lavoro di donne vittime di violenza di

genere o domestica)

1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro a donne vittime di violenza di genere o domestica, ai datori di lavoro ed alle cooperative sociali che, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2019, assumono donne vittime di violenza di genere o domestica, debitamente certificate dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per il 2019, di 4,2 milioni di euro per il 2020, di 6,4 milioni di euro per il 2021, e di 7,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, a valere su quota parte dei maggiori introiti derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione dello sgravio di cui al comma 1 e di ripartizione delle risorse di cui al successivo comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata a decorrere dal lo gennaio 2019 la misura del *payout* sull'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a circa 3 milioni di euro per l'anno 2019, 4,2 milioni di euro per l'anno 2020, 6,4 milioni di euro per l'anno 2021, e di 7,5 milioni di euro a decorrere dal 2022».

#### **1-bis.0.17**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-ter.**

(Esonero contributivo per favorire l'occupazione femminile stabile nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)

1. Al fine di favorire l'occupazione femminile stabile e dignitosamente retribuita e di contrastare lo squilibrio occupazionale di genere nei diversi territori e settori occupazionali del Paese è istituito presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le Pari Opportunità un fondo denominato "Fondo per promuovere l'occupazione femminile" con una dotazione pari a circa a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, alimentato dal maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

2. A decorrere dal lo gennaio 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, i datori di lavoro che assumono donne nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, sono esonerati, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Ai relativi oneri pari a 195 milioni di euro nel 2019, 312 milioni nel 2020, 267 milioni nel 2021 e in 300 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante al Fondo di cui al comma 1 dalla

disposizione di cui al successivo comma 4.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2018, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al precedente comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del *payout* applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a circa 300 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2019».

### **1-bis.0.18**

[SICLARI](#), [PEROSINO](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-ter.**

(Esonero contributivo per favorire le imprese in crisi)

1. Al fine di attenuare gli effetti della crisi ed evitare licenziamenti economici, alle imprese, che negli ultimi due esercizi abbiano subito una consistente riduzione del fatturato ovvero degli utili, è riconosciuto, per un periodo massimo di quarantotto mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per i dipendenti a tempo indeterminato già assunti alla data del 31 dicembre 2017.

2. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e dello sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno determinate le soglie percentuali di riduzione del fatturato ovvero degli utili da considerare consistenti.

3. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 18 milioni di euro per il 2018, 23,5 milioni di euro per l'anno 2019, 51,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 e 9,8 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

### **1-bis.0.19**

[SICLARI](#), [PEROSINO](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-ter.**

(Esonero contributivo per favorire le imprese che investono nelle Regioni del Sud Italia)

1. Al fine di attenuare di rilanciare gli investimenti nelle Regioni del Sud Italia, alle imprese che investono in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nei settori turistico ed agroalimentare, è riconosciuto, per un periodo massimo di 72 mesi dall'inizio dell'attività di investimento, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di

lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, fino alla concorrenza dell'intero investimento realizzato.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 23,5 milioni di euro per l'anno 2018, 51,8 milioni di euro per il 2019, 34,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 e 14 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

## 1-bis.0.20

[LONARDO](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [FLORIS](#), [PEROSINO](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 1-ter.

(Fondo di solidarietà aziendale)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo di solidarietà aziendale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato all'agevolazione delle imprese che assumono persone che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, prive di impiego e che non percepiscono misure di sostegno al reddito.

2. Il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la tipologia dell'agevolazione di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla stessa.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## Art. 2

### 2.1

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Sopprimere l'articolo.*



## 2.2

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 2.3

[PARENTE](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#)

*Al comma 01, capoverso comma 2, dopo le parole: «di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,», aggiungere le seguenti: «di lavoratori assunti a tempo indeterminato,».*

## 2.4

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [PARENTE](#)

*Sostituire il comma 02 con il seguente:*

«2. All'articolo 31, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore" aggiungere le parole: ", in ogni caso senza eccedere il 15 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di riferimento."».

*Conseguentemente,*

- a) *sopprimere il comma 1;*
- b) *sopprimere il comma 1-ter.*

## 2.5

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 02, capoverso comma 2 dopo le parole: «di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,»; aggiungere le seguenti: «di lavoratori assunti a tempo indeterminato,».*

## 2.6

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «rapporto di lavoro tra» aggiungere la seguente: «singolo».*

*Conseguentemente al medesimo comma, sostituire le parole da: «alla disciplina» fino alla fine del*



*periodo con le seguenti:* «, per quanto compatibile, alla disciplina di cui al Capo III. Nell'ambito di tale rapporto, le disposizioni previste dagli articoli 19, commi 1, 2, 3, e 21 sono riferite limitatamente a ciascun utilizzatore. Sono escluse in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24».

## 2.7

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, alla parola:* «sommministratore» *premettere la seguente:* «singolo».

*Consequentemente al medesimo comma sostituire le parole da:* «è soggetto alla disciplina» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «è soggetto, per quanto compatibile, alla disciplina di cui al Capo III. Nell'ambito di tale rapporto, le disposizioni previste dagli articoli 19, commi 1, 2, 3, e 21 sono riferite limitatamente a ciascun utilizzatore. Sono escluse in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24».

## 2.8

[LAUS](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#)

*Al comma 1, dopo le parole:* «di cui al Capo III» *aggiungere le seguenti:* «per quanto compatibile e ove non in contrasto con gli articoli da 30 a 40»;

*Consequentemente al medesimo comma, sostituire le parole:* «21, comma 2,» *con le seguenti:* «19, 21,».

## 2.9

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «di cui al Capo III» *inserire le seguenti:* «per quanto compatibile e ove non in contrasto con gli articoli da 30 a 40»;

b) *dopo le parole:* «di cui agli articoli» *inserire le seguenti:* «19, 21».

## 2.10

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, sostituire da: «delle disposizioni fino alla fine» con le seguenti: «delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, e delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 01, primo periodo, e commi 2, 23 e 24».*

## 2.11

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione delle disposizioni» inserire le seguenti: «in materia di condizioni causali di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, comma 01, nonché delle disposizioni».*

## 2.12

[PATRIARCA](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione delle disposizioni» inserire le seguenti: «in materia di condizioni causali di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, comma 01, nonché delle disposizioni».*

## 2.13

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli» aggiungere le seguenti: «19, commi 1 e 4».*

## 2.14

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «articoli 21, comma 2, 23 e 24» con le seguenti: «articoli 19, comma 2, 23 e 24».*

## 2.15

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «di cui agli articoli 21, comma 2» con le seguenti: «in materia di condizioni causali di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, comma 01 e di riassunzione di cui all'articolo 21, comma 2, nonché delle disposizioni di cui agli articoli».*

## 2.16

[PARENTE](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «di cui agli articoli 21, comma 2» con le seguenti: «in materia di condizioni causali di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, comma 01, nonché delle disposizioni di cui agli articoli».*

## 2.17

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «19, comma 1».*

## 2.18

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «19, comma 2».*

## 2.19

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.1 All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al secondo periodo, alle parole: "Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto" sono premesse le seguenti: "Con esclusione del licenziamento,"».

## 2.20

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1.1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, e dall'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'utilizzatore può ricorrere al contratto di somministrazione a tempo determinato soltanto se ricorrono le causali previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) del presente decreto».

## 2.0.1

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«ART. 2.1.**

(Disciplina del lavoro accessorio)

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative nel settore del lavoro domestico che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per il settore di cui al comma 1, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni».

## 2.0.2

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 2.1.**

Disciplina del lavoro accessorio nel turismo).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative nel settore del turismo che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel settore di cui al comma 1, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti;

b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui alla presente legge sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo esso di soggiorno.

5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate.

6. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in per ogni ora lavorativa prestata.

7. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di termine del lavoro ed il luogo della prestazione.

8. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 11. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

9. Fermo restando quanto disposto al comma 10, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso spese, tale che il valore nominale di ogni buono lavoro emesso sia di euro 11,00 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

10. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 9 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.»

### 2.0.3

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 2.1.**

(Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300).

1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente: "ART. 18 - (*Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo*). 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, il regime di tutela nel caso di licenziamento individuale illegittimo è disciplinato dal presente articolo.

2. Il giudice ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro con la sentenza con la quale:

a) dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato per ritorsione o rappresaglia, ovvero ancora in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile;

b) annulla il licenziamento in quanto accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore di lavoro per insussistenza del fatto contestato, ovvero perché esso non è stato commesso dal lavoratore o comunque non è a lui imputabile, ovvero perché non costituisce infrazione rilevante sul piano disciplinare, ovvero perché rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dell'articolo 2106 del codice civile ovvero sulla base dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili;

c) dichiara inefficace il licenziamento perché intimato in forma orale, o per mancanza della motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, o perché la condotta è stata contestata al lavoratore in modo generico o non immediato, o per violazione della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge.

3. Il giudice, con la sentenza di cui al comma 2, condanna il datore di lavoro anche al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa del licenziamento di cui sia stata accertata l'illegittimità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi nella misura legale.

4. La contribuzione dovuta ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 è pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dal licenziamento illegittimo e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro.

5. Con la sentenza di cui al comma 2, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al pagamento di una somma da corrispondere al lavoratore in caso di inosservanza o di ritardo nel procedere all'effettiva reintegrazione. Tale somma non può essere inferiore alla retribuzione globale di fatto dovuta per il periodo di mancata reintegrazione e non è ripetibile anche in caso di successiva riforma del provvedimento di reintegrazione.

6. Il giudice applica la medesima disciplina di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero nel

caso in cui il licenziamento sia stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera *a*), il giudice condanna il datore di lavoro oltre che al pagamento delle sanzioni di legge previste per l'omessa contribuzione di cui ai commi 3 e 4, anche al pagamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di una somma variabile da una a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, sulla base del comportamento da lui mantenuto in relazione al licenziamento, anche in sede processuale, e alla dimensione dell'impresa. Nel caso di licenziamento discriminatorio, il giudice ordina altresì la pubblicazione della sentenza di reintegrazione ai sensi dell'articolo 120 del codice di procedura civile.

8. La tutela prevista contro i licenziamenti illegittimi ai sensi del comma 2, lettera *a*), si applica anche ai dirigenti.

9. Qualora il datore di lavoro occupi fino a quindici dipendenti, nel caso in cui il giudice accerti:

*a*) con riferimento al comma 2, lettera *b*), che il fatto contestato ai fini del licenziamento rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa di particolare gravità, ovvero;

*b*) con riferimento al comma 2, lettera *c*), che ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo o della giusta causa, ma il licenziamento è inefficace per una delle ragioni ivi indicate, il giudice stesso, valutate ed esplicitate le specifiche condizioni ambientali e relazionali in cui dovrebbe svolgersi il rapporto di lavoro:

1) applica la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, oppure;

2) condanna il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5, o, in mancanza, a versare al lavoratore, a titolo di risarcimento del danno, una somma commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello della sentenza, che non potrà in ogni caso essere inferiore a cinque mensilità della predetta retribuzione, nonché un'ulteriore somma forfettaria pari a quindici mensilità di tale retribuzione.

10. Nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice, acquisite d'ufficio le informazioni e osservazioni delle associazioni sindacali registrate che hanno partecipato alla procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604:

*a*) applica la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 nell'ipotesi in cui accerti l'insussistenza delle ragioni poste a base del licenziamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604;

*b*) nelle altre ipotesi in cui accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo, o nel caso in cui il datore di lavoro non dimostri di non poter ragionevolmente utilizzare il dipendente interessato in altre mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori, col limite del rispetto della dignità del lavoratore, può, tenuto conto della capacità economica del datore di lavoro:

1) applicare la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5;

2) in alternativa e con obbligo di specifica motivazione di tale scelta, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di quarantotto mensilità, ovvero tra un minimo di sei e un massimo di trentasei per i datori di lavoro che occupino più di quindici dipendenti, dell'ultima retribuzione globale di fatto;

*c*) qualora, nel corso del giudizio, accerti che il licenziamento è stato determinato dalle ragioni di cui al comma 2 o al comma 6, applica le relative tutele.

11. Ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria di cui al comma 10, lettera *b*), numero 2), il giudice tiene conto oltre che della capacità economica dell'impresa, delle condizioni sociali e familiari del lavoratore nonché di quelle del mercato locale del lavoro, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione.

12. In tutti i casi in cui il giudice abbia ordinato, ai sensi dei commi che precedono, la reintegrazione, al lavoratore è data la facoltà, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto, di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. Salvo il caso in cui il lavoratore abbia richiesto la predetta indennità sostitutiva, il rapporto di lavoro si intende risolto qualora non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro.

13. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo.

14. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

15. L'ordinanza di cui al comma 14 può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del codice di procedura civile. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

16. Il lavoratore che intenda agire in giudizio al fine di ottenere il provvedimento di cui al comma 2 è tenuto ad esperire preventivamente il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

17. Nei casi di condanna del datore di lavoro alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e nei casi di condanna alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato nei confronti dell'utilizzatore o del somministratore si applicano i commi 3 e 4 del presente articolo.

18. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 3 aprile 2001, n. 142, le parole: "con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso l'articolo 18, il quale si applica anche ogni volta che all'annullamento della delibera di esclusione del socio consegua l'annullamento del suo licenziamento".

19. Il presente articolo, ad eccezione dei commi 10, 11, 17 e 18, si applica anche ai lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

2. Il regime di tutela previsto dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli per i quali non sono ancora decorsi i termini per l'impugnazione del licenziamento.»

Art. 2-bis

**2-bis.1**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Sopprimere l'articolo.*



## 2-bis.2

### STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2-bis. - (*Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali*). - 1. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dai seguenti:

"Articolo 54-bis - (*Disciplina del lavoro occasionale. Definizione e campo di applicazione*). - 1. Sono attività occasionali, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata, le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro e siano rese entro un limite di 700 ore nel corso di un anno civile. Le attività occasionali possono essere svolte in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nell'ambito delle attività senza fine di lucro. I valori sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Per le attività di cui al comma 1 non è necessaria la stipulazione di un contratto scritto, salvo l'obbligo di registrazione su di una apposita piattaforma informatica del Ministero del lavoro, nella quale devono essere indicati a cura del datore di lavoro o committente:

- a) le generalità e il codice fiscale del committente, nonché del prestatore;
- b) il giorno o i giorni in cui si colloca la prestazione;
- c) la sua durata complessiva;

d) la retribuzione complessiva, che non può essere inferiore a 8,00 euro orari, dovendosi intendere compresi in tale importo gli eventuali ratei di tredicesima mensilità, di indennità di ferie, altre maggiorazioni e del trattamento di fine rapporto.

3. È vietato il ricorso al lavoro occasionale nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'utilizzo del lavoro occasionale è in ogni caso consentito per le attività di catering e per le attività formative, comprese le scuole di sci. Le disposizioni si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. 4. È vietato il ricorso al lavoro occasionale da parte dei lavoratori che nei 6 mesi precedenti avevano un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro o committente.

5. Il ricorso al lavoro occasionale è consentito da parte di percettori di prestazione Naspi solamente dopo il terzo mese di disoccupazione.

Art. 54-ter. - (*Disciplina del rapporto*) - 1. Le prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis sono soggette ai limiti di orario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

2. Il compenso pattuito deve essere accreditato dal datore di lavoro o committente con cadenza mensile mediante bonifico bancario sul conto corrente del prestatore. Il contributo per l'assicurazione pensionistica e antiinfortunistica, determinata nella misura forfettaria del 33 per cento e interamente a

carico del datore di lavoro o committente, è versata all'Inps entro 16 giorni dalla fine del mese di riferimento con F24.

3. Il compenso per le attività occasionali di cui all'articolo 54-*bis* è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro. È interamente compatibile e cumulabile con prestazioni di sostegno al reddito.

4. Il datore di lavoro o committente che faccia eseguire prestazioni eccedenti rispetto a quella registrata a norma dell'articolo 54-*bis*, comma 1, è punito con una sanzione amministrativa in misura da 500 euro a 1.000 euro.

5. Per le prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-*bis* si applica quanto previsto in materia di libro unico del lavoro"».

### **2-bis.3.**

#### CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2-*bis*. - (Modifiche al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49, in materia di disciplina del lavoro occasionale). - L'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è sostituito dai seguenti:

"54-*bis*. 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate anche da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

5. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti;

b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.

6. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio.

7. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui alla presente legge sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di

soggiorno.

8. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

54-ter. - 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni orari anche presso le rivendite autorizzate.

2. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in 8,50 euro per ogni ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali.

3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di inizio e di termine del lavoro ed il luogo della prestazione.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto al comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso spese, tale che il valore nominale di ogni buono lavoro emesso sia di euro 11,00 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali"».

## 2-bis.4

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2-bis. - (Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio). - 1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire l'articolo 54-bis con il seguente: "Art. 54-bis. - (Lavoro accessorio). - 1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro accessorio, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 7.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, fermo restando quanto stabilito dal comma 10, a compensi di importo complessivamente non superiore a 7.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 3.500 euro;

d) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 7.000 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Possono prestare attività di lavoro occasionale:

a) disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) casalinghe, studenti e pensionati;

c) disabili e soggetti in comunità di recupero;

d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

7. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per le seguenti prestazioni:

1) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

2) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

3) insegnamento privato supplementare;

b) gli altri utilizzatori fermo restando le esclusioni di cui al comma 9;

c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento

delle spese di personale, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

- 1) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
- 2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- 3) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
- 4) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

9. Il ricorso al carnet di buoni lavoro è vietato:

- a) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

10. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 8, gli importi di cui al comma 1, lettera b), relativi agli utilizzatori di cui al comma 7 lettere b) e c) sono ridotti a 5.000 euro.

11. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata «piattaforma informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le operazioni volte all'accesso al carnet di buoni lavoro di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

12. Ciascun utilizzatore di cui al comma 7 può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 11, ovvero presso gli uffici postali, un carnet nominativo prefinanziato, denominato «Carnet Buoni Lavoro».

13. Mediante il Carnet Buoni Lavoro, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

14. Ciascun Carnet Buoni Lavoro contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura

di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

15. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

16. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Carnet Buoni Lavoro nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 11, l'INPS provvede altresì all'accredito dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

17. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo."».

## **2-bis.5**

### [CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2-bis. - (*Disciplina del lavoro accessorio*). - 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei settori agricoli, del turismo e del lavoro domestico che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per i settori di cui al comma 1, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate dai soggetti di cui al comma 2, nonché da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o

inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni».

## **2-bis.6**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2-bis. - (*Disciplina del lavoro accessorio*). - 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese nei settori del lavoro domestico, agricolo e del turismo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

3. I compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni. Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al presente comma si applica, in quanto compatibile, la previgente disciplina del lavoro accessorio di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è soppresso».

## **2-bis.7**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2-bis. - (*Disciplina del lavoro accessorio*). - 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si



intendono attività lavorative rese nei settori agricoli, del turismo e del lavoro domestico che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per i settori di cui al comma 1, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate dai soggetti di cui al comma 2, nonché da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni».

## 2-bis.8

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2-bis. - (Lavoro accessorio). - 1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura, turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, commercio e servizi, artigianato e piccola e media impresa, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma



informatica, gestita dall'INPS, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6. I committenti sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003».

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2-bis. - (*Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio in agricoltura*). - 1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 54-bis, comma 14 sopprimere la lettera b);

b) dopo l'articolo 54-bis aggiungere il seguente: "Art. 54-ter. - (*Lavoro accessorio in agricoltura*). - 1. Si intendono prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Ai fini di cui al presente articolo al lavoro accessorio in agricoltura si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui all'articolo 54-bis, comma 6, lettera a).

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno».

## **2-bis.10**

[NASTRI](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2-bis. - (*Lavoro accessorio nei settori dell'agricoltura e del turismo*). - 1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura e turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti

contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6. I committenti imprenditori del settore turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accREDITAMENTO dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 33 5, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e e) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003».

## 2-bis.11

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2-bis. - (Lavoro accessorio nei settori dell'agricoltura e del turismo). - 1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura e turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6. I committenti imprenditori del settore turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di

lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003».

## **2-bis.12**

[DE BERTOLDI](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a) al comma 6, dopo la lettera b-bis) sono aggiunte le seguenti:*

*«b-ter) le imprese agricole per lo svolgimento di attività di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;*

*b-quater) le imprese dei settori turistico-alberghiero e ricettivo, di ristorazione e pubblici esercizi, per prestazioni a carattere stagionale».*

*Conseguentemente, la lettera e) è soppressa.*

## **2-bis.13**

[NASTRI](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*0a) al comma 6, dopo la lettera b-bis) sono aggiunte le seguenti:*

*«b-ter) le imprese agricole per lo svolgimento di attività di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;*

*b-quater*) le imprese dei settori turistico-alberghiero e ricettivo, di ristorazione e pubblici esercizi, per prestazioni a carattere stagionale».

*Conseguentemente, la lettera c) è soppressa.*

## **2-bis.14**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, prima della lettera a) aggiungere la seguente:*

*«0.a) al comma 6, dopo la lettera b-bis) sono aggiunte le seguenti:*

*"b-ter) le imprese agricole per lo svolgimento di attività di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;*

*b-quater) le imprese dei settori turistico-alberghiero e ricettivo per prestazioni a carattere stagionale"».*

## **2-bis.15**

[STEGER](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*«0a). dopo il comma 7, è inserito il seguente:*

*"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti non commerciali e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di servizi sociali e assistenziali estivi, residenziali e semiresidenziali, di accompagnamento socio-pedagogico per persone portatrici di handicap, nonché di servizi, anche estivi, di assistenza socio-pedagogica ai bambini"».*

## **2-bis.16**

[STEGER](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

*«0a). dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:*

*"7-bis. I comuni e le associazioni o cooperative, incaricate dagli stessi, di organizzare attività ludiche per l'infanzia o per l'assistenza agli anziani, possono ricorrere alle prestazioni di cui al presente articolo per compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro"».*

## **2-bis.17**

[STEGER](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a). dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Per le attività emergenziali svolte dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 7, lettera b), non si applica il limite di importo di cui al comma 1, lettera b). Fermi restando gli altri limiti e vincoli previsti dal presente articolo, esclusivamente per le attività connesse alle esigenze temporanee o eccezionali previste dal comma 7, agli enti senza scopo di lucro non si applica la disposizione di cui al comma 14, lettera a)"».

## **2-bis.18**

[STEGER](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a). dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative"».

## **2-bis.19**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a). al comma 7, alinea, dopo le parole: "prestazione occasionale" sono inserite le seguenti: "nel limite massimo di spesa di 12.000 euro per anno civile"».

## **2-bis.20**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, prima della lettera a) aggiungere la seguente:*

«0.a) al comma 7, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

"d-bis) per piccoli lavori di manutenzione"».

## **2-bis.21**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) al comma 14, la lettera b) è soppressa».

## **2.bis.22**

[DE BERTOLDI](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «, ad eccezione» sono inserite le seguenti: «delle imprese artigiane, di servizi, commerciali, turistiche e».*

## **2-bis.23**

[STEGER](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

*All' articolo ,comma 1, lettera c) dopo le parole: «, ad eccezione» sono inserite le seguenti: «delle imprese artigiane, di servizi, commerciali, turistiche e».*

## **2-bis.24**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «aziende alberghiere e delle» con le seguenti: «imprese».*

## **2.25**

[DE BERTOLDI](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#)

*Al comma 1 lettera e) dopo le parole: «delle aziende alberghiere» aggiungere le seguenti: «, della ristorazione e dei pubblici esercizi».*

## **2-bis.26**



[NASTRI](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Alla lettera e), dopo la parola: «alberghiere», aggiungere le seguenti parole: «della ristorazione e pubblici esercizi».*

**2-bis.27**

[TIRABOSCHI](#), [TOFFANIN](#), [PEROSINO](#), [FLORIS](#), [CONZATTI](#)

*Al comma 1 lettera c) dopo le parole: «ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo,» aggiungere le seguenti: «dei pubblici esercizi che operano nel settore della ristorazione e delle aziende relative ai settori dell'estetica, barbieri, parrucchieri e artigianato,».*

**2-bis.28**

[DE BERTOLDI](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#)

*Al comma 1, lettera c), la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «quindici».*

**2-bis.29**

[ROSSOMANDO](#), [MISIANI](#), [CIRINNÀ](#)

*Al comma 1, lettera e) sopprimere il punto 1).*

**2-bis.30**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1 lettera f) sostituire le parole: «divenuta irrevocabile» con la parola: «consolidata» «perfezionata».*

**2-bis.31**

[STEGER](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Dopo l'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito il seguente:

**"Art. 54-ter.**

(Disciplina delle prestazioni occasionali per le imprese  
fino a 15 dipendenti).

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori acquistano uno o più *carner* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. Possono fare ricorso al lavoro accessorio le imprese con numero pari o inferiore a 15 dipendenti svolgenti servizio di noleggio con conducente e le imprese con numero pari o inferiore a 15 dipendenti svolgenti attività di acconciatore e parrucchiere.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 5, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003"».

**2-bis.0.1**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-ter.**

(Misure di sostegno alla conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori e delle lavoratrici)

1. Al fine di rendere stabile a decorrere dal 1° gennaio 2019 il regime sperimentale di cui

all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80, una quota pari 35 milioni di euro in ragione annua delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è destinata al riconoscimento di misure premiali per quei datori di lavoro che, nell'ambito di politiche di promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori e delle lavoratrici, stipulano contratti collettivi aziendali sulla base dei modelli previsti dal decreto di cui all'articolo 25, comma 2 del richiamato decreto legislativo, e che prevedono nell'ambito della loro azienda particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro quali *part-time* reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario concentrato, progetti che prevedano un rafforzamento del welfare aziendale attraverso l'offerta di asili o servizi di *baby-sitting*, o programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento dei lavoratori e delle lavoratrici dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione, aventi priorità nel caso di disabilità ovvero con a carico prole minore fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

2. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 35 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede quota parte a valere sulle risorse del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rifinanziato dalla disposizione di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del *payout* applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a circa 35 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2019».

## 2-bis.0.2

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

### «Art. 2-ter.

(Misure premiali per la rimozione delle discriminazioni salariali)

1. Al fine di contrastare lo squilibrio di genere nei diversi territori e settori occupazionali e di rimuovere il divario retributivo e le disparità di trattamento tra i dipendenti e sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di maggiore condivisione dei compiti di cura dei familiari all'interno della coppia, è istituito presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le Pari Opportunità un fondo denominato "Fondo per promuovere l'occupazione femminile" con una dotazione iniziale pari a circa a 20 milioni di euro a decorrere dal 2019, finanziato con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019 alle imprese che attuano un piano di azioni volto alla rimozione del divario retributivo e delle disparità di trattamento tra i propri dipendenti è riconosciuta una misura premiale nella forma di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle relative spese sostenute, entro un limite di spesa annuo per l'erario di 10 milioni di euro. Qualora a seguito di due verifiche annuali successive a quella che ha permesso di accedere al beneficio di cui al presente comma si rilevino violazioni del piano di azioni, all'impresa si applica la sanzione prevista dall'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

3. Ai fini di cui al comma 2 le imprese private sono tenute, annualmente, a comunicare ai propri lavoratori, alle rappresentanze sindacali e agli organismi di parità previsti dal codice di cui al decreto

legislativo n. 198 del 2006:

a) la composizione e la struttura di tutte le componenti della remunerazione individuale di ciascun lavoratore senza alcun altro dato anagrafico e di riconoscimento, a esclusione del sesso, nonché il livello e il tipo di lavoro, che mostrano le differenze tra le retribuzioni medie di base e il totale dei salari di uomini e di donne suddiviso per mansione e tipo di lavoro;

b) le differenze tra i salari di partenza di uomini e di donne in materia di ingresso, promozione e retribuzione correlata alle indennità;

c) i criteri e le procedure adottati per la determinazione di ogni elemento della retribuzione che contribuisce al reddito complessivo, delle componenti accessorie del salario, delle indennità anche collegate alla performance, dei pagamenti discrezionali, dei *bonus* e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione a favore del lavoratore che ha effettuato la richiesta.

4. All'onere derivante da quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, pari a 10 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2019, si provvede quota parte a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 come alimentato dal maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al successivo comma 5.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del *payout* applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a circa 10 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2019».

## 2-bis.0.3

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 2-ter.

(Istituzione del salario orario minimo legale)

1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, comunque, a beneficio dei lavoratori la cui retribuzione sia inferiore a quella prevista dai contratti collettivi applicabili, stipulati dalle medesime organizzazioni, è istituito, in via sperimentale, il salario minimo legale quale retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore subordinato .

2. I contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 possono in ogni caso stabilire retribuzioni orarie minime diverse da quelle definite mediante l'applicazione del salario orario minimo legale.

3. Al fine di determinare l'importo del salario minimo legale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per il salario minimo legale. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed è inoltre composta dal Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, dal Presidente dell'INPS, da sette rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da quattro professori universitari nelle materie di riferimento o esperti di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e i Presidenti dei suddetti enti

possono delegare propri rappresentanti. La Commissione, oltre alla determinazione e all'aggiornamento periodico dell'importo del salario minimo legale, esprime indicazioni sul livello dei salari nel mercato del lavoro italiano e formula orientamenti, proposte e indirizzi per la promozione di politiche salariali coerenti con le esigenze di tutela della dignità dei lavoratori e di promozione e sostegno delle iniziative economiche. La Commissione è rinnovata con cadenza triennale.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali si provvede annualmente, con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, ad aggiornare l'importo del salario minimo legale sulla base delle indicazioni della Commissione di cui al comma 3.

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di lavoro stipulati o rinnovati successivamente alla data della sua entrata in vigore».

#### **2-bis.0.4**

##### PAPATHEU

*Dopo l' articolo , è inserito il seguente:*

#### **Art. 2-ter.**

(Fondo di solidarietà aziendale)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo di solidarietà aziendale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato all'agevolazione delle imprese che assumono persone che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **2-bis.0.5**

##### D'ARIENZO

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.1**

1. Al comma 2, dell'articolo 21, del decreto legislativo 150/2015 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. I lavoratori stagionali, gli insegnanti della scuola di ogni ordine e grado titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato e i collaboratori scolastici titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui al comma 1, hanno facoltà di

sottoscrivere il patto di servizio in modalità telematica «attraverso le funzionalità messe a disposizione sui portali lavoro istituzionali utilizzati dalle singole regioni in cooperazione applicativa con il sistema informativo unitario delle politiche per il lavoro.

In assenza di suddette funzionalità messe a disposizione dalle singole regioni, i lavoratori di cui al comma 2 bis contattano i centri per l'impiego con le modalità definite da questi, entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 e, in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego entro il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per stipulare il patto di servizio di cui all'articolo 20, solo qualora intendano cambiare tipologia e settore di lavoro ovvero entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 in assenza di rioccupazione entro predetto termine.

## **2-bis.0.6**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

### **«Art. 2-ter.**

(Misure per favorire l'occupazione femminile stabile e per contrastare lo squilibrio di genere nei diversi settori occupazionali)

1. Al fine di incentivare l'occupazione femminile stabile e dignitosamente retribuita, di salvaguardare la dignità della donna sui luoghi di lavoro ed in ambito domestico, di contrastare lo squilibrio di genere nei diversi territori e settori occupazionali e di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di maggiore condivisione dei compiti di cura dei familiari all'interno della coppia, è istituito presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le Pari Opportunità un fondo denominato «Fondo per promuovere l'occupazione femminile» con una dotazione pari a circa a 205 milioni di euro per l'anno 2019, 361,2 milioni per l'anno 2020, 318 milioni di euro per l'anno 2021 e 352 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, finanziato con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al successivo comma 10.

2. Il Fondo di cui al precedente comma 1 è volto a finanziare, sotto forma di credito d'imposta o di esonero contributivo, quei datori di lavoro che promuovono le azioni positive, di cui ai successivi commi da 3 a 8, volte ad eliminare le disparità di genere nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa, a garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro a donne vittime di violenza ed a favorire, anche mediante l'adozione di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

3. Al fine di promuovere forme di occupazione femminile stabile, superando gli attuali squilibri territoriali, i datori di lavoro che assumono donne nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2019, sono esonerati, per un periodo massimo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Ai relativi oneri pari a 195 milioni di euro nel 2019, 312 milioni nel 2020, 267 milioni nel 2021 e in 300 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del

maggior gettito derivante al Fondo di cui al comma 1 dalla disposizione di cui al successivo comma 10.

4. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro a donne vittime di violenza di genere o domestica, alle cooperative sociali ed ai datori di lavoro che, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2019, assumono donne vittime di violenza di genere o domestica, debitamente certificate dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte, entro il limite di spesa per l'erario di 1,6 milioni di euro per il 2019, di 4,2 milioni di euro per il 2020, di 6,4 milioni di euro per il 2021, e di 7,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, a valere su quota parte dei maggiori introiti derivanti al Fondo di cui al comma 1 dalla disposizione di cui al successivo comma 10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al presente comma.

5. Al fine di rendere stabile a decorrere dal 1° gennaio 2019 il regime sperimentale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80, una quota pari 35 milioni di euro in ragione annua delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, ed a valere sul Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, è destinata al riconoscimento di misure premiali per quei datori di lavoro che, nell'ambito di politiche di promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori e delle lavoratrici, stipulano contratti collettivi aziendali sulla base dei modelli previsti dal decreto di cui all'articolo 25, comma 2 del richiamato decreto legislativo, e che prevedono nell'ambito della loro azienda particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario concentrato, progetti che prevedano un rafforzamento del welfare aziendale attraverso l'offerta di asili o servizi di baby-sitting, o programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento dei lavoratori e delle lavoratrici dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione, aventi priorità nel caso di disabilità ovvero con a carico prole minore fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2019 alle imprese che attuano un piano di azioni volto alla rimozione del divario retributivo e delle disparità di trattamento tra i propri dipendenti è riconosciuta una misura premiale nella forma di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle relative spese sostenute, entro un limite di spesa annuo per l'erario di 10 milioni di euro. Qualora a seguito di due verifiche annuali successive a quella che ha permesso di accedere al beneficio di cui al presente comma si rilevino violazioni del piano di azioni, all'impresa si applica la sanzione prevista dall'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

7. Ai fini di cui al precedente comma 6 le imprese private sono tenute, annualmente, a comunicare ai propri lavoratori, alle rappresentanze sindacali e agli organismi di parità previsti dal codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006:

a) la composizione e la struttura di tutte le componenti della remunerazione individuale di ciascun lavoratore senza alcun altro dato anagrafico e di riconoscimento, a esclusione del sesso, nonché il livello e il tipo di lavoro, che mostrano le differenze tra le retribuzioni medie di base e il totale dei salari di uomini e di donne suddiviso per mansione e tipo di lavoro;

b) le differenze tra i salari di partenza di uomini e di donne in materia di ingresso, promozione e retribuzione correlata alle indennità;



c) i criteri e le procedure adottati per la determinazione di ogni elemento della retribuzione che contribuisce al reddito complessivo, delle componenti accessorie del salario, delle indennità anche collegate alla performance, dei pagamenti discrezionali, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione a favore del lavoratore che ha effettuato la richiesta.

8. Agli oneri derivanti da quanto previsto dai precedenti commi 6 e 7, pari a 10 milioni di euro in ragione annua si provvede quota parte a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 come finanziato dalla disposizione di cui al successivo comma 10.

9. Ai complessivi oneri finanziari derivanti dal presente articolo, pari a 205 milioni di euro per l'anno 2019, 361,2 milioni per l'anno 2020, 318 milioni di euro per l'anno 2021 e 352 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al successivo comma 10.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 205 milioni di euro per l'anno 2019, 361,2 milioni per l'anno 2020, 318 milioni di euro per l'anno 2021 e 352 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

### 3.1

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.2

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.3

[DE BERTOLDI](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#)

*Sopprimere il comma 1.*

### 3.4

[NENCINI](#)



*Sopprimere il comma 1.*

### 3.5

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Sopprimere il comma 1.*

### 3.6

[PATRIARCA](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non superiore a ventiquattro mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a trentasei mensilità"».

### 3.7

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

### 3.8

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità".

1-*ter*. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a quattro e non superiore a trentasei mensilità".

1-*quater*. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, valutate in 0,54 milioni di euro per l'anno 2018, in 2,22 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,32 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2,30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 3.9

[PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

*Sopprimere il comma 2.*

### 3.10

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Sopprimere il comma 2.*

### 3.11

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Sopprimere il comma 2.*

### 3.12

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [PARENTE](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è inserito il seguente:

**"Art. 21-bis.**

(Buonuscita compensatoria)

1. In caso di mancata offerta di un contratto a tempo indeterminato, entro trenta giorni dalla

scadenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un'indennità denominata «buonuscita compensatoria», non assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a due giorni dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni mese successivo al sesto mese d'anzianità di servizio, come determinata ai sensi del comma 2. Per le frazioni di mese d'anzianità di servizio, la buonuscita è riproporzionata di conseguenza e le frazioni di giorno sono arrotondate all'unità. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la buonuscita è assimilata al trattamento di fine rapporto.

2. Al computo dell'anzianità di servizio ai fini della determinazione della buonuscita compensatoria concorrono tutti i periodi effettivi di lavoro a tempo determinato svolti in favore dello stesso datore, anche in somministrazione, in regime di lavoro intermittente ovvero nell'ambito di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di qualunque mansione e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro."».

### 3.13

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

### 3.14

[DE POLI](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [FLORIS](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»

### 3.15

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non è progressivo e non si applica ai rinnovi

dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

### 3.16

[DE POLI](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [FLORIS](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non è progressivo e non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

### 3.17

[DE POLI](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [FLORIS](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non si applica in modo progressivo ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

### 3.18

[LAUS](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [NANNICINI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole da: «in occasione di» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nonché nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, valutato in tre milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

### 3.19

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole da: «in occasione di» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».*

**3.20**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «a partire dal primo rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, e tale contributo così maggiorato trova applicazione per tutti i successivi rapporti a tempo determinato tra le medesime parti».*

**3.21**

[PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

*Al comma 2, sopprimere le parole: «, anche in regime di somministrazione».*

**3.22**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione».*

**3.23**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione in caso di assegnazione presso un diverso utilizzatore».*

### 3.24

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#)

*Al comma 2, le parole: «, anche in regime di somministrazione» sono sostituite dalle parole: «ad esclusione del contratto di lavoro in somministrazione in caso di assegnazione presso un diverso utilizzatore».*

### 3.25

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione in caso di assegnazione presso un diverso utilizzatore».*

### 3.26

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#)

*Al comma 2, le parole: «, anche in regime di somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione».*

### 3.27

[RONZULLI](#), [FLORIS](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [TOFFANIN](#)

*Al comma 2, dopo la parola: «somministrazione» inserire le seguenti: «ad esclusione dei contratti per attività stagionali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b)».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.*

### 3.28

[PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

*Al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «e alle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».*

### 3.29

[MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [PEROSINO](#)

*Al comma 2; aggiungere, in fine le seguenti parole: «nonché ai rinnovi di contratti stagionali stipulati per le attività di cui all'articolo 21, comma 2, d.lgs. 81/2015».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 3.30

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 2012, n. 92, al datore di lavoro che trasforma il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato è riconosciuto, a titolo di rimborso, un credito di imposta in proporzione all'ammontare dei contributi versati, per il medesimo lavoratore, ai sensi dell'articolo 2, comma 28 della medesima legge, nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative della disposizione di cui al periodo precedente».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, secondo periodo, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».*

### 3.31

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 29, lettera b), legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "al 31 dicembre 2015)" sono soppresse».

### 3.32

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi».

### 3.33

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 35 è aggiunto il seguente:

"35-bis. In ogni caso al fine di limitare l'abuso nell'utilizzo dell'istituto del tirocinio, è prevista una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non venga rispettata la sua finalità formativa, nonché il divieto di sostituzione dei lavoratori con contratti a termine e del personale nei periodi di malattia, maternità o ferie"».

### 3.34

[PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione"».

### 3.35



[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. La previsione di cui al precedente comma non si applica ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi di stagionalità individuate dai contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in tre milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.0.1

[NANNICINI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 3.1.

(Efficacia dei contratti collettivi aziendali)

1. I contratti collettivi aziendali hanno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori e delle organizzazioni sindacali operanti all'interno delle unità produttive alle quali si riferiscono a condizione che:

a) siano stipulati con il consenso della maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie costituite ai sensi degli accordi interconfederali vigenti;

b) per l'ipotesi in cui non sia stata costituita la rappresentanza sindacale unitaria, siano stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle organizzazioni sindacali che, anche singolarmente, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori delle unità produttive a cui si riferisce il contratto collettivo aziendale.

2. Nei casi di cui al comma 1, il contratto dovrà essere sottoposto, a fini di validità ed efficacia, a consultazione ove ciò sia richiesto entro 10 giorni dalla notizia della sua stipulazione:

a) da almeno una organizzazione sindacale che sia firmataria del contratto collettivo nazionale applicato nelle unità produttive e che risulti destinataria di almeno il 5 per cento delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori delle unità produttive a cui si riferisce il contratto collettivo aziendale;

b) oppure da almeno il 20 per cento dei lavoratori occupati nelle unità produttive a cui si riferisce il contratto collettivo aziendale.

3. Per la validità della consultazione di cui al comma 2 è necessaria la partecipazione del 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto. Hanno diritto di voto tutti i lavoratori iscritti al libro unico del lavoro al tempo dello svolgimento della consultazione. L'accordo è respinto con il voto contrario espresso della maggioranza semplice dei votanti.

4. L'avvio della procedura di consultazione di cui al comma 2 deve essere comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) e comma 2 lettera a) si fa riferimento alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori delle unità produttive al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione del contratto collettivo aziendale. Su richiesta delle organizzazioni sindacali operanti in azienda, il datore di lavoro comunica i dati sui contributi sindacali entro quindici giorni dalla richiesta. Tali dati sono altresì allegati al contratto collettivo aziendale, a

cura del datore di lavoro, al momento della sua stipulazione.

6. Durante il periodo di vigenza degli accordi di cui alla presente legge, il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali operanti in azienda, non possono assumere iniziative o comportamenti, ivi compresa l'organizzazione o il coordinamento di azioni collettive, diretti a violare, impedire o limitare l'applicazione o l'osservanza dei suddetti accordi.

7. Nel caso in cui iniziative e comportamenti quali quelli indicati ai commi precedenti vengano comunque posti in essere, la parte che li subisce ne dà immediata comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

8. Al datore di lavoro che ponga in essere comportamenti o iniziative rientranti in quelle contemplate dai commi 6 e 7 si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 10.000,00 a un massimo di euro 300.000,00 a seconda della gravità della violazione, della dimensione dell'impresa, della recidiva e degli effetti sul sistema delle relazioni sindacali all'interno dell'azienda. Il relativo importo è versato dal datore di lavoro al fondo di previdenza complementare dell'impresa o, in mancanza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

9. Nei confronti delle rappresentanze sindacali unitarie o aziendali o delle organizzazioni sindacali operanti in azienda che assumano comportamenti o iniziative rientranti in quelle contemplate dai commi 6 e 7, sono sospesi i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a euro 1.000,00 e non superiore a euro 30.000,00, tenuto conto della gravità della violazione, della recidiva e degli effetti sulla produttività dell'azienda. Il relativo importo è versato dal datore di lavoro al fondo di previdenza complementare dell'impresa o, in mancanza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

10. La disciplina di cui all'articolo 28, della legge 20 maggio 1970, n. 300 si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro rifiuti di avviare le trattative per la stipulazione o il rinnovo degli accordi di cui ai commi da 1 a 5 qualora la richiesta provenga: *a)* dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie; *b)* per l'ipotesi in cui non sia stata costituita la rappresentanza sindacale unitaria, dalla o dalle rappresentanze sindacali aziendali presenti nell'impresa che abbiano le caratteristiche di cui al comma 1, lettera *b)*.

11. Le disposizioni di cui al comma precedente non impongono un obbligo a contrarre per il datore di lavoro.

12. L'Ispettorato territoriale del lavoro competente:

*a)* entro 20 giorni dalla richiesta del datore di lavoro o dei soggetti individuati dai commi da 1 a 5, verifica la corretta rilevazione del numero delle deleghe relative ai contributi sindacali ai sensi del comma 1, lettera *b)*;

*b)* vigila sul corretto svolgimento della procedura di consultazione di cui al comma 2, e a tale fine assume tutte le informazioni necessarie, ivi incluse quelle relative alle deleghe relative ai contributi sindacali;

*c)* nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 7 procede alla costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro 20 giorni dalla sua costituzione, il collegio, valutati i comportamenti e le iniziative di cui al comma 6, delibera, se del caso, le sanzioni di cui ai commi 8 e 9».

### 3.0.2

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 3.1.

(Sostegno all'occupabilità dei beneficiari del Rel. Accesso all'assegno di ricollocazione)

1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I beneficiari del Rel per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto n. 150 del 2013. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno individuale di ricollocazione per i beneficiari del Rel è riconosciuto in misura maggiorata del 100 per cento"».

### 3.0.3

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [TARICCO](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3.1.

(Disposizioni per la riduzione del cuneo fiscale sull'occupazione)

1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, per tutti i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, una quota pari a un punto percentuale per l'anno 2019, a due punti percentuali per l'anno 2020, a tre punti percentuali per l'anno 2021 e a quattro punti percentuali a decorrere dall'anno 2022 dell'aliquota di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la parte a carico del lavoratore, è posta a carico della fiscalità generale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.400 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.800 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

3. Qualora le misure di cui al comma 2 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

### 3.0.4

[NANNICINI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 3.1.**

(Istituzione di un Comitato consultivo nelle imprese)

1. Nelle imprese in qualsiasi forma costituite e organizzate, che occupino almeno trecento lavoratori è istituito un comitato consultivo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., ovvero dirette e coordinate o che svolgono attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 c.c., che occupino in Italia o all'estero, complessivamente considerate, almeno trecento lavoratori. Il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori.

3. I contratti aziendali di cui alla presente legge o, in mancanza, i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del D.lgs 81 del 15 giugno 2015, disciplinano la composizione, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità e il procedimento elettorale del comitato consultivo.

4. L'organo di governo delle imprese nelle quali è istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi al medesimo comitato una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria, produttiva e occupazionale dell'impresa stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il comitato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante.

5. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25. In particolare, il comitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa nella quale è costituito concernenti:

a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;

b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

6. I componenti del comitato consultivo sono vincolati al segreto professionale, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza per ragione di tale ufficio.

7. Al comitato consultivo si applica la disciplina prevista dagli articoli 5, 6 e 7 d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.

8. Alle imprese che abbiano istituito un comitato consultivo si applica l'articolo 1, comma 189 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

9. Le disposizioni di questo articolo non si applicano qualora siano stati istituiti uno o più comitati aziendali europei».

**3.0.5**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [PARENTE](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 3.1.**

(Misure di contrasto al fenomeno della falsa cooperazione)

1. Al fine di contrastare il fenomeno della falsa cooperazione, mediante il potenziamento del

sistema di vigilanza e il rafforzamento delle sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente, all'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-*octies* del codice civile è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a quattro volte l'importo dovuto. Le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo".

2. Gli importi derivanti dalle maggiorazioni contributive versate a titolo sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 12, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono integralmente destinati al finanziamento delle spese relative all'attività di vigilanza sugli enti cooperativi e alla formazione dei revisori di società cooperative, secondo i criteri e le modalità individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo».

### 3.0.6

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

#### «Art. 3.1.

(Contrasto alle false cooperative)

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "da altre amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dall'Agenzia delle entrate ovvero da altre amministrazioni da individuare con il decreto di cui al presente comma";

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con riguardo all'individuazione di categorie di cooperative o di settori economici verso i quali esercitare con urgenza l'azione di vigilanza".

2. L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

"3. In caso di particolari esigenze le ispezioni possono essere effettuate anche da altri funzionari del Ministero dello sviluppo economico e, sulla base delle intese e delle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 2, da funzionari di altre amministrazioni che abbiano frequentato i corsi di cui al citato articolo 7, comma 3".

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (*Dichiarazione sostitutiva*) 1. Nel caso in cui l'ente cooperativo non sia stato sottoposto a vigilanza secondo le scadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, lo stesso ente è tenuto a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico e all'associazione cui eventualmente aderisce, insieme con la comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, una dichiarazione, sottoscritta dal presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dall'organo di controllo.

2. Se l'organo di controllo non è stato istituito, la sottoscrizione per asseverazione è apposta da un revisore contabile esterno, scelto tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante:

- a) l'iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi;
- b) nelle cooperative di lavoro, la corrispondenza tra i rapporti di lavoro formalmente stipulati e le prestazioni effettivamente svolte dai soci, nonché la corresponsione ai soci lavoratori del trattamento economico previsto dagli articoli 3 e 6 della legge 3 aprile 2001. n. 142;
- c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualità nazionale, ai sensi degli articoli 8 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, o, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento;
- d) il numero dei soci, come risultante dal libro dei soci;
- e) l'eventuale raccolta di prestito sociale ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 601, e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e dalle istruzioni della Banca d'Italia.

4. Alla dichiarazione sostitutiva devono essere allegati l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese, nonché copia del versamento del contributo biennale di revisione previsto dalle norme vigenti.

5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 2, comma 5.

6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria.

7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, ai fini della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alla pubblica amministrazione.

8. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si applicano gli articoli 75 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

4. L'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

"5. Nel caso in cui l'ente cooperativo non abbia ancora ottenuto la revisione secondo le scadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, deve formulare esplicita richiesta al Ministero dello sviluppo economico ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle associazioni, a queste ultime".

5. Qualora lo scioglimento di un ente cooperativo sia disposto entro due anni dalla sua iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il Ministero dello sviluppo economico deve comunicare la relativa notizia entro trenta giorni all'Agenzia delle entrate anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014. n. 175».

### 3.0.7

#### CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3.1.

(Disposizioni per il contrasto alle false cooperative)

1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

"5. Nel caso in cui l'ente cooperativo non abbia ancora ottenuto la revisione secondo le scadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, deve formulare esplicita richiesta al Ministero dello sviluppo economico ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle associazioni, a queste ultime".

### 3.0.8

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3.1.

(Super deduzione del costo del lavoro)

1. Ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, per le aziende del settore servizi il costo del lavoro che eccede il 25 per cento del valore del fatturato della azienda, può essere dedotto al 200 per cento.

2. Per le aziende del settore manifatturiero, ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, il costo del lavoro che eccede il 20 per cento del valore del fatturato dell'azienda, può essere dedotto al 200 per cento».

### 3-bis.1

[D'ARIENZO](#)

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le Regioni redigono un programma di visite e incontri presso le aziende del territorio al fine di maturare relazioni funzionali a migliorare il rapporto domanda/offerta di lavoro».*

### 3-bis.2

[D'ARIENZO](#)

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il rafforzamento degli organici dei Centri per l'Impiego favorisce anche la costituzione di staff dedicati alla collocazione nel mercato del lavoro dei richiedenti da incentivare con apposite misure premiali».*

### 3-bis.3

[LONARDO](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*



«2. Al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata e le principali rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, sono stabilite le modalità per l'istituzione, all'interno dei Centri per l'Impiego, di una sezione riguardante i lavoratori agricoli.

3. Presso i Centri per l'impiego di cui al comma 2, è istituito un registro dei lavoratori extracomunitari cui possono iscriversi anche i cittadini stranieri che hanno chiesto e ottenuto il permesso di soggiorno.

4. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

### 3-ter.0.1

#### PAPATHEU

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-quater.**

(Disposizioni per la riforma del sistema delle politiche attive del lavoro, la promozione dell'occupazione, l'inserimento lavorativo, la tutela della dignità dei lavoratori inoccupati, disoccupati e irregolari)

1. Le disposizioni normative in oggetto si prefiggono l'obiettivo di promuovere un effettivo collegamento tra misure di sostegno al reddito per gli inoccupati o disoccupati e quelle volte alla loro collocazione o ricollocazione nel mercato del lavoro. Il collegamento, oggettivamente esistente, tra le politiche passive a quelle attive necessita la creazione di un sistema di servizi per l'impiego capillare ed efficace, operante su standard nazionali omogenei e sistemi informativi integrati. Allo scopo di assicurare tutele uniformi, legate alla storia contributiva dei lavoratori, si propone la razionalizzazione della normativa in materia di integrazione salariale al fine di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali. A tal fine si introduce nell'ordinamento giuridico il reddito di cittadinanza, disciplinato dai seguenti punti:

1. Il reddito di cittadinanza è istituito in attuazione dei principi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei principi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

3. Il reddito di cittadinanza è istituito, a decorrere 1° gennaio 2019, in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla redistribuzione della ricchezza.

4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all'articolo 1886 del codice civile; e partecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.

5. Per le finalità di cui al punto 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza".

6. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende per:



a) reddito di cittadinanza: l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera h);

b) "beneficiario": qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;

c) "soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro": i beneficiari di cui alla lettera b) in età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccupati, inoccupati, sottoccupati, cassaintegrati, esodati;

d) "struttura informativa centralizzata": la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;

e) "sistema informatico nazionale per l'impiego": la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

f) "fascicolo personale elettronico del cittadino": l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica amministrazione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

g) "libretto formativo elettronico del cittadino": documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l'impiego;

h) "soglia di rischio di povertà": il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (RU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;

i) "reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza": il reddito netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della presentazione della domanda, da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;

l) "nucleo familiare": il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare, qualora siano studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione europea, compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni

professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un centro per l'impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;

*m)* "Fondo per il reddito di cittadinanza": il Fondo di cui al comma 5, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

*n)* "bilancio di competenze": il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di rendere possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavorativo;

*o)* "registro nazionale elettronico delle qualifiche": l'elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;

*p)* "salario minimo orario": la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;

*q)* "tessera sanitaria nazionale": il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.

7. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.

8. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al presente comma, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE modificata di cui all'allegato 1 alla presente legge.

9. La misura del reddito di cittadinanza di cui, ai punti 7 e 8 è fissata sulla base dell'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.

10. L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all'allegato 3 della presente legge.

11. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai punti 7 e 8 per i lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'INPS per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.

12. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.

13. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.

14. L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1, 2 e 3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.

15. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.

16. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.

17. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del comma 7, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:

*a)* soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;

*b)* soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

18. Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.

19. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.

20. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.

21. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al punto 17, lettere *a)* e *b)*, siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.

22. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite, nei limiti delle rispettive risorse disponibili, le seguenti funzioni:

*a)* lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema informatica nazionale per l'impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;

*b)* le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con i Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fine iniziative fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento permanente, garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati verificano la distribuzione del reddito e

la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari, alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l'impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto al punto 56;

*c)* i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti e domiciliati e con tutti i dati utili in loro possesso;

*d)* i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui al punto 6, lettere *b)* e *c)*. I centri per l'impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata, all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l'impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata; il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego e all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;

*e)* l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego territorialmente competente, all'erogazione del contributo economico a ciascun beneficiario; condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in gestione;

*f)* l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

*g)* le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazionale per l'impiego;

*h)* l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di percettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;

*i)* le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;

*l)* le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento al comma 103;

*m)* le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai centri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

*n)* le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

*o)* le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fluiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronico del cittadino.

23. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse disponibili, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimo Ministero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l'attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le regioni, alla programmazione dell'offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto occupazionale.

24. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti di cui ai punti 22 e 23.

25. I soggetti di cui al punto 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronico del cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori

dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione e l'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui al punto 22. I dati essenziali, condivisi e utili all'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISBE), certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le agenzie accreditate di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.

26. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata secondo le previsioni di cui ai punti da 97 a 104.

27. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.

28. La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

29. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell'Agenzia delle entrate e dell'INRS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.

30. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

31. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al punto 22, lettere *e*) e *d*), allegando:

*a*) copia della dichiarazione ISEE;

*b*) auto dichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al punto 11;

*c*) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

32. La sussistenza delle condizioni di cui ai punti da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti di cui al punto 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informati

va centralizzata.

33. I soggetti di cui al punto 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.

34. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al punto 22, lettera competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.

35. Sui siti *internet* dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta.

36. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l'impiego presso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda, invia all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.

37. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai punti da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge.

38. Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.

39. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al punto 38, deve intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto, ai punti 47 e da 52 a 58.

40. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.

41. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di cui al punto 62, lettera *b*), sostenuto presso il centro per l'impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.

42. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al punto 41.

43. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal punto 41 sono subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.

44. L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al punto 41 è attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della struttura informativa centralizzata.

45. I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al punto 41.

46. I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed

erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.

47. I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi, di lavoro per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.

48. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo sostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni medesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.

49. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

"Art. 66. - (*Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola*) - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.

3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:

- a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
- b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
- c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.

4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento



occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in cooperazione con lo Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.

7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-*bis*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo II del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.

10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale".

50. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai punti 47 e 48 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"1-*bis*, È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di start-up Innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012".

51. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai punti 47 e 48 del presente comma e al comma 1-*bis* dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dal comma 50 del presente articolo, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. Il fondo è alimentato attraverso l'impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al punto 5.

52. Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c*), *d*) ed *e*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere *a*) e *b*) del medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla presa in carico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.

53. Le agenzie di cui al comma 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferimento dei posti vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.

54. I centri per l'impiego e le agenzie di cui al punto 52, in relazione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al punto 62, lettera *b*).

55. I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del beneficiario una pagina *web* personale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al proprio

fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di cui al comma 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.

56. Le agenzie di cui ai punti 52 e 53 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, per l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.

57. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cui al punto 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui al punto 23, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.

58. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.

59. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e trasparente, relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato dall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito Internet del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti al termine di ciascun percorso formativo.

60. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.

61. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell'INPS rende possibile l'acquisto e la registrazione del voucher online e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso il riscatto del *voucher* presso gli uffici postali o in modo automatico online su proprio conto corrente o con altri sistemi di pagamento online.

62. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:

- a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;
- b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
- c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
- d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;
- e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della

pagina web personale di cui al comma 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;

*f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;*

*g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;*

*h) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.*

63. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

*a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 62;*

*b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;*

*c) rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l'impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;*

*d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;*

*e) non ottempera agli obblighi di cui al comma 41, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.*

64. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:

*a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;*

*b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi;*

*c) fatte salve espresse, volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore a ottanta minuti.*

65. Il beneficiario, al fine di poter mantenere i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal comma 64, lettera *a)*, qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.

66. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.

67. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 62 le madri, fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.

68. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 47, è alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 62, lettere *e)*, *g)* e *h)*.

69. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti ai principi di congruità di cui al comma 64.

70. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati

dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.

71. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal punto 6 del presente articolo.

72. I benefici di cui alla presente legge sono erogati in rate anticipate entro il 10 di ciascun mese a decorrere dall'aprile 2017.

73. Ai beneficiari del reddito di cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

74. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui ai punti 71 e 73. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.

75. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: "di cui al comma 4" sono inserite le seguenti: "ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza".

76. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente: "479-bis. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476".

77. Ai fini di cui ai punti da 1 a 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, e le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:

a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo;

b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;

c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;

d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;

e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;

f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.

78. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.

79. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

80. I programmi di cui al punto 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione dell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

81. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, i comuni, anche riuniti in consorzi,

comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al punto 79 e i risultati conseguiti.

82. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predisponde, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al punto 81 e rende disponibile una pagina web nel sito internet del Ministero, sulla quale vengono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.

83. Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:

a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;

b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta prepagata.

84. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al comma 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.

85. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 84, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con l'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.

86. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.

87. Al beneficiario che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito, il premio viene corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.

88. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.

89. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.

90. Le assunzioni di cui ai punti 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto per l'impresa beneficiaria dell'incentivo.

91. L'incentivo mensile di cui ai punti 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

92. L'incentivo mensile di cui al punto 88 ha una durata massima di dodici mesi.

93. L'incremento occupazionale di cui al punto 90 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione, il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

94. L'incremento occupazionale di cui al punto 90 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.

95. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del

Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino principi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, del lavoratore e dell'ambiente.

96. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego di lavoratori in modo non regolare.

97. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento del reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto dell'accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente punto si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.

98. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente competente nonché all'autorità giudiziaria.

99. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

100. Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L'inosservanza degli obblighi di cui al punto 40, qualora relativi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.

101. Il termine per la segnalazione di cui al punto 40 è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'effettivo incremento del reddito.

102. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

103. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica. Dopo il primo richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentata al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.

104. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei processi funzionanti alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare:

a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata, nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al comma 27, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 27;

c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali di cui al comma 36;

d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di

cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai commi 22, lettera *c*), 42, 47 e da 79 a 82.

104-*bis*. I commi da 106 a 143 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 sono soppressi.

105. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l'anno 2019 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede in parte mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione dall'articolo 1, commi da 106 a 143 della legge n. 205 del 2017 e per la restante parte ai sensi dei successivi commi del presente articolo.

106. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

107. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

108. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

109. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.

110. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. *1.* L'indennità spettante ai membri del Parlamento a nonna dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

*2.* Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.";

*b)* l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. *1.* Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni".

111. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

*a)* permesso di ricerca: 55.000 euro per chilometro quadrato;

- b) permesso di ricerca in prima proroga: 70.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in seconda proroga: 60.000 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di coltivazione: 80.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione in proroga: 85.000 euro per chilometro quadrato.

112. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

113. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

114. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 2, 3, 6, 6-*bis* e 7 sono abrogati;
- b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle riduzioni" fino alla fine del periodo sono soppresse;
- c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie";
- d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie".

115. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

116. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite del 1'82 per cento del loro ammontare.";
- b) al comma 5-*bis* le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "82 per cento".

117. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.";
- b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "82 per cento";
- c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "82 per cento".

118. Le disposizioni di cui ai punti 116 e 117 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

119. Le modifiche introdotte dai commi 116 e 117 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

120. Al comma 41 la lettera b) è soppresa.

121. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2018-2020 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 250 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso



equivalente degli immobili utilizzati.

122. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.

123. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 5; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita.

124. A decorrere dall'anno 2019, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione del Fondo di cui al punto 5, deliberando autonomamente riduzioni degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

125. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5.

126. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al punto 5.

127. A decorrere dall'anno 2018, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, sono destinati al Fondo di cui al comma 5, nella misura del 70 per cento.

128. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

"486. A decorrere dal periodo di imposta 2019, sugli importi lordi dei nuovi trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

- a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
- b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
- c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
- d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
- e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
- f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
- g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
- h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per

l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo".

129. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS):

130. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

131. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

132. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 129, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

133. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

134. A decorrere dal 1º gennaio 2019 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui al comma 5.

135. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.

136. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.

137. Ai fini della razionalizzazione e del ridimensionamento delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture sono adottate misure di riduzione delle spese delle amministrazioni pubbliche che prevedano anche l'introduzione di costi *standard* in tutti i settori di spesa e l'introduzione di tetti di spesa su base annua per ciascuna amministrazione interessata, e ulteriori misure di contenimento al fine di conseguire un risparmio complessivo non inferiore a 1,5 miliardi nel 2018 e a 2 miliardi a decorrere dall'esercizio 2019. Nell'ambito delle predette misure sono previste riduzioni, ulteriori rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, dei corrispettivi indicati nelle convenzioni e negli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di

cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (CANCI) e l'Unione delle province d'Italia (CUPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.

138. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 13 7, gli enti di cui al citato comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

139. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009 sono ridotti complessivamente, secondo criteri che salvaguardano le fasce più deboli della popolazione, per un importo pari a 5.000.000.000 di euro. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

140. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 apporre le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: "19 per cento" con le seguenti: "23 per cento";
- b) sostituire le parole: "6 per cento" con le seguenti: "10 per cento".

141. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il beneficio del REI di cui al decreto legislativo 14 7 del 2017 non trova applicazione ed è sostituito dal reddito di cittadinanza di cui al comma 1. Conseguentemente le risorse complessivamente disponibili per il REI a valere sul Fondo della povertà sono destinate al finanziamento del reddito di cittadinanza.

142. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625, è ulteriormente ridotto di euro 360.000.000 per l'anno 2018, di euro 377.000.000 per l'anno 2019 e di euro 343.000.000 a decorrere dall'anno 2020. 143. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 è ridotto di euro 362.000.000 per l'anno 2019, di euro 48.000.000 per l'anno 2020, di euro 154.000.000 a decorrere dall'anno 2021.

#### Allegato 1

Totale Componenti	Adulti (14+anni)	Ragazzi (514 anni)	Scala OCDE modificata Relazione annuale Istat 2014		Erogazione (Relazione annuale Istat 2014)
			Coeff.	Importo annuale massimo erogabile (Euro)	Importo mensile massimo erogabile (Euro)
1	1	0	1	9.360	780
2	1	1	1,3	12.168	1.014
2	2	0	1,5	14.040	1.170
3	1	2	1,6	14.976	1.248
3	2	1	1,8	16.848	1.404
4	1	3	1,9	17.784	1.482
3	3	0	2	18.720	1.560
4	2	2	2,1	19.656	1.638
5	1	4	2,2	20.592	1.716
4	3	1	2,3	21.528	1.794
5	2	3	2,4	22.464	1.872
4	4	0	2,5	23.400	1.950
6	1	5	2,5	23.400	1.950
5	3	2	2,6	24.336	2.028
6	2	4	2,7	25.272	2.106
5	4	1	2,8	26.208	2.184

7	1	6	2,8	26.208	2.184
6	3	3	2,9	27.144	2.262
5	5	0	3	28.080	2.340
7	2	5	3	28.080	2.340
6	4	2	3,1	29.016	2.418
7	3	4	3,2	29.952	2.496
6	5	1	3,3	30.888	2.574
7	4	3	3,4	31.824	2.652
6	6	0	3,5	32.760	2.730
7	5	2	3,6	33.696	2.808
7	6	1	3,8	35.568	2.964
7	7	0	4	37.440	3.120

Allegato 2

(articolo 3, comma 5)

ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER CIASCUN  
BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE

Caso 1

*Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale*

Ni = numero dei componenti il nucleo familiare

Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1

Ra, Rb, Rc, ... Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare

Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare:

$Rf = Ra + Rb + Rc + \dots + Ri$

Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1

$Rcf = Sp - Rf$

Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale

$Rcx = Sp / Ni$

Rca, Rcb, Rcc, .... Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare

$Rci = Rcx - Ri$

Caso 2

*Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto superiore al reddito di cittadinanza potenziale*

Ni = numero dei componenti il nucleo familiare

Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1

Ra, Rb, Rc, ... Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare

Rs = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare

Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare:

$Rf = Ra + Rb + Rc + Rs + \dots + Ri$

Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1

$Rcf = Sp - Rf$

Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale

$Rcx = Sp / Ni$

Es = Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale

$Es = Rs - Rcx$

Rca, Rcb, Rcc = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare

Rei = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare

$Rei = Rcx - (Ri + (Es / (Ni - 1)))$

Note.

1. Nel caso 2, il reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare che percepisce un

reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente i-esimo e dell'extrareddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.

2. In tutti i casi, il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.

Allegato 3

$N \text{ mesi} = \text{parte intera di } (Rfa - 3 Rdc) / (Rdc / 4)$

N mesi = Numero di mesi di attesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza

Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta)

Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1)».

### 3-ter.0.2

#### NANNICINI

*Dopo l' articolo 3- ter aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-quater.**

(Norme in materia di sicurezza del lavoro)

1. All'articolo 76 comma 4-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 dopo le parole: "articoli 572, 583-bis", è aggiunto il seguente inciso: ", 589 e 590, commessi in violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro."

2. All'articolo 420 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

"5. Il giudice, su richiesta della parte civile costituita ai fini del risarcimento dei danni cagionati dai reati di cui agli articoli 589 e 590 del Codice Penale, commessi in violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi indizi di responsabilità a carico dell'imputato, con ordinanza immediatamente esecutiva, provvede all'assegnazione, a carico delle parti civilmente responsabili, di una provvisoria pari a una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della entità del risarcimento liquidato con la sentenza".

3. Dopo l'articolo 491 del Codice di Procedura Penale, è aggiunto il seguente articolo:

#### **"Art. 491-bis.**

(Provvisoria)

1. Il giudice, su richiesta della parte civile costituita ai fini del risarcimento dei danni cagionati dai reati di cui agli articoli 589 e 590 del Codice Penale, commessi in violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi indizi di responsabilità a carico dell'imputato, con ordinanza immediatamente esecutiva, provvede all'assegnazione, a carico delle parti civilmente responsabili, di una provvisoria pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della entità del risarcimento liquidato con sentenza".

4. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, è aggiunto il seguente articolo:

#### **"Art. 25-bis.**

(Regolarizzazione spontanea)

1. In relazione alle contravvenzioni di cui all'articolo 19, lettera a), il soggetto destinatario di obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro, ha facoltà di presentare all'organo di vigilanza, entro il 31 dicembre 2018, un'apposita istanza di regolarizzazione spontanea diretta

all'emanazione di un provvedimento di estinzione della contravvenzione, indicando per la regolarizzazione un termine non superiore a 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Tale termine è prorogabile, su apposita richiesta del contravventore, motivata in ragione della complessità o della oggettiva difficoltà dell'adempimento, ovvero della sussistenza di specifiche circostanze, non imputabili al contravventore e tali da determinare un giustificato ritardo nella regolarizzazione".

5. L'organo di vigilanza, in accoglimento o diniego dell'istanza di cui al comma 4, emette provvedimento motivato, da comunicare immediatamente al Pubblico Ministero.

6. Al procedimento di regolarizzazione spontanea si applica l'articolo 20, commi 2, 3 e 4.

7. Decorso centottanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la regolarizzazione, l'organo di vigilanza verifica l'esatto adempimento della regolarizzazione spontanea.

8. A seguito dell'esatto adempimento di cui al comma 4, l'organo di vigilanza ammette il contravventore, nel termine massimo di trenta giorni, al pagamento di una somma pari a un decimo dell'importo edittale massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

9. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato per la regolarizzazione, l'organo di vigilanza comunica al Pubblico Ministero l'esatto adempimento della regolarizzazione spontanea.

10. A seguito dell'inadempimento della regolarizzazione spontanea, ed entro novanta giorni dal termine fissato per la medesima, l'organo di vigilanza comunica l'inadempimento al Pubblico Ministero e al contravventore.

11. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del Codice di Procedura Penale, e sino alla data in cui il Pubblico Ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 21, commi 2 e 3.

12. Si applicano l'articolo 23, comma 3, e l'articolo 24, commi 1 e 2.

13. L'adempimento posto in essere successivamente al termine fissato per la regolarizzazione spontanea, ove congruo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse rispetto a quelle indicate dall'organo di vigilanza, costituiscono elementi di valutazione per l'applicazione dell'articolo 162-bis del Codice Penale. In tale fattispecie, la somma da versare è ridotta a un ottavo dell'importo edittale massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

14. Le disposizioni normative di cui ai commi precedenti non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

### **3-ter.0.3**

#### [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [PARENTE](#)

*Sostituire l'articolo 3-ter con il seguente:*

«Art. 3-ter. - (*Monitoraggio*) - 1. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui al presente capo, nonché gli effetti occupazionali e finanziari derivanti dalla loro applicazione e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro e sull'occupabilità dei cittadini, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, istituisce un database, consultabile, su richiesta, anche da parte del mondo scientifico e accademico, contenente le comunicazioni obbligatorie, i dati relativi alle posizioni contributive previdenziali dei lavoratori, nonché i dati relativi alle attivazioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro».

### 3-ter.0.4

[PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

#### «Art. 3-*quater*.

(Istituzione dell'Autorità garante delle competenze acquisite in situazioni di apprendimento e di lavoro)

1. Al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto di ogni persona al riconoscimento, alla portabilità e all'associazione univoca con la propria identità, delle competenze acquisite in tutte le fasi della vita in situazioni di apprendimento e di lavoro, è istituita la "Autorità Garante delle Competenze acquisite in situazioni di Apprendimento e di Lavoro" (AGCAL), di seguito denominata "Autorità", con sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e del Ministro dello Sviluppo Economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. L'Autorità, in attuazione alla normativa europea, statale e regionale, promuove la declinazione in competenze dei titoli di studio, attestati, declaratorie contrattuali e di ogni altro atto correlato all'esercizio del diritto indicato nell'articolo 1, comma 1, e rilasciato dai soggetti competenti. L'autorità, con propri regolamenti, definisce le linee guida per la declinazione delle competenze, le modalità di verifica e le eventuali sanzioni in caso di inosservanza.

4. L'Autorità promuove la disponibilità di un "Sistema informativo per competenze", attraverso il concorso di informazioni provenienti da una pluralità di fonti, nel quale siano garantite la tracciabilità e visibilità delle competenze apprese in qualsiasi situazione di apprendimento, di esperienza lavorativa e non lavorativa, nei percorsi di studio, di ricerca e di mobilità nel lavoro. L'autorità attraverso propri regolamenti stabilisce il soggetto che gestisce il "Sistema informativo per competenze", gli *standard* comuni, le modalità di accesso, le modalità di verifica e controllo, recependo le raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 23 novembre 2016, e promuovendo l'applicazione di soluzioni basate sull'evoluzione delle tecnologie digitali, quali i (*Learning*) *Digital Badges*, nonché la realizzazione di un'apposita Piattaforma per lo scambio di informazioni fra persone, operatori autorizzati, operatori accreditati, servizi per l'impiego, imprese, al fine di realizzare il sistema informativo per competenze.

5. L'Autorità promuove il fascicolo elettronico come la base di dati per il "Sistema informativo per competenze". L'Autorità, per assicurare che i requisiti del fascicolo elettronico di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 corrispondano all'esigenza della persona di raccogliere tutte le evidenze, le certificazioni, le attestazioni utili allo sviluppo del proprio profilo di competenze nelle diverse fasi di transizione nella vita lavorativa, provvede all'aggiornamento continuo dei requisiti del fascicolo.

6. L'Autorità, con propri regolamenti, elabora indirizzi e linee guida in materia di omogeneità dei linguaggi, di semplificazione delle procedure e degli standard per realizzare l'interoperabilità dei sistemi informativi esistenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, al fine di realizzare l'obiettivo dell'effettiva disponibilità del diritto di cui all'articolo 3-*quater*, comma 1, nel pieno rispetto delle normative nazionali ed europee sulla tutela dei dati personali, favorendo l'utilizzo di soluzioni basate sull'evoluzione delle tecnologie digitali.

7. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari al 0,1 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai soggetti autorizzati, in base alla normativa vigente, a gestire servizi finalizzati alla ricerca di lavoro o che sono autorizzati a realizzare servizi che promuovono l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, o comunque accreditati nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze, così come definito nel decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13».

### 3-ter.0.5

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [PARENTE](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 3-ter. - *(Integrazione e accessibilità dei dati relativi alle carriere formative e professionali. Piattaforma telematica unificata delle banche dati pubbliche)* - 1. Al fine di consentire il monitoraggio e la valutazione indipendente degli effetti occupazionali e finanziari delle misure di politica economica e sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali una piattaforma telematica unificata delle basi di dati relative alle carriere formative e professionali individuali.

2. Attraverso la piattaforma di cui al comma 1 sono resi accessibili, in forma anonima e aggregata, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, tutti i dati amministrativi e campionari relativi ai percorsi formativi e professionali individuali, nonché alle prestazioni di assicurazione e assistenza sociali percepite a livello personale o familiare. Alla piattaforma possono accedere, a domanda, tutte le università e gli enti di ricerca pubblici e privati.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula apposite convenzioni con l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, l'Agenzia delle entrate.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della piattaforma e sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo».

### 3-ter.0.6

[NENCINI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3-quater.

(Estensione della platea dei beneficiari del Reddito di inclusione (REI))

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *b*), n. 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, le parole: "euro 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.000".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

3. A decorrere dal 1° settembre 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n.



66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 30 per cento a decorrere dal 2018"».

#### 4.1

##### LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

Art.4. - (*Misure per il contrasto al precariato scolastico*) - 1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 sono inseriti i seguenti:

"108-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 108, al fine di procedere ad un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni, da attuare a partire dall'anno scolastico 2018-2019, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del *turn over* mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

108-ter. Il piano pluriennale di assunzioni di cui al comma 108-bis persegue l'obiettivo dell'eliminazione dal precariato ai sensi del medesimo comma ed è volto al raggiungimento dei seguenti ulteriori obiettivi:

- a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del cento per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;
- b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;
- c) ridefinizione dei criteri per la formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a venti, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;
- d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al fine di garantire la presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario, nonché di garantire l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e di un massimo di due alunne o alunni disabili per classe, nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo di istruzione secondaria superiore di secondo grado; ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui, attraverso la definizione di programmi didattici innovativi, e di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:

- 1) elaborazione e la realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;
- 2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;
- 3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, da perseguire mediante la previsione di un rapporto di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;
- 4) il potenziamento dell'insegnamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;
- 5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali educazione sentimentale, l'educazione socio-emotiva, l'educazione ambientale, educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di diritto ed economia.

108-*quater*. Al piano pluriennale di assunzioni si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico, e con le seguenti modalità:

a) per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre, ai sensi della normativa vigente, comprendendo a tal fine i vincitori e gli idonei;

b) per la copertura del restante 50 per cento dei posti disponibili, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario;

108-*quinquies*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 108-*bis* a 108-*quater*, quantificato in 960 milioni di euro nel 2018 e 2.880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma successivo.

108-*sexies*. A decorrere dal 1° settembre 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 32 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

## 4.2

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGN](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 4. - *1*. In deroga alla normativa vigente, al fine di tutelare le esigenze di razionalità ed economicità dell'azione amministrativa, i soggetti privi di titolo abilitante nelle classi di concorso per le quali non sono stati indetti periodicamente i necessari corsi abilitanti che hanno superato positivamente tutte le fasi delle procedure suppletive dei concorsi indetti con decreti del Direttore Generale n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 - Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno, sono collocati nelle

relative graduatorie di merito ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.

2. Per i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Al fine di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie».

### 4.3

#### [LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 4. - 1. In deroga alla normativa vigente, al fine di tutelare le esigenze di razionalità ed economicità dell'azione amministrativa, i soggetti privi di titolo abilitante nelle classi di concorso per le quali non sono stati indetti periodicamente i necessari corsi abilitanti che hanno superato positivamente tutte le fasi delle procedure suppletive dei concorsi indetti con decreti del Direttore Generale n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 - Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno, sono collocati nelle relative graduatorie di merito ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.

2. Per i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Al fine di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta

immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie».

#### 4.4

#### MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 4. - 1. Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica, sono istituite graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, cui possono accedere, previo superamento di una prova orale selettiva, i laureati in scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che negli ultimi otto anni abbiano svolto per almeno tre anni scolastici non meno di centoottanta giorni di servizio in ciascun anno scolastico.

2. Gli aspiranti che abbiano superato la prova orale sono collocati in graduatoria a seguito di valutazione dei titoli posseduti e del punteggio ottenuto nello svolgimento della prova orale, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) alla prova orale è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile;

b) nella valutazione dei titoli culturali posseduti è opportunamente valorizzato il possesso della laurea in scienze della formazione primaria.

3. Le GMRP sono utilizzate per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, una volta esaurite le graduatorie a esaurimento vigenti, destinando a detta procedura di assunzione il 50 per cento dei posti annualmente disponibili e fermo restando che l'ulteriore 50 per cento è destinato allo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso.

4. I docenti assunti in base alle procedure previste dal presente articolo sono sottoposti a un periodo di formazione e prova ai sensi di quanto previsto dai commi 115 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'anno di prova eventualmente superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito di scorrimento delle Graduatorie di Merito Regionali o Provinciali.

5. Al fine di tutelare la continuità didattica per gli alunni, il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017/2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo.

6. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 6.250 unità per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Le unità dell'organico dell'autonomia possono inoltre essere destinate, da parte degli uffici scolastici regionali, all'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ripartire le unità dell'organico dell'autonomia di cui al presente comma tra scuola primaria e scuola dell'infanzia, prevedendo che il 30 per cento delle suddette unità sia destinato alla scuola dell'infanzia.

7. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali.

8. Al fine di salvaguardare la funzionalità scolastica, previa domanda, il personale con funzioni di

Dirigente Scolastico, in servizio con contratto a tempo indeterminato, è nella facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo e comunque non oltre l'avvenuto espletamento della procedura concorsuale indetta secondo le modalità di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

9. Nell'anno scolastico 2018/2019, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

10. Al comma 1, dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: "Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018". sono aggiunte le seguenti: ", 2018/2019 e 2019/2020"».

## 4.5

### MALPEZZI, IORI, VERDUCCI, RAMPI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 4. - (*Reclutamento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria*). - 1. Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica, sono istituite graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, cui possono accedere, previo superamento di una prova orale selettiva, i laureati in scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che negli ultimi otto anni abbiano svolto per almeno tre anni scolastici non meno di centottanta giorni di servizio in ciascun anno scolastico.

2. Gli aspiranti che abbiano superato la prova orale sono collocati in graduatoria a seguito di valutazione dei titoli posseduti e del punteggio ottenuto nello svolgimento della prova orale, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) alla prova orale è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile;

b) nella valutazione dei titoli culturali posseduti è opportunamente valorizzato il possesso della laurea in scienze della formazione primaria.

3. Le GMRP sono utilizzate per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, una volta esaurite le graduatorie a esaurimento vigenti, destinando a detta procedura di assunzione il 50 per cento dei posti annualmente disponibili e fermo restando che l'ulteriore 50 per cento è destinato allo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso.

4. I docenti assunti in base alle procedure previste dal presente articolo sono sottoposti a un periodo di formazione e prova ai sensi di quanto previsto dai commi 115 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'anno di prova eventualmente superato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito di scorrimento delle graduatorie di merito regionali o provinciali.

5. Al fine di tutelare la continuità didattica per gli alunni, il personale già assunto in ruolo, a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento, è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017/2018 fino alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo».



## 4.6

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - *I.* Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, al fine anche di contribuire a superare i numerosi contenziosi tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi tra cui i docenti in possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, inseriti con riserva nella graduatoria ad esaurimento a decorrere dall'anno 2015, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone distinte graduatorie provinciali per titoli, riservate al reclutamento nella scuola dell'infanzia e primaria e nei rispettivi posti di sostegno, cui attingere in subordine alle vigenti graduatorie ad esaurimento e agli elenchi dei vincitori del concorso bandito con decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105 (posti comuni) e n. 107 (posti di sostegno per l'infanzia e la primaria) per una quota delle assunzioni non superiore al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 401 del Testo Unico.

2. L'accesso alla predette graduatorie è riservato al personale non di ruolo, all'atto dell'iscrizione in graduatoria, nelle scuole statali per i rispettivi posti o gradi, sulla base dei seguenti criteri:

*a)* alla prima fascia, cui attingere prioritariamente, accedono, nelle regioni ove hanno svolto il concorso, i soggetti collocati nelle relative graduatorie di merito del concorso di cui ai decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105 (posti comuni) e n. 107 (posti di sostegno per l'infanzia e la primaria) e non ricompresi nell'elenco dei vincitori;

*b)* alla seconda fascia, graduata sulla base della vigente tabella titoli relativa alla II fascia delle graduatorie di istituto, accedono:

I. i soggetti in possesso di abilitazione conseguita attraverso la laurea in scienze della formazione primaria;

II. I soggetti in possesso di abilitazione conseguita ai sensi degli articoli 194 e 197 del testo unico e del diploma sperimentale psicopedagogico (Brocca) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 che abbiano, per i rispettivi posti, superato con riserva il periodo di formazione e prova di cui al decreto ministeriale n. 850 del 2015;

III. I soggetti in possesso di abilitazione conseguita ai sensi degli articoli 194 e 197 del testo unico e del diploma sperimentale psicopedagogico (Brocca) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 ed entro l'anno scolastico 2017/2018 e subordinatamente alla frequenza e al superamento di un corso di aggiornamento professionale, presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria, preposto all'accertamento degli *standard* professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente, ovvero di un esame orale basato sui medesimi quadri di riferimento;

*c)* alla graduatoria concernente i posti sul sostegno, accedono i soggetti in possesso della specifica specializzazione ai sensi della normativa vigente.

3. Ai fini dell'aggiornamento dei titoli e dell'accesso dei docenti abilitati in Scienze della Formazione primaria le graduatorie di cui al presente articolo sono aggiornate ogni due anni.

4. I soggetti di cui al comma 2, lettera *b)*, punto 3) possono iscriversi in soprannumero ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 400, del testo unico n. 297 del 1994,

per i soggetti di cui al presente articolo i concorsi per titoli ed esami sono indetti con cadenza biennale, fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di concorsi, subordinatamente all'accertamento degli *standard* professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente. Le procedure concorsuali prevedono lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica.

6. I soggetti immessi in ruolo con riserva entro l'anno scolastico 2017/18, che abbiano superato il periodo di formazione e prova ai sensi del decreto ministeriale n. 850 del 2015, sono confermati subordinatamente alla frequenza e al superamento di un corso di aggiornamento professionale, presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, finalizzato all'accertamento degli *standard* professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente, ovvero al superamento di un esame orale basato sui medesimi quadri di riferimento di cui al comma 2), lettera b), sub iii)».

#### 4.7

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

*Sopprimere i commi 1 e 1-bis.*

*Conseguentemente, al comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per garantire regolari assunzioni sia da graduatorie ad esaurimento sia da graduatorie di merito e graduatorie di merito regionali, l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento previsto per l'anno scolastico 2018-2019 è posticipato all'anno scolastico 2020-2021».*

#### 4.8

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e la continuità didattica», con le seguenti: «Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica.».*

#### 4.9

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019», con le seguenti: «Al fine di stabilizzare il personale.».*

#### 4.10

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di assicurare», inserire le seguenti: «la stabilizzazione del personale, nonché».*

#### 4.11

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1, alle parole: «l'ordinato avvio», premettere le seguenti: «la stabilizzazione del personale, nonché».*

#### 4.12

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da: «avvio dell'anno scolastico», fino alla fine del comma con le seguenti: «e completo svolgimento dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, entro cui completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è elevato a 320 giorni decorrenti dalla data di comunicazione degli stessi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».*

#### 4.13

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019», inserire le seguenti: «,di stabilizzare i docenti della scuola».*

#### 4.14

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019», inserire le seguenti: «, di stabilizzare il personale».*



#### 4.15

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da: «la continuità didattica», fino alla fine del comma con le seguenti: «nell'interesse degli alunni la continuità didattica del personale docente del primo e del secondo ciclo d'istruzione assunto a tempo indeterminato con la clausola di rescissione in quanto inserito nelle Graduatorie ad esaurimento con riserva, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso il Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il Diploma d'insegnamento tecnico-professionale, nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al comma 1-quater, sono confermati nei ruoli tutti i docenti assunti che hanno superato l'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con contestuale scioglimento della riserva e con decorrenza giuridica del 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma. Per lo stesso fine, relativamente ai contratti a tempo determinato da assegnare per le supplenze annuali o al termine delle attività didattiche per lo stesso anno scolastico 2018/2019, con Decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca da emanarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto l'aggiornamento e l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:*

- 1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti;
- 2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- 3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- 4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico-professionale».

#### 4.16

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1, alle parole: «degli alunni», premettere le seguenti: «dei docenti, delle famiglie e».*

#### 4.17

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1, alle parole: «degli alunni», premettere le seguenti: «delle famiglie e».*

#### 4.18

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1, alle parole: «degli alunni», premettere le seguenti: «del corpo docente e».*

#### 4.19

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «nell'interesse degli alunni», inserire le seguenti: «dei docenti e delle famiglie».*

#### 4.20

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «nell'interesse degli alunni», aggiungere le seguenti: «del corpo docente».*

#### 4.21

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «nell'interesse degli alunni», aggiungere le seguenti: «e dei docenti».*

#### 4.22

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1, alle parole: «degli alunni», aggiungere le seguenti: «dei docenti e».*

#### 4.23

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «nell'interesse degli alunni», inserire le seguenti: «e delle famiglie».*

#### 4.24

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da: «all'esecuzione delle decisioni giurisdizioni», fino alla fine del comma con le seguenti: «il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017-2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria che saranno istituite, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo».*

*Conseguentemente:*

*al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: «30 giugno 2019», aggiungere le seguenti: «nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo»;*

*al comma 1-bis, lettera b), dopo le parole: «30 giugno 2019», aggiungere le seguenti: «nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo»;*

*al comma 1-octies, secondo periodo, sostituire le parole: «sino a 50», con le seguenti: «sino a 35».*

#### 4.25

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «conseguito», con le seguenti: «e relativi indirizzi sperimentali conseguiti».*

#### 4.26

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», con le seguenti: «dal termine dell'anno scolastico 2018/2019».*

#### 4.27

[CAUSIN](#), [MALAN](#), [FLORIS](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [TOFFANIN](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*«1.1. Nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il personale assunto in ruolo con riserva, è disposto il mantenimento in*

servizio e lo scioglimento della riserva con la decorrenza giuridica del 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.

1.2. All'articolo 1, comma 96, lettera *b*), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c*), della legge 27 dicembre 1996, n. 296, tutti i docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento comunque conseguita, ivi compresi gli insegnanti possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002"».

#### **4.28**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.1. I docenti che abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie di ogni tipo, con contratti a tempo determinato, su posti vacanti o disponibili fino alla fine dell'anno scolastico (30 giugno), per almeno 36 mesi, e in possesso della prescritta abilitazione, sono esonerati dalla partecipazione al "Concorso Transitorio" e inseriti in adeguata graduatoria ad esaurimento per l'immissione nel ruolo corrispondente, con precedenza rispetto agli esiti del suddetto "Concorso Transitorio"».

#### **4.29**

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono banditi entro la data del 31 ottobre 2018».

#### **4.30**

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono banditi entro la data del 30 novembre 2018».

#### **4.31**

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono banditi entro la data del 31 dicembre 2018».

#### 4.32

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

*Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:*

«1-bis. Nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-*quater*, sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento gli insegnanti precari in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- 1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti;
- 2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- 3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- 4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico-professionale.

*1-bis.1.* Sono confermati nei ruoli i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva che hanno superato l'anno di prova nella scuola secondaria e primaria, dell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con contestuale scioglimento della riserva e con decorrenza giuridica del 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma».

#### 4.33

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

*Al comma 1-bis, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) garantendo la continuità didattica del personale docente del primo e secondo ciclo di istruzione assunto a tempo indeterminato con la clausola di rescissione in quanto inserito nelle Graduatorie a esaurimento con riserva, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso il Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Nel caso di superamento del periodo di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche se intercorso successivamente alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, per il personale di ruolo assunto con riserva è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo;».

#### 4.34

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

*Al comma 1-bis, lettera b), sostituire le parole: «con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019», con le seguenti: «fino alla pubblicazione delle graduatorie di merito regionali. I docenti devono essere mantenuti in servizio fino all'assunzione in ruolo sullo stesso posto. L'anno di prova superato è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento delle graduatorie di merito regionali».*

#### 4.35

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: «30 giugno 2019», aggiungere le seguenti: «, nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo»;*

b) *al comma 1-bis, lettera b), dopo le parole: «30 giugno 2019», aggiungere le seguenti: «, nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo»;*

c) *al comma 1-octies, secondo periodo, sostituire le parole: «sino a 50», con le seguenti: «sino a 35».*

#### 4.36

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: «30 giugno 2019», aggiungere le seguenti: «, nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo»;*

b) *al comma 1-bis, lettera b), dopo le parole: «30 giugno 2019», aggiungere le seguenti: «, nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo».*

#### 4.37

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:*

*«1-bis.1. Nel caso di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il personale docente assunto in ruolo con riserva è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dal 1º settembre 2019. Sono fatti salvi i servizi*

prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.

1-bis.2. È disposto per l'anno scolastico 2018-2019, all'atto dell'aggiornamento, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione comunque conseguita entro la data di conversione del presente decreto».

#### 4.38

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

*Al comma 1-ter, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-*quater*, sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento gli insegnanti precari in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: 1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti; 2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; 3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002; 4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico-professionale. Sono confermati nei ruoli i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva che hanno superato l'anno di prova nella scuola secondaria e primaria, dell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con contestuale scioglimento della riserva e con decorrenza giuridica del 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma».

#### 4.39

[BERARDI](#)

*Al comma 1-ter, dopo il primo periodo, inserire il seguente:*

«Nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-*quater*, sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento gli insegnanti in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: 1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti; 2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; 3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002; 4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico pratico».

#### 4.40

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

*Al comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si possono iscrivere nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente gli insegnanti in possesso di titolo abilitante di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e i laureati in scienze della formazione primaria».*

**4.41**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

*Al comma 1-quater, lettera b), sostituire le parole: «in ciascuna regione», con le seguenti: «contestualmente in tutte le regioni d'Italia».*

**4.42**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*All'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *Al comma 1-quater, lettera b), inserire le parole: «per titoli ed esami»;*
- b) *Al comma 1-quater, lettera b), sostituire le parole: «è soppressa al suo esaurimento», con le seguenti: «ha validità triennale»;*
- c) *Al comma 1-quinquies, lettera a), sopprimere le parole da: «purché», fino alla fine della lettera;*
- d) *Al comma 1-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «nel corso degli ultimi otto anni scolastici», con le seguenti: «dal 2014»;*
- e) *Sopprimere il comma 1-octies.*

**4.43**

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1-quinquies, lettera a), sopprimere le parole da: «purché i docenti», fino alla fine del periodo.*

**4.44**

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1-quinquies, lettera a), sostituire le parole da: «purché» fino alla fine della lettera con le*



*seguenti: ».* I titoli di laurea conseguiti all'estero sono validi purché comprensivi di almeno due annualità di tirocinio ovvero se l'aspirante ha maturato almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14 della legge 3 marzo 1999, n. 124 e successive modificazioni».

#### 4.45

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1-quinquies, lettera a) sopprimere le parole da: «nel corso» fino alle seguenti: «due annualità di».*

#### 4.46

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

*Al comma 1-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «due annualità di servizio specifico, anche non continuative» con le seguenti: «180 giorni, anche non continuativi, di servizio specifico».*

#### 4.47

[GALLONE](#), [MALAN](#), [CAUSIN](#), [TOFFANIN](#), [PEROSINO](#), [FLORIS](#), [CONZATTI](#)

*Al comma 1-quinquies, lettere a) e b), dopo le parole: «istituzioni scolastiche statali» aggiungere le seguenti: «e paritarie».*

#### 4.48

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

*Al comma 1-quinquies, lettera b), dopo le parole: «con valore di abilitazione» aggiungere le seguenti: «e relativi indirizzi sperimentali».*

#### 4.49

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

*Al comma 1-sexies, sostituire le parole: «di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies», nonché con le seguenti: «abilitanti richiesti purché in possesso».*

#### 4.50

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1-octies, secondo periodo, sostituire le parole: «sino a 50» con le seguenti: «sino a 35».*

#### 4.51

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1-octies, secondo periodo, sostituire le parole: «sino a 50» con le seguenti: «sino a 40».*

#### 4.52

[LONARDO](#)

*Dopo il comma 1-undecies, inserire il seguente:*

«1-duodecies. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto di reggenza nelle istituzioni scolastiche, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire un concorso per l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico con la modalità della valutazione di una prova orale di natura gestionale che non prevede punteggio minimo. Al concorso, bandito nelle sole regioni in cui le commissioni giudicatrici sono state destituite per capi di accusa, sono ammessi coloro che, avendo superato già le due prove scritte del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, hanno ancora contenzioso non passato in giudizio avverso la suddetta procedura concorsuale. La graduatoria sarà nazionale. Le procedure sono esperite a valere dei soli posti in organico vacanti e disponibili anche se oggetto di altre procedure concorsuali e comunque nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

#### 4.53

[LONARDO](#)

*Dopo il comma 1-undecies, inserire il seguente:*

«1-duodecies. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso

all'istituto di reggenza nelle istituzioni scolastiche, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire un concorso per l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico con la modalità della valutazione di una prova orale di natura gestionale che non prevede punteggio minimo. Al concorso, organizzato su base regionale e interregionale, con graduatoria finale nazionale, sono ammessi coloro che, già ammessi a partecipare alle prove concorsuali del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, hanno ancora contenzioso non passato in giudizio avverso la suddetta procedura concorsuale. Le procedure sono esperite a valere dei soli posti in organico vacanti e disponibili anche se oggetto di altre procedure concorsuali e comunque nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

#### 4.54

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#), [VALENTE](#)

*Dopo il comma 1-undecies aggiungere il seguente:*

«1-duodecies. Al fine di tutelare la continuità didattica per gli alunni, il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017/2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo».

#### 4.55

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Dopo il comma 1-undecies aggiungere il seguente*

«1-duodecies. Al fine di salvaguardare la funzionalità scolastica, previa domanda, il personale con funzioni di Dirigente Scolastico, in servizio con contratto a tempo indeterminato, è nella facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo e comunque non oltre l'avvenuto espletamento della procedura concorsuale indetta secondo le modalità di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni».

#### 4.56

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Dopo il comma 1-undecies aggiungere il seguente:*

«1-*duodecies*. Nell'anno scolastico 2018/2019, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

#### 4.57

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Dopo il comma 1-undecies aggiungere il seguente:*

«1-*duodecies*. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali».

#### 4.58

[VERDUCCI](#), [MALPEZZI](#), [IORI](#), [RAMPI](#)

*Dopo il comma 1-undecies aggiungere il seguente:*

«1-*duodecies*. Al comma 1 dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: "Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018" sono aggiunte le seguenti: ", 2018/2019 e 2019/2020"».

#### 4.59

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#), [VALENTE](#)

*Dopo il comma 1-undecies aggiungere il seguente:*

«1-*duodecies*. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 6.250 unità per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

1-*terdecies*. Le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1-*duodecies* possono inoltre essere destinate, da parte degli uffici scolastici regionali, all'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale.

1-*quaterdecies*. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ripartire le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1-*duodecies* tra scuola primaria e scuola dell'infanzia, destinando il 30 per cento delle predette unità alla scuola dell'infanzia».

#### 4.0.1

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 4.1.**

(Proroga opzione donna)

1. Al fine di prorogare il regime di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, entro il 31 dicembre 2019 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della proroga si provvede a valere sulle risorse residue e fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al successivo punto 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

#### 4.0.2

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 4.1.**

1. Al fine di assicurare la regolare amministrazione della giustizia e l'ordinato svolgimento dei processi penali e civili i magistrati onorari in servizio come giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari o giudici di pace alla data di entrata in vigore della presente legge permangono nel possesso delle rispettive funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile, salvo il venir meno dei requisiti di idoneità, valutati con verifiche di professionalità a cadenza quadriennale.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le incompatibilità, le guarentigie e il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale previsti per gli altri magistrati ordinari dell'ordine giudiziario».

#### 4.0.3

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 4.1.**

1. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, a quelle destinate alla pesca, alla acquacoltura, alle attività produttive ad essa connesse, alle attività sportive, nonché a quelle destinate ad approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente in essere, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione per settantacinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali l'estensione della durata della concessione demaniale per il periodo di cui al comma 1».

**4.0.4**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 4.1.**

1. Alle piccole e medie imprese che avviano la propria attività nei territori periferici delle città con più di cinquecentomila abitanti e che assumono personale residente da almeno cinque anni nella medesima zona periferica sono riconosciuti i benefici attribuiti alle imprese operanti nelle zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006.

2. Ai fini dell'attribuzione dei benefici alle singole imprese, i comuni di cui al comma 1 individuano le zone periferiche dei propri territori e al 31 dicembre di ciascun anno le comunicano al Ministero dello sviluppo economico».

**4.05**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 4.1.**

(Regime speciale per il commercio sulle aree pubbliche)

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"g) al commercio sulle aree pubbliche";

b) all'articolo 16:

1) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio sulle aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114";

c) l'articolo 70 è soppresso.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli gli effetti derivanti dall'intesa in sede di Conferenza unificata, 5 luglio 2012, n. 83/CU e tutti gli atti connessi e conseguenti».

#### 4.06

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

##### «Art. 4.1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di modifica del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di abrogare il "minor prezzo" tra i criteri di aggiudicazione degli appalti».

#### 4.0.7

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

##### «Art. 4.1.

(Delega al Governo per l'introduzione della *flat tax* sui redditi incrementali)

1. Al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare quelli espressi agli articoli 3 e 53 della Costituzione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l'introduzione di *flat tax* al 15 per cento e il conseguente adeguamento della normativa tributaria, in conformità ai seguenti criteri:

- a) innalzamento del tetto di fatturato per usufruire del regime forfettario;
- b) introduzione della *flat tax* al 15 per cento sui redditi incrementali delle persone fisiche, estendendola anche alle società di persone sottoposte a IRI;
- c) applicazione di un'aliquota IRES del 15 per cento sui redditi incrementali delle società di capitali.

2. Agli oneri previsti al comma 1 si fa fronte con i risparmi di spesa derivanti dalle agevolazioni fiscali per le imposte sui redditi e alle maggiori entrate conseguenti al maggior gettito proveniente dall'emersione spontanea della base imponibile».

#### 4.0.8

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

##### «Art. 4.1.

1. In attuazione del principio di cui all'articolo 36 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni per l'istituzione di

un salario minimo orario applicabile a tutte le categorie di lavoratori e lavoratrici, in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva».

#### 4.0.9

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 4.1.**

(Nona salvaguardia esodati)

1. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia, senza introdurre paletti temporali e comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Agli oneri derivanti dalla nona salvaguardia che si quantificano in 329 milioni di euro si provvede ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 329 milioni di euro per l'anno 2019. Ove la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

#### 4.0.10

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 4.1.**

1. Al fine di riconoscere maggiore flessibilità in uscita dal mondo del lavoro viene introdotto l'istituto denominato "quota 41" che consente a lavoratori e lavoratrici la possibilità di andare in pensione con l'unico requisito di quarantuno anni di contributi versati, a prescindere da ulteriori criteri anche anagrafici.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1



dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, al fine di assicurare maggiori entrate a copertura della manovra per l'anno 2019. Ove la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

#### 4.0.11

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

##### «Art. 4.1.

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 33 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

*1-ter.* Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, i centri per l'impiego promuovono la costituzione di una rete di contatti con le imprese, le società, i consorzi, le cooperative, gli studi associati, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni e svolgono, in particolare, attività di ricerca e di selezione di personale provvedendo a trasmettere periodicamente ai soggetti costituenti la rete i profili professionali del personale selezionato ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività richieste.

*1-quater.* I servizi competenti sono tenuti a predisporre apposite procedure di monitoraggio e di valutazione delle prestazioni erogate ai fini della verifica della conformità ai livelli essenziali delle prestazioni;

*b*) dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

##### "Art. 33-bis.

(Personale dei servizi competenti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le prestazioni erogate dai servizi per l'impiego devono essere svolte da personale in possesso di diploma di laurea o di attestato di qualifica nel settore della formazione o della gestione delle risorse umane ovvero di titoli equipollenti.

2. Per il personale già operante presso i servizi competenti non in possesso dei titoli abilitanti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede ad erogare un apposito contributo per la copertura dei costi necessari al loro conseguimento.

3. In sede di contrattazione collettiva può essere altresì prevista l'erogazione di un ulteriore incentivo economico sulla parte variabile della retribuzione da corrispondere al personale addetto alle attività di ricerca e di selezione di personale dei centri per l'impiego.

4. Al personale è inoltre riconosciuta una specifica indennità commisurata al conseguimento degli obiettivi stabiliti con un apposito piano annuale. L'indennità è corrisposta in funzione alla collocazione dei lavoratori iscritti nella misura massima del 75 per cento per le assunzioni a tempo indeterminato concluse, anche a seguito di trasformazione di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato, e nella restante parte del 25 per cento per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato. Nel computo delle assunzioni a tempo determinato non sono compresi i rapporti stagionali del settore agricolo"».

#### 4.0.12

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

##### «Art. 4.1.

(Statuto partecipativo dei lavoratori alla gestione e agli utili d'impresa)

1. In conformità all'articolo 46 della Costituzione, le imprese, in qualsiasi forma costituite, che occupano più di cinquanta lavoratori, possono adottare uno statuto partecipativo che preveda piani di intervento dei lavoratori dipendenti nella gestione dell'impresa, l'istituzione di forme di partecipazione dei lavoratori agli utili e l'accesso privilegiato dei dipendenti dell'impresa al possesso di azioni o quote di capitale dell'impresa stessa. Lo statuto partecipativo è adottato sulla base di un accordo sindacale stipulato con le rappresentanze sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime o con i rispettivi organi di coordinamento, ovvero, in mancanza, per effetto di una proposta aziendale, comunicata preventivamente alle organizzazioni sindacali provinciali di categoria e approvata, decorsi almeno trenta giorni dalla comunicazione, a scrutinio segreto dalla maggioranza dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato».

#### 4-bis.1

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente*

«1-bis. I concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono banditi entro la data del 31 ottobre 2018».

#### 4-bis.2

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente*

«1-bis. I concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono banditi entro la data del 30 novembre 2018».

#### 4-bis.3

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono banditi entro la data del 31 dicembre 2018».

#### 4-bis.0.1

##### MALPEZZI

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

##### **«Art. 4-ter.**

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione del personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone distinte graduatorie provinciali permanenti per titoli, riservate al reclutamento dei Direttori S.G.A. delle Istituzioni Scolastiche, cui attingere per una quota delle assunzioni non superiore al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili così come determinati nel Decreto Interministeriale di Determinazione dell'Organico di Diritto per l'anno scolastico 2018/19.

2. L'accesso alle graduatorie di cui al comma 1 è riservato al personale Assistente Amministrativo, in servizio con contratto a tempo indeterminato che, all'atto dell'iscrizione in graduatoria, abbia maturato il requisito di aver prestato n. 2 anni di servizio da Direttore Servizi Generali e Amministrativi prestati a partire dall'anno scolastico 2000/2001.

3. Le Graduatorie Provinciali permanenti, costituite ai sensi del comma 1, sono aggiornate biennialmente e utilizzate per le immissioni nei ruoli di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella quota del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di ogni anno scolastico.

4. Le medesime Graduatorie Provinciali permanenti sono utilizzate anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di Diritto e di Fatto.

5. In prima applicazione, nell'anno scolastico 2018/19, si procede alla nomina con decorrenza O 1/09/2018, degli aspiranti utilmente inclusi nelle Graduatorie Provinciali per un numero di posti pari al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili. Contestualmente, sono attivati corsi di formazione, da svolgersi nel medesimo anno scolastico 2018/19, strutturati secondo le modalità e i programmi previsti per il personale neo assunto del profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi.

6. Per i successivi anni scolastici il MIUR procede a programmare e mettere in atto la formazione di un congruo numero di aspiranti inclusi in graduatoria al fine delle immissioni in ruolo per gli anni scolastici successivi».

#### 4-bis.0.2

##### CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-ter.**

(Disposizioni in materia di organico scolastico)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 sono disposte assunzioni a tempo indeterminato del personale docente e Ata nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado su tutti i posti vacanti e disponibili. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà, inoltre, provvedere alla ricognizione di tutti i posti disponibili in organico di fatto al fine di verificare l'effettiva presenza su di essi di un titolare e, ove questo non sussista, alla tempestiva assegnazione del posto in organico di diritto, immediatamente utile per le operazioni di immissione in ruolo.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 è ripristinata l'organizzazione degli organici della scuola primaria prevista dall'articolo 4 legge 5 giugno 1990 n. 148, secondo moduli organizzativi costituiti da tre insegnanti su due classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo; qualora ciò non sia possibile sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo moduli costituiti da quattro insegnanti su tre classi. Sono pertanto abrogate tutte le disposizioni contrastanti.

3. Dopo il comma 135-quater articolo 1 L. 13 luglio 2015 n. 107, è inserito il seguente comma 135-quinquies: "Il comma 2 articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, è soppresso. Al comma 2-bis articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, eliminare le seguenti parole: Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non può comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2.'. Conseguentemente, è abrogato il comma 75, articolo 1 legge 13 luglio 2015 n. 107".

4. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 le graduatorie di circolo e d'istituto di cui all'articolo 5 decreto ministeriale 13 giugno 2007 n. 131 sono trasformate in graduatorie per ambiti territoriali di cui al comma 66 articolo 1 legge 13 luglio 2015 n. 107. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è previsto un aggiornamento annuale per gli aspiranti già inseriti nelle tre fasce e un aggiornamento semestrale per tutti i docenti che conseguono l'abilitazione o il titolo d'accesso successivamente alla scadenza dell'aggiornamento annuale. Detti inserimenti semestrali avverranno in coda agli aspiranti già inseriti. Al primo aggiornamento annuale utile, gli aspiranti inseriti in coda saranno collocati nella fascia di pertinenza sulla base del punteggio e dei titoli posseduti».

**4-bis.0.3**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-ter.**

1. Sono prorogati anche per gli aspiranti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 eseguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti. Dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

#### 4-bis.0.4

[DE POLI](#), [FLORIS](#), [PEROSINO](#), [TOFFANIN](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Capo I-ter

MISURE FINALIZZATE ALLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE E DEL CONTROLLO DEI PORTI

#### **Art. 4-ter.**

(Disposizioni in materia di personale appartenente  
al Corpo delle Capitanerie di porto)

1. Al fine di mantenere i livelli di efficienza e di capacità operativa delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, in relazione alle attività di soccorso in mare, nonché di vigilanza e controllo dei porti, il personale del Corpo delle Capitanerie di porto già reclutato ai sensi dell'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che, dopo il servizio di rafferma, non sia decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale in relazione alla procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in data 24 agosto 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 519, legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in attuazione della Direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministero per le riforme e le innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni, viene richiamato in servizio permanente, entro il 1° Settembre 2018, in deroga all'articolo 6551 nel grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *e)*, e ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto con decorrenza dalla data di assunzione in servizio di prima nomina.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico della ricostruzione carriera e degli arretrati sino all'effettiva reintegrazione in servizio, detratto *aliunde perceptum*, fino all'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 589 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; dall'anno 2019 nell'ambito degli ordinari stanziamenti dei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».

#### 05.1

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*All' articolo , premettere il seguente:*

#### **«Art. 05.**

(Definizioni)

1. Per "aiuto di Stato" s'intendono:

- a)* agevolazioni fiscali previste per la categoria produttiva o per il territorio;
- b)* erogazioni dirette per incentivazione di innovazioni tecnologiche;
- c)* sgravi contributivi per le nuove assunzioni;
- d)* utilizzo a favore dei lavoratori dipendenti di procedure di mobilità;
- e)* agevolazioni tariffarie per il trasporto di merci.

Gli "aiuti di Stato" sono considerati tali quando essi corrispondano alla riduzione del quindici per cento dei costi totali rilevati dai bilanci del quinquennio in esame.

2. Per Stato s'intendono le Amministrazioni Centrali, gli Enti Regioni, gli Istituti finanziari il cui capitale sociale sia totalmente in possesso di un Ente Statale».

## 05.2

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

All' articolo , premettere il seguente:

### «Art. 05.

(Misure per l'attrazione di nuovi investimenti esteri nel territorio nazionale)

1. Al fine di sostenere le iniziative di attrazione di nuovi investimenti esteri in Italia, in particolare nelle aree territoriali del Mezzogiorno, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per l'attrazione di nuovi investimenti esteri in Italia. Il Piano di cui al presente comma è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per il sud e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le azioni, con le relative dotazioni finanziarie, finalizzate, nel rispetto della normativa comunitaria, al sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché le modalità di accompagnamento e di assistenza degli investitori esteri in Italia.

3. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano di cui al comma 1, sono definiti:

- a) gli obiettivi aggiuntivi attribuiti all'ICE-Agenzia per favorire l'attrazione di nuovi investimenti esteri;
- b) i risultati attesi;
- c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo.

4. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede all'attuazione del Piano di cui al comma 1 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, tenuto conto della convenzione di cui al comma 3 e delle intese raggiunte sulle azioni contenute nel medesimo Piano. Essa svolge all'estero l'attività di attrazione di nuovi investimenti in Italia attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari Italiane e predisponde, in favore degli investitori esteri, un portale di accesso contenente le informazioni sulle aree territoriali e i distretti produttivi, sulle procedure e le agevolazioni per la realizzazione degli investimenti nel territorio nazionale e sulle figure professionali specializzate a disposizione per favorire e accompagnare la realizzazione di tali investimenti.

5. Sulle attività di cui al comma 4, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e sulle azioni realizzate per l'attrazione di nuovi investimenti esteri.

6. Presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un apposito Comitato con il compito di favorire, attraverso il coordinamento tra le diverse amministrazioni centrali e locali interessate, la realizzazione del Piano di cui al comma 1. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle

finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Una quota pari al 10 per cento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è destinato, annualmente, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

## 5.1

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 5. - *(Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di contributi pubblici)*. - 1. Le disposizioni che stabiliscono la concessione di sostegni pubblici, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, prevedono contestualmente i casi e le modalità per la revoca e la restituzione dei sostegni medesimi nei casi di delocalizzazione degli oggetti dell'intervento di sostegno».

## 5.2

[FERRARI](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 5. - *(Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di contributi pubblici)*. - 1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo. In caso di decadenza, l'amministrazione erogatrice del contributo pubblico, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo del contributo fruito.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e



degli Stati aderenti allo Spazio economico Europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo.

3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi ai contributi di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione del contributo.

4. Per i benefici già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per i contributi pubblici in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, concessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti ai sensi del presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo importo, all'amministrazione titolare della misura e vanno a incrementare le disponibilità della misura stessa.

6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento della produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria del contributo pubblico o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

### 5.3

#### FERRARI

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «aiuto di stato» con le seguenti: «sostegno pubblico».*

### 5.4

#### BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo. In caso di decadenza, l'amministrazione erogatrice del contributo pubblico, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo del contributo fruito».*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o*



più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo»;

*sostituire il comma 3 con il seguente: «3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi ai contributi di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione del contributo;*

*al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «gli aiuti di Stato» con le seguenti: «i contributi pubblici in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123»;*

*sostituire il comma 6, con il seguente: «Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento della produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria del contributo pubblico o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».*

## 5.5

### BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del beneficio».*

*Conseguentemente:*

*al comma 2 sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma con le seguenti: «sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del beneficio»;*

*sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Alla revoca e alla restituzione dei sostegni pubblici nei casi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 9, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni»;*

*sostituire il comma 4 con il seguente: «4. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 60 e 61 sono soppressi»;*

*sopprimere i commi 5 e 5-bis;*

*al comma 6 sostituire le parole da: «o di una sua parte» fino alla fine del comma con le seguenti: «ovvero dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo incentivato*

ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto».

## 5.6

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo. In caso di decadenza, l'amministrazione erogatrice del contributo pubblico, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo del contributo fruito».*

## 5.7

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del beneficio».*

## 5.8

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni.».*

## 5.9

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «aiuto di Stato», fino alla fine del comma, con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123.».*

## 5.10

### FERRARI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «aiuto di Stato» con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123».*

## 5.11

### FERRARI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte» con le seguenti: «qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati».*

## 5.12

### FERRARI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte» con le seguenti: «la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo».*

## 5.13

### BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, RONZULLI, TESTOR

*Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua con le seguenti: il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro».*

*Conseguentemente:*

*dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale»;*

*al secondo periodo, sostituire le parole: «da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito» con le seguenti: «non superiore a due volte l'importo dell'aiuto revocato»;*

*al comma 2:*

1) al primo periodo, sostituire le parole: «attività economica interessata dallo stesso o una sua» con le seguenti: «il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro»;

2) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale»;

*sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo in cui si trovano ad altro sito, da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto».

## 5.14

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua con le seguenti: il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro».*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua» con le seguenti: «il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro»;*

*sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo in cui si trovano ad altro sito, da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto».

## 5.15

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua» con le seguenti: «il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro».*

## 5.16

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica» con le seguenti: «la struttura produttiva».*

## 5.17

[FERRARI](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «attività economica» con le seguenti: «unità produttiva».*

## 5.18

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo spazio economico europeo».*

## 5.19

### FERRARI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «conclusione dell'iniziativa agevolata», con le seguenti: «concessione dello stesso».*

## 5.20

### BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e tale delocalizzazione determini una riduzione del livello occupazionale dell'impresa che ha beneficiato degli aiuti».*

## 5.21

### FERRARI

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e tale delocalizzazione determini una riduzione del livello occupazionale dell'impresa che ha beneficiato degli aiuti».*

## 5.22

### FERRARI

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale».*

## 5.23

### BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Oltre alla decadenza dal beneficio, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, che accerta l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito».*

## 5.24

[FERRARI](#)

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «l'amministrazione titolare della misura di aiuto» con le seguenti: «l'amministrazione erogatrice del contributo pubblico».*

**5.25**

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Al comma 2 sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma con le seguenti: «sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del beneficio».*

**5.26**

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Al comma 2, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo».*

**5.27**

[FERRARI](#)

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «aiuto di Stato» con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123».*

**5.28**

[FERRARI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte», con le seguenti: «qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati».*

## 5.29

### [FERRARI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte» con le seguenti: «la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo».*

## 5.30

### [BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua», con le seguenti: «il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro».*

## 5.31

### [FERRARI](#)

*Al comma 2 sopprimere le parole: «o una sua parte».*

## 5.32

### [FERRARI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato» con le seguenti: «della concessione dello stesso».*

## 5.33

### [FERRARI](#)

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale».*

## 5.34

### [BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Sono escluse dalla sanzione amministrativa pecuniaria le imprese localizzate in aree colpite da calamità riconosciute con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».*

### 5.35

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE».

### 5.36

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Alla revoca e alla restituzione dei sostegni pubblici nei casi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 9, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni».

### 5.37

[FERRARI](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Alla revoca e alla restituzione dei sostegni pubblici nei casi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 9, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 5.*

### 5.38

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi ai contributi di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione del contributo».



**5.39**

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «da ciascuna amministrazione», fino alla fine del periodo con le seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

**5.40**

[FERRARI](#)

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «alle misure di aiuto» con le seguenti: «ai contributi».*

**5.41**

[FERRARI](#)

*Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: «dell'aiuto» con le seguenti: «del contributo».*

**5.42**

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 60 e 61 sono soppressi».

**5.43**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Tutti i lavoratori addetti all'unità produttiva o all'attività economica delocalizzata ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148».

*Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole: «o di una sua parte».*

**5.44**

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Sopprimere il comma 5.*

#### 5.45

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «gli aiuti di Stato», con le seguenti: «i contributi pubblici in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123».*

#### 5.46

[FERRARI](#)

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «gli aiuti di Stato», con le seguenti: «i contributi pubblici in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123».*

#### 5.47

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Sopprimere il comma 5-bis.*

#### 5.48

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:*

*«5-ter. Al fine di sostenere l'occupazione e lo sviluppo economico delle aree territoriali interessate dal fenomeno della delocalizzazione delle attività produttive, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per l'attrazione di nuovi investimenti esteri nei siti produttivi in disuso a seguito di delocalizzazione di attività produttive. Il Piano di cui al presente comma è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per il sud e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo. Il Piano prevede le azioni, con le relative dotazioni finanziarie, finalizzate, nel rispetto della normativa comunitaria, al sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento nei siti produttivi in disuso a seguito di delocalizzazione di attività produttive, nonché le modalità di accompagnamento e di assistenza degli investitori. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, provvede all'attuazione del Piano nel rispetto dell'apposita convenzione, da stipularsi con il Ministero dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano».*

## 5.49

### [FERRARI](#)

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata ovvero dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto.

6-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 60 e 61 sono soppressi».

## 5.50

### [BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Ai fini del presente decreto per delocalizzazione si intende esclusivamente il decentramento di principali attività e segmenti di impresa».

## 5.51

### [BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo in cui si trovano ad altro sito, da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto».

## 5.52

### [FERRARI](#)

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata ovvero dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto».

## 5.53

### [BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Sostituire il comma 6, con il seguente:*

«6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento della produzione

di uno o più prodotti interessata dal contributo dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria del contributo pubblico o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

#### 5.54

##### FERRARI

*Al comma 6, sostituire le parole: «di attività economica o di una sua parte» con le seguenti: «della produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo».*

#### 5.55

##### FERRARI

*Al comma 6 sostituire le parole: «attività economica», con le seguenti: «unità produttiva» e le parole: «dal sito produttivo incentivato», con le seguenti: «dal sito incentivato».*

#### 5.56

##### FERRARI

*Al comma 6 sopprimere le parole: «o di una sua parte».*

#### 5.57

##### BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Al comma 6 sostituire le parole da: «o di una sua parte», fino alla fine del comma con le seguenti: «ovvero dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto».*

#### 5.58

##### FERRARI

*Al comma 6, sostituire le parole: «dell'aiuto», con le seguenti: «del contributo pubblico».*

#### 5.59

##### FERRARI

*Al comma 6 aggiungere in fine, le seguenti parole: «e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario dell'aiuto o incentivo».*

## 5.60

### FERRARI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*«6-bis. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall'articolo 1 comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del predetto articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è integrata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.*

*6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

## 5.61

### FERRARI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*«6-bis. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di delocalizzazione produttiva attraverso interventi di sostegno agli investimenti nazionali e all'occupazione, il "Fondo di reindustrializzazione" di cui alla Delibera CIPE numero 14, del 28 febbraio 2018 è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.*

*6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

## 5.62

### FERRARI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*«6-bis. Al fine di prevenire e contrastare la delocalizzazione delle attività produttive e di promuovere il *Made in Italy*, all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole: "nonché a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 3 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "nonché a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020".*

*6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 47 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge*

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 5.63

### FERRARI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre sostituire le parole, ovunque ricorrano: "66 milioni" con le seguenti: "116 milioni".

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 5.0.1

### CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art 5-bis.**

1. È istituito il "marchio Italia" ai prodotti realizzati in Italia in ogni fase della loro lavorazione e con l'utilizzo di materie prime esclusivamente italiane.
2. In favore delle aziende le cui produzioni ottengono il "marchio Italia" come elemento di radicamento sui territori e come misura di contrasto alla delocalizzazione sono concesse misure di agevolazione fiscale.
3. L'istituzione del marchio e le modalità per l'ottenimento dello stesso, nonché le misure di agevolazione fiscale di cui al comma 2 sono individuati e disciplinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico».

## 5.0.2

### CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. In favore delle aziende che adottano "statuti partecipativi" come elemento di radicamento sui territori e come misura di contrasto alla delocalizzazione sono concesse misure di agevolazione fiscale.
2. Le misure di agevolazione fiscale di cui al comma 1 sono individuate e disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico».

## 5.0.3

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

**«Art 5-bis.**

1. Il comma 10 dell'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente: "10. È fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di procedere ad affidamenti di servizi in favore di operatori economici che hanno localizzato, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori del territorio nazionale"».

**6.1**

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Garanzie alla continuità produttiva e occupazionale delle imprese beneficiarie di aiuti). - 1. Le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di aiuti di Stato ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato presso uno Stato, anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa.

2. Nel caso di mancato rispetto di tale obbligo, le imprese interessate dovranno restituire i contributi ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali.

3. Le somme di cui al comma precedente confluiscono alla sezione speciale del Fondo destinata al rafforzamento della struttura produttiva, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa per la crescita sostenibile previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 83».

**6.2**

FERRARI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Garanzie alla continuità produttiva e occupazionale delle imprese beneficiarie di aiuti). - 1. Le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di aiuti di Stato ai sensi del Decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato presso uno Stato, anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa.

2. Nel caso di mancato rispetto di tale obbligo, le imprese interessate dovranno restituire i contributi ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali.

3. Le somme di cui al comma precedente confluiscono alla sezione speciale del Fondo destinata al rafforzamento della struttura produttiva, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa per la crescita sostenibile previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 22 giugno 2012 n. 83».

### 6.3

#### FERRARI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «aiuto distato» inserire le seguenti: «a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14, 17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014» e sostituire le parole: «fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo» con le seguenti: «a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4o24 della legge n. 223/1991»;*

b) *dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

*«1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1».*

### 6.4

#### BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, RONZULLI, TESTOR

*Al comma 1, dopo le parole: «aiuto di Stato», inserire le seguenti: «a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14,17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014» e sostituire le parole: «fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo», con le seguenti: «a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4 o 24 della legge n. 223 del 1991».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1».*

### 6.5

#### FERRARI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «aiuto di stato» con le seguenti: «sostegno pubblico, quali credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, concessione di garanzia contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato».*

### 6.6



[FERRARI](#)

*Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «aiuto di stato» con le seguenti: «credito d'imposta, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,».*

**6.7**

[FERRARI](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «aiuto di stato» con le seguenti: «sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,».*

**6.8**

[FERRARI](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «aiuto di stato» con le seguenti: «credito d imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,».*

**6.9**

[FERRARI](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «aiuto di stato» con le seguenti: «concessione di garanzia contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato».*

**6.10**

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «aiuto di Stato», aggiungere le seguenti: «, a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14,17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014,».*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, sostituire le parole: «fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo», con le seguenti: «a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4 o 24 della legge n. 223 del 1991».*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1».*

## 6.11

### [FERRARI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «aiuto di Stato», inserire le seguenti: «a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14, 17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014» e sostituire le parole: «fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo», con le seguenti: «a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4 o 24 della Legge n. 223 del 1991».*

## 6.12

### [BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «, aiuto di Stato», aggiungere le seguenti: «, a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14, 17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014,».*

## 6.13

### [BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo», con le seguenti: «, a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4 o 24 della legge n. 223 del 1991».*

## 6.14

### [BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «giustificato motivo oggettivo», aggiungere le seguenti: «o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa non impugnati o per i quali, se impugnati, il giudice accerti la sussistenza degli estremi del licenziamento».*

## 6.15

### [FERRARI](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «al 50 per cento» con le seguenti: «alla metà» e ove ricorrono le parole: «beneficio» con le seguenti: «finanziamento da parte dello Stato italiano».*

## 6.16

### [FERRARI](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «nei cinque anni successivi», con le seguenti: «nei due anni successivi».*

## 6.17

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento», con le seguenti: «nei due anni successivi alla data di ottenimento del beneficio».*

## 6.18

[FERRARI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento», con le seguenti: «nei cinque anni successivi alla data di concessione dello stesso».*

## 6.19

[FERRARI](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «nei cinque anni successivi» con le seguenti: «nei due anni successivi» e le parole: «superiore al 10 per cento», con le seguenti: «superiore al 20 per cento».*

## 6.20

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «30 per cento».*

## 6.21

[FERRARI](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1».

## 6.22

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai fini della valutazione dell'impatto occupazionale, di cui al comma 1, si fa riferimento agli accordi di programma intercorsi tra l'impresa, le parti sociali, l'amministrazione centrale o locale al momento della concessione dei benefici. Per la valutazione successiva dei livelli occupazionali occorrenti per il buon andamento dell'attività produttiva, si fa riferimento ai piani industriali e alle informazioni che l'impresa deve fornire ai rappresentanti dei lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 25 del 6 febbraio 2007».

## 6.23

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1».

## 6.24

[FERRARI](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «dei benefici», con le seguenti: «finanziamenti goduti dalle imprese sia italiane che straniere».*

## 6.25

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le somme di cui al comma 2 confluiscono alla sezione speciale del Fondo destinata al rafforzamento della struttura produttiva, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa per la crescita sostenibile previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 83».

## 6.26

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intendono escluse le agevolazioni contributive, retributive e fiscali legate ad assunzioni, contratti di apprendistato, premi produttivi ed altri elementi variabili della retribuzione».

## 7.1

### [FERRARI](#)

*Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «ceduti a titolo oneroso» e: «la cessione a titolo oneroso».*

## 7.2

### [FERRARI](#)

*Al comma 2, dopo le parole a: «titolo oneroso», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «a soggetti economici aventi sede all'estero».*

## 7.3

### [BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «o destinati a strutture» fino a: «impresa».*

## 7.4

### [BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 2, sostituire le parole da: «si procede» fino alla fine con le seguenti: «Restano valide le maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi di imposta».*

## 7.5

### [BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai casi in cui i beni agevolati siano temporaneamente destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato».*

## 7.6

[FERRARI](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, dopo le parole: «presente decreto» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.»;*

b) *al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì ai casi in cui i beni agevolati siano destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione dei casi in cui sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 168-ter del medesimo decreto.».*

**7.7**

[FERRARI](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «presente decreto» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.».*

**7.8**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.».*

**7.9**

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.».*

**7.10**

[FERRARI](#)

*Al comma 4, le parole: «Le disposizioni del» sono sostituite con le seguenti: «Al fine di coordinare le nuove disposizioni con la disciplina già introdotta nella legge di bilancio, le norme di cui al».*

## 7.11

### [FERRARI](#)

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì ai casi in cui i beni agevolati siano destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione dei casi in cui sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 168-ter del medesimo decreto».*

## 7.12

### [BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì ai casi in cui i beni agevolati siano destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione dei casi in cui sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 168-ter del medesimo decreto».*

## 7.13

### [BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*«4-bis. Le imprese italiane ed estere possono interpellare l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per chiedere la disapplicazione del presente articolo, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.*

*4-ter. L'Amministrazione può disapplicare il presente articolo, qualora le imprese italiane ed estere dimostrino, con l'istanza di cui al comma 4-bis, e mediante idonea documentazione, che la delocalizzazione sia dovuta a valide ragioni economiche, ivi incluso lo stato di difficoltà economico-finanziario in cui possono trovarsi temporaneamente».*

## 7.0.1

### [BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*1. Le imprese italiane ed estere possono interpellare l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per chiedere la disapplicazione dei precedenti articoli 5 e 7, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.*

*2. L'Amministrazione può disapplicare i precedenti articoli 5 e 7, qualora le imprese italiane ed estere dimostrino, con l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, e mediante idonea documentazione, che la delocalizzazione sia dovuta a valide ragioni economiche, ivi incluso lo stato di difficoltà economico-finanziario in cui possono trovarsi temporaneamente».*

## 8.1

### FERRARI

*Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Credito d'imposta ricerca e sviluppo per acquisto da fonti esterne dei beni immateriali».*

## 8.2

### FERRARI

*Al comma 1 sostituire le parole: «Si considerano appartenenti al medesimo gruppo», con le seguenti: «Sono da considerarsi appartenenti allo stesso gruppo».*

### 8.0.1

#### BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura).

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

### 8.0.2

#### BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali



strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

### 8.0.3

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

### 8.0.4

[MISIANI](#), [NANNICINI](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

(Remunerazione variabile degli amministratori e dei dirigenti di imprese in crisi)

1. Al fine di responsabilizzare gli amministratori e i dirigenti delle imprese che a causa delle situazioni di crisi o difficoltà sono costrette momentaneamente a contrarre o sospendere la propria attività e che richiedono l'intervento dello Stato per le integrazioni salariali dei propri dipendenti ai sensi della disciplina in materia di ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 11 e di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il medesimo periodo di concessione dei sussidi e delle integrazioni, sui compensi operati sotto forma di *bonus* e di *stock options* attribuiti ai membri del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza, è applicata un'aliquota addizionale del 10 per cento. L'aliquota addizionale è altresì applicata, per un intero esercizio, qualora nell'esercizio precedente siano stati effettuati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

2. L'aliquota addizionale di cui al comma 1 si applica sull'ammontare del compenso di cui al medesimo comma 1 che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.

3. L'aliquota addizionale di cui al comma 1 è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione dei compensi di cui al medesimo comma 1 e, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, è disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia di imposte sul reddito.

4. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo 1 sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

## 8.0.5

### NANNICINI

Dopo l' **articolo**, inserire il seguente:

#### **«Art. 8-bis.**

(Misure a tutela del mantenimento del tessuto imprenditoriale e dei livelli occupazionali)

All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 2, dopo la lettera *c-bis*), è aggiunta la seguente lettera:

"*d*) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali";

*b*) dopo il comma 3-*ter*, è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *d*), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.

Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto legislativo n. 346, del 31 ottobre 1990 e dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 22 dicembre 1986, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed

integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione».

## 9.1

### CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 9. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono vietati i giochi e le scommesse con vincite in denaro di qualunque tipologia».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 12, comma 3, sopprimere la lettera d);*

*all'articolo 14, comma 2, sopprimere la lettera c).*

## 9.2

### LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo», con le seguenti: «Al fine di tutelare i minori e di arginare il fenomeno della dipendenza da gioco d'azzardo patologico».*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «A decorrere dalla medesima data, sono altresì vietate tutte le forme di promozione o di pubblicità relative ad apertura ed esercizio di nuove sale da gioco o scommesse con vincite in denaro»;*

*al medesimo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;*

*al comma 2, aggiungere in fine le parole: «comminata dall'Autorità, di cui al comma 3 del presente articolo, entro quindici giorni dall'avvenuto accertamento delle violazioni di cui al comma 1. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 a mezzo di trasmissione televisiva o radiofonica, l'Autorità competente procede con proprio atto amministrativo rispettivamente all'oscuramento del canale o alla sospensione del segnale radiofonico;*

*al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «di cui una quota non inferiore ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è destinata per la durata dei contratti pubblicitari in corso di esecuzione di cui al comma 5, all'adozione di una campagna di comunicazione televisiva volta a sensibilizzare i cittadini sui problemi derivanti dal gioco patologico, prevedendo altresì che la trasmissione dei relativi spot sia effettuata immediatamente dopo quella degli spot del gioco on-line, alla generazione di messaggi di allerta sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo, da realizzare mediante applicazione diretta sugli apparecchi di strumenti o di software tenuto conto dei limiti derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di privacy, nonché per le attività di prevenzione, cura ed alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo».*

*Alla rubrica del Capo sostituire le parole: «Misure per il contrasto alla ludopatia» con le seguenti: «Misure per il contrasto del gioco d'azzardo patologico».*

### 9.3

#### LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 208», aggiungere le seguenti: «e a quanto disposto dal successivo comma 5».*

### 9.4

#### CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «quanto previsto dall'articolo 7» fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: «il divieto di pubblicità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l'esercizio abusivo dell'attività di gioco o scommessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa alle categorie di giochi di sorte a quota fissa, giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, lotterie ad estrazione istantanea, giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, con vincita in denaro e offerti su canale fisico o a distanza, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, con l'eccezione di quanto pubblicato all'interno di siti internet e applicazioni mobili di proprietà dei concessionario e registrati come canali di vendita presso l'apposito registro tenuto presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche, delle medesime categorie di giochi. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma 1 le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, e i giochi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.*

2. Per le altre categorie di giochi, caratterizzati da minor frequenza e ripetitività del gioco, socialità o elementi di abilità, quali le scommesse ippiche e sportive, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è vietata qualsiasi forma di pubblicità comunque effettuata e su qualunque mezzo incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed *internet*, che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa che l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli sottoscrive con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In ogni caso, tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione europea del 14 luglio 2014 e quanto già previsto dall'articolo 1, comma 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016), la pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro di cui al comma 2, non deve descrivere il gioco come socialmente attraente o approvato da personalità famose o celebrità, lasciando intendere che il gioco contribuisce al successo sociale.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di

destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5 per cento del valore della sponsorizzazione o del contratto pubblicitario e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di euro 50.000.

5. L'Autorità competente alla contestazione ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

6. Il protocollo d'intesa tra l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede l'assoggettamento preventivo obbligatorio alle regole di disciplina pubblicitaria delle iniziative e delle campagne pubblicitarie di livello nazionale dei concessionari per l'offerta delle attività di gioco e scommesse con vincita in denaro di cui al comma 2 nonché l'obbligo degli stessi di destinare annualmente il 5 per cento del valore della loro attività di pubblicità al fondo per il contrasto d'azzardo patologico di cui all'articolo 1 comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

8. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.

9. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019.

10. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 9».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 12, comma 3, lettera d), sostituire le parole: «comma 6», con le seguenti: «comma 9»;*

*all'articolo 14, comma 2, lettera c), sostituire il numero: «6» con il seguente: «9».*

## 9.5

### [CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI](#)

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «a decorrere dalla data di entrata in vigore fino alla fine dell'articolo», con le seguenti: «nonché il divieto di pubblicità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l'esercizio abusivo dell'attività di gioco o scommessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa che l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli sottoscrive con l'Autorità per le garanzie nelle*

comunicazioni.

Il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche con i medesimi connotati di aggressività o ingannevolezza. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. In ogni caso, tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione europea del 14 luglio 2014 e quanto già previsto dall'articolo 1, comma 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), la pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, non deve descrivere il gioco come socialmente attraente o approvato da personalità famose o celebrità, lasciando intendere che il gioco contribuisce al successo sociale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5 per cento del valore della sponsorizzazione o del contratto pubblicitario e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di euro 50.000.

4. L'Autorità competente alla contestazione ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Il protocollo d'intesa tra l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede l'assoggettamento preventivo obbligatorio alle regole di disciplina pubblicitaria delle iniziative e delle campagne pubblicitarie di livello nazionale dei concessionari per l'offerta delle attività di gioco e scommesse con vincite in denaro ivi definiti nonché l'obbligo degli stessi di destinare annualmente il 5 per cento del valore della loro attività di pubblicità al fondo per il contrasto d'azzardo patologico di cui all'articolo 1 comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

6. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1 e al comma 2, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.

8. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 8».

*Conseguentemente:*



*all'articolo 12, comma 3, lettera a), sostituire le parole: «comma 6» con le seguenti: «comma 8».*

*all'articolo 14, comma 2, lettera c), sostituire il numero: «6» con il seguente: «8».*

## 9.6

### CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «è vietata qualsiasi forma» fino alla fine del comma con le seguenti: «qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, è sottoposta ai seguenti limiti:*

*a) ciascun fornitore di servizi media audiovisivi non può diffondere comunicazioni commerciali di tali giochi o scommesse con vincita in denaro oltre il 25 per cento dell'affollamento pubblicitario orario;*

*b) tale comunicazione commerciale può essere trasmessa esclusivamente tra le ore 23:00 fino alle ore 7:00 del giorno successivo, salvo nel corso degli eventi sportivi in diretta e 30 minuti prima dell'inizio di ciascun evento sportivo e 30 minuti dopo il suo termine».*

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

*«1.1. In ogni caso, al fine di evidenziare i rischi legati al gioco patologico e realizzare un più efficace contrasto al gioco illegale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua con proprio regolamento le linee guida per un formato di pubblicità responsabile, idonee a rendere il consumatore consapevole dei possibili rischi legati al gioco d'azzardo e distinguere le attività e i canali di accesso legali attraverso un'offerta chiara, trasparente e riconoscibile. Tale regolamento dovrà prevedere limitazioni di tale pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica, sulle pubblicazioni in genere, sulle affissioni e su *Internet*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche le sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, saranno sottoposte alle seguenti limitazioni:*

*a) tutti i contratti di sponsorizzazione attualmente in vigore devono essere depositati presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;*

*b) tutti i contratti di sponsorizzazione stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto devono essere depositati, pena la loro nullità, entro 15 (quindici) giorni dalla loro sottoscrizione, presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;*

*c) i soggetti che hanno stipulato i contratti di cui sopra alle lettera a) o b) devono corrispondere il doppio del corrispettivo indicato nei predetti contratti su uno specifico conto del Ministero della Salute perché siano destinati allo stesso fondo previsto al successivo comma 4.*

*1.2. Sono esclusi dalle limitazioni di cui ai commi 1 e 1 -bis le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di solle locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».*

*al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1.1»;*

*al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1.1»;*

*sopprimere il comma 5.*

## 9.7

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1, alle parole: «le manifestazioni» premettere le seguenti: «le campagne comunicative.».*

## 9.8

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1, alle parole: «le manifestazioni» premettere le seguenti: «gli eventi e».*

## 9.9

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «le manifestazioni» con le seguenti: «gli eventi».*

## 9.10

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «incluse le manifestazioni sportive,» inserire le seguenti: «e gli eventi».*

## 9.11

[BINETTI](#), [DE POLI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «con vincite di denaro» aggiungere le seguenti: «all'informazione relativa a vincite di particolare consistenza, alla stampa di settore, alla pubblicità degli esercizi pubblici che vendono tagliandi delle lotterie istantanee.».*

## 9.12

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «culturali o artistiche» con le seguenti: «eventi culturali o artistici».*



**9.13**

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «culturali o artistiche» inserire le seguenti: «, le campagne comunicative».*

**9.14**

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «scientifiche».*

**9.15**

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con le seguenti: «di satira».*

**9.16**

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «mediche».*

**9.17**

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con le seguenti: «di politica estera».*

**9.18**

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con le seguenti: «d'intrattenimento».*

**9.19**

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «artistiche».*

## 9.20

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «politiche».*

## 9.21

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con le seguenti: «di fumetti».*

## 9.22

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «culturali».*

## 9.23

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.*

## 9.24

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «dalla legge 3 agosto 2009, n. 102» aggiungere le seguenti: «le altre lotterie ad estrazione istantanea».*

## 9.25

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».*

**9.26**

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [PATRIARCA](#), [MISIANI](#)

*Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, infine, le parole: «nonché le Case da Gioco autorizzate».*

**9.27**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nonché le Case da Gioco autorizzate».*

**9.28**

[LANIECE](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le Case da Gioco autorizzate».*

**9.29**

[ZAFFINI](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma non si applica alla stampa specializzata destinata ai soli operatori di settore».*

**9.30**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d'esecuzione».

**9.31**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e nei commi precedenti, vigono le seguenti ulteriori limitazioni relativamente ai giochi con vincite in denaro:

- 1) relativamente alla comunicazione commerciale audiovisiva, la pubblicità di giochi con vincita in denaro è vietata:
  - a) sui canali e servizi free o a pagamento della televisione digitale terrestre e satellitare con una programmazione tematica destinata esclusivamente a "bambini";
  - b) durante i programmi destinati ai minori di età quali i cartoni animati, i film chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e negli spettacoli che hanno i minori di età come protagonisti trasmessi in qualunque fascia oraria, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;
- 2) quanto alla radiodiffusione sonora, la pubblicità è vietata durante programmi chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e durante quelli che hanno i minori di età come protagonisti, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi;
- 3) quanto al circuito cinematografico, la pubblicità è vietata:
  - a) durante le proiezioni cinematografiche destinate ai minori di età, fra le quali i cartoni animati e i film chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi a tali proiezioni;
  - b) nelle sale cinematografiche e nei loro *foyer* in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori di età, fra i quali cartoni animati o film chiaramente diretti ad un pubblico infantile o adolescenziale;
- 4) quanto al circuito teatrale, la pubblicità è vietata nei teatri e nei loro *foyer* in occasione di rappresentazioni destinate alla visione dei minori di età, ovvero chiaramente dirette ad un pubblico infantile o adolescenziale, fatta eccezione per le rappresentazioni teatrali che sono con ragionevole evidenza rivolte a un pubblico prevalentemente adulto;
- 5) quanto alla stampa quotidiana e periodica, la pubblicità è vietata su quella destinata ai minori di età, che per grafica, contenuto ed oggetto è chiaramente destinata ad un pubblico infantile e adolescenziale».

## 9.32

### [CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:*

«1.1. Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.

1.2. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all'interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30 per cento di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro.

1.3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincita in denaro è vietata qualora

preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.

1.4. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1.5. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:

a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-*quinquies*;

b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;

c) l'indicazione dell'indirizzo *web* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi simili, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito *web* di quest'ultimo;

d) l'indicazione "pubblicità" per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all'inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

1.6. In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincite in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su *internet*, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche a sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.

1.7. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia *On-line*, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.

1.8. La comunicazione commerciale dei giochi con vincite in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincite in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato a minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.

1.9. I fornitori di servizi di *media* audiovisivi e dei servizi *internet* sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza da gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l'entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva

competenza, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

### 9.33

#### VITALI, RONZULLI

*Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:*

«1.1. Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.

1.2. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all'interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30 per cento di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro.

1.3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincita in denaro è vietata qualora preveda in qualità di *testimonial* personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.

1.4. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1.5. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:

a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-*quinquies*;

b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;

c) l'indicazione dell'indirizzo *web* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito *web* di quest'ultimo;

d) l'indicazione "pubblicità" per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso in televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all'inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

1.6. In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono

sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su *internet*, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.

1.7. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia *on-line*, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.

1.8. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.

1.9. I fornitori di servizi di *media* audiovisivi e dei servizi *internet* sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l'entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

### 9.34

#### VITALI

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d'esecuzione».

### 9.35

#### VITALI

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d'esecuzione qualora nell'oggetto dell'affidamento per la gestione del gioco pubblico sia prevista la realizzazione di attività pubblicitarie e promozionali».

### 9.36

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:*

«1-*quater*. I fornitori di servizi media audiovisivi e dei servizi internet sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l'entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

### 9.37

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. I concessionari di giochi pubblici impiegano annualmente una somma pari allo 0,5 per cento dei corrispettivi loro spettanti per le attività svolte in relazione agli adempimenti previsti dalle rispettive concessioni, con un minimo di euro mille ed un massimo di euro cinquecentomila, per campagne informative ovvero per iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa che opera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e che è presieduta dal Capo del predetto Dipartimento e composta da quattro membri in rappresentanza dei Ministri della salute, dell'istruzione, dell'interno e dell'economia e delle finanze. La somma di cui al periodo precedente è compresa negli interventi e investimenti di comunicazione e informazione, e comunque in generale negli investimenti pubblicitari e promozionali già previsti dalle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

### 9.38

[D'ALFONSO](#), [MIRABELLI](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «Fatto salvo» fino a: «n. 189».*

*Consequentemente, al medesimo comma:*

- *sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «25 per cento»;*
- *sostituire le parole: «euro 50.000» con le seguenti: «euro 150.000».*

### 9.39

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [PATRIARCA](#), [MISIANI](#)



*Al comma 2, sostituire le parole: «a carico del committente, del proprietario» con le seguenti: «sia a carico del committente sia a carico del proprietario».*

#### 9.40

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [PATRIARCA](#), [MISIANI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «per ogni violazione» con le seguenti: «per la prima violazione».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il periodo: «In caso di reiterazione della violazione, la concessione in capo al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione è revocata».*

#### 9.41

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «euro 50.000» con le seguenti: «euro».*

#### 9.42

[D'ALFONSO](#), [MIRABELLI](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».*

*Conseguentemente, ai comma 4, sopprimere le parole da: «compresi» quelli fino a: «24 novembre 1981, n. 689».*

#### 9.43

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [PATRIARCA](#), [MISIANI](#)

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati da comuni».*

#### 9.44

[GRIMANI](#)

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti».*

**9.45**

[GRIMANI](#)

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti».*

**9.46**

[GRIMANI](#)

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dalle Città metropolitane e dai comuni».*

**9.47**

[GRIMANI](#)

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate ai gioco d'azzardo presentati dalle Città Metropolitane».*

**9.48**

[GRIMANI](#)

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo».*

**9.49**

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [PATRIARCA](#), [MISIANI](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. La dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per 1 anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020 per il finanziamento di progetti di reinserimento sociale di persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo patologico presentati dalle tre regioni che, in applicazione di leggi approvate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano realizzato la maggiore riduzione dei punti vendita di gioco sul proprio territorio. Le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la*

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.*

## 9.50

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [PATRIARCA](#), [MISIANI](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico, la dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.*

## 9.51

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [PATRIARCA](#), [MISIANI](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. La dotazione del fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.*

## 9.52

[GRIMANI](#)

*Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati da comuni».

## 9.53

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Al fine di evidenziare i rischi legati al gioco patologico e realizzare un più efficace contrasto al gioco illegale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua con proprio regolamento le linee guida per un formato di pubblicità responsabile, idonee a rendere il consumatore consapevole dei possibili rischi legati al gioco d'azzardo e distinguere le attività e gli accessi legali attraverso un'offerta chiara, trasparente e riconoscibile».

#### 9.54

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [PATRIARCA](#), [MISIANI](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le somme erogate dagli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono effettuate esclusivamente in forma elettronica mediante carte nominative.

#### 9.55

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [PATRIARCA](#), [MISIANI](#)

*Al comma 6 sostituire le parole: «19,6 per cento e nel 6,65» con le seguenti: «19,8 per cento e nel 6,7».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: «nel 19,68 per cento» fino alla fine del comma, con le seguenti: «. Una quota pari allo 0,25 a decorrere dal 1° settembre 2018 e allo 0,5 a decorrere dal 1° maggio 2019 è destinata a incrementare il fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».*

#### 9.56

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [PATRIARCA](#), [MISIANI](#)

*Al comma 6, sostituire le parole: «19,6 per cento e nel 6,65» con le seguenti: «20 per cento e nel 7».*

*Conseguentemente:*

*- al medesimo comma, sopprimere le parole da: «nel 19,68 per cento fino alla fine del comma»;*

*- dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e avvia o un processo di riduzione proporzionale dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6, lettera a) attivi alla data del 31 dicembre 2018 tale da determinare una diminuzione non inferiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi».

#### 9.57

[VITALI](#)

*Il comma 6-bis è soppresso.*

#### 9.58

## D'ALFONSO

*Sopprimere il comma 6-bis.*

### 9.59

## D'ALFONSO

*Sostituire il comma 6-bis con il seguente:*

«6-bis. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, il Ministero della salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definiscono le seguenti linee di azione:

a) realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico;

b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, volte a pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare i genitori sui programmi di filtraggio e di blocco dei giochi *on line*,

c) predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

d) previsione di iniziative volte a promuovere la conoscenza del logo identificativo "no slot"».

### 9.60

## VITALI

*Sostituire il comma 6-bis con i seguenti:*

«6-bis. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, propone un disegno di legge per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, riordinando tutte le norme in vigore in un codice delle disposizioni sui giochi, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per il contenimento degli interessi erariali con quelli locali e con quelli generali in materia di salute pubblica, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.

6-ter. Il riordino di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) raccolta sistematica e organica delle disposizioni vigenti in funzione della loro portata generale ovvero della loro disciplina settoriale, anche di singoli giochi, e loro adeguamento ai più recenti principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti al livello dell'Unione europea, nonché all'esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia ovvero di gioco d'azzardo patologico e di gioco minorile, con

b) riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura

dell'imposta;

c) disciplina specifica dei singoli giochi, definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, con provvedimenti direttoriali generali;

d) riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, al fine di assicurare il riequilibrio del relativo prelievo fiscale, distinguendo espressamente quello di natura tributaria in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, e al fine di armonizzare le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti e le percentuali destinate a vincita (payout), nonché riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina degli obblighi di rendicontazione;

e) introdurre e garantire l'applicazione di regole trasparenti e uniformi nell'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, tenendo conto dei principi stabiliti in sede di Conferenza Unificata e sottoscritti mediante Intesa il 7 settembre 2017, garantendo forme vincolanti di partecipazione dei comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l'intero territorio nazionale, della dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale che risultino coerenti con i principi delle norme di attuazione della presente lettera».

## 9.61

### D'ALFONSO

*Sostituire il comma 6-bis con il seguente:*

«6-bis. Al fine di accentuare l'azione preventiva e di contrasto al gioco d'azzardo patologico, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:

a) escludere la possibilità di utilizzare banconote o qualsiasi altra forma di moneta elettronica;

b) eliminare per le videolotterie (VLT) la possibilità di inserire banconote di valore superiore a 100 euro;

c) prevedere nuovi elementi tecnologici a salvaguardia del giocatore e di prevenzione e contrasto agli effetti del gioco d'azzardo patologico, quali:

1) strumenti di autolimitazione in termini di tempo e di spesa;

2) messaggi automatici durante il gioco che evidenziano la durata dello stesso;

3) abbassamento degli importi minimi delle giocate;

4) introduzione di altri strumenti tecnologici che, nel rispetto della normativa sulla privacy, consentano un maggior controllo sul grado di partecipazione al gioco dei singoli giocatori più esposti al rischio del gioco d'azzardo patologico».

## 9.62

### [BINETTI](#), [DE POLI](#)

*Al comma 6-bis sono soppresse le seguenti parole: «, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate».*

## 9.63

### [BINETTI](#), [DE POLI](#), [FLORIS](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [TOFFANIN](#)

*Dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:*

«6-ter. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, è istituito il numero verde per le informazioni relative alle conseguenze del gioco d'azzardo».

## 9.64

### [D'ALFONSO](#), [MIRABELLI](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Dopo il comma 6-bis aggiungere i seguenti:*

«6-ter. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 è fissata al nove per cento a decorrere dal 1° settembre 2018.

6-quater. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 300, previsto dall'articolo 5, comma 1 lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, e fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° settembre 2018.

6-quinquies. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente 300 euro, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di cui al comma 6.2, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° settembre 2018.

6-sexies. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 6-ter a 6-quinquies sono destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui al comma 4».

## 9.65

### [MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [PATRIARCA](#), [MISIANI](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-ter. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre

2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2019"».

## 9.66

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-ter, I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, 2 e 3, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio statale e Rassegnati, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per essere destinati, nell'ambito dei programmi delle scuole di ogni ordine e grado, ad attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico. Nella programmazione delle attività formative di cui al presente comma, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze».

## 9.0.1

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 9-bis.

1. A tutela della dignità della persona, della salute pubblica e del diritto degli utenti ad una corretta informazione sanitaria, l'impiego di comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, ivi ricomprese le società di cui all'art. 1, comma 153, legge 4 agosto 2017 n. 124, può contenere unicamente e informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali all'oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari la loro trasparenza e veridicità nella libera e consapevole determinazione del paziente, con esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale.

2 A garanzia del pieno rispetto dell'efficacia delle presenti disposizioni sull'informativa sanitaria, gli Ordini professionali sanitari territoriali verificano preventivamente la correttezza delle comunicazioni procedendo in via disciplinare nei confronti dei professionisti o società iscritti e segnalando all'Autorità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo ogni altro caso involgente le strutture sanitarie private di cura per i provvedimenti sanzionatori di competenza».

## 9.0.2

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*



**«Art. 9.1.**

(Divieto di installazione di terminali per il prelievo di denaro).

1. È vietato installare terminali multifunzione che consentono il prelievo di valuta contante all'interno o all'esterno, entro un raggio di 100 metri, dai locali dove si effettuano giochi d'azzardo e scommesse con vincite in denaro.

2. Il responsabile della violazione del divieto di cui al comma 1 è punito con una sanzione pecuniaria tra i 5.000 e i 10.000 euro e con una sanzione amministrativa corrispondente alla revoca della concessione sui giochi».

**9.0.3**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 9.1.**

(Fascia oraria di rispetto)

1. All'articolo 1, comma 939, prima periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "generaliste" è soppressa e le parole: "alle ore 22" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 24"».

**9.0.4**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 9.1.**

(Collocazione sale da gioco)

1. È vietata l'apertura di sale da gioco, di cui all'articolo 86 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in un raggio di seicento metri da aree sensibili quali istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, servizi educativi, strutture sanitarie e ospedaliere, strutture residenziali o semiresidenziali socio-assistenziali, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi.

2. Fatte salve le sanzioni previste per l'esercizio illecito delle attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari *on-line*, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità».

**9.0.5**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 9.1.**

1. Il 5 per cento degli introiti dell'erario derivanti del gioco d'azzardo sono destinati al fondo per il

contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, alla promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione e educazione, tarate in maniera adeguata e specifica, in base a ciascuna tipologia di *target* costituente la totalità della vita, inteso in termini di ciclo vitale, con particolare attenzione ai più giovani».

## 9.0.6

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 9-bis.

1. L'accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. La medesima disposizione si applica anche ai giochi *on line* con vincite in denaro, fermi restando gli ulteriori adempimenti già previsti allo scopo di impedire l'accesso dei minori a tali giochi.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su tutti gli apparecchi di cui al comma 1 devono essere installati appositi meccanismi che ne blocchino il funzionamento in caso di mancato inserimento della tessera sanitaria.

3. Dopo trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso agli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 1 è consentito solo attraverso un'apposita carta elettronica personalizzata, da utilizzare sia come strumento di pagamento sia come archivio di un'anagrafe del giocatore, nella quale sono riportate le informazioni sulle giocate effettuate ed è descritto, da parte del giocatore stesso, il proprio profilo di gioco per quanto riguarda le somme massime disponibili per unità di tempo ed eventuali scelte di auto-esclusione temporanea dal gioco.

4. Con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Osservatorio, sono definite le modalità di funzionamento della carta elettronica personalizzata di cui al precedente comma 3.

5. La carta elettronica personalizzata di cui al comma 3 deve inoltre rilevare, sulla base di profili di rischio precedentemente elaborati, la presenza di comportamenti riconducibili al gioco compulsivo e al gioco problematico, nonché informare di tale rischio il giocatore attraverso l'invio di un segnale di allerta ben visibile sul terminale di gioco».

## 9.0.7

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 9-bis.

1, Nell'ambito della riduzione complessiva degli impianti da gioco il Governo d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 90 giorni all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge individua i criteri che devono essere recepiti dai Comuni per l'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita, come attività principale e non, l'offerta di scommessa di eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi in modo da garantire un'equilibrata distribuzione dei punti gioco nonché le distanze minime degli stessi

dai luoghi socialmente sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri di aggregazione giovanile o altri istituti frequentanti principalmente dai giovani ovvero strutture residenziali e semi residenziali operanti nel settore socio sanitario e socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, da banche e uffici postali».

## 9.0.8

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 9-bis.

1, Al fine di pervenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, all'articolo 6 a D.L. 24/04/2017, n. 50 come modificato dalla legge di conversione del decreto-legge sono apportate le seguenti modifiche:

*a) sostituire il comma 3 con il seguente:*

"Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a)* del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 14 per cento, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge";

*b) sostituire il comma 4 con il seguente:*

"4. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 3, è fissato al 14 per cento, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge"».

## 9.0.9

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 9-bis.

(Individuazione dei criteri di riduzione dei punti gioco)

1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il ministero dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il Ministero può comunque procedere, volto a ripartire la riduzione dei punti gioco sulla base dei criteri che saranno recepiti dai Comuni, in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale per un numero massimo di 55.000 esercizi».

### 9.0.10

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Articolo 9-bis.

(Individuazione dei criteri di riduzione dei punti gioco)

1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il ministero dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il Ministero può comunque procedere, volto a ripartire la riduzione dei punti gioco sulla base dei criteri che saranno recepiti dai Comuni, in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale».

### 9.0.11

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT)

1. Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all'articolo 110, comma 6, lettera b), numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "in ogni caso l'importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 500"».

### 9.0.12

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT)

1. Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all'articolo 110, comma 6, lettera b), numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "in ogni caso l'importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 200"».

### 9.0.13

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT)

1, Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all'articolo 110, comma 6, lettera b), numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "in ogni caso l'importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 100"».

**9.0.14**

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l'accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l'utilizzo da parte dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività».

**9.0.15**

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

(Misure per la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici).

1. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "da euro cinque mila a euro venti mila" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 10.000 a euro 30.000".

2. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l'accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l'utilizzo da parte dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2018, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività».

**9.0.16**

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

(Obblighi degli esercenti e dei concessionari  
di giochi con vincite in denaro)

1. Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori che manifestino modalità di gioco problematiche e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in collaborazione con il Ministero della salute e sentito l'Osservatorio, organizza, con cadenza biennale e su base regionale, corsi di formazione obbligatori, riservati agli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro, sul tema del gioco a rischio, problematico o patologico e sulla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, I corsi di formazione sono realizzati con l'impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Gli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro curano all'interno dei propri esercizi l'esposizione e la diffusione dei materiali informativi e promozionali per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.

5. Negli esercizi in cui sono installati gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la vendita e la somministrazione di prodotti alcolici sono vietate in concomitanza con gli orari di accensione dei medesimi apparecchi.

6. Il mancato rispetto del divieto di vendita e di somministrazione di prodotti alcolici di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro».

### 9.0.17

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

### 9.0.18

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. I pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli

apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono chiedere ai comuni il rilascio e il diritto d'uso del logo identificativo "no slot".

2. Con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definisce le condizioni per il rilascio del diritto d'uso del logo identificativo "no slot", nonché per la sua revoca».

## 9.0.19

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

### «Art. 9-bis.

(Linee di azione per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico)

1. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, il Ministero della salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definiscono le seguenti linee di azione:

*a)* realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico;

*b)* realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, volte a pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare i genitori sui programmi di filtraggio e di blocco dei giochi on line;

*c)* predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

*d)* previsione di iniziative volte a promuovere la conoscenza del logo identificativo "no slot" di cui al comma 4.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico.

3. Nella programmazione delle attività formative di cui al comma 2, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.

4. I pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono chiedere ai comuni il rilascio e il diritto d'uso del logo identificativo "no slot".

5. Con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto



della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definisce le condizioni per il rilascio del diritto d'uso del logo identificativo «no slot», nonché per la sua revoca.

6. È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da Intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

## 9.0.20

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### «Art. 9-bis.

(Misure per il contrasto delle ludopatie)

1. Il Servizio sanitario nazionale, attraverso i servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisce alle persone affette da gioco d'azzardo patologico interventi di presa in carico, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

2. La certificazione della diagnosi di gioco d'azzardo patologico rilasciata dai servizi per le dipendenze patologiche di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero della Salute da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, in conformità a quanto definito dall'organizzazione mondiale della sanità (OMS), dà diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento di tale patologia.

3. Il Ministero della Salute fornisce, attraverso una specifica sezione del proprio sito internet istituzionale, informazioni aggiornate sul trattamento del gioco d'azzardo patologico, sulle strutture a cui rivolgersi e sulle reti del servizio pubblico disponibili in relazione a ogni zona di residenza».

## 9.0.21

[BINETTI](#), [DE POLI](#)

*Dopo l' articolo 9 -quinquies, è aggiunto il seguente:*

### «Art. 9-sexies.

(Incentivi per gli esercenti che riducono il volume dei giochi)

1. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è istituito presso il MEF, il "Fondo per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave" con una dotazione di diciotto milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 18 milioni di euro per il 2018, 23,5 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.



3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro delle politiche sociali e dello Sviluppo Economico da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la tipologia dell'agevolazione di cui al comma 1, rivolta agli esercenti che intendano ridurre il numero delle *slot machine* nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla stessa».

#### **9-bis.1**

[COMINCINI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [GRIMANI](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi d'azzardo autorizzati a norma di legge, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati ai giochi d'azzardo e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo.

3-ter. Ai fini di cui al comma 1, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi d'azzardo autorizzati ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi sono tenuti a consentire l'accesso alle medesime agli operatori dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale, nonché a figure professionali appartenenti ad associazioni senza scopo di lucro, autorizzate dalle aziende sanitarie locali, al fine di incontrare i giocatori con possibile patologia del gioco d'azzardo e di fornire loro informazioni e un sostegno concreto e di prossimità».

#### **9-ter.1**

[D'ALFONSO](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «annualmente» con le seguenti: «con cadenza semestrale».*

#### **9-quater.1**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 9-quater.**

(Limiti orari e distanze delle sale da gioco dai luoghi sensibili. Sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore)

1. Air articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 936, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", da emanarsi entro e non oltre il 30 settembre 2018";

b) dopo il comma 941, aggiungere il seguente: "941 -bis. Al fine di impedire l'accesso al gioco a soggetti minori di età o che, pur essendo maggiorenni, abbiamo espressamente scelto di accedervi, gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere dotati di procedure e meccanismi di identificazione della clientela tramite tessera sanitaria collegati ad un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età".

c) dopo il comma 946 aggiungere i seguenti:

"946-*bis*. L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili, previa apposita istanza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

946-*ter*. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al precedente comma 936, secondo periodo, è fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nei centri storici ed in locali posti a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati quale distanza pedonale più breve da scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi residenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, sportelli di prelievo di denaro.

946-*quater*. Il limite di cui al comma precedente può essere individuato con legge regionale, in misura in ogni caso mai inferiore a trecento metri, calcolati ai sensi del precedente comma. I comuni hanno facoltà di individuare altri luoghi sensibili, in cui applicare le disposizioni di cui al comma 946-*ter*, con riguardo all'impatto degli insediamenti di cui al comma 936.

946-*bis* sul contesto e sulla sicurezza urbana e ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

946-*quinquies*. I comuni promuovono reti di collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

946-*sexies*. L'orario in cui è consentito il gioco d'azzardo non può eccedere le otto ore giornaliere. Al fine di garantire maggiori livelli di sicurezza pubblica, con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti più restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio.

946-*septies*. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 946-*ter* a 946-*sexies* comporta la revoca dell'autorizzazione comunale e l'inabilitazione all'esercizio delle attività di gioco d'azzardo per un periodo da uno a cinque anni.

946-*opties*. Entro il 30 settembre 2018 il Ministro dell'economia e delle finanze emana il decreto di recepimento delle intese raggiunte il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata di cui al precedente comma 936"».

## 9-quater.2

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 9-quater.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, devono essere dotati di un lettore elettronico di tessera sanitaria o di un documento di identità per l'abilitazione al gioco dei soli utenti maggiorenni. Indipendentemente dal tipo di gioco d'azzardo e dall'utilizzo di apparecchiature elettroniche, tutte le forme di gioco con vincita in denaro sono subordinate all'utilizzo della tessera sanitaria o di un documento.

2. Il pagamento delle prestazioni rese dagli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e effettuato esclusivamente in forma elettronica mediante carte nominative».

### **9-quater.3**

#### D'ALFONSO

*Al comma 1, sostituire le parole: «di euro 10.000» con le seguenti: «di euro 20.000».*

### **9-quater.4**

#### LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di promuovere una cultura e una sensibilità contro il gioco d'azzardo, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, autorizza a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 l'avvio di una campagna formativa rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori,

1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis si provvede, nel limite massimo di 2 milioni di euro l'anno, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

### **9-quater.5**

#### COMINCINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, GRIMANI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«2. Nel periodo necessario per gli adeguamenti degli apparecchi di gioco di cui al comma 1, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale, ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro, identifica i minori mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.

3. Si applica la sanzione amministrativa di diecimila euro a chiunque consente l'accesso agli apparecchi del gioco d'azzardo ai minori di anni diciotto. Nei caso di reiterazione delle violazioni, dalla seconda volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria accessoria da quindicimila a ventimila euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attività».

### **9-quater.6**

#### MALAN

*All'articolo 9-quater, dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di

cui al comma 1 può costituire requisito di accesso ove la singola istituzione scolastica lo decida conformemente al proprio ordinamento interno e comunque attraverso gli organi collegiali, nel caso di scuole pubbliche"».

### **9-quater.7**

[SICLARI](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [FLORIS](#), [PEROSINO](#)

*All'articolo 9-quater, dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 relativamente alle vaccinazioni obbligatorie per legge al 31 dicembre 2016 costituisce requisito di accesso».

### **9-quinquies.1**

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. I comuni possono deliberare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, variazioni in diminuzione di aliquote di tributi di loro competenza e di tariffe, in favore dei pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

1-ter. Gli enti locali che deliberano le variazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di loro competenza di cui al comma 1-bis entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

### **9-quinquies.2**

[D'ALFONSO](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro sessanta giorni».*

### **9-quinquies.3**

[COMINCINI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [GRIMANI](#)

*Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «3-bis. I Comuni hanno facoltà di poter introdurre sgravi fiscali sulla TaRi in favore dei titolari di pubblici esercizi o di circoli privati a cui hanno rilasciato il logo "No Slot"».*

## 9-quinquies.0.1

[MIRABELLI](#), [PATRIARCA](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

Dopo l' articolo 9 -quinquies aggiungere il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Linee di azione per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico)

1. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, il Ministero della salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definiscono le seguenti linee di azione:

- a) realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico;
- b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, <sup>a</sup> volte a pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare i genitori sui programmi di filtraggio e di blocco dei giochi *on line*,
- c) predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;
- d) previsione di iniziative volte a promuovere la conoscenza del logo identificativo "no slot" di cui al comma 4.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico.

3. Nella programmazione delle attività formative di cui al comma 2, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.

4. È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

## 9-quinquies.0.2

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [PATRIARCA](#), [MISIANI](#)

Dopo l' articolo 9 -quinquies aggiungere il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Innalzamento del livello dei controlli)

1. Al fine di innalzare il livello dei controlli e garantire la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori, il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:

a) inasprire i controlli contro il gioco illegale, attribuendo competenze specifiche anche agli organi di polizia locale, prevedendo un apposito potere sanzionatorio e l'attribuzione dei relativi proventi ai comuni;

b) agevolare i controlli amministrativi e di polizia sui vari punti di gioco, attraverso il nuovo sistema distributivo del gioco lecito che dovrà fondarsi sull'equilibrio tra il complessivo dimensionamento dell'offerta e la distribuzione sul territorio dei punti vendita di gioco che risulti sostenibile sotto il profilo dell'impatto sociale e dei controlli che possono in concreto essere assicurati dalle autorità a ciò preposte;

c) attribuire la necessaria rilevanza a significativi indicatori di rischio, quali a titolo di esempio l'"indice di presenza maliosa", l'"indice di organizzazione criminale" (IOC) e altri indici pertinenti quali quelli utilizzati dall'ISTAT nel rapporto BES 2014, sul presupposto che le varie aree del Paese sono sottoposte a differenti profili di rischio di condizionamento e di infiltrazione mafiosa, oltre che della maggiore o minore propensione al gioco compulsivo, alla dipendenza da gioco patologico e a differenti situazioni di tensione o degrado sociale.

d) offrire l'opportunità agli enti locali, ferma restando la pianificazione che deriverà dall'intesa, di far fronte adeguatamente e con prontezza - d'intesa con l'Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli ed i preposti Organi di Magistratura, Polizia e Guardia di Finanza - a situazioni emergenziali di pericolosità sociale del diffondersi di illegalità e disagio connessi al gioco, anche in deroga alle disposizioni previste dall'intesa. A tal fine, lo Stato, nelle sue articolazioni, dovrà sostenere l'ente locale, con tempestività e con adeguate risorse, nell'adozione di misure tese a porre rimedio all'imprevista situazione emergenziale.

e) predisporre conseguentemente un sistema strutturato di vigilanza e di controllo dei giochi che colleghi il rispetto delle normative antimafia e antiriciclaggio con le ispezioni amministrative, le verifiche tributarie e il monitoraggio continuo e capillare delle tecnologie elettroniche e informatiche; tale sistema deve essere in grado di garantire la "continuità di processo", la condivisione delle informazioni e il coordinamento sulla sicurezza informatica delle reti critiche, funzionali a questo settore;

f) introdurre un nuovo modello di *governance* della vigilanza nel settore dei giochi e delle scommesse improntato a efficacia ed efficienza, basato anche sulla centralizzazione di qualunque dato o informazione giudiziaria riguardanti il gioco d'azzardo».

### **9-quinquies.0.3**

[MIRABELLI](#), [PATRIARCA](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

Dopo l' articolo 9 -quinquies aggiungere il seguente:

«Art. 9-sexies.

(Misure per il contrasto delle ludopatie)

1. Il Servizio sanitario nazionale, attraverso i servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisce alle persone affette da gioco d'azzardo patologico interventi di presa in carico, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

2. La certificazione della diagnosi di gioco d'azzardo patologico rilasciata dai servizi per le dipendenze patologiche di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero della

Salute da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, in conformità a quanto definito dall'organizzazione mondiale della sanità (OMS), dà diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento di tale patologia.

3. Il Ministero della Salute fornisce, attraverso una specifica sezione del proprio sito internet istituzionale, informazioni aggiornate sul trattamento del gioco d'azzardo patologico, sulle strutture a cui rivolgersi e sulle reti del servizio pubblico disponibili in relazione a ogni zona di residenza».

#### **9-quinquies.0.4**

[MIRABELLI](#), [PATRIARCA](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

*Dopo l' articolo 9 -quinquies aggiungere il seguente;*

**«Art. 9-sexies.**

(Prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico).

1. Al fine di accentuare l'azione preventiva e di contrasto al gioco d'azzardo patologico, il<sup>a</sup> Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a,

- a) escludere la possibilità di utilizzare banconote o qualsiasi altra forma di moneta elettronica;
- b) eliminare per le videolotterie (VLT) la possibilità di inserire banconote di valore superiore a 100 euro;
- c) prevedere nuovi elementi tecnologici a salvaguardia del giocatore e di prevenzione e contrasto agli effetti del gioco d'azzardo patologico, quali:
  - 1) strumenti di autolimitazione in termini di tempo e di spesa;
  - 2) messaggi automatici durante il gioco che evidenziano la durata dello stesso,
  - 3) abbassamento degli importi minimi delle giocate;
  - 4) introduzione di altri strumenti tecnologici che, nel rispetto della normativa sulla privacy, consentano un maggior controllo sul grado di partecipazione al gioco dei singoli giocatori più esposti al rischio del gioco d'azzardo patologico».

#### **9-quinquies.0.5**

[D'ALFONSO](#), [MIRABELLI](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Dopo l' articolo 9 -quinquies aggiungere il seguente;*

**«Art. 9-sexies.**

(Esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa)

1. L'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa). 1. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza delle prescritte concessioni e autorizzazioni rilasciate dallo Stato, è punito con la reclusione a re a sei anni e con la multa da ventimila a cinquantamila euro. La stessa pena è applicata a



chiunque privo delle suddette concessioni od autorizzazioni, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti di chiunque esercita, in mancanza delle prescritte concessioni e autorizzazioni rilasciate dallo Stato, l'organizzazione o la raccolta e gioco del lotto, di concorsi pronostici ovvero la vendita sul territorio nazionale, senza autorizzazione, di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipa a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, è punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, in mancanza delle prescritte concessioni e autorizzazioni, organizza, esercita o raccoglie a distanza, qualsiasi gioco per cui è prevista la riserva allo Stato.

4. Chiunque, ancorché titolare delle prescritte concessioni e autorizzazioni, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco per cui è prevista la riserva allo Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con 1 ammenda da euro 500 a euro 5.000.

5. Fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dai commi da 1 a 4, chiunque in qualsiasi modo, dà pubblicità al loro esercizio o ai soggetti che gestiscono o promuovono le attività illecite, nonché ai relativi marchi, simboli, denominazioni od insegne, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro ventimila a euro centomila. La stessa sanzione si applica a chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero ovvero a marchi, simboli, denominazioni od insegne di soggetti che promuovono o gestiscono, anche per conto di terzi, attività di scommesse in mancanza delle prescritte concessioni od autorizzazioni rilasciate dallo Stato.

6. Fuori dei casi di concorso, chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse nei casi di cui ai commi da 1 a 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000. Se la partecipazione avviene a distanza su siti non autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli la pena dell'arresto è raddoppiata e l'ammenda non può essere inferiore a 800 euro.

7. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 possono essere elevate dalla polizia locale e i proventi attribuiti in quota parte pari al 50 per cento al Comune"».

## **9-quinquies.0.6**

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

*Dopo l' articolo 9 -quinquies aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-sexies.**

(Obblighi degli esercenti e dei concessionari di giochi  
con vincite in denaro)

1. Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori che manifestino modalità di gioco problematiche e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in collaborazione con il Ministero della salute e sentito



l'Osservatorio, organizza, con cadenza biennale e su base regionale, corsi di formazione obbligatori, riservati agli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro, sul tema del gioco a rischio, problematico o patologico e sulla prevenzione del gioco d'azzardo patologico. I corsi di formazione sono realizzati con l'impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Gli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro curano all'interno dei propri esercizi l'esposizione e la diffusione dei materiali informativi e promozionali per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.

4. Negli esercizi in cui sono installati gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la vendita e la somministrazione di prodotti alcolici sono vietate in concomitanza con gli orari di accensione dei medesimi apparecchi.

5. Il mancato rispetto del divieto di vendita e di somministrazione di prodotti alcolici di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro».

### **9-quinquies.0.7**

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

*Dopo l' articolo 9 -quinquies aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-sexies.**

(Modernizzazione del settore dei giochi)

1. Al fine di completare l'intervento normativo e di modernizzazione del settore dei giochi, il<sup>a</sup> Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nei termini di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:

*a)* predisporre le normative necessarie per il passaggio al sistema del "margine" per il calcolo delle entrate pubbliche;

*b)* realizzare, in collaborazione con il Ministero dell'interno e gli enti locali interessati, una revisione dell'attuale disciplina dei Casinò, finalizzata al risanamento del settore e a una razionale distribuzione nel territorio nazionale, anche allo scopo di aiutare la scelta di ridurre la frammentazione della attuale diffusione territoriale del gioco».

### **9-quinquies.0.8**

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

*Dopo l' articolo 9 -quinquies aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-sexies.**

(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT).

1. Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «in ogni caso l'importo complessivamente

introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 500».

### **9-quinquies.0.9**

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

*Dopo l' articolo 9 -quinquies aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-sexies.**

(Certificazione dei punti vendita del gioco pubblico)

1. Al fine di innalzare il livello qualitativo dei punti vendita del gioco pubblico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le nuove regole di concessione certificata delle licenze di vendita del gioco rispondenti ai seguenti criteri:

- a) accesso selettivo, completa identificazione dell'avventore, mediante il controllo con documento d'identità e della carta nazionale dei servizi che permetterà il funzionamento delle apparecchiature da gioco e videosorveglianza;
- b) eliminazione di immagini eccessive che inducano al gioco;
- c) standard di arredo interno e luci, più segnaletica esterna che attesta la certificazione pubblica;
- d) rispetto di vincoli architettonici;
- e) formazione specifica per gli addetti anche con approccio di contrasto al gioco d'azzardo patologico;
- f) rispetto di limiti minimi sui volumi di spazio dedicati al gioco e sui numeri minimi e massimi di apparecchi adibiti al gioco;
- g) trasparenza delle comunicazioni in materia di gioco;
- h) tracciabilità completa delle giocate e delle vincite, degli apparati di videosorveglianza interna simili a quelli in dotazione ai tradizionali casinò;
- i) collegamento diretto con presidi di polizia e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 l'installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita solo negli esercizi certificati ai sensi del decreto di cui al comma 1».

### **9-quinquies.0.10**

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

*Dopo l' articolo 9 -quinquies aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-sexies.**

(Individuazione dei criteri di riduzione dei punti gioco)

1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età il Ministero dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e del parere del Consiglio di Stato che

sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il Ministero può comunque procedere, volto a ripartire la riduzione dei punti gioco sulla base dei criteri che saranno recepiti dai Comuni, in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale per un numero massimo di 55.000 esercizi».

### **9-quinquies.0.11**

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

*Dopo l' articolo 9 -quinquies aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-sexies.**

(Distribuzione della riduzione dei punti vendita del gioco pubblico)

1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a ripartire la riduzione dei punti vendita del gioco, sulla base dei criteri che saranno recepiti dagli Enti Locali, in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale, sulla base dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

### **9-quinquies.0.12**

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

*Dopo l' articolo 9 -quinquies aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-sexies.**

(Distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco)

1. Al fine di una maggiore efficacia nella prevenzione dei minori e nella lotta alla ludopatia, nonché nel contrasto all'insediamento del gioco illegale, le Regioni e gli Enti locali adottano, nei rispettivi piani urbanistici, criteri che, tenendo anche conto della ubicazione degli investimenti esistenti, consentano una equilibrata distribuzione nel territorio allo scopo di evitare il formarsi di ampie aree nelle quali l'offerta di gioco pubblico sia o totalmente assente o eccessivamente concentrata.

2. Gli Enti Locali possono stabilire, d'intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le varie tipologie di gioco, le fasce di interruzione del funzionamento nell'arco della giornata nel limite massimo di 6 ore complessive, in una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio telematico».

### **9-quinquies.0.13**

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

*Dopo l' articolo 9 -quinquies aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-sexies.**

1. È fatto divieto ai concessionari abilitati all' offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

## **10.1**

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## **10.2**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (*Disposizioni in materia di redditometro*). - 1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è abrogato.

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2015, è abrogato».

## **10.3**

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al quinto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2018, il decreto di cui al primo periodo è emanato con la medesima periodicità, sentiti l'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti"».

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.*

## **10.4**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 5 è abrogato».

## 10.5

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quinto comma è abrogato».

## 10.6

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: «metodica di».*

## 10.7

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio».*

## 10.8

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo di imposta 2018, entro il 30 ottobre 2018, il ministro dell'economia e delle finanze, approva con proprio decreto indici sintetici di affidabilità fiscale semplificati, parametrati su dati contabili e del personale per particolari attività economiche individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

*Consequentemente sopprimere i commi 2 e 3.*

## 10.9

[PAPATHEU](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 contenente "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" fanno parte del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16

gennaio 2013, n. 13».

## 10.10

### [PAPATHEU](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello Sviluppo economico, sentito l'istituto nazionale di statistica e l'Agenzia delle entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, adotta la riforma dei codici ateco, ovvero la classificazione delle attività economiche, al fine di garantire una migliore individuazione dell'attività economica svolta mediante nuova suddivisione in macro aree produttive. La partecipazione a gare pubbliche e appalti è consentita sia con riferimento all'attività professionale esercitata rilevata con riferimento ai codici, che mediante partita iva. È onere del Ministero della funzione pubblica dare informazione alle stazioni appaltanti che il riferimento alle attività professionali richieste nel bando pubblico sia identificabile sia mediante i codici ateco che la partita iva».

## 10.11

### [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

## 10.12

### [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, quinto comma, come modificato dal comma 1, restano in vigore le disposizioni stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2015».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

## 10.13

### [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2017».*

## 10.14

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2016».*

## 10.15

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

*Al comma 3 sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2017».*

## 10.0.1

[LAUS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### **«Art. 10-bis.**

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto da emanarsi entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta dai bandi appositamente pubblicati non sia identificata esclusivamente dal codice ateco».

## 10.0.2

[LAUS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### **«Art. 10-bis.**

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanarsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché l'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

## 10.0.3

[LAUS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, con proprio decreto da emanarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al riesame in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta dai bandi appositamente pubblicati non sia identificata dal codice ateco».

**10.0.4**

[LAUS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico del lavoro e delle politiche sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana linee guida riformulando i codici ateco e prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

**10.0.5**

[LAUS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio regolamento da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

**10.0.6**

[LAUS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**



(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive.

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

### 10.0.7

#### [LAUS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della riformulazione dei codici Ateco di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiestane! bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

### 10.0.8

#### [LAUS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

### 10.0.9

#### [LAUS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio

regolamento da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

#### 10.0.10

##### [LAUS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

##### **«Art. 10-bis.**

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al riesame in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutti gli enti appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

#### 10.0.11

##### [CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 10-bis.**

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici ATECO)

1. Il Ministero dello sviluppo economico, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è chiamata a modificare i codici ATECO prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macro aree produttive.

2. Nelle more della revisione di cui al comma precedente il Dipartimento della funzione pubblica è tenuto ad informare tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ATECO».

#### 10.0.12

##### [LAUS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

##### **«Art. 10-bis.**

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto,

da emanarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per aree produttive.

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta dai bandi appositamente pubblicati non sia identificata esclusivamente dal codice Ateco».

### 10.0.13

#### [LAUS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, da emanarsi entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per distretti produttivi.

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta dai bandi appositamente pubblicati non sia identificata esclusivamente dal codice ateco».

### 10.0.14

#### [LAUS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive.

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta dai bandi appositamente pubblicati non sia identificata prevalentemente dal codice ateco».

### 10.0.15

#### [LAUS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, di lavoro e delle politiche sociali con proprio regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive.

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta dai bandi appositamente pubblicati non sia identificata unicamente dal codice ateco».

#### **10.0.16**

##### LAUS

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

##### **«Art. 10-bis.**

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

#### **10.0.17**

##### LAUS

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

##### **«Art. 10-bis.**

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

#### **10.0.18**

##### LAUS

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

##### **«Art. 10-bis.**

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

### 10.0.19

#### [LAUS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

### 10.0.20

#### [LAUS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali in accordo con il Ministro dell'Economia e delle finanze, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

### 10.0.21

#### [LAUS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

### 10.0.22

#### [LAUS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

**10.0.23**

[LAUS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per zone produttive».

**10.0.24**

[LAUS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

**10.0.25**

[LAUS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

**10.0.26**

[LAUS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono riformulati i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

**10.0.27**

[LAUS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

**10.0.28**

[LAUS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

**10.0.29**

[LAUS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

### 10.0.30

#### [LAUS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente;*

#### **«Art. 10-bis.**

(Norme di coordinamento della legge 14 gennaio 2013, n. 4 con il decreto legislativo 6 gennaio 2013 n. 13)

1. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono deputate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, esclusivamente per i propri soci, in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio di cui al predetto decreto legislativo e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel Repertorio nazionale ivi previsto.

2. Ogni associazione eroga i detti servizi per un massimo di tre attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale».

### 10.0.31

#### [CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

(Semplificazione compensazioni tributi).

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1, terzo periodo, le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "20.000 euro";

b) all'articolo 35, comma 3, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322," sono aggiunte le seguenti: "e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

### 10.0.32

#### [CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

(Norme in materia di riscossione provvisoria delle imposte in pendenza di giudizio).

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma primo sono aggiunti i seguenti:

Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:

a) dopo la decisione della commissione tributaria provinciale, fino alla concorrenza di due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione;



- b)* dopo la decisione della Commissione tributaria regionale, fino alla concorrenza di tre quarti dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa;
- c)* dopo la decisione della Corte di cassazione, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato.

L'articolo 15-*bis* è soppresso.

2. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito:

- 1) fino alla concorrenza della metà dell'ammontare che risulta dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, entro i termini previsti per proporre appello;
- 2) fino alla concorrenza di due terzi dell'ammontare che risulta dalla sentenza della Commissione tributaria regionale, i termini previsti per proporre appello;
- 3) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della Corte di Cassazione, entro sessanta giorni dal deposito delle motivazioni della sentenza.

Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio legale, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di notifica dell'accertamento o della rettifica. Gli interessi sono liquidati dall'ufficio e indicati nell'avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti.

Se l'imposta o la maggiore imposta accertata al sensi dei numeri 1), 2), o 3) del secondo comma e inferiore a quella già pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio legale, con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente.

3. All'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

*"a)* di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della Commissione tributaria provinciale e per il resto dopo la decisione della Commissione regionale, in ogni caso al netto delle somme già riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi può sospendere la riscossione fino alla decisione della Commissione tributaria provinciale. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente;

*b)* di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della Commissione tributaria centrale o della Corte di Cassazione o dell'ultima decisione non impugnata";

*b)* dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

*"2-bis.* Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva".

4. All'articolo 40 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente:

"Il ricorso del contribuente sospende la riscossione dell'imposta principale nelle misure e nei termini di cui ai commi 2, 3 e 4";

*b)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale, per due terzi dopo la decisione della commissione tributaria regionale e per il resto dopo la decisione della Corte di cassazione, in ogni caso al netto delle somme già pagate; l'Agenzia delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria provinciale";

c) al comma 4 le parole: "Corte d'appello" sono sostituite dalle parole: "Corte di cassazione".

5. All'articolo 68; comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alle lettere a) e b) le parole: "due terzi" sono sostituite dalle parole: "un terzo"».

## 11.1

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Sopprimere il comma 1.*

## 11.2

[D'ALFONSO](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «Con riferimento all'obbligo di comunicazione» aggiungere le seguenti: «dei dati e delle fatture emesse e ricevute».*

## 9.quinquies.0.14

[COMINCINI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [GRIMANI](#)

*Dopo l' articolo 9- quinquies, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-sexies.**

(Prevenzione e cura per i soggetti affetti da GAP)

1. Entro due mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge deve essere completato il percorso, di concerto con le Commissioni ministeriali interessate e la Conferenza Stato regioni, che prevede l'inserimento del GAP all'interno dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) per garantire a tutti i cittadini opportunità di cura, di benefici di legge e opportunità fiscali al pari dei soggetti con altre forme di dipendenze patologiche. Il compito di prevenzione, cura e riabilitazione sarà affidato ai Servizi per le dipendenze, i quali, come già operano per le altre forme di dipendenza già riconosciute dai LEA, dovranno promuovere interventi ambulatoriali, residenziali e informativi.

2. I familiari dei giocatori patologici, durante il periodo di cura dei propri congiunti, hanno diritto al sostegno psicologico da ricevere nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, di concerto con il ministero degli affari sociali e con i rappresentanti delle regioni, producono un documento con le linee guida a sostegno dell'attivazione di corsi di aggiornamento per gli operatori dei Sert, dei servizi di salute mentale e del privato sociale, affinché acquisiscano le necessarie competenze in tutti i contesti del territorio nazionale.

4. Agli oneri necessari per la prevenzione e la cura delle persone affette da GAP, nonché per il sostegno ai familiari, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6

dell'articolo 9».

### 11.3

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «28 febbraio 2019» con le seguenti: «30 novembre 2018».*

### 9.quinquies.0.15

[BINETTI](#), [DE POLI](#), [FLORIS](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [TOFFANIN](#)

*Dopo l' articolo 9- quinquies, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 9-sexies.**

(Monitoraggio del gioco attraverso la tessera sanitaria)

1. Al fine di contrastare le patologie legate al gioco d'azzardo, l'uso della tessera sanitaria oltre che alla esatta identificazione del giocatore prevede anche la possibilità di esclusione dal gioco per i soggetti affetti da grave disturbo da gioco d'azzardo, in quanto il gioco nuoce gravemente e documentatamente alla sua salute. Tale misura è concordata con il soggetto stesso.

2. L'accesso agli apparecchi elettronici, *slot machine* e *Video lottery*, monitorato anche attraverso la tessera sanitaria, prevede tempi predeterminati e pause che non consentono tempi prolungati oltre i sessanta minuti di gioco».

### 11.4

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «28 febbraio 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2018».*

### 9.quinquies.0.16

[MIRABELLI](#), [PATRIARCA](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

*Dopo l' articolo 9- quinquies, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-sexies.**

(Misure per la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici)

1. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "da euro cinque mila a euro venti mila" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 10.000 a euro 30.000".

2. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l'accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l'utilizzo da parte dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre

2018, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività».

## 11.5

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Sopprimere il comma 2.*

## 9.quinquies.0.17

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

*Dopo l' articolo 9- **quinquies**, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-sexies.**

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 93 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l'accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l'utilizzo da parte dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività».

## 11.6

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 1 -*ter*, comma 2, lettera *a*) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2018 è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza annuale"».

## 9.quinquies.0.18

[D'ALFONSO](#), [MIRABELLI](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Dopo l' articolo 9 -**quinquies**, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-sexies.**

1. I corpi di polizia locale possono cooperare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli al fine di agevolare i controlli amministrativi e di polizia sui punti di gioco presenti nel territorio di relativa competenza. Nell'esercizio di tale funzione qualora vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di gioco li comunicano all'Agenzia e al comando provinciale del Corpo della Guardia di Finanza territorialmente competenti».

## 11.7

### GRIMANI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 1 -ter, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2018 è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza annuale"».

## 9.quinquies.0.19

### MIRABELLI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Dopo l' articolo 9- quinquies, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-sexies.**

(Accesso delle famiglie ai Fondo Antiusura)

1. È garantito l'accesso al "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" di cui all'Articolo n. 15 della legge del 7 marzo 1996 n. 108, anche al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, nel caso in cui l'indebitamento del nucleo familiare sia stato causato dalla dipendenza da gioco.

2. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996 n. 108 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. L'erogazione dei mutui può avvenire con le medesime modalità e limiti di cui al comma 2 anche in favore di persone fisiche o nuclei familiari vittime del delitto di usura per dipendenza da gioco d'azzardo patologico e parti offese nel relativo procedimento penale";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Nel caso di erogazione del mutuo in favore dei soggetti di cui al comma 2.1, la domanda deve essere corredata da un piano di utilizzo delle somme per le necessità personali o familiari e per la copertura dei debiti, nonché dell'attestazione di una fonte di reddito idonea a garantire la restituzione delle somme concesse a titolo di mutuo"».

## 11.8

### CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "è in facoltà dei contribuenti

trasmettere i dati con cadenza semestrale" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2018 è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza annuale"».

## 11.9

[STEGER](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

*Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:*

«2-bis.1. Le sanzioni di cui al comma 6, dell'articolo 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applicano a partire dal 1° gennaio 2019».

## 11.10

[DE BERTOLDI](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#)

*Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:*

«2-bis.1. Le sanzioni di cui al comma 6, dell'articolo 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applicano a partire dal 1° gennaio 2019».

## 11.11

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere i seguenti:*

«2-sexies. Le sanzioni di cui al comma 6, dell'articolo 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applicano a partire dal 1° gennaio 2019.

2-septies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 193 milioni di euro nell'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017».

## 11.0.1

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

### «Art. 11-bis.

1. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono deputate ai sensi dell'articolo 2 e seguenti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, esclusivamente per i propri soci, in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio previsti e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8 decreto legislativo

n. 13 del 2013.

2. Ogni associazione potrà erogare i servizi di cui al comma 1 per un massimo di una attività e qualificazioni professionali inserite nel repertorio nazionale, preventivamente dichiarata».

#### **11-bis.1**

[GRIMANI](#)

*Sopprimere il comma 1.*

#### **11-bis.2**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 913, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e in ogni caso in misura non superiore all'80 per cento del minimo contrattuale"».

#### **11-bis.3**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 913, primo periodo, dopo le parole: "legge 2 aprile 1958, n. 339" sono aggiunte le seguenti: ", ai rapporti di lavoro instaurati da operatori turistici e commerciali che hanno la propria sede legale in comuni con popolazione inferiore a mille abitanti"».

#### **11-bis.4**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) il comma 917, è sostituito con il seguente:

"917. Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano:

a) alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019;

b) alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019 relative a prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica"».

*Conseguentemente, al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «30,9 milioni» con le seguenti: «35,9 milioni;» e le parole: «29 milioni» con le seguenti: «34 milioni».*

#### **11-bis.5**

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «ad eccezione» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «. In deroga a quanto disposto dal comma 920, fino al 31 dicembre 2018, gli esercenti di impianti stradali di distribuzione di carburante possono documentare la cessione di carburante per autotrazione nei confronti dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, sia mediante emissione di fattura elettronica, sia secondo le modalità individuate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444.».*

#### **11-bis.6**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*«a-bis) al comma 917, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 per le fatture emesse, sino al 31 dicembre 2018, con modalità diverse da quelle previste dal medesimo articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, qualora l'imposta sia stata comunque regolarmente assolta."».*

*Conseguentemente, al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «30, 9 milioni» con le seguenti: «34,4 milioni;» e le parole: «29 milioni» con le seguenti: «33 milioni».*

#### **11-bis.7**

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) dopo il comma 928, è inserito il seguente:*

*"928-bis. In via sperimentale, i contribuenti possono applicare le disposizioni di cui ai commi da*



909 a 928, alle fatture emesse a partire dal 1° novembre 2018"».

### 11-bis.8

[SCIASCIA](#), [CONZATTI](#), [FLORIS](#), [PEROSINO](#), [TOFFANIN](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano unicamente per i contribuenti con volume d'affari, ex articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, pari o superiore a un milione di euro sino al 31 dicembre 2021».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.*

### 11-bis.9

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai fini della tutela dei consumatori, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio».

### 11-bis.0.1

[TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [FLORIS](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 11-ter.

(Modalità di semplificazione degli obblighi di conservazione dei documenti informatici trasmessi alle pubbliche Amministrazioni)

1. Gli obblighi di conservazione dei documenti informatici trasmessi alle pubbliche Amministrazioni sono assolti esclusivamente dalle stesse. Nessun obbligo graverà in merito ai privati o loro intermediari che hanno trasmesso i documenti.

2. Le pubbliche Amministrazioni non possono richiedere ai privati o loro intermediari i documenti di cui siano già in possesso e conservati dalla stessa o da altra Amministrazione.

3. I privati e loro intermediari possono consultare e richiedere copia dei documenti da loro trasmessi e conservati dalle pubbliche Amministrazioni.

4. Per pubbliche amministrazioni si intendono in ogni caso tutti gli enti di cui all'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi *ex* articolo 6-*ter* del decreto legislativo 7-3-2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

## **11-bis.0.2**

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

### **«Art. 11-*ter*.**

(Disposizioni in materici di lavoratori impatriati)

1. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: "e per i quattro periodi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i sei periodi successivi"».

## **12.1**

[COMINCINI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

«Art. 13. - (*Disposizioni in materia di sostegno alio sport*). - 1. Il "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020"».

## **12.2**

[GRIMANI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

### **«Art. 13.**

(Disposizioni in materia di sostegno allo sport)

1. Il Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020».

## **12.3**

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

## 12.4

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al fine di potenziare le piattaforme informatiche gestite dell'Agenzia delle entrate finalizzate all'interscambio dei flussi di dati con amministrazioni, società, enti e contribuenti, al potenziamento dei servizi di consultazione *on-line* e di informatizzazione dei carichi affidati agli agenti di riscossione, è stanziata la somma di 35 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020».

*Consequentemente sopprimere il comma 2.*

## 12.5

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, ivi compresi quelli obbligatori ai sensi della vigente normativa, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno"».

*Consequentemente, sopprimere il comma 2.*

## 12.6

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Sostituire il comma 1, con i seguenti:*

«1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17-ter è abrogato;

b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a) le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

1-bis. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato».

*Consequentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:* «Le disposizioni dei commi 1 e 1-bis si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto».

## 12.7

### [DE POLI](#), [CONZATTI](#), [FLORIS](#), [PEROSINO](#), [TOFFANIN](#)

*Sostituire il comma 1, con i seguenti:*

«1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17-ter è abrogato;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a) le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

1-bis. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.

1-ter. Le disposizioni dei commi 1 e 1-bis si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto».

## 12.8

### [CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Al comma 1, capoverso comma 1-sexies, premettere le parole: «Fatta salva l'opzione da parte dei cedenti o prestatori da effettuarsi al momento della sottoscrizione del contratto,».*

## 12.9

### [CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Al comma 1, capoverso comma 1-sexies, dopo le parole: «non si applicano» aggiungere le seguenti: «alle piccole e medie imprese e».*

*Conseguentemente al comma 3:*

*alinea, sostituire le parole: «pari a 35 milioni di euro per per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «pari a 70 milioni di euro per l'anno 2018, a 140 milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per l'anno 2020»;*

*lettera a), sostituire le parole: «41 milioni» con le seguenti: «82 milioni», le parole: «4 milioni» con le seguenti: «8 milioni», le parole: «ricerca per 5 milioni» con le seguenti: «ricerca per 10 milioni», le parole: «24 milioni» con le seguenti: «48 milioni», le parole: «2 milioni» con le seguenti: «4 milioni», le parole: «internazionale per 10 milioni» con le seguenti: «internazionale per 10 milioni», le parole: «1 milione» con le seguenti: «2 milioni»;*

*lettera b), sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*

*lettera c) sostituire le parole: «8 milioni» con le seguenti: «16 milioni»;*

*lettera d) sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «70 milioni» sostituire le parole: «6 milioni» con le seguenti: «12 milioni» sostituire le parole: «34 milioni» con le seguenti: «68 milioni».*

## 12.10

[DE POLI](#), [CONZATTI](#), [FLORIS](#), [PEROSINO](#), [TOFFANIN](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è soppresso;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: "nonchè a norma dell'articolo 17-ter sono soppresse",

2-ter. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1° gennaio 2019».

## 12.11

[STEGER](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) l'articolo 17-ter è soppresso;

2) all'articolo 30, comma 3, lettera a), le parole ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

2-ter. L'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1° gennaio 2019».

## 12.12

[DE BERTOLDI](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) l'articolo 17-ter è soppresso;

2) all'articolo 30, comma 3, lettera a), le parole ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

2-ter. L'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1° gennaio 2019».

## 12.0.1

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 12.1.**

(Principio di risarcibilità del contribuente)

1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute ai fini di autotutela.

2. Il risarcimento è stabilito nella misura del trenta per cento della somma richiesta».

**12.0.2**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*All'articolo 1, comma 913, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole:*

«contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici», *inserire le seguenti:* «e dei contratti collettivi nazionali e territoriali per gli operai agricoli e florovivaisti».

**12.0.3**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 12.1.**

(Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile  
in materia di cooperative)

1 All'articolo 223-*duodecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, al sesto comma, sono aggiunte, in fine, parole: "che abbiano un fatturato annuo inferiore a due milioni di euro"».

**12-bis.1**

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

*Al comma 1, dopo le parole:* «si applicano» *aggiungere le seguenti:* «alle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati».

**12-bis.2**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, le parole:* «anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione

nell'anno precedente. Nel caso in cui si verificano effetti negativi in termini di fabbisogno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede alla loro copertura, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

### **12-bis.3**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 1, le parole: «anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione nell'anno precedente».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 50 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.*

### **12-bis.0.1**

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [BARBONI](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-ter.**

(Disposizioni in materia di concessioni demaniali)

1. All'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2070"».

### **12-bis.0.2**

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [BARBONI](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-ter.**

(Disposizioni in materia di concessioni demaniali)

1. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2040"».

### 12-bis.0.3

[GASPARRI](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

#### «Art. 12-ter.

(Regime speciale per il commercio sulle aree pubbliche)

1. Considerata la grave crisi economica del commercio sulle aree pubbliche, in deroga ai principi stabiliti dalla Direttiva 2006/123/UE, al Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 7 è aggiunta, in fine la seguente lettera:

"f-bis) al commercio sulle aree pubbliche";

b) all'articolo 16:

1) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio sulle aree pubbliche, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114»;

c) l'articolo 70 è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono nulli gli effetti derivanti dall'intesa in sede di Conferenza Unificata, 5 luglio 2012, n. 83/CU e tutti gli atti connessi e conseguenti».

### 12-bis.0.4

[ASTORRE](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

Dopo l' **articolo** , *è inserito il seguente*:

#### «Art. 12-ter.

1. All'articolo 15, comma 1, dopo la lettera e-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:

"e-bis. 1) le spese per la frequenza, in età scolare, di campus estivi o centri estivi per un importo annuo non superiore a 300 euro".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 12-bis.0.5

[GARAVINI](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

#### «Art. 12-ter.

(Regime speciale per lavoratori impatriati: estensione periodo di fruizione incentivi fiscali)

1. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: "e per i quattro periodi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i sei periodi successivi".



2. All'articolo 1, comma 151, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2022".

3. All'articolo 8-*bis*, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "il quadriennio 2017-2020" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni dal 2017 al 2022 inclusi"».

## **12-bis.0.6**

### GARAVINI

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-ter.**

(Proroga del termine di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero)

1. All'articolo 5-*septies* del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino ai 31 dicembre 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro il 28 febbraio 2019, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive, modificazioni. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2019. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata"».

## **12-bis.0.7**

### D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 12-ter.**

1. Entro il 31 dicembre 2019, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018, provvede al recupero degli aiuti di cui all'articolo 33, comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998 del 2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C6/05 dell'11 gennaio 2011».

## **12-bis.0.8**

### BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, FERRAZZI

*Dopo l' articolo , aggiungere li seguente,*

#### **«Art. 12-ter.**

1. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con

modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole da: "Fino alla data del subentro" a: "non oltre il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2019".

2. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, *b)* l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano"».

#### **12-bis.0.9**

[D'ALFONSO](#), [BELLANOVA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 12-ter.**

1. I soggetti destinatari delle comunicazioni di avvio del procedimento di recupero previste dall'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 che, alla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già corrisposto agli inviti formulati ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 ovvero, alla medesima data, siano incorsi nella decadenza stabilita dalla lettera *c)* del suddetto comma 4, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, sono ammessi a presentare la documentazione richiesta dal commissario straordinario ovvero ad integrare la documentazione già prodotta entro il termine come prolungato dal comma 1».

#### **12-bis.0.10**

[FERRAZZI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [D'ALFONSO](#), [MARINO](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 12-ter.**

1-*bis*. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 agosto 2018"».

#### **13.1**

[COMINCINI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **13.2**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 13.3

[SBROLLINI](#), [MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 13.4

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente*

«Art. 13. - (*Misure di sostegno allo sport*). - Il "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 13.5

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

*Sopprimere il comma 1.*

### 13.6

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

*Sostituire il comma 1, con i seguenti:*

«1. Il Servizio sanitario nazionale, al fine di favorire e incrementare la frequenza dei minori alle attività sportive, attraverso appositi servizi istituiti dalle regioni, garantisce ai minori di 18 anni il rilascio del certificato di idoneità per l'attività sportiva non agonistica con l'esenzione alla partecipazione al costo della spesa sanitaria.

2. La certificazione di cui al comma 1 è rilasciato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero della Salute da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 13.7

#### D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. I Comuni, al fine di favorire e incrementare la frequenza dei minori alle attività sportive, possono predisporre un servizio dedicato di trasporto pubblico dei minori verso le strutture sportive ubicate nel proprio territorio, anche attraverso l'utilizzo dei mezzi del servizio trasporto pubblico locale e dei mezzi del servizio di trasporto scolastico, purché appositamente resi idonei a tale finalità, nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada, e sottoposti a verifica annuale».

### 13.8

#### COMINCINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sopprimere le parole: «353, 354, 355,» e sopprimere il secondo periodo;*
- b) *sopprimere i commi 3 e 4;*
- c) *sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Il Fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15 comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016 n. 9, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 5,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,4 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1».

### 13.9

#### GRIMANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sopprimere le parole: «353, 354, 355,» e sopprimere il secondo periodo;*
- b) *sopprimere i commi 3 e 4;*
- c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 5,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,4 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1».

### 13.10

#### COMINCINI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «353, 354, 355,» e sopprimere il secondo periodo.*

### 13.11

[GRIMANI](#)

*Al comma 1, sopprimere la parola: «355,».*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

### 13.12

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

*Sopprimere il comma 2.*

### 13.13

[COMINCINI](#)

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

### 13.14

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

*Sopprimere il comma 3.*

### 13.15

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

*Sopprimere il comma 4.*

### 13.16

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «prevedendo una corsia preferenziale per le società sportive dilettantistiche iscritte al CONI».*

*Conseguentemente al medesimo comma, sostituire la lettera c), con la seguente:*

c) al comma 26, le parole: «in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti» sono sostituite dalle seguenti: «a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti, prevedendo una corsia preferenziale per le società sportive dilettantistiche iscritte al CONI».

### 13.17

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) al comma al comma 24 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle aree geografiche in cui gli impianti di cui al precedente periodo siano carenti, i criteri di utilizzo possono tener conto, previo accordo tra i comuni interessati, di un bacino di utenza più ampio, al fine di assicurare la più ampia fruibilità delle strutture, particolare di quelle dedicate a specifiche discipline"».

*Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) al comma al comma 26 è aggiunto infine il seguente periodo: "Nelle aree geografiche in cui gli impianti di cui al precedente periodo siano carenti, i criteri di utilizzo possono tener conto, previo accordo tra i comuni interessati, di un bacino di utenza più ampio, al fine di assicurare la più ampia fruibilità delle strutture, particolare di quelle dedicate a specifiche discipline"».

### 13.18

[COMINCINI](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 3,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 11,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 9,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 2023 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3».

### 13.19

[GRIMANI](#)

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 5

milioni di euro per l'anno 2021, di 5,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,4 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1».

### 13.20

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «3,4 milioni di euro nell'anno 2018 fino alla fine del comma», con le seguenti: «6,8 milioni di euro nell'anno 2018, di 23 milioni di euro nell'anno 2019, di 19,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 20,4 milioni di euro nell'anno 2021, di 20,6 milioni di euro nell'anno 2022 e di 11,2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 pari a 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e per la residua parte, mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3».*

### 13.21

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «3,4 milioni di euro nell'anno 2018 fino alla fine del comma», con le seguenti: 5 milioni di euro nell'anno 2018, di 15 milioni di euro nell'anno 2019, di 14 milioni di euro nell'anno 2020, di 15 milioni di euro nell'anno 2021, di 15 milioni di euro nell'anno 2022 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 pari a 1,6 milioni di euro nell'anno 2018, di 3,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 4,2 milioni di euro nell'anno 2020, di 4,8 milioni di euro nell'anno 2021, di 4,3 milioni di euro nell'anno 2022 e di 2,4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e per la residua parte, mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3».*

### 13.22

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Il Fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è incrementato di 10*

milioni di euro annui a decorrere dal 2018, Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di sostegno allo sport».*

### 13.0.1

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,1 commi 1 e 14 sono abrogati.
2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati».

### 13.0.2

[MARTELLI](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente ,*

**«Art. 13-bis.**

(Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche)

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1 dell'articolo 7 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "*f-bis*)" al commercio sulle aree pubbliche».

### 13.0.3

[SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [CARBONE](#), [CONZATTI](#), [DE POLI](#), [PEROSINO](#), [ROSSI](#), [TOFFANIN](#),  
[VITALI](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

(Proroga di termini in materia di digitalizzazione doganale)

All'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, le parole: "gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "ottobre 2018"».

*Conseguentemente, il comma 1088, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.*

### 14.0.1



[LANIECE](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#), [STEGER](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere, in fine, il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

(Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

## **Tit.1**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Alla rubrica del Titolo sostituire le parole: «per la dignità dei lavoratori e delle imprese» con le seguenti: «in materia di lavoro e imprese».*

## **Tit.2**

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#)

*Al Titolo, sostituire le parole: «la dignità dei lavoratori e delle imprese» con le seguenti: «misure sul lavoro a tempo determinato, in somministrazione, indennità di licenziamento, delocalizzazione, ludopatia e semplificazione fiscale».*

# 1.3.2.1.3. 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 3 (ant.) del 05/08/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE  
6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)  
11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)  
DOMENICA 5 AGOSTO 2018  
3<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione

[BAGNAI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.*

*La seduta inizia alle ore 10,55.*

IN SEDE REFERENTE

**(741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [BAGNAI](#) comunica che sono stati ritirati tutti gli ordini del giorno presentati dai senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle.

Procede, quindi, alla declaratoria ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, dichiarando inammissibili gli emendamenti 1.71, 1.71.A, 1.110, 1.111, 2-bis.0.6, 3.0.1, 3-ter.0.1, 3-ter.0.2, 3-ter.0.4, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4-bis.0.4, 9-quater.6, 9-quater.7, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.14, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.18, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.22, 10.0.23, 10.0.24, 10.0.25, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.29, 10.0.30, 10.0.32, 11-bis.0.2, 12.0.2, 12.0.3, 12-bis.0.1, 12-bis.0.2, 12-bis.0.3, 12-bis.0.4, 12-bis.0.5, 12-bis.0.6, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3 e 14.0.1.

Interviene il senatore [PATRIARCA](#) (PD) per rimarcare il senso di disagio per la decisione di procedere in assenza del parere della Commissione Bilancio, pur riconoscendo che si tratta di una prassi consolidata.

La relatrice [MATRISCIANO](#) (M5S) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge in conversione.

Il sottosegretario DURIGON esprime, a sua volta, parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Sull'ordine dei lavori, il senatore [COMINCINI](#) (PD) richiama le norme del Regolamento sulle procedure d'esame degli emendamenti che comportano maggiori spese o minori entrate, sottolineando che la forza di tali disposizioni supera quella delle prassi.

Replica il presidente [BAGNAI](#) rimarcando la distinzione regolamentare tra le sedi deliberante e redigente, rispetto a quella referente circa gli effetti procedurali della Commissione bilancio. Fa presente quindi che la calendarizzazione in Assemblea consente di procedere e che il vaglio sulla copertura finanziaria sarà utile per il successivo esame in Assemblea.

Avverte, quindi, che i senatori potranno intervenire in dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ciascuno, uno per Gruppo, salvo dichiarazioni in dissenso per tre minuti. Proceda quindi a mettere in votazione gli identici emendamenti 1.1 e 1.2.

Interviene il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) per motivare il voto favorevole dei senatori del proprio Gruppo sui due emendamenti che prevedono la soppressione dell'articolo 1 del decreto.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, motivando articolatamente tale orientamento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il presidente [BAGNAI](#) pone in votazione gli identici emendamenti 1.1 e 1.2, che non sono approvati.

Sull'emendamento 1.3 interviene la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP), per motivare in maniera articolata il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD), pur esprimendo la sua adesione nel merito dell'emendamento, preannuncia un voto di astensione del suo Gruppo, tenuto conto dei profili di merito che illustra.

Interviene il senatore [LAUS](#) (PD) per dichiarazione in dissenso dal Gruppo, annunciando il suo voto favorevole, esponendone le motivazioni.

Posto in votazione, l'emendamento 1.3 non è approvato.

Sull'emendamento 1.4, la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, soffermandosi sul merito della proposta.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) preannuncia e motiva il voto di astensione del suo Gruppo, mentre il senatore [LAUS](#) (PD) interviene in dissenso, dando conto articolatamente del suo voto favorevole.

Posto in votazione, l'emendamento 1.4 non è approvato.

Interviene il senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU) per preannunciare e motivare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.5 e per esprimere il suo rammarico per la chiusura della maggioranza e del Governo rispetto a ogni possibile modifica migliorativa del provvedimento.

Il senatore [LAUS](#) (PD) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, esponendone le ragioni di merito, mentre il senatore [NANNICINI](#) (PD), intervenendo in dissenso, dà conto del proprio voto favorevole, motivando tale orientamento.

Posto in votazione, l'emendamento 1.5 non è approvato.

Il presidente [BAGNAI](#) pone, quindi, in votazione l'emendamento 1.6, che non è approvato.

Sull'emendamento 1.7, il senatore [NANNICINI](#) (PD) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, esponendone gli aspetti di merito, mentre il senatore [COMINCINI](#) (PD) interviene in dissenso, dando conto del proprio voto contrario.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) preannuncia, a sua volta, il voto favorevole del proprio Gruppo.

Posto, quindi, in votazione, l'emendamento 1.7 non è approvato.

Sull'emendamento 1.8, intervengono i senatori [DE BERTOLDI](#) (Fdl), [FLORIS](#) (FI-BP) e [D'ALFONSO](#) (PD), per esprimere la posizione favorevole dei rispettivi Gruppi, esponendo articolatamente i rispettivi orientamenti politici, anche in riferimento all'articolo 1.

Posto in votazione, l'emendamento 1.8 non è approvato.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.9, ribadendo le valutazioni critiche sull'articolo 1.

Interviene, quindi, il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) per dare conto articolatamente delle motivazioni, anche storiche, della posizione favorevole del suo Gruppo, mentre, in dissenso, il senatore [COMINCINI](#) (PD), preannuncia il suo voto contrario, esponendone le motivazioni.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (Fdl) esprime la sua adesione alle considerazioni svolte dalla senatrice Toffanin e dal senatore D'Alfonso, preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) preannuncia il suo voto favorevole, ribadendo le valutazioni critiche sull'articolo 1.

Posto in votazione, l'emendamento 1.9 non è approvato.

Interviene, quindi, il senatore [LAUS](#) (PD), sull'ordine dei lavori, per chiedere chiarimenti sulla possibilità di una verifica numerica delle votazioni.

Il presidente [BAGNAI](#) ricorda, al riguardo, che tale richiesta è accoglibile come verifica successiva, come controprova, in presenza di esito dubbio. Non sussistendo peraltro tale condizione, fa presente che i senatori segretari, di maggioranza e opposizione coadiuveranno la Presidenza comunque nella verifica dei voti espressi.

Sull'emendamento 1.10, la senatrice [PARENTE](#) (PD) dà conto dei motivi del suo voto di astensione.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) preannuncia articolatamente il voto favorevole del suo Gruppo.

In dissenso dal suo Gruppo, il senatore [LAUS](#) (PD) preannuncia il suo voto favorevole, dando conto dei motivi.

Posto in votazione, l'emendamento 1.10 non è approvato e, su richiesta del senatore [LAUS](#) (PD), l'esito viene sottoposto a verifica.

L'emendamento 1.11 decade per assenza del proponente.

Sull'emendamento 1.12 il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, esponendone articolatamente le motivazioni.

Posto in votazione, l'emendamento 1.12 non è approvato e, su richiesta del senatore LAUS, l'esito viene sottoposto a verifica.

Sull'emendamento 1.13, i senatori [DE BERTOLDI](#) (Fdl), [PATRIARCA](#) (PD) e [FLORIS](#) (FI-BP) preannunciano e motivano, nel merito, la posizione favorevole dei rispettivi Gruppi.

Il senatore [COMINCINI](#) (PD), in dissenso dal proprio Gruppo, dà conto del suo voto di astensione.

Posto in votazione, l'emendamento 1.13 non è approvato.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) interviene sull'emendamento 1.14, per preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando l'importanza della proposta emendativa per il proprio Gruppo, soprattutto in merito al tema della contrattazione tra le parti sociali.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP), pur condividendo il merito dell'emendamento, preannuncia un voto di astensione del suo Gruppo.

Similmente, il senatore [DE BERTOLDI](#) (Fdl), pur apprezzando la presenza trasversale del tema, negli emendamenti dei Gruppi della minoranza, preannuncia il voto di astensione sull'emendamento.

Posto in votazione, con successiva verifica controprova, l'emendamento 1.14 non è approvato.

Sull'emendamento 1.15, i senatori [FLORIS](#) (FI-BP) e [NANNICINI](#) (PD) preannunciano e motivano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Posto in votazione, con successiva verifica, l'emendamento 1.15 non è approvato.

Il senatore [LAUS](#) (PD) motiva il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.16.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (Fdl) e la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) preannunciano e motivano il voto di astensione dei rispettivi Gruppi.

Posto in votazione, con successiva verifica, l'emendamento 1.17 non è approvato.

Sull'emendamento 1.18 intervengono i senatori [FLORIS](#) (FI-BP), [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) e [DE BERTOLDI](#) (Fdl), dando conto articolatamente della posizione favorevole dei rispettivi Gruppi.

Posto in votazione, con successiva verifica, l'emendamento 1.18 non è approvato.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.19, ribadendo la sua preoccupazione per il contenzioso che potrebbe sorgere dall'articolo 1 del decreto-legge in

conversione.

Posto in votazione, con successiva verifica, l'emendamento 1.19 non è approvato.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.20, che a suo avviso migliora il testo dell'articolo 1, evitando i probabili contenziosi.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (Fdl) motiva il voto favorevole del proprio Gruppo.

Posto in votazione, con successiva verifica, l'emendamento 1.20 non è approvato.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) e il senatore [PATRIARCA](#) (PD) preannunciano e motivano il voto favorevole del rispettivi Gruppi sull'emendamento 1.21.

Posto in votazione, con successiva verifica, l'emendamento 1.21 non è approvato.

Il senatore [LAUS](#) (PD) preannuncia e motiva il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.22.

Il senatore [COMINCINI](#) (PD), in dissenso dal suo Gruppo, preannuncia un voto contrario, argomentando tale motivazione. Richiama l'esigenza di un'esposizione numerica dell'esito delle votazioni.

Il presidente [BAGNAI](#) richiama l'articolo 113 del Regolamento, in base ai quali la verifica successiva al voto si giustifica nei casi di effettiva incertezza sull'esito. Inoltre, ai sensi dell'articolo 111 del Regolamento, nella proclamazione dell'esito del voto non vengono riportati i dati numerici dello stesso.

Intervengono i senatori [LAUS](#) (PD) e [NANNICINI](#) (PD) per esprimere il loro disappunto sulla decisione del Presidente di non procedere alla verifica delle votazioni.

Posto, quindi, in votazione, l'emendamento 1.22 non è approvato.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) fa proprio l'emendamento 1.23, preannunciando e motivando articolatamente il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (Fdl) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, dandone motivazione, ribadendo la valutazione critica sull'articolo 1.

Posto in votazione, l'emendamento 1.23 non è approvato.

Sull'emendamento 1.24 intervengono i senatori [FLORIS](#) (FI-BP) e [DE BERTOLDI](#) (Fdl), preannunciando e motivando il voto favorevole dei rispettivi Gruppi, insistendo sull'opportunità di un diverso atteggiamento della maggioranza.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, preferendo la formulazione dell'emendamento 1.14.

Il senatore [LAUS](#) (PD), in dissenso, preannuncia il suo voto favorevole, pur motivando una differenza sostanziale con altre proposte emendative presentate dal proprio Gruppo.

Posto in votazione, l'emendamento 1.24 non è approvato.

I senatori [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) e [FLORIS](#) (*FI-BP*) preannunciano e motivano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi sull'emendamento 1.25, ribadendo le posizioni espresse.

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*) dà conto della posizione di astensione del suo Gruppo, mentre il senatore LAUS, in dissenso, preannuncia il proprio voto favorevole.

Posto in votazione, l'emendamento 1.25 non è approvato.

Sull'emendamento 1.26, il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, rimarcandone i profili problematici.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) dà conto della posizione favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [COMINCINI](#) (*PD*), in dissenso dal suo Gruppo, preannuncia e motiva il suo voto contrario, osservando la appropriatezza di tale orientamento.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) esprime la posizione favorevole del suo Gruppo.

Posto in votazione, l'emendamento 1.26 non è approvato.

Il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) dà conto dei motivi che lo inducono a votare favorevolmente sull'emendamento 1.27.

La senatrice [PARENTE](#) (*PD*) preannuncia un voto favorevole del suo Gruppo, mentre il senatore COMINCINI, in dissenso, esprime il proprio avviso contrario, in assenza del parere della 5a Commissione.

Per lo stesso motivo, la senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Posto in votazione, l'emendamento 1.27 non è approvato.

Sull'emendamento 1.28 interviene il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*) per esprimere la posizione favorevole del suo Gruppo, dandone analiticamente conto, invitando la maggioranza ad approfondire le tematiche ad esso sottese, per modificare l'atteggiamento di chiusura.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Posto in votazione, l'emendamento 1.28 non è approvato.

Posto, inoltre, in votazione l'emendamento 1.29, non è approvato.

Sull'emendamento 1.30 intervengono la senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) e i senatori [LAUS](#) (*PD*) e [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), per esprimere articolatamente la posizione favorevole dei rispettivi Gruppi, e ribadendo le critiche all'articolo 1.

Interviene, in dissenso dal suo Gruppo, il senatore [COMINCINI](#) (*PD*), preannunciando un voto di astensione, data la natura degli emendamenti in votazione.

Posto in votazione, l'emendamento 1.30 non è approvato.

Sull'emendamento 1.31 intervengono i senatori [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), [PATRIARCA](#) (*PD*) e [FLORIS](#) (*FI-BP*), per esprimere la posizione favorevole dei rispettivi Gruppi, con particolare riferimento all'impatto, a loro giudizio negativo, dell'articolo 1 sul mondo del lavoro.

Interviene, in dissenso dal suo Gruppo, il senatore [GRIMANI](#) (*PD*), preannunciando un voto di astensione.

Posto in votazione, l'emendamento 1.31 non è approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,25.*



## 1.3.2.1.4. 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (pom.) del 05/08/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE  
6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)  
11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)  
DOMENICA 5 AGOSTO 2018  
4<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*

[BAGNAI](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi e Durigon.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente [BAGNAI](#) avverte che si procederà alla votazione dell'emendamento 1.32.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo, motivandone ampiamente tale scelta.

Posto in votazione, l'emendamento 1.32 è respinto.

Il senatore [PUGLIA](#) (M5S) interviene, incidentalmente, richiamando l'articolo 110 del Regolamento, in tema di interruzione delle votazioni.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.33, che, successivamente alla dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo del senatore [PATRIARCA](#) (PD), è respinto.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo sull'emendamento 1.34, segnalandone l'importanza rispetto all'articolo 1.

Messo ai voti, l'emendamento 1.34 risulta respinto.

Ha quindi la parola la senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), la quale preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.35.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo sulla medesima proposta emendativa, che interviene su un punto condivisibile.

Intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo il senatore [LAUS](#) (*PD*) preannuncia il voto contrario sull'emendamento 1.35, motivando tale orientamento.

Posto in votazione, l'emendamento 1.35 è respinto.

È quindi posto in votazione l'emendamento 1.36.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) e il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) intervengono per dichiarazione di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi, rimarcando la condivisione su tale proposta, pur parlando da una diversa impostazione politica.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) preannuncia il voto contrario, in dissenso dal proprio Gruppo.

Il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) interviene per dichiarazione di voto contrario, mettendo in evidenza la differente valutazione con il gruppo del Partito democratico.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 1.36.

Il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*) ha la parola per dichiarazione di voto favorevole, a nome del Gruppo, sull'emendamento 1.37.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla medesima proposta, specificandone le motivazioni, rimarcando le criticità dell'articolo 1.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*), esplicitando il carattere ostruzionistico degli interventi in dissenso dal Gruppo, dichiara intenzione di voto contrario, motivando tale orientamento.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) dichiara, a sua volta, il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore [COMINCINI](#) (*PD*) considera opportuno che i relatori e il Governo esprimano i rispettivi pareri sui singoli emendamenti di volta in volta messi in votazione e richiede un intervento della Presidenza.

Il presidente [BAGNAI](#) dopo aver ricordato il dettato dell'articolo 102, comma 1, rileva che i relatori e il Governo hanno legittimamente espresso i rispettivi pareri sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) ha la parola per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo sull'emendamento 1.38, che, posto in votazione, risulta respinto.

Successivamente è posto in votazione l'emendamento 1.39, che le Commissioni riunite respingono.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.40.

Il senatore [GRIMANI](#) (*PD*) a differenza che in precedenti occasioni, interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo sull'emendamento 1.40, presentato da Forza Italia.

Posto in votazione, l'emendamento 1.40 è respinto.

Gli emendamenti identici 1.41 e 1.42 sono posti congiuntamente in votazione.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo, ribadendo la valutazione critica sull'articolo 1.

La senatrice [PARENTE](#) (*PD*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, affermando che le numerose e evidenti criticità dell'articolo 1 hanno indotto le forze politiche di opposizione, anche da punti di vista differenti, a presentare gli stessi emendamenti.

Intervenendo in dissenso dal suo Gruppo, il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*) dichiara il proprio voto di astensione.

Gli emendamenti 1.41 e 1.42 sono quindi respinti dalle Commissioni riunite.

Sull'emendamento 1.43 ha la parola per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo il senatore [NANNICINI](#) (*PD*).

L'emendamento 1.43, messo ai voti, è respinto.

Gli emendamenti 1.44 e 1.45 sono posti congiuntamente in votazione.

Il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*) interviene per raccomandare l'approvazione dell'emendamento.

La senatrice [PARENTE](#) (*PD*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, apprezzando in tale circostanza l'identità di vedute.

Le Commissioni riunite respingono quindi le proposte 1.44 e 1.45.

Ha la parola per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo sull'emendamento 1.46 il senatore [GRIMANI](#) (*PD*).

Posto in votazione, l'emendamento 1.46 risulta respinto.

Gli emendamenti identici 1.47 e 1.48 vengono messi congiuntamente in votazione.

Dopo le dichiarazioni di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi del senatore [NANNICINI](#) (*PD*) e della senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 1.47 e 1.48.

Gli emendamenti 1.49, 1.50 e 1.51 sono posti in votazione congiuntamente.

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del

Gruppo, ribadendo il giudizio critico e le problematicità dell'articolo 1, raccolte da più Gruppi con la presentazione di emendamenti uguali.

Gli emendamenti 1.49, 1.50 e 1.51, messi ai voti, sono respinti.

I senatori [FLORIS](#) (FI-BP) e [COMINCINI](#) (PD) hanno la parola per dichiarazione di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi sull'emendamento 1.52.

Il senatore [LAUS](#) (PD), intervenendo in dissenso, dichiara il voto di astensione.

Le Commissioni riunite respingono quindi l'emendamento 1.52.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) interviene sull'emendamento 1.53, preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo, ne raccomanda l'accoglimento.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo della senatrice [PARENTE](#) (PD) che ribadisce la validità della proposta, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 1.53.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.54, che, posto ai voti, risulta respinto.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 1.55 e 1.56.

Il senatore [LAUS](#) (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.57.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta 1.57, la quale, posta in votazione è respinta.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) ha la parola per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo sull'emendamento 1.58, motivando tale scelta.

Sulla medesima proposta il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) motiva la presentazione e l'orientamento di voto favorevole del proprio Gruppo.

Interviene in dissenso il senatore [GRIMANI](#) (PD), il quale dichiara il proprio voto di astensione.

Le Commissioni riunite respingono quindi l'emendamento 1.58.

Sull'emendamento 1.59 ha la parola la senatrice [PARENTE](#) (PD), la quale preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, ribadendo che le condizioni causali previste dall'articolo 1 avranno un impatto negativo sul mercato del lavoro.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo sull'emendamento 1.59, condividendo le motivazioni esposte.

Il senatore [LAUS](#) (PD) preannuncia la propria astensione, ribadendo la funzione ostruzionistica delle proprie dichiarazioni in dissenso dal Gruppo.

L'emendamento 1.59, messo in votazione, è respinto

Il senatore [COMINCINI](#) (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio

Gruppo sull'emendamento 1.60.

Intervenendo in dissenso, il senatore [LAUS](#) (PD) dichiara il proprio voto di astensione.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore [FLORIS](#) (FI-BP), le Commissioni riunite respingono la proposta 1.60.

Il senatore [COMINCINI](#) (PD), intervenendo sull'emendamento 1.61, chiede di procedere alla votazione per parti separate.

Il presidente [BAGNAI](#), ai sensi dell'articolo 102, comma 2 del Regolamento pone ai voti la proposta del senatore Comincini, che risulta respinta.

Ha quindi la parola la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP), che preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.61.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo.

Il senatore [COMINCINI](#) (PD) dichiara, in dissenso dal proprio Gruppo, il voto contrario sull'emendamento 1.61, che, posto ai voti, è respinto.

Sull'emendamento 1.62 ha la parola il senatore [PATRIARCA](#) (PD), il quale preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore [BERTACCO](#) (FdI) l'emendamento 1.62 è posto ai voti, risultando respinto.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 1.63.

L'emendamento 1.64 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Gli emendamenti identici 1.65 e 1.66 sono posti ai voti congiuntamente.

Dopo la dichiarazione di voto di astensione a nome del Gruppo del senatore [NANNICINI](#) (PD) le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 1.65 e 1.66.

Constata l'assenza del presentatore, l'emendamento 1.67 è dichiarato decaduto.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 1.68, che le Commissioni riunite respingono.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) interviene sull'emendamento 1.69, raccomandandone l'approvazione.

Interviene in dissenso il senatore [COMINCINI](#) (PD), il quale dichiara la propria intenzione di astenersi.

L'emendamento 1.69, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) ha la parola per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo sull'emendamento 1.70, che, posto in votazione, è respinto.

Ha quindi la parola il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), il quale preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.72.

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo sull'emendamento 1.72, che le Commissioni riunite respingono.

Sull'emendamento 1.73 il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) interviene, dichiarando il voto favorevole del proprio gruppo.

La senatrice [PARENTE](#) (*PD*) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo sull'emendamento 1.73.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole in dissenso dal Gruppo del senatore [LAUS](#) (*PD*), le Commissioni riunite respingono l'emendamento 1.73.

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*) e il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*) preannunciano il loro voto favorevole sugli emendamenti 1.74 e 1.75, di identico tenore, motivando la stessa proposta emendativa con le criticità del decreto-legge.

Gli emendamenti identici 1.74 e 1.75, posti ai voti, sono respinti dalle Commissioni riunite.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.76.

L'emendamento 1.76, posto in votazione, è respinto.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.77, esprimendo una valutazione critica dell'atteggiamento di chiusura della maggioranza e del Governo.

L'emendamento 1.77, posto in votazione, è respinto.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*) e il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) preannunciano il loro voto favorevole sull'emendamento 1.78 insistendo sulla opportunità che le condizioni causali contemplino le persone svantaggiate ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 2017. Posto in votazione, è respinto dalle Commissioni riunite.

Interviene incidentalmente il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) per notare che, ove richiesto, avrebbe ritirato l'emendamento, una soluzione preferibile a suo avviso rispetto al voto contrario, ovviamente con un'interlocuzione con il Governo che appare indifferente rispetto a ordinarie dialettiche parlamentari.

La senatrice [BONFRISCO](#) (*L-SP-PSd'Az*) prende la parola sull'ordine dei lavori, per invitare tutte le forze politiche a individuare alcuni temi dal valore etico indiscusso, come quello sotteso all'emendamento appena respinto, per sottrarli alle tattiche ostruzionistiche e ricercare soluzioni condivise. Propone di trovare uno spazio per tali valutazioni al termine della seduta.

Il presidente [BAGNAI](#), pur apprezzando l'intervento della senatrice Bonfrisco, rileva come tale tentativo, da lui stesso prospettato sia già stato infruttuosamente esperito: appare chiaro come la situazione determinatasi non consenta di giungere ad alcun accordo e che il provvedimento appare destinato a essere esaminato dall'Aula senza che sia stato votato il mandato al relatore.

Interviene il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*), il quale lamenta che non vi è stata la disponibilità

preventiva della maggioranza ad accogliere alcun emendamento e che quindi, dal punto di vista politico, tale condizione ha determinato l'atteggiamento ostruzionistico posto in essere.

Il [PRESIDENTE](#), pur confermando la circostanza, precisa che sarebbe stato tuttavia possibile giungere all'approvazione di ordini del giorno, in grado di indirizzare il Governo su temi che interessano l'agenda politica dei prossimi mesi.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.79 che, posto in votazione è respinto.

Gli emendamenti identici 1.80, 1.81 e 1.82, posti ai voti, sono respinti dalle Commissioni riunite.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) ritira l'emendamento 1.83.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 1.84.

Il [PRESIDENTE](#) pone in votazione l'emendamento 1.85.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [D'ALFONSO](#) (PD), lamentando di non aver avuto, da parte della Presidenza il tempo per poter chiedere la parola per dichiarazione di voto, con toni e critiche non rispettosi della Presidenza.

Il presidente [BAGNAI](#) richiama alla necessità di un linguaggio corretto e chiede al senatore D'Alfonso di utilizzare toni consoni al contesto parlamentare, in particolare nel rivolgersi alla presidente Catalfo.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) insiste nelle proprie doglianze circa le limitazioni al diritto di intervento.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S), richiamando la propria esperienza tra i banchi dell'opposizione nella passata legislatura, invita i Gruppi parlamentari interessati a condurre tattiche ostruzionistiche a organizzarsi di conseguenza al proprio interno.

Dissentono il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) e il senatore [LAUS](#) (PD), che chiede altresì una breve sospensione dei lavori.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 17,30, riprende alle ore 18.*

Alla ripresa dei lavori, il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) chiede la parola per rivolgere le proprie scuse alla presidente Catalfo.

Il presidente [BAGNAI](#) prende atto e rinnova l'invito alla correttezza durante i lavori delle Commissioni riunite.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.85.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP), preannunciando il proprio voto favorevole sullo stesso emendamento, informa la Commissione di un tragico incidente stradale avvenuto in provincia di Foggia, a seguito del quale sono morti quattro braccianti agricoli.



Il [PRESIDENTE](#) propone di osservare un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime.

*(Le Commissioni riunite osservano un minuto di raccoglimento.)*

L'emendamento 1.85, posto ai voti, è respinto.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) e il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) preannunciano il loro voto favorevole sull'emendamento 1.86 che, posto in votazione, è respinto dalle Commissioni riunite.

Il senatore [LAUS](#) (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.87, nonché sui successivi 1.88 e 1.89, di identico tenore.

Gli emendamenti identici 1.87, 1.88 e 1.89, posti ai voti, sono respinti dalle Commissioni riunite.

Il senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU) e il senatore [NANNICINI](#) (PD) motivando articolatamente le rispettive posizioni, preannunciano il loro voto favorevole sull'emendamento 1.90 che, posto ai voti, è respinto dalle Commissioni riunite.

Il senatore [GRIMANI](#) (PD) e la senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) motivando la loro scelta, intervengono per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.91, nonché sui successivi 1.92, 1.93 e 1.94 di identico tenore.

Gli emendamenti identici 1.91, 1.92, 1.93 e 1.94, posti ai voti, sono respinti dalle Commissioni riunite.

La senatrice [PARENTE](#) (PD), svolgendo osservazioni critiche sull'articolo 1, preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.95 che, posto ai voti, è respinto dalle Commissioni riunite.

Il senatore [LAUS](#) (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.96 che, posto ai voti, è respinto dalle Commissioni riunite.

Il senatore [COMINCINI](#) (PD) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.97.

Anche il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) preannuncia il proprio voto favorevole alla proposta, in quanto identica al successivo emendamento 1.99 a propria firma.

Il presidente [BAGNAI](#), a motivo della sostanziale identità delle proposte emendative, propone di effettuare un'unica votazione sugli emendamenti 1.97, 1.98 e 1.99.

Dopo un breve dibattito, le Commissioni riunite convengono sulla proposta del Presidente.

Gli emendamenti di identico contenuto 1.97, 1.98 e 1.99, posti ai voti, sono respinti dalle Commissioni riunite.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) ritira l'emendamento 1.100.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) fa proprio l'emendamento 1.100 e, insistendo per la votazione, dichiara il proprio voto favorevole.

Anche il senatore [NANNICINI](#) (PD) motivando la differente scelta rispetto al senatore Patriarca, preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.100 che, posto ai voti, è respinto.



Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 1.101 qualora il Governo sia favorevole a una sua trasformazione in ordine del giorno.

Il rappresentante del GOVERNO rileva come nell'attuale formulazione l'emendamento appaia troppo generico e non accoglibile in uno strumento di indirizzo.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) suggerisce che ne venga disposto l'accantonamento per favorire gli opportuni approfondimenti da parte dell'Esecutivo.

Si associa il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*).

Il presidente [BAGNAI](#), ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.101, per consentire una sua successiva valutazione e trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*), esprimendo soddisfazione per l'accantonamento dell'emendamento 1.101, preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.102.

Si associa il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*), che chiede l'accantonamento anche dell'emendamento 1.102.

Il presidente [BAGNAI](#), ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.102 per consentire una sua trasformazione in ordine del giorno. Avverte che gli emendamenti accantonati e gli ordini del giorno che ne discendono verranno ripresi in considerazione al termine dell'esame degli altri emendamenti.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) e il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) preannunciano il loro voto favorevole sull'emendamento 1.103 che, posto in votazione è respinto dalla Commissioni riunite.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.104.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) dichiara il proprio voto contrario.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 1.104.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*) insiste per il valore ordinamentale dell'emendamento 1.105 pur non proposto dal suo Gruppo e preannuncia il proprio voto favorevole. Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) ne condivide il valore, sottoscrive l'emendamento e ne raccomanda l'approvazione, mentre il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*) dichiara il proprio voto di astensione.

L'emendamento 1.105, posto ai voti, è respinto.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*) chiede la controprova del voto.

Dopo controprova l'emendamento risulta respinto.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) ritira l'emendamento 1.106.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 1.107.

La senatrice [PARENTE](#) (*PD*) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.108 che,

posto ai voti, è respinto dalle Commissioni riunite.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) sull'emendamento 1.109 preannuncia il proprio voto favorevole.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 1.109.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.0.1 che, posto in votazione, è respinto dalle Commissioni riunite.

Il senatore [LAUS](#) (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.0.2.

Il senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU) interviene invece per dichiarazione di voto contrario sullo stesso emendamento, motivando tale scelta.

Il senatore [COMINCINI](#) (PD) chiede la votazione per parti separate dell'emendamento 1.0.2.

Il [PRESIDENTE](#), ai sensi dell'articolo 102, comma 5, del Regolamento, pone in votazione la proposta del senatore Comencini, che è respinta dalle Commissioni riunite.

Pone successivamente in votazione l'intero testo dell'emendamento 1.0.2, che risulta respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,45.*

## 1.3.2.1.5. 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 5 (nott.) del 05/08/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE  
6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)  
11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)  
DOMENICA 5 AGOSTO 2018  
5<sup>a</sup> Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione*

[BAGNAI](#)

*indi della Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione*

[CATALFO](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi, per lo sviluppo economico Crippa e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Valente.*

*La seduta inizia alle ore 21,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Accedendo a una richiesta del gruppo Partito democratico il presidente [BAGNAI](#) dispone una sospensione della seduta, al fine di consentire la necessaria partecipazione ai lavori della Commissione bilancio, convocata per l'esame in sede consultiva del disegno di legge in titolo.

Il senatore [FERRARI](#) (PD) interviene motivando la richiesta del proprio Gruppo.

*La seduta, sospesa alle ore 21,25, riprende alle ore 22,05.*

Le Commissioni riunite procedono alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1-bis, sui quali esprimono parere contrario la relatrice [MATRISCIANO](#) (M5S) e il sottosegretario COMINARDI.

La senatrice [CONZATTI](#) (FI-BP) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1-bis.1.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1-*bis*.1.

Intervenendo in dissenso, il senatore [LAUS](#) (PD) dichiara il voto di astensione.

In accoglimento di una proposta del senatore [FLORIS](#) (FI-BP), il presidente BAGNAI dispone l'accantonamento della proposta 1-*bis*.1.

Ha quindi la parola la senatrice [PARENTE](#) (PD), la quale dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1-*bis*.2.

Segue la dichiarazione di voto in dissenso del senatore [NANNICINI](#) (PD), il quale preannuncia un voto contrario.

Il senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU) dichiara il voto di astensione.

L'emendamento 1-*bis*.2, posto in votazione, è respinto.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) interviene argomentando il voto favorevole a nome del Gruppo sull'emendamento 1-*bis*.3, che, messo in votazione, risulta respinto.

Sull'emendamento 1-*bis*.4 ha la parola il senatore [PATRIARCA](#) (PD), il quale preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Posto ai voti, l'emendamento 1-*bis*.4 è respinto.

Il senatore [LAUS](#) (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo sull'emendamento 1-*bis*.5, che, messo in votazione, risulta respinto.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo sull'emendamento 1-*bis*.6 ha la parola la senatrice [PARENTE](#) (PD).

Le Commissioni riunite respingono quindi l'emendamento 1-*bis*.6.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo sull'emendamento 1-*bis*.7. In particolare richiama l'attenzione sulla sostanziale continuità dell'articolo 1-*bis* con le scelte del precedente Governo.

Il senatore [LAUS](#) (PD) preannuncia un voto in dissenso dal proprio Gruppo e insiste sul carattere di continuità e non innovazione dell'articolo 1-*bis*.

Il sottosegretario COMINARDI motiva la posizione del Governo in relazione all'emendamento in votazione e ribadisce il carattere in parte innovativo e in parte in continuità del provvedimento in tema di lavoro giovanile.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (Misto) argomenta il proprio orientamento di voto contrario sulla proposta emendativa 1-*bis*.7 sottolineando la genericità delle norme di coperture previsto dal Partito Democratico.

Dopo un intervento del senatore [COMINCINI](#) (PD), che segnala l'importanza di disporre del parere

sugli emendamenti della 5a Commissione, la proposta 1-*bis*.7 è posta in votazione, risultando respinta.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*Misto*) interviene lamentando il ricorso a talune espressioni, a suo parere offensive, da parte del senatore D'Alfonso in fase di votazione del precedente emendamento.

Il presidente [BAGNAI](#) fa presente che il senatore Buccarella potrà esprimersi per fatto personale alla conclusione dei lavori.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1-*bis*.8.

Interviene sull'emendamento 1-*bis*.9 il senatore [NANNICINI](#) (*PD*), al fine di dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo.

Intervenendo in dissenso, il senatore [LAUS](#) (*PD*) motiva la propria astensione.

Posto in votazione, l'emendamento 1-*bis*.9 risulta respinto.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), nonché le senatrici [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) e [CONZATTI](#) (*FI-BP*) aggiungono le rispettive firme all'emendamento 1-*bis*.10.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*) motiva l'orientamento di astensione del proprio Gruppo sull'emendamento 1-*bis*.10.

Su richiesta del senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) l'emendamento 1-*bis*.10 viene accantonato.

Il senatore [GRIMANI](#) (*PD*) interviene per dichiarazione favorevole a nome del Gruppo sull'emendamento 1-*bis*.12, il quale è messo ai voti, risultando respinto.

È quindi posto in votazione l'emendamento 1-*bis*.13, che risulta respinto.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FI-BP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo sull'emendamento 1-*bis*.14.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 1-*bis*.14, che, posta in votazione, è respinta.

Sull'emendamento 1-*bis*.15 ha la parola la senatrice [PARENTE](#) (*PD*), la quale motiva il voto favorevole del proprio Gruppo.

Le Commissioni riunite respingono quindi l'emendamento 1-*bis*.15.

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*) motivando articolatamente la posizione, interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo sull'emendamento 1-*bis*.16, che, posto in votazione, è respinto.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1-*bis*.18, che le Commissioni riunite respingono.

Il senatore [COMINCINI](#) (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo sull'emendamento 1-*bis*.19.

Posto in votazione, l'emendamento 1-*bis*.19 risulta respinto.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1-bis.20.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore [FLORIS](#) (FI-BP) l'emendamento 1-bis.20 è posto ai voti, risultando respinto.

Il senatore [LAUS](#) (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo sull'emendamento 1-bis.21, del quale raccomanda l'approvazione.

Posto ai voti, l'emendamento 1-bis.21 è respinto.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) motiva il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1-bis.22, che, posto in votazione, risulta respinto.

I senatori [FLORIS](#) (FI-BP) e [D'ALFONSO](#) (PD) preannunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi sull'emendamento 1-bis.23.

Il senatore [COMINCINI](#) (PD) interviene in dissenso, dichiarando il proprio voto di astensione.

Le Commissioni riunite respingono quindi l'emendamento 1-bis.23.

Il senatore [LAUS](#) (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1-bis.24.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) interviene per evidenziare che l'emendamento 1-bis.24 è identico al precedente, già messo in votazione.

Il [PRESIDENTE](#) conviene.

Intervengono per dichiarazioni di voto favorevole dei rispettivi Gruppi sugli emendamenti 1-bis.25 e 1-bis.26, di identico contenuto, i senatori [TOFFANIN](#) (FI-BP) e [GRIMANI](#) (PD).

Posti in votazione, gli emendamenti 1-bis.25 e 1-bis.26 risultano respinti.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza di indicare la programmazione dei lavori rispetto all'andamento della seduta.

Interviene altresì il senatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU) che, associandosi alla richiesta del collega Patriarca, chiede alla Presidenza una indicazione precisa sui termini per la durata della presente seduta.

Il presidente [BAGNAI](#) informa che la 5a Commissione sta per terminare i propri lavori sul decreto-legge in esame. Le Commissioni riunite faranno dunque una valutazione sul prosieguo dei propri lavori non appena sarà trasmesso il parere della 5a.

Le Commissioni riunite convengono.

Intervengono per dichiarazioni di voto favorevole dei rispettivi Gruppi sugli emendamenti 1-bis.27 e 1-bis.28, di identico contenuto, i senatori [TOFFANIN](#) (FI-BP) e [COMINCINI](#) (PD).

Posti in votazione, gli emendamenti 1-bis.27 e 1-bis.28 vengono respinti.

Intervengono sull'emendamento 1-bis.0.1 i senatori [TOFFANIN](#) (FI-BP), [GRIMANI](#) (PD) e [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) al fine di dichiarare il voto favorevole dei propri Gruppi.

Posto in votazione, l'emendamento 1-bis.0.1 risulta respinto.

Intervengono i senatori [FLORIS](#) (FI-BP) e [LAUS](#) (PD) per dichiarare il voto favorevole dei rispettivi Gruppi sull'emendamento 1-bis.0.2.

Messo in votazione, l'emendamento 1-bis.0.2 risulta respinto.

Intervengono per dichiarazione di voto favorevole dei rispettivi Gruppi sull'emendamento 1-bis.0.3 i senatori [PARENTE](#) (PD) e [FLORIS](#) (FI-BP).

La proposta emendativa 1-bis.0.3 è posta in votazione risultando respinta.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [FLORIS](#) (FI-BP) chiedendo alla Presidenza di riferire sugli esiti della seduta della 5a Commissione.

La presidente [CATALFO](#) preannuncia l'imminente arrivo dei pareri della 5a Commissione ed invita a proseguire i lavori con l'esame degli emendamenti sull'articolo 1-bis, come convenuto in precedenza.

Intervengono per dichiarazione di voto favorevole dei rispettivi Gruppi sull'emendamento 1-bis.0.4 i senatori [NANNICINI](#) (PD) e [TOFFANIN](#) (FI-BP).

Posto in votazione, l'emendamento 1-bis.0.4 risulta respinto.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) argomenta il proprio orientamento favorevole all'emendamento 1-bis.0.5 che, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore [BERTACCO](#) (FdI) interviene per dichiarazione favorevole a nome del Gruppo sull'emendamento 1-bis.0.6.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) interviene per dichiarazione di voto di astensione sulla proposta emendativa 1-bis.0.6, che, posta in votazione, è respinta.

Intervengono per dichiarazione di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi sugli emendamenti 1-bis.0.7 e 1-bis.0.8, di identico contenuto, i senatori [CONZATTI](#) (FI-BP) e [PATRIARCA](#) (PD).

Gli emendamenti 1-bis.0.7 e 1-bis.0.8, posti in votazione, risultano respinti.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti 1-bis.0.9 e 1-bis.0.10, di contenuto pressoché identico.

Intervengono per dichiarazioni di voto dei rispettivi Gruppi sugli emendamenti 1-bis.0.9 e 1-bis.0.10 i senatori [FLORIS](#) (FI-BP) e [PARENTE](#) (PD).

Gli emendamenti 1-bis.0.9 e 1-bis.0.10, posti in votazione, risultano respinti.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) interviene per argomentare il proprio orientamento favorevole e quello del proprio Gruppo sulla proposta emendativa 1-*bis*.0.11.

Interviene altresì il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*) per argomentare il proprio orientamento favorevole alla proposta emendativa 1-*bis*.0.11.

Posto in votazione, l'emendamento 1-*bis*.0.11 è respinto.

Il presidente [BAGNAI](#) dispone la sospensione dei lavori per consentire ai Gruppi di svolgere valutazioni complesse sull'andamento dei lavori anche alla luce del parere della 5a Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 00,40, riprende alle ore 1.*

Il presidente [BAGNAI](#) informa che la 5a Commissione ha terminato i propri lavori, preannunciando l'imminente arrivo dei relativi pareri. Propone quindi alle Commissioni riunite di proseguire i lavori con l'esame delle proposte emendative all'articolo 1-*bis*, per poi convocarsi in una nuova seduta alle ore 9,30 di lunedì 6 agosto.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene sarebbero necessarie delle indicazioni più precise sui contenuti dei pareri della 5a Commissione, tenuto conto che molti degli emendamenti in esame saranno condizionati dalla contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Prosegue l'esame sull'emendamento 1-*bis*.0.12.

Il presidente [BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione l'emendamento 1-*bis*.0.12, che risulta respinto.

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*) interviene sull'emendamento 1-*bis*.0.13 al fine di dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo.

Posto in votazione, l'emendamento 1-*bis*.0.13 risulta respinto.

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*) ritira l'emendamento 1-*bis*.0.14 e interviene per dichiarazione favorevole a nome del Gruppo sull'emendamento 1-*bis*.0.15, il quale è messo ai voti, risultando respinto.

Sull'emendamento 1-*bis*.0.16 interviene per dichiarazione favorevole il senatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*), dando atto alla Presidenza di aver ammesso tale emendamento all'esame delle Commissioni riunite.

È quindi posto in votazione l'emendamento 1-*bis*.0.16 che risulta respinto.

Il presidente [BAGNAI](#) dà quindi conto del parere formulato dalla 5a Commissione sul complesso degli emendamenti.

Le Commissioni riunite, dopo aver ripreso l'esame delle proposte emendative all'articolo 1-*bis*, respingono, con votazioni separate, gli emendamenti 1-*bis*.0.17 e 1-*bis*.0.18.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo sull'emendamento 1-*bis*.0.19.



Posto in votazione, l'emendamento 1-*bis*.0.19 è respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 1-*bis*.0.20, risulta respinto.

Il presidente [BAGNAI](#) nel rinviare il seguito dell'esame fa presente che i lavori riprenderanno dagli emendamenti all'articolo 2.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il presidente [BAGNAI](#) avverte quindi che le Commissioni riunite torneranno a riunirsi lunedì 6 agosto, alle ore 9,30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle ore 1,20.*

## 1.3.2.1.6. 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 6 (ant.) del 06/08/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE  
6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)  
11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)  
LUNEDÌ 6 AGOSTO 2018  
6<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione

[BAGNAI](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico Crippa e per il lavoro e le politiche sociali Durigon.*

*La seduta inizia alle ore 9,55.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

In apertura di seduta il presidente [BAGNAI](#) riepiloga brevemente l'*iter* del provvedimento, precisando altresì che è in distribuzione il testo del parere espresso dalla Commissione Bilancio sugli emendamenti al decreto-legge.

Avverte quindi che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2 del decreto-legge, domandando ai relatori e al rappresentante del Governo di esprimere al riguardo i rispettivi orientamenti.

La senatrice [MATRISCIANO](#) (M5S), relatrice per l'11a Commissione e il sottosegretario CRIPPA esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 2 del decreto-legge.

Si procede quindi alla votazione congiunta delle proposte 2.1 e 2.2, entrambe soppressive dell'intero articolo.

Interviene, per dichiarazione di voto di astensione a nome della propria parte politica, il senatore [NANNICINI](#) (PD), osservando che, ancorché la disposizione presenti numerosi profili critici, sarebbe infatti suscettibile di miglioramento in caso di approvazione degli emendamenti ad essa presentati dal

Gruppo del Partito democratico.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 2.1.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*), in dissenso dal Gruppo di appartenenza, preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.2, rimarcando gli effetti negativi che potrebbero derivare, in capo ai lavoratori, dall'applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge e sollecitando l'opportunità di lasciare invariate le vigenti disposizioni sui contratti di somministrazione.

Interviene da ultimo il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*), preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto favorevole sull'emendamento 2.2.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 2.1 e 2.2 vengono respinti dalle Commissioni riunite.

Prima di intervenire per dichiarazione di voto, il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) dà conto di un errore materiale contenuto nel testo dell'emendamento 2.3, che andrebbe riferito al comma 02 e pertanto votato congiuntamente alla proposta 2.5, di identico tenore.

Il presidente [BAGNAI](#) prende atto di quanto rappresentato dal senatore Patriarca e preannuncia che le proposte 2.3 e 2.5 saranno votate congiuntamente.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) preannuncia quindi, argomentando le proprie motivazioni, il voto favorevole della propria parte politica sulle proposte 2.3 e 2.5.

Non essendovi altri iscritti a parlare, sono poste congiuntamente ai voti le proposte 2.3 e 2.4, che risultano respinte.

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*) preannuncia quindi il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico sull'emendamento 2.4, invitando le Commissioni riunite a valutare approfonditamente gli elementi migliorativi al testo dell'articolo contenuti nella proposta,

Posto ai voti, l'emendamento 2.4 risulta respinto.

Sulla proposta 2.6 interviene, per dichiarazione di voto favorevole, a nome del Gruppo di appartenenza, la senatrice [PARENTE](#) (*PD*), sottolineando le numerose ambiguità giuridiche contenute nell'articolo 2 del decreto-legge.

Posto ai voti, l'emendamento 2.6 viene parimenti respinto dalle Commissioni riunite.

I senatori [LAUS](#) (*PD*) e [FLORIS](#) (*FI-BP*), preannunciano, a nome delle rispettive parti politiche, il voto favorevole sull'emendamento 2.7, argomentando nel dettaglio le rispettive motivazioni.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*), in dissenso dal Gruppo di appartenenza, preannuncia invece il voto di astensione, osservando che, ancorché la ratio sottesa all'emendamento sia più che condivisibile, la formulazione tecnica del testo appare suscettibile di ulteriori miglioramenti.

Posto ai voti, l'emendamento 2.7 risulta respinto.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [PUGLIA](#) (*M5S*), ponendosi criticamente sulle

modalità di esercizio delle -pur legittime- pratiche ostruzionistiche poste in essere dalle forze politiche di opposizione.

Interviene quindi, sempre sull'ordine dei lavori, il senatore [PATUANELLI](#) (M5S), rimarcando innanzitutto, nel merito, i positivi contenuti del provvedimento all'esame delle Commissioni riunite, che rappresenta un tassello importante del programma di Governo.

Da un punto di vista procedurale, l'oratore, nel prendere atto della decisa volontà ostruzionistica espressa dalle forze politiche di opposizione, rileva che essa, ancorché pienamente legittima, appare sostenuta da deboli motivazioni. Qualora tale atteggiamento derivasse, infatti, dalla volontà di manifestare il dissenso rispetto un calendario dei lavori, anche di Assemblea, ritenuto articolato su tempi eccessivamente ristretti, andrebbe ricordato che quello stesso calendario era stato approvato all'unanimità in seno all'ultima Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e pertanto anche con l'assenso di quelle stesse forze di opposizione che vi si vorrebbero ora opporre per il tramite dell'ostruzionismo parlamentare.

Tale comportamento, peraltro, ha sortito degli effetti negativi anche sul merito del dibattito, inibendo alla radice la possibilità di un proficuo confronto su alcune rilevanti tematiche (come, ad esempio, quelle sottese alle proposte 2.3 e 2.4).

Conclude osservando che in ogni caso, allo stato attuale delle cose, non appare possibile pervenire alla conclusione dell'esame presso le Commissioni riunite con il mandato ai relatori a riferire, con la conseguenza anche di caducare eventuali relazioni di minoranza. La posizione politica delle forze di maggioranza sarà pertanto quella di proseguire con l'esame in Assemblea senza il conferimento del mandato ai relatori.

Dissente profondamente il senatore [PATRIARCA](#) (PD), osservando che l'atteggiamento tenuto dalle forze politiche di opposizione avrebbe potuto essere ben diverso qualora il Governo e le forze di maggioranza si fossero mostrati disponibili ad un reale confronto di merito, accogliendo, emendamenti migliorativi o anche ordini del giorno ovvero mostrando delle aperture su alcune, particolari problematiche sottese agli emendamenti anche nel lungo periodo (ad esempio nel confronto in occasione della legge di bilancio). Tale apertura, tuttavia, non ha avuto luogo e le forze di opposizione non hanno avuto altro modo per sensibilizzare il Governo se non proseguire nell'atteggiamento tenuto nella presente e nelle scorse sedute, comunque pienamente legittimo.

Replica anche il senatore [FLORIS](#) (FI-BP), ribadendo la piena legittimità delle strategie ostruzionistiche poste in essere dalla sua parte politica e stigmatizzando, per contro, l'incomprensibile chiusura mostrata dalle forze politiche di maggioranza in ordine alle importanti e sensibili tematiche sottese agli emendamenti presentati al testo del decreto-legge.

Il presidente [BAGNAI](#) ricorda innanzitutto che numerosi tentativi di mediazione delle varie posizioni hanno avuto luogo, negli scorsi giorni. Ribadisce inoltre la piena legittimità del ricorso, da parte delle forze politiche di opposizione, all'ostruzionismo, rammentando altresì di avere più volte espresso il proprio rammarico per non aver potuto assistere ad un dibattito più approfondito. Preso atto di quanto espresso dal senatore Patuanelli e delle risultanze del conseguente dibattito, preannuncia che riferirà in Assemblea dell'esito dei lavori e toglie quindi la seduta.

*La seduta termina alle ore 10,45.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 741  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese

**Titolo breve:** *Riforma della giustizia tributaria*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali)

[N. 18 \(ant.\)](#)

3 agosto 2018

2<sup>a</sup> (Giustizia)

[N. 20 \(ant.\)](#)

3 agosto 2018

5<sup>a</sup> (Bilancio)

[N. 25 \(ant.\)](#)

4 agosto 2018

[N. 26 \(nott.\)](#)

5 agosto 2018

7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 10 \(ant.\)](#)

3 agosto 2018

8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 12 \(ant.\)](#)

3 agosto 2018

9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)

[N. 8 \(ant.\)](#)

3 agosto 2018

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

[N. 8 \(ant.\)](#)

3 agosto 2018

12<sup>a</sup> (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

[N. 6 \(ant.\)](#)

3 agosto 2018

12<sup>a</sup> (Igiene e sanita')

[N. 6 \(ant.\)](#)

3 agosto 2018

14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

[N. 16 \(ant.\)](#)

3 agosto 2018

## **1.4.2. Resoconti sommari**



## **1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali)**

## 1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 18 (ant.) del 03/08/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
VENERDÌ 3 AGOSTO 2018  
18ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[BORGHESI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 11,55.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [GRASSI](#) (M5S) riferisce sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018, approvato dalla Camera dei deputati.

Precisa che il provvedimento presenta i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, in quanto risponde all'esigenza di predisporre con effetto immediato misure a tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, mediante disposizioni volte a contrastare fenomeni di particolare allarme, come la crescente precarizzazione.

Si interviene sulle tipologie contrattuali, anche al fine di evitare processi di delocalizzazione, a salvaguardia dei livelli occupazionali, e introducendo semplificazioni fiscali per professionisti e imprese. Il provvedimento introduce altresì strumenti per consentire un efficace contrasto alla ludopatia e prevede misure necessarie al regolare inizio dell'anno scolastico 2018-2019.

Precisa che il testo all'esame non presenta profili di incostituzionalità nemmeno con riferimento al riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Infatti, le disposizioni in tema di contrasto al precariato attengono all'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Vi sono anche disposizioni riconducibili alle norme generali sull'istruzione, di esclusiva competenza statale, ai sensi della lettera n) del secondo comma dell'articolo 117.

Segnala, quindi, che le disposizioni volte a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi sono riconducibili all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, che individua i rapporti dello Stato con l'Unione europea come competenza legislativa esclusiva statale, nonché alla successiva lettera e), che attribuisce la tutela della concorrenza alla esclusiva competenza legislativa statale.

Le disposizioni in materia di ammortamento fiscale e credito d'imposta per attività di ricerca e

sviluppo rientrano nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato, in quanto sono riconducibili alla lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Le disposizioni in materia di divieto di pubblicità di giochi e scommesse attiene alla materia "ordine pubblico e sicurezza", che è di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione

Le norme che ridisegnano il perimetro e i termini di alcuni adempimenti fiscali posti a carico dei contribuenti, quali redditometro, spesometro e split payment, attengono al sistema tributario e contabile dello Stato, che è materia di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Residuano alcuni interventi sull'ordinamento sportivo, di competenza legislativa concorrente, secondo quanto previsto al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, con riferimento all'istituzione del Fondo per interventi a favore delle società sportive dilettantistiche.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) ritiene che il provvedimento sia privo dei requisiti di necessità e urgenza e presenti una evidente eterogeneità. A ciò si aggiunge il giudizio negativo sul merito, oltre alla mancanza di copertura finanziaria.

Annuncia pertanto un voto contrario.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) ritiene che le misure di contrasto del precariato siano effettivamente necessarie e urgenti. A suo avviso, tuttavia, il provvedimento, nel suo complesso, non consegue il risultato di porre di nuovo al centro la dignità del lavoratore, in linea con l'articolo 1 della Costituzione. Infatti, si conferma il principio, già introdotto con la riforma del lavoro attuata dal Governo Renzi, che il lavoratore licenziato in modo ingiustificato abbia diritto soltanto a una indennità economica e non al reintegro.

Annuncia pertanto un voto contrario.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) ritiene che la decretazione di urgenza non sia lo strumento più idoneo per modificare la disciplina del contratto a tempo determinato. Sarebbe stato preferibile intervenire con legge ordinaria, per riordinare la materia in modo più organico.

Dichiara, quindi, il proprio voto contrario.

Il senatore [PAGANO](#) (FI-BP), nell'annunciare un voto contrario a nome del Gruppo, esprime una netta contrarietà al provvedimento in esame, che a suo avviso determinerà un aumento della disoccupazione e un arretramento dell'economia nazionale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 12,15.*

## **1.4.2.2. 2<sup>^</sup> (Giustizia)**

## 1.4.2.2.1. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 20 (ant.) del 03/08/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**VENERDÌ 3 AGOSTO 2018**  
**20ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.*

*La seduta inizia alle 11,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore **CUCCA** (PD) facendo presente che non è stato ancora reso disponibile il testo coordinato del disegno di legge in esame, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, su cui la Commissione è chiamata a rendere parere.

Il presidente **OSTELLARI** fa presente che è disponibile il messaggio proveniente dalla Camera dei deputati con le modifiche apportate al decreto-legge da parte della Camera dei deputati.

Il senatore **CRUCIOLI** (M5S) osserva a sua volta che anche il testo originario del decreto-legge è a disposizione.

Il relatore **LOMUTI** (M5S) illustra i profili di competenza del provvedimento. Segnala che il testo attualmente all'esame del Senato si compone di venticinque articoli, suddivisi in sei Capi. Il Capo I (articoli da 1 a 3-ter) reca misure per il contrasto al precariato, il Capo I-bis (articoli 4 e 4-bis), il Capo II (articoli 5- 9) prevede misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali, mentre il Capo III (articoli da 9 a 9-quater), nell'ambito del contrasto alla ludopatia, dispone il divieto di pubblicità giochi e scommesse. Il Capo IV (articoli da 10 a 12-bis), inoltre, introduce misure in materia di semplificazione fiscale, mentre il Capo V (articoli da 13 a 15), in fine, reca disposizioni finali e di coordinamento.

Fra le disposizioni di interesse per la Commissione giustizia segnala il comma 1-bis dell'articolo 2 (introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento), il quale, aggiunge il nuovo articolo 38-bis al decreto legislativo n. 81 del 2015, configurando la fattispecie della somministrazione fraudolenta. La disposizione prevede che, ferme restando le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di violazione di norme in materia di somministrazione di lavoro (di cui all'articolo 18 del

decreto legislativo n. 276 del 2003), quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicata al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con un'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.

Segnala poi l'articolo 5, relativo ai limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti. Tale articolo reca norme volte a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi, intervenendo su quanto previsto in materia dall'articolo 1, commi 60 e 61, della legge di stabilità 2014. In particolare, il comma 1 dispone che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio stesso qualora l'attività economica interessata o una parte di essa venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio Economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, applica, ai sensi e con le procedure di cui alla legge n.689 del 1981, anche la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di importo da 2 a 4 volte quello dell'aiuto fruito. A norma del comma 6, per delocalizzazione si intende il trasferimento di attività economica o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 cc. Dunque, il comma 1 sanziona con la revoca del beneficio la delocalizzazione degli investimenti produttivi effettuata in paesi extra UE, operando in modo più estensivo rispetto a quanto previsto dal citato articolo 1, comma 60 della legge di stabilità 2014, il quale pone come presupposto della revoca anche la riduzione del livello occupazionale in conseguenza della delocalizzazione produttiva dal territorio interessato dal beneficio. L'articolo in esame, sempre al comma 1, fa salvi in ogni caso i vincoli derivanti da accordi internazionali sottoscritti dal Paese. L'ulteriore comma introdotto in prima lettura *5-bis* prevede che le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate dalle amministrazioni centrali dello Stato siano versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e siano destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell'attività economica, eventualmente anche sostenendo l'acquisizione da parte degli ex dipendenti.

Rileva che interesse per la Commissione sono, ancora, le previsioni di cui all'articolo 9, il quale, facendo salve le restrizioni già introdotte dal legislatore, vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, comunque effettuata e su qualunque mezzo; per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) si prevede che continui ad applicarsi la normativa previgente, fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data. La disposizione, a partire dal 1o gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni. La violazione dei divieti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50 mila euro per ogni violazione. Competente ad irrogare le sanzioni è l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni ai sensi della legge 689 del 1981. I proventi derivanti dalle sanzioni sono destinati ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, finalizzato ad incrementare il Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico. Viene innalzata, infine, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi idonei per il gioco lecito per provvedere agli oneri derivanti dall'articolo. In particolare, il comma 1, introduce il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, che riguardi giochi o scommesse con vincite di denaro, nonché al gioco d'azzardo in qualsiasi modo effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali e artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici digitale e telematici, compresi i social media.

Infine l'ulteriore articolo *9-quater* introdotto alla Camera dei deputati in sede di conversione del

decreto, prevede misure a tutela dei minori. In particolare l'accesso agli apparecchi di intrattenimento, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Si prevede che dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi in oggetto privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l'accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione di quest'ultima prescrizione è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) non ritenendo la relazione esaustiva in assenza di un testo coordinato, chiede una sospensione dei lavori della Commissione.

La Commissione conviene quindi di sospendere la seduta.

*La seduta sospesa alle ore 11,55, riprende alle ore 12,40.*

La senatrice [VALENTE](#) (PD) reitera la precedente richiesta del senatore Cucca e chiede, un'ulteriore sospensione, per avere disponibilità di un testo coordinato.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente che tali ritardi nel rendere disponibile il testo coordinato su cui bisognerà rendere parere, sono imputabili alla meritoria scelta del Governo di non porre il voto di fiducia per l'approvazione del decreto-legge in questione al fine di consentire l'opportuno dibattito nelle sedi parlamentari. Invocando il principio di leale collaborazione chiede al Gruppo del Partito democratico un gesto di responsabilità che consenta il proseguimento dei lavori anche utilizzando il testo momentaneamente reso disponibile, nell'imminenza del testo coordinato.

La senatrice [PIARULLI](#) (M5S) condivide l'intervento del senatore Pillon.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdl) evidenzia come le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sugli articoli di competenza della Commissione siano meramente formali ed insiste perché si possa procedere con l'esame.

Il senatore [DAL MAS](#) (FI-BP) si associa al senatore Balboni.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) apprezza lo sforzo del Governo di non fare ricorso al voto di fiducia per l'approvazione del decreto-legge in oggetto e insiste tuttavia per ulteriore sospensione, al fine di approfondire le modifiche apportate all'articolato normativo.

La Commissione conviene quindi di sospendere la seduta.

*La seduta sospesa alle ore 12,50, riprende alle ore 13,40.*

Il presidente [OSTELLARI](#) ricorda che è aperto il dibattito.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) riprende l'osservazione già formulata dall'omologa Commissione della Camera dei deputati rispetto alle previsioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge riguardanti i divieti di pubblicizzazione di giochi d'azzardo e suggerisce un intervento chiarificatore al fine evitare successivi problemi applicativi.

Il relatore [LOMUTI](#) (M5S) illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato).

Il rappresentante del GOVERNO valuta favorevolmente tale proposta.

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che si passa alla votazione della proposta di parere del relatore.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) preannuncia l'astensione del proprio Gruppo parlamentare mantenendo riserve sul merito del provvedimento. Prende atto dell'intervento del senatore Pillon nel dibattito e assicura la disponibilità delle forze di opposizione nel senso di un'organicità dei lavori parlamentari.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdl) preannuncia l'astensione del proprio Gruppo parlamentare.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU), dando atto che è stato recepito nella proposta di parere il proprio suggerimento, preannuncia il voto favorevole.

Il senatore [DAL MAS](#) (FI-BP) preannuncia il voto contrario, anche a nome del proprio Gruppo, manifestando preoccupazione per l'entità delle sanzioni proposte.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, posto ai voti, il parere proposto dal relatore è approvato.

*La seduta termina alle ore 14.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 741**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

- valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riconsiderare, all'articolo 9, comma 1, così come modificato, la clausola di salvezza delle restrizioni in materia di pubblicità previste dalla normativa vigente, al fine di renderla pienamente compatibile con il divieto generale introdotto dallo stesso decreto-legge.



## **1.4.2.3. 5<sup>^</sup> (Bilancio)**

## 1.4.2.3.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 25 (ant.) del 04/08/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**SABATO 4 AGOSTO 2018**  
**25ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri, Valente e per il lavoro e le politiche sociali, Cominardi.*

*La seduta inizia alle ore 10,45.*

### *SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), nel rivendicare di aver assunto un atteggiamento costruttivo fin dall'insediamento della Commissione, manifesta disagio per il fatto che la convocazione dell'odierna seduta sia stata diramata soltanto nella serata di ieri, modificando le determinazioni precedentemente assunte in Ufficio di Presidenza.

Pur nella consapevolezza dell'avvenuto rispetto dell'articolo 29 del Regolamento, stigmatizza tali modalità di lavoro, sottolineando che, qualora dovessero ripetersi simili evenienze, adotterà un approccio formalistico nel corso dell'esame di ogni provvedimento e proposta emendativa.

Il [PRESIDENTE](#), scusandosi per quanto avvenuto, fa comunque presente che i tempi di esame dell'Atto Senato n. 741 e le esigenze delle Commissioni di merito hanno richiesto anche un'accelerazione dei lavori della Commissione bilancio. Si impegna per il futuro a evitare che tali circostanze si ripetano, ovviamente tenendo comunque conto del fatto che il carico di lavoro della Commissione bilancio è elevato e dettato da tempistiche non sempre facilmente prevedibili.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni riunite 6a e 11a sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [ACCOTO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in rapporto all'articolo 1, che modifica la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato e ne restringe le possibilità di utilizzo, va ricordato che gli effetti di impatto sulla finanza pubblica considerati dalla relazione tecnica vanno ricondotti nell'alveo dei cosiddetti effetti indiretti

non automatici, coinvolgendo modificazioni comportamentali degli operatori. Fa quindi presente che, normalmente, al di fuori della sessione di bilancio, la valutazione degli effetti finanziari delle norme risulta limitata agli effetti diretti oppure agli "effetti indiretti automatici", ossia gli effetti che si producono con evidenti caratteri di certezza ed automatismo per effetto dell'operatività della norma. In ogni caso, le quantificazioni riportate dalla relazione tecnica appaiono sostanzialmente corrette per quanto attiene al solo procedimento di determinazione dell'onere e quindi rispetto alla durata media dei contratti oltre i 24 mesi (e quindi della Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASPI), alla retribuzione indicata, al riferimento reddituale per la Naspi (leggermente più contenuto per effetto dei tetti), mentre occorrono chiarimenti sulla platea individuata (8.000 soggetti annui), che non sconta una sostituzione, almeno parziale, dei lavoratori che, raggiunti i 24 mesi di rapporto a termine, cessano il lavoro *ope legis* mentre lo avrebbero proseguito a legislazione vigente.

In relazione all'estensione dell'esonero contributivo in favore dei giovani fra 30 e 34 anni d'età, già previsto per il 2018, osserva che anche alle assunzioni effettuate nel biennio 2019-2020, i parametri di calcolo presentati dalla relazione tecnica sembrano suggerire una sottostima dell'onere quantificato dalla stessa relazione tecnica (articolo 1-*bis*).

Il comma 1-*bis* dell'articolo 3, incrementando gli importi dell'indennità di licenziamento da erogarsi in favore del lavoratore in sede di conciliazione per evitare il procedimento lavoristico, insiste su un istituto che, applicabile solo ai neo-assunti, beneficia della non imponibilità fiscale e contributiva, mentre analoghe fattispecie di conciliazione a legislazione vigente sono assoggettate a tassazione separata, con ciò potendosi determinare un effetto di sostituzione delle nuove offerte rispetto a quelle vigenti. Per quanto concerne l'articolo 4-*bis*, che modifica la disciplina dei contratti a termine nel settore dell'insegnamento scolastico, osserva che appare necessaria una conferma circa l'inidoneità del formale superamento del limite di 36 mesi a determinare rischi di aumento del numero dei contenziosi promossi da parte dei lavoratori a tempo determinato del comparto.

Inoltre, in merito ai parametri adottati nella stima degli oneri risarcitori per il personale Amministrativo Tecnico Ausiliario ipotizzati dalla relazione tecnica, va evidenziato che il parametro utilizzato di 2,5 mensilità stipendiali per ogni singola procedura è pari al minimo previsto dalla normativa all'interno di una forbice che può arrivare ad un massimo di 12 mensilità. Ad ogni modo, sul punto va evidenziato che gli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente per i risarcimenti risultano previsti per le sole annualità 2018 e 2019.

In relazione all'articolo 9, mentre osserva che le stime presentate nella relazione tecnica in tema di aumento dell'aliquota del prelievo erariale unico sono in linea con quelle fornite nei più recenti provvedimenti che contenevano misure analoghe, in merito all'impatto finanziario derivante dal divieto generalizzato di pubblicità per i giochi, sottolinea che la stima presuntiva indicata dalla relazione tecnica non risulta sufficientemente supportata da dati e informazioni, ed è inoltre accompagnata da un'ipotesi di equivalenza fra investimenti in pubblicità e aumento dei ricavi per i concessionari che non sembra verosimile e che produce l'effetto di contenere l'onere, stimato dalla Relazione tecnica in 150 milioni di euro.

In relazione all'articolo 10, in materia di redditometro, richiama l'attenzione sulle osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella relazione al Rendiconto 2017, nella quale ha rappresentato per il periodo 2013-2017 la progressiva e significativa diminuzione degli effetti di recupero di gettito associati a tale strumento (da 131,5 milioni di euro nel 2013 si è passati ad 1 milione di euro nel 2017), e ha sottolineato come l'accertamento sintetico abbia perso completamente rilievo nell'azione di controllo fiscale, anche oltre i limiti che un uso oculato dello strumento lascerebbe prevedere e nonostante le aspettative di gettito che ad esso erano state attribuite con l'articolo 83, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 e fino al decreto-legge n. 78 del 2010 (ad esempio: 814,7 milioni nel 2013). In sostanza, fa presente che andrebbe chiarito come le novità introdotte dall'articolo in commento possano consentire di invertire il *trend* in atto e di raggiungere effettivamente gli obiettivi di recupero di gettito che le norme originarie avevano ascrivito all'istituto.

Sull'articolo 11, in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute, preso atto dei molteplici chiarimenti e dei numerosi dati già forniti dal Governo durante l'esame presso la Camera dei deputati,

che hanno consentito di fugare diverse perplessità che erano state manifestate dai competenti servizi, rileva che, anche sulla scorta delle ipotesi assunte dalle precedenti relazioni tecniche in materia di invio semestrale delle fatture, non sembra potersi escludere un impatto finanziario in termini di cassa derivante dallo slittamento all'anno 2019 degli adempimenti che, a legislazione previgente, si sarebbero dovuti compiere nell'anno 2018, almeno per una parte dei contribuenti.

Con riferimento alla quantificazione associata al comma 2-*quater* osserva che la stima non è supportata da elementi oggettivi che ne consentano un riscontro; in particolare con riguardo all'ipotesi, su cui si fonda la stima, che il 10 per cento degli agricoltori abbia terreni in località montane e dalla quale discende che la quota di produttori agricoli a cui si rivolge la nuova disposizione sia ipotizzabile nel 2,5 per cento del totale. In merito allo *split payment* (articolo 12), oltre a rilevare che la norma in esame sembra coerente con l'interpretazione resa dall'Agenzia delle entrate e a riscontrare la quantificazione di cui alla norma in commento nella parte in cui indica il recupero di gettito al netto di rimborsi e compensazioni nei valori (35 e 70 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018), osserva che non è possibile verificare i valori indicati in termini di IVA lorda. I chiarimenti forniti dal Governo sulla copertura di tali effetti finanziari, in termini di disponibilità e di effettiva utilizzabilità delle corrispondenti risorse, fa presente che appaiono esaustivi.

Sull'articolo 12-*bis*, che interviene in materia di compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione, ricorda che le relazioni tecniche ad analoghe, precedenti misure negavano effetti onerosi, in ordine ai flussi di cassa coinvolti, in quanto la facoltà di compensazione era subordinata all'adozione di un decreto ministeriale che ha poi individuato modalità di attuazione tali da assicurare gli equilibri di finanza pubblica, escludendo disallineamenti tra l'andamento finanziario stimato nel quadro tendenziale a legislazione vigente e quello che risulterebbe a seguito del varo della nuova disciplina. In relazione a tale rinvio ad un provvedimento chiamato ad individuare modalità attuative tali da assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, ribadisce in questa sede che in tal modo si sottrae al Parlamento la possibilità di verificare *ex ante* l'assenza di squilibri finanziari associabili alle disposizioni in esame, disattendendo quanto prescritto dall'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni rinvia, infine, alla nota di lettura n. 33/2018 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario di Stato VALENTE consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il [PRESIDENTE](#), onde consentire ai Senatori di prendere visione dell'aggiornamento della relazione tecnica, sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 10,55, riprende alle ore 11,15.*

Intervenendo nel dibattito, il senatore [FANTETTI](#) (FI-BP), alla luce dell'aggiornamento della relazione tecnica e dell'illustrazione svolta dalla senatrice Accoto, chiede chiarimenti sulla portata finanziaria dell'articolo 4-*bis* che modifica la disciplina sui contratti a termine nel settore scolastico.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) si sofferma sull'articolo 1-*bis* sulla decontribuzione finalizzata a favorire l'occupazione giovanile, sottolineando come la misura estenda al margine uno sgravio contributivo contenuto nell'ultima legge di bilancio: su tale disposizione, ritiene debbano essere forniti chiarimenti circa il calcolo della platea dei soggetti destinatari e il relativo impatto finanziario.

Analoghe richieste di chiarimenti attengono poi all'articolo 2 che modifica la disciplina sulla somministrazione di lavoro e al comma 1-*bis* dell'articolo 3 che, incrementando gli importi dell'indennità di licenziamento erogabili in favore del lavoratore in sede di conciliazione, appare basato, secondo la relazione tecnica aggiornata, su stime diverse da quelle tradizionalmente utilizzate in merito all'offerta conciliativa: pertanto, avanza richieste di chiarimento anche sulla modulazione temporale dell'onere.

Il senatore [MARSILIO](#) (*FdI*), nel rilevare come i diversi aspetti sollevati dalla relatrice meriterebbero una discussione approfondita, stigmatizza l'estrema ristrettezza dei tempi imposti per esaminare un provvedimento di tale rilevanza, con il rischio di svilire il ruolo della Commissione.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), condividendo l'argomentazione del senatore Marsilio, ritiene che l'aggiornamento della relazione tecnica non sia utile a fugare i dubbi sulle criticità finanziarie del provvedimento in esame.

Richiama poi l'importanza di una disamina effettiva delle proposte emendative trasmesse dalle Commissioni di merito e dall'Assemblea.

Il senatore [SACCONE](#) (*FI-BP*), nell'esprimere perplessità sulle conseguenze correlate alle disposizioni in materia di giochi, ritiene semplicistica e eccessivamente formale la relazione tecnica aggiornata presentata dal Governo.

A suo avviso, andrebbero poi chiariti alcuni aspetti quali le compensazioni correlate alla limitazione dei contratti a tempo determinato.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) rileva come un'analisi complessiva sulle conseguenze finanziarie del provvedimento debba inquadrarsi in una visione sistemica delle varie misure che, se singolarmente prese, potrebbero anche in astratto avere effetti finanziari negativi, mentre, in un'ottica di sistema, potranno avere, con più probabilità, un impatto positivo. Tale considerazione attiene sia alla nuova normativa sui contratti a termine sia a quella sul gioco d'azzardo.

Nel complesso, ritiene convincenti gli approfondimenti recati nell'aggiornamento della relazione tecnica.

Il senatore [GRIMANI](#) (*PD*), pur nella consapevolezza della necessità di accelerare i tempi di esame del provvedimento, ritiene meritevoli di approfondimento, sotto il profilo finanziario, quelle norme che modificano istituti di semplificazione fiscale vigenti: per esempio, l'articolo 10 sul redditometro e l'articolo 11 sull'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto "spesometro"). Al riguardo, paventa il rischio che tali modifiche indeboliscano l'efficacia di tali istituti intesi quali strumenti di rafforzamento dell'adesione spontanea dei contribuenti, con conseguenti effetti di cassa negativi. Manifesta poi perplessità circa le misure sugli imprenditori agricoli e quelle riguardanti l'invio della fatturazione elettronica, che, incidendo negativamente sul rapporto tra i contribuenti e l'amministrazione fiscale, indeboliscono l'efficacia anti-elusiva degli strumenti di tracciabilità dei pagamenti.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene che i tempi di esame eccessivamente compressi vanifichino il ruolo della Commissione e, più in generale, del Parlamento. Ritiene quindi che, piuttosto che limitarsi ad una disamina meramente formale, sarebbe stato meno ipocrita concludere immediatamente la seduta, limitandosi ad un voto sul provvedimento.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*) reputa che vada evitata una connotazione meramente estetica del ruolo della Commissione bilancio, che è invece preposta ad una valutazione dell'impatto finanziario delle politiche, all'interno di un quadro strategico che va oltre gli aspetti tecnici di dettaglio.

Rivendica quindi il dovere e il diritto dei parlamentari, anche di opposizione, di approfondire adeguatamente le disposizioni in esame, al fine di migliorare la qualità del prodotto normativo, pur nel confronto dialettico e nella distinzione dei ruoli.

Si sofferma poi sull'articolo 5 in materia di limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti pubblici, richiamando l'esigenza di valutare l'impatto finanziario dell'impianto sanzionatorio e del conseguente contenzioso che potrebbe generarsi. Andrebbe quindi approfondito con scrupolo il tema concernente la ricaduta sulla pubblica amministrazione degli effetti di tale misura.

Il sottosegretario di Stato VALENTE ricorda che, relativamente alla ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento, le Commissioni si sono dovute necessariamente adeguare alla programmazione stabilita dalla Conferenza dei capigruppo delle due Camere.

Si sofferma poi sul rilievo formulato dal senatore Saccone circa l'articolo 4-*bis*, sottolineando l'assenza di oneri anche indiretti.

Nel ricordare poi che l'aggiornamento della relazione tecnica consegnato alla Commissione attiene alle parti del decreto modificate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, fornisce rassicurazioni sulla congruità delle coperture finanziarie desumibili sia dalla relazione tecnica aggiornata sia da quella iniziale allegata al decreto adottato dal Consiglio dei ministri.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) esprime forte disappunto per il fatto che il rappresentante del Governo non abbia risposto a nessuno dei rilievi sollevati dai senatori.

Il senatore [FANTETTI](#) (FI-BP) concorda con quanto testé affermato dalla senatrice Parente, esprimendo forte insoddisfazione per la mancanza di risposte da parte dell'Esecutivo.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S), nel ricordare che la Commissione bilancio si limita ad esaminare in questa sede i profili finanziari del provvedimento, avanza, alla luce dell'aggiornamento della relazione tecnica, una proposta di parere non ostativo sul testo del decreto in esame.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta della relatrice.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU), nell'annunciare il voto contrario alla proposta di parere avanzata dalla relatrice, auspica che, nel corso dell'esame degli emendamenti, si adotti un metodo di lavoro condiviso, concordando i tempi delle sedute e salvaguardando gli spazi reali di confronto sul merito dei provvedimenti, evitando di ridurre il ruolo della Commissione ad un mero scrutinio formale.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD), nel dichiarare il voto contrario del proprio Gruppo, stigmatizza la mancata risposta a quesiti molto semplici che sarebbero funzionali ad approfondire aspetti non chiariti da una relazione tecnica eccessivamente formalistica.

Il senatore [SACCONI](#) (FI-BP), nell'annunciare il voto contrario del proprio Gruppo, dissente dal metodo utilizzato per esaminare il provvedimento, dal momento che la maggioranza si è limitata ad una presa d'atto acritica dell'aggiornamento della relazione tecnica.

Il senatore [LANNUTTI](#) (M5S) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo alla proposta avanzata dalla relatrice e, nel ricordare la propria esperienza di senatore nella XVI Legislatura, rammenta che all'epoca molti importanti provvedimenti erano addirittura privi di relazione tecnica verificata. Sottolinea quindi come il voto favorevole del proprio Gruppo sia espresso in nome del rispetto e dell'invocazione di una maggiore dignità del lavoro e dei lavoratori, a dispetto di valutazioni opinabili di economisti sempre pronti, una volta assurti a cariche pubbliche, a fornire cattivi consigli e ad impostare una gestione scriteriata dei conti pubblici.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice viene quindi posta in votazione ed approvata.

L'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (n. 20)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 luglio.

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az), nel ricordare che sull'Atto in esame è pervenuto il parere della Conferenza unificata, illustra una proposta di parere non ostativo con presupposti, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [PESCO](#) comunica che la Commissione bilancio è ulteriormente convocata, domani, domenica 5 agosto 2018, alle ore 20.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 12,05.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 20**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto del parere reso dalla Conferenza unificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che:

- l'attuazione delle previsioni di cui agli articoli 2, sulle misure penali di comunità, e 5, riguardante l'affidamento in prova con detenzione domiciliare, abbia luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ad invarianza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- le attività di istruzione e formazione correlate all'attuazione dell'articolo 7, sull'istituto della semilibertà, non determinino oneri aggiuntivi rispetto alla normativa vigente;
- risultino congrue le risorse poste a copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 25, sull'istituto della dimissione.

## **1.4.2.4. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**



## 1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 26 (nott.) del 05/08/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
DOMENICA 5 AGOSTO 2018  
**26ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 20,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di ribadire, per quanto di competenza, in merito al testo del provvedimento, il parere non ostativo già reso alle Commissioni di merito nella seduta di ieri.

Interviene il senatore [MISIANI](#) (PD) che, dal punto di vista del metodo, stigmatizza le modalità e la tempistica con le quali è stata convocata la seduta di ieri, che ha reso difficile a molti senatori prendere parte ai lavori della Commissione, auspicando che tali circostanze non abbiano più a ripetersi. In particolare, si chiede come sia stato possibile che la Commissione abbia reso un parere di semplice nulla osta sul testo alle Commissioni riunite, nonostante i numerosi rilievi sollevati nella nota del Servizio del bilancio del Senato, di cui non sembra si sia tenuto alcun conto.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU), nel ribadire il forte disagio per l'organizzazione dei lavori del fine settimana, rammenta come in realtà il Governo non abbia voluto rispondere ad alcuna delle osservazioni formulate nella nota e delle richieste di chiarimento avanzate nel corso della seduta.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) fa presente che, in realtà, nella seduta di ieri il Governo ha depositato la relazione tecnica aggiornata, che dà risposta a molti dei rilievi e dei quesiti.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) osserva che, a fronte delle richieste di chiarimento poste dai senatori, ci si è limitati semplicemente a richiamare l'aggiornamento della relazione tecnica, la quale, peraltro, nella sua versione originaria, è stata oggetto di durissime polemiche: occorre invece che il Governo fornisca una puntuale risposta ai quesiti sollevati.

Il senatore [MARSILIO](#) (*FdI*), annunciando il proprio voto contrario, ribadisce l'impossibilità oggettiva per i senatori di maturare una valutazione consapevole sull'oggetto della discussione, anche a causa dei tempi di esame che non hanno consentito alle opposizioni di svolgere in modo pieno il proprio ruolo.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD*) dichiara il voto assolutamente contrario del proprio Gruppo sui profili finanziari di un provvedimento che muove centinaia di milioni di euro e che è stato ulteriormente arricchito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati: tale posizione è stata rafforzata dalla totale carenza informativa da parte del Governo e dalla tempistica dei lavori in Commissione.

Il senatore [FANTETTI](#) (*FI-BP*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, auspicando comunque che la seduta odierna possa essere utile a rispondere ad alcune delle domande rimaste nella seduta di ieri prive di riscontro.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) ribadisce la dichiarazione di voto nettamente contraria sul testo del provvedimento, già avanzata nella seduta di ieri, lamentando che non vi sono state le condizioni minime per lo svolgimento di una effettiva istruttoria, e aggiungendo che, vista la qualità della discussione, sarebbe paradossalmente più auspicabile la posizione della questione di fiducia sul provvedimento da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo sul testo, posta ai voti, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

La relatrice [ACCOTO](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dalle Commissioni di merito, segnalando che gli stessi sono identici a quelli presentati in Assemblea (ad eccezione della proposta 3-bis.300 presentata solo in Assemblea).

Per quanto di competenza, in merito agli emendamenti all'articolo 1, segnala che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.3, 1.27, 1.67, 1.108, 1.109, 1.0.1 e 1.0.2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per mancanza della relazione tecnica, sugli emendamenti appena segnalati dalla relatrice.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*), pur consapevole della difficoltà di acquisire una relazione tecnica su tutti gli emendamenti segnalati, già emersa in sede di esame del recente decreto-legge di proroga dei termini, ritiene che il Parlamento, a fronte della sostanziale inerzia del Governo a fornire gli elementi di valutazione richiesti, debba fare affidamento sulle proprie strutture tecniche di supporto, anche al fine di salvaguardare il suo ruolo e l'autonomia rispetto all'Esecutivo.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) giudica inaccettabile e insostenibile, per la dignità delle funzioni stesse svolte dalla Commissione bilancio, che in assenza di relazione tecnica si esprima un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto tale impostazione finisce per lasciare sempre l'ultima parola al Governo e costringe l'opposizione, soprattutto in relazione a provvedimenti di questa importanza, a ricorrere all'ostruzionismo. In tal modo, infatti, si sostituisce alla fiducia posta dal

Governo e votata dalla maggioranza una fiducia al buio richiesta all'opposizione.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD*), in relazione alle preoccupazioni espresse da numerosi senatori sul criterio adottato per valutare gli emendamenti, ritiene necessario e rispondente al buon senso che, in assenza della relazione tecnica, si proceda all'esame nel merito di ciascun emendamento segnalato, al fine di rilevare gli eventuali profili di criticità emergenti dal punto di vista finanziario.

Il presidente [PESCO](#) richiama la prassi consolidata delle precedenti Legislature, in base alla quale, nei casi in cui risulta fondamentale acquisire la relazione tecnica, in mancanza della stessa viene dato, in via prudenziale, un parere contrario sui profili finanziari, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio. A tale riguardo, fa presente come l'istruttoria tecnica sugli emendamenti sia stata, come sempre, ispirata a criteri di equilibrio, richiedendosi la relazione tecnica solo a fronte di problemi di quantificazione degli oneri o di idoneità della copertura.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*), pur comprendendo la complessità delle valutazioni in materia finanziaria, ribadisce l'avviso per cui la Commissione bilancio debba esprimersi sulla sussistenza o meno della copertura di eventuali oneri, indipendentemente dalle scelte politiche del Governo e della maggioranza e colmando eventuali lacune informative con il ricorso alle proprie strutture tecniche di supporto.

Il sottosegretario BITONCI tiene a sottolineare che sugli emendamenti segnalati dalla relatrice il Governo è pronto a fornire tutte le risposte, seguendo la prassi consolidata in materia, e ritiene pertanto che vi siano le condizioni per procedere nell'esame.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nell'esprimere sorpresa per l'atteggiamento delle opposizioni, che intende allontanarsi dalla prassi costantemente seguita nelle precedenti Legislature, chiede comunque che la Commissione avvii l'esame degli emendamenti sui quali il Governo ha già una specifica risposta.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), nel rassicurare che la sua posizione non è dovuta a finalità ostruzionistiche, esprimendo rammarico per l'incomunicabilità tra Governo, maggioranza e opposizioni che emerge dall'attuale dibattito, ravvisa l'opportunità che si trovi, in prospettiva, una posizione di metodo condivisa.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD*), in un'ottica costruttiva, richiama la prassi di accantonare gli emendamenti ritenuti più significativi dai Gruppi parlamentari, al fine di acquisire le relative relazioni tecniche.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel sollecitare la prosecuzione dell'esame sugli emendamenti, invita il Partito Democratico, se intende davvero istaurare un clima collaborativo e impegnarsi al ritiro degli emendamenti diversi da quelli significativi.

Il [PRESIDENTE](#), anche al fine di consentire una discussione più serena e pacata, dispone l'accantonamento dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, per i quali è stata richiesta la relazione tecnica, e la prosecuzione dell'esame sui restanti emendamenti.

La relatrice [ACCOTO](#) (*M5S*) segnala che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.105, 1.107, 1.110 e 1.111. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.5 e 1.6, che ampliano l'ambito dei contratti di collaborazione ai quali si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Occorre altresì valutare gli analoghi emendamenti 1.71 e 1.71a, nonché le proposte 1.84, 1.87, 1.88, 1.90, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104 e 1.106. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione sull'onerosità degli emendamenti 1.105, 1.107, 1.110 e 1.111. Esprime un avviso contrario sui profili finanziari, per assenza di relazione tecnica, sulle proposte 1.5 e 1.6, nonché sugli emendamenti 1.71, 1.71a e 1.100, non avendo invece osservazioni sui restanti emendamenti segnalati dalla relatrice.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) esprime perplessità sulla maggiore onerosità dell'emendamento 1.105, nonché dubbi sull'incidenza degli emendamenti 1.71 e 1.71a sul bilancio dello Stato.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP) condivide invece, sul punto, la valutazione espressa dal Governo sulla proposta 1.105.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) chiede delucidazioni sui presunti profili finanziari onerosi dell'emendamento 1.5.

Il senatore [SOLINAS](#) (L-SP-PSd'Az) collega gli effetti finanziari della proposta all'estensione della presunzione di subordinazione estesa a un numero rilevante di contratti di collaborazione.

Il presidente [PESCO](#) (M5S) osserva che l'onerosità dell'emendamento è determinata dagli oneri indiretti derivanti dall'attuazione della disposizione ivi prevista.

Alla luce dell'interlocuzione occorsa, la RELATRICE prospetta su tutti gli emendamenti segnalati, per i quali il Governo condivide la valutazione di maggiore onerosità, un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) chiede l'accantonamento di tutti gli emendamenti per i quali si ritiene necessario acquisire la relazione tecnica, nonché una breve sospensione per dare modo ai Gruppi di individuare le proposte emendative da segnalare, sulle quali concentrare l'esame della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), in accoglimento della richiesta, sospende per un breve intervallo la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 21,15, è ripresa alle ore 21,40.*

Il sottosegretario BITONCI, nel ringraziare tutti i senatori per l'attenzione con cui stanno conducendo l'esame, fa tuttavia presente che non è possibile, purtroppo, acquisire in tempi ragionevoli le relazioni tecniche sugli emendamenti segnalati dai Gruppi, anche perché sarebbe necessario attendere gli elementi istruttori forniti da altri Dicasteri.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) esprime forte rammarico per la mancanza di disponibilità del Governo, anche perché il suo Gruppo aveva intenzione di segnalare solo quattro emendamenti. Tiene comunque a ribadire che il criterio adottato per la formulazione dei pareri sulle proposte segnalate prive di relazione tecnica non appare né corretto né opportuno e si riserva, alla luce della posizione di chiusura dell'Esecutivo nei confronti dell'opposizione, di valutare l'atteggiamento con cui affrontare il proseguo dei lavori.

Il [PRESIDENTE](#), sulla base dell'andamento dei lavori, invita la relatrice a riprendere l'esame degli emendamenti, riferiti all'articolo 1, già accantonati.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) prospetta al riguardo un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [MANCA](#) (PD) rinnova il netto dissenso, nel merito e nel metodo, sul criterio adottato per le valutazioni delle proposte in assenza di relazione tecnica, e ribadisce la posizione di forte contrarietà del proprio Gruppo.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) auspica, in via generale che tale metodo non divenga un precedente e, a tale riguardo, chiede alla Presidenza l'impegno di affrontare tali profili in un Ufficio di Presidenza, al fine di verificare le condizioni perché si giunga ad un approccio metodologico largamente condiviso. Chiede altresì di avere adeguata documentazione comprovante l'esistenza di analoghi precedenti nelle passate Legislature.

Il senatore [FANTETTI](#) (FI-BP) si associa alla proposta del senatore Errani.

Il [PRESIDENTE](#), nel rimarcare l'importanza di preservare una prassi consolidata e trasmessa dalla precedenti Legislature, offre comunque la massima disponibilità ad approfondire il tema nelle sedi e nei tempi opportuni.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) è dell'avviso che la proposta del senatore Errani possa essere ragionevole e utile, al di là dei tempi stretti imposti dall'attuale congiuntura.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) condivide le istanze e le preoccupazioni sollevate dal senatore Errani, anche in vista dell'esame in autunno del disegno di legge di bilancio, che il Senato discuterà in seconda lettura, la quale spesso risulta decisiva. Per tali ragioni, occorre trovare una soluzione di metodo condivisa allo scopo di salvaguardare le prerogative della Commissione bilancio ed evitare il deterioramento della qualità della discussione.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S), segnala, per quanto di competenza, che in merito agli emendamenti all'articolo 1-bis, risulta necessario acquisire la relazione tecnica, anche con riguardo alla congruità della copertura, sulle proposte 1-bis.10, 1-bis.14, 1-bis.15, 1-bis.19, 1-bis.20, 1-bis.21, 1-bis.0.12, 1-bis.0.16, 1-bis.0.17, 1-bis.0.18, 1-bis.0.19 e 1-bis.0.20. Comportano maggiori oneri, in relazione alla modalità di quantificazione degli oneri stessi e alla incapienza o inidoneità della copertura, gli emendamenti 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4, 1-bis.5, 1-bis.6, 1-bis.7, 1-bis.8, 1-bis.9, 1-bis.12, 1-bis.23, 1-bis.24, 1-bis.25, 1-bis.26, 1-bis.27, 1-bis.28, 1-bis.0.1, 1-bis.0.3, 1-bis.0.4, 1-bis.0.5, 1-bis.0.6, 1-bis.0.7, 1-bis.0.8, 1-bis.0.9, 1-bis.0.10 e 1-bis.0.11. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1-bis.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sui profili finanziari, per assenza della relazione tecnica, sulle proposte segnalate dalla relatrice da 1-bis.10 a 1-bis.0.20, condividendo inoltre la valutazione di maggiore onerosità espressa dalla relatrice sugli emendamenti segnalati da 1-bis.1 a 1-bis.0.11.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD) manifesta netto dissenso sul metodo adottato dalla Commissione, stigmatizzando, altresì, le modalità con le quali è stato svolto l'esame sul testo del provvedimento.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) tiene a ribadire la posizione di dissenso del proprio Gruppo, con particolare riguardo alle valutazioni contrarie espresse per assenza di relazione tecnica.

La RELATRICE, alla luce della discussione, prospetta un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutti gli emendamenti segnalati all'articolo 1-bis.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) segnala, per quanto di competenza, che in merito agli emendamenti riferiti agli articoli 2 e 2-bis, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2-bis.0.1, 2-

*bis.0.2, 2-bis.0.4 e 2-bis.0.6, nonché 2-bis.0.3. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.20, volta ad estendere anche al contratto di somministrazione l'obbligo di inserimento delle causali previste con riguardo al contratto a tempo determinato, nonché dell'emendamento 2.0.3, in tema di tutela del lavoratore in caso di licenziamento. Chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi, anche indiretti, con riguardo agli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2-bis.2, 2-bis.3, 2-bis.4, 2-bis.5, 2-bis.6, 2-bis.7, 2-bis.8, 2-bis.9, 2-bis.10, 2-bis.11, 2-bis.12, 2-bis.13, 2-bis.14, 2-bis.15, 2-bis.16, 2-bis.17, 2-bis.18, 2-bis.19, 2-bis.21, 2-bis.22, 2-bis.27, 2-bis.28 e 2-bis.31, che prevedono l'ampliamento della possibilità di ricorso al lavoro accessorio o occasionale. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 2 e 2-bis.*

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sotto il profilo finanziario, per assenza della relazione tecnica, sugli emendamenti 2-bis.0.1, 2-bis.0.2, 2-bis.0.4, 2-bis.0.6 e 2-bis.0.3, nonché sulle proposte 2.20 e 2.0.3. Con riguardo agli emendamenti segnalati dalla relatrice in tema di lavoro accessorio o occasionale, osserva che tali proposte, risultando suscettibili di incidere sotto il profilo fiscale e contributivo, necessitano di una relazione tecnica, in mancanza della quale l'avviso del Governo non può che essere contrario.

Il senatore [MISIANI](#) (PD), al quale si associa il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU), ritiene che gli emendamenti 2.20 e 2.0.3 non comportino alcun onere per le finanze pubbliche, anzi possono considerarsi, sotto alcuni aspetti, finanziariamente virtuosi. Aggiunge, con riguardo all'emendamento 2.20, che la relazione tecnica non ha quantificato effetti finanziari per l'introduzione delle causali nel contratto a tempo determinato, ricordando altresì che, nell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, una proposta analoga all'emendamento 2.0.3 ha avuto un parere di nulla osta sotto il profilo finanziario.

Il senatore [MARSILIO](#) (FdI) osserva che, in base alla posizione assunta da ultimo dal Partito democratico, l'abolizione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori avrebbe comportato effetti dannosi per le casse pubbliche.

Il [PRESIDENTE](#) invita a prendere in considerazione, per la valutazione della proposta 2.0.3, anche gli effetti finanziari indiretti.

Il senatore [MANCA](#) (PD) invita a non usare in modo improprio l'articolo 81.

Al senatore [RICCIARDI](#) (M5S), che sottolinea come il tema trattato dall'emendamento 2.0.3 appaia, tra l'altro, disomogeneo rispetto al provvedimento in esame, risponde il senatore [FERRARI](#) (PD), segnalando come la Presidenza delle Commissioni riunite, che stanno esaminando nel merito il decreto-legge, non abbiano ancora dichiarato alcuna inammissibilità.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) rimarca come non spetti alla Commissione bilancio, in sede consultiva, fare considerazioni su coerenza e omogeneità sulle proposte emendative. Richiama quindi quanto riportato nella nota tecnica del Servizio del bilancio, a proposito della valutazione degli effetti indiretti non automatici connessi agli emendamenti da valutare sotto il profilo finanziario.

Il senatore [PICETTO FRATIN](#) (FI-BP), con riferimento alle proposte che ampliano il ricorso al lavoro accessorio o occasionale, osserva che ciascuna di esse andrebbe sottoposta ad uno specifico esame, in mancanza del quale la Commissione può limitarsi al massimo ad esprimere un parere di semplice contrarietà, anche in considerazione all'astratta configurabilità di soli oneri indiretti.

Alla luce della discussione, la relatrice [ACCOTO](#) (M5S) propone un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.20 e 2.0.3, nonché su quelli già segnalati da 2.0.1 a 2-bis.31 in materia di lavoro



accessorio o occasionale.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) segnala, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti agli articoli 3, 3-bis, 3-ter, che comportano maggiori oneri le proposte 3.1, 3.2, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.28, 3.29, 3.31, 3.32, 3.34, 3.35, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.8, 3-bis.300 e 3-ter.0.3. In merito alle proposte 3.7 e 3.8 occorre valutare se la copertura non sia ultronea. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.27, 3.30, 3-ter.0.1, 3-ter.0.4, 3-ter.0.5 e 3-ter.0.6. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria al comma 12 dell'emendamento 3.0.1. Chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi alle proposte 3.0.5, 3.0.6 e 3-ter.0.2. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di neutralità finanziaria dell'emendamento 3-bis.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 3, 3-bis e 3-ter.

Il rappresentante del GOVERNO concorda sulla valutazione di maggiore onerosità delle proposte segnalate dalla relatrice da 3.1 a 3-ter.0.3. Conviene altresì sulla proposta di nulla osta per gli emendamenti 3.7 e 3.8, condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'espulsione della relativa clausola di copertura. Esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sugli emendamenti segnalati da 3.27 a 3-ter.0.6, a causa della mancanza della relazione tecnica necessaria a quantificare gli oneri e a valutare la congruità della copertura.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) esprime perplessità sugli effetti onerosi dell'emendamento 3.0.3, che prevede una apposita clausola di salvaguardia con finalità di copertura.

Il presidente [PESCO](#) (M5S) rileva che una misura di riduzione del cuneo fiscale richiederebbe, in ogni caso, una relazione tecnica per la quantificazione degli oneri e per verificare la sostenibilità e adeguatezza delle modalità operative della clausola di salvaguardia ivi prevista.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) esprime forti riserve sul meccanismo operativo della clausola di salvaguardia, rafforzate anche dall'andamento della finanza pubblica, da cui emerge come tale strumento, oltre a fornire una copertura essenzialmente aleatoria, pare idoneo a determinare effetti depressivi sui consumi, con ripercussione finale sulle casse erariali.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) fa presente che tale modalità di copertura è stata utilizzata in numerose leggi di bilancio, che ne hanno comprovato l'idoneità tecnica e l'efficacia, indipendentemente dal giudizio politico sul meccanismo, che non può essere, in questa sede, oggetto di discussione.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) chiede delucidazioni sulle presunte criticità dell'emendamento 3.0.6, in tema di contrasto alle false cooperative.

Il senatore [MISIANI](#) (PD), intervenendo sulla proposta 3.12, ritiene che la misura della buonuscita compensatoria, ivi prevista, non abbia alcun impatto sulle casse pubbliche, riguardando rapporti di lavoro privato.

Il senatore [FERRO](#) (FI-BP) rileva che tale proposta potrebbe incidere sulle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, con inevitabili conseguenze negative per l'erario.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) osserva, al riguardo, che le società partecipate non rientrano, di regola, nel Conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) fa presente che l'onerosità dell'emendamento in discussione è determinata dalla sua portata sostitutiva del comma 2 dell'articolo 3, che comporta inevitabilmente maggiori oneri.

Il rappresentante del GOVERNO, a proposito dell'emendamento 3.0.1, esprime un avviso di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, come prospettato dalla relatrice. Non ha, invece, osservazioni sugli emendamenti 3.0.5 e 3-ter.0.2, mentre ritiene che l'emendamento 3.0.6 presenti profili di maggiore onerosità, che non sono né quantificati né coperti.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) non ravvisa alcun elemento critico, dal punto di vista finanziario, nella proposta 3.0.6, non gravando sulle casse dello Stato i controlli volti al contrasto delle false cooperative.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*) osserva che, in realtà, i controlli sulle cooperative previsti dal comma 2 finiscono per pesare, seppure in via residuale, sulle finanze pubbliche.

Sulla base del dibattito, la relatrice [ACCOTO](#) (*M5S*) prospetta un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 3.0.6 e di nulla osta sulla proposta 3-ter.0.2, che presenta carattere meramente ordinamentale, nonché sulla proposta 3-bis.3.

La relatrice [ACCOTO](#) (*M5S*) illustra quindi gli emendamenti riferiti agli articoli 4 e 4-bis, segnalando che comportano maggiori oneri gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4, 4.52, 4.53, 4.57, 4.58, 4.59, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.11 e 4-bis.0.4, mentre occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 4.1, 4.5, 4.6, 4.15, 4.24, 4.27, 4.28, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.54, 4.56, 4.0.1, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 4-bis.0.1, 4-bis.0.2 e 4-bis.0.3. Chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi agli emendamenti 4.7, 4.12, 4.25, 4.29 (identico al 4-bis.1), 4.30 (identico al 4-bis.2), 4.31 (identico al 4-bis.3) e 4.55. Fa quindi presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 4, 4-bis e 4-ter.

Il sottosegretario BITONCI concorda con la relatrice in merito alla segnalazione degli emendamenti recanti maggiori oneri, nonché su quelli per la cui valutazione risulta necessario acquisire la relazione tecnica.

Il senatore MARSILIO invita la relatrice e il Rappresentante del Governo a rivedere la valutazione espressa sull'emendamento 4.0.7 riguardante l'introduzione della *flat tax* sui redditi incrementali.

Il sottosegretario BITONCI conferma la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento segnalato, quale elemento imprescindibile per poterne valutare gli effetti finanziari.

In merito poi agli emendamenti per i quali la relatrice ha chiesto conferma dell'assenza di conseguenze onerose, esprime un avviso non ostativo sulle proposte 4.12 e 4.25, mentre fa presente la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 4.7.

Relativamente alle proposte da 4.25 a 4.55, evidenzia la possibilità di maggiori oneri derivanti da appesantimenti amministrativi.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*) illustra le proposte 4.29, 4.30 e 4.31, sottolineando che queste, fissando una data entro cui bandire le procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria, risultano funzionali ad evitare contenziosi e relativi costi: pertanto, oltre a rappresentare un elemento di chiarificazione normativa, risultano virtuosi dal punto di vista dell'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD*) concorda con la valutazione formulata dalla senatrice Malpezzi e, nel richiamare i rilievi contenuti nella nota del Servizio del bilancio sull'articolo 4 del decreto-legge, fa



presente come una valutazione meno superficiale sul testo, da parte della Commissione, sarebbe stata opportuna per acquisire chiarimenti sulle criticità correlate al superamento del termine dei 36 mesi per i contratti dei supplenti. Ribadisce, quindi, come gli emendamenti 4.29, 4.30 e 4.31 rappresentino un elemento di garanzia anche sotto i profili finanziari.

La RELATRICE evidenzia come le perplessità in merito all'articolo 4, espresse dal senatore Misiani, risultino fugate dai chiarimenti contenuti nella relazione tecnica aggiornata.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) ritiene che sul punto i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica aggiornata non siano soddisfacenti.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD) evidenzia anche le implicazioni che il provvedimento in esame determina sul personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, invitando la maggioranza ad esprimere una valutazione ponderata sul merito finanziario delle proposte emendative in esame.

La RELATRICE, alla luce del dibattito svoltosi, ritiene che sugli emendamenti 4.29, 4.30, 4.31, 4.55, nonché su quelli analoghi o identici, possa prospettarsi la formulazione di un parere di semplice contrarietà.

Illustra, quindi, gli emendamenti riferiti agli articoli da 5 a 8, facendo presente che comportano maggiori oneri le proposte 5.43, 5.0.1, 5.0.2, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3 e 8.0.5, mentre occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 5.42 e 5.49; chiede di valutare l'emendamento 5.44 e di verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 5.60, 5.61, 5.62 e 5.63. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 5, 6, 7 e 8.

Il sottosegretario BITONCI concorda con la valutazione della relatrice in merito alle proposte recanti maggiori oneri e a quelle per le quali appare necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica.

Dopo aver espresso un avviso non ostativo sull'emendamento 5.44, rappresenta come la copertura finanziaria degli emendamenti da 5.60 a 5.63 risulti incongrua, stante l'assenza delle risorse disponibili presso il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

La RELATRICE passa quindi ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 9, facendo presente che comportano maggiori oneri le proposte 9.1, 9.49, 9.50, 9.51 e 9.62; rappresenta la necessità di una relazione tecnica per le proposte 9.4, 9.5, 9.25, 9.56, 9.59 e 9.61; sull'emendamento 9.63 chiede di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli emendamenti 9.2 e 9.31. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il sottosegretario BITONCI concorda con la relatrice circa la segnalazione degli emendamenti onerosi e di quelli per i quali occorre acquisire apposita relazione tecnica.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) chiede chiarimenti in merito ai motivi posti a base della valutazione di onerosità delle proposte 9.49, 9.50 e 9.51.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che tali emendamenti determinano un onere a cui viene fatto fronte attraverso l'utilizzo della copertura recata dall'articolo 12 del decreto; tuttavia, abrogando il medesimo articolo 12, essi determinano il venir meno della copertura stessa, con inevitabili effetti di maggiori onerosità.

Prospetta, quindi la possibilità di un'ideale riformulazione che, in tale caso, verrebbe valutata dalla Commissione.

Il senatore [MARSILIO](#) (Fdl) chiede chiarimenti circa l'emendamento 9.4, reputando che la

copertura finanziaria ivi prevista sia adeguata.

Il rappresentante del GOVERNO evidenzia come le criticità rilevate su tale proposta derivino dal fatto che essa reca aumenti del prelievo erariale unico inferiori rispetto a quelli previsti dal decreto-legge, senza un'adeguata copertura finanziaria.

In merito poi all'emendamento 9.63, concorda con l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto attiene, invece, alle proposte 9.2 e 9.31, formula un avviso negativo, in quanto una compiuta valutazione richiederebbe l'acquisizione di una relazione tecnica prodotta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) ritiene infondata la valutazione del rappresentante del Governo, dal momento che l'emendamento 9.31 introduce un regime di divieto della pubblicità del gioco d'azzardo limitato e calibrato nell'ottica di tutelare i minorenni e le fasce deboli e, comunque, in una versione più limitata rispetto a quella del decreto-legge: ne consegue quindi che il potenziale impatto finanziario in termini di perdita di gettito sarebbe comunque più ridotto rispetto a quello derivante dal testo del decreto.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) ribadisce, in linea generale, il netto dissenso rispetto ad un approccio metodologico per il quale il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, viene motivato dall'assenza di relazione tecnica, con l'effetto di rimettere di fatto al Governo l'esito del processo decisionale svolto in sede consultiva dalla Commissione bilancio.

Per quanto riguarda, in particolare, l'emendamento 9.2, ritiene pretestuose le motivazioni del Governo, posto che esso potrebbe al massimo ridurre eventuali maggiori entrate correlate all'installazione di nuovi punti gioco e, pertanto, non cifrate nei saldi tendenziali di finanza pubblica.

La RELATRICE osserva incidentalmente come la previsione di utilizzo della tessera sanitaria per l'accesso al gioco elettronico da parte dei minorenni possa avere un sostanziale effettivo dissuasivo anche per le persone maggiorenni, in quanto la conseguente tracciabilità dell'accesso avrebbe effetti di riduzione della domanda e di calo degli introiti.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che su tali emendamenti non possa che formularsi un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto essi modificano in misura incisiva il testo del decreto-legge con conseguenze che possono essere valutate soltanto acquisendo apposita relazione tecnica.

La relatrice [ACCOTO](#) (*M5S*) passa quindi ad illustrare gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 9 e quelli riferiti agli articoli *9-bis*, *9-ter*, *9-quater* e *9-quinquies*, chiedendo conferma dell'assenza di effetti onerosi, anche indiretti, correlati agli emendamenti che limitano o condizionano l'accesso al gioco elettronico o telematico ovvero rendono più complessa l'apertura o l'accesso a punti gioco, ossia le proposte 9.0.2, 9.0.4, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.9 (analogo al *9-quinquies*.0.10), 9.0.10 (analogo al *9-quinquies*.0.11), 9.0.11, 9.0.12, 9.0.13, 9.0.14 (analogo al 9.0.15, comma 2, e al *9-quinquies*.0.16, comma 2, e al *9-quinquies*.0.17), 9.0.17 (analogo al *9-quinquies*.0.13), 9.0.18, *9-quater*.1, *9-quater*.2, *9-quinquies*.0.5, *9-quinquies*.0.8, *9-quinquies*.0.12, *9-quinquies*.0.15. Occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 9.0.5 e *9-quinquies*.0.4. Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 dell'emendamento 9.0.16 (analogo al *9-quinquies*.0.6). Occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 9.0.8, 9.0.19, 9.0.20, 9.0.21, *9-quinquies*.1, *9-quinquies*.3, *9-quinquies*.0.1, *9-quinquies*.0.2, *9-quinquies*.0.3, *9-quinquies*.0.7, *9-quinquies*.0.9, *9-quinquies*.0.14 e *9-quinquies*.0.19. Chiede di valutare la congruità della copertura dell'emendamento *9-quater*.4 e di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta *9-quinquies*.0.18. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti aggiuntivi all'articolo 9 e su quelli riferiti

agli articoli *9-bis*, *9-ter*, *9-quater* e *9-quinquies*.

Il sottosegretario BITONCI evidenzia la necessità di una relazione tecnica per garantire con sicurezza l'assenza di effetti onerosi correlati agli emendamenti segnalati dalla relatrice limitativi dell'accesso al gioco elettronico ovvero dell'apertura o dell'accesso a punti gioco.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) reputa irrispettoso l'atteggiamento del Governo, dal momento che la richiesta di chiarimenti non può essere elusa con generici rinvii alla necessità di acquisire la relazione tecnica. Invita, pertanto, l'Esecutivo ad adottare un approccio più rispettoso del Parlamento.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD*) concorda con quanto espresso dal senatore Pichetto, dal momento che la richiesta di chiarimenti da parte della relatrice non può essere elusa sbrigativamente, accampando necessità di relazioni tecniche. Invita, pertanto, la maggioranza a non recepire passivamente le indicazioni del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno individuare un punto di mediazione, anche alla luce del carattere settoriale e circoscritto delle proposte emendative segnalate che, a differenza di altre precedentemente esaminate, non stravolgono l'impianto normativo dell'articolato.

La RELATRICE reputa che su tali emendamenti possa prudenzialmente formularsi una valutazione di semplice contrarietà.

Il rappresentante del GOVERNO esprime poi un avviso negativo sull'emendamento 9.0.5 in quanto, stornando per altre finalità quote di entrate destinate all'erario, risulta produttivo di maggiori oneri.

Formula invece un avviso di nulla osta sulla proposta *9-quinquies*.0.4, in quanto priva di criticità di ordine finanziario. Nel fornire, quindi, rassicurazioni sulla sostenibilità della clausola di invarianza recata dagli analoghi emendamenti 9.0.16 e *9-quinquies*.0.6, concorda con la valutazione negativa sugli emendamenti per i quali occorre acquisire la relazione tecnica.

Passando all'esame dell'emendamento *9-quater*.4, rileva criticità in materia di disponibilità delle risorse poste a copertura.

Da ultimo, concorda con l'inserimento di una clausola di neutralità nella proposta *9-quinquies*.0.18.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD*) reputa immotivate le perplessità del Governo sulla proposta *9-quater*.4, riguardante la predisposizione di un programma di sensibilizzazione nelle scuole contro il gioco d'azzardo, in quanto il relativo onere, formulato come tetto di spesa per 2 milioni di euro annui, è coperto su uno stanziamento annuo di oltre 381 milioni destinati a finanziare la carta elettronica per l'aggiornamento professionale dei docenti.

Il [PRESIDENTE](#), nel reputare condivisibili i rilievi del senatore Misiani, considera ragionevole formulare su tale emendamento un parere di contrarietà semplice.

La RELATRICE evidenzia, quindi, in merito agli emendamenti riferiti agli articoli 10, 11, *11-bis* e 12, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 10.2, 10.4 (identico al 10.5), 10.0.31, *11-bis*.4, *11-bis*.9, *11-bis*.0.2, 12.5, 12.6, 12.7, 12.10 (uguale 12.11 e 12.12) e 12.0.1. Chiede poi di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 10.0.32, 11.6 (identico a 11.7 e 11.8), 11.9 (identico a 11.10), 11.11, *11-bis*.6, *11-bis*.8, 12.1, 12.2 e 12.9. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 10, 11, *11-bis* e 12.

Il sottosegretario BITONCI concorda con le segnalazioni della relatrice relativamente agli emendamenti suscettibili di comportare maggiori oneri e a quelli per i quali risulta necessario acquisire apposita relazione tecnica.

Altresì, rappresenta profili di criticità sull'emendamento 11-bis.5 che, nel limitare il ricorso alla fatturazione elettronica, potrebbe indebolire l'impianto antievasivo.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) fa presente come tale emendamento si limiti a prevedere, per il 2018, la possibilità per gli esercenti impianti di carburanti di elaborare la fattura sia in formato elettronico che cartaceo, in coerenza con il decreto-legge n. 79 del 2018.

Il PRESIDENTE concorda con la valutazione del senatore Misiani.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) evidenzia quindi, in merito agli emendamenti riferiti agli articoli 12-bis, 13 e 14, che comportano maggiori oneri le proposte 12-bis.0.1, 12-bis.0.2, 12-bis.0.3, 12-bis.0.4, 12-bis.0.5, 13.5, 13.6, 13.7, 13.10, 13.11, 13.13, 13.14 e 13.0.2. Chiede la relazione tecnica sulle proposte 12-bis.2, 12-bis.3, 12-bis.0.7, 13.8, 13.9, 13.19, 13.20 e 13.21. Evidenzia profili di possibile contrasto con la normativa europea per l'emendamento 12-bis.0.8, mentre chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 13.4 e 13.22. Occorre valutare l'emendamento 13.0.1. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 12-bis, 13 e 14.

Il sottosegretario BITONCI concorda con la relatrice in merito agli emendamenti recanti maggiori oneri e a quelli per i quali occorre acquisire relazione tecnica.

In merito all'emendamento 12-bis.0.8, formula un avviso contrario, dal momento che la proposta, riguardante il sistema di tracciabilità dei rifiuti, potrebbe comportare effetti negativi in termini di misure sanzionatorie i cui introiti sono devoluti alle Province.

Rappresenta, quindi, che le risorse poste a copertura degli emendamenti 13.4 e 13.22 non risultano sufficienti, stante l'indisponibilità per il 2018 degli stanziamenti allocati sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Da ultimo, evidenzia come la proposta 13.0.1 sia suscettibile di favorire condotte di elusione fiscale.

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE propone, quindi, l'approvazione, per le Commissioni riunite 6a e 11a, di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.27, 1.67, 1.108, 1.109, 1.0.1, 1.0.2, 1.105, 1.107, 1.110, 1.111, 1.5, 1.6, 1.71, 1.71a, 1.100, 1-bis.10, 1-bis.14, 1-bis.15, 1-bis.19, 1-bis.20, 1-bis.21, 1-bis.0.12, 1-bis.0.16, 1-bis.0.17, 1-bis.0.18, 1-bis.0.19, 1-bis.0.20, 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4, 1-bis.5, 1-bis.6, 1-bis.7, 1-bis.8, 1-bis.9, 1-bis.12, 1-bis.23, 1-bis.24, 1-bis.25, 1-bis.26, 1-bis.27, 1-bis.28, 1-bis.0.1, 1-bis.0.3, 1-bis.0.4, 1-bis.0.5, 1-bis.0.6, 1-bis.0.7, 1-bis.0.8, 1-bis.0.9, 1-bis.0.10, 1-bis.0.11, 2-bis.0.1, 2-bis.0.2, 2-bis.0.4, 2-bis.0.6, 2-bis.0.3, 3.1, 3.2, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.28, 3.29, 3.31, 3.32, 3.34, 3.35, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.8, 3-ter.0.3, 3.27, 3.30, 3-ter.0.1, 3-ter.0.4, 3-ter.0.5, 3-ter.0.6, 4.2, 4.3, 4.4, 4.52, 4.53, 4.57, 4.58, 4.59, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.11, 4-bis.0.4, 4.1, 4.5, 4.6, 4.15, 4.24, 4.27, 4.28, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.54, 4.56, 4.0.1, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 4-bis.0.1, 4-bis.0.2, 4-bis.0.3, 4.7, 5.43, 5.0.1, 5.0.2, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.5, 5.42, 5.49, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 9.1, 9.49, 9.50, 9.51, 9.62, 9.4, 9.5, 9.25, 9.56, 9.59, 9.61, 9.2, 9.31, 9.0.5, 9.0.8, 9.0.19, 9.0.20, 9.0.21, 9-quinquies.1, 9-quinquies.3, 9-quinquies.0.1, 9-quinquies.0.2, 9-quinquies.0.3, 9-quinquies.0.7, 9-quinquies.0.9, 9-quinquies.0.14, 9-quinquies.0.19, 10.2, 10.4, 10.5, 10.0.31, 11-bis.4, 11-bis.9, 11-bis.0.2, 12.5, 12.6, 12.7, 12.10, 12.11, 12.12, 12.0.1, 10.0.32, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11-bis.6, 11-bis.8, 12.1, 12.2, 12.9, 12-bis

.0.1, 12-bis.0.2, 12-bis.0.3, 12-bis.0.4, 12-bis.0.5, 13.5, 13.6, 13.7, 13.10, 13.11, 13.13, 13.14, 13.0.2, 12-bis.2, 12-bis.3, 12-bis.0.7, 12-bis.0.8, 13.4, 13.8, 13.9, 13.19, 13.20, 13.21, 13.22 e 13.0.1. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.20, 2.0.3, 2.0.1, 2.0.2, 2-bis.2, 2-bis.3, 2-bis.4, 2-bis.5, 2-bis.6, 2-bis.7, 2-bis.8, 2-bis.9, 2-bis.10, 2-bis.11, 2-bis.12, 2-bis.13, 2-bis.14, 2-bis.15, 2-bis.16, 2-bis.17, 2-bis.18, 2-bis.19, 2-bis.21, 2-bis.22, 2-bis.27, 2-bis.28, 2-bis.31, 3.0.6, 4.29, 4-bis.1, 4.30, 4-bis.2, 4.31, 4-bis.3, 4.55, 9.0.2, 9.0.4, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.9, 9-quinquies.0.10, 9.0.10, 9-quinquies.0.11, 9.0.11, 9.0.12, 9.0.13, 9.0.14, 9.0.15 (limitatamente al comma 2), 9-quinquies.0.16 (limitatamente al comma 2), 9-quinquies.0.17, 9.0.17, 9-quinquies.0.13, 9.0.18, 9-quater.1, 9-quater.2, 9-quinquies.0.5, 9-quinquies.0.8, 9-quinquies.0.12, 9-quinquies.0.15 e 9-quater.4. Sull'emendamento 3.7, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del secondo e del terzo periodo. Sull'emendamento 3.8, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 1-quater. Sull'emendamento 3.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo il comma 12, del seguente comma: «12-bis. Dall'attuazione del precedente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». Sull'emendamento 9.63, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: «è istituito», delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,». Sull'emendamento 9-quinquies.0.18, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, del seguente periodo: «Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Posta in votazione, la proposta della relatrice è approvata.

**(741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S), dopo aver fatto presente che gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea sono identici a quelli delle Commissioni di merito, fatta eccezione per l'unica ulteriore proposta 3-bis.300, su cui è stato espresso un avviso contrario per maggiore onerosità, propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.27, 1.67, 1.108, 1.109, 1.0.1, 1.0.2, 1.105, 1.107, 1.110, 1.111, 1.5, 1.6, 1.71, 1.71a, 1.100, 1-bis.10, 1-bis.14, 1-bis.15, 1-bis.19, 1-bis.20, 1-bis.21, 1-bis.0.12, 1-bis.0.16, 1-bis.0.17, 1-bis.0.18, 1-bis.0.19, 1-bis.0.20, 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4, 1-bis.5, 1-bis.6, 1-bis.7, 1-bis.8, 1-bis.9, 1-bis.12, 1-bis.23, 1-bis.24, 1-bis.25, 1-bis.26, 1-bis.27, 1-bis.28, 1-bis.0.1, 1-bis.0.3, 1-bis.0.4, 1-bis.0.5, 1-bis.0.6, 1-bis.0.7, 1-bis.0.8, 1-bis.0.9, 1-bis.0.10, 1-bis.0.11, 2-bis.0.1, 2-bis.0.2, 2-bis.0.4, 2-bis.0.6, 2-bis.0.3, 3.1, 3.2, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.28, 3.29, 3.31, 3.32, 3.34, 3.35, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.8, 3-bis.300, 3-ter.0.3, 3.27, 3.30, 3-ter.0.1, 3-ter.0.4, 3-ter.0.5, 3-ter.0.6, 4.2, 4.3, 4.4, 4.52, 4.53, 4.57, 4.58, 4.59, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.11, 4-bis.0.4, 4.1, 4.5, 4.6, 4.15, 4.24, 4.27, 4.28, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.54, 4.56, 4.0.1, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 4-bis.0.1, 4-bis.0.2, 4-bis.0.3, 4.7, 5.43, 5.0.1, 5.0.2, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.5, 5.42, 5.49, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 9.1, 9.49, 9.50, 9.51, 9.62, 9.4, 9.5, 9.25, 9.56, 9.59, 9.61, 9.2, 9.31, 9.0.5, 9.0.8, 9.0.19, 9.0.20, 9.0.21, 9-quinquies.1, 9-quinquies.3, 9-quinquies.0.1, 9-quinquies.0.2, 9-quinquies.0.3, 9-quinquies.0.7, 9-quinquies.0.9, 9-quinquies.0.14, 9-quinquies.0.19, 10.2, 10.4, 10.5, 10.0.31, 11-bis.4, 11-bis.9, 11-bis.0.2, 12.5, 12.6, 12.7, 12.10, 12.11, 12.12, 12.0.1, 10.0.32, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11-bis.6, 11-bis.8, 12.1, 12.2, 12.9,

12-bis.0.1, 12-bis.0.2, 12-bis.0.3, 12-bis.0.4, 12-bis.0.5, 13.5, 13.6, 13.7, 13.10, 13.11, 13.13, 13.14, 13.0.2, 12-bis.2, 12-bis.3, 12-bis.0.7, 12-bis.0.8, 13.4, 13.8, 13.9, 13.19, 13.20, 13.21, 13.22 e 13.0.1. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.20, 2.0.3, 2.0.1, 2.0.2, 2-bis.2, 2-bis.3, 2-bis.4, 2-bis.5, 2-bis.6, 2-bis.7, 2-bis.8, 2-bis.9, 2-bis.10, 2-bis.11, 2-bis.12, 2-bis.13, 2-bis.14, 2-bis.15, 2-bis.16, 2-bis.17, 2-bis.18, 2-bis.19, 2-bis.21, 2-bis.22, 2-bis.27, 2-bis.28, 2-bis.31, 3.0.6, 4.29, 4-bis.1, 4.30, 4-bis.2, 4.31, 4-bis.3, 4.55, 9.0.2, 9.0.4, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.9, 9-quinquies.0.10, 9.0.10, 9-quinquies.0.11, 9.0.11, 9.0.12, 9.0.13, 9.0.14, 9.0.15 (limitatamente al comma 2), 9-quinquies.0.16 (limitatamente al comma 2), 9-quinquies.0.17, 9.0.17, 9-quinquies.0.13, 9.0.18, 9-quater.1, 9-quater.2, 9-quinquies.0.5, 9-quinquies.0.8, 9-quinquies.0.12, 9-quinquies.0.15 e 9-quater.4. Sull'emendamento 3.7, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del secondo e del terzo periodo. Sull'emendamento 3.8, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 1-quater. Sull'emendamento 3.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo il comma 12, del seguente comma: «12-bis. Dall'attuazione del precedente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». Sull'emendamento 9.63, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: «è istituito», delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,». Sull'emendamento 9-quinquies.0.18, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, del seguente periodo: «Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Posta ai voti, la proposta della relatrice risulta approvata.

#### *CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE PLENARIE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, lunedì 6 agosto 2018, alle ore 15, e martedì 7 agosto 2018, alle ore 9 e alle ore 15, per il seguito degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 00,10.*

## **1.4.2.5. 7<sup>^</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali)**



## 1.4.2.5.1. 7<sup>a</sup>(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 10 (ant.) del 03/08/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>) VENERDÌ 3 AGOSTO 2018 10<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
[PITTONI](#)

*La seduta inizia alle ore 11,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni riunite 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup>. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il decreto-legge in titolo, per le parti di competenza della 7a Commissione. Si sofferma in primo luogo sull'articolo 4, come modificato nel corso della prima lettura presso la Camera dei deputati, che salvaguarda la continuità didattica per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, con riferimento a docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, i cui contratti di lavoro - stipulati a seguito dell'inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento - dovessero decadere a seguito di prossimi provvedimenti giurisdizionali. Richiama la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2017 del Consiglio di Stato, alla luce della quale per i soggetti in possesso del solo diploma magistrale che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha nel frattempo assunto o ai quali è stato conferito un contratto a tempo determinato in forza di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, potrebbe venir meno un presupposto necessario per la stipula del contratto di lavoro: ciò, appunto, a causa della carenza del titolo per l'inserimento nelle Graduatorie a esaurimento (GAE), sancita dalla richiamata sentenza del Consiglio di Stato e delle conseguenti sentenze che dovessero adeguarsi a quella decisione. All'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in questione il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro 120 giorni dalla comunicazione, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato in contratti a tempo determinato fino al 30 giugno 2019 ovvero trasformando i contratti di lavoro sulla base dei quali sono state conferite supplenze annuali in contratti a tempo determinato con "termine finale non posteriore al 30 giugno 2019".

Si prevede poi, con i commi 1-ter, 1-quater, 1-decies e 1-undecies, una nuova disciplina per la copertura dei posti nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Fermo restando che, annualmente, per il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, sia comuni sia di sostegno, si provvede attingendo, fino al loro esaurimento, alle GAE, si dispone che, per il restante 50 per cento (o oltre, nel caso di esaurimento delle GAE) si procede, anzitutto, mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi banditi nel 2016, con riferimento a coloro che



hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando (cosiddetti idonei). Alla copertura dei posti non coperti con il ricorso alle graduatorie dei concorsi del 2016 si provvede per metà dei posti, mediante ricorso alle graduatorie di un nuovo concorso straordinario, fino a integrale scorrimento delle stesse, mentre per l'altra metà dei posti, si provvede mediante ricorso alle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami banditi con cadenza biennale. All'esaurirsi di ciascuna graduatoria regionale del concorso straordinario, i posti rimasti vacanti sono comunque coperti con l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi ordinari.

Illustra quindi i commi da 1-*quinquies* a 1-*nonies* dell'articolo 4, con i quali viene dettata la disciplina del concorso straordinario per titoli e prova orale, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie - comunque necessarie per le successive immissioni in ruolo - in ogni regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, nonché per i posti comuni e di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti che, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, abbiano svolto, negli ultimi 8 anni scolastici, almeno 2 anni di servizio su posto comune o posto di sostegno presso scuole statali e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di corso di laurea in scienze della formazione primaria, ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia; diploma magistrale "con valore di abilitazione", o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Per i posti di sostegno, è necessario anche, ai fini della partecipazione al concorso straordinario, il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia. L'articolo 4 dispone inoltre in merito all'accesso al concorso, alle prove in cui esso si articola e ai titoli valutabili.

Passa quindi a illustrare l'articolo 4-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati durante la prima lettura, che elimina il termine massimo complessivo di durata previsto per i contratti a tempo determinato del personale della scuola, per la copertura di posti vacanti e disponibili; a tal fine, si abroga il comma 131, dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta "buona scuola"), che aveva stabilito il divieto, a decorrere dal 1° settembre 2016, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per la copertura di posti vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, di superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi. Ricorda, a questo riguardo, che la legge di bilancio 2017 aveva interpretato tale previsione nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata complessiva del servizio già maturato erano quelli sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2016. In conseguenza di questa norma, già dal 2019 in alcuni casi in cui non si potranno stipulare più supplenze annuali con il personale docente, educativo e ATA precario che ha svolto trentasei mesi di servizio.

Il PRESIDENTE, relatore, ripercorrere brevemente la lunga vicenda che ha condotto a tale norma e ora alla sua abrogazione, a partire dall'approvazione nel 2011 di una norma che escludeva per i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e ATA che avessero superato complessivamente i 36 mesi la loro riqualificazione come contratti a tempo indeterminato, per poi ricordare la sentenza della Corte di giustizia europea del 26 novembre 2014 (cosiddetta sentenza Mascolo), alla quale ha fatto seguito la sentenza della Corte costituzionale n. 187 del 2016.

In conclusione, osserva che la semplice abrogazione della norma che vieta la reiterazione dei contratti oltre i trentasei mesi deve preludere a una soluzione a regime per il personale in questione, evitando così la continua emorragia finanziaria esclusivamente dedicata a contenziosi giurisdizionali con esito negativo sempre certo e che non producono nessun vantaggio che sia minimamente ascrivibile al pubblico interesse. A tal fine, ritiene opportuno predisporre un strumento legislativo finalizzato a prevedere - dopo i trentasei mesi - modalità per la stabilizzazione del personale in questione o un sistema di precedenza nella stipula di contratti a tempo determinato nell'organico di fatto ovvero per le supplenze temporanee.

Illustra poi l'articolo 13, che sopprime le previsioni introdotte dalla legge di bilancio 2018 in base alle

quali le attività sportive dilettantistiche potevano essere esercitate anche da società sportive dilettantistiche con scopo di lucro in forma societaria e abroga le agevolazioni fiscali a favore delle stesse introdotte dalla medesima legge. L'articolo 13 istituisce anche un nuovo fondo destinato a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, in cui confluiscono le risorse rinvenienti dalla suddetta soppressione. Infine, ripristina la normativa in materia di uso e gestione di impianti sportivi vigente prima delle novità introdotte dalla stessa legge di bilancio 2018.

I commi 2, 3 e 4 recano interventi di coordinamento in relazione a quanto disposto dal comma 1: il comma 2 sopprime il riferimento alle società sportive dilettantistiche tra le fattispecie per le quali non trova applicazione la presunzione di lavoro subordinato per i contratti di collaborazione posti in essere. Con tale soppressione, quindi, le società sportive dilettantistiche lucrative devono ricondurre alla tipologia di lavoro subordinato "i rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro".

Il comma 3 elimina l'aliquota agevolata al 10 per cento per i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società. Viene inoltre disposta l'abrogazione delle disposizioni concernenti la disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro.

Il comma 4 ripristina la normativa in materia di uso e gestione di impianti sportivi vigente prima delle novità introdotte dalla stessa legge di bilancio 2018. Il comma 5 prevede la costituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche con una dotazione di 3,4 milioni di euro nel 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni nell'anno 2021, di 10,3 milioni nell'anno 2022, di 5,6 milioni nell'anno 2023 e di 5,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. Ai fini della gestione delle risorse, la norma ne prevede il trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con assegnazione all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla costituzione del Fondo si provvede a valere sulle maggiori entrate e minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3, che recano modifiche alla disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche, nonché la soppressione di alcune misure agevolative, di ordine fiscale e contributivo, a favore delle medesime associazioni, recentemente introdotte con la legge di bilancio per il 2018.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore [RAMPI](#) (PD), il quale preannuncia che il suo Gruppo presenterà la richiesta di pubblicità dei lavori ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per la seduta in corso. Lamenta la compressione dei tempi per l'esame del disegno di legge in titolo, che ha pregiudicato la possibilità di presentare con congruo preavviso tale richiesta e che rende difficile la valutazione del testo anche al fine di poter presentare un parere alternativo a quello che sarà formulato dal relatore.

Anche la senatrice [MALPEZZI](#) (PD) lamenta la ristrettezza dei tempi d'esame e l'assenza del testo ufficiale dell'atto Senato n. 741, pur dando atto agli uffici di aver messo a disposizione tutti i testi attualmente disponibili. Conclude stigmatizzando la ristrettezza dei tempi, che non consente il necessario approfondimento.

Il senatore [CANGINI](#) (FI-BP) annuncia che anche il Gruppo di Forza Italia-Berlusconi Presidente chiederà l'attivazione dell'impianto audiovisivo per il seguito dell'esame; lamenta anch'egli le modalità di lavoro adottate, che rischiano di accreditare un giudizio di irrilevanza del Parlamento, negando i tempi necessari alla valutazione dei testi.

Il presidente [PITTONI](#), alla luce degli interventi appena svolti, propone di sospendere la seduta fino

alle ore 13,30.

Conviene la Commissione.

*La seduta, sospesa alle 12,05, riprende alle 13,45.*

Il presidente [PITTONI](#) avverte che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per la seduta in corso da parte del Gruppo FI-BP e del Gruppo PD. Dopo aver ricordato che il Regolamento prevede che il Presidente del Senato possa disporre in tal senso "su richiesta della Commissione", chiede a tutti i Gruppi di esprimersi su tale richiesta, onde acquisire l'orientamento della Commissione.

Il senatore [BARBARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara la contrarietà del suo Gruppo alla richiesta in questione.

I senatori [CANGINI](#) (*FI-BP*) e [RAMPI](#) (*PD*) confermano l'orientamento favorevole dei rispettivi Gruppi, testimoniato dalle richieste presentate.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) dichiara come il Gruppo Movimento 5 Stelle sia sempre stato favorevole a garantire la più ampia pubblicità ai lavori parlamentari; in questo caso, peraltro, visto il tempo assai ridotto per esaminare il disegno di legge in titolo, paventa il rischio che tale richiesta possa pregiudicare l'espressione del parere in tempo utile. Chiede pertanto ai Gruppi che l'hanno presentata di non insistere, in questa occasione, nella loro richiesta.

Il presidente [PITTONI](#) interviene brevemente per ricordare che la Commissione dovrebbe rendere il parere alle Commissioni riunite 6a e 11a prima che queste concludano l'esame in sede referente.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD*) concorda sull'esigenza di garantire che la Commissione si esprima tempestivamente, ma sottolinea altresì l'esigenza di consentire che lavori bene. Considera importante, poi, che la Commissione possa vivere anche nel dibattito pubblico, colmando la distanza tra cittadini e Parlamento, il che sarebbe favorito dalla trasmissione audiovisiva delle sue sedute. Manifesta stupore per la posizione espressa da una forza politica, come il Gruppo Movimento 5 Stelle, che in passato si è sempre dichiarata favorevole a queste forme di pubblicità e che ha meritoriamente portato avanti una battaglia in questo senso nella scorsa legislatura.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) interviene in via incidentale precisando come il Gruppo M5S abbia presentato in passato richieste come quelle avanzate per la seduta odierna sempre nel rispetto dei tempi previsti. Ribadisce che il suo Movimento ha particolarmente a cuore la pubblicità e la trasparenza dei lavori, ma ritiene prevalenti, in questa occasione, le ragioni di tempestività nell'espressione del parere.

Interviene nuovamente il senatore [BARBARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) rilevando come si stia dedicando alla questione della pubblicità dei lavori un tempo eccessivo, che viene sottratto al dibattito sul provvedimento d'urgenza in titolo. Ribadisce la contrarietà del suo Gruppo, non certo dettata da alcun timore per la pubblicità dei lavori, bensì dalla necessità di rispettare le regole.

Replica il senatore [RAMPI](#) (*PD*) che se si fosse rapidamente deciso in merito alle richieste avanzate ci sarebbe stato il tempo per proseguire l'esame avendo acquisito l'eventuale autorizzazione del Presidente del Senato e quindi con la trasmissione dei lavori. Peraltro i tempi così ridotti, anche per avanzare la richiesta di pubblicità dei lavori, non sono imputabili ai Gruppi di opposizione. Preannuncia che il Gruppo PD intende chiedere tale forma di pubblicità per la generalità delle sedute

della Commissione e ricorda che nella precedente legislatura il suo Gruppo, allora in maggioranza, ha sempre dato il suo consenso, alla Camera dei deputati, alle richieste avanzate dalle forze di opposizione, invitando l'attuale maggioranza a fare altrettanto.

Il senatore [MOLES](#) (*FI-BP*) chiede che la Commissione si esprima con un voto.

Il presidente [PITTONI](#) pone quindi in votazione la proposta di chiedere al Presidente del Senato l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con possibilità di collegamento esterno, che viene respinta.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che prima della sospensione egli ha svolto, in qualità di relatore, la relazione illustrativa sul disegno di legge in titolo.

Si apre il dibattito.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*), dopo aver ricordato come il tema della scuola sia stato terreno di accesi scontri tra le forze politiche nella scorsa legislatura, si sofferma sull'articolo 4, del decreto-legge n. 87, che prevede per alcuni lavoratori della scuola, attualmente con contratto a tempo indeterminato, la stipula di un contratto a tempo determinato, con scadenza 30 giugno 2019. Al riguardo, sottolinea che il suo Gruppo ha invece presentato una proposta che assicura la continuità didattica senza prevedere alcun licenziamento, sia pure differito: chiede allora di mutuare elementi di quella proposta e segnala come nella maggior parte delle province delle Regioni del Nord le graduatorie siano esaurite. Quanto ai laureati in scienze della formazione primaria e al requisito richiesto per la partecipazione al concorso straordinario, di aver svolto almeno due anni di servizio su posto comune o posto di sostegno presso scuole statali, ricorda che nel percorso di tali laureati sia previsto il tirocinio: sarebbe pertanto opportuno eliminare detto requisito per questi soggetti. A suo giudizio, le graduatorie nelle Regioni del Sud finiranno per essere intasate; le disposizioni in commento potrebbero invece funzionare ove si prevedesse l'incremento dei posti di potenziamento nelle scuole di quelle Regioni: si tratterebbe di circa 18.000 assunzioni in tre anni, dunque di una spesa non insostenibile. Esprime inoltre la propria contrarietà in merito all'articolo 4-*bis*, che aumenta il precariato e che è inserito in un provvedimento d'urgenza che si afferma essere invece tutto volto a combatterlo. La stessa relazione tecnica al decreto-legge peraltro dà atto che l'attuazione di quanto previsto dalla legge n. 107 del 2015 garantisce l'assorbimento del precariato; l'abrogazione del comma 131 di quella legge in assenza di un chiaro avvio di una stagione dei concorsi finirà invece per costituire una condanna al precariato perenne.

Il relatore presidente [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rammenta come la questione dei diplomati magistrali e le diverse possibili soluzioni siano state portate all'attenzione del Ministero sin dall'inizio dell'anno; ma nessuna scelta è stata fatta per molti mesi. La decisione quindi di congelare il prossimo anno scolastico, mediante la previsione di contratti a termine con scadenza 30 giugno 2019, è diventata quindi un atto dovuto, al fine di garantire quanto meno la continuità didattica. È una soluzione che accoglie le istanze del maggior numero possibile di interessati e che presenta il minor grado di criticità. Quanto all'articolo 4-*bis*, si dice consapevole che esso non delinea la soluzione chiesta a livello europeo: è solo un primo passo cui dovrà seguire una disciplina compiuta - che egli ha messo a punto con un disegno di legge - che riconduca la questione alle vere finalità della direttiva europea: garantire che a 36 mesi di contratti a tempo determinato consegua la stabilizzazione.

La senatrice [GRANATO](#) (*M5S*), replicando a un rilievo formulato dalla senatrice Malpezzi, precisa che l'articolo 4 non si limita a prevedere un concorso straordinario, ma al comma 1-*quater*, lettera *c*) prevede espressamente lo svolgimento di concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi con cadenza biennale.

Interviene interlocutoriamente il relatore presidente [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*), per sottolineare come

ciò risponda a quanto richiesto a livello europeo, censurando invece la scelta operata a suo tempo con la quale - unico Paese nell'Unione - l'Italia ha dato alla direttiva un'attuazione contraria alle finalità della direttiva medesima.

La senatrice [FLORIDIA](#) (M5S) interviene in merito all'opportunità di eliminare il requisito dei due anni di servizio per i laureati in scienze della formazione primaria che intendano partecipare al concorso straordinario; a tale proposito, ricorda che nel loro percorso formativo sono previste cinquecento ore di tirocinio: un'esperienza dunque assai diversa dai due anni previsti. L'articolo 4, sul punto, è - a suo avviso - in piena coerenza con le finalità dell'intero provvedimento d'urgenza: quella di tutelare soprattutto i precari.

Dopo che la senatrice [MALPEZZI](#) (PD) è brevemente intervenuta chiedendo di evitare l'attribuzione polemica di colpe a determinate forze politiche e segnalando che gli stessi docenti chiedono di modificar il decreto-legge, ha la parola il senatore [BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az), il quale - riallacciandosi alla relazione illustrativa del Presidente - si propone di ricondurre alla sua reale dimensione quanto operato dal decreto legge in materia di sport. Con l'articolo 13, infatti, si è infatti riportato il quadro normativo alla situazione precedente l'approvazione della legge di bilancio 2018: non tutte le scelte operate in quell'occasione sono - a suo giudizio - da rinnegare e anzi alcuni interventi potranno essere riconsiderati. Tuttavia egli sottolinea lo sconcerto che alcune disposizioni hanno prodotto; cita soprattutto la previsione che le attività sportive dilettantistiche potessero essere esercitate anche da società dilettantistiche con scopo di lucro, che ha provocato uno squilibrio in particolare nei confronti del volontariato, un settore che ha colmato le carenze dello Stato nel settore dello sport e in cui operano associazioni con forte valenza anche di inclusione sociale.

Interviene nuovamente la senatrice [MALPEZZI](#) (PD) per rilevare che le disposizioni della legge di bilancio 2018 intendevano, contrariamente a quanto affermato nell'intervento che l'ha preceduta, riconoscere il ruolo del *no profit* nello sport, anche in termini di inclusione sociale; riconoscere il suo ruolo con gli enti locali, per esempio nella gestione degli impianti pubblici; apportare significativi miglioramenti ai lavoratori del settore; assicurare agevolazioni fiscali. Non comprende il senso delle abrogazioni sancite dal decreto legge e auspica che ad esse si affianchino proposte positive. Preannuncia la presentazione di un parere alternativo a quello che sarà formulato dal relatore.

Il presidente [PITTONI](#) avverte che, vista l'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, la seduta è nuovamente sospesa e che riprenderà in occasione di un'eventuale sospensione dei lavori dell'Assemblea, ovvero al loro termine.

Prende atto la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 17,55.*

Il relatore, presidente [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az) propone di esprimersi in senso favorevole sul disegno di legge in titolo; avverte inoltre che è stata presentata una proposta di parere alternativo di tenore contrario, pubblicata in allegato, sottoscritta dai componenti del Gruppo PD della Commissione.

La senatrice [IORI](#) (PD) dà per illustrata la proposta di parere alternativo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata, restando pertanto preclusa la votazione della proposta di parere alternativo.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi integrato di ieri. In quella sede si è convenuto di svolgere, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, le audizioni informali del Commissario straordinario per le Fondazioni lirico-sinfoniche, avvocato Sole, e del Commissario straordinario del Grande Progetto Pompei, Generale Cipolletta al fine di illustrare le rispettive e più recenti relazioni semestrali.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 18.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI Vanna IORI,  
Simona Flavia MALPEZZI, VERDUCCI e RAMPI  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 741**

La 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), esaminato nella seduta del 3 agosto 2018, per le parti di propria competenza, l'Atto Senato n. 741, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese; considerato che l'articolo 4 recante - ampiamente modificato dalla Camera - mira a salvaguardare la continuità didattica per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, con riferimento a docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, i cui contratti di lavoro - stipulati a seguito dell'inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento - dovessero decadere a seguito di prossimi provvedimenti giurisdizionali. In particolare, prevede che all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in questione il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro 120 giorni dalla comunicazione, trasformando i contratti in essere in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019; visto che, il termine di 120 giorni concesso al Ministero per dare esecuzione alle sentenze è mutuato dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996 (legge n. 30 del 1997), richiamato nel testo, che - a fronte di provvedimenti giurisdizionali e lodi arbitrali che impongono alla pubblica Amministrazione di pagare - concede alle amministrazioni 120 giorni "dalla notificazione del titolo esecutivo" per eseguire il provvedimento ed adempiere all'obbligazione di pagamento, escludendo che nelle more il creditore possa procedere ad esecuzione forzata o alla notifica di un atto di precetto;

considerato altresì che i commi 1-ter, 1-quater, 1-decies e 1-undecies dell'articolo 4, recano una nuova disciplina per la copertura dei posti nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria; considerato altresì che, il concorso previsto dal medesimo articolo è riservato ai docenti che, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, abbiano svolto, negli ultimi 8 anni scolastici, almeno 2 anni di servizio su posto comune o posto di sostegno presso scuole statali e siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di corso di laurea in scienze della formazione primaria, ovvero di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia e del diploma magistrale "con valore di abilitazione", o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (comma 1-quinquies); rilevato che tale soluzione risponde alla necessità di dare seguito alla sentenza dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato del dicembre 2017 che ha definitivamente chiarito che il possesso del solo diploma magistrale, anche se conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento (GAE); si prefigura, dunque, un rinvio che, da una parte, rischia di compromettere il regolare svolgimento del



prossimo anno scolastico e, dall'altra, non dà risposta e penalizza molti docenti che attendono che sia sanato il *vulnus* determinato dalla sentenza di merito del Consiglio di Stato;

si evidenzia che la soluzione adottata, dunque, risulta poco dignitosa per i tanti docenti che aspettavano una risposta definitiva ed è profondamente inadeguata al fine di garantire l'obiettivo che si pone il decreto che è quello della lotta al precariato poiché i diplomati magistrali rimarrebbero in servizio per un breve periodo per poi essere licenziati;

inoltre, si prevede un concorso straordinario che sarà aperto a chiunque posseda un diploma magistrale abilitante, e a quei laureati in Scienze della formazione che abbiano effettuato delle supplenze negli ultimi due anni, anche se in maniera non continuata;

visto che, il concorso non sarà selettivo, con un punteggio composto in tal maniera: 70 punti per i titoli (le supplenze avranno da sole un valore di 50) e 30 punti per la prova orale. Chiunque superasse la prova, entrerà in graduatoria di merito, ovvero quella che conduce all'assunzione attraverso i concorsi passati;

tale scelta, appare fortemente punitiva nei confronti dei laureati e degli studenti in scienza della formazione primaria, la cui maggioranza non ha collezionato due anni di supplenze e determinerà la costituzione di una nuova graduatoria che genererà ulteriore precariato;

sulla base di questo intervento non si garantisce ai bambini la qualità della selezione necessaria per avere i docenti migliori;

visto che l'articolo 4-*bis* elimina il termine massimo complessivo di durata previsto per i contratti a tempo determinato del personale della scuola, per la copertura di posti vacanti e disponibili. A tal fine, abroga l'articolo 1, comma 131, della legge n. 107 del 2015, che aveva stabilito il divieto, a decorrere dal 1° settembre 2016, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per la copertura di posti vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, di superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi. In seguito, l'articolo 1, comma 375, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) aveva disposto che tale previsione si interpretava nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata complessiva del servizio già maturato erano quelli sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2016. Il comma 132 dello stesso articolo 1 della legge n. 107 del 2015 ha altresì istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Fondo è stato rifinanziato nella misura di 2 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, dall'articolo 1, comma 376, della già citata legge n. 232 del 2016;

considerato, che la suddetta disposizione va nella direzione opposta dell'abolizione del meccanismo che produce il precariato: infatti, se si elimina il termine massimo complessivo previsto per i contratti a tempo determinato del personale della scuola, per la copertura di posti vacanti e disponibili, senza contestualmente indire concorsi, si condannano i docenti italiani al precariato a vita. La stessa relazione tecnica al decreto in esame segnala come la legge n. 107 del 2015 ha condotto al progressivo azzeramento del precariato scolastico e tale scelta si pone in netta discontinuità;

visto che, l'abrogazione del comma 131 della legge n. 107 del 2015 non può sussistere senza l'impegno del Governo a bandire le procedure concorsuali previste dal decreto-legge n. 59 entro il 31 ottobre 2018;

si ritiene limitata la scelta del Governo di considerare come urgente la sola questione dei diplomati magistrali senza valutare l'urgenza, come proposto dal gruppo Pd, di incrementare l'organico dell'autonomia, coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale ATA, riguarda la possibilità di permanenza in servizio per i dirigenti scolastici e l'esonero dall'insegnamento del docente che collabora con il dirigente scolastico;

visto, per quanto attiene il settore dello sport, l'articolo 13 sopprime le previsioni introdotte dalla legge di bilancio 2018, in base alle quali le attività sportive dilettantistiche potevano essere esercitate anche

da società sportive dilettantistiche con scopo di lucro e abroga le agevolazioni fiscali a favore delle stesse introdotte dalla medesima legge. Inoltre, istituisce un nuovo fondo destinato a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, in cui confluiscono le risorse rinvenienti dalla suddetta soppressione. Infine, ripristina la normativa in materia di uso e gestione di impianti sportivi vigente prima delle novità introdotte dalla stessa legge di bilancio 2018;

considerato che l'abrogazione dei commi 353 e seguenti dell'articolo 1 della legge 205 del 2017, con i quali era stata introdotta nel nostro ordinamento la società sportiva dilettantistica lucrativa aveva rappresentato un fattore di modernizzazione per il nostro movimento sportivo, consentendo la possibilità di fare impresa nel dilettantismo;

visto che la riforma avviata dal precedente Governo muoveva dalla presa di coscienza che il nostro movimento sportivo soffriva e soffre di un ritardo rispetto ai maggiori partner stranieri non soltanto in termini infrastrutturali ma anche in termini di qualità dei servizi offerti;

esprime parere contrario.



## **1.4.2.6. 8<sup>^</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)**

## 1.4.2.6.1. 8<sup>a</sup>(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 12 (ant.) del 03/08/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**  
VENERDÌ 3 AGOSTO 2018  
**12<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**COLTORTI**

*La seduta inizia alle ore 12,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite. Esame. Parere favorevole)

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore **MARGIOTTA** (PD), chiedendo di poter disporre di un tempo congruo per approfondire il provvedimento, appena giunto dalla Camera.

Il **PRESIDENTE** si dichiara disponibile, se del caso, a sospendere i lavori prima del voto e riprenderli alle ore 14.

La relatrice **PERGREFFI** (L-SP-PSd'Az), rilevando dapprima come la Commissione sia interessata solo per due aspetti, il tema dei lavoratori portuali e quello della pubblicità sul gioco d'azzardo, il primo dei quali peraltro inserito nel provvedimento a seguito di un emendamento approvato all'unanimità dalla Camera, illustra il provvedimento in esame.

Rileva come nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati il testo del decreto-legge si sia arricchito di nuove previsioni che ne hanno potenziato il contenuto nel rispetto delle finalità originarie del provvedimento.

Si suddivide in quattro capi, il primo dei quali è dedicato alle misure per il contrasto al precariato, con la modifica della disciplina dei contratti a tempo determinato, della somministrazione di lavoro e delle prestazioni occasionali, nonché a misure per incentivare l'occupazione giovanile.

Una modifica approvata dalla Camera dei deputati all'unanimità ha inserito anche i rapporti per la fornitura di lavoro portuale temporaneo, di cui all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, tra le categorie dei contratti di lavoro esclusi dall'applicazione delle disposizioni sul lavoro a tempo determinato contenute nel decreto legislativo n. 81 del 2015. Ciò al fine consentire ai lavoratori delle compagnie portuali di continuare a rientrare nella disciplina della legge n. 84, invece che nelle altre forme contrattuali o di somministrazione, salvaguardando così la regolarità dell'attività negli scali portuali e l'assorbimento dei relativi picchi di lavoro.

Nel Capo III, che intende contrastare la ludopatia, per quanto riguarda gli aspetti che interessano la competenza della 8a Commissione, è introdotto il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi e scommesse, nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualsiasi

mezzo, includendo espressamente tra questi anche le trasmissioni televisive o radiofoniche e i canali informatici digitale e telematici, compresi i *social media*. Dal 1o gennaio 2019 il divieto si estenderà anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale.

Per i contratti di pubblicità in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, si continuerà ad applicare la normativa previgente, fino alla scadenza naturale, ma comunque non oltre un anno dalla medesima data.

Vengono previste sanzioni amministrative pecuniarie a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività. L'importo della sanzione è fissato nella misura del 5 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non può essere inferiore, per ogni violazione, a 50 mila euro.

Si attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la competenza per la contestazione delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni e si stabilisce che i proventi delle sanzioni confluiscono nel Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico, istituito dalla legge di stabilità per il 2016.

Ulteriori norme introdotte riguardano l'obbligo di comunicare al pubblico la percentuale di probabilità di vincita nel singolo gioco pubblicizzato, il monitoraggio dell'offerta di gioco, nonché misure atte ad impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori, l'istituzione di un apposito logo no slot e l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione.

Conclude presentando uno schema di parere favorevole.

Il senatore [NENCINI](#) (*Misto-PSI*) si esprime favorevolmente sulla disciplina del gioco d'azzardo mentre, per quanto riguarda il tema dei lavoratori portuali, adotta un atteggiamento di astensione.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (*PD*) reitera la richiesta di una sospensione per approfondire il contenuto del provvedimento.

Si associa il senatore [ASTORRE](#) (*PD*).

Dissente il senatore [SANTILLO](#) (*M5S*), per il quale si può concludere l'esame e mettere in votazione il parere.

Il senatore [BARBONI](#) (*FI-BP*), lasciando al Presidente la decisione sull'organizzazione dei lavori, si dichiara favorevole sulla norma in materia di lavoratori portuali, mentre sulla disciplina del gioco d'azzardo adotta un atteggiamento di astensione.

Il senatore [ASTORRE](#) (*PD*) insiste nella richiesta della sospensione che, a suo avviso, in casi simili è sempre stata accordata.

Il senatore [NENCINI](#) (*Misto-PSI*) si esprime favorevolmente sulla proposta di sospensione, in considerazione del fatto che i lavori dell'assemblea riprenderanno alle 14,30.

Il [PRESIDENTE](#), constatato che nessun altro chiede di intervenire in discussione generale e apprezzate le circostanze, accoglie la proposta di sospensione fino alle ore 14.

*La seduta, sospesa alle ore 12,20, riprende alle ore 14.*

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [MARGIOTTA](#) (*PD*), preannunciando il voto contrario della propria parte politica, perché dissente sull'impianto complessivo del decreto legge, che ritiene carente dei requisiti di necessità e urgenza richiesti. Si tratta di un provvedimento che, a proprio avviso, contrasta con gli interessi dei lavoratori e delle imprese ed è destinato a creare più

disoccupazione e lavoro nero.

Anche gli effetti dell'emendamento sui lavoratori portuali, pur approvato all'unanimità, restano da verificare e, per quanto riguarda il contrasto alle ludopatie, sarebbe stato più opportuno un provvedimento organico, che affrontasse il tema alla radice, limitando la diffusione delle *slot machine*.

Il senatore [RUSPANDINI](#) (*FdI*) si esprime favorevolmente sulla norma in materia di lavoratori portuali. Sulle ludopatie, invece, tema sul quale il suo Gruppo ha presentato diversi emendamenti, esprime riserve, preannunciando perciò un complessivo voto di astensione.

Il senatore [DE FALCO](#) (*M5S*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica, manifestando soddisfazione per l'emendamento - peraltro presentato dall'onorevole Paita del Partito Democratico - inserito dalla Camera in materia di lavoratori portuali, una modifica che porterà a limitare il ricorso alla somministrazione di lavoro, forma contrattuale che incide negativamente sulla sicurezza dei lavoratori.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole che è approvato dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

## **1.4.2.7. 9<sup>^</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

# 1.4.2.7.1. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 8 (ant.) del 03/08/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

VENERDÌ 3 AGOSTO 2018

8ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

*La seduta inizia alle ore 12.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il [PRESIDENTE](#), prima di passare alla trattazione del provvedimento in titolo, in considerazione dell'esigenza manifestata dai senatori di disporre di uno spazio adeguato per l'esame del provvedimento e della relativa documentazione, pur nei limiti dei tempi contingentati indicati dalla Presidenza del Senato, propone di svolgere l'illustrazione della relatrice e il dibattito, per poi sospendere brevemente la seduta e riprendere passando direttamente all'illustrazione della proposta di parere e alle dichiarazioni di voto.

Conviene la Commissione.

La relatrice [ABATE](#) (M5S) riferisce sul disegno di legge in esame, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che reca la conversione del decreto-legge n. 87 del 2018, contenente una serie di misure per il contrasto al precariato, la continuità didattica nella scuola, il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali, il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, nonché in materia di semplificazione fiscale e di società sportive dilettantistiche. Per i profili di interesse della Commissione 9a - che è chiamata a rendere il prescritto parere alle Commissioni 6a e 11a riunite - segnala l'articolo 2-bis - introdotto nel corso dell'esame presso la Camera - che reca alcune modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali, attualmente contenuta nell'articolo 54-bis del decreto legge n. 50 del 2017.

Evidenzia quindi che, con la prima modifica introdotta dalla lettera a) del suddetto articolo 2-bis, si prevede che, d'ora in avanti, per poter fornire prestazioni occasionali alle condizioni stabilite dalla normativa vigente (limite annuo di 5.000 euro per i compensi erogati da un singolo utilizzatore alla

totalità dei prestatori, computando i compensi stessi in misura pari al 75 per cento del loro importo) alcune categorie di soggetti (pensionati, studenti con meno di 25 anni, disoccupati, titolari di forme di sostegno del reddito) devono autocertificare la propria condizione (ossia l'appartenenza ad una delle suddette categorie) all'atto della registrazione all'apposita piattaforma informatica dell'INPS, presso cui gli utilizzatori e i prestatori sono già obbligati a registrarsi per l'accesso alle prestazioni occasionali.

La successiva lettera *b*) introduce nel settore agricolo l'obbligo per il prestatore di autocertificare la non iscrizione, nell'anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

La lettera *c*) non riguarda il settore agricolo, ma modifica il regime delle prestazioni occasionali che possono essere rese da alcuni soggetti (pensionati, giovani, disoccupati, titolari di trattamenti di sostegno del reddito) presso le aziende alberghiere e le strutture ricettive di tipo turistico, elevando da cinque ad otto unità il limite massimo di dipendenti a tempo indeterminato, ai fini dell'ammissibilità del ricorso alle prestazioni in oggetto;

Richiama quindi la lettera *d*), che prevede che il versamento delle somme inerenti al compenso delle prestazioni occasionali possa essere eseguito anche tramite i consulenti del lavoro e che l'1 per cento degli importi versati sia destinato alla copertura degli oneri gestionali dell'INPS.

Il numero 1) della successiva lettera *e*) ridefinisce per alcuni settori le deroghe all'obbligo, per le prestazioni occasionali, della previa comunicazione (attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero mediante i servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS stesso) della data e dell'ora di inizio e di termine della prestazione. Ricorda infatti che la disciplina vigente prevede una deroga per i soli imprenditori agricoli, i quali possono indicare la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. La modifica operata dal provvedimento in esame consente invece che i medesimi imprenditori agricoli, le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operino nel settore del turismo, nonché gli enti locali comunichino la data di inizio ed il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni.

Il numero 2) della medesima lettera *e*) permette che il limite di durata della prestazione occasionale - pari a quattro ore continuative nell'arco della giornata - sia commisurato, nel settore agricolo, con riferimento al complesso dell'arco temporale summenzionato (cioè a dieci giorni anziché alla singola giornata).

La modifica di cui alla lettera *f*) introduce un'altra modalità di pagamento del compenso per la prestazione occasionale. Oltre alle modalità attualmente previste, si consente, su richiesta del prestatore (espressa al momento della registrazione), di pagare il suo compenso tramite qualsiasi sportello postale (a fronte della presentazione di apposita documentazione), decorsi 15 giorni da quando la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile. Gli oneri relativi a tale modalità sono a carico del prestatore.

Si sofferma poi sulla modifica inserita nella lettera *g*), riguardante specificamente l'imprenditore agricolo, per il quale si esclude l'applicazione della sanzione prevista in caso di violazione accertata di uno dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale, qualora tale violazione derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese da alcune tipologie di prestatori (pensionati, studenti con meno di 25 anni di età, disoccupati o titolari di trattamenti di sostegno del reddito).

Infine, preannuncia l'intenzione di proporre un parere favorevole, dichiarandosi comunque disponibile a valutare eventuali osservazioni e segnalazioni dei colleghi.

Si apre il dibattito.

La senatrice [LONARDO](#) (*FI-BP*) preannuncia l'intenzione di presentare, presso le Commissioni di merito, un emendamento finalizzato al miglioramento dell'attività lavorativa stagionale e al contrasto al caporalato in agricoltura, attraverso l'istituzione, all'interno dei Centri per l'impiego, di una sezione riguardante i lavoratori agricoli stagionali e di un registro dei lavoratori extracomunitari cui possano iscriversi anche cittadini stranieri che hanno chiesto e ottenuto il permesso di soggiorno. Chiede quindi alla relatrice di inserire una segnalazione di analogo tenore nella proposta di parere.

La senatrice [FATTORI](#) (*M5S*) esprime una valutazione favorevole sul provvedimento in esame. Segnala però che l'estensione a dieci giorni, nel settore agricolo, del periodo di riferimento al quale commisurare il monte di quattro ore di lavoro continuative, nonché l'introduzione dell'autocertificazione della appartenenza alle categorie per le quali è consentito svolgere prestazioni occasionali in agricoltura, possono favorire anche fenomeni di lavoro sommerso e abusi. Chiede quindi di raccomandare alle Commissioni di merito, nella proposta di parere, l'adozione di adeguati controlli volti a prevenire tali rischi.

Il senatore [BATTISTONI](#) (*FI-BP*) esprime grande soddisfazione per la reintroduzione dei *voucher* in agricoltura in forme finalmente più ampie e flessibili, come più volte richiesto dal suo Gruppo. Ciononostante, rimangono molte perplessità sul testo approvato dalla Camera dei deputati. Si riserva comunque di intervenire nuovamente, una volta che la relatrice abbia formalizzato la sua proposta di parere. In proposito, chiede di valutare la possibilità di estendere il limite massimo di otto lavoratori a tempo indeterminato anche alle imprese agricole, come fatto per le aziende alberghiere e le strutture ricettive turistiche.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) ritiene che il decreto-legge in esame costituisca una "occasione persa": sarebbe stata infatti l'opportunità per adottare vere misure a favore dei lavoratori, abolendo definitivamente il *Jobs Act*, mentre si è fatto ben poco.

Con riferimento all'articolo 2-*bis* del disegno di legge in esame, ritiene che sia assolutamente sbagliato e pericoloso riproporre lo strumento dei *voucher* per il lavoro occasionale in agricoltura e in altri settori, perché si facilita il lavoro nero e il caporalato, nonché forme di concorrenza sleale nei confronti delle imprese oneste. Ad esempio, con la modifica della lettera *e*) distribuendo le quattro ore della prestazione lavorativa nell'arco di dieci giorni, si renderà più facile aggirare i controlli.

Infine, sottolinea l'inutilità delle norme proposte nel decreto-legge, dato che in agricoltura esiste già un contratto di lavoro (recentemente rinnovato) che garantisce la massima flessibilità, ma dà anche ampie tutele ai lavoratori (in particolare le donne), ciò che invece non fanno i *voucher* proposti nel provvedimento.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) chiede conferma che il provvedimento in esame non modifichi la disciplina vigente per quanto riguarda il preavviso obbligatorio di un'ora per l'inizio della prestazione lavorativa occasionale e i tre giorni di tempo entro i quali può essere modificata o revocata la stessa, con la procedura informatica. Chiede altresì chiarimenti sulla possibilità di commisurare le quattro ore della prestazione lavorativa in agricoltura su un arco di dieci giorni anziché uno solo.

Si riserva comunque anch'egli di valutare la proposta di parere della relatrice.

La relatrice [ABATE](#) (*M5S*) ricorda che per quanto riguarda i controlli relativi all'autocertificazione, sia gli utilizzatori che i prestatori si devono comunque iscrivere alla piattaforma informatica dell'INPS, che ha quindici giorni di tempo per fare le verifiche.

Conferma che la modifica proposta dall'articolo 2-*bis*, al comma 1, lettera *e*), consente di distribuire le quattro ore lavorative previste in agricoltura su un arco complessivo di dieci giorni. Tale flessibilità è anche legata al carattere spesso discontinuo dell'attività agricola. Analogamente, l'estensione da cinque a otto unità del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, in presenza dei quali si ammette il ricorso a prestazioni occasionali, riguarda essenzialmente le imprese alberghiere e turistiche in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività svolta.

Il senatore [MOLLAME](#) (*M5S*) precisa che le strutture alberghiere e ricettive per le quali si prevede tale deroga sono comunque di piccola dimensione.

Il presidente [VALLARDI](#) sospende brevemente la seduta.



*La seduta, sospesa alle ore 12,40, è ripresa alle ore 14.*

Il presidente [VALLARDI](#), non essendovi altre richieste di intervento, dichiara concluso il dibattito. Avverte che i senatori del Gruppo del PD hanno presentato uno schema di parere contrario. Cede quindi la parola alla relatrice.

La relatrice [ABATE](#) (M5S) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), che recepisce le segnalazioni e le considerazioni emerse dal dibattito.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) illustra uno schema di parere contrario (pubblicato in allegato), a firma propria e dei senatori Caterina Biti, Magorno e Daniela Sbröllini. Rileva preliminarmente che le materie incluse nel decreto-legge in esame non presentano i presupposti della necessità e dell'urgenza e che comunque, pur essendo gli obiettivi del provvedimento astrattamente condivisibili, come ad esempio quello della semplificazione delle procedure per le prestazioni occasionali in agricoltura, gli strumenti adottati sono del tutto inaccettabili. Nel merito, contesta le nuove norme sui *voucher* in campo agricolo, peraltro introdotte alla Camera in una forma che ha praticamente azzerato ogni spazio in discussione.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo alla proposta di parere della relatrice. Pur apprezzando lo sforzo di sintesi delle posizioni emerse nel dibattito, ritiene infatti che alcune raccomandazioni siano addirittura peggiorative del testo. Analoga contrarietà esprime sullo schema di parere alternativo del PD, contestando la necessità di apportare semplificazioni che agevolino il lavoro occasionale in agricoltura.

Il senatore [BATTISTONI](#) (FI-BP), pur ringraziando la relatrice per aver recepito le segnalazioni dei senatori del suo Gruppo, conferma le perplessità già espresse sul provvedimento in esame. In particolare, nel contestare l'affermazione che vi sia stato in questi anni un abuso dello strumento dei *voucher* in agricoltura, ritiene che nel decreto-legge si sarebbe dovuto avere più coraggio e rendere ancora più ampia e flessibile la possibilità di ricorrere agli stessi. Per questo preannuncia il voto contrario della sua parte politica, sia sulla proposta di parere della relatrice, che su quella alternativa del Gruppo del PD.

Il senatore [MOLLAME](#) (M5S) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere della relatrice, sottolineando l'utilità dello strumento dei *voucher*.

Il senatore [LA PIETRA](#) (FdI) preannuncia la propria astensione. Nel merito ritiene certamente utile e opportuno il ricorso ai *voucher* in agricoltura, sia pure con le dovute cautele e i necessari controlli. Tuttavia, troppi aspetti del decreto-legge in esame non appaiono convincenti né validi. Infine, pur consapevole che attiene a cause indipendenti dalla volontà dei commissari e del presidente Vallardi, che anzi ringrazia per la sua disponibilità, stigmatizza l'organizzazione dei lavori delle Commissioni per l'esame del disegno di legge in titolo, essendo stato concesso un tempo troppo ristretto per la trattazione di un provvedimento così rilevante.

La senatrice [SBROLLINI](#) (PD) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sullo schema di parere della relatrice e favorevole sul quello illustrato dal senatore Taricco.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) preannuncia il voto convintamente favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere della relatrice. Sottolinea l'importanza di aver reintrodotta un uso più ampio dei *voucher*, essenziale soprattutto per il settore agricolo.

Il **PRESIDENTE** riconosce che i tempi a disposizione delle Commissioni per l'esame del provvedimento sono stati limitati, e si riserva di segnalare per il futuro l'esigenza di disporre di spazi più adeguati di discussione, soprattutto per questioni di portata così rilevante. Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente precluso lo schema di parere contrario presentato dai senatori Taricco, Caterina Biti, Magorno e Daniela Sbroolini.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 741**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

ferma restando la semplificazione delle procedure introdotta dal provvedimento in esame, al fine di prevenire comunque possibili abusi, con riferimento all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), si raccomanda di prevedere forme di rafforzamento dei controlli, anche attraverso apposite misure di carattere amministrativo, circa la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione dai prestatori di lavoro occasionale riguardo all'effettiva appartenenza a una delle categorie di cui all'articolo 54-bis, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2017;

con riferimento all'articolo 3-bis, relativo ai Centri per l'impiego, allo scopo di favorire il lavoro regolare all'interno del comparto agricolo, valutino le Commissioni di merito la possibilità di istituire all'interno dei Centri per l'impiego una sezione riguardante i lavoratori agricoli stagionali, nonché un registro dei lavoratori extracomunitari cui possano iscriversi anche i cittadini stranieri che hanno chiesto e ottenuto il permesso di soggiorno;

valutino altresì le Commissioni di merito la possibilità di estendere anche alle aziende agricole la deroga di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera c), introdotta per le aziende alberghiere e le strutture ricettive turistiche, elevando fino a otto unità il limite massimo di dipendenti a tempo indeterminato, ai fini dell'ammissibilità del ricorso alle prestazioni occasionali;

con riferimento alla modifica di cui al comma 1, lettera e), numero 2, dell'articolo 2-bis che consente di riferire, nel settore agricolo, la prestazione lavorativa di quattro ore continuative a un periodo di dieci giorni, si raccomanda di adottare tutte le misure necessarie ad evitare forme di eccessiva frammentazione della prestazione lavorativa nell'arco temporale considerato, anche allo scopo di prevenire possibili abusi.

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI TARICCO, Caterina BITI, MAGORNO e Daniele SBROLLINI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 741**

La Commissione, in sede di esame del disegno di legge in titolo,

premessi che:

in via generale, è da rilevarsi :

- che vi sono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame, per l'assenza dei requisiti essenziali per l'uso dello strumento del decreto-legge, quei presupposti di necessità ed urgenza indispensabili per il suo legittimo utilizzo e per la estrema eterogeneità della materia;
- che il provvedimento contiene norme che, pur affrontando temi e problemi meritevoli di attenzione e di impegno nella soluzione, per le scelte messe in campo e per come sono formulate, non possono vedere il nostro consenso;
- che, per quanto riguarda i profili di competenza della 9ª Commissione, pur condividendo la utilità di semplificazione nelle procedure relativamente alla disciplina delle prestazioni occasionali in agricoltura, stante la scelta di procedere con un emendamento in sede di conversione di decretazione d'urgenza e quindi di non avendo potuto approfondire il dettaglio normativo del provvedimento, non si possono non esprimere perplessità;

alla luce di quanto sopra esposto,

esprime parere contrario.

## **1.4.2.8. 10<sup>^</sup> (Industria, commercio, turismo)**

## 1.4.2.8.1. 10<sup>a</sup>(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 8 (ant.) del 03/08/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**  
VENERDÌ 3 AGOSTO 2018  
**8<sup>a</sup> Seduta**

Presidenza del Presidente  
[GIROTTO](#)

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE CONSULTIVA

**(741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alle Commissioni 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ANASTASI](#) (M5S) illustra le parti del decreto-legge n. 87 del 2018 di interesse della Commissione. In particolare, si sofferma sull'articolo 5, che introduce limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi. L'articolo dispone che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio qualora l'attività economica specificamente incentivata, o una sua parte, sia delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla conclusione dell'iniziativa agevolata. L'articolo 6 prevede la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese - italiane ed estere, ma operanti nel territorio italiano - che, avendo beneficiato di aiuti di Stato che prevedano una valutazione dell'impatto occupazionale, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali. La decadenza - che comporta la revoca, totale o parziale, dei benefici concessi - è disposta qualora le imprese richiamate riducano - in misura superiore al 50 per cento - i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva, o all'attività interessata dal beneficio, nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento in una percentuale superiore al 10 per cento. In presenza di una riduzione di tali livelli superiore alla percentuale del 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale. L'articolo 7 subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, su cui si basa l'agevolazione, riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. L'articolo 9 vieta qualsiasi forma di pubblicità - anche indiretta relativa a giochi o scommesse, nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su

qualunque mezzo - e introduce la locuzione "disturbo da gioco d'azzardo" in luogo di ludopatia. Per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018 si prevede l'applicazione della normativa previgente, fino alla loro scadenza, e comunque fino a non oltre un anno da tale data. La disposizione estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni, a partire dal 1° gennaio 2019. La violazione dei divieti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50.000 euro per ogni violazione. Viene innalzata la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi per il gioco lecito per provvedere agli oneri derivanti dall'articolo. Si affida al Governo il compito di una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo del gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'Erario. L'articolo 9-quinquies istituisce il logo No Slot, demandando ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico la regolamentazione dell'uso del logo e la definizione delle condizioni per il rilascio.

Prima dell'avvio della discussione, la senatrice [BELLANOVA](#) (PD) e il senatore [MANGIALAVORI](#) (FI-BP) chiedono di disporre di un lasso di tempo congruo per approfondire i contenuti del provvedimento in esame.

Il presidente [GIROTTO](#) dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,40, riprende alle ore 13.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore [MANGIALAVORI](#) (FI-BP) manifesta contrarietà sulla impostazione generale del provvedimento, soffermandosi in particolare sugli articoli 5 e 6, i cui effetti nocivi non tarderanno ad esplicarsi. Piuttosto che costituire le condizioni per evitare la fuga delle imprese nazionali da un contesto in cui la delocalizzazione è un'esigenza di sopravvivenza, il Governo preferisce punire chi è costretto dal contesto economico generale a portare, in tutto o in parte, la produzione all'estero. Troppo generici e discrezionali appaiono poi i criteri di cui all'articolo 7 in tema di iperammortamento. Risulta infine poco comprensibile la logica sottesa all'articolo 9, in materia di gioco d'azzardo.

La senatrice [GALLONE](#) (FI-BP) si associa alle considerazioni del senatore Mangialavori in merito alla logica punitiva che ispira le disposizioni in tema di delocalizzazione. Gli interventi in tema di lavoro non tengono invece conto delle esigenze delle piccole e medie imprese, che risulteranno certamente penalizzate. Più efficacemente si potevano proporre misure di contenimento dei costi dell'energia, di riduzione del cuneo fiscale e di miglioramento dell'accesso al credito, che avrebbero riscosso un effetto positivo - indiretto ma tangibile - sul mercato del lavoro.

La senatrice [PAPATHEU](#) (FI-BP) rileva l'incoerenza delle disposizioni in tema di delocalizzazione con la disciplina che incentiva gli investimenti nazionali all'estero. Sottolinea inoltre che la disciplina recata dagli articoli 5 e 6 si risolverà unicamente in danno delle piccole e medie imprese italiane e non delle grandi multinazionali, ben organizzate per aggirare vincoli normativi più complessi.

La senatrice [BELLANOVA](#) (PD) rileva incidentalmente la necessità della presenza di un rappresentante del Governo, vista la complessità dei contenuti del decreto, riservandosi di intervenire in dichiarazione di voto.

Il presidente [GIROTTO](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [ANASTASI](#) (M5S) propone l'espressione di un parere di tenore favorevole.

La senatrice [BELLANOVA](#) (PD) dichiara il voto contrario a nome del proprio Gruppo, evidenziando i contenuti eterogenei del decreto-legge e l'assenza dei requisiti di necessità e urgenza. Lungi dal sostenere la domanda di lavoro da parte delle imprese, il provvedimento penalizza i contratti a tempo determinato alla soglia del ventiquattresimo mese, la cui proroga comporterebbe costi aggiuntivi che i datori di lavoro non possono sostenere nell'attuale congiuntura economica. Stigmatizza quindi la logica punitiva sottesa alle disposizioni in materia di lavoro e a quelle volte a contrastare la delocalizzazione, che in nessun caso tengono conto delle conseguenze sui lavoratori. L'azione del Governo penalizza ingiustamente anche quelle imprese del Nord-Est che, in difficoltà, hanno distribuito la produzione, delocalizzandola, al solo fine di sopravvivere. Per quanto riguarda poi il contrasto al gioco d'azzardo, il Governo agisce solo sulla domanda e non sull'offerta. Infine, le disposizioni riguardanti il redditometro, lo spesometro e lo split payment sono norme manifesto, controverse e improduttive.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP) dichiara il voto contrario a nome del proprio Gruppo, osservando che all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018 è impressa una velocità di trattazione ingiustificata. La logica di fondo del provvedimento appare punitiva e ciò è particolarmente evidente nelle disposizioni sulla delocalizzazione delle imprese, che non distinguono tra quelle che hanno effettuato una delocalizzazione tout court e quelle che lo hanno fatto per sopravvivere, mantenendo comunque unità produttive in Italia. Anche le disposizioni sul gioco d'azzardo, pur se condivisibili nelle finalità, appaiono insufficienti a contrastare il fenomeno della ludopatia e si prestano ad un'applicazione incerta e inefficace, a causa delle modalità di finanziamento.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dal relatore è posto ai voti e risulta approvato.

#### SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di martedì 31 luglio, ha avuto luogo l'audizione informale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, (INVITALIA) sulla situazione delle imprese nelle aree di crisi complessa. Nel corso di tale audizione, è stato depositato un documento che sarà pubblicato sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,35.

## **1.4.2.9. 12<sup>^</sup> (Igiene e sanita')**



## 1.4.2.9.1. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 6 (ant.) del 03/08/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**VENERDÌ 3 AGOSTO 2018**  
**6ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SILERI**

*La seduta inizia alle ore 11,40.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore **FARAONE** (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori subito dopo che il Presidente ha dichiarato aperta la seduta, chiede di rinviare l'inizio dell'esame del disegno di legge all'ordine del giorno, considerato che il provvedimento è stato trasmesso dalla Camera solo poche ore fa e che non risulta ancora disponibile il testo del corrispondente Atto del Senato.

Il **PRESIDENTE** fa rilevare che sono stati messi a disposizione dei Commissari il messaggio del Presidente della Camera ed il testo vigente del decreto-legge in conversione e che nulla osta sul piano formale all'avvio dell'esame, stante l'avvenuta assegnazione dell'Atto Senato n. 741 da parte della Presidente del Senato.

I senatori **ZAFFINI** (FdI), **SICLARI** (FI-BP) e Raffaella Fiormaria **MARIN** (L-SP-PSd'Az), intervenendo a loro volta sull'ordine dei lavori, fanno presente che i rispettivi Gruppi non ravvisano la necessità di rinviare l'inizio dell'esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE** propone, al fine di contemperare le diverse esigenze, di sospendere la seduta fino alle ore 12,30, con l'intesa che alla ripresa dei lavori si procederà speditamente alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, anche alla luce del calendario dell'Assemblea, nel quale l'A.S. n. 741 è inserito a partire dalla giornata di lunedì 6 agosto.

Conviene la Commissione.

*(La seduta, sospesa alle ore 12, riprende alle ore 12,40)*

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il **PRESIDENTE** comunica che i Commissari del Gruppo PD hanno appena richiesto per iscritto che la

pubblicità dei lavori odierni sia assicurata anche con le modalità previste dall'articolo 33, comma 4 del Regolamento.

Avverte che, in assenza di obiezioni, trasmetterà immediatamente la prescritta richiesta di autorizzazione all'attivazione dell'impianto audio visivo e disporrà la sospensione della seduta in attesa del pronunciamento della Presidente del Senato.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

*(La seduta, sospesa alle ore 12,45, riprende alle ore 13,05)*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la richiesta autorizzazione è stata accordata e che pertanto la pubblicità del prosieguo dei lavori sarà assicurata ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ENDRIZZI](#) (M5S) introduce l'esame del provvedimento in titolo, illustrando le disposizioni del decreto-legge in conversione che attengono a profili di competenza della Commissione, ossia gli articoli concernenti il disturbo da gioco d'azzardo.

Innanzitutto, si introduce (articolo 9, comma 1) il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo (incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media). Per alcune fattispecie - costituite dalle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e da tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale - il divieto in oggetto decorre dal 1° gennaio 2019. Per le altre ipotesi, invece, il divieto decorre già dalla data di entrata in vigore del decreto in esame; tuttavia, per i contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla medesima data resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data suddetta, la normativa previgente (comma 5).

Dal divieto sono escluse le lotterie nazionali ad estrazione differita, le manifestazioni di sorte locali e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (comma 1).

Alle ipotesi di violazione del divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria - inasprita dalla Camera rispetto al testo originario - di cui al comma 2 dell'articolo in esame.

Si dispone inoltre che, negli atti normativi, nonché negli altri atti e nelle "comunicazioni", i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro siano definiti "disturbi da gioco d'azzardo (DGA)" (comma 1-bis dell'articolo 9).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si prevede altresì che il Governo proponga una riforma complessiva in materia di giochi pubblici, in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate (comma 6-bis dell'articolo 9).

Si prescrive, inoltre, che i tagliandi delle lotterie istantanee contengano messaggi in lingua italiana recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo e che formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro siano applicate anche sugli apparecchi elettronici, nonché nelle aree e nei locali dove essi vengano installati (articolo 9-bis). In particolare, riguardo ai tagliandi delle lotterie istantanee, si demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la definizione del contenuto del testo e delle caratteristiche grafiche delle avvertenze in oggetto. In ogni caso, i messaggi devono essere stampati su entrambi i lati, in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, e riportare la seguente dicitura (su entrambi i lati e con dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l'immediata visibilità): «Questo gioco nuoce alla salute».

I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla suddetta data di entrata in vigore possono essere posti in vendita per un periodo massimo di dodici mesi successivi.

Riguardo agli apparecchi elettronici per la raccolta fisica meglio conosciuti come slot machine e videolottery, si prevede l'apposizione di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro, nonché nelle aree e nei locali dove esse vengano installate.

Viene fatta salva la disciplina già vigente sulle avvertenze sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo.

Si dispone poi che il Ministero dell'economia e delle finanze: (a) d'intesa con il Ministero della salute, svolga il monitoraggio dell'offerta dei giochi, anche attraverso una banca dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale; (b) di concerto con il Ministro della salute, presenti annualmente alle Camere una relazione sui risultati del monitoraggio (articolo 9-ter).

Si prevede, ancora, che l'accesso ai suddetti apparecchi elettronici slot machine e videolottery sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l'accesso da parte dei minori (articolo 9-quater). Si stabilisce, altresì, che dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi in oggetto privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l'accesso al gioco siano rimossi dagli esercizi (per la violazione di quest'ultimo precetto, il medesimo articolo 9-quater commina una sanzione amministrativa pecuniaria).

Infine, è istituito il logo identificativo "No Slot" (articolo 9-quinquies). Si demanda ad un decreto ministeriale la regolamentazione dell'uso del logo e la definizione delle condizioni per il rilascio, il quale è eseguito da parte dei comuni in favore dei titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminino o si impegnino a non installare gli apparecchi summenzionati (*slot machine* e *videolottery*).

Si apre la discussione generale.

La senatrice [BINETTI](#) (FI-BP) esprime apprezzamento per l'attenzione prestata al tema dell'azzardopatia, sottolineando che anche nel corso della passata legislatura la materia in questione è stata spesso al centro del dibattito parlamentare.

Quanto al divieto di pubblicità, pur manifestando il proprio favore per le disposizioni che lo prevedono, si domanda in termini problematici attraverso quali strumenti sarà possibile assicurarne l'osservanza, specie se le trasgressioni avverranno sui *social media* o attraverso forme di pubblicità indiretta.

Dichiara di trovare condivisibile, alla luce delle prese di posizione della comunità scientifica, anche l'innovazione terminologica sottesa al provvedimento in esame, ossia la prescrizione dell'espressione "disturbi da gioco d'azzardo (DGA)" per indicare i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite in denaro.

Dopo aver ricordato le connessioni tra gioco d'azzardo e criminalità organizzata, evidenzia la presenza di un problema nel testo: si riferisce alla clausola di invarianza delle entrate derivanti dai giochi pubblici, che a suo giudizio si pone in contraddizione con l'obiettivo di contrasto del disturbo da gioco d'azzardo.

Plaude alla prescrizione di avvertenze sui rischi connessi al gioco d'azzardo, da apporre anche sui

tagliandi delle lotterie istantanee, ma ritiene che per arginare il fenomeno occorrerebbe al contempo agire sul versante della distribuzione, che segnala essere sempre più aggressiva. Saggiunge che gioverebbe anche prescrivere modalità di funzionamento degli apparecchi per il gioco d'azzardo tali da non favorire l'insorgenza di comportamenti patologici.

Conclude sottolineando che la tessera sanitaria elettronica dovrebbe essere utilizzata, oltre che quale requisito di accesso agli apparecchi elettronici, anche per raccogliere i dati sui comportamenti patologici, da far confluire nel fascicolo sanitario elettronico.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) ritiene che l'articolo 9 rappresenti più uno *spot* pubblicitario che non un provvedimento normativo realmente efficace.

Rileva che si interviene solo con divieti alla pubblicità senza incidere sull'offerta ed esprime inoltre perplessità sull'innovazione terminologica testé evocata dalla senatrice Binetti: abbandonando il termine "ludopatia" vi è il rischio che il profilo patologico passi in secondo piano, mentre a suo giudizio l'aspetto più rilevante è proprio quello della presa in carico degli ammalati da parte dei servizi territoriali.

Osserva che la prescrizione di avvertenze da apporre sui tagliandi si presta ad *escamotage* elusivi, così come già è avvenuto con i prodotti del tabacco.

In relazione al divieto di pubblicità, paventa la difficoltà di contrastare le condotte non consentite quando queste ultime siano poste in essere attraverso i *social media*.

In conclusione, sottolinea come il provvedimento in esame persegua obiettivi condivisibili con strumenti del tutto inadeguati.

Il senatore [ZAFFINI](#) (Fdl) esprime apprezzamento per il provvedimento in esame, che a suo giudizio contribuisce ad abbattere il muro invalicabile che ha sin qui protetto il settore del gioco d'azzardo.

Ritiene però che sia necessario uno sforzo ulteriore: occorre sopprimere la previsione secondo la quale la prefigurata riforma organica in materia di giochi pubblici deve avvenire ad invarianza di entrate, apparendo tale previsione contraddittoria rispetto alla *ratio* del provvedimento e problematica sul piano etico politico.

Dichiara di condividere anche la disposizione relativa al logo "No Slot", pur sottolineando che occorrerebbe prevedere degli incentivi per gli esercenti che rinunceranno agli introiti derivanti dagli apparecchi per il gioco.

Richiama l'attenzione sull'opportunità di prevedere un'esenzione dal divieto di pubblicità per la stampa specializzata nel settore del gioco: l'estensione *erga omnes* del divieto rischia di mettere in ginocchio l'intero comparto in questione.

Conclude preannunciando il proprio orientamento ad un voto contrario, non già a causa delle disposizioni recate dagli articoli 9 e seguenti, per le quali ribadisce il proprio apprezzamento, ma in ragione di un giudizio complessivamente critico sul resto dell'articolato.

Il senatore [FARAONE](#) (PD) ritiene che si debba contrastare la narrazione secondo la quale sul tema del contrasto alle azzardopatie, così come su molte altre questioni, quello in corso è l'anno zero, quasi che nulla sia stato fatto in passato. Rileva che molti sforzi sono stati profusi anche nel corso della precedente legislatura e che quello in esame è un provvedimento disorganico, peraltro accompagnato da illazioni di tenore complottistico su presunte collusioni con le *lobby* del settore che avrebbero impedito l'adozione di misure risolutive da parte dei precedenti Governi.

Nel merito, reputa che il vero problema da affrontare sia quello del potenziamento dei servizi socio sanitari territoriali per la presa in carico degli ammalati, mentre il decreto in conversione punta esclusivamente sulla limitazione della pubblicità. Saggiunge che il Gruppo PD ha presentato diversi emendamenti per trasformare in norme di legge gli accordi intercorsi in sede di Conferenza Stato-Regioni circa che le azioni concrete da mettere in campo per il contrasto delle azzardopatie.

Nell'associarsi a quanti hanno già evidenziato l'assurdità della disposizione sull'invarianza delle entrate derivanti dai giochi pubblici, preannuncia sin da ora il voto contrario del Gruppo PD.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [ENDRIZZI](#) (M5S), intervenendo in sede di replica, osserva anzitutto che il divieto di pubblicità risponde alla necessità di non ferire ulteriormente la sensibilità delle persone affette da azzardopatia e dei familiari di queste ultime, nonché all'esigenza di evitare che i giovani siano attratti dalla fascinazione del gioco d'azzardo.

Le ragioni di urgenza dell'intervento, a giudizio dell'oratore, si rinvergono nell'aumento esponenziale delle entrate derivanti dai giochi: per questo occorre porre subito dei paletti con lo strumento del decreto-legge, rinviando ad una successiva iniziativa legislativa del Governo il ridisegno organico della materia.

Tornando al tema specifico della pubblicità, rileva l'opportunità di interrompere la creazione di domanda artificiale di gioco d'azzardo e dichiara di non condividere le perplessità manifestate da diversi oratori circa la possibilità di assicurare l'effettiva osservanza del divieto.

Dopo aver segnalato che anche il comparto del gioco lecito è ormai infiltrato dalla criminalità attraverso il sistema dei prestanome, ribadisce l'importanza del provvedimento in esame anche a fini di contrasto delle mafie.

Fa rilevare che la locuzione "disturbi da gioco d'azzardo", a differenza del termine "ludopatia", è avallata dalla letteratura scientifica e che, in merito alla tessera sanitaria, sarà possibile implementare l'utilizzo di tale strumento attraverso i provvedimenti attuativi.

Reputa possibile coniugare il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo con la garanzia dell'invarianza di gettito, attraverso un uso avveduto della leva fiscale.

Conclude rilevando che gli incentivi agli esercenti "No Slot" potranno essere garantiti dalle amministrazioni locali, e manifestando perplessità sulla meritevolezza di tutela degli interessi della stampa specializzata nel settore del gioco, ritenuta dall'oratore ancillare rispetto agli *stakeholder* del comparto.

Propone, tutto ciò premesso, di formulare per quanto di competenza della Commissione un parere favorevole.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [SICLARI](#) (FI-BP) rileva la contraddittorietà del provvedimento e soprattutto il suo impatto dannoso nel settore lavoristico, in termini di diminuzione di assunzioni e aumento del contenzioso e del lavoro nero. In relazione all'articolo 9, evidenzia la discrasia derivante, a suo giudizio, dalle esenzioni dal divieto di pubblicità recate dal comma 1.

Ciò posto, dichiara a nome del proprio Gruppo voto contrario.

Il senatore [ZAFFINI](#) (Fdi) dichiara voto di astensione, anche alla luce della replica svolta dal relatore, reputata dall'oratore persuasiva soprattutto nella parte in cui ha prefigurato l'utilizzo della leva fiscale come strumento utile al contrasto delle azzardopatie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la proposta di parere formulata dal relatore è posta ai voti e approvata.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

## **1.4.2.10. 14<sup>^</sup> (Politiche dell'Unione europea)**

## 1.4.2.10.1. 14<sup>a</sup>(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 16 (ant.) del 03/08/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

VENERDÌ 3 AGOSTO 2018

**16<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[LICHERI](#)

*La seduta inizia alle ore 12,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, soffermandosi sugli articoli di più stretta competenza della Commissione.

Viene anzitutto in rilievo l'articolo 1, che riduce il limite massimo dei contratti a tempo determinato allo scopo di favorire rapporti di lavoro più stabili. Allo stesso modo, richiama l'articolo 1-*bis*, che prevede una decontribuzione del lavoro a tempo indeterminato per le assunzioni di giovani fino a 35 anni effettuate nel biennio 2019-2020.

Per motivi legati alle particolari esigenze del comparto dei lavori portuali (articolo 2) e del settore della scuola (articolo 4-*bis*), il decreto prevede la possibilità di un più ampio ricorso alla contrattazione a termine. A tale riguardo, il relatore dà conto della giurisprudenza costituzionale ed europea, che condiziona la possibilità del ricorso reiterato alla contrattazione a termine a determinati presupposti di causalità e di compensazione. In particolare, cita le sentenze della Corte di giustizia del 26 novembre 2014 e del 7 marzo 2018, nonché la sentenza della Corte costituzionale n. 187 del 2016, dalle quali si desumono i predetti elementi di legittimità e di tutela dei lavoratori, che la normativa nazionale deve prevedere nel disciplinare il ricorso alla contrattazione a tempo determinato.

Viene dato conto anche degli articoli 5, 6 e 7 del decreto-legge, finalizzati al consolidamento, nel territorio nazionale, dei frutti occupazionali e produttivi, derivanti dalle agevolazioni concesse dallo Stato. Precisa, quindi, che la stessa disciplina europea ammette vincoli alle imprese nella materia degli aiuti di Stato, sul presupposto logico e giuridico che, qualora esse decidano di fruire degli aiuti siano poi tenute a mantenere gli investimenti effettuati nei siti produttivi. In particolare, la previsione di un vincolo quinquennale a non delocalizzare, valido anche per le piccole e medie imprese, non si pone in contrasto con la normativa europea, che definisce un termine solo "minimo" di mantenimento di "almeno tre anni" per le piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, relativamente alla specifica categoria degli aiuti



regionali in esenzione.

Per quanto riguarda gli articoli da 9 a 9-*quinquies*, essi sono finalizzati a disincentivare il gioco d'azzardo al fine di aggredire ulteriormente la piaga delle ludopatie o azzardopatie problematiche, che rovinano la vita di molti cittadini e che sottraggono risorse all'economia produttiva. Peraltro, anche l'aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi per il gioco lecito, che consente anche la copertura degli oneri connessi con la decontribuzione delle assunzioni di giovani a tempo indeterminato, rappresenta un disincentivo al gioco d'azzardo.

Interviene, quindi, la senatrice [FEDELI](#) (PD), sottolineando la necessità che la posizione che dovrà assumere la Commissione sia incentrata sulla valutazione della compatibilità tra le misure del decreto-legge in conversione e l'ordinamento dell'Unione europea. A tale riguardo, ritiene che le norme sulla delocalizzazione, previste dal decreto, contrastino con la normativa europea nella misura in cui rappresentano un ostacolo alla libera circolazione delle imprese all'interno dell'Unione europea. Ancor più critico è l'articolo 4-*bis* del decreto, che interviene sul lavoro a tempo determinato, modificando la normativa che era stata approvata per chiudere una procedura di infrazione. Richiama al riguardo le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione e della Corte costituzionale, per sottolineare l'evidente contrasto con l'ordinamento europeo delle disposizioni che introducono un diverso trattamento tra lavoro pubblico e lavoro privato, e soprattutto di quelle che escludono dal limite dei 36 mesi i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto scolastico. Per questi motivi, qualora il relatore dovesse presentare un parere favorevole su questi punti, preannuncia sin d'ora il voto contrario del suo gruppo e la presentazione di un parere alternativo.

In merito ai temi sollevati dalla senatrice Fedeli, la senatrice [BONFRISCO](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che il Governo e la maggioranza abbiano svolto una esaustiva valutazione durante l'elaborazione del decreto e durante l'esame presso la Camera dei deputati. Ritiene, inoltre, che i profili costituzionali evocati possano essere più proficuamente trattati dalla Commissione competente, lasciando alla 14a Commissione le restanti parti di competenza.

Interviene a tale riguardo la senatrice [GINETTI](#) (PD), per sottolineare che la problematica relativa all'articolo 4-*bis* costituisce il cuore del provvedimento e risulta pienamente di competenza della 14a Commissione in quanto prefigura un evidente contrasto con l'ordinamento europeo e la certezza della conseguente apertura di un nuovo contenzioso giudiziario con l'Unione. Per questo motivo, la Commissione non può esprimere un parere favorevole sul decreto.

Più in particolare, evidenzia i diversi punti di contrasto con l'ordinamento europeo di un provvedimento che si pone in direzione opposta rispetto alla Strategia Europea 2020, in materia di crescita sostenibile e occupazione. A suo avviso, il decreto non produce una buona occupazione, né una crescita inclusiva. Anche le penalizzazioni alle delocalizzazioni interne al territorio dell'Unione si pongono in contrasto con le norme europee sulla libera circolazione delle persone, dei servizi e delle imprese. Peraltro questo tipo di politica, volta a mantenere le produzioni nel territorio nazionale creando degli impedimenti, è diametralmente opposta a quella di una maggiore integrazione e armonizzazione tra gli Stati europei che elimina le ragioni stesse della delocalizzazione. Esprime quindi piena adesione a quanto affermato dalla senatrice Fedeli sul tema dell'abolizione dei limiti alla contrattazione a tempo determinato nel comparto scolastico, per ribadire che si tratta del problema centrale del decreto, su cui la Commissione dovrebbe condizionare il proprio parere.

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) si associa alle considerazioni relative al ruolo della 14<sup>a</sup> Commissione, che dovrebbe esprimere la propria contrarietà sugli aspetti del decreto che si pongono in contrasto con la normativa europea in materia di occupazione e imprese. Si dichiara favorevole alla reintroduzione dei voucher, ma ritiene che le modalità utilizzate non siano adeguate alle esigenze di chi ne fa utilizzo. A tale riguardo, concorda con la senatrice Ginetti sulla necessità di creare buona occupazione, che presuppone l'elaborazione di politiche orientate alla crescita e allo sviluppo.



Il relatore [LOREFICE](#) (M5S), ritenendo non opportuno entrare nel merito di questioni attinenti alla competenza di altre Commissioni, illustra uno schema di parere favorevole con un'osservazione relativa al tema sollevato durante la discussione, riferito all'articolo 4-*bis*. A tale riguardo, propone di rilevare che la reviviscenza della possibilità di attivare contratti a tempo determinato, oltre il periodo massimo di 36 mesi, debba essere affiancata da specifiche disposizioni atte a prevenire la riapertura di una procedura d'infrazione e sollevare potenziali profili di incostituzionalità.

Per quanto riguarda la problematica relativa alla distinzione tra rapporti di lavoro nel pubblico e quelli nel privato, ribadisce che l'articolo 1 va nella direzione della creazione di buona occupazione, mentre sulle delocalizzazioni sottolinea che la previsione di un vincolo quinquennale, rispetto ai tre anni previsti dalla normativa europea, si pone a maggiore tutela degli investimenti e dei lavoratori italiani.

*La seduta è sospesa dalle ore 13,10 alle ore 14,05.*

Il relatore [LOREFICE](#) (M5S) ribadisce la formulazione del parere da lui già illustrata prima della sospensione.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) presenta uno schema di parere alternativo, di tenore contrario, motivato dal rischio dei potenziali profili di incostituzionalità, della riapertura di una procedura d'infrazione e di nuove pronunce da parte della Corte di giustizia europea che nel merito si è già espressa con la sentenza del 26 novembre del 2014. Inoltre, sempre secondo lo schema di parere alternativo, gli articoli 5, 6 e 7 del provvedimento introducono nuovi limiti alla delocalizzazione per le imprese beneficiarie di aiuti di Stato che, oltre ad essere in contrasto con i principi di libera circolazione delle imprese nell'ambito del mercato interno, presentano profili di incompatibilità con i contenuti del regolamento (UE) n. 651/2014 sugli aiuti di Stato.

Interviene la senatrice [BONINO](#) (Misto-PEcEB) per esprimere il suo netto dissenso nei confronti di ciò che appare come un implicito diniego delle competenze proprie della 14ª Commissione. A suo avviso, infatti, posto che la maggioranza politica può anche decidere di violare la normativa europea, la Commissione ha, invece, l'obbligo istituzionale di esaminare e di affermare con chiarezza se una norma interna prefigura o meno una violazione dell'ordinamento dell'Unione europea, lasciando poi al Governo la scelta politica.

Nel caso di specie, relativo all'articolo 4-*bis*, l'apertura di una infrazione nei confronti dell'Italia, per violazione della normativa europea, è pressoché certa e, dando parere favorevole, la Commissione viene meno al suo ruolo istituzionale.

La senatrice [TESTOR](#) (FI-BP) si associa a quanto affermato dalla senatrice Bonino e preannuncia un voto contrario sul parere proposto dal relatore, sia per i motivi legati all'articolo 4-*bis*, sia per gli altri aspetti di merito, che ritiene essere trattati in maniera non sufficientemente adeguata.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di parere favorevole con un'osservazione predisposto dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto, è approvato con il voto contrario dei Senatori dei Gruppi PD, Forza Italia e Misto-Più Europa con Emma Bonino.

Conseguentemente, non è posto in votazione lo schema di parere alternativo, anch'esso pubblicato in allegato al resoconto, illustrato dalla senatrice Fedeli.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 741**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso reca misure volte a favorire la stabilità occupazionale (capo I, articoli da 1 a 3-ter) e la continuità didattica nella scuola (capo I-bis, articoli 4 e 4-bis), misure per il contrasto alla delocalizzazione e per la salvaguardia dei livelli occupazionali (capo II, articoli da 5 a 8), misure in materia di disturbo da gioco d'azzardo (capo III, articoli da 9 a 9-quater), di semplificazione fiscale (capo IV, articoli da 10 a 12-bis) e disposizioni finali (capo V, articoli 13-15); rilevato, in particolare, che:

- l'articolo 4-bis abroga il comma 131 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, in cui era esplicitato il limite massimo dei 36 mesi di durata dei contratti a tempo determinato del personale scolastico docente e ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario), stipulati per la copertura di posti vacanti e disponibili. D'altra parte, a tali contratti non sarebbe applicabile la disciplina generale del decreto legislativo n. 81 del 2015 che all'articolo 29 ne prevede l'esclusione.

Al riguardo si ricorda che la Corte di giustizia si è pronunciata con le sentenze del 26 novembre 2014 (Mascolo e altri, cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) e del 7 marzo 2018 (Santoro, causa C-494/16), stabilendo che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, la reiterazione di contratti a tempo determinato, per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento dei concorsi, senza indicare specifici motivi di politica sociale (congedi per malattia, parentali, per maternità o altri) ed escludendo qualsiasi indennizzo e possibilità di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di tali rinnovi.

Conseguentemente, la Corte costituzionale nella sentenza n. 187 del 15 giugno 2016, tenendo conto della pronuncia della Corte di giustizia dell'UE, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustificano. Al contempo, la Corte costituzionale si è riferita alla nuova normativa di cui alla legge n. 107 del 2015 (commi 131, 132, 113 e 95), concludendo che si trattava di misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia. Peraltro, la procedura di infrazione, aperta nei confronti dell'Italia per la violazione della citata normativa dell'Unione, è stata archiviata senza sanzioni, a seguito della difesa dell'Italia, argomentata con riferimento alla normativa sopravvenuta di cui alla legge n. 107 del 2015;

- gli articoli 5, 6 e 7 del decreto-legge sono volti a introdurre, limiti alla delocalizzazione per le imprese che abbiano beneficiato di aiuti di Stato, a salvaguardare i livelli occupazionali e in materia di recupero dell'iperammortamento in caso di delocalizzazione. Le disposizioni di cui all'articolo 6, con riferimento agli aiuti di Stato che prevedono una valutazione dell'impatto occupazionale, recano la revoca, totale o parziale, dei benefici concessi già in presenza di una riduzione dei livelli occupazionali superiore al 10 per cento e che tale riduzione comporta la decadenza dal beneficio in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento. La stessa disciplina europea ammette vincoli alle imprese nella materia degli aiuti di Stato, sul presupposto logico e giuridico che, qualora esse decidano di fruire degli aiuti siano poi tenute a mantenere gli investimenti effettuati nei siti produttivi; considerato che la previsione di un vincolo quinquennale a non delocalizzare, valido anche per le piccole e medie imprese, non si pone in contrasto con la normativa europea, che definisce, un termine solo « minimo » di mantenimento di « almeno tre anni » per le piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, relativamente

alla specifica categoria degli aiuti regionali in esenzione;

- l'articolo 9 vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, o al gioco d'azzardo, comprese le sponsorizzazioni. I contratti pubblicitari in essere decadono entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Viene, inoltre, incrementato il prelievo erariale unico sugli apparecchi per il gioco lecito, al fine di coprire gli oneri derivanti dal divieto di pubblicità e parte degli oneri derivanti dalla decontribuzione delle assunzioni di giovani a tempo indeterminato per gli anni 2019 e 2020, di cui all'articolo 1-*bis*. Si ricorda che nel nostro ordinamento deve ancora trovare attuazione la Raccomandazione della Commissione europea 2014/478/UE, la quale incoraggia gli Stati membri a realizzare un livello elevato di protezione per i consumatori, gli utenti e i minori grazie all'adozione di principi relativi ai servizi di gioco d'azzardo on-line e alla correlata attività di pubblicità e sponsorizzazione, al fine di salvaguardare la salute e a ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono derivare dal gioco d'azzardo eccessivo o compulsivo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 4-*bis*, che abroga il comma 131 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, si ritiene che la reviviscenza della possibilità di attivare contratti a tempo determinato oltre il periodo massimo di 36 mesi, debba essere affiancata da specifiche disposizioni atte a prevenire la riapertura di una procedura d'infrazione e sollevare potenziali profili di incostituzionalità.

***SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO  
PRESENTATO DAI SENATORI FEDELI, GINETTI, PITTELLA  
SUL DISENGO DI LEGGE N. 741***

La Commissione,

esaminato l'atto Senato 741, recante conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, considerato che:

vi sono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame per l'assenza dei requisiti essenziali per l'uso del decreto-legge;

le misure tra loro estremamente eterogenee previste nel decreto costituisce di per sé l'evidente dimostrazione della carenza del requisito della straordinarietà del caso e della necessità e urgenza di provvedere;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 4-*bis*, abroga il comma 131 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, eliminando il limite massimo di 36 mesi di durata dei contratti a tempo determinato del personale scolastico docente e ATA, stipulati per la copertura di posti vacanti e disponibili. La norma risulta non necessaria in quanto la reviviscenza della possibilità di attivare contratti a tempo determinato oltre il periodo massimo di 36 mesi prefigura, oltre all'apertura di potenziali profili di incostituzionalità, la riapertura di una procedura d'infrazione e di nuove pronunce da parte della Corte di Giustizia europea che nel merito si è già espressa con la sentenza del 26 novembre del 2014;

gli articoli 5, 6 e 7 del provvedimento introducono nuovi limiti alla delocalizzazione per le imprese che abbiano beneficiato di aiuti di Stato che, oltre ad essere in contrasto con i principi di libera circolazione delle imprese nell'ambito del mercato interno, presentano profili di incompatibilità con i contenuti del Regolamento (UE) n. 651/2014;

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 741  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese

**Titolo breve:** *Riforma della giustizia tributaria*

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 32](#)

6 agosto 2018

Attività (esito)

#### **Questioni procedurali**

Respinta questione pregiudiziale.

#### **Questioni procedurali**

Respinto OdG di non passaggio all'esame degli articoli.

#### **Discussione generale**

Iscritto all'OdG prima della conclusione dell'esame in Commissione.  
(*Replica del Governo*)

Conclusa la discussione generale.

#### **Trattazione articoli**

Esame art. *da 1 a 3 del decreto-legge (accolti odg)*.

[N. 33](#)

7 agosto 2018

#### **Trattazione articoli**

Esame art. *da 3 ripresa esame a 14 (accolti odg)*.

#### **Voto finale**

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 155, contrari 125, astenuti 1, votanti 281, presenti 282.

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 32 del 06/08/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVIII LEGISLATURA -----

**32a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
LUNEDÌ 6 AGOSTO 2018

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,  
indi del vice presidente TAVERNA,  
del vice presidente CALDEROLI  
e del vice presidente ROSSOMANDO

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI**

**PRESIDENTE**. La seduta è aperta (ore 11,13).

Si dia lettura del processo verbale.

CASTALDI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 3 agosto.

**Sul processo verbale**

**FERRARI (PD)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**FERRARI (PD)**. Signor Presidente, a norma dell'articolo 60 comma 3 del Regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto contrario per stigmatizzare quanto avvenuto nella seduta ultima del 3 agosto in merito all'emendamento 6.10.

Come già sottolineato dal nostro presidente Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane all'interno di un decreto-legge tipicamente amministrativo come il milleproroghe. A questo proposito, intendiamo lasciare agli atti una dichiarazione, rilanciando l'appello diffuso sabato dall'ordine dei medici: «Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni». *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**MALPEZZI (PD)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. No, il tempo a vostra disposizione è esaurito. Poiché il tempo è stato contingentato, il contingentamento vale per tutte le richieste da parte dei Gruppi.

**MALPEZZI (PD)**. Ma è un intervento sul processo verbale!

**PRESIDENTE**. La Presidenza intende rispettare il Regolamento. Pertanto, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, da lei appena invocato, che disciplina la possibilità di rettifica, io le ho concesso la parola, senatore Ferrari. Stando ai tempi assegnati, il Partito Democratico risulta sotto di due minuti e ventitré secondi. Ora si vota su questa proposta di rettifica e, essendo i tempi contingentati, non c'è possibilità di avere ulteriore tempo.

**MALPEZZI (PD)**. Signor Presidente, ma ci sono altre proposte di modifica rispetto al processo

verbale e, quindi, noi vorremmo avere la possibilità d'intervenire sul processo verbale. Questo è il punto, sostanzialmente.

**PRESIDENTE.** Per poter agevolare questa vostra richiesta, mettete allora per iscritto le rettifiche che intendete apportare e su queste vi sarà una votazione.

**MALPEZZI (PD).** Signor Presidente, leggo una di queste rettifiche, che è già scritta: abbiamo infatti letto il verbale e, sostanzialmente, ci sono delle questioni che non ci vedono d'accordo, sempre a norma dell'articolo 60, comma 3, del Regolamento del Senato, quindi sempre sul processo verbale.

Annuncio dunque il mio voto contrario, per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. In modo particolare, in quella seduta il senatore Arrigoni ha affermato che la comunità scientifica sarebbe divisa in materia di vaccini.

**PRESIDENTE.** Senatrice...

**MALPEZZI (PD).** È un'affermazione gravissima e assolutamente non vera, come dimostrano l'appello dell'ordine dei medici e la presa di posizione netta e inequivocabile di tutta la comunità scientifica e internazionale. Non è assolutamente vero, inoltre, che tutti i bambini potranno andare a scuola. Questo Governo vuole ripristinare...

**PRESIDENTE.** Senatrice, lei sta criticando un'affermazione, non sta proponendo una rettifica. Non possiamo censurare le affermazioni, possiamo rettificare oppure verificare un verbale e può essere avanzata una richiesta di rettifica, che va votata. Quindi, se il senatore Arrigoni ha detto qualcosa che non le piace, non possiamo rettificarla: mi pare evidente.

Dunque, se vuole identificare la proposta di rettifica, la poniamo ai voti. Dopo farò presente i tempi che spettano a tutti i Gruppi, visto che c'è un contingentamento e che il Partito Democratico ha già superato di due minuti il tempo a disposizione.

**FERRARI (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FERRARI (PD).** Signor Presidente, appellandoci all'articolo 60, comma 3, chiediamo di parlare per un semplice annuncio di voto contrario. Quindi, se lei concede ai senatori che lo richiedono la possibilità di pronunciarsi su un eventuale voto contrario, possiamo procedere in questo modo. Io per primo ho annunciato la motivazione, dopodiché lei può concedere la parola, per dichiarare un voto contrario ad un verbale, che contiene la parte che ho stigmatizzato. Altrimenti consegneremo un testo scritto identico a quello che ho letto nel mio primo intervento.

**PRESIDENTE.** Chi sono i senatori che vogliono fare questo annuncio di voto sulla rettifica? *(Numerosi senatori del Gruppo PD fanno cenno di voler intervenire. Commenti dal Gruppo PD).* Senatore Ferrari, può dirmi quale punto del processo verbale intende rettificare? Non mi è chiaro.

**FERRARI (PD).** Signor Presidente, nel mio intervento iniziale ho chiesto di parlare per dichiarare il mio voto contrario al verbale, non per modificare il verbale, ma semplicemente per dire che non accettiamo che l'Assemblea assuma un verbale in cui è stato approvato un emendamento, che a nostro avviso è viziato da estraneità di materia. Quindi non vogliamo che sia messo agli atti il nostro voto favorevole a questo verbale.

**PRESIDENTE.** Il voto per tutti può essere annunciato dal Capogruppo. Dal mio punto di vista il Capogruppo può annunciare il voto e fare una dichiarazione, atteso che, essendo i tempi contingentati - lo ripeto - il tempo è già esaurito *(Applausi della senatrice Bottici. Proteste dal Gruppo PD)*. Proprio perché mi pare sia necessario dare una possibilità in più, faccio parlare il Capogruppo per tutti, ma non è permesso a tutti, perché il tempo è esaurito *(Commenti dei senatori Faraone e Laus. Il senatore Taricco fa cenno di voler intervenire)*. Se cominciamo ad allungare i tempi, questo va fatto per tutti.

**TARICCO (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà. L'annuncio di voto è sì o no.

**TARICCO (PD).** Io vorrei dire un'altra cosa. Vorrei fare un richiamo al Regolamento e dire che sul processo verbale non esiste il contingentamento dei tempi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Esiste il contingentamento per prassi consolidata. Vada a vedere la prassi, perché non è possibile che ogni volta si inventi qualcosa. *(Proteste dal Gruppo PD)*. C'è un Regolamento e c'è una prassi. Io do la parola a tutti, però non è possibile ogni volta andare oltre. *(Applausi dai Gruppi M5S,*



*L-SP-PSd'AZ, FI-BP e FdI).*

TARICCO (PD). Mi faccia parlare. Mi fa parlare?

PRESIDENTE. Le tolgo la parola. *(Applausi dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo PD).* Senatore Taricco, dica sì o no.

TARICCO (PD). Signor Presidente, voglio poter parlare, credo di averne diritto.

PRESIDENTE. Lei può parlare quando può parlare.

[TARICCO](#) (PD). Io chiedo di poter esprimere il mio pensiero sul Regolamento. Se oggi abbiamo dieci provvedimenti contingentati, su quale di questi calcola il tempo del mio intervento sul processo verbale? Il processo verbale non c'entra nulla con il contingentamento. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[PRESIDENTE](#). Non c'entra nulla il tempo del processo verbale. Voi avete superato il tempo a vostra disposizione. *(Proteste dal Gruppo PD).* Mi prendo la responsabilità di quello che faccio.

Senatore Taricco, per un sì o un no. Intervenite tutti per un sì o per un no.

Prego, sì o no?

[LAUS](#) (PD). Signor Presidente, intervengo se mi dà la voce; non siamo mica a scuola, qui.

[PRESIDENTE](#). Forse dovrete andare a scuola, d'accordo? *(Applausi dai Gruppi M5S, L-SP-PSd'AZ, FI-BP e FdI).* Ho detto che siccome avete esaurito il tempo a vostra disposizione e il tempo è contingentato: vi do la parola per dire se siete favorevoli o contrari. Prego, lo dica.

[LAUS](#) (PD). Esprimo un giudizio contrario sul processo verbale e lo devo motivare per forza; dunque do la motivazione. Lei me lo deve far motivare, perché io sono andato a scuola.

PRESIDENTE. Perché discute? Finisca!

[LAUS](#) (PD). A norma dell'articolo 60, comma 3, del Regolamento del Senato sul processo verbale prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto e dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso in merito all'emendamento 6.10.

PRESIDENTE. Basta così, ho capito.

[LAUS](#) (PD). Ma non deve capire lei!

[MARCUCCI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le chiedo però di far pervenire un elenco delle persone che desiderano intervenire, perché l'alzata di mano diventa scomposta.

[MARCUCCI](#) (PD). Signor Presidente, io mi permetto di sottoporle la sua decisione, anche supportata dagli uffici, rispetto ai precedenti. Non credo sia possibile che i tempi delle dichiarazioni di voto sul processo verbale vadano a ridurre dei residui, qualora ve ne siano, o comunque ad impattare sul contingentamento dei tempi sul provvedimento.

Io stesso, infatti, ho partecipato alla Conferenza dei Capigruppo in cui si è andati a determinare nello specifico i tempi per il singolo provvedimento. È un diritto soggettivo di ogni parlamentare quello di poter esprimere il proprio favore o la propria contrarietà rispetto all'approvazione del processo verbale. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Rossi).* Lei non può dare a me la responsabilità di svolgere un intervento per tutto il Gruppo, quando questo è un diritto soggettivo.

Noi le presentiamo immediatamente l'elenco, i nostri colleghi vi si atterranno puntualmente esprimendo solo il favore o la contrarietà rispetto all'approvazione del processo verbale.

Comunque, signor Presidente, volendo essere formali, se i tempi sono stretti e abbiamo tutti fretta, la seduta deve cominciare puntualmente alle ore 11 come previsto. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[PRESIDENTE](#). Non penso che lei si riferisca a me per il ritardo, perché io c'ero, forse qualcuno non c'era e sarà stata richiesta la sua presenza.

Vorrei comunque ricordare all'Assemblea che il contingentamento dei tempi è stato stabilito all'unanimità nella Conferenza dei Capigruppo e se allora il contingentamento non vale per le questioni che oggi voi ponete, vuol dire che noi possiamo allungare a iosa tutti i tempi e il contingentamento non conta più. Ditemi, perché in questo modo si può ampliare. Io non ho alcuna difficoltà a stare qui, sono arrivata ieri sera, resterò oggi, domani, dopodomani e fino a Ferragosto. Per me è indifferente, basta che lo stabilisca la Conferenza dei Capigruppo, il resto non mi interessa, non è questione che mi riguarda. Men che meno ho tolto la parola a nessuno, visto che state parlando da circa un quarto d'ora. *(Applausi dai Gruppi M5S e, L-SP-PSd'AZ).*

Senatrice Malpezzi, allora mi dia l'elenco di coloro che vogliono intervenire: visto che questa cosa vi stava tanto a cuore, magari potevate far pervenire questo elenco alla Presidenza prima dell'inizio della seduta. *(La senatrice Malpezzi consegna l'elenco alla Presidenza).*

Darò la parola soltanto per dichiarare se si è favorevoli o contrari, perché il tempo è esaurito, quindi non datemi motivazioni, visto che chi ha parlato prima di voi ha già stabilito qual è il tema oggetto della votazione e l'oggetto del vostro annuncio di voto.

[MIRABELLI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, voto contrario. Posso consegnare il testo scritto del mio intervento?

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[FEDELI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELI (PD). Voto contro questo processo verbale e le consegno il testo scritto delle motivazioni, ma vorrei anche aggiungere, se me lo permette, signor Presidente, che non è indifferente la motivazione per la quale noi votiamo contro.

PRESIDENTE. La motivazione è stata espressa, senatrice Fedeli.

FEDELI (PD). Gliela riconsegno perché è importante che resti agli atti per ricordarci il grave danno che siamo ancora in tempo a rimediare - lo voglio dire a questa Assemblea - anche con un voto diverso per salvare la vita delle nostre bambine e dei nostri bambini. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza a consegnare il testo scritto.

[PINOTTI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINOTTI (PD). Voto contro anch'io, signor Presidente, le consegno la motivazione scritta e questo atto lo facciamo tutti quanti perché riteniamo quanto avvenuto in quest'Aula molto grave non solo per il Senato...*(Il microfono si disattiva automaticamente).*

[PITTELLA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITTELLA (PD). Il mio voto è contrario, le consegnerò il testo scritto della mia motivazione. Concordo pienamente con quanto scritto dall'Ordine...*(Il microfono si disattiva automaticamente).*

[VALENTE](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD). Intervengo per esprimere il mio voto contrario al processo verbale, perché nel processo verbale viene riferita una modifica ad un decreto e questa modifica al decreto viene riferita e raccontata come... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

[VERDUCCI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD). Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario e consegno le motivazioni politiche che consistono nello stigmatizzare il voto di venerdì, che mette a rischio la sicurezza e la salute delle famiglie italiane.

[D'ARIENZO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ARIENZO (PD). Signor Presidente, esprimo il mio voto contrario al processo verbale nella parte che si riferisce... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

[MANCA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCA (PD). Signor Presidente...

FARAONE (PD). Domando di parlare sull'ordine dei lavori, signor Presidente.

PRESIDENTE. No, si sieda. *(Commenti del senatore Faraone).* Le do dopo la parola. *(Commenti del senatore Faraone).* Do io la parola, quando ritengo.

MANCA (PD). Signor Presidente, il mio è un voto contrario, che voglio però rappresentare, perché

non basta, su un argomento... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. No, basta.

[BITI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITI (PD). Signor Presidente, intervengo per esprimere il mio voto contrario sul processo verbale di cui lascerò agli atti le motivazioni. Noi siamo a favore dei vaccini che salvano... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

[GINETTI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GINETTI (PD). Signor Presidente, nella scorsa seduta è stato approvato un emendamento che mette a rischio la salute dei nostri bambini, per la modifica del decreto sui vaccini.

PRESIDENTE. Favorevole o contrario?

GINETTI (PD). Voto contrario e ne deposito agli atti le motivazioni.

[COMINCINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMINCINI (PD). Signor Presidente, mi affido alla sua sensibilità istituzionale perché trasmetta al Presidente...

PRESIDENTE. Favorevole o contrario?

COMINCINI (PD). ...la nostra contrarietà al provvedimento contro i vaccini. Ne consegno le motivazioni scritte.

[ALFIERI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD). Signor Presidente, anch'io sul tema dei vaccini, per esprimere la totale contrarietà del Gruppo Partito Democratico.

[MARINO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (PD). Signor Presidente, pur avendo molte perplessità sull'interpretazione data all'articolo 60, terzo comma, mi adeguo ed esprimo voto contrario.

[RAMPI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMPI (PD). Signor Presidente, ognuno ha motivazioni diverse. Io, ad esempio, non credo all'evidenza scientifica...

PRESIDENTE. Dica soltanto favorevole o contrario, altrimenti le tolgo la parola.

RAMPI (PD). Non si assuma, però, la responsabilità di mettere a tacere l'Assemblea. Io sono contrario con motivazioni diverse da quelle di altri colleghi del Gruppo, che lascerò agli atti. Penso che... *(Il microfono si disattiva automaticamente. Commenti dal Gruppo M5S)*.

[PARRINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, vorrei richiamare un fatto che personalmente mi ha fatto ritenere...

PRESIDENTE. Dica favorevole o contrario.

PARRINI (PD). Vorrei richiamare un fatto che personalmente mi ha fatto ritenere leso nelle mie prerogative di parlamentare.

PRESIDENTE. Dica soltanto favorevole o contrario, altrimenti le tolgo la parola.

PARRINI (PD). Signor Presidente, su una questione fondamentale... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

[ASTORRE](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTORRE (PD). Signor Presidente, dovrebbe dare però il tempo di argomentare il voto contrario o positivo.

PRESIDENTE. Favorevole o contrario?

ASTORRE (PD). Penso che l'altro giorno sia stato fatto, nella norma del decreto-legge... *(Il microfono*

*si disattiva automaticamente).*

[PATRIARCA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATRIARCA (PD). Signor Presidente, preannuncio il voto contrario. Siamo contro l'emendamento che è stato proposto... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

[FARAONE](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARAONE (PD). Signor Presidente, le chiedo sempre, poi, di intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Lei chiedi dopo. Favorevole o contrario?

FARAONE (PD). Vorrei intervenire su un altro passaggio che riguarda il... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

[SUDANO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUDANO (PD). Signor Presidente, le consegnerò le motivazioni per iscritto, però anch'io, come tutti i miei colleghi...

PRESIDENTE. Le depositi. Lei è favorevole o contraria?

SUDANO (PD). Sono contraria all'emendamento sui vaccini.

[BELLANOVA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLANOVA (PD). Signor Presidente, credo che oggi stiamo scrivendo davvero un gravissimo precedente. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È vero, è un precedente che non mi piace.

BELLANOVA (PD). Vorrei invitarla ad esplicitare i precedenti su...

PRESIDENTE. Favorevole o contrario?

BELLANOVA (PD). No, signor Presidente...

PRESIDENTE. Dica favorevole o contrario. Basta.

BELLANOVA (PD). Presidente, mi può dare un attimo di tempo?

PRESIDENTE. No, non ce l'ha. Lo chiedi agli altri partiti. L'avete già esaurito. *(Commenti della senatrice Bellanova).*

[SBROLLINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (PD). Signor Presidente, preannuncio il mio voto contrario... *(Commenti della senatrice Bellanova).*

PRESIDENTE. La smetta di parlare, senatrice Bellanova, faccia parlare la sua collega.

SBROLLINI (PD). Esprimo il mio voto contrario... *(Commenti della senatrice Bellanova).*

PRESIDENTE. Senatrice, se non la smette la devo allontanare.

SBROLLINI (PD). Esprimo il mio voto contrario, perché stiamo discutendo... *(Commenti della senatrice Bellanova).*

PRESIDENTE. Senatrice Bellanova, si sieda.

SBROLLINI (PD). Perché stiamo parlando della salute dei nostri ragazzi... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

[NANNICINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANNICINI (PD). Signor Presidente, anch'io depositerò le motivazioni per il mio voto, diverse da quelle del collega Rampi. Annuncio il mio voto contrario.

[MISIANI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISIANI (PD). Signor Presidente, mi appello al comma 3 dell'articolo 60 e voto contro questo processo verbale lasciando agli atti le motivazioni. Non si scherza con la salute dei bambini! *(Applausi dal Gruppo PD).*

[FERRAZZI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, annunciando che depositerò le motivazioni della mia contrarietà, in quest'Aula abbiamo votato da apprendisti stregoni che giocano contro la salute pubblica... *(Il microfono del senatore Ferrazzi si disattiva automaticamente)*.

[D'ALFONSO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO (PD). Antigone mi dice di votare contro. Voto contro poiché siamo andati contro il diritto all'umanità. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[BOLDRINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI (PD). Voto contro l'approvazione del processo verbale, perché mi sento responsabile... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

[GARAVINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (PD). Anch'io voto contro e le faccio notare che non è questione se a lei piaccia o no... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

[GIACOBBE](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD). Signor Presidente, anch'io voterò contro e consegnerò le motivazioni per iscritto.

[PARENTE](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (PD). Signor Presidente, la ringrazio anche per la gentilezza istituzionale che sta usando in quest'Aula, annuncio il voto contrario e deposito le motivazioni.

[COLLINA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLINA (PD). Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario.

[STEFANO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO (PD). Signor Presidente, anch'io annuncio il voto contrario e depositerò le motivazioni, alle quali aggiungo anche secondo me che il resoconto... *(Il microfono si disattiva automaticamente. Commenti del senatore Stefano)*.

PRESIDENTE. Ha già detto che è contrario. Depositi le sue motivazioni.

STEFANO (PD). Lei deve far parlare!

[MESSINA Assuntela](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MESSINA Assuntela (PD). Signor Presidente, voterò contro e depositerò le motivazioni.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[MARGIOTTA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGIOTTA (PD). Signor Presidente, sempre per la scienza contro l'ignoranza: voterò contro.

[GRIMANI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMANI (PD). Signor Presidente, vogliamo tutelare la salute dei nostri bambini.

PRESIDENTE. Basta. Dica sì o no.

GRIMANI (PD). Per questo voto contro il processo verbale.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

### **Comunicazioni della Presidenza**

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.



### **Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE**. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

### **Sui lavori del Senato**

**PRESIDENTE**. Ricordo ai colleghi quali sono i tempi rimasti per la discussione, in modo che non ci siano questioni ulteriori, visto che - ripeto - il tempo è contingentato e la decisione è stata votata all'unanimità in Conferenza dei Capigruppo.

Il tempo residuo per il Gruppo MoVimento 5 Stelle è di un'ora e tredici minuti; per il Gruppo Forza Italia quindici minuti; per il Gruppo Lega quarantasei minuti e cinquantotto secondi; il Gruppo Partito Democratico è sotto di due minuti e ventitre secondi; Fratelli d'Italia è sotto di sette minuti e cinquantanove secondi; il Gruppo Misto ha dieci minuti e trenta secondi; il Gruppo delle Autonomie ha ventuno minuti e dodici secondi. Per gli interventi in dissenso sono rimasti tre minuti e ventisette secondi. Il relatore ha trentasei minuti e il Governo trentanove minuti. Ci sono poi venti minuti per le votazioni.

**CIRIANI** (*Fdl*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CIRIANI** (*Fdl*). Signor Presidente, desidero intervenire sull'ordine dei lavori per avanzare una proposta.

Abbiamo appreso adesso che il nostro Gruppo avrebbe già sfornato i tempi a sua disposizione di sette minuti. Noi non avevamo avuto questa impressione. Più in generale, vorrei avanzare una proposta, in termini assolutamente collaborativi. A noi pare che una rimodulazione dei tempi possa essere una scelta di buon senso, anche rispetto a quanto sta avvenendo in Assemblea. Lei ha detto, correttamente, che la Conferenza dei Capigruppo ha deliberato in maniera unanime sulla ripartizione dei tempi, ma è anche vero che la Conferenza dei Capigruppo si è riunita prima delle novità politiche che sono state introdotte di sera in Commissione. Pertanto, se lei è d'accordo, chiedo che la Conferenza dei Capigruppo venga convocata al fine di allargare, in maniera collaborativa, i tempi a disposizione dei Gruppi parlamentari affinché la discussione si svolga in maniera un po' più ordinata di quella a cui stiamo assistendo. (*Applausi dal Gruppo PD*). In caso contrario, credo che forse gli effetti saranno peggiori.

**PRESIDENTE**. Senatore Ciriani, faremo una riunione della Conferenza dei Capigruppo anche su questo tema, però il tempo non è un'impressione. Se esso viene rigorosamente osservato, il fatto che possa essere un'impressione mi lascia francamente un po' perplessa.

A me va benissimo allargare i tempi di discussione, ma ciò va deciso in Conferenza dei Capigruppo. Tra l'altro, senatore Ciriani, il suo Gruppo ha terminato il tempo a disposizione, ma, come si è sempre fatto, potete chiedere agli altri Gruppi se vi cedono parte del loro. Questa è una possibilità. (*Applausi della senatrice Bonfrisco*).

**ROMEO** (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**ROMEO** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, cediamo volentieri dieci minuti del nostro tempo al Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi dal Gruppo Fdl*).

**PATUANELLI** (*M5S*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**PATUANELLI** (*M5S*). Signor Presidente, anche il MoVimento 5 Stelle è disponibile a cedere dieci minuti del suo tempo al Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

**MARCUCCI** (*PD*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**MARCUCCI** (*PD*). Signor Presidente, apprezziamo molto gli interventi dei Capigruppo della Lega e del MoVimento 5 Stelle. Ovviamente, il tempo è stato ceduto solo al Gruppo Fratelli d'Italia perché ha avanzato la richiesta. Chiedo, pertanto, che i minuti che vengono messi a disposizione siano di tutti i

Gruppi di opposizione che hanno terminato il loro tempo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Sarebbe auspicabile una cessione di tempo anche al Partito Democratico, che ha già consumato quello a sua disposizione.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, la disponibilità è stata dichiarata nei confronti del Gruppo Fratelli d'Italia perché l'ha esplicitamente proposto. Visto l'intervento del presidente Marcucci, da parte nostra c'è ovviamente la disponibilità a cedere dieci minuti anche al Gruppo Partito Democratico. (*Applausi dai Gruppi M5S e PD*).

[UNTERBERGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, anche il Gruppo Per le Autonomie cede dieci minuti del proprio tempo al Gruppo Partito Democratico. (*Applausi dal Gruppo PD*).

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(717) Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Relazione orale) (ore 11,50)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 717.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta del 3 agosto il relatore ha svolto la relazione orale e il senatore Collina ha svolto la relazione di minoranza, hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del relatore di minoranza e ha avuto inizio l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BORGHESI](#), relatore. Signor Presidente, esprimo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

[GUIDESI](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

[RAMPI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMPI (PD). Signor Presidente, questa è un'opportunità che offriamo alla maggioranza e al Governo, quindi non possiamo accettare l'invito al ritiro; anzi, invitiamo a un ripensamento, che c'è già stato in passato. Lei sa benissimo che su 18app nella scorsa legislatura l'attuale maggioranza si esprime in maniera profondamente contraria, addirittura sostenendo che si trattasse di una mancia elettorale. Ma una mancia non poteva essere, visto che il provvedimento è durato nel tempo. All'inizio di questa legislatura il Ministro dei beni culturali si esprime in maniera profondamente contraria annunciando di voler cancellare il provvedimento. Poi, per fortuna, come ci ha spiegato anche in questa Aula, ci ha ripensato.

Questo si collega a quanto di spiacevole è successo all'inizio di questa seduta. Dentro quest'Aula noi ci dobbiamo parlare e ci dobbiamo ascoltare. Noi non siamo qui per un *pro forma*, non dobbiamo dire «sì» e «no» tanto perché il Regolamento lo prevede. Noi dobbiamo provare ad approfondire i temi ed andare in profondità nel trattare le questioni. Probabilmente, andando in profondità, ci si accorge che quello di 18app non è un terribile provvedimento perché l'ha proposto e portato avanti il Partito Democratico, o perché - cosa ancora più grave - l'ha fatto suo l'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi, quindi tutto quello che ha fatto il presidente del Consiglio Matteo Renzi bisogna cancellarlo, per via della *damnatio memoriae*.

Questo è il clima che si è creato in questo Paese, un Paese che funziona sempre così e guardate che

alimentare un clima del genere vorrà dire che prima o poi lo stesso succederà a qualcuno che c'è oggi, perché questa è la storia d'Italia.

Proviamo a cambiarla, questa storia; proviamo a guardare al merito delle cose. Questo provvedimento è stata una grande occasione per tantissimi ragazzi e ragazze italiani di accedere al teatro, al cinema, alla musica, ai concerti. Ripeto, è stata una grande occasione. Credo che quei ragazzi e quelle ragazze poi, al momento del voto, esprimeranno voti profondamente diversi. Credo che lo abbiate capito e che lo abbia capito soprattutto il Ministro dei beni e delle attività culturali e infatti in questo provvedimento si introduce la proroga per il 2018, quindi i ragazzi e le ragazze nel 2018 potranno accedere a 18app. Ma non si capisce perché non potranno farlo e non c'è la certezza di farlo per i ragazzi e le ragazze del 2019.

Noi chiediamo semplicemente di prorogare anche al 2019 questa possibilità; ci sono già le risorse a bilancio, perché le avevamo messe noi nell'ultima legge di stabilità. Sta a voi governare; potrete correggere come vorrete l'applicazione di questo provvedimento, ma almeno vi chiediamo di prorogarlo e di dare la garanzia anche a quei ragazzi e a quelle ragazze di poter accedere alla musica, al cinema, a i libri, alla letteratura e alla cultura in generale. Per questo chiedo davvero, in scienza e in coscienza, ad ognuno di voi di esprimere un voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Marcucci e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*. *(La senatrice Lonardo segnala un malfunzionamento del sistema di voto della sua postazione)*.

Senatrice, registriamo il suo voto.

LONARDO *(FI-BP)*. Era un voto contrario, signor Presidente.

[QUAGLIARIELLO](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(FI-BP)*. Signor Presidente, per un errore mi sono astenuto, ma il voto sarebbe stato contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[RAUTI](#) *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUTI *(FdI)*. Non sono riuscita a votare. Esprimo voto contrario.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

L'emendamento 7.2 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.3, presentato dal senatore Pagano, identico agli emendamenti 7.4, presentato dal senatore Verducci, e 7.5, presentato dal senatore Ciriani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.6, presentato dal senatore Pagano, identico all'emendamento 7.7, presentato dal senatore Ciriani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 7.8 e 7.9 sono improponibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.1, presentato dai senatori Rampi e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.1.

[MALPEZZI](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI *(PD)*. Signor Presidente, mi rivolgo al Governo, perché questo emendamento non



necessita di alcuna copertura. Il vice ministro Castelli lo sa: chiede la proroga per la consegna della documentazione per il progetto «Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati». La documentazione scadeva ai primi di giugno, quindi in una fase un po' di interregno, molti Comuni non hanno fatto in tempo ed erano Comuni già assegnatari delle risorse che ora, per un ritardo, rischiano di non vedere i loro progetti approvati.

Siccome i fondi c'erano e la ripartizione era stata fatta, si tratta semplicemente di concedere una piccola proroga per la consegna di documenti. Governo, mi rifaccio a voi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.1, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

**ZAFFINI** *(Fdi)*. Signor Presidente, l'emendamento 8.1 riguarda la ricetta veterinaria.

Abbiamo dibattuto di questo argomento in Commissione sanità, abbiamo votato ovviamente favorevolmente alla proroga fino al 31 dicembre, ma abbiamo ottenuto la disponibilità - e l'abbiamo raccomandata in sede di approvazione della proposta del Governo - ad allungare i termini al 1° febbraio 2019.

È una proroga assolutamente indispensabile, per dar modo all'intero sistema della sanità veterinaria di adeguarsi a questa tempistica e alle nuove modalità di ricetta. Il problema non è solo dei veterinari, ma di tutto il comparto della medicina veterinaria, anche per quanto riguarda la distribuzione, quindi le farmacie.

Questi tempi sono ritenuti indispensabili, dunque raccomandiamo l'approvazione dell'emendamento in esame per dar modo all'intero sistema di recuperare funzionalità e operatività.

**PRESIDENTE**. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

**BORGHESI**, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 8.500, 8.4 (testo 3), 8.8 (testo 2) e 8.0.2.

Propongo invece una riformulazione dell'emendamento 8.301, di cui do lettura: «*Al comma 2, sostituire le parole: "A decorrere dal 1° dicembre 2018" con le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2019"»*. Al testo così riformulato, il mio parere è favorevole.

Invito al ritiro di tutti gli altri emendamenti, altrimenti esprimo parere contrario.

**GUIDESI**, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme.

**PRESIDENTE**. Invito il Presidente della 5a Commissione ad esprimersi sulla riformulazione in esame.

**PESCO** *(M5S)*. Trattandosi di materia ordinamentale, signor Presidente, non ci sono problemi.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.500/1, presentato dai senatori Zaffini e La Pietra.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.500, presentato dal relatore.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 8.1 è assorbito dalla precedente votazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.300, presentato dal senatore Berutti e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 8.2 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.301 (testo 2), presentato dal senatore Berutti e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 8.3 è ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.4 (testo 3), presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.5, presentato dal senatore Faraone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.6, identico all'emendamento 8.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.6, presentato dai senatori Moles e Mallegni, identico all'emendamento 8.7, presentato dal senatore Quagliariello.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.8 (testo 2), presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 8.9 è assorbito dalla precedente votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.10, identico all'emendamento 8.318.

[ROMEO](#) *(L-SP-PSd'Az).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) *(L-SP-PSd'Az).* Signor Presidente, nell'eventualità vi fosse la possibilità del Governo ad accoglierlo, chiedo di poter trasformare questo emendamento in ordine del giorno.

[PRESIDENTE.](#) Senatore Mallegni, il suo emendamento 8.318 è identico all'emendamento 8.10. Le chiedo se intende anch'ella chiederne la trasformazione in un ordine del giorno.

[MALLEGNI](#) *(FI-BP).* Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE.](#) Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla richiesta di trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 8.10, identico all'emendamento 8.318.

[BORGHESI](#), *relatore.* Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

[GUIDESI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

[PRESIDENTE.](#) Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G8.10 e G8.318 non verranno posti ai voti.

L'emendamento 8.11 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.12, presentato dal senatore Mallegni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 8.13 è improponibile.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno G8.1 e G8.2.

[BORGHESI](#), *relatore.* Signor Presidente, ritengo che l'ordine del giorno G8.1 possa essere accolto dal Governo come raccomandazione.

[GUIDESI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, l'ordine del giorno G8.1 è accolto come raccomandazione. L'ordine del giorno G8.2 verrebbe accolto

come raccomandazione se venisse riformulato come l'ordine del giorno G8.1.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice De Petris se accetta la proposta del Governo.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G8.1 e G8.2 (testo 2) sono accolti come raccomandazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.1.

[TARICCO](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TARICCO](#) (*PD*). Signor Presidente, chiedo al relatore e al Governo di riconsiderare il parere su questo emendamento, che va ad incidere sul decreto legislativo n. 29 del 2017 e prevede, sostanzialmente, che gli operatori economici che producono materiali che vengono a contatto con alimenti debbano segnalare all'autorità sanitaria competente questa loro produzione. Il termine per la segnalazione scadeva alla fine del 2017. Dai dati in nostro possesso sono pochissime le imprese che hanno segnalato. Pertanto, sono teoricamente tutte in infrazione. (*Applausi del senatore Ferrazzi*).

Prevediamo la proroga soltanto a fine anno, in modo da mettere in condizione le aziende di poter segnalare all'autorità sanitaria competente e di mettersi in regola. È una questione squisitamente formale, ma che diversamente vedrebbe fuori legge la stragrande maggioranza delle imprese che producono questi materiali.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.1, presentato dai senatori Taricco e Faraone.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.2.

[BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'emendamento 8.0.2 riguarda i MOCA, cioè i materiali e gli oggetti che entrano a contatto con gli alimenti. È stato proposto dalla Lega, ma è stato sottoscritto da senatori di tutti i Gruppi parlamentari, a eccezione del PD che, abbiamo appreso, ha presentato un emendamento simile. L'emendamento è stato sollecitato dal Comune di Deruta, anche a nome di altre amministrazioni iscritte all'Associazione nazionale città della ceramica, nel corso di un incontro ufficiale con il sottosegretario Lucia Borgonzoni.

Nello specifico, esso prevede la riapertura per quattro mesi dei termini di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 29 del 2017 sulla disciplina sanzionatoria per la violazione dei regolamenti comunitari in materia di MOCA. L'articolo 6 prevedeva la comunicazione alle ASL competenti per territorio degli stabilimenti interessati e prevedeva, per la mancata comunicazione, una sanzione dai 1.500 ai 9.000 euro. Con questo intervento noi permettiamo alle aziende di potersi mettere a posto e di regolarizzare la propria posizione. Resta ovviamente aperta l'esigenza di far comprendere e di far valutare in sede europea le peculiarità e le unicità delle produzioni italiane. Nel caso di specie, mi permetta l'Aula, con il massimo rispetto, di sottolineare la differenza fra un piatto in ceramica prodotto artigianalmente e una scodella bianca un po' triste prodotta a livello industriale in qualche altro Paese europeo. Quindi il nostro voto sarà ovviamente favorevole. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

[TARICCO](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TARICCO](#) (*PD*). Signor Presidente, le chiedo solo, se possibile, che venga dichiarato assorbito il mio precedente emendamento 8.0.1, che è praticamente identico e che è stato respinto.

PRESIDENTE. Lei faccia la sua dichiarazione di voto su questo emendamento. Adesso non possiamo fare una dichiarazione di voto retroattiva.

[TARICCO](#) (*PD*). Se possibile, signor Presidente, le chiedo di poter apporre la mia firma all'emendamento 8.0.2, visto che è l'unica soluzione.

PRESIDENTE. È un emendamento della Commissione, senatore Taricco.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU*). Signor Presidente, va tutto bene, io ho firmato l'emendamento 8.0.2 e sono d'accordo, come sa. Però ha ragione il collega Taricco. L'emendamento precedente è stato respinto. Dunque teoricamente - signor Presidente, risolva lei - l'emendamento in votazione rischierebbe di essere precluso. Ora, cerchiamo di vedere se c'è una risposta. Questa è la dimostrazione, colleghi, che, se lavoriamo senza maschera, forse facciamo del bene. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se l'emendamento 8.0.1 e l'emendamento 8.0.2 della Commissione sono identici.

[BORGHESI](#), *relatore*. Signor Presidente, non sono identici, altrimenti avrei espresso un parere identico.

PRESIDENTE. Siccome su questo c'è una contestazione, le volevo chiedere se siamo certi o no che non ci sia un'identità.

BORGHESI, *relatore*. Non c'è, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.2, presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[D'ALFONSO](#) (*PD*). Signor Presidente, la proposta emendativa 9.2 di cui sono primo firmatario, così come altri emendamenti, assume come proprio bersaglio ed oggetto positivo l'allungamento dei termini per le controdeduzioni, al fine di evitare le conseguenze di una procedura di infrazione circa la vita giuridica ed economica delle imprese del cratere sismico aquilano. Si raccoglie quindi uno sforzo corale, per fare in modo che all'inizio sia il lasso di tempo a consentire la controdeduzione documentale, ma poi si abbia anche tempo e modo per attivare e avviare un'interlocuzione competitiva con Bruxelles, poiché ci sarà la questione di controdedurre sul piano della documentazione.

Chiedo dunque di votare a favore della proposta a mia prima firma che allunga il lasso di tempo per consentire maggiore agibilità alle imprese aquilane del cratere sismico.

[PAGANO](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, intervengo solo per annunciare che Forza Italia ha depositato una proposta emendativa collegata all'articolo in esame del provvedimento di proroga termini, che riguarda ciò che ha appena detto il collega senatore D'Alfonso, in merito alla procedura di infrazione della Commissione europea su alcune contestazioni alle imprese aquilane, relative alle tasse non versate o sospese, a cui ci associamo totalmente, avendo anche noi sottoscritto emendamenti di tal fatta.

Abbiamo presentato anche altri emendamenti, che comunque hanno a che fare con l'emergenza del terremoto del 2016-2017, che giustamente abbiamo collegato per competenza. Ci siamo infatti permessi, doverosamente, di sottolineare l'aspetto dell'emergenza dei terremotati del 2016-2017, perché è noto ormai a tutti che c'è stata una diversità di trattamento tra i terremotati dell'Aquila del 2009 e quelli successivi, del periodo 2016-2017. Già nel momento in cui abbiamo depositato emendamenti al cosiddetto decreto sisma, abbiamo colto, da parte del sottosegretario Castelli, qui presente in Aula, e poi, successivamente, anche del sottosegretario Guidesi, la volontà di venire incontro a questi emendamenti e ai temi in essi contenuti, sottolineando una condivisione nel merito, senza però avere la capacità e la forza di dare una risposta corretta a tali istanze.

Ribadisco dunque che, in questa sede, avvertiamo il dovere di sottolineare e di insistere affinché questi emendamenti vengano approvati, non essendo pensabile che il tema dei terremotati, con riferimento non solo a quelli di cui all'articolo 9, ma anche a quelli del terremoto successivo, non sia considerato come una priorità nazionale. Voteremo quindi per gli emendamenti che abbiamo presentato, a prescindere dal parere contrario che su di loro è stato espresso.

[MARSILIO](#) (*FdI*). Signor Presidente, all'articolo 9 abbiamo presentato una serie di emendamenti, cercando di colmare i difetti e le mancanze che, in particolare sulla vicenda del terremoto, purtroppo a distanza di diversi anni ancora esistono; per quello aquilano in particolare sono quasi dieci anni che si

attendono risposte definitive, ma gli anni passano anche per terremoti più recenti. Atteso che per chi ha vissuto e vive ancora senza casa e senza vedere l'inizio di uno straccio di ricostruzione un anno o due sono ere geologiche, dobbiamo renderci conto che il tempo che stiamo perdendo rischia di essere mortale per il futuro di queste zone. Non perdiamo dunque questa occasione, come invece abbiamo in larga parte fatto sul decreto-legge sul terremoto esaminato il mese scorso.

All'interno del decreto milleproroghe abbiamo presentato delle richieste per prorogare alcuni interventi che rendano possibile la ricostruzione e il rilancio dell'economia dei territori. L'assunto principale è il seguente: i tempi dell'emergenza e della ricostruzione stanno slittando anche *ope legis*, nel senso che la legge ha riconosciuto la persistenza delle condizioni di criticità e di emergenza che giustificano questo stato dovuto alla ricostruzione; tuttavia non sono state prorogate le misure varate all'epoca in cui, magari con un po' di ottimismo, si pensava che oggi l'emergenza sarebbe stata superata per cui quelle azioni erano state pensate in costanza di tale situazione. È come se lo Stato dicesse qualcosa del tipo: riconosco che siamo in ritardo, quindi l'emergenza durerà un altro anno o due (in alcuni casi la durata è prevista fino al 2020). Vi sono tuttavia questioni inerenti alle provvidenze per fare le assunzioni nei Comuni con i contratti di collaborazione, per assumere e mantenere sul posto personale ormai qualificato che nelle graduatorie normali non si troverebbe; sulla zona franca urbana, per permettere alle imprese di andare su quei territori e ottenere agevolazioni fiscali economiche e sociali per potersi impiantare, nonché circa la copertura dei maggiori oneri dovuti ai Comuni. Faccio l'esempio solo dell'Aquila, ma varrebbe per ogni altro Comune. All'Aquila tale copertura è particolarmente onerosa perché parliamo di un Comune il cui intero centro storico è ancora spopolato e quindi deve organizzare i servizi (trasporti pubblici, raccolta dei rifiuti) su una estensione territoriale molto più ampia; pertanto, mentre questo Comune ha un minor gettito perché le case, che non si abitano perché sono ancora pericolanti, non producono gettito IMU, né in compensazione né direttamente (se fossero seconde case), il Comune spende più soldi per portare l'autobus, la raccolta dei rifiuti, gli scuolabus per i bambini e ogni altro servizio nelle frazioni ormai sempre più distanti. Questo determina per quel Comune (ma penso che analoghi esempi si possano fare per diversi altri anche se più piccoli) l'impossibilità di chiudere il bilancio.

Tutti gli anni passati il Comune dell'Aquila ha avuto delle interlocuzioni con il Governo in maniera univoca, ma oggi non si sa nemmeno chi risponde per i problemi del cratere sismico; il precedente Governo ha scelto il commissariamento e quindi c'era un commissario che se ne occupava. Se ne vuol nominare un altro o si pensa di confermare questo? Si vuol superare (come noi pensiamo sia meglio) il regime del commissariamento? Che ci si vengano indicati un Ministro, una struttura di missione, un Sottosegretario, un responsabile con il quale i sindaci del cratere possano parlare invece di parlare con dieci Ministri diversi per ognuna delle singole competenze.

Noi chiediamo di approvare questi emendamenti. Per esigenza di tempo raccolgo l'invito del Presidente a concludere il mio intervento e pertanto non li indicherò uno per uno ma li conoscete, molti sono anche condivisi e sottoscritti da esponenti di altri Gruppi. Insisteremo per la votazione e ci appelliamo al vostro senso di responsabilità nel non perdere questa occasione. Molti di questi emendamenti non necessitano nemmeno di coperture, perché i pareri contrari talvolta pervenuti dalla Commissione bilancio derivavano solo dall'automatismo...*(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Prego, termini.

MARSILIO (*Fdi*). Dall'automatismo dovuto al fatto che non avendo noi potuto scrivere la relazione tecnica, si è espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ma i fondi ci sono e sono già previsti dalle contabilità speciali già esistenti.

[GRASSO](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, io preannuncio il mio appoggio a tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo Liberi e Uguali all'articolo 9, ma vorrei intervenire su un caso umano che ha fatto interessare tutto il Paese, cioè quello di nonna Peppina, la novantacinquenne Giuseppina Fattori, che ha visto sequestrata la sua casa in legno abusiva, dove vorrebbe abitare senza lasciare la sua terra, dopo che è stata sconvolta dal sisma. Il caso è relativo all'emendamento 9.0.100, proposto dal Governo e accolto dalla Commissione, con cui si apporta una serie di modifiche alla disciplina contenuta nell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come recentemente riscritto dall'articolo



07 del decreto-legge n. 55 del 2018. Questo emendamento ha lo scopo di porre rimedio alle criticità evidenziate dal Presidente della Repubblica in seguito alla promulgazione della legge di conversione proprio del decreto-legge n. 55 del 2018 in una lettera diretta al Presidente del Consiglio Conte. Io pregherei il relatore e il Governo, se possono, di prestare attenzione. Il Presidente della Repubblica, in questa lettera, fra l'altro ha scritto: «Non posso fare a meno di segnalare taluni aspetti di criticità dell'articolo 07 che, pur non costituendo una palese violazione della legittimità costituzionale, suscitano forti perplessità. Tra l'altro proseguiva il presidente Mattarella - «il comma 3 prevede l'inefficacia - oltre che dei provvedimenti amministrativi - anche del sequestro preventivo. La disposizione risulta asistemica e lesiva della intangibilità dei provvedimenti giudiziari, sottraendo alla magistratura l'esclusiva competenza a valutare i presupposti per il permanere delle misure di sequestro».

Con questo emendamento, espungendo il riferimento al sequestro preventivo, si limita, secondo il suggerimento del Quirinale, l'inefficacia prevista dalla norma alle sole ordinanze di demolizione e restituzione in pristino, cioè provvedimenti amministrativi, e non si fa più riferimento alle «misure di sequestro preventivo».

Inoltre, con l'aggiunta di un nuovo periodo, si prevede che: «Per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1», sono revocati i provvedimenti di «sequestro sia probatorio che preventivo, adottati fino alla data del 25 luglio 2018, per la violazione della disciplina edilizia e paesaggistica».

In estrema sintesi, questa disciplina è finalizzata a mettere al riparo, nelle more del processo di ricostruzione, il soggetto vittima del sisma che ha effettuato installazioni temporanee abusive da eventuali sanzioni penali e da eventuali ordinanze di demolizione, di restituzione in pristino o delle misure di sequestro.

Io vorrei che fosse chiaro, però, che tale disciplina, definita come la norma salva nonna Peppina, ancora una volta rischierebbe di non produrre l'effetto sperato, e cioè di far ritornare nonna Peppina nella sua casa di legno, in quanto tra le condizioni introdotte dall'articolo 07 del decreto-legge n. 55 del 2018 vi è quella che le predette opere o manufatti o strutture consistono in installazioni di opere leggere, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere (*roulotte, camper, case mobili*) che siano utilizzati come abitazioni che però siano amovibili, che cioè si devono poter spostare. (*Richiami del Presidente*).

Mi consenta, la prego: noi il tempo lo abbiamo e possiamo utilizzarlo.

Tale non si può ritenere la costruzione realizzata per nonna Peppina, solidamente infissa al suolo su una base di cemento, almeno secondo la procura di Macerata, che però, con una interpretazione che si ricollega alla originaria normativa del decreto-legge 189 del 2016 piuttosto che alla recente modifica entrata in vigore il 25 luglio scorso, ha depositato, il 4 agosto scorso, presso il gip il parere favorevole al dissequestro della struttura e si aspetta adesso la decisione del gip. Ma, come si vede, c'è bisogno dell'attenta e prudente valutazione del magistrato.

PRESIDENTE. Le chiedo di concludere, per cortesia.

GRASSO (*Misto-LeU*). Se mi fa concludere; io vorrei utilizzare il tempo che abbiamo. Presidente, devo arrivare alla conclusione.

PRESIDENTE. Lei ha cinque minuti per l'illustrazione e li ha terminati.

GRASSO (*Misto-LeU*). Devo arrivare alla conclusione, se mi consente.

PRESIDENTE. Ci arrivi.

GRASSO (*Misto-LeU*). Come si vede, c'è bisogno della valutazione della magistratura per decidere, tra le pieghe delle successioni di leggi, se revocare o mantenere i provvedimenti di sequestro.

Pertanto, suggerirei al relatore e al Governo, per mettere in risalto l'esclusiva competenza della magistratura nella valutazione dei provvedimenti giudiziari emessi e anche per non ricadere nelle criticità connesse ai profili di incostituzionalità rilevati dalla Presidenza della Repubblica, una diversa formulazione dell'emendamento 9.0.100 che nell'attuale dizione: «sono revocati i provvedimenti di sequestro», potrebbe far pensare a un automatismo di revoca imposto *ex lege*, e che potrebbe, come nel caso di nonna Peppina, non produrre gli effetti voluti.

Pertanto, propongo un subemendamento all'emendamento 9.0.100 della Commissione che preveda che sia l'autorità giudiziaria a valutare «i presupposti per il permanere o per la revoca dei provvedimenti di sequestro, sia probatorio che preventivo, adottati sino alla data del 25 luglio 2018 per la violazione della disciplina edilizia o paesaggistica». Ho qui il testo della nuova formulazione, che posso far pervenire al relatore e al rappresentante del Governo. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU)*.

**PRESIDENTE.** I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

**BORGHESI, relatore.** Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 9.5 (testo 2), 9.1000, 9.44, 9.79 (testo 2), 9.86 (testo 2), 9.91, 9.0.2 (testo 2) e 9.0.100. Invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario, sui restanti emendamenti.

Rispetto all'ordine del giorno riferito all'articolo 9 sono favorevole al suo accoglimento come raccomandazione.

**GUIDESI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.** Sugli emendamenti all'articolo 9 esprimo parere conforme al relatore. Per quanto riguarda gli ordini del giorno sono tutti accolti come raccomandazione, ad eccezione dell'ordine del giorno G9.1 che credo sia superato dall'eventuale approvazione dell'emendamento 9.91.

**QUAGLIARIELLO (FI-BP).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**QUAGLIARIELLO (FI-BP).** Signor Presidente, alla luce del parere favorevole del Governo sull'emendamento 9.91, l'ordine del giorno G9.1 non ha ragione di essere e quindi lo ritiro.

**PRESIDENTE.** La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all'emendamento 9.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva. (v. Allegato B).**

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dal senatore Pagano e da altri senatori, identico agli emendamenti 9.96, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori, e 9.3, presentato dai senatori Zaffini e Marsilio.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva. (v. Allegato B).**

Passiamo all'emendamento 9.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.4, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva. (v. Allegato B).**

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.5 (testo 2), presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva. (v. Allegato B).**

Gli emendamenti 9.31, 9.6, 9.7, 9.8 e 9.9 sono preclusi dalla precedente votazione.

Gli emendamenti 9.10 e 9.11 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 9.12, identico agli emendamenti 9.13, 9.14 e 9.15, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, passiamo alla votazione.

**RIZZOTTI (FI-BP).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RIZZOTTI (FI-BP).** Signor Presidente, voterò a favore di questi emendamenti e non capisco perché il

Governo non voglia accettare la proroga dei termini per i Comuni terremotati, mentre è stato approvato in quest'Aula un emendamento scellerato che proroga di un anno l'iscrizione a scuola dei bambini con il certificato di vaccinazione. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD).*

Questa è una cosa inconcepibile. Il ministro Grillo aveva prorogato l'autocertificazione, ma evidentemente ha vinto il popolo dei No Vax, dei No TAV, il popolo del no al diritto alla salute. *(Applausi dei Gruppi FI-BP, PD e Misto-LeU).*

Sono morte due bambine di pertosse, presa dalle madri non vaccinate all'ospedale di Bergamo dieci giorni fa e un vostro esponente del MoVimento 5 Stelle che fa il pediatra da quarant'anni ha detto che in quarant'anni non ha mai visto morire di vaccinazioni, ma ha visto molte encefaliti per il morbillo e altre malattie infettive. *(Prolungati applausi dai Gruppi FI-BP, PD e Misto-LeU).*

Vi vorrei ricordare, da medico, che un encefalite da morbillo colpisce un bambino ogni mille e un encefalite *post* vaccinica colpisce un bambino ogni milione.

*(Vivi e prolungati applausi dai Gruppi FI-BP, PD e Misto-LeU. I senatori dei Gruppi FI-BP e PD si levano in piedi).*

E vorrei ricordare anche che il diritto alla salute e all'istruzione ce l'hanno anche i bambini immunodepressi! Perché sappiamo che non sarà possibile avere delle classi e delle mense differenziate.

Il Governo ha fatto il furbo sulla salute dei bambini con l'*escamotage* della proroga di un anno, in attesa di un disegno di legge parlamentare. Il Governo si deve vergognare perché non si gioca con la salute dei bambini! *(Vivissimi prolungati applausi dai Gruppi FI-BP, PD e Misto-LeU).*

VOCI DAI GRUPPI PD e FI-BP. Vergogna! Vergogna! Vergogna!

PRESIDENTE. Colleghi, non si capisce niente. Consentite alla senatrice Rizzotti di terminare l'intervento. Con il vostro applauso non riusciamo a capire i contenuti.

RIZZOTTI *(FI-BP)*. Vorrei ricordare che chi non vaccina il proprio figlio è un criminale! *(Vivissimi prolungati applausi dai Gruppi FI-BP, PD e Misto-LeU. Molte congratulazioni).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.12, presentato dalla senatrice Iori e da altri senatori, identico agli emendamenti 9.13, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 9.14, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, e 9.15, presentato dal senatore Balboni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 9.16 e 9.17 sono ritirati.

Passiamo all'emendamento 9.18, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[MANTOVANI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo di trasformare l'emendamento 9.18 in ordine del giorno. L'argomento è lo stesso trattato dagli emendamenti testé messi in votazione, ossia l'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili che sono stati danneggiati dal sisma del 2012, che potrebbe continuare.

[PRESIDENTE](#). Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla richiesta di trasformazione dell'emendamento 9.18 in ordine del giorno.

[BORGHESI](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole alla trasformazione in ordine del giorno.

[GUIDESI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è disposto ad accoglierlo come raccomandazione.

[PRESIDENTE](#). Poiché la presentatrice non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G9.18 è accolto come raccomandazione.

Passiamo all'emendamento 9.19, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.19, presentato dal senatore Balboni.



*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 9.20 è ritirato.

Passiamo all'emendamento 9.21, sostanzialmente identico agli emendamenti 9.22 e 9.23, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[MANTOVANI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANI *(M5S)*. Chiedo di poter trasformare l'emendamento 9.21 in un ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Bellanova, lei chiede che l'emendamento 9.22 confluisca nell'ordine del giorno G9.21?

BELLANOVA *(PD)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Anche i presentatori dell'emendamento 9.23 accettano che lo stesso confluisca nell'ordine del giorno G9.21.

Invito pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G9.21.

[BORGHESI](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole a un accoglimento dell'ordine del giorno G9.21 come raccomandazione.

[GUIDESI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

[PRESIDENTE](#). Poiché la senatrice Mantovani non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G9.21 è accolto come raccomandazione.

Gli emendamenti 9.24 e 9.25 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 9.26, identico agli emendamenti 9.27, 9.28 e 9.29, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.26, presentato dal senatore Balboni, identico agli emendamenti 9.27, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, 9.28, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 9.29, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 9.30 è già stato votato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1000, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.32, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.32, presentato dal senatore Marsilio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 9.33 e 9.34 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 9.35, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.35, presentato dal senatore Marsilio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.36, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.36, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.37, identico agli emendamenti 9.38, 9.39 e 9.41, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

**BOLDRINI (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BOLDRINI (PD).** Signor Presidente, l'emendamento 9.39 ritorna sul sisma dell'Emilia-Romagna del 2012. Vedo che sono stati presentati emendamenti anche da tante altre forze politiche, comprese quelle che compongono il Governo attuale, che, purtroppo, non sono stati accolti.

Questo emendamento, in particolar modo, andrebbe a prorogare l'autorizzazione per l'assunzione di personale, che sappiamo essere utile al commissario, alle prefetture, agli enti locali e anche agli uffici territoriali del MIBAC (mi fermo perché, quando abbiamo presentato l'emendamento c'era anche la T). Se tale personale non verrà prorogato, non ci sarà nessuno.

Ricordo che si tratta della ricostruzione di beni monumentali, quali le chiese, che sono ancora tutte da ricostruire, e naturalmente devono essere ricostruite con sistemi particolareggiati e con l'attenzione ai beni di cui stiamo trattando. Ricordo anche che l'emergenza comunque è stata prorogata al 2020, per cui non si capisce perché non si interviene in questo provvedimento, visto che i contratti scadranno il 31 dicembre 2018 e, se ci allunghiamo a ridosso della legge di bilancio, come mi sono sentita dire, abbiamo tempi strettissimi, con la preoccupazione che il personale adeguato non possa continuare il proprio lavoro. Ad ogni modo, abbiamo già presentato ordini del giorno. Ho sentito prima la collega accettare la trasformazione di un emendamento in ordine del giorno, accolto come raccomandazione.

Nel precedente decreto sul sisma del Centro Italia ci siamo sentiti dire che sarebbero stati accolti degli ordini del giorno specificamente per il sisma del 2012 in Emilia-Romagna, che non è ancora terminato. Vedo che gli ordini del giorno continuano ad essere accolti in maniera sistematica, ma non vedo atti concreti - è questo che mi preoccupa - che possano mettere un punto rispetto a quanto stiamo dicendo. Stiamo ancora aspettando rispetto a delle proroghe importanti, considerato tra l'altro che altre proroghe non sono state accolte, come è accaduto con l'IMU: sì, vi è stato l'accoglimento come raccomandazione, ma i cittadini delle raccomandazioni - vi dico la verità - non se ne fanno nulla e vorrebbero atti concreti.

Credo che invece il nostro Governo si debba mettere davvero una mano sul cuore, visto che molti rappresentanti di questo Governo appartengono al territorio dell'Emilia-Romagna. Credo che debbano approvare questo emendamento e far sì che si continui la ricostruzione, come è giusto che sia. Non credo che i cittadini del mio territorio siano contenti rispetto a quello che sta decidendo il Governo. Per questo io mi batterò continuamente finché non verranno approvati *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Senatrice Mantovani, lei aveva chiesto di poter trasformare l'emendamento 9.41 in ordine del giorno.

**MANTOVANI (M5S).** Esatto.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G9.41.

**BORGHESI, relatore.** Signor Presidente, sono favorevole a che venga accolto come raccomandazione.

**GUIDESI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.** Lo accolgo come raccomandazione.

**PRESIDENTE.** A lei va bene, senatrice Mantovani?

**MANTOVANI (M5S).** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Poiché la presentatrice non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G9.41 è accolto come raccomandazione.

**ERRANI (Misto-LeU).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** He ha facoltà.

**ERRANI (Misto-LeU).** Signor Presidente, faccio presente al relatore, al Governo e a tutti noi che nella Commissione speciale sul decreto terremoto noi avevamo detto qualcosa di più rispetto di una

raccomandazione: abbiamo sancito un impegno, per la verità non nel milleproroghe (che non sapevamo nemmeno che ci sarebbe stato) ma nella legge di bilancio, ad affrontare i temi di Ischia, Emilia e Centro Italia. Va bene la raccomandazione, ma trasformiamola in un impegno, perché già in quella sede avevamo detto questo. Dopodiché, mi va bene la trasformazione in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, l'emendamento 9.40 era stato ritirato. Vuole aggiungere la firma sull'ordine del giorno?

[ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, assolutamente sì. Infatti ne avrei chiesto il ritiro e la trasformazione in ordine del giorno, non prima di aver ricordato ai colleghi che, a normativa vigente, è comunque garantita per tutto il 2019, quindi anche per il prossimo anno, l'assunzione del personale per i Comuni coinvolti nel sisma dell'Emilia-Romagna. L'emendamento avrebbe chiesto una proroga al 2020, quindi certamente la maggioranza farà tesoro di questa raccomandazione per il Governo. Ad ogni modo, garantisco per il 2019 le assunzioni sono garantite.

[PRESIDENTE](#). Senatore Balboni, lei mantiene l'emendamento 9.37?

BALBONI (*FdI*). Signor Presidente, va bene e l'ordine del giorno accolto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Pagano, a lei va bene la trasformazione dell'emendamento 9.38 in ordine del giorno accolto come raccomandazione?

PAGANO (*FI-BP*). Sì, signor Presidente.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, l'emendamento 9.36, che abbiamo già votato, era identico. L'unica differenza con altri era che noi avevamo provveduto ad indicare una copertura. A questo punto, dal momento che lo abbiamo già votato, potremmo aggiungere le firme sulle altre trasformazioni in ordine il giorno.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 9.42, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[VERDUCCI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (*PD*). Signor Presidente, faccio riferimento a tutti gli emendamenti presentati dal Partito Democratico per vincere contro il terremoto, per sostenere la ricostruzione nei territori del Centro Italia - colpiti esattamente due anni fa - e per fare in modo che continuino a vivere degli strumenti importantissimi, che, invece, il voto contrario di Lega e MoVimento 5 Stelle rischia di far terminare. Sono strumenti per proteggere il lavoro, le imprese ed i cittadini con progetti per rivitalizzare e per ripopolare i territori colpiti. In questi emendamenti c'è un'idea per i nostri territori colpiti, e per i prossimi decenni, imperniata sul lavoro da difendere, e anche da creare attraverso nuove imprese e nuovi servizi, ma voi, signori del Governo, avete detto «no» un mese e mezzo fa e continuate oggi a dire «no». È incomprensibile come possiate dire «no» alla continuazione di uno strumento come la zona franca urbana per le imprese, che è fondamentale per far vivere manifatture diffuse; come possiate dire «no» al sostegno alle partite IVA, che, per un territorio artigiano come il nostro, sono le figure professionali più diffuse; come possiate dire «no» al sostegno al servizio civile, che permette a tantissimi giovani di lavorare per la coesione di comunità che sono state ferite; come possiate dire «no» al fatto che continuino a lavorare oltre 700 tecnici indispensabili ai nostri Comuni per le esigenze del sisma; come possiate dire «no» alla continuazione degli ammortizzatori sociali e del sostegno al reddito per i lavoratori delle imprese colpite dal sisma.

Signori del Governo, fatemelo dire: i vostri «no» sono un insulto, non al Partito Democratico, ma alle aspettative e ai bisogni di tantissimi che aspettano perché ogni giorno che passa è decisivo e, quando chiude un'azienda, non riapre. Quando un lavoratore del nostro territorio perde il lavoro è costretto a cercarlo fuori dal cratere. La vostra indifferenza è inquietante. Mi viene da chiedere: voi da che parte state? A voi non interessa nulla di terremoto e di ricostruzione? State smantellando quanto fatto dai nostri Governi in questi due anni per il lavoro, per le imprese, per i Comuni e per i cittadini. Mentre noi lavoravamo, voi denigravate. Signori che oggi siete al Governo, voi gettavate fango, ma adesso

che tocca a voi non ci siete: vi girate dall'altra parte e dite di no; non avete idee e cancellate quelle che si erano e si sono concretizzate.

Presidente, aggiungo che noi stiamo insistendo sulla vertenza della Whirlpool di Comunanza, perché è l'azienda più importante della parte più colpita del cratere. Un mese e mezzo fa abbiamo ottenuto sei mesi di ammortizzatori sociali per i lavoratori di quella azienda; chiedevamo due anni; e continuiamo a farlo. Un mese e mezzo fa ci avete detto di non preoccuparsi perché il 6 luglio ci sarebbe stato un tavolo di crisi al Ministero dello sviluppo economico. Signori del Governo, quel tavolo era stato convocato dal Governo del Partito Democratico. Il vostro Governo quel tavolo lo ha cancellato e, allora, io chiedo: dov'è il ministro Di Maio? (*Applausi dal Gruppo PD*). Quando il ministro Di Maio darà una data per questo tavolo di crisi industriale così importante? Basta *selfie*! Noi vogliamo risposte concrete.

Signori del Governo, potete ingannarci un giorno, ma non potrete ingannarci ogni giorno. Questo non lo permetteremo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, mi dispiace molto aver ascoltato l'intervento del senatore Verducci, con cui abbiamo lavorato in Commissione speciale in modo - credo - costruttivo e con impegno.

Per quanto riguarda ovviamente il tema del terremoto in quel momento, con impegno, abbiamo detto di allineare - per quanto possibile - le scadenze al 31 dicembre 2018 per poi avere il margine e lo spazio d'intervenire in modo approfondito su tutti i temi del terremoto come farà questo Governo, nella legge di bilancio. Questo ci consentirà ampi margini operativi, per continuare gli interventi e le cose fatte fino ad oggi, che hanno funzionato, e capire se troveremo strumenti nuovi per passare finalmente da una fase d'emergenza a una di ricostruzione, che riteniamo necessaria.

Ritengo allora sostanzialmente ingiusto parlare con quel tono dei temi che abbiamo affrontato insieme fino a ieri. Anche per questo motivo, abbiamo avuto grande difficoltà a trovare i 300 milioni di euro che servivano per prorogare lo stato d'emergenza al 31 dicembre 2018, quindi ci aspettiamo certamente un impegno forte del Governo per trovare altre forme di finanziamento. Abbiamo parlato prima di un emendamento del Partito Democratico che riguarda la card-cultura o la 18app: l'abbiamo prolungata per il 2018 perché serviva una norma ordinamentale per continuare quel provvedimento. Abbiamo inteso non prolungarla nel 2019, come proposto, proprio perché magari i 290 milioni necessari per quell'intervento potrebbero esserci utili - e forse più utili - per aiutare le popolazioni terremotate. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

[TESEI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESEI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, devo dire di aver ascoltato con grandissimo stupore le parole del senatore Verducci, che sono quelle di una persona che non conosce i luoghi terremotati dell'Italia centrale. (*Commenti del senatore Verducci*).

Sono anche sindaco di una città dell'Umbria, dove il terremoto è stato gestito nel peggiore dei modi (*Commenti del senatore Verducci. Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, M5S e FI-BP*), per quanto attiene sia alle zone del cratere sia a tutti gli altri Comuni, che, pur non rientrandovi, hanno subito danni veramente gravissimi all'economia e ai territori.

Si è parlato di emergenza, che non è finita, perché è ancora tutto lì. Abbiamo assistito ad una serie di passerelle del precedente Governo, con lo sfondo ininterrotto dei mucchi di macerie, che hanno fatto il giro del mondo, bloccando così anche l'unica attività che era rimasta ai Comuni non terremotati, ossia quella turistica.

Tale sistema è stato del tutto sbagliato, perché è stato completamente centralizzato e siamo ancora nell'emergenza più totale. Abbiamo assistito al sorteggio delle casette per i poveri terremotati: una cosa vergognosa. Inoltre, molte delle risorse economiche messe a disposizione sono state mal utilizzate. Alcune procedure di messa in sicurezza o di messa in emergenza avrebbero potuto benissimo essere risparmiate, dando contributi diretti per l'eliminazione del problema della

ricostruzione delle opere. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-Sp-PSd'Az*). Non ha funzionato nulla: burocrazia a non finire, questa è la realtà delle zone terremotate dell'Italia centrale e dell'Umbria in particolare, che conosco in prima persona. Qui bisognerà che il Governo e tutti noi ci impegniamo a fare una riflessione seria e a cambiare il sistema, perché quello attuale non ha funzionato, non funziona e così non potrà continuare a funzionare. (*Commenti del senatore Mirabelli. Applausi dai Gruppi L-Sp-PSd'Az, M5S e FI-BP*).

[CANGINI](#) (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANGINI (*FI-BP*). Signor Presidente, mi associo ai rilievi critici della collega, nel senso che di sicuro il Partito Democratico non ha titolo per rivendicare alcun merito sul terremoto: son passati due anni, nei quali non è stato fatto assolutamente nulla. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Mi sorprende però che tale critica venga da chi si trova al Governo oggi, perché nulla continua ad esser fatto: in questo, il Governo del cambiamento è in perfetta continuità con i Governi del PD.

Tutti i nostri emendamenti sono stati respinti con argomenti precisi da parte del vice ministro Castelli e del sottosegretario Guidesi (quindi grillini e leghisti), dicendo che il Governo non reputa opportuno reperire nuove risorse per il terremoto. Perché non reputa opportuno reperire nuove risorse per il terremoto? Perché le risorse sono poche e preferiscono destinarle alle loro bandierine elettorali. Quindi avremo una finta *flat tax*, avremo un finto reddito di cittadinanza e tutto questo sulla pelle dei 37.000 terremotati che ancora vivono fuori dalle loro case e che non hanno nessuna garanzia di rientro e nessuna prospettiva di futuro. (*Applausi dal Gruppo FI-BPe del senatore Verducci*).

Io chiedo formalmente in quest'Aula che chi è stato eletto per rappresentare gli interessi dei terremotati, quei sindaci di Comuni colpiti dal terremoto - penso al leghista Pazzaglini, per esempio, ma anche a tanti altri - rimettano il loro mandato di senatore, perché è una questione di decenza, di onore e di rispetto del mandato elettorale che hanno ricevuto e così evidentemente tradito. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni*).

[PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, visto che sono stato chiamato in discussione personalmente, ritengo di poter intervenire eludendo i limiti. Mi conferma la possibilità dell'intervento?

PRESIDENTE. Interviene per fatto personale, senatore Pazzaglini? Il suo Gruppo ha già parlato.

PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*). Certo. Il senatore Cangini mi ha chiamato in ballo personalmente, riferendosi al mio ruolo di sindaco.

CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Per fatto personale si parla a fine seduta.

[PRESIDENTE](#). Per fatto personale parlerà a fine seduta, senatore Pazzaglini.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.42, presentato dal senatore Verducci.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 9.43 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.44.

[PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, voglio intervenire allora su questo emendamento, visto che sul precedente non stato in grado di farlo. Come probabilmente sarà stato notato, io sul terremoto ho cercato di parlare il meno possibile, perché, da unico terremotato di quest'Aula, da unico sindaco di un Comune terremotato di quest'Aula e da unico che era amico personale di alcuni di quelli che si sono tolti la vita, di quelli che sono in difficoltà quotidianamente con le loro attività lavorative, di quelli che ancora non sono rientrati nelle SAE (soluzioni abitative di emergenza) e di quelli i cui interventi ancora non sono stati ammessi a finanziamento, perché gran parte della normativa del terremoto non lo consente, ho preferito evitare strumentalizzazioni su questo tema.



Capisco che non è uno scrupolo che posso chiedere ai colleghi senatori (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*) e capisco che qualcuno, in mancanza di argomenti e soprattutto in mancanza di legami con il territorio che l'ha espresso, cerca di ricavarci un ruolo strumentalizzando una vicenda che vede già troppe persone soffrire. Quindi, senatore Cangini, io non ho mai preso posizione su nulla di quello che ha scritto, però, se lo devo fare qui davanti a tutti, le direi che dovrebbe vergognarsi a strumentalizzare una situazione di cui non sa nulla. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

PRESIDENTE. Io preferirei che la vergogna restasse fuori da quest'Aula.

PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*). Comunque, ritengo che si debba continuare con i lavori di questa assise, anche nell'interesse di molti di quei temi che possono essere portati avanti. Quindi concludo il mio intervento, riproponendomi di intervenire di nuovo sui temi che potranno veramente essere di aiuto alle troppe persone che hanno molte aspettative sulla nostra attività. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.44, presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 9.45 è precluso dalla precedente votazione.

Passiamo all'emendamento 9.46, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.46, presentato dal senatore Verducci.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 9.47, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

**GRIMANI** (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMANI (*PD*). Signor Presidente, il mio vuole essere un intervento che intende porre l'attenzione su alcuni aspetti che hanno riguardato la disciplina dei procedimenti riguardanti la ricostruzione e le misure che questo Parlamento ha voluto formulare sul tema del terremoto.

Riteniamo che sia stato un errore non sostenere le nostre richieste relativamente all'introduzione di una maggiore assistenza alle popolazioni, a partire dai tutti i temi che abbiamo posto all'attenzione delle Commissioni di questo Parlamento: l'estensione delle rate per quanto riguarda il pagamento dei tributi sospesi, la decurtazione del 40 per cento degli stessi contributi, il sostegno alle partite IVA e, così, tante altre forme di sostegno che avevamo proposto all'attenzione di questo Parlamento, che sono state cancellate perché non si è voluto lavorare per trovare la sostenibilità economica di questi provvedimenti.

Ci tengo a sottolineare che secondo me è sbagliato cercare di utilizzare quest'Aula per attaccare dei territori e dipingere una realtà che non è così come viene dipinta: a partire dalla regione Umbria, laddove non è vero che ci siano state delle omissioni sul tema della ricostruzione e dell'impegno da parte dell'amministrazione regionale e da parte dei Comuni coinvolti.

Sono anch'io un sindaco: anche se non di un'area terremotata, so quanto impegno vi sia stato da parte delle amministrazioni comunali, di concerto con la Regione, per trovare delle soluzioni e per proporre la possibilità di salvaguardare quelle popolazioni che tanto hanno sofferto. Non è vero che la nostra Regione è circondata da macerie; anzi, da questo punto di vista la Regione Umbria è molto avanti, più di altre Regioni, su questo punto di vista; non è una soddisfazione ma sta a testimoniare che non si può utilizzare questo tema per farne una questione di parte.

Il Governo della precedente legislatura è quello che ha stanziato più risorse sul tema del terremoto e della ricostruzione nella storia italiana di eventi di questa natura. E non accettiamo inoltre che si venga tacciati di aver fatto delle passerelle nei luoghi del terremoto! (*Applausi dal Gruppo PD*).

Non accettiamo questo perché l'impegno del Governo è stato serio, circostanziato e direi anche di basso profilo. Piuttosto, vorremmo chiedere al Presidente del Consiglio, che una bella passerella l'ha fatta ad inizio di legislatura, cosa pensa di questi temi e cosa pensa delle popolazioni che ancora stanno soffrendo per quanto riguarda la vicenda del terremoto. Magari, chiederemmo di evitare passerelle e dire qualcosa invece a queste popolazioni e a questo Parlamento su questo tema. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.47, presentato dal senatore Verducci.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 9.48 è improponibile.

Passiamo all'emendamento 9.49, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.49, presentato dal senatore Verducci.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 9.51, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**PUGLIA** *(M5S)*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**PUGLIA** *(M5S)*. Signor Presidente, il 2 agosto abbiamo avuto notizia del fatto che il Governo ha deliberato, per sei mesi, lo stato di emergenza per l'evento sismico che ha interessato i Comuni dell'isola di Ischia. Questo è un fatto fondamentale, perché va a sottolineare un impegno del Governo, già preso attraverso il cosiddetto decreto terremoto. Attraverso l'emendamento 9.51 ho inteso chiedere al Governo un impegno e quindi sono disponibile a trasformarlo in ordine del giorno, chiedendo se il Governo lo accoglie, confermando quindi il suo impegno per Ischia.

**PRESIDENTE**. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla richiesta del senatore Puglia.

**BORGHESI**, *relatore*. Propongo che l'ordine del giorno sia accolto come raccomandazione.

**GUIDESI**, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, lo accogliamo come raccomandazione, che tra l'altro è stata già assolta.

**PRESIDENTE**. Senatore Puglia, è d'accordo?

**PUGLIA** *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE**. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G9.51 è accolto come raccomandazione.

Passiamo all'emendamento 9.50, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**MODENA** *(FI-BP)*. Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**MODENA** *(FI-BP)*. Signor Presidente, intendo intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento in esame, perché è necessario rappresentarne l'urgenza. Esso serve infatti, in sostanza, alla proroga del sostegno al reddito di coloro i quali sono rimasti fuori dai provvedimenti della cassa integrazione e cioè i lavoratori del settore turistico e dell'agricoltura. Non avendo fatto la proroga, per quanto si chiacchieri molto, le aziende che operano nel settore del turismo - vi invito in proposito ad andare a parlare con le aziende di Cascia o con gli alberghi limitrofi - o in quello dell'agricoltura non hanno i lavoratori per andare avanti e chi aveva questo sostegno al reddito è rimasto a passo.

Sicuramente, da un punto di vista istituzionale, devo dichiarare il mio rispetto al relatore per come ha seguito i lavori per la conversione del decreto-legge n. 55 nella Commissione speciale, ma in quell'occasione in Commissione si era preso prima l'impegno di rivedere alla Camera dei deputati e poi successivamente si è finito per rimandare la questione alla legge di bilancio. A noi non interessa, se

non per valutarne i danni, quello che ha fatto il precedente Governo, che non appoggiavamo, ma ci interessa quello che fa il Governo oggi, come ha detto giustamente il collega Cangini, e quella in esame è una misura che serve subito, immediatamente, per sostenere non solo i lavoratori, ma anche le imprese che operano nel settore del turismo. Non l'abbiamo detto solo noi, ce l'ha chiesto l'associazione dei commercianti e la Federalberghi. Siccome abbiamo capito il metodo, per cui una volta che i provvedimenti sono approvati da una Camera, all'altra arrivano blindati, perché c'è il finto fatto di non mettere la fiducia, ma i provvedimenti si blindano e nell'altro ramo del Parlamento non si cambia niente, chiediamo al Governo, al relatore e alla maggioranza di ragionare sull'emendamento in esame, perché tanto alla Camera dei deputati il decreto milleproroghe non verrà modificato. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.50, presentato dalla senatrice Modena.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 9.52 e 9.53 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 9.55, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.55, presentato dal senatore Verducci.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 9.54 è ritirato.

Passiamo all'emendamento 9.56, identico agli emendamenti 9.178, 9.179 e 9.180, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.56, presentato dai senatori Zaffini e Marsilio, identico agli emendamenti 9.178, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 9.179, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, e 9.180, presentato dal senatore Pagano e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.57, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.57, presentato dal senatore Verducci.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.58, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.58, presentato dal senatore Verducci.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.59, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.59, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 9.60 e 9.64 sono ritirati.

Passiamo all'emendamento 9.65, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.



[MANTOVANI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANI (M5S). Signor Presidente, chiedo di trasformare l'emendamento in ordine giorno.

[PRESIDENTE](#). Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

[BORGHESI](#), *relatore*. Signor Presidente, sono favorevole affinché venga accolto come raccomandazione.

[GUIDESI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G9.65 è accolto come raccomandazione.

Passiamo all'emendamento 9.61, identico agli emendamenti 9.62 e 9.63, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.61, presentato dal senatore Collina e da altri senatori, identico agli emendamenti 9.62, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, e 9.63, presentato dal senatore Balboni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.67, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.67, presentato dai senatori Zaffini e Marsilio, fino alle parole: «31 dicembre 2020»;».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 9.68 a 9.70.

L'emendamento 9.72 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.182, presentato dal senatore Pagano e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 9.71, 9.73 e 9.74 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 6.13.

Gli emendamenti 9.612 e 9.75 sono ritirati.

Passiamo all'emendamento 9.76, identico agli emendamenti 9.77 e 9.78, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.76, presentato dai senatori Zaffini e Marsilio, 9.77, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori, e 9.78, presentato dal senatore Pagano e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 9.80 e 9.81 sono stati ritirati,

Ricordo che l'emendamento 9.82 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.79 (testo 2), presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.66, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, ne chiedo la trasformazione in ordine del giorno e mi raccomando

al Governo affinché l'impegno per Ischia prosegua così come abbiamo già notato in questi giorni.

**PRESIDENTE**. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

**BORGHESI**, *relatore*. Signor Presidente, sono favorevole affinché venga accolto come raccomandazione.

**GUIDESI**, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G9.66 è accolto come raccomandazione.

Passiamo all'emendamento 9.83, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.83, presentato dalla senatrice Modena.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 9.84, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.84, presentato dalla senatrice Modena.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.85, presentato dalla senatrice Modena.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.86 testo 2), presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 9.88, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.88, presentato dai senatori Zaffini e Marsilio.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.89, presentato dalla senatrice Modena.

*(Segue la votazione)*.

**STEFANO** *(PD)*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà. Anullo pertanto la votazione.

**STEFANO** *(PD)*. Signor Presidente, volevo soltanto dirle che alla votazione precedente ho espresso voto contrario. Non mi ha dato il tempo.

**PRESIDENTE**. Poteva farci effettuare la votazione.

**STEFANO** *(PD)*. Io non le ho fatto annullare niente, ho chiesto la parola e quando glielo ha riferito la Segreteria lei me l'ha data.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.89, presentato dalla senatrice Modena.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 9.90, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.90, presentato dai senatori Zaffini e Marsilio.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.91.

**\*QUAGLIARIELLO** (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (FI-BP). Signor Presidente, questo emendamento, che ha registrato il parere favorevole del Governo, si riferisce al pasticciaccio brutto della restituzione delle tasse all'Aquila. Vorrei ricordare all'Assemblea che questa situazione ha avuto come concausa una interpretazione dei termini. C'era un *temporary framework*, che valeva a livello europeo, fino a dicembre del 2011. Quel termine cadeva nelle more di una legge finanziaria che venne approvata il 12 novembre del 2011, fu pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* il 14 novembre del 2011 ed entrò in vigore il 1° gennaio del 2012. Dunque, quella disposizione non è stata fin qui applicata alla fattispecie in esame, e ciò per un solo giorno. Tutta questa situazione si è dunque legata anche a tale interpretazione dei termini.

Noi abbiamo prolungato una prima volta il termine di consegna della documentazione con il decreto terremoto, e una seconda volta lo stiamo facendo in questa occasione. Si sono però creati nel mezzo dei buchi temporali e questi buchi temporali vengono sanati dalla disposizione in esame. Attraverso l'approvazione di questo emendamento abbiamo quindi dato certezza a tutti gli imprenditori e gli artigiani che sono coinvolti nel problema della restituzione delle tasse. Di questo, ovviamente, non posso che ringraziare il Governo.

Con la stessa disposizione, *sine ira*, vorrei però evidenziare una cosa. Noi siamo in sede di proroga dei termini. Molte delle disposizioni di cui si è chiesta una proroga, in realtà, non sono state fino in fondo sfruttate dalle popolazioni terremotate soprattutto per disfunzioni dello Stato. Questo dobbiamo dirlo con chiarezza, perché si sono creati problemi burocratici e soprattutto problemi relativi alla mancanza di personale, che non hanno consentito un espletamento delle pratiche nei tempi dovuti. Capirete che, se questi termini non vengono prorogati, come evidentemente è accaduto, il segnale che si dà a queste popolazioni è inequivoco: è il segnale che lo Stato fa un passo indietro e che le iniziative prese in qualche modo in considerazione per il rilancio di questi territori non si possono più realizzare.

Vorrei che il Governo si rendesse conto di questo segnale e che trovasse i modi per riparare. Per quelle popolazioni i segnali sono infatti determinanti. Molte di queste persone sono rimaste all'interno delle aree terremotate contando sull'intervento dello Stato. Non hanno aderito a quella che purtroppo è una tendenza di massa: spostarsi dalle zone dell'interno verso la costa, abbandonando territori che stanno diventando un problema nazionale anche per quanto riguarda gli indici demografici e la condizione di spopolamento. Signori del Governo, il segnale che è venuto in questo caso non è positivo. Vi prego di trovare i modi per dire: ci siamo e continueremo ad operare. (*Applausi dal Gruppo FIBP*).

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.91, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

**DE PETRIS** (Misto-LeU). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, vorrei segnalare un malfunzionamento. Intendevo votare a favore.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

L'emendamento 9.92 è improponibile.

Passiamo all'emendamento 9.93, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.93, presentato dai senatori Zaffini e Marsilio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.94, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.94, presentato dal senatore De Siano e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 9.95 è stato ritirato.

Gli emendamenti 9.97, 9.98 e 9.99 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 9.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.100, presentato dal senatore Marsilio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 9.101, 9.102 e 9.103 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 9.104, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.104, presentato dal senatore Verducci.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 9.105 e 9.106 e l'ordine del giorno G9.1 sono stati ritirati.

L'emendamento 9.0.1 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.2 (testo 2), presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[PAGANO](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAGANO](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento 9.0.3, che riguarda la proroga incentivi e l'acquisto di abitazioni in classe energetica elevata, perché riteniamo che questo sia un tema sul quale bisogna porre l'attenzione. Dobbiamo stimolare un certo tipo di ricostruzione che privilegi naturalmente anche la salvaguardia della classe energetica elevata.

Colgo l'occasione per ricordare al senatore leghista che è intervenuto, sindaco di un Comune terremotato, che quando il collega Cangini ha parlato di una disaffezione da parte delle popolazioni terremotate, della continuità di gestione e soprattutto del malcontento che c'è in quei territori, ebbene mi dispiace purtroppo smentire il collega della Lega, ma è vero, tant'è che oggi verranno qui a Roma per protestare alcuni sindaci abruzzesi che non hanno avuto alcun tipo di risposta neanche da questo Governo. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.3, presentato dal senatore Pagano e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BORGHESI](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.2.

[GUIDESI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 10.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.2.

[MIRABELLI](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[MIRABELLI](#) *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per confermare il voto favorevole del Partito Democratico sull'emendamento 10.2 e per chiedere, così come abbiamo già anticipato in Commissione e con il consenso dei firmatari, di aggiungere all'emendamento le firme dei rappresentanti del Gruppo in Commissione e del nostro Capogruppo.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.2, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Prima di passare all'esame dell'articolo 11, faccio presente che il Gruppo Forza Italia non ha più tempi, il Gruppo MoVimento 5 Stelle ha quarantasei minuti, la Lega ventisei minuti, il Partito Democratico sei minuti, Fratelli d'Italia quattordici minuti, il Gruppo Misto due minuti e le Autonomie dieci minuti.

[TOFFANIN](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[TOFFANIN](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, vorrei comunicare che nella precedente votazione ho erroneamente espresso voto contrario, ma volevo esprimere voto favorevole.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11, che invito i presentatori ad illustrare.

[STEGER](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 11.7.

L'articolo 37-bis, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prevede la possibilità di costituire, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, gruppi bancari cooperativi provinciali. In questo modo il legislatore ha tenuto conto della particolarità del sistema delle banche di credito cooperativo presente nelle due Province, in special modo in Alto Adige, dove attualmente si sta costituendo il gruppo bancario provinciale tra le casse Raiffeisen e le rurali. Le casse Raiffeisen sono strettamente legate al territorio e hanno contribuito a sostenere in modo efficace lo sviluppo dell'economia locale, fatta soprattutto di piccole e medie imprese.

Considerato che l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (che è lo Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige) attribuisce alla Regione competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento delle casse rurali e delle aziende di credito a carattere regionale, noi proponiamo l'attribuzione al Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol della competenza di stabilire, per il relativo gruppo provinciale, la soglia minima di partecipazione delle casse rurali e casse Raiffeisen al capitale della relativa capogruppo. Questo è il contenuto del nostro emendamento e, dal momento che riguarda il nostro territorio, ne chiediamo l'approvazione da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

[BORGHESI](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è favorevole agli emendamenti 11.6 (testo 2), 11.0.1 (testo 2), 11.0.3 e 11.0.100. Invito a ritirare tutti gli altri emendamenti, altrimenti il parere sarà



contrario.

[GUIDESI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore Comincini e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.300, presentato dai senatori Perosino e Sciascia.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.2, presentato dal senatore Vitali.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.3, presentato dai senatori La Russa e De Bertoldi.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*:».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 11.5.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.6 (testo 2).

[FERRAZZI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[FERRAZZI](#) (PD). Signor Presidente, l'emendamento 11.6 (testo 2) vuole porre la parola fine a ogni ipotesi di rinvio su una questione fondamentale, relativa all'adozione del decreto per la costituzione del fondo per le vittime dei reati finanziari delle banche.

Si tratta di una questione vergognosa. Solo nel Veneto (che è stato l'epicentro della vicenda, che non ha però colpito - purtroppo - solo la nostra Regione) 200.000 famiglie sono state di fatto truffate. La gestione è stata delittuosa e la magistratura sta facendo il suo corso.

Sono mancati anche i sistemi di controllo e ovviamente ogni approfondimento andrà fatto.

I Governi precedenti non sono stati con le mani in mano: sono stati salvati i correntisti, gli obbligazionisti, i dipendenti, le reti delle imprese e, da ultimo, è stato adottato un provvedimento, con la legge di bilancio 2018, che, per la prima volta - caso unico al livello europeo - salva anche gli azionisti, pur sapendo, appunto, che c'è un rischio proprio in chi acquista azioni. È stata comunque riconosciuta la violazione normativa, e quindi l'azione fraudolenta da parte di coloro che hanno compiuto questi atti vergognosi.

Ebbene, Presidente, in Commissione avevamo proposto una data molto più anticipata; proponevamo, cioè, che il decreto-legge fosse adottato finalmente entro il 31 agosto, quindi entro poco più di venti giorni. Abbiamo accolto la richiesta di spostare la data al 31 ottobre, quindi entro due mesi, e siamo assolutamente favorevoli perché si acceleri.

Presidente, il provvedimento in questione mette nelle tasche degli italiani che sono stati derubati in maniera fraudolenta - e sono famiglie, perlopiù povere, che hanno accantonato il TFR per i figli, magari portatori di *handicap* - 100 milioni di euro. C'è chi dice che non sono sufficienti, e siamo d'accordo, infatti dobbiamo incrementare questo fondo. A chi dice, però, che serve stanziare un miliardo perché 100 milioni non sono sufficienti rispondiamo che siamo d'accordo, ma iniziamo a mettere 100 milioni; domani metteremo i restanti 900 milioni. Non togliamo i 100 milioni per mettere, forse, 1.000 milioni domani.

Sappiamo benissimo che c'è un fondo dormiente vincolato di 1,4 miliardi. Si usi a piene mani, ma si inizi immediatamente a rispondere a questi cittadini.

Non c'è tempo da perdere per i cittadini; non c'è tempo da perdere per le imprese, che non sono solo quelle del Nord-Est. Andiamo avanti compatti.

Crediamo che il voto di questa Assemblea, esattamente come è avvenuto in Commissione, possa essere un atto di buona politica. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.6 (testo 2), presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

**MORONESE** *(M5S)*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**MORONESE** *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo che il mio voto venga rettificato: era favorevole e per sbaglio ho votato contrario.

**PRESIDENTE**. La Presidenza ne prendo atto.

L'emendamento 11.7 è improponibile limitatamente alla lettera *b*).

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo della lettera *a*) dell'emendamento 11.7, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.8, presentato dal senatore Comincini e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.301.

**PEROSINO** *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**PEROSINO** *(FI-BP)*. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto su questo e sugli emendamenti 11.300, 11.302 e 11.303, presentati insieme al collega Sciascia, perché riteniamo che le modifiche apportate dall'articolo 11 alla legge n. 49 del 2016 sulle banche di credito cooperativo siano troppo deboli. In sostanza, crediamo che ci siano state nella citata legge violazioni al principio di mutualità e autonomia che dovrebbe essere proprio dei suddetti istituti; pertanto chiediamo di modificarla in questo senso: aumentare la percentuale che deve essere posseduta dalle singole banche di credito cooperativo nella Capogruppo dal 60 all'80 per cento, affinché non siano scalabili. Riteniamo infatti che qualche banca, soprattutto straniera, possa accalappiare qualcuno nel margine tra 51 e 60 e comprare il sistema. Ancora, secondo il principio di autonomia, se gli amministratori di una banca singola non piacciono alla capogruppo, questa non può avere titolo a sindacare le nomine e farsi proporre una terna di tre nomi.

Perciò proponiamo di sopprimere le parole al capoverso 3-*ter* della lettera *e*) e del comma 2.

Inoltre, avevamo fatto una proposta, ma c'è già stata la votazione. Chiediamo che la scelta possa essere fatta dalle singole banche entro il 31 maggio 2019, perché 180 giorni sono troppo pochi in quanto siamo in corso di esercizio. Chiedo comunque al Governo di tenere conto di questi emendamenti, che credo siano voluti dalla base delle banche di credito cooperativo e non dai vertici romani: questa è un'affermazione molto importante e delicata.

Infine, esprimo il mio sostegno alla senatrice Rizzotti. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.301, presentato dai senatori Perosino e Sciascia.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.9, presentato dal senatore Comincini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.302, presentato dai senatori Perosino e Sciascia.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.303, presentato dai senatori Perosino e Sciascia.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.10, presentato dal senatore Comincini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.304.

[CONZATTI](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CONZATTI](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, trasformo l'emendamento 11.304 in ordine del giorno. È un motivo di festeggiamento, questo, perché sappiamo che negli scorsi giorni i tre gruppi bancari (sia i due gruppi nazionali, Cassa centrale banca e ICCREA, che il gruppo territoriale altoatesino Raiffeisen) sono stati autorizzati. Quindi la riforma del credito cooperativo è nel vivo; è una riforma importantissima. Quello del gruppo è un modello equilibrato, che tiene assieme la valenza territoriale, la centralità delle banche di credito cooperativo, il valore mutualistico con una logica internazionale. Per potersi definire «banca» serve essere solidi, efficienti, in modo da poter garantire i clienti.

In questo senso, abbiamo chiesto e appoggiato l'aumento della percentuale di partecipazione delle banche di credito cooperativo nelle capogruppo del 51 per cento al 60 per cento, e non ci spieghiamo come mai all'articolo 11, lettera *f*) il Presidente del Consiglio dei ministri possa derogare questa percentuale minima senza limiti, senza fattispecie. Chiediamo dunque al Governo di occuparsene, affinché anche nel caso in cui il Presidente del Consiglio dei ministri agisca d'urgenza, ci sia una percentuale minima di partecipazione delle banche di credito cooperativo. Non possiamo snaturare il futuro e la natura di un grandissimo valore per l'Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[PRESIDENTE](#). Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G11.304.

[BORGHESI](#), *relatore*. Signor Presidente, invito il Governo ad accoglierlo come raccomandazione.

[GUIDESI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore. Aggiungo solamente che in quest'Aula non so in quanti oggi avrebbero scommesso che nel testo del decreto-legge ci fosse quello che c'è scritto. Siamo arrivati a un buon punto. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

[PRESIDENTE](#). Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G11.304 è accolto come raccomandazione.

L'emendamento 11.11 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.12.

[LONARDO](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LONARDO](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, sono molto stupita del fatto che questo emendamento non sia stato accolto in Commissione, sapendo che è stato anche abbastanza dibattuto. La sua approvazione avrebbe consentito di prorogare il termine, confermando il regime attuale che permette alle cooperative preesistenti, rispetto al Testo unico bancario (quindi *ante* 1993), di continuare ad operare a vantaggi dei soci cooperanti.

In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, avrebbero potuto continuare a svolgere la propria attività senza obbligo di iscrizione all'albo decine di migliaia di società



cooperative. Una banale proroga di termini sarebbe potuta essere una delle ultime possibilità di salvezza per i piccoli in un sistema dominato dai grandi. Ecco perché faccio appello a questa Assemblea di ripensarci. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.12, presentato dalla senatrice Lonardo.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 11.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.2, presentato dal senatore Ciriani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.3, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Ricordo che l'emendamento 11.0.5 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.100, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Poiché all'articolo 12 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**BORGHESI**, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 13.2 (testo 2), 13.4 (testo 2), 13.0.14 e 13.0.500 (testo 2). Su tutti gli altri emendamenti invito i presentatori a ritirarli, altrimenti il parere è contrario. Propongo di accogliere l'ordine del giorno G13.0.9 come raccomandazione.

**GUIDESI**, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dai senatori Parrini e Collina.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.2 (testo 2), presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.3.

**MARGIOTTA** *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**MARGIOTTA** *(PD)*. Signor Presidente, l'articolo è relativo allo sviluppo infrastrutturale. Sul tema il Governo fa solo proroghe.

Nel frattempo, nel silenzio del presidente Conte, assistiamo basiti al balletto del No TAP-Sì TAP, No TAV-Sì TAV. I protagonisti di questi giorni sono Di Maio, Salvini, Lezzi e Toninelli e, da terre lontane, è giunto anche il parere aulico del Di Battista.

Il Ministro pensa di aver inventato l'analisi costi-benefici, istituto che esiste da trent'anni. Apprendiamo in queste ore che la Commissione chiamata a esprimersi sulla TAV è composta da tecnici che negli anni si sono pubblicamente espressi contro l'opera. Diciamo che non è proprio un caso di oggettività e di equilibrio.

Nel frattempo - è proprio il caso di dirlo - *dum Romae consulitur*, il Paese è totalmente fermo. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.3, presentato dal senatore D'Arienzo e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.4 (testo 2).

**BRESSA** (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BRESSA** (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto favorevole su questo emendamento, che recepisce un'intesa che è stata raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni nel febbraio di quest'anno.

**RAMPI** (*PD*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**RAMPI** (*PD*). Signor Presidente, per la verità avevo chiesto di intervenire già da un po' per lasciare agli atti alcune considerazioni.

**PRESIDENTE**. Senatore, lei può alzarsi in piedi e chiedere di intervenire. È stata data la parola a tutti.

**RAMPI** (*PD*). No, le assicuro che non se ne è accorta, come metà dell'Assemblea. Ha perso anche voti, perché...

**PRESIDENTE**. Prego, senatore, dica pure.

**RAMPI** (*PD*). Vorrei che rimanesse agli atti che il parere favorevole espresso in Commissione sull'ordine del giorno G7.1 è diventato parere contrario nella discussione in Aula del provvedimento, ma su questo non sono riuscito ad intervenire.

Allo stesso modo, è stato dichiarato inammissibile per materia un emendamento relativo alla proroga di una misura su cui lo stesso ministro Bonisoli si è dichiarato favorevole; come ho detto, ne è stata dichiarata l'inammissibilità per materia, quando sono state introdotte molte altre misure che per materia non hanno nulla a che fare con il provvedimento in esame.

Voglio che questo rimanga agli atti perché, facendo le cose in fretta e *pro forma*, a volte si fanno male.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.4 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 13.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**RICHETTI** (*PD*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

**PRESIDENTE**. Passiamo all'emendamento 13.0.2, identico agli emendamenti 13.0.3, 13.04 e 13.0.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**ARRIGONI** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 13.0.2.

**PRESIDENTE**. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.3, presentato dal senatore Pagano, identico agli emendamenti 13.0.4, presentato dai senatori Steger e Durnwalder, e 13.0.5, presentato dal senatore Laniece.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 13.0.6, sostanzialmente identico agli emendamenti 13.0.7 e 13.0.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.6, presentato dal senatore Pagano, sostanzialmente identico agli emendamenti

13.0.7, presentato dai senatori Steger e Durnwalder, e 13.0.8, presentato dal senatore Laniece.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 13.0.9 è stato trasformato nell'ordine del giorno G13.0.9, che è stato accolto come raccomandazione. Poiché la presentatrice non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G13.0.9 è accolto come raccomandazione.

Gli emendamenti 13.0.10 e 13.0.11 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 13.0.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.13, presentato dai senatori Gasparri e Mallegni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.14, presentato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 13.0.500 (testo 2)/1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a meno che non venga riformulato. Intende riformulare l'emendamento, senatrice De Petris?

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.500 (testo 2)/1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 13.0.500 (testo 2)/2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.500 (testo 2)/2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.500 (testo 2)/3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.0.500 (testo 2).

[FANTETTI](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANTETTI *(FI-BP)*. Signor Presidente, intervengo per segnalare all'Assemblea e stigmatizzare una duplicazione delle risorse pubbliche che questa iniziativa permette, attraverso il rifinanziamento del commissario straordinario per la riforma digitale in Italia, che precedentemente era gratis, mentre adesso costerà 220.000 euro, e che si va a sommare all'attività dell'Agenzia digitale italiana. Il Paese ha certamente bisogno di aumentare le risorse per la digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, ma non ha certamente bisogno di duplicare le strutture che si dedicano a questo.

*(Applausi dal Gruppo FI-BP e del senatore Collina).*

[DE PETRIS](#) *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il nostro voto contrario, anche perché onestamente non solo vi è una moltiplicazione, ma addirittura si crea un commissario straordinario, a cui vengono dati compensi ed altro. Il mio subemendamento, signor Presidente,

chiedeva che fosse a titolo gratuito e paradossalmente la Commissione bilancio ha espresso parere contrario. Dico questo perché rimanga agli atti. È incredibile il fatto che al commissario per le università di Napoli venga tolta la possibilità di qualsiasi rimborso spese, mentre qui invece si aggiungono costi non indifferenti per la pubblica amministrazione. *(Applausi del senatore Collina)*.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.500 (testo 2), presentato dal relatore.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

**STEGER** *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

Invito i colleghi che stanno uscendo dall'Aula a farlo velocemente affinché il senatore Steger possa fare la sua dichiarazione di voto.

**STEGER** *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, il nostro Gruppo si è limitato a presentare emendamenti mirati, di semplificazione per le imprese, il settore agricolo, gli artigiani. Ne cito tre. L'emendamento finalizzato a prorogare di sei mesi la scadenza per i nuovi adempimenti delle strutture alberghiere e dei rifugi alpini sulla sicurezza antincendio. L'obiettivo era quello di non costringere gli albergatori a dover effettuare i lavori nel pieno della stagione turistica, ossia l'estate del prossimo anno. L'emendamento, importante per il settore agricolo, mirava a prorogare l'entrata in vigore della norma sulla tracciabilità dei pagamenti. Lo scopo era quello di dare tempo ad ABI e Poste Italiane per mettere in campo iniziative volte a ridurre l'impatto burocratico. Sempre per le imprese agricole, la proroga sull'obbligatorietà della certificazione antimafia ai fini della richiesta di contributi europei.

#### **Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 14,12)**

*(Segue STEGER)*. La motivazione era quella di scongiurare il rischio concreto che gli uffici preposti non facciano in tempo ad esaminare tutte le pratiche, con relativa perdita dei contributi. Purtroppo il Governo non ha accolto queste ed altre proposte di puro buon senso, limitandosi ad accogliere solo quello sull'adeguamento dei rifugi alpini. Almeno i rifugi alpini hanno adesso il tempo necessario per adeguarsi alle norme antincendio.

Sulle banche di credito cooperativo, invece, è per noi positiva la decisione di prorogare i termini per l'adesione dei gruppi. Avevamo presentato un emendamento sulle Raiffeisen affinché fosse il Presidente della Regione, sentita la Banca d'Italia, a stabilire le soglie di partecipazione delle banche di credito cooperativo alla società capogruppo.

Noi riteniamo che sarebbe stato utile e opportuno, perché la Presidenza della Regione ha piena conoscenza del territorio. Siccome si tratta di un raggruppamento di banche a livello territoriale sudtirolese, noi avremmo visto bene questa norma che, purtroppo, il Governo e la maggioranza non hanno concesso.

È un tema sul quale bisognerà tornare in futuro. Serve una riflessione approfondita per quanto riguarda il credito cooperativo per salvaguardare i principi mutualistici e il legame con il territorio, che sono i valori fondanti del credito cooperativo.

Il limite maggiore della riforma riguarda l'obbligo di dover aderire a un gruppo bancario cooperativo pena la perdita della licenza bancaria. La solidarietà per garantire la stabilità del sistema non può arrivare a compromettere la propria identità e libertà di iniziativa economica che è, del resto, garantita dalla Costituzione italiana.

Chiediamo pertanto che il tempo guadagnato con la proroga serva per sciogliere tutte le criticità legate alla riforma e a questa riflessione io invito la maggioranza di questo Parlamento.

Non siamo tra quelli che criticano lo strumento del proroga-termini come primo vero atto in quest'Aula del nuovo Governo. Crediamo sia legittimo, purché questo tempo venga usato in maniera proficua per il credito cooperativo e per tutti gli altri ambiti interessati dal provvedimento. Ad ogni modo, ci colpisce che non vi sia stata una vera volontà al confronto su diverse proposte, tra cui anche le nostre, che non richiedevano alcun impegno di carattere economico e che ponevano questioni reali. Sarebbe bastato un pizzico in più di buona volontà e di buon senso. Per queste ragioni che annuncio il voto

d'astensione del Gruppo per le Autonomie. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP-PATT, UV)*).

**DE PETRIS** (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**DE PETRIS** (*Misto-LeU*). Signor Presidente, noi siamo invece tra coloro che criticano lo strumento del decreto mille proroghe: tra l'altro, si tratta di uno dei temi che, in generale, abbiamo posto anche in occasione della questione pregiudiziale di costituzionalità. Riteniamo infatti che aver fatto diventare il decreto mille proroghe una prassi costante - ciò ovviamente non riguarda solo il Governo in carica, ma anche tutti i precedenti - non è segno di buona amministrazione, ma è quasi una sorta di autodenuncia dei Governi e dei Ministeri, che non riescono ad attuare le norme. Tra l'altro, vi sono norme che vengono prorogate da moltissimo tempo, senza che si abbia il coraggio di mettervi mano e di cambiarle definitivamente.

Devo anche dire, però, che siamo molto meravigliati del fatto che il mille proroghe sia stato uno dei primi atti dell'attuale Governo, innovando una prassi, signor Presidente, che lei conosce bene: questa volta, infatti, abbiamo al nostro esame un mille proroghe estivo. In occasione della discussione degli emendamenti in materia di terremoto, abbiamo appreso che sicuramente a fine anno ci sarà anche il decreto mille proroghe di prassi, quello invernale. Visto che si parla del Governo del cambiamento, si tratta effettivamente di una novità, perché possiamo addirittura arrivare all'emanazione di due decreti mille proroghe.

L'altra questione è che nel decreto milleproroghe al nostro esame vi è una serie di interventi di proroga, colleghi del Governo e della maggioranza, dovuta al fatto che non avete ancora un'idea ben chiara di come agire su alcune questioni. L'articolo 13 del provvedimento in esame, in materia di infrastrutture, è significativo da questo punto di vista. Chi mi conosce sa quanto abbia fatto le mie battaglie contro il TAP e contro la TAV. Ma è evidente a tutti, vista la discussione pubblica nata all'interno della maggioranza, che l'articolo 13 serve soltanto per trovare forse una mediazione. Invece sarebbe stato bene - ad esempio - a proposito dell'articolo 13, sulla parte infrastrutturale, mettere mano una volta per tutte a quello sterminato elenco che c'è al CIPE, che prevede ancora un numero stratosferico di opere. Come avevamo chiesto varie volte, anche in occasione dell'approvazione del codice degli appalti, era necessario finalmente che tutti cascami della legge obiettivo fossero ripuliti. Era dunque necessario ripulire quell'elenco e stabilire davvero le priorità importanti per il Paese, che - per quanto ci riguarda e come abbiamo ripetuto varie volte - consistono in un vero piano di investimenti che finalmente, anche con un finanziamento in *deficit* per un punto di PIL, possa intervenire sulle grandi criticità del Paese, su tutta la parte della cura del territorio, ma anche sul trasporto pubblico locale, ormai in condizioni penose, e su tutta la mobilità sostenibile. Questo tentativo di prender tempo, per poi decidere non so quando - spero che l'estate vi porti consiglio - si dissemina un po' per tutto il decreto mille proroghe.

Anche sulla questione dei vaccini, su cui - come è noto - anche per quel che riguarda chi parla, le posizioni sono abbastanza articolate, si rischia di fare un pasticcio. Da una parte, si è detto che si fa l'autocertificazione e, dall'altra, adesso è intervenuto l'emendamento di proroga. Quindi, visto che il decreto mille proroghe non sarà convertito prima dell'estate, il risultato è che a settembre il Paese, le scuole e i genitori si troveranno in un *caos* totale. È per questo motivo che il vice presidente della Commissione igiene e sanità, il mio collega, senatore Errani, ha chiesto un'audizione del Ministro sull'argomento.

Quanto agli altri interventi contenuti nel decreto milleproroghe in discussione, è stato approvato, con nostro grande piacere, un emendamento all'articolo 6 che mette mano a una questione su cui in campagna elettorale non solo noi, ma anche Lega e MoVimento 5 Stelle hanno fatto promesse per risolvere, ossia la questione dei diplomati magistrali. Subito dopo l'approvazione dell'emendamento ognuno di noi, ben contento, ha pensato che si fosse trattato di ottemperare anche agli impegni elettorali assunti nelle manifestazioni; subito dopo invece ci siamo trovati un comunicato da parte del relatore e della maggioranza con cui si annuncia il fatto che sarà soppresso e si intende intervenire di nuovo nel passaggio alla Camera sull'emendamento stesso. Io trovo tutto ciò strabiliante e anche in questo caso vi dovrete assumere le vostre responsabilità, perché è facile fare certe affermazioni in



campagna elettorale e poi invece fare altro. Visto, invece, che l'occasione c'è stata, considero motivo d'onore per tutta questa Assemblea metter mano finalmente a quella vicenda che rischia di mandare a casa, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, diverse decine di migliaia di insegnanti che in tutti questi anni hanno assicurato il buon andamento della scuola elementare. Invece di dichiarare di cancellarlo, bisognerebbe implementarlo e riuscire finalmente a chiudere definitivamente la vicenda del precariato nella scuola.

Noi abbiamo posto molte altre questioni che non sono state accolte; per carità, alcuni interventi hanno visto anche il nostro favore: penso - per esempio - allo spostamento di un anno per l'ingresso nel mercato libero, che aiuterà moltissime famiglie.

Altra questione fondamentale contenuta nel decreto milleproroghe in discussione riguardava il terremoto e tutti gli interventi già promessi durante l'esame del decreto-legge sul terremoto stesso. Ebbene, in questo frangente abbiamo appreso ancora una volta il rinvio alla legge di bilancio e a un secondo milleproroghe. Possiamo dunque affermare dire che il decreto milleproroghe in esame non solo è di proroga, ma addirittura sancisce un rinvio delle decisioni, perché la maggioranza dovrà trovare le proprie le proprie composizioni.

E questo accade dal punto di vista formale dell'utilizzo dello strumento. Dal punto di vista del risultato, anche laddove si sono avute misure positive - ritorno sulla vicenda del nostro emendamento - si annuncia che si vorrà cambiare durante l'esame da parte della Camera. Noi vediamo non solo un uso molto confuso dello strumento stesso e delle norme di proroga, ma in realtà anche un nuovo modo di presentare il milleproroghe che ancora non si era visto: il milleproroghe in attesa delle decisioni che devono essere assunte all'interno la maggioranza, verificando in che modo si legga il contratto di Governo.

Per tutti questi motivi annuncio il voto contrario dei senatori del Gruppo Misto Liberi e Uguali.  
*(Applausi dal Gruppo Misto-LeU).*

**CIRIANI (FdI).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CIRIANI (FdI).** Signor Presidente, in premessa vorrei fare una notazione di stile, che è anche contenuto quando si discute dell'approvazione di testi così importanti come quello in esame.

Noi come Gruppo forse pagheremo lo scotto di essere in gran parte alla prima esperienza parlamentare, ma registriamo una grande difficoltà a seguire i lavori, l'*iter* di approvazione di norme come quelle in discussione. Secondo noi, non è possibile che tutto avvenga con fretta e confusione  
*(Applausi dal Gruppo FdI).*

Il Governo ha sicuramente il diritto, previsto dalla Costituzione, di approvare, anche con decreto-legge, i provvedimenti che ritiene e non apriamo in questa sede un dibattito sull'utilità dei decreti e sulla loro corrispondenza a quanto previsto dalla Costituzione. Tuttavia, che si voti di notte, di giorno, a distanza di poche ore, senza avere un testo a fronte tra quello proposto dal Governo e quello uscito dall'esame della Commissione; senza avere la possibilità di emendare in maniera chiara e ordinata i testi, secondo me non appartiene alle regole del Senato della Repubblica, che devono essere condivise.

Io riproporrò queste argomentazioni e critiche anche al Presidente in sede di riunione dei Capigruppo, e segnalo che soprattutto per i Gruppi di opposizione non è facile trovare il bandolo della matassa rispetto a una congerie di norme che arrivano in Aula senza nemmeno l'ausilio di un testo notiziale. Dico questo non per amore di polemica, ma perché ci siamo accorti di quanto grande sia stata la confusione anche nei banchi della Presidenza e del Governo. Lo certifica anche il fatto - come ho ricordato - la senatrice di Liberi e Uguali appena intervenuta - che il Governo si è sbagliato - così ha detto - nel dare indicazioni di voto rispetto a un provvedimento che riguarda gli insegnanti precari. Questo sicuramente può accadere, ma è stato facilitato dalle condizioni ambientali in cui abbiamo operato.

Noi ribadiamo in questa sede, Presidente, colleghi, che il nostro atteggiamento rispetto alla questione del precariato nelle scuole non è cambiato. Riproporranno alcuni emendamenti, se ci sarà necessità, alla Camera, come abbiamo fatto in campagna elettorale. Registriamo il fatto che tutti hanno promesso molto, ma di quello che è stato promesso si è visto ben poco. Forse non era il caso di scherzare con il

destino professionale e umano di migliaia di insegnanti precari, perché a loro molti partiti che adesso governano hanno promesso mari e monti. Quello che possiamo constatare è che alle promesse non hanno fatto seguito le realizzazioni concrete.

Registriamo una innovazione normativa e giuridica con la nascita di un nuovo istituto giuridico che è la *anticipatio* e qui rubo la battuta al mio collega Iannone: prima avevamo la *prorogatio*, ma adesso il Governo e la maggioranza hanno deciso di anticipare le scadenze dei termini della vita amministrativa delle Province, creando un precedente - a mio parere - alquanto pericoloso e di assai dubbia costituzionalità. Ma credo che altri organi fuori da quest'Aula avranno presto la possibilità di esprimersi rispetto alla legittimità di quanto avete votato, senza peraltro darci una sola parola di giustificazione né adesso né prima.

Sul terremoto, abbiamo proposto una nutrita serie di emendamenti, tutti di carattere collaborativo, e abbiamo votato a favore di quelli di mediazione che il Governo ci ha proposto, perché crediamo che sia prevalente l'interesse delle popolazioni terremotate. Tuttavia, ci aspettavamo qualcosa di più. La tagliola dell'articolo 81 in sede di Commissione bilancio non può essere utilizzata a intermittenza contro le opposizioni e a favore della maggioranza, perché il Governo ogni tanto deve anche farsi carico delle difficoltà tecniche che hanno i Gruppi a individuare le relazioni tecniche e finanziarie di copertura dei provvedimenti. Se c'è la volontà politica di risolvere i problemi, si trovano anche le coperture tecniche e finanziarie. Spesso abbiamo avuto la sensazione che ci fosse una discriminante di natura politica più che di natura tecnica.

Infine, Presidente, vengo alla questione dei vaccini. Come ho già detto in Commissione e l'altro giorno qui in Assemblea, ripeto ancora adesso che trovo del tutto fuori luogo che una questione così complessa e così delicata, che riguarda direttamente la vita e la salute delle persone e in particolare dei bambini, venga discussa, trattata e votata nel giro di cinque minuti, con un emendamento presentato nottetempo dalle forze di maggioranza. Non è serio a prescindere dal giudizio che ognuno di noi dà su questa materia. Noi abbiamo ascoltato in quest'Aula il Presidente Conte dire che è finita l'epoca delle ideologie, che tutti i partiti devono farsi carico del fatto che le ideologie sono morte e poi ci troviamo l'ideologia, la politica, i partiti, la propaganda politica persino nella virologia e nella immunologia, per cui non conta più quello che dicono i medici e gli scienziati. Vi siete presi questa responsabilità di fare un uso strumentale - probabilmente elettorale - di una materia così importante. Altro che morte dell'ideologia: avete messo la politica persino nella scienza medica.

Ribadisco ancora una volta che l'obbligo vaccinale non è una congiura messa in campo da un esercito di sadici al soldo delle multinazionali, ma è purtroppo una scelta necessitata dal fatto che, senza l'obbligo, le percentuali dei bambini che si iscrivevano nelle scuole con copertura vaccinale scendeva di anno in anno in tutte le Regioni d'Italia. L'obbligo, quindi, è purtroppo un male necessario per riportare nelle nostre scuole la garanzia che i bambini possano frequentare le aule senza correre il rischio di ammalarsi. Lo ribadiamo ancora una volta e sfidiamo il Governo a dire parole di chiarezza su questo argomento, perché ne abbiamo ascoltate di tutti i colori. Abbiamo ascoltato il Governo - almeno attraverso i comunicati stampa - e gli esponenti della maggioranza in quest'Aula, che hanno difeso convintamente - hanno usato questo avverbio - i vostri emendamenti. Abbiamo ascoltato i sì, i forse e i ma, i distinguo da parte degli esponenti più importanti di questa maggioranza. Abbiamo ascoltato i distinguo del Ministero della salute, che dice che c'è l'obbligo ma non c'è la sanzione.

Questa è davvero un'innovazione piuttosto strampalata del modo di fare legislazione: non mi risulta che, essendovi l'obbligo di pagare le tasse, se non si pagano, non c'è sanzione. Non mi risulta che si possa andare in giro senza le cinture di sicurezza perché non c'è la sanzione. L'obbligo prevede la sanzione, altrimenti non è un obbligo, ma è una presa in giro. Ma su questi temi francamente non dovrebbe esserci la presa in giro.

Dico al ministro Di Maio - oggi alle agenzie di stampa ha detto che sono per la vaccinazione, ma non obbligatoria, e sono per il raggiungimento dei limiti di sicurezza, ma non attraverso la coercizione - che adesso governa questo Paese; non è più all'opposizione, non è più in campagna elettorale, non è a un *talk show* televisivo: è al Governo di un grande Paese industriale, moderno e civile, come l'Italia. Da lui pretendiamo risposte certe. Le leggi non si fanno con i forse, con i ma e con la frase «si vedrà».

Sul tema dei vaccini la maggioranza decida qual è la sua posizione e la renda nota al Parlamento, senza distinguo, senza sì, no, forse o vedremo, perché il tempo è abbondantemente scaduto. Su tutto il resto ci siamo espressi nel corso della discussione sull'articolato. Il nostro voto sarà contrario. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

[FERRARI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (PD). Signor Presidente, il giudizio del Partito Democratico sul provvedimento in esame è molto negativo e va molto al di là del fatto che su alcuni emendamenti, in particolare sulla parte che ha riguardato il terremoto, il nostro atteggiamento è stato costruttivo, ragionevole e razionale. È un giudizio negativo che riassumo in tre parole dure, e faccio poi una specifica. Le tre parole sono: incompetenza, arroganza e ambiguità. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Voglio, però, precisare, Presidente, proprio perché nelle mie considerazioni non c'è nulla di personale, che doto queste parole di aggettivi. Parlo quindi di incompetenza tecnica, di arroganza istituzionale e di ambiguità politica. Proprio queste penso siano la cifra dal lavoro che ha tenuto insieme Governo e maggioranza, 5 Stelle e Lega, negli ultimi due mesi e che ci ha visto al lavoro in queste settimane sul provvedimento in esame.

Parto dall'incompetenza tecnica. Sembra, se vogliamo, il tema meno importante, ma io credo sia importante, fondamentale, che nel primo vero provvedimento ampio che discute quest'Assemblea lasciamo agli atti che così non si può lavorare. Abbiamo tenuto bloccate le Commissioni affari costituzionali e bilancio per molte ore, senza che si seguisse ciò che deve essere seguito di norma per arrivare ad approvare e mettere nelle condizioni i commissari di illustrare un emendamento, e cioè conoscerne l'ammissibilità ed eventualmente le coperture. La scelta del Governo di dotare o no un emendamento di copertura: nei lavori dell'Assemblea abbiamo usato e stiamo usando in modo improprio l'articolo 81 della Costituzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Tutte le volte in cui non si sa dove andare, si usa l'articolo 81. Voglio chiarire che l'articolo 81 non è un autobus. L'articolo 81 è una norma seria, prescritta dalla nostra Costituzione, che induce una scelta e un dovere nel rispettarla. Ripeto che non è un autobus. E penso che rileggere quanto accaduto, anche questa notte, sul decreto dignità ci aiuti ad assumerci tutti la responsabilità su come far lavorare il Parlamento, anche nel rispetto della fretta. Ci rendiamo conto e sappiamo benissimo che può capitare che il Governo e la maggioranza abbiano fretta di approvare un provvedimento, ma non può essere che l'articolo 81 sia usato con questa leggerezza.

Poi c'è l'incompetenza del Governo: il decreto milleproroghe al nostro esame arriva sei mesi dopo un altro milleproroghe e, in realtà, proroga diverse scadenze che sono al 31 dicembre di quest'anno. Quindi ci state dicendo che non avete la capacità di risolvere problemi da qui alla fine di dicembre? Questo è ammissione di incompetenza. È ancor più grave, perché essere incompetente è chi non sa, mentre l'arrogante è chi non sa e fa.

L'arroganza istituzionale dove la troviamo in questo provvedimento? Penso alla questione delle Province, dove si è fatto un pasticcio, una forzatura e dove c'è traccia di incostituzionalità. Avete stabilito un giorno perché votino tutte le Province: il 31 ottobre 2018. Ebbene, avete stabilito la data senza che accadesse ciò che deve accadere, e cioè che sia il Presidente della Provincia a indicare al Governo qual è il giorno per le elezioni: si tratta di un precedente grave che è stato stigmatizzato ampiamente anche durante i lavori di Commissione. Non è un *election day*: non usiamo più questi argomenti, tant'è vero che la maggioranza addirittura voleva anticipare tutto ad ottobre, anche ciò che va in scadenza a gennaio. Non è un *election day*, perché a ottobre facciamo votare per 40 presidenti di Provincia e poi a gennaio votano i 40 consigli collegati. Vi sembra un modo per risparmiare? Vi sembra un modo di rispettare quelle istituzioni che avete detto in quest'Assemblea di voler difendere? Penso di no, ma soprattutto è un precedente di incostituzionalità che vogliamo segnalare e lasciare agli atti.

Dopodiché chiedo, in particolare ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, per suo tramite Presidente, e anche a lei: proprio voi che non avete mai partecipato alle elezioni della Provincia, non vi state chiedendo per quale motivo il Governo faccia questa forzatura? Vi state ponendo il tema di quale sia la



finalità di questa forzatura? Vi state provando a chiedere quali sono la finalità e il sistema di controllo che si stanno cercando di attuare attraverso l'approvazione dell'indizione di una data che fa sì che alcune Province vadano al voto prima della loro scadenza? Vi invito a stare molto attenti e non vi nascondiamo la nostra grande preoccupazione.

Penso che l'ambiguità politica sia il tratto più comune del Governo in carica, accompagnato da una maggioranza che con la mano sinistra ha detto di fare alcune cose e con la mano destra ha fatto tutt'altro. Con la mano sinistra, addirittura, si è definita una competenza dell'attuale Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, quando è del tutto evidente che non ce n'era bisogno, ed è del tutto evidente quanto sia incoerente con la nostra struttura parlamentare.

Addirittura si continua a ribadire che uno vale uno. Si continua a blandire il popolo e a lasciargli il pelo sulle cose più irrazionali. I rappresentanti del Governo, con una frequentazione che sta diventando quasi esclusiva dei *social* - anziché essere nei Ministeri che vanno governati con attenzione, rigore e impegno - lasciano intendere che la differenza tra la maggioranza e gli altri sta nel fatto che gli altri che siedono nei luoghi istituzionali si occupano di potere. Voi che state nei *social* costantemente siete cittadini normali, come quelli con cui vi confrontate in quei *social*, come a lasciar intendere che in fondo stare in quest'Aula sia semplicemente un atto dovuto, un passaggio di ratifica; un atto più che altro noioso e che ha a che fare per alcuni con questioni di potere.

Mentre fate questo con la mano sinistra, con la mano destra fate tutto quello che riuscite a fare per piegare le prerogative del Parlamento. E non serve nemmeno andare oltre, citando il caso della RAI. È già sufficiente richiamare quello che avete fatto nei giorni scorsi, che è esattamente all'insegna di quell'ambiguità che richiamavo prima e che abbiamo trovato, in modo chiaro, sul *bonus* cultura. Mai nessuno dice che sono finiti i soldi per i diciottenni. Mai nessuno dice che quella era un'iniziativa sbagliata che ha premiato circa 600.000 giovani del nostro Paese e li ha messi nelle condizioni di andare al cinema, a teatro e fare attività culturali. No, nessuno lo dice.

Peccato che, quando c'è un emendamento con cui si ricorda che per il 2019 c'è già uno stanziamento, voi - furbescamente - nel cosiddetto decreto milleproroghe non lo sostenete. Questa è ambiguità. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Ripeto, questa è ambiguità.

Tuttavia, signor Presidente, l'ambiguità più grave è in tema di vaccini. Ne abbiamo viste veramente tante. Non pensavamo di vederne e sentirne così tante. Avete scelto deliberatamente di spostare l'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale, che è una cosa incredibilmente pericolosa e dannosa sul piano del merito, con un decreto che riguardava le proroghe. Questa è elusione dell'atto legislativo. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Ripeto, questa è elusione. Avete preso in giro il Parlamento, introducendo una variazione significativa di una legge importante come quella promossa dal *ex* ministro Lorenzin, facendola passare come uno spostamento di data dell'obbligo.

Avete creato *caos*, perché l'emendamento approvato non entrerà in vigore prima del prossimo anno scolastico e le Regioni, le famiglie e le scuole entreranno in un regime di difficoltà e confusione totale. Avete addirittura parlato di obbligo flessibile. Francamente a me sembra un ossimoro e, in ogni caso, non ne capisco il senso. Lo capiranno gli italiani, che non sapranno cosa fare. Avete confuso un'immunità di gregge, che vi assumete la responsabilità di diminuire, con una marchiatura delle bestie. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Avete detto che i bambini immunodepressi dovranno andare in aule insieme a dei bambini vaccinati. E se non si vaccina nessuno? Non ho capito, cosa succede? Che tipo di differenziazione è questa? *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Tutte queste cose, compresi gli attacchi vili e fascisti al virologo Burioni, dimostrano che non siamo nelle condizioni di meritare di essere uno dei più grandi Paesi al mondo, che il grado di inciviltà sta aumentando e che le prerogative, l'ambizione e la presunzione di essere la più grande istituzione di questo Paese stanno scadendo. Queste sono forme di inciviltà e di una situazione che altro che dissertazioni sul Governo possibile del cambiamento nella democrazia del narcisismo, con cui ci stanno diletando una serie di studiosi! A me pare che questo sia il Governo dell'ambiguità e, nel caso dei vaccini, dell'irresponsabilità, in una democrazia sempre più medievale. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Signor Presidente, mi avvio a concludere. Gli esseri umani si dividono in tre categorie: quelli che preferiscono non avere niente da nascondere, piuttosto che dover mentire; quelli che preferiscono

mentire, piuttosto che non avere niente da nascondere; quelli che amano sia mentire, che nascondere. Preciso: questa è la cifra del vostro Governo e dell'alleanza tra MoVimento 5 Stelle e Lega. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Per questi motivi, preannuncio il voto contrario e durissimo del Partito Democratico. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

[PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, anzitutto vorrei ricordare che il provvedimento in esame è stato definito da qualcuno un centoproroghe, nel senso che non è il solito decreto milleproroghe che viene adottato alla fine dell'anno. Si tratta di un atto eccezionale dovuto a urgenza e necessità impellenti, tali per cui si è deciso di procedere alla proroga proprio in questo momento, prima della pausa estiva, che abbiamo accorciato appositamente nell'interesse dei cittadini italiani.

In Commissione affari costituzionali, di cui ho l'onore di far parte, la maggioranza - Lega e MoVimento 5 Stelle - ha fatto un grandissimo lavoro per cercare di portare a termine l'esame del provvedimento. Ringrazio anche i colleghi dell'opposizione per l'assiduità con cui hanno partecipato ai lavori della Commissione, essendo stati partecipi e avendo portato il loro contributo. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Il provvedimento in esame è straordinario. Noi abbiamo cercato di migliorare il testo originario, apportando delle modifiche che andassero solo ed esclusivamente nell'interesse dei cittadini, favorendo i piccoli e anche il mondo produttivo e dell'impresa.

Non voglio soffermarmi su tutto quello che è stato fatto in questo decreto-legge, anche grazie agli emendamenti che abbiamo portato alla vostra attenzione, perché se ne è discusso a lungo. Voglio, però, ricordare che alcuni temi non sono stati trattati non perché non siano importanti o all'attenzione del Governo e del Parlamento, ma perché non è questo il momento di discuterne.

Ci sono questioni molto importanti per il nostro Paese che necessitano non di interventi estemporanei, ma di revisioni e riforme generali. Mi riferisco in particolare alle Province, visto che è un tema di cui si è molto discusso in quest'Assemblea. Mi fa un po' strano che sia proprio il PD a parlare di Province e ad arrabbiarsi, perché abbiamo deciso di fare un *election day* almeno per il 2018 (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*). Ricordo che in Commissione è stato proposto alle minoranze di estendere la misura comprendendo anche quei Consigli provinciali che andavano a elezione nel gennaio 2019: ci è stato detto di no. Quindi, la proposta da noi è arrivata, ma è stata bocciata. Quanto alle Province, si può essere d'accordo o meno sul fatto di tenerle, ma il problema grosso è che sono state distrutte prima di essere cancellate.

Ricordo che il Ministro dell'interno, proprio qui al Senato, di fronte alle Commissioni affari costituzionali delle due Camere, il 25 luglio scorso ha dichiarato che è necessaria una riforma per garantire a questo ente che esiste di continuare a lavorare per il bene dei territori e dei cittadini. Non è vero, quindi, che non ci siamo interessati alla questione; semplicemente non era questo il momento per farlo. Stesso discorso vale per gli enti locali. Abbiamo esaminato il pacchetto di emendamenti relativi ai Comuni, ma, anche in siffatto caso, salvo qualche impegno da parte del Governo, si è deciso di posticipare la discussione perché non era urgente per il mese di agosto e da qui alla fine dell'anno. Se ne discuterà più avanti.

Voglio ricordare anche i provvedimenti importanti adottati con il decreto-legge in esame che riguardano anzitutto le zone colpite dal terremoto, oltre al contributo indispensabile che è stato dato dal Consiglio dei ministri prorogando lo stato di emergenza a Ischia, visto che scadeva proprio ad agosto. Ma sono state altresì previste misure importanti, come quella che garantisce ai bambini di andare a scuola anche nelle classi dove il numero degli alunni non sarebbe sufficiente; sono state date le proroghe per l'adeguamento della normativa antincendio e per le verifiche di vulnerabilità sismica; e ciò avviene nell'immediato per garantire ai bambini di andare a scuola. Per lo stesso motivo è stato deciso di non applicare la sanzione - sottolineo la sanzione - per quei bambini che non hanno presentato la certificazione di vaccinazione. Non è stato abolito l'obbligo di vaccinazione, ma è stata

abolita una delle sanzioni per garantire ai bambini da zero a sei anni - così come per i loro compagni dai sei ai sedici anni - di poter andare a scuola per non discriminare i bambini, nel caso i genitori non avessero ancora ottemperato. Anche di ciò si discuterà più avanti e, quindi, trovo molto pretestuose, anche da questo punto di vista, le critiche dell'opposizione.

Altro provvedimento molto importante: abbiamo salvato il Gran Premio di Monza, che, per questioni burocratiche, non avrebbe più potuto svolgersi, con conseguente danno non solo all'immagine del Paese ma anche all'economia di interi territori.

Abbiamo dato una mano alle televisioni locali, che avrebbero rischiato di lasciare a casa circa 5.000 persone, perché non potevano usufruire dei contributi accordati. Anche in questo caso si è data un'attenzione ai territori, nello specifico all'informazione locale, che è fondamentale e garantisce attenzione ai nostri cittadini, anche con fili diretti, attraverso l'impegno sui nostri territori.

Abbiamo previsto diversi interventi per quanto riguarda la scuola. Per esempio, abbiamo esteso all'anno accademico 2018/2019 la possibilità di ricorrere alla graduatoria a esaurimento per l'attribuzione di incarichi di insegnamento nei corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e nello stesso tempo di mandare nelle scuole italiane all'estero la selezione degli insegnanti prorogando le graduatorie. In materia di università, abbiamo prorogato al 31 ottobre i termini per le commissioni che stanno procedendo a conferire l'abilitazione scientifica nazionale per i ruoli di professore universitario. In materia di cultura, abbiamo esteso - anche se per l'opposizione non è sufficiente - anche al 2018 il *bonus* cultura per i diciottenni. Solo misure rivolte ai cittadini, pensate per i cittadini, e non abbiamo finito qui.

Abbiamo approvato delle misure rivolte e pensate per i cittadini, e non abbiamo finito. Mi chiedo come sia possibile che le opposizioni pensino che in due mesi dall'insediamento del Governo si possano risolvere tutti i problemi che sono stati causati negli ultimi anni. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Ricordo anche l'attenzione particolare rivolta ai nostri territori e alle nostre Regioni. Ad esempio, abbiamo approvato un emendamento nel quale abbiamo ridotto il blocco dell'erogazione degli atti di assegnazione da parte del Ministero dei trasporti rivolti al finanziamento del trasporto pubblico locale. Questo influisce molto sulla vita quotidiana, soprattutto dei nostri cittadini pendolari, ma non solo, e di tutti i ragazzi che vanno a scuola.

Abbiamo introdotto diverse innovazioni e dato una mano anche ai cittadini in difficoltà economica, sospendendo la quota capitale dei mutui per le famiglie in difficoltà e abbiamo salvaguardato posti di lavoro - come vi ho detto prima - nei territori grazie alla proroga fatta per quanto riguarda l'emendamento chiamato MOCA, nel quale è interessata una quarantina di città italiane che vivono, attraverso l'artigianato e per l'indotto collegato, sulla produzione di ceramiche artistiche. Si tratta di un altro esempio dei problemi causati dalle normative europee che non tengono conto della peculiarità delle produzioni e delle tipicità del nostro Paese. Anche questo è un esempio lampante, perché noi proroghiamo qualcosa che è sbagliato, non per la legge in sé, ma perché deve essere recepito dai Paesi membri in base alle esigenze della produzione locale. Anche in questo caso erano a rischio molti posti di lavoro, il turismo e l'economia di molte città del nostro Paese.

Voglio ringraziare ancora una volta - credo sia incredibile - che quest'Assemblea sia qui riunita oggi, un lunedì di agosto. Non so se sia mai successo in passato... (*Commenti dal Gruppo PD*).

VOCE DAL GRUPPO PD. Sempre.

PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*). Sempre? A me dicevano che c'era un mese di ferie, solitamente.

BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Sbagliavano.

PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*). Credo sia abbastanza singolare che ci siano stati dei colleghi senatori che hanno lavorato sabato e domenica scorsi fino a tarda ora nelle Commissioni anche per il decreto dignità.

Io credo che, se si riuscisse a discutere nei contenuti e non a utilizzare quello che non viene fatto come un'accusa nei confronti di un Governo neonato, forse tutti riuscirebbero a lavorare un po' meglio e con più serenità per il bene del nostro Paese.

Alla luce di quanto dichiarato e di tutti i provvedimenti approvati, che non sono tutti quelli che

verranno fatti quest'anno, ma solo una parte - la più urgente - dichiaro voto favorevole a nome del Gruppo della Lega Nord-Salvini *Premier-Partito sardo d'Azione (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

PAGANO (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (FI-BP). Signor Presidente, colleghi senatori e senatrici, siamo qui intervenire in dichiarazione di voto per il Gruppo di Forza Italia, che si è molto impegnato. Giova ricordare che quest'anno si è lavorato fino ai primi giorni di agosto, ma non è assolutamente la prima volta: in realtà è una consuetudine - come ha già ricordato la collega Rizzotti - che esiste ormai da tanti anni, o almeno da due legislature. Questo sta a significare che non vi è nulla di nuovo nell'attività lavorativa che stiamo svolgendo: è il nostro dovere e il nostro compito e siamo qui a farlo per il popolo italiano, come è giusto che sia (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Detto ciò, per venire alla questione di merito, noi siamo qui a discutere di un provvedimento che di cambiamento non rappresenta nulla, perché la proroga dei termini, o quello che viene più banalmente e popolarmente definito provvedimento milleproroghe, in realtà non è altro che una consuetudine anche delle legislature passate e dei Governi passati (*Brusio*).

Un po' di silenzio sarebbe gradito.

Si potrebbe almeno fare chiarezza su ciò. Anche in questa legislatura si è fatto ricorso alla decretazione d'urgenza, senza che necessità e urgenza vi fossero: ancora una volta si è un po' abusato di questa regola.

Ma veniamo alle materie e alle questioni sollevate e discusse in Commissione e poi qui, in Aula, con gli emendamenti.

Cominciano con le Province. Nulla è avvenuto di particolarmente significativo per cercare di andare oltre la riforma Delrio, che tanti guasti ha creato e che doveva essere semplicemente una riforma ponte tra quel che erano le Province e la loro abolizione, che sarebbe dovuta giungere con la riforma della Costituzione che poi, invece, è fallita. Eppure, in questa circostanza, le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 1 confermano, anche per il 2018, le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle Province e delle Città metropolitane. Prosegue, quindi, una disorganica e dannosa sovrapposizione fra le competenze affidate ai due enti (parlo delle Città metropolitane e delle Province). Sarebbe stato decisamente opportuno che il Governo avesse affrontato la questione, prevedendo perlomeno lo svolgimento delle elezioni provinciali in occasione della tornata elettorale europea e non certo anticipando quel voto, che è comunque un'anomalia che non si è mai vista prima e che noi non possiamo considerare certamente una novità positiva.

All'articolo 2 si è parlato di intercettazioni. Noi abbiamo sempre affermato con chiarezza che questo tema va affrontato con le dovute cautele, anche perché siamo assolutamente certi, statistiche alla mano, che di intercettazioni, purtroppo, si abusa nel nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). È giusto ricordarlo: sono intercettati circa 80 cittadini italiani ogni 100.000, 140 volte più che negli Stati Uniti d'America. Dico questo per far capire l'impressionante violazione della libertà dei cittadini e della *privacy*, che noi tutti dovremmo tutelare secondo anche i principi della nostra Costituzione. Nel 2015 lo Stato italiano per effettuare queste intercettazioni - per le quali non solo vi è non abuso in termini di persone intercettate, ma anche e soprattutto per la diffusione inadeguata e non coerente con quanto le nostre disposizioni di legge prevedono - ha speso ben 280 milioni di euro (nel 2014 erano stati 250 milioni). Dico questo per farvi capire qual è la situazione.

Abbiamo voluto cercare di porre rimedio anche ai guasti che la direttiva Bolkestein sta provocando ai tanti esercenti attività commerciali sulle spiagge italiane. La direttiva Bolkestein procura un danno enorme a chi ha investito sugli stabilimenti balneari, i cosiddetti balneari. Sono imprenditori che in questo momento dobbiamo necessariamente aiutare e cui dobbiamo mostrare di essere al loro fianco, così come agli esercenti le attività commerciali sulle nostre spiagge. Abbiamo fatto un tentativo di venire incontro alle loro istanze e alle loro esigenze, ma anche in questo caso ci è stato detto di no e non si è voluta dare una risposta.

Sono tante altre le questioni delle quali ci siamo occupati in questa occasione. Abbiamo cercato di

venire incontro alle esigenze soprattutto delle vittime del terremoto. Con l'articolo 9 - ne abbiamo parlato poco fa, quando si è discusso degli emendamenti ad esso riferiti - solo parzialmente viene presa in considerazione l'esigenza di andare incontro alle tante imprese per le quali era stata sospesa l'erogazione dei tributi nel periodo del terremoto. Poi, in seguito a un intervento della Commissione europea, sono stati messi in ginocchio centinaia di imprenditori nei confronti dei quali abbiamo il dovere di dare risposte. Su questo articolo abbiamo proposto una serie di altri emendamenti coerenti con la proroga termini e, quindi, con la competenza per la quale erano stati presi in considerazione i nostri terremotati, ritenendo assolutamente prioritario venire incontro alle loro esigenze, alle esigenze di chi in questo momento sta soffrendo per un evento naturale che lo ha messo in ginocchio, lo ha piegato, gli ha sottratto la casa e la possibilità di lavoro. Eppure quel che risulta in modo evidente è che nel 2009, col Governo Berlusconi, quando c'è stato il terremoto dell'Aquila, che ha causato tanti morti e tanti danni, c'è stata una risposta dell'Esecutivo assolutamente efficiente, efficace e al fianco delle popolazioni terremotate. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

La stessa cosa, purtroppo, non è avvenuta in occasione dei terremoti del 2016-2017, con una risposta che non è stata data dal Partito Democratico. Ci spiace dirlo, ma voglio ricordare anche le parole del collega Cangini, che difendo fino in fondo: vi è una continuità, purtroppo - mi spiace, ma è così - tra il Governo del Partito Democratico e l'attuale Governo per quanto riguarda la situazione di persone che in questo momento vivono uno stato di disagio e di sofferenza, che deve essere per noi una priorità assoluta e rispetto al quale non viene assolutamente data una risposta.

Anche oggi alcuni esponenti del Governo - del Movimento 5 Stelle e della Lega - hanno detto, almeno a parole, di voler attendere e di voler cercare le risorse economiche per dare delle risposte. Queste risorse economiche però evidentemente non arrivano, perché si dà priorità ad altri provvedimenti e non invece alle popolazioni locali. Voglio ricordare che proprio in queste ore sono qui presenti decine dei sindaci dei Comuni terremotati dell'Abruzzo, del Lazio, dell'Umbria e delle Marche per testimoniare il loro disagio, la loro scontentezza e il loro malcontento rispetto alle risposte che questo Governo sta dando loro ed è giusto da parte nostra sottolinearlo in questa sede. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Altro aspetto che riteniamo assolutamente fondamentale - che è stato oggetto di un emendamento, sia della Lega che del Movimento 5 Stelle e che crea un disagio assoluto - riguarda la risposta chiara ed evidente data dall'attuale Governo a un'emergenza nazionale e a un'emergenza in materia di salute, su cui la collega Rizzotti, abilmente e con grandi capacità e competenza, si è già espressa nel corso della discussione sugli emendamenti. Mi riferisco alla proroga dell'obbligatorietà della certificazione vaccinale per l'iscrizione alla scuola dei più piccoli. Ebbene, è giusto ricordare come attualmente un'offerta vaccinale basata sulla sola raccomandazione comporterebbe, come già ampiamente provato prima dell'obbligo, il progressivo calo delle coperture vaccinali, mettendo a rischio la salute dei bambini e di tutta la popolazione, specialmente dei soggetti più fragili e vulnerabili, ovvero di coloro che per particolari condizioni di salute non possono essere vaccinati e che, invece, sarebbero protetti dall'immunità di gregge. Basti pensare all'epidemia di morbillo - voglio fornire qualche dato - che dallo scorso anno coinvolge i Paesi dell'Unione europea: quasi 15.000 casi nel 2017, con 10.000 casi solo tra Italia e Romania e, purtroppo, 30 decessi che potevano essere evitati; altri due morti si sono registrati nel 2018 in Sicilia e anche in questo caso potevano essere evitati. Si tratta, pertanto, di una scelta irresponsabile che calpesta pesantemente evidenze scientifiche consolidate, finalizzata alla mera ricerca del consenso. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Pertanto, non saremo mai d'accordo con chi gioca con la salute degli italiani e pretende di attaccare i centri vaccinali e chi vi lavora anche tra enormi difficoltà. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Il Gruppo Forza Italia voterà contro questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni)*.

[GRASSI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GRASSI \(M5S\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Movimento 5 Stelle voterà a favore del provvedimento in esame.

È mia intenzione indicare lo spirito che ha animato la maggioranza nella redazione di questo atto di

normazione. Avrete notato che è un decreto milleproroghe particolarmente ridotto. Questa è una scelta politica che dà già conto di quello che noi intendiamo per Governo del cambiamento: che sia necessario con un atto di normazione primaria prorogare dei termini è conseguenza dell'uso della legislazione primaria con una funzione amministrativa.

Non è un caso che il primo decreto milleproroghe risalga ai primi anni Duemila, cioè a quegli anni in cui è iniziata progressivamente l'alterazione delle funzioni del Governo e del Parlamento, talvolta con un Governo che si sostituiva al Parlamento e, in altri casi, con un Parlamento che si sostituiva al Governo. Siamo dunque di fronte a un provvedimento che in una legislazione ordinata non avrebbe motivo di esistere: l'apposizione di termini è tipica attività amministrativa.

Abbiamo dunque, in ragione del ritorno a questi antichi principi, deciso di utilizzare con parsimonia questo strumento, con la speranza che nel prosieguo sia possibile ridare alla normazione primaria, cioè alla normazione del Parlamento, i caratteri di generalità ed astrattezza tipici della legislazione, lasciando all'amministrazione il compito di indicare i termini.

Permettetemi adesso di soffermarmi solo su alcuni di questi provvedimenti e di queste disposizioni, per non tediarvi, utilizzando le disposizioni più significative che diano conto, appunto, dello spirito che ci ha animato.

Abbiamo introdotto una disposizione che consente di nuovo ai Comuni di investire sui propri territori, per permettere, nell'arco di quattro anni, di riorganizzare le proprie attività per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane.

Ricordo poi il provvedimento che ha avuto il compito di coordinare meglio l'innovazione introdotta nel 2017 in ordine ai piani di riordino dei conti dei Comuni. Noi sappiamo che i piani di riordino prevedono dei controlli intermedi. Nel 2017 questi piani di riordino sono stati emendati e si è consentito ai Comuni di approvare dei piani più lunghi. È apparso perciò a noi razionale stabilire che i controlli intermedi, alla luce di questi nuovi piani, non valessero per la valutazione di predisposto.

Ancora, faccio riferimento alla proroga del termine per la certificazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi in ordine ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria delle Province e delle Città metropolitane, sempre a riprova della grande attenzione per le realtà locali.

Degno di nota è l'emendamento, apparentemente di stretta valenza amministrativa, ma in realtà carico di un'occulta valenza politica, che sposta al 31 ottobre il termine ultimo per consentire alle commissioni delle valutazioni scientifiche nazionali di portare a termine i loro lavori. È stato necessario intervenire perché la legge di riferimento pone dei termini automatici, senza che si possa avere riguardo alla quantità di domande che sono di volta in volta presentate. Ecco un tipico caso in cui la legge non dovrebbe svolgere le attività tipiche dell'amministrazione. È stato necessario un intervento di normazione primaria per consentire ad alcune commissioni, gravate da un carico di lavoro inaspettato, di completare le valutazioni con la dovuta attenzione e ponderazione di giudizi.

Ricordo poi un'altra disposizione, certamente discussa, in tema di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici ed asili nido. Si tratta di un emendamento che ha richiesto da parte nostra estrema attenzione. La verità è che i fondi che sono stati stanziati non sono stati assegnati in tempi ragionevoli agli istituti scolastici ed alcuni istituti, loro malgrado, si sono trovati in difficoltà nello svolgimento degli interventi necessari per l'adeguamento alle norme in questione. Ci siamo trovati, perciò, di fronte ad una drammatica alternativa: non intervenire e determinare la chiusura di questi istituti con successivo aggravio dei disagi o introdurre una deroga scegliendo, dunque, il male minore.

Ancora, penso alle disposizioni in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici. Qui abbiamo consentito di rinviare il termine per la valutazione degli interventi eseguiti per immediate esigenze abitative. Anche in questo caso abbiamo avuto la necessità di prevedere una disposizione per rimediare ad un'emergenza.

Ricordo anche l'intervento che proroga il termine per l'accorpamento delle sezioni distaccate dei tribunali per alcune importanti isole. La legislazione che ha imposto l'accorpamento, ancorché abbia sull'immediato dato conto di un risparmio, sul medio periodo (neanche il lungo periodo) ha evidenziato gravi criticità. Le difficoltà che hanno trovato i cittadini nella risoluzione delle loro



controversie hanno un costo sociale assai maggiore del risparmio che si è conseguito con quell'accorpamento; e ben sappiamo quali siano le doglianze della magistratura in ordine a quell'iniziale provvedimento. Noi siamo intervenuti là dove possibile e abbiamo differito il termine per la chiusura di quelle sedi distaccate.

Consentitemi, infine, una considerazione sulla proroga del termine per i certificati vaccinali. Permettetemi di sottolineare questo passaggio. Si è voluto trarre da quell'emendamento un sillogismo errato. *(Commenti dal Gruppo PD e della senatrice Ronzulli)*. Vi prego!

Il fatto che il MoVimento 5 Stelle e la Lega abbiano votato a favore di questo emendamento non vuol dire che questa maggioranza sia dominata da un pensiero magico o antiscientifico. I vaccini - deve essere detto con chiarezza ed è la scienza che lo dice - sono tecnicamente una vantaggiosa permuta di rischi! *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

Vuol dire che noi barattiamo il rischio di complicanze determinate da determinate malattie con rischi limitati e vantaggiosi. *(Brusio)*. Sto dicendo, appunto, che i vaccini sono utili all'umanità! Sto dicendo che è grazie ai vaccini che si è eradicato il vaiolo. Noi non lo dimentichiamo. Non ci dovete attribuire una posizione antiscientifica che non ci appartiene! Non sono contro i vaccini. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

RONZULLI *(FI-BP)*. Ma se avete votato a favore!

MALPEZZI *(PD)*. E allora vota contro!

GRASSI *(M5S)*. Spero che vi sia almeno chiaro quello che ho detto. Io sto esprimendo una posizione chiara: non siamo contrari ai vaccini. I vaccini proteggono la salute! *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Proteste dal Gruppo PD)*.

Attenzione, però: la proroga di un termine non implica che il MoVimento 5 Stelle abbia posizioni antiscientifiche e non significa anche che non si possa migliorare - uso questo termine: migliorare - i precedenti provvedimenti nel rispetto della salute della popolazione. *(Commenti dai Gruppi PD e FI-BP. Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

MALPEZZI *(PD)*. Allora rispettate le date!

GRASSI *(M5S)*. Signor Presidente, ho esaurito la rapida elencazione dei principali provvedimenti. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

[BREZZA](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BREZZA](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, esprimo e dichiaro il mio voto contrario, assieme al senatore Laniece, in dissenso del Gruppo Per le Autonomie. Molte cose non funzionano nel decreto-legge in esame e, nonostante l'indiscutibile sapienza giuridica del senatore Grassi, nemmeno la sua intelligenza è riuscita a confutare in maniera credibile una cosa inaccettabile, incomprensibile e imperdonabile come l'emendamento vaccini, che calpesta i principi fondamentali della nostra Costituzione *(Applausi dai Gruppi PD e FI-BP)*. E la cultura del limite, che è il fondamento del costituzionalismo, che consente ai diritti di libertà di non diventare puro arbitrio. Il riconoscimento delle libertà collettive, patrimonio non solo della persona, ma anche della comunità, fondamentale principio della nostra Carta costituzionale, viene calpestato. Si entra anche così - e non solo ignorando la scienza - nel Medioevo, che non è più prossimo venturo, ma è ben presente in quest'Aula, quest'oggi, con il voto che i senatori di MoVimento 5 Stelle e Lega si apprestano a dare al decreto-legge in esame, che più che milleproroghe, dovrebbe essere definito milleerrori e milleinganni. *(Applausi dai Gruppi PD e FI-BP)*.

[PRESIDENTE](#). Avverto che il relatore, senatore Borghesi, ha presentato la proposta di coordinamento C1, che si intende illustrata.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore.

**È approvata.**

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B). (Senatori del Gruppo PD espongono cartelli che mostrano il dottor Burioni imbavagliato sotto la scritta e il simbolo delle Brigate rosse).*

MALPEZZI (PD). Sentitevi responsabili!

FARAONE (PD). Vergogna!

PRESIDENTE. Invito i senatori Questori a far tornare l'ordine in Aula.

Appena terminato, possiamo procedere con il prossimo punto all'ordine del giorno. *(S enatori del Gruppo PD urlano: «Vergogna! Vergogna!»).* Non mi costringete a sospendere la seduta, grazie.

Ripristiniamo l'ordine della seduta e andiamo avanti con l'ordine del giorno.

[DI NICOLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NICOLA (M5S). Signor Presidente, nella precedente votazione non sono riuscito a votare.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

### Sull'ordine dei lavori

[MARCUCCI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, non abbiamo detto niente in precedenza e abbiamo lasciato continuare i lavori, altrimenti l'interpretazione sarebbe stata legata al pessimo contenuto del provvedimento precedente.

Sinceramente, oggi, avere la sua presenza, in attesa dell'esame della videoregistrazione annunciata dal presidente Alberti Casellati e del conseguente giudizio, rispetto alle offese che lei avrebbe lanciato da quel banco, rispetto a tutti i colleghi e rispetto all'Assemblea, è una situazione che ci crea un grosso imbarazzo e una grossa difficoltà. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Giarrusso).* Lo dico con tono costruttivo e ragionevole, affinché la Presidenza decida di lavorare in maniera diversa. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[PRESIDENTE](#). Senatore Marcucci, apprezzo che abbia usato il condizionale e sono perfettamente tranquillo su quello che è stato il mio comportamento, che è stato già deferito al Presidente, con l'indicazione di controllare i filmati, che riguardano sia il mio comportamento, sia quello di tutti i membri del Senato. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

In attesa del giudizio della Presidenza, io le consiglio, essendo molto sicura del mio atteggiamento in Aula, di lasciar proseguire i lavori.

MIRABELLI (PD). Stai facendo il Presidente del Senato e stai minacciando.

PRESIDENTE. Andiamo avanti con l'ordine del giorno.

MALPEZZI (PD). No!

PRESIDENTE. Andiamo avanti con l'ordine del giorno.

MARCUCCI (PD). Chiedo di parlare, non andiamo avanti.

PRESIDENTE. La ho già fatta intervenire, presidente Marcucci, e le ho risposto.

MARCUCCI (PD). Chiedo nuovamente di intervenire. *(Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Ho già dato la parola al senatore Marcucci e ho risposto.

[MALLEGNI](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Proteste dal Gruppo PD).* Prego, senatore Mallegni. *(Vivaci, prolungate proteste dal Gruppo PD).* Possiamo far parlare il senatore Mallegni? Sto dando la parola a un altro senatore.

MARCUCCI (PD). Legga il Regolamento. Lei ha detto delle bugie. Lei ha minacciato.

MALPEZZI (PD). Lei ha minacciato.

PRESIDENTE. Non ho minacciato nessuno. Prego, senatore Mallegni.

MALLEGNI (FI-BP). Signor Presidente, al di là della scelta che lei presieda, doveva lei astenersi, nell'attesa. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD).*

Colleghi, non lo dico perché ho qualcosa contro il vice presidente Taverna, tutt'altro, ma nell'interesse del vice presidente Taverna. Prima di andare a presiedere quest'Assemblea facendo finta che non sia



accaduto alcunché, visto che per settembre è stato convocato il Consiglio di Presidenza per esaminare questo provvedimento ed essendo in Aula i vice presidenti Calderoli, La Russa e Rossomando, credo fosse il caso di far presiedere l'Assemblea in questo scorcio estivo di legislatura da un altro Vice Presidente. La prego, nel suo interesse, lasci il banco della Presidenza. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD. Congratulazioni).*

[MARCUCCI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Rispetto l'ordine delle richieste di intervento.

GIARRUSSO (M5S). Ma quante volte parla?

MALPEZZI (PD). È il Capogruppo. Hai studiato il Regolamento?

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, lasci intervenire il Capogruppo del Partito Democratico.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, rispetto alla questione, da lei posta anche con tono minaccioso, che verranno guardati tutti i video, osservo che è dall'inizio della legislatura che io chiedo al Consiglio di Presidenza - e lei era presente - che tutti i video e tutti i comportamenti vengano controllati e considerati dalla Presidenza; questo - lo ricorderà - fin dalla vicenda Airola, che è ancora in attesa, è ancora lì. *(Applausi dal Gruppo PD).* Allora prendeteli davvero in visione tutti, e non lo dica con tono minaccioso.

Lei dovrebbe tener conto anche di un altro tema, cioè che esiste una certa dignità e un certo rispetto verso tutta l'Assemblea e lei, per dignità e rispetto dell'Assemblea, oggi si sarebbe dovuta esimere dal presiedere i nostri lavori, e la invito a farlo oggi! *(Commenti del senatore Giarrusso. Proteste dal Gruppo PD).*

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, credo che abbiamo conosciuto la senatrice Taverna che, dai banchi dell'opposizione, ha svolto interventi memorabili, che alcuni condividono e altri no. *(Commenti dal Gruppo PD. Proteste dal Gruppo M5S).*

Abbiamo conosciuto la senatrice Taverna anche in questa legislatura e, quando da senatore è seduta sul banco che le spetta, fa interventi politici che ritengo in quest'Aula abbiano dignità di essere fatti. Tuttavia abbiamo anche conosciuto, ed è una novità in questa legislatura, la vice presidente Taverna che fino ad oggi ha condotto l'Assemblea in maniera magistrale e quindi ha tutto il diritto e il dovere di sedere anche oggi su quel banco. La ringrazio, vice presidente Taverna. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti dai Gruppi FI-BP e PD).*

[TOTARO](#) (Fdi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOTARO (Fdi). Signor Presidente, credo che sia una discussione surreale, almeno per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il nostro Gruppo, questa che si verifica in continuazione. I Gruppi parlamentari sono assolutamente padroni di fare l'opposizione come meglio credono e di instaurare in Aula il clima che vogliono - ne abbiamo viste di tutti i colori nel corso degli anni, quanto meno io sono mancato per una legislatura da questo ramo del Parlamento - e ovviamente i Gruppi di opposizione, quando fanno l'opposizione, devono essere tutelati. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Detto questo, però, francamente vediamo questa polemica che si trascina da alcuni giorni, addirittura con richieste per le quali il Vice Presidente di questa Assemblea si dovrebbe astenere dal presiedere l'Assemblea, quando mi pare - ma io forse vengo da un altro pianeta - che in questi anni abbiamo visto presiedere le Assemblee parlamentari anche da pregiudicati o da persone che avevano dei procedimenti penali fuori da quest'Aula. *(Applausi dai Gruppi Fdi, M5S e L-SP-PSd'Az).*

Ora - lo voglio dire con la massima tranquillità, senza polemica - si spacca il capello per sapere come il presidente Taverna abbia agito nel ruolo di senatrice, perché poi c'è il ruolo di senatore e c'è quello di chi presiede l'Assemblea.

#### **Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 15,26)**

*(Segue TOTARO).* Potrei portare molti esempi di personaggi che hanno fatto una durissima opposizione dai banchi dell'opposizione e poi, quando sono stati Vice Presidenti delle Assemblee parlamentari, hanno avuto un ruolo *super partes*. Ora, francamente, vi dico, dalla mia esperienza

parlamentare di questi anni, che mi sembra che il presidente Taverna svolga il suo ruolo in maniera *super partes*, almeno finora. (*Applausi dai Gruppi FdI, M5S e L-SP-PSd'Az*). Poi, per il futuro, la metteremo alla prova e saremo i primi a criticarla. Questo volevo dire perché si può fare polemica su tutto, ma francamente questa mi sembra una polemica un po' campata in aria.

**PRESIDENTE.** Faccio una doverosa precisazione: sono qui in Aula perché alle 15,30 scadeva il turno del vice presidente Taverna e non per un'altra ragione. (*Applausi dai Gruppi FdI, M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo PD*).

Scusatemi, ma già la volta scorsa ho precisato che avrei fatto tutti gli approfondimenti che fossero utili per capire se quella manifestazione c'è stata o non c'è stata. Questi approfondimenti li stiamo facendo, visionando anche tutti i filmati. In quest'Aula non si fanno sconti a nessuno, quindi io pregherei di avere un attimo di pazienza perché, ove ci fossero stati - e ripeto: ove ci fossero stati - comportamenti disdicevoli, questi saranno sanzionati. Era però inutile oggi ripetere quello che è stato detto la scorsa volta, perché la Presidenza aveva già riferito che avrebbe fatto gli accertamenti. A tempo debito, sarete resi edotti delle risultanze di questo accertamento.

**Discussione del disegno di legge:**

**(741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 15,30)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 741, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente della 6a Commissione permanente, senatore Bagnai, riferisce sui lavori delle Commissioni riunite 6a e 11a.

**BAGNAI (L-SP-PSd'Az).** Signor Presidente, le Commissioni 6a e 11a del Senato si sono riunite dal 3 al 6 agosto in sei sedute per oltre ventidue ore complessive. Ritengo utile specificare che due sedute, quella di sabato e di domenica, si sono protratte in orario notturno, proseguendo fino alle prime ore del giorno successivo. Nella giornata del 3 agosto le Commissioni 1a, 2a, 7a, 8a, 9a, 10a, 12a e 14a avevano espresso il loro parere. Il termine per la presentazione degli emendamenti, come concordato, su espressa richiesta delle forze di opposizione, era stato fissato per le ore 11 del 4 agosto. Sono stati presentati 716 emendamenti e 55 ordini del giorno.

Voglio sottolineare che l'esame degli emendamenti è iniziato dopo l'espressione del parere per i profili finanziari da parte della Commissione bilancio sul testo, così come modificato dalla Camera dei deputati; la stessa Commissione ha espresso parere sui profili finanziari su tutti gli emendamenti nella serata di ieri, 5 agosto.

Nel corso delle sedute di sabato e domenica è stato più volte rivendicato, in modo estremamente civile, devo dire, pacato e costruttivo, da parte delle forze di opposizione, il ricorso a quegli strumenti ai quali l'opposizione ha diritto e che il Regolamento consente, anche a fini che sono stati dichiarati ostruzionistici. Tengo a precisare che è stato un comportamento sempre estremamente rispettoso dei lavori della Commissione e che questo è stato riconosciuto in Commissione da tutti e da tutte le forze politiche presenti. È un diritto dell'opposizione agire in tal senso ed è stato comunque un comportamento che ha permesso di andare a fondo nell'analisi del provvedimento.

Tuttavia, ricordo anche che nell'ultima Conferenza dei Capigruppo era stato preso un impegno politico all'unanimità per portare il provvedimento in Aula nella giornata di oggi; quindi, dalle contraddizioni fattuali fra il comportamento in Commissione e l'impegno preso nella Conferenza dei Capigruppo, a un certo punto la Presidenza è stata costretta ad attenersi al principio generale *ad impossibilia nemo tenetur*, quindi, alle ore 10,45 di oggi, preso atto della materiale impossibilità di votare il mandato ai relatori di maggioranza e di minoranza, la seduta è stata tolta. Pertanto adesso il provvedimento è all'esame dell'Assemblea senza la formale designazione, senza un formale mandato a un relatore, né di maggioranza, né di minoranza. Questo è lo stato dell'arte, signor Presidente. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Bagnai, il disegno di legge n. 741, non essendosi concluso l'esame nelle Commissioni riunite, sarà discusso nel testo

trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore Vitali per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

VITALI (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, mi verrebbe da dire: siamo alle solite. Altro giro, altra corsa, altro provvedimento, altro decreto-legge. Ancora una volta un decreto-legge nel quale non riusciamo a intravedere i presupposti e i requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione; un decreto-legge che è tutt'altro che in linea con le indicazioni della Corte costituzionale, che ha invitato il legislatore a usufruire di questo strumento per materie omogenee e non per materie disomogenee, come in questo caso, in cui si parla di lavoro, di ludopatia e di semplificazione fiscale. Non c'è urgenza e manca l'omogeneità della materia. Anche il titolo è vago, generico, senza un ambito di intervento.

Credo che la pratica di ricorrere ai decreti-legge sia una maniera per delegittimare le prerogative del Parlamento: si presenta un decreto-legge, si ha il vantaggio di rendere immediatamente operativa la norma, che si deve discutere entro sessanta giorni, altrimenti il decreto-legge decade. Si fa un finto approfondimento in uno dei due rami del Parlamento e poi si arriva nell'altro senza che, a seconda dei casi, la Camera o il Senato abbiano la possibilità di interloquire. In buona sostanza, si bloccano l'attività legislativa e la prerogativa del Parlamento.

Allora di cosa parla questo decreto-legge? Vuole offrire interventi urgenti e immediati nel campo del lavoro. Sarebbe troppo facile se, per risolvere il problema occupazionale che affligge soprattutto il Mezzogiorno e i giovani del Mezzogiorno, fosse sufficiente un decreto-legge. Sarebbe troppo facile e ci sarebbe da chiedersi perché, nelle legislature precedenti e con altri Governi, non si sia pensato a emanare un decreto-legge per risolvere il problema dell'occupazione, soprattutto giovanile e soprattutto del Mezzogiorno.

Invece voi emanate provvedimenti che rappresentano una strettoia nel mercato del lavoro, tant'è vero che Confindustria, che è la più importante organizzazione datoriale nel nostro Paese, reagisce e si ribella, perché non è creando lacci e laccioli al lavoro determinato che favorite il lavoro indeterminato, perché il lavoro indeterminato non si favorisce soltanto con gli incentivi per le assunzioni. Le imprese non assumono, ancorché con gli incentivi, se non c'è produzione e la produzione c'è soltanto se aumentano i consumi e i consumi aumentano soltanto se vi è una detassazione fiscale che consente di far ripartire le spese. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Poi intervenite su una norma che potrebbe anche essere condivisibile: quelle aziende che hanno usufruito di aiuti di Stato e che vanno a delocalizzare, cioè portano la loro azienda fuori dai confini nazionali, è giusto che debbano restituire, anche con interessi e con sanzioni, le risorse ricevute. Forse l'avremmo dovuto fare un po' di anni fa, quindici, venti o trenta anni fa, quando ci sono state aziende che hanno diviso con il pubblico le perdite, ma si sono incassate gli utili. Meglio tardi che mai. Il problema è un altro: voi confondete delocalizzazione con internazionalizzazione, andando a mettere bavagli e limitazioni a quelle aziende che si vanno a internazionalizzare, non per scappare dall'Italia, ma per creare maggiori opportunità lavorative nel nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Avete fatto confusione e avete ottenuto il risultato opposto: invece di favorire quelle aziende che si internazionalizzano, non per delocalizzare, ma per creare maggiori opportunità nel nostro Paese, voi le punite tutte quante.

Poi siete intervenuti a piedi uniti nella materia dei giochi. Per la fretta di legiferare, per dare uno slogan e un manifesto che sarà privo di contenuti, avete omesso di valutare le legittime, corrette e pertinenti osservazioni che sono state fatte dal Servizio studi del Senato, che vi ha indicato che l'articolo 9 di questo decreto-legge è assolutamente in contraddizione con il cosiddetto decreto Balduzzi, che rimane assolutamente in vigore e valido nel nostro Paese. Da un lato, si vieta la pubblicità per i giochi d'azzardo, dall'altro si lascia la libertà di agire prevista dal decreto Balduzzi, che aveva già creato limitazioni, creando una disparità di trattamento tra le persone che voi vorreste favorire, i cosiddetti attinti dal disturbo da gioco d'azzardo, e quelli che invece operano in questo settore, quasi che i primi siano meritevoli di dignità e i secondi invece siano meritevoli di indegnità.

La verità è che questo decreto-legge è completamente indegno, dalla prima all'ultima parola, e non fa differenza di sorta nei confronti di alcuno. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Nell'intervenire anche nel settore dei giochi, avete dimenticato di coordinarvi con la normativa comunitaria. Mi riferisco alla raccomandazione della Commissione europea del 14 luglio 2014, che non suggerisce l'imposizione di divieti di comunicazione, ma, diversamente da quello che voi avete sostenuto e realizzato, afferma che le comunicazioni commerciali sui servizi di gioco d'azzardo *on line* possono svolgere un ruolo importante nell'orientare i consumatori verso offerte permesse e controllate. Avete stabilito con una norma manifesto una limitazione, senza dare al Parlamento una relazione, senza aver avviato un'indagine e offerto dei dati. Siete intervenuti a piedi uniti in un settore delicato, aggravando l'imposizione fiscale e favorendo, di fatto, il gioco illegale. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*. Quindi, il decretollegge in esame non centra alcuno degli obiettivi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rendo conto che l'invito che sto per fare cadrà nel vuoto, ma sento il dovere di farlo ugualmente. Fermatevi, finché siete in tempo. Fermatevi dal legiferare in questo modo schizofrenico e irrazionale. In due mesi non siete stati capaci di presentare in questo Parlamento un disegno di legge, che fosse uno. Avete soltanto adottato decreti-legge. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. E mi rivolgo soprattutto a quella parte del Parlamento che contro i decretilegge ha fatto in questa sede una battaglia politica e istituzionale e che oggi non utilizza questo strumento, ma ne abusa contro il Parlamento e le sue prerogative. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Fermatevi, siete ancora in tempo. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Molte congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Parente per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

[PARENTE](#) (PD). Signor Presidente, l'uso dello strumento del decretollegge ha costretto le Commissioni riunite 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> a esaminare il testo in tempi brevissimi, limitando enormemente la possibilità di approfondire, dibattere e avere una dialettica sana tra maggioranza e opposizione.

Signor Presidente della Commissione finanze e tesoro, in queste ultime giornate e nottate siamo stati insieme. Ricordo a tutti noi che il provvedimento è arrivato in Senato venerdì scorso e, su richiesta della minoranza, è stato incardinato quando il testo era completo. Infatti, ci volevano far discutere sul testo trasmesso dalla Camera dei deputati al Senato e neanche su quello del Senato.

Pertanto, il provvedimento è stato incardinato venerdì alle ore 14,30 e la scadenza per la presentazione degli emendamenti è stata fissata alle ore 11 di sabato. Un tempo più che ragionevole per eliminare le richieste della minoranza per approfondire un testo che è molto complesso. Ripeto, il testo è molto complesso, in quanto non tratta una sola materia.

Stupisce - lo dico senza polemica ai membri di questo ramo del Parlamento - che nonostante le forze politiche di maggioranza abbiano promesso una rinnovata centralità del Parlamento e delle attività delle Commissioni nell'esercizio della funzione legislativa, ci troviamo oggi compressi nell'esame di un decretollegge. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Come dicevo, signor Presidente, questi tempi ristretti non hanno consentito una valutazione approfondita delle disposizioni contenute nel provvedimento. A questo proposito - può sembrare una banalità, ma non lo è - non abbiamo avuto neanche la relazione di analisi di impatto della regolazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dal Regolamento. Ebbene, a fronte di un dettato normativo chiarissimo, la mancanza dell'AIR può essere giustificata in determinati casi, anzitutto qualora il provvedimento in esame non impatti significativamente sulla platea dei destinatari (e, quindi, questo decreto-legge è un decreto annuncio). Oppure, considerato che gli effetti socioeconomici del provvedimento saranno tutt'altro che esigui, la mancanza dell'AIR significa che il Governo è stato manifestamente insolvente nel fornire dati adeguati relativi al provvedimento. Analisi che, anche alla luce del notevole ritardo tra l'adozione del decreto-legge e la sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, appare abbastanza verosimile. Altro che atteggiamento ostruzionistico delle minoranze: non abbiamo avuto né il tempo né la documentazione necessaria per approfondire il provvedimento, e non c'è stata neanche una normale e sana dialettica tra maggioranza e opposizione, come dovrebbe avvenire in questo bellissimo ramo del Parlamento, e in generale in Parlamento.

Ciò che mi ha colpito, signor Presidente, è che a un certo punto nelle Commissioni sono stati ritirati

anche gli ordini del giorno della maggioranza: questo vuol dire che si è privato totalmente il Parlamento, non solo l'opposizione, ma anche la stessa maggioranza, della possibilità di dare un indirizzo impegnando il Governo, come sempre avviene.

Non ci si può non chiedere, poi, in cosa consistano la necessità e l'urgenza di questo provvedimento, laddove proprio la disciplina più importante, a detta del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, e cioè quella del contratto di lavoro a tempo determinato, viene rinviata nella sua applicazione - con riferimento ai rinnovi e alle proroghe contrattuali - al 31 ottobre 2018.

Sul regime transitorio è stato effettuato un pasticcio di dimensioni colossali. Abbiamo cercato come opposizione di intervenire con il Governo e con la maggioranza almeno per sanare questa parte del decreto-legge, e mi fa piacere che il Presidente abbia riconosciuto il nostro atteggiamento civile, io direi di proposta di contenuto.

Il decreto-legge, inoltre, ha un titolo altisonante - questo mi sta particolarmente a cuore, l'ho già detto in Assemblea in occasione di un'altra discussione - che richiama la dignità dei lavoratori e delle imprese. Si tratta molto più prosaicamente di misure su: disciplina del contratto a tempo determinato, somministrazione, indennità di licenziamento, delocalizzazione, ludopatia e semplificazione fiscale. Un provvedimento complesso.

Perché dico che non va bene il titolo di questo decreto-legge? Perché il Parlamento, come sappiamo bene, esamina e approva provvedimenti diretti a realizzare quella pari dignità sociale che la Repubblica deve garantire a cittadini e cittadine come recita il bellissimo articolo 3 della nostra Costituzione. Quindi, non è prerogativa di nessuno chiamare un decreto-legge "dignità", tantomeno del Governo che, finché la Costituzione italiana è questa, ha potere esecutivo, quindi non è titolare in prima persona del potere legislativo che spetta al Parlamento.

Vengo a due questioni di merito del decreto-legge, la prima delle quali riguarda il lavoro in somministrazione. Ricordiamo che, con la sentenza dell'11 aprile 2013, la Corte di giustizia europea ha stabilito che la direttiva europea sul lavoro a tempo determinato non è applicabile al lavoro in somministrazione, alla luce del fatto che la normativa europea sul contratto a termine separa espressamente questa tipologia contrattuale rispetto a quella del lavoro somministrato. Altra confusione giuridica nel provvedimento: lo abbiamo sottolineato in tantissimi interventi, fino a stamattina nella Commissione, chiedendo al Governo di sanare questo quadro giuridico ambiguo, non rispondente alla giurisprudenza europea.

Mi preme sottolineare un altro aspetto: l'innalzamento dell'indennità di licenziamento ingiustificato di due mensilità ulteriori, come prevede il decreto-legge, ogni anno, rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2015, solleva forti dubbi di costituzionalità, soprattutto in riferimento all'innalzamento della soglia delle ventiquattro mensilità, a nostro avviso per violazione dell'articolo 3, comma 1, della Costituzione nella misura in cui introduce un'irragionevole differenziazione tra lavoratrici e lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015.

Sappiamo tutti che l'orientamento della giurisprudenza ha più volte ribadito che sono possibili disparità e differenziazioni di trattamento solo nel caso in cui siano giustificati e, comunque, ragionevoli, per esempio, per aumentare l'occupazione, cosa che non avviene in questo decreto-legge. Infatti, a parità del medesimo licenziamento ingiustificato per fatto sussistente che non sia di gravità tale da giustificare il licenziamento e a parità di anzianità, ora avremo che un lavoratore o una lavoratrice, assunti prima del 7 marzo 2015, percepiranno un'indennità inferiore al medesimo dipendente assunto successivamente. Per noi è una violazione del dettato costituzionale.

C'è poi tutta la questione dei contratti di lavoro stipulati con docenti in possesso di diploma magistrale. Anche qui si fa un pasticcio nel provvedimento. L'intervento che concede al MIUR centoventi giorni di tempo per dare esecuzioni a ogni provvedimento giurisprudenziale che comporti la decadenza di contratti di lavoro stipulati appunto con docenti in possesso di diploma magistrale conseguito nell'anno scolastico 2001-2002, inseriti con riserva nelle graduatorie a esaurimento, rappresenta una misura che si limita a rinviare l'adozione di una soluzione strutturale del problema facendo ricadere sugli alunni, sulle famiglie e sull'ordinato svolgimento del percorso formativo gli effetti dell'eventuale incertezza occupazionale di queste insegnanti. Inoltre, l'abolizione della norma sui trentasei mesi, senza una data



certa dei concorsi, rischia di provocare non solo nuove sanzioni per l'Italia, ma l'apertura di una nuova stagione del precariato.

Concludo perché il testo della questione pregiudiziale è già stato consegnato alla Presidenza.

Le misure in materia di delocalizzazione risultano essere assolutamente contrarie alla data di conclusione dell'investimento agevolato e risultano contrarie al processo di attrazione degli investimenti, che l'Italia e le aziende italiane devono fare. Prefigurano, inoltre, anche in questo caso, un aumento fortissimo di contenziosi - sono norme di dubbia applicabilità - e sono, infine, contrarie al processo di internazionalizzazione delle nostre imprese, che non ha riscontro in nessuna altra realtà.

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

**PATRIARCA (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PATRIARCA (PD).** Signor Presidente, ancora una volta ci preme ribadire quanto ha già dichiarato la collega Parente.

Ci pare improprio l'utilizzo fatto, ancora una volta, della decretazione d'urgenza, che, tra l'altro, recita: «disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese». A noi pare - se ne è parlato anche in sede di dibattito nelle Commissioni riunite 6a e 11a e lo ha ricordato la collega Parente - che questa urgenza abbia prodotto un testo assai fragile e di scarsissima qualità. Mi si consenta anche di dire che si tratta di un testo incompetente. Nonostante il passaggio alla Camera, questo testo che abbiamo discusso e sul quale ci siamo confrontati nelle Commissioni riunite evidenziava, passo dopo passo, la mancanza anche di rigore normativo. A volte, anche i riferimenti non erano corretti. Signor Presidente, tra l'altro, questo testo nasconde anche un altro elemento politico interessante. Questa maggioranza, durante la campagna elettorale, aveva dichiarato in maniera chiara e forte la sua posizione contraria alla riforma sul lavoro del Governo Renzi e alla riforma Fornero. Aveva dichiarato che avrebbe smontato tutto e, in realtà, cos'è accaduto nel cosiddetto decreto dignità o, come mi piace chiamarlo, nel decreto "indignità"?

#### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 15,56)**

**(Segue PATRIARCA).** È successo che questa maggioranza, nascondendolo e senza citar la fonte, ha utilizzato alcune norme del Governo Gentiloni Silveri in maniera errata. Ha usato malamente quanto di buono il Governo precedente aveva cercato di costruire.

Forse sarebbe stato meglio e sarebbe stato giusto dire con estrema chiarezza: «Ripartiamo dal *jobs act* ; ripartiamo dalla riforma del lavoro approvata nella precedente legislatura. Lavoriamo su questo».

Che cos'è accaduto in realtà nel decreto "indignità"? Sostanzialmente si colpisce il lavoro a tempo determinato, sbagliando ancora una volta obiettivo, credendo che, colpendo il lavoro a tempo determinato, appesantendolo di norme e facendolo costare anche di più alle imprese, si promuova automaticamente il passaggio ovvio e scontato, quasi naturale, al tempo indeterminato. Sappiamo - lo sanno gli esperti che lavorano nel mondo del lavoro - che questo non accade.

È un decreto-legge scritto malamente, che a nostro parere non ha compreso qual è oggi la realtà del mondo del lavoro e che queste norme creano problemi, creano disoccupazione. Avremo una nuova stagione, una nuova fase di esodati, gli esodati prodotti dal decreto "indignità".

È un decreto-legge che ha dimenticato - e noi lo abbiamo ribadito nel dibattito presso le Commissioni riunite 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> - quali sono le sacche di precarietà, quelle vere, che noi abbiamo proposto e riproposto in Commissione. Abbiamo ribadito quali sono i punti che a tutt'oggi nel mercato del lavoro creano precarietà. Abbiamo allora proposto il tema delle cooperative spurie, il tema delle false partite IVA, il tema del *part-time* e dei *riders*, che non può essere risolto con un semplice *post* su Instagram di Di Maio insieme ai giovani. Abbiamo dunque indicato una soluzione concreta per il problema dei *riders*.

Ecco, tutto questo non è presente nel testo che andremo a votare.

Inoltre, signor Presidente, il testo non parla per esempio dei giovani, ne parla vagamente: è un testo che non tocca il tema dei giovani. È un testo che crea distrazione di massa, perché fa dimenticare che questo Paese in autunno probabilmente vedrà una contrazione del prodotto interno lordo:

probabilmente avremo un Paese che avrà difficoltà a continuare quella ripresa che in questi anni abbiamo cercato di coltivare. Questo decreto-legge creerà problemi di disoccupazione.

Per questo motivo, Presidente, continueremo a chiamare questo provvedimento decreto disoccupazione e, mi si consenta, decreto "indignità". (*Applausi dal Gruppo PD*).

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Bernini e da altri senatori (QP1) e dal senatore Marcucci e da altri senatori (QP2).

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Matrisciano. Ne ha facoltà.

**MATRISCIANO (M5S).** Signor Presidente, il mio sarà un intervento breve, finalizzato a portare all'attenzione dell'Aula il cuore e lo spirito del decreto dignità.

Il testo del provvedimento, come licenziato dall'altro ramo del Parlamento, è stato potenziato nei suoi capitoli, conservandone *ratio* e spirito. La dignità è e rimane il cuore di questo intervento normativo.

Signor Presidente, vorrei sottolineare il coraggio di questa maggioranza per aver voluto trattare in Parlamento, come prima misura, un intervento pensato per chi in questi anni ha sofferto di più la devastante crisi, prima finanziaria e poi economica e sociale, che ha colpito i cittadini e i lavoratori italiani.

Questo provvedimento è il primo passo per invertire la rotta. Le politiche ultraliberiste portate avanti negli ultimi anni hanno impoverito il lavoro, al punto da renderlo instabile e precario. Non a caso, la norma in discussione oggi pone innanzitutto un argine all'uso distorto dei contratti di lavoro a tempo determinato da parte delle imprese. Un primo dato che vorrei rilevare è quello secondo cui nell'ultimo anno oltre il 90 per cento dei nuovi contratti in Italia è a termine; una forma di precarietà inaccettabile, a cui è necessario porre rimedio non solo per restituire stabilità e fiducia ai lavoratori, ma anche per agire direttamente sulla vita economica del Paese, in quanto un alto livello di precarietà non può che incidere negativamente sulla propensione ai consumi.

Allo stesso modo, il provvedimento ha lo scopo di aiutare i giovani. Nel Paese in cui la disoccupazione giovanile supera il 30 per cento è inconcepibile non attribuire la massima priorità a questa emergenza.

Nel decreto-legge che andiamo a discutere e a convertire in legge è stato inserito un intervento mirato per affrontare concretamente il problema, incentivando le imprese ad assumere con contratti di lavoro stabile subordinato a tempo indeterminato chi ha meno di trentacinque anni. Rispondiamo a chi dice che il decreto dignità va contro le imprese che gli imprenditori corretti, che sono tanti, non saranno danneggiati, ma sicuramente avranno linee guida molto più chiare nella stipula dei contratti a termine. Ricordo lo sgravio del 50 per cento sui contributi previdenziali per trentasei mesi per l'assunzione di giovani, che garantirà 62.400 posti a tempo indeterminato tra il 2019 e il 2020, e la restituzione dell'intero contributo addizionale in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, quindi l'1,4 per cento più lo 0,5 per cento. Ricordiamo che il limite delle proroghe non si applica alle *start up* innovative per i primi quattro anni dalla loro costituzione.

Ci è stato chiesto perché ci siamo incaponiti contro il contratto a termine; rispondiamo che il nostro non è un accanimento contro il contratto di lavoro a tempo determinato o contro la somministrazione di lavoro a termine, ma una volontà di tutelare tutti quei lavoratori che in questi anni sono stati mortificati dall'abuso di queste tipologie contrattuali, che sono stati privati della possibilità di programmare più a lungo termine la propria vita, perché lasciati nell'incertezza di un posto di lavoro instabile. Ventiquattro mesi, di cui i primi dodici senza causale, sono un tempo più che congruo per poter anche effettuare la valutazione di una risorsa, nel caso in cui nel frattempo le condizioni aziendali prevedessero l'apertura di nuove posizioni a tempo indeterminato. Questo è un primo passo per restituire qualità e dignità al lavoro e garantire sicurezza e protezione a tutti i cittadini. È un primo tassello, ma è un tassello importante, anche perché, come rilevato da un recente sondaggio, è sostenuto dal parere favorevole del 73 per cento degli italiani.

Concludendo, ci accingiamo ad approvare una legge che vuole sconfiggere le paure degli italiani e

ridare loro dignità. Vogliamo cancellare lo spettro della precarietà, il timore di non avere più soldi, la complessità della burocrazia di Stato, la paura di non avere più lavoro, l'ansia di non poter scegliere un futuro. Abbiamo iniziato un cambiamento vero e reale, che non è più rinviabile. La direzione intrapresa è quella giusta e procediamo con determinazione per assicurare a tutti la garanzia e la tutela della dignità del lavoro. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carbone. Ne ha facoltà.

**CARBONE** (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, intraprendere una battaglia ideologica contro il lavoro dipendente a tempo determinato va non solo contro la logica di un mercato del lavoro dove domanda e offerta si stanno bilanciando, ma anche contro una realtà che si scontra con i numeri. I numeri dicono che in Italia non esiste un'emergenza grave del lavoro a termine; anzi, è cresciuto, in contemporanea con la ripresa dell'economia, in modo fisiologico e in parallelo a quello a tempo indeterminato.

Il primo provvedimento legislativo del nuovo Governo è più un manifesto elettorale che una riforma in grado di incidere sulla vita delle imprese e dei lavoratori, tanto che il suo obiettivo principale sembra quello di dare soddisfazione agli elettori del MoVimento 5 Stelle, ai quali si era promessa una guerra a tutto campo contro il precariato. Il decreto dignità blocca i meccanismi virtuosi del mercato perché è basato sul principio di ridurre la durata dei contratti a termine, mediante divieti ai loro rinnovi, aumenti dei contributi sociali e l'inserimento di clausole "causali" per giustificare i rinnovi che si prestano a contenziosi costosi e rischiosi per le imprese.

Agli esponenti della maggioranza dico: non sarebbe stato più dignitoso ammettere che non esistono ricette magiche per migliorare la vita degli italiani? Non sarebbe stato più onesto dire agli italiani che la situazione dei conti pubblici è molto delicata e non consente interventi dissennati? Siamo stufi di sentirvi giocare con le parole per trasformare la realtà; ma siamo anche stufi di ascoltare le vostre continue delegittimazioni rivolte a questa Assemblea e a tutti i suoi rappresentanti.

Quest'Aula non è una piazza per i vostri comizi. Il disprezzo che continuate a gettare sugli istituti rappresentanti la democrazia è inquietante. Questo tipo di politica, che avete ridotto ormai a sceneggiata, può dare qualche soddisfazione momentanea, ma a lungo andare non farà che peggiorare la situazione. Questo decreto-legge sarà un autogol pazzesco, ma questa volta da ridere ci sarà ben poco, perché questo provvedimento segna uno spartiacque nella vita del Parlamento.

Sarà la prima volta che le Camere approveranno un provvedimento di espulsione dal mercato di lavoro di migliaia di persone che provocherà la scomparsa di ottomila posti l'anno per i prossimi dieci anni. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Il ministro Di Maio ha deciso che per combattere le disuguaglianze la mossa più sicura è cancellare per decreto-legge i diseguali. Come tutte le ideologie utopiche, a partire dal marxismo, il grillismo non ha un programma che aderisce alle richieste dei cittadini, ma si prefigge di mutare i cittadini per farli aderire alla propria ideologia. Ed in questo caso quella ideologia, vecchia nemica del lavoro, è sorella dell'inesperienza. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Non avendo idee originali, avete rispolverato ricette vecchie, fallite in tutto il mondo. Sembra incredibile, ma Di Maio ripropone nel 2018 soluzioni veterocomuniste, già sconfitte nel Novecento e alle quali non credono più nemmeno i sindacati seri. *(Applausi della senatrice Lonardo).*

Avremo dunque più disoccupati e più sfruttati. Non è certo quello che vogliono i giovani del Sud senza lavoro, ma non è neppure quello che si aspettavano le piccole e medie imprese del Nord che hanno dato fiducia al programma del centro destra. Solo pochi mesi fa ai giovani del Mezzogiorno avete estorto il voto facendo credere che potevano stare tranquillamente seduti sul divano ad aspettare con il telefonino in mano l'accredito del bonifico del reddito di cittadinanza.

Il reddito si produce lavorando. Se il lavoro non c'è, il compito del Governo è porre le basi per crearlo e non - come fate con questo decreto-legge - impedire alle imprese di assumere. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Questo provvedimento avrà un impatto devastante soprattutto al Sud, che pagherà un prezzo altissimo in termini di posti di lavoro e di sviluppo.

MoVimento 5 Stelle e Lega sembrano avere altre priorità, ma del resto il primo contratto di Governo



non conteneva nemmeno un accenno ai problemi del Sud. Quindi, non possiamo proprio meravigliarci. Noi di Forza Italia abbiamo presentato molte proposte, come quella di introdurre agevolazioni per chi al Sud assume disoccupati. Proposte che non sono state approvate, ma che continueremo a riproporre, difendendo il diritto di chi nasce e cresce al Sud affinché possa avere gli stessi diritti di chi nasce in altre aree del Paese. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

**PUGLIA** (M5S). Signor Presidente, questo è un testo fortemente condiviso, al punto da rendere sensibile e rapido l'*iter* parlamentare in queste Camere. Un impegno mantenuto, un'azione diretta sulla vita e sulla quotidianità di tanti italiani. Io sono stato fiero di lavorare con un gruppo di persone che non hanno badato a orari e li ringrazio. Ringrazio ciascuno per rendermi fiero di far parte di un bellissimo gruppo di cittadini che tenta di venire qua in Parlamento a portare l'urlo di dolore di tanti Italiani. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo FI-BP)*. È finalmente una trasformazione codicistica e normativa della volontà di tanti italiani.

Signor Presidente, qui si è cominciato ad introdurre in Italia alcune norme per regolare fattispecie presenti nella legislazione lavoristica e che da anni stanno rendendo precario il lavoro. Cosa vuol dire, in realtà, rendere precario il lavoro? Non si tratta soltanto una parola aleatoria, ma vuol dire spezzare le ali ai giovani, che vogliono guardare all'Italia come una Nazione in cui rimanere a vivere. Voglio dire allora a questi giovani: attendete giusto un altro po' e verrete di nuovo in Italia, perché ci sarà futuro. Elimineremo il precariato, faremo in modo che, quando andrete a chiedere un mutuo, finalmente ve lo concederanno e potrete costruirvi un futuro. Fate una famiglia, venite qua, fate figli, perché anche il nostro sistema previdenziale ne ha bisogno!

Combattere il precariato vuol dire modificare lo *status quo* della vita di tante persone e, accanto a questo, che magari potrebbe sembrare, come dice qualcuno, qualcosa di sinistra, subito vi dico che abbiamo anche introdotto agevolazioni ulteriori, affinché i datori di lavoro, assumendo persone a tempo indeterminato o trasformando i lavori precari in lavori stabili, abbiano un beneficio, in termini di sconti sui contributi da versare all'INPS. Questa è dunque una politica di destra, ma destra e sinistra non esistono più, quando esistono le idee, che da fuori entrano forti in Parlamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. C'è poi un'altra fattispecie che abbiamo voluto ri-regolare, ovvero la somministrazione del lavoro. Qualcuno può anche definirla una vendita del lavoro, ma chiamiamola con il nome tecnico di somministrazione. In questo caso abbiamo introdotto dei meccanismi per evitare la cosiddetta somministrazione fraudolenta, facendo in modo che tale fattispecie non venga utilizzata da tanti datori di lavoro, che ordinariamente svolgono un dato lavoro e che, anziché assumere e dare speranza, facendo in modo che il giovane possa guardare al futuro in maniera tranquilla e stabile, utilizzano invece questa tipologia per i lavori ordinari. Basta! Anche questo diventa precariato. Ci sono anche altre misure nel provvedimento: ad esempio abbiamo aumentato il risarcimento del danno in caso di licenziamento ingiustificato. Qualcuno potrebbe dire che siamo di sinistra. Quando invece andiamo a dire che renderemo più semplice la gestione della fatturazione, qualcuno potrebbe dire che siamo di destra. Lo dico ancora una volta: siamo dei semplici cittadini, che vogliono rendere semplice la vita anche degli imprenditori, perché l'imprenditore deve fare l'imprenditore e non il produttore di carte, perché all'imprenditore dobbiamo consentire di fare impresa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Signor Presidente, pur essendo presenti anche altri temi, concludo su un punto importantissimo: stiamo evitando che lo Stato italiano si faccia complice di un problema sociale gravissimo. Stop alla pubblicità al gioco d'azzardo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*! Non possiamo consentire che i nostri figli, in maniera indiretta, ricevano dei messaggi pubblicitari, che fanno vedere loro l'azzardo come un giochino. L'azzardo distrugge le famiglie. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. L'azzardo sta distruggendo le persone! Stop al gioco d'azzardo; anzi, stop all'azzardo patologico. No Slot! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alfonso. Ne ha facoltà.

**D'ALFONSO** (PD). Signor Presidente, ringrazio i colleghi che sono rimasti in Aula, spero con idonea attenzione, per rimediare ai buchi e ai vuoti d'esame istruttorio che purtroppo abbiamo dovuto misurare nel difficile lavoro all'interno delle Commissioni riunite sul decreto-legge dignità. Abbiamo

esaminato sia il profilo giuslavoristico, di cui dirà con bravura e coinvolgimento il collega Laus, sia quello riguardante le questioni dell'attrazione degli investimenti, che viene messa in seria difficoltà dal punto di vista della vitalità imprenditoriale e della capacità di aumentare la presenza di imprese dalla dimensione internazionale, in Italia e nei nostri territori.

Allo stesso modo abbiamo esaminato e messo in evidenza i limiti della misura normativa riferita, per esempio, alla vita delle società sportive dilettantistiche e poi anche a ciò che viene definito come la complessa manovra della semplificazione fiscale, non tralasciando quanto è stato scritto nel decreto-legge sulla limitazione all'utilizzo, alla distribuzione e diffusione dei giochi a ricaduta danarosa.

Qual è il giudizio che diamo su questo complesso decreto-legge in discussione? Si tratta, peraltro, di un testo complesso e compresso, poiché ne è stata limitata la durata temporale dell'istruttoria. Ho anche riconosciuto in Commissione che il testo ha dentro di sé, "in pancia", il 30 per cento delle promesse del contratto di Governo e già questo avrebbe dovuto consentire un esame onesto e genuino, che permettesse il confronto dialogico ad opera anche di tutte le opposizioni; confronto rispetto al quale abbiamo provato a rimediare presentando 708 emendamenti, con la volontà però di renderli fruttuosi rispetto al merito e al contenuto dell'originario decreto-legge. Non è stato possibile, perché avete compresso e ucciso i tempi dell'istruttoria.

Quali sono i giudizi di condanna che esprimiamo per quanto riguarda la misura che, dal vostro punto di vista, dovrebbe conservare l'industrialità nazionale rispetto al rischio di un suo allontanamento? Voi dite che attiverete sanzioni per quelle imprese beneficiarie che poi se ne vanno in un lasso di tempo di cinque anni dal beneficio. Intanto avete ommesso di ricordare, di sapere e di stimare che dal dicembre 2013 c'è una norma di garanzia su questo fronte (e non si tratta di una disposizione emotiva, neroniana, che allunga, allarga e ingrandisce), inoltre non è stato posto il tema della concretezza e della capacità delle norme di entrare nell'ordinamento. Si possono, infatti, approvare delibere in Assemblea legislativa, ma se poi queste non hanno la capacità di entrare nell'ordinamento, di diventare norma, sono degli ululati, non dei provvedimenti che aiutano l'economia, la comunità e la società. Dal dicembre 2013 c'è una norma che favorisce, coltiva, fa in modo che chi è venuto qui ad investire ricevendo benefici, entro tre anni non possa allontanarsi, dimenticando l'impegno contrattuale assunto con l'ordinamento nazionale.

In aggiunta, oltre all'aumento degli anni, voi prevedete anche la sanzione pecuniaria, che arriva addirittura al doppio e al quadruplo della cifra economica ricevuta, non ponendovi il tema di come attivare, il ricevimento della sanzione; per di più, addirittura delegate agli uffici periferici del Ministero dello sviluppo economico (MISE) un combattimento da contenzioso giudiziario che mai e poi mai si può immaginare essere ogni volta vittorioso per la mano pubblica. Non avete previsto un euro per il contenzioso, perché non potete immaginare che l'impresa beneficiaria e beneficiaria si faccia colpire dalla sanzione senza reagire. Quello che diciamo è che questa misura raccoglie un'esigenza, ma la risposta non è all'altezza: è emotiva, è da manifesto, è comiziante, non è una risposta dell'ordinamento. Dall'altra parte, questa misura normativa riguardante il rischio deindustrializzazione allontana e spaventa le imprese operanti nella dimensione internazionale.

Per non parlare di quello che è stato fatto contro l'associazionismo dilettantistico sportivo, una norma generale fatta venti mesi fa, che aiuta le decine di migliaia di realtà associazionistiche sportive che vengono messe alla berlina: con un colpo solo si colpisce alla schiena questa straordinaria realtà della comunità nazionale togliendo le facilitazioni fiscali, le facilitazioni giuslavoristiche, le facilitazioni nell'utilizzo dell'impiantistica sportiva comunale e scolastica e addirittura si costituisce un fondo nelle mani della realtà di Palazzo Chigi che, senza regole e procedure, decide fiduciarmente a chi, cosa e quando dare. Non mi pare che questo sia rispettoso della liberaldemocrazia e neanche della cultura che nella sensibilità intrinseca a qualche realtà politica al vostro interno troverebbe anche terreno fertile.

Riflettiamoci, allora, e usiamo il tempo dell'istruttoria parlamentare per fare in modo che non ci sia estetica e formalità, ma che sia un lavoro sincero quello che si fa nelle Commissioni. Sono contento che sia presente qui a presiedere il presidente Calderoli, perché nell'esercizio della sua funzione è custode del diritto della dialettica parlamentare, che non è un'attività ginnica, è un'attività che dà luogo al miglioramento della norma, purché ci sia onestà intellettuale e non una sorta di fretteolosità, soltanto

per far vedere che al comizio ha fatto seguito inchiostro su carta e per dire che è arrivata la norma (che poi non ce la fa a migliorare la realtà). *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mangialavori. Ne ha facoltà.

MANGIALAVORI (FI-BP). Signor Presidente, unico membro del Governo, onorevoli colleghi, prima di tutto ci tengo a fare un passaggio su quanto detto dal senatore del MoVimento 5 Stelle Puglia, abituato agli *slogan* (anche se io mi auguravo che gli *slogan* fossero su temi reali), il quale ha annunciato e gridato che questo Governo pone uno «stop al gioco d'azzardo». No, questo Governo non ha posto nessuno stop al gioco d'azzardo: ne ha vietato semplicemente la sponsorizzazione da parte di società che gestiscono giochi d'azzardo. Se aveste voluto eliminare il gioco d'azzardo, avreste fatto un altro provvedimento.

Venendo a un altro tema, avete detto di essere i portatori dell'urlo di dolore dei tanti giovani che ci sono in Italia. Ebbene, se questo decreto-legge entrerà in vigore, penso che più che essere i portatori dell'urlo sarete gli amplificatori dell'urlo dei tanti giovani italiani.

Signor Presidente, c'è un equivoco di fondo nel decreto -legge in discussione: pur inquadrando tematiche opportune e sentite nel Paese, le affronta con strumenti così profondamente dannosi da ottenere risultati opposti a quelli sperati. Cercherò - naturalmente secondo le mie idee - di riportare alcune incongruenze che ho notato in questo decreto-legge. Innanzitutto, va detto che il provvedimento in esame interviene sul tema del lavoro a tempo determinato, che non registra un abuso rispetto al tempo indeterminato. Il tempo determinato, infatti, rappresenta in Italia soltanto il 15 per cento delle tipologie contrattuali. Il dato, insomma, testimonia che in Italia vi è, dopo la Germania, il più alto tasso di dipendenti assunti a tempo indeterminato. Con la riduzione dei contratti a termine, invece, è ipotizzabile un solo effetto e cioè quello di una riduzione dell'occupazione. L'aumento significativo dell'indennità per i licenziamenti illegittimi avrà quale suo effetto, da un lato, quello di scoraggiare le imprese ad assumere a tempo indeterminato e, dall'altro, quello di incentivare i contenziosi. Quest'ultimo mi sembra un dato assolutamente negativo.

Il Governo in carica, molto probabilmente, ha compreso i limiti della sua azione e ha cercato di porvi qualche rimedio, come prolungamento del sistema di incentivo per le stabilizzazioni dei giovani, che, per la verità, era già stato introdotto dal precedente Governo; sì, aumentandolo e allargandolo fino ai lavoratori di trentacinque anni di età, però uno dei limiti di tale decisione, che contrasta con l'obiettivo del famigerato reddito di cittadinanza, è l'esclusione del beneficio per l'assunzione di lavoratori che hanno avuto precedenti occupazioni. In tal modo, risultano penalizzati i lavoratori che, per motivi di una crisi economica, per esempio, abbiano perso il posto di lavoro e siano privi di occupazione. Queste persone, se volessero essere assunte, non avrebbero diritto ad alcun incentivo.

Evito di parlare dei *voucher* perché ne parleranno i miei colleghi. Parleremo delle delocalizzazioni, che, a nostro avviso, avvengono secondo modalità assolutamente discutibili. Non c'è dubbio che sia condivisibile punire azioni puramente speculative, ma mi sarei aspettato dal Governo in carica non che punisse chi delocalizza, ma che andasse a vedere quali sono le cause che portano tanti imprenditori a delocalizzare. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Di conseguenza, mi aspettavo che questo Governo fosse intervenuto per far sì che questa Nazione potesse diventare nuovamente un Paese attrattivo dal punto di vista economico. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Da questo punto di vista, invece, assolutamente nulla. In più questa norma mi sembra assolutamente demagogica. Essa punisce esclusivamente le aziende che delocalizzano al di fuori dei Paesi dell'Unione europea, che rappresentano percentualmente il 10 per cento del totale. Ciò significa, quindi, che si potrà continuare a delocalizzare in Polonia, in Romania, in Ungheria, in Slovenia, eccetera. *(Richiami del Presidente)*.

Infine due parole su spesometro e reddito di cittadinanza.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore.

MANGIALAVORI (FI-BP). Concludo, signor Presidente. In politica l'elemento dell'improvvisazione può anche offrire qualche momento di popolarità o posizione di rendita, ma non porta mai benefici a chi è governato. Per dare dignità al Paese io ritengo che occorra cambiare passo. Devo dare ragione a

chi di voi ha definito questo come un Governo che rompe con il passato: in effetti, questo Paese aveva una tradizione di giuslavoristi di primo livello, ma da questo punto di vista può affermarsi veramente che questo Governo rompe con la tradizione italiana. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iannone. Ne ha facoltà.

[IANNONE](#) (Fdi). Signor Presidente, onorevoli senatori, signori del Governo, ancora una volta, sul provvedimento in esame, non vediamo alcuna discontinuità rispetto al Governo precedente, a partire dal titolo dello stesso, molto evocativo, ma, a mio giudizio, obliquo.

In particolare, noi esprimiamo un giudizio negativo per quanto riguarda la questione della scuola. La legge n. 107 del 2015, la cosiddetta buona scuola, ha creato un girone dantesco di migliaia di precari della scuola. Abbiamo assistito a una campagna elettorale nella quale, alle diverse tipologie di insegnanti che venivano coinvolte, è stato promesso di tutto e di più; campagne elettorali con tanto di *hashtag*, alle quali segue solo questa norma, che fa soltanto prolungare la loro agonia e mortificare la loro dignità di educatori.

Noi di Fratelli d'Italia ci iscriviamo a quella tradizione politica della destra che ritiene che le promesse vadano sempre mantenute e che i limiti e le possibilità che ha il Governo vadano assolutamente verificati prima. Caro Governo, era allora il momento per dare un vero segnale di cambiamento, ma come ieri la buona scuola si è trasformata nella "buona sola", oggi il decreto dignità si trasforma nel "decreto viltà".

Noi porteremo avanti gli emendamenti che abbiamo già presentato alla Camera dei deputati. Riteniamo che, pur se la cosa è avvenuta nella confusione, l'emendamento De Petris vada sostenuto e mantenuto per dare una risposta di giustizia e dignità vera ai nostri insegnanti. *(Applausi dal Gruppo Fdi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barbaro. Ne ha facoltà.

[BARBARO](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in sede di conversione del decreto-legge al nostro esame non ci può esimere da un giudizio complessivo e di visione generale sul tema stesso del lavoro, se non anche della interpretazione della funzione sociale dell'impresa e del capitale, nel quadro della pur difficile ricerca di un equilibrio, necessario, fra gli interessi in gioco.

A questo Governo va dato atto il merito di aver voluto muovere i primi passi della sua esperienza proprio sui grandi temi della sicurezza e del lavoro, dando quindi prova di avere autenticamente a cuore due questioni esiziali per la prosperità degli italiani. In questo decreto-legge, seppur complesso ed eterogeneo, è scorgibile un filo conduttore che disegna una architettura nuova del diritto e dei diritti: libero dal peso degli interessi di *lobby* e gruppi di pressione, il Governo si proietta verso una legislazione che sappia avere riferimenti etici, che conosca e riconosca la necessità di interventi volti ad attuare, concretamente, un'aspettativa diffusa nel Paese di giustizia e di equità.

Il confronto parlamentare e il raffronto con tanti, troppi anni di inadeguate politiche precedenti, dà modo a noi e alla pubblica opinione di percepire, fin da subito, quante differenze valoriali e interpretative della sovranità nazionale, dell'ordinamento e della stessa civiltà del lavoro sussistono fra questa maggioranza e quelle che l'hanno preceduta, che poi sono il fondamento stesso della cifra del cambiamento che vogliamo dare all'Italia.

In questa sede cercheremo, con sforzo di sintesi, di tratteggiare solo alcuni passaggi, fra i più salienti, del decreto-legge che ci apprestiamo a convertire e che hanno determinato il nostro assoluto convincimento. È recente, onorevoli colleghi, uno studio dell'università di Oxford, secondo il quale, oggi, negli Stati Uniti, i progressi della robotica, della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale comportano un rischio per il 47 per cento dei posti di lavoro nella grande impresa. Occorre prendere atto che nell'industria si licenzia perché di lavoro umano c'è sempre meno bisogno, quindi viene messo ai margini del processo produttivo, a meno che esso non costi una miseria, sia privo di garanzie e di tutele, non obblighi a rapporti lunghi e regolamentati, meno che mai sindacalizzati. Ecco perché si delocalizza nei Paesi in via di sviluppo o, tristemente peggio, si riempie l'Italia di forza lavoro proveniente da quelle realtà, per smantellare la nostra cultura del diritto del lavoro e vanificare conquiste sociali che invece sono veri e propri pilastri giuridici e morali della legislazione italiana.

Le solite risposte non bastano più se non si capisce che occorre riscrivere completamente una

mappatura sistemica del mercato del lavoro, nella costruzione di una nuova alleanza sociale che veda il capitale produttivo e la forza lavoro alleati contro i potentati delle economie finanziarie globali e globaliste, contro il capitalismo transnazionale e per ciò stesso antinazionale, contro il neoschiavismo dell'iperliberismo finanziario. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Una alleanza sociale, dicevo. Certo, all'imprenditore farà sicuramente sempre piacere godere di benefici e di esenzioni e, certo, al disoccupato farà sempre sempre comodo una certa duttilità di ingresso nel mercato del lavoro, ma ciò che conta veramente è quella visione politica che poi trasforma in concretezza il rapporto e lo eleva in dato macroeconomico; ciò a favore delle maestranze che potranno godere di stabilità e dignità, e anche a favore della impresa, tenuto conto che quando il monte salari è troppo basso, la produzione non può che restare invenduta.

Nella nostra epoca, e già da molto tempo, il vero problema non è l'offerta di beni e servizi in quanto tale (perché possiamo produrre mille volte i beni di cui abbiamo bisogno), bensì il consumo. Per aumentare l'occupazione e renderla stabile e tutelata occorre una politica che sappia muovere le leve della domanda interna. I Governi che si sono succeduti negli ultimi sette anni hanno deliberatamente praticato un'austerità che ha compresso la domanda interna. Ciò ha tolto il mercato alla piccola e media impresa, fosse essa commerciale, industriale o artigianale. Economisti, politici e sindacalisti parlano esclusivamente di competitività nei mercati internazionali e si concentrano sui dati dell'esportazione. Quello che invece occorre fare è dare a chi produce più clienti, ossia accrescere il potere d'acquisto degli italiani, e non limitarsi a interventi volti a permettere licenziamenti più facili o assunzioni per due settimane l'anno.

La lotta alla precarietà del lavoro è uno dei temi nevralgici del cosiddetto decreto dignità. Per troppo tempo una politica dal fiato corto e priva di visione, se non addirittura inadeguata, ha favorito la precarietà, anziché combatterla. Potremmo contare decine, centinaia di dichiarazioni di politici, espressione anche del Governo, che hanno sostenuto la tesi che sia meglio lavorare poco, piuttosto che niente e che sia meglio lavorare senza tutele, piuttosto che non lavorare proprio. Tali argomentazioni sono la testimonianza del fallimento della politica, della sua resa incondizionata e della sua inutilità. La politica ha invece il dovere di porre le condizioni per il raggiungimento della piena occupazione e di garantire ogni singolo lavoratore come se, in ogni contratto, le parti negoziali non siano due (datore e lavoratore), ma sempre tre: i due soggetti precedenti più lo Stato, che, pur nel libero mercato, disciplina e regola i rapporti, avendo a riferimento gli interessi nazionali in materia di produzione, concorrenza, dignità del lavoro e partecipazione dei lavoratori agli utili e alla gestione dell'impresa.

Per questi motivi, diamo un'adesione convinta al decreto dignità. Il provvedimento in esame è il primo passo del Governo del cambiamento per invertire la rotta e va giustamente sostenuto. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lanzi. Ne ha facoltà.

[LANZI](#) (M5S). Signor Presidente, membri del Governo, colleghe, colleghi, il provvedimento in esame, approvato dalla Camera dei deputati, è il frutto di un intenso e costruttivo confronto parlamentare, che ha portato all'elaborazione di un testo che ridà finalmente dignità a tanti italiani.

Occorre fare attenzione perché alcuni di questi provvedimenti, specialmente in tema di lavoro, sono solo i primi tasselli di un mosaico che si comporrà in autunno. Siamo sicuri e determinati a chiudere il cerchio nei prossimi mesi per combattere la piaga della precarietà e dell'emergenza sociale cui assistiamo ogni giorno.

Desidero focalizzare il mio intervento sull'articolo 9 del provvedimento in esame. Si tratta, secondo me, di un articolo molto significativo ed emblematico della politica che stiamo portando avanti e che ci ripromettiamo di perseguire anche in futuro. Con il cosiddetto decreto dignità andiamo a regolamentare un settore, quello delle scommesse e del gioco d'azzardo, che negli ultimi anni ha vissuto e prosperato nella mancanza di paletti e regole. Innanzitutto - ribadiamolo - questo Governo e questa maggioranza politica non proibiscono le scommesse o il gioco in sé. Non siamo al proibizionismo, né mai ci arriveremo. Qui si vieta solamente la pubblicità, diventata ormai troppo pervasiva in tutti i *media*, tradizionali e non. Si vietano l'incitamento a scommettere e il messaggio e l'idea per cui scommettere sia la via più facile per la ricchezza e per superare le difficoltà.



Dobbiamo essere chiari: le scommesse e l'azzardo sono una vera piaga sociale che amplifica le difficoltà e la marginalità sociale, gettando centinaia di famiglie nello sconforto. Negare che negli ultimi anni ci sia stato un proliferare di agenzie virtuali di scommesse con annessa pubblicità significa negare l'evidenza dei fatti. In dieci anni la raccolta dalle scommesse sportive, ad esempio, è triplicata, toccando il tetto dei 10 miliardi di euro. Nel 2017 hanno giocato almeno una volta oltre 17 milioni di italiani, contro i 10 milioni del 2014, ma il dato allarmante è che lo hanno fatto anche oltre un milione di studenti. I nostri figli - in generale, i giovani - sono i più facilmente sensibili alle lusinghe della pubblicità relative alle scommesse. Secondo i dati del CNR, tra i giovani che hanno profili problematici con le scommesse la stragrande maggioranza è preda delle scommesse sportive. Si tratta di scommesse che, tra l'altro, i minorenni neanche potrebbero fare. A parte, quindi, un evidente problema nei controlli, è chiaro come i giovani, ma anche i meno giovani, siano spinti a scommettere anche a causa della pubblicità diventata ormai pervasiva e onnipresente.

La linea del Governo e di questa maggioranza è molto chiara. Il nostro obiettivo è quello di tendere al bene comune, guardando alle persone e non ai portatori di interesse. Nel mese di luglio abbiamo visto molti imprenditori, politici e dirigenti sportivi stracciarsi le vesti per contrastare la nostra battaglia. Se qualcuno, per esempio, vuole sostenere che lo sviluppo futuro del calcio italiano avrà problemi o meno a causa dell'abolizione della pubblicità sul gioco d'azzardo è fuori strada. Piuttosto, questo dipenderà dalla capacità di chi lo amministra e non certo dalle agenzie di scommesse. Tra l'altro, chi guida la Lega Calcio dovrebbe parlare di sport e occuparsi dei giovani, che più riusciremo a mantenere lontani dalle scommesse e dal gioco d'azzardo meglio sarà.

In conclusione, voglio rivendicare con orgoglio il fatto che questa maggioranza e questo Governo confermano ancora una volta come la bussola da seguire sia quella che converge verso l'interesse delle persone e dei giovani, non verso interessi e poteri forti, come è accaduto in passato, ma a supporto dei più deboli e di coloro che, fino all'arrivo del MoVimento 5 Stelle nei palazzi del potere, non si sono mai sentiti rappresentati da parlamentari, troppo spesso poco attenti alle esigenze degli italiani. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

**MODENA (FI-BP).** Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, vorrei rivolgermi ai senatori del MoVimento 5 Stelle perché quando è stato varato questo provvedimento ci siamo chiesti che senso potesse avere. L'unico senso che ha, da un punto di vista politico, infatti, era quello di riprendere la scena - probabilmente occupata in modo un po' troppo pieno - dal ministro dell'interno Salvini che, avendo bloccato parecchie navi, era diventato per questo un *leader* sostanzialmente oscurante l'altro Vice Presidente del Consiglio. Questa è la risposta che ci siamo dati, perché il decreto-legge dignità o lotta al precariato - come lo volete chiamare - in realtà rappresenta un'illusione di carattere comunicativo e mediatico.

Mi rivolgo ai colleghi del MoVimento 5 Stelle che occupano questi banchi parlamentari perché quello del precariato e della speranza di tanta gente di avere un lavoro a tempo indeterminato è un problema talmente grave da non poter essere utilizzato come illusione mediatica per recuperare qualche punto su un alleato di Governo. Il senso del decreto-legge dignità, secondo noi, è tutto qui, perché il concetto di lavoro a tempo indeterminato, che in realtà ci chiede - a volte anche malamente, secondo il mio modesto parere - l'Unione europea (perché deriva da lì la questione del rapporto a tempo indeterminato) ha fatto breccia in una Nazione che, però, ha sicuramente un problema di carattere economico e di disperazione che nasce dalla mancanza del lavoro. La domanda che vi sareste dovuti porre, e che vi chiedo di porvi - perché non è con le illusioni e con i giochi pirotecnici che risolviamo i problemi di questo Paese - è allora la seguente: chi paga i fantomatici lavori a tempo indeterminato che dovrebbero venire fuori dal decreto-legge dignità? Non li paga nessuno, perché le imprese non sono nelle condizioni di fare assunzioni; se potessero, ne farebbero a bizzeffe di rapporti a tempo indeterminato perché significa fare un investimento su un dipendente, soprattutto le piccole e medie imprese che voi andate nella sostanza ad ammazzare con questo tipo di provvedimento.

La scelta non è, come voi la volete rappresentare - anche questo in modo illusionistico - tra gruppi di interessi oscuri, che ogni tanto vengono definiti o che volete definire le *élite*, e il popolo. Qui la scelta

era la tutela delle piccole e medie imprese che dovevano e devono ridare il lavoro alla nostra gente. Con questo tipo di provvedimenti andate a innescare un processo decisamente inverso. Le imprese piccole e medie devono avere un tessuto per cui riprendono a guadagnare. Avrete letto « Il Sole 24 Ore» di oggi, che dà cinque o quattro scadenze. Stanno tutti a fare i conti ad agosto per capire come fare a non licenziare i dipendenti.

Siccome questo è il punto, credo che la riflessione che si debba fare in sede di esame di emendamenti è se si voglia dare un supporto a chi dà lavoro, affinché il concetto di lavoro a tempo indeterminato non sia un'illusione, ma diventi una realtà in questo Paese. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Laus. Ne ha facoltà.

**LAUS (PD)**. Signor Presidente, l'uso dello strumento del decreto-legge ha costretto le Commissioni ad esaminare il testo in tempi molto brevi, limitando enormemente la possibilità di sviluppare nelle Commissioni riunite un dibattito approfondito sul senso e la funzionalità delle modifiche proposte. L'istruttoria legislativa nelle Commissioni ne esce così profondamente mortificata e fortemente limitata. Chi, nel recente passato, si è ammantato del ruolo di difensore della Costituzione repubblicana contrastando proposte di revisione che promuovevano una maggiore rapidità del procedimento legislativo, oggi è intento ad affollare i lavori delle Camere di decreti-legge in evidente spregio delle prerogative del Parlamento sulla funzione legislativa. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Per settimane è stato annunciato un decreto-legge che avrebbe cambiato drasticamente il mondo del lavoro, debellato finalmente la precarietà ed offerto nuove prospettive ai giovani. A questo decreto-legge è stato dato un titolo altisonante: decreto dignità. Se, volendo concedere il beneficio del dubbio, il Governo davvero ritiene che questo decreto-legge sia risolutivo degli annosi e tragici problemi che affliggono il nostro Paese, non ci si può non chiedere per quale motivo non vi abbia inserito quelle misure che in tema di lavoro sono ritenute imprescindibili dal contratto per il Governo del cambiamento sottoscritto da MoVimento 5 Stelle e Lega.

Mi aspetto, mi aspettavo e ci aspettavamo l'eliminazione totale del *jobs act*, da voi definito il cancro del Paese *(Applausi dal Gruppo PD)*; la reintroduzione dell'articolo 18 (la cui abolizione avrebbe determinato un altro cancro del Paese); l'abolizione della legge Fornero con l'introduzione della cosiddetta quota 100. E poi ancora il reddito di cittadinanza, il salario minimo, misure di contrasto alla povertà, decontribuzione sul lavoro a tempo indeterminato, decontribuzione per le persone svantaggiate, decontribuzioni sul lavoro giovanile, decontribuzioni sugli *over 50*, agevolazioni per i dipendenti delle *startup*, agevolazioni per gli apprendisti e i tirocinanti. Su questi punti nemmeno una pallida ed infedele traccia abbiamo trovato nel vostro testo normativo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Noi, invece - chiaramente ad esclusione del *jobs act* e ad esclusione della reintroduzione dell'articolo 18 - nelle Commissioni abbiamo inanellato una serie di emendamenti, puntualmente bocciati uno dietro l'altro senza nemmeno l'ascolto.

Signor ministro Di Maio, approfitto della sua presenza qui in questo momento. Un testo assolutamente confusionario e raffazzonato, certificato dal suo annuncio di una circolare interpretativa delle norme relative al periodo transitorio. Cioè lei dice: visto che siete in difficoltà nell'interpretare questo, che è il testo di legge che è ancora aperto, vi assicuro che nel prossimo futuro farò una circolare interpretativa. Perché allora non modificare subito il testo? *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Una risposta però l'abbiamo ottenuta in Commissione dal Governo. La risposta recita testualmente: le norme non le scriviamo noi; le norme vengono scritte dagli uffici, noi diamo un indirizzo politico. Se fossimo stati in questo momento al bar, avrei detto: «Roba da pazzi!». Non lo posso dire perché siamo al Senato, ma il senso, confidenzialmente parlando, è quello. Non c'è corrispondenza né consequenzialità tra quanto scritto nel contratto di Governo e i primi provvedimenti del Governo, tra le dichiarazioni altisonanti e i fatti, tra l'urgenza annunciata e le disposizioni contenute nel decreto-legge. In sintesi, si tratta di un provvedimento da cui non risulta chiara alcuna visione del mondo del lavoro, che penalizza e mortifica sia i lavoratori che le imprese, che non dà sicurezza agli investitori, che non tiene conto della realtà del mondo del lavoro, dove la competitività delle imprese, lungi dall'essere un obiettivo contrastante con il benessere dei lavoratori, fa parte di un unico quadro che deve essere realizzato con misure organiche e strutturali.

Si tratta di un provvedimento che, non secondo il Partito Democratico, ma secondo professori di diritto del lavoro, sindacalisti e imprenditori, produrrà l'unico effetto di aumentare il numero dei disoccupati. Purtroppo, oggi non siete in grado di valutare gli effetti di questo decreto-legge, che saranno evidenti solo alla prova dei fatti. Ci auguriamo di sbagliare. Ciò che temiamo è che si tratterà di una sentenza inappellabile, cui sarà molto difficile porre rimedio, e che le vittime principali di queste scelte disennate e davvero poco lungimiranti saranno i giovani e i nostri figli. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Vecchis. Ne ha facoltà.

[DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, il decreto-legge che ci accingiamo a convertire in legge prevede la riduzione del rinnovo dei contratti a tempo determinato quale misura di fondamentale importanza per ridurre quel precariato che ormai da anni impedisce a intere generazioni di trovare la pace sociale che solo il lavoro può dare. Mi riferisco alle condizioni di agio che permetterebbero a tutti i lavoratori di creare una famiglia, di accendere un mutuo per acquistare una casa, di vivere in quelle condizioni di pari dignità che la stessa nostra Costituzione proclama solennemente all'articolo 3 e che il *jobs act* e tutti i provvedimenti realizzati dal precedente Governo in materia di lavoro hanno ostacolato, eliminando i diritti e le tutele previsti per i lavoratori. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e Gruppo M5S).*

I dati Istat, in particolare quelli sulla disoccupazione, hanno infatti certificato il fallimento del *jobs act* e questo decreto-legge, anche grazie alle migliorie apportate dalla Lega in sede di conversione, intende dare risposte e soluzioni concrete al problema tutt'altro che trascurabile della precarietà.

Nel mercato del lavoro è necessario temperare due diverse esigenze, la flessibilità e la tutela dei lavoratori. Ecco perché vogliamo reintrodurre i *voucher*, ma solo per il settore agricolo, per le strutture turistico-ricettive e per le aziende alberghiere, cioè solo per quei settori nei quali l'impossibilità di usare i *voucher* ha prodotto danni irreversibili nel tempo di cui è responsabile il Governo di centrosinistra. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e Gruppo M5S).*

Con questo decreto-legge finisce la pacchia anche per tutte le imprese che hanno gli incentivi statali e delocalizzano all'estero perché delocalizzare è tradire l'Italia. Questo è tradimento! *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e Gruppo M5S).*

Nello stesso solco, si inserisce l'introduzione del divieto del gioco d'azzardo. La lotta alla ludopatia è un tema fondamentale per la Lega, che si batte per la dignità dei cittadini italiani e delle famiglie che veramente vengono vessate da questa maledetta malattia, che ha rovinato centinaia e centinaia di famiglie. Noi, signor Ministro, riporteremo al centro della nostra politica la dignità dei cittadini.

Ministro, Sottosegretario, noi siamo con voi: viva la dignità! Parlo della dignità che il Partito Democratico ha svenduto alle multinazionali. Viva la democrazia! *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e Gruppo M5S. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lomuti. Ne ha facoltà.

[LOMUTI](#) (M5S). Signor Presidente, colleghi senatori, il decreto dignità è il segnale di un Governo che vuole dare avvio ad un vero cambiamento, un cambiamento che inizia finalmente a mettere le persone al primo posto, un cambiamento che guarda al bene comune, all'interesse dei tanti e non dei pochi.

Si interviene sulle tutele dei lavoratori, con una tutela reale, cioè quella economica: il diritto del lavoratore è nella giusta compensazione, in un giusto risarcimento. Aumentare questa garanzia farà in modo che il datore di lavoro licenzi solo se necessario o se esistono realmente condizioni di incompatibilità.

Quanto alla riduzione dei tempi dei contratti a termine, qualunque datore di lavoro o impresa è in grado di valutare nell'arco di due anni se il dipendente ha le caratteristiche per essere assunto a tempo indeterminato. Andare oltre tali tempi favorisce solamente la speculazione su una forma contrattuale precaria.

Allo stesso modo è elementare buon senso chiedere motivazioni di recesso e introdurre la richiesta di causali che giustificano l'eventuale necessità di rinnovare o prolungare un contratto determinato. Nessun datore di lavoro licenzia un dipendente capace e affidabile e, se licenzia, è giusto che paghi adeguatamente, perché non è solo l'impresa ad investire nel dipendente, ma è anche il dipendente che



investe il suo tempo e il suo impegno nell'impresa. Riequilibrare un rapporto di dignità: questo è ciò che fa il decreto-legge.

Per quanto riguarda la delocalizzazione, il decreto-legge inserisce delle norme in contrasto alla delocalizzazione, delle disposizioni che non sono altro che un freno verso coloro che vogliono avvantaggiarsi di finanziamenti pubblici per speculare. Non esiste nessuna impresa responsabile che, in caso di investimento, non predispona una pianificazione con una strategia a medio termine di cinque anni, considerando nel *business plan* variabili, imprevisti e difficoltà. Qualunque imprenditore programma e pianifica un investimento in un arco temporale di cinque anni: delocalizzare prima vuol dire aver pianificato la delocalizzazione già nel *business plan*.

Le norme contenute in questo provvedimento sono quindi una difesa degli investimenti pubblici, dei lavoratori e degli imprenditori seri e responsabili di cui l'Italia ha bisogno.

Chi si oppone a queste proposte evidentemente vuol fare gli interessi di quelle aziende che non sono un tessuto produttivo, ma semplici speculatori. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Per quanto riguarda i limiti alla pubblicità del gioco d'azzardo, su questo argomento c'è veramente poco da dire: lo Stato non può permettere la promozione, la *réclame* del gioco d'azzardo. Le persone sono libere di bere, di fumare o di avere abitudini non salutari, però sono libere scelte individuali. Stessa cosa vale per il gioco d'azzardo: non si può permettere che le persone vengano stimolate e, quindi, incoraggiate a prendere queste abitudini; non si può permettere che le persone vengano spinte verso comportamenti che possono avere conseguenze sociali importanti come la ludopatia. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Queste norme sono il minimo che uno Stato che abbia dignità deve applicare. Lo Stato può rispettare le scelte individuali, ma non invogliare a comportamenti potenzialmente dannosi.

Quanto alla semplificazione fiscale, si tratta di un'altra misura che apporta modifiche per iniziare a rendere un po' più facile la vita delle imprese. Si inizia a modificare il rapporto tra fisco e imprese, per cui lo Stato inizia a percorrere un sentiero diverso, avvicinandosi al contribuente, anziché porsi come nemico oppressivo, facilitandone la vita, anziché anteporre ostacoli.

Questo decreto-legge è un inizio: è l'inizio di un cambiamento, l'inizio di una nuova prospettiva. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, colleghi, cercando di ristabilire uno spirito leggermente diverso, ma senza grandi ambizioni, intervengo sulla parte del provvedimento che reputo più interessante e rispetto alla quale riconosco una notevole importanza. Mi riferisco alla parte riguardante il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo al fine di contrastare il disturbo da gioco d'azzardo.

È una materia veramente importante, colleghi, rispetto alla quale sono intervenuti associazioni, gruppi di cittadini ed enti locali. Io stesso, da consigliere regionale all'opposizione, sono stato relatore unico della legge regionale della Regione Umbria, una legge che è stata poi ripresa da altre Regioni, nel tentativo di limitare i danni del fenomeno, agendo secondo una logica di riduzione del danno, per usare un termine caro alla sinistra su altri argomenti. In realtà, questo provvedimento rompe un muro di ostracismo. Sappiamo che questo provvedimento va a scomodare gruppi di potere notevoli; io nel mio piccolo, nella mia esperienza da consigliere regionale, questa cosa l'ho verificata, in una Regione piccola come l'Umbria, quindi non mi riesce difficile immaginare a quali pressioni possano essere sottoposti in questo momento i rappresentanti del Governo riguardo a un provvedimento del genere.

Come ogni altro provvedimento però (e come del resto le strade dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni), anche questo contiene luci e ombre. Reputo assolutamente interessante e meritevole di encomio aver messo mano a questa materia, che è un'autentica piaga sociale per le dimensioni che ha raggiunto in Italia. Reputo interessante e positivo, ad esempio, utilizzare la tessera sanitaria per accedere al gioco elettronico e alle macchinette elettroniche, anche se aspetto di vedere come sarà attuato nella concretezza questo intendimento; esso però, qualora attuato, è sicuramente un provvedimento positivo. Reputo interessante, infine, l'istituzione del logo "no slot", che è un logo che noi assegniamo ai buoni; l'abbiamo fatto anche nella legge regionale.

Però - e qui veniamo alle cose che a mio avviso vanno aggiustate e sulle quali presenteremo degli

emendamenti - nessun esercizio commerciale applicherà il marchio "no slot" se non adeguatamente incentivato. È evidente che oggi un esercizio commerciale ha una perdita secca nel non ospitare gli apparecchi per il gioco automatico. Questa perdita in qualche misura deve essere colmata, o con una incentivazione o con una minor tassazione. Insomma, in poche parole, delle due l'una: è evidente che chi non installa apparecchi per il gioco automatico deve essere in qualche misura incentivato a non farlo. Non bastano qui le buone intenzioni, assolutamente.

Signor Presidente, io dovrei avere sei minuti, se non vado errato.

PRESIDENTE. No, lei ne ha quattro e gliene ho già dati cinque.

ZAFFINI (*FdI*). Abbiamo corretto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora li toglierò alla senatrice Rauti.

ZAFFINI (*FdI*). Sì, infatti, abbiamo corretto in quel senso.

I fatti positivi in realtà finiscono qui, colleghi, perché poi, anche se il Governo ci promette che entro sei mesi produrrà una riforma del gioco d'azzardo - e di questo siamo ben felici, perché questo è un provvedimento che incide su un'infinitesima parte del problema - siamo invece fortemente preoccupati nel momento in cui nella relazione in Commissione il relatore ci comunica che il Governo intende garantire almeno l'invarianza delle entrate. Ora, colleghi, questa è una trappola gigantesca. Lo Stato italiano è diventato uno Stato biscazziere, di questo parliamo, perché il gioco d'azzardo produce all'erario un gettito significativo, anche se a nostro avviso tutto da valutare, specialmente in proporzione ai suoi costi sanitari; però diciamo che è un gettito significativo. Se si vuole riformare nel senso di ridurre l'impatto del dramma legato alla disponibilità eccessiva di gioco sulle famiglie italiane, lo si può e lo si deve fare solo limitando questa disponibilità. Ma, nel momento in cui limitiamo questa disponibilità, è assolutamente impossibile che il gettito per l'erario resti invariato.

Chiudo, signor Presidente, con una considerazione significativa. Non si può scrivere sulle macchinette "Questo gioco nuoce alla salute", quando poi, come purtroppo facciamo anche per le sigarette, lo Stato guadagna sugli introiti di quel gioco. Lo Stato non può dire al cittadino: questo gioco nuoce. E poi, da quel gioco, esso ricava denaro. È una contraddizione e una ipocrisia drammatica.

Signor Presidente, la ringrazio per il tempo concessomi e spero, la prossima volta, di gestirlo meglio. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pazzaglini. Ne ha facoltà.

[PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo e colleghi senatori, consentitemi di iniziare con un pensiero rivolto alle vittime dei due incidenti che hanno colpito l'Italia: le vittime del bolognese, con due morti accertati e diversi feriti, tra i quali anche dei bambini, e le vittime del foggiano.

Si legge che sono arrivati ad undici i soggetti che hanno perso la vita in quell'incidente, undici lavoratori e, quindi, undici persone che dovrebbero spingerci a prendere ancora più seriamente il nostro compito odierno: far sì che questo decreto-legge possa, non solo portare dignità a quei lavoratori, ma anche a tutti quelli che per pochi euro l'ora, in condizioni di estremo disagio, senza nessun tipo di tutela, rischiano addirittura la vita per poter andare avanti. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Io ho ascoltato con molto interesse gli interventi di coloro che mi hanno preceduto, anche gli interventi di quelli che non hanno votato la fiducia al presente Governo. Questo perché ho sempre avuto il massimo rispetto per le minoranze. Sono sempre stato convinto che esse hanno, forse sì, un ruolo demagogico, ma di sprone, e che dovrebbero spingere la maggioranza a lavorare meglio.

Oggi, però, di minoranza ne ho vista poca. Ho visto tanta opposizione: ruolo legittimo, per carità, ma, a mio avviso, del tutto inutile. È un'opinione personale, evidentemente, ma ritengo, comunque, che non ci sia utilità nel far impiegare a quest'Aula quarantacinque minuti di tempo per approvazione dei verbali. Tra l'altro, con il pretesto di pronunciarsi su un tema che non aveva nessuna attinenza con l'oggetto della votazione! (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Dai banchi del PD ho sentito, poi, un richiamo alla nostra Costituzione e questo mi ha reso impossibile non pensare all'articolo 1 della nostra Costituzione: «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro». Se penso, però, a quale tipo di lavori sono stati tutelati fino ad ora, qualche dubbio mi viene:

forse il lavoro dello scafista è stato tutelato nel recente passato. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Individui che venivano pagati per trasportare delle persone da una sponda all'altra del Mediterraneo venivano sollevati da questo onere dopo poche miglia, perché il 90 per cento del lavoro lo facevamo noi. Se fosse stato un lavoro regolare, l'Unione europea ci avrebbe sanzionato per violazione delle norme sulla concorrenza.

Non è l'unico lavoro, però, che è stato tutelato fino al recente passato. Nella malaugurata ipotesi che avessi ricevuto la visita di uno scassinatore, mi ero sempre riproposto di aprirgli la porta per evitare che, se questi si fosse fatto male rompendosi un unghia, magari nel tentativo di scassarla, io sarei stato tenuto addirittura a risarcire i danni. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

È per questo che noi pensiamo che la difesa sia sempre legittima. Perché chi cerca ristoro dal lavoro degno, dal lavoro con cui mantiene la propria famiglia, deve avere il diritto ad essere sicuro in casa propria.

Ora, però, vorrei passare al provvedimento in discussione, perché vedo che il mio tempo è praticamente esaurito. Ci sono misure a favore di diverse tipologie di lavoro, tutte finalizzate all'attuazione del nostro programma, che prevede di ridare dignità agli italiani a prescindere dal colore della pelle che hanno. È un programma che prevede la possibilità per tutti di ricostruirsi un futuro. Senza la possibilità di programmare la propria vita, infatti, senza certezze, senza tutte quelle opportunità che intendiamo attribuire con questo decreto-legge, poi non ci lamentiamo se continueremo ad essere un Paese in declino, un Paese che perde tutte le proprie possibilità. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stefano. Ne ha facoltà.

[STEFANO](#) (PD). Signor Presidente, colleghi senatori, si consuma oggi, in questo pomeriggio d'agosto, l'epifania in questa Assemblea del decreto dignità. Un decreto-legge sul quale il vice *premier* Di Maio, presente questo pomeriggio in Aula, ha inteso costruire un primissimo annuncio a saldo degli impegni elettorali generosamente elargiti in una campagna elettorale, che ancora oggi non trova soluzione di continuità.

È arrivato all'esame dell'Assemblea, insomma, il primo pagherò, in quota 5 Stelle, di questo Governo del cosiddetto cambiamento. Senza troppi giri di parole il decreto-legge in esame, complice forse anche il caldo nel suggerirlo, è un miraggio e un grande abbaglio. Cari colleghi della maggioranza, oggi leggiamo infatti a chiare lettere lo iato tra la vostra comunicazione, o meglio, la vostra propaganda, e la ricaduta reale dei vostri provvedimenti e ciò ha misure gigantesche. A pesare come un macigno sul decreto-legge in esame c'è la vostra fretta, un vero e proprio peccato originale, che inficia profondamente anche questa iniziativa del Governo. Si tratta infatti di un decreto-legge che presenta gli elementi della fretta, di un altro *spot*, e non i requisiti della necessità e urgenza, come vorrebbe la Costituzione.

Nella indifferibile ricerca di guadagnare un po' di posto al sole - dato che Salvini fa un po' troppa ombra - avete messo in piedi questo provvedimento. L'avete battezzato con il termine, abbastanza impegnativo, di dignità, prendendo in prestito un po' gli usi propri del romano Pontefice in fatto di encicliche, ma soprattutto per cavalcare il cavallone della retorica estiva. Come in una foto di scarsa qualità, però, più abbiamo letto questo testo - e noi lo abbiamo letto - più sono emerse, in modo nitido, contraddizioni e problematiche, che avranno essenzialmente un unico terminale di sfogo: i lavoratori e/o i futuri ex lavoratori, o meglio i neidisoccupati. In quest'Aula, oggi, avendoci negato la possibilità di svolgere il nostro lavoro in Commissione, continuiamo a denunciare le contraddizioni tra quello che dite e quello che poi fate. La vostra fretta è stata così cieca che non vi ha fatto leggere le relazioni tecniche, in cui vengono riportati più volte i saldi negativi delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, impegnati nella caccia alle streghe, anzi alle "manine", quando i numeri diventavano seri e perciò preoccupanti anche per voi.

Così, al limite della farsa, posso affermare che con il decreto Di Maio si è deciso di aumentare sia il costo dei contratti a tempo determinato che il costo dei contratti a tempo indeterminato, per cui la domanda che rivolgo alla maggioranza è tanto semplice quanto banale: come fate a ritenere accettabile una cosa del genere e immaginare che ciò si tradurrà in un aumento dell'occupazione? La simmetria

massimalista e di fatto punitiva di questo combinato disposto normativo è tutt'altro che logica, è veramente qualcosa di insano. Come fate a non vedere che lo sfondo su cui avete costruito queste norme vira verso due opzioni tutt'altro che accettabili e antitetiche alla dignità del lavoro, quali sono, per l'appunto, la non assunzione o il lavoro in nero?

Questo decreto-legge, che promette dignità a destra e manca, di fatto farà aumentare solo i disoccupati, ai quali, come se non bastasse, sarà corrisposto pure un sussidio di disoccupazione più basso, perché il calcolo della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) si fa sugli anni di lavoro svolto e, se si abbassano i termini per il rinnovo, automaticamente si abbassano anche il premio e la durata della NASPI. È solo mia la sensazione che vi siete incartati e che vi siete avvitati in una spiria pericolosissima? Tutto questo in un solo decreto-legge.

Come diceva stamane il collega Ferrari, incompetenza, arroganza, ambiguità come cifra del decreto milleproroghe. Non abbiamo più dubbi che questi stessi tre aggettivi saranno la cifra anche del provvedimento ora in discussione e forse dell'intera esperienza di Governo, e in questo senso non oso nemmeno immaginare cosa ci aspetterà nella prossima legge di bilancio. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Evangelista. Ne ha facoltà.

[EVANGELISTA](#) (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi senatori, le disposizioni normative che oggi siamo chiamati ad approvare sono necessarie per preservare la dignità dei lavoratori con interventi concreti ed efficaci. Non solo, esse danno una risposta alle istanze del mondo del lavoro rimaste inascoltate da coloro che attualmente siedono nei banchi dell'opposizione e che hanno, con poca onestà intellettuale, definito il provvedimento in discussione come "decreto disoccupazione" e "decreto disperazione", forse per esorcizzare quello che con il loro operato hanno prodotto nella precedente legislatura. *(Applausi dal Gruppo M5S)*: disoccupazione e disperazione appunto, in tutte le fasce sociali, dal lavoratore subordinato a quello autonomo, per finire con il libero professionista.

Il provvedimento giunge in Aula al Senato dopo il voto estenuante della Camera, a conferma del cambio di passo in atto rispetto a quanto accaduto nella scorsa legislatura, ove i provvedimenti del Governo Renzi venivano approvati a colpi di fiducia dall'asse, ormai strutturato, PD-Forza Italia.

Il testo è stato anche definito dalle opposizioni come un grave ritorno al passato. Questa, però, è una nota di merito e non di demerito, se pensiamo che si tratta delle stesse forze politiche che hanno abrogato l'articolo 18 e che ora strumentalmente, con un emendamento al decreto-legge in esame, avrebbero voluto reintrodurlo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. E ciò perché si vuole avviare un processo di superamento del precariato!

Tra le misure contro il precariato desidero ricordare in particolare le nuove norme per i contratti a tempo determinato, la cui durata massima è di ventiquattro mesi, con l'obbligo di indicare la causale, e di dodici mesi senza causale, con un costo contributivo aggiuntivo per ogni rinnovo che potrà esservi per massimo quattro volte. Lo scopo di tale norma è di rendere più difficile per le imprese l'adozione del contratto a tempo determinato, spingendo le stesse a stabilizzare i dipendenti. Non è vero, infatti, che la nuova disciplina determinerà la perdita dei posti di lavoro, come malevolmente sostenuto dal PD. In questo momento stabilire in ventiquattro mesi anziché in trentasei il limite temporale del contratto a tempo determinato non può causare un aumento della disoccupazione, perché decorsi i ventiquattro mesi, l'impresa avrà interesse a proseguire il rapporto di lavoro col proprio lavoratore, a stabilizzare il dipendente che in quell'arco di tempo avrà accumulato la sufficiente esperienza lavorativa.

Inoltre vi è di più. Se il contratto a termine supera i dodici mesi e non vengono indicate le cosiddette causali, ovvero le ipotesi specifiche che giustificano il superamento del limite di dodici mesi, il contratto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato. È questa la vera lotta al precariato! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Tuttavia, nonostante la chiarezza della norma sul punto, le opposizioni, non potendo fare altro, del tutto strumentalmente agitano lo spauracchio del futuro incremento dei ricorsi in sede giudiziaria, laddove le causali siano generiche. Anche questa, però, è una falsa lettura alla luce della chiara portata della norma.



Sempre allo scopo di ampliare la tutela del lavoratore vi è altresì l'elevazione da centoventi a centottanta giorni del termine per l'impugnazione del carattere determinato del contratto di lavoro, così come importante è la previsione di un periodo transitorio, fino al 31 ottobre, per l'entrata in vigore della norma, che darà alle imprese il tempo necessario per adeguarsi alla nuova disciplina, sebbene, caro senatore del PD, alcune imprese abbiano già convertito al 90 per cento i contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Un esempio per tutti è la ditta Fiocchi munizioni Spa di Lecco, un'impresa che nasce nel 1876 e a cui va il nostro plauso. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

L'estensione della disciplina prevista per il contratto di lavoro a tempo determinato al rapporto di somministrazione, la fissazione di un limite quantitativo secondo il quale il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere il 30 per cento del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, l'introduzione della fattispecie della somministrazione fraudolenta, i limiti minimi e massimi della misura dell'indennità in caso di licenziamento illegittimo che vengono modificati, ma soprattutto la norma di chiusura: l'obbligo per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di riferire annualmente al Parlamento in merito agli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle norme richiamate.

Siamo di fronte, evidentemente, ad una totale assunzione di responsabilità da parte di questo Governo. C'è il contrasto alla delocalizzazione, vista la scarsa incisività della precedente disciplina contenuta nella legge di stabilità del 2014, con l'introduzione anche di una sanzione amministrativa pecuniaria che, signori del PD, non è assolutamente una normativa punitiva, ma una norma che farà rientrare il denaro delle sanzioni nel bilancio dello Stato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Concludo davvero, signor Presidente, ricordando che il decreto dignità è un provvedimento perfettibile, ma è un primo passo verso il cambiamento radicale delle politiche sociali ed economiche portate avanti fino ad ora dal PD e da Forza Italia, le uniche forze politiche che credono ancora di essere in campagna elettorale e lo stanno dimostrando queste settimane in Aula, dove esiste invece una maggioranza di Governo forte e coesa. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Conzatti. Ne ha facoltà.

[CONZATTI \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, devo dire che è un piacere essere ascoltati e lo è ancora di più in questi giorni, dopo aver trascorso ore e ore in Commissione cercando di persuadere la maggioranza della bontà delle nostre proposte. Eppure, ciò che volevamo proporre è quello che vogliono moltissimi italiani ed è una cosa semplice: vogliamo un Paese in cui lo Stato si occupi di fare regole leggere, affinché ci sia una società ricca di opportunità, una società paritaria, regole semplici per dare forma contrattuale alla voglia e al diritto, naturalmente, delle persone di lavorare, vogliamo uno Stato che investa pensiero e risorse in infrastrutture, in semplificazione, in riduzione delle imposte, della tassazione, affinché l'impresa possa fare ciò a cui è chiamata da sempre: fornire beni e servizi, occupare, formare le imprese e anche pagare le imposte, perché no?

Per questo, non possiamo condividere l'impostazione del Governo gialloverde, che limita la possibilità dei lavoratori e ha come obiettivo principale quello di costringere le imprese a rendicontare con logica punitiva. Chi ha lavorato con le imprese sa che questo decreto-legge creerà enormi difficoltà a chi vuole lavorare e soprattutto a chi vuole lavorare bene. Parlo a chi ascolta e di conseguenza parlo alle imprese e ai lavoratori e a loro dico di lavorare insieme per cambiare rotta prima che ci portino ancora più giù. Parlo alle imprese e ai lavoratori per dire loro che siamo nella situazione in cui l'esigenza di fare un baffo a un decreto-legge per dire «fatto» viene prima dell'esigenza di fare le leggi per bene. Per noi continua a venire prima il merito, continua a venire prima il Paese e invece di punire i lavoratori azzoppando il contratto a tempo determinato, il contratto di somministrazione abbiamo proposto decontribuzioni per favorire imprese e lavoratori a convertire i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, abbiamo scritto emendamenti per defiscalizzare: sono gli emendamenti che abbiamo discusso e proposto con dovizia di dettagli agli articoli 1, 1-bis e 2, il Sottosegretario c'era e lo sa. Non sono stati ascoltati, ma possono diventare ordini del giorno che questo Governo può fare propri. Abbiamo proposto anche di non attribuire la presunzione di

colpevolezza e di abrogare questo accertamento induttivo. È vero, l'articolo 38 c'è da tempo, ma è ora di abrogarlo, l'abbiamo letto tutti, la consapevolezza che non funziona c'è. Ci sono delle soluzioni alternative, creiamo delle piattaforme digitali tra tutte le banche dati esistenti: Agenzia delle entrate, PRA, INPS, catasto tavolare, conservatorie e controlliamo sulla base di dati certi, non presuntivi, senza importunare inutilmente i contribuenti onesti e assumendosi, da parte dell'Agenzia delle entrate l'onere di dimostrare gli errori di quelli meno onesti. Abbiamo proposto tutto questo in emendamenti all'articolo 10, non considerati - io credo - per superficialità, perché potevano essere benissimo recepiti (alcuni di questi non avevano nemmeno bisogno di copertura). Ora sono ordini del giorno, sono delle raccomandazioni: fatene buon uso.

Invece di chiedere i passi evolutivi necessari scelti da questo Paese, in base alle direttive europee, in base alle scelte già fatte dall'Italia, alle imprese più grandi, più strutturate, più solide, si continua nell'atteggiamento di mettere in difficoltà i piccoli imprenditori. Parlo della fatturazione elettronica: già nel decreto-legge n. 79 del 2018 avevamo fatto presente che anche i subappaltatori devono essere assimilati ai cedenti di carburante nella proroga. Ma, non essendo stato fatto, almeno evitiamo che siano sanzionati, perché siamo in una condizione di caos organizzativo e normativo.

Facciamo una sintesi. Questo non è un decreto dignità; forse è un "decreto visibilità". Ministro, faccia quello che a noi tutti sembra lei gradisca fare: faccia questo proclama a mezzo stampa; dica a quelli che stanno sotto gli ombrelloni di essere sicuri che questo Paese andrà bene. Per parte nostra, noi, che abbiamo a cuore la vita dei lavoratori, continueremo a occuparci di loro, seriamente, e di migliorare il futuro dell'impresa italiana. *(Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Piazza. Ne ha facoltà.

[DI PIAZZA \(M5S\)](#). Signor Presidente, senatori, senatrici, rappresentanti del Governo, in occasione del mio intervento parlerò solamente dell'articolo 9, cioè dalla misura per il contrasto al disturbo da gioco d'azzardo. Questo perché ho cinque minuti e voglio puntualizzare esclusivamente su questo aspetto.

Dal 1998 al 2016 la raccolta complessiva che definisce l'ampiezza del mercato è aumentata di cinque volte: se nel 1998 era di 12,5 miliardi di euro, al 31 dicembre 2016 ha raggiunto i 96 miliardi. Al 31 dicembre 2017 sembra che abbia superato i 102 miliardi, anzi, sicuramente ha superato i 102 miliardi. Il «Corriere della Sera» lo scorso 17 settembre 2017, a firma di Stella, riportava l'impennata mostruosa, pari al 668 per cento, del volume d'affari dall'azzardo legale, che nel 2016 superava, come ho detto, i 96 miliardi, pari a 1.587 euro l'anno a persona. Questo perché siamo il primo Paese in Europa consumatore di azzardo.

Eppure nella legislatura precedente tantissimi sono stati i disegni di legge presentati da rappresentanti del Parlamento; questo a dimostrazione che c'è comunque tanta sensibilità su questo problema e lo abbiamo visto anche dagli interventi fatti in precedenza. Ho qui un elenco (che non leggo, altrimenti se ne andrebbero dieci minuti, altro che cinque) dei disegni di legge presentati, tantissimi ovviamente dal MoVimento 5 Stelle, ma tanti anche dalla Lega e da tutti i partiti, anche Forza Italia e Fratelli d'Italia; 18 disegni di legge presentati dal Partito Democratico contro l'azzardo. Eppure al Governo c'è stato il Partito Democratico. E cosa ha fatto il precedente Governo contro l'azzardo? Ha fatto un provvedimento nel 2015 (decreto Padoan) che ha previsto 50 milioni di euro per curare la ludopatia: è intervenuto sugli effetti, non sulla causa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Se vogliamo prevenire il fenomeno, invece, si devono rimuovere le cause.

Ma cerchiamo di offrire gli elementi per capire di cosa parliamo quando trattiamo di azzardo. Per dirla con Papa Francesco, parliamo di quel capitalismo che crea continuamente scarti, cercando di nasconderli o curarli per non farli più vedere, perché queste persone sono studenti, disoccupati, anziani, lavoratori, benestanti, poveri, sono donne e uomini, grandi e piccoli, bianchi e neri: sono quelli che noi chiamiamo «i penultimi», perché non hanno visibilità. Per queste persone, caro Presidente, le assicuro che nessuno mai indosserà una maglietta rossa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Si tratta di affrontare il quadro patologico della società nel suo complesso e perciò ogni intervento veramente preventivo deve rivolgersi alla cultura della riduzione antropologica che il ricorso all'azzardo rivela. Papa Francesco lo scorso 4 febbraio ebbe a dire: «La "dea fortuna" è sempre più la nuova divinità di una certa finanza e di tutto quel sistema dell'azzardo che sta distruggendo milioni di

famiglie nel mondo (...). Questo culto idolatrico è un surrogato della vita eterna».

Due sono gli interventi realizzabili in fretta e il MoVimento 5 Stelle lo ha detto in campagna elettorale: il primo intervento consiste nel decretare il divieto assoluto di pubblicità, comprensivo di ogni tipo di sponsorizzazione diretta e indiretta. Il secondo consiste nella trasparenza del settore: non è accettabile che società che operano in regime di concessione pubblica possano portare avanti la loro attività, senza dichiarare chi sono gli effettivi proprietari e quindi chi beneficerà dei proventi economici, perché dispersi dentro grandi fondi di investimenti internazionali o schermati da società fiduciarie. Questo è un compito che la costituenda Commissione antimafia dovrà sicuramente controllare e verificare. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Concludo ringraziando il Governo per aver dato, appena costituitosi, una risposta immediata a un fenomeno veramente terribile. È probabile che dal 1° gennaio 2019, finalmente, non vedremo più la pubblicità di Lottomatica accanto alla rubrica di Saviano su «L'Espresso» del gruppo De Benedetti: questo ci vuole. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rauti. Ne ha facoltà.

**RAUTI** (Fdi). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ci troviamo ad affrontare e discutere il provvedimento più importante del Governo, un provvedimento al quale è stata data una grande enfasi e che ha creato anche una grande attesa.

Vorrei soffermarmi sulla parte relativa al precariato nello specifico, perché nelle disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori - le lavoratrici non vengono specificamente menzionate - e delle imprese non ho trovato quello che mi sarei aspettata: un'attenzione specifica e particolare al lavoro femminile. Cercherò di spiegare perché mi aspettavo tale attenzione. Intanto perché l'Istat ci ha restituito un quadro relativo all'occupazione con un aumento dei contratti a termine - siamo al 12,4 per cento nell'anno 2017 - e un calo dei contratti permanenti, sia pure soltanto dello 0,3 per cento. Ancora, il primo semestre 2018 ci restituisce un aumento, se non un'impennata, di più 66.000 forme contrattuali precarie.

Allora è evidente che questo provvedimento arriva non dalla luna, ma sulla terra, e questa terra è caratterizzata da un aumento dei rapporti di lavoro brevi e brevissimi, cioè a tempo determinato. Questo non lo dico io, ma lo dice l'Agenzia europea di statistica.

Ancora, parliamo di contratti - mi riferisco a quelli brevissimi - con un rinnovo addirittura da quattro a sei mesi per volta. Ripeto, da quattro a sei mesi per volta. Il 2017 segna l'aumento dell'instabilità, almeno nella sua seconda metà.

Tutti sanno, qui e fuori, che il precariato è soprattutto femminile. Il precariato, prima di essere maschile e giovanile, è donna. Ciò non sono io a dirlo, ma è evidenziato da tutte le statistiche e le stime di settore, che, anzi, dicono di più: il lavoro precario è quella parte di lavoro che accentua le differenze tra uomini e donne non solo in Italia, ma anche in Europa, dove il 27 per cento delle donne ha un lavoro incerto, rispetto al 15 per cento degli uomini. E ciò è stato recentemente sottolineato anche dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere dell'Unione europea (il famoso EIGE).

Parliamo ora con i dati e le cifre alla mano. L'occupazione femminile è bassa in Europa e quella italiana è tra le più basse d'Europa. Mi aspettavo dal decreto dignità un'attenzione specifica e particolare, che significa non una tutela di nicchia, ma avere a cuore i reali problemi del Paese e possedere un approccio sociale per risolvere il nodo del precariato, che è anche femminile, oltre che maschile e giovanile.

Il provvedimento contiene varie misure - talune apprezzabili, altre parzialmente inutili - in termini di agevolazioni, esoneri contributivi, modifiche alle precedenti forme lavorative e contrattuali, modifiche al *jobs act* e al contratto del lavoro a tempo determinato e somministrato. Va tutto bene, ma non ho trovato neanche una parola, che pure ci sarebbe stata assai bene, su uno dei tanti nodi che affliggono il mercato del lavoro. Mi riferisco alle scelte di maternità: una questione che non è mai stata assorbita dal mercato del lavoro e che viene lasciata sulle spalle delle donne, degli uomini, delle coppie e delle famiglie, perché è stata privata del suo aspetto sociale. La maternità, infatti, è una responsabilità sociale e non un peso individuale.

Mi avvio a concludere, signor Presidente. Desidero fare ancora qualche riferimento quantitativo, oltre

che di principio. Il decreto dignità ambisce a essere la lotta dichiarata al precariato. Noi di Fratelli d'Italia, che evidentemente siamo dalla parte della barricata della lotta contro il precariato e delle tutele del lavoro, temiamo che il decreto-legge, con le sue norme, non faccia altro che aumentare il problema del precariato. Il decreto dignità non dichiara guerra al precariato e non punta ad aumentare l'occupazione. Noi riteniamo, anzi, che esso riveli una visione anacronistica del mercato del lavoro, che ci riporta addirittura agli anni Sessanta su alcuni aspetti. Non c'è l'aiuto alle imprese...

PRESIDENTE. Senatrice Rauti, la invito a concludere. Le ho già concesso un minuto in più.

RAUTI (Fdi). Mi avvio a concludere, signor Presidente. Temiamo, in particolare, il ritorno delle causali, perché vediamo in questo una minaccia e non un aiuto ad assumere. E ciò non farà altro che produrre un effetto di ritorno negativo.

Voglio concludere dicendo che nessuna scelta economica - e questo non lo dico in base al *mainstreaming* di genere, in quanto è evidente anche in base alla logica - ha una ricaduta sulla vita delle donne uguale a quella che ha sulla vita degli uomini. La precarietà per tutti - sia per gli uomini che per le donne - che il decreto-legge in esame non risolverà, non permette di vivere con dignità, perché crea dipendenza economica e sociale e impotenza.

Vedete, colleghi, siamo preoccupati per questo decreto-legge che non restituisce dignità, ma anzi rappresenta un'occasione perduta. E quando parliamo di precarietà...

PRESIDENTE. Concluda, senatrice, per favore. Non voglio toglierle la parola.

RAUTI (Fdi). Quando parliamo di precarietà femminile, parliamo non di una questione di donne, ma di prodotto interno lordo. (Applausi dal Gruppo Fdi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nisini. Ne ha facoltà.

[NISINI](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di tutto vorrei rivolgere un ringraziamento a quei senatori della Lega e del Movimento 5 Stelle che in questi giorni hanno lavorato incessantemente e seriamente, al di là di quanto è stato detto, ovvero che non hanno ascoltato o non sono stati attenti. Lo abbiamo fatto per dare risposte concrete a questo Paese e ai nostri cittadini (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S), portando in Assemblea, dopo l'approvazione alla Camera, il primo dei provvedimenti fondamentali della nostra legislatura. E permettetemi anche di ringraziare tutti gli uffici che, insieme a noi, in questi giorni, hanno lavorato notte e giorno.

Al di là dei nomi di fantasia che ho sentito oggi in questa Assemblea - "decreto indignità", "decreto viltà" - il decreto-legge dignità, di cui oggi stiamo dibattendo, contiene misure di politica sociale che si propongono *in primis* di restituire, appunto, la dignità a quei lavoratori che per troppi anni hanno dovuto combattere - spesso inutilmente - per il riconoscimento di un diritto garantito dalla nostra Costituzione: il diritto al lavoro (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S); un lavoro stabile e una tranquillità economica per quei lavoratori che vivono in uno stato di continua insicurezza, senza più alcuna garanzia di tutela e certezza del posto di lavoro.

È una riforma, questa, resasi necessaria dal groviglio di norme del *jobs act* che voi, colleghi del PD, avete creato e che ha innescato un pesante squilibrio nel mondo del lavoro e l'insufficienza - e talvolta l'assenza - di strumenti per tutelare il lavoro e la dignità delle persone.

Proprio voi che oggi ci accusate, siete proprio voi quelli che hanno tolto dignità ai cittadini; quegli stessi cittadini che hanno scelto il Governo del cambiamento, che hanno scelto noi.

Badate bene: a mio avviso, questo decreto-legge rappresenta non solo il raggiungimento di un obiettivo, ma anche l'inizio di un lungo e impegnativo percorso che ci siamo presi la responsabilità di portare avanti. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).

Vorrei inoltre ricordare, agli stessi colleghi dell'opposizione che quotidianamente ci accusano, che siamo ben consci che lavoratori e imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, sono entrambi vittime del sistema che voi stessi avete messo in piedi. Come è ben evidente - perlomeno ai cittadini e a noi - la reintroduzione dei *voucher* si muove proprio in questo senso: per permettere alle imprese che operano in certi settori di poter lavorare senza le costrizioni e i limiti che voi avete introdotto e imposto. Abbiamo infatti reinserito i *voucher* per i lavoratori stagionali, per le aziende agricole, per le attività alberghiere e anche per gli enti locali, ascoltando proprio i nostri sindaci, che ci chiedono di poter far proseguire i lavori di pubblica utilità necessari per i nostri territori.



Cari colleghi, vorrei ricordarvi che questo decreto-legge prevede molte altre cose. Con esso mettiamo uno stop alle delocalizzazioni selvagge, perché noi siamo da sempre dalla parte delle imprese e dei lavoratori onesti che credono nel nostro Paese e rimangono in Italia. E sia ben chiaro: mettere uno stop alle delocalizzazioni non significa essere contro l'internazionalizzazione; sono due cose ben diverse.

Con questo decreto-legge siamo intervenuti sulla ludopatia, per contrastare questa piaga sociale che rovina le nostre famiglie. Come potete assumervi la responsabilità di dire che non è corretto vietare la pubblicità e la sponsorizzazione del gioco d'azzardo? Come potete assumervi la responsabilità di famiglie rovinate dal gioco? (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Con questo decreto-legge ci siamo mossi anche per snellire il redditometro, che voi avete introdotto, soffocando questo Paese fatto di lavoratori, professionisti e imprese perbene, che tutti i giorni ci rendono orgogliosi di essere italiani.

Abbiamo scelto di metterci dalla parte dello sport come momento di condivisione, perché pensiamo che quello dilettantistico non debba avere fine di lucro e, quindi, abbiamo abolito questa fattispecie, restituendo alle vere associazioni dilettantistiche meno burocrazia e la possibilità di operare senza le complicazioni che la normativa introdotta dal precedente Governo avrebbe invece comportato per tante decine di migliaia di volontari e appassionati. L'eliminazione della forma della società sportiva lucrativa, infatti, è pienamente meritevole di sostegno in quanto era priva di qualunque senso logico, giuridico e pratico. Non è infatti comprensibile come si possa legittimare l'esistenza di una società sportiva, che, anziché promuovere i tratti e i valori tipici del dilettantismo e del volontariato nello sport, persegua invece scopi riconducibili a schemi giuridici diversi, come quelli descritti dalla disciplina codicistica in tema di società.

Le società sportive - come ha avuto modo di chiarire fin da subito la stessa Lega nazionale dilettantisti nel mondo del calcio - non hanno bisogno di complicazioni burocratiche; semmai di maggiori incentivi e semplificazioni. Elaborare una figura di società sportiva che, anziché sviluppare lo sport, consente a società che *de facto* svolgono attività commerciale di camuffarla come attività sportiva rappresenta solo il tentativo, clientelare e mal congegnato, di creare un sistema parallelo di finanziamenti e scambi di ricchezza. Sono orgogliosa di poter affermare, come assessore allo sport nella città di Arezzo, che ciò è il primo segnale che dà l'idea dell'attenzione che questo Governo porrà verso lo sport di base, lo sport nelle scuole e nelle associazioni dilettantistiche.

Per questo, la Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione voterà convintamente sì alla conversione in legge del decreto dignità. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

[PIRRO](#) (*M5S*). Signor Presidente, dal 1997 abbiamo assistito a una progressiva precarizzazione del mondo del lavoro, con la motivazione che quelle cosiddette riforme avrebbero modernizzato la regolamentazione dell'accesso al lavoro, con il conseguente aumento dell'occupazione. Ci raccontarono che chi si opponeva alle cosiddette riforme era fuori dal tempo, rappresentava il vecchio e che il mercato avrebbe risolto tutto, avvicinando la domanda all'offerta.

Dopo il cosiddetto pacchetto Treu si sono susseguite norme su norme che hanno accolto tutte le richieste di flessibilità delle parti datoriali, ma nulla o poco è stato fatto in tema di sostegno ai lavoratori cosiddetti flessibili. In tal modo si è precarizzato sistematicamente il lavoro, tornando quasi a una sua concezione ottocentesca, reintroducendo di fatto il cottimo, chiamandolo con un bell'appellativo inglese: *gig economy*. Sono diminuiti i salari, e i consumi interni sono crollati provocando instabilità e incertezza, che si sono tradotte in un aggravamento della recessione e in ritardo dell'uscita dalla crisi esplosa nel 2008.

Tutto ciò ha rubato il futuro e la speranza a un'intera generazione. I nostri giovani sono stati obbligati a lavori sempre più brevi, meno retribuiti, meno tutelati e con poche speranze di stabilizzazione del rapporto: tutti fattori che - per esempio - hanno impedito la loro uscita dai nuclei familiari di origine. E qualcuno, dopo aver provocato questi disastri epocali, ha anche avuto il coraggio di definirli "bamboccioni". Chi non ha accettato lo svilimento delle competenze acquisite e i compromessi al ribasso, e ne ha avuto la possibilità, ha scelto di lasciare il Paese, se di scelta può parlarsi.

Il disastro compiuto dai precedenti Governi non solo ha distrutto le vite dei giovani, ma ha anche

coinvolto i quarantenni e i cinquantenni, che avevano perso il lavoro a causa della crisi e non sono riusciti a trovarne uno nuovo: padri e madri di famiglia, lavoratori, piccoli imprenditori, lasciati soli senza un sostegno sistematico da parte dello Stato che permettesse loro di mantenere le famiglie. Abbiamo dovuto assistere con dolore a un susseguirsi di tragici suicidi di cittadini come noi, persone perbene travolte dalla disperazione. Il mantra di questi anni è stato flessibilità. Ma chi ha governato ha dimenticato di affiancarla con le necessarie tutele per chi era vittima di questa flessibilità in tema di diminuzione del salario.

A tutto ciò vogliamo mettere riparo, e vuole farlo questa maggioranza. Quindi, con il decreto-legge in esame si amplia la platea dei giovani che possono usufruire dell'esonero contributivo per favorire l'occupazione. Si prevedono contributi aggiuntivi sui contratti a termine per favorire la trasformazione a tempo indeterminato, prevedendo che i datori di lavoro possano recuperare detti contributi in caso di stabilizzazione. Si reintroducono i *voucher* solo ed esclusivamente nei settori dove servono, cioè dove sono indispensabili per far emergere sacche di lavoro nero, ma al contempo impedendo gli abusi del passato che avevano causato la loro cancellazione. Si pongono finalmente vincoli per impedire alle aziende che usufruiscono di contributi pubblici volti a salvaguardare i livelli occupazionali di delocalizzare dopo aver intascato i contributi.

Si elimina per i lavoratori autonomi l'obbligo dello *split payment*, misura che li ha messi in forte difficoltà. Sarà possibile finalmente la compensazione tra i debiti di cartelle esattoriali e i crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Si impone il divieto di pubblicità sul gioco d'azzardo dal 1° gennaio 2019, e sappiamo quanto questa misura porterà benefici alle famiglie, visto che l'azzardo ha gettato ancor più nella disperazione quelle persone che, in difficoltà economica per la perdita del lavoro, hanno creduto al falso mito della vincita facile.

Con quest'atto cominciamo a risolvere i problemi del mondo del lavoro, ponendo le basi per iniziare un percorso virtuoso che porti all'incremento occupazionale e a un miglioramento dell'offerta di lavoro in termini di stabilità e durabilità dello stesso. Il decreto dignità costruisce finalmente un muro maestro dei diritti; un muro che fermerà la spirale negativa dello svilimento dei diritti e contribuirà a invertire la rotta restituendo dignità ai lavoratori e ai cittadini tutti. Chi si reca sul posto di lavoro deve essere consapevole di avere dei doveri, ma anche dei diritti. Oggi restituiamo speranza, restituiamo dignità. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Toffanin. Ne ha facoltà.

[TOFFANIN](#) (FI-BP). Signor Presidente, signor Ministro, signori rappresentanti del Governo, colleghi e colleghi senatori, oggi discutiamo del decreto Di Maio. Non lo stiamo discutendo in un luogo qualsiasi, ma alla Camera alta del Parlamento, che, insieme alla Camera dei deputati, dovrebbe rappresentare il bicameralismo perfetto del nostro sistema legislativo. E dico «dovrebbe» perché, in realtà, non vi è stata in sede di Commissione e non vi sarà neppure in Assemblea alcuna possibilità di modificare una virgola dell'impianto del decreto-legge. Così come ci è arrivato. *(Applausi dal Gruppo FI-BP e del senatore Laus)*.

Ministro, tanta fretta e tanta urgenza per niente. Perché, infatti, utilizzare il decreto d'urgenza quale strumento legislativo non essendoci alcun provvedimento urgente da portare a normativa vigente? Ministro, l'urgenza vera sarebbe stata il tema della sicurezza sul lavoro e le tante morti che si susseguono, come quelle degli ultimi giorni attestano. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Ma su questo tema neppure una parola.

Non c'è nessun provvedimento urgente, se non quello di dare visibilità al ministro Di Maio. Ecco perché lo chiamo decreto Di Maio. Ma si può svilire o - come è più corretto dire - annichilire la democrazia e - quel che è peggio - produrre una norma che sortirà un disastro nel nostro sistema occupazionale ed economico solo per avere della mera visibilità? Non siamo noi a dirlo, ma sono i tanti lavoratori con contratto a termine in essere che sono già stati licenziati o che lo saranno con grande probabilità perché, in assenza di un regime transitorio ad oggi, il datore di lavoro rischierebbe dannosi contenziosi con le causali. Lo ribadiscono le associazioni di categoria, a cominciare da Confindustria, i tanti imprenditori e lo stesso presidente Zaia, presidente di una Regione economicamente importante. Il Veneto, tra l'altro, è stato protagonista negli ultimi anni di numerosi

suicidi di imprenditori che, in difficoltà, non hanno sopportato il fallimento per senso di responsabilità nei confronti delle loro famiglie, ma soprattutto verso i propri dipendenti. E questi sono dati che bisognerebbe avere ben presente prima di stilare una legge.

Il ministro Di Maio ha scelto questa serie di interventi normativi per emergere quale figura politica e istituzionale, perché si tratta di interventi a costo zero e perché facilmente attuabili, ma ciò non giova alla certezza del diritto sia per le imprese che per i lavoratori. I dati parlano chiaro: oggi le imprese operano sempre più sui mercati esposti a stagionalità, fasi, ciclicità e richieste imprevedute. Nei primi undici mesi del 2017 nel settore privato si è registrato, infatti, un saldo pari a più 800.000 unità in relazione ad assunzioni e cessazioni di rapporti lavorativi: un aumento, quindi, ma che tipo di contratti sono aumentati? Sono diminuiti i contratti a tempo indeterminato e aumentati quelli di apprendistato, quelli stagionali, di somministrazione e a chiamata. Noi tutti vorremmo il lavoro stabile e fisso, ma è evidente che, con un mercato ancora asfittico e una crescita economica lenta e lontana dai livelli pre-crisi, le aziende non investono e non possono investire nel contratto a tempo indeterminato, che tra l'altro in questo provvedimento, invece di essere incentivato, viene penalizzato con un aumento di eventuali penali sul cosiddetto licenziamento illegittimo.

Ministro, se il decreto-legge avesse voluto veramente tutelare quei giovani precari che le stanno tanto a cuore, perché paradossalmente non si parla di apprendistato e di tirocinio? Perché non si parla di fasce deboli? In nome della proclamata lotta al precariato, le modifiche introdotte dal decreto-legge in esame potrebbero sortire l'effetto opposto a quello declamato dal ministro Di Maio: più *turn over*, immobilismo, contenziosi, contrapposizioni tra lavoratore e datore di lavoro, tornando indietro di cinquanta anni. Questo è il cambiamento per voi? Si marcherà ancora di più il divario tra pubblico e privato. Non è incentivando il conflitto sociale, Ministro, che si crea sviluppo per il Paese. È evidente che con questo decreto-legge, non solo non si propone di incrementare l'occupazione, ma addirittura si accetta di diminuirla.

Dove volete arrivare? Con il via libera all'assunzione nei centri per l'impiego - operazione assurda, perché i centri andrebbero riformati - è chiaramente indicato che si vuole arrivare ad avere molti clienti per il reddito di cittadinanza. Noi, invece, vogliamo il lavoro: questa è la vera dignità. Il lavoro non si fa con vincoli e vincoletti, ma incentivando lo sviluppo nelle imprese.

Noi rabbriviamo pensando alle parole pronunciate dalla senatrice Matrisciano in Commissione, quando ha detto che questo provvedimento è solo il primo passo. Penso, però, che rabbrividiscano di più tanti lavoratori, tanti imprenditori e intere famiglie italiane. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Endrizzi. Ne ha facoltà.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Signor Presidente, colleghi, signori rappresentanti del Governo, abbiamo migliaia e migliaia di persone in cura per l'azzardo, ma per ognuna di queste molte altre rinunciano perché sono disperate, rischiano di perdere la casa e allora ricorrono agli usurai e continuano. E molte più persone ancora non si rendono nemmeno conto di avere un problema: lo vedono i loro figli.

Siamo il primo mercato d'azzardo in Europa e non abbiamo i redditi più alti d'Europa, per non parlare della disoccupazione. Anzi, si azzarda di più proprio nei territori più poveri, compreso il Nord. A Rovigo - ad esempio - che è l'unica provincia veneta ad avere un reddito inferiore alla media nazionale, si azzarda il doppio che nelle altre.

Quanto ai ragazzi va detto che una recente ricerca dell'università di Padova ha messo in chiaro un punto gravissimo: i più poveri hanno una probabilità sette volte maggiore di diventare giocatori d'azzardo patologici. Tra i quindici e i diciotto anni un ragazzo su due ha già iniziato ad azzardare - è una ricerca Nomisma - e uno su 25 ha già impatti negativi sul profitto scolastico.

La pubblicità è il principale veicolo di attrazione per i giovanissimi. È quanto mette in evidenza una recentissima ricerca della Caritas condotta su 1.600 ragazzi di età compresa tra i tredici e i diciassette anni: «Lo so che è vietato, lo so».

La pubblicità continua e martellante è anche una corona di spine sul calvario di chi cerca di smettere, di recuperare la sua vita e la sua famiglia: è come una beffarda spugna d'aceto, che lo incita ad azzardare ancora, quando avrebbe invece il diritto di essere aiutato a curarsi e a recuperare la propria famiglia.

È la dignità di queste persone, dei malati, dei ragazzi, degli imprenditori e delle famiglie che dobbiamo tutelare e non c'è tempo da perdere, non si può rimandare: dunque, divieto totale con un anno di tempo per i contratti in essere, non di più. Non temiamo i ricorsi, perché la salute viene prima e lo riconosce anche l'Unione europea: l'azzardo non rientra nella direttiva servizi.

Durante la discussione sul testo, in materia di divieto della pubblicità del gioco d'azzardo abbiamo avuto molti spunti, anche dalle opposizioni: tutti concetti che avevamo inserito nella scorsa legislatura in una proposta di legge condivisa con i cittadini sulla nostra piattaforma Rousseau. È un bene che vi sia oggi questa ampia convergenza. Ad esempio, vengono inserite avvertenze sui Gratta e Vinci, le cosiddette lotterie istantanee e dunque rapide e ripetitive, che più facilmente possono portare a compulsività. Non so se ne siete a conoscenza, ma è stata inventata e messa in commercio una macchinetta che addirittura gratta blocchetti interi di Gratta e Vinci. Ebbene, proprio le lotterie istantanee sono le prime forme di azzardo praticate dai minorenni: tre su quattro di loro riferiscono di non aver avuto alcuna ostacolo ad azzardare. Questi tagliandi devono riportare dunque in modo chiaro che sono nocivi alla salute e le stesse scritte vanno apposte anche sui *monitor* delle *slot machine gambling*, che è l'unica cosa che una persona davanti alla macchina vede in quel momento.

Poi sapete che, per legge, oggi i "Gratta e Vinci" devono dichiarare le probabilità di vincita. Bene, un tagliando che costa 5 euro e mi fa vincere 5 euro viene conteggiato tra le vincite. Ma, se ho giocato 5 e vinto 5, non è una vincita e non è neanche un rimborso, perché nel 95 per cento dei casi quelle persone ripuntano immediatamente e vanno in bocca alla probabilità di perdere. Questo è becchime per persone trattate da polli e siffatta vergogna oggi finisce.

Poi, per azzardare sulle *slot machine* e sulle *videolottery* sarà necessario inserire la tessera fiscale. È una misura che l'industria è già pronta a recepire. Bene, in futuro sarà possibile prevedere un tesserino dedicato, con limiti di orario e di spesa, in rapporto al reddito, ed estendere controlli analoghi a tutte le forme di azzardo. Sparisce il termine "ludopatia". Perché piace all'industria dell'azzardo il termine "ludopatia"? È come dire che ti ammali per un gioco: il problema sei tu, la colpa è tua, hai sbagliato qualche cosa, hai esagerato. No, oggi sappiamo che è una dipendenza e come tale la definiamo; è una dipendenza che deriva anche dall'ambiente in cui le persone vivono e dalle caratteristiche delle forme di azzardo aggressive che vengono proposte.

Avremo altre possibilità in futuro, che oggi non sono entrate nel decreto-legge in esame: estendere anche alle famiglie l'accesso al fondo antiusura; escludere i luoghi d'azzardo vicini a chiese, scuole e luoghi sensibili; preservare dall'azzardo gli orari del pranzo e della cena in famiglia. E questo dovremo e potremo farlo garantendo in tutte le Regioni d'Italia una tutela minima per i cittadini, fatta salva la potestà legislativa delle Regioni e regolativa dei Comuni di determinare forme di protezione anche maggiori.

Potremmo ridurre il volume complessivo dell'azzardo (le 70 milioni di giornate lavorative che già nel 2012 la consulta antiusura stimava dedicate all'azzardo) e riportare il nostro Paese a una dimensione più ragionevole.

#### **Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 18,03)**

(Segue ENDRIZZI). A realizzare questo programma ci aiuterà la ripresa economica, che lo spostamento dei consumi verso forme a più alto moltiplicatore consentirà.

Vinceremo anche questa, oggi è solo il primo passo (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Steger. Ne ha facoltà.

**STEGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, colleghi e colleghe, rappresentanti del Governo, con il *referendum* del dicembre 2016 gli italiani hanno ribadito la volontà di mantenere due Camere uguali, che hanno lo stesso diritto e lo stesso dovere nel lavorare. Il Parlamento è in carica da marzo e il Governo da due mesi: eppure, siamo privati della possibilità di intervenire sul primo vero provvedimento. Ne è riprova quanto accaduto in Commissione bilancio: l'articolo 81 è stato adoperato come una tagliola sul merito delle questioni. Non mi sembra un inizio positivo. A ogni modo, il mio Gruppo vuole valutare i provvedimenti e quello in esame nel merito e nei suoi contenuti. Ed è di questo che voglio parlare.

All'emanazione del decreto-legge abbiamo salutato positivamente le norme sul gioco d'azzardo. La

Provincia di Bolzano è stata tra le prime a evidenziare questa piaga sociale con una legge già nel 2010 che porta la mia firma e che è stata poi estesa e rafforzata con due interventi legislativi. Siamo contenti che anche a livello nazionale ci sia un primo passo in questa direzione, perché fino a ora è stato assordante il silenzio delle istituzioni rispetto ai numeri impressionanti della ludopatia e alle denunce che venivano dai medici, dagli operatori sociali e dal quotidiano «Avvenire», che per molto tempo è stato l'unico a denunciare siffatto problema. Così come salutiamo positivamente l'abolizione dello *split payment*, su cui ho preparato un ordine del giorno per estenderla anche alle imprese, che spero il Governo voglia accogliere.

Abbiamo poi chiesto che venissero reintrodotti i *voucher*. Solo nel settore vitivinicolo sono andati in fumo 50.000 posti di lavoro e non sono mancate le sollecitazioni anche da altri settori: il turismo, il commercio, gli enti locali, il sociale. Sui *voucher* in passato sono stati commessi degli abusi che era doveroso contrastare, ma allo stesso tempo permane la necessità di uno strumento agile a basso impatto burocratico, in grado di far incontrare domanda e offerta di lavoro occasionale. Diciamo che permane, perché la nuova versione dei *voucher* soddisfa solo in minima parte queste esigenze. Il nostro ordine del giorno sui *voucher* sociali, che spero venga accolto - alla Camera dei deputati è stato accolto - sarebbe un fatto positivo, ma purtroppo non risolutivo.

Se si fosse data al Senato la possibilità di intervenire concretamente sul provvedimento, come Gruppo avremmo presentato delle migliorie e non credo saremmo rimasti da soli; così come ne avremmo presentate altre sulla parte legata alle causali, al numero dei rinnovi sui contratti a termine.

Non è questa la strada per combattere il precariato. Si è creato un meccanismo punitivo nei confronti delle imprese con alto rischio di *turnover* e un ingolfamento delle aule dei tribunali per i possibili contenziosi. Tutto questo spingerà le aziende a non assumere, e lo farà perché anche le causali, così come sono state scritte, riflettono una concezione fordista dell'organizzazione aziendale.

Quale azienda ha un'organizzazione così rigida delle mansioni lavorative? L'impegno di un'azienda lo fa il mercato, lo fanno le accelerazioni e le decelerazioni della domanda. Ci sono poi ambiti flessibili per definizione. Il mondo della ricerca è uno di questi, dove spero che il Governo perlomeno accolga l'ordine del giorno da noi presentato sui contratti a termine. Sappiamo, infatti, che nel mondo dell'università, nel mondo della ricerca, i programmi europei di finanziamento sono tutti triennali. In tutta Europa i ricercatori vengono assunti con contratti a termine triennali. Procedendo in questo modo non si combatte la precarietà, ma si favorisce un gioco al ribasso verso il lavoro nero che è una piaga ancora troppo presente.

Altre aziende, invece, punteranno sulle consulenze esterne, spingendo i giovani lavoratori ad aprire la partita IVA. Questa strada verrà percorsa anche con quelli che oggi non possono accedere a regimi agevolati, se alle partite IVA ordinarie verrà estesa la tassazione del regime forfettario. La conseguenza più grave sarà che il lavoratore vivrà al di fuori del contesto del lavoro, limitandosi a erogare la prestazione da remoto e non frequentando l'azienda giorno dopo giorno.

E chi ha un minimo di esperienza di impresa sa quanto è importante per la stabilizzazione di un posto di lavoro di un ragazzo il fatto che lo si possa conoscere, il fatto di apprezzarne giorno dopo giorno la compatibilità caratteriale coi colleghi e il fatto che si senta e diventi parte di una squadra. L'azienda è fatta dalle persone e le decisioni di un datore di lavoro vengono prese non solo in virtù di un'analisi stringente dei costi e dei benefici economici.

È grave che questo Governo, in cui vi sono forze che hanno un radicamento importante nei settori produttivi, non lo capisca. Lo abbiamo ripetuto più volte in queste settimane: il lavoro non lo si crea per decreto-legge. Davanti a noi abbiamo, invece, i rischi di un altro *turnover*. Abbiamo i dati dell'INPS che, come ha rilevato più di qualcuno, sono previsioni fin troppo prudenziali. Bisogna abbassare il costo del lavoro a tempo indeterminato ed è sicuramente un bene che qualcosa sia già stato fatto alla Camera.

Soprattutto, però, occorre mettere le aziende nelle condizioni di competere e innovare. Condividiamo, pertanto, le perplessità che le imprese hanno espresso in queste settimane e che il lavoro compiuto alla Camera non è riuscito a fugare in alcun modo. Anzi, forse lo ha acuito, se penso all'automatismo dopo i dodici mesi dal contratto a termine a quello a tempo indeterminato.



Sulle delocalizzazioni condivido il principio, ma la norma, per come è scritta, apre a scenari di incertezza giuridica. Gli investitori stranieri potrebbero rinunciare a investire nel nostro Paese, così come le aziende italiane che vogliono internazionalizzare potrebbero trovarsi in seria difficoltà. Signor Presidente del Consiglio, ministro Di Maio, avete fatto di questo decreto-legge la cifra del vostro Governo in materia di lavoro. È una cifra che a me non convince, perché non convince il nostro territorio e perché riflette un'idea superata delle imprese e del mercato del lavoro. Non mi dilungo in valutazioni politiche più complessive. Quel che so è che l'introduzione dei *voucher* è stata troppo timida e sul resto non si è mostrata alcuna reale volontà di ascoltare le parti sociali e le organizzazioni di impresa. Si sarebbe potuto migliorarlo. S speravamo che la Camera lo facesse e che a quest'Aula venisse data altrettanta possibilità. Si è deciso in altro modo e dobbiamo prenderne atto.

Per questo il mio giudizio sul provvedimento è negativo e annuncio fin da ora il mio voto contrario, perché il decreto-legge in esame, signor Ministro, certo non crea lavoro, ma sono sicuro e certo che distruggerà posti di lavoro e ciò non serve al Paese. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV e PD)*).

### **Sui gravi incidenti stradali avvenuti in Emilia-Romagna e in Puglia**

[CASINI](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, intervengo solo per introdurre, purtroppo, una dolorosa parentesi.

Credo che in Assemblea sappiano tutti cosa è successo quest'oggi, verso le ore 14,30: sulla tangenziale di Bologna, in località Borgo Panigale, c'è stato un incidente, le cui conseguenze sono andate oltre la normale dinamica di un incidente stradale, perché un'esplosione molto forte ha coinvolto una grandissima quantità di cittadini e anche diverse aziende, che hanno subito danni ingenti. So che il Governo sta seguendo con attenzione la vicenda, perché ho già visto che si sono espressi i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno e so che questa situazione comporterà problemi grossi, probabilmente anche di indennizzo da parte dello Stato e in tal senso il Governo dovrà operare in sintonia e in raccordo con la Regione e il Comune di Bologna.

Anzitutto vorrei esprimere la mia solidarietà ai feriti, che sono tanti, sembra ci siano almeno due morti già accertati, per cui credo che il Senato debba amaramente prendere atto della situazione, nelle forme che la Presidenza riterrà opportuno. Ai carabinieri e agli agenti della polizia stradale, che essendo stati i primi soccorritori sono stati coinvolti e hanno avuto ustioni molto gravi e sono stati feriti, vorrei esprimere tutta la nostra solidarietà, perché hanno dimostrato lo spirito di servizio che conosciamo. (*Applausi*).

Pertanto, signor Presidente, mi rimetto a lei e spero che il Governo prima della pausa estiva possa venire a riferire in Senato.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza si associa nell'esprimere solidarietà insieme all'Assemblea e chiede di osservare un minuto di silenzio.

Poiché su questo argomento hanno chiesto di intervenire altri colleghi, li farei intervenire a conclusione della discussione generale: quindi non a chiusura della seduta d'Assemblea, ma a chiusura della discussione generale. (*Commenti del senatore Romeo*). Non vorrei fare una discussione al riguardo: a conclusione della discussione generale, darò la parola su questo e su altri temi.

Invito l'Assemblea a osservare un minuto di raccoglimento. (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio*).

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). O le cose si fanno uguali per tutti o, altrimenti, è una scorrettezza che non accettiamo.

PRESIDENTE. Senatore Romeo, *re melius perpensa*, visto che alcuni colleghi hanno chiesto di parlare su questo argomento, se siete d'accordo, concedo un minuto per Gruppo, su questo argomento.

[CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, mi sembra il minimo, visto che credo vi sia una condivisione da parte di tutta l'Assemblea, di fare una commemorazione unica - non lo dico al senatore Casini, ma in generale - perché mi sembra giusto, visto quello che è successo.

Stiamo parlando di una tragedia vera, per Bologna, ma non solo. Le prime stime parlano di almeno due vittime e di 70 feriti, molti dei quali gravi; parliamo del fatto che ci sono stati i soccorritori e come sempre le Forze dell'ordine sono state le prime a intervenire (Polizia, Carabinieri e Vigili del fuoco), con la solidarietà dei Vigili del fuoco del Veneto e della Lombardia che sono subito arrivati, appena chiamati, a dare aiuto. Non dimentichiamo che sono sempre le Forze dell'ordine a intervenire per prime. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Sono le prime ad esserci e sono sempre quelle che molto spesso perdono la vita per aiutarci e proteggerci.

Non da ultimo, occorrerà anche fare la conta dei danni per quanto riguarda le strutture e le infrastrutture. La tangenziale è caduta e l'autostrada è crollata, la zona tutto intorno è devastata; parlano dello scoppio di macchine sottostanti che poi ha causato ancora la vampata e altri danni; si parla di una gomma di un camion è entrata in un ristorante, è esplosa e il locale ha preso fuoco. Dico questo per dare un'idea del quadro che c'è stato oggi a Bologna.

Da parte del Gruppo Lega, come penso di tutta l'Assemblea, esprimo la nostra vicinanza, il ricordo, la nostra partecipazione al lutto per le vittime, il nostro augurio e la speranza di una guarigione completa e pronta per i feriti, con la rassicurazione che si dovrà fare un'attenta riflessione a mente fredda su quanto è accaduto oggi, lontani da polemiche sterili. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU*). Signor Presidente, come altri colleghi, avevo chiesto al presidente Calderoli di dedicare alla vicenda un momento che coinvolgesse tutto il Senato. In ogni caso, non c'è il problema di rincorrersi.

Ringrazio il senatore Casini e concordo con quanto detto dal collega della Lega. Oggi è il momento del cordoglio; l'incidente è veramente terribile e bisognerà affrontare immediatamente i temi relativi al fatto che stiamo parlando di un nodo strategico per il Paese in un periodo fondamentale, con il turismo e le vacanze. È crollato un pezzo di tangenziale con tutte le conseguenze del caso.

Ci sarà il momento per ragionare sui danni, ma oggi ci uniamo anche noi all'apprezzamento per il lavoro delle Forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia e Vigili del fuoco); poi arriverà il momento per una riflessione più strategica, in grado di dare una risposta a un nodo di questo Paese europeo che non riguarda solo Bologna e l'Emilia Romagna, perché c'è bisogno di risolvere questo problema. *(Applausi)*.

[AIMI](#) (*FI-BP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (*FI-BP*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, quello che ci ha colpito così all'improvviso è un fatto davvero drammatico, per il quale proviamo tutti un profondo dolore. Rivolghiamo pertanto un pensiero alle vittime, ai loro familiari e ai feriti. A nome del Gruppo, mi unisco poi al ringraziamento alle Forze dell'ordine che sono intervenute con tempestività in questo inferno assoluto che ha colpito Bologna e la sua viabilità.

Chi ha avuto modo di vedere quelle immagini può rendersi conto davvero della tragedia immane che ha colpito quella città e quella comunità, in un momento difficile che è, per molti, quello dell'esodo verso le vacanze. Quella voragine che si è aperta, quell'esplosione drammatica che c'è stata è impressionante, un vero e proprio evento drammatico che ha colpito l'intera città. Voglio aggiungere, come ha detto prima il senatore Errani, con il quale abbiamo avuto modo di condividere tante battaglie politiche sul territorio, che credo che sia importante mettere mano anche alla viabilità, a questo punto, al passante che tutti attendiamo, perché nelle nostre battaglie politiche siamo stati facili profeti di quanto è avvenuto.

Non voglio, in questo momento, aprire alcuna polemica, ma mi voglio limitare a dire che ho piacere che tutta l'Assemblea commossa abbia partecipato a questo evento terribile e spero che la nostra presenza quest'oggi e il nostro ricordo possano, per quanto possibile, lenire il dolore e far sapere ai familiari che le istituzioni sono loro vicine. *(Applausi)*.

[MANCA](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCA (PD). Signor Presidente, a nome del Partito Democratico desidero anch'io esprimere la vicinanza del Gruppo innanzitutto alle famiglie delle vittime, ma anche alle famiglie delle numerose persone purtroppo coinvolte e rimaste ferite in questo tragico e drammatico incidente che ha coinvolto uno dei nodi più strategici ed importanti dell'intero Paese. Certamente oggi è il giorno in cui lo Stato deve dimostrare di essere vicino innanzitutto ai familiari, così come è necessario ringraziare sin da subito le Forze di polizia, i Vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri e la Polizia stradale per il lavoro che hanno da subito prestato per soccorrere; purtroppo sono stati i primi a rimanere coinvolti in questa tragica fatalità, perché l'esplosione, unita ad un incidente così drammatico, ha portato anche tanti feriti tra coloro che servono le istituzioni e sono lì per operare per la nostra sicurezza.

È importante dare un messaggio di vicinanza dello Stato ad uno dei nodi più importanti del nostro Paese. Oggi è il giorno della vicinanza nei confronti delle vittime e dei familiari coinvolti, ma c'è bisogno di aprire presto una riflessione rispetto all'importanza di questo nodo e alla necessità che dobbiamo tutti insieme salvaguardare la sicurezza di tutti, la sicurezza dei cittadini. Ci accorgiamo sempre di quanto sia importante lavorare in prevenzione. Prevenire innanzitutto: credo che sia qualcosa di molto importante che riguarda tutto il Senato e le istituzioni dello Stato. Vogliamo quindi, a nome del Partito Democratico, non solo esprimere la vicinanza nei confronti delle famiglie, ma anche chiedere al Governo un intervento immediato per dimostrare sensibilità e vicinanza delle istituzioni, ma soprattutto perché quello è un nodo fondamentale che rischia di separare e di dividere il Paese. C'è bisogno anche di dare una risposta immediata al ripristino delle condizioni necessarie per salvaguardare la sicurezza di tutti gli italiani. A questo facciamo riferimento in questa sede e auspichiamo che il Governo sia nelle condizioni immediate di poter intervenire e di poter garantire una presenza significativa ed importante del nostro Governo in una fase così difficile per una realtà che chiaramente rischia di dividere in due il Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BALBONI (Fdi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (Fdi). Signor Presidente, cari colleghi, anch'io, come parlamentare dell'Emilia Romagna, desidero, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, unirmi alle parole di cordoglio di tutti i colleghi che mi hanno preceduto e della Presidenza del Senato. Il nostro pensiero va alle vittime, ai familiari delle vittime, ai tanti feriti, a tutti coloro che si sono trovati a operare - immaginiamo - in condizioni di assoluto pericolo per la propria vita, le Forze dell'ordine, i Vigili del fuoco e tutti i cittadini che si sono certamente trovati in quella che, guardando le immagini che vengono trasmesse in questi minuti, deve essere veramente una situazione tragica e molto difficile.

Credo che oggi, come hanno detto tutti i colleghi, sia il momento del cordoglio e del pensiero commosso a tutti coloro che hanno purtroppo subito sulla propria pelle questo tragico evento; tuttavia, credo anch'io che, a mente fredda, bisognerà avviare un ragionamento sul trasporto di queste sostanze altamente pericolose, sulle misure di sicurezza che devono essere adottate, soprattutto in un mese, come quello di agosto, in cui notoriamente il traffico è molto superiore alla media del resto dell'anno. Anche su questi temi Fratelli d'Italia ci sarà e si impegnerà per dare il proprio contributo. *(Applausi)*.

MANTOVANI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANI (M5S). Signor Presidente, a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle, anch'io, che vengo dall'Emilia Romagna, esprimo tutta la solidarietà e la vicinanza alle vittime dell'incidente che è avvenuto a Bologna, ai feriti e alle famiglie dei feriti e delle vittime, insieme alla vicinanza, all'attenzione e alla solidarietà verso le Forze dell'ordine e i Vigili del fuoco.

Voglio, però, ricordare anche che è avvenuto praticamente nello stesso momento un altro incidente stradale molto grave, nel foggiano, con ben dodici vittime, che ha coinvolto un furgone di braccianti e un camion: si sono scontrati e dodici persone hanno perso la vita. Esprimiamo cordoglio a tutte le vittime. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatrice. Aveva chiesto la parola sulla coincidenza di quest'altro tristissimo evento anche la senatrice Bellanova e avevamo stabilito di farlo in chiusura di discussione generale. A questo punto, do la parola alla senatrice Bellanova.



[BELLANOVA](#) (PD). Signora Presidente, di nuovo oggi, ancora in Puglia, siamo costretti a registrare un massacro di vite umane, vittime innocenti del bisogno di un reddito per sopravvivere: dodici cittadini di origine africana hanno perso la vita in un incidente stradale mentre tornavano dal lavoro nei campi, nel territorio di Foggia. Sono morti sul lavoro, che si aggiungono ai quattro lavoratori di origine africana che hanno perso la vita sabato 4 agosto.

Signora Presidente, non lasciamo che un assordante silenzio copra il sangue che ha bagnato non solo l'asfalto, ma anche la coscienza di tanti benpensanti. La magistratura farà il suo corso e potrà utilizzare la civilissima legge contro il caporalato. Quello che oggi chiediamo al Governo è che venga a dare un' informativa urgente in Aula su questi gravi incidenti e su quali e quanti intrecci con la criminalità organizzata vivono dietro il mercato delle braccia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

[DI MAIO](#), vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro dello sviluppo economico e ministro del lavoro e delle politiche sociali. Signor Presidente, come è stato evidenziato dai senatori che sono intervenuti poc' anzi, in poche ore ci sono state due tragedie, una in prossimità di Borgo Panigale, un'altra in località vicino Foggia, dove ci sono state dodici vittime. A Bologna ci sono state due vittime e diversi feriti, alcuni dei quali versano in condizioni gravi. Quello che possiamo assicurare, come Governo, è di venire quanto prima a rispondere alle richieste di informativa urgenti che sono state avanzate da alcuni senatori.

Va, a nome di tutto il Governo, la vicinanza alle famiglie delle vittime e ai feriti e un grazie alle Forze dell'ordine. Sono due tragedie che ci interrogano su tanti temi che sono stati posti, come la sicurezza stradale, la sicurezza dei trasporti pericolosi, il caporalato e tanto altro, su cui agiremo tempestivamente. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza si fa carico di accogliere le richieste di informativa e trasmetterle al Governo.

GRASSO (Misto-LeU). Un minuto di silenzio per Foggia!

PRESIDENTE. Indubbiamente. Chiedo all'Assemblea di osservare un minuto di silenzio anche per le vittime dell'incidente di Foggia. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio)*.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 741 (ore 18,34)**

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, vista la gravità degli eventi verificatisi, abbiamo ritenuto opportuno interrompere il punto all'ordine del giorno e di questo ha risentito anche l'ordine degli interventi e la direzione delle espressioni di cordoglio.

È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

[DE PETRIS](#) (Misto-LeU). Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, lei sa che noi di Liberi e Uguali, quand'è stato promulgato il decreto-legge cosiddetto dignità, avevamo pensato che potesse essere l'inizio di un'inversione di rotta, da quello che è stato il *mantra* - che ci ha accompagnato negli ultimi anni - della flessibilità del lavoro, con norme per renderlo sempre più flessibile, perché solo grazie a questa flessibilità si sarebbe poi prodotta più occupazione: un *mantra*, un dogma, un paradigma di cultura del lavoro e di cultura economica che è stato alla base di molti provvedimenti che ha caratterizzato forse gli ultimi venti anni, anche a livello ideologico, e che è stato alla base del *jobs act*.

L'idea era che per poter garantire una maggiore crescita e un maggiore sviluppo anche sul piano occupazionale fosse necessario, ancora una volta, intervenire per la destrutturazione del mercato del lavoro e per eliminare regole e norme considerate quasi un retaggio del secolo scorso. Ciò ha prodotto, come è noto, anche sul piano simbolico, l'eliminazione di quell'articolo 18 considerato quasi il tappo che doveva saltare per rendere più fruibile il sistema dei vari contratti di lavoro.

Certamente non solo il *jobs act*, ma questo mantra, questo paradigma che ha condizionato le scelte neoliberaliste degli ultimi anni, cosa hanno prodotto? Lo chiedo di nuovo a quest'Assemblea. Non ha certamente prodotto più posti di lavoro, ha solo prodotto tanta precarietà, solo e unicamente precarietà. Soprattutto - in questo caso ci sta usare la parola dignità - ha prodotto l'umiliazione dei lavoratori, ha tolto loro la dignità, rendendo il lavoro una merce come un'altra, anzi, anche meno. Un'idea

assolutamente sbagliata dal nostro punto di vista, che certamente non ha prodotto una crescita economica, perché se si continua a pensare di poter crescere svalutando il lavoro non si produce sviluppo economico, tantomeno di qualità.

Ministro Di Maio, noi avevamo pensato che questo provvedimento potesse rappresentare un'inversione di rotta. Ancora una volta siamo stati, forse, degli illusi ad aver pensato che il provvedimento in esame avrebbe potuto rappresentare l'inizio di un percorso che cominciava a mettere discussione questo mantra, questo paradigma. (*Brusio*).

Signor Presidente, con questo brusio non si riesce a parlare.

PRESIDENTE. Colleghi, sono giornate un po' faticose, ma vi prego di osservare silenzio e rispetto per chi sta parlando.

Prego, senatrice De Petris.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Stavo parlando dell'illusione di uscire dalla crisi manomettendo le regole del lavoro e lavorando solo e unicamente sulla svalutazione del lavoro, pensando di poter rendere il Paese più competitivo a livello internazionale solo e unicamente diminuendo il costo del lavoro e rendendolo più flessibile. Faccio una domanda a tutti. Siamo usciti dalla crisi e abbiamo ripreso un percorso economico con una prospettiva un minimo seria? Assolutamente no. Infatti, se si pensa di competere su questo piano, nel mondo - ahimè - c'è chi riesce a competere ancora di più, in termini di schiavitù.

Per questo motivo, avevamo pensato che un decreto-legge che nel suo titolo contiene la parola «dignità» e che cominciava a intervenire sui contratti a tempo determinato potesse rappresentare un'inversione di tendenza.

Mi rivolgo ora al Governo. Nel passaggio alla Camera dei deputati, anche con la presentazione sia in Commissione, che in Assemblea di alcuni nostri emendamenti (evidentemente un po' diversi dal coro, che abbiamo sentito anche in quest'Assemblea, a cominciare dalle note dell'INPS, con cui si sosteneva che la disoccupazione sarebbe aumentata), abbiamo cercato di fare quel passo in avanti che ritenevamo e riteniamo assolutamente necessario per iniziare a cambiare la rotta e produrre un'inversione di tendenza. Tuttavia, questi emendamenti non sono stati presi in considerazione.

Vogliamo parlare dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori? Colleghi del MoVimento 5 Stelle, non voglio rinfacciarvi nulla, perché in quest'Aula abbiamo condiviso la battaglia contro il *jobs act* e l'eliminazione dell'articolo 18. Avevamo pensato che quel segnale dovesse arrivare per dare sostanza al decreto-legge dignità.

Penso anche ai contratti e ad altre norme che abbiamo proposto per quanto riguarda l'inserimento delle causali, per esempio, per i contratti di durata inferiore ai dodici mesi.

Che dire, poi, del ritorno dei *voucher*? Come si fa a pensare che rimettere i *voucher* ed estenderli dai tre ai dieci giorni sia lotta contro la precarietà? È ancora una volta - riflettete su questo - è un salvacondotto per il lavoro nero, al contrario di quello che dicevano altri miei colleghi. Pensate all'agricoltura, nel cui ambito si può assumere addirittura per una giornata: ditemi voi perché si dovrebbero usare i *voucher* - tra l'altro estesi da tre a dieci giorni - se non per poter coprire il lavoro nero e tenerli in tasca per quando arriva un'ispezione.

Diciamo questo perché - torno a ripeterlo - non ci siamo rapportati a questo decreto-legge con le pregiudiziali dogmatiche e ideologiche di cui sopra, ma perché pensavamo che lavorando, modificandolo, si potesse veramente produrre un'inversione di tendenza, quell'inversione di tendenza che è necessaria per questo Paese.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Un'inversione necessaria per ridare dignità ai lavoratori e dare davvero sostanza a questa parola che non si può usare così.

Non vogliamo chiudere questa vicenda. In questo decreto-legge, ancora una volta, ahimè, in linea con quel contratto di Governo non ben specificato sul punto, vi siete messi non in discontinuità, non a invertire la rotta, ma in continuità con quello che è stato il *mantra* che ha ucciso in questo Paese la dignità dei lavoratori. (*Applausi dal Gruppo Misto-LeU*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Urso. Ne ha facoltà.

URSO (*FdI*). Signor Presidente, pensiamo che questo decreto-legge che lei, Ministro, con furbizia, ha

chiamato dignità, sia in realtà un provvedimento che dovremmo più realisticamente chiamare disoccupazione e siamo preoccupati soprattutto del segnale che viene dato al mondo dell'impresa.

Signor Ministro, molti osservatori sostengono che con questo decreto-legge lei abbia voluto rispondere da sinistra all'azione da destra, quella sì efficace, che il Ministro dell'interno ha sviluppato dando un segnale molto forte nei confronti dell'immigrazione clandestina, che, infatti, ormai sembra che non parta più dalla Libia verso l'Italia ma verso altre realtà. Questo segnale di sinistra, purtroppo, impone, in una logica pauperistica, più burocrazia, più limiti, più divieti, ed è fonte di maggiori conflitti e contenziosi, come dimostrano già i segnali negativi che vengono dal mondo dell'impresa e dell'occupazione. Avrà certamente letto, Ministro, il *tweet* di un precario bancario che ha perso il posto di lavoro come conseguenza del suo decreto-legge.

C'era bisogno invece di un segnale del tutto diverso, che, peraltro, chi si è candidato nel centrodestra, compresi i cari amici leghisti, avevano sottoscritto nel contratto di programma con gli elettori, e cioè più libertà e meno vincoli, più sostegno all'impresa e meno limiti. Questo, Ministro, è un pessimo segnale, che si aggiunge a quello che in queste ore altri Dicasteri 5 Stelle stanno dando.

Non capisco perché la Lega abbia lasciato tutti i Dicasteri produttivi ed economici in mano ai 5 Stelle: il Ministero del lavoro e dello sviluppo economico, che contiene in sé cinque Dicasteri (comunicazione, energia, industria, artigianato, consumatori); il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero della salute; il Ministero dei beni culturali: tutti Ministeri che in qualche misura incidono sulle attività produttive ed economiche sono lasciati alla sua mano sinistra. Di conseguenza, abbiamo un dibattito in queste ore tra il vice *premier* Salvini e gli altri Ministeri in merito alla TAV, al Terzo valico, al Passante, alla Pedemontana, alla TAP, il gasdotto che porterebbe nuovo gas, quindi nuova energia e nuove libertà per il nostro Paese. Per questo siamo preoccupati, perché è un segnale estremamente negativo di una nuova lotta di classe. Non la lotta di classe di vecchio stampo di origine comunista tra chi, proprietario, ha i mezzi di produzione, e chi fornisce il proprio lavoro, tra chi lavora e chi fornisce i mezzi di produzione, tra gli operai e i datori di lavoro. È una nuova lotta di classe tra chi non lavora, aspirando, grazie a voi, ad essere mantenuto dallo Stato attraverso il reddito di cittadinanza, e chi produce ricchezza, sia esso proprietario dei mezzi di produzione o lavoratore. Questo nuovo conflitto di classe tra chi non lavora e spera soltanto di essere mantenuto dallo Stato, e chi invece, impresa e lavoratore, mantiene lo Stato e crea ricchezza e lavoro, è la lotta di classe che voi volete imporre in questo Paese, a danno di tutti coloro che producono.

In conclusione, signor Vice Ministro, lei sa che il reddito di cittadinanza è stato recentemente abolito in Finlandia dopo un esperimento di un anno, perché risultava diseducativo? In Finlandia, figuriamoci in Calabria. Lei sa che l'altro giorno è stato abolito in Ontario (in Canada), perché risultava uno sperpero di risorse? Lei sa che la Scozia lo sta abolendo? Ebbene, in questa analisi costi-benefici, perché non tenete conto del fatto che altri Paesi, che l'hanno introdotto prima di noi, vi stanno rinunciando? Perché non ne tenete conto e perché non cambiate davvero rotta, dando più libertà all'impresa e più sostegno a chi lavora, invece di illudere che si risolva tutto mantenendo tutti all'interno del sostegno dello Stato? Credo che di questo ci sia davvero bisogno. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà.

[MIRABELLI](#) (PD). Signor Presidente, colleghi, interverrò solo sull'articolo 9 del decreto-legge, perché credo che sulla vicenda del gioco sia utile, al di là della retorica e della propaganda, dire le cose come stanno, sapendo che non sottovalutiamo assolutamente l'importanza della proibizione della pubblicità. Credo che sia un provvedimento giusto, necessario per ridurre la domanda di gioco; un provvedimento importante che interviene dopo una regolamentazione che i Governi precedenti avevano già messo in campo sulla pubblicità, proibendo la pubblicità in RAI e stabilendo delle regole ferree rispetto agli orari in cui era possibile trasmettere pubblicità sulle reti generaliste.

Riconosciamo che quella regolamentazione non era sufficiente. È evidente che, soprattutto in occasione degli avvenimenti sportivi e sulle televisioni specializzate nello sport, si è arrivati a un vero e proprio abuso della pubblicità, in particolare in relazione alle scommesse. Quindi è giusto proibire la pubblicità: non abbiamo difficoltà a riconoscerlo. Abbiamo detto dall'inizio di questa discussione che

se c'era un punto su cui non ci convinceva quel provvedimento, era quello legato alle sanzioni, perché le sanzioni erano troppo basse: solo il 5 per cento del valore di una sponsorizzazione come multa da pagare nel caso si facesse la pubblicità, ci sembrava un provvedimento leggero; diciamo che non rendeva cogente la norma. Ho visto che, immagino anche grazie al nostro intervento e al ragionamento che abbiamo fatto, è stata aumentata al 20 per cento la sanzione. Continuo a non capire perché non si può dire che chi fa la pubblicità perde la concessione da parte dello Stato, che mi pare la cosa più chiara e radicale, che proibirebbe davvero la pubblicità. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Signor Presidente, noi non abbiamo problemi a riconoscere che questo è un provvedimento importante. Ma voglio dire al senatore Di Piazza che noi riconosciamo questo, ma voi dovete riconoscere quello che è stato fatto dagli scorsi Governi e che voi non avete fatto; quello che è stato fatto nel 2015 e che voi non avete fatto. Mi riferisco, in particolare, alla riduzione delle AWP e delle slot. Noi non abbiamo solo proibito la pubblicità; non siamo intervenuti solo sulla domanda, ma sull'offerta. Abbiamo tolto un terzo delle macchinette dai bar e dalle tabaccherie. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Abbiamo previsto l'accesso remoto perché quelle macchinette fossero più controllate. Io chiedo che venga riconosciuto. Dire, come è stato detto dal senatore Di Piazza, che noi abbiamo solo presentato disegni di legge non è vero. Forse sono proprio i Governi precedenti che hanno fatto molto su questo aspetto, molto di più di chi, negli anni precedenti, per fare cassa ha messo gli apparecchi con premi in denaro nei bar. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Voglio anche rivendicare il fatto che alla Camera abbiamo contribuito a migliorare questo provvedimento, che è migliorato. Dicevo prima delle sanzioni più alte, ma vorrei riconoscimenti per gli emendamenti del Partito Democratico in virtù dei quali oggi, per giocare a una slot machine, sarà necessario un documento identificativo e l'utilizzo della tessera sanitaria. Serve, quindi, discutere. Se si fosse discusso anche sul resto del decreto dignità, forse avremmo potuto fare un intervento migliore per il Paese. Però anche sul gioco serve fare di più; serve un riordino vero; serve ridurre l'offerta, come abbiamo cominciato a fare noi. Servono regole per tutelare le persone, tante regole che riguardano il modo di giocare, la formazione degli operatori, regole che sono scritte e che si potevano già mettere in questo decreto-legge perché non costano nulla. Sono le regole che ha messo insieme la campagna «Mettiamoci in gioco». Servono regole per la trasparenza, per controllare le filiere e dare responsabilità ai concessionari.

Signore Presidente, mi faccia dire una cosa: c'è un *vulnus* che mette in discussione tutto ciò che si è fatto. Si aumenta il prelievo erariale unico (PREU). Non solo si aumenta il PREU per coprire le perdite che lo Stato ha dalla proibizione della pubblicità, ma si aumenta ulteriormente il PREU, cioè si aumenta ulteriormente la tassazione sul gioco, per finanziare le decontribuzioni per le assunzioni. Allora, se volete combattere il gioco, non serve la retorica; non serve fare l'elenco di quanto male faccia il gioco. Cominciamo a dire che lo Stato si impegna a far entrare meno soldi dal gioco; che vuole usare meno soldi dal gioco e non che aumenta le tasse e usa il gioco per finanziare anche nuovi provvedimenti. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Altrimenti è un imbroglio. Dire giocate di meno, mentre lo Stato incassa di più per pagare provvedimenti che con il gioco non c'entrano niente è un imbroglio. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saccone. Ne ha facoltà.

[SACCONE](#) (FI-BP). Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, salvo clamorosi colpi di scena, a breve avremo tra le leggi dello Stato italiano la legge Di Maio.

Si rende conto che grande Paese è il nostro? Lei, in un arco di tempo brevissimo e a un'età della vita invidiabile, è riuscito nell'impresa di passare da una condizione di lavoratore precario a Ministro che disciplina la vita dei lavoratori, e spero non dei precari. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. A breve capiremo gli effetti della sua legge. Noi ovviamente riteniamo che questo provvedimento crei più danni che benefici e lo riteniamo non perché siamo dei gufi. Lo voglio dire ad alcuni amici che utilizzano ancora questo *refrain*. Anche il Governo precedente, quando riceveva qualche critica, intendeva definire chi lo criticava un gufo. Noi non siamo dei gufi, ma delle persone che purtroppo vogliono accendere il lume della illuminazione rispetto a questo Governo.

Questa legge contiene un *vulnus* che permane. In questa legge vi è la totale incapacità di introdurre una



flessibilità nel mercato del lavoro per eliminare il precariato.

Vince e vincerà il precariato, che significa innanzitutto tornare indietro: significa togliere certezza a chi vuole costruirsi una famiglia, a chi vuole assumersi degli impegni finanziari, a chi vuole avere la speranza di passare da un tempo determinato a un tempo indeterminato. Basta ascoltare le persone, quelle vere, non i *troll*, quelle che investono nella loro impresa, nelle risorse umane, nell'innovazione della propria azienda. Noi le abbiamo ascoltate, piccoli e medi imprenditori, che unanimemente criticano senza alcun appello questa legge. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Ci hanno detto che tra gli effetti immediati di questo provvedimento ci sarà il non rinnovo di molti contratti in scadenza; temono nuovi provvedimenti in termini anche giudiziari di natura giuslavorista. Lo scorso anno, signor Ministro - lei lo sa - erano appena un migliaio le cause: con l'introduzione delle causali a maglie larghe aumenteranno certamente in modo esponenziale e in questo senso ringrazieranno gli avvocati.

Ma, signor Ministro, su tutto è scattato negli imprenditori un meccanismo che per chi ama il mercato è drammatico: quello della paura e della sfiducia. Lei obietterà: «Si immagini quanti lavoratori siano sfiduciati». Il problema, signor Ministro, sta proprio lì, nell'aver alimentato una frattura tra impresa e lavoratori e ciò non porterà nulla di buono per il nostro Paese.

Si dovevano apportare certamente alcuni aggiustamenti, ma stravolgere l'ingresso nel mondo del lavoro non creerà maggiore occupazione, tutt'altro.

Allora, perché questa corsa contro il tempo? La sensazione è che non si voglia migliorare il mercato del lavoro, ma battere Salvini in termini di visibilità.

Concludo, signor Presidente, richiamando un passaggio dell'intervento del capogruppo della Lega nella scorsa legislatura, senatore Centinaio, attualmente Ministro. Il capogruppo Centinaio, in occasione della discussione sul *jobs act*, dichiarava che si doveva tagliare il cuneo fiscale, si doveva portare l'aliquota al 20 per cento, abolire gli studi di settore e sburocratizzare. Ecco, cari amici della Lega, noi siamo ancora profondamente convinti che quella era, è e sarà la strada da percorrere per garantire i nostri lavoratori e le nostre imprese. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pepe. Ne ha facoltà.

[PEPE](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, ministro Di Maio, la fretta di questo provvedimento è giustificata da un motivo tanto giusto quanto banale: recuperare i disastri e i ritardi che il centrosinistra ha lasciato in Italia. Non abbiamo altro tempo da perdere. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

Questo provvedimento è talmente chiaro che chi non vede che si affronta per la prima volta in maniera organica, seria e perentoria la ludopatia, chi non vede che con l'abolizione del redditometro e dello spesometro si capovolge un punto di vista sugli italiani, che non sono più disonesti fino a prova contraria, ma sono onesti fino a prova contraria, è politicamente in malafede. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. Allo stesso modo, chi non vede che con questo provvedimento si richiama all'ordine quell'impresa che, dopo aver avuto gli aiuti di Stato, con i soldi pubblici deve rimanere in Italia e non scappare là dove la manodopera non costa nulla, chi non vede che questo provvedimento è seriamente dedito a combattere il precariato, è politicamente in malafede dal punto di vista politico: non c'è altra spiegazione! *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*.

È un'altra rivoluzione, Ministro, che questo provvedimento comincia. È esattamente l'opposto di quanto ho sentito finora: accorcia tremendamente le distanze tra i lavoratori e le imprese perché il precariato - secondo la filosofia di questo provvedimento - verrà debellato e combattuto dal Governo insieme alle imprese, nell'interesse dei lavoratori.

Certo, signor Ministro, un licenziamento ci sarà e farà un rumore tale che si avvertirà in tutta Italia: sarà licenziato finalmente il *jobs act* con tutti i suoi effetti negativi che sono ricaduti sull'Italia, a cominciare da quell'occupazione fasulla che faceva aumentare gli indici Istat, ma faceva impoverire le famiglie italiane. Quel provvedimento che era sì fonte di uno schiavismo del nuovo millennio; quel provvedimento che faceva illudere gli italiani, secondo il quale un solo giorno di lavoro significava che aumentava l'occupazione in Italia.

Questo sistema viene definitivamente archiviato e capisco certamente la difficoltà della sinistra (o di

quel che ne resta, veramente) (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*), che si vede superata su questo terreno dal Governo del cambiamento (*Commenti dal Gruppo PD*), quella sinistra che per tanti, troppi anni ha illuso i lavoratori, quella sinistra che ha chiamato i compagni dai campi e dalle officine a imbracciare la falce e il martello. E, quando costoro in buona fede l'hanno fatto, la sinistra è andata al Governo e che ha fatto? Ha girato le spalle ai lavoratori e ha rivolto lo sguardo languido e servile verso i banchieri e verso i poteri forti. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Questa è la vostra paura e questo è il Governo del cambiamento, che parla a ragion veduta di dignità, perché qualcuno ha anche detto che la dignità non appartiene al cittadino, ma appartiene all'uomo ed è insita nell'uomo. Certo, se non è stata debellata, se non è stata calpestata, se non è stata cancellata. E in quel caso, in uno Stato di diritto così com'è l'Italia, c'è soltanto un modo per ripristinarla: fare delle regole serie e fare delle leggi serie, così come è serio il decreto dignità.

Quando parliamo di dignità - concludo, signor Presidente - parliamo di dignità dei giovani, che devono avere la speranza di mettere su una famiglia e quindi di avere un lavoro stabile e di sapere cosa sia il futuro; di un padre di famiglia, che deve poter crescere dei figli con altrettanta speranza, disegnando il loro futuro; ma anche di coloro i quali ancora oggi si spaccano la schiena a una certa età sui cantieri, pur di portare il pane a casa. Questo significa dignità. E siamo soltanto all'inizio, signor Ministro, cari colleghi: non ci resta che andare avanti. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.

[FLORIS](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, dico subito che consegnerò il testo integrale del mio intervento, non riuscendo, nel tempo a mia disposizione, a disegnare un quadro completo di questo provvedimento.

Si tratta di un provvedimento che nasce con tante speranze che sono state date ai cittadini. Questo decreto dignità sembrava poter cambiare le aspettative; tuttavia, man mano che lo scorriamo e man mano che approfondiamo i temi in esso contenuti, ci rendiamo conto che è solo un *bluff*, che è solo un qualche cosa che, anziché essere fatto - come si suol dire - da nuovi governanti, è fatto da governanti nuovi. Un provvedimento che non ha nulla di innovativo, ma che forse ha la parte più becera del sistema di produrre lavoro, che è quella di volerlo produrre attraverso un provvedimento di legge.

È un provvedimento di legge che non tiene conto di quelle che sono le realtà lavorative presenti nel nostro territorio e della crisi che incombe nel nostro Paese. Vede, questo provvedimento parte dal principio secondo cui l'imprenditore è uno sfruttatore dei lavoratori. E questo giustifica le sanzioni, sempre più forti, che sono presenti nel provvedimento. Io sono un imprenditore, caro Ministro, e non mi diverto a licenziare i lavoratori, non mi sono mai divertito. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD*). Anzi, cerco sempre di aumentare la massa dei lavoratori. Cerco di farli stare bene. Cerco di dare loro qualche cosa che va anche oltre il salario che viene determinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Signor Presidente, lei deve tener conto che le difficoltà ad assumere nascono dalla diversa modalità che esiste nel mondo dell'economia. Abbiamo paura di allargare la platea dei lavoratori nelle nostre imprese, perché siamo in un momento di transizione così veloce per cui ci sembra di essere un momento positivo dell'economia, che ci invita a produrre più posti di lavoro, e dopo un attimo arriva la crisi. Si parla della crisi del 2008, ma non possiamo dimenticare che c'è stata la crisi del 2011 e quella del 2012.

Si parla veramente di difficoltà ad assumere laddove, come nel territorio di cui io sono rappresentante, non siamo ancora arrivati, come numero di occupati, a quelli che c'erano precedentemente al 2008. Ci sarà una ragione che non avete analizzato. Non è penalizzando i datori di lavoro che voi create impresa: è tutto il contrario! (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Il datore di lavoro ha paura di assumere e ricorre al lavoro straordinario perché sa che, se anche oggi ci sembra di vivere un momento di favore per la nostra impresa, l'indomani mattina, ciclicamente, come ci siamo abituati nella crisi 2008-2011, potremmo dover licenziare tutti. E licenziare cosa significa? Secondo voi dover pagare le penali? Licenziare quando siamo costretti ci costa veramente un sacrificio e un sacrificio notevole. In primo luogo perché la nostra impresa, che noi giudichiamo come una persona, con l'affetto che si dedica ad un familiare, entra in crisi. Licenziare a noi costa veramente

molto, prima di tutto dal punto di vista psicologico. E invece voi cosa pensate? Che noi ci divertiamo a licenziare. E per questo aumentate le indennità di licenziamento.

Signor Ministro, se si vogliono creare veramente posti di lavoro nuovi si devono mettere le nostre imprese nelle condizioni di competere con le imprese nazionali, ma anche con le imprese internazionali. Non significa scoraggiare chi vuol venire in Italia, così come non si può scoraggiare chi vuole investire all'estero, che sia nella comunità europea o che sia fuori dalla comunità europea. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Mi dispiace che ci sia una visione veramente miopica all'interno del mondo di lavoro, ma non mi meraviglia molto, perché il lavoro lo può conoscere, lo può migliorare solamente chi lo pratica tutti i giorni, chi conosce il lavoro e chi conosce l'impresa. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Floris.

FLORIS *(FI-BP)*. Signor Presidente, chiedo pertanto l'autorizzazione a consegnare il testo integrale del mio intervento, dal momento che avrei dovuto essere il relatore di minoranza per quanto riguarda Forza Italia. Non sto rivolgendo nessuna accusa. Anzi, forse potrei fare una autoaccusa. Spero così di poter dare con questo scritto un contributo a chi volesse leggerlo. Caro signor Ministro, io sono italiano e, come le ho già detto un'altra volta, se lei ha successo abbiamo successo anche noi. Io, poi, cercherò di fare meglio di lei. Cercherò di fare in modo che il partito nel quale milito riprenda la maggioranza in Italia. Ma non sulle spoglie dell'Italia. No, a questo non ci sto.

E mi spiace che il bicameralismo sia diventato, di fatto, un monocameralismo. La legge è stata migliorata? Non così come avremmo voluto. Noi avremmo voluto poterla discutere. Mi creda: non c'era nessuna fretta. Non c'era alcuna urgenza di esitare una legge qualsiasi. Quella che volevamo era una legge degna dell'aspettativa delle imprese italiane. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Molte congratulazioni)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il suo intervento affinché resti agli atti.

È iscritto a parlare il senatore Paragone. Ne ha facoltà.

[PARAGONE](#) *(M5S)*. Signor Presidente, non pensavo, onestamente, che la parola dignità creasse il panico e che addirittura scatenasse terrore l'espressione dignità dei lavoratori. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*. Invece, a quanto pare, siamo a questi livelli. È vero: il lavoro non si crea attraverso una legge o un decreto, ma pessime leggi hanno cancellato la dignità dei lavoratori. Questo è accaduto: pessime leggi hanno, di fatto, reso invisibile il lavoratore, come se si dovesse piegare ogni volta ad un modello *low cost* anche del lavoro e quindi anche il lavoratore diventa una funzione e un soggetto interscambiabile. Ecco dunque qual è la potenza del decreto dignità: per la prima volta, proprio attraverso la parola dignità, il lavoratore ricompare, perché è inutile pensare di poter mettere a fuoco il concetto di lavoro quando è fuori fuoco il concetto di lavoratore. Ma è il lavoratore che è agganciato al lavoro *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*, è il lavoratore che è carico di diritti e, quando si parla di diritti del lavoratore, non si può pensare che il contratto a tempo indeterminato sia un colpo di fortuna che capita nella vita. Ecco perché è importante cominciare a rimasticare il concetto di un contratto solido, che dia prospettiva.

Invece devo registrare delle frasi incredibili, come quelle di Zoppas, il presidente di Confindustria Veneto, che evidentemente parla lo stesso linguaggio di alcuni senatori appartenenti a questa Assemblea. Egli però è andato oltre e ha detto che il decreto dignità per gli imprenditori sarà un «cappio al collo». *(Commenti dal Gruppo FI-BP)*. Dunque il presidente di Confindustria Veneto sta citando una drammatica situazione, che imprenditori del Veneto purtroppo hanno vissuto e quegli imprenditori del Veneto si sono suicidati, perché non volevano licenziare! *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo FI-BP)*.

CAUSIN *(FI-BP)*. Vai a lavorare! Vergogna!

PARAGONE *(M5S)*. Di cosa parli? Gli imprenditori per bene in questo Paese non hanno paura ad assumere. Invece chi sono gli imprenditori che hanno paura? Quelli che delocalizzano, quelli che giocano alla *slot machine* dei contratti! *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

FLORIS *(FI-BP)*. Non conosci il mondo del lavoro!

PARAGONE *(M5S)*. Allora forse sarà bene ricordare a Zoppas che in quel Nord-Est si suicidò un

ragazzo, che si chiamava Michele e la sua lettera finì in prima pagina su tutti i giornali e sicuramente commosse tutti noi. Allora vale la pena citarne alcuni pezzi, quando dice: «Non è assolutamente questo il mondo, che mi doveva essere consegnato e nessuno mi può costringere a continuare a farne parte».

Noi dobbiamo consegnare ai giovani un mondo, se non perfetto, almeno che sia un mondo in cui abbiamo i diritti. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo FI-BP*).

Sarà mica questo l'orizzonte che vogliamo per i lavoratori italiani? Quello in cui l'Istat registra nel solo mese di giugno del 2018 un aumento dei contratti a termine di 16.000 unità e, di contro, un arretramento di 56.000 unità a tempo indeterminato in un mese (*Commenti del senatore Floris*). Ciò vuol dire che questa crescita non funziona, oppure poggia su delle basi che sono decisamente da rivedere.

Vorrei anche dire al Presidente e a tutti coloro che parlano degli imprenditori, che i piccoli imprenditori, ad esempio quelli artigiani, non hanno paura ad assumere... (*Richiami del Presidente*). Vado a concludere.

PRESIDENTE. Ha un minuto, senatore Paragone.

PARAGONE (M5S). Infatti il presidente di Confartigianato, in un *tweet*, l'ha detto chiaro e tondo... (*Commenti dai Gruppi FI-BP e PD*)

PRESIDENTE. Facciamo terminare il senatore Paragone, che ha ancora quasi un minuto.

PARAGONE (M5S). Il presidente di Confartigianato, in un *tweet*, che quindi potete tranquillamente vedere anche voi, colleghi, ha detto che questi aiutini sono stati fatti a Confindustria, ma loro non assumono per poter licenziare (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*) e parla di regalie e di *jobs act*. Quindi, quando parlate degli imprenditori, ricordate che i piccoli imprenditori non hanno paura di licenziare e hanno invece visto male il *jobs act* (*Commenti dai Gruppi FI-BP e PD*). Domandatelo a Merletti, presidente di Confartigianato.

L'ultima notazione la vorrei dedicare a quelle multinazionali che, attraverso i giochi e le regole totalmente asimmetriche che regala l'Unione europea, possono minacciare ancora una volta i Governi e i lavoratori di andarsene, perché c'è sempre qualcuno da sfruttare un po' di più. Certo, se noi continuiamo a spingere i lavoratori nell'invisibilità, anche l'Europa dei popoli, l'Europa dei cittadini farà fatica a nascere. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Avviandomi alla conclusione, faccio riferimento a quella che è un'autentica verità. Lì si diceva che la verità vi renderà liberi; io dico che la dignità rende liberi i lavoratori. Quindi andiamo avanti, signor Ministro. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Molte congratulazioni*).

**PRESIDENTE**. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**DI MAIO**, vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro dello sviluppo economico e ministro del lavoro e delle politiche sociali. Signor Presidente, gentili senatori e gentili senatrici, prima di tutto vorrei cogliere l'occasione per rispondere a tutte o quasi tutte le osservazioni che sono state fatte. Non ho potuto ascoltare la prima mezz'ora di dibattito e me ne scuso, ma cercherò almeno di spiegare all'Assemblea del Senato della Repubblica quale sia stata la ragione che ci ha indotto a portare avanti un provvedimento del genere e a farlo per necessità ed urgenza.

Il primo punto, posto anche nel dibattito alla Camera dei deputati che si è svolto la settimana scorsa, era proprio legato alla ragione di adottare un decreto-legge. Il decreto-legge secondo noi è giusto in quanto interviene su quattro emergenze della nostra società, vale a dire il precariato, l'emergenza delle delocalizzazioni (nei primi due mesi di questo Governo abbiamo avuto tre casi di aziende che dalla mattina alla sera hanno mandato centinaia di lettere di licenziamento ai loro dipendenti e se ne sono andate all'estero); abbiamo poi un'emergenza che dobbiamo affrontare con tutte le nostre forze ed è quella del gioco d'azzardo, l'azzardopatia, e quella della burocrazia.

Vorrei fare due premesse, la prima delle quali è che questo non è uno strumento che risolve tutti i problemi di questo settore, ma comincia ad affrontarli in controtendenza rispetto al passato. Lo dico utilizzando questo termine, ma è anche naturale che sia così. Siamo stati forze politiche che si sono fatte opposizione negli anni passati perché avevamo due ricette differenti per i problemi del Paese;



oggi queste forze politiche si sono alternate, alcune sono andate al Governo e altre sono all'opposizione. Considero anche normale che ci siano idee diverse e ognuno si prende la responsabilità dell'idea di Paese che porta avanti.

Mi ha incuriosito, sia nel dibattito alla Camera che anche oggi pomeriggio al Senato, il fatto che gli estremi di questo Emiciclo accusino il decreto-legge in discussione di essere o troppo punitivo oppure di aver fatto troppo poco per il precariato. Non è un caso. Noi abbiamo deciso di affrontare per gradi il primo tema di questo provvedimento, ovvero il precariato, intervenendo prima di tutto su un punto, mettendoci in linea con la durata dei contratti a tempo determinato nella media europea, che è di ventiquattro mesi; lo abbiamo fatto reintroducendo le causali dal secondo contratto e aumentando le sanzioni per i licenziamenti ingiusti. Per qualcuno è troppo poco; per altri è troppo. Io dico che è un primo intervento di buon senso e ovviamente ci assumiamo tutta la responsabilità delle misure che disponiamo.

Rispetto a chi dice che aumenterà il contenzioso, rispondo che il contenzioso è a zero perché il suo oggetto, che era uno dei diritti del lavoratore di poter essere assunto a tempo determinato per ragioni specifiche, è stato eliminato, perché la normalità per noi è il contratto a tempo indeterminato, mentre il contratto a tempo determinato deve servire per specifiche situazioni d'azienda, ma non dal primo. È logico infatti che nel primo rapporto di lavoro tra il datore e il dipendente ci si debba conoscere, si debba avere l'occasione e l'opportunità di apprezzare le capacità e anche i difetti del lavoratore. Sulla parte del precariato, vorrei dare anche umilmente a questa Assemblea l'orizzonte temporale con cui agisce questo provvedimento, che secondo me permetterà alle aziende e alle imprese di metabolizzare il cambiamento delle normative. Questo perché per i contratti in essere è prevista una norma transitoria che agisce dal 31 ottobre, e in ogni caso, per i nuovi contratti i primi dodici mesi sono senza causale. Qualcuno chiederà cosa accade dopo i ventiquattro mesi e io rispondo domandando cosa accadeva prima dopo i trentasei mesi. C'è forse una legge divina per cui a trentasei mesi si passa a tempo indeterminato e a ventiquattro mesi si viene licenziati? Io non credo. Credo semplicemente che facendo così noi avremo i nuovi contratti che permettono un rapporto di conoscenza tra datore di lavoro e dipendente nei primi dodici mesi senza causali e, per i contratti in essere dal 31 ottobre la nuova normativa comincerà a dispiegare gli effetti nell'ordinamento. Perché il 31 ottobre? Per una semplice ragione: perché nella legge di bilancio vogliamo dare maggiori agevolazioni agli imprenditori sul contratto a tempo indeterminato, abbassando il costo del lavoro e facendo di quello il contratto normale, la normalità; quindi gli permettiamo di arrivare fin lì. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*. Poi è chiaro che ci sono tanti aspetti che ci portano ad affrontare la questione del contratto a tempo determinato e a limitarne l'uso. Io penso che ci siano tanti ragazzi, tanti giovani in questo Paese che stanno vivendo nei primi anni della loro maggiore età un rapporto col lavoro a mio avviso devastante dal punto di vista culturale. Si crea una cultura del lavoro, nelle nuove generazioni, che può essere devastante, basata cioè sull'idea di lavorare senza guadagnare, pur di dire di stare lavorando. È una tendenza sempre più sviluppata, che coinvolge tante persone che, pur di dire di stare lavorando, sono disposte a rimetterci dal punto di vista economico, a rinunciare a un salario. Questo sta succedendo unitamente ad un altro fenomeno, che è l'alternarsi di contratti di somministrazione, contratti determinati, somministrazione, poi c'è lo *stop and go*. Tutto questo sta creando più precarietà e sta creando una cultura del lavoro che è devastante, perché quei ragazzi che a diciotto anni iniziano questa trafila che non finisce mai cominceranno a pensare che quello solo sia il lavoro e abbandoneranno qualsiasi ambizione di stabilità personale e familiare.

Io non credo che con questo decreto-legge risolveremo tutti questi problemi, ma almeno abbiamo iniziato a limitarli, perché siamo convinti che un lavoro più stabile dia più produttività alle nostre imprese. E il tema della produttività delle nostre imprese è uno dei problemi più grandi che abbiamo dal punto di vista dello sviluppo economico dell'Italia. A questo si aggiungono i consumi: chi ha un contratto più stabile ha più possibilità di programmare la propria vita, consuma di più e quindi, ancora una volta, giova alle imprese. Poi potremo non essere d'accordo, ma non mi meraviglia perché - lo dico senza ironia e senza polemica - negli anni precedenti si sono seguite altre ricette, che altri Paesi europei stanno seguendo ancora, lo riconosco. Poi, quale sia il consenso di quei Paesi europei che

stanno portando avanti quelle riforme iperprecarizzanti, lo andremo a vedere. Noi abbiamo avuto un mandato diverso, che abbiamo inserito nel contratto di Governo e che è il contrasto del precariato.

Ci confronteremo, ovviamente, in quest'Aula, ma devo dire che su questo le ricette sono molto discordanti. Non abbiamo una visione comune. Perché quando si dice che dobbiamo aumentare la flessibilità, che è un'espressione gentile per dire molto spesso che dobbiamo aumentare a tal punto la precarietà, che dobbiamo aumentare il numero di contratti, non di occupati, a volte di contratti a pochi giorni o a poche settimane, allora è un problema.

Si è citato molto il tema dei piccoli e medi imprenditori italiani, ma con queste norme diamo un po' di peso contrattuale, invece, a tanti giovani e meno giovani che lavorano nei centri commerciali, nelle multinazionali; a volte neanche i loro rappresentanti sindacali contano qualcosa; figuriamoci loro quando chiedono un diritto sul posto di lavoro. E ci siamo passati - immagino - in tanti in quest'Aula con i propri figli, con i propri nipoti o in prima persona.

Ovviamente giudicheremo l'effetto di queste norme. Ce ne assumiamo la responsabilità come Governo, ma io credo sia giunto il momento di non inseguire più il dio mercato, e di cominciare a mettere di nuovo al centro la persona e le sue esigenze. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az e del senatore Buccarella)*.

Infatti, già in questi primi due mesi di Governo, mi è capitato di avere a che fare con la maggioranza delle imprese italiane, che sono sempre molto collaborative quando ci sono delle crisi, e poi mi è capitato di avere a che fare con grandissime aziende, molto spesso straniere, che sul territorio nazionale stavano bene con i bilanci, ma stavano dismettendo gran parte della loro produzione. Ebbene, esistono due generi di impresa: quella che dice che vuole collaborare con il Governo per trovare una soluzione ai propri dipendenti, anche se non li può tenere, e quella che sta anche bene con i propri *business plan*, ma che ci dice: o me li fai sfruttare o ce ne andiamo dall'Italia.

Un Governo non può subire assolutamente un ricatto del genere. Quando mi dicono così la risposta è una sola: proteggere i cittadini italiani e non cedere all'idea di farli sfruttare. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo PD)*.

Sulla burocrazia c'è tanto da fare. Io non mi illudo che disattivando il redditometro, lo spesometro e lo *split payment* per i professionisti abbiamo risolto i problemi; per carità. Abbiamo tanto altro da fare e su questo stiamo lavorando, anche con sottosegretari come Dario Galli, che mi dà una mano al MISE lavorando sul *dossier* sulla semplificazione per le imprese. Ci lavoreremo in occasione della legge di bilancio, ma anche prima.

Tuttavia, possiamo dire, come è stato detto prima da qualcuno, che disattivare il redditometro, prevedere un'ultima comunicazione per lo spesometro e poi farlo superare con la fatturazione elettronica, eliminare lo *split payment* per i professionisti, così da dar loro più liquidità è sicuramente un segnale in controtendenza rispetto al passato, quando si utilizzavano professionisti e imprenditori come vacche da mungere per trovare le coperture alla legge di bilancio. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

Sulle delocalizzazioni abbiamo avuto un ampio dibattito alla Camera dei deputati. Si dice che questa norma incida anche sulle internazionalizzazioni. Prima di tutto, devo dire che molto spesso qualche furbo - non sto parlando ovviamente del dibattito parlamentare - nel dibattito generale, nel *mainstream*, confonde volutamente internazionalizzazione con delocalizzazione per giustificare comportamenti che non sono giustificabili da parte di alcune imprese, che vanno via dall'oggi al domani. Ci sono dei casi che richiedevano una legge dieci anni fa e probabilmente oggi neanche esisterebbero. Ci sono casi di aziende che hanno ricevuto fondi dallo Stato (e ci siamo andati tutti a quei cancelli) e poi se ne sono andate; alcune sono venute quattro mesi fa al MISE a dire che i loro bilanci andavano bene, che erano pronte ad assumere nuove persone e poi, quattro mesi dopo, hanno mandato una lettera di licenziamento a tutti quanti. Qualcuno dirà che la norma sulle delocalizzazioni già c'era in alcuni regolamenti ministeriali del Ministero dello sviluppo economico per alcuni fondi. È vero, ma noi, con questa norma, stiamo dicendo un'altra cosa: che ogni genere di fondo che entra nelle casse di un'azienda pretende da quell'azienda serietà e rispetto per lo Stato. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*. Ciò significa - e voi lo potrete vedere dalla norma - che, poi, ogni Ministero sarà chiamato a

creare dei regolamenti propri per recuperare queste risorse. L'abbiamo rinviato alle amministrazioni proprio perché sappiamo che non c'è un solo Ministero che eroga finanziamenti alle imprese, ma ce ne sono tanti.

Ci sono finanziamenti a vario titolo e il principio generale è che se vuoi una mano a sviluppare l'economia della tua impresa, sul territorio nazionale, assumendo cittadini italiani, noi ti stendiamo tappeti rossi e ti diamo una mano. Però, se poi te ne vuoi andare, dopo pochi anni, prendendo in giro lo Stato, ci devi ridare i soldi, gli interessi e devi pagare anche una multa pari fino a quattro volte i soldi che hai preso. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). Abbiamo fatto una differenziazione: nel caso extra-UE prevediamo anche una sanzione; all'interno dell'Unione europea ci riprendiamo i soldi con gli interessi. Quindi anche per le delocalizzazioni all'interno dell'Unione europea abbiamo individuato una norma.

Poi si dirà che così si colpisce l'internazionalizzazione. Su questo sono molto tranquillo per una semplice ragione: i fondi per l'internazionalizzazione sono un'altra cosa e, tra l'altro, sarà sempre il Ministero a muovere l'azione di recupero dei soldi che abbiamo dato alle imprese. Quindi, in ogni caso, è su istanza del Ministero.

Perché abbiamo fatto una norma del genere? Perché molto spesso queste aziende si presentano ai tavoli di crisi e dicono: «No, noi ce ne andiamo, non vogliamo ascoltare». A volte neanche si presentano e lo Stato non ha alcuno strumento contrattuale per riuscire a convincere queste aziende a restare. Anzi, sono loro che dicono: «Ringrazia che delocalizzo solo uno stabilimento, altrimenti vi rovino». No, questa volta ti roviniamo un po' noi, se permetti, perché abbiamo qualche norma per riprenderci i soldi. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az e del senatore Buccarella*).

Presidente, arrivo alla conclusione: sul tema dell'azzardopatia alla Camera dei deputati (ovviamente ci sono visioni diverse a seconda dei Gruppi e magari per i Gruppi di opposizione non è stato un dibattito soddisfacente), come riconosciuto prima anche da qualche senatore intervenuto, si sono fatti molti passi in avanti, anche grazie al dibattito parlamentare. Siamo intervenuti con una norma che vieta qualsiasi tipo di pubblicità del gioco d'azzardo, *online*, televisiva o altre forme di sponsorizzazioni. Poi avevamo individuato una sanzione al 5 per cento, ma grazie a un emendamento dell'opposizione siamo arrivati al 20 per cento di sanzione. Abbiamo inserito, grazie alla deputata Carnevali, il messaggio - che è come quello che troviamo sui pacchetti di sigarette - «nuoce gravemente alla salute» su tutti i prodotti del gioco d'azzardo. Sempre grazie a un emendamento dell'opposizione in Commissione abbiamo individuato uno strumento, quello del codice fiscale, per utilizzare le *slot machine*: questo ne rende anche impossibile l'utilizzo da parte dei minori.

Tutto questo non basta. C'è tanto altro da fare. Abbiamo iniziato a fare questo perché uno studio della Caritas ci dice che il 90 per cento delle persone che gioca d'azzardo in Italia viene a conoscenza del gioco d'azzardo attraverso gli *spot* televisivi e *online*. Saranno vietati. Qualcuno dice che nel resto d'Europa non sono vietati e che, quindi, nel resto dei Paesi europei accadrà. Per una volta abbiamo un primato positivo in Europa: siamo il primo Paese in Europa ad aver vietato gli *spot* sul gioco d'azzardo. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Vorrei dire un'altra cosa sul PREU: più aumenteremo il PREU e più diminuirà il gioco d'azzardo in Italia, perché è un deterrente. Aumentando la tassazione su un settore, lo penalizzi. Quindi noi utilizzeremo anche il PREU come deterrente alla proliferazione del gioco d'azzardo e continueremo a farlo anche nei prossimi anni. Con una consapevolezza, ma ovviamente nel dibattito generale si potrà maturare anche un'altra convinzione: siamo consapevoli che una parte di questi giochi debba rimanere nell'ordinamento italiano per evitare che una loro assenza produca un incentivo al gioco illegale.

Combatteremo anche il gioco illegale: ci sono già proposte molto interessanti che sono arrivate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e questo ci permetterà anche di continuare una lotta che è stata portata avanti e per cui voglio ringraziare le nostre forze dell'ordine. Sono consapevole di una cosa e su questo poi dovremmo fare una grande riflessione: a volte il gioco illegale e il gioco legale si fondono. Molto spesso ci siamo ritrovati con le nostre forze dell'ordine che hanno sequestrato sale *slot* legali in mano a organizzazioni criminali. Dovremmo quindi fare una riflessione a 360 gradi in merito a quanto possa continuare ad esistere nel nostro ordinamento questo genere di giochi.

Certo, si poteva fare molto di più. Ho ascoltato molti interventi su aspetti che non vengono affrontati in questo decreto-legge. Ho ascoltato da molti senatori consigli per inserire altre norme in questo decreto-legge, ma dobbiamo metterci d'accordo: sono state presentate pregiudiziali di costituzionalità, alla Camera per esempio, per il fatto che questo decreto-legge era un provvedimento *omnibus*; se le stesse persone che hanno presentato le pregiudiziali di costituzionalità poi vengono a dire che dobbiamo aggiungere altro e renderlo ancora più *omnibus* si crea un po' un cortocircuito. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az e dai banchi del Governo*). L'unica cosa che posso dire è che con questo decretolegge abbiamo deciso di aggredire delle emergenze. Dovremo ancora intervenire in questi settori. Ora lo abbiamo fatto con la convinzione che bisogna iniziare a invertire la tendenza in tutti questi settori, ove possibile lavorando insieme.

C'è però un discorso che ho fatto anche ai deputati, intervenendo alla Camera la settimana scorsa. È un diritto sancito dal Regolamento quello dell'opposizione di stravolgere questo provvedimento, perché non la pensa come noi (diritto utilizzato anche dai parlamentari dell'opposizione nel corso dell'esame alla Camera dei deputati). Tuttavia, è un diritto della maggioranza quello di portare a casa il provvedimento, perché siamo convinti delle misure che abbiamo introdotto all'interno del decreto-legge.

Infine, il provvedimento contiene misure riguardanti altri due temi: la scuola e le associazioni sportive dilettantistiche. Avremo modo di discuterne. Su questo dico soltanto una cosa: c'è una sentenza che ha colpito una categoria di insegnanti. Noi ci prendiamo l'onere e la responsabilità di prendere una decisione e cominciare a intervenire per salvare il lavoro di queste persone. (*Prolungati applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az e dai banchi del Governo*).

MALPEZZI (PD). Li hai licenziati!

FERRARI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (PD). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento del Senato, a nome del Gruppo Partito Democratico, chiedo di non passare all'esame degli articoli.

MALLEGNI (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALLEGNI (FI-BP). Signor Presidente, chiedo scusa, ma sono alla prima esperienza in quest'Assemblea e, quindi, se faccio degli errori vi prego di correggermi e non penalizzarmi.

Ai sensi dell'articolo 99, comma 2, del Regolamento del Senato, una volta chiusa la discussione, «qualora il rappresentante del Governo, dopo l'intervento di cui al comma precedente, prenda nuovamente la parola sull'oggetto in esame, per ulteriori dichiarazioni otto Senatori possono richiedere che su tali dichiarazioni si apra una nuova discussione». Visti gli importanti contenuti che il ministro Di Maio ha portato all'attenzione dell'Assemblea, noi avremmo pertanto il piacere di poter dire ancora qualcosa.

PRESIDENTE. Senatore, mi spiace, ma eravamo in fase di replica del Governo.

Non essendo pervenute richieste di intervento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Ferrari.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Onorevoli colleghi, analogamente ai criteri seguiti dalle Commissioni riunite in sede referente, la Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.71, 1.71a, 1.110, 1.111, 2-bis.0.6, 3.0.1, 3-ter.0.1, 3-ter.0.2, 3-ter.0.4, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4-bis.0.4, 9-quater.6, 9-quater.7, 10.9, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.14, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.18, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.22, 10.0.23, 10.0.24, 10.0.25, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.29, 10.0.100 (già 10.10), 10.0.30, 10.0.32, 11.0.1, 11-bis.0.2, 12.0.2, 12.0.3, 12-bis.0.1, 12-bis

.0.2, 12-bis.0.3, 12-bis.0.4, 12-bis.0.5, 12-bis.0.6, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3 e 14.0.1, nonché l'ordine del giorno G4.1.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, con riferimento all'emendamento 1.101, chiedo al Governo di trasformarlo in ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[CASTELLI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo invita i presentatori a trasformare l'emendamento 1.3 in ordine del giorno. Anche l'emendamento 1.101, come chiedeva il collega, può essere trasformato in ordine del giorno e accolto come raccomandazione. Quanto all'emendamento 1.6, il Governo invita i presentatori a trasformarlo in ordine del giorno.

Su tutti gli altri emendamenti il Governo esprime parere contrario.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, identico all'emendamento 1.2, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Il Governo ha chiesto se i presentatori dell'emendamento 1.3 sono disponibili a una sua trasformazione in ordine del giorno.

[FLORIS](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, siamo disponibili a trasformarlo in ordine del giorno, espungendo una parte, come mi è stato richiesto dal Sottosegretario, ma mantenendo il corpo dell'emendamento che riguarda il cuneo fiscale.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.30 non verrà posto in votazione.

L'emendamento 1.4 è simile, pertanto chiedo ai presentatori se intendono chiederne la votazione o se lo ritirano.

FLORIS (*FI-BP*). Signor Presidente, lo ritiriamo.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore De Poli e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Sull'emendamento 1.6 c'era una richiesta di trasformazione in ordine del giorno. Senatore Laforgia, accoglie la richiesta del Governo?

LAFORGIA (*Misto-LeU*). Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.60 non verrà posto in votazione.

[AIROLA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Signor Presidente, vorrei chiedere ai presentatori di poter apporre la mia firma all'ordine del giorno G1.60.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Nencini.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

CRUCIOLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI (M5S). Signor Presidente, non ha funzionato il dispositivo di votazione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

**Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 19,53)**

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, fino alle parole «non superiore a».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.20 a 1.22.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.24, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.25, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, fino alle parole «ventiquattro mesi».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.26 a 1.31.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.32, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.35, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti:».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.34.

LONARDO (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONARDO (*FI-BP*). Signor Presidente, le segnalo che il meccanismo di voto non ha funzionato nella precedente votazione e che il mio voto era favorevole.

**PRESIDENTE**. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.36, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**TARICCO** (*PD*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Anullo la votazione.

Ne ha facoltà.

**TARICCO** (*PD*). Signor Presidente, volevo segnalare che nel voto precedente ho erroneamente votato a favore; invece il mio voto era contrario.

**PRESIDENTE**. Lo poteva dire dopo la votazione, non le pare? Me l'ha fatta annullare.

**CASINI** (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CASINI** (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, da che mondo è mondo, quando uno si è sbagliato lo segnala direttamente ai resocontisti ed evitiamo ogni volta di interrompere i lavori del Senato.  
*(Applausi dai Gruppi M5S, FI-BP e PD)*.

**PRESIDENTE**. Era esattamente quello che avevo detto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.36, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.37, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, fino alle parole «estraneae all'ordinaria attività».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.38 e 1.39.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.40, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.41, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, fino alle parole «dell'attività ordinaria».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.42.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.43, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.45, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.44, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.46, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.47, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori, identico all'emendamento 1.48, presentato dalla senatrice Bernini e



da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.49, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, fino alle parole «l'azienda utilizzatrice».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.50 e 1.51.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.52, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, fino alle parole «aggiungere la seguente:».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.53 a 1.55.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.58, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.59, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, fino alle parole «il seguente:».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.60 e 1.61.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.62, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.63, presentato dal senatore De Bertoldi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.64, presentato dal senatore Nencini, identico agli emendamenti 1.65, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, e 1.66, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.68, presentato dal senatore De Poli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.67, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.67, presentato dal senatore Nencini.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.69, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.70, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.



*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 1.71 e 1.71a sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.72.

[VITALI](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(FI-BP)*. Signor Presidente, noi chiediamo l'approvazione di questo emendamento soppressivo della lettera *b*) del comma 1. Esso elimina la modifica apportata dal decreto-legge in esame, ripristinando il limite dei trentasei mesi per i contratti a tempo determinato. Esso conferma in cinque il numero delle proroghe nell'arco temporale di trentasei mesi, eliminando la necessità di motivare i rinnovi del contratto a tempo determinato successivi al primo rinnovo.

Chiediamo, quindi, che si voti a favore dell'emendamento 1.72.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.72, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.73, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.74, presentato dal senatore Laus e da altri senatori, identico all'emendamento 1.75, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.78, presentato dal senatore De Poli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.76, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.77, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.79, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.80 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.81, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, identico all'emendamento 1.82, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.83 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.84, presentato dal senatore De Bertoldi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.85, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.86, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.87, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, identico all'emendamento 1.88, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.89, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.90, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, fino alle parole «*del comma*».

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.91 a 1.94.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.95, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.96, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.97, presentato dal senatore Laus e da altri senatori, fino alle parole «*ottobre 2018*».

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.99 e 1.98.

Passiamo all'emendamento 1.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PATRIARCA (PD). Signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all'emendamento 1.105, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.105, presentato dai senatori Papatheu e Vitali.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Il senatore Steger ha proposto di trasformare l'emendamento 1.101 in un ordine del giorno. Il Governo lo accoglie?

[CASTELLI](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo è disponibile ad accoglierlo come raccomandazione.

[PRESIDENTE](#). Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.101 è

accolto come raccomandazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.102, presentato dal senatore De Poli e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*:».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.104 a 1.106.

Passiamo all'emendamento 1.107, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.107, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.108, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.108, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.109, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.109, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 1.110 e 1.111 sono improponibili.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G1.1.

[CASTELLI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G1.1, ove accolta una riformulazione tendente ad espungere, dalla penultima riga del dispositivo, dalle parole: «e da associazioni» fino alla fine della frase.

[PRESIDENTE](#). Senatore De Bertoldi, accoglie la riformulazione proposta?

DE BERTOLDI *(Fdi)*. Signor Presidente, la accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Gli ordini del giorno G1.2, G1.3, G1.4 e G1.5 sono stati ritirati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G1.6.

[CASTELLI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo lo accoglie.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.6 non verrà posto ai voti.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G1.7.

[CASTELLI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo è disposto ad accoglierlo come raccomandazione.

[PRESIDENTE](#). Senatore D'Alfonso, insiste per la votazione?

D'ALFONSO *(PD)*. Signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.7 è accolto come raccomandazione.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G1.8.

[CASTELLI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo lo accoglie come raccomandazione.

[PRESIDENTE](#). Senatore Patriarca, insiste per la votazione?

PATRIARCA *(PD)*. Signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.8 è accolto

come raccomandazione.

L'ordine del giorno G1.9 è stato ritirato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G1.10.

[CASTELLI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.10 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 1.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CASTELLI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 1-*bis*.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*bis*.1, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1-*bis*.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*bis*.2, presentato dalla senatrice Rossomando e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1-*bis*.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1-*bis*.4, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori, fino alle parole: «gennaio 2019».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1-*bis*.7 a 1-*bis*.9.

Passiamo all'emendamento 1-*bis*.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*bis*.10, presentato dal senatore Siclari e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1-*bis*.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 1-*bis*.3, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1-*bis*.11 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 1-*bis*.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*bis*.12, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*bis*.13, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*bis*.16, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*bis*.18, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1-*bis*.19, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1-*bis*.19, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, fino alle parole «gennaio 2019».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1-*bis*.20 e 1-*bis*.21.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*bis*.22, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1-*bis*.23, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1-*bis*.23, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti:».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1-*bis*.24 a 1-*bis*.26.

Passiamo all'emendamento 1-*bis*.27, identico all'emendamento 1-*bis*.28, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*bis*.27, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, identico all'emendamento 1-*bis*.28, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'ordine del giorno G1-*bis*.1 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 1-*bis*.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1-*bis*.0.100, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, fino alle parole «regimi interessati».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1-*bis*.0.101.

Passiamo all'emendamento 1-*bis*.0.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1-*bis*.0.7, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, fino alle parole «misure di riduzione».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1-*bis*.0.8 a 1-*bis*.0.10.

Passiamo all'emendamento 1-*bis*.0.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*bis*.0.6, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1-*bis*.0.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*bis*.0.12, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1-*bis*.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*bis*.0.1, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1-*bis*.0.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1-*bis*.0.4, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, fino alle parole «da 113 a 115».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1-*bis*.0.5 a 1-*bis*.0.3.

Passiamo all'emendamento 1-*bis*.0.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*bis*.0.11, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1-*bis*.0.16, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1-*bis*.0.16, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, fino alle parole

«Al fine di».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1-*bis*.0.17 a 1-*bis*.0.19.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-*bis*.0.13, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1-*bis*.0.14, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori, fino alle parole «tempo determinato».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1-*bis*.0.15.

Passiamo all'emendamento 1-*bis*.0.20, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1-*bis*.0.20, presentato dalla senatrice Lonardo e da altri senatori, fino alle parole «anno di età».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2-*bis*.0.4.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, mi fa molto piacere interrompere questo flusso di votazioni - stiamo andando in modo molto spedito - e mi fa piacere non solo perché così prendiamo un po' di ossigeno, ma anche perché questa è l'occasione per me per interloquire con il Governo e con la maggioranza (lo dico con un certo rammarico), dopo non averlo potuto fare nei due giorni in cui abbiamo lavorato in Commissione su questo provvedimento. Infatti, signor Presidente, i lavori sono stati una sorta di seduta solipsistica da parte delle opposizioni, che hanno giustamente fatto un lavoro emendativo, ma non hanno ricevuto una sola risposta e una sola interlocuzione da parte della maggioranza e del Governo.

Da testimone dell'azione di alcuni dei protagonisti di questa maggioranza nella scorsa legislatura, il rammarico è quello di aver registrato un passaggio repentino da una opposizione baldanzosa, con tratti perfino rivoluzionari, a un *aplomb* istituzionale, ai limiti dell'afonia, che è un elemento di rammarico, ma anche di frustrazione. Penso, infatti, che si debba crescere collettivamente nella interlocuzione tra maggioranza e opposizione.

Se mi è permesso, signor Presidente, anche cercando l'attenzione sua e dell'Assemblea, perché stiamo parlando di un tema, almeno dal mio punto di vista, molto importante, quello che presentiamo in questo articolo, tra gli altri, è un emendamento che passa come proposta di reintroduzione dell'articolo 18, ma - se mi è permesso un elemento di piccola presunzione - il tema è molto più grande del suo contenuto.

Il tema è se vogliamo dichiarare chiusa per sempre, in modo persino trasversale alle forze politiche, la stagione nella quale in questo Paese si è pensato - lo ha detto molto bene la mia Capogruppo in discussione generale - che un sistema economico sociale e produttivo potesse risollevarsi solo a patto di manomettere le regole del mercato del lavoro, che alla fine, a ogni tentativo riuscito, ha voluto dire comprimere la sfera dei diritti dei lavoratori. È successo a fasi e a cicli politici alterni: lo hanno fatto governi di destra e lo hanno fatto - ahimè - anche governi che si dichiaravano di sinistra o di centrosinistra.

Nella scorsa legislatura incomprensibilmente è stato eliminato l'ultimo brandello di statuto dei lavoratori. Guardi, signor Presidente, lo dico a lei e per il suo tramite ai membri della maggioranza e a questo punto anche a un bel pezzo dei membri dell'opposizione: l'articolo 18, che prevede la reintegra



sul posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, nel caso in cui appunto il lavoratore dimostri la non giusta causa e quindi attraverso la decisione di un giudice decida non per l'indennizzo ma per essere integrato sul posto di lavoro, non è un feticcio del passato, ma è esattamente l'argine - vorrei dire persino di civiltà - che molti lavoratori, milioni di lavoratrici e di lavoratori hanno utilizzato in questo Paese per difendere i propri diritti. E lo dico non perché io ritenga che l'articolo 18 sia lo strumento per risollevarle le sorti di un Paese, ma proprio perché - come sostiene qualcuno - quell'articolo e quello strumento è inutile, non bisogna toccarlo, perché riguarda la sfera di diritti dei lavoratori.

Pensiamo che debba essere un atto dovuto quello di ragionare della necessità di ritornare a quello strumento. Lo dico per il passato naturalmente e l'ho già detto a coloro che questo strumento l'hanno colpevolmente cancellato. Lo dico però anche agli esponenti della maggioranza: qui vedo il ministro Di Maio che in passato si è fatto autore di questa battaglia e che alla prima grande occasione utile non è stato nelle condizioni, non so se politiche, personali o nel rapporto tra il suo pezzo di maggioranza e la Lega, di portare avanti questa giusta battaglia.

Non mi permetto di fare un appello patetico al Governo, che spesso si fa quando si presentano gli emendamenti, per chiedergli di ripensarci, perché non lo farà, ma chiedo umilmente al Governo in futuro di riflettere seriamente sulla necessità di reintrodurre un elemento che non è soltanto di civiltà del diritto, ma di civiltà di un Paese. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU).*

**PRESIDENTE.** I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**CASTELLI**, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

**PARENTE** (PD). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PARENTE** (PD). Avevo chiesto di intervenire prima, ma ha già dato la parola al rappresentante del Governo per i pareri. Per favore guardate anche da questa parte.

**PRESIDENTE.** Non ho capito in cosa è consistita la sua protesta, visto che l'ho chiamata prontamente. Su cosa voleva parlare?

**PARENTE** (PD). Avevo chiesto di intervenire sull'articolo 2. Non mi avete visto. Adesso il rappresentante del Governo ha già espresso i pareri e non posso più parlare.

**PRESIDENTE.** Senatrice Parente, può parlare durante la discussione sugli emendamenti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, identico all'emendamento 2.2, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, fino alla parola «singolo».

*(Segue la votazione).*



**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.7.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore Laus e da altri senatori, fino alle parole «da 30 a 40».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.9.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori, identico all'emendamento 2.12, presentato dal senatore Patriarca.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.14, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.15.

[PARENTE](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (PD). Signor Presidente, con l'emendamento 2.15 cerchiamo di sanare un'ambiguità giuridica presente in tutto l'articolo 2.

Come hanno già ricordato alcuni miei colleghi durante la discussione generale, ci sono due normative diverse per il contratto a termine e il contratto in somministrazione. Esse si riferiscono a due direttive europee diverse, collegate, a loro volta, a sentenze diverse della Corte di giustizia dell'Unione europea. Nel provvedimento si fa confusione tra i due istituti. Con l'emendamento in oggetto cerchiamo di sanare questa confusione, anche perché la propaganda diffusa su questi argomenti, che non corrisponde al vero, riguarda il fatto che il contratto in somministrazione non è un privilegio normativo, ma un istituto contrattuale completamente diverso, composto dal rapporto tra l'agenzia in somministrazione, il lavoratore e l'azienda utilizzatrice. Ricordo a quest'Assemblea che quando il lavoratore va in missione presso l'azienda utilizzatrice, è sottoposto a tutti i contratti di lavoro che sono in quell'azienda, a partire dalla parità economica e tutto quanto previsto dal contratto. Equiparare questo anche nella causale è sbagliato giuridicamente, ed è sbagliato nella realtà di questo istituto di somministrazione.

L'articolo 2 è l'esempio della confusione che si fa e non corrisponde al vero. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Corrisponde invece a una sorta di propaganda, che ho sentito anche qui dal senatore Paragone. Sono questioni che non corrispondono al vero.

State contravvenendo a un principio di realtà rispetto al lavoro e, siccome il lavoro è la vita delle persone, questo è molto pericoloso. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.15, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, fino alle parole «comma 01».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.16.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.17, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, fino alle parole «19».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.18.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.19, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.20, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

[BOLDRINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, stiamo andando troppo veloci. In questo modo confondiamo...

*(Brusio).* Scusate, colleghi, ma io ho votato l'emendamento precedente...

[PRESIDENTE](#). Senatrice Boldrini, per favore intervenga solo sugli emendamenti. Basta alzare la mano tempestivamente e io vado più piano. *(Applausi dai Gruppi M5S, FI-BP e L-SP-PSd'Az).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, fino alle parole «settore del».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.0.2.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.3, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2-bis del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[DE PETRIS](#) (Misto-LeU). Signor Presidente, sarò concisa, essendo già intervenuta.

Chiediamo la soppressione della norma che reintroduce - estendendoli moltissimo - i *voucher* per il turismo e per l'agricoltura. Ne chiediamo l'abrogazione *tout court*: per il turismo viene ampliata la possibilità dell'utilizzo anche sotto ai cinque dipendenti; per quanto riguarda l'agricoltura, e in generale - questo è molto grave - si dà la possibilità di utilizzo temporale da tre a dieci giorni.

Tale norma, di fatto - lo dico anche al Ministro - mette molto a repentaglio la legge n. 199 del 2016 sul caporalato, soprattutto nella parte in cui l'utilizzo viene esteso a dieci giorni e si possono spalmare le quattro ore sugli stessi dieci giorni.

Quindi chiedo di riflettere molto bene su tale questione, perché tra l'altro in agricoltura - torno a ripeterlo - non si riesce a comprendere l'esigenza di questa norma, tanto più che il contratto nazionale degli agricoltori prevede la possibilità anche di assunzioni per una giornata lavorativa. Si tratta in questo modo di togliere alle donne la garanzia della maternità attraverso l'utilizzo dei *voucher*, che rischia di essere fraudolento e una specie di salvacondotto per il lavoro nero. Per questo chiediamo l'abrogazione.

[STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, se il Governo è disposto ad accogliere l'ordine del giorno G2-bis.1, ritiro gli emendamenti 2-bis.15, 2-bis.16, 2-bis.17 e 2-bis.18.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimersi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[CASTELLI](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2-bis.

PRESIDENTE. Anche sull'ordine del giorno su cui è appena intervenuto il senatore Steger?

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere è contrario.

[STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, volevo far presente che un ordine del giorno formulato in modo identico al mio è stato approvato alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Il Governo vuole pronunziarsi in proposito?

[CASTELLI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, l'ordine del giorno alla Camera conteneva l'espressione: «invita il Governo a valutare l'opportunità di». Se il senatore è disponibile, possiamo accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione, ma non nella formulazione attuale.

[PRESIDENTE](#). Senatore Steger, il suo ordine del giorno è accolto come raccomandazione. In virtù di ciò, ritira gli altri emendamenti a sua firma, come preannunciato?

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2-bis.15, 2-bis.16, 2-bis.17 e 2-bis.18.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.1, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2-bis.2, presentato dal senatore Steger e da altri senatori, fino alle parole «è sostituito».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2-bis.3 e 2-bis.4.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2-bis.5, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, fino alle parole «attività lavorative».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2-bis.6 e 2-bis.7.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.9, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2-bis.8, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, fino alle parole «si intendono».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2-bis.10 e 2-bis.11.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2-bis.12, presentato dal senatore De Bertoldi e da altri senatori, fino alle parole «alberghiero e ricettivo».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2-bis.13 e 2-bis.14.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2-bis.19, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, fino alle parole «la seguente:».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2-bis.20.

Gli emendamenti 2-bis.15, 2-bis.18, 2-bis.17 e 2-bis.16 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.21, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.22, presentato dal senatore De Bertoldi e da altri senatori, identico all'emendamento 2-bis.23, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.24, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.25, presentato dal senatore De Bertoldi e da altri senatori, identico all'emendamento 2-bis.26, presentato dal senatore Nasti e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2-bis.27.

[TIRABOSCHI](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TIRABOSCHI](#) *(FI-BP)*. Chiedo di trasformare l'emendamento 2-bis.27 in ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Chiediamo il parere del Governo.

[CASTELLI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.27, presentato dalla senatrice Tiraboschi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.28, presentato dal senatore De Bertoldi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2-bis.29.

[ROSSOMANDO](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROSSOMANDO](#) *(PD)*. Signor Presidente, pongo una domanda semplice al Governo e ai colleghi che saranno chiamati a votare. Noi siamo contro il lavoro nero? Vogliamo contrastare il lavoro nero? Non è ovviamente una domanda retorica. Nel provvedimento che si intitola sulla dignità, la schiavitù più pesante, ovvero il lavoro nero, la vogliamo contrastare o no? Perché allora non mi spiego il parere negativo e vorrei sapere come voteranno i colleghi, anche il senatore Paragone, che ha fatto un intervento così appassionato, su una questione molto semplice. Mi riferisco alla modifica di quella parte del provvedimento là dove si passa da tre a dieci giorni per la denuncia all'INPS dell'acquisto del *voucher*, pur sapendo che molti lavori durano meno di tre giorni e che questo è un formidabile strumento per usufruire surrettiziamente di lavoro nero.

Quindi, se votiamo contro questo emendamento, dobbiamo essere tutti consapevoli del fatto che stiamo dando una mano al lavoro nero. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.29, presentato dalla senatrice Rossomando e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.30, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.31, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G2-bis.1 è accolto come raccomandazione.

L'ordine del giorno G2-bis.2 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 2-bis.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2-bis.0.1, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, fino alle parole «Al fine di».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2-bis.0.2 e 2-bis.0.3.

L'emendamento 2-bis.0.6 è improponibile.

L'emendamento 2-bis.0.4 è precluso dalla reiezione della prima parte dell'emendamento 1-bis.0.20.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.0.5, presentato dal senatore D'Arienzo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

**MALLEGNI** *(FI-BP)*. Signor Presidente, noi siamo ancora più sconcertati di quando abbiamo iniziato. Poniamo una questione che abbiamo già evidenziato in due o tre occasioni - poco fa l'ha fatto la collega Tiraboschi - che riguarda l'applicazione di questo provvedimento all'attività della ristorazione. Francamente sono ancora preoccupato per la questione dei *voucher* e della loro somministrazione e ancora di più per le attività stagionali. Lo dico non con polemica, ma con seria preoccupazione reale per quanto riguarda i conti economici delle imprese e l'occupazione dei giovani, i quali probabilmente già nella parte finale della stagione e in quella autunnale non troveranno posto, perché la stagionalità, rapportata all'approvazione di questa norma, verrà troncata in due. Probabilmente le previsioni di perdita di posti di lavoro saranno ulteriori rispetto a quelle che sono state inserite nella relazione tecnica. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

**CASINI** *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CASINI** *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, solo per una funzionalità dei lavori d'Aula, se facciamo l'illustrazione del complesso degli emendamenti, la dobbiamo legare necessariamente agli stessi e al voto. Sono le ore 20,55 e alle ore 21 si prevede di terminare la seduta. Io credo sia meglio esaminare domani tutto l'articolo 3.

**PRESIDENTE**. Senatore Casini, ormai abbiamo già iniziato l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3. La concludiamo, dopodiché il Governo esprimerà il parere e i lavori proseguiranno domani mattina.

I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

**CASTELLI**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3.

L'ordine del giorno G3.1 è accolto come raccomandazione e sull'ordine del giorno G3.2 il parere è favorevole.



[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, la Presidenza prende atto di un accordo, che è intercorso tra i Capigruppo, di concludere la seduta alle ore 21. Pertanto, se non vi sono osservazioni da parte di alcuno, così rimane stabilito.

I lavori riprenderanno domani mattina alle ore 9,30 con la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

#### **Atti e documenti, annunzio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di martedì 7 agosto 2018**

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

*(Vedi ordine del giorno)*

La seduta è tolta (ore 20,57).

*Allegato A*

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (717) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ( [717](#) ) (Nuovo titolo)

#### **ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE**

##### **Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1. Cfr. anche seduta n. 31.

#### **ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE**

##### **Articolo 7.**

*(Proroga di termini in materia di cultura)*

1. All'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, dopo le parole «nell'anno 2017» sono inserite le seguenti: «e nell'anno 2018».

#### **EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO**

##### **7.1**

[Marcucci](#), [Rampi](#), [Malpezzi](#), [Iori](#), [Verducci](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «e nell'anno 2018» con le seguenti: «e negli anni 2018 e 2019».*

##### **7.2**

[Pagano](#), [Bernini](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Mirabelli](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [Rizzotti](#), [Lonardo](#), [Modena](#), [Moles](#), [Floris](#), [Barboni](#)

##### **Ritirato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportare le seguenti modifiche:

- al primo periodo, le parole: "1° giugno 2019" sono sostituite dalle parole: "1° giugno 2020";
- al secondo periodo, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2021"».

### 7.3

[Pagano](#)

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1, capoverso "Art. 44-bis", comma 1, lettere a), b) e c), le parole: "per l'anno 2019", "per fanno 2020" e "a decorrere dal 1° gennaio 2021", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "per l'anno 2020", "per l'anno 2021" e "a decorrere dal 1° gennaio 2022";

b) al comma 1, capoverso "Art. 44-bis", comma 2, le parole: "1° gennaio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020";

c) al comma 1, capoverso "Art. 44-quater" al comma 6, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020"».

### 7.4

[Verducci](#)

#### **Id. em. 7.3**

*Dopo il comma 1, aggiungerei il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "Art. 44-bis." comma 1 lettere a), b) e c), le parole: "per l'anno 2019", "per l'anno 2020" e "a decorrere dal Io gennaio 2021", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "per l'anno 2020", "per l'anno 2021" e "a decorrere dal 1° gennaio 2022";

b) al comma 1, capoverso "Art. 44-bis." comma 2, le parole: "1° gennaio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020";

c) al comma 1, capoverso «Art. 44-quater.» al comma 6, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020"».

### 7.5

[Ciriani](#)

#### **Id. em. 7.3**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "Art. 44-bis." comma 1, lettera a), b) c), le parole: "per l'anno 2019", "per l'anno 2020" e: "a decorrere dal 2° gennaio 2021", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "per l'anno 2020", "per l'anno 2021" e: "a decorrere dal 1° gennaio 2022";

b) al comma 1, capoverso "Art. 44-bis." comma 2, le parole: "1° gennaio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020".

c) al comma 1, capoverso "Art. 44-quater." comma 6, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020"».

## 7.6

[Pagano](#)

### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, comma 1, capoverso "Art. 44-ter." sostituire la parola: "2019", ovunque presente, con: "2020" e, conseguentemente, sostituire la parola: "2020", ovunque presente, con: "2021" e sostituire la parola: "2021", ovunque presente, con: "2022"».

## 7.7

[Ciriani](#)

### **Id. em. 7.6**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 2, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, capoverso "Art. 44-ter", sostituire la parola: "2019", ovunque presente, con "2020" e, conseguentemente, sostituire la parola: "2020", ovunque presente, con "2021" e sostituire la parola: "2021", ovunque presente, con "2022"».

## 7.8

[Rampi](#), [Malpezzi](#), [Iori](#), [Verducci](#)

### **Improponibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 della Legge 22 novembre 2017, n. 175, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

## 7.9



[de Bertoldi](#)

### **Improponibile**

*1. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 della Legge 22 novembre 2017, n. 175, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

### **G7.1**

[Rampi](#), [Malpezzi](#), [Iori](#), [Verducci](#)

### **Respinto**

*Il Senato, premesso che:*

la legge di stabilità per il 2016, legge 208 del 2015, ha istituito il c.d. bonus cultura, cioè una carta elettronica, dell'importo nominale massimo di 500 euro, per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri, nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo;

il bonus cultura è uno strumento volto a diffondere «cultura» e a massimizzare la penetrazione dei prodotti creativi presso le giovani generazioni;

con la manovra di bilancio per l'anno 2017, si è estesa la possibilità di utilizzo della card all'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera;

malgrado il bonus abbia conosciuto inizialmente alcune difficoltà, dovute in primo luogo alla novità dello strumento e ad alcune problematiche tecniche relative all'accesso da parte dei giovani alla piattaforma web« dedicata, ad oggi sta producendo risultati significativi e-concreti sul piano della crescita dei consumi culturali;

il bonus ha riavvicinato i neomaggiorenni alla cultura, dimostrandosi un sostegno concreto alla lettura, alle piccole librerie, e anche, più in generale, all'industria creativa e alla domanda di tutti i contenuti culturali, compresi quelli che in passato sono stati scarsamente considerati dallo Stato;

a tale proposito l'esclusione dell'editoria audiovisiva dal bonus appare vieppiù incomprensibile, in quanto il comparto dell'Home Entertainment rappresenta la memoria storica del cinema perché è stato, e sarà sempre in grado, di assicurare al pubblico la reperibilità continua e costante delle opere cinematografiche e audiovisive del passato, permettendo così alle nuove generazioni di conoscere la cultura del grande cinema di ogni epoca;

in vista dell'annunciata rimodulazione e rivisitazione del bonus cultura per l'anno 2019, come annunciato dal Governo in sede di audizione parlamentare,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di stabilizzare il bonus e, soprattutto, a ricomprendere anche il settore dell'editoria audiovisiva nell'ambito di applicazione del futuro bonus cultura, quale memoria storica del settore audiovisivo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO  
L'ARTICOLO 7

### **7.0.1**

[Malpezzi](#), [Marcucci](#), [Iori](#), [Rampi](#), [Verducci](#)

## **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

*(Proroga del termine per la presentazione della documentazione necessaria al completamento del progetto "Bellezza-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati")*

1. È prorogato al 30 settembre 2018 il termine per l'invio della documentazione che gli enti attuatori dei 271 interventi selezionati dalla Commissione per la selezione degli interventi di cui al progetto "Bellezza-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati", istituita con DPCM 19 giugno 2017, devono presentare per poter accedere alla successiva fase di stipula della convenzione con il Ministero dei beni e delle attività culturali concernente le-modalità di erogazione del finanziamento e di verifica sull'esecuzione delle opere».

## ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

*(Proroga di termini in materia di salute)*

1. All'articolo 118, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole «A decorrere dal 1° settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° dicembre 2018».

2. All'articolo 8, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, le parole «A decorrere dal 1° settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° dicembre 2018».

3. All'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2017», sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2017 e per l'anno 2018».

4. All'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole «nel periodo 2015-2017», sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 2018-2020»;

b) al comma 2-*bis*, le parole «Nel periodo 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Nel periodo 2018-2020».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

**8.500/1**

[Zaffini, La Pietra](#)

## **Respinto**

*All'emendamento 8.500, sostituire le parole: «1° gennaio 2019» con le seguenti: «1° febbraio 2019»*

**8.500**

Il Relatore

## **Approvato**

*Al comma 1, sostituire le parole: «1° dicembre 2018», con le seguenti: «1° gennaio 2019».*

**8.1**

[Zaffini, La Pietra](#)

### **Assorbito**

*Al comma 1, sostituire le parole: «1° dicembre 2018» con le seguenti: «2019».*

## **8.300**

[Berutti, Battistoni, Serafini, Lonardo](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole : «A decorrere dal 1° dicembre 2018», con le seguenti: « A decorrere dal 30 giugno 2019».*

## **8.2**

[Romeo, Pirovano](#)

### **Improponibile**

*Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti;*

«1-bis. Esclusivamente per gli animali da affezione, il medico veterinario, sotto la propria responsabilità, in casi di comprovata impossibilità a prescrivere con il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, può, in deroga all'articolo 118, comma 1-bis, utilizzare il modello di ricetta, in forma cartacea, definito con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-ter. L'applicazione della deroga di cui al comma ...-bis è subordinata all'utilizzo di un ricettario a pagine prenumerate, vidimato dal Servizio Veterinario territorialmente competente, costituito da 2 fogli autoriscaldanti, di cui 1 copia originale destinata al Servizio Veterinario Locale e 1 copia al proprietario dell'animale, per ciascuna prescrizione. Ultimate le pagine del ricettario, quest'ultimo deve essere consegnato al Servizio Veterinario Locale che lo ha vidimato».

## **8.301**

[Berutti, Battistoni, Serafini, Lonardo](#)

### **V. testo 2**

*Al comma 2, sostituire le parole : «A decorrere dal 1° dicembre 2018», con le seguenti : «A decorrere dal 30 giugno 2019».*

## **8.301 (testo 2)**

[Berutti, Battistoni, Serafini, Lonardo](#)

### **Approvato**

*Al comma 2, sostituire le parole : «1° dicembre 2018», con le seguenti : «1° gennaio 2019».*

### **8.3**

[Marino](#), [Cucca](#)

#### **Ritirato**

*Al comma 4, lettera a), è aggiunta la seguente lettera:*

*«4-bis. Dopo le parole: «al comma 2, primo periodo» sono soppresse le parole: «e nelle more dell'adozione del provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al comma 1».*

*Conseguentemente, al medesimo comma e periodo, le parole «fino al 6%» sono sostituite dalle parole: «fino al 20 per cento».*

### **8.4 (testo 3)**

La Commissione

#### **Approvato**

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

*«4-bis. I termini per il pagamento delle somme dovute, ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sospesi fino al 18 dicembre 2018».*

### **8.5**

[Faraone](#), [Bini](#), [Boldrini](#)

#### **Respinto**

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*«4-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2018"».*

### **8.6**

[Moles](#), [Mallegni](#)

#### **Respinto**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica a decorrere dall'anno 2019».*

## 8.7

### [Quagliariello](#)

#### **Id. em. 8.6**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«5. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica a decorrere dall'anno 2019».

## 8.8 (testo 2)

La Commissione

#### **Approvato**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ultimo periodo, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"».

## 8.9

### [Garnero Santanchè](#)

#### **Assorbito**

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 590, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I lotti di medicinali prodotti e distribuiti alla data del 31 dicembre 2018 che non siano stati interessati da un procedimento di rinnovo possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta"».

## 8.10

### [Romeo, Pirovano](#)

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G8.10**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Nelle more di una revisione degli allegati del D. Lgs. 99/92 e più in generale del decreto complessivo, continuano a valere, ai fini de l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, esclusivamente i limiti degli allegati del suddetto decreto e quelli eventualmente più restrittivi stabiliti dalle discipline regionali, con l'avvertenza che possono essere utilizzati anche i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane con codice 190805, e quelli prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali e agro industriali che presentano caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, a condizione che non contengano sostanze pericolose in concentrazioni tali da conferire agli stessi una o più caratteristiche di pericolosità ai sensi del Regolamento 1357/2014/UE, del Regolamento 1342/2014, della Decisione

955/2014/UE e del regolamento 997/2017/UE. Con riferimento alla caratteristica di pericolo HP7 «Cancerogeno » ed ai limiti applicabili per il parametro idrocarburi, coerentemente con la Decisione 955/2014/UE, si utilizza la determinazione dei marker di cancerogenicità contemplata nella nota "L" dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 così come specificato nel parere dell'ISS prot. 32074 del 23/06/2009».

### **G8.10 (già em. .10)**

[Romeo](#)

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 717,  
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 8.10.

---

(\*) Accolto dal Governo

### **8.318**

[Mallegni](#)

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G8.318**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Nelle more di una revisione degli allegati del decreto legislativo 99/92 e più in generale del decreto complessivo, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, esclusivamente i limiti degli allegati del suddetto decreto e quelli eventualmente più restrittivi stabiliti dalle discipline regionali, con l'avvertenza che possono essere utilizzati anche i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane con codice 190805, e quelli prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali e agro industriali che presentano caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, a condizione che non contengano sostanze pericolose in concentrazioni tali da conferire agli stessi una o più caratteristiche di pericolosità ai sensi del Regolamento 1357/2014/UE, del Regolamento 1342/2014, della Decisione 95-5/2014/UE e del regolamento 997/2017/LJE. Con riferimento alla caratteristica di pericolo HP7 "Cancerogeno" ed ai limiti applicabili per il parametro idrocarburi, coerentemente con la Decisione 95 5/2014/UE, si utilizza la determinazione dei *marker* di cancerogenicità contemplata nella nota "L" dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 così come specificato nel parere dell'ISS prot. 32074 del 23/06/2009».

### **G8.318 (già em. 318)**

[Mallegni](#)

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 717,  
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 8.318.

(\*) Accolto dal Governo

## 8.11

[Mallegni](#)

### **Improponibile**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni, al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8", con espressa esclusione delle cause di incompatibilità ivi sancite alla lettera c) quando la direzione della farmacia è affidata ad un farmacista non socio, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile. 1968, n. 475, e successive modificazioni».

## 8.12

[Mallegni](#)

### **Respinto**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n° 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n° 27, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "12 mesi"».

## 8.13

[Romeo, Pirovano](#)

### **Improponibile**

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3-bis, come modificato dal comma 584 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:

"3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, a decorrere dal 2013 la Regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico"».

## G8.1

### Calderoli

#### **Non posto in votazione (\*)**

*Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 717, di conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,*

premessi che:

l'articolo 21-*ter* del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2016, n.160, è diretto, in primo luogo, ad estendere le categorie dei soggetti beneficiari di indennizzo per i danni da sindrome da talidomide, riconoscendolo - a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto - ai soggetti affetti da tale sindrome nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati nella fascia temporale compresa tra il 1958 e il 1966, invece che tra il 1959 e il 1965, come previsto dalla precedente normativa;

l'accertamento del nesso causale per i nati dal 1959 al 1965 viene effettuato ai sensi del decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163, della circolare 13 novembre 2009, n. 31 e delle linee guida emanate il 24 settembre 2010;

lo stesso articolo 21-*ter*, al comma 2, prevede, sempre a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, che l'indennizzo venga riconosciuto anche ai soggetti che, ancorché nati fuori dal periodo sopra indicato (1958-1966), presentino malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide;

il successivo comma 4 prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, il Ministro della salute apposti con proprio regolamento le necessarie modifiche al decreto ministeriale n. 163 del 2009, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso e provvedendo altresì a definire i criteri di inclusione ed esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo dei soggetti nati al di fuori del periodo 1958-1966, determinando una netta separazione dei percorsi;

considerato che:

in attuazione delle disposizioni richiamate, il Ministro della Salute ha emanato il decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, entrato in vigore il 6 dicembre 2017, il cui articolo 5 - recante norme transitorie e finali - prevede che «le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro, dello salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, anteriori alle modifiche apportate con il presente decreto continuano ad applicarsi agli indennizzi erogati e alle procedure relative ai nati dall'anno 1958 all'anno 1966 in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento»;

nonostante le norme di legge e regolamentari stabiliscano due percorsi differenti per il riconoscimento del nesso causale tra i soggetti nati dal 1958 al 1966 e i soggetti nati al di fuori di questo periodo, il Ministero della Salute sta applicando anche ai primi i criteri di inclusione ed esclusione previsti dal decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, causando enormi difficoltà a soggetti gravemente disabili;

impegna il governo ad intraprendere le misure necessarie al fine di assicurare che ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni 1958 e 1966, che hanno presentato istanza al Ministero della Salute per ottenere l'indennizzo previsto prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, vengano integralmente applicate le stesse norme e disposizioni già applicate ai soggetti nati dal 1959 al 1965 al fine di stabilire il nesso causale.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione



## G8.2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

### V. testo 2

*Il Senato, premesso che:*

l'articolo 21-ter, decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, ha esteso le categorie dei soggetti beneficiari di indennizzo per i danni da sindrome da talidomide nati dal 1959 al 1965, anche ai soggetti affetti da tale sindrome nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati nel 1958 e 1966;

l'accertamento del nesso causale per i nati dal 1959 al 1965, viene effettuato ai sensi del decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163, della circolare 13 novembre 2009, n.31 e delle linee guida emanate alle Commissioni Mediche Ospedaliere dal Comando Logistico dell'Esercito il 24 settembre 2010;

l'articolo 21-ter, al comma 2 prevede che l'indennizzo viene riconosciuto anche ai soggetti che, ancorché nati fuori dal periodo sopra indicato (1958-1966), presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide;

esclusivamente per i soggetti nati al di fuori del periodo 1958-1966, la legge 160/2016 stabilisce che entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'articolo 21-ter in commento il Ministro della salute apporta con proprio regolamento le necessarie modifiche al decreto ministeriale n. 163 del 2009, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso provvedendo altresì a definire i criteri di inclusione ed esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo, determinando una netta separazione dei percorsi;

il Ministro della Salute ha emanato il Regolamento in argomento con decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, entrato in vigore il 6 dicembre 2017 che, in base a quanto stabilito dalla legge 160/2016 sopra ricordata, all'articolo - 5 norme transitorie e finali - ha disposto «le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, anteriori alle modifiche apportate con il presente decreto continuano ad applicarsi agli indennizzi erogati e alle procedure relative ai nati dall'anno 1958 all'anno 1966 in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento»;

nonostante le norme di legge e regolamentari stabiliscono due percorsi differenti per il riconoscimento del nesso causale tra i soggetti nati dal 1958 al 1966 e i soggetti nati al di fuori di questo periodo, il Ministero della Salute sta applicando anche ai primi i criteri di inclusione ed esclusione previsti dal decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, causando enormi difficoltà a soggetti gravemente disabili.

Impegna il Governo:

a prorogare integralmente e correttamente le disposizioni emanate con il decreto del Ministro del Lavoro, Salute e delle Politiche Sociali 2 ottobre 2009, n.163, le circolari e le linee guida diramate alle Commissioni Mediche Ospedaliere dal Dipartimento di Sanità del Comando Logistico dell'Esercito anteriori alle modifiche apportate con il decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nella forma dell'amelia, della focomelia, dell'emimelia e della micromelia nati negli anni 1958 e 1966 che abbiano presentato istanza al Ministero della Salute per il riconoscimento dell'indennizzo entro la data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 166/2017.

## G8.2 (testo 2)

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

**Non posto in votazione (\*)**

*Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 717, di conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,*

premessi che:

l'articolo 21-ter del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2016, n.160, è diretto, in primo luogo, ad estendere le categorie dei soggetti beneficiari di indennizzo per i danni da sindrome da talidomide, riconoscendolo - a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto - ai soggetti affetti da tale sindrome nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati nella fascia temporale compresa tra il 1958 e il 1966, invece che tra il 1959 e il 1965, come previsto dalla precedente normativa;

l'accertamento del nesso causale per i nati dal 1959 al 1965 viene effettuato ai sensi del decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163, della circolare 13 novembre 2009, n. 31 e delle linee guida emanate il 24 settembre 2010;

lo stesso articolo 21-ter, al comma 2, prevede, sempre a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, che l'indennizzo venga riconosciuto anche ai soggetti che, ancorché nati fuori dal periodo sopra indicato (1958-1966), presentino malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide;

il successivo comma 4 prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, il Ministro della salute apporti con proprio regolamento le necessarie modifiche al decreto ministeriale n. 163 del 2009, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso e provvedendo altresì a definire i criteri di inclusione ed esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo dei soggetti nati al di fuori del periodo 1958-1966, determinando una netta separazione dei percorsi;

considerato che:

in attuazione delle disposizioni richiamate, il Ministro della Salute ha emanato il decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, entrato in vigore il 6 dicembre 2017, il cui l'articolo 5 - recante norme transitorie e finali - prevede che «le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro, dello salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, anteriori alle modifiche apportate con il presente decreto continuano ad applicarsi agli indennizzi erogati e alle procedure relative ai nati dall'anno 1958 all'anno 1966 in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento»;

nonostante le norme di legge e regolamentari stabiliscano due percorsi differenti per il riconoscimento del nesso causale tra i soggetti nati dal 1958 al 1966 e i soggetti nati al di fuori di questo periodo, il Ministero della Salute sta applicando anche ai primi i criteri di inclusione ed esclusione previsti dal decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, causando enormi difficoltà a soggetti gravemente disabili;

impegna il governo ad intraprendere le misure necessarie al fine di assicurare che ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni 1958 e 1966, che hanno presentato istanza al Ministero della Salute per ottenere l'indennizzo previsto prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, vengano integralmente applicate le stesse norme e disposizioni già applicate ai soggetti nati dal 1959 al 1965 al fine di stabilire il nesso causale.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8

### 8.0.1

[Taricco](#), [Faraone](#)

#### Respinto

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: "entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto", sono sostituite con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2018"».

### 8.0.2

La Commissione

#### Approvato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Per i produttori artigianali che già operano è prevista la riapertura dei termini di cui al comma 3 per un periodo di 120 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione"».

## ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 9.

*(Proroga di termini in materia di eventi sismici)*

1. All'articolo 1-*septies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle parole: «trecento giorni».

2. All'articolo 1, comma 436-*bis*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole «2018» sono aggiunte le seguenti: «e l'anno 2019»;

b) la lettera c) è soppressa.

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

### 9.1

[D'Alfonso](#), [Bonifazi](#), [Comincini](#), [Grimani](#)

#### Respinto

*Al comma 1, sostituire le parole: «trecento giorni» con le seguenti: «seicentosessantacinque giorni».*

### 9.2

[Pagano](#), [Bernini](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#)

#### Respinto

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. soggetti destinatari delle comunicazioni di avvio del procedimento di recupero previste dall'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 che, alla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già corrisposto agli inviti formulati ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 ovvero, alla medesima data, siano incorsi nella decadenza stabilita dalla lettera c) del suddetto comma 4, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, sono ammessi a presentare la documentazione richiesta dal commissario straordinario ovvero ad integrare la documentazione già prodotta entro il termine, come prolungato dal comma 1».

## 9.96

[D'Alfonso](#), [Bellanova](#), [Ferrari](#), [Richetti](#)

### **Id. em. 9.2**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I soggetti destinatari delle comunicazioni di avvio dei procedimento di recupero previste dall'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 che, alla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già corrisposto agli inviti formulati ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 ovvero, alla medesima data, siano incorsi nella decadenza stabilita dalla lettera c) del suddetto comma 4, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, sono ammessi a presentare la documentazione richiesta dal commissario straordinario ovvero ad integrare la documentazione già prodotta entro il termine come prolungato dal comma 1».

## 9.3

[Zaffini](#), [Marsilio](#)

### **Id. em. 9.2**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I soggetti destinatari delle comunicazioni di avvio del procedimento di recupero previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 che, alla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già corrisposto agli inviti formulati ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 ovvero, alla medesima data, siano incorsi nella decadenza stabilita dalla lettera c) del suddetto comma 4, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, sono ammessi a presentare la documentazione richiesta dal commissario straordinario ovvero ad integrare la documentazione già prodotta entro il termine come prolungato dal comma 1».

## 9.4

[D'Alfonso](#), [Bonifazi](#), [Comincini](#), [Grimani](#)

### **Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire, il seguente:*

«1-bis. Entro il 31 dicembre 2019, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018, provvede al recupero degli aiuti di cui all'articolo 33, comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015, limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C6/05 dell'11 gennaio 2011».

### **9.5 (testo 2)**

La Commissione

### **Approvato**

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera c), le parole: "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";
- b) alla lettera d), le parole: "100 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento";
- c) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata".».

### **9.31**

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Pirovano](#)

### **Precluso**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera c), le parole: "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";
- b) alla lettera d), le parole: "100 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento";
- c) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis): a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata"».

### **9.6**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

### **Precluso**

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:*

«*b-bis*) alla lettera *d*), le parole: "100 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento";

*b-ter*) dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

"*e*) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata"».

### **9.7**

#### Balboni

### **Precluso**

*Al comma 2, dopo la lettera b) , aggiungere, in fine, le seguente:*

«*b-bis*) alla lettera *d*), le parole: "100 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento";

*b-ter*) dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

"*e*) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo delta riduzione non applicata"».

### **9.8**

#### Richetti, Bellanova, Boldrini, Collina, Iori, Manca, Misiani, Patriarca, Verducci

### **Precluso**

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:*

«*b-bis*) alla lettera *d*), le parole: "100 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento";

*b-ter*) dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

"*e*) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo delta riduzione non applicata"».

### **9.9**

#### Bernini, Pagano, Fazzino, Quagliariello, Vitali

### **Precluso**

*Al comma 2, sono aggiunte le seguenti lettere:*

«*c*) alla lettera *d*), le parole: "100 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 cento"; per cento".

*d*) dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

"*e*) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata"».

## 9.10

[Marsilio](#)

### **Improponibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Al comma 1, lettera a) dell'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, dopo il periodo: "Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente" è inserito il seguente: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo-è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà"».

## 9.11

[Marsilio](#)

### **Improponibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, dopo la lettera e-bis), è inserita la seguente lettera:

"e-ter.) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere"».

## 9.12

[Iori](#), [Bellanova](#), [Boldrini](#), [Collina](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Patriarca](#), [Richetti](#), [Verducci](#)

### **Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3.3 è inserito il seguente:

"3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, interessati dalla proroga dello, stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del medesimo decreto-legge n. 148 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al comma 3, si applica a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 16 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

## 9.13

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

**Id. em. 9.12**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall'articolo 1 c. 722 della l. 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:

"3.4. Per i soli Comuni individuati dall'art. 2-bis comma 43 del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

**9.14**

[Bernini](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#)

**Id. em. 9.12**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall'articolo 1 c. 722 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:

"3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla l. 172/2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

**9.15**

[Balboni](#)

**Id. em. 9.12**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 722 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:

"3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 148/2017,



convertito con modificazioni dalla legge 172/2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 20207 prevista dall'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

## 9.16

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Pirovano](#)

### Ritirato

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, così come modificato dall'articolo 1, comma 722, della 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:

"3.4. Per i soli comuni individuati dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria, prevista dal secondo periodo del comma 3, si applica a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.

3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4 si fa fronte mediante riduzione "dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

## 9.17

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Pirovano](#)

### Ritirato

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, così come modificato dall'articolo 1, comma 722, della 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:

"3.4. Per i soli comuni individuati dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria, prevista dal secondo periodo del comma 3, si applica a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.

3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre.2014, n. 190"».

## 9.18

### Mantovani

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G9.18**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti commi:

"3.4 Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31.12.2020, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, si applica a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.

3.5 Agli oneri derivanti dal comma 3.4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

#### **G9.18 (già em. .18)**

### Mantovani

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (Atto Senato 717);

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni di proroga e definizione di termini di imminente scadenza, necessarie e urgenti;

in particolare, l'articolo 9 proroga i termini in materia di eventi sismici. Il comma 1 proroga i termini della procedura per il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, disponendo che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi. Il comma 2 ridetermina allo stesso livello del 2018 la percentuale di partecipazione alla riduzione di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotta per finalità di contenimento della spesa pubblica dalla legge di stabilità 2015, da applicare nell'anno 2019 nei confronti di alcuni comuni colpiti da eventi sismici che erano stati esentati dal taglio del Fondo negli anni 2015 e 2016;

considerato che:

nel corso dell'esame in Commissione affari costituzionali sono stati approvati diversi emendamenti in materia di eventi sismici;

rilevato che:

nell'attuale previsione del decreto-legge n. 74 del 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di

Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", per i fabbricati danneggiati è prevista l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria fino al ripristino dell'agibilità, ma non oltre il 31 dicembre 2018;

la ricostruzione privata non risulta attualmente completata e lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere per gli immobili distrutti, o resi inagibili, dal sisma Emilia del 2012, la proroga dell'esenzione del pagamento dell'imposta municipale fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza, fissato al 31 dicembre 2020.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## 9.19

[Balboni](#)

### Respinto

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come modificato dall'articolo 1, comma 759, della legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna annualità"».

## 9.20

[Saponara](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Pirovano](#)

### Ritirato

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10, comma 14-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, così come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna annualità"».

## 9.21

[Mantovani](#)

## **Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 9.22 e 9.23 nell'odg G9.21**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna annualità"».

## **G9.21 (già emm. 9.21, 9.22 e 9.23)**

[Mantovani](#), [Bellanova](#), [Bernini](#)

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (Atto Senato 717);

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni di proroga e definizione di termini di imminente scadenza, necessarie e urgenti;

in particolare, l'articolo 9 proroga i termini in materia di eventi sismici. Il comma 1 proroga i termini della procedura per il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, disponendo che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi. Il comma 2 ridetermina allo stesso livello del 2018 la percentuale di partecipazione alla riduzione di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotta per finalità di contenimento della spesa pubblica dalla legge di stabilità 2015, da applicare nell'anno 2019 nei confronti di alcuni comuni colpiti da eventi sismici che erano stati esentati dal taglio del Fondo negli anni 2015 e 2016;

considerato che:

nel corso dell'esame in Commissione affari costituzionali sono stati approvati diversi emendamenti in materia di eventi sismici;

nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, è necessario garantire il completamento delle risorse per il funzionamento delle strutture territoriali a supporto delle attività commissariali quali, a titolo meramente esemplificativo, le spese per il personale, i canoni di locazione delle soluzioni temporanee, la prosecuzione e l'aggiornamento delle convenzioni in essere con enti e società strumentali e gestionali di supporto alla ricostruzione,

impegna il Governo ad adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata ad estendere anche all'anno 2020 l'attività di supporto che Fintecna, o altra società da questa interamente controllata, assicura alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## 9.22

[Bellanova](#), [Boldrini](#), [Collina](#), [Iori](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Patriarca](#), [Richetti](#), [Verducci](#)

### **Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 9.21 e 9.23 nell'odg G9.21**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10, comma 14-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come modificato dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna annualità"».

## 9.23

[Bernini](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#)

### **Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 9.21 e 9.22 nell'odg G9.21**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 759 legge 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna annualità"».

## 9.24

[Marsilio](#)

### **Improponibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Al comma 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "In considerazione delle suddette assegnazioni di personale è incrementata nella misura corrispondente la pianta organica dei comuni interessati sino alla cessazione dei relativi contratti"».

## 9.25

[Marsilio](#)

### **Improponibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 67-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 134 del 07/08/2012, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"7-bis. Hanno altresì diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, a ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente; previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa"».

## 9.26

[Balboni](#)

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede; nei limiti di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122».

## 9.27

[Patriarca](#), [Bellanova](#), [Boldrini](#), [Collina](#), [Iori](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Richetti](#), [Verducci](#)

**Id. em. 9.26**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro tanto per l'anno 2019, quanto per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

## 9.28

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

**Id. em. 9.26**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro, per ciascuno anno del biennio 2019-2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

## 9.29

[Bernini](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#)

### Id. em. 9.26

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi-oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro tanto per l'anno 2019, quanto per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

## 9.30

[Pagano](#), [Bernini](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Tiraboschi](#), [Barboni](#), [Rizzotti](#), [Aimi](#), [Damiani](#), [Ferro](#),  
[Modena](#), [De Poli](#), [Lonardo](#), [Paroli](#), [Dal Mas](#), [Floris](#), [Berutti](#)

### Id. em. 4.8

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: "Per gli anni dal 2014-2019", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2014 al 2021,".

2-ter. All'onere derivante- dalla presente disposizione, valutato in 132,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio-triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018; allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche"».

## 9.1000

La Commissione

### Approvato

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "e 2017-2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2017-2018 e 2018-2019";

b) al comma 1, lettera a), le parole: "e 2017-2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2017-2018 e 2018-2019";

c) al comma 2, le parole: "ed euro 5 milioni nell'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019";

d) al comma 5, alinea, le parole: "ed euro 5 milioni nell'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019";

e) al comma 5, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:



"*b-bis*) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6 milioni nel 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

*b-ter*) quanto a euro 900 mila nell'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

*f*) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"*5-bis*. Il fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 600 mila nell'anno 2018. A tale incremento si dà copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

*2-ter*. Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituita dalla seguente: "Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016-2017, 2017- 2018 e 2018-2019".

*2-quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificate dai commi 2-*bis* e 2-*ter*, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017».

## 9.32

### [Marsilio](#)

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2 aggiungere infine il seguente comma:*

«*2-bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2015 il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento dei cantieri, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata del 3% per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20% del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2% per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10% del compenso-stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5% sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50%; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5% sulla parte spettante relativa ai SAL, fino ad un massimo del 50%. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3% per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un



massimo del 30%. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2% sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10%. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare: OPCM 3978 del 08/11/2011; OPCM 4013 del 23/03/2014; D.C.D. n.108 del 18/04/2012; L.125 del 15/08/2015.

Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse.

Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10% del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni».

### 9.33

#### [Marsilio](#)

#### **Improprio**

*Dopo il comma 2 aggiungere infine i seguenti commi:*

«2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto il seguente comma:

"16-quinquies. Gli enti locali di cui all'articolo 1 del D.L. 39/2009 convertito nella Legge 77/2009 possono avvalersi delle prerogative in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'art. 20 commi 2, 3, 4 del Dlgs 75/2017 per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31.12.2017 assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del D.L. 83/2012".

2-ter. Agii oneri derivanti dal comma 2-bis pari ad euro 1.038.735,00 per il comune dell'Aquila e ad ' 1.038.735,00 per i restanti comuni del cratere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 67-sexies del D.L. 83/2012 convertito nella Legge 134/2012, a decorrere dal 2018 e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività dei personale"».

### 9.34

[Marsilio](#)

#### **Improponibile**

*Dopo il comma 2 aggiungere infine i seguenti commi:*

«2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto il seguente comma:

"16-quinquies. Gli enti locali di cui all'articolo del D.L 39/2009 convertito nella Legge 77/2009 possono avvalersi delle prerogative di cui al presente articolo in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'art.20 commi 2, 3, 4 del D.lgs 75/2017 per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31.12.2017 assunto a tempo determinato sulla base della normativa emergenziale".

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante l'utilizzo-delle risorse di cui al comma 67-sexies del D.L 83/2012 convertito nella Legge 134/2012 pari ad euro 1.628.933,96 per il comune dell'Aquila a decorrere dal 2018 e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività del personale».

### 9.35

[Marsilio](#)

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2 aggiungere infine i seguenti commi:*

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, del D.L. 113/2016, convertito con modificazioni con Legge n. 160/2016 smi, sostituire le parole: "e per l'anno 2017", con le seguenti: "e per gli anni 2019 e 2020".

2-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede con assegnazione di risorse a valere su Fondi Cipe, appositamente individuati in sede di programmazione».

### 9.36

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'art. 1 comma 760 della legge 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019 e 2020".

2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis si provvede mediante utilizzo delle risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 74 del 2012».

### 9.37

[Balboni](#)

**Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 9.38, 9.39 e 9.41 nell'odg G9.41**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1 comma 760 della legge 205/2017, le parole: "2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019 e 2020"».

**9.38**

[Bernini](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#)

**Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 9.37, 9.39 e 9.41 nell'odg G9.41**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'art. 1 comma 760 della legge 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019 e 2020"».

**9.39**

[Boldrini](#), [Bellanova](#), [Collina](#), [Iori](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Patriarca](#), [Richetti](#), [Verducci](#)

**Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 9.37, 9.38 e 9.41 nell'odg G9.41**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019 e 2020"».

**9.40**

[Saponara](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Pirovano](#)

**Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, così come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019 e 2020"».

## 9.41

### Mantovani

#### **Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 9.37, 9.38 e 9.39 nell'odg G9.41**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: "2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019 e 2020"».

#### **G9.41 (già emm. 9.37, 9.38, 9.39 e 9.41)**

Mantovani, Balboni, Bernini, Boldrini, Arrigoni, De Petris, Grasso

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (Atto Senato 717);

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni di proroga e definizione di termini di imminente scadenza, necessarie e urgenti;

in particolare, l'articolo 9 proroga i termini in materia di eventi sismici. Il comma 1 proroga i termini della procedura per il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, disponendo che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi. Il comma 2 ridetermina allo stesso livello del 2018 la percentuale di partecipazione alla riduzione di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotta per finalità di contenimento della spesa pubblica dalla legge di stabilità 2015, da applicare nell'anno 2019 nei confronti di alcuni comuni colpiti da eventi sismici che erano stati esentati dal taglio del Fondo negli anni 2015 e 2016;

considerato che:

nel corso dell'esame in Commissione affari costituzionali sono stati approvati diversi emendamenti in materia di eventi sismici;

considerato inoltre che:

nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, è necessario garantire il completamento delle risorse per il funzionamento delle strutture territoriali a supporto delle attività commissariali quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese per il personale, i canoni di locazione delle soluzioni temporanee, la prosecuzione e l'aggiornamento delle convenzioni in essere con enti e società strumentali e gestionali di supporto alla ricostruzione;

occorre infatti considerare che, se si può ritenere esaurita la fase acuta dell'emergenza, sicuramente è in pieno sviluppo quella della ricostruzione sia pubblica che privata,

impegna il Governo in riferimento al sisma del 20 e 29 maggio 2012, a valutare l'opportunità di prorogare fino all'anno 2020 la facoltà di assumere personale con contratto di lavoro flessibile da parte dei commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, delle prefetture-uffici territoriali del Governo, delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## 9.42

[Verducci](#)

### **Respinto**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

## 9.43

[Marsilio](#)

### **Improponibile**

*Dopo il comma 2 aggiungere infine il seguente comma:*

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del D.L. 17/10/2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 229/2016, si applicano anche ai Comuni del cratere sismico così come individuato dal D.L. 39/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 77/09».

## 9.44

La Commissione

### **Approvato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019";
- b) al secondo periodo, le parole: "31 luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"».

## 9.45

[Quagliariello](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, è differito alla data del 30 ottobre 2018».

## 9.46

[Verducci](#)

### Respinto

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 20-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "per l'anno 2018" sono inserite le parole: "e per l'anno 2019".

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 13 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materiali: sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 13 milioni per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di credito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

## 9.47

[Verducci](#)

### Respinto

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente periodo: "Per gli anni successivi l'indennità è riconosciuta entro i limiti di spesa fissati al presente comma e fino all'esaurimento delle risorse disponibili"».

## 9.48

[Verducci](#)

### Improponibile

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. L'indennità di cui al comma 4 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, è riconosciuta, anche per Vanno 2018, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno".

2-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 134,8 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

## 9.49

[Verducci](#)

### Respinto

*Dopo il comma 2, inserire il seguente.*

«2-*bis*. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-*bis*, Le disposizioni, di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 2020 anche alle imprese entrate in crisi negli anni 2017 e 2018 in conseguenza delle difficili condizioni economie co-produttive derivanti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

## 9.51

[Puglia](#), [Angrisani](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [De Lucia](#), [Di Micco](#), [Gaudiano](#), [Giannuzzi](#), [Grassi](#), [La Mura](#), [Mautone](#), [Moronese](#), [Nugnes](#), [Ortolani](#), [Gallicchio](#), [Presutto](#), [Ricciardi](#), [Santillo](#), [Urraro](#), [Vaccaro](#), [Auddino](#), [Ferrara](#)

### Ritirato e trasformato nell'odg G9.51

*Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:*



«2-bis. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati fino al 31 dicembre 2018.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola, Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

2-quater. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## **G9.51 (già em. .51)**

### Puglia

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (Atto Senato 717);

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni di proroga e definizione di termini di imminente scadenza, necessarie e urgenti;

in particolare, l'articolo 9 proroga i termini in materia di eventi sismici. Il comma 1 proroga i termini della procedura per il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, disponendo che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi. Il comma 2 ridetermina allo stesso livello del 2018 la percentuale di partecipazione alla riduzione di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotta per finalità di contenimento della spesa pubblica dalla legge di stabilità 2015, da applicare nell'anno 2019 nei confronti di alcuni comuni colpiti da eventi sismici che erano stati esentati dal taglio del Fondo negli anni 2015 e 2016;

considerato che:

nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione affari costituzionali sono stati approvati diversi emendamenti in materia di eventi sismici. In particolare, l'emendamento 9.79 (testo 2), approvato in sede referente, inserisce un comma 2-bis all'articolo 9, con il quale si estende anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia l'applicazione delle proroghe dei termini di scadenza per il pagamento di fatture, previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, in ragione degli eventi sismici nell'isola di Ischia verificatisi il 21 agosto 2017,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prorogare l'applicazione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, fino al 31 dicembre 2018 e di estenderne l'applicazione anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia, colpiti dal terremoto del 2017.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione



## 9.50

### [Modena](#)

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018.

2-ter. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 11 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

## 9.52

### [Verducci](#)

#### **Improponibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti;*

«2-bis. All'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo, è sostituito dal seguente: "Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018, o, di personale dipendente di società in *house providing* in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese"»

## 9.53

### [Verducci](#)

#### **Improponibile**

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 50, comma 9-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "è incrementata di euro 146,3 milioni per l'anno 2016", è aggiunto il seguente periodo: "e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019"».

2-ter. Ai maggiori oneri-di cui al comma 2-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di

razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materiali: sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 50 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti, più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di credito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

## 9.55

### Verducci

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018", sono inserite le seguenti: "di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020"; le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018", sono sostituite dalle seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) al comma 1-bis le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

c) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3".

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

## 9.54

[Castaldi](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Grassi](#)

### Ritirato

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018," sono sostituite con le seguenti: "di 29 milioni di euro per l'anno 2018 e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3" e le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019";

b) al comma 1-bis, le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "con efficacia limitata agli anni dal 2017 al 2019";

c) al comma 3-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3"».

## 9.56

[Zaffini](#), [Marsilio](#)

### Respinto

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 50-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018," sono inserite le seguenti: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3"; le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019";

b) al comma 1-bis le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019";

c) al comma 3-bis l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3"».

## 9.178

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

### Id. em. 9.56

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018," sono inserite le seguenti: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3"; le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019";

b) al comma 1-bis, le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019";

c) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è abrogato ed è sostituito dal seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3"».

## 9.179

[Parrini](#), [Cerno](#), [Zanda](#)

**Id. em. 9.56**

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018," sono inserite le seguenti: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3", le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019";

b) al comma 1-bis, le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019";

c) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è abrogato ed è sostituito dal seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3"».

## 9.180

[Pagano](#), [De Poli](#), [Toffanin](#), [Aimi](#), [Berutti](#), [Minuto](#), [Gallone](#), [Galliani](#), [Berardi](#), [Mallegni](#), [Vitali](#), [Paroli](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Floris](#), [Pichetto Fratin](#), [Siclari](#), [Papatheu](#)

**Id. em. 9.56**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1: dopo le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018," sono inserite le seguenti: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3"; le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019";

b) al comma 1-bis, le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019";

c) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è abrogato ed è sostituito dal seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinquies* del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3"».

## 9.57

### [Verducci](#)

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono inserite le parole: "e per l'anno 2019".

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 13 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materiali: sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 13 milioni per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di credito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

## 9.58

### [Verducci](#)

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020";

b) all'ultimo periodo le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021";

2-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "nel 2017" sono aggiunte le seguenti: ", nel 2018 e nel 2019";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"2. Le Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria possono fino all'esaurimento delle risorse disponibili ripartite tra le Regioni prorogare ulteriormente le misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016".

2-quater. All'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo le parole: "37 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al terzo periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2-quinquies. All'articolo 2-bis, comma 25, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una "zona rossa" istituita, mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo".

2-sexies. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dai seguenti:

"746. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.

746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e

assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229".

*2-septies.* Ai maggiori oneri di cui ai commi da *2-bis* a *2-sexies*, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

## 9.59

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

### Respinto

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«*2-bis.* Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 c. 761 l. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020".

*2-ter.* All'onere di cui al comma *2-bis* si provvede mediante utilizzo delle risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 74 del 2012».



## 9.60

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Pirovano](#)

### Ritirato

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 14, comma 9, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, così come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020".

2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 9.64

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Pirovano](#)

### Ritirato

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 14, comma 9, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, così come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a/ 31 dicembre 2020";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020".

2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedente comma; si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 9.65

[Mantovani](#)

### Ritirato e trasformato nell'odg G9.65

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Al comma 9, dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";



b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020".

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## **G9.65 (già em. [9.65](#))**

[Mantovani](#)

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (Atto Senato 717);

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni di proroga e definizione di termini di imminente scadenza, necessarie e urgenti;

in particolare, l'articolo 9 proroga i termini in materia di eventi sismici. Il comma 1 proroga i termini della procedura per il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, disponendo che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi. Il comma 2 ridetermina allo stesso livello del 2018 la percentuale di partecipazione alla riduzione di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotta per finalità di contenimento della spesa pubblica dalla legge di stabilità 2015, da applicare nell'anno 2019 nei confronti di alcuni comuni colpiti da eventi sismici che erano stati esentati dal taglio del Fondo negli anni 2015 e 2016;

considerato che:

nel corso dell'esame in Commissione affari costituzionali sono stati approvati diversi emendamenti in materia di eventi sismici;

considerato inoltre che:

nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, è necessario garantire il completamento delle risorse per il funzionamento delle strutture territoriali a supporto delle attività commissariali quali, a titolo meramente esemplificativo, le spese per il personale, i canoni di locazione delle soluzioni temporanee, la prosecuzione e l'aggiornamento delle convenzioni in essere con enti e società strumentali e gestionali di supporto alla ricostruzione,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2020 la possibilità dei commissari delegati di autorizzare il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## **9.61**

[Collina](#), [Bellanova](#), [Boldrini](#), [Iori](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Patriarca](#), [Richetti](#), [Verducci](#)

## **Respinto**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";
- b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020"».

## **9.62**

[Bernini](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#)

### **Id. em. 9.61**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 c. 761 l. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";
- b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020"».

## **9.63**

[Balboni](#)

### **Id. em. 9.61**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";
- b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020"».

## **9.67**

[Zaffini](#), [Marsilio](#)

**Le parole da: «Dopo il» a: «dicembre 2020»;» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31

dicembre 2020";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2018 e 2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020"».

## 9.68

[Pagano](#), [Bernini](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#)

### Precluso

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2018 e 2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020"».

## 9.69

[Bellanova](#), [Ferrari](#), [Richetti](#), [Verducci](#)

### Precluso

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2018 e 2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020"».

## 9.70

[Verducci](#)

### Precluso

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "2018,

2019 e 2020"».

## 9.72

[Pagano](#), [Modena](#)

### **Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 le parole: "31 agosto 2018" sono sostituite con le seguenti: "31 agosto 2019"».

## 9.182

[Pagano](#), [Vitali](#), [Toffanin](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#), [Gallone](#), [Galliani](#), [Minuto](#), [Berutti](#), [Paroli](#), [Pichetto Fratin](#), [Siclari](#), [Barboni](#), [Floris](#), [Aimi](#), [Papatheu](#), [Battistoni](#)

### **Respinto**

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire le parole: "31 agosto 2018" con le seguenti: "31 agosto 2019"».

## 9.71

[Coltorti](#), [Ricciardi](#), [Santillo](#), [Nugnes](#), [Montevecchi](#), [Grassi](#)

### **Assorbito dall'approvazione dell'em. 6.13**

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "Entro il 31 agosto 2018", sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2018"».

## 9.73

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Pirovano](#)

### **Assorbito dall'approvazione dell'em. 6.13**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "31 agosto 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

## 9.74

[Astorre](#), [Margiotta](#), [D'Arienzo](#)

### **Assorbito dall'approvazione dell'em. 6.13**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "Entro il 31 agosto 2018" sono sostituite dalle seguenti "Entro il 31 dicembre 2018"».

## 9.612

[Pagano](#), [Aimi](#), [De Poli](#), [Rizzotti](#), [Berardi](#), [Vitali](#), [Moles](#), [Mangialavori](#), [Lonardo](#), [Barboni](#), [Paroli](#), [Berutti](#), [Siclari](#), [Papatheu](#), [Pichetto Fratin](#), [Perosino](#)

### **Ritirato**

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2018, n. 45, le parole: "Entro il 31 agosto 2018", sono sostituite con le seguenti: "Entro il 31 dicembre 2018"».

## 9.75

[Pagano](#), [Modena](#)

### **Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Alla fine del comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 è aggiunto il seguente periodo: "Per gli istituti scolastici che hanno richiesto finanziamento ai sensi del precedente comma 3, il termine è prorogato di 1 anno"».

## 9.76

[Zaffini](#), [Marsilio](#)

### **Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

b) al comma 4, le parole: "per quello successivo" sono sostituite dalle seguenti: "per i due successivi".

2-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

## 9.77

[Bellanova](#), [Ferrari](#), [Richetti](#), [Verducci](#)

### Id. em. 9.76

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

b) al comma 4, le parole: "per quello successivo" sono sostituite dalle seguenti: "per i due successivi".

2-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

## 9.78

[Pagano](#), [Bernini](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#)

### Id. em. 9.76

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

b) al comma 4, le parole: "per quello successivo" sono sostituite dalle seguenti: "per i due successivi".

2-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

## 9.80

[Saponara](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Pirovano](#)

### Ritirato

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:

"758. Ai fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

## 9.81

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Pirovano](#)

### Ritirato

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:

"758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per lo ricostruzione, di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dai presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

## 9.82

[Zaffini](#), [Marsilio](#)

### Improponibile

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "60 rate" sono sostituite con le seguenti: "120 rate" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento".

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018 a 55 milioni di euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 37,80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

## 9.79 (testo 2)

La Commissione

**Approvato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le proroghe dei termini di scadenza previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».

**9.66**

[Puglia](#), [Angrisani](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [De Lucia](#), [Di Micco](#), [Gaudiano](#), [Giannuzzi](#), [Grassi](#), [La Mura](#), [Mautone](#), [Moronese](#), [Nugnes](#), [Ortolani](#), [Gallicchio](#), [Presutto](#), [Ricciardi](#), [Santillo](#), [Urraro](#), [Vaccaro](#), [Auddino](#), [Ferrara](#)

**Ritirato e trasformato nell'odg G9.66**

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Le scadenze dei termini previste dalle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 35 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**G9.66 (già em. .66)**

[Puglia](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (Atto Senato 717);

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni di proroga e definizione di termini di imminente scadenza, necessarie e urgenti;

in particolare, l'articolo 9 proroga i termini in materia di eventi sismici. Il comma 1 proroga i termini della procedura per il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, disponendo che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi. Il comma 2 ridetermina allo stesso livello del 2018 la percentuale di partecipazione alla riduzione di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotta per finalità di contenimento della spesa pubblica dalla legge di stabilità 2015, da applicare nell'anno 2019 nei confronti di alcuni comuni colpiti da eventi sismici che erano stati esentati dal taglio del Fondo negli anni 2015 e 2016;

considerato che:



nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione affari costituzionali sono stati approvati diversi emendamenti in materia di eventi sismici. In particolare, l'emendamento 9.79 (testo 2), approvato in sede referente, inserisce un comma *2-bis* all'articolo 9, con il quale si estende anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia l'applicazione delle proroghe dei termini di scadenza per il pagamento di fatture, previsti dalle disposizioni di cui all'articolo *2-bis*, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, in ragione degli eventi sismici nell'isola di Ischia verificatisi il 21 agosto 2017;

considerato altresì che:

l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, dispone che nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2019,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di estendere la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle cartelle esattoriali, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia, colpiti dal terremoto del 2017.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## 9.83

### [Modena](#)

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«3. All'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, le parole: "31 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020"».

*Conseguentemente, dopo la lettera b), comma 1, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 è aggiunta la seguente:*

«*c*) le disposizioni di cui alla lettera *b*), comma 1, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».

## 9.84

### [Modena](#)

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«*2-bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, dopo il comma 2 è aggiunto il

segunte:

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017"».

## 9.85

[Modena](#)

**Respinto**

*Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«3. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020"».

*Conseguentemente, dopo il comma 6, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6, articolo 1, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».

## 9.86 (testo 2)

La Commissione

**Approvato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«1-bis All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2020"».

## 9.88

[Zaffini, Marsilio](#)

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge-24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*quater*, primo periodo, le parole: "Per l'anno 2019" e "per il medesimo anno 2019" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020" e "per i medesimi anni 2019 e 2020";

b) al comma 8-*bis* le parole: "per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2019 e 2020"».

## 9.89

### [Modena](#)

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Dopo l'articolo 1-bis del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, è aggiunto il seguente:

"Art. 1-ter.

*(Proroga sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui per gli edifici inagibili destinati ad attività produttiva)*

1. All'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: '31 dicembre 2018' e '31 dicembre 2020' sono sostituite dalle seguenti: '31 gennaio 2020' e '31 gennaio 2021'.

2. Limitatamente agli immobili ai quali è stato riconosciuto il danno grave, la sospensione di cui all'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applica fino al 31 dicembre 2021.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Eorio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017"».

## 9.90

### [Zaffini, Marsilio](#)

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "e nel 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 e 2019"».

## 9.91

La Commissione

#### **Approvato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, aggiungere infine il seguente periodo: "La proroga di cui al presente comma si applica anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente al giorno di entrata in vigore del presente decreto"».

## 9.92

[Verducci](#)

### **Improponibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 011 del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

'1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i Comuni si possono avvalere in qualità di responsabile unico del procedimento, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero di dipendenti di ruolo di altri enti pubblici o organismi di diritto-pubblico delegati ai sensi del comma 2'''.

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) al comma 2 dopo le parole: 'o agli altri enti locali' sono aggiunte le parole: 'ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico'».

## 9.93

[Zaffini, Marsilio](#)

### **Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. All'articolo 014 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi"».

## 9.94

[De Siano, Carbone, Cesaro](#)

### **Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 si applicano anche ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

2-ter. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 4 milioni di euro per il 2018 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e spedali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al

medesimo Ministero"».

## 9.95

[Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Pirovano](#)

### **Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 2017, n. 204, in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il 21 agosto 2017, e successivamente prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 2018, n. 52, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2018.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 9.97

[Marsilio](#)

### **Improponibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, destinato a compensare le minori entrate connesse alla esenzione dal regime impositivo dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-*octies*, decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, dalla legge n. 44 del 2012».

## 9.98

[Marsilio](#)

### **Improponibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma dei 6 aprile 2009, per l'anno 2018 al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,1 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, destinato ad integrare le risorse stanziare per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

## 9.99

[Marsilio](#)

### **Improponibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari anche in sede di definizione di alcune posizioni debitorie consolidate nel periodo dell'emergenza sisma, al Comune dell'Aquila è riconosciuta la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 s.m.i. e ciò considerando le relative spese come neutre ai fini dei saldi di finanza pubblica».

## 9.100

[Marsilio](#)

### **Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del Comune dell'Aquila, nei confronti dell'Ente Locale l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per il 2018 è riconfermato nella misura prevista per l'esercizio 2017».

## 9.101

[De Siano](#), [Carbone](#), [Cesaro](#)

### **Improponibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Nei comuni interessati dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 29/08/2017, prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei Ministri del 22/02/2018, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti alla ricostruzione di edifici in tutto o in parte crollati o demoliti per effetto del sisma, sono assentiti mediante segnalazione certificata di inizio attività, purché sia possibile comprovare l'originaria consistenza dell'immobile interessato attraverso qualsivoglia strumento idoneo allo scopo.

2-ter. In conformità a quanto stabilito dalla lettera A.29 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, per gli interventi di cui al comma 1 è escluso l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sempre che gli stessi siano realizzati entro dieci anni dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e non determinino difformità rispetto all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro pianivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici.

2-quater. Nei comuni di cui al comma 2-bis, per gli immobili oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724, e 23 novembre 2003, n. 326, sono assentibili gli interventi edilizi diretti a garantirne l'integrità e la conservazione, anche

mediante demolizione e fedele ricostruzione; in tale ultimo caso, il Comune, adotta ogni definitiva determinazione sulla domanda di condono pendente entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato, utilizzando l'istituto della conferenza regionale di cui al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, con applicazione dell'articolo 17-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

*2-quinquies*. Gli interventi previsti dai commi precedenti relativi ad immobili esistenti alla data del 21 agosto 2017 e ricadenti in aree dichiarate inedificabili solo successivamente a detta data, sono comunque consentiti».

## 9.102

[De Siano](#), [Carbone](#), [Cesaro](#)

### **Improponibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«*2-bis*. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è nominato un Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno di Ischia interessati all'evento sismico del 21 agosto 2017, che opera nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 6-*quinquies* del decreto-legge 1° ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e con le risorse individuate dal comma 6-*ter* del medesimo articolo e dal comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

*2-ter*. Il Commissario straordinario ai fini della ricostruzione di cui al comma 1 si avvale, ove necessario, dei poteri previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

*2-quater*. In conformità alle rispettive attribuzioni, il Commissario straordinario e il Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurano il necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di coordinamento.

*2-quinquies*. All'articolo 2, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: "su proposta del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,"».

## 9.103

[De Siano](#), [Carbone](#), [Cesaro](#)

### **Improponibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«*2-bis*. Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, opera anche per la ricostruzione *post*-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 6-



*quinquies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e con le risorse individuate dai comma 6-ter dei medesimo articolo e dal comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

*2-ter*. Il Commissario Straordinario ai fini della ricostruzione di cui al comma 1 si avvale, ove necessario, dei poteri previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

*2-quater*. In conformità alle rispettive attribuzioni, il Commissario straordinario e il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurano il necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di coordinamento.

*2-quinquies*. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: "su proposta del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,"».

## 9.104

[Verducci](#)

### Respinto

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«*2-bis*. Per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 ed al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è rifinanziato per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la somma di euro 50 milioni, a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera *f*) e 3, comma 1, lettera *q*) della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi *L*) ed *M*) del conto corrente n. 20127 "Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali" allocato presso Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e già destinate per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale sociale nei medesimi territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2018».

## 9.105

[Saponara](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Pirovano](#)

### Ritirato

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«*2-bis*. Le risorse, assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012, nonché le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e



ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

*2-ter.* Gli atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati, non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati dal precedente comma.

*2-quater.* Le disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al primo comma, ancorché formalizzati prima della entrata in vigore della presente disposizione».

## 9.106

[Saponara](#), [Arrigoni](#), [Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Pirovano](#)

### Ritirato

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis.* Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono assegnati ai comuni individuati dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

*2-ter.* Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 2-*bis* provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

## G9.1

[Quagliariello](#)

### Ritirato

*Il Senato,*

in sede di esame dell'A.S. 717 Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

premesso che:

l'articolo 9 del decreto in oggetto prevede una ulteriore proroga a 300 giorni dei termini entro i quali comunicare i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle

somme effettivamente percepite, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018;

considerato che:

il termine di comunicazione dei dati per i contribuenti che per primi in ordine cronologico hanno ricevuto la notifica da parte del Commissario straordinario per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, nelle modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018, sarebbe stato di qualche giorno antecedente la data di entrata in vigore della proroga di cui all'articolo 9 del presente decreto;

impegna il Governo:

a chiarire in sede normativa e a dare indicazione all'Agenzia delle Entrate affinché l'applicazione delle proroga di cui all'articolo 9 comprenda anche i termini intervenuti *in medias res*.

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9 9.0.1

[Pagano](#), [Bernini](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Mallegni](#), [Tiraboschi](#), [Berardi](#), [Barboni](#), [Lonardo](#), [Modena](#), [Floris](#), [Damiani](#), [Moles](#), [Ferro](#), [Aimi](#), [Berutti](#), [Paroli](#)

### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Proroga dell'applicazione delle sanzioni per fatture emesse con modalità diverse da quella elettronica)*

All'articolo 1, comma 917, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 per le fatture emesse, sino al 31 dicembre 2018, con modalità diverse da quelle previste dal medesimo articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, qualora l'imposta sia stata comunque regolarmente assolta"».

*Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del «Fondo speciale di parte corrente» iscritto ai fini del bilancio triennale, 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.*

## 9.0.2 (testo 2)

La Commissione

### **Approvato**

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Proroghe di termini in materia di strutture turistico ricettive)*

1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2019».

### 9.0.3

[Pagano](#), [Bernini](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Mallegni](#), [Damiani](#), [Barboni](#), [Aimi](#), [Tiraboschi](#), [Lonardo](#), [De Poli](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Modena](#), [Moles](#), [Berutti](#), [Berardi](#)

#### Respinto

Dopo l'*articolo*, è inserito il seguente:

«Art. 9- *bis*.

*(Proroga incentivi all'acquisto di abitazioni in classe energetica elevata)*

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 14,3 milioni di euro nel 2018, 28.6 milioni di euro nel 2019 e 42,9 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

### 9.0.100

La Commissione

#### Approvato

Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici)*

1. All'articolo 8-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: "in sostituzione, temporanea o parziale", sono sostituite dalle seguenti: "in sostituzione temporanea, anche se parziale";

b) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", le sanzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le sanzioni previste per violazione di ogni altra disposizione in materia edilizia o paesaggistica";

2) dopo le parole: "dell'edificio distrutto o danneggiato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dall'assegnazione di altra soluzione abitativa da parte dell'autorità competente";

c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "e le misure di sequestro preventivo" sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i lavori e le opere che rispettino le condizioni

di cui al comma 1, sono revocati, a norma delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, i provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, adottati sino alla data del 25 luglio 2018 per violazione della disciplina edilizia o paesaggistica"».

## ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 10.

#### *(Proroga di termini in materia di sport)*

1. Al fine di consentire l'ultimazione delle opere previste per l'Universiade Napoli 2019, il termine previsto dall'articolo 1, comma 378, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato al 31 maggio 2019, e al comma 375, del medesimo articolo, le parole da: «con decreto del Presidente» sino a: «il quale opera» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU) è nominato commissario straordinario». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 379, della legge n. 205 del 2017, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il commissario, previa intesa con il sindaco in caso di interventi da realizzare nell'ambito territoriale del comune di Napoli, assicura la realizzazione degli interventi di cui al comma 375. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il commissario straordinario, il Presidente della Regione Campania o un suo delegato e i sindaci delle città capoluogo di provincia della Campania o loro delegati nonché dei comuni ove vengano localizzati gli interventi, il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il presidente del CONI o un suo delegato e il presidente dell'ANAC o un suo delegato.».

#### EMENDAMENTI

##### 10.1

[Parrini](#), [Collina](#), [Valente](#)

#### **Ritirato**

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «e al comma 375» fino alla fine del comma.*

##### 10.2

La Commissione

#### **Approvato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di assicurare il pieno perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche in relazione all'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza, sono fissati al 31 dicembre 2018 i termini entro cui l'ACI e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si adeguano con propri regolamenti ai principi generali desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa».

## ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 11

#### *(Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi)*

1. All'articolo 2, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8

aprile 2016, n. 49, al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, le parole «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «180 giorni»; all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole «18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2018».

2. All'articolo 37-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *a)*, la parola «maggioritaria» è sostituita dalle seguenti: «pari ad almeno il sessanta per cento»;

*b)* dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione.»;

*c)* al comma 3, lettera *b)*, alinea, dopo le parole «finalità mutualistiche» sono inserite le seguenti: «e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo»;

*d)* al comma 3, lettera *b)*, n. 1, dopo le parole «obiettivi operativi del gruppo» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-*bis*,»;

*e)* dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.

3-*ter*. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori: *a)* definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da quest'ultima definite; *b)* comunicano tali piani alla capogruppo che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; *c)* nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione è sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia.»;

*f)* al comma 7, alinea, prima delle parole «Il Ministro dell'economia e delle finanze» è inserito il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può essere stabilita una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera *a)*, tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo.»;

*g)* al comma 7, la lettera *b)* è soppressa.».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

## 11.1

[Comincini](#), [D'Alfonso](#), [Bonifazi](#), [Grimani](#)

### Respinto

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «All'articolo 2» fino a: «180 giorni».*

## 11.300

[Perosino](#), [Sciascia](#)

**Respinto**

*Al comma 1 sostituire le parole : «180 giorni», con le seguenti : «entro il 31 maggio 2019».*

**11.2**

[Vitali](#)

**Respinto**

*Al comma 1, la seconda parte è sostituita con la seguente: «al comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: "18 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "36 mesi"».*

**11.3**

[La Russa](#), [de Bertoldi](#)

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole da: «18 mesi» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «24 mesi».*

**11.4**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «seguenti» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, sostituire le parole: «18 mesi» con le seguenti: «36 mesi».*

**11.5**

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «18 mesi» con le seguenti: «24 mesi».*

**11.6 (testo 2)**

La Commissione

**Approvato**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2018"».

## 11.7

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

### Respinto

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «31 gennaio 2019»;*

**b) *al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i gruppi di cui al comma 1-bis, tale soglia, è stabilita, sentita la Banca d'Italia, con decreto del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».***

---

N.B. La parte evidenziata in neretto è improponibile.

## 11.8

[Comincini](#), [D'Alfonso](#), [Bonifazi](#), [Grimani](#)

### Respinto

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

## 11.301

[Perosino](#), [Sciascia](#)

### Respinto

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole : «pari ad almeno il sessanta per cento», con le seguenti : «pari ad almeno l'ottanta per cento».*

## 11.9

[Comincini](#), [D'Alfonso](#), [Bonifazi](#), [Grimani](#)

### Respinto

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

## 11.302

[Perosino](#), [Sciascia](#)

### **Respinto**

*Al comma 2, lettera b), capoverso « 2- bis», dopo le parole : «dei consiglieri di amministrazione», aggiungere le seguenti : «e vengano scelti tra le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori».*

### **11.303**

[Perosino](#), [Sciascia](#)

### **Respinto**

*Al comma 2, lettera e), capoverso « 3- ter» , sopprimere le parole : «e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26».*

### **11.10**

[Comincini](#), [D'Alfonso](#), [Bonifazi](#), [Grimani](#)

### **Respinto**

*Al comma 2, sopprimere le lettere f) e g).*

### **11.304**

[Conzatti](#), [Sciascia](#)

### **Ritirato e trasformato nell'odg G11.304**

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «al comma 1, lettera a) » inserire le seguenti : «e comunque non inferiore ad almeno il 60%,».*

### **G11.304 (già em. 304)**

[Conzatti](#)

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n.717,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 11.304.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione



## 11.11

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

### Improponibile

*Al comma 2, lettera f) , aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i gruppi di cui al comma 1 -bis , tale soglia è stabilita, sentita la Banca d'Italia, con decreto del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».*

## 11.12

[Lonardo](#)

### Respinto

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legge 21 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, all'articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2015 n. 11, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11

### 11.0.1 (testo 2)

La Commissione

### Approvato

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

*(Proroga termini in materia di sospensione della quota capitale dei mutui e finanziamenti)*

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° ottobre 2018";

b) le parole: "dal 2015 al 2017" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2018 al 2020"».

### 11.0.2

[Ciriani](#)

### Respinto

*Dopo l'articolo,, inserire il seguente;*

«Art. 11- bis.

*(Proroga delle concessioni di commercio su aree pubbliche)*

1. All'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2025"».

### 11.0.3

La Commissione

#### **Approvato**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

*(Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA. dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio)*

1. I termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 26 ottobre 2011, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e sino alla data del 31 dicembre 2018».

### 11.0.5

[Ciriani](#)

#### **Improponibile**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

*(Proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi)*

1. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, a quelle destinate alla pesca, alla acquacoltura, alle attività produttive ad essa connesse, alle attività sportive, nonché a quelle destinate ad approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente in essere, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione per settantacinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il Comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali l'estensione della durata della concessione demaniale per il periodo di cui al comma 1».

### 11.0.100

La Commissione

#### **Approvato**

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

*(Proroga partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali)*

1. Nell'ambito del rifinanziamento delle partecipazioni agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogata per tutto il 2018 la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Africana di Sviluppo al fine di consentire la conclusione del sesto aumento generale di capitale. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 9.181.453, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 giugno

2016, n. 110».

## ARTICOLI 12 E 13 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 12.

*(Proroga Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034)*

1. Al fine di consentire il proseguimento per l'anno 2018 delle attività di sostegno alle esportazioni italiane già finanziate con l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è attribuito l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per l'anno 2019, e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2018, a 125 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, che aumentano a 27,6 milioni di euro per l'anno 2020, 27,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 17,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 54,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 55,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 55,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 53,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 47,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 39,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 31,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 25,8 milioni di euro per l'anno 2032, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 110 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2032, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 40,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 32,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 24,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 16,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Articolo 13.

*(Proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese)*

1. All'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ultimo periodo, le parole da «sono da adottare» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «sono adottati entro il 31 ottobre 2018».

## EMENDAMENTI

### 13.1

[Parrini, Collina](#)

## **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

### **13.2 (testo 2)**

La Commissione

#### **Approvato**

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa può essere raggiunta anche successivamente alla adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74".

01-bis. L'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge n. 232 del 2016, è differita all'anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo sviluppo e coesione.

01-ter. Gli effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dal comma 01-bis, quantificati in 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021 sono destinati al fondo di cui al comma 01-quater.

01-quater. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021, un apposito Fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti».

*Conseguentemente, sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al penultimo periodo le parole "secondo, terzo e quarto periodo" sono soppresse;
- b) all'ultimo periodo, le parole da: "sono da adottare" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "sono adottati entro il 31 ottobre 2018"».

### **13.3**

[D'Arienzo](#), [Margiotto](#), [Astorre](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2018» con le seguenti: «31 Agosto 2018».*

### 13.4 (testo 2)

La Commissione

#### Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«I-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 495-bis è inserito il seguente:

"495-ter. Per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base, rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. Gli spazi finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle Regioni per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e gli spazi finanziari di cui alla tabella 2 sono utilizzati dalle Regioni per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine, entro il 31 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, le medesime Regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando almeno l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna Regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e 2 di seguito riportate.

*L'utilizzo degli spazi finanziari di cui alla tabella 2 è disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso l'iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti gli investimenti finanziati dal risultato di amministrazione presunto o dal ricorso al debito, in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019 risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2.*

*Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quando stabilito nei periodi precedenti, sono considerati nuovi se effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nelle tabelle di seguito riportate, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le Regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere degli spazi assegnati, e assumono le iniziative necessarie affinché le Pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere degli spazi finanziari effettuano la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse. Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alle tabelle 1 e 2 di seguito riportate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475".*

b) i commi da 497 a 500 sono soppressi.

**Tabella 1**

Regioni	Riparto spazi finanziari 2018	Profilo investimenti				
		2018	2019	2020	2021	2022
Abruzzo	15.959.000	5.585.650	4.372.766	4.149.340	1.691.654	159.59
Basilicata	8.000.000	2.800.000	2.192.000	2.080.000	848.000	80.000
Calabria	22.509.000	7.878.150	6.167.466	5.852.340	2.385.954	225.09

Campania	53.185.000	18.614.750	14.572.690	13.828.100	5.637.610	531.85
Emilia-Romagna	42.925.000	15.023.750	11.761.450	11.160.500	4.550.050	429.25
Lazio	59.055.000	20.669.250	16.181.070	15.354.300	6.259.830	590.55
Liguria	15.647.000	5.476.450	4.284.278	4.068.220	1.658.582	156.47
Lombardia	88.219.000	30.876.650	24.172.006	22.936.940	9.351.214	882.19
Marche	17.572.000	6.150.200	4.814.728	4.568.720	1.862.632	175.72
Molise	4.830.000	1.690.500	1.323.420	1.255.800	511.980	48.300
Piemonte	41.515.000	14.530.250	11.375.110	10.793.900	4.400.590	415.15
Puglia	41.139.000	14.398.650	11.272.086	10.696.140	4.360.734	411.39
Toscana	39.447.000	13.806.450	10.808.478	10.256.220	4.181.382	394.47
Umbria	9.900.000	3.465.000	2.712.600	2.574.000	1.049.400	99.000
Veneto	40.098.000	14.034.300	10.986.852	10.425.480	4.250.388	400.98
<b>Totale</b>	<b>500.000.000</b>	<b>175.000.000</b>	<b>137.000.000</b>	<b>130.000.000</b>	<b>53.000.000</b>	<b>5.000.</b>

**Tabella 2**

Regioni	Riparto spazi finanziari 2019	Profilo investimenti				
		2019	2020	2021	2022	2023
Abruzzo	15.959.000	1.117.130	6.224.010	5.904.830	2.393.850	319.180
Basilicata	8.000.000	560.000	3.120.000	2.960.000	1.200.000	160.000
Calabria	22.509.000	1.575.630	8.778.510	8.328.330	3.376.350	450.180
Campania	53.185.000	3.722.950	20.742.150	19.678.450	7.977.750	1.063.7
Emilia-Romagna	42.925.000	3.004.750	16.740.750	15.882.250	6.438.750	858.500
Lazio	59.055.000	4.133.850	23.031.450	21.850.350	8.858.250	1.181.1
Liguria	15.647.000	1.095.290	6.102.330	5.789.390	2.347.050	312.940
Lombardia	88.219.000	6.175.330	34.405.410	32.641.030	13.232.850	1.764.3
Marche	17.572.000	1.230.040	6.853.080	6.501.640	2.635.800	351.440
Molise	4.830.000	338.100	1.883.700	1.787.100	724.500	96.600
Piemonte	41.515.000	2.906.050	16.190.850	15.360.550	6.227.250	830.300
Puglia	41.139.000	2.879.730	16.044.210	15.221.430	6.170.850	822.780
Toscana	39.447.000	2.761.290	15.384.330	14.595.390	5.917.050	788.940
Umbria	9.900.000	693.000	3.861.000	3.663.000	1.485.000	198.000
Veneto	40.098.000	2.806.860	15.638.220	14.836.260	6.014.700	801.960
<b>Totale</b>	<b>500.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>195.000.000</b>	<b>185.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>10.000.</b>

*I-ter.* Anche per l'anno 2018 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-*sexies* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 così come convertito con legge 3 agosto 2017, n. 123.

*I-quater.* All'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "per gli anni 2017 - 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2017 - 2020".

*I-quinquies.* All'articolo 27, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, al secondo periodo le parole: "alla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 2 dicembre 2018 dell'avviso".

## 13.5

[Richetti](#)

### Ritirato

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Gli incentivi finalizzati al sostegno della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dai fotovoltaico di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016, sono prorogati fino al 31 dicembre 2018».

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13 E ORDINE DEL GIORNO

### 13.0.1

[Pagano](#), [Bernini](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#), [Vitali](#), [Tiraboschi](#), [Ferro](#), [Barboni](#), [Aimi](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [Modena](#), [Lonardo](#), [Rizzotti](#), [Floris](#), [Berutti](#), [Paroli](#), [Dal Mas](#)

### Id. em. 4.8

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*.

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: "Per gli anni dal 2014-2019," sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2014 ai 2021,".

2. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 132,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

### 13.0.2

[Arrigoni](#), [Pirovano](#)

### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

*(Proroga di termini in materia di Libro Unico dei lavoro telematico)*

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020"».

### 13.0.3

[Pagano](#)

## **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

*(Proroga di termini in materia di Libro Unico del lavoro telematico)*

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020"».

### **13.0.4**

[Steger, Durnwalder](#)

#### **Id. em. 13.0.3**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

*(Proroga di termini in materia di Libro Unico del lavoro telematico)*

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola; "2019" è sostituita dalla seguente: "2020"».

### **13.0.5**

[Laniece](#)

#### **Id. em. 13.0.3**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

*(Proroga di termini in materia di Libro Unico del lavoro telematico)*

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020"».

### **13.0.6**

[Pagano](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

*(Proroga di termini in materia di Libro Unico del lavoro telematico)*

All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: " sei precedenti alla data di cui al comma 1";

b) è aggiunto infine il seguente periodo: "Con lo stesso decreto, è prevista una fase transitoria, non inferiore a sei mesi, per l'adeguamento delle procedure da parte dei soggetti obbligati ed i loro



intermediari"».

### 13.0.7

[Steger, Durnwalder](#)

#### **Id. em. 13.0.6**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

*(Proroga di termini in materia di Libro Unico del lavoro telematico)*

All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "i sei precedenti alla data di cui al comma 1";

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Con lo stesso decreto, è prevista una fase transitoria, non inferiore a sei mesi, per l'adeguamento delle procedure da parte dei soggetti obbligati ed i loro intermediari"».

### 13.0.8

[Laniece](#)

#### **Sost. id. em. 13.0.6**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*

*(Proroga di termini in materia di Libro Unico del Lavoro telematico)*

All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "i sei precedenti alla data di cui al comma 7";

b) è aggiunto infine il seguente periodo: "Con lo stesso decreto, è prevista una fase transitoria, non inferiore a sei mesi, per l'adeguamento delle procedure da parte dei soggetti obbligati ed i loro intermediari"».

### 13.0.9

[Moronese](#)

#### **Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G13.0.9**

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

«Art 13- *bis*.

*(Termini in materia di biomasse)*

1. Il comma 588 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato».

### **G13.0.9 (già em. 0.9)**

[Moronese, Nugnes](#)

#### **Non posto in votazione (\*)**

*Il Senato,*

in sede di esame del disegno di legge n. 717, di conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premessi che:

l'articolo 1 della legge n.208/2015, commi 149, 150 e 151, ha prorogato i termini entro cui i titolari di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che cessavano di beneficiare di incentivi sull'energia elettrica prodotta, potevano presentare la domanda di ammissione ad un nuovo incentivo, determinato dalla legge nella misura dell'80% della tariffa di conversione dei certificati verdi.

considerato che

L'erogazione dell'incentivo e' subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto ai sensi del comma 151. Entro il 31 dicembre 2018, i produttori interessati dalle disposizioni di cui ai commi 149 e 150 comunicano al Ministero dello sviluppo economico le autorizzazioni di legge possedute per l'esercizio dell'impianto, la perizia asseverata di un tecnico attestante il buono stato di uso e di produttività dell'impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonché gli altri elementi necessari per la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto di cui agli stessi commi, ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014;

la Commissione UE ha richiesto con una nota dell'8 Dicembre 2017 (*COMP B.3 AC/AM/MB/kd\*D\*2017/116863*) una serie di approfondimenti che, di fatto, hanno rappresentato l'avvio di una possibile procedura di infrazione, con indagine sui pregressi regimi di incentivazione (7340 impianti con 19000MW di potenza), con elevato rischio di una decisione di incompatibilità;

alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno intervenire al fine di evitare che negli operatori si creino aspettative legate alla vigenza delle disposizioni normative citate e soprattutto per evitare ulteriori future infrazioni,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di attivarsi con le dovute modifiche normative in sede legislativa al fine di evitare di incorrere in ulteriori procedure di infrazione a livello comunitario.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

### **13.0.10**

[Romeo, Pirovano](#)

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis* .

*(Proroga di termini in materia fiscale)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, 205, al comma 932, le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti; "31 dicembre"».

### 13.0.11

[Romeo, Pirovano](#)

#### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis.

*(Proroga di termini in materia fiscale)*

1. Al comma 997 della legge L. 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) le parole: "1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2019";
- b) alla lettera b) le parole: "30 giugno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019";
- c) alla lettera c) le parole: "30 giugno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019"».

### 13.0.13

[Gasparri, Mallegni](#)

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis .

*(Proroga di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2019";
- b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019";
- c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019"».

### 13.0.12

[Pagano, Bernini, Fazzone, Quagliariello, Vitali, Berardi, Tiraboschi, Damiani, De Poli, Lonardo, Ferro, Modena, Rizzotti, Moles, Barboni, Floris, Aimi, Paroli, Berutti](#)

#### Id. em. 4.21

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13- *bis*

*(Proroghe di termini in materia di strutture turistico ricettive)*

1. Alla lettera *i*), comma 1122, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", sostituire le parole: "30 giugno 2019" con le parole: "31 dicembre 2019".

2. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2019».

### 13.0.14

La Commissione

#### Approvato

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 13-bis.

*(Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)*

1. All'articolo 16 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti del 19 maggio 2017 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previste dal medesimo articolo 13, comma 1"».

### 13.0.500 testo 2/1

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

#### Respinto

*All'emendamento 13.0.500 (testo 2) sostituire il comma 1 con il seguente : «Il Commissario è nominato sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale, attraverso una procedura di selezione a evidenza pubblica che compari titoli ed esperienze maturate.».*

*Conseguentemente sopprimere il comma 2.*

### 13.0.500 testo 2/2

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

#### Respinto

*All'emendamento 13.0.500 (testo 2) sostituire il comma 1 con il seguente : «Il Commissario è nominato sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale, attraverso una procedura di selezione a evidenza pubblica che compari titoli ed esperienze maturate. Al Commissario non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento, comunque denominato».*

*Conseguentemente al comma 2 dopo le parole: «del comma 1» inserire le seguenti: «per le spese*

necessarie alla procedura di selezione a evidenza pubblica».

### 13.0.500 testo 2/3

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

#### **Respinto**

*All'emendamento 13.0.500 (testo 2) sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al Commissario non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento, comunque denominato.».

*Conseguentemente sopprimere il comma 2.*

### 13.0.500 (testo 2)

Il Relatore

#### **Approvato**

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 13-bis.

1. Il comma 9 dell'articolo 63, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60.000 euro per l'anno 2018 e a 160.000 euro per l'anno 2019, si provvede, nell'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 585 della legge n. 232, del 2016 e, nell'anno 2019, nell'ambito delle dotazioni a tal fine destinate nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

### ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 14.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

**C1**

Il Relatore

#### **Approvata**

*All'articolo 9, sostituire il comma 2-bis, introdotto dall'emendamento 9.91, con il seguente:*

«2-bis. La proroga di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

*All'articolo 13, sopprimere il comma 1-quinquies, introdotto dall'emendamento 13.4 (testo 2).*

*All'articolo 13-bis, introdotto dall'emendamento 13.0.14, sopprimere le parole da: «All'articolo 16» fino a: «1-bis» e dopo le parole: «primo periodo,» inserire le seguenti: «del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017».*

## DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese ( [741](#) )

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

**QP1**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [CONZATTI](#), [TOFFANIN](#), [CARBONE](#), [DE POLI](#), [PEROSINO](#),  
[ROSSI](#), [MALAN](#), [MALLEGNI](#), [GALLONE](#), [VITALI](#)

**Respinta (\*)**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato 741 di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, premesso che:

il decreto-legge in esame reca misure per il contrasto al precariato, misure per il contrasto alla ludopatia e misure in materia di semplificazione fiscale, disciplinando settori tematici tra loro eterogenei;

gli articoli del decreto, con riguardo all'eterogeneità, affrontano questioni tra loro diverse e in talune norme è anche difficile rinvenire quel soddisfacimento del principio di necessità ed urgenza proprio del decreto-legge, la cui emanazione dovrebbe essere funzionale a risolvere, o a porre in essere, con immediata efficacia, azioni od iniziative ritenute importanti ed improcrastinabili;

l'eterogeneità delle materie in un decreto-legge determina un utilizzo improprio della decretazione d'urgenza e un depauperamento della competenza legislativa propria delle Camere: per tale motivo l'utilizzo di tale strumento deve essere ponderato. La volontà del Governo di realizzare il proprio programma, o di rendere operative con immediatezza alcune sue decisioni, non può diventare prevalente sulla natura peculiare del decreto-legge. Inoltre, quest'ultimo non può essere il mezzo dell'Esecutivo per introdurre disposizioni e preservare, pretestuosamente e comunque, gli effetti prodottisi nei 60 giorni di validità della decretazione di urgenza, a prescindere dalla conversione in legge delle singole norme emanate;

giòva, infatti, ricordare che la verifica del criterio di omogeneità costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha da sempre fondato i percorsi argomentativi legati alla presenza, o assenza, del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dal summenzionato articolo Costituzionale per la legittima adozione dei decreti-legge;

in particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 ritiene illegittimo il decreto-legge il cui contenuto sia privo del vincolo dell'omogeneità esplicitamente previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Infatti, come sostenuto dalla Corte, «là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge» debba essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo «pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti alla Corte medesima, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento»;

tali storture, che sono da considerarsi un palese abuso di uno strumento legislativo particolare quale è il decreto-legge, sono ravvisabili sin dal titolo del provvedimento emergenziale, che è vago, generico e non permette di comprendere il suo specifico ambito di intervento;

il legislatore ha reputato, in modo inappropriato, che inserire nel titolo il termine "urgenti" sia motivo sufficiente per rendere emanabile un decreto-legge, e che i termini "materia fiscale e finanziamento esigenze indifferibili" siano sufficienti per legare tra loro disposizioni totalmente disomogenee;

è necessario ricordare e considerare che si dovrebbe usare maggior cautela nell'emanazione di provvedimenti emergenziali che sembrano redatti *ad hoc* per acquisire solo maggior consenso popolare;

infatti, il decreto-legge in oggetto presenta un contenuto articolato e costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione. In taluni casi, le disposizioni del decreto intervengono su discipline che risultano già stratificate nel corso del tempo, e si rivelano ancora una volta eterogenee e prive delle caratteristiche cui il decreto-legge in quanto tale dovrebbe ispirarsi;

con particolare riferimento alle norme in materia di lavoro, mancano del tutto i presupposti di necessità e urgenza sanciti dall'articolo 77 della Costituzione; si tratta di norme che sarebbe stato sicuramente più opportuno inserire all'interno di un disegno di legge destinato a seguire l'ordinario *iter* parlamentare;

le norme in materia di lavoro, di fatto, costituiscono una - seppur limitata - riforma di sistema, che riguardano un mondo assolutamente «fluido», con migliaia di contratti che sono in fase di rinnovo proprio in concomitanza con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, e che sicuramente mal si conciliano con lo strumento del decreto-legge immediatamente efficace; modifiche anche modeste rischiano, infatti, di avere un impatto di sistema comunque significativo sull'andamento del mercato;

il decreto-legge introduce a tal riguardo una serie di norme restrittive in materia di contratti a termine e contratti di somministrazione;

nello specifico, giova evidenziare che con riferimento alle modifiche della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1, nonostante l'inserimento del comma 1-*bis* apportato dalle Commissioni competenti della Camera dei deputati, desta perplessità l'obbligo di indicazione delle causali nei casi di rinnovo contrattuale oltre i 12 mesi - esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive; esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria -, che creeranno un aumento eccessivo del contenzioso, stante la genericità della formulazione;

all'articolo 2, l'inserimento del comma 02, in sede di esame del testo alla Camera dei deputati - secondo il quale il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore -, irrigidisce notevolmente la possibilità del datore di lavoro di modulare rapidamente il livello e la composizione della propria manodopera seguendo gli andamenti della produzione;

in questo quadro le modifiche della disciplina lavoristica si riveleranno poco utili rispetto all'obiettivo dichiarato di voler contrastare la precarietà - considerato che l'incidenza dei contratti a termine sul totale degli occupati è, in Italia, in linea con la media europea - con il risultato di produrre, nel breve termine, un effetto depressivo sull'occupazione e fortemente penalizzante per le imprese;

inoltre, secondo una stima di Confesercenti, un ulteriore aumento degli oneri per i contratti a tempo determinato si trasforma in un aggravio stimato in oltre 100 milioni di euro l'anno, di cui più della metà verrà sborsato già quest'anno, visto che scadranno il 55 per cento dei contratti;

le modifiche sopra indicate mostrano i segni della difficoltà della politica ad intercettare le reali esigenze del mondo dell'impresa, ma altresì dell'incapacità di decodificare i bisogni del mondo del lavoro in generale, che di tutto avrebbe bisogno fuorché di misure che introducono nuovi elementi di

rigidità;

Forza Italia, pur condividendo la necessità di accertare e sanzionare eventuali abusi nell'utilizzo dei *voucher*, ritiene non più procrastinabile un intervento sulla loro disciplina al fine di evitare un aumento esponenziale del lavoro nero nel nostro Paese e per tale motivo ha presentato sia al Senato che alla Camera, un disegno di legge volto alla reintroduzione di tale strumento pensato originariamente proprio per la valorizzazione del lavoro saltuario ed occasionale nei periodi di richiesta straordinaria di lavoro agricolo, stante la specificità di questo settore, che presenta caratteristiche difficilmente equiparabili agli altri settori dell'economia;

destano, altresì, perplessità le disposizioni di cui all'articolo 4 volte ad arginare il fenomeno delle "delocalizzazione" delle imprese, ponendo limiti efficaci alle imprese che abbiano ottenuto dallo Stato aiuti per impiantare, ampliare e sostenere le proprie attività economiche, attraverso la ridefinizione dei divieti e delle sanzioni;

pur ritenendo condivisibile la necessità di revocare gli incentivi in situazioni di effettiva distrazione di attività produttive e di basi occupazionali dall'Italia, si stigmatizzano l'ampiezza e la genericità di disposizioni eccessivamente punitive che rischiano di disincentivare gli investimenti interni ed esteri;

come sempre il Governo, nel perenne e confusionario zibaldone tra fattispecie evidentemente poco note al Ministro competente, confonde i concetti di "delocalizzazione" ed "internazionalizzazione" delle imprese, la seconda assolutamente auspicabile poiché induttiva di crescita, posti di lavoro e ricchezza per imprese e sistema paese ed in quanto tale favorita ed incentivata con azioni positive da tutti i Governi d'Europa e del mondo, compresi tutti i Governi italiani che hanno preceduto l'attuale;

inoltre, si evidenzia che la formulazione complessiva dell'articolo che introduce limiti alla delocalizzazione delle imprese, fa riferimento alla revoca dell' "aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio", omettendo di specificare ulteriormente le tipologie di contributi pubblici di sostegno che sono oggetto di revoca;

l'articolo 9 del decreto-legge introduce il divieto assoluto e generalizzato della pubblicità di giochi e scommesse. Come evidenziato nel *dossier* del Servizio studi del Senato, la normativa previgente (disposizioni limitative introdotte dapprima dall'articolo 7, commi 4-6, D.L. n. 158 del 2012 - cosiddetto "decreto Balduzzi" - e, successivamente, dall'articolo 1, commi 938, 939, legge n. 208 del 2015 - legge di stabilità 2016 -), che il decreto-legge fa espressamente salva, infatti, nel presupporre la liceità del messaggio pubblicitario di giochi e scommesse non appare compatibile con il divieto generale introdotto dal decreto-legge";

la disposizione in esame, volta a contrastare efficacemente il fenomeno della ludopatia, ridenominato, a seguito dell'approvazione da parte della Camera, "disturbo da gioco d'azzardo", presenta palesi ed evidenti vizi, sia sotto il profilo del mancato coordinamento con il quadro legislativo nazionale, sia sotto il profilo della costituzionalità e ciò per i seguenti motivi: 1) il testo approvato dalla Camera dei deputati, lungi dal perseguire l'intento dichiarato nel suo titolo e nel preambolo, ovvero quello di introdurre misure a tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, determina invece l'insorgere, in via di fatto, di una evidente disparità di trattamento all'interno delle categorie che negli intenti si vorrebbero proteggere, effetto questo palesemente contrastante con le disposizioni di cui agli articoli 3, 35 e 41 della Costituzione; 2) le imprese ed i lavoratori che operano nel settore dei giochi leciti che, si badi bene, come riconosciuto dallo stesso esecutivo con l'esenzione dal divieto di pubblicità assicurata alle Lotterie Nazionali, non sono tutti classificabili come "giochi di azzardo", vengono sostanzialmente privati della loro dignità e catalogati come cittadini indegni per una loro condizione sociale ovvero quella di operatori di un settore merceologico assolutamente legale, peraltro soggetto a riserva statale in forza del richiamato articolo 1, decreto legislativo n.496 del 1948, ma ritenuto dall'Esecutivo ideologicamente pericoloso e negativo;

la disposizione in esame, infatti, introduce il divieto totale di pubblicità per il gioco legale, così sopprimendo in via di fatto in modo radicale una libertà garantita, e ciò senza che nella relazione



tecnica che accompagna il provvedimento, sia stato riportato un solo elemento concreto ed obiettivo a supporto di una misura così drastica destinata ad incidere in modo assoluto sui diritti acquisiti e sulle libertà delle imprese che operano in questo settore merceologico specifico;

giova, inoltre, evidenziare che il Governo ha introdotto un divieto assoluto con l'intento dichiarato di contrastare un fenomeno che non si è nemmeno premurato di misurare con criteri scientifici ed epidemiologici. Infatti, le misure introdotte, solo apparentemente manichee, rischiano al contrario di incentivare l'azzardo, producendo l'effetto paradossale di favorire la diffusione del gioco illecito puro;

il divieto di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto Dignità si pone, inoltre, in aperto contrasto con la raccomandazione della Commissione UE del 14 luglio 2014 che non suggerisce l'imposizione di divieti di comunicazione ma, ben diversamente, afferma che "le comunicazioni commerciali sui servizi di gioco d'azzardo *on line* possono svolgere un ruolo importante nell'orientare i consumatori verso offerte permesse e controllate, ad esempio fornendo l'identità dell'operatore e dando informazioni corrette sul gioco d'azzardo, compresi i rischi delle problematiche ad esso legate, nonché messaggi di avvertimento";

rilevato che:

giova porre in rilievo lo scarso livello di considerazione riservato al Parlamento dalle forze di maggioranza, risultando, al contempo, incomprensibile la compressione dei tempi dell'*iter* del disegno di legge in titolo. Ancora una volta, la possibilità di svolgere un esame approfondito e di apportare modifiche al testo trasmesso dalla Camera è preclusa a causa dell'atteggiamento del Governo nei confronti del Parlamento, gravemente contrastante con il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche;

la *consuetudo contra legem* da parte del legislatore, di produrre decreti-legge in contrasto con sentenze della Corte, con dettami costituzionali e disposizioni legislative, indebolisce la credibilità degli organi legislativi, dei loro componenti e del valore e della forza delle leggi e della Costituzione. Desta, inoltre, perplessità che un decreto-legge formalmente viziato possa essere emanato e, successivamente, convertito,

delibera di non procedere all'esame dell'Atto Senato 741.

## QP2

[MARCUCCI](#), [MALPEZZI](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [BINI](#), [CIRINNA'](#), [COLLINA](#), [FERRARI](#), [PATRIARCA](#), [D'ALFONSO](#), [PARENTE](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

### Respinta (\*)

Il Senato,

in sede di discussione della legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

premessi che:

l'uso dello strumento del decreto-legge ha costretto le Commissioni riunite 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> ad esaminare il testo in tempi brevissimi limitando enormemente la possibilità di svolgere un dibattito approfondito sul senso e la funzionalità delle modifiche proposte. L'istruttoria legislativa nelle Commissioni è stata profondamente mortificata. Stupisce come le forze politiche dell'attuale maggioranza che avevano promesso una rinnovata centralità delle attività delle Commissioni, nel quadro di una "ritrovata" centralità dell'istituzione parlamentare nell'esercizio della funzione legislativa, stiano abusando della decretazione d'urgenza in palese violazione del dettato costituzionale. La compressione dei tempi concessi al Senato per esaminare il decreto-legge non ha

consentito di effettuare una valutazione approfondita delle disposizioni ivi contenute e di cogliere le implicazioni che le norme avranno sul mercato del lavoro italiano e, cosa più importante, sulla vita delle lavoratrici e dei lavoratori e delle imprese, che ne rappresentano i destinatari;

a questo proposito, occorre evidenziare il fatto che il testo non è corredato dalla relazione sull'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dal regolamento in materia. Ebbene, a fronte di un dettato normativo chiarissimo, la mancanza dell'AIR può essere giustificata in determinati casi, qualora il provvedimento in esame non impatti significativamente sulla platea dei destinatari, oppure, considerato che gli effetti socio-economici del provvedimento saranno tutt'altro che esigui, la mancanza dell'AIR significa che il Governo è stato manifestamente insolvente nel fornire dati adeguati relativi ad esso, analisi che anche alla luce del notevole ritardo tra l'adozione del decreto-legge e la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, appare abbastanza verosimile;

non ci si può non chiedere in cosa consistano la necessità e l'urgenza di questo provvedimento, laddove proprio la disciplina "più importante", a detta del Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, e cioè quella sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, viene rinviata nella sua applicazione, con riferimento ai rinnovi e alle proroghe contrattuali, al 31 ottobre 2018;

il decreto-legge ha un titolo altisonante che richiama la "dignità dei lavoratori e delle imprese". Si tratta molto più prosaicamente di misure sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e della somministrazione, l'indennità di licenziamento ingiustificato, delocalizzazione, ludopatia e semplificazione fiscale;

soffermandoci su una delle questioni più controverse del decreto-legge, ovvero la riduzione della durata del contratto a tempo determinato, secondo quanto evidenziato dal *dossier* del Servizio del bilancio del Senato, la relazione tecnica indica in 80.000 i soggetti che hanno attualmente (ogni anno) un contratto a termine di durata maggiore di 24 mesi e inferiore o pari a 36 mesi (il limite massimo). Di questi 80.000, destinati *ope legis* a terminare il rapporto di lavoro al giungere del 24° mese, il 33 per cento sarebbe destinato alla disoccupazione (tasso che si riscontra al termine di un contratto di 36 mesi) mentre attualmente lo stesso tasso è pari al 23 per cento: "non riscontrandosi obiettivamente altri motivi per giustificare tale differenza" - afferma il Servizio del bilancio - "appare ragionevole l'assunto che i 10 p.p. di differenza (8.000 soggetti) siano ascrivibili proprio alla prosecuzione dei rapporti di lavoro dopo i 24 mesi.";

inoltre, si ricorda che con la sentenza dell'11 aprile 2013, la Corte di giustizia europea ha statuito che la direttiva europea sul lavoro a tempo determinato non sia applicabile al lavoro in somministrazione, alla luce del fatto che la normativa europea sul contratto a termine separa espressamente tale tipologia contrattuale rispetto a quella del lavoro somministrato;

ed ancora, l'innalzamento dell'indennità di licenziamento ingiustificato di due mensilità ulteriori ogni anno rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2015 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti), solleva dubbi di costituzionalità, soprattutto in riferimento all'innalzamento della soglia delle 24 mensilità, per violazione dell'articolo 3, comma 1, della Costituzione, nella misura in cui introduce un'irragionevole differenziazione con le lavoratrici e i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015. L'orientamento giurisprudenziale ha più volte ribadito che sono possibili disparità e differenziazioni di trattamento, solo nel caso in cui siano giustificate e comunque ragionevoli, per esempio per aumentare l'occupazione, cosa che non avviene in questo decreto. Infatti, a parità del medesimo licenziamento ingiustificato per fatto sussistente che non sia di gravità tale da giustificare il licenziamento ed a parità di anzianità, il lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015 percepirà una indennità inferiore al medesimo dipendente assunto successivamente;

l'intervento che concede al MIUR 120 giorni di tempo per dare esecuzione ad ogni provvedimento giurisdizionale che comporti la decadenza di contratti di lavoro stipulati con docenti in possesso di diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, inseriti con riserva nelle

graduatorie ad esaurimento, rappresenta sostanzialmente una misura che si limita a rinviare l'adozione di una soluzione strutturale del problema, facendo ricadere sugli alunni, sulle famiglie e sull'ordinato svolgimento del percorso formativo gli effetti dell'eventuale incertezza occupazionale di tali insegnanti. Inoltre, l'abolizione della norma sui 36 mesi, senza una data certa dei concorsi rischia di provocare non solo nuove sanzioni per l'Italia, ma l'apertura di una nuova stagione di precariato;

le misure in materia di delocalizzazioni, con le quali si prevede la restituzione degli aiuti di Stato e l'applicazione di una forte sanzione amministrativa pecuniaria nel caso in cui le imprese trasferiscano le proprie attività di produzione al di fuori dell'Unione europea entro un periodo di cinque anni dalla data di conclusione dell'investimento agevolato, risultano essere contrarie al processo di attrazione di investimenti, anche estere, nel nostro Paese - avviato nella scorsa legislatura con le misure di incentivazione previste nel Piano Industria 4.0 - e di dubbia applicabilità, tanto da prefigurare un forte aumento del contenzioso e da scoraggiare le tante aziende italiane e straniere che, dopo anni di incertezze, hanno ricominciato a programmare investimenti nel nostro Paese. Inoltre, tali disposizioni non colpiscono soltanto la capacità di attrazione di investimenti esteri nel nostro territorio ma indeboliscono anche la propensione delle nostre imprese all'internazionalizzazione della loro attività economica e produttiva. In risposta a tali problematiche, con le norme in esame si blocca un processo di internazionalizzazione delle nostre imprese che non ha riscontro in altre realtà;

sul tema dei giochi le misure adottate appaiono profondamente contraddittorie e parziali. L'articolo 9, nel vietare qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, comunque effettuata e su qualunque mezzo (Televisione, radio, pubblicazioni, stampa quotidiana e periodica, *internet* e affissioni), introduce in realtà una tariffa, sotto forma di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni commesse che si risolvono nel pagamento di una somma pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50.000 euro per ogni violazione, che permette al committente di aggirare agevolmente il divieto stesso. Vista l'importanza che riveste la pubblicità per alcuni settori che godono di un giro di affari molto consistente, le sanzioni previste non avranno pertanto la capacità di impedire effettivamente la trasmissione della pubblicità sui giochi su qualsiasi mezzo e a qualsiasi orario. La concreta efficacia delle norme proposte rischia di essere vanificata, inoltre, dall'assenza di una disciplina sovranazionale della materia, così pregiudicando la possibilità di applicare il medesimo divieto in caso di manifestazioni estere trasmesse in Italia e, al contempo, l'applicazione in solo ambito nazionale del divieto di pubblicità e sponsorizzazione dei giochi rischia di penalizzare in termini di concorrenza gli operatori nazionali;

le misure in tema di giochi non prevedono nulla sul fronte dell'offerta di gioco, ossia sulla riduzione del numero delle *slot* negli esercizi commerciali, nelle sale e nei punti di gioco, così come sul fronte della garanzia di migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori. I contenuti dell'intesa raggiunta il 7 settembre 2017 all'unanimità in Conferenza Stato Regioni e enti Locali sul riordino del gioco pubblico tra i presidenti delle Regioni e delle Province autonome e il Governo non sono stati recepiti. Tale intesa qualora fosse recepita dal decreto ministeriale consentirebbe la riduzione delle macchine da gioco con la sostituzione dell'infrastruttura con nuovi modelli collegati al sistema da remoto per un maggior controllo sul gioco;

anche le misure in materia fiscale presentano evidenti profili di inadeguatezza. Quanto all'articolo 10 che reca disposizioni finalizzate a revisionare l'istituto del redditometro a fini di specifico contrasto dell'economia sommersa, si dispone la revisione del provvedimento attuativo necessario al fine dell'accertamento sugli aspetti riguardanti il metodo di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti rendendo inattuabili i controlli ancora da eseguire sulle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2015 e ai successivi;

in assenza dei termini certi per l'emanazione del decreto aggiornato non si può garantire la neutralità prevista della relazione tecnica in termini finanziari prima dello spirare dei termini di decadenza per gli anni di imposta di riferimento, minando il principio stabilito dall'articolo 53 della

Costituzione e aprendo la strada ad un condono fiscale;

le misure sul redditometro e l'intervento relativo allo spesometro, che tra l'altro risulta già abolito a decorrere dal 1° gennaio 2019 e sostituito dalla fatturazione elettronica, appaiono palesemente residuali e con un contenuto inadeguato ad essere inserito in un provvedimento con requisiti di urgenza e necessità come il decreto-legge in esame;

quanto all'articolo 12 che prevede l'abolizione dello *split payment* per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto, la misura venne attuata al fine di evitare le numerose frodi in ambito di IVA e la continua evasione fiscale che rende l'Italia un Paese più debole da ormai decenni. Tale abolizione risulta quindi un ritorno al passato oltre ad essere considerato un appesantimento burocratico per i professionisti che saranno tenuti ad aggiornare il sistema di tenuta della contabilità;

l'articolo 13 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, si provvede all'abrogazione dei commi 353 e seguenti dell'articolo 1 della legge 205 del 2017, con i quali era stata introdotta nel nostro ordinamento la società sportiva dilettantistica lucrativa. Si è voluto cancellare con un tratto di penna un anno di lavoro senza sforzarsi di capire i benefici che questa riforma avrebbe potuto produrre, gettando al vento una grande occasione di rilancio per il nostro Paese. Si è preferito cioè cedere alle pressioni di chi vuole conservare lo *status quo* e impedire al nostro movimento sportivo di aggiornarsi e di stare al passo coi tempi, in nome di un immobilismo che non può che rivelarsi dannoso,

delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame di tali norme del disegno di legge n. 717.

---

(\*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate, è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione

## ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 79 del 2018.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente:

"*d-ter*) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74"»;

alla lettera a):

al numero 1), capoverso 1, lettera a), le parole: «esigenze sostitutive di altri lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «esigenze di sostituzione di altri lavoratori»;

dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi"»;

*alla lettera b), numero 1), capoverso 01:*

*dopo il secondo periodo è inserito il seguente:* «In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato»;

*al terzo periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 2» *sono inserite le seguenti:* «del presente articolo»;

*al comma 2, le parole:* «dei contratti in corso alla medesima data» *sono sostituite dalle seguenti:* «contrattuali successivi al 31 ottobre 2018».

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

«Art. 1-bis. - (Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile). - 1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l'incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83 milioni di euro per l'anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l'anno 2020, in 162,62 milioni di euro per l'anno 2021, in 134,02 milioni di euro per l'anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3,23 milioni di euro per l'anno 2024, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, a 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, a 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2;

b) quanto a 38,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, di 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, di 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e di 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

6. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali

iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

*All'articolo 2:*

*al comma 1 sono premessi i seguenti:*

«01. All'articolo 29, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "nei casi individuati dai contratti collettivi," sono inserite le seguenti: "nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,".

02. All'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1o gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali"»;

*al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «21, comma 2,»;*

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è inserito il seguente:

"Art. 38-bis. - (Somministrazione fraudolenta). - 1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione".

1-ter. Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del presente decreto, nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all'utilizzatore».

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

«Art. 2-bis. - (Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali). - 1.

All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 8, alinea, dopo le parole: "rese dai seguenti soggetti" sono aggiunte le seguenti: ", purché i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione";

*b)* dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli";

*c)* al comma 14, lettera *a*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori";

*d)* al comma 15:

1) al primo periodo, dopo le parole: "di cui al comma 6, lettera *b*), versa" sono inserite le seguenti: ", anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore";

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a favore dell'INPS";

e) al comma 17:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni";

2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma";

f) al comma 19, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore";

g) al comma 20, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8"».

*All'articolo 3:*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità". Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico"».

*Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 3-bis. - (Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all'operatività dei centri per l'impiego). - 1. Per il triennio 2019-2021, le regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota delle proprie facoltà assunzionali, definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantirne la piena operatività, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 3-ter. - (Relazione alle Camere). - 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta annualmente alle Camere una relazione sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo».

*Prima dell'articolo 4 è inserita la seguente rubrica: «Capo I-bis - Misure finalizzate alla continuità didattica».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, le parole: «fino alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

*«1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:*

*a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;*

*b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.*

*1-ter. Ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente, sino al loro esaurimento, attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di cui al comma 1-*quater* del presente articolo.*

*1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla lettera a):*

*a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;*

*b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), è destinato il 50 per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento;*

*c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere a) e b).*

*1-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1-*quater*, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:*

*a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;*

*b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002,*



purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

*1-sexies.* Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma *1-quinquies*, nonché dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

*1-septies.* Ciascun docente può partecipare al concorso di cui al comma *1-quinquies* in un'unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato.

*1-octies.* Le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma *1-quinquies* sono predisposte attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente e il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari ed è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli.

*1-novies.* Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo di cui al secondo periodo sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'entità del contributo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

*1-decies.* L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma *1-quater* comporta la decadenza dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

*1-undecies.* Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma *1-quater*, lettere *b)* e *c)*, continua ad applicarsi quanto disposto all'articolo 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

*la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria».

*Nel capo I-bis, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:*

«Art. 4-bis. - (Modifica in materia di contratti a termine nel settore scolastico). - 1. Il comma 131 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è abrogato».

*All'articolo 5:*

*al comma 2, la parola:* «Eeropeo» *è sostituita dalla seguente:* «europeo»;

*al comma 3, le parole:* «maggiorato di un tasso di interesse pari al» *sono sostituite dalle seguenti:* «maggiorato di un interesse calcolato secondo il» *e le parole:* «dell'aiuto, maggiorato» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'aiuto, aumentato»;

*al comma 4, la parola:* «banditi» *è sostituita dalle seguenti:* «per i quali sono stati pubblicati i bandi»; *dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

«5-bis. Le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo dalle amministrazioni centrali dello Stato sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell'attività economica, eventualmente anche sostenendo l'acquisizione da parte

degli ex dipendenti»;

*al comma 6, le parole: «di attività economica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attività economica specificamente incentivata» e le parole: «con la quale vi sia rapporto» sono sostituite dalle seguenti: «che sia con essa in rapporto».*

*All'articolo 6:*

*al comma 1, dopo la parola: «riduca» sono inserite le seguenti: «in misura superiore al 50 per cento» e le parole da: «in presenza di una riduzione di tali livelli» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale»;*

*al comma 3, la parola: «banditi» è sostituita dalle seguenti: «per i quali sono stati pubblicati i bandi».*

*All'articolo 7:*

*al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 6, comma 1» sono soppresse;*

*al comma 2, secondo periodo, le parole: «degli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni»;*

*al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì nei casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato»;*

*alla rubrica, le parole: «degli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni».*

*Nella rubrica del capo III, le parole: «alla ludopatia» sono sostituite dalle seguenti: «del disturbo da gioco d'azzardo».*

*All'articolo 9:*

*al comma 1, primo periodo:*

*le parole: «alla ludopatia» sono sostituite dalle seguenti: «del disturbo da gioco d'azzardo»;*

*le parole: «e dall'articolo 1, commi da 937 a 940» sono sostituite dalle seguenti: «e in conformità ai divieti contenuti nell'articolo 1, commi da 937 a 940»;*

*dopo le parole: «a giochi o scommesse con vincite di denaro» sono inserite le seguenti: «nonché al gioco d'azzardo»;*

*la parola: «internet» è sostituita dalle seguenti: «i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media»;*

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

*«1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti "disturbi da gioco d'azzardo (DGA)".*

*1-ter. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita"»;*

*al comma 2, le parole: «commisurata nella misura del 5%» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari al 20 per cento»;*

*al comma 6, le parole da: «e nel 19,5 per cento» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023»;*

*dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

*«6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6»;*

*al comma 7, dopo le parole: «198 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui».*

*Al capo III, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:*

«Art. 9-bis. - (Formule di avvertimento). - 1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono stabiliti il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze di cui al comma 1. I tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l'immediata visibilità, la dicitura: "Questo gioco nuoce alla salute".

3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di dodici mesi.

4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché nelle aree e nei locali dove questi vengono installati.

5. Resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo, dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

Art. 9-ter. - (Monitoraggio dell'offerta di gioco). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della salute, svolge il monitoraggio dell'offerta dei giochi, anche attraverso una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale. Il monitoraggio considera in particolare le aree più soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d'azzardo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati del monitoraggio.

Art. 9-quater. - (Misure a tutela dei minori). - 1. L'accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l'accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio.

Art. 9-quinquies. - (Logo No Slot). - 1. È istituito il logo identificativo "No Slot".

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo "No Slot".

3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo "No Slot" ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

*All'articolo 10:*

*al comma 2, le parole: «, con effetto dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «. Le disposizioni del predetto decreto cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015».*

*All'articolo 11:*

*al comma 1, le parole: «all'adempimento comunicativo» sono sostituite dalle seguenti: «all'obbligo di comunicazione»;*

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

*«2-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:*

*"3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".*

*2-ter. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.*

*2-quater. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".*

*2-quinquies. All'onere derivante dal comma 2-quater, valutato in 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».*

*Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:*

*«Art. 11-bis. - (Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: "per motori" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1o gennaio 2019";*

*b) il comma 927 è sostituito dal seguente:*

*"927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1o gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1o luglio 2018".*

*2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.*

*3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:*

*a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;*

*b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;*

*c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;*

- d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*All'articolo 12:*

*al comma 3, lettera d), dopo le parole: «quanto a 35 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».*

*Al capo IV, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:*

*«Art. 12-bis. - (Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017».*

*All'articolo 13:*

*al comma 5, dopo le parole: «5,2 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui».*

*All'articolo 14:*

*al comma 1, dopo le parole: «4,5 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «71,3 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;*

*al comma 2:*

*all'alinea, dopo le parole: «dagli articoli 1 e 3,» sono inserite le seguenti: «comma 2,» e le parole: «e in 72,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo pari a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e in 72,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, a 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 71 milioni di euro per l'anno 2027 e a 71,3 milioni di euro annui»;*

*alla lettera a), le parole: «per anno» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno»;*

*alla lettera c), dopo le parole: «4,5 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «a 36 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;*

*alla lettera d):*

*le parole: «in 104,1» sono sostituite dalle seguenti: «a 104,1»;*

*le parole: «128,7 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 128,7 milioni di euro annui»;*

*le parole: «articoli 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 1 e 3, comma 2»;*

*al comma 3, le parole: «l'Istituto nazionale di previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti:*

*«l'Istituto nazionale della previdenza sociale» e le parole: «di cui agli articoli 1 e 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, 2 e 3, comma 2,».*

## ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Capo I

#### MISURE PER IL CONTRASTO AL PRECARIATO

##### Articolo 1.

*(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)*

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

«*d-ter*) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74»;

a) all'articolo 19:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.»;

1-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi»;

2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola «trentasei» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.»;

b) all'articolo 21:

1) prima del comma 1, è inserito il seguente:

«01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.»;

2) al comma 1, la parola «trentasei», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «ventiquattro», la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro» e la parola «sesta» è sostituita dalla seguente: «quinta»;

c) all'articolo 28, comma 1, le parole «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

**1.1**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

## 1.2

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

### Id. em. 1.1

*Sopprimere l'articolo.*

## 1.3

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [PAROLI](#), [GALLONE](#), [VITALI](#)

### Ritirato e trasformato nell'odg G1.30

*Sostituire gli articoli da 1 a 3 con il seguente:*

«Art. 1.

*(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)*

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

*a)* trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto; *b)* venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

*c)* dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

*a)* cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

*b)* trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

*c)* venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 2.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

## **G1.30 (già em. .3)**

### [BERNINI](#)

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 741 di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

premesso che:

gli articoli da 1 a 3 del decreto-legge recano, rispettivamente, disposizioni in materia di modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, alla disciplina della somministrazione di lavoro e in materia di indennità di licenziamento ingiustificato e incremento della contribuzione per alcuni contratti a tempo determinato;

sarebbe opportuno prevedere l'introduzione di incentivi all'occupazione stabile, per la durata di 5 anni, nei casi di trasformazione dei contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del decreto in contratti a tempo indeterminato attraverso misure di decontribuzione in favore del datore di lavoro e del lavoratore e misure relative al taglio del cuneo fiscale, attraverso la modifica delle aliquote IRPEF a favore del lavoratore che non vede solo la stabilizzazione del proprio lavoro ma anche una busta paga più "pesante" rispettivamente,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare disposizioni finalizzate a introdurre le misure di cui in premessa

---

(\*) Accolto dal Governo

## **1.4**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

### **Ritirato**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

*(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)*

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19: il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Dopo il comma 1, introdurre i seguenti:

"1-bis. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

1-ter. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini ipotesi ulteriori a quelle di cui al precedente comma 1, queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante



dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro"».

## 1.9

[DE POLI](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [FLORIS](#), [VITALI](#)

### **Respinto**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi».

## 1.5

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, alla lettera 0a) premettere la seguente:*

«00a) all'articolo 2:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: "anche se il luogo in cui si esplica la prestazione è al di fuori della sede dell'impresa";

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nell'ambito del comma precedente, sono comprese le prestazioni per le quali è previsto l'uso di mezzi propri, telefono, computer o qualsiasi altro dispositivo in grado di generare un trasferimento di dati o di voce necessario ad impartire le direttive per la esecuzione della prestazione"».

*Conseguentemente: dopo la lettera 0a), aggiungere la seguente:*

«0a.1) all'articolo 2, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora sia riconosciuta la fattispecie di rapporto di lavoro subordinato ai sensi del presente articolo, la presunzione assoluta di subordinazione decorre fin dalla stipulazione del contratto, con la riqualificazione del collaboratore quale dipendente e l'applicazione della retribuzione minima prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato nel settore di riferimento rispetto al profilo di competenza e di esperienza analogo a quello del collaboratore"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «(Modifiche alle disposizioni in materia di rapporto di lavoro)».

## 1.6

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

### **Ritirato e trasformato nell'odg G1.60**

*Al comma 1, alla lettera 0a) premettere la seguente:*

«00a) all'articolo 2, comma 2, lettera b), dopo le parole: "albi professionali", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle collaborazioni giornalistiche, che, a decorrere dalla data di entrata in

vigore della presente disposizione, sono ricomprese nella fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo. Per i rapporti di collaborazione giornalistica instaurati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione trova applicazione la previgente normativa fino alla rispettiva scadenza contrattuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2018"».

## **G1.60 (già em. .6)**

[LAFORGIA](#), [AIROLA](#)(\*)

**Non posto in votazione (\*\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 741,  
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento **1.6**.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

(\*\*) Accolto dal Governo

## **1.7**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sostituire il numero 1-bis), con il seguente:*

*«1-bis) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

*"1-bis. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*

*1-ter. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini ipotesi ulteriori a quelle di cui al precedente comma 1, queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro"»;*

*sopprimere le parole da: «2) al comma 2, primo e terzo periodo», fino alla fine dell'articolo.*

## **1.8**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Respinto**

*Al comma 1, lettera 0a), alinea, sostituire le parole: «è aggiunta la seguente:» con le seguenti: «sono aggiunte le seguenti:».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere il seguente capoverso: «d-quater alle collaborazioni rese in favore di società sportive per l'esecuzione di attività di controllo dei titoli di accesso degli spettatori agli impianti sportivi, l'instradamento degli stessi, la verifica del*

rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, e di ogni altro servizio funzionale al regolare svolgimento degli eventi sportivi».

## 1.10

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

### Respinto

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 19:

1) comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i trentasei mesi, nel qual caso le ragioni della durata, connesse a specifiche esigenze di natura tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva devono essere puntualmente indicate per iscritto nel contratto. Identica indicazione scritta dovrà essere apposta al contratto in caso di rinnovo o proroga che comportino una durata della prestazione di lavoro superiore a ventiquattro mesi"».

*Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 21:

1) prima del comma 1, è inserito il seguente:

"01. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1"».

## 1.11

[NENCINI](#)

### Respinto

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).*

## 1.14

[PATRIARCA](#), [MARCUCCI](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [NENCINI](#)

**Le parole da:** «*Al comma*» a: «*superiore a*» respinte; **seconda parte preclusa**

*Al comma 1, lettera a), il capoverso «1» è sostituito dal seguente:*

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi. Le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono individuare negli accordi collettivi nazionali le condizioni cui subordinare l'apposizione del termine di durata».

*Conseguentemente,*

a) *al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «1-bis»;*

b) *al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «4», sopprimere il secondo periodo;*

e)al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il capoverso «01».

## 1.20

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

### Precluso

*Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire il capoverso: «1» con il seguente:*

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine non superiore a ventiquattro mesi».

*Conseguentemente,*

a)al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso: «1-bis»;

b)al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «4», sopprimere il secondo periodo;

c)al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il capoverso: «01».

## 1.13

[DE BERTOLDI](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#)

### Precluso

*Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:*

«1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi"».

*Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere:*

a)al comma 1, lettera a), il punto 3);

b)al comma 1, lettera b), il punto 1);

c)al comma 2 le parole da: «nonché» a «successivi al 31 ottobre 2018».

## 1.19

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [PARENTE](#)

### Precluso

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi"».

*Conseguentemente:*

a)al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una

copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione"»;

b)al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.

## 1.12

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

### Precluso

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi"».

*Conseguentemente:*

a)al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione"»;

b)al comma 1, sopprimere la lettera b).

## 1.15

[MODENA](#), [FLORIS](#), [CONZATTI](#), [TOFFANIN](#), [PEROSINO](#), [VITALI](#)

### Precluso

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di comprovate ragioni tecniche, produttive, organizzative, o sostitutive ovvero nelle ipotesi previste dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del presente decreto».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 3, al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.*

## 1.16

[LAUS](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [NANNICINI](#)

### Precluso

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso «1.» con il seguente: «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi. In tale ipotesi gli accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più*

*rappresentative sul piano nazionale possono individuare i casi da apporre al contratto».*

### 1.17

[PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso «1.» con il seguente:*

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di specifici casi individuati dagli accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

### 1.18

[TIRABOSCHI](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [VITALI](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi».

*Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

### 1.21

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 3, capoverso 4 sopprimere l'ultimo periodo.*

### 1.23

[ROSSOMANDO](#), [ZANDA](#), [MISIANI](#), [CIRINNA'](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a

dodici mesi. In presenza di specifiche condizioni individuate mediante la sottoscrizione di accordi collettivi nazionali da parte delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi».

## 1.22

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

### Precluso

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», sostituire l'alinea con il seguente: «Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:».*

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «01», sopprimere il secondo periodo.*

## 1.24

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

### Respinto

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sostituire le parole da: «Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto», fino a: «comunque non eccedente i ventiquattro mesi», con le seguenti: «Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i trentasei mesi».*

## 1.25

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

### Le parole da: «Al comma» a: «"ventiquattro mesi » respinte; seconda parte preclusa

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dodici mesi fino alla fine della lettera», con le seguenti: «ventiquattro mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i trentasei mesi, nel qual caso le ragioni della durata, connesse a specifiche esigenze di natura tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva devono essere puntualmente indicate per iscritto nel contratto. Identica indicazione scritta dovrà essere apposta al contratto in caso di rinnovo o proroga che comportino una durata della prestazione di lavoro superiore a ventiquattro mesi».*

*Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) all'articolo 21, al comma 1, è premesso il seguente:*

*"01. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1"».*

## 1.26

### [DE BERTOLDI](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dodici mesi fino alla fine della lettera», con le seguenti: «ventiquattro mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i trentasei mesi, nel qual caso le ragioni della durata, connesse a specifiche esigenze di natura tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva devono essere puntualmente indicate per iscritto nel contratto. Identica indicazione scritta dovrà essere apposta al contratto in caso di rinnovo o proroga che comportino una durata della prestazione di lavoro superiore a ventiquattro mesi».*

*Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) all'articolo 21, al comma 1, è premesso il seguente:*

*"01. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1"».*

## 1.28

### [CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1), primo periodo, sostituire le parole da: «dodici mesi», fino alla fine del capoverso comma 1, con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*alla medesima lettera, sostituire il numero 3) con il seguente:*

*«3) il comma 4 è sostituito dal seguente:*

*"4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione"»;*

*alla lettera b), sopprimere il numero 1.*

## 1.29

### [CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1), primo periodo, sostituire le parole da: «dodici mesi», fino alla fine del capoverso comma 1, con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

*Conseguentemente: al medesimo comma:*

*alla medesima lettera, sopprimere il numero 3), alla lettera b), sopprimere il numero 1);*

*al comma 2 sopprimere le parole: «ai rinnovi e».*



### 1.30

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

#### Precluso

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

*Conseguentemente:*

a) *al medesimo capoverso, sopprimere le parole da Il contratto può avere fino alla fine del capoverso;*

b) *al numero 3, capoverso comma 4, sopprimere il secondo periodo;*

c) *alla lettera b), numero 1, sostituire il capoverso comma 01 con il seguente:*

*«01. Il contratto può essere liberamente prorogato, nel limite massimo di quattro proroghe, e rinnovato nei ventiquattro mesi».*

### 1.27

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

#### Precluso

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, alla medesima lettera, medesimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, alla lettera b), numero 1), capoverso comma 01», e sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il contratto può essere prorogato solo nelle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1».*

*Conseguentemente, all'articolo 3 sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 14, al comma 2, alinea, sostituire le parole: «articoli 1 e 3, valutati in 17,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «articoli 1 e 3, valutati in 23,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 193,5 milioni di euro per l'anno 2019».*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «quanto a 11,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 27,4 milioni di euro per l'anno 2019».*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «quanto a 30,8 milioni di euro per l'anno 2019», al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «42,5 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 59,8 milioni di euro per l'anno 2019».*

### 1.31

[DE BERTOLDI](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#)

#### Precluso

*Al comma 1, lettera a), numero 1), la parola: «dodici», è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».*

### 1.32

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, secondo periodo, alinea, sostituire la parola: «ventiquattro», con la parola: «trentasei».*

### 1.33

[PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

- a) *alla lettera a), numero 1), capoverso «1.» sono soppresse le parole da: «, solo in presenza di almeno una», fino alla fine del capoverso;*
- b) *alla lettera a), numero 3), capoverso «4.» è soppresso il secondo periodo;*
- c) *alla lettera b), è soppresso il numero 1).*

### 1.35

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

#### **Le parole da: «Al comma» a: «con le seguenti » respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, alinea, sostituire le parole da: «almeno una fino alla fine del capoverso comma 1», con le seguenti: «comprovate ragioni tecniche, produttive, organizzative, o sostitutive ovvero nelle ipotesi previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51».*

*Consequentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 3, capoverso comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.*

### 1.34

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [PARENTE](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», alinea, secondo periodo, sostituire le parole da: «almeno una fino alla fine del capoverso», con le seguenti: «specifici casi individuati dagli accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con riferimento agli accordi sottoscritti successivamente alla data di entrata in*

*vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».*

### 1.36

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), numero 1, lettera a) sopprimere le parole: «e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori».*

### 1.37

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

#### **Le parole da: «Al comma» a: «attività".» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, secondo periodo, lettera a), sopprimere le parole: «estranee all'ordinaria attività».*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*alla medesima lettera, medesimo capoverso, lettera b), sopprimere le parole: «e non programmabili»;*

*alla lettera b), numero 1, capoverso 01:*

*- sopprimere il primo periodo;*

*- secondo periodo, dopo le parole: «il contratto può essere prorogato» aggiungere le seguenti: «ovvero rinnovato».*

### 1.38

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [NANNICINI](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso «1», lettera a), sopprimere le parole: «estranee all'ordinaria attività».*

### 1.39

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, lettera a), sopprimere le parole: «estranee all'ordinaria attività».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, lettera b), sopprimere le parole: «e non programmabili».*

#### 1.40

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sopprimere la lettera b).*

#### 1.41

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

##### **Le parole da: «Al comma» a: «ordinaria;» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, lettera a) numero 1), capoverso 1, sostituire la lettera b), con le seguenti:*

- «b) esigenze connesse ad incrementi temporanei e significativi dell'attività ordinaria;*
- b-bis) esigenze individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51».*

#### 1.42

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [PARENTE](#)

##### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:*

- «b) esigenze connesse ad incrementi temporanei e significativi dell'attività ordinaria;*
- b-bis) esigenze individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51».*

#### 1.43

[LAUS](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

- «b) esigenze individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51».*

#### 1.45

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, secondo periodo, lettera b), sopprimere le parole:*

«*significativi e*».

#### 1.44

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

##### **Sost. id. em. 1.45**

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, lettera b) sopprimere la parola: «, significativi».*

#### 1.46

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, secondo periodo, lettera b), sostituire la parola: «significativi», con la seguente: «proporzionali».*

#### 1.47

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, secondo periodo, lettera b), sopprimere le parole: «e non programmabili».*

#### 1.48

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

##### **Id. em. 1.47**

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, lettera b), sopprimere le parole: «e non programmabili».*

#### 1.49

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [NANNICINI](#)

##### **Le parole da: «Al comma» a: «utilizzatrice".» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, lettera b), aggiungere, infine, le parole: «; per i contratti a termine stipulati dalle agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione la condizione si*

*integra e specifica tramite il riferimento al contratto commerciale di somministrazione sottoscritto con l'azienda utilizzatrice».*

*Conseguentemente all'articolo 2, sopprimere il comma 1-ter.*

## 1.50

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

### Precluso

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, secondo periodo, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «; per i contratti a termine stipulati dalle agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione la condizione si integra e specifica tramite il riferimento al contratto commerciale di somministrazione sottoscritto con l'azienda utilizzatrice».*

## 1.51

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

### Precluso

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i contratti a termine stipulati dalle agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione la condizione si integra e specifica tramite il riferimento al contratto commerciale di somministrazione sottoscritto con l'azienda utilizzatrice».*

## 1.52

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Le parole da: «Al comma» a: « b) aggiungere la seguente:» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*«b-bis) migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati/non occupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a)*dopo le parole: «di cui al capo III», aggiungere le seguenti: «per quanto compatibile e ove non in contrasto con gli articoli da 30 a 40»;*

b)*dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere la seguente: «21».*

## 1.53

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, dopo la lettera b), aggiungere, la seguente:*

«b-bis) esigenze di natura organizzativa, anche temporanee, connesse all'attività ordinaria».

**1.56**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) esigenze la cui tipologia è prevista dai contratti collettivi».

**1.57**

[DE POLI](#), [CONZATTI](#), [FLORIS](#), [PEROSINO](#), [TOFFANIN](#), [VITALI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«e) esigenze di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».

**1.54**

[PARENTE](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale».

**1.55**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, secondo periodo, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative».

## 1.58

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

### Respinto

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il termine è elevato a ventiquattro mesi per le imprese che, nei dodici mesi precedenti, abbiano incrementato la propria forza lavoro attraverso assunzioni con contratti a tempo indeterminato. In tal caso, le imprese potranno stipulare contratti di lavoro subordinato con termine fino a ventiquattro mesi per un numero pari alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato stipulate nei precedenti dodici mesi.

1-ter. Il termine è elevato a ventiquattro mesi per le imprese di nuova costituzione per la durata di anni cinque dall'inizio della loro attività».

## 1.59

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

### Le parole da: «Al comma» a: «infine, il seguente:» respinte; seconda parte preclusa

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere, infine, il seguente:*

«1-ter. In presenza di contratti collettivi, di cui all'articolo 51, che prevedano percorsi di stabilizzazione attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche liste, il contratto può essere liberamente rinnovato o prorogato anche in assenza delle condizioni di cui al comma 1), lettere a) e b), per la durata massima di ventiquattro mesi».

*Conseguentemente, alla lettera a), numero 3), capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La specificazione delle esigenze di cui al comma 1 non è necessaria in caso di proroga o rinnovo dei contratti stipulati ai sensi del comma 1-bis» e alla lettera b), numero 1), capoverso 01, terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2, aggiungere le seguenti: nonché i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis».*

## 1.60

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

### Precluso

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-ter. Nel caso di contratto a termine stipulato tra un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e il lavoratore per l'invio di quest'ultimo in missione presso un'azienda utilizzatrice, il contratto commerciale è da considerarsi tra l'esigenza di cui alla lettera a) del comma 1)».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «di cui al capo III», aggiungere le seguenti: «per quanto compatibile e ove non in contrasto con gli articoli da 30 a 40».*



## 1.61

[TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [FLORIS](#), [VITALI](#)

### Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 1-bis), inserire il seguente:*

«1-ter) al comma 2, primo periodo, le parole: "all'articolo 21, comma 2", sono sostituite con le seguenti: "all'articolo 21, comma 01"»;

b) *al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «01», terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2 del presente articolo», inserire le seguenti: «nonché nelle ulteriori ipotesi di stagionalità individuate nei CCL».*

## 1.62

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

### Respinto

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.*

## 1.63

[DE BERTOLDI](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#)

### Respinto

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "a tempo determinato" è aggiunto il seguente periodo: "nonché dei rapporti per l'esecuzione delle convenzioni aventi ad oggetto attività o servizi sociali d'interesse generale gestiti da organizzazioni di volontariato e da associazioni di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117"».

## 1.64

[NENCINI](#)

### Respinto

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).*

## 1.65

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Id. em. 1.64**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).*

**1.66**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Id. em. 1.64**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).*

**1.68**

[DE POLI](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [FLORIS](#), [VITALI](#)

**Respinto**

*Sostituire il comma 1, lettera a), punto 3) con il seguente:*

«3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione;».

**1.67**

[NENCINI](#)

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 4, è sostituito dai seguenti:*

«4. Al termine del contratto a tempo determinato della durata minima di dodici mensilità, il lavoratore interessato acquisisce un diritto di prelazione all'assunzione a tempo indeterminato nell'anno seguente la cessazione del rapporto. È fatto divieto al datore di lavoro di assumere nel periodo un altro lavoratore a tempo determinato.

4-bis. Al termine del contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi, il datore di lavoro potrà assumere il lavoratore a tempo indeterminato con uno sgravio contributivo del trenta per cento per una durata di cinque anni. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante le maggiori entrate derivanti da comma 4-ter.

4-ter. A decorrere dal 1 ° settembre 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 30 per cento a decorrere dal 2018"».

**1.69**

[LAUS](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «4», secondo periodo, sostituire le parole da: «, la specificazione fino alla fine del capoverso» con le seguenti: «o di proroga dello stesso rapporto, qualora il termine complessivo ecceda i dodici mesi, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato».*

*Conseguentemente, alla lettera b), numero 1), capoverso «01», sostituire i primi due periodi con il seguente: «Il contratto può essere rinnovato o prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.»;*

*- al terzo periodo, sopprimere le parole: «e dal secondo periodo».*

## **1.70**

[PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera a), numero 3, capoverso «4.» l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'atto scritto contiene in caso di rinnovo o di proroga dello stesso rapporto, qualora il termine complessivo ecceda i 12 mesi, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato.»;*

*b) alla lettera b), numero 1), capoverso «01» i primi due periodi sono sostituiti dal seguente:*

*«01. Il contratto può essere rinnovato o prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.».*

## **1.71**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

### **Improponibile**

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:*

*"Art. 19-bis.*

*(Contratti di lavoro subordinato per collaboratori parlamentari)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, i contratti di lavoro subordinato stipulati tra i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e i rispettivi collaboratori, per le attività connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari, hanno di norma una durata pari a quella della legislatura nel corso della quale essi sono instaurati. In tali casi, la data di scadenza dei contratti si intende coincidente con la data della prima riunione delle nuove Camere, di cui all'articolo 61, secondo periodo, della Costituzione. I contratti possono essere rinnovati alla loro scadenza, in caso di rielezione di un membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica presso la medesima Assemblea legislativa.

2. La durata dei contratti di cui al presente articolo può essere inferiore alla durata della legislatura nel corso della quale essi sono instaurati solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1, lettera a), e in ogni caso previo accordo tra le parti contraenti. I contratti di cui al presente comma sono rinnovabili alla loro scadenza.

3. I contratti di cui al presente articolo si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata dal mandato del membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica rispetto alla durata della legislatura.

4. I membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che intendano avvalersi di collaboratori per le attività connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari non possono in ogni caso stipulare con i medesimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

5. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, al fine di permettere che la nuova disciplina entri in vigore nella XVIII legislatura, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere. La retribuzione del collaboratore deve corrispondere ad un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e, salvo diversa disposizione normativa più favorevole, non può essere inferiore ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di lavoro più affini rispetto alla natura dell'attività svolta.».

## 1.71a

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

### **Improponibile**

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) dopo l'articolo 19, è aggiunto il seguente:

«Art. 19-bis - (*Contratti di lavoro subordinato per collaboratori parlamentari*). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, i contratti di lavoro subordinato stipulati tra i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e i rispettivi collaboratori, per le attività connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari, hanno di norma una durata pari a quella della legislatura nel corso della quale essi sono instaurati. In tal i casi, la data di scadenza dei contratti si intende coincidente con la data della prima riunione delle nuove Camere, di cui all'articolo 61, secondo periodo, della Costituzione. I contratti possono essere rinnovati alla loro scadenza, in caso di rielezione di un membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica presso la medesima Assemblea legislativa.

2. La durata dei contratti di cui al presente articolo può essere inferiore alla durata della legislatura nel corso della quale essi sono instaurati solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1, lettera a), e in ogni caso previo accordo tra le parti contraenti. I contratti di cui al presente comma sono rinnovabili alla loro scadenza.

3. I contratti di cui al presente articolo si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata dal mandato del membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica rispetto alla durata della legislatura.

4. I membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che intendano avvalersi di collaboratori per le attività connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari non possono in ogni caso stipulare con i medesimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

5. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, al fine di permettere che fa nuova disciplina entri in vigore nella XVIII legislatura, disciplinano le modalità del

pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, /a responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere. La retribuzione del collaboratore deve corrispondere ad un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e, salvo diversa disposizione normativa più favorevole, non può essere inferiore ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di lavoro più affini rispetto alla natura dell'attività svolta"».

### 1.72

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

### 1.73

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso, «comma 01» con il seguente:*

«01. Il contratto può essere rinnovato anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei limiti della durata complessiva di ventiquattro mesi. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1».

### 1.74

[LAUS](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso «01», sopprimere il primo periodo.*

*Consequentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: il contratto può essere prorogato» aggiungere le seguenti: «ovvero rinnovato».*

### 1.75

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Id. em. 1.74**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «comma 01», sopprimere il primo periodo.*

*Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: «il contratto può essere prorogato» aggiungere le seguenti: «ovvero rinnovato».*

**1.78**

[DE POLI](#), [CONZATTI](#), [FLORIS](#), [PEROSINO](#), [TOFFANIN](#), [VITALI](#)

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b) numero 01, terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2, del presente articolo» aggiungere le seguenti: «nonché per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.».*

**1.76**

[LAUS](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [NANNICINI](#)

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), numero n capoverso «01», quarto periodo, dopo le parole: «attività stagionali» aggiungere le seguenti: «anche nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».*

**1.77**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Respinto**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma «01», quarto periodo, dopo le parole: «attività stagionali» aggiungere le seguenti: «nonché per le ipotesi individuate dai contratti collettivi».*

**1.79**

[PARENTE](#), [LAUS](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#)

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: "o a tempo determinato"».*

**1.80**

[PARENTE](#), [LAUS](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#)

**Ritirato**

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**1.81**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**1.82**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Id. em. 1.81**

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**1.83**

[LAUS](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#)

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «centocinquanta giorni».*

**1.84**

[DE BERTOLDI](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#)

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*«c-bis) all'articolo 29, al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:*

*"e) i rapporti per l'esecuzione delle convenzioni aventi ad oggetto attività o servizi sociali d'interesse generale gestiti da organizzazioni di volontariato e da associazioni di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117"».*

**1.85**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Salvo diversa disposizione più favorevole prevista nei contratti collettivi, il lavoratore che esegue uno o più contratti a tempo determinato per un periodo complessivo di dodici mesi presso la stessa azienda, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate».

**1.86**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [PARENTE](#)

**Respinto**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente al 31 dicembre 2018».

**1.87**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole da: «di lavoro a tempo determinato fino alla fine del comma», con le seguenti: «stipulati dal 1° gennaio 2019».*

**1.88**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Id. em. 1.87**

*Al comma 2, sostituire le parole da: «di lavoro a tempo determinato fino alla fine del comma», con le seguenti: «stipulati dal 1° gennaio 2019».*

**1.89**

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#)

**Respinto**

*Al comma 2 sostituire le parole da: «successivamente fino alla fine del comma», con le seguenti: «, nonché alle proroghe e ai rinnovi, stipulati successivamente al 31 ottobre 2018».*



## 1.90

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «del comma» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «, nonché» fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».*

## 1.91

[ROSSOMANDO](#), [ZANDA](#), [MISIANI](#), [CIRINNA'](#)

**Precluso**

*Al comma 2, sopprimere le parole: «, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018».*

## 1.92

[DE POLI](#), [VITALI](#)

**Precluso**

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018».*

## 1.93

[PATRIARCA](#), [MARCUCCI](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [NENCINI](#)

**Precluso**

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «, nonché» fino alla fine del comma.*

## 1.94

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Precluso**

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «, nonché» fino alla fine del comma.*

**1.95**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole da: «, nonché» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».*

**1.96**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole da: «, nonché» fino alla fine del comma, con le seguenti: «Con riferimento ai contratti a tempo determinato in corso e al loro relativo regime delle proroghe e dei rinnovi, si applica la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».*

**1.97**

[LAUS](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «31 ottobre 2018» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 2, sostituire le parole: «successivi al 31 ottobre 2018» con le seguenti: «decorrenti dal 1° gennaio 2019».*

**1.99**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Precluso**

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2018» con le seguenti: «1° gennaio 2019».*

**1.98**

[LAUS](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [NANNICINI](#)

**Precluso**

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2018».*

### 1.100

[PATRIARCA](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [NANNICINI](#)

#### **Ritirato**

*Sopprimere il comma 3.*

### 1.105

[PAPATHEU](#), [VITALI](#)

#### **Respinto**

*Al comma 3, sopprimere le parole: «stipulati dalle», e sostituirle con le seguenti: «in essere con e».*

*Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Le pubbliche amministrazioni, in sede di proroga o rinnovo dei contratti di lavoro a termine, nei limiti dei posti vacanti in pianta organica, trasformano i contratti di lavoro a tempo determinato, in essere da oltre 60 mesi, in contratti di lavoro a tempo indeterminato e nel rispetto della anzianità di stipula del contratto a tempo determinato, se certificano l'impossibilità di garantire i servizi ordinari con il personale già contrattualizzato a tempo indeterminato.»*

### 1.101

[STEGER](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G1.101**

*Al comma 3, dopo le parole: «ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni», inserire le seguenti: «nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.»*

### **G1.101 (già em. 101)**

[STEGER](#)

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 741,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento **1.101**.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

### 1.102

[DE POLI](#), [CONZATTI](#), [FLORIS](#), [PEROSINO](#), [TOFFANIN](#), [VITALI](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 3, dopo le parole: «contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni» aggiungere le seguenti: «e ai contratti per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».*

**1.104**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Precluso**

*Al comma 3, dopo le parole: «dalle pubbliche amministrazioni» aggiungere le seguenti: «e ai contratti stipulati da imprese di subfornitura in attività produttive di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192».*

**1.103**

[PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

**Precluso**

*Al comma 3, dopo le parole: «dalle pubbliche amministrazioni», inserire le seguenti: «e dalle imprese start up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,».*

**1.106**

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

**Precluso**

*Al comma 3, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «e dagli enti equiparati ad esse».*

**1.107**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Respinto**

*Al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le Pubbliche Amministrazioni dovranno comunque provvedere, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a indire procedure concorsuali, anche solo esclusivamente per titoli, ai sensi del decreto legislativo n. 75 del 2017, riservati ai dipendenti attualmente in servizio e assunti con contratti a tempo determinato, affinché la loro prestazione lavorativa per conto della Pubblica Amministrazione avvenga nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione. Le scadenze dei contratti in essere restano*

*immutate. Nel caso di superamento dei termini massimi di proroga dei contratti a tempo determinato, gli interessati hanno comunque il diritto di partecipare ai concorsi».*

## 1.108

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

### Respinto

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. A decorrere dal 1 ottobre 2018, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate al lavoro stabile, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 107, della legge 27 dicembre 2017 a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con esclusivo riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di *part time*, stipulati per lavoratori di qualsiasi età antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e trasformati, successivamente alla decorrenza della medesima data, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

3-quater. Qualora le misure di cui al comma 3-ter non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 3-ter, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

## 1.109

[PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

### Respinto

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la parola: "3.000" è sostituita dalla seguente: "5.0000".

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 85 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017».

## 1.110

[PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

### **Improponibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le società a controllo pubblico di cui all'articolo 25, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a decorrere dal 1° luglio 2018 procedono a nuove assunzioni a tempo indeterminato, previo utilizzo degli elenchi delle rispettive regioni, dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ancora ricollocati, secondo le modalità gestionali attribuite all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro dal predetto articolo 25».

## 1.111

[PAPATHEU](#), [VITALI](#)

### **Improponibile**

*Aggiungere il seguente comma:*

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, alle pubbliche amministrazioni è consentito conferire a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza, incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici territoriali, ovvero all'interno di organi di amministrazione attiva o consultiva di enti pubblici, nazionali o locali, purché il lavoratore in quiescenza rinunci, contestualmente all'accettazione dell'incarico, al trattamento pensionistico durante lo svolgimento dell'incarico e senza diritto di recupero delle somme, salva fatta la disciplina di settore in materia di incarichi e cariche presso organi costituzionali, entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione».

## G1.1

[DE BERTOLDI](#)

### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»,

premessi che:

l'articolo 1 modifica la disciplina del contratto a tempo determinato, recato dal decreto legislativo n. 81 del 2015, introducendo le causali, e limita l'utilizzo dei contratti a tempo determinato;

considerato che:

in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni del comma 1 del suesposto articolo, s'introducono alcune modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, con riferimento ai limiti di durata, ai limiti ed ai presupposti per i rinnovi e le proroghe, alla forma del contratto, al termine di decadenza per l'impugnazione del contratto medesimo;

considerato ancora che:

ai sensi della riforma del terzo settore, le organizzazioni di volontariato possono sottoscrivere convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale e che a tal fine, si rende opportuno prevedere, nell'ambito delle esclusioni specifiche dall'applicazione della disciplina sui contratti a tempo determinato, i rapporti per l'esecuzione delle convenzioni aventi ad oggetto attività o servizi sociali di interesse generale;

rilevato che:

le suesposte valutazioni intendono garantire la continuità nell'assolvimento delle funzioni di pubblico interesse al fine di evitare interruzioni nell'esecuzione delle convenzioni stipulate con lo Stato e le pubbliche amministrazioni, soprattutto con riguardo alle convenzioni in ambito sanitario ed assistenziale o emergenziale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, finalizzato a modificare il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al fine di escludere tra le disposizioni previste dal decreto-legge n. 87/2018, nella parte relativa alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, con riferimento ai limiti di durata, i rapporti per l'esecuzione delle convenzioni aventi ad oggetto attività o servizi sociali d'interesse generale gestiti da organizzazioni di volontariato e da associazioni di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

## G1.1 (testo 2)

[DE BERTOLDI](#)

### Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»,

premesso che:

l'articolo 1 modifica la disciplina del contratto a tempo determinato, recato dal decreto legislativo n. 81 del 2015, introducendo le causali, e limita l'utilizzo dei contratti a tempo determinato;

considerato che:

in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni del comma 1 del suesposto articolo, s'introducono alcune modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, con riferimento ai limiti di durata, ai limiti ed ai presupposti per i rinnovi e le proroghe, alla forma del contratto, al termine di decadenza per l'impugnazione del contratto medesimo;

considerato ancora che:

ai sensi della riforma del terzo settore, le organizzazioni di volontariato possono sottoscrivere convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale e che a tal fine, si rende opportuno prevedere, nell'ambito delle esclusioni specifiche dall'applicazione della disciplina sui contratti a tempo determinato, i rapporti per l'esecuzione delle convenzioni aventi ad oggetto attività o servizi sociali di interesse generale;

rilevato che:

le suesposte valutazioni intendono garantire la continuità nell'assolvimento delle funzioni di pubblico interesse al fine di evitare interruzioni nell'esecuzione delle convenzioni stipulate con lo Stato e le pubbliche amministrazioni, soprattutto con riguardo alle convenzioni in ambito sanitario ed assistenziale o emergenziale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare ogni provvedimento utile, anche di

carattere normativo, finalizzato a modificare il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al fine di escludere tra le disposizioni previste dal decreto-legge n. 87/2018, nella parte relativa alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, con riferimento ai limiti di durata, i rapporti per l'esecuzione delle convenzioni aventi ad oggetto attività o servizi sociali d'interesse generale gestiti da organizzazioni di volontariato.

---

(\*) Accolto dal Governo

## G1.2

### DRAGO

#### **Ritirato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741);

premessi che:

la *ratio* sottesa al decreto legge in esame, con specifico riferimento al Capo I, è intervenire con urgenza al fine di assicurare la tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo;

considerato che:

il Codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina organica delle attività volte all'accertamento e valutazione dei danni derivanti dalla circolazione, furto e incendio dei veicoli a motore e natanti;

con il Codice è stata altresì regolamentata l'attività dei periti assicurativi, anche attraverso l'istituzione di un apposito ruolo, al fine di garantire elevati standard di professionalità ed imparzialità nello svolgimento delle funzioni degli incaricati delle attività di accertamento e stima del danno, anche nell'interesse dell'utenza;

il settore delle assicurazioni è stato interessato, specie negli ultimi anni, dalla realizzazione di operazioni societarie aggregative fra le compagnie, le quali hanno determinato la contrazione del numero di operatori presenti sul mercato ed il conseguente aumento della forza contrattuale espressa da ognuno di essi. Ciò ha prodotto, come effetto, una graduale ed inesorabile riduzione dei compensi riconosciuti agli incaricati delle attività peritali, che hanno visto peggiorare giorno dopo giorno le condizioni di lavoro, a causa della necessità di ricercare continuamente nuove soluzioni, volte al contenimento dei costi di gestione, nonché allo scopo di mantenere un minimo livello di marginalità;

considerato altresì che:

il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto, con l'art. 19-*quaterdecies*, comma 2, l'estensione a tutti rapporti di lavoro autonomo individuati dal titolo lii del libro quinto del Codice Civile, l'istituto del c.d. «equo compenso» di cui all'art. 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, inizialmente introdotto in relazione all'esercizio della professione forense;

la concreta applicazione del citato istituto può avere un importante ruolo nell'ambito di un auspicato processo volto a riequilibrare i poteri espressi da due forze oggi contrapposte: i colossi assicurativi e bancari, da una parte, e i singoli professionisti, dall'altra;

il citato comma 2 dell'art. 19-*quaterdecies* del decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148 ha disposto che i parametri ai quali affidare la definizione dell'equo compenso per i lavoratori autonomi diversi dagli avvocati, sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24



gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, decreti in relazione ai quali non sono stati ancora approntati i conseguenti decreti attuativi;

impegna il Governo:

ad emanare i decreti ministeriali di cui comma 2 dell'art. 19-*quaterdecies* del decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148.

### G1.3

#### PUGLIA

##### **Ritirato**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premesso che:

il Capo I del decreto-legge in esame, reca misure per il contrasto al precariato;

considerato che:

in base al complesso normativo vigente in materia i cosiddetti lavori socialmente utili si distinguono in:

- lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di posti di lavoro in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per altri due periodi di 6 mesi;
- lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata di 12 mesi;
- lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi, con priorità per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali;
- prestazioni di attività socialmente utili da parte di lavoratori iscritti alle liste di mobilità, o percettori di altro trattamento speciale di disoccupazione o che godono di altro trattamento straordinario di integrazione salariale a zero ore;

considerato altresì che:

la figura dei lavoratori socialmente utili nasceva per coniugare all'esigenza degli enti locali di reclutare personale per lo svolgimento di compiti istituzionali la possibilità di offrire un impiego a categorie di cittadini a rischio esclusione;

la grande platea dei soggetti coinvolti nei progetti, era costituita oltre che da lavoratori con trattamenti di cassa integrazione e mobilità in scadenza, anche da giovani, diplomati e laureati in cerca di prima occupazione in aree ad emergenza occupazionale;

nel corso degli anni, gli LSU hanno sopperito alle carenze di organico nella realizzazione di attività e di servizi erogati dalla pubblica amministrazione, (segreteria, protocollo informatico, personale, e altro) acquisendo competenze notevoli, anche ad alto contenuto professionale, occupando sovente settori importanti degli enti (protezione civile e genio civile), garantendo turnazioni di lavoro ordinarie e straordinarie in ordine anche a situazioni di emergenza sul territorio;

è innegabile come questi lavoratori, così come, in parte, la categoria dei lavoratori precari nella pubblica amministrazione, siano stati spesso sfruttati da esponenti politici locali, i quali promettevano periodi più o meno brevi retribuiti a carico della finanza pubblica in cambio del voto; tali lavoratori avrebbero dovuto essere impiegati solo per alcuni anni mentre a tutt'oggi vi sono lavoratori socialmente utili il cui rapporto con le pubbliche amministrazioni dura anche da più di vent'anni;

nonostante nel corso degli anni siano stati posti in essere una serie di provvedimenti normativi volti a svuotare il bacino delle varie categorie di lavoratori socialmente utili, da ultimo il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125), ancora oggi, molti lavoratori socialmente utili assicurano forza lavoro alle amministrazioni centrali e locali;

tali lavoratori tuttavia non hanno un contratto scritto in senso di lavoro perché la legge impone che non si instauri alcun rapporto di lavoro, e, nonostante il loro impegno lavorativo ultradecennale non sia diverso dal personale cosiddetto di ruolo degli enti utilizzatori, per legge non hanno mai goduto di copertura previdenziale;

la situazione di grave precarietà di questi lavoratori, inserita spesso in contesti ad alto tasso di disoccupazione, di squilibrio sociale e grave crisi economica e produttiva rischia di far saltare i già tenui equilibri sociali;

impegna il Governo:

ad operare, nell'ambito delle proprie competenze, una precisa ricognizione circa lo stato di effettiva applicazione da parte delle Regioni di quanto disposto dal citato comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e a porre in essere opportuni strumenti normativi e regolamentari al fine di assicurare l'applicazione di tale normativa da parte degli enti ancora inadempienti;

a riconoscere, tramite specifici strumenti normativi, i contributi figurativi, per il periodo di svolgimento della prestazione in LSU superiore a trentasei mesi, validi ai fini del diritto e della misura della pensione, provvedendo al reperimento delle necessarie risorse.

## G1.4

### AIROLA

#### **Ritirato**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741),

premesso che:

il decreto-legge in esame dispone, al Capo I, delle misure a tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo disposizioni volte al sia al contrasto del fenomeno della crescente precarizzazione lavorativa sia della salvaguardia dei livelli occupazionali;

considerato che:

la riforma introdotta con il decreto legislativo n. 116 del 2017, in attuazione della delega conferita dalla legge 57 del 2016, ha proceduto ad una complessiva riforma della magistratura onoraria;

in conseguenza della riforma, l'incarico di magistrato onorario presenta le seguenti caratteristiche: ha natura inderogabilmente temporanea; non può essere svolta per più di due giorni a settimana; non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego; non può in ogni caso essere esercitato per più di otto anni, anche non consecutivi, e cessa comunque al compimento dei 65 anni; prevede una indennità fissa da corrispondere ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie pari ad euro 16.140 lordi e ai magistrati onorari che non esercitano funzioni giudiziarie viene prevista un'indennità fissa pari ad euro 12.912 escludendo la possibilità di cumulo tra le stesse disponendo, però, una indennità di risultato fino al 30% dell'indennità fissa connessa al raggiungimento degli obiettivi; la malattia, l'infortunio e la gravidanza non comportano la cessazione dall'incarico ma la sospensione non viene computata ai fini dell'indennità;

impegna il Governo:

a valutare un possibile intervento a tutela della categoria dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, profondamente danneggiati nella scorsa legislatura dall'approvazione di diversi provvedimenti, che hanno totalmente ignorato le istanze che provenivano da un settore fondamentale al fine di mantenere integro il sistema Giustizia in Italia.

## G1.5

[DE BONIS](#)

**Ritirato**

*Il Senato,*

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741),

premessi che:

la *ratio* sottesa al decreto-legge in esame, con specifico riferimento al Capo I, è quella di intervenire con urgenza al fine di assicurare la tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo;

considerato che:

il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, fissa le norme destinate alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; l'articolo 3 del citato provvedimento individua le categorie di soggetti cui si applicano le disposizioni antiriciclaggio, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche;

è bene specificare che le disposizioni di cui Titolo II, Capo I, del citato decreto legislativo, reca «obblighi di adeguata verifica della clientela»;

ciò nonostante risulta al primo firmatario del presente atto di indirizzo uno smodato uso del contante al fine della aggiudicazione, a mezzo aste giudiziarie, di imprese agricole;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di verificare che l'applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, con specifico riferimento alle attività professionali svolte su incarico dell'autorità giudiziaria, compresa l'adeguata verifica, contrasti efficacemente le attività illecite, anche nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di beni e attività relativi alle imprese agricole;

a valutare altresì l'opportunità di promuovere l'adozione di provvedimenti volti a rendere più stringente la normativa di riferimento, con conseguente significativa riduzione dell'uso del contante nelle aste giudiziarie riguardanti l'acquisizione di aziende agricole.

## G1.6

[PATRIARCA, D'ALFONSO](#)

**Non posto in votazione (\*)**

*Il Senato,*

premessi che:

il decreto-legge in esame è finalizzato a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

le disposizioni contenute nel presente provvedimento tuttavia non si applicano, stante la specificità del settore, ai contratti di lavoro stipulati dalla pubblica amministrazione;

allo scopo di assicurare una maggiore efficacia e omogeneità delle norme di cui al presente decreto-legge, si ritiene opportuno procedere all'estensione della deroga prevista per la pubblica amministrazione anche agli enti ad essa equiparati;

tale uniformazione della disciplina, garantirebbe, tra l'altro, una gestione quanto più organica possibile dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con alcune delle migliori professionalità del mondo del lavoro italiano;

tra queste rientrano i lavoratori di Anpal servizi, società in house dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal), il cui operato è indirizzato alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di attività ed interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione sull'intero territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree territoriali depresse ed ai soggetti svantaggiati del mercato del lavoro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, sin dal primo provvedimento legislativo utile, di esentare gli enti equiparati alla pubblica amministrazione dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal presente decreto-legge in materia di contratti di lavoro a tempo determinato.

---

(\*) Accolto dal Governo

## G1.7

[D'ALFONSO, PATRIARCA](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame è finalizzato a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

contrariamente agli obiettivi enunciati dal Governo, alcune disposizioni contenute nel presente provvedimento corrono il rischio di provocare distorsioni del mercato del lavoro ed effetti negativi sul fronte occupazionale;

in materia di lavoro a tempo determinato, una delle maggiori criticità è rappresentata dalla reintroduzione delle cosiddette causali in caso di rapporti lavoro superiori a 12 mesi e di proroghe e rinnovi dei contratti;

l'eccessivo irrigidimento della disciplina, con l'inserimento di condizioni eccessivamente specifiche e non facilmente individuabili, molto probabilmente provocherà un incremento del contenzioso e una conseguente minore disponibilità delle imprese a ricorrere a tale tipologia contrattuale, con inevitabili ripercussioni negative in termini di posti di lavoro;

al fine di contrastare tale possibilità e di rendere il più omogeneo possibile il quadro legislativo di riferimento, si reputa necessario operare con maggiore gradualità e propensione alla condivisione del percorso legislativo;

in particolar modo, in tema di individuazione delle causali da inserire nei contratti, è auspicabile che non vada disperso il prezioso contributo che può essere apportato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la cui visione organica della struttura e delle dinamiche di questo ambito del mondo del lavoro può contribuire a rendere maggiormente efficaci le disposizioni del decreto-legge,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, a decorrere dal primo provvedimento legislativo utile, allo scopo di consentire ai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l'individuazione delle causali necessarie ai rinnovi e alle proroghe dei contratti a tempo determinato.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## G1.8

[PATRIARCA, D'ALFONSO](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame è finalizzato a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

l'assenza di misure realmente incisive in materia di incentivi all'assunzione mediante contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rappresenta una lacuna che rischia di compromettere l'efficacia del provvedimento in esame, generando effetti controproducenti in tema di occupazione;

si reputa necessario favorire ogni disposizione utile a facilitare la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche attraverso la previsione di misure di disincentivo in caso di mancata conversione dei rapporti di lavoro,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, a decorrere dal primo provvedimento legislativo utile, allo scopo di prevedere la corresponsione a favore dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato per un periodo non inferiore a sei mesi e per i quali il datore di lavoro non provveda alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato, di una «indennità», definita buonuscita compensatoria, a carico del datore di lavoro e non assoggettata a contributo previdenziale.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## G1.9

[ANASTASI](#)

**Ritirato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018,

n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741),

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame riduce la durata massima del contratto di lavoro a termine, portandola dai 36 mesi, previsti dalla normativa vigente, a 12, definendo al contempo alcune ipotesi in cui il contratto può avere una durata superiore, nel rispetto di un limite massimo di 24 mesi;

il medesimo articolo stabilisce che la sussistenza dei contratti a termine sia legata ad esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o ad esigenze di sostituzione di altri lavoratori o connessa ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

inoltre, l'articolo 2, comma 01, modificando l'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, esclude dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a orario ridotto e flessibile, anche i rapporti di lavoro istaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

considerato che:

l'articolo 326 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, disciplina la formazione dei contratti di arruolamento del personale marittimo stabilendo che: «il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato. Se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell'uno e dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato. Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni»;

con interpello 24/2014 il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali era intervenuto in risposta a un quesito avanzato da Fedarlinea in ordine alla possibile applicazione della disciplina sul contratto di lavoro a termine di cui all'allora vigente decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante: «Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES», ai contratti di arruolamento a tempo determinato ed «a viaggio», previsti nel settore marittimo dagli articoli 325 e 326 del summenzionato Codice della Navigazione;

in tale contesto il Ministero aveva negato la possibilità di tale applicazione, in quanto «l'art. 326 stabilisce dei limiti evidentemente più rigorosi rispetto a quelli previsti dalle norme di diritto comune di cui al D.Lgs. n. 368/2001 ( ... ) Nel settore del lavoro marittimo trova applicazione la disciplina contemplata in materia di contratto a termine dal Codice della Navigazione, da intendersi come disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune»;

a dispetto di quanto nel paragrafo precedente, sembrerebbe diffusa la pratica di rinnovi di contratti a tempo determinato per impiegati nel settore marittimo e compagnie navali, pur nel rispetto del termine di sessanta giorni fra un'assunzione a termine e l'altra, al fine di celare prestazioni lavorative continuate alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, eludendo di fatto l'applicazione delle norme sul contratto a termine previste dal Codice della Navigazione e rendendo impossibili le assunzioni a tempo indeterminato;

impegna il Governo:

anche alla luce della nuova disciplina sui contratti di lavoro a termine, a valutare l'opportunità di intervenire in materia con un'organica revisione del Titolo IV «Del contratto di arruolamento - Capo I Della formazione del contratto» del Codice della Navigazione, al fine di scongiurare il reiterarsi delle pratiche in premessa e favorire la stabilizzazione degli impiegati del settore marittimo.

## **G1.10**

### [NASTRI](#)

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. recante Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

premessi che:

il decreto trae la sua motivazione dalla straordinaria necessità e urgenza, nel tentativo di contrastare il fenomeno della crescente precarizzazione in ambito lavorativo, introducendo una serie di limiti alle tipologie contrattuali, sforzando di arginare le cosiddette «delocalizzazioni», affinché le aziende destinatarie di incentivi e aiuti restituiscano quanto ricevuto a fronte di un trasferimento delle attività produttive;

considerato che:

il fenomeno del pendolarismo, interessa una vasta platea di lavoratori con contratti di lavoro a termine i cosiddetti precari, che specie nel settore scolastico o della pubblica amministrazione, sono costretti a spostarsi quotidianamente per raggiungere il posto di lavoro;

considerato ancora che:

l'efficienza nel sistema dei trasporti rappresenta un requisito fondamentale per assicurare ai cittadini il diritto alla mobilità, in particolare nei confronti del fenomeno del pendolarismo sempre più diffuso nel Nord-Italia e in particolare nella regione Piemonte essendo direttamente interessato dalla qualità delle reti infrastrutturali e dai servizi di trasporto pubblico;

rilevato che:

il crescente numero di utenti che quotidianamente si spostano per motivi professionali o di studio, da una città all'altra o verso altre regioni, utilizzando i principali sistemi di trasporto su gomma e ferro, confermano che la domanda di trasporto locale, aumenta in tutta Italia sul fronte della quantità, a differenza della qualità dei servizi offerti che si rivelano essere scarsamente competitivi;

l'esigenza di monitorare costantemente lo spostamento e i flussi dei pendolari, che coinvolge una vastissima platea di lavoratori, professionisti e studenti universitari, (sebbene la materia del trasporto pubblico locale sia di competenza regionale, ma ciononostante rappresenta uno dei principali servizi pubblici tutelato anche a livello costituzionale) risulta urgente ed indispensabile, al fine di migliorare l'efficienza della mobilità per tutti i cittadini di spostarsi nel territorio nazionale con pari opportunità, accedendo a un servizio che garantisca condizioni economiche e qualitative favorevoli,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, finalizzato all'istituzione di un osservatorio permanente per i diritti dei pendolari, con funzioni consultive presso l'Autorità dei Trasporti, in grado di rappresentare il diritto degli utenti pendolari.

---

(\*) Accolto dal Governo

## **EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1 1.0.1**

### [LAUS](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [NANNICINI](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*



«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il periodo prestato con contratto di lavoro a tempo parziale è da considerarsi utile per intero ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento pensionistico. Per i contratti di lavoro a tempo parziale conclusi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto al trattamento pensionistico con riferimento a periodi interamente non lavorati avviene mediante domanda da presentare all'Inps entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I trattamenti pensionistici liquidati per effetto del riconoscimento di anzianità contributiva per periodi interamente non lavorati non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La predetta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già maturati alla data di entrata in vigore della presente disposizione senza diritto alla corresponsione di arretrati"».

## 1.0.2

[LAUS](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [PATRIARCA](#)

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

*(Istituzione del salario minimo orario)*

1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, è istituito il salario minimo orario.

2. Per salario minimo orario si intende la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore.

3. Il valore orario del salario di cui al comma 2 non può essere inferiore a nove euro al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e si applica a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa.

4. Il salario minimo orario è incrementato al 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istituto nazionale di statistica.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono individuati, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:

a) i contratti di importo inferiore a nove euro a cui estendere le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché i casi di esclusione dall'applicazione del salario minimo orario;

b) le modalità di incremento dei salari di importo superiore al salario minimo orario.

6. Le pubbliche amministrazioni non stipulano contratti né erogano contributi o finanziamenti se i soggetti con cui instaurano rapporti o a cui erogano benefici retribuiscono i propri lavoratori con compensi di importo inferiore al salario minimo orario.

7. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 6 comporta la nullità del contratto o



l'esclusione dai benefici.

8. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di salario minimo orario di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, corrisponde al lavoratore compensi inferiori al salario minimo orario, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro cinquemila ad euro quindicimila.

9. Fatte salve le condizioni contrattuali di miglior favore, per i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della legge, il salario minimo orario si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì all'aumento proporzionale dei livelli retributivi superiori, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 5, fino ai successivi rinnovi».

## ARTICOLO 1-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 1-bis.

#### *(Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
2. L'esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l'incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83 milioni di euro per l'anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l'anno 2020, in 162,62 milioni di euro per l'anno 2021, in 134,02 milioni di euro per l'anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3,23 milioni di euro per l'anno 2024, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, a 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, a 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
  - a) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2;
  - b) quanto a 38,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.
5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, di 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, di 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e di 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

6. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

### **1-bis.1**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

### **Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1-bis. - (*Incentivi ai rapporti di lavoro stabile*). - 1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori impiegati a tempo determinato per almeno diciotto mesi è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8,060 euro su base annua, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

2. L'esonero di cui al comma precedente spetta ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, soggetti che, al 31 luglio 2018, abbiano svolto la propria attività lavorativa mediante contratti a tempo determinato per un periodo di durata complessiva pari ad almeno 18 mesi. L'esonero è riconosciuto anche nel caso in cui i periodi di lavoro a tempo determinato siano stati svolti presso un altro datore di lavoro, anche in somministrazione, e non convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

3. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 1 sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione.

4. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 3.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1.500.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 1, 1-bis, della legge n. 196 del 2009 ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari all'importo

di cui al precedente periodo».

## 1-bis.2

[ROSSOMANDO](#), [ZANDA](#), [MISIANI](#), [CIRINNA'](#)

### Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1-bis. - *(Incentivi per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato)*. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, al fine di favorire la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, riguardante le assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, ed a prescindere dall'età anagrafica del lavoratore».

## 1-bis.4

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#)

**Le parole da: «Sostituire» a: «dal 1° gennaio 2019» respinte; seconda parte preclusa**

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all'occupazione stabile dei giovani, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con riferimento alle assunzioni di giovani di età inferiore ai trenta anni, con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di quarantotto mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 dicembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

1-ter. Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

*Consequentemente sopprimere il comma 2.*

### **1-bis.7**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

#### **Precluso**

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all'occupazione stabile dei giovani, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con riferimento alle assunzioni di giovani di età inferiore ai trenta anni, con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

*1-bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

*1-ter.* Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

*Consequentemente sopprimere il comma 2.*

### **1-bis.5**

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#)

#### **Precluso**

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate al lavoro stabile, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 107, della legge 27 dicembre 2017 a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con esclusivo riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di *part time* stipulati per lavoratori di qualsiasi età antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, e trasformati, successivamente alla decorrenza della medesima data, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

*1-bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

*1-ter.* Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

*Conseguentemente sopprimere il comma 2.*

### **1-bis.6**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

#### **Precluso**

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate al lavoro stabile, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 107, della legge 27 dicembre 2017 a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con esclusivo riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di part time stipulati per lavoratori di qualsiasi età antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, e trasformati, successivamente alla decorrenza della medesima data, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

*1-bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi».

*Conseguentemente sopprimere il comma 2.*

### **1-bis.8**

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#)

#### **Precluso**

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all'occupazione stabile dei giovani, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore

agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con riferimento alle assunzioni di giovani di età inferiore ai trenta anni, con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di quarantotto mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

*1-bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 dicembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi».

*Conseguentemente sopprimere il comma 2.*

### **1-bis.9**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

#### **Precluso**

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all'occupazione stabile dei giovani, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con riferimento alle assunzioni di giovani di età inferiore ai trenta anni, con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di quarantotto mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

*1-bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi».

*Conseguentemente sopprimere il comma 2.*

### **1-bis.10**

[SICLARI](#), [PEROSINO](#), [VITALI](#)

#### **Respinto**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che negli anni 2019 e 2020 convertono i



contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 48 milioni di euro per l'anno 2019, 189 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 e 10 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.*

### **1-bis.3**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole da: «Al fine» fino a: «trentacinquesimo anno di età» con le seguenti: «Allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all'occupazione stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 che assumono lavoratori di qualsiasi età, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico,» e sostituire la parola: «3000» con la seguente: «8060».*

*Conseguentemente dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 .500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.*

*1-ter. Qualora le misure di cui al comma 2 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».*

*Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.*

### **1-bis.11**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

#### **Ritirato**

*Al comma 1 sostituire la parola: «trentacinquesimo» con la seguente: «trentesimo».*

### **1-bis.12**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

**Respinto**

*Al comma 1 sostituire la parola: «trentasei» con la seguente: «quarantotto».*

**1-bis.13**

[LAUS](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#)

**Respinto**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».*

**1-bis.16**

[PARENTE](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#)

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».*

**1-bis.18**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

**Respinto**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».*

**1-bis.19**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

**Le parole da: «Dopo» a: «1° gennaio 2019» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

*«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di favorire lo sviluppo della ricerca e lo stabile inserimento nel mondo del lavoro dei ricercatori, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei dottori di ricerca con titolo riconosciuto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con esclusione dei contratti di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di*



lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

*3-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

*3-quater.* Qualora le misure di cui al comma 3-ter non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 3-bis, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

## **1-bis.20**

[LAUS](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«*3-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di favorire lo sviluppo della ricerca e lo stabile inserimento nel mondo del lavoro dei ricercatori, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei dottori di ricerca con titolo riconosciuto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con esclusione dei contratti di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

*3-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 dicembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi».

## **1-bis.21**

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, allo scopo di favorire lo sviluppo della ricerca e lo stabile inserimento nel mondo del lavoro dei ricercatori, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei dottori di ricerca con titolo riconosciuto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con esclusione dei contratti di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi».

### **1-bis.22**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

### **Respinto**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

### **1-bis.23**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Le parole da: «Dopo» a: «euro" sono sostituite con le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 100 le parole: "del 50 cento" sono sostituite

con le seguenti: "del 100 per cento" e le parole: "pari a 3.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "pari a 6.000 euro".

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### **1-bis.24**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

#### **Precluso**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al comma 100 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "del 50 cento" sono sostituite con le seguenti: "del 100 per cento" e le parole: "pari a 3.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "pari a 6.000 euro".

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### **1-bis.25**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

#### **Precluso**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al comma 100 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 100, le parole: "del 50 cento" sono sostituite con le seguenti: "del 75 per cento" e le parole: "pari a 3.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "pari a 4.500 euro".

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### **1-bis.26**

[PARENTE](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#)

#### **Precluso**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al comma 100 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 100, le parole: «del 50 cento» sono sostituite con le seguenti: «del 75 per cento» e le parole: «pari a 3.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «pari a 4.500 euro».

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### **1-bis.27**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

#### **Respinto**

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° settembre 2018, per i contratti di apprendistato di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a) e c) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 stipulati a decorrere dalla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro privati uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.560.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del "Fondo speciale di parte corrente" iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

### **1-bis.28**

[LAUS](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#)

**Id. em. 1-bis.27**

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° settembre 2018, per i contratti di apprendistato di cui all'articolo 41, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 stipulati a decorrere dalla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro privati uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.560.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del "Fondo speciale di parte corrente" iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

### **G1-bis.1**

#### ROMAGNOLI

##### **Ritirato**

*Il Senato,*

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premessi che:

l'articolo 1-bis del decreto-legge in esame prevede un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privato che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, al fine di promuovere e favorire l'occupazione giovanile stabile;

considerato che:

appare utile e opportuno prevedere la possibilità di attuare misure volte a favorire l'assunzione di lavoratori di età superiore ai 35 anni;

impegna il Governo:

a prevedere, compatibilmente con le risorse economiche che nel futuro si renderanno disponibili, il riconoscimento, per i datori di lavoro privato, di misure volte a favorire l'assunzione di lavoratori al di sopra del trentacinquesimo anno di età, in linea con lo spirito del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, che ha come obiettivo la tutela della dignità dei lavoratori e il contrasto dei fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1-BIS

### **1-bis.0.100**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

**Le parole da: «Dopo» a: «interessati".» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.1.

*(Incentivo all'occupazione stabile)*

1. Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati alla data di conversione in legge del presente decreto-legge, le somme restituite in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge, 28 dicembre 2012, n. 92 sono maggiorate del cinque per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, secondo periodo, pari a 300 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

**1-bis.0.101**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

**Precluso**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.1.

*(Incentivo all'occupazione stabile)*

1. Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme restituite in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge, 28 dicembre 2012, n. 92 sono maggiorate del cinque per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, secondo periodo, pari a 300 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati»;

*al titolo sostituire le parole: «incremento contribuzione contratto a tempo determinato» con le seguenti: «incentivo alla stabilizzazione del rapporto lavorativo».*

**1-bis.0.7**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Le parole da: «Dopo» a: « di riduzione:» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.1.

*(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)*

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);

e) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);

c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

## **1-bis.0.8**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.1.

*(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)*

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;



b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);

e) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);

c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

## 1-bis.0.9

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

### Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.

*(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)*

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) venticinque per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

b) quindici per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);

c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:



- a) quaranta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;
- b) venticinque per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);
- c) quindici per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.500 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### **1-bis.0.10**

[PARENTE](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#)

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.1.

*(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)*

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

- a) venticinque per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;
- b) quindici per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);
- c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

- a) quaranta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;
- b) venticinque per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);
- c) quindici per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.500 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a

1.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

#### **1-bis.0.6**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.1.

*(Incentivi per contratti a tempo indeterminato)*

1. Alle imprese e i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019, è riconosciuto per un periodo sperimentale di diciotto mesi, l'esenzione dal versamento dei contributi previdenziali, entro l'importo di 3.500 euro annui.

2. Agli oneri finanziari della presente disposizione si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per l'anno 2019. Ove la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

#### **1-bis.0.12**

[NANNICINI](#), [PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.1.

*(Riduzione strutturale del costo del lavoro e del cuneo fiscale per i nuovi assunti Fiscalizzazione totale degli oneri sociali impropri)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per i nuovi assunti da un datore di lavoro privato con contratto di lavoro a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, l'aliquota di contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) a carico del lavoratore è ridotta di un punto percentuale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Per le assunzioni ammesse all'incentivo di cui al comma 1, i datori di lavoro, ove non già esenti, sono esonerati dal versamento del contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (ex C.U.A.F.). Le relative prestazioni sono erogate, alle condizioni vigenti, a valere sulla Gestione degli interventi assistenziali (GIAS).

3. Per le assunzioni ammesse agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'articolo I-bis e all'articolo 1, commi da 100 a 108 e 893, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'aliquota ridotta e

l'esonero contributivo di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza dei predetti incentivi.

4. L'aliquota ridotta e l'esonero contributivo di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e di trasformazione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

5. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019, 850 milioni di euro per l'anno 2020, 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, 1.500 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi. Qualora le misure di cui al secondo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

### **1-bis.0.1**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.1.

*(Incentivi in favore degli apprendisti assunti con contratto a tempo indeterminato)*

1. Con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° settembre 2018 e non oltre il 31 dicembre 2023 a seguito di contratti di apprendistato di cui all'articolo 41, comma 2, lettera *a)* e *c)* del capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma rappresenta una dote contributiva in capo all'apprendista per la successiva assunzione a tempo indeterminato e la sua fruizione è garantita presso qualsiasi datore di lavoro che sottoscriva il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.368.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del "Fondo speciale di parte corrente" iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", missione "Fondi da ripartire" dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### **1-bis.0.4**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

**Le parole da: «Dopo» a: «113 a 115,» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.1.

*(Incentivi all'occupazione degli adulti over55)*

1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 101 è aggiunto il seguente:

"101-bis. L'esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, abbiano compiuto il cinquantaciquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nei tre anni precedenti".

2. L'esonero di cui al comma 101-bis della legge 27 dicembre 2017 n. 205, si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato attivati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 101-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205 pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

#### **1-bis.0.5**

[LAUS](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#)

**Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.1.

*(Incentivi all'occupazione degli adulti over50)*

1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 101 è aggiunto il seguente:

"101-bis. L'esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nei tre anni precedenti".

2. L'esonero di cui al comma 101-bis della legge 27 dicembre 2017 n. 205, si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato attivati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 101-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205 pari a 1.000

milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### **1-bis.0.2**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.1.

*(Incentivi all'occupazione degli adulti aver50)*

1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 101 è aggiunto il seguente:

"101-*bis*. L'esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro nei tre anni precedenti".

2. L'esonero di cui al comma 101-*bis* della legge 27 dicembre 2017 n. 205, si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato attivati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 101-*bis* della legge 27 dicembre 2017, n. 205 pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### **1-bis.0.3**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.1.

*(Incentivi all'occupazione dei giovani under30)*

1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 101 è aggiunto il seguente:

"101-*bis*. L'esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro

datore di lavoro nei tre anni precedenti".

2. L'esonero di cui al comma 101-*bis* della legge 27 dicembre 2017 n. 205, si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato attivati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 101-*bis* della legge 27 dicembre 2017, n. 205 pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### **1-bis.0.11**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.1.

*(Proroga delle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno)*

1. Le disposizioni di cui dall'articolo 1, commi 893 e 894, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 relative alle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno sono ulteriormente prorogate per l'anno 2019.

2. Ai fini di cui al comma 1 i programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i programmi operativi complementari possono introdurre per l'anno 2019, nell'ambito degli specifici obiettivi previsti dalla relativa programmazione, misure complementari volte all'assunzione di giovani entro i 35 anni di età o con almeno 35 anni, a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna».

### **1-bis.0.16**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

**Le parole da: «Dopo» a: «1. Al fine di» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.1.

*(Sgravio contributivo per garantire l'inserimento nel mercato del lavoro di donne vittime di violenza di genere o domestica)*

1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro a donne vittime di violenza di genere o domestica, ai datori di lavoro ed alle cooperative sociali che, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2019, assumono donne vittime di violenza di genere o domestica, debitamente certificate dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-*bis* del



decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per il 2019, di 4,2 milioni di euro per il 2020, di 6,4 milioni di euro per il 2021, e di 7,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, a valere su quota parte dei maggiori introiti derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione dello sgravio di cui al comma 1 e di ripartizione delle risorse di cui al successivo comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata a decorrere dal 1° gennaio 2019 la misura del *payout* sull'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a circa 3 milioni di euro per l'anno 2019, 4,2 milioni di euro per l'anno 2020, 6,4 milioni di euro per l'anno 2021, e di 7,5 milioni di euro a decorrere dal 2022».

### **1-bis.0.17**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.1.

*(Esonero contributivo per favorire l'occupazione femminile stabile nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)*

1. Al fine di favorire l'occupazione femminile stabile e dignitosamente retribuita e di contrastare lo squilibrio occupazionale di genere nei diversi territori e settori occupazionali del Paese è istituito presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le Pari Opportunità un fondo denominato "Fondo per promuovere l'occupazione femminile" con una dotazione pari a circa 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, alimentato dal maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, i datori di lavoro che assumono donne nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, sono esonerati, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Ai relativi oneri pari a 195 milioni di euro nel 2019, 312 milioni nel 2020, 267 milioni nel 2021 e in 300 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante al Fondo di cui al comma 1 dalla disposizione di cui al successivo comma 4.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2018, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al precedente comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del *payout* applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*)

del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a circa 300 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2019».

### **1-bis.0.18**

[SICLARI](#), [PEROSINO](#), [VITALI](#)

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.1.

*(Esonero contributivo per favorire le imprese in crisi)*

1. Al fine di attenuare gli effetti della crisi ed evitare licenziamenti economici, alle imprese, che negli ultimi due esercizi abbiano subito una consistente riduzione del fatturato ovvero degli utili, è riconosciuto, per un periodo massimo di quarantotto mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per i dipendenti a tempo indeterminato già assunti alla data del 31 dicembre 2017.

2. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e dello sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno determinate le soglie percentuali di riduzione del fatturato ovvero degli utili da considerare consistenti.

3. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 18 milioni di euro per il 2018, 23,5 milioni di euro per l'anno 2019, 51,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 e 9,8 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

### **1-bis.0.19**

[SICLARI](#), [PEROSINO](#), [VITALI](#)

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.1.

*(Esonero contributivo per favorire le imprese che investono nelle Regioni del Sud Italia)*

1. Al fine di attenuare di rilanciare gli investimenti nelle Regioni del Sud Italia, alle imprese che investono in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nei settori turistico ed agroalimentare, è riconosciuto, per un periodo massimo di 72 mesi dall'inizio dell'attività di investimento, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, fino alla concorrenza dell'intero investimento realizzato.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 23,5 milioni di euro per l'anno 2018, 51,8 milioni di euro per il 2018, 34,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 e 14 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale



2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

### **1-bis.0.13**

[PATRIARCA](#), [MARCUCCI](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [NENCINI](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.1.

*(Norme in materia di estensione delle tutele al lavoro tramite piattaforme digitali)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. A far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. In mancanza di accordi collettivi di cui al comma 2, lettera *a*) e a far data dal 1 gennaio 2019, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente attraverso strumenti o procedure informatizzate"».

### **1-bis.0.14**

[NANNICINI](#), [PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#)

**Le parole da: «Dopo» a: «contratti a tempo determinato» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.1.

*(Buonuscita compensatoria)*

1. In caso di mancata trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione a tempo determinato, i datori di lavoro privati sono tenuti al pagamento di un'indennità denominata "buonuscita compensatoria", non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due giorni dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni mese successivo al sesto mese d'anzianità di servizio. Per le frazioni di mese d'anzianità di servizio, la buonuscita è riproporzionata di conseguenza e le frazioni di giorno sono arrotondate all'unità. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la buonuscita compensatoria è assimilata al trattamento di fine rapporto».

### **1-bis.0.15**

[NANNICINI](#), [PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#)

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.1.

*(Buonuscita compensatoria)*

1. In caso di mancata trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato, conclusi anche per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, compresi i periodi di missione, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato, i datori di lavoro privati sono tenuti al pagamento di un'indennità denominata "buonuscita compensatoria", non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due giorni dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni mese successivo al sesto mese d'anzianità di servizio. Per le frazioni di mese d'anzianità di servizio, la buonuscita è riproporzionata di conseguenza e le frazioni di giorno sono arrotondate all'unità. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la buonuscita compensatoria è assimilata al trattamento di fine rapporto».

**1-bis.0.20**

[LONARDO](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [FLORIS](#), [PEROSINO](#), [VITALI](#)

**Le parole da: «Dopo» a: «di età,» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.1.

*(Fondo di solidarietà aziendale)*

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo di solidarietà aziendale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato all'agevolazione delle imprese che assumono persone che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, prive di impiego e che non percepiscono misure di sostegno al reddito.

2. Il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la tipologia dell'agevolazione di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla stessa.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**ARTICOLo 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

**Articolo 2.**

*(Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro)*

01. All'articolo 29, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «nei casi individuati dai contratti collettivi,» sono inserite le seguenti: «nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,».

02. All'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con

contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1o gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

1. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24.».

1-bis. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è inserito il seguente: «Art. 38-bis. - (Somministrazione fraudolenta). - 1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione».

1-ter. Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all'utilizzatore.

EMENDAMENTI

## 2.1

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

## 2.2

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Id. em. 2.1**

*Sopprimere l'articolo.*

## 2.3

[PARENTE](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#)

**Respinto**

*Al comma 01, capoverso comma 2, dopo le parole: «di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,», aggiungere le seguenti: «di lavoratori assunti a tempo indeterminato,».*

## 2.4

[PATRIARCA](#), [MARCUCCI](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [NENCINI](#)

### Respinto

*Sostituire il comma 02 con il seguente:*

«2. All'articolo 31, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore" aggiungere le parole: ", in ogni caso senza eccedere il 15 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di riferimento."».

*Conseguentemente,*

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *sopprimere il comma 1-ter.*

## 2.5

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

### Respinto

*Al comma 02, capoverso comma 2 dopo le parole: «di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,»; aggiungere le seguenti: «di lavoratori assunti a tempo indeterminato,».*

## 2.6

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «"singolo".» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, dopo le parole: «rapporto di lavoro tra» aggiungere la seguente: «singolo».*

*Conseguentemente al medesimo comma, sostituire le parole da: «alla disciplina» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, per quanto compatibile, alla disciplina di cui al Capo III. Nell'ambito di tale rapporto, le disposizioni previste dagli articoli 19, commi 1, 2, 3, e 21 sono riferite limitatamente a ciascun utilizzatore. Sono escluse in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24».*

## 2.7

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

### Precluso

*Al comma 1, alla parola: «somministratore» premettere la seguente: «singolo».*

*Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole da: «è soggetto alla disciplina» fino*

*alla fine del periodo con le seguenti: «è soggetto, per quanto compatibile, alla disciplina di cui al Capo III. Nell'ambito di tale rapporto, le disposizioni previste dagli articoli 19, commi 1, 2, 3, e 21 sono riferite limitatamente a ciascun utilizzatore. Sono escluse in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24».*

## 2.8

[LAUS](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «30 a 40;".» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, dopo le parole: «di cui al Capo III» aggiungere le seguenti: «per quanto compatibile e ove non in contrasto con gli articoli da 30 a 40;».*

*Conseguentemente al medesimo comma, sostituire le parole: «21, comma 2,» con le seguenti: «19, 21,».*

## 2.9

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Precluso**

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «di cui al Capo III» inserire le seguenti: «per quanto compatibile e ove non in contrasto con gli articoli da 30 a 40»;*

b) *dopo le parole: «di cui agli articoli» inserire le seguenti: «19, 21».*

## 2.10

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire da: «delle disposizioni fino alla fine» con le seguenti: «delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, e delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 01, primo periodo, e commi 2, 23 e 24».*

## 2.11

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione delle disposizioni» inserire le seguenti: «in materia di condizioni causali di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, comma 01, nonché delle disposizioni».*

## 2.12

[PATRIARCA](#)

### Id. em. 2.11

*Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione delle disposizioni» inserire le seguenti: «in materia di condizioni causali di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, comma 01, nonché delle disposizioni».*

## 2.13

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

### Respinto

*Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli» aggiungere le seguenti: «19, commi 1 e 4».*

## 2.14

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

### Respinto

*Al comma 1, sostituire le parole: «articoli 21, comma 2, 23 e 24» con le seguenti: «articoli 19, comma 2, 23 e 24».*

## 2.15

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

### Le parole da: «Al comma» a: «comma 01» respinte; seconda parte preclusa

*Al comma 1, sostituire le parole: «di cui agli articoli 21, comma 2» con le seguenti: «in materia di condizioni causali di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, comma 01 e di riassunzione di cui all'articolo 21, comma 2, nonché delle disposizioni di cui agli articoli».*

## 2.16

[PARENTE](#), [NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#)

### Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole: «di cui agli articoli 21, comma 2» con le seguenti: «in materia di condizioni causali di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, comma 01, nonché delle disposizioni di*

*cui agli articoli».*

## 2.17

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Le parole da:** «*Al comma*» a: «*19*» respinte; seconda parte preclusa

*Al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «19, comma 1».*

## 2.18

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «19, comma 2».*

## 2.19

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.1 All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al secondo periodo, alle parole: "Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto" sono premesse le seguenti: "Con esclusione del licenziamento,"».

## 2.20

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

**Respinto**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1.1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, e dall'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'utilizzatore può ricorrere al contratto di somministrazione a tempo determinato soltanto se ricorrono le causali previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) del presente decreto».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

### 2.0.1

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Le parole da: «Dopo» a: «settore del» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2.1.

*(Disciplina del lavoro accessorio)*

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative nel settore del lavoro domestico che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per il settore di cui al comma 1, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni».

**2.0.2**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2.1.

*Disciplina del lavoro accessorio nel turismo)*

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative nel settore del turismo che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel settore di cui al comma 1, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti;

b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui alla presente legge sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo esso di soggiorno.

5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carner* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate.

6. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione



stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in per ogni ora lavorativa prestata.

7. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di termine del lavoro ed il luogo della prestazione.

8. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 11. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

9. Fermo restando quanto disposto al comma 10, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso spese, tale che il valore nominale di ogni buono lavoro emesso sia di euro 11,00 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

10. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 9 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.»

### 2.0.3

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2.1.

*(Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300)*

1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente: "Art. 18. - *(Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo)*. - 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, il regime di tutela nel caso di licenziamento individuale illegittimo è disciplinato dal presente articolo.

2. Il giudice ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro con la sentenza con la quale:

a) dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato per ritorsione o rappresaglia, ovvero ancora in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al

decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile;

b) annulla il licenziamento in quanto accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore di lavoro per insussistenza del fatto contestato, ovvero perché esso non è stato commesso dal lavoratore o comunque non è a lui imputabile, ovvero perché non costituisce infrazione rilevante sul piano disciplinare, ovvero perché rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dell'articolo 2106 del codice civile ovvero sulla base dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili;

c) dichiara inefficace il licenziamento perché intimato in forma orale, o per mancanza della motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, o perché la condotta è stata contestata al lavoratore in modo generico o non immediato, o per violazione della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge.

3. Il giudice, con la sentenza di cui al comma 2, condanna il datore di lavoro anche al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa del licenziamento di cui sia stata accertata l'illegittimità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi nella misura legale.

4. La contribuzione dovuta ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 è pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dal licenziamento illegittimo e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro.

5. Con la sentenza di cui al comma 2, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al pagamento di una somma da corrispondere al lavoratore in caso di inosservanza o di ritardo nel procedere all'effettiva reintegrazione. Tale somma non può essere inferiore alla retribuzione globale di fatto dovuta per il periodo di mancata reintegrazione e non è ripetibile anche in caso di successiva riforma del provvedimento di reintegrazione.

6. Il giudice applica la medesima disciplina di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero nel caso in cui il licenziamento sia stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), il giudice condanna il datore di lavoro oltre che al pagamento delle sanzioni di legge previste per l'omessa contribuzione di cui ai commi 3 e 4, anche al pagamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di una somma variabile da una a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, sulla base del comportamento da lui mantenuto in relazione al licenziamento, anche in sede processuale, e alla dimensione dell'impresa. Nel caso di licenziamento discriminatorio, il giudice ordina altresì la pubblicazione della sentenza di reintegrazione ai sensi dell'articolo 120 del codice di procedura civile.

8. La tutela prevista contro i licenziamenti illegittimi ai sensi del comma 2, lettera a), si applica anche ai dirigenti.

9. Qualora il datore di lavoro occupi fino a quindici dipendenti, nel caso in cui il giudice accerti:

*a)* con riferimento al comma 2, lettera *b)*, che il fatto contestato ai fini del licenziamento rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa di particolare gravità, ovvero;

*b)* con riferimento al comma 2, lettera *c)*, che ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, ma il licenziamento è inefficace per una delle ragioni ivi indicate, il giudice stesso, valutate ed esplicitate le specifiche condizioni ambientali e relazionali in cui dovrebbe svolgersi il rapporto di lavoro:

1) applica la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, oppure;

2) condanna il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5, o, in mancanza, a versare al lavoratore, a titolo di risarcimento del danno, una somma commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello della sentenza, che non potrà in ogni caso essere inferiore a cinque mensilità della predetta retribuzione, nonché un'ulteriore somma forfettaria pari a quindici mensilità di tale retribuzione.

10. Nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice, acquisite d'ufficio le informazioni e osservazioni delle associazioni sindacali registrate che hanno partecipato alla procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604:

*a)* applica la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 nell'ipotesi in cui accerti l'insussistenza delle ragioni poste a base del licenziamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604;

*b)* nelle altre ipotesi in cui accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo, o nel caso in cui il datore di lavoro non dimostri di non poter ragionevolmente utilizzare il dipendente interessato in altre mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori, col limite del rispetto della dignità del lavoratore, può, tenuto conto della capacità economica del datore di lavoro:

1) applicare la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5;

2) in alternativa e con obbligo di specifica motivazione di tale scelta, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di quarantotto mensilità, ovvero tra un minimo di sei e un massimo di trentasei per i datori di lavoro che occupino più di quindici dipendenti, dell'ultima retribuzione globale di fatto;

*c)* qualora, nel corso del giudizio, accerti che il licenziamento è stato determinato dalle ragioni di cui al comma 2 o al comma 6, applica le relative tutele.

11. Ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria di cui al comma 10, lettera *b)*, numero 2), il giudice tiene conto oltre che della capacità economica dell'impresa, delle condizioni sociali e familiari del lavoratore nonché di quelle del mercato locale del lavoro, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione.

12. In tutti i casi in cui il giudice abbia ordinato, ai sensi dei commi che precedono, la reintegrazione, al lavoratore è data la facoltà, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto, di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. Salvo il caso in cui il lavoratore abbia richiesto la predetta indennità sostitutiva, il rapporto di lavoro si intende risolto qualora non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro.

13. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal

presente articolo.

14. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

15. L'ordinanza di cui al comma 14 può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del codice di procedura civile. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

16. Il lavoratore che intenda agire in giudizio al fine di ottenere il provvedimento di cui al comma 2 è tenuto ad esperire preventivamente il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

17. Nei casi di condanna del datore di lavoro alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e nei casi di condanna alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato nei confronti dell'utilizzatore o del somministratore si applicano i commi 3 e 4 del presente articolo.

18. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 3 aprile 2001, n. 142, le parole: "con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso l'articolo 18, il quale si applica anche ogni volta che all'annullamento della delibera di esclusione del socio consegue l'annullamento del suo licenziamento".

19. Il presente articolo, ad eccezione dei commi 10, 11, 17 e 18, si applica anche ai lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

2. Il regime di tutela previsto dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli per i quali non sono ancora decorsi i termini per l'impugnazione del licenziamento».

## ARTICOLO 2-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 2-bis.

*(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali)*

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, alinea, dopo le parole: «rese dai seguenti soggetti» sono aggiunte le seguenti: «, purché i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione»;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli»;

c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori»;

d) al comma 15:

1) al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6, lettera b), versa» sono inserite le seguenti: «, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore»;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a favore dell'INPS»;

e) al comma 17:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni»;

2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma»;

f) al comma 19, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore»;

g) al comma 20, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

## **2-bis.1**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

## **2-bis.2**

[STEGER](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

### **Le parole da: «Sostituire» a: «è sostituito» respinte; seconda parte preclusa**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2-bis. - (Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali). - 1. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dai seguenti:

"Articolo 54-bis - (Disciplina del lavoro occasionale. Definizione e campo di applicazione). - 1. Sono attività occasionali, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata, le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro e siano rese entro un limite di 700 ore nel corso di un anno civile. Le attività occasionali possono essere svolte in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nell'ambito delle attività senza fine di lucro. I valori sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Per le attività di cui al comma 1 non è necessaria la stipulazione di un contratto scritto, salvo l'obbligo di registrazione su di una apposita piattaforma informatica del Ministero del lavoro, nella quale devono essere indicati a cura del datore di lavoro o committente:

- a) le generalità e il codice fiscale del committente, nonché del prestatore;
- b) il giorno o i giorni in cui si colloca la prestazione;
- c) la sua durata complessiva;

d) la retribuzione complessiva, che non può essere inferiore a 8,00 euro orari, dovendosi intendere compresi in tale importo gli eventuali ratei di tredicesima mensilità, di indennità di ferie, altre maggiorazioni e del trattamento di fine rapporto.

3. È vietato il ricorso al lavoro occasionale nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'utilizzo del lavoro occasionale è in ogni caso consentito per le attività di catering e per le attività formative, comprese le scuole di sci. Le disposizioni si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. 4. È vietato il ricorso al lavoro occasionale da parte dei lavoratori che nei 6 mesi precedenti avevano un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro o committente.

5. Il ricorso al lavoro occasionale è consentito da parte di percettori di prestazione Naspi solamente dopo il terzo mese di disoccupazione.

Art. 54-ter. - (*Disciplina del rapporto*). - 1. Le prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis sono soggette ai limiti di orario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

2. Il compenso pattuito deve essere accreditato dal datore di lavoro o committente con cadenza mensile mediante bonifico bancario sul conto corrente del prestatore. Il contributo per l'assicurazione pensionistica e antiinfortunistica, determinata nella misura forfettaria del 33 per cento e interamente a carico del datore di lavoro o committente, è versata all'Inps entro 16 giorni dalla fine del mese di riferimento con F24.

3. Il compenso per le attività occasionali di cui all'articolo 54-bis è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro. È interamente compatibile e cumulabile con prestazioni di sostegno al reddito.

4. Il datore di lavoro o committente che faccia eseguire prestazioni eccedenti rispetto a quella registrata a norma dell'articolo 54-bis, comma 1, è punito con una sanzione amministrativa in misura da 500 euro a 1.000 euro.

5. Per le prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis si applica quanto previsto in materia di libro unico del lavoro"».

## 2-bis.3

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

### Precluso

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2-bis. - (*Modifiche al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49, in materia di disciplina del lavoro occasionale*). - L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile

2017, n. 50, è sostituito dai seguenti:

"54-bis. - 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accreditati contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate anche da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

5. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti;

b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.

6. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio.

7. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui alla presente legge sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

8. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

54-ter. - 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni orari anche presso le rivendite autorizzate.

2. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in 8,50 euro per ogni ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali.

3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di inizio e di termine del lavoro ed il luogo della

prestazione.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto al comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso spese, tale che il valore nominale di ogni buono lavoro emesso sia di euro 11,00 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali"».

## **2-bis.4**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

### **Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2-bis. - (Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio). - 1. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è sostituito dal seguente: "Art. 54-bis. - (Lavoro accessorio). - 1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro accessorio, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 7.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, fermo restando quanto stabilito dal comma 10, a compensi di importo complessivamente non superiore a 7.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 3.500 euro;

d) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 7.000 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e



all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Possono prestare attività di lavoro occasionale:

- a) disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- b) casalinghe, studenti e pensionati;
- c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
- d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

7. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

- a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per le seguenti prestazioni:
  - 1) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  - 2) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  - 3) insegnamento privato supplementare;
- b) gli altri utilizzatori fermo restando le esclusioni di cui al comma 9;
- c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
  - 1) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
  - 2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  - 3) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
  - 4) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

9. Il ricorso al carnet di buoni lavoro è vietato:

- a) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

10. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 8, gli importi di cui al comma 1, lettera b), relativi agli utilizzatori di cui al comma 7 lettere b) e c) sono ridotti a 5.000 euro.

11. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata «piattaforma informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le operazioni volte all'accesso al carnet di buoni lavoro di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

12. Ciascun utilizzatore di cui al comma 7 può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 11, ovvero presso gli uffici postali, un carnet nominativo prefinanziato, denominato «Carnet Buoni Lavoro».

13. Mediante il Carnet Buoni Lavoro, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

14. Ciascun Carnet Buoni Lavoro contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

15. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

16. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Carnet Buoni Lavoro nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 11, l'INPS provvede altresì all'accREDITAMENTO dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

17. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.»

## 2-bis.5

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Le parole da: «Sostituire» a: «si intendono attività lavorative» respinte; seconda parte preclusa**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2-bis. - (*Disciplina del lavoro accessorio*). - 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei settori agricoli, del turismo e del lavoro domestico che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per i settori di cui al comma 1, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate dai soggetti di cui al comma 2, nonché da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni».

## 2-bis.6

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [PAROLI](#), [GALLONE](#), [VITALI](#)

**Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2-bis. - (*Disciplina del lavoro accessorio*). - 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese nei settori del lavoro domestico, agricolo e del turismo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

3. I compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni. Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al presente comma si applica, in quanto compatibile, la previgente disciplina del lavoro accessorio di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è soppresso».

## 2-bis.7

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

### Precluso

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2-bis. - (*Disciplina del lavoro accessorio*). - 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei settori agricoli, del turismo e del lavoro domestico che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per i settori di cui al comma 1, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate dai soggetti di cui al comma 2, nonché da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla

legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni».

## 2-bis.9

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

### Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2-bis. - (*Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio in agricoltura*). - 1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 54-bis, comma 14 sopprimere la lettera b);

b) dopo l'articolo 54-bis aggiungere il seguente: "Art. 54-ter. - (*Lavoro accessorio in agricoltura*). - 1. Si intendono prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Ai fini di cui al presente articolo al lavoro accessorio in agricoltura si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui all'articolo 54-bis, comma 6, lettera a).

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno».

## 2-bis.8

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Le parole da: «Sostituire» a: «si intendono» respinte; seconda parte preclusa**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2-bis. - (*Lavoro accessorio*). - 1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura, turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, commercio e servizi, artigianato e piccola e media impresa, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi

superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6. I committenti sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di

ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003».

## 2-bis.10

[NASTRI](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

### Precluso

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2-bis. - (Lavoro accessorio nei settori dell'agricoltura e del turismo). - 1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura e turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6. I committenti imprenditori del settore turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali



possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accREDITAMENTO dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 33 5, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e e) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003».

## **2-bis.11**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

### **Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2-bis. - (*Lavoro accessorio nei settori dell'agricoltura e del turismo*). - 1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura e turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti



contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6. I committenti imprenditori del settore turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003».

## 2-bis.12

[DE BERTOLDI](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «e ricettivo,» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 6, dopo la lettera *b-bis*) sono aggiunte le seguenti:

"*b-ter*) le imprese agricole per lo svolgimento di attività di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

*b-quater*) le imprese dei settori turistico-alberghiero e ricettivo, di ristorazione e pubblici esercizi, per prestazioni a carattere stagionale"».

*Consequentemente, la lettera e) è soppressa.*

## 2-bis.13

[NASTRI](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 6, dopo la lettera *b-bis*) sono aggiunte le seguenti:

"*b-ter*) le imprese agricole per lo svolgimento di attività di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

*b-quater*) le imprese dei settori turistico-alberghiero e ricettivo, di ristorazione e pubblici esercizi, per prestazioni a carattere stagionale"».

*Consequentemente, la lettera c) è soppressa.*

## 2-bis.14

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, prima della lettera a) aggiungere la seguente:*

«0.a) al comma 6, dopo la lettera *b-bis*) sono aggiunte le seguenti:

"*b-ter*) le imprese agricole per lo svolgimento di attività di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

*b-quater*) le imprese dei settori turistico-alberghiero e ricettivo per prestazioni a carattere stagionale"».

## **2-bis.19**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «segunte:» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a). al comma 7, alinea, dopo le parole: "prestazione occasionale" sono inserite le seguenti: "nel limite massimo di spesa di 12.000 euro per anno civile"».

## **2-bis.20**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [PAROLI](#), [GALLONE](#), [VITALI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 7, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

"d-bis) per piccoli lavori di manutenzione"».

## **2-bis.15**

[STEGER](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

**Ritirato**

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a). dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti non commerciali e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di servizi sociali e assistenziali estivi, residenziali e semiresidenziali, di accompagnamento socio-pedagogico per persone portatrici di handicap, nonché di servizi, anche estivi, di assistenza socio-pedagogica ai bambini"».

## **2-bis.18**

[STEGER](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

**Ritirato**

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a). dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative"».

## **2-bis.17**

[STEGER](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

### **Ritirato**

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a). dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Per le attività emergenziali svolte dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 7, lettera b), non si applica il limite di importo di cui al comma 1, lettera b). Fermi restando gli altri limiti e vincoli previsti dal presente articolo, esclusivamente per le attività connesse alle esigenze temporanee o eccezionali previste dal comma 7, agli enti senza scopo di lucro non si applica la disposizione di cui al comma 14, lettera a)"».

## **2-bis.16**

[STEGER](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

### **Ritirato**

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a). dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. I comuni e le associazioni o cooperative, incaricate dagli stessi, di organizzare attività ludiche per l'infanzia o per l'assistenza agli anziani, possono ricorrere alle prestazioni di cui al presente articolo per compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro"».

## **2-bis.21**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) al comma 14, la lettera b) è soppressa».

## **2-bis.22**

[DE BERTOLDI](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «, ad eccezione» sono inserite le seguenti: «delle imprese artigiane, di servizi, commerciali, turistiche e».*

## **2-bis.23**

[STEGER](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

**Id. em. 2-bis.22**

*Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «, ad eccezione» sono inserite le seguenti: «delle imprese artigiane, di servizi, commerciali, turistiche e».*

**2-bis.24**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «aziende alberghiere e delle» con le seguenti: «imprese».*

**2-bis.25**

[DE BERTOLDI](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#)

**Respinto**

*Al comma 1 lettera e) dopo le parole: «delle aziende alberghiere» inserire le seguenti: «, della ristorazione e dei pubblici esercizi».*

**2-bis.26**

[NASTRI](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Id. em. 2-bis.25**

*Alla lettera e), dopo la parola: «alberghiere», inserire le seguenti: «della ristorazione e pubblici esercizi».*

**2-bis.27**

[TIRABOSCHI](#), [TOFFANIN](#), [PEROSINO](#), [FLORIS](#), [VITALI](#)

**Respinto**

*Al comma 1 lettera c) dopo le parole: «ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo,» inserire le seguenti: «dei pubblici esercizi che operano nel settore della ristorazione e delle aziende relative ai settori dell'estetica, barbieri, parrucchieri e artigianato,».*

**2-bis.28**

[DE BERTOLDI](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#)

**Respinto**

*Al comma 1, lettera c), la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «quindici».*

**2-bis.29**

[ROSSOMANDO](#), [MISIANI](#), [CIRINNA'](#)

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e) sopprimere il punto 1).*

**2-bis.30**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Respinto**

*Al comma 1 lettera f) sostituire le parole: «divenuta irrevocabile» con la parola: «consolidata»  
«perfezionata».*

**2-bis.31**

[STEGER](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Dopo l'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito il seguente:

"Art. 54-ter.

*(Disciplina delle prestazioni occasionali per le imprese fino a 15 dipendenti)*

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori acquistano uno o più *carner* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. Possono fare ricorso al lavoro accessorio le imprese con numero pari o inferiore a 15 dipendenti svolgenti servizio di noleggio con conducente e le imprese con numero pari o inferiore a 15 dipendenti svolgenti attività di acconciatore e parrucchiere.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 5, successivamente all'accREDITAMENTO dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di

disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003"».

## G2-bis.1

[STEGER](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

**Non posto in votazione (\*)**

*Il Senato,*

premessi che:

l'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione in sede di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, introduce una serie di modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis del D.L. 50/2017;

tra le principali novità, l'articolo in esame prevede: la non applicazione del divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori; un ampliamento del novero dei soggetti tenuti a comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto, comprendendovi non solo l'imprenditore agricolo - come attualmente previsto - ma anche l'utilizzatore, l'azienda alberghiera o la struttura ricettiva, che opera nel settore del turismo, nonché gli enti locali e stabilendo che, per tali soggetti, l'arco temporale della durata della prestazione, con riferimento quindi all'utilizzo dei *voucher*, non deve essere superiore ai di 10 giorni - in luogo degli attuali 3 previsti dalla legislazione vigente;

molti enti locali, per garantire i servizi socio-assistenziali ai cittadini, si avvalgono di cooperative sociali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale per l'organizzazione di servizi aggiuntivi sociali e assistenziali per persone portatrici di *handicap*, nonché di servizi aggiuntivi di assistenza socio-pedagogica ai bambini, in determinati periodi dell'anno, quindi per esigenze temporanee ed eccezionali come possono essere i centri estivi;

un problema simile si pone anche per le esigenze temporanee o eccezionali degli enti senza scopo di lucro che organizzano manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative che potrebbero andare in deroga alla disciplina sulle prestazioni occasionali, al pari delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 7 dell'articolo 54-bis del D.L. 50/2017,

impegna il Governo ad estendere l'utilizzo delle prestazioni occasionali, nel prossimo provvedimento utile, anche agli enti non commerciali e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che organizzano, anche per conto dei comuni, i servizi sociali e assistenziali e socio-pedagogici illustrati in premessa, nonché a prevedere una deroga alla disciplina delle prestazioni occasionali per

enti senza scopo di lucro che organizzano manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative, come indicato in premessa.

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## G2-bis.2

### ROMAGNOLI

#### **Ritirato**

*Il Senato,*

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premessi che:

l'articolo 2-bis del decreto-legge in esame prevede disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali, nei limiti della normativa e delle categorie previste;

considerato che:

nel corso di questi anni sono emerse numerose problematiche riguardanti abusi circa il corretto utilizzo del contratto di prestazione occasionale, che hanno esposto il lavoratore a possibili retribuzioni cosiddette «in nero», con conseguenze chiaramente penalizzanti in materia dei diritti sul lavoro;

impegna il Governo:

ad attivarsi per attuare tutte le misure più opportune al fine di evitare il possibile ripetersi di fenomeni di abuso nei confronti dei lavoratori, sia verificando la possibilità di successive modifiche normative, sia disponendo controlli più efficaci e stringenti di concerto con le competenti autorità territoriali, sia utilizzando tutte le misure tecnologiche possibili da attuarsi nel processo di gestione ed emissione del contratto di prestazione occasionale, anche prevedendo, tra l'altro, il più opportuno aggiornamento tecnologico dei processi gestionali sin qui attuati.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2-BIS

#### **2-bis.0.1**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

**Le parole da: «Dopo» a: «1. Al fine di» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2-ter.

*(Misure di sostegno alla conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori e delle lavoratrici)*

1. Al fine di rendere stabile a decorrere dal 1° gennaio 2019 il regime sperimentale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80, una quota pari 35 milioni di euro in ragione annua delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è destinata al riconoscimento di misure premiali per quei datori di lavoro che, nell'ambito di politiche di promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori e delle lavoratrici, stipulano contratti collettivi aziendali sulla



base dei modelli previsti dal decreto di cui all'articolo 25, comma 2 del richiamato decreto legislativo, e che prevedono nell'ambito della loro azienda particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro quali *part-time* reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario concentrato, progetti che prevedano un rafforzamento del welfare aziendale attraverso l'offerta di asili o servizi di *baby-sitting*, o programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento dei lavoratori e delle lavoratrici dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione, aventi priorità nel caso di disabilità ovvero con a carico prole minore fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

2. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 35 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede quota parte a valere sulle risorse del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rifinanziato dalla disposizione di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del *payout* applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a circa 35 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2019».

## 2-bis.0.2

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

### Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

*(Misure premiali per la rimozione delle discriminazioni salariali)*

1. Al fine di contrastare lo squilibrio di genere nei diversi territori e settori occupazionali e di rimuovere il divario retributivo e le disparità di trattamento tra i dipendenti e sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di maggiore condivisione dei compiti di cura dei familiari all'interno della coppia, è istituito presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le Pari Opportunità un fondo denominato "Fondo per promuovere l'occupazione femminile" con una dotazione iniziale pari a circa a 20 milioni di euro a decorrere dal 2019, finanziato con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019 alle imprese che attuano un piano di azioni volto alla rimozione del divario retributivo e delle disparità di trattamento tra i propri dipendenti è riconosciuta una misura premiale nella forma di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle relative spese sostenute, entro un limite di spesa annuo per l'erario di 10 milioni di euro. Qualora a seguito di due verifiche annuali successive a quella che ha permesso di accedere al beneficio di cui al presente comma si rilevino violazioni del piano di azioni, all'impresa si applica la sanzione prevista dall'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

3. Ai fini di cui al comma 2 le imprese private sono tenute, annualmente, a comunicare ai propri lavoratori, alle rappresentanze sindacali e agli organismi di parità previsti dal codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006:

a) la composizione e la struttura di tutte le componenti della remunerazione individuale di ciascun lavoratore senza alcun altro dato anagrafico e di riconoscimento, a esclusione del sesso, nonché il livello e il tipo di lavoro, che mostrano le differenze tra le retribuzioni medie di base e il totale dei salari di uomini e di donne suddiviso per mansione e tipo di lavoro;

b) le differenze tra i salari di partenza di uomini e di donne in materia di ingresso, promozione

e retribuzione correlata alle indennità;

c) i criteri e le procedure adottati per la determinazione di ogni elemento della retribuzione che contribuisce al reddito complessivo, delle componenti accessorie del salario, delle indennità anche collegate alla performance, dei pagamenti discrezionali, dei *bonus* e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione a favore del lavoratore che ha effettuato la richiesta.

4. All'onere derivante da quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, pari a 10 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2019, si provvede quota parte a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 come alimentato dal maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al successivo comma 5.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del *payout* applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a circa 10 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2019».

## 2-bis.0.3

[PATRIARCA](#), [MARCUCCI](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [NENCINI](#)

### Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2-ter.

*(Istituzione del salario orario minimo legale)*

1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, comunque, a beneficio dei lavoratori la cui retribuzione sia inferiore a quella prevista dai contratti collettivi applicabili, stipulati dalle medesime organizzazioni, è istituito, in via sperimentale, il salario minimo legale quale retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore subordinato .

2. I contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 possono in ogni caso stabilire retribuzioni orarie minime diverse da quelle definite mediante l'applicazione del salario orario minimo legale.

3. Al fine di determinare l'importo del salario minimo legale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per il salario minimo legale. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed è inoltre composta dal Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, dal Presidente dell'INPS, da sette rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da quattro professori universitari nelle materie di riferimento o esperti di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e i Presidenti dei suddetti enti possono delegare propri rappresentanti. La Commissione, oltre alla determinazione e all'aggiornamento periodico dell'importo del salario minimo legale, esprime indicazioni sul livello dei salari nel mercato del lavoro italiano e formula orientamenti, proposte e indirizzi per la promozione di politiche salariali coerenti con le esigenze di tutela della dignità dei lavoratori e di promozione e sostegno delle iniziative economiche. La Commissione è rinnovata con cadenza triennale.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali si provvede annualmente, con

decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, ad aggiornare l'importo del salario minimo legale sulla base delle indicazioni della Commissione di cui al comma 3.

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di lavoro stipulati o rinnovati successivamente alla data della sua entrata in vigore».

## 2-bis.0.6

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

### Improponibile

Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

*(Misure per favorire l'occupazione femminile stabile e per contrastare lo squilibrio di genere nei diversi settori occupazionali)*

1. Al fine di incentivare l'occupazione femminile stabile e dignitosamente retribuita, di salvaguardare la dignità della donna sui luoghi di lavoro ed in ambito domestico, di contrastare lo squilibrio di genere nei diversi territori e settori occupazionali e di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di maggiore condivisione dei compiti di cura dei familiari all'interno della coppia, è istituito presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le Pari Opportunità un fondo denominato «Fondo per promuovere l'occupazione femminile» con una dotazione pari a circa a 205 milioni di euro per l'anno 2019, 361,2 milioni per l'anno 2020, 318 milioni di euro per l'anno 2021 e 352 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, finanziato con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al successivo comma 10.

2. Il Fondo di cui al precedente comma 1 è volto a finanziare, sotto forma di credito d'imposta o di esonero contributivo, quei datori di lavoro che promuovono le azioni positive, di cui ai successivi commi da 3 a 8, volte ad eliminare le disparità di genere nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa, a garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro a donne vittime di violenza ed a favorire, anche mediante l'adozione di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

3. Al fine di promuovere forme di occupazione femminile stabile, superando gli attuali squilibri territoriali, i datori di lavoro che assumono donne nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2019, sono esonerati, per un periodo massimo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Ai relativi oneri pari a 195 milioni di euro nel 2019, 312 milioni nel 2020, 267 milioni nel 2021 e in 300 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante al Fondo di cui al comma 1 dalla disposizione di cui al successivo comma 10.

4. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro a donne vittime di

violenza di genere o domestica, alle cooperative sociali ed ai datori di lavoro che, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2019, assumono donne vittime di violenza di genere o domestica, debitamente certificate dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte, entro il limite di spesa per l'erario di 1,6 milioni di euro per il 2019, di 4,2 milioni di euro per il 2020, di 6,4 milioni di euro per il 2021, e di 7,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, a valere su quota parte dei maggiori introiti derivanti al Fondo di cui al comma 1 dalla disposizione di cui al successivo comma 10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al presente comma.

5. Al fine di rendere stabile a decorrere dal 1° gennaio 2019 il regime sperimentale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80, una quota pari 35 milioni di euro in ragione annua delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, ed a valere sul Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, è destinata al riconoscimento di misure premiali per quei datori di lavoro che, nell'ambito di politiche di promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori e delle lavoratrici, stipulano contratti collettivi aziendali sulla base dei modelli previsti dal decreto di cui all'articolo 25, comma 2 del richiamato decreto legislativo, e che prevedono nell'ambito della loro azienda particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario concentrato, progetti che prevedano un rafforzamento del welfare aziendale attraverso l'offerta di asili o servizi di baby-sitting, o programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento dei lavoratori e delle lavoratrici dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione, aventi priorità nel caso di disabilità ovvero con a carico prole minore fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2019 alle imprese che attuano un piano di azioni volto alla rimozione del divario retributivo e delle disparità di trattamento tra i propri dipendenti è riconosciuta una misura premiale nella forma di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle relative spese sostenute, entro un limite di spesa annuo per l'erario di 10 milioni di euro. Qualora a seguito di due verifiche annuali successive a quella che ha permesso di accedere al beneficio di cui al presente comma si rilevino violazioni del piano di azioni, all'impresa si applica la sanzione prevista dall'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

7. Ai fini di cui al precedente comma 6 le imprese private sono tenute, annualmente, a comunicare ai propri lavoratori, alle rappresentanze sindacali e agli organismi di parità previsti dal codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006:

a) la composizione e la struttura di tutte le componenti della remunerazione individuale di ciascun lavoratore senza alcun altro dato anagrafico e di riconoscimento, a esclusione del sesso, nonché il livello e il tipo di lavoro, che mostrano le differenze tra le retribuzioni medie di base e il totale dei salari di uomini e di donne suddiviso per mansione e tipo di lavoro;

b) le differenze tra i salari di partenza di uomini e di donne in materia di ingresso, promozione e retribuzione correlata alle indennità;

c) i criteri e le procedure adottati per la determinazione di ogni elemento della retribuzione che contribuisce al reddito complessivo, delle componenti accessorie del salario, delle indennità anche collegate alla performance, dei pagamenti discrezionali, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura

ovvero di qualsiasi altra erogazione a favore del lavoratore che ha effettuato la richiesta.

8. Agli oneri derivanti da quanto previsto dai precedenti commi 6 e 7, pari a 10 milioni di euro in ragione annua si provvede quota parte a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 come finanziato dalla disposizione di cui al successivo comma 10.

9. Ai complessivi oneri finanziari derivanti dal presente articolo, pari a 205 milioni di euro per l'anno 2019, 361,2 milioni per l'anno 2020, 318 milioni di euro per l'anno 2021 e 352 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al successivo comma 10.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 205 milioni di euro per l'anno 2019, 361,2 milioni per l'anno 2020, 318 milioni di euro per l'anno 2021 e 352 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

## **2-bis.0.4**

[PAPATHEU, VITALI](#)

### **Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1-bis.0.20**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2-ter.

*(Fondo di solidarietà aziendale)*

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo di solidarietà aziendale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato all'agevolazione delle imprese che assumono persone che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## **2-bis.0.5**

[D'ARIENZO](#)

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 2-ter.

1. Al comma 2, dell'articolo 21, del decreto legislativo 150/2015 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. I lavoratori stagionali, gli insegnanti della scuola di ogni ordine e grado titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato e i collaboratori scolastici titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui al comma 1, hanno facoltà di

sottoscrivere il patto di servizio in modalità telematica «attraverso le funzionalità messe a disposizione sui portali lavoro istituzionali utilizzati dalle singole regioni in cooperazione applicativa con il sistema informativo unitario delle politiche per il lavoro.

In assenza di suddette funzionalità messe a disposizione dalle singole regioni, i lavoratori di cui al comma 2 bis contattano i centri per l'impiego con le modalità definite da questi, entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 e, in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego entro il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per stipulare il patto di servizio di cui all'articolo 20, solo qualora intendano cambiare tipologia e settore di lavoro ovvero entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 in assenza di rioccupazione entro predetto termine».

## ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 3.

*(Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato)*

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole «non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità».

1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: «non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità». Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico».

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

### 3.1

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.2

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.3

[DE BERTOLDI](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#)

*Sopprimere il comma 1.*

### 3.4

[NENCINI](#)

*Sopprimere il comma 1.*

### 3.5

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

*Sopprimere il comma 1.*

### 3.6

[PATRIARCA](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non superiore a ventiquattro mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a trentasei mensilità"».

### 3.7

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

### 3.8

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)



*Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità".

1-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a quattro e non superiore a trentasei mensilità".

1-quater. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, valutate in 0,54 milioni di euro per l'anno 2018, in 2,22 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,32 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2,30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### 3.9

[PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

*Sopprimere il comma 2.*

### 3.10

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Sopprimere il comma 2.*

### 3.11

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

*Sopprimere il comma 2.*

### 3.12

[PATRIARCA](#), [MARCUCCI](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [NENCINI](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è inserito il seguente:

"Art. 21-bis.

*(Buonuscita compensatoria)*

1. In caso di mancata offerta di un contratto a tempo indeterminato, entro trenta giorni dalla scadenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, il datore di lavoro



è tenuto a corrispondere al lavoratore un'indennità denominata «buonuscita compensatoria», non assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a due giorni dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni mese successivo al sesto mese d'anzianità di servizio, come determinata ai sensi del comma 2. Per le frazioni di mese d'anzianità di servizio, la buonuscita è riproporzionata di conseguenza e le frazioni di giorno sono arrotondate all'unità. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la buonuscita è assimilata al trattamento di fine rapporto.

2. Al computo dell'anzianità di servizio ai fini della determinazione della buonuscita compensatoria concorrono tutti i periodi effettivi di lavoro a tempo determinato svolti in favore dello stesso datore, anche in somministrazione, in regime di lavoro intermittente ovvero nell'ambito di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di qualunque mansione e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro."».

### 3.16

[DE POLI](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [FLORIS](#), [VITALI](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non è progressivo e non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

### 3.17

[DE POLI](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [FLORIS](#), [VITALI](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non si applica in modo progressivo ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

### 3.13

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

### 3.14

[DE POLI](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [FLORIS](#), [VITALI](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»

### 3.15

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non è progressivo e non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»

### 3.18

[LAUS](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [NANNICINI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole da: «in occasione di» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nonché nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, valutato in tre milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

### 3.19

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole da: «in occasione di» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»*

### 3.20

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «a partire dal primo rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, e tale contributo così maggiorato trova applicazione per tutti i successivi rapporti a tempo determinato tra le medesime parti».*

### 3.21

[PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

*Al comma 2, sopprimere le parole: «, anche in regime di somministrazione».*

### 3.23

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione in caso di assegnazione presso un diverso utilizzatore».*

### 3.24

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «, anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione del contratto di lavoro in somministrazione in caso di assegnazione presso un diverso utilizzatore».*

### 3.25

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione in caso di assegnazione presso un diverso utilizzatore».*

### 3.22

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad*

*esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione».*

### 3.26

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «, anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione».*

### 3.27

[RONZULLI](#), [FLORIS](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [TOFFANIN](#), [VITALI](#)

*Al comma 2, dopo la parola: «somministrazione» inserire le seguenti: «ad esclusione dei contratti per attività stagionali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b)».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.*

### 3.29

[MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [PEROSINO](#), [VITALI](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ai rinnovi di contratti stagionali stipulati per le attività di cui all'articolo 21, comma 2, d.lgs. 81/2015».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

### 3.28

[PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

*Al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «e alle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».*

### 3.30

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 2012, n. 92, al datore di lavoro che trasforma il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato è riconosciuto, a titolo di rimborso, un credito di imposta in proporzione all'ammontare dei contributi versati, per il medesimo lavoratore, ai sensi dell'articolo 2, comma 28 della medesima legge, nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative della disposizione di cui al periodo precedente».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, secondo periodo, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

### 3.35

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. La previsione di cui al precedente comma non si applica ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi di stagionalità individuate dai contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in tre milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.32

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi».

### 3.31

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 29, lettera b), legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "al 31 dicembre 2015)" sono soppresse».

**3.33**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 35 è aggiunto il seguente:

"35-bis. In ogni caso al fine di limitare l'abuso nell'utilizzo dell'istituto del tirocinio, è prevista una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alla previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non venga rispettata la sua finalità formativa, nonché il divieto di sostituzione dei lavoratori con contratti a termine e del personale nei periodi di malattia, maternità o ferie"».

**3.34**

[PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione"».

**G3.1**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

*Il Senato,*

in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la posticipazione dell'entrata in vigore delle stesse a decorrere dal nuovo anno al fine di offrire ai datori di lavoro e alle società di somministrazione un adeguato periodo transitorio;

a prevedere, al fine di riequilibrare il disposto normativo, misure volte a rendere strutturalmente meno costoso il rapporto di lavoro a tempo indeterminato al fine di provvedere effettivamente al contrasto al precariato e al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori.

## G3.2

### PATRIARCA, D'ALFONSO

*Il Senato,*

premessi che:

il decreto-legge in esame è finalizzato a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

tale provvedimento non appare tuttavia coerente con le finalità e gli obiettivi enunciati dal Governo;

appare infatti evidente che l'irrigidimento delle disposizioni in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato, se non accompagnato da incisive misure, economiche e normative, volte a favorire il ricorso ai contratti di lavoro stabili, potrebbe provocare risultati opposti rispetto agli obiettivi prefissati;

allo scopo di garantire la prosecuzione del ciclo di crescita avviato durante la scorsa legislatura, non è più differibile un intervento strutturale volto ad attenuare il carico contributivo dei datori di lavoro che assumano lavoratrici e lavoratori mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, sin dal primo provvedimento legislativo utile, di adottare misure finalizzate a intervenire sul cuneo fiscale, mediante una progressiva e strutturale riduzione delle aliquote previdenziali a carico del datore di lavoro che faccia ricorso a contratti di lavoro a tempo indeterminato.

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

### 3.0.1

#### NANNICINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3.1.

*(Efficacia dei contratti collettivi aziendali)*

1. I contratti collettivi aziendali hanno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori e delle organizzazioni sindacali operanti all'interno delle unità produttive alle quali si riferiscono a condizione che:

a) siano stipulati con il consenso della maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie costituite ai sensi degli accordi interconfederali vigenti;

b) per l'ipotesi in cui non sia stata costituita la rappresentanza sindacale unitaria, siano stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle organizzazioni sindacali che, anche singolarmente, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori delle unità produttive a cui si riferisce il contratto collettivo aziendale.

2. Nei casi di cui al comma 1, il contratto dovrà essere sottoposto, a fini di validità ed efficacia, a consultazione ove ciò sia richiesto entro 10 giorni dalla notizia della sua stipulazione:

a) da almeno una organizzazione sindacale che sia firmataria del contratto collettivo nazionale applicato nelle unità produttive e che risulti destinataria di almeno il 5 per cento delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori delle unità produttive a cui si riferisce il contratto collettivo aziendale;

*b)* oppure da almeno il 20 per cento dei lavoratori occupati nelle unità produttive a cui si riferisce il contratto collettivo aziendale.

3. Per la validità della consultazione di cui al comma 2 è necessaria la partecipazione del 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto. Hanno diritto di voto tutti i lavoratori iscritti al libro unico del lavoro al tempo dello svolgimento della consultazione. L'accordo è respinto con il voto contrario espresso della maggioranza semplice dei votanti.

4. L'avvio della procedura di consultazione di cui al comma 2 deve essere comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Ai fini di cui al comma 1 lettera *b)* e comma 2 lettera *a)* si fa riferimento alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori delle unità produttive al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione del contratto collettivo aziendale. Su richiesta delle organizzazioni sindacali operanti in azienda, il datore di lavoro comunica i dati sui contributi sindacali entro quindici giorni dalla richiesta. Tali dati sono altresì allegati al contratto collettivo aziendale, a cura del datore di lavoro, al momento della sua stipulazione.

6. Durante il periodo di vigenza degli accordi di cui alla presente legge, il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali operanti in azienda, non possono assumere iniziative o comportamenti, ivi compresa l'organizzazione o il coordinamento di azioni collettive, diretti a violare, impedire o limitare l'applicazione o l'osservanza dei suddetti accordi.

7. Nel caso in cui iniziative e comportamenti quali quelli indicati ai commi precedenti vengano comunque posti in essere, la parte che li subisce ne dà immediata comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

8. Al datore di lavoro che ponga in essere comportamenti o iniziative rientranti in quelle contemplate dai commi 6 e 7 si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 10.000,00 a un massimo di euro 300.000,00 a seconda della gravità della violazione, della dimensione dell'impresa, della recidiva e degli effetti sul sistema delle relazioni sindacali all'interno dell'azienda. Il relativo importo è versato dal datore di lavoro al fondo di previdenza complementare dell'impresa o, in mancanza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

9. Nei confronti delle rappresentanze sindacali unitarie o aziendali o delle organizzazioni sindacali operanti in azienda che assumano comportamenti o iniziative rientranti in quelle contemplate dai commi 6 e 7, sono sospesi i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a euro 1.000,00 e non superiore a euro 30.000,00, tenuto conto della gravità della violazione, della recidiva e degli effetti sulla produttività dell'azienda. Il relativo importo è versato dal datore di lavoro al fondo di previdenza complementare dell'impresa o, in mancanza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

10. La disciplina di cui all'articolo 28, della legge 20 maggio 1970, n. 300 si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro rifiuti di avviare le trattative per la stipulazione o il rinnovo degli accordi di cui ai commi da 1 a 5 qualora la richiesta provenga: *a)* dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie; *b)* per l'ipotesi in cui non sia stata costituita la rappresentanza sindacale unitaria, dalla o dalle rappresentanze sindacali aziendali presenti nell'impresa che abbiano le caratteristiche di cui al comma 1, lettera *b)*.

11. Le disposizioni di cui al comma precedente non impongono un obbligo a contrarre per il datore di lavoro.

12. L'Ispettorato territoriale del lavoro competente:

*a)* entro 20 giorni dalla richiesta del datore di lavoro o dei soggetti individuati dai commi da 1 a 5, verifica la corretta rilevazione del numero delle deleghe relative ai contributi sindacali ai sensi del comma 1, lettera *b)*;



b) vigila sul corretto svolgimento della procedura di consultazione di cui al comma 2, e a tale fine assume tutte le informazioni necessarie, ivi incluse quelle relative alle deleghe relative ai contributi sindacali;

c) nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 7 procede alla costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro 20 giorni dalla sua costituzione, il collegio, valutati i comportamenti e le iniziative di cui al comma 6, delibera, se del caso, le sanzioni di cui ai commi 8 e 9».

### 3.0.4

#### NANNICINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3.1.

*(Istituzione di un Comitato consultivo nelle imprese)*

1. Nelle imprese in qualsiasi forma costituite e organizzate, che occupino almeno trecento lavoratori è istituito un comitato consultivo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., ovvero dirette e coordinate o che svolgono attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 c.c., che occupino in Italia o all'estero, complessivamente considerate, almeno trecento lavoratori. Il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori.

3. I contratti aziendali di cui alla presente legge o, in mancanza, i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del D.lgs 81 del 15 giugno 2015, disciplinano la composizione, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità e il procedimento elettorale del comitato consultivo.

4. L'organo di governo delle imprese nelle quali è istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi al medesimo comitato una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria, produttiva e occupazionale dell'impresa stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il comitato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante.

5. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25. In particolare, il comitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa nella quale è costituito concernenti:

a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;

b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

6. I componenti del comitato consultivo sono vincolati al segreto professionale, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza per ragione di tale ufficio.

7. Al comitato consultivo si applica la disciplina prevista dagli articoli 5, 6 e 7 d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.

8. Alle imprese che abbiano istituito un comitato consultivo si applica l'articolo 1, comma 189 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

9. Le disposizioni di questo articolo non si applicano qualora siano stati istituiti uno o più comitati aziendali europei».

### 3.0.3

[PATRIARCA](#), [MARCUCCI](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [TARICCO](#), [NENCINI](#)

Dopo l'*articolo*, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1.

*(Disposizioni per la riduzione del cuneo fiscale sull'occupazione)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, per tutti i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, una quota pari a un punto percentuale per l'anno 2019, a due punti percentuali per l'anno 2020, a tre punti percentuali per l'anno 2021 e a quattro punti percentuali a decorrere dall'anno 2022 dell'aliquota di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la parte a carico del lavoratore, è posta a carico della fiscalità generale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.400 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.800 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

3. Qualora le misure di cui al comma 2 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

### 3.0.6

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:

«Art. 3.1.

*(Contrasto alle false cooperative)*

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "da altre amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dall'Agenzia delle entrate ovvero da altre amministrazioni da individuare con il decreto di cui al presente comma";

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con riguardo all'individuazione di categorie di cooperative o di settori economici verso i quali esercitare con urgenza l'azione di vigilanza".

2. L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

"3. In caso di particolari esigenze le ispezioni possono essere effettuate anche da altri funzionari del Ministero dello sviluppo economico e, sulla base delle intese e delle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 2, da funzionari di altre amministrazioni che abbiano frequentato i corsi di cui al citato articolo 7, comma 3".

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (*Dichiarazione sostitutiva*) 1. Nel caso in cui l'ente cooperativo non sia stato sottoposto a vigilanza secondo le scadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, lo stesso ente è tenuto a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico e all'associazione cui eventualmente aderisce, insieme con la comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, una dichiarazione, sottoscritta dal presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dall'organo di controllo.

2. Se l'organo di controllo non è stato istituito, la sottoscrizione per asseverazione è apposta da un revisore contabile esterno, scelto tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante:

a) l'iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi;

b) nelle cooperative di lavoro, la corrispondenza tra i rapporti di lavoro formalmente stipulati e le prestazioni effettivamente svolte dai soci, nonché la corresponsione ai soci lavoratori del trattamento economico previsto dagli articoli 3 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142;

c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualità nazionale, ai sensi degli articoli 8 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, o, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento;

d) il numero dei soci, come risultante dal libro dei soci;

e) l'eventuale raccolta di prestito sociale ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e dalle istruzioni della Banca d'Italia.

4. Alla dichiarazione sostitutiva devono essere allegati l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese, nonché copia del versamento del contributo biennale di revisione previsto dalle norme vigenti.

5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 2, comma 5.

6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria.

7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, ai fini della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alla pubblica amministrazione.

8. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si applicano gli articoli 75 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

4. L'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

"5. Nel caso in cui l'ente cooperativo non abbia ancora ottenuto la revisione secondo le scadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, deve formulare esplicita richiesta al Ministero dello sviluppo economico ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle associazioni, a queste ultime".

5. Qualora lo scioglimento di un ente cooperativo sia disposto entro due anni dalla sua iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il Ministero dello sviluppo economico deve comunicare la relativa notizia entro trenta giorni all'Agenzia delle entrate anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175».

### 3.0.5

[PATRIARCA](#), [MARCUCCI](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [NENCINI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3.1.

*(Misure di contrasto al fenomeno della falsa cooperazione)*

1. Al fine di contrastare il fenomeno della falsa cooperazione, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza e il rafforzamento delle sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente, all'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-*octies* del codice civile è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a quattro volte l'importo dovuto. Le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo".

2. Gli importi derivanti dalle maggiorazioni contributive versate a titolo sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 12, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono integralmente destinati al finanziamento delle spese relative all'attività di vigilanza sugli enti cooperativi e alla formazione dei revisori di società cooperative, secondo i criteri e le modalità individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo».

### 3.0.7

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 3.1.

*(Disposizioni per il contrasto alle false cooperative)*

1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

"5. Nel caso in cui l'ente cooperativo non abbia ancora ottenuto la revisione secondo le scadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, deve formulare esplicita richiesta al Ministero dello sviluppo economico ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle associazioni, a queste ultime"».

### 3.0.2

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3.1.

*(Sostegno all'occupabilità dei beneficiari del Rel. Accesso all'assegno di ricollocazione)*

1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I beneficiari del Rel per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto n. 150 del 2013. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno individuale di ricollocazione per i beneficiari del Rel è riconosciuto in misura maggiorata del 100 per cento"».

### 3.0.8

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 3.1.

*(Super deduzione del costo del lavoro)*

1. Ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, per le aziende del settore servizi il costo del lavoro che eccede il 25 per cento del valore del fatturato della azienda, può essere dedotto al 200 per cento.

2. Per le aziende del settore manifatturiero, ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, il costo del lavoro che eccede il 20 per cento del valore del fatturato dell'azienda, può essere dedotto al 200 per cento».

*Allegato B*

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 741 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.27, 1.67, 1.108, 1.109, 1.0.1, 1.0.2, 1.105, 1.107, 1.110, 1.111, 1.5, 1.6, 1.71, 1.71a, 1.100, 1-bis.10, 1-bis.14, 1-bis.15, 1-bis.19, 1-bis.20, 1-bis.21, 1-bis.0.12, 1-bis.0.16, 1-bis.0.17, 1-bis.0.18, 1-bis.0.19, 1-bis.0.20, 1-bis1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4, 1-bis.5, 1-bis.6, 1-bis.7, 1-bis.8, 1-bis.9, 1-bis.12, 1-bis.23, 1-bis.24, 1-bis.25, 1-bis.26, 1-bis.27, 1-bis.28, 1-bis.0.1, 1-bis.0.3, 1-bis.0.4, 1 bis.0.5, 1-bis.0.6, 1-bis.0.7, 1-bis.0.8, 1-bis.0.9, 1-bis.0.10, 1-bis.0.11, 2-bis.0.1, 2-bis.0.2, 2-bis.0.4, 2-bis.0.6, 2-bis.0.3, 3.1, 3.2, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.28, 3.29, 3.31, 3.32, 3.34, 3.35, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.8, 3-bis.300, 3-ter.0.3, 3.27, 3.30, 3-ter.0.1, 3-ter.0.4, 3-ter.0.5, 3-ter.0.6, 4.2, 4.3, 4.4, 4.52, 4.53, 4.57, 4.58, 4.59, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.11, 4-bis.0.4, 4.1, 4.5, 4.6, 4.15, 4.24, 4.27, 4.28, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.54, 4.56, 4.0.1, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 4-bis.0.1, 4-bis.0.2, 4-bis.0.3, 4.7, 5.43, 5.0.1, 5.0.2, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.5, 5.42, 5.49, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 9.1, 9.49, 9.50, 9.51, 9.62, 9.4, 9.5, 9.25, 9.56, 9.59, 9.61, 9.2, 9.31, 9.0.5, 9.0.8, 9.0.19, 9.0.20, 9.0.21, 9-quinquies.1, 9-quinquies.3, 9-quinquies.0.1, 9-quinquies.0.2, 9-quinquies.0.3, 9-quinquies.0.7, 9-quinquies.0.9, 9-quinquies.0.14, 9-quinquies.0.19, 10.2, 10.4, 10.5, 10.0.31, 11-bis.4, 11-bis.9, 11-bis.0.2, 12.5, 12.6, 12.7, 12.10, 12.11, 12.12, 12.0.1, 10.0.32, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11-bis.6, 11-bis.8, 12.1, 12.2, 12.9, 12-bis

.0.1, 12-bis.0.2, 12-bis.0.3, 12-bis.0.4, 12-bis.0.5, 13.5, 13.6, 13.7, 13.10, 13.11, 13.13, 13.14, 13.0.2, 12-bis.2, 12-bis.3, 12-bis.0.7, 12-bis.0.8, 13.4, 13.8, 13.9, 13.19, 13.20, 13.21, 13.22 e 13.0.1.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.20, 2.0.3, 2.0.1, 2.0.2, 2-bis.2, 2-bis.3, 2-bis.4, 2-bis.5, 2-bis.6, 2-bis.7, 2-bis.8, 2-bis.9, 2-bis.10, 2-bis.11, 2-bis.12, 2-bis.13, 2-bis.14, 2-bis.15, 2-bis.16, 2-bis.17, 2-bis.18, 2-bis.19, 2-bis.21, 2-bis.22, 2-bis.27, 2-bis.28, 2-bis.31, 3.0.6, 4.29, 4-bis.1, 4.30, 4-bis.2, 4.31, 4-bis.3, 4.55, 9.0.2, 9.0.4, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.9, 9-quinquies.0.10, 9.0.10, 9-quinquies.0.11, 9.0.11, 9.0.12, 9.0.13, 9.0.14, 9.0.15 (limitatamente al comma 2), 9-quinquies.0.16 (limitatamente al comma 2), 9-quinquies.0.17, 9.0.17, 9-quinquies.0.13, 9.0.18, 9-quater.1, 9-quater.2, 9-quinquies.0.5, 9-quinquies.0.8, 9-quinquies.0.12, 9-quinquies.0.15 e 9-quater.4.

Sull'emendamento 3.7, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del secondo e del terzo periodo.

Sull'emendamento 3.8, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 1-quater.

Sull'emendamento 3.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo il comma 12, del seguente comma: "12-bis. Dall'attuazione del precedente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Sull'emendamento 9.63, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "è istituito", delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,".

Sull'emendamento 9-quinquies.0.18, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, del seguente periodo: "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

#### **Testo integrale dell'intervento della senatrice Mirabelli sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018**

A norma dell'articolo 60 comma 3 del regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto amministrativo come il mille proroghe.

A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'ordine dei medici: "Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni".

#### **Testo integrale dell'intervento della senatrice Fedeli sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018**

A norma dell'articolo 60 comma 3 del regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto amministrativo come il mille proroghe.

A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'ordine dei medici: "Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni".

#### **Testo integrale dell'intervento della senatrice Pinotti sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018**

A norma dell'articolo 60 comma 3 del regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un

tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto amministrativo come il mille proroghe.

A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'ordine dei medici: "Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni".

**Testo integrale dell'intervento del senatore Pittella sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018**

A norma dell'articolo 60 comma 3 del regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto amministrativo come il mille proroghe.

A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'ordine dei medici: "Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni".

**Testo integrale dell'intervento del senatore Verducci sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018**

A norma dell'articolo 60 comma 3 del regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto amministrativo come il mille proroghe.

A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'ordine dei medici: "Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni".

**Testo integrale dell'intervento della senatrice Biti sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018**

A norma dell'articolo 60 comma 3 del Regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto-legge amministrativo come il milleproroghe.

A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'Ordine dei medici: «Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni».

**Testo integrale dell'intervento della senatrice Ginetti sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018**

A norma dell'articolo 60 comma 3 del Regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto-legge amministrativo come il milleproroghe.

A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'Ordine dei medici: «Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni».

**Testo integrale dell'intervento del senatore Comincini sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018**

A norma dell'articolo 60 comma 3 del Regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto-legge amministrativo come il milleproroghe.

A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'Ordine dei medici: «Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni».

**Testo integrale dell'intervento del senatore Rampi sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018**

A norma dell'articolo 60 comma 3 del Regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un annuncio di voto: voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto-legge amministrativo come il milleproroghe. Una forzatura pericolosa!

A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'Ordine dei medici: «Perché si rispetti la scienza» e per invitare tutti i colleghi, ognuno e ciascuno, a votare in scienza e in coscienza su un tema che riguarda la vita e la morte.

**Testo integrale dell'intervento della senatrice Sudano sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018**

A norma dell'articolo 60 comma 3 del Regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto-legge amministrativo come il milleproroghe.

A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'Ordine dei medici: «Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni».

**Testo integrale dell'intervento del senatore Nannicini sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018**

A norma dell'articolo 60 comma 3 del Regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto-legge amministrativo come il milleproroghe.

A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'Ordine dei medici: «Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni».

**Testo integrale dell'intervento del senatore Misiani sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018**

A norma dell'articolo 60 comma 3 del Regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto-legge amministrativo come il milleproroghe.

A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'Ordine dei medici: «Lanciamo



un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni».

**Testo integrale dell'intervento del senatore Ferrazzi sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018**

A norma dell'articolo 60 comma 3 del Regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto-legge amministrativo come il milleproroghe.

A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'Ordine dei medici: «Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni».

**Testo integrale dell'intervento del senatore Giacobbe sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018**

A norma dell'articolo 60 comma 3 del Regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto-legge amministrativo come il milleproroghe.

A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'Ordine dei medici: «Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni».

**Testo integrale dell'intervento della senatrice Parente sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018**

A norma dell'articolo 60 comma 3 del Regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto-legge amministrativo come il milleproroghe.

**Testo integrale dell'intervento del senatore Stefano sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018**

A norma dell'articolo 60 comma 3 del Regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto-legge amministrativo come il milleproroghe.

A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'Ordine dei medici: «Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni».

**Testo integrale dell'intervento della senatrice Assuntela Messina sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018**

A norma dell'articolo 60 comma 3 del Regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto e per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto-legge amministrativo come il milleproroghe.

A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'Ordine dei medici: «Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni».

**Testo integrale dell'intervento del senatore Floris nella discussione generale del disegno di legge n. 741**

Signor Presidente, colleghi senatori, vorrei iniziare questo intervento ricostruendo la genesi di questo decreto-legge.

Il Consiglio dei ministri si è riunito il lunedì 2 luglio 2018, alle ore 20.55 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza, Giancarlo Giorgetti.

Al termine del Consiglio dei Ministri è stato emesso un Comunicato che indicava tra i provvedimenti approvati il decreto dignità, misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

Questo semplice comunicato, che ne indicava sommariamente i contenuti, insieme a bozze più o meno apocriefe, ha guidato per diversi giorni il giudizio dei media e dei commentatori sul cosiddetto decreto dignità.

Infatti il decreto-legge adottato dal Consiglio dei Ministri il 2 luglio sera è quindi letteralmente "sparito" per 10 giorni, per poi riapparire con il numero 87 ed essere pubblicato il 12 luglio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale, come provvedimento che reca nel suo titolo "disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese".

E quindi, durante questo periodo sono circolate differenti bozze del testo, così come diverse versioni erano girate dal momento in cui lo aveva annunciato il Ministro Di Maio, che guida i Dicasteri riuniti dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, sin dal suo esame nel Consiglio dei ministri del 2 luglio.

Nel frattempo è stato alimentato, altresì, il giallo delle stime dell'INPS, inserite nella relazione tecnica, che valutava una perdita di 8.000 posti annui per 10 anni, a causa dell'introduzione delle nuove disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato.

Bisogna rilevare altresì che, in attesa di misure di questo Governo che contengano anche riforme strutturali e impegni e tagli di spesa rilevanti, questo è il primo provvedimento di una certa complessità adottato da questo Esecutivo.

*Premessa*

In premessa vanno rilevati taluni toni allarmistici scritti nella Relazione del Governo al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame: "esigenza di introdurre nell'ordinamento in tempi brevi nuove misure che pongano limiti alle attuali condizioni di criticità su temi urgenti e strategici". Ed inoltre le ragioni per le quali il Governo ha deciso di intervenire con nuove misure "volte a limitare l'utilizzo di tipologie contrattuali che nel corso degli ultimi anni hanno condotto a un'eccessiva e allarmante precarizzazione, causata da un abuso nell'impiego di forme contrattuali che dovrebbero rappresentare l'eccezione e non la regola". Queste premesse, che hanno portato all'emanazione di un provvedimento necessario e urgente - secondo l'articolo 77 della Costituzione - sono smentite dai numeri che non fotografano alcuna emergenza e quindi alcuna impellenza di correre dietro a un decreto che è rimasto sostanzialmente immodificato, almeno nel suo impianto. Semmai esiste una perdurante difficoltà delle imprese ad uscire dalla crisi, ormai decennale, che vede nell'oppressione burocratica e fiscale il principale ostacolo da superare da parte delle imprese.

Lo stesso provvedimento rimarrà ora completamente identico dopo l'esame del Senato, secondo questa nuova regola, non scritta, del "bicameralismo non paritario".

Al contrario i temi qui affrontati, che sono seri e importanti, necessitano di un esame accurato da parte del Parlamento, senza spinte emergenziali o urgenze dettate da provvedimenti che hanno una scadenza per la propria conversione in legge. Certamente, qualora anche fossero vere le intenzioni e le intuizioni del governo, il decreto-legge in esame non risolverà, nel mese di agosto o settembre, alcuna delle criticità evidenziate. Allora sarebbe stata più opportuna una seria istruttoria delle tematiche affrontate - ascoltando in modo approfondito anche tutti gli attori coinvolti - per arrivare a una disciplina più largamente condivisa e duratura. In realtà le parti sociali che si sono espresse, hanno avuto giudizi

pressocchè unanimi contro le norme del decreto dignità. Confindustria e Rete Imprese Italia sono contro, cioè le principali organizzazione dei datori di lavoro, ma contro sono anche CGIL, CISL e UIL, le principali organizzazioni sindacali. E hanno articolato le proprie posizioni antitetiche alle modifiche del decreto anche autorevoli giuslavoristi ed esperti. La censura a un modo troppo semplicistico di operare cambiamenti a una disciplina complessa e che necessitava di una più opportuna istruttoria e di approfondimenti più pesati è stata ampia e piena di argomenti. A questo si aggiungano le stime tecniche, contestate dallo stesso Ministro del lavoro all'Ente da lui stesso vigilato, basate appunto sulle proiezioni dell'INPS, l'istituto che si occupa di raccogliere i contributi previdenziali riferiti alla generalità lavoratori e che quindi si incarica anche di fare stime sulle dinamiche delle entrate contributive. Stime peraltro richieste dal ministero dell'economia e delle finanze, ove la Ragioneria Generale dello Stato è tenuta a effettuare il vaglio definitivo sugli oneri di un provvedimento e sulle coperture finanziarie adottate e ad apporre la cosiddetta "bollinatura".

Certamente, se l'obiettivo è quello di creare nuovi posti di lavoro, la sola disincentivazione del tempo determinato non raggiunge lo scopo, laddove non sia accompagnata da una contemporanea incentivazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. E quindi necessaria una sostanziosa riduzione del cuneo fiscale, che passi prima di tutto attraverso la riduzione del costo del lavoro a carico delle imprese. Va premiato, in generale, l'investimento delle imprese in capitale umano, sia che passi attraverso la formazione, la sicurezza e la qualità del lavoro. Va premiato ogni percorso che punti a criteri di maggiore produttività, di cui rendere partecipe anche il lavoratore.

Ma bisogna, altresì, ricordare che la crescita di contratti a tempo determinato degli ultimi anni si è avuta nonostante fossero vigenti i premi e gli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato e nonostante fosse stata rivista nel 2014 la disciplina degli indennizzi dei licenziamenti, incluso l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori. Questo significa che i nostri imprenditori hanno adottato lo strumento che ritenevano più utile alle esigenze delle proprie imprese e non quello più conveniente. Il contratto maggiormente utilizzato negli ultimi anni è stato quello a tempo determinato, perché si adattava meglio alla crescita dimensionale delle nostre aziende e alle prospettive di crescita della nostra economia. Va ricordato che soprattutto le piccolissime, piccole e medie imprese sono quelle che hanno aumentato il numero dei propri dipendenti di una percentuale a due cifre. Una percentuale di quasi otto-dieci volte la percentuale della crescita del nostro PIL (15/1,5).

Non va dimenticato, inoltre, che il rapporto tra contratti a tempo indeterminato rispetto a quello dei contratti a tempo determinato rimane di cinque a uno. Ovvero che ogni sei contratti di lavoro, cinque sono senza scadenza e uno è a termine.

E se l'intenzione era quella di dare dignità ai lavoratori, dopo questo decreto si rischia, al contrario di creare situazioni di maggiore incertezza e di maggiore fragilità. E nella fragilità si rischia facilmente di cadere in situazioni in cui la dignità viene meno. A ricordarcelo, purtroppo, c'è il costante aumento dei numeri della povertà assoluta, che ha raggiunto i 5 milioni di italiani e quelli della povertà relativa che ne colpisce altri 9 milioni, per un totale di oltre 14 milioni di individui che non riescono a garantirsi tutti i beni di cui avrebbero necessità.

Anche il ricorso alle prestazioni occasionali, che è stato semplificato, diventerà un semplice allungamento della durata delle prestazioni (che possono essere svolte fino a dieci giorni, rispetto ai tre precedenti). Mentre al contempo si introducono nuovi obblighi al prestatore d'opera e non all'utilizzatore. Positivo è l'ampliamento per l'utilizzo delle prestazioni occasionali alle strutture ricettive alberghiere nel settore del turismo. Ma negativo il fatto che si siano lasciati fuori le imprese della ristorazione e i bar, soprattutto quelli che somministrano anche gli alimenti, creando, di fatto, delle situazioni di iniquità e di sleale concorrenza tra operatori in settori molto simili.

Va detto, inoltre, che l'Italia sta imboccando un ciclo economico di riduzione della crescita - che si è stabilizzata su valori percentuali pari alla metà dei migliori in Europa - e quindi inserire norme che facciano lievitare il costo del lavoro, anche attraverso meccanismi di penalizzazione, non costituisce un elemento positivo.

A questo punto non è difficile credere che proprio la "decrescita felice" sia alla base della filosofia che guida le scelte di politica economica di questo Esecutivo.

### *I Contenuti*

Il decreto-legge, che inizialmente prevedeva quindici articoli, è stato modificato dall'esame della Camera dei deputati, che ha portato a ventisei articoli il testo ora esaminato dal Senato.

Va rilevato che l'esame dell'altro ramo del Parlamento ha parzialmente modificato l'impianto totalmente illiberale e meramente sanzionatorio del decreto-legge.

Il contenuto del decreto-legge, nel testo modificato, continua a registrare però un contenuto sostanzialmente punitivo nei confronti delle imprese, che va ricordato, sono i soggetti che creano il lavoro.

E, ora, il testo al nostro esame, quindi, si articola in sei Capi e ventisei articoli.

Il Capo I, contiene: misure per il contrasto al precariato.

In questo Capo, che prevede sei articoli, vengono peggiorate in modo sostanziale diverse disposizioni in materia di lavoro, adottate, non solo nell'ultima legislatura, ma da un percorso innovatore della legislazione lavoristica a partire dalla introduzione della cosiddetta Legge Biagi nel 2003.

Articolo 1 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato).

Innanzitutto va quindi ricordato che il contratto a termine non è regolamentato dalla disciplina del cosiddetto *jobs act*, ma è normato dal cosiddetto decreto Poletti. E va precisato subito che il decreto-legge in esame interviene su un tema, quello del lavoro a tempo determinato, che non registra un abuso rispetto al tempo indeterminato. Come già rilevato, il tempo determinato rappresenta in Italia circa il 15 per cento delle tipologie contrattuali. Il nostro Paese registra il più alto numero di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, con una cifra inferiore in Europa alla sola Germania. Non esiste quindi un'emergenza precarietà. In molti casi i contratti a termine sfociano, come è naturale, in contratti a tempo indeterminato. Così come non esiste un'equazione secondo la quale se si proibisce di assumere secondo una determinata tipologia contrattuale, allora l'assunzione avviene a tempo indeterminato. Oltretutto è da dimostrare per quale ragione una assunzione a tempo indeterminato sia virtuosa e quella a tempo determinato non lo sia. Per varie ragioni la stabilità del posto di lavoro è ovviamente percepita dal lavoratore come un elemento di tranquillità e sicurezza per sé stesso e per la propria famiglia. Ci rendiamo tutti conto - ne sono consapevoli in particolare coloro che si occupano di assunzioni, in quanto imprenditori o capi azienda - che è interesse stesso dell'azienda "fidelizzare" il dipendente bravo. Al contempo siamo consci che ogni impresa necessita di determinate figure per coprire specifiche necessità che sono a volte ulteriori e temporanee, rispetto al normale organigramma che è costituito, di norma, da personale a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda le stime della Relazione Tecnica, che facevano riferimento ai dati INPS, anche le successive verifiche hanno confermato che, per effetto delle disposizioni in esame, ci sarà una perdita di circa 8.000 posti di lavoro, che durerà almeno dieci anni, i cui oneri sono quantificati a regime in quasi 54 milioni di euro di minori entrate contributive lorde. Non c'erano quindi "manine", che scrivevano contro il Governo, ma una puntuale analisi che ha subito diverse verifiche di quantificazione.

Quindi, tentare di imporre per legge una tipologia di assunzione rispetto ad un'altra produrrà il risultato di non avere alcuna assunzione. Prima di caricarsi di nuovo personale, un'azienda farà ulteriori valutazioni che certamente non produrranno un aumento di assunzioni rispetto alla precedente disciplina.

Articolo 1-bis (Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile).

L'articolo 1-bis è stato aggiunto durante l'esame delle Commissioni finanze e lavoro della Camera. La norma prevede la proroga della riduzione dei contributi previdenziali per gli assunti a tempo indeterminato al di sotto dei trentacinque anni di età, anche per il 2019 e il 2020, che non abbiano avuto precedenti contratti di lavoro. Questa è una disposizione che certamente favorisce il datore di lavoro orientandolo verso assunzioni a tempo indeterminato, ma ovviamente solo nel caso in cui la sua azienda abbia specifiche esigenze legate a una crescita dimensionale almeno di media durata. Le agevolazioni, infatti, nella misura massima del 50 per cento dei contributi e fino a 3.000 euro annui, durano solamente tre anni e valgono solo per le assunzioni effettuate nel biennio 2019-2020. Registriamo un dato positivo in quanto, finalmente, alla norma sono riferiti degli stanziamenti e le

relative coperture finanziarie, che arrivano fino a circa 162 milioni nel 2021. Il contratto deve essere a tempo indeterminato e a tutele crescenti. Si possono stimare quindi circa 50.000-60.000 ulteriori contratti che riguarderanno questa tipologia di assunzione.

Articolo 2 (Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro).

L'articolo 2 intervenendo sulla materia di contratti di somministrazione a tempo determinato, prevede che vengano applicate alcune disposizioni della disciplina del contratto a termine che sinora ne erano escluse. Vengono così disposti i limiti quantitativi applicabili e si introduce la fattispecie della somministrazione fraudolenta. Ai contratti di somministrazione si applicano le norme in materia di apposizione del termine, di durata, di proroghe, di rinnovi e di causalità dei contratti a termine, mentre non si applicano le disposizioni in materia di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, di numero complessivo dei contratti e di diritto di precedenza. Le disposizioni non si applicano ai contratti della Pubblica amministrazione. Le disposizioni introdotte dall'articolo, parzialmente integrato dall'esame della Camera, non misurano effetti di bilancio in entrata o in uscita, in quanto hanno un carattere ordinamentale.

Articolo 2-bis (Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali).

Viene inoltre modificata la disciplina delle prestazioni occasionali, cosiddetti *voucher*. Rimane il limite di 5.000 euro annui per ciascun utilizzatore. I prestatori devono autocertificare la propria condizione all'atto della registrazione presso la piattaforma informatica INPS.

I *voucher* potranno essere utilizzati in agricoltura ma con l'obbligo per il prestatore di autocertificare la non iscrizione, nell'anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Sono utilizzabili nel turismo, ma con il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze più di otto lavoratori e questa è una grave limitazione.

Il meccanismo di funzionamento ripercorre sostanzialmente quello esistente, per il quale vi è solo un modesto ampliamento della platea di coloro che ne possono usufruire.

Forza Italia ritiene che vada ridisciplinato il "lavoro accessorio" con riferimento ai diritti del lavoratore (assicurazione, riposo, compensi) e che vadano definiti limiti all'utilizzo di tale strumento, nonché i soggetti che possono farvi ricorso. Vanno disciplinati i "Carnet Buoni Lavoro". Rispetto alla normativa vigente del Libretto Famiglia e del Contratto Prest.O. è necessario superare le problematiche emerse sul fronte imprese e sul fronte famiglie per semplificare l'accesso alle prestazioni accessorie pur garantendo la massima tracciabilità e trasparenza. È necessario intervenire inoltre prevedendo l'ampliamento dello strumento del carnet buoni lavoro anche all'agricoltura, al turismo e alle imprese di ogni settore ad esclusione di quello edilizio e dell'escavazione, come già previsto dalla normativa vigente. Il nuovo carnet di buoni lavoro deve essere digitale e questo prevede la registrazione sulla piattaforma INPS da parte di utilizzatori e prestatori. La differenza tra famiglie (persone fisiche non professionisti e non imprese) e imprese è solo nell'importo massimo per prestazioni accessorie a cui si può fare ricorso: 7.000 per le famiglie, 5.000 per le imprese.

Articolo 3 (Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato).

Con l'articolo del decreto-legge, integrato dalle modifiche delle Commissioni Camera, i limiti minimi e massimi della misura dell'indennità in caso di licenziamento illegittimo vengono incrementati, in alcune ipotesi, il contributo previdenziale addizionale concernente i rapporti di lavoro subordinato a termine. Vengono elevati i limiti minimi e massimi dell'indennità a 6 e a 36 mensilità (erano 4 e 24 mesi), limiti che per i datori, i quali non raggiungano i requisiti dimensionali summenzionati risultano pari a 3 e a 6 mensilità (aumentando il numero minimo da 2).

Il comma 1-bis inserito in Commissione alla Camera - modifica i limiti minimi e massimi dell'importo dell'indennità che il datore di lavoro deve inserire nell'eventuale offerta di conciliazione, per evitare il giudizio relativo alla legittimità del licenziamento. Vengono elevati questi ultimi limiti, rispettivamente, a 3 e a 27 mensilità (erano 2 e 18).

Il comma 2 prevede, per ogni ipotesi di rinnovo - e sarebbe opportuno distinguere tra rinnovo o proroga - di un contratto a termine nel settore privato, un incremento del contributo previdenziale

addizionale a carico del datore di lavoro, dall'1,4 per cento all'1,9 per cento.

Questa è certamente una misura che da una parte farà aumentare il contenzioso nelle sedi giudiziarie e da un'altra disincentiverà le assunzioni a tempo indeterminato per paura del contenzioso.

Articolo 3-*bis* (Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all'operatività dei centri per l'impiego).

L'articolo, inserito dalle Commissioni finanze e lavoro della Camera, prevede l'obbligo per le regioni di destinare una quota delle proprie facoltà di assumere personale per il rafforzamento degli organici dei Centri per l'impiego, al fine di garantirne la piena operatività, nel triennio 2019-2021.

Qui va ricordato che sin dai decreti di attuazione in attuazione della legge Biagi del 2003 il sistema del collocamento è stato liberalizzato, consentendo di occuparsene non solo a soggetti pubblici, ma anche a soggetti, privati come le Agenzie per il lavoro.

E va detto che purtroppo si sta dando ai Centri per l'impiego un credito, a nostro avviso, immeritato considerato posto che in questi anni la percentuale di persone in cerca di lavoro collocate attraverso queste strutture pubbliche è stata bassissima. Attualmente sono 556 centri, impiegano circa 8.000 persone, trovano lavoro solo al 3 per cento di coloro che vi si rivolgono, costano 600 milioni l'anno. Al contrario le Agenzie per l'impiego - una intuizione di Biagi - dovendo anche rispondere a una logica di profitto, oltretutto di efficienza, confrontandosi sul mercato, riescono a dare risposte concrete al raffronto tra la domanda e l'offerta di lavoro e non costano nulla alla collettività.

Articolo 3-*ter* (Relazione alle Camere).

Del resto, il riscontro sull'efficacia delle disposizioni che riguardano il lavoro, contenute in questo decreto, si avrà sicuramente quando il Ministro del lavoro dovrà riferire con apposita relazione alle Camere, come previsto dal presente articolo aggiunto dalle Commissioni alla Camera.

Noi riteniamo che una sorta di pagella contenente i giudizi sarà emessa dal mercato del lavoro assai prima. Certamente ne avremo contezza con i dati che l'INPS e l'Istat emetteranno sui contratti stipulati dal mese di agosto in poi, quando la legge di conversione sarà pubblicata, rispetto ai mesi precedenti.

Capo 1-*bis* MISURE FINALIZZATE ALLA CONTINUITÀ DIDATTICA

Va ricordato che il capo 1-*bis* si è reso necessario in quanto alcune sentenze dei tribunali e del Consiglio di Stato hanno evidenziato delle problematiche relative ai docenti non laureati delle scuole primaria e dell'infanzia. Giudichiamo, quindi, questi interventi opportuni, in quanto mirano a risolvere un serio problema di copertura delle cattedre all'avvio del nuovo anno scolastico. Però nonostante siano opportuni rischiano di essere ancora incostituzionali. Sul tema si è infatti già espressa la Corte costituzionale, che con la sentenza 187 del 2016, ha rilevato i profili di incompatibilità di assunzioni come quelle paventate nel decreto, con la disciplina comunitaria sulla quale è già intervenuta la Corte di giustizia europea. Il personale della scuola deve essere messo a ruolo mediante espletamento di procedure concorsuali.

Articolo 4 (Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura di posti di docente nella scuola e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria).

Con questo articolo si salvaguarda la continuità didattica per l'anno 2018-2019 consentendo ai docenti in possesso di diploma magistrale consentendo a chi ne abbia esigenza (contratti colpiti da sentenze o contratti di supplenza) di firmare contratti a tempo determinato con scadenza il 30 giugno 2019. Inoltre i commi successivi dispongono una nuova disciplina per la copertura dei posti nella scuola primaria e dell'infanzia.

Il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, sia comuni sia di sostegno, viene attribuito attingendo, fino al loro esaurimento, alle GAE e per il restante 50 per cento (o oltre, nel caso di esaurimento delle GAE) si procede mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi banditi nel 2016 per gli idonei. E viene inoltre previsto un nuovo concorso straordinario da bandire in ciascuna regione e da cui attingere assieme alle graduatorie di concorsi banditi con cadenza biennale per titoli ed esami. Sicuramente sulle disposizioni che riguardano la posizione contrattuale dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria si dovrà tornare ancora, considerati i tanti interventi giurisprudenziali in proposito e preso atto che nel tempo si è trascurato di armonizzare le varie disposizioni normative in proposito, adeguandole alla disciplina

europea, come appunto evidenziato dalla Consulta.

Articolo 4-bis (Modifica in materia di contratti a termine nel settore scolastico).

Anche questo articolo, introdotto durante l'esame delle Commissioni alla Camera, pone un rimedio, purtroppo temporaneo, eliminando il termine massimo complessivo di durata previsto per i contratti a tempo determinato del personale della scuola, per la copertura di posti vacanti e disponibili.

È ancora una soluzione provvisoria, in quanto non supera il limite dei 36 mesi ed è quindi soggetta ad ulteriori contenziosi da parte dei lavoratori per il riconoscimento dei diritti maturati.

Una materia abbastanza complessa, i cui oneri e le cui ricadute sono state sinora sottovalutate. Queste norme non fanno altro che superare, ancora una volta, un'emergenza.

Su un tema così importante, ed in generale sul reclutamento dei docenti e la loro contrattualizzazione, il Parlamento è tenuto a fare un serio approfondimento che superi le sentenze pendente e cerchi di coniugare le richieste di tutti i soggetti coinvolti.

## Capo II - MISURE PER IL CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

Le norme contenute in questo capo, che nelle intenzioni del Governo, dovrebbero limitare le delocalizzazioni, hanno in realtà una portata molto limitata. La medesima logica punitiva prende di mira su questo tema gli imprenditori, in quanto alla delocalizzazione non necessariamente deve seguire un giudizio negativo. Spesso la delocalizzazione sottende anche una logica di internazionalizzazione dell'impresa e di conquista di mercati esteri.

Articolo 5 (Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti).

I limiti alla delocalizzazione consistono nella decadenza dei benefici statali ottenuti da un'azienda che decida di delocalizzare, anche solo una parte della propria attività economica in altri Stati, che non appartengano alla UE o a Stati dello Spazio economico europeo. Oltre alla decadenza è prevista una sanzione amministrativa da 2 a 4 volte l'aiuto fruito dall'azienda.

Si limiterà quindi la possibilità di internazionalizzazione delle imprese che vogliano espandersi sui mercati del resto del mondo. Vale ricordare che l'*export* costituisce uno dei punti di forza dell'economia italiana. Superare la fatidica cifra dei 500 miliardi potrebbe diventare un obiettivo più lontano, posto che ora siamo oltre i 450 miliardi di *export*.

Andava fatta una chiara distinzione tra il bene che ha usufruito di un aiuto, che eventualmente viene delocalizzato e l'attività economica nel suo complesso, che, al contrario, deve ampliare la sua visione e se serve anche la produzione su un livello internazionale. In generale la formulazione di questo articolo, oltre a non essere condivisibile nel merito, si presta a interpretazioni sulla nozione di aiuti e/o contributi pubblici, che potrebbe portare oltretutto a dei fastidiosi contenziosi.

Articolo 6 (Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti).

In questo articolo 6 si prevede la decadenza dai benefici alle imprese che, pur avendo avuto degli aiuti pubblici, non abbiano mantenuto almeno il 50 per cento dei livelli occupazionali precedenti.

Articolo 7 (Recupero del beneficio dell'iperammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni).

L'articolo 7 prevede il recupero del contributo conseguente all'iperammortamento nei casi in cui chi abbia usufruito dell'agevolazione ceda o destini a strutture produttive estere i beni per i quali ha ricevuto il beneficio. Comunque si applica solo agli investimenti effettuati dopo l'entrata in vigore del decreto in esame. Ma certamente diventa assai complicato escludere gli investimenti a stabili organizzazioni all'estero di imprese italiane o agli investimenti già avviati. In ogni caso il recupero eventuale andrebbe fatto *pro* quota, cioè dall'inizio della dismissione e non dall'inizio del rapporto.

Articolo 8 (Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi d'acquisto da fonti esterne di beni immateriali).

Anche questo articolo 8 prevede una nuova limitazione per le imprese. Si escludono dal credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo alcuni costi inerenti l'acquisto di beni immateriali nelle operazioni infragruppo.

## Capo III MISURE PER IL CONTRASTO DEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO

Le misure previste da questo capo sono orientate a contrastare, vietandone la pubblicità, la ludopatia e

l'azzardopatia o meglio il "disturbo da gioco d'azzardo", come viene definito ora con l'introduzione di questo neologismo.

Articolo 9 (Divieto di pubblicità giochi e scommesse).

L'articolo 9 introduce appunto la nuova locuzione di "disturbo da gioco d'azzardo". Ma l'articolo soprattutto introduce il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi e scommesse e al gioco d'azzardo. Al contempo si delega al Governo una riforma complessiva della materia dei giochi pubblici. Lo scopo è quello di assicurare l'eliminazione dei rischi connessi ai disturbi del gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'Erario.

Sono escluse dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita, le lotterie, le tombole, pesche o banchi di beneficenza, le manifestazioni di sorte locali.

In conseguenza del divieto sono previste sanzioni amministrative, contestate e irrogate dalla Autorità per le garanzie delle comunicazioni, pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione della pubblicità (era il 5 per cento nel testo iniziale) e comunque per un importo non inferiore a 50 mila euro per ciascuna violazione.

Le somme verranno destinate al Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

L'aumento al 20 per cento deciso dall'Aula lo rende, di fatto, un divieto assoluto di pubblicità. Gli investimenti in pubblicità sono attualmente al di sotto dei 200 milioni di euro annui da parte dei concessionari del gioco.

Va rilevata una sovrapposizione di competenze tra l'Autorità e l'Agenzia delle dogane e i monopoli, cui attualmente è delegata la competenza ad irrogare sanzioni per la pubblicità del gioco d'azzardo rivolta ai minori.

Il comparto dei giochi è anche oggetto di una maggiorazione del PREU, il prelievo unico erariale sugli apparecchi destinati al gioco come le *videolottery* e le *slot machine*. Le maggiori entrate sono destinate alle coperture delle norme che prevedono la decontribuzione contributiva prevista da questo decreto per l'assunzione dei giovani. Va rilevato che il PREU è passato dall'aliquota originaria del 13,5 per cento all'attuale 19,75 per cento. Questa probabilmente è la via più inopportuna per diminuire i guadagni dei gestori degli apparecchi collegati in rete e consegnarli alla clandestinità, che come noto, non versa imposte allo Stato.

Va rammentato che il giro d'affari complessivo riferito al gioco legale è ormai vicina ai 100 miliardi.

Rimanendo sui dati complessivi, va detto che rispetto ai 96 miliardi di raccolta, sono state distribuite vincite per 77 miliardi, una spesa dei giocatori per 19 miliardi, 10 miliardi all'erario e, per differenza, circa 9 miliardi ai gestori. E tra l'altro questi numeri sono il risultato di un'articolata rete di vendita dei giochi che vede in tutta Italia 206 sale Bingo, 9.159 punti vendita dei concorsi pronostici, 33.881 punti vendita dei giochi numerici a totalizzatore, 3.387 tra punti e negozi di gioco ippico, 5.764 tra punti e negozi di gioco sportivo, 33.920 ricevitorie del lotto e 62.975 punti vendita delle lotterie, secondo i dati aggiornati al dicembre 2016.

Si registra, quindi, la presenza sul territorio nazionale di circa 566 mila apparecchi (tra *slot machine*, *videolottery* e di altro tipo)

Articolo 9-bis (Formule di avvertimento).

L'Aula della Camera ha altresì approvato un emendamento che prevede la scritta "nuoce gravemente alla salute" sulle *slot machine* e sulle *videolottery* e sul fronte e sul retro dei tagliandi delle lotterie istantanee.

Articolo 9-ter (Monitoraggio dell'offerta di gioco).

Il monitoraggio dell'offerta del gioco è delegato al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della salute. Anche qui è previsto che vi sia una Relazione annuale al Parlamento su questi dati. I dati ufficiali del resto sono già ora facilmente reperibili sui siti istituzionali. L'augurio è che ci sia anche un monitoraggio attento sul gioco illegale.

Articolo 9-ter (Misure a tutela dei minori).

La misura inserita in questo articolo introdotto dalla Camera dei deputati prevede che l'accesso ai giochi sia consentito ai minori solo dietro presentazione della tessera sanitaria per identificarne con certezza l'età. E sono previste delle appropriate sanzioni amministrative.



Articolo 9-quater (Logo No Slot).

L'articolo prevede politiche di sensibilizzazione contro il gioco e istituisce il logo No Slot. I Comuni possono, quindi rilasciare un logo No Slot agli esercizi pubblici e ai circoli privati che ne abbiano i requisiti.

Capo IV MISURE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Le disposizioni di semplificazione fiscale hanno in realtà un impatto assai modesto, in quanto riguardano solo le cosiddette partite IVA, cioè i professionisti e non il mondo delle imprese che non è raggiunto da provvedimenti positivi in questo decreto. Il mondo delle piccole imprese rimane deluso in quanto le nuove misure non apportano in realtà alcun beneficio visibile alle imprese e manca la tanto attesa semplificazione che pure era stata promessa in campagna elettorale.

Articolo 10 (Disposizioni in materia di redditometro).

L'articolo 10 modifica, ma non abolisce, il cosiddetto redditometro, ovvero l'istituto dell'accertamento sintetico del reddito complessivo. Si prevede che il redditometro venga sospeso in attesa dell'emanazione di un decreto ministeriale, con il parere dell'Istat e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, per individuare la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti. Viene eliminato il decreto ministeriale che contiene gli elementi necessari per effettuare l'accertamento. Le disposizioni dello stesso decreto cessano al loro efficacia per gli anni d'imposta successivi al 2015, ma fino al 2015 bisognerà comunque fornire i dati e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento. I termini per l'accertamento dell'anno d'imposta 2016 finiscono nel 2024, in caso di omessa dichiarazione e nel 2022 ove sia stata presentata. Una disposizione, quella relativa al redditometro che andrebbe, non sospesa, ma totalmente abolita posto che l'accertamento sintetico ha portato a recuperi di imposta veramente limitati (5 milioni nel 2016 e 1 milione nel 2017) perdendo rilievo nell'azione di controllo fiscale.

Articolo 11 (Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute).

L'articolo riguarda il cosiddetto spesometro ovvero la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute da parte dei soggetti passivi IVA. Si tratta di una semplice posticipazione della comunicazione dei dati riferiti al terzo trimestre 2018, che non deve essere inviata entro il mese di novembre 2019, ma entro il 28 febbraio del prossimo anno. Di positivo registriamo l'eliminazione dello spesometro per i produttori agricoli assoggettati a regime IVA agevolato e l'esonero totale per i produttori residenti in zone montane. Del resto lo spesometro è già stato sostituito dalla legge di bilancio 2018 dall'obbligo di fatturazione elettronica. Viene anche previsto l'esonero dall'obbligo di annotazione delle fatture nei registri IVA.

Articolo 11-bis (Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante).

L'articolo introdotto con un emendamento alla Camera riproduce integralmente il decreto-legge 79, già approvato dal Senato, che riguarda la proroga della fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti.

Articolo 12 (*Splitpayment*).

Questo articolo reca una disposizione che anche Forza Italia aveva sostenuto, l'abolizione dello *split payment*, soprattutto per i professionisti. Le norme escludono in modo esplicito dall'utilizzo dello *split payment* i compensi, per le prestazioni di servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni, assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a ritenuta d'acconto per prestazioni di lavoro autonomo.

Articolo 12-bis (Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione).

Anche questo articolo è stato approvato dalle Commissioni riunite della Camera. Estende a tutto il 2018 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi e soprattutto esigibili. I crediti devono essere maturati nei confronti della Pubblica amministrazione e certificati entro il 31 dicembre 2017, con i carichi affidati agli agenti della riscossione. Segue l'analoga disposizione del 2013, che era stato più volte prorogata sino all'anno 2017.

## Capo V DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

### Articolo 13 (Società sportive dilettantistiche).

L'articolo abroga le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2018, che prevedeva che le attività sportive dilettantistiche potessero essere esercitate anche da società sportive dilettantistiche, ma con scopo di lucro.

Abroga anche le agevolazioni fiscali che erano state introdotte per questi soggetti.

Queste risorse confluiscono in un nuovo Fondo destinato alle società sportive dilettantistiche.

Lo stesso articolo ripristina le norme previdenti alle modifiche della ultima legge di stabilità in materia di impianti sportivi.

Forza Italia ha chiesto con appositi emendamenti che il Fondo ricevesse maggiori finanziamenti e che venissero superati alcuni limiti per la fruibilità degli impianti da parte delle società sportive dilettantistiche.

Inoltre il Governo dovrebbe dare garanzie che le risorse economiche destinate allo sport dilettantistico non siano, in generale, gravate da oneri dovuti alla gestione delle pratiche burocratiche.

Ci attendiamo dall'esecutivo anche una conferma del Fondo per gli impianti sportivi del valore di 100 milioni di euro, da destinare soprattutto a quelle zone del Paese che ne sono maggiormente sprovviste. In particolare hanno necessità di nuovi impianti sportivi soprattutto le periferie e le aree del Centro-Sud.

### Articolo 14 (Copertura finanziaria).

Le coperture di questo disegno di legge sono il primo segnale di una manifesta difficoltà a reperire risorse nel bilancio pubblico. Questo rappresenta un evidente campanello di allarme per l'attuale maggioranza di governo e le tante e costosissime promesse fatte agli italiani in campagna elettorale. In primis la promessa del reddito di cittadinanza che, nelle formulazioni originarie dei M5S andava oltre i 16 miliardi di euro.

### Articolo 15 (Entrata in vigore).

Le norme del decreto sono entrate in vigore il 14 luglio 2018, mentre le modifiche entreranno in vigore dopo l'approvazione della legge di conversione. Per queste ragioni saranno necessarie norme interpretative o almeno di coordinamento tra le differenti versioni, specie in materia di contratti di lavoro.

### *Conclusioni*

Se i risultati saranno quelli che temiamo, il decreto avrà raggiunto gli obiettivi opposti a quelli che pure si era prefissato sin dal proprio titolo.

Questo provvedimento, adottato in un momento in cui l'economia internazionale sta rallentando, segnerà un'ulteriore decelerazione della crescita delle attività economiche in Italia.

L'irrigidimento delle disposizioni del mercato del lavoro e delle politiche fiscali qui previsto, preoccupa il mondo delle imprese, che, si può prevedere, diminuiranno i propri investimenti e le assunzioni di nuovo personale. Esso ottiene quindi un effetto che segue il ciclo economico, mentre al contrario ci sarebbe stato bisogno di misure anticicliche, attraverso incentivazioni agli investimenti ad alto moltiplicatore e alle assunzioni di nuovi lavoratori che seguissero tali investimenti.

Si tratta, in conclusione, di un provvedimento sbagliato, che propone soluzioni inappropriate e deleterie alla disciplina del mercato del lavoro, che una volta attuate segneranno un'ulteriore rallentamento della nostra economia.

## **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA** **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 717:

sugli emendamenti 9.88 e 9.90, il senatore Stefano avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 9.91, la senatrice De Petris avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 9.0.2 (testo 2), la senatrice Testor avrebbe voluto esprimere un voto favorevole e i senatori De Petris, Errani, Grasso e Laforgia avrebbero voluto esprimere un voto contrario;

sull'emendamento 11.300, il senatore Croatti avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 11.2 e 11.8, la senatrice Matrisciano avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 11.0.1 (testo 2), il senatore Pillon avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 11.0.100, i senatore Collina e Pesco avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 13.0.500, il senatore Ruspandini avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sulla proposta di coordinamento C1, il senatore Di Nicola avrebbe voluto esprimere un voto favorevole;

Disegno di legge n. 741:

sulla questioni pregiudiziali, il senatore Trentacoste avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 1.70 la senatrice Giannuzzi avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 1-bis.10, il senatore Lannutti avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 2-bis.0.5, la senatrice Unterberger avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 2.0.1 (prima parte) e 2.0.3, il senatore Pellegrini Marco avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Auddino, Barachini, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Caliendo, Campari, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Crimi, Cucca, De Poli, Iwobi, Licheri, Marti, Merlo, Napolitano, Rossomando, Santangelo, Sciascia, Siri e Zanda.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Nencini, per attività della 8a Commissione permanente.

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Ferro Massimo, Paroli Adriano

Nuove disposizioni in materia di deducibilità delle minusvalenze prodotte dalla crisi di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza (744)

(presentato in data 03/08/2018);

senatori Saponara Maria, Romeo Massimiliano, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Bossi Umberto, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Delega al Governo per l'introduzione dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici dei territori di riferimento, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado situate nei piccoli comuni e per l'istituzione della Giornata nazionale non festiva della Festa dei Popoli, per valorizzare la tipicità e le identità delle comunità locali (745)

(presentato in data 06/08/2018);

senatori Romeo Massimiliano, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Bossi Umberto, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Disposizioni concernenti l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e negli uffici delle pubbliche amministrazioni (746)

(presentato in data 06/08/2018);

DDL Costituzionale

senatore Iannone Antonio

Modifica all'articolo 32 della Costituzione, concernente l'introduzione del diritto di accesso allo sport (747)

(presentato in data 06/08/2018);

senatore Iannone Antonio

Tutela e valorizzazione della Lingua italiana (748)

(presentato in data 06/08/2018);

DDL Costituzionale

senatore Iannone Antonio

Modifica degli articoli 6 e 12 della Costituzione, in materia di riconoscimento della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica e dell'Inno Nazionale (749)

(presentato in data 06/08/2018);

senatori Bottici Laura, Gallicchio Agnese, Puglia Sergio, Ortis Fabrizio, Angrisani Luisa, Lanzi Gabriele, Trentacoste Fabrizio, Pirro Elisa, Corbetta Gianmarco, Romano Iunio Valerio, Mollame Francesco, Urraro Francesco, Lannutti Elio, Fenu Emiliano, Taverna Paola, Fede Giorgio, Lupo Giulia, L'Abbate Patty, Anastasi Cristiano, Di Girolamo Gabriella

Disposizioni in materia di parchi, giardini pubblici e aree ricreative scolastiche inclusivi per l'infanzia (750)

(presentato in data 06/08/2018).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*I<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

sen. Giarrusso Mario Michele

Soppressione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (591)

previ pareri delle Commissioni 5<sup>a</sup> (Bilancio)

(assegnato in data 06/08/2018).

### **Affari assegnati**

In data 1° agosto 2018, sono stati deferiti alla 10a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento:

l'affare "Sostegno alle attività produttive mediante l'impiego di sistemi di generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica" (Atto n. 59);

l'affare "Gestione e messa in sicurezza dei rifiuti nucleari sul territorio nazionale" (Atto n. 60).

### **Governo, trasmissione di atti**

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 luglio 2018, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento dell'incarico di Ragioniere generale dello Stato al dottor Daniele Franco.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento**

Il Presidente di coordinamento della Corte dei conti - Ufficio di controllo di cui all'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con lettera in data 28 giugno 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 162, comma 5, del medesimo decreto legislativo, la relazione sull'attività di controllo sui contratti secretati, esercitata dalla Corte dei conti, riferita al periodo dal 1° giugno 2017 al 31 maggio 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. LXX*, n. 1).

### **Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti**

È pervenuto al Senato un voto della Regione Emilia-Romagna concernente "Modifica della legge n.

161 del 2017 al fine di introdurre la possibilità di creare strutture articolate sul territorio nazionale dell'Agazia nazionale per i beni confiscati, ad avviare un confronto per definire un protocollo per un più efficace riutilizzo dei beni confiscati nel territorio emiliano romagnolo, nonché a valorizzare il protocollo d'intesa promosso dal Tribunale ordinario di Bologna per la realizzazione di un tavolo tecnico istituzionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati".

Tale voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (n. 10).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Messina ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00132 del senatore Taricco ed altri.

Il senatore Ferrazzi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00136 della senatrice Bellanova ed altri.

Interrogazioni

[MARGIOTTA](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie*  
- Premesso che:

l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie approvino con decreto i criteri per la formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, sia attraverso il ripristino degli alloggi di risulta, sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi, anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili;

con il decreto interministeriale 16 marzo 2015, emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 1, citato, e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 2015, n. 116, sono stati approvati i criteri per la formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP;

ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto interministeriale, il programma di recupero risulta articolato in 2 distinte linee di intervento: a) interventi di non rilevante entità di importo inferiore a 15.000 euro finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante lavorazioni di manutenzione ed efficientamento; b) interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria nel limite di 50.000 euro per alloggio;

a seguito di accantonamento, ai sensi dell'art. 5 del decreto 16 marzo 2015 a fini di monitoraggio, le risorse effettivamente disponibili per gli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 2, comma 1, ammontano complessivamente a 400.230.784,50 euro;

con il decreto ministeriale n. 9908 del 12 ottobre 2015, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2015, sono stati ammessi a finanziamento gli interventi compresi negli elenchi di lettera a) e b) trasmessi dalle Regioni unitamente agli elenchi contenenti le proposte eccedenti il limite delle risorse disponibili;

con l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), si è istituito un fondo, che consente il finanziamento di interventi in vari settori, compresa l'edilizia pubblica e sul fondo è stata attribuita, sul capitolo 7442 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, la somma di 321.116.384 euro per l'attuazione degli interventi di linea b) del programma;

con il decreto direttoriale 21 dicembre 2017, n. 13255, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto 12 ottobre 2015, sono state approvate le modifiche o le integrazioni agli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento, nonché gli elenchi delle proposte eccedenti il limite delle risorse disponibili;

sulla base del decreto direttoriale 21 dicembre 2017, n. 13255, è stato quantificato in 386.193.547,87 euro l'importo del fabbisogno necessario per soddisfare tutte le proposte di linea b) eccedenti il limite delle risorse già assegnate a fronte della disponibilità complessiva di 321.116.384 euro;  
dall'iniziale proposta ministeriale del 25 maggio 2018 (registro ufficiale del Ministero delle infrastrutture n. 005487), di assegnazione di risorse agli interventi della linea b) del programma che non hanno trovato in precedenza copertura finanziaria, la Conferenza delle Regioni e Province autonome all'unanimità, in data 26 luglio 2018, ha approvato e consegnato al Governo in sede di Conferenza unificata una ripartizione di tali risorse, con il riconoscimento di una quota in via perequativa a tutte le Regioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro delle infrastrutture abbia conoscenza di tale nota e quali siano le motivazioni che lo avrebbero condotto a non farla propria e a proporre una nuova ripartizione di risorse fra le Regioni che, peraltro, non terrebbe in alcun conto la copertura del fabbisogno pregresso, già riconosciuto con il citato decreto n. 13255;

quali siano gli intendimenti del Ministro per gli affari regionali e le autonomie in relazione al principio di leale collaborazione afferenti ai rapporti con il sistema delle Regioni ed autonomie locali, anche alla luce delle sentenze della Corte costituzionale, che hanno richiesto l'intesa in Conferenza unificata sul provvedimento citato.

(3-00165)

[URSO](#), [BALBONI](#), [CIRIANI](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [IANNONE](#), [MARSILIO](#), [RAUTI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [RUSPANDINI](#), [ZAFFINI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale -*

(3-00166)

(Già 4-00050)

[URSO](#), [BALBONI](#), [DE BERTOLDI](#), [ZAFFINI](#), [RAUTI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali -*

(3-00167)

(Già 4-00100)

[URSO](#), [DE BERTOLDI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [BALBONI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze -*

(3-00168)

(Già 4-00225)

[URSO](#) - *Ai Ministri per gli affari europei e dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali -*

(3-00169)

(Già 4-00277)

[URSO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale -*

(3-00170)

(Già 4-00280)

[URSO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze -*

(3-00171)

(Già 4-00311)

[MORONESE](#), [Marco PELLEGRINI](#), [NATURALE](#), [NUGNES](#), [L'ABBATE](#), [QUARTO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno -* Premesso che:

il Comune di Cerignola fa parte del consorzio Foggia 4, assieme ai Comuni di Orta Nova, Carapelle, Ortona, Stornara, Stornarella, San Ferdinando di Puglia, Margherita di Savoia e Trinitapoli. I citati Comuni decisero, a partire dagli anni 2000, di avviare una consorziata dal nome SIA, che avrebbe non solo gestito la raccolta e il ciclo dei rifiuti ma anche la discarica "Forcone Cafiero" in agro di Cerignola;

il Comune di Cerignola possiede il 42 per cento delle quote e dunque del patrimonio della SIA Srl; nel consorzio conferiscono rifiuti ben 31 Comuni della provincia di Foggia su 61 totali, con costi di

conferimento e servizi molto bassi rispetto alla media. Tuttavia dal 2014, con il rinnovo dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale), si riscontrano i primi problemi di gestione di una discarica ormai stracolma. Nell'attesa di individuare un ulteriore lotto, molti dei contratti di conferimento vengono meno, fino ad arrivare sull'orlo del fallimento;

a tale situazione compromessa della SIA si aggiungono una serie di contenziosi con i Comuni consorziati che hanno generato negli anni pignoramenti e decreti ingiuntivi;

quanto esposto ha compromesso la retribuzione del personale, che in base alle notizie in possesso degli interroganti non sarebbe retribuito regolarmente dal mese di maggio 2018, e conseguentemente le attività ordinarie di raccolta dei rifiuti;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

a partire dal mese di giugno 2018 la situazione è degenerata diventando una vera e propria emergenza ambientale. Si rinvengono rifiuti sparsi per le strade del centro città, anche a ridosso degli ospedali, e si diffonde sempre di più l'odore acre dei fumi dei roghi notturni;

con ordinanza sindacale n. 79/Gab. del 28 giugno 2018, contingibile e urgente *ex art.* 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000, per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati nel comune di Cerignola, il sindaco Francesco Metta ha ordinato alle ditte Ecodunia Srl, Laveco Srl e Mondoeco Srl di coadiuvare la società SIA FG4 Srl con propri mezzi e personale alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani depositati sul territorio comunale, con un impegno stimato in 140.300 euro;

i rifiuti accumulati a causa dell'emergenza nella gestione di raccolta e smaltimento, circa 600 tonnellate, sono stati quindi trasbordati nell'area interportuale. Tale decisione sarebbe stata giustificata dallo stesso sindaco in considerazione della posizione topografica del sito interportuale in un'area periferica rispetto al centro abitato;

ad avviso degli interroganti questa attività di trasbordo rifiuti non ha tenuto in considerazione l'aumento delle temperature, tipico del periodo estivo, e le conseguenze connesse al fatto che i rifiuti sono stati depositati nell'interporto senza tuttavia essere allocati in cassoni impermeabili che avrebbero evitato l'infiltrazione di percolato e sicuramente reso più agevole il trasporto negli impianti di smaltimento;

il 2 luglio 2018, i Carabinieri del Noe (Nucleo operativo ecologico) di Bari hanno sequestrato l'interporto, ritenendo il sito di trasbordo una discarica abusiva;

in base alle informazioni in possesso degli interroganti il 20 luglio 2018 la Procura di Foggia ha autorizzato la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, previa caratterizzazione mediante analisi chimiche, provvisoriamente presenti all'interporto. La stessa Procura ha anche derubricato l'ipotesi di infrazione;

entro pochi giorni, appena terminata la caratterizzazione richiesta, i rifiuti avrebbero dovuto essere trasferiti a Massafra, mentre ad oggi le tonnellate di rifiuti si trovano ancora nell'interporto con evidenti effetti negativi in termini ambientali e sanitari, soprattutto per i campi agricoli limitrofi;

considerato altresì che, per sanare la situazione economico-finanziaria della SIA Srl, determinata da tali contingenti fattori, l'assemblea del consorzio ha assunto la deliberazione n. 30 del 30 luglio 2018 con cui è stato deciso, in via temporanea, e nelle more della complessiva riorganizzazione societaria, che ogni Comune corrisponderà alla SIA Srl le somme dovute per il personale e individuato dall'amministratore in base ai criteri di ripartizione proposti dallo stesso ed approvati dall'assemblea. Il Comune di Cerignola verserà mensilmente alla SIA l'importo di 340.000 euro che l'amministratore unico di SIA Srl dovrà utilizzare per il pagamento del costo del personale;

considerato infine che il decreto legislativo n. 152 del 2006, all'articolo 193, comma 12, prevede che "Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività",



si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se intendano attivarsi presso gli enti competenti affinché, in considerazione del mancato rispetto della tempistica prevista per il trasporto dei rifiuti dal citato articolo 193, siano verificate le tempistiche programmate per la rimozione e smaltimento dei rifiuti stoccati nell'interporto nonché siano indicate le motivazioni tecniche per cui i rifiuti non sarebbero stati allocati in appositi cassoni, anche al fine di facilitarne il successivo trasferimento;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere per risolvere la situazione emergenziale che sta generando danni ambientali e sanitari alla popolazione;

se, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intendano attivarsi affinché siano tutelati gli interessi dei cittadini, considerato che, a parere degli interroganti, l'impegno di spesa assunto dal Comune di Cerignola nei confronti della SIA Srl, pari a circa 4 milioni di euro in un anno, sarebbe del tutto ingiustificato soprattutto visto che ciò determinerà degli eccessivi aumenti sulla tassa sui rifiuti e che tale esborso si sarebbe potuto evitare con una puntuale attività di controllo e monitoraggio nei confronti del consorzio, di cui il Comune detiene il 42 per cento;

se non ritengano opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, affinché sia fatta al più presto luce circa le responsabilità che hanno determinato la grave situazione.

(3-00174)

[LA PIETRA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo* - Premesso che:

il settore dell'ippica italiana sta vivendo un periodo di grande difficoltà soprattutto a causa della mancata riforma del gioco delle scommesse ippiche, dell'ammodernamento degli ippodromi, della competitività delle corse, degli allevamenti di puledri da trotto e galoppo;

le imprese dell'ippica italiana, le scuderie, gli allevamenti e le società di corse non sono più in grado di fare impresa e rispettare gli impegni per la mancanza di interventi risolutivi e programmatici da parte degli enti istituzionali competenti;

da anni ormai gli operatori del settore attendono interventi risolutivi da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo per superare le criticità attuali che non permettono più la sopravvivenza di un comparto che conta oltre 8.000 addetti (oltre all'indotto) e circa 12.000 cavalli;

considerato che:

le procedure gestionali ministeriali evidenziano quotidianamente tutta una serie di criticità e ritardi che finiscono con l'aggravare ulteriormente la situazione già precaria;

per quanto concerne ad esempio lo stato dei pagamenti, ad oggi, a quanto risulta all'interrogante, la situazione sarebbe questa: premi operatori al 4 per cento: fermi a marzo 2018; premi scuderie con partita Iva: fermi a dicembre 2017; premio aggiunto 2017 allevatori trotto: ad oggi non pagati; premi allevatori estero 2016: fermi da 14 mesi; premi allevatori estero 2017: ad oggi non pagati; restituzione iscrizioni gran premi dal 2012 al 2017: circa 7 milioni di euro (di soldi degli operatori) sarebbero "congelati" nei conti dello Stato;

la questione dei ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione è di estrema importanza e costituisce senz'altro una priorità in quanto è evidente che se si blocca il flusso finanziario l'intero comparto si paralizza e va in difficoltà nei confronti soprattutto dei fornitori e del fisco;

inoltre, per l'interesse dell'intero comparto vi sono altre questioni aperte che richiedono interventi non più procrastinabili come: la classificazione degli ippodromi; la ripartizione dei montepremi; il regolamento *antidoping*;

risultano quanto mai urgenti misure volte innanzitutto a risolvere nell'immediato la situazione di estrema emergenza che il settore sta vivendo e successivamente a riformare complessivamente il sistema, sopperendo all'evidente mancanza di capacità gestionale del comparto ippico da parte della struttura ministeriale, e riorganizzando la *governance*, anche attraverso la previsione di procedure più dinamiche e meno complesse,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere tempestivamente per il superamento



della fase emergenziale che il settore dell'ippica sta vivendo in questi anni ed in particolare per la risoluzione dei problemi connessi ai ritardi nei pagamenti;  
in ogni caso, quali ulteriori misure di competenza ritenga di dover adottare al fine di avviare un serio percorso di riforma volto a rilanciare complessivamente il settore.

(3-00175)

[D'ARIENZO](#), [MARGIOTTA](#), [ASTORRE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

in seguito a un incidente stradale, un *camion* che trasportava sostanze infiammabili è esploso provocando un enorme incendio a Borgo Panigale, alla periferia di Bologna;

dopo aver preso fuoco, il *camion* è esploso poco dopo. Questo ha provocato anche l'esplosione di diverse auto che si trovavano in un concessionario che si trova vicino al luogo dove è avvenuto l'incidente;

l'incendio ha provocato ingenti danni alle abitazioni circostanti nonché il parziale crollo del ponte del raccordo autostradale di Casalecchio tra Bologna Casalecchio ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto, che è stato chiuso in entrambe le direzioni;

è stato chiuso anche il tratto sulla tangenziale di Bologna, tra Bologna Casalecchio e lo svincolo 3 Ramo verde in entrambe le direzioni;

le chiusure hanno interessato anche la viabilità cittadina;

in questo caso rileva certamente la natura del trasporto;

appare doveroso esaminare quanto avvenuto in virtù dell'elevato grado di pericolosità che accadimenti simili portano naturalmente con sé e con l'intento di valutare tutto quanto è possibile fare per evitare in futuro situazioni simili;

rientra tra gli obblighi delle società concessionarie di tratti autostradali la prevenzione di incidenti, in particolar modo quelli che possono occorrere a trasporti di questa natura;

è naturale chiedersi se anche il trasporto in questione avesse tutti i requisiti per affrontare il viaggio, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda avviare un'indagine per verificare che tutti i requisiti di sicurezza, sia quelli riferiti al trasporto, sia quelli posti in essere dal concessionario autostradale, siano stati rispettati; se non ritenga di avviare un riesame delle norme che regolano il trasporto di materiale infiammabile sulle strade ed autostrade italiane, al fine di valutare criticamente eventuali integrazioni.

(3-00176)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[ASTORRE](#), [FARAONE](#), [PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [SUDANO](#), [RAMPI](#), [IORI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

da un articolo pubblicato il 6 agosto 2018 su uno dei più noti quotidiani di Roma, "Il Messaggero", emerge una vicenda alquanto surreale che sembrerebbe coinvolgere, per tramite degli uffici competenti, l'amministrazione capitolina in una vicenda che riguarda l'apertura, la scorsa settimana, di una spiaggia sul Tevere, nei pressi di viale Marconi;

emergerebbe una sorta di accordo, più o meno tacito, tra i competenti uffici comunali, nello specifico i vertici dell'ufficio Tevere per il Campidoglio, e il capo di un campo rom abusivo, situato nelle vicinanze della spiaggia. Nella sostanza l'accordo, secondo quanto riportato dall'articolo, sarebbe consistito in uno scambio per cui il capo rom avrebbe "concesso" l'area, fino a quel momento sotto il suo controllo, per la realizzazione di una spiaggia, offrendo come contropartita la garanzia che quella stessa area sarebbe stata affidata alla sua protezione e al suo controllo;

una vicenda del genere sarebbe davvero preoccupante se corrispondesse alla realtà: un pubblico potere che, anziché contrastare l'illegalità, si fa connivente con essa, stringendo un "patto" per garantire controllo e sicurezza di una determinata area pubblica;

considerato che secondo quanto affermato dal sindaco, Virginia Raggi, il "modello Tiberis" costituisce un aspetto fondamentale per il rilancio e la valorizzazione del Tevere,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se e come intenda intervenire, nei confronti dell'amministrazione capitolina, al fine di ristabilire la legalità e il rispetto dello Stato di diritto;

se e come intenda intervenire al fine di garantire un maggior controllo in termini di rispetto della legalità nelle altre progettualità esistenti ed interessanti le rive del fiume Tevere.

(3-00172)

CASTALDI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali* - Premesso che:

la legge n. 633 del 1941, recante disposizioni in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, disciplina, tra l'altro, la raccolta e la successiva redistribuzione dei compensi per la riproduzione privata di videogrammi, prevedendo altresì, al comma 3 dell'articolo 71-*octies*, che la SIAE incassi detti compensi da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato apparecchi e supporti di registrazione video e li ripartisca, nella misura del 70 per cento e in parti uguali, tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti ed esecutori;

ad oggi, destinatarie dei compensi risultano essere tre organizzazioni collettive, definite quali associazioni di categoria maggiormente rappresentative, facendosi rilasciare quietanza e manleva anche rispetto a quanto di spettanza dei produttori che non risultano associati. In particolare, l'associazione Univideo risulta essere beneficiaria dell'intero ammontare della quota dovuta ai produttori di videogrammi, mentre le associazioni Anica e APT, sulla base di un accordo stipulato nel 1998, risultano beneficiarie dell'intero ammontare della quota dovuta ai produttori originari di opere audiovisive, rispettivamente per due terzi e un terzo;

alcuni produttori di videogrammi e di opere audiovisive non associati a tali associazioni hanno quindi proceduto, per il tramite di una nuova organizzazione collettiva, regolarmente iscritta all'elenco tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), a richiedere alla SIAE di ricevere quanto loro spettante già per le competenze ancora non distribuite;

risulta all'interrogante che la SIAE si sia rifiutata di procedere alla distribuzione dei compensi, nonostante la nuova organizzazione collettiva abbia debitamente attivato ogni possibile procedura, indicando come soluzione necessaria un accordo preventivo da trovarsi con le preesistenti associazioni di categoria; tali associazioni hanno tuttavia rifiutato qualsiasi confronto, affermando di essere gli unici soggetti legittimati a ricevere i compensi dalla SIAE. A fronte di tali posizioni, la SIAE, d'accordo con le tre associazioni, ha avanzato alcuni quesiti al Ministero dei beni e delle attività culturali riguardo alla possibilità per un'organizzazione collettiva non costituita in forma di associazione di partecipare alla ripartizione dei compensi;

il parere successivamente formulato sembra voler avallare l'ipotesi di un'intermediazione obbligatoria in capo alle associazioni di categoria, smentendo quanto già espresso dalla stessa amministrazione nel luglio 2017, lì dove si affermava che la gestione dei compensi attraverso le associazioni di categoria rappresenta uno dei sistemi alternativi di gestione dei compensi. Se pur non giuridicamente vincolante, il parere fornisce l'alibi alla SIAE di continuare a distribuire i compensi unicamente alle tre organizzazioni, sulla base di obsoleti criteri stabiliti negli anni '90, mettendo, quindi, a rischio la sopravvivenza della nuova organizzazione;

le associazioni che partecipano alla distribuzione sono le medesime in favore delle quali è stato concesso un ingiustificato vantaggio competitivo, lì dove con le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 35 del 2017, in violazione di quanto previsto dalla direttiva 2014/26/UE, è stato previsto che le associazioni di produttori di fonogrammi e videogrammi che distribuiscono i compensi per copia privata non si debbano costituire in organismo di gestione collettiva o ente di gestione indipendente, come invece previsto invece per tutte le altre organizzazioni, compresa la stessa SIAE;

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a cui è stato affidato il compito di vigilare sul mercato dei diritti d'autore e diritti connessi, si è espressa contro l'esenzione concessa alle associazioni di categoria con propria segnalazione al Governo del 24 novembre 2017;

la stessa SIAE, in ambito di gestione dei compensi di copia privata musicale, già a partire dal 2000,

ammette alla ripartizione dei compensi ognuna delle singole organizzazioni, che a mano a mano si affacciano nel mercato, senza mai sollevare questioni riguardo alla loro natura giuridica;  
la SIAE è attualmente oggetto di un'istruttoria da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per grave abuso di posizione dominante (A508 - provvedimento n. 265319),  
si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti riportati;

come e in che tempi intenda intervenire al fine di consentire a tutti gli operatori collettivi di ricevere i compensi di loro spettanza;

se non ritenga opportuno procedere ad una revisione della normativa, al fine di meglio definire e migliorare il sistema della gestione della copia privata.

(3-00173)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[PILLON](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante:

secondo quanto riportato dagli organi di stampa, nella scuola primaria di Mocasina (Brescia), a fine febbraio 2018 una donna estranea al corpo insegnante avrebbe svolto nelle classi prime una lezione definita "percorso di educazione alla lettura-laboratorio interculturale";

la donna si sarebbe presentata ai bambini come la "strega Romilda" e avrebbe sostanzialmente simulato rituali magici ed esoterici davanti ai bambini, facendo loro bere dei liquidi da lei portati in un *thermos*, definiti pozioni magiche;

la stessa avrebbe altresì consegnato ai bambini degli oggetti, definiti amuleti, che i minori avrebbero dovuto mantenere nascosti ai propri genitori, altrimenti i loro desideri (a suo dire) non si sarebbero mai realizzati;

una madre avrebbe trovato uno di questi "amuleti" sotto il cuscino del figlio e quest'ultimo, interrogato sulla provenienza degli oggetti da parte della madre, sarebbe scoppiato in lacrime perché, a suo dire, "la strega ci ha detto che doveva restare un segreto e ora i desideri non si realizzeranno";

la vicenda ha avuto un'ampia diffusione sulla stampa, con giudizi contrastanti, ma tutti convergenti sul fatto che i genitori direttamente interessati non siano stati informati dettagliatamente dell'iniziativa e che non sia stato loro fatto sottoscrivere il consenso informato preventivo, come sarebbe stato d'obbligo;

durante tale lezione, come ammesso dall'insegnante ad alcuni genitori il giorno successivo, a seguito di lamentele, l'insegnante titolare si sarebbe allontanata dall'aula;

la persona in questione, intervistata alla trasmissione di "Radio 24" intitolata "la Zanzara", non avrebbe negato di avere consegnato ai bambini di nascosto dai genitori oggetti da portare a casa, definendoli amuleti;

tali fatti, qualora accertati, costituirebbero una gravissima violazione del patto di corresponsabilità educativa, nonché del primato della famiglia nell'educazione dei ragazzi;

considerato che:

le condotte della persona e della scuola sono state puntualmente contestate da alcuni genitori che si sono rivolti al comitato "Articolo 26";

quest'ultima associazione ha trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un'apposita richiesta di chiarimenti in data 17 marzo 2018, ad oggi rimasta senza risposta,

si chiede di sapere:

se i fatti descritti corrispondano a verità;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire il primato educativo della famiglia, assicurare che non si svolgano attività con personale extra scolastico all'insaputa delle famiglie, individuare modalità idonee ad informare i genitori *ex ante* e dettagliatamente circa le attività previste nel tempo scuola ed a formalizzare il necessario consenso preventivo degli stessi genitori, nonché a predisporre delle alternative per i minori nel caso in cui i genitori non vogliano che i rispettivi figli prendano parte alle iniziative proposte.

(4-00473)

[IANNONE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la stazione ferroviaria di Nocera Inferiore (Salerno) rappresenta una delle strutture storiche della Campania, in quanto fu inaugurata il 18 maggio 1844 nell'ambito del prolungamento della Napoli-Portici;

nel 1846 si otteneva anche la concessione per il prolungamento su Mercato San Severino e Avellino;

nel 1882 la stazione assunse un ruolo di bivio con l'apertura della stazione Nocera Mercato e la linea per Codola;

prima della realizzazione della galleria Santa Lucia, avvenuta nel 1977, tutti i treni da e per Salerno vi si dovevano fermare per agganciare (sganciare) un locomotore di supporto fornendo spinta per superare il dislivello presente tra Nocera e il capoluogo;

la città di Nocera Inferiore è capoluogo e baricentro dell'agro nocerino-sarnese, il comprensorio più densamente popolato della provincia di Salerno e distretto industriale tra i più antichi della storia d'Italia, con una tradizione manifatturiera d'eccellenza;

ancora oggi Nocera Inferiore è riferimento territoriale dell'agro, ma ha visto negli anni la sua storica stazione perdere d'importanza fino a degradare a scalo di treni regionali lenti;

la stazione è dotata di biglietteria a sportello, biglietteria *self service*, posto di Polizia ferroviaria, sala di attesa, bar, servizi igienici, annuncio sonoro treni in arrivo, in partenza e in transito;

adiacente alla stazione è stato creato un ampio parcheggio e sono stati realizzati lavori di ristrutturazione;

risulta essere un controsenso avere una stazione che si presenta come nuova, ma che continua a mancare di treni diretti sulla linea Napoli-Salerno;

è nato il comitato pendolari Nocera e linea storica, che chiede il superamento dei disagi di chi è costretto a viaggiare;

la Regione Campania si è dimostrata sorda e il Comune di Nocera Inferiore impotente rispetto all'esigenza dell'utenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto rappresentato e se intenda attivarsi in accordo con Rete ferroviaria italiana per fare in modo che la stazione di Nocera Inferiore non resti poco più di un monumento storico, ma torni ad essere un riferimento reale per l'utenza, accostando, sulla linea Napoli-Salerno, ai treni regionali lenti i treni regionali diretti.

(4-00474)

[IANNONE](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

le attuali condizioni del fondale del porto di Salerno danneggiano fortemente le attività turistiche e commerciali della stessa città e coloro che hanno deciso di investire e scommettere su tale settore;

il territorio salernitano subisce danni a causa dei paludosi *iter* burocratici, che impediscono ogni possibilità di riscatto e rilancio economico;

emerge il dubbio sulla possibilità di completare l'escavo dei fondali del porto entro il 2020 e ciò potrebbe compromettere l'*iter* burocratico avviato dall'Autorità portuale di Salerno già dal 2012;

tali tempi biblici e nemmeno certi sono a giudizio dell'interrogante vergognosi al confronto con altre nazioni europee, dando l'idea dell'immobilismo sulle necessarie azioni da attuare per fronteggiare le crisi sui territori;

è necessario, invece, salvaguardare la capacità produttiva, valorizzare le potenzialità, le risorse umane e professionali;

considerato che:

la CISL di Salerno ha inoltrato un accorato appello al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al presidente dell'Autorità di sistema portuale Tirreno centrale, Pietro Spirito, al segretario generale dell'Autorità, Francesco Messineo, al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, al presidente della camera di commercio, Andrea Prete, e a tutti coloro che possono dare un contributo alla risoluzione dell'annosa questione;

opere come il dragaggio del fondale devono realizzarsi nell'immediato, per annullare il fortissimo

danno economico strutturale, riferito per esempio all'impossibilità di attracco per navi commerciali e da crociera di determinate dimensioni nel porto di Salerno;  
un dato certificato dalla stessa Autorità portuale testimonia che il numero di crocieristi in transito nello scalo salernitano dai 18.600 del 2007 sono passati nel 2015 a 189.500 per poi ridursi nel 2017 a 65.500 unità, con una perdita di 124.000 unità (65,5 per cento in meno) e la relativa riduzione di risorse e occupazione sul territorio da attività dirette e indirette;  
effettuare i dragaggi nei porti italiani è un'impresa molto complessa a causa della macchina burocratica, che prevede molteplici competenze e un continuo rimbalzo di responsabilità: le autorità dipendono da sette organismi, cui bisogna dar conto;  
lo scalo di Salerno può diventare uno degli scali più competitivi d'Europa, sia in termini commerciali che turistici;  
lo sviluppo economico non può essere condizionato dalle lentezze burocratiche;  
la velocità degli ammodernamenti è un elemento di competitività dei sistemi economici, si chiede di sapere:  
se il Governo ritenga priorità strategica avviare gli interventi sulle infrastrutture del porto di Salerno, come l'ampliamento dell'imboccatura, il dragaggio dei fondali e la riqualificazione delle banchine;  
se reputi tutto ciò necessario per il rilancio dello sviluppo commerciale e crocieristico di una realtà portuale che crea occupazione per il territorio;  
se intenda impegnarsi con un'attenzione particolare al porto di Salerno allo scopo di sburocratizzare e snellire le procedure per velocizzare gli indispensabili interventi.

(4-00475)

[GAUDIANO](#), [LOMUTI](#), [GRASSI](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la Regione Campania ha stanziato 109.778.557 euro per la misura n. 19 del piano di sviluppo rurale (PSR) della Campania per le annualità 2014-2020, che si basa su una progettazione e gestione degli interventi per lo sviluppo da parte di attori locali, che si associano in una *partnership* di natura mista (pubblico-privata) affidando un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) al gruppo di azione locale (Gal) sulla base della strategia di sviluppo locale (SSL) al fine di tradurre gli obiettivi in azioni concrete nelle macro aree rurali C e D;

i Gal sono generalmente società consortili composte da soggetti pubblici e privati allo scopo di favorire lo sviluppo locale di un'area rurale;

con nota prot. n. 2018.0198604 del 26 marzo 2018 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Campania 2014/2020. Misura 19- Controlli" il Dipartimento della salute, Direzione generale Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania chiede di far compilare a tutti i componenti del consiglio di amministrazione del Gal, agli eventuali revisori dei conti, ai sindaci e al coordinatore una dichiarazione annuale di inconfiribilità e incompatibilità di cariche fra sindaci e presidente di Gal;

la dichiarazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 39 del 2013, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", deve essere resa dal soggetto che riceve l'incarico dalle pubbliche amministrazioni o dagli enti di diritto privato in controllo pubblico;

l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con propria interpretazione, poi recepita nella legge n. 190 del 2012 e nel decreto legislativo n. 33 del 2013, in relazione alle connesse normative in materia di anticorruzione e trasparenza, fa riferimento al concetto di ente privato in controllo pubblico, nel quale rientrerebbero in sintesi gli enti sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e gli enti in cui la totalità degli amministratori è nominata da enti pubblici;

i Gal non sono quindi classificabili tra gli enti privati in controllo pubblico, con conseguente inapplicabilità dell'art. 20 del decreto legislativo n. 39 del 2013;

non firmando la dichiarazione richiesta dalla Direzione generale politiche agricole, alimentari e forestali della Regione, i Gal non possono candidare progetti alla misura 19 del PSR 2014-2020 determinando, così, una mancata occasione di sviluppo per le aree rurali regionali;



in Campania i presidenti dei Gal sono maggiormente sindaci che non possono autodichiarare l'insussistenza di una delle cause di inconfiribilità e incompatibilità, di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 39 del 2013;

a giudizio degli interroganti sarebbe necessario apportare alcune modifiche migliorative rispetto alla normativa introdotta, in quanto, pur avendo finalità apprezzabili e condivisibili, presenta ancora diverse lacune, che consentono di assumere la presidenza dei menzionati Gal, pur in presenza di potenziali situazioni di incompatibilità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi, nell'esercizio delle proprie funzioni, affinché si ponga fine alla prassi, a giudizio degli interroganti irregolare, frequentemente praticata presso la Regione Campania, che sta determinando un danno allo sviluppo economico di tutto il territorio;

quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere al fine di rendere più efficace la disciplina introdotta, garantendo la massima trasparenza circa l'operato delle pubbliche amministrazioni e dando la possibilità ai cittadini di conoscerne direttamente le attività, nell'ottica del contrasto a ogni forma di corruzione e in nome della democrazia.

(4-00476)

[LANNUTTI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie* -

Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

secondo quanto riportato dal giornalista de "La Stampa", Gianluca Paolucci, in un articolo del 23 febbraio 2017, la Finpiemonte avrebbe prestato dei soldi a una società che faceva capo all'allora presidente della stessa finanziaria regionale del Piemonte per evitarle il fallimento: soldi che non sarebbero mai stati restituiti, causando un buco nel bilancio della Finpiemonte;

scendendo nel dettaglio l'articolo ricostruisce tutta la vicenda che ha come «protagonista la società Gem Immobiliare, il cui azionista di maggioranza [Fabrizio Gatti, presidente di Finpiemonte] è "schermato" da una fiduciaria (prima Ersel e poi Corefi)». La Gem aveva deciso di investire nell'acquisto di un capannone e di una palazzina di uffici a Collegno, in provincia di Torino. Il primo avrebbe dovuto essere trasformato in una palestra, la seconda avrebbe dovuto essere venduta dopo aver costruito più piani un *garage* multipiano interrato. Il Comune, però, non ha concesso l'autorizzazione per i lavori della palazzina. La società che aveva intenzione di comprarla era la stessa intenzionata ad acquistare la palestra. Quindi, sono saltati entrambi gli affari;

la suddetta operazione era stata finanziata, per 5 milioni euro, da una cordata di banche. La parte più ingente spettava alla Banca Intermobiliare-Bim (3 milioni di euro), a seguire Intesa Sanpaolo (un milione e mezzo di euro) e Monte dei Paschi di Siena (mezzo milione di euro). La Gem, inoltre, aveva accumulato debiti anche con svariati fornitori, per un totale di 9 milioni e 700.000 euro. Un debito che rischiava di farla fallire. La soluzione trovata fu un concordato fallimentare, un accordo con i creditori vidimato dal tribunale. Solo che anche per questo servivano soldi: 6 milioni e 400.000 euro. In base all'«articolo 182 della legge fallimentare, servirebbe un acquirente che metta soldi freschi e metta a tacere i creditori»;

«prima che tutto vada male» si è fatta avanti una società disposta a pagare i 6 milioni di euro, acquistando la palestra: Csp SpA e si occupa di consulenza informatica, disposta a finanziare il doppio del proprio capitale nonostante non abbia nessuna competenza circa la gestione delle palestre. Il fatto è che la Csp lavorava molto con le pubbliche amministrazioni e la destinataria dei finanziamenti comunitari e regionali era appunto la Finpiemonte, presieduta dal proprietario della Gem, che la Csp avrebbe dovuto salvare;

la seconda anomalia veniva dal fatto che nella causa per far riconoscere le proroghe chieste dalla Gem, la società di Gatti veniva difesa in Tribunale da Stefano Ambrosini, che all'epoca era presidente di Veneto Banca (controllante della Bim) e in seguito diventerà presidente della Bim e, infine, presidente proprio della Finpiemonte e successore di Gatti. Ma i soldi non arriveranno mai;

allora, si è deciso di percorrere un'ultima strada: questa volta i soldi sarebbero dovuti giungere dalla società di Zurigo P&P Management, fondata 4 mesi prima, proprio per garantire il pagamento dei 6.400.000 da parte di una società che nel frattempo aveva rilevato il contratto di acquisto della

palestra: la Gesi SpA. Quest'ultima a garanzia dell'operazione ha presentato fidejussioni a giudizio dell'interrogante improbabili: una società di riassicurazione romena, una finanziaria cinese; i soldi della P&P in realtà li avrebbe messi la Vontobel Bank, sempre di Zurigo. Si trattava di una banca nella quale la Finpiemonte di Gatti aveva investito 45 milioni di euro in una gestione patrimoniale. Riguardava un finanziamento particolare, in gergo "Prestito Lombard". In pratica, un finanziamento per cassa appoggiato a un portafoglio mobiliare, che viene mantenuto intatto ma sul quale la banca assume un pegno a garanzia del finanziamento. Solo che il portafoglio sul quale si appoggiava il prestito alla P&P di Zurigo era proprio quello di Finpiemonte; in altre parole, la finanziaria presieduta da Gatti prestava soldi a una banca svizzera per poterli a sua volta prestare a una finanziaria zurighese che li avrebbe girati alla società che avrebbe dovuto acquistare la palestra di proprietà della società immobiliare di Gatti, per permettere a quest'ultima di evitare il fallimento;

la vicenda si è conclusa con la vendita della Gem Immobiliare da parte della Gedi Re, che nel frattempo ne aveva acquisito il controllo grazie ai soldi della Finpiemonte: vendita, però, fallimentare, visto che ha incassato solo 400.000 euro dopo averne spesi 6.400.000: un buco di 6 milioni, dunque, tutto a carico della finanziaria regionale, a cui il prestito non è mai stato restituito;

considerato che:

sono quindi stati sottratti 6 milioni di euro alle casse della finanziaria regionale Finpiemonte;

la Regione Piemonte, che ha denunciato la vicenda, ha parlato nell'atto di "gravissime anomalie emerse in seguito a controlli contabili di routine", come emerge da un comunicato regionale del 12 dicembre 2017;

il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, ha dichiarato: "Si tratta di fatti che, ove accertati, sono molto gravi";

la Procura di Torino ha avviato un'inchiesta che vede tra gli indagati Fabrizio Gatti, l'ex direttore generale della Finpiemonte, Maria Cristina Perlo, e il direttore della filiale di Zurigo della Vontobel Bank, Francesco Cirillo;

considerato inoltre che, a parere dell'interrogante, l'intreccio dei flussi finanziari della P&P e Vontobel Bank, sempre di Zurigo, banca nella quale la Finpiemonte di Gatti aveva investito 45 milioni di euro in una gestione patrimoniale, avrebbe dovuto essere monitorato da Banca d'Italia, a cui è affidata la vigilanza sulle finanziarie regionali,

si chiede di sapere:

se i Ministri indirizzo siano a conoscenza di iniziative assunte dalle autorità vigilanti, anche relativamente all'avvio di sanzioni verso gli autori del dissesto, in seguito all'inchiesta che vede tra gli indagati l'ex presidente e l'ex direttore generale della Finpiemonte nonché il direttore della filiale di Zurigo della Vontobel Bank;

se non intendano attivarsi nelle opportune sedi di competenza affinché siano accertate le relative responsabilità tecniche anche al fine di scongiurare che vicende come quella descritta abbiano a ripetersi in futuro.

(4-00477)

[PEROSINO](#) - *Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:

con la legge n. 205 del 2017 (legge di stabilità per il 2018) sono stati assegnati contributi per 850 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020,

ai sensi del comma 855 dell'articolo 1, l'attribuzione del contributo in favore dei Comuni deve essere determinata in base al criterio indicato al secondo periodo del comma, ovvero quello della minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 risultanti dal rendiconto 2016;

con la prima scadenza del 20 febbraio 2018 sono state presentate 5.904 istanze di finanziamento per un totale di circa 4 miliardi di euro;

con decreto interministeriale del 13 aprile 2018 è stata approvata la graduatoria per l'assegnazione dei primi 150 milioni di euro per l'anno 2018; conseguentemente all'applicazione del criterio di cui al comma 855, i Comuni che hanno beneficiato del contributo risultano essere in dissesto finanziario, che in taluni casi fa trasparire una gestione poco virtuosa del denaro pubblico; tale criterio finisce quindi per premiare proprio i Comuni in dissesto a discapito di quei Comuni che hanno avuto una gestione economica e amministrativa oculata e che si potrebbe definire virtuosa; posto che per l'anno 2019 dovranno essere elargiti contributi per un ammontare di 300 milioni di euro e che entro il 20 settembre 2018 dovranno essere presentate le richieste, ci si domanda se non sia opportuno da parte dei Ministri in indirizzo procedere ad un intervento normativo d'urgenza di modifica del criterio in forza del quale viene redatta la graduatoria, e ciò al fine di consentire anche ai Comuni più virtuosi di accedere ai contributi; non può infatti essere un elemento penalizzante l'aver adottato una buona prassi amministrativa e di gestione finanziaria, considerato che anche il Comune più virtuoso ha la necessità ed il diritto di accedere a quei contributi statali che consentano di alleviare la gravosa situazione delle casse comunali; se rimanesse il criterio adottato in precedenza sarebbe inutile per i Comuni virtuosi partecipare alla seconda scadenza del 20 settembre 2018, in cui verranno assegnati ulteriori 300 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio; infatti analizzando la graduatoria di cui al decreto interministeriale del 13 aprile 2018, emerge come sia rimasta esclusa dal contributo per il 2018 una serie di progetti fino alla concorrenza di 150 milioni di euro il cui finanziamento è stato richiesto da Comuni in dissesto finanziario che sulla base della vigente normativa, saranno gli unici che potranno ambire ad essere "premiati" con gli ulteriori 300 milioni di euro che verranno assegnati; sarebbe opportuno intervenire urgentemente modificando il criterio stabilito al comma 855 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, introducendo criteri di merito, tenendo conto della mancata assegnazione di contributi statali nell'ultimo quinquennio, di essere un Comune inferiore a 5000 abitanti, di avere un corretto rapporto tra dipendenti e popolazione, si chiede di sapere: se e quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo, ognuno per la propria competenza, intendano adottare al fine di evitare una penalizzazione dei Comuni più virtuosi nell'accedere ai contributi di cui alla legge n. 205 del 2017 per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio; se intendano attivarsi con interventi normativi urgenti al fine di modificare il criterio stabilito al comma 855.

(4-00478)

[SANTILLO](#), [DI MICCO](#), [MORONESE](#) - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il Ministro in indirizzo ha dichiarato tramite il *social network* "Facebook": "Siamo il Governo del cambiamento e pensiamo che non esista attività industriale, soprattutto se prodotta al servizio dei cittadini, che non abbia un risvolto etico. Ora la barra si sposta sui treni regionali e sui pendolari in termini di sicurezza e di qualità dei loro spostamenti";

in questi giorni, relativamente a quasi tutte le tratte del servizio trasporti ferroviario regionale (coordinate dai vari gestori quali Trenitalia, Trenord, Ferrovie del Sud Est, eccetera) è unanime la lamentela dei passeggeri, in particolare dei pendolari, per treni sovraffollati e con impianti di condizionamento non funzionanti o, nei casi più fortunati, funzionanti a singhiozzo, per cui sempre più spesso i passeggeri accusano malori che richiedono l'intervento dei mezzi di soccorso del 118 con conseguenti ritardi, anche di ore, dei convogli; considerato che:

il trasporto ferroviario regionale è gestito mediante contratti di servizio stipulati tra le Regioni e i diversi gestori, tenendo conto di tutti gli elementi fondamentali, quali le tracce (numero treno, orari e fermate), la composizione dei convogli con l'indicazione anche del tipo di materiale rotabile, i livelli



minimi di qualità del servizio stesso, eccetera, nonché il costo complessivo, senza tuttavia indicare l'incidenza specifica del costo di ogni convoglio per le singole fermate e a chi spettino i costi di gestione ordinaria e straordinaria del materiale rotabile acquistato dalle singole Regioni o "revampizzato" dalle stesse;

i servizi minimi di informazione, sia a bordo dei convogli che nelle stazioni, previsti dal regolamento (CE) n. 1371/2007, soprattutto in caso di ritardo, spesso sono carenti o errati, inducendo molti passeggeri a cercare lungo le banchine il capotreno per chiedere direttamente informazioni;

considerato che:

il regolamento, al fine di migliorare l'efficienza e l'attrattiva del trasporto ferroviario, sancisce i diritti e gli obblighi dei passeggeri; in particolare al capo VI, articolo 26, disciplina la sicurezza personale dei passeggeri, stabilendo che di concerto con le autorità pubbliche, le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i gestori delle stazioni adottano misure idonee nei rispettivi ambiti di responsabilità, adeguandole al livello di sicurezza stabilito dalle autorità pubbliche, per assicurare la sicurezza nelle stazioni ferroviarie e sui treni e gestire i rischi;

inoltre stabilisce, all'allegato 2, parte II, le informazioni minime che le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti devono fornire, con particolare riferimento alle informazioni durante il viaggio, tra cui i ritardi, le coincidenze principali e le questioni relative alla sicurezza tecnica e dei passeggeri;

considerato altresì che, a quanto risulta agli interroganti:

il 20 luglio 2018, sulla linea ferroviaria Roma-Napoli, via Formia, il servizio trasporto passeggeri è stato interrotto, con arresto del veicolo nella stazione di Roma Torricola, a causa del malore accusato da un passeggero, che necessitava di cure mediche; tale evento è stato riportato anche da alcune testate giornalistiche locali *on line*;

i vagoni del treno risultavano visibilmente sovraffollati e non era attivo il sistema di climatizzazione su parte di essi;

durante l'intero periodo di arresto non sarebbe stato dato alcun annuncio agli utenti presenti sulle carrozze, né a coloro che, scesi dai vagoni per il caldo, si trovavano sulle banchine della stazione Roma Torricola, in attesa di ripartire;

le testimonianze di utenti abituali della tratta, raccolte in quell'occasione dal primo firmatario del presente atto, riferivano della cronicità dei disagi descritti, anche lungo le tratte di collegamento tra Roma e i capoluoghi campani,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se, alla luce dei gravi disagi che quotidianamente subiscono migliaia di pendolari per i loro spostamenti, intenda attivarsi nelle appropriate sedi di competenza affinché siano verificati i motivi per cui non sempre viene garantito il servizio di climatizzazione, la disponibilità dei posti e delle informazioni ai passeggeri durante il viaggio, soprattutto in caso di incidenti;

se intenda porre in essere ogni opportuna iniziativa, per quanto di competenza, affinché tutti gli attori interessati al servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale e locale (aziende di vettori e gestori delle infrastrutture) massimizzino l'attenzione verso la soddisfazione degli utenti, fino a rendere tale parametro prioritario quanto i parametri di profitto che sembrano guidare, in maniera unica, le scelte delle aziende ferroviarie.

(4-00479)

MARSILIO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

da notizie di stampa apparse il 6 agosto 2018 sul quotidiano "Il Messaggero", e successivamente riprese da altre testate, si apprende che il sindaco di Roma avrebbe autorizzato un soggetto soprannominato "Zorro", descritto come il "capo" dei rom insediati abusivamente nell'area del Tevere prossima a ponte Marconi, a svolgere compiti di sorveglianza e guardiania della spiaggia "Tiberis" appena allestita e inaugurata da Roma capitale sulle rive del Tevere;

non è dato sapere in quale modo si sia proceduto a tale affidamento, né quali requisiti professionali e morali possieda il soggetto interessato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto descritto e quali valutazioni ne

dia, e, nel caso, quali conseguenti azioni intenda intraprendere.

(4-00480)

[ARRIGONI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: suscita grande preoccupazione la notizia della chiusura dell'ospedale "Mazzoni" di Ascoli Piceno e dell'ospedale "Madonna del soccorso" di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) per accorparli in una nuova struttura in zona Pagliare del Tronto (Ascoli Piceno);

l'obiettivo della Regione Marche sarebbe quello di un risparmio sulla spesa sanitaria, in merito al quale l'interrogante esprime forti perplessità, in quanto ancora tutto da verificare;

indubbiamente tale scelta finirà col ledere il diritto alla salute dei cittadini dell'area picena, già connotata da gravi disagi e carenze per quanto riguarda il numero di posti letto; per i cittadini, infatti, si tratterebbe sicuramente di un aggravio dei costi sanitari, in quanto costretti a migrare verso Ancona o verso l'Abruzzo;

si tratta a parere dell'interrogante di un'ipotesi scellerata, che colpirebbe oltre ai cittadini, anche il territorio piceno stesso, già messo a dura prova dalla crisi e che, invece, necessiterebbe di investimenti importanti e non di dismissioni prive di logica;

si ritiene, peraltro, causa dello stravolgimento dell'assetto sanitario nazionale, con dismissioni e chiusure di strutture pubbliche che stanno impoverendo i territori, il "decreto Balduzzi", di cui al decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali siano le ragioni che sottendono a tale decisione e se la stessa sia supportata da un'analisi di costi e benefici per il territorio piceno e per i cittadini coinvolti;

se e quali iniziative di propria competenza intenda assumere con riguardo al decreto Balduzzi.

(4-00481)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*8ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00176, del senatore D'Arienzo e altri, sulla sicurezza del trasporto su strade e autostrade di materiali infiammabili e pericolosi;

*9ª Commissione permanente* (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00175, del senatore La Pietra, su iniziative a favore del settore ippico;

*13ª Commissione permanente* (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00174, della senatrice Moronese ed altri, sulla gestione del consorzio SIA per il ciclo dei rifiuti in provincia di Foggia.

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 31ª seduta pubblica del 3 agosto 2018:

a pagina 62, alla quart'ultima riga, sostituire le parola: "Durnwalder" con la seguente: "Steger";

a pagina 147, nell'emendamento 4.21 l'ordine dei presentatori è il seguente: "Steger, Durnwalder, Laniece";

a pagina 181, nella votazione 70, sostituire le parole: "Emm. 4.21, 13.0.2, Durnwalder" con le seguenti: "Emm. 4.21 e 13.0.2, Steger".

## 1.5.2.2. Seduta n. 33 del 07/08/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA  
----- XVIII LEGISLATURA -----

33a SEDUTA PUBBLICA  
RESOCONTO STENOGRAFICO (\*)  
MARTEDÌ 7 AGOSTO 2018

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,  
indi del presidente ALBERTI CASELLATI  
e del vice presidente TAVERNA

(\*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 34 e 109 dell'11 settembre 2018 e del 17 aprile 2019

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

RESOCONTO STENOGRAFICO  
Presidenza del vice presidente CALDEROLI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

CASTALDI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Sull'ordine dei lavori

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 9,39)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 741, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo

comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri il Presidente della 6a Commissione ha riferito sui lavori della Commissioni riunite 6a e 11a, è stata respinta una questione pregiudiziale, hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del rappresentante del Governo, è stata respinta una proposta di non passare all'esame degli articoli e ha avuto inizio l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, già illustrati, su cui la rappresentante del Governo ha espresso il proprio parere.

Poiché non sono ancora trascorsi venti minuti dall'inizio della seduta, ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento, passiamo all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli successivi.

Avviso i colleghi del Gruppo di Forza Italia e del Partito Democratico che, purtroppo, i tempi per loro si sono esauriti.

Poiché i presentatori danno per illustrati tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno, sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 9,54).*

Colleghi, la seduta è ripresa. Vi invito a prendere posto.

[FERRARI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (PD). Signor Presidente, per il buon andamento dei lavori le chiedo un aiuto, per disporre di un po' di tempo aggiuntivo, come Gruppo del Partito Democratico, visto che quello a nostra disposizione si è quasi o del tutto esaurito; il Gruppo si impegnerebbe a svolgere solo cinque interventi per tutti gli emendamenti in votazione oggi, con un atteggiamento quindi che mira semplicemente a porre alcune, poche, considerazioni di merito.

[PRESIDENTE](#). Vista la razionalità della richiesta, se si tratta di cinque interventi la Presidenza dà il proprio assenso.

Senatore Ferrari, la invito a far pervenire alla Presidenza il numero degli emendamenti su cui il suo Gruppo intende intervenire.

Colleghi, diversi emendamenti hanno ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; se non ci sono dichiarazioni contrarie, io li metterò ai voti; pertanto, se qualcuno intende ritirarli, me li segnali.

Passiamo all'emendamento 3.1, identico all'emendamento 3.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, identico all'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore De Bertoldi e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.4, presentato dal senatore Nencini, e 3.5, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dal senatore Patriarca.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere condizionato alla riformulazione della seconda parte ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché il presentatore è contrario a modificare l'emendamento nel senso indicato dalla 5a Commissione, essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio

simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.7, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, fino alle parole «ventiquattro mensilità».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.8.

Passiamo all'emendamento 3.9, identico agli emendamenti 3.10 e 3.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, identico all'emendamento 3.10, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, e 3.11, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[PARENTE](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE *(PD)*. Signor Presidente, noi sosteniamo l'emendamento 3.12 che propone una buonuscita compensatoria per quei lavoratori e quelle lavoratrici che non si vedono rinnovato il contratto a tempo indeterminato. Signor Vice Ministro, colleghe e colleghi, non possiamo fare tanta ideologia sulla pelle delle persone.

Dal giorno di entrata in vigore del decreto-legge in esame succederà infatti quanto segue. Poiché avete reintrodotto le causali, ad esempio un lavoratore o una lavoratrice impiegata in un'azienda dolciaria per produrre panettoni a Natale che non si vede rinnovato il contratto a termine, va dal giudice il quale rende nullo il termine e sancisce che il lavoratore deve continuare a lavorare a tempo indeterminato, secondo quanto disposto dalle norme che stiamo approvando. Dopo di che, il giorno dopo il lavoratore o la lavoratrice rientra in azienda e l'imprenditore lo può licenziare per giustificato motivo oggettivo, perché quel posto non c'è nell'organico in quanto i panettoni a febbraio non si producono.

Siccome avete inserito nelle causali la non programmabilità dell'attività, che oltretutto è anche in punta di anticostituzionalità ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, da oggi le aziende che hanno dei picchi di attività non programmabili come faranno per assumere i lavoratori? Non possono farlo con contratti a termine perché c'è la non programmabilità, quindi li assumeranno in nero o con quale altro strumento?

Il mio collega, senatore Paragone può fare tutta la propaganda che vuole in quest'Aula, ma succederà questo, perché questa è la verità dei fatti. Quando ieri dicevo che queste norme ledono il principio di realtà intendevo esattamente questo.

Noi tentiamo ancora in quest'Aula, ministro Di Maio, di pensare che voi possiate ravvedervi, ma lo diranno i fatti, lo diranno i cittadini e le cittadine, i lavoratori e le lavoratrici che si troveranno da oggi in questa condizione. Questo decreto-legge sicuramente porterà più disoccupazione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Di esempi come questo ve ne possiamo citare altri, perché le persone in carne ed ossa ce lo diranno di qui a qualche settimana. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.16, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.16, presentato dal senatore De Poli e da altri senatori, fino alle parole

«precedente periodo».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.17 a 3.15.

Passiamo all'emendamento 3.18, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.18, presentato dal senatore Laus e da altri senatori, fino alle parole «attività stagionali».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.19.

Passiamo all'emendamento 3.20, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.20, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.21, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.21, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.23, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.23, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, fino alle parole «in somministrazione».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.24 a 3.26.

Passiamo all'emendamento 3.27, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.27, presentato dalla senatrice Ronzulli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.29, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.29, presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.28, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.28, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.30, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi



dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.30, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.35, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.35, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, fino alle parole «nelle ipotesi».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.32.

Passiamo all'emendamento 3.31, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.31, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.33, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 3.34, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.34, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi nuovamente sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

[CASTELLI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G3.1 è accolto come raccomandazione; l'ordine del giorno G3.2 è accolto.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Bernini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G3.1?

[BERNINI \(FI-BP\)](#). No, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G3.1 è accolto come raccomandazione, mentre, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.2 non verrà posto ai voti.

L'emendamento 3.0.1 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.4.

[NANNICINI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[NANNICINI \(PD\)](#). Signor Presidente, ieri il senatore Paragone ha detto che le riforme degli ultimi anni hanno reso invisibili i lavoratori. Se fosse vero - e non lo è - leggendo il provvedimento che stiamo esaminando verrebbe da dire che siamo stati proprio bravi, perché in questo decreto - qui sì - dei lavoratori e dei loro problemi non c'è neanche l'ombra. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

È invisibile il tema della qualità del lavoro e di come si incentiva il lavoro stabile. È invisibile il tema delle competenze e della formazione. È invisibile il tema salariale, dei bassi salari e dell'equità nei trattamenti retributivi. Sono invisibili quei milioni di lavoratori a basso reddito, che aspettano una paga onesta per un lavoro onesto e non un reddito per non lavorare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Questo decreto-legge è una *fake news*. Si dice di fare come in Europa, portando il tempo determinato a

ventiquattro mesi, ma si viola una direttiva comunitaria sulla somministrazione, come ha spiegato la senatrice Parente. Si dice di avere a cuore il lavoro, ma poi si fa una norma transitoria pasticciata, che sta creando il caos tra imprese e lavoratori, con il risultato di distruggere posti di lavoro. Si dice di introdurre nuovi incentivi per l'assunzione dei giovani e per la trasformazione del tempo determinato a indeterminato, senza dire che quegli incentivi esistono già, perché li hanno messi i Governi a guida del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*. E in questo decreto-legge ci si limita a estenderli marginalmente, senza peraltro mai citarli nel testo normativo.

Attenzione, lo dico tra parentesi, ma questa fissazione di segnare l'anno zero con la propria presa del potere, cancellando tutto quello che viene prima non ha mai portato bene nella storia. *(Applausi dal Gruppo PD)*. A furia di voler cancellare tutto, si può finire per cancellare anche decenni di progresso scientifico, come avvenuto in quest'Aula sui vaccini. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Si dice, ancora, di licenziare il *jobs act*, ma non si toccano neanche i cardini di quella riforma. Restano gli ammortizzatori sociali, restano le nuove linee tracciate tra lavoro subordinato e autonomo, resta l'impianto di politiche attive e resta il contratto a tutele crescenti, che non viene abolito da questo intervento, tanto che la maggioranza ha votato contro un emendamento volto a reintrodurre l'articolo 18; emendamento - questo sì - visibile. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Chi se l'è perso pur votandolo può cercarlo nei verbali. Smettete di dire che siete contro il *jobs act*, perché l'avete appena votato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Guardate, le *fake news* ci sono sempre state: si chiamavano propaganda politica. I grandi partiti di massa hanno sempre combattuto per l'egemonia culturale, propagandando la loro visione della realtà e della storia, ma sapevano distinguere tra il momento in cui si devono vendere le proprie scelte, anche con la propaganda, e il momento in cui si devono prendere quelle scelte, impedendo che la propria propaganda offuschi il momento decisionale, producendo effetti collaterali perversi sulla vita delle persone. Questo senso di responsabilità istituzionale e questa capacità di distinguere tra propaganda e momento della scelta in questo decreto è del tutto assente. Per questo è una *fake news* e purtroppo la realtà si incaricherà di dimostrarlo.

In quest'Assemblea e soprattutto in Commissione non abbiamo avuto modo di discutere nel merito delle proposte fatte dal Partito Democratico e dalle altre opposizioni. Ci siamo scontrati - per dirla con il senatore Floris - con il vero ostruzionismo, concettuale e di merito, della maggioranza, che non ha voluto migliorare una virgola o entrare nel merito delle nostre proposte. Abbiamo fatto proposte sul lavoro stabile, su come ridurre il cuneo contributivo sul tempo indeterminato (il Ministro ieri, in replica, ha detto che il Governo intende farlo e vedremo nella legge di bilancio se ci saranno i soldi) ed è per questo che mettono una norma transitoria al 31 ottobre. Vorrei allora dirle, signor Ministro, che quella norma transitoria è un refuso: avreste dovuto metterla al 31 dicembre. E avremmo potuto migliorare quel refuso e i tanti pasticci presenti in questo decreto-legge se qualcuno non avesse avuto l'ansia di sbandierare risultati che non ci sono e avesse lasciato a questo Parlamento e a questo Senato il tempo di lavorare.

Le altre proposte che abbiamo illustrato erano quelle di una buonuscita compensatoria, di un salario minimo, di estendere la disciplina del lavoro subordinato ai finti lavoratori autonomi organizzati mediante piattaforme e stringere le false cooperative, perché per noi il vero precariato si annida in queste fragilità del mercato del lavoro, non negli interventi manifesto di questo decreto-legge. Non c'è stato permesso di parlare di queste cose. Continueremo a portarle avanti nel Paese e per il Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[CATALFO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CATALFO](#) (M5S). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto contrario all'emendamento 3.0.4 del senatore Nannicini e per rispondere alle note esposte dal Partito Democratico riguardo a un decreto-legge che ripone la dignità e il lavoratore al centro del dibattito.

Riguardo alla direttiva sulla somministrazione di lavoro e il contrasto tra somministrazione e tempo determinato, quindi tra la direttiva n. 70 del 1999 e la direttiva n.104 del 2008, ricordo agli onorevoli senatori che la direttiva ribadisce di stabilire uguali tutele, sia per i lavoratori in somministrazione che



per i lavoratori a tempo determinato e noi, di fatto, in questo decreto-legge rispettiamo tale direttiva. Riguardo agli incentivi, all'interno del decreto-legge curiamo in modo particolare il disagio e la disoccupazione che hanno colpito le fasce giovanili nel nostro Paese con un incentivo che è stato introdotto alla Camera.

Rispetto alle esigenze e alle proposte rappresentate dalle opposizioni, abbiamo inoltre accettato di inserire alcuni emendamenti, modificando il testo in caso di conciliazione e abbiamo portato l'offerta di conciliazione, che prima era da 2 a 18 mensilità, a da 3 a 27 mensilità.

Riguardo poi ad altri interventi migliorativi rispetto a precedenti normative, anche nei successivi articoli, ad esempio con riferimento ai centri per l'impiego, iniziamo a fare un primo passo migliorativo rispetto al passato, dato che i lavoratori non vedono nei centri per l'impiego italiani il luogo a cui riferirsi per trovare lavoro ed essere inseriti. La Commissione lavoro, con la partecipazione del Ministro, sta svolgendo indagini conoscitive per conoscere meglio la materia e far sì che, come avviene negli altri Paesi europei, anche in Italia i servizi per l'impiego funzionino e queste - consentitemi di dire - sono le fondamenta per una buona riforma del lavoro che, con il decreto dignità, muove i primi passi.

Quanto alle causali, già in passato, quando inserite, hanno dimostrato - basta leggere i dati dei monitoraggi - che, successivamente all'inserimento, vi è stato un incremento del lavoro a tempo indeterminato e una diminuzione del precariato in Italia. Ricordo ai colleghi che il precariato, come evidenziano i dati, è aumentato in percentuale importante, troppo importante, in Italia e che forse siamo uno dei Paesi in cui c'è stato e c'è più precariato, laddove vi sono Paesi, come la Germania, che utilizzano il contratto a termine nella misura dell'11 per cento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[BRESSA](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BRESSA](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto favorevole all'emendamento 3.0.4, presentato dal collega Nannicini, e per cercare di fare una riflessione brevissima, che però, a mio modo di vedere, tenta di dare un senso ai voti che stiamo per esprimere.

Parto da una riflessione fatta dal professor Massimo D'Antona in un suo saggio, secondo il quale la questione centrale per il futuro del diritto del lavoro è quella di equilibrare le protezioni del lavoro oltre la subordinazione, senza rinunciare alla tutela specifica di quest'ultima. L'urgenza di apprestare un nuovo principio regolatore attiene alla dimensione politica della partita. Appunto, la dimensione politica della partita: questo mi sarei aspettato da un Governo del cambiamento e non questa specie di ossessione luddista di distruggere tutto quanto fatto dai Governi Renzi e Gentiloni Silveri.

Senatore Paragone, fa paura non la parola dignità, ma la vostra mancanza di cultura del lavoro. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e PD)*. Ma si sa, *ad impossibilia nemo tenetur* e l'obbligazione che lei, ministro Di Maio, ha contratto con il Paese si è trasformata in una prestazione impossibile e, con questo provvedimento, diventa tutto più chiaro, soprattutto per i lavoratori. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e PD)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.4, presentato dal senatore Nannicini.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 3.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[LAUS](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LAUS](#) *(PD)*. Signor Presidente, l'emendamento 3.0.3 mi mette nelle condizioni di fare una breve analisi dal punto di vista del merito e della forma, sapendo che in politica la forma è sostanza.

Nel merito, con l'emendamento in oggetto proponiamo delle decontribuzioni a carico del lavoratore pari a un punto percentuale per l'anno 2019, a due punti percentuali per l'anno 2020, a tre punti percentuali per l'anno 2021 e a quattro punti percentuali per l'anno 2022.

Da questo emendamento, con tutte le proposte inanellate dal collega Nannicini, emerge in modo chiaro, univoco e non equivoco la proposta politica del Partito Democratico, che è legittima - mi rifaccio all'intervento del ministro Di Maio di ieri, che è stato molto corretto e garbato - così come la vostra proposta è altrettanto legittima, diametralmente opposta alla nostra.

Sappiamo e siamo consapevoli che ogni Governo che si è insediato, nella storia della Repubblica, ha avuto l'obiettivo principale del bene comune e, tra gli altri, quello di combattere la precarietà e dare un lavoro dignitoso agli italiani. Nel merito, però, il tema è quale terapia si va a somministrare: il paziente si rivolge a un medico, che gli somministra una terapia; un altro medico gli somministra un altro tipo di terapia; a distanza di tempo si capirà - a volte, non sempre - se c'è una terapia sbagliata. Noi siamo convinti, legittimamente, a differenza vostra, che la terapia contenuta nel decreto dignità sia tossica, sia nociva, sia letale per la dignità del lavoro e per gli italiani. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Tuttavia, ne riconosciamo la legittimità.

Quanto alla forma, che in politica è sostanza, ci sono due forze politiche che hanno fatto - e si sono contraddistinte, per la loro relativa cifra - delle battaglie politiche negli ultimi anni e nella campagna elettorale e si sono materializzate nel contratto gialloverde.

Ecco, secondo noi, non c'è una coerenza ed invito gli italiani a leggere anche una sola pagina del contratto gialloverde: sul tema del lavoro, secondo noi, ci sono delle incongruenze o, comunque, niente o poco o solo un alito è stato fatto, che trova scarsa forma e concretezza nel decreto-legge dignità. Anzi, ci sono delle sostanziali contraddizioni.

E qual è l'altra contraddizione? Che fate un decreto di urgenza e nel momento in cui un Governo propone un'urgenza su alcuni temi, mi viene spontaneo pensare che per prima cosa si prenda almeno spunto dal preambolo di quella pagina dedicata al lavoro. Ebbene, non devo farla io la lettura e non dovete farla voi, la devono fare gli italiani.

Ministro Di Maio, sa quando si scoprirà chi ha ragione o torto, al di là della danza di natura dialettica all'interno di quest'Aula? Tra sei mesi. Tra sei mesi ci sarà una sentenza inoppugnabile: ci saranno i dati e quei dati sul lavoro e sull'occupazione dovranno essere comparati con i dati dell'occupazione e della qualità dell'occupazione al 4 marzo. In quel momento, con il monitoraggio, gli italiani vedranno chi ha ragione e chi ha torto.

Oggi, noi siamo all'opposizione e voi avete il potere. Però, sfortunatamente per gli italiani e con preoccupazione per noi, quella sarà la sentenza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.3, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.6.

[ERRANI](#) *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ERRANI](#) *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, sostengo questo emendamento che è teso a contrastare le false cooperative e ci serve, in fondo, colleghi, per ragionare su quello che stiamo facendo. Lei, Vice Presidente, ha già dichiarato più volte che occorre intervenire contro le false cooperative per la concorrenza sleale, per i diritti dei lavoratori che vengono stracciati e per problemi con la criminalità organizzata.

Ora, perché votate no a questo emendamento? Per una ragione molto semplice: per una ragione di propaganda, una propaganda che si tradurrà in un *boomerang* per voi. Voi non avete posto la fiducia su questo provvedimento, ma avete proceduto peggio che se aveste posto la fiducia, perché nelle Commissioni non avete consentito che ci fosse una discussione reale. Abbiamo fatto una finzione: nelle Commissioni non si è discusso nemmeno dei pareri dell'Ufficio tecnico del bilancio, che ha sollevato questioni cui il Governo non ha risposto: non una risposta. Alla faccia del rispetto del Parlamento! *(Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la rappresentante del Governo, sottosegretario Castelli. Ne ha facoltà.

[CASTELLI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, chiediamo al collega Errani se può pensare di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno perché il Governo è interessato a questo tema.

So che la Commissione competente lo tratterà e il Governo vuole impegnarsi sul tema.

**PRESIDENTE**. Chiedo al senatore Errani se accoglie la richiesta di trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 3.0.6.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, naturalmente accetto, perché si può sempre migliorare: ora state sbagliando, se siete in grado di migliorare lo vedremo.

**PRESIDENTE**. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.0.6 non verrà posto ai voti.

[ASTORRE](#) (*PD*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

[ASTORRE](#) (*PD*). Signor Presidente, ringrazio il Governo che ha accolto questo ordine del giorno.

Ritengo che in Commissione industria si debba lavorare riprendendo il disegno di legge sulle false cooperative, al quale abbiamo lavorato nella scorsa legislatura che come i colleghi fanno, va incontro anche all'ordine del giorno del senatore Errani. È un tema da affrontare e che speriamo di risolvere.

**PRESIDENTE**. Senatore Patriarca, direi che l'emendamento 3.0.5 a sua prima firma è abbastanza simile, vuole ritirarlo e farlo confluire nell'ordine del giorno G3.0.6 del senatore Errani?

[PATRIARCA](#) (*PD*). Sì, signor Presidente, chiedo dunque di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G3.0.6.

[COLLINA](#) (*PD*). Signor Presidente, anche io chiedo di sottoscrivere l'ordine del giorno G3.0.6.

**PRESIDENTE**. Ne prendiamo atto.

L'emendamento 3.0.5 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.7.

[BERTACCO](#) (*FdI*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

[BERTACCO](#) (*FdI*). Signor Presidente, ci chiedevamo se trasformando l'emendamento in ordine del giorno potesse essere accolto.

**PRESIDENTE**. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CASTELLI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario.

**PRESIDENTE**. Senatore Bertacco, mantiene l'emendamento?

[BERTACCO](#) (*FdI*). Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.7, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 3.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.2, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 3.0.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Ha chiesto di intervenire la rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

[CASTELLI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo propone di trasformare quest'emendamento in ordine del giorno.

**PRESIDENTE**. I presentatori intendono accogliere l'invito?

[BERTACCO](#) (*FdI*). Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE**. Ne prendiamo atto.

Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G3.0.8 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 3-*bis*, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CASTELLI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3-*bis*, mentre l'ordine del giorno G3-*bis*.1 è accolto come raccomandazione.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 3-*bis*.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-*bis*.300, presentato dal senatore D'Arienzo.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-*bis*.3.

[LONARDO](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[LONARDO](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, innanzitutto chiedo se trasformando quest'emendamento in ordine del giorno possa essere accolto, soprattutto perché parla di lotta al caporalato e mai come oggi mi pare davvero importante, così come tutti voi avrete osservato, trattenerci su quest'argomento. L'ha fatto molto brillantemente il ministro Centinaio in Commissione e, in effetti, avevamo tutti accettato il monitoraggio di questa legge, che evidentemente andava fatto ma, per la verità, il MoVimento 5 Stelle si è opposto perché non c'era nel contratto. Io credo, signor Presidente, e, tramite lei, signor Ministro che non vi siano contratti che tengano rispetto ad argomenti di questa portata. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Bisogna combattere questo fenomeno e l'emendamento 3-*bis*.3, in effetti, fa riferimento ad un'organizzazione pensata all'interno dei centri per l'impiego, là dove evidentemente bisogna istituire un programma di prenotazione, assunzione e riassunzione. Questo emendamento - lo dico, sempre per il tramite del Presidente, al Governo e al Ministro - ha riportato il parere favorevole della Commissione. Non mi trattengo quindi su un fenomeno che conosciamo molto bene, non ci sono i tempi: lo faremo in Commissione, quando il Ministro sarà presente a parlare non con i tempi contingentati, che non ci piacciono, ma con la disponibilità che meritano questi argomenti. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[PRESIDENTE](#). Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla richiesta testé formulata.

[CASTELLI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo propone la trasformazione dell'emendamento 3-*bis*.3 in ordine del giorno limitatamente al comma 2 che la senatrice ha posto nell'emendamento, quindi lasciando fuori i commi terzo e quarto. Con tale formulazione l'ordine del giorno è accolto.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G3-*bis*.3 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-*bis*.1, presentato dal senatore D'Arienzo.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-*bis*.2, presentato dal senatore D'Arienzo.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G3-*bis*.1 è accolto come raccomandazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 3-*ter* del decreto-legge, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CASTELLI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere è contrario sugli emendamenti mentre l'ordine del giorno G3-*ter*.1 è accolto.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 3-*ter*.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere

contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-ter.100, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3-ter.1 non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 3-ter.0.1, 3-ter.0.2 e 3-ter.0.4 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 3-ter.0.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-ter.0.5, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

COMINCINI (PD). Signor Presidente, il dispositivo di voto non ha funzionato.

PRESIDENTE. Ne prendiamo nota, senatore Comincini.

Passiamo all'emendamento 3-ter.0.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-ter.0.6, presentato dal senatore Nencini.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CASTELLI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4. L'ordine del giorno G4.1 è accolto come raccomandazione.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 4.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[DE PETRIS](#) (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, abbiamo presentato all'articolo 4 tre emendamenti molto importanti. Il 4.1, che in parte è stato accolto nel famoso emendamento al decreto-legge milleproroghe, è quello a cui attribuiamo maggiore importanza perché cerca di fare un lavoro più complessivo per affrontare la questione del precariato all'interno della scuola.

Chiunque abbia messo mano, in tutti questi anni, al sistema di istruzione italiano, in realtà non ha affrontato quella che è diventata una vera e propria piaga del sistema e che, ovviamente, lo indebolisce. Stiamo parlando di vicende che vanno avanti da Fioroni alla Gelmini: una serie di Ministri che hanno prodotto norme che hanno accavallato, uno dietro l'altro, problemi complessi che, lungi dall'affrontare e ridimensionare il fenomeno, non hanno fatto altro che ampliarlo. Stiamo parlando di precari che comprendono ormai circa 40.000 iscritti nelle GAE, a cui vanno aggiunti altri 420.000 aspiranti insegnanti presenti nelle liste di istituto, oltre ai 120.000 diplomati magistrali.

Tutta la questione del precariato scolastico non possiamo dire che non abbia nulla a che vedere con il decreto-legge dignità, dal momento l'obiettivo che si era prefissato il Ministro all'inizio era combattere il precariato. Il precariato nella scuola, Ministro, è una delle piaghe più grandi che abbiamo, forse anche la più significativa e il fenomeno del precariato compromette, a nostro avviso, anche la qualità complessiva della scuola stessa.

Con questo emendamento avanziamo una proposta (per carità, certamente una proposta, ma abbastanza articolata) in parte già accolta nell'emendamento approvato al decreto-legge milleproroghe - e, spero che non facciate nulla per annullare quella votazione, perché in parte affronta e risolve questi problemi - per mettere mano una volta per tutte alla questione del precariato all'interno della scuola.



Si tratta di un problema, Ministro, che non si risolve - e per questo abbiamo presentato anche l'emendamento 4.12 - soltanto prospettando una soluzione tampone, come quella che si limita a procrastinare di centoventi giorni il licenziamento dei docenti interessati dal Consiglio di Stato, perché non mette al riparo neanche l'anno scolastico. Serve una soluzione complessiva, e con questo nostro emendamento cominciamo a dare indicazioni, a muovere i primi passi per sanare quella che è la punta di uno degli iceberg più grossi nel nostro Paese che è il precariato. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.2, identico all'emendamento 4.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, identico all'emendamento 4.3, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[MALPEZZI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALPEZZI \(PD\)](#). Signor Presidente, tramite lei volevo segnalare la coerenza del ministro Di Maio, che saluto, perché per tutto il decreto-legge dignità è stata mantenuta la linea comune, ossia quella del licenziamento e dell'aumento di precariato. E se per tanti articoli era forse colpa di una manina, sono rimasta sorpresa nel vedere che nell'articolo 4 la manina è stata proprio la sua, signor Ministro, perché il suo Ministero ha dato l'avallo alla trasformazione dei contratti di lavoro per il personale della scuola a tempo indeterminato - leggo dal testo - trasformati «in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019». Quindi è chiaro, certificato e scritto da loro che il decreto-legge licenzia e crea maggior precariato. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Signor Ministro, sono intellettualmente onesta: so che c'è una sentenza e le sentenze si rispettano sia quando si è maggioranza che quando si è opposizione. So che voi rimpiangete un sacco quella bella opposizione con *l'hashtag* «io sto con le maestre», che avete utilizzato durante tutta la campagna elettorale: ci siete stati talmente tanto, con le maestre, che nel suo primo decreto-legge, signor Ministro, avete deciso di licenziarle, senza garantire in assoluto la continuità didattica. *(Applausi dal Gruppo PD)*. E soprattutto, non volere utilizzare - perché, Ministro, non siamo qui a fare ostruzionismo - gli strumenti che il Partito Democratico vi ha lasciato, perché noi con questo emendamento vi chiediamo di non licenziare al 30 giugno 2019, per garantire la continuità didattica, e di utilizzare quelle opportunità che il provvedimento sulla buona scuola ha dato anche a voi, ossia prorogare i contratti. *(Commenti della senatrice Ronzulli)*. Questo utilizzando il vostro modello, quello che avete in mente, dei concorsi successivi, per poter tenere i contratti fino alla fine di agosto e reitarli: è il decreto legislativo n. 66 del 2017, la legge delega sull'inclusione, che può essere applicata anche a questo caso. Così potrete spiegare ai maestri perché non avete avuto voglia di utilizzarlo e dal 30 giugno li lascerete a casa.

Vi abbiamo chiesto anche un'altra cosa, perché abbiamo capito che avete inteso finalmente, a distanza di tre anni, l'utilità della legge n. 107 del 2015, tanto che all'interno di una delle vostre relazioni tecniche scrivete che la legge n. 107, cioè la buona scuola, ha consentito le basi per l'azzeramento del precariato. Ma siccome a voi non interessa azzerare il precariato, perché avete votato contro quella legge. *(Commenti della senatrice Maiorino)*. Quindi, il precariato non lo volevate azzerare, e che cosa avete fatto? Con l'articolo 4-bis non avete fatto altro che aumentarlo. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti della senatrice Ronzulli)*. Infatti, se voi non metterete in maniera chiara una data certa per i concorsi, ricreerete un'altra graduatoria che quel precariato lo aumenterà.

Aggiungo, signor Ministro: lei ci deve spiegare che cos'ha contro i giovani. (*Commenti dal Gruppo M5S*) che cosa ha contro i giovani, visto che nei concorsi che voi prevedete, non selettivi, dite che i laureati in scienze della formazione primaria possono partecipare solo se hanno ventiquattro mesi di servizio e non vi rendete conto che i laureati in scienze della formazione primaria, con questa norma che voi create, a questo punto non potranno più lavorare. Non solo: non vi rendete neanche conto di come è composta la facoltà di scienze della formazione primaria, che già prevede al suo interno il tirocinio per questi studenti, i quali sono quindi pronti ad entrare in classe. Ce lo dovete spiegare voi.

Ci dovete spiegare anche un'altra cosa: perché avete bocciato e espresso il parere contrario a tutti i nostri emendamenti che potenziano i posti al Sud? Ministro, vi abbiamo chiesto 6.000 posti all'anno. Non vi chiediamo di arrivare ai livelli del Governo Renzi, che in un anno ne ha assunti 140.000. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S*). Ministro, ne chiediamo 6.000!

MONTEVECCHI (*M5S*). Ma che dici?

RONZULLI (*FI-BP*). Ora basta, si vota contro!

MALPEZZI (*PD*). Questo Governo è un Esecutivo di apprendisti stregoni. Ce ne siamo resi conto ieri con i vaccini. Ce ne rendiamo conto oggi perché fate gli apprendisti stregoni sulla pelle degli italiani e dei bambini. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S*).

[FLORIDIA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA (*M5S*). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto su una realtà molto difficile. Noi abbiamo ereditato una situazione complessa e, come tutte le realtà complesse, non hanno soluzioni semplici. Ciò è noto a tutti ed è chiaro. Non saranno certo, purtroppo, ahimè, degli emendamenti a un decreto-legge a poter risolvere tutte le situazioni della scuola di cui siamo consapevoli, anche perché molti di noi in prima persona hanno vissuto le conseguenze della buona scuola. Detto questo, ci sono delle emergenze... (*Commenti del senatore Faraone*).

PRESIDENTE. Senatore Faraone, consenta, come è stato consentito alla senatrice Malpezzi, di intervenire. (*Commenti del senatore Faraone. Brusio*). Senatrice Floridia, prosegua.

FLORIDIA (*M5S*). #Io sto con le maestre proprio perché, in virtù della necessità di rispettare la sentenza, abbiamo trovato una soluzione che consiste, intanto, nel poter mantenere la continuità scolastica e quindi permettere il prossimo anno a queste maestre di restare al loro posto, con i loro ragazzi.

Nel frattempo, si sta pensando a un concorso straordinario, che permetta a queste maestre di rientrare dalla porta principale nella scuola dove hanno diritto di tornare. Il concorso straordinario, ovviamente, tutela ed è necessario per una parte di insegnanti, quelli che, appunto, sono i precari. Per cui, i laureati in scienze della formazione, che, come ben sappiamo, hanno fatto nel loro percorso di studi 500 ore di tirocinio, non sono paragonabili a docenti che nella scuola ci stanno da diversi anni: non possiamo mettere sullo stesso piano 500 ore di tirocinio con anni di precariato. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti della senatrice Malpezzi*). Proprio per questo seguiranno dei concorsi ordinari biennali nei quali troveranno posto e collocazione i nostri giovani laureati, che hanno anche loro diritto di entrare nel mondo del lavoro.

Pertanto questo è un decreto-legge che non risolverà le situazioni della scuola nel suo complesso. Lo sappiamo. Questo è un decreto-legge con cui abbiamo cercato di dare risposta a un'urgenza che abbiamo ereditato e di cui ci facciamo carico senza problemi. Io, noi stiamo con le maestre anche adesso che siamo al Governo. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Avremo modo nelle Commissioni di lavorare nel dettaglio a tutto il resto dei problemi. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

[FARAONE](#) (*PD*). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Senatore Faraone, a che ordine dei lavori si riferisce?

FARAONE (*PD*). Signor Presidente, so benissimo di essere spesso indisciplinato e lei fa bene a rivolgersi verso di me quando, com'è capitato poco fa, ho urlato nei confronti di una collega. Però, mi aspetto da lei lo stesso identico trattamento quando accade il contrario. Siccome la mia collega Malpezzi è intervenuta con parecchi colleghi che hanno sbraitato contro di lei e urlato di tutto e lei non ha detto una parola, le chiederei di utilizzare lo stesso identico trattamento per tutti i senatori in questa

Assemblea. Capita troppo spesso che chi presiede abbia verso i colleghi e componenti del Partito Democratico un atteggiamento più ostile rispetto agli altri.

Per cui io la richiamo a un atteggiamento che sia più uniforme per tutti i senatori. (*Applausi dal Gruppo PD*).

**PRESIDENTE.** Le garantisco che non c'è alcuna maldisposizione. Però con lei vado sempre sul sicuro, senatore Faraone. (*Applausi dai Gruppi M5S, L-SP-PSd'Az e FI-BP. Ilarità.*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.4, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, fino alle parole: «Al fine di».

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 4.5 e 4.6.

Passiamo all'emendamento 4.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

**LA PIETRA (FdI).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LA PIETRA (FdI).** Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire anche per illustrare tutti gli emendamenti presentati da Fratelli l'Italia, ma non mi ha visto. Quindi colgo l'occasione adesso, intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 4.7, per fare un ragionamento...

**PRESIDENTE.** Sull'illustrazione ho chiamato tutti e non ha alzato la mano nessuno.

**LA PIETRA (FdI).** Io l'ho chiamata, signor Presidente, mi conceda, ho provato a farmi vedere. Comunque mi limiterò a due minuti di intervento.

Relativamente al problema causato dalla sentenza del Consiglio di Stato, ricordo a tutti noi che essa riguarda circa 50.000 maestre di scuola materna ed elementare, iscritte nelle graduatorie a esaurimento con riserva, e circa 7.000 insegnanti assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva, dopo aver superato l'anno di prova. Fratelli d'Italia ritiene necessario che si intervenga con una soluzione definitiva e adeguata, non con una soluzione tampone come quella prevista dal decreto-legge, che purtroppo mette solo una pezza provvisoria, rimandando la soluzione del problema che, secondo noi, deve essere al contempo anche rispettosa degli oltre 100.000 insegnanti laureati in Scienze della formazione primaria.

La verità - e qui mi meraviglio dell'atteggiamento dei colleghi senatori del PD - è che tutto questo è stato creato dalla buona scuola. La responsabilità è la vostra. (*Applausi dai Gruppi FdI, L-SP-PSd'Az, M5S e FI-BP*). La buona scuola ha creato solo una guerra fra poveri, non risolvendo i veri problemi strutturali e organizzativi del comparto della scuola. È giusto anche assumerci ognuno le proprie responsabilità. Ma, nel rispetto delle responsabilità, è paradossale che anche voi, signori del Governo, colleghi della maggioranza, non vogliate dare una risposta certa a questo problema e non vogliate riconoscere la professionalità di chi per anni ha insegnato ai nostri figli.

Cosa facciamo, allora? Facciamo rifare le elementari a tutti i ragazzi allievi di quelle maestre che oggi non hanno il riconoscimento della loro professionalità? (Questa chiaramente è solo una provocazione.)

Anche in questo caso, rispetto all'enfasi con cui il Ministro ha annunciato il provvedimento, con rispetto ovviamente dei docenti che qualche beneficio potranno pure avere, verrebbe da dire che c'è stato molto rumore per quasi nulla, non avendo risolto il problema alla sua radice.

Gli emendamenti proposti da Fratelli d'Italia vanno nella direzione di sanare questa situazione. Mi riferisco, in particolare, agli emendamenti con i quali chiediamo di confermare tutti i docenti assunti che hanno già superato l'anno di prova; oppure a quelli con cui chiediamo la proroga di due anni delle GAE e l'inserimento nelle GAE dei docenti in possesso di uno o più requisiti elencati nell'emendamento stesso.

Quindi invitiamo il Governo e la maggioranza ad approvare questi emendamenti, perché sono essenzialmente emendamenti di buon senso, che vanno proprio nella direzione annunciata dal Ministro, quella di combattere la precarietà. In questo caso sono precari di Stato, sono precari creati direttamente da noi, dal Governo. In questa direzione dobbiamo rendere la dignità alle maestre e ai



precari della scuola.

Infine, vorrei ricordare che non possiamo nasconderci - lo dico ai colleghi di maggioranza - dietro alle sentenze, perché la magistratura applica le leggi, ma noi le facciamo. Quindi, se abbiamo la volontà politica, possiamo risolvere il problema. *(Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP).*

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.7, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.8, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, fino alle parole «2018/2019».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.9.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.10, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 4.11, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.12, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.13, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, fino alle parole «di stabilizzare».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.14.

Passiamo all'emendamento 4.15, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.15, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.16, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, fino alle parole «premettere le seguenti».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 4.17 e 4.18.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.19, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, fino alle parole «le seguenti».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 4.21 a 4.23.

Passiamo all'emendamento 4.24, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.24, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.25, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.26, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.27, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.27, presentato dal senatore Causin e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.28, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.28, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.29, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, fino alle parole «entro la data del».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 4.30, 4.31, 4-bis.1, 4-bis.2 e 4-bis.3.

Passiamo all'emendamento 4.32, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.32, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.33, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.33, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.35, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.35, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, fino alle parole «in ruolo».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.36.

Passiamo all'emendamento 4.34, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.34, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.37, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.37, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.38, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione della prima parte.

[BERARDI](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERARDI](#) *(FI-BP)*. Presidente, vorrei poi intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento 4.39.

PRESIDENTE. Senatore Berardi, intervenga ora perché potrebbe risultare precluso dalla reiezione dell'emendamento 4.38.

[BERARDI](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, ci tenevo a presenziare le ragioni dell'emendamento 4.38, e a leggermi un messaggio arrivato da una di queste insegnanti ai quali l'articolo 4 fa riferimento: «Mentre sgrano il rosario virtuale e rimuginano su tutti gli incontri fatti, sui discorsi, le paure e le lacrime e su tutta la vita che mi scorre davanti e sul futuro di cui mi vogliono privare, sento un macigno sul petto. Penso alla famiglia lontana: sacrifici e ancora lacrime. Lo sconforto è misto a quell'esile filo di speranza, che non mi vuole proprio abbandonare. Un filo di speranza testardo, come me. Ripenso alle troppe ingiustizie e sento la vita appesa ad un filo e sento la mia vita sotto il Golgo» (forse sa che si tratta di una delle voragini più profonde d'Europa).

Questa lettera è solo una delle centinaia che mi sono arrivate da parte di queste maestre, che oggi si sentono private di qualcosa. Si tratta di insegnanti donne e uomini, che hanno una vita, una famiglia, dei figli e hanno anche la speranza di continuare ad insegnare e a mantenere il proprio lavoro. In questo momento, però, si sentono private di due cose: della dignità e del lavoro. Oggi, votando a favore di questo emendamento, avete la possibilità di ridare dignità e lavoro a 55.000 insegnanti *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.38, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, fino alle parole «gli insegnanti».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.39.

Passiamo all'emendamento 4.40, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.40, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.42, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.41, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.43, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.44, presentato dalla

senatrice Malpezzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.45, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.46, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.47.

[GALLONE](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE *(FI-BP)*. Signor Presidente, colleghi, parliamo della disciplina del concorso straordinario per la copertura di posti per la scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, che sarà bandito e riservato esclusivamente ai docenti che negli ultimi otto anni scolastici abbiano svolto almeno due anni di servizio nella sola scuola statale.

Forse a questo Governo sfugge che il sistema scolastico italiano è pluralista ed è composto da scuole pubbliche statali e scuole pubbliche paritarie *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione italiana, della legge n. 62 del 2000 e di svariate risoluzioni europee. Forse a questo Governo sfugge (e peggio sarebbe se lo si fosse fatto scientemente) che i docenti della scuola dell'infanzia e della primaria esclusi dal dettato della legge hanno gli stessi titoli dei colleghi della scuola statale. Forse a questo Governo sfugge che gli alunni delle scuole dove insegnano questi docenti conseguono un titolo equipollente e sono ammessi al grado successivo senza esame di idoneità. Come si possono contraddire questi aspetti escludendo i docenti della scuola paritaria? Forse a questo Governo sfugge che la formulazione attuale va nella direzione di escludere (e quindi discriminare) una categoria importante, i 200.000 docenti che operano oggi nella scuola pubblica paritaria. Forse a questo Governo sfugge che questo è un limite per la libertà professionale ed è una vera e propria discriminazione professionale.

Aggiungo che una recente sentenza del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di una docente per il riconoscimento degli anni di servizio svolti nella scuola paritaria e quindi, ai sensi di questo pronunciamento, è inammissibile un dettato che discrimini i docenti che svolgono servizio presso una delle due gambe del sistema pubblico italiano. È una esclusione che penalizza una categoria di docenti che certamente avranno titolo di fare una marea di ricorsi, che ignora che il sistema scolastico di un Paese di diritto come l'Italia deve essere pluralista nella gestione di un servizio pubblico, come avviene anche nella sanità, e che lo Stato di diritto non può, né favorire, né discriminare categorie sociali e istituzioni scolastiche pubbliche di diritto, come avviene nel provvedimento, in cui si fa riferimento a «istituzioni scolastiche statali». *(Applausi dal Gruppo FI-BP e dei senatori Fedeli e Pittella).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.47, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.48, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.49, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.50, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti: sino a*».  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.51.

Passiamo all'emendamento 4.52, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione della prima parte.

[LONARDO](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatrice Lonardo, è da un bel po' che il tempo a disposizione del vostro Gruppo è esaurito. Vi prego quindi di effettuare interventi brevi.

LONARDO (FI-BP). Signor Presidente, la ringrazio oltremodo, sarò velocissima.

Dopo cinque leggi di bilancio, sei decreti milleproroghe, un decreto Sud e un decreto vaccini i ricorsi sono ancora qui: ne gravano sulle nostre casse ben 600 dal 2011. Il ministro Bussetti sa molto bene di cosa parla, perché ha partecipato anche lui al concorso del 2011. La legge n. 107 del 2017 è stata una palese iniquità per tutta la classe docente. Noi campani, con commissioni non solo indagate ma addirittura imputate, con commissioni destituite durante lo svolgimento delle prove orali dal direttore dell'ufficio scolastico regionale, siamo ancora qui ad aspettare che si faccia giustizia. Oggi, approvando questi emendamenti, possiamo finalmente ripristinare una situazione di equilibrio e di serenità. Ecco perché annuncio il mio voto favorevole e mi auguro che lo facciano anche il Governo e questa Assemblea. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.52, presentato dai senatori Lonardo e Vitali, fino alle parole «Al fine di».

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 4.53 a 4.55.

Passiamo all'emendamento 4.56, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.56, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 4.57, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.57, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 4.58, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.58, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 4.59, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.59, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

L'ordine del giorno G4.1 è improponibile.

Passiamo all'emendamento 4.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 4.0.2 è improponibile.

Passiamo all'emendamento 4.0.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.4, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 4.0.3 a 4.0.8 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 4.0.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.9, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.0.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.10, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.0.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.11, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.12, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4-bis del decreto-legge, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CASTELLI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti 4-bis.1, 4-bis.2 e 4-bis.3 sono preclusi dalla reiezione della prima parte dell'emendamento 4.29.

Passiamo all'emendamento 4-bis.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-bis.0.1, presentato dalla senatrice Malpezzi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4-bis.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo



dell'emendamento 4-*bis*.0.2, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4-*bis*.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*bis*.0.3, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 4-*bis*.0.4 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CASTELLI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo, a nome del Governo, parere contrario su tutti gli emendamenti e propongo di trasformare l'emendamento 5.0.1 in ordine del giorno.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno G5.1, G5.2, G5.3, G5.4, G5.6, G5.7, G5.9, e G5.11 e G5.13. Esprimo infine parere favorevole sull'ordine del giorno G5.12.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 05.1, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 05.2.

[D'ALFONSO](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[D'ALFONSO](#) *(PD)*. Signor Presidente, ringrazio anche i rappresentanti del Governo che sono presenti. Sono contento che si sia trattenuto oggi anche il ministro Di Maio per seguire questa parte del lavoro di competenza dell'Assemblea.

In quest'Aula è stato seduto un importante senatore abruzzese, Silvio Spaventa; è stato un senatore che ha fondato gran parte del diritto amministrativo e ha spiegato a generazioni di studiosi del diritto e anche a generazioni di politici e decisori pubblici che la delibera di un Parlamento non è sicuro che diventi, con immediatezza, con facilità, norma nell'ordinamento. Nel senso che la delibera dell'Assemblea legislativa può anche essere guidata da buone intenzioni, ma poi può avere difficoltà a diventare realtà effettiva, ad avere capacità di miglioramento della realtà effettiva.

Penso che la norma del decreto-legge riguardante la dignità delle imprese per quanto concerne il rispetto nei confronti del lavoratore, del territorio, dell'ordinamento nazionale, cioè quella norma che stabilisce delle sanzioni, che fa in modo che ciascuno degli imprenditori che producono ricchezza si comporti responsabilmente, è una norma che, nelle intenzioni, vorrebbe evitare che gli imprenditori siano meri prenditori. Ma ce la fa, questa norma? Secondo noi non ce la fa, per due ragioni di fondo. In primo luogo, perché non si stima e non si è rilevato come già ci sia una norma funzionante del gennaio del 2014, che stabilisce sanzioni efficaci e che impone un vero e proprio contratto di responsabilità.

Noi vogliamo che, accanto a ciò che avete previsto, prevediate anche il rischio di una norma del tipo di quella proposta, senza, ad esempio, il "controcanto" necessario di un piano di attrazione degli investimenti per facilitare chi da fuori viene dentro. Siamo consapevoli che delocalizzare, è vero, non significa internazionalizzare, ma noi dobbiamo sanzionare chi si delocalizza, ad esempio, dopo avere preso benefici, come è per la norma già vigente dal 2014, evitando quella specie di pubblicità legislativa che parla di sanzioni pecuniarie che duplicano o arrivano a quadruplicare il livello della sanzione economica a danno del beneficiario. Infatti, voi poi affidate il processo di recupero agli uffici periferici del MISE, che sono le camere di commercio e che non hanno, su questo, nessuna previsione finanziaria per reggere il contenzioso. Non vi potete aspettare che il sanzionato stia lì come san Pancrazio, che dice di sì davanti a ogni tentativo di recupero.

C'è allora una norma che già sanziona, c'è una norma che prevede il periodo entro il quale va tenuto un

comportamento virtuoso. Deve essere potenziato il lavoro che già è stato fatto in passato riguardante un piano di attrazione di investimenti dalla dimensione internazionale, non solo nel quadro europeo, ma anche in un quadro più ampio, mettendo in campo convenienze fiscali, economiche, tecnologiche, formative ed educative e convenienze della pubblica amministrazione, implementando l'efficienza del sistema infrastrutturale; in una parola, si chiama contratto di sviluppo, che in Italia c'è, come strumento e istituto, ma dobbiamo fare sì che ci sia giacenza economica e finanziaria per dare ad esso ulteriore forza. Per questa ragione l'emendamento 05.2 punta a migliorare; potevamo anche solamente opporci, ma abbiamo voluto anche migliorare, scommettendo sul lavoro istruttorio delle Commissioni, che è risultato affannato, non adeguato e non all'altezza, perché avete impiegato soltanto alcune ore della vostra dedizione per sottoporlo al lavoro genuino di Commissioni e Parlamento.

Crediamo che sia possibile migliorare questo decreto-legge - che di qui a qualche ora assumerà la veste della legge - ma vogliamo che un emendamento come questo trovi ruolo, trovi capienza e trovi sito. Per cui mi auguro che il Parlamento abbia un sussulto di autonomia e di capacità istruttoria.

*(Applausi dal Gruppo PD).*

[MARSILIO](#) (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARSILIO (Fdl). Signor Presidente, l'intervento del senatore d'Alfonso, che ci richiama a temi molto alti, quale il rispetto della Costituzione e delle leggi, stimola una riflessione. Io vorrei chiederle, senatore D'Alfonso, se lei ha già ricevuto la lettera della Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari o se intende nascondersi dietro la burocrazia per ritardare una decisione. *(Applausi dal Gruppo FdI, M5S, L-SP-PSd'Az e FI-BP).*

PRESIDENTE. Non c'entra niente.

MARSILIO (Fdl). Ma io le faccio un appello amichevole, non semplicemente polemico, perché queste cose non fanno bene alla reputazione della politica. Lei sa bene di essere incompatibile. Ha accettato di farsi eleggere al Senato...

[PRESIDENTE](#). Le tolgo la parola per estraneità di materia. *(Vivaci commenti del senatore Laus).*

[RONZULLI](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI (FI-BP). Mi ha preceduto il senatore Marsilio: non avevo capito se il collega parlava come senatore o come presidente di Regione, e volevo sapere quando intendeva dimettersi. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

[PRESIDENTE](#). Il suo intervento è altrettanto estraneo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 05.2, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dal senatore Ferrari.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dal senatore Ferrari.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.4, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori, fino alle parole «contributo pubblico».

*(Segue la votazione).*



**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 5.6 a 5.10.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.5, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori, fino alle parole «sostegno pubblico».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 5.7 e 5.8.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.11.

[GASPARRI](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP). Signor Presidente, vorrei intervenire anticipatamente sull'emendamento 5.13, che potrebbe risultare precluso dalla reiezione dell'emendamento 5.11.

PRESIDENTE. Intervenga pure, senatore Gasparri.

GASPARRI (FI-BP). Signor Presidente, la ringrazio per il fatto di concedermi uno spazio breve per l'intervento, visto che i tempi sono esauriti.

Vorrei intervenire a sostegno dell'emendamento 5.13 - che potrebbe risultare precluso a seguito della reiezione dell'emendamento 5.11 - per richiamare l'attenzione del Governo e dei colleghi, soprattutto dei colleghi della Lega che con noi hanno condiviso un programma politico-elettorale di tutela del lavoro e dell'impresa, e per osservare che è certamente giusta la giusta lotta a chi agisce in base al principio del "prendi i soldi e scappa" - chi prende incentivi in Italia, chiude aziende e va all'estero va punito severamente - ma le norme già ci sono, colleghi. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

Ci sono i vincoli dei cinque anni; si potevano allungare fino a dieci anni gli impegni di permanenza dell'investimento, ma qua si rischia di fare uno dei tanti errori di questo provvedimento, combattendo non la delocalizzazione, non il "prendi i soldi e scappa", ma l'internazionalizzazione, che è un'esigenza delle nostre imprese e del nostro lavoro. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

Non voglio aggiungere molte considerazioni, ma mi rivolgo ai tanti colleghi che sono qui accanto a me seduti (che poi i senatori del MoVimento 5 Stelle abbiano altri programmi lo sappiamo): anche oggi sul quotidiano «Il Foglio» una serie di presidenti di associazioni imprenditoriali e industriali (tra cui quelle del Veneto, della Lombardia e del Friuli-Venezia Giulia) hanno giustamente fatto un richiamo, spiegando dettagliatamente gli errori contenuti nel provvedimento. Ieri il Vice Presidente del nostro partito, Antonio Tajani, ha quantificato in 130.000 i posti di lavoro che rischiano di essere persi. E così sarà. C'è già il blocco delle proroghe e, nella migliore delle ipotesi, alcune persone verranno prese e altre mandate a casa o le aziende dismesse.

Si sta creando un clima psicologico di inimicizia con l'impresa e il lavoro. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Questa è la realtà di questo decreto; altro che dignità! È il decreto miseria, bugia e disoccupazione! Votate i nostri emendamenti e buttate a mare un testo che fa del male all'Italia. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.11, presentato dal senatore Ferrari, fino alle parole: «con le seguenti».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 5.12 a 5.15.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.16, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.17, presentato dal senatore Ferrari.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.18, presentato dal senatore

Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.19, presentato dal senatore Ferrari.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.20, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori, identico all'emendamento 5.21, presentato dal senatore Ferrari.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.22, presentato dal senatore Ferrari.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.23, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.24, presentato dal senatore Ferrari.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.25, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.26, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori, fino alle parole: «contributo pubblico».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.27.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.28, presentato dal senatore Ferrari.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.29, presentato dal senatore Ferrari.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.30, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.31, presentato dal senatore Ferrari.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.32, presentato dal senatore Ferrari.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.33, presentato dal senatore Ferrari.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.34, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.35, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.37, presentato dal senatore Ferrari, fino alle parole: «successive modificazioni».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.36.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.38, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.39, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.40, presentato dal senatore Ferrari.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.41, presentato dal senatore Ferrari.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 5.42, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.42, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 5.43, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.43, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.44, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.45, presentato dalla

senatrice Bellanova e da altri senatori, identico all'emendamento 5.46, presentato dal senatore Ferrari.  
(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.47, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.48, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.51, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori, fino alle parole «con il seguente».

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 5.53 a 5.52.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.54, presentato dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.55, presentato dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.56, presentato dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.57, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.58, presentato dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.59, presentato dal senatore Ferrari.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 5.60, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.60, presentato dal senatore Ferrari, fino alle parole «aggiungere i seguenti».

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 5.61 a 5.63.

Gli ordini del giorno G5.5, G5.8 e G5.10 sono stati ritirati.

Ricordo che il Governo si è impegnato ad accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G5.1, G5.2, G5.3, G5.4, G5.6, G5.7, G5.9 e G5.11. Ha accolto, invece, l'ordine del giorno G5.12.

Chiedo al primo firmatario, senatore D'Alfonso, se accetta tale proposta o insiste per la loro votazione.

D'ALFONSO (PD). Sì, signor Presidente, accetto la proposta del Governo.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G5.1, G5.2, G5.3, G5.4, G5.6, G5.7, G5.9 e G5.11 sono accolti come raccomandazione. È inoltre accolto l'ordine del giorno G5.12.

Il Governo si è impegnato ad accogliere come raccomandazione anche l'ordine del giorno G5.13.

Chiedo al primo firmatario, senatore Ciriani, se accetta tale proposta o insiste per la votazione.

CIRIANI (Fdl). Sì, signor Presidente, accetto la proposta del Governo.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G5.13 è accolto come raccomandazione.

Sull'emendamento 5.0.1 il Governo ha espresso una richiesta di trasformazione in ordine del giorno.

Chiedo al senatore Ciriani se accetta tale proposta.

CIRIANI (Fdl). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto come raccomandazione dal Governo, l'ordine del giorno G5.0.1 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 5.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.2, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.3, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CASTELLI](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori, identico all'emendamento 6.2, presentato dal senatore Ferrari.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.5, presentato dal senatore Ferrari, fino alle parole «con le seguenti».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 6.7 a 6.9.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.3, presentato dal senatore Ferrari, fino alle parole «dell'occupazione».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 6.4 a 6.12.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.13, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.14, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.15, presentato dal senatore Ferrari.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.17, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti: "nei».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 6.18 a 6.16.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.20, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.21, presentato dal senatore Ferrari, fino alle parole «Ai fini».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 6.23 e 6.22.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.24, presentato dal senatore Ferrari.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.25, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.26, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'ordine del giorno G6.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[CASTELLI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere contrario.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Ferrari.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.2, presentato dal senatore Ferrari.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.3, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.4, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.5, presentato dalla

senatrice Bellanova e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.6, presentato dal senatore Ferrari, fino alle parole «di acquisizione».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 7.7 a 7.9.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.10, presentato dal senatore Ferrari.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.11, presentato dal senatore Ferrari, identico all'emendamento 7.12, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.13, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori, fino alle parole «la disapplicazione».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.0.1.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CASTELLI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ma propone di trasformare in ordine del giorno l'8.0.1, identico all'8.0.2 e all'8.0.3.

[PRESIDENTE](#). Chiedo ai presentatori se intendano accogliere l'invito a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 8.0.1, identico agli emendamenti 8.0.2 e 8.0.3.

[FLORIS](#) *(FI-BP)*. Sì, signor Presidente, trasformiamo l'emendamento 8.0.1 nell'ordine del giorno G8.0.1.

[BELLANOVA](#) *(PD)*. Insisto per la votazione dell'emendamento 8.0.2.

[CIRIANI](#) *(Fdl)*. Accolgo l'invito a trasformare l'emendamento 8.0.3 nell'ordine del giorno G8.0.3.

[PRESIDENTE](#). Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G8.0.1 e G8.0.3 non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dal senatore Ferrari.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Ferrari.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.2, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.4, presentato dai senatori Misiani e Nannicini.

*(Segue la votazione).*



**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 8.0.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.5, presentato dal senatore Nannicini.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CASTELLI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Quanto agli ordini del giorno, accolgo come raccomandazione il G9.1, il G9.2, il G9.5, il G9.6, il G9.7, il G9.8, il G9.9, il G9.10, il G9.11, il G9.12, il G.13 e il G.14. Sull'ordine del giorno G9.16 esprimo parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 9.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 9.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 9.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.4, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 9.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.5, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.3, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.6, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.7, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.8.



Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.9, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.10, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.11, presentato dalla senatrice Binetti e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.12, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.13.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.14, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, fino alle parole «*la seguente*».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 9.15 a 9.22.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.23, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.24, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.25, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.25, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.26, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 9.27, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, e 9.28, presentato dal senatore Laniece.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.29, presentato dal senatore Zaffini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 9.32.

[VITALI \(FI-BP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[VITALI \(FI-BP\)](#). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 9.33, che risulterebbe precluso dalla reiezione della prima parte del 9.32.

Seppure formulato in maniera ambigua, l'attuale comma 6-*bis* si presta a interpretazioni e di fatto

conferisce una delega al Governo.

L'articolo 15, comma 2, lettera *a*), della legge n. 400 del 1988 stabilisce che il Governo non può, mediante decreto-legge conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione. Ciò conformemente e in esecuzione del combinato disposto di cui agli articoli 76 e 77, comma 1, della Costituzione. La delega, quindi, può essere conferita soltanto mediante legge, mai tramite decreto-legge, che esproprierebbe il Parlamento della sua funzione principale, di cui all'articolo 70 della Costituzione.

Mi rendo conto che questo provvedimento non deve essere modificato e deve essere approvato, però, tenuto conto di quanto sopra esposto, e dell'accoglimento come raccomandazione, in data 2 agosto, dell'ordine del giorno 9/924-A/50, chiedo al Governo almeno di poter trasformare in ordine del giorno l'emendamento 9.33 per avere una formulazione coerente con tutto il sistema in materia. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

**PRESIDENTE.** Chiedo alla rappresentante del Governo di pronunziarsi sulla richiesta testé avanzata.

**CASTELLI**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo è contrario.

**PRESIDENTE.** Senatore Vitali, insiste per la votazione?

**VITALI** (*FI-BP*). Sì, Presidente.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.32, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, fino alle parole «divieto di cui al comma 1».

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.33.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.30, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, fino alle parole «comma 1».

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 9.34 e 9.35.

Passiamo all'emendamento 9.31, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.31, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 9.34 e 9.35 sono preclusi dalla reiezione della prima parte dell'emendamento 9.30.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.36, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.37, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.38, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.39, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.40, presentato dal senatore

Mirabelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.41, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.42, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.53, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.43, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori, fino alle parole «gioco d'azzardo».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 9.44 a 9.52.

Passiamo all'emendamento 9.49, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.49, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori, fino alle parole «l'anno 2020».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.51.

Passiamo all'emendamento 9.50, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.50, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.54, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.56, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.56, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.55.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.57, presentato dal senatore Vitali, identico all'emendamento 9.58, presentato dal senatore D'Alfonso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.59, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.59, presentato dal senatore D'Alfonso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.60, presentato dal senatore Vitali.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.61, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.61, presentato dal senatore D'Alfonso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.62, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.62, presentato dai senatori Binetti e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.64, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori, fino alle parole «*i seguenti*».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 9.63, 9.65 e 9.66.

Il Governo accoglierebbe l'ordine del giorno G9.1 come raccomandazione.

[BINETTI](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BINETTI](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, l'intenzione con cui noi abbiamo lavorato anche nella legislatura precedente, a proposito di tutto quanto riguarda il gioco d'azzardo, non è mai stato solo ed esclusivamente orientato a una misura di tipo strettamente economico, ma sempre a tutela del giocatore fragile. Mi riferisco a quello che nella nuova dizione viene definito disturbo del gioco d'azzardo, che dovrebbe sostituire sia le parole «*ludopatia*» e «*azzardopatia*».

A me sembrava che anche l'istituzione del famoso numero verde, che è stato del tutto escluso e che mi auguravo si potesse trasformare in un ulteriore ordine del giorno, rientrasse nelle misure di tutela delle classi più deboli, che sono notoriamente, da un lato, gli adolescenti e, dall'altro, i pensionati.

Intervenire su una funzione di questo tipo prendendosi in carico davvero i bisogni delle persone è più importante che non questa massiva e ossessiva attenzione, che reputo auspicabile, ma impossibile da realizzare, sullo *stop* assoluto alla pubblicità perché, come in un altro emendamento sostenevo, ci saranno le vittorie straordinarie che riusciranno a incentivare la gente ad andare a giocare sempre e comunque. Tutte le misure di prevenzione richiedono un'attenzione molto forte, che è in capo più al Ministero della salute che non al Ministero del lavoro, a quello dello sviluppo economico o al MEF. Quindi, l'asse con cui noi abbiamo lavorato, anche spostando l'osservatorio verso il Ministero della salute, cerca di mettere al centro dell'attenzione la tutela. Io credo che tutto ciò che si possa e si debba fare in questo caso è un fatto di giustizia stretta. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[PRESIDENTE](#). Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G9.1, G9.2, G9.5, G9.6, G9.7, G9.8, G9.9, G9.10, G9.11, G9.12, G9.13 e G9.14 sono accolti come raccomandazione.

Gli ordini del giorno G9.3, G9.4 e G9.15 sono stati ritirati.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.16 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.1, presentato dal senatore Faraone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.2, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.3, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.4, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.0.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.5, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.6, presentato dal senatore Faraone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.7, presentato dal senatore Faraone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.0.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.0.8, presentato dal senatore Faraone e da altri senatori, fino alle parole «Al fine di».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 9.0.9 a 9.0.19.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.0.11, presentato dal senatore Faraone e da altri senatori, fino alle parole «superare euro».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 9.0.12 e 9.0.13.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.15, presentato dal senatore Faraone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.16, presentato dal senatore Faraone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.17, presentato dal senatore Faraone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.18, presentato dal senatore Faraone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.0.20, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.20, presentato dal senatore Faraone e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.0.21, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.21, presentato dalla senatrice Binetti e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 9-bis e 9-ter del decreto-legge, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CASTELLI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 9-bis.1 e 9-ter.1, mentre l'ordine del giorno è stato ritirato.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 9-bis.1.

[COMINCINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[COMINCINI](#) (PD). Signor Presidente, nella battaglia contro le azzardopatie certamente è importante poter coinvolgere tutti quanti gli attori presenti sul territorio e tutte le articolazioni dello Stato impegnate a diverso titolo e con diversi compiti.

Crediamo che questa battaglia, che si arricchisce di un ulteriore provvedimento, debba assolutamente coinvolgere le ASL e i servizi socio-sanitari territoriali. È per questo che, con l'emendamento 9-bis.1, chiediamo di poter inserire, all'interno degli spazi dedicati al gioco, una cartellonistica predisposta dalle ASL stesse, che evidenzia i rischi correlati al gioco d'azzardo. Chiediamo anche di segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza, tesi, da parte sia del settore pubblico che del privato sociale, al supporto delle persone malate di gioco d'azzardo, al loro reinserimento sociale e al sostegno delle loro famiglie, che spesso subiscono danni importanti dal punto di vista psicologico. Chiediamo infine l'accesso degli operatori dei servizi dell'assistenza pubblica e del privato sociale negli spazi dedicati al gioco, perché, con la loro competenza e con le loro capacità, possano verificare quali soggetti sono realmente a rischio e quindi approcciarli e aiutarli in un percorso di recupero.

Ora, al netto di tali considerazioni legate a questo specifico emendamento, mi preme sottolineare come il Governo, con questo provvedimento, abbia evidenziato che questi interventi legati al gioco d'azzardo siano delle prime misure, in attesa di un riordino complessivo del settore dei giochi. Qualcheduno in quest'Aula prima diceva che per le realtà complesse non si hanno soluzioni semplici. Ebbene, il rischio di queste pur positive misure è che, se noi le prendiamo singolarmente, le possiamo considerare...

*(Brusio).*

Signor Presidente, le chiedo se possiamo ottenere attenzione, anche da parte del Governo.

PRESIDENTE. Mi scusi lei, senatore Comincini, mi ero distratto un attimo. Governo, per cortesia. Senatrice Vono, mi scusi.

[COMINCINI](#) (PD). Grazie, signor Presidente.

Dicevo che queste misure, prese nella loro cartaceità - come direbbe un illustre collega - possono



anche sembrare positive, ma il rischio è quello di una possibile inefficacia del loro insieme, perché, senza un'operazione che riguardi la possibilità di eliminare altre macchinette dalle sale gioco, queste misure legate alla pubblicità rischiano di essere assolutamente inefficaci. Voglio ricordare che i Governi precedenti sono riusciti a portare da 378.000 a 265.000 le macchinette legate al gioco, con una riduzione superiore al 30 per cento. Certamente queste misure hanno un'efficacia importante, perché riducono gli spazi per il gioco.

Quindi ben venga l'impegno, da parte del Governo, a operare in una maniera più completa su questo settore, ma vorrei ricordare al Ministro e Vice Presidente del Consiglio che a febbraio, durante la campagna elettorale, più volte egli si è espresso con affermazioni tese a sottolineare la necessità di semplificare le norme: c'è bisogno di meno leggi, c'è bisogno di eliminare alcune leggi. Forse, signor Ministro, sarebbe stato utile non avere fretta di inserire queste importanti misure in un decreto-legge, dal momento che dichiarate di voler intervenire in maniera più organica su tutto il settore. Queste misure, che hanno una loro positività (lo ripeto), ma sono sganciate da provvedimenti tesi a ridurre in maniera significativa - come è già stato fatto nel recente passato - gli spazi dedicati al gioco, rischiano di essere inefficaci.

Vi chiedo quindi, nei provvedimenti che assumerete in futuro su questo tema, di considerare la gamma completa degli interventi: la riduzione degli spazi, l'informazione, il coinvolgimento dei servizi di assistenza socio-sanitaria territoriali e tutto quanto il terzo settore, in modo particolare in questi anni, ha segnalato come misure utili per intervenire in maniera significativa su questo delicato settore.

*(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

[FLORIS](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS (FI-BP). Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento e vorrei chiedere al Governo di valutare la possibilità di trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Questo lo deve chiedere il presentatore. Senatore Comincini, il senatore Floris vorrebbe sottoscrivere il suo emendamento e chiedere al Governo di valutare la possibilità di trasformarlo in un ordine del giorno. Lei è d'accordo?

COMINCINI (PD). Sono certamente favorevole alla sottoscrizione, ci mancherebbe altro, ma chiedo di mettere ai voti l'emendamento.

[MANTERO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTERO (M5S). Signor Presidente, nel merito, l'emendamento del collega Comincini riguarda aspetti di competenza delle Regioni, in quanto i compiti delle aziende sanitarie locali (ASL) e il modo in cui tali tematiche vengono affrontate a livello locale sono competenza della sanità regionale e in molte Regioni che hanno recepito il cosiddetto decreto Balduzzi queste cose vengono già fatte. Ovviamente ci auguriamo che siano ampliate e portate a livello nazionale, come anche il numero verde proposto dalla collega senatrice Binetti, sicuramente un'iniziativa importante, che porteremo avanti con una proposta di legge di natura parlamentare.

Quello in esame è però un decreto-legge, con il quale abbiamo ritenuto di intervenire su una situazione di urgenza, perché ormai il dilagare dell'azzardo sul territorio nazionale e l'aumento sconsiderato dell'offerta, che hanno portato avanti, in perfetta continuità, per vent'anni i Governi di centrodestra e di centrosinistra, hanno fatto diventare l'azzardo la seconda azienda italiana, con un milione di malati di azzardo e due milioni di persone a rischio. Capisco i colleghi del centrosinistra - o meglio, del Partito Democratico: non so se si può ancora dire centrosinistra - molti dei quali avevano sottoscritto la proposta di legge per il divieto totale della pubblicità, nella scorsa Legislatura, senza vederla attuata, se non per quel ridicolo divieto parziale, che si è rivelato completamente inefficace. Abbiamo infatti visto il divieto della pubblicità, limitato alle televisioni generaliste e ad orari che addirittura non andavano neanche oltre la fine delle partite: quindi, se un ragazzino inizia a vedere la partita col genitore, rischiava di vedere la pubblicità di Intralot nel secondo tempo. Capisco dunque che i colleghi possano trovare difficile digerire che noi, dopo sessanta giorni, abbiamo già fatto quello che per anni hanno raccontato e non hanno mai concluso. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD).*

Abbiamo affrontato delle *lobby*, che non hanno mai osato toccare e, anzi, le hanno assecondate per anni (*Applausi dal Gruppo M5S*). Lo hanno fatto i Governi di centrodestra e di centrosinistra, in perfetta continuità, come dicevo, dal cosiddetto decreto Abruzzo, che ha sdoganato le *videolottery*, facendo diventare gli abruzzesi i più dipendenti dall'azzardo, invece che venire incontro ai danni del terremoto, al Governo Letta, che ha fatto un ulteriore sconto sulle sanzioni per l'evasione delle concessionarie, fino alla circostanza che ha visto far scadere la delega fiscale e al tentativo di divieto della pubblicità, che era già nella delega fiscale ed è stato fatto saltare da un emendamento, approvato qui al Senato e proposto dal senatore Nencini; ci sono poi tanti altri esempi.

Avete fatto qualcosina, qualche finta, come appunto il divieto parziale della pubblicità o la riduzione delle *slot machine*. È vero, avete iniziato la riduzione delle *slot*, ma, in sostanza, avete fatto quanto vi hanno detto ancora una volta i concessionari, ovvero spostare le offerte verso le *videolottery*, che sono molto più pericolose, e abbandonare un settore, che ha una filiera lunga e che ai concessionari rende poco, abbandonando così le *slot*, che non rendono. Se in un bar si passa da tre a due *slot*, semplicemente si concentra il raccolto nelle due *slot* che rimangono: non è quella la soluzione, non è ridurre del 30 per cento le *slot*, ma è iniziare a mettere un freno a questo settore... (*Commenti dei senatori Bellanova ed Endrizzi*).

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

MANTERO (*M5S*). ...iniziando ad invertire la tendenza, andando verso un calo costante dell'offerta e di conseguenza del raccolto, che riporterà il fenomeno ad un livello accettabile. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti del senatore Comincini*).

[PRESIDENTE](#). Sottosegretario Castelli, le chiedo una rivalutazione rispetto alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 9-bis.1 del senatore Comincini.

[CASTELLI](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il parere del Governo resta contrario.

[FARAONE](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FARAONE (*PD*). Signor Presidente, io non capisco perché si voglia per forza polemizzare su un tema che dovrebbe vedere tutto il Parlamento consenziente nell'approvazione. Tra l'altro dagli interventi è emerso proprio questo, tranne la polemica fatta inutilmente dal ministro Di Maio quando disse che il centrosinistra era per le *lobby* del gioco d'azzardo. Con gli emendamenti presentati e con gli atti che abbiamo compiuto quando eravamo al Governo non avevamo nulla da dimostrare, ma siamo andati in una direzione totalmente opposta e mi meraviglia il fatto che la maggioranza non abbia votato queste proposte.

L'unico elemento di contraddizione che noto è il provvedimento stesso che ci è stato presentato oggi. Ci dovete spiegare - lo chiedo soprattutto ai parlamentari di maggioranza intervenuti su questo tema - come mai dite di essere contrari a questo tipo di intervento e favorevoli all'abolizione della pubblicità sul gioco d'azzardo, mentre ancora nessuno ci ha detto perché nel provvedimento continuate a mantenere le stesse entrate che sarebbero state previste qualora questa pubblicità non fosse stata negata (*Applausi dal Gruppo PD*). Su questo tema perché il Ministro non risponde?

La verità è che il nostro Governo, con l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), con il collegato fiscale, con le proposte contenute nell'accordo del 2017 con le Regioni e con gli emendamenti presentati, era andato in questa direzione. Voi avete bocciato tutti gli emendamenti, quindi smettetela di fare gli ipocriti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.1, presentato dal senatore Comincini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-ter.1, presentato dal senatore D'Alfonso.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'ordine del giorno G9-ter.1 è ritirato.



Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 9-*quater* e 9-*quinqües* del decreto-legge, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**CASTELLI**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quater*.1, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quater*.2, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quater*.3, presentato dal senatore D'Alfonso.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quater*.4, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quater*.5, presentato dal senatore Comincini e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 9-*quater*.6 e 9-*quater*.7 sono improponibili.

L'ordine del giorno G 9-*quater*.1 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 9-*quinqües*.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quinqües*.1, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quinqües*.2, presentato dal senatore D'Alfonso.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 9-*quinqües*.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quinqües*.3, presentato dal senatore Comincini e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

L'ordine del giorno G9-*quinqües*.1 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 9-*quinqües*.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9-*quinqües*.0.1, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori, fino alle parole: «Al fine di».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 9-*quinqües*.0.2 a 9-*quinqües*.0.12.

Passiamo all'emendamento 9-*quinquies*.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quinquies*.0.3, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quinquies*.0.5, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quinquies*.0.6, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quinquies*.0.8, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quinquies*.0.13, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quinquies*.0.16, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 9-*quinquies*.0.14, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quinquies*.0.14, presentato dal senatore Comincini e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Sull'emendamento 9-*quinquies*.0.18 la 5a Commissione ha espresso parere condizionato alla riformulazione.

Poiché i presentatori sono contrari a modificare l'emendamento nel senso indicato dalla 5a Commissione, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quinquies*.0.18, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 9-*quinquies*.0.19, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-*quinquies*.0.19, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

**CASTELLI**, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno presentati all'articolo.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, M5S e FdI all'indirizzo del presidente Calderoli, che lascia la Presidenza).*

**Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 12,02)**

**PRESIDENTE.** Dopo pretenderei un applauso anch'io, però. *(Applausi all'indirizzo del presidente Alberti Casellati).* Grazie.

L'emendamento 10.2 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.3, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 10.4, identico all'emendamento 10.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, identico all'emendamento 10.5, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.6, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.7, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.8, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.9 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.11, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.12, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.13, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 10.14 e 10.15.

Gli ordini del giorno G10.1 e G10.2 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G10.3, presentato dai senatori D'Alfonso e Patriarca.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 10.0.1 a 10.0.30 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 10.0.31, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.31, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.0.32 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CASTELLI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, invito a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 11.8, identico agli emendamenti 11.6 e 11.7. Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.2, presentato dal senatore D'Alfonso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.3, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 11.4.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

La rappresentante del Governo ha espresso un invito a trasformare l'emendamento 11.6, identico agli emendamenti 11.7 e 11.8, in un ordine del giorno. Invito i presentatori a pronunciarsi su tale proposta.

[BERNINI](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, accolgo la richiesta del Governo.

[GRIMANI](#) *(PD)*. Signor Presidente, anch'io accolgo la richiesta del Governo.

[CIRIANI](#) *(Fdi)*. Signor Presidente, anche noi accogliamo la richiesta del Governo.

[PRESIDENTE](#). Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G11.6, G11.7 e G11.8 non verranno posti ai voti.

Passiamo all'emendamento 11.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.9, presentato dal senatore Steger e da altri senatori, fino alle parole «*di cui al comma 6*».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 11.10 e 11.11.

L'emendamento 11.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11-*bis* del decreto-legge, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CASTELLI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, invito a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 11-*bis*.0.1. Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-*bis*.1, presentato dal senatore Grimani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11-*bis*.2, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, fino alle parole «al comma 913».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 11-*bis*.3.

Passiamo all'emendamento 11-*bis*.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-*bis*.4, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-*bis*.5, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 11-*bis*.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-*bis*.6, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-*bis*.7, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 11-*bis*.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-*bis*.8, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 11-*bis*.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-*bis*.9, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11-*bis*.0.1, su cui il Governo ha espresso l'invito a trasformarlo in un ordine del giorno. Accoglie tale richiesta, senatrice Toffanin?

[TOFFANIN \(FI-BP\)](#). Sì, Presidente.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11-*bis*.0.1 non verrà posto ai voti.

L'emendamento 11-*bis*.0.2 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 12 del decreto-legge, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CASTELLI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 12.9, 12.10, identico agli emendamenti 12.11 e 12.12, e 12.0.1, chiediamo che siano trasformati in ordini del giorno, su cui esprimiamo parere favorevole. Sui restanti emendamenti esprimiamo parere contrario.



Per quanto riguarda l'ordine del giorno G12.1, il Governo è favorevole a un suo accoglimento come raccomandazione.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'emendamento 12.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.1, presentato dal senatore Comincini, fino alle parole «*Sopprimere l'articolo*».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 12.2 e 12.3.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.4, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.5, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12.6, identico all'emendamento 12.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.6, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, identico all'emendamento 12.7, presentato dal senatore De Poli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.8, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12.9, su cui il Governo ha avanzato un invito a trasformarlo in ordine del giorno. Chiedo ai presentatori se accolgono tale richiesta.

**BERTACCO** *(Fdl)*. Sì, Presidente, l'accogliamo.

**PRESIDENTE.** Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.9 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 12.10, identico agli emendamenti 12.11 e 12.12, su cui il Governo ha avanzato l'invito a una trasformazione in ordine del giorno. Chiedo ai presentatori se accolgono tale richiesta.

**DE POLI** *(FI-BP)*. Accogliamo l'invito del Governo.

**STEGE** *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Sì, Presidente, l'accogliamo.

**BERTACCO** *(Fdl)*. Accettiamo di trasformare l'emendamento 12.12 in un ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.10 non verrà posto ai voti.

Senatore Causin, il Governo è favorevole ad accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione. Insiste per la votazione?

**CAUSIN** *(FI-BP)*. No, non insisto.

**PRESIDENTE.** Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G12.1 è accolto come raccomandazione.

Senatore Ciriani, accoglie la proposta del Governo di ritirare l'emendamento 12.0.1 e trasformarlo in ordine del giorno?

**CIRIANI** *(Fdl)*. Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.0.1 non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 12.0.2 e 12.0.3 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12-*bis* del decreto-legge, già illustrati, su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CASTELLI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sui tutti gli emendamenti presentati.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-*bis*.1, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 12-*bis*.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima partedell'emendamento 12-*bis*.2, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, fino alle parole «nell'anno precedente».

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 12-*bis*.3.

Gli emendamenti da 12-*bis*.0.1 a 12-*bis*.0.6 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 12-*bis*.0.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-*bis*.0.7, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 12-*bis*.0.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-*bis*.0.8, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-*bis*.0.9, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12-*bis*.0.10, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge, già illustrati, e su cui invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CASTELLI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dal senatore Comincini, identico agli emendamenti 13.2, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, e 13.3, presentato dalla senatrice Sbroolini e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 13.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.4, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 13.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.5, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 13.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.6, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 13.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.7, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 13.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 13.8, presentato dal senatore Comincini, fino alle parole «*secondo periodo*».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 13.9 a 13.11.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 13.12, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori, fino alle parole: «*il comma*».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 13.13 a 13.15.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.16, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.17, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 13.18, presentato dal senatore Comincini fino alle parole «*è incrementato di*».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 13.19.

Passiamo all'emendamento 13.20, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 13.20, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

*(Segue la votazione).*



**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 13.21.

Passiamo all'emendamento 13.22, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.22, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti da 13.0.1 a 13.0.3 sono improponibili.

L'emendamento 14.0.1 riferito all'articolo 14 è improponibile.

Gli emendamenti Tit.1 e Tit.2 risultano preclusi.

Onorevoli colleghi, previi accordi intercorsi tra i Gruppi, le dichiarazioni di voto avranno luogo a partire dalle ore 14.

Dopo il voto finale, intorno alle ore 15,15, si svolgerà l'informativa del Governo sui tragici incidenti di Bologna e Foggia.

[CASINI](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, intervengo solo per sapere se è prevista la sconvocazione delle sedute delle Commissioni in concomitanza con la ripresa dei lavori dell'Aula.

[PRESIDENTE](#). Senatore Casini, la Presidenza si è attenuta agli accordi intervenuti tra i Gruppi.

In ogni caso, non essendovi le condizioni per il loro svolgimento, dispongo la sconvocazione delle sedute delle Commissioni previste in concomitanza della ripresa dei lavori dell'Aula alle ore 14.

Sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,23, è ripresa alle ore 14,04*).

#### **Presidenza del vice presidente TAVERNA**

Passiamo alla votazione finale.

[CARIO](#) (*Misto-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARIO (*Misto-MAIE*). Signor Presidente, signor Ministro, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, il MAIE, movimento associativo espressione degli italiani nel mondo in questo Parlamento, apprezza e valorizza la volontà del Governo di dare un segnale che il Paese si sta veramente avviando verso un'epoca di riforme strutturali.

Noi del MAIE riteniamo necessaria e benvenuta la semplificazione degli adempimenti in materia fiscale a carico di professionisti e imprese. In particolare, troviamo fondamentale l'iniziativa di combattere la precarizzazione del lavoro dei nostri giovani. Condividiamo anche la norma del decreto-legge rivolta a non permettere che le imprese percepiscano un aiuto statale e possano delocalizzare omettendone compromessi sociali e impositivi.

Per ultimo, pensiamo che sia giusto abolire gli *spot* pubblicitari per il gioco d'azzardo: la ludopatia distrugge le famiglie e causa danni individuali e sociali gravissimi.

Signor Presidente, per questi motivi dichiaro il voto favorevole del MAIE alla conversione in legge del decreto-legge dignità. (*Applausi dal Gruppo Misto-MAIE*).

[UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, premetto che condivido gli obiettivi del decreto dignità che il ministro Di Maio ha riassunto in quattro punti: lotta al precariato, lotta alla ludopatia, lotta alle delocalizzazioni e alla sburocratizzazione.

Quello che non mi convince è il vostro metodo. Non c'era l'urgenza per fare un decreto-legge, convocandosi in agosto e nel fine settimana, senza lasciare spazio alle opposizioni per apportare migliorie.

Non mi convince neanche che, invece di cercare di migliorare tante cose che i vostri predecessori hanno fatto - come, ad esempio, il *jobs act*, che ha creato posti di lavoro - volete per forza cambiare

tutto, perdendo quanto di buono ha fatto il precedente Governo. (*Applausi dal Gruppo PD*). Temo che togliere flessibilità al mercato del lavoro distruggerà posti di lavoro, senza crearne di stabili. Il rischio di alimentare solamente il *turnover* e i contenziosi giudiziari è molto concreto.

Inoltre, non ci convince la nuova normativa sui *voucher*, che è troppo stringente per il settore turistico e non sono state prese in considerazione le richieste del volontariato, del commercio, degli enti locali. Anche qui la fretta non ha permesso di scrivere una norma adeguata.

Con un disegno di legge, ma anche con un approccio diverso nell'*iter* del provvedimento, noi crediamo si sarebbe potuta scrivere una legge all'altezza delle aspettative iniziali. Purtroppo così non è stato.

Per tutte queste ragioni il nostro Gruppo esprimerà voto negativo. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV e PD)*).

[LAFORGIA](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAFORGIA (*Misto-LeU*). Signor Presidente, noi non sosterrremo il provvedimento in esame e voteremo contro, ma non per una ragione pregiudiziale; tutt'altro. Quando il ministro Di Maio, che in questo momento non vedo presente in Aula - probabilmente è in una pausa tecnica - ha iniziato a delineare i contorni del decreto-legge, prima ancora di conoscerne il contenuto siamo stati incuriositi. La nostra curiosità è stata mossa dal lancio del decreto-legge, perché in quel lancio c'era un'ambizione molto forte, che noi condividiamo. Anzi, dico di più: dovrebbe essere un'ambizione condivisa da tutte le forze politiche in modo trasversale. L'ambizione era quella di immaginare uno strumento che fosse il primo passo, ma un passo importante, verso la lotta senza quartiere alla precarietà. E noi questo obiettivo lo condividevamo quando l'abbiamo ascoltato dal ministro Di Maio, e continuiamo a dividerlo.

Per la verità, forse dovremmo iniziare a citare le cose con nomi diversi: più che di precarietà, in questo Paese dovremmo iniziare a parlare di vero e proprio sfruttamento, in molti casi, in molte circostanze, in molti contesti. Così come erano sfruttati quei lavoratori che ieri hanno perso la vita nell'incidente che è stato ricordato anche in quest'Aula: è stata chiamata la strage degli sfruttati. In questo Paese dovremmo iniziare ad usare siffatto termine.

Noi quell'obiettivo lo condividiamo. Signor Presidente - dico a lei e per il suo tramite ai membri della maggioranza e agli esponenti del Governo - c'è però una distanza molto forte, persino incolmabile, tra l'ambizione di quel titolo, la dignità, l'ambizione di quell'obiettivo e il contenuto di quel decreto-legge, gli effetti reali che esso dispiegherà. Intendiamoci: lo dico pensando che alcune misure contenute nel provvedimento vanno esattamente nella direzione che anche noi abbiamo auspicato in questi anni, e cioè un segnale di discontinuità rispetto a quelle politiche che non abbiamo condiviso - come, ad esempio, nella scorsa legislatura - quando incredibilmente un partito che avrebbe dovuto presidiare il campo dei progressisti non solo non l'ha fatto, ma in quel campo ha prodotto lacerazioni emanando provvedimenti come il *jobs act* che - dal mio punto di vista - hanno rappresentato la prima vera, grande lacerazione tra quella proposta politica e un intero popolo. Parti di quel popolo poi hanno rivolto la loro attenzione - come è noto e come sappiamo - dal 4 marzo verso altre forze politiche.

Noi pensiamo, quindi, che sia stato un errore fare quelle scelte e che alcune misure contenute nel provvedimento in esame vadano esattamente nella direzione giusta. Penso - ad esempio - alla stretta che questo Governo ha immaginato sul tempo determinato. Ed è una stretta giusta che vede il problema. Certo, se avessimo avuto una dialettica normale tra maggioranza e opposizioni e avessimo potuto esercitare la nostra funzione di parlamentari nella piena autonomia; ovvero se non avessimo incontrato quel muro che la maggioranza ha messo di fronte a una discussione che avrebbe dovuto essere più libera, forse qualche consiglio, qualche aggiustamento e qualche modifica sostanziale si potevano apportare anche a misure che hanno un obiettivo positivo.

Sul tempo determinato - per esempio - abbiamo detto, in punta di piedi, di prestare attenzione perché, per effetto del combinato disposto della riduzione dei termini, dei mesi, del tempo; per il fatto che la causa venga messa dopo i dodici mesi e non subito e l'aumento del contributo, si può innescare una sorta di meccanismo che, per effetto di eterogenesi dei fini, va esattamente nella direzione opposta a quella che si prefigge il Governo, e cioè anziché limitare l'uso e l'abuso del tempo determinato lo

favorisce a detrimento invece della forma del tempo indeterminato, che dovrebbe essere quella privilegiata.

Ad esempio, sull'indennizzo riguardante i licenziamenti illegittimi abbiamo detto di prestare attenzione anche ai licenziamenti che nascono dalle conciliazioni piuttosto che dai vizi di forma. La nostra banale previsione è che, non avendo messo mano a questo aspetto, nei prossimi mesi e nei prossimi anni si determinerà un aumento piuttosto drammatico dei licenziamenti per vizi di forma dietro i quali si nascondono evidentemente altri tipi di discriminazioni. Si trattava di accorgimenti che nessuno ha voluto prendere in considerazione, perché abbiamo fatto una discussione - come ho già avuto modo di sostenere ieri in un intervento - in Commissione nella nostra splendida solitudine di opposizioni e nell'assoluta afonia di una maggioranza passata dall'essere nella scorsa legislatura molto baldanzosa e, persino, a tratti rivoluzionaria ad essere ora connotata da *aplomb* istituzionale degna delle migliori sale da tè d'Inghilterra. Noi ci aspettiamo un'interlocuzione un po' più serrata con la maggioranza.

Naturalmente non ho il tempo che, giustamente, si è preso ieri il Ministro per illustrare la complessità del provvedimento e, quindi, non posso intervenire su tutto. Mi concentrerò, pertanto, sugli aspetti che ci colpiscono particolarmente. Credo siano due gli aspetti esemplari rispetto alle questioni di cui forse avremmo dovuto discutere e dovremmo discutere nei prossimi mesi.

Innanzitutto, noi siamo tra quelli che si sono opposti a una scelta molto scellerata e sciatta. Mi riferisco a quando l'ultimo Governo della scorsa legislatura ha cancellato con un tratto di penna i *voucher* perché aveva paura di essere investito da un *referendum* popolare promosso dalla più grande organizzazione sindacale di questo Paese. Ci siamo opposti perché bisognava fare un ragionamento più lucido e pacato. Bisognava - ad esempio - preservare l'utilizzo dei *voucher* per alcuni limitati ambiti di lavoro domestico, ma anche eradicare in modo definitivo quello strumento da tutti gli altri settori perché dall'agricoltura, alla ristorazione, ai servizi, al commercio il suo utilizzo ha rappresentato semplicemente un meccanismo di moltiplicazione della precarietà e dello sfruttamento. E invece questo Governo ha pensato bene di mettere mano di nuovo a tale strumento, che tornerà drammaticamente a essere quello che è stato in passato: un moltiplicatore di abusi e di sfruttamento.

C'è poi un atteggiamento incomprensibile su questo punto, che non è tanto e solo determinato dalla distanza tra gli impegni che alcuni esponenti di questa maggioranza hanno assunto in passato e ciò che invece non hanno fatto in questa circostanza. Mi riferisco in particolare all'impegno di ritornare a parlare nel nostro Paese della possibilità di reintrodurre l'articolo 18 sui licenziamenti illegittimi. È una scelta incomprensibile, perché penso che sarebbe stato un atto quasi dovuto tornare a parlare insieme, anche qui, trasversalmente alle forze politiche, della possibilità che il Paese torni a essere un pochino più civile di quanto lascia oggi, in relazione alla necessità di introdurre uno strumento minimo di tutela, per cui un lavoratore, se viene licenziato senza giusta causa (e cioè illegittimamente), possa essere nelle condizioni di decidere lui stesso tra la monetizzazione del suo licenziamento oppure optare perché la sua causa venga decisa da un giudice, che può anche reintegrarlo nel posto di lavoro. Ciò ha rappresentato un argine minimo per la civiltà giuridica del nostro Paese, e io dico per la sua civiltà.

Non si è immaginato di ricominciare a parlare di questo tema, che non è un feticcio del passato, perché l'articolo 18 ha riguardato milioni di lavoratrici e di lavoratori. Averlo eliminato ha voluto dire non solo eliminare un diritto che spettava esattamente a quei lavoratori, ma anche aver reso più fragili i lavoratori che comunque non ne beneficiavano. I diritti nel mondo del lavoro sono un filo che lega le lavoratrici e i lavoratori e, se tu ne togli ad alcuni, anche gli altri diventano più deboli. Io penso che di questo bisognerebbe ricominciare a parlare.

Lo dico - e chiudo davvero, signor Presidente - non perché penso che parlare di questo sia sufficiente per poter ricominciare a immaginare un futuro per il nostro Paese e la modalità con cui esso si risolve. Penso, invece, che si debba chiudere la stagione nella quale si pensa e si è pensato, a destra e a sinistra, che, per far ripartire il Paese, occorra manomettere le regole del mercato del lavoro. No, torniamo a parlare di politiche industriali, di investimenti pubblici, di occupazione di qualità, di riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Parliamo di tutto questo e, se lo facciamo insieme, credo che ridaremo sì dignità ai lavoratori, ma ridaremo dignità anche alla politica. (*Applausi dal Gruppo Misto-LeU*).

[DE BERTOLDI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI (*FdI*). Signor Presidente, premetto che siamo lieti di vederla al suo posto a presiedere quest'Assemblea. (*Applausi dai Gruppi FdI, M5S e L-SP-PSd'Az*).

Egredi colleghi e signori del Governo, il mio intervento oggi non sarà morbido nei confronti del decreto-legge in esame, ma vorrà essere come il DNA del Gruppo politico Fratelli d'Italia, il DNA di una forza di opposizione che vuole prima di tutto essere una forza di costruzione e proposizione. Quindi, se noi diremo "no" - come diremo - a questo decreto-legge, lo diremo motivandolo e soprattutto spiegando il perché.

Al momento di tristezza che raggiungerà gli imprenditori non appena in queste ore verrà approvato il decreto-legge dignità, noi invece attireremo contestualmente delle proposte politiche concrete e a costo zero, che un'ora fa abbiamo presentato alla stampa con la nostra presidente Giorgia Meloni nelle aule parlamentari. Quindi, caro ministro Di Maio - che con piacere le vedo qui in Aula - parliamo di un decreto-legge dignità.

Io però mi sono posto una domanda e me la sono posta, signor Presidente, soprattutto in occasione delle serate e delle quasi nottate che passato assieme ai vostri amabili colleghi nelle Commissioni finanze e lavoro.

Mi sono chiesto perché abbiate chiamato decreto dignità un decreto-legge che, purtroppo - lo dico da cittadino prima che da politico - ritengo sarà il decreto della disoccupazione e del lavoro nero. Ho cercato davvero, senza pregiudizi, di calarmi nel vostro pensiero, nella lettura delle vostre norme e nella filosofia che le ha improntate e, al di là delle buone intenzioni che vi posso riconoscere, non sono stato davvero capace di intravedere un motivo per dare un accenno positivo a quelle norme fondamentali sul lavoro, che sono parte integrante del decreto-legge al nostro esame.

Si tratta di un decreto-legge che, però, forse - a questo sono arrivato un po' dopo - potrebbe essere stato da voi costruito in modo propedeutico ad un'altra filosofia, che non è quella di creare nuovi posti di lavoro e di creare fiato per le imprese e per la nostra economia, ma è quella piuttosto di arrivare alla decrescita felice. Se l'obiettivo è quello, allora forse ha senso parlare di decreto-legge dignità. Se l'obiettivo è la decrescita felice, allora forse una ragione la trovo. Se l'obiettivo è quello di giustificare il reddito di cittadinanza e quindi l'assistenzialismo, allora forse trovo una ragione nel decreto-legge dignità. Altrimenti è difficile trovare dignità in norme che ragionano contro il mercato e contro le esigenze delle imprese, ma anche e soprattutto delle piccole e medie imprese, che sono l'ossatura del nostro territorio e dalle quali, in queste ore - come sapete benissimo anche voi, cari colleghi - sta giungendo un grido di dolore, che arriva ad ogni senatore e ad ogni deputato. Non è tanto la Confindustria, che tante volte va a braccetto con la CGIL, come qualche volta avviene anche in queste Aule, ma sono le associazioni dei piccoli imprenditori che stanno rispondendo con rabbia a questa normativa restrittiva e sanzionatoria, a questi lacci e laccioli, che vengono apposti al mercato del lavoro.

Lo possiamo anche vedere analiticamente, perché i primi tre articoli, che costituiscono l'impostazione base del decreto-legge per quanto riguarda il lavoro, dicono innanzitutto - cito «Il Sole 24 Ore» di ieri - che in cinque mesi avremo quattro regimi diversi. Ciascuno di noi capisce come un imprenditore, che in cinque mesi si trova ad avere quattro regimi diversi, già di per sé, a prescindere dal merito, è messo in difficoltà. Quindi, a prescindere dal merito, che tutti abbiamo evidenziato nei nostri emendamenti, anche la procedura tecnica di applicazione creerà problemi alle imprese. Quindi questa non è dignità, ma è un voler creare ostacoli a chi fa impresa. A proposito dei *voucher*, avete sì riaperto minimamente e blandamente a quei *voucher* che il Partito Democratico, sotto dettatura della CGIL, aveva eliminato, però lo avete fatto in un modo più che altro di facciata e non nella sostanza. Faccio il caso delle imprese turistiche alberghiere: in tal caso allargate alle imprese fino ad otto dipendenti il novero di quelle che possono beneficiare dei *voucher*. Vorrei però chiedervi quante aziende alberghiere conoscete, a meno che non facciano ricorso al lavoro nero, che hanno fino ad otto dipendenti, perché già se ne hanno nove non potranno più ricorrere ai *voucher* nei picchi di lavoro e nei momenti di stagionalità. Non parliamo poi di quelle imprese che lavorano a fianco delle imprese alberghiere, come

quelle della ristorazione e della pubblica somministrazione: tutte queste imprese sono escluse dai *voucher*, e ne è ben felice la CGIL, e quindi ricorreranno, come hanno sempre fatto, al lavoro nero. Ecco perché mi chiedo dove sia la dignità.

Passando poi agli articoli successivi, parliamo della scuola. Qui avete una giustificazione: come bene ha detto il mio collega La Pietra questa mattina ci aveva già pensato la cosiddetta buona scuola a creare il precariato nell'ambito del lavoro degli insegnanti e delle maestre dei nostri figli. Il decreto-legge in esame, invece che rispondere concretamente con una soluzione, di fatto istituzionalizza il precariato, non dando risposta alle insegnanti delle scuole pubbliche e paritarie, a tutte le sigle della categoria, che avranno inondato voi, come noi, con un altro grido di dolore, analogo a quello degli imprenditori, che citavo in precedenza.

Passiamo quindi al tema della delocalizzazione. Anche in questo caso, siamo d'accordo, anzi estremamente d'accordo con l'intento di ostacolare la delocalizzazione, che peraltro - faccio notare - è cosa ben diversa dall'internazionalizzazione. Tuttavia, non si ostacola la delocalizzazione semplicemente aumentando le sanzioni; certamente si può fare anche quello, ma la delocalizzazione si ostacola soprattutto creando le condizioni perché l'imprenditore resti a produrre nella nostra Patria, in Italia, sia avvantaggiato nel produrre con i nostri prodotti, con i nostri beni, con i nostri lavoratori. *(Applausi dal Gruppo FdI).*

Il Gruppo Fratelli d'Italia è fiero di aver presentato degli emendamenti che parlano del marchio Italia. Dobbiamo rispondere alla delocalizzazione premiando quegli imprenditori che producono in Italia, che usano materie prime e semilavorati per lo più italiani e che, soprattutto, facciano utilizzo di manodopera italiana. Così si fa per rispondere alla delocalizzazione; questo vuol dire essere propositivi e costruttivi.

Passando agli articoli successivi, l'articolo 8, che cito brevemente, contiene delle altre restrizioni. Si tratta, quindi, di un decreto-legge fatto di restrizioni, lacci, vincoli, laccioli e restrizioni su ricerca e sviluppo. Non credo serva spendere parole e tempo per dire quanto fosse inopportuno restringere il credito d'imposta su ricerca e sviluppo.

Do invece una nota di merito e di fiducia a questo Governo (perché, come ho detto, la nostra opposizione vuole essere costruttiva) per quanto riguarda l'articolo 9: in materia di giochi e di ludopatia siete stati bravi, avete rotto un muro di omertà, ve ne do atto. Mi auguro però che siate coerenti con quello che avete detto e scritto e che sappiate da oggi in poi, da qui all'autunno, dare veramente il la ad una stagione di chiarimento su questo tema, su questi interessi spesso occulti che si annidano verso chiunque cerchi di scoperchiare il sistema della ludopatia e dei giochi. Noi abbiamo nel nostro Gruppo il senatore Zaffini che in Umbria è stato abile estensore della legge contro la ludopatia, quindi siamo a disposizione. Abbiamo presentato in Senato un disegno di legge che vi invitiamo a calendarizzare e a discutere insieme a noi.

Passando poi alla parte finale sul piano fiscale, anche in questo caso da dottore commercialista appena è stato emanato il decreto-legge avevo avuto un po' di soddisfazione, perché finalmente si affrontavano i temi dello *split payment*, del redditometro e dello spesometro; poi però leggendo i contenuti mi sono accorto che sul redditometro non è stato fatto altro che un richiamo all'Istat, senza peraltro modificare nulla e che per quanto riguarda lo spesometro si è solamente trattato di un cambio di scadenze. Per quanto riguarda soprattutto lo *split payment*, avviandomi alla conclusione, lo avete concesso a noi professionisti e non a quell'impresa che invece, in crisi di liquidità, aveva davvero bisogno della sua abolizione. Mi riferisco soprattutto a quelle piccole imprese in cronica crisi di liquidità, proprio per il credito IVA che hanno a causa dello *split payment*.

In conclusione, diciamo no a un decreto-legge che per noi favorirà il lavoro nero, farà forse piacere a qualche sindacalista e a qualcuno che ancora ragiona nell'ottica veterocomunista degli anni Settanta; diciamo no ad un decreto-legge che, annullando il lavoro, sarà sicuramente propedeutico al reddito di cittadinanza; ad un decreto-legge che in sostanza si ispira al motto: meno impresa e più assistenzialismo. Tuttavia, poiché noi crediamo sempre nella buona fede di tutti, auspichiamo di vedervi nei prossimi mesi con delle variazioni al testo in discussione e con delle proposte che siano più vicine all'impresa, al lavoro e a tutti i cittadini. *(Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni).*

[MARCUCCI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, autorevoli colleghi, innanzitutto permettetemi di fare una segnalazione importante anche alla Presidenza, oltre che al Governo, sulla umiliazione che ha subito il Senato in queste ore. Il Senato ha un nuovo Regolamento che permette di far procedere velocemente l'*iter* dei provvedimenti in Assemblea, ma con il presupposto che tali provvedimenti possano essere discussi, analizzati e che vi possa essere un confronto serio e produttivo all'interno della Commissione. (*Applausi dal Gruppo PD*). Voi lo avete impedito, avete impedito la discussione! Per quale motivo, signor Ministro (perché l'ordine sarà arrivato sicuramente da lei)? Per non fare tardi stasera? Per anticipare di qualche ora le vacanze dei colleghi o per quale motivo? Probabilmente per non voler ascoltare le proposte di tutte le opposizioni. Questo è stato - mi permetta, signor Ministro - un grave errore da parte vostra e da parte di tutta la maggioranza. Io credo che l'atteggiamento che abbiamo dimostrato in Aula meritasse ben altro. Voi avete fatto peggio che mettere la fiducia, perché voi sì che avete messo il bavaglio alle opposizioni. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Mi permetta, signor Vice Presidente del Consiglio, mi deve togliere una curiosità: vorrei sapere qual è il nesso logico che accomuna un testo pasticciato, pieno di norme incongrue come il decreto-legge che stiamo votando, con il termine «dignità». Sfido chiunque a trovare, all'interno di questo testo complicato e farraginoso, qualcosa di degno: non c'è niente di degno. Siete stati ottimisti, ad esempio, nelle tabelle che voi stessi avete prospettato quando avete parlato di 80.000 posti di lavoro per difetto che il Paese avrebbe perso. (*Applausi dal Gruppo PD*). Forse sono 100.000, alcuni colleghi delle altre forze di opposizione sostengono che saranno 130.000. È una cosa mai vista nella storia della Repubblica: si fa addirittura un decreto-legge, si chiede l'urgenza per far perdere posti di lavoro al nostro Paese e voi parlate di dignità? (*Applausi dal Gruppo PD*). Ci siamo chiesti come sia possibile. Tra l'altro lo hanno spiegato molto bene - credo - le associazioni imprenditoriali di tutto il Nord produttivo, una terra che dovrebbe interessare particolarmente a una forza importante della maggioranza, la Lega. Imbastiamo anche contro di loro, contro i rappresentanti di questa associazione delle imprese e degli imprenditori una bella macchina del fango *social* come quella che avete organizzato contro il professor Burioni sui vaccini? (*Applausi dal Gruppo PD*). È questo il modo in cui si fa politica? Io credo che gli imprenditori meritino di essere ascoltati.

Dopo l'approvazione di questo provvedimento, succederanno due cose: la prima è che aumenterà il *turnover*, per non rischiare il contenzioso con il ripristino che voi avete voluto delle causali; la seconda è che, come abbiamo detto, aumenterà la disoccupazione. Le parole sono molto importanti, signor Ministro, e quindi bisogna averne rispetto. Voi non lo potete chiamare decreto dignità, perché questo è proprio il decreto della disoccupazione, così andrebbe chiamato. (*Applausi dal Gruppo PD*).

La nostra visione, signor Ministro, era diversa, magari più complessa e anche più difficile da comprendere, da trasmettere e da comunicare ai nostri concittadini. Parlava di scuola-lavoro, di un percorso formativo che preparasse in maniera adeguata anche all'ingresso nel mondo del lavoro; parlava di incentivi all'investimento per le imprese, in particolare agli investimenti tecnologici e basati sull'innovazione, parlava di agevolazioni per il lavoro a tempo indeterminato; parlava di garanzie crescenti per il lavoro e per i lavoratori.

Avete messo in piedi, invece, un meccanismo infernale che rischia di legare le mani alle imprese, con la conseguenza ovvia di aumentare la disoccupazione e il ricorso al lavoro nero: questo avete fatto. (*Applausi dal Gruppo PD*). Dovevate concentrarvi sulla questione centrale della competitività del Paese, con politiche industriali serie e condivise. Vede, signor Ministro, lei poteva venire in Aula a proporre al Paese una diminuzione del cuneo fiscale, poteva proporre il salario minimo, poteva proporre una buonuscita per i lavoratori che venivano licenziati dopo il tempo determinato, gli incentivi alla stabilizzazione per coloro che potevano passare dal tempo indeterminato al tempo determinato.

#### **Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 14,35)**

(Segue MARCUCCI). Queste sono le misure urgenti che ci aspettavamo, che aspettava il Paese; non di



aumentare le tasse alle imprese, di aumentare la burocrazia, di aumentare le casuali, di aumentare il contenzioso, di aumentare la precarietà e di aumentare, ripeto, il lavoro nero. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Di questo avevamo bisogno, non di una discussione inutile e totalmente ininfluyente sul mercato del lavoro italiano. Invece questo provvedimento vuole mettere in contrapposizione il lavoro e l'impresa, facendo un danno al lavoratore e un danno alle aziende. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Con quale coraggio si parla di dignità, lo ripeto, per un provvedimento che casomai toglie, perché riduce i posti di lavoro? Ma lei, signor Ministro, mi permetta, conosce il lavoro? Conosce l'impresa, le imprese? Lei ha provato la soddisfazione di essere assunto la prima volta, la soddisfazione della prima busta paga, della conferma a tempo indeterminato? Lei sa di cosa si parla, signor Ministro? *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PUGLIA (M5S). Avete distrutto un Paese! *(Commenti dal Gruppo PD. Richiami del Presidente)*.

PRESIDENTE. Per favore, fate terminare il senatore Marcucci. *(Commenti della senatrice Bellanova)*.

MARCUCCI (PD). Noi, signor Ministro, parliamo di persone in carne ed ossa *(Commenti del senatore Croatti. Proteste dal Gruppo PD. Richiami del Presidente)*, che per la vostra «dignità» si ritroveranno in mezzo alla strada. Ecco come combattete la precarietà, signor Ministro: aumentando i licenziamenti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Diciamoci la verità. Questo Governo aveva un solo obiettivo, in particolare per voi del MoVimento 5 Stelle: questo unico obiettivo era un argomento per andare sui *social* e sui telegiornali, per competere in termini di visibilità con il vostro collega *vicepremier*, ministro Salvini, che continua quotidianamente a umiliarvi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Vogliamo parlare velocemente degli altri effetti che questo decreto-legge produrrà. Avevate promesso di risolvere il problema delle maestre e dei maestri: li licenziate, signor Ministro. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Avevate promesso di assumere i giovani e li escludete, propri i giovani laureati in scienze della formazione primaria, dal vostro concorso straordinario. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Noi vi abbiamo proposto una soluzione per garantire la continuità didattica, quella vera, e ne avete fatto carta straccia. Ci dite di voler potenziare i nidi e la scuola dell'infanzia e invece non volete aumentare gli organici. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

E poi, sul gioco d'azzardo, signor Ministro e signor Presidente del Consiglio, a parole fate retromarcia per combatterlo, ma poi vi rivelate per quello che siete, con le vostre vere intenzioni, e aumentate le previsioni delle entrate finanziarie, aumentate le tasse sul gioco: vi volete finanziare con il gioco d'azzardo, questa è la verità. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Lo ripeto, purtroppo, signor Presidente del Consiglio e signori Ministri, ci stiamo abituando a questo tipo di politica, a questo vostro modo di far politica. State cercando di bloccare la RAI da settimane per una poltrona in più, fregandovene della pluralità dell'informazione e dei diritti del Parlamento. Siete venuti con i vostri Ministri in Aula, in particolare con il ministro Salvini e il ministro Bonafede, che è presente anche oggi, ad offendere il Parlamento. Tanto vale l'auspicio del vostro *leader* Casaleggio, che lo vuole chiudere. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

State bloccando un imponente piano di investimenti, fatto per modernizzare il Paese (certo, la TAP, la TAV, ma anche molte altre opere infrastrutturali), che avrebbero potuto cambiare l'Italia, avrebbero potuto modernizzarla. Avete chiuso la missione per la riqualificazione dell'edilizia scolastica, che metteva a norma le nostre scuole. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Per finire, proprio ieri avete approvato un decreto-legge - il decreto milleproroghe - solo, ripeto solo, per rinviare e forse abolire l'obbligo vaccinale. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore De Siano)*. Non vi interessa neanche la vita dei più giovani e la salute dei nostri concittadini. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Concludo, signor Presidente. Ora questo decreto-legge, il decreto disoccupazione: un decreto contro il lavoro...

PRESIDENTE. Concluda, per cortesia.

MARCUCCI (PD). ...un decreto contro le imprese, un decreto contro il futuro del nostro Paese, contro l'Italia. Noi del Partito Democratico voteremo contro questo decreto disoccupazione. *(Applausi dal*

*Gruppo PD. Congratulazioni).*

**BAGNAI** (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BAGNAI** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor Primo Ministro, signori Ministri, gentili colleghi, sono grato al Capogruppo che mi ha dato la possibilità di svolgere un intervento politico dopo tre giorni di lavoro istituzionale. Preciso che è stato per me un onore e mai un onere presiedere le Commissioni congiunte 6a e 11a. Che il comportamento dell'opposizione sia stato ostruzionistico lo hanno ammesso, con franchezza e lealtà, gli stessi colleghi, come risulta fedelmente dai resoconti sommari di seduta e com'era ampiamente loro diritto fare. Ma si è trattato di un ostruzionismo civile, rispettoso del Regolamento e - permettetemi di dirlo - in alcuni casi anche spiritoso nei modi, cosa che ho particolarmente apprezzato, soprattutto nel collega Mauro Laus cui vanno i miei auguri di buon compleanno. (*Applausi dal Gruppo PD*).

In questo contesto non facile ho cercato di rendere costruttivo questo ostruzionismo, mantenendo la calma e riconoscendo le ragioni dell'avversario, cosa un po' inattesa in quel pericoloso *skinhead* del quale vi racconta oggi la stampa.

L'urgenza del provvedimento c'era e c'erano anche i numeri per sostenerla, come hanno dimostrato le votazioni. Ho dichiarato in Commissione - e lo ripeto qui - di capire, e in parte anche di condividere, la frustrazione di chi avrebbe voluto sinceramente contribuire a migliorare un testo scritto da uomini e quindi per definizione perfettibile. Dichiaro solo qui e senza polemica che questa legittima aspirazione mi sembra però logicamente incompatibile con il fatto di aver presentato oltre 700 emendamenti dopo aver votato un certo calendario d'Aula e dopo essersi accordati su un orario di deposito emendamenti che avrebbe consentito una ragionevole scrematura. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Commenti dal Gruppo del PD*).

**MARCUCCI** (*PD*). Perché?

**BAGNAI** (*L-SP-PSd'Az*). Ma soprattutto questo accorato elogio della funzione emendativa del bicameralismo, che condivido e faccio mio, mi sembra politicamente fuori luogo da parte di chi ha combattuto una battaglia per sopprimere questo ramo del Parlamento. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Commenti dal Gruppo PD*).

Non voglio essere polemico. Desidero solo sottolineare il valore pedagogico delle sconfitte in democrazia. Del resto, anche per me, aver portato il testo in Aula senza relatore non è esattamente una vittoria, dopo tanti sforzi di mediazione e di ascolto, ma va bene così. Forse dalle sconfitte qualcosa si impara: sono passati 611 giorni dal 4 dicembre 2016 e il PD valorizza il bicameralismo. Confido che intorno al 5 novembre 2019, a 611 giorni dalla sconfitta del 4 marzo scorso, il PD possa trarne le giuste conseguenze e capire che non ha perso perché gli italiani sono razzisti per colpa di Salvini e assumere, anche in Assemblea e nel Paese, quei toni propositivi e costruttivi che finora gli ho visto e gli riconosco con estrema gratitudine solo in Commissione. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*)

Voglio dire con grande chiarezza che chi dipinge l'Italia del 2018 come fosse l'Alabama degli anni Cinquanta non facilita il nostro lavoro, non rende un favore al Paese e neanche a se stesso. Infatti, poi fallisce. Quindi, fatto salvo il rispetto per tutti i lavoratori, giornalisti inclusi, e il loro diritto a una retribuzione che garantisca loro un'esistenza libera e dignitosa, voglio dire al corteo delle ipocrite prefiche del pluralismo, che si ha pluralismo quando l'informazione veicola una pluralità di opinioni diverse, come ho cercato di fare io nel mio piccolo e come fa l'illustre Presidenza di questa Assemblea, non quando una pluralità di mezzi viene dispiegata per veicolare un'unica opinione. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*). Quella opinione che noi, con una certa sopravvalutazione pomposamente chiamiamo pensiero: il pensiero unico. E qual è questo pensiero unico? È la religione di quello che il vice *premier* Di Maio ieri ha chiamato il dio mercato. Su questi temi mi piacerebbe e mi piacerà, in un clima svelenito, confrontarmi con i colleghi del PD e dell'opposizione in generale, perché la religione del mercato chiede atti di fede, ma propone dogmi incoerenti.

Nella discussione di questo decreto-legge le nostre opposizioni ci hanno imputato diverse volte un atteggiamento punitivo verso le imprese, ma ho sentito queste stesse opposizioni elogiare tante volte il



progetto di moneta unica, perché alzando l'asticella del cambio avrebbe spronato le imprese a essere più competitive. E questo non è forse un atteggiamento punitivo, una specie di darwinismo economico per cui si salva chi può e gli altri imprenditori, soprattutto se sono piccoli, devono scomparire perché inetti a vivere? *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S e del senatore De Bertoldi).*

Allora qua dobbiamo metterci d'accordo: se la rigidità del cambio ha questa funzione pedagogica, perché non dovrebbe averla anche la tutela e quindi una ragionevole rigidità del salario? In un'economia di mercato è il prezzo a segnalare il valore delle risorse: capitale e lavoro. Svilire il lavoro umano con remunerazioni indecenti porta necessariamente con sé un calo della produttività, da due lati: quello del lavoratore, perché, ci come ha insegnato Stiglitz, un salario decente incentiva il lavoratore; quello dell'impresa, perché un costo troppo basso non incentiva un uso più efficiente delle risorse. Tanti studiosi hanno approfondito questa tematica. In proposito, desidero citare, in particolare, il collega amico Pasquale Tridico.

Confindustria - ci dicono - non è contenta. In Commissione il collega Floris ci ha riportato l'allarme autorevole e credibile di quest'associazione circa le conseguenze del provvedimento in esame. Si tratta dell'associazione - non dimentichiamolo - che aveva previsto una recessione nel 2017 se il Senato non fosse stato riformato. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, M5S e FdI).* Quindi, diciamo che il collega Floris dimostra grande generosità (non lo vedo in Aula e lo saluto, è stata una piacevole conoscenza). Dico questo per capire l'autorevolezza delle previsioni.

Per aiutarci a elaborare il lutto di questa augusta disapprovazione, fatemi fare qualche nome: Fiat, Sky, Luxottica, Marcegaglia, Honda Italia. Cosa sono? Sono alcune delle grandi aziende che ultimamente hanno abbandonato Confindustria, un'associazione che ormai rappresenta solo il mondo della grande impresa (e di una certa grande impresa) e al cui interno hanno molto peso le grandi partecipate pubbliche, che sono certamente delle imprese vitali e strategiche in un'ottica di sistema, ma sono pur sempre lontanissime dalla piccola e media impresa che costituisce il nucleo del nostro sistema imprenditoriale. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).* Gli imprenditori che conosciamo noi ci chiedono di favorire la flessibilità in uscita dei lavoratori, ma di far aumentare la domanda interna, sburocratizzare la pubblica amministrazione e semplificare gli adempimenti fiscali. E bene ha fatto ieri il vice *premier* Di Maio a ricordare che le tutele dei lavoratori sono uno strumento per rianimare la domanda, perché rinsaldano la fiducia nel futuro e, quindi, stimolano i consumi delle famiglie e, a valle, gli investimenti delle imprese. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

Certo, noi siamo qui per ascoltare tutte le voci, ma, colleghi, lasciate che attiri la vostra attenzione su un piccolo dettaglio, estraneo per merito, ma non per metodo. Le stesse associazioni e aziende che nella seconda metà di giugno, con un certo sprezzo verso l'interlocuzione già avviata con le forze di maggioranza, compravano pagine di giornali per esortare questo Governo a non toccare la legge 8 aprile 2016, n. 49 (recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo), dopo l'approvazione del decreto milleproroghe si sono sperticate in complimenti per l'azione del Governo. Insomma, il Governo Conte è riuscito in un'impresa impossibile: migliorare una riforma, a detta di chi la riteneva già perfetta. Quindi, aspettiamo cosa dirà Confindustria pochi minuti dopo la definitiva conversione del decreto-legge. Magari cambierà idea. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

Onorevoli colleghi, c'è un altro punto su cui vorrei attirare la vostra attenzione. Le nostre opposizioni in Commissione, in Assemblea e ovunque ci rimproverano di fare propaganda. Oggi il senatore Nannicini, che saluto e che ho imparato a conoscere e apprezzare nel lavoro di Commissione, con grande lucidità ha ammesso che la propaganda, come del resto l'ostruzionismo, è un dato fisiologico del processo politico e che la si è sempre fatta. Quindi, perché rimarcarla? Credo che ci sia un'intenzionalità maliziosa nei nostri riguardi. Vi propongo una moratoria, non so se si può fare per decreto...

PRESIDENTE. *(All'indirizzo del senatore Faraone).* Senatore, per cortesia. Invito i senatori Questori a rimuovere il cartello.

BAGNAI *(L-SP-PSd'Az).* In Commissione il senatore Faraone ha avuto un comportamento specchiato. Sta ai nostri elettori giudicare se le politiche proposte dal Governo siano mera propaganda. Gli elettori

sono in grado di farlo. In passato lo hanno fatto ed è per questo che, il 4 marzo scorso, la maggioranza è cambiata. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)*. Quindi, non vi preoccupate, lasciate che siano gli elettori a valutare se è propaganda.

PRESIDENTE. *(All'indirizzo del senatore Faraone)*. Senatore, qui non stiamo scherzando, quindi sia rispettoso.

FARAONE *(PD)*. Ma di cosa?

BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, mi avvio a concludere in anticipo.

Io personalmente non so se il provvedimento in esame sia un grande o piccolo passo. So che è sicuramente un passo nella direzione giusta. È per questo che mi accingo a votare favorevolmente insieme al Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S e del senatore La Pietra. Molte congratulazioni. Commenti dal Gruppo PD)*.

[PICHETTO FRATIN](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICHETTO FRATIN *(FI-BP)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio dei ministri, signori Ministri del Governo... *(Il microfono funziona ad intermittenza)*.

Signor Presidente, ho qualche difficoltà tecnica con il microfono. È la conseguenza dello stare all'opposizione. Io pensavo che fosse per il Governo, visto che vedo una forte rappresentanza di una metà del Governo. Chiedo scusa al ministro Stefani e al ministro Centinaio, ma nell'immediato è presente la metà della parte di Governo del MoVimento 5 Stelle. Quindi - ahimè - all'opposizione il microfono funziona così. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Signor Presidente, attenendomi alle considerazioni sul decreto-legge e alle premesse che spiegano l'iniziativa di questo provvedimento (che, a parere di Forza Italia, sono completamente sbagliate)...

PRESIDENTE. *(All'indirizzo del senatore Faraone)* Ma la vuole smettere? *(Commenti dal Gruppo FI-BP)*.

Senatore Pichetto Fratin, non mi riferivo a lei. Mi scusi. Il richiamo non era indirizzato a lei.

PICHETTO FRATIN *(FI-BP)*. Signora Presidente, io ho imparato ad avere il massimo rispetto per le istituzioni. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. Non volevo interromperla.

PICHETTO FRATIN *(FI-BP)*. Io fermamente credo che il ruolo del Parlamento, proprio perché si chiama Parlamento, sia anche quello di dibattito e di espressione di opinioni diverse. Quindi, nel momento in cui il Presidente mi dice: la vuole smettere, io la smetto.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Pichetto Fratin. Ripeto che il richiamo non era indirizzato a lei.

PICHETTO FRATIN *(FI-BP)*. Grazie, signor Presidente.

Come stavo dicendo, non c'è alcuna necessità di limitare l'utilizzo contrattuale rispetto ad altre forme, in quanto la precarizzazione in questo Paese non è causata - e non era causata - dall'impiego di alcune forme contrattuali rispetto ad altre, ma dal perdurare di una crisi economica che ormai si trascina da dieci anni. Quindi, le stesse premesse sono smentite dai numeri. Cifre che non fotografano, e non fotografavano, alcuna emergenza sul lavoro a termine e, quindi, alcuna impellenza (motivazione di decreto-legge) di correre dietro a un testo che è rimasto sostanzialmente immodificato rispetto al testo proposto dal Governo, salvo alcune modifiche (come il *voucher*) alla Camera, almeno sul suo impianto che è fortemente punitivo e, a parere nostro, illiberale. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Qualcuno ha detto che si riapre un conflitto storico tra capitale e lavoro. Parte del dotto intervento che mi ha preceduto richiama a tutto ciò. Lascio a chi lo vorrà di approfondire questa parte. Noi, come forza politica responsabile, abbiamo ascoltato le parti sociali, con giudizi molto negativi, da parte di tutte le parti sociali, anche di quelle parti sociali che non rappresentano la grande impresa o solo la grande impresa.

Ad una disciplina complessa, che coinvolge gli interessi dei lavoratori e delle imprese, si è risposto con norme improvvisate che non necessitavano di alcuna urgenza. I numeri che ci ha presentato la relazione tecnica iniziale, che prospettava la perdita di ottomila contratti di lavoro, sono certamente stimati per difetto. E nonostante questo, e forse è la prima volta che abbiamo assistito a ciò, la relazione è stata fatta da un ente che dipende direttamente dal Ministro proponente il decreto-legge.

Di una cosa siamo sicuri. Al di là delle stime, la sola disincentivazione del lavoro a tempo determinato, attraverso i meccanismi di penalizzazione che abbiamo letto, non produrrà nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato. In tanti hanno sostenuto, anche in questa Aula, che, al contrario, andasse incentivato il lavoro a tempo indeterminato. La Camera, giustamente, ha prorogato gli incentivi fino ai trentacinque anni. Ma ci viene da pensare: e quelli oltre i trentacinque anni, visto che la nuova crisi l'abbiamo sui cinquantenni?

Le imprese, però, aspettano un intervento duraturo sul cuneo fiscale, che dovrebbe essere la priorità e il cui meccanismo dovrebbe essere universale e non settoriale. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Il ministro Di Maio ha annunciato nell'Aula del Senato che saranno stanziati maggiori risorse per favorire i contratti a tempo indeterminato. Attendiamo, così come attendiamo da parte sua anche una valutazione su dove reperire le risorse. Certamente questa sarà una valutazione sulla legge di bilancio. Non entro adesso nel merito del 3 per cento e del rapporto con l'Unione europea. È una partita che, peraltro, ci vede aperti a valutazioni se si parla di investimenti, perché forse la regione più forte per rendere competitivo il nostro Paese sta proprio negli investimenti e nel completare, con tutte le verifiche che il Governo ritiene, le grandi infrastrutture digitali e materiali. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Quando si parla di TAV, non si parla della Torino-Lione, ma della Pechino-Kiev-Lisbona. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*. Si tratta di capire se vogliamo che l'Italia - non Torino o il Piemonte - non rimanga marginale rispetto all'Europa, e neanche per la generazione presente in quest'Aula - tanto per capirci - ma per quelle future, oppure se il nostro Paese debba rimanere un'area periferica. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*.

Lo vedremo comunque in occasione del dibattito sulla legge di bilancio e con gli opportuni confronti. Naturalmente con la legge di bilancio 2019 si capirà se il Governo intende continuare con provvedimenti punitivi nei confronti delle imprese o puntare, invece, sulla valorizzazione del capitale umano, cercando di premiare i migliori, quelli che lavorano di più. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Ci corre l'obbligo di precisare - è una valutazione che credo il Ministro da parte sua vorrà approfondire - che, nonostante negli anni scorsi siano state attivate agevolazioni per i contratti a tempo indeterminato (che alla Camera lo stesso Governo ha prorogato), molte aziende hanno scelto il contratto a tempo determinato, perché era la tipologia contrattuale che più si confaceva alle prospettive di crescita di quelle imprese, per la stagionalità, per il turismo e per i servizi. Addirittura si sono create delle condizioni che attualmente rendono impossibile l'attivazione del contratto a tempo indeterminato per alcuni che hanno l'azienda divisa e quindi non possono farlo, a differenza di altri che, avendo invece l'azienda unitaria e più licenze, possono ricorrervi. Ci sono quindi situazioni assurde di questo genere.

Le stesse proiezioni ufficiali, che vedono oggi l'attivazione di 60.000 contratti a tempo indeterminato, grazie ai 162 milioni di incentivi ora introdotti, non ci dicono quanti se ne sarebbero attivati ugualmente senza incentivi. Così non funziona e non possiamo partire dal concetto di condannare le piccole e piccolissime imprese, quelle dell'artigianato, del commercio e della manifattura, che non sono rappresentate da Confindustria, collega Bagnai, ma che hanno creato comunque, in questi ultimi anni, molti più posti di lavoro che non la crescita economica generale che si è registrata nel nostro Paese: lo hanno fatto con il tempo determinato, iniziando da una prova per arrivare poi all'indeterminato. A queste imprese va quindi un encomio. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

A dimostrarci che non esiste un'emergenza sono i dati, peraltro del tutto in media, anzi, al di sotto della media rispetto all'Unione europea e nessuno naturalmente vieta ai contratti a tempo determinato di diventare poi a tempo indeterminato. Subire però penalizzazioni perché si dà lavoro è l'ultima cosa che chiedono gli imprenditori, così come perdere il lavoro. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Non potrà infatti essere rinnovato il contratto e quindi trasformato poi eventualmente in tempo indeterminato, che è quello che può chiedere un lavoratore.

La dignità è avere un lavoro in regola, magari vivendo la speranza di veder rinnovato il contratto. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Come Gruppo abbiamo chiesto a gran voce che in particolare i colleghi della Lega, che con noi hanno

condiviso il programma di Governo del centrodestra, insistessero per avere i *voucher*, perché li consideriamo una soluzione per regolarizzare il più possibile lavori che non hanno la possibilità di continuità e che ben vanno incontro - anche per i soggetti pubblici, se saranno introdotti - all'esigenza di aiutare le fasce più deboli. Non su tutto; alcuni sono stati posti, a livello molto limitato, purtroppo, per poche categorie, creando peraltro discriminazioni tra soggetti simili.

Credo sia dimostrato che ricorrere solo alla regolamentazione delle forme contrattuali non risolve il problema. È l'economia che cresce che crea il lavoro, è la fiducia degli imprenditori, fiducia che peraltro, come qualcuno ha detto, con cinque regimi in quattro mesi, da qui a ottobre, viene minata. Allo stesso modo, temiamo che i nuovi limiti minimi e massimi creino maggiore difficoltà e siamo diffidenti sull'azione verso i centri per l'impiego, che finora hanno creato solo il 3 per cento di occupazione nel loro ruolo di tramite rispetto all'occupazione, di collocamento, per usare un vecchio termine. Al contrario, ritenevamo un'occasione utilizzare il decreto-legge per risolvere la questione scuola, per dare percorsi di certezza ai docenti anche delle scuole paritarie.

In merito alle delocalizzazioni...

PRESIDENTE. Concluda, senatore.

PICHETTO FRATIN (*FI-BP*). ...per colpire pochi grandi, e un po' malfattori, che hanno delocalizzato dopo aver percepito gli incentivi, si rischia di minare il processo di internazionalizzazione del nostro Paese, delle nostre imprese e delle più piccole imprese. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*). Buoni alcuni altri interventi.

Concludo, Presidente, dicendo che per noi con questo decreto-legge si è persa l'occasione di dare almeno alcune risposte. Una su tutte: la Bolkestein. Potevamo dare una risposta, così come sulla scuola. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

L'unico nesso che vediamo con la dignità è farla perdere alle migliaia di persone - forse anche 130.000, come citavano gli ultimi dati - che non si vedranno più rinnovato il contratto di lavoro. Per questi motivi, noi votiamo contro. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD. Molte congratulazioni*).

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, membri del Governo, presidente Conte, illustri colleghi, nell'ampio dibattito parlamentare che si è svolto su questo decreto-legge, in Assemblea e nelle ventisei ore di Commissione, ci sono stati diversi spunti di vero interesse che questa maggioranza ha ascoltato, ma sono anche state usate parole che faccio difficoltà a collocare in questo dibattito. Si è parlato di decreto indignità e di vergogna: ebbene, con questa difficoltà, mi chiedo esattamente di cosa dovremmo vergognarci. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

VERDUCCI (*PD*). Di tutto!

PATUANELLI (*M5S*). Dovremmo forse vergognarci di aver rimesso al centro del dibattito politico il tema dei diritti dei lavoratori? Io credo di no. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Dovremmo vergognarci di aver posto un ulteriore freno a imprese che vengono a sfruttare i lavoratori e gli aiuti su questo territorio per poi delocalizzare e lasciare in strada le persone? Io credo di no, non dovremmo vergognarci. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Dovremmo forse vergognarci di aver voluto tutelare quella famiglia che, magari, ha un figlio o un familiare sul baratro per colpa del gioco d'azzardo e la sera mentre sta cenando vede la pubblicità del gratta e vinci? Credo che non dobbiamo vergognarci di aver tolto questa umiliazione a quella famiglia. Credo che dobbiamo esserne orgogliosi. (*Commenti della senatrice Ronzulli*).

Collegli, questo provvedimento non esaurisce i temi che tocca, ma porta al centro un'alta dimensione politica perché aggredisce i problemi, e cerca di aggredirli fino in fondo. Allora, non accettiamo sentir parlare alcune opposizioni con quelle parole; non accettiamo lezioni da chi ha governato questo Paese per venticinque anni portandolo in queste condizioni. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). L'unica lezione che vogliamo ricordare è quella del 4 marzo, ma forse non tutti l'hanno chiara e l'hanno capita.

Credo che oggi sia una giornata davvero speciale, ma non per noi in questa Aula, è speciale per alcune persone. Voglio raccontarvi delle storie reali e dirò dei nomi che non sono inventati; sono nomi di

storie che sono state veramente vissute. Io penso a Paolo, un consulente di un *call center* che ha lavorato per dieci anni da precario, e di mese in mese non sapeva se quel contratto sarebbe stato rinnovato...

LONARDO (*FI-BP*). Pensa adesso!

PATUANELLI (*M5S*). Ripeto, non sapeva se il suo contratto a termine sarebbe stato rinnovato. (*Commenti dal Gruppo PD*). Paolo non poteva farsi un futuro, non poteva farsi una vita e credo che oggi iniziamo a garantire a Paolo ulteriori diritti, che non aveva più. (*Commenti dai Gruppi FI-BP e PD*).

Penso ad Angelo, che faceva il magazziniere in una grande multinazionale, che una mattina è andato a beggiare e non ha trovato più il *badge* funzionante, perché quella multinazionale adesso produce a otto fusi orari da questo Paese.

Penso a Marisa, che ha un figlio che è sul baratro per colpa del gioco d'azzardo. Su questo tema oggi abbiamo messo al centro alcuni dei problemi che ci sono, grazie anche al lavoro che è stato fatto nella precedente legislatura da alcuni colleghi: penso a Giovanni Endrizzi e a Matteo Mantero, che sono qui e che hanno lavorato con la Caritas e con le associazioni su questo problema. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

Dicevo, abbiamo aggredito dei temi. Penso a chi, ad esempio, ha una partita IVA. Io ripenso a quando, vent'anni fa, mio padre, che faceva il commercialista, spariva il 1° maggio e rientrava il 31 maggio: era quello il momento in cui i commercialisti concentravano degli adempimenti, come il famoso 740. Penso che la burocrazia di questo Paese sia eccessiva. Oggi facciamo qualcosa, non esauriamo quel tema, ma lo aggrediamo in un modo corretto. (*Commenti dal Gruppo PD*).

Signor ministro Di Maio, io la ringrazio, perché è stato qui ad ascoltare il dibattito parlamentare, cosa che non credo sia una consuetudine in queste Aule. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD*).

MALPEZZI (*PD*). È pagato per rimanere qui!

PATUANELLI (*M5S*). Ma la ringrazio anche perché ci dà la possibilità, aggredendo questi temi, di tornare sui nostri territori, poter guardare negli occhi queste persone e dire che oggi c'è qualcuno che si occupa dei loro problemi. (*Commenti dal Gruppo PD*). Finalmente Paolo, Angela, Marisa non avranno più un riferimento lontano che non percepiscono, ma un Governo che cerca di interpretare i loro problemi e di risolverli attraverso i provvedimenti, che è quello che dovrebbe fare la politica sempre.

Io ritengo che il dibattito si sia concentrato anche un po' troppo sulla questione dei posti di lavoro in meno o in più. (*Commenti dai Gruppi FI-BP e PD*).

VOCE DAL GRUPPO PD. Ma basta!

PATUANELLI (*M5S*). Ma, scusate, quando mai un provvedimento giuslavorista incide sulla creazione dei posti di lavoro? È un provvedimento che tratta dei diritti dei lavoratori: è soltanto questo il tema. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Il diritto del lavoro è il tema che si tratta con questi provvedimenti. Quando parleremo di sviluppo economico e delle idee che questo Governo ha in proposito, è allora che andremo a porre le condizioni per creare nuovi posti di lavoro. Ma non era certo questa l'intenzione odierna: oggi volevamo rimettere al centro i diritti dei lavoratori. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti dai Gruppi FI-BP e PD*).

PRESIDENTE. Consentite al senatore Patuanelli di finire il suo intervento.

PATUANELLI (*M5S*). Perché noi riteniamo che bisogna invertire la rotta e far sì che, siccome la mia generazione sta peggio di quella precedente, i nostri figli invece abbiano un'idea di futuro e una prospettiva migliore di quella di oggi. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è stato elemento di coesione sociale in questo Paese. (*Applausi dal Gruppo M5S*), perché garantiva la possibilità di farsi un mutuo, la possibilità di farsi una famiglia, la possibilità di fare una spesa, la possibilità di andare in vacanza. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti della senatrice Malpezzi*).

Io penso che l'ossatura economica del Paese non siano le grandi imprese. Noi abbiamo una piccola, micro e mini impresa, lavoratori e artigiani che hanno l'unico obiettivo di trovare una persona da introdurre nella piccola azienda, da seguire non per dodici, ventiquattro o trentasei mesi, ma per portarla assieme in quell'azienda per tutta la vita e per farla crescere. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

*Commenti del senatore Mirabelli).*

Signora Presidente, credo che le parole che ho citato prima non ci appartengono: non è con vergogna, ma con grande orgoglio e anche, se mi consente, assaporando questo gusto per la seconda volta in meno di due mesi di approvare una conversione in legge senza ricorso alla fiducia, che dichiaro con grande onore il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti del senatore Collina).*

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo:

Senatori presenti	282
Senatori votanti	281
Maggioranza	141
Favorevoli	155
Contrari	125
Astenuti	1

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B). ( Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. I senatori del Gruppo PD si levano in piedi ed espongono cartelli con la scritta: «#byebyelavoro» e «meno 80.000 posti di lavoro»).*

Invito i senatori questori ad intervenire per rimuovere i cartelli. È uno spettacolo al quale non vorrei mai assistere. Togliete i cartelli. Non siamo all'asilo.

CORO DI VOCI DAL GRUPPO M5S. Dignità! Dignità! Dignità!

CORO DI VOCI DAL GRUPPO PD. Vergogna! Vergogna! Vergogna!

**PRESIDENTE.** Per favore, non siamo allo stadio. D'accordo? Silenzio! Io avevo pensato ad un'Aula composta e diversa. Non siamo all'asilo con i cartelli. Non stiamo giocando. Siamo nel Parlamento dove ognuno esprime ciò che vuole, per grazia di Dio. *(Applausi dai Gruppi M5S, L-SP-PSd'Az e FdI).*

#### **In ricordo di Antonino Scopelliti**

**PRESIDENTE.** *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi).* Senatori colleghi, in questo inizio di legislatura l'Aula del Senato ha avuto modo di ricordare e onorare la memoria di autentici eroi civili della lotta alla mafia e alla criminalità organizzata, magistrati che per questa causa, insieme alle donne e agli uomini della loro scorta, hanno pagato un tributo altissimo, che non si sono mai piegati, che sono stati esempio di rettitudine e di alto senso dello Stato, ai quali l'Italia di ieri e di oggi deve molto. Uomini come Antonino Scopelliti, magistrato chiave nella lotta alla mafia e uno dei più apprezzati procuratore di Cassazione, che il 9 agosto del 1991 *(Applausi)* fu assassinato in un agguato di 'ndrangheta.

A ventisette anni da quel tragico giorno siamo ancora lontani dal vedere scritta una parola definitiva di verità sull'omicidio Scopelliti. Di certo c'è solo che venne ucciso perché era temuto, perché scandagliava, approfondiva, perché aveva un forte senso della giustizia e della legalità. In altre parole, faceva il suo lavoro.

Grazie alla fondazione a lui intitolata, ogni anno la memoria di Antonino Scopelliti viene rinnovata attraverso il ricordo delle sue azioni perché quella cultura della legalità per la quale si era sempre battuto possa definitivamente attecchire tra le nuove generazioni e soprattutto tra i giovani di una terra martoriata, dove il germe della criminalità organizzata è ancora vivo, come la Calabria.

Invito tutti a un minuto di raccoglimento. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio). (Applausi).*

**Informativa del Governo sui tragici incidenti di Bologna e Foggia e conseguente discussione (ore 15,16)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: «Informativa del Governo sui tragici incidenti di Bologna e Foggia».

Ha facoltà di parlare il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Toninelli.

**TONINELLI,** *ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* Signor Presidente, colleghi senatori,

permettetemi subito di dire che il Governo in queste ore è vicino alle famiglie delle vittime e dei feriti, sia moralmente che fisicamente. Lo prova la presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, oggi, sia a Bologna che a Foggia. Non è concepibile dover assistere a scene sconvolgenti come quella che abbiamo visto e rivisto ieri. Non è accettabile.

Permettetemi una parentesi anche sull'incidente in Puglia: si è ripetuta, in termini ancora più gravi, una tragedia che è un film già visto, dopo lo scontro stradale di sabato scorso. Quello di ieri, prima di essere un gravissimo incidente, è il capitolo estremo di una storia orribile di sfruttamento, una forma moderna di schiavitù che in questo Paese non possiamo tollerare. Il caporalato va debellato e ha fatto bene il ministro del lavoro Luigi Di Maio a riferirsi a un'intensificazione dei controlli contro il lavoro nero, attraverso un maggior numero di ispettori.

È assurdo che serva una tragedia per mettere sotto i riflettori un fenomeno che, anno dopo anno, stagione dopo stagione, raccolta dopo raccolta, offende quel senso di umanità che dovrebbe albergare in ognuno di noi.

Quei sedici ragazzi erano venuti in Italia per avere un futuro migliore e invece hanno trovato la morte. I dodici deceduti ieri viaggiavano probabilmente in piedi e stipati, complessivamente in quattordici, dentro un furgoncino che poteva portare al massimo otto persone.

Tornando sui fatti di Bologna, ieri, 6 agosto, alle ore 13,50, il comando dei Vigili del fuoco di Bologna ha ricevuto una chiamata per l'esplosione di una autocisterna da 25 metri cubi sull'autostrada A14, all'altezza di Borgo Panigale (Bologna), sul cavalcavia di via Marco Emilio Lepido. A seguito della forte esplosione, la corsia ha subito ingenti danni, con il crollo del cavalcavia. Il bilancio delle persone coinvolte è di una vittima accertata Andrea Anzolin di Noventa Vicentina, classe 1976, alla guida del tir della ditta Loro Fratelli di Lonigo, in provincia di Vicenza, che ha tamponato il camion poi esploso e ha causato circa 145 feriti. Numerose le vetture incendiate, che per la maggior parte appartengono a due autoconcessionarie vicine.

I Vigili del fuoco hanno lavorato per ore per spegnere l'incendio che è divampato dopo lo scontro. Una volta spente le fiamme, è stato necessario raffreddare l'area e continuare la ricerca e la localizzazione di altre vittime o feriti. I feriti sono stati immediatamente trasportati nelle strutture ospedaliere più vicine.

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è stato causato dal conducente della ditta del mezzo che trasportava GPL. Il carico ha preso fuoco e ha dato il via a una serie di esplosioni a catena, che hanno interessato la vicina caserma dei Carabinieri di Borgo Panigale, determinando il ferimento di undici carabinieri. Sono altresì rimasti feriti tre poliziotti. Grande merito va alle Forze dell'ordine, per aver evitato conseguenze peggiori con il loro pronto intervento. (*Applausi*).

Dalle immagini registrate dalle telecamere di Autostrade per l'Italia, il camion sembrerebbe non aver frenato, nonostante la coda segnalata, finendo su un mezzo fermo che trasportava fusti di solvente. Il conducente di questo tir, rimasto ferito, si chiama Antonio Verdicchio di San Felice a Canello, nato nel 1973. Il tamponamento ha coinvolto anche una bisarca, il cui conducente, ferito anch'egli, di nazionalità rumena, classe 1976, si chiama Silviu Partenie.

Il tamponamento ha innescato l'incendio che, dopo circa quattro minuti, ha provocato l'esplosione della cisterna, che a sua volta ha determinato il crollo della sottostante infrastruttura. Nel corso della notte sono state effettuate, da parte della società Autostrade per l'Italia, tutte le verifiche tecniche, corredate di prove di carico delle infrastrutture adiacenti, che hanno dato esito favorevole e che non hanno evidenziato nessun tipo di problema sulle parti strutturali della medesima opera adiacente le parti crollate. Pertanto, nella notte è stato possibile ripristinare la pavimentazione danneggiata della carreggiata nord dell'autostrada adiacente a quella dell'incidente e predisporre la segnaletica e le delimitazioni di sicurezza per la riapertura dell'autostrada, che è avvenuta stamattina alle ore 9,10, a corsia singola in scambio di carreggiata. Contestualmente è stata riaperta anche la tangenziale in direzione Casalecchio. Al momento resta quindi chiusa esclusivamente la tangenziale in direzione opposta, limitatamente al tratto compreso tra lo svincolo 2 e lo svincolo 3. Ciò costituisce una prima risposta importante, anche se parziale, dopo la tragedia, al fine di rendere più fluido il traffico, considerato l'esodo estivo.



In merito all'intervento di ricostruzione, Autostrade per l'Italia sta verificando presso i principali produttori nazionali ed europei la disponibilità in pronta consegna di 12 travi con interasse appoggi di 24,65 metri e con altezza di 1,10 metri. Tale eventuale disponibilità consentirebbe di ridurre in modo significativo i tempi della ricostruzione, altrimenti stimabili in non meno di cinque mesi. Circa i costi di ripristino dell'esistente, la società Autostrade per l'Italia informa che, al momento, sono quantificabili in via di massima in un milione di euro, comprensivi degli interventi di demolizione e provvisori. Le simulazioni sul traffico ci dicono che con l'attuale situazione non avremo disagi in autostrada fino a settembre.

Siamo sicuramente di fronte ad una grande tragedia, che ha coinvolto non solo un tratto autostradale, ma un intero quartiere della città di Bologna. Come Governo stiamo monitorando minuto per minuto la situazione e stiamo cercando di ripristinare livelli sufficienti di circolazione. Esperti del mio Ministero, unitamente a tre Sottosegretari di Stato, sono sul luogo dell'incidente. La nostra presenza lì vuole essere un segno di vicinanza mio e di tutto il Ministero a fianco dei familiari delle vittime e dei feriti. Continueremo ad essere presenti sul luogo dell'incidente per seguire da vicino gli sviluppi della vicenda e fare luce su questa ennesima tragedia.

Forze dell'ordine, Forze di polizia, Protezione civile, Vigili del fuoco, Prefettura, Comune e Ministeri, ciascuno attraverso gli uffici competenti, sono al lavoro in coordinamento tra di loro per fare tutto ciò che è necessario. Poche ore fa si è tenuto un *summit* operativo in Prefettura, anche per individuare la disponibilità dei siti per poter procedere alle operazioni di demolizione delle parti instabili dell'infrastruttura e alla rimozione di materiali franati sulla sottostante via Bragaglia, operazioni propedeutiche all'intervento di ricostruzione della sede autostradale.

Intanto, ho già espresso la mia ferma volontà di agire su due fronti. Da una parte, vi è la necessità di alleggerire il traffico merci su gomma e, in aggiunta, la necessità di dotare i tir di tecnologie che riducano al minimo la possibilità di errore umano. Questo Ministero vuole quindi incentivare l'installazione sui mezzi che trasportano merci pericolose - che superano le 35.000 unità, secondo i dati in nostro possesso - di presidi di guida assistita. Sto parlando di dispositivi anticollisione, frenata automatica, controllo predittivo della velocità, ritrovati ormai abbastanza comuni nelle nostre auto più nuove e che non possono non corredare questi mezzi pesanti, che rischiano ogni momento di trasformarsi in ordigni ambulanti. Al riguardo, il mio Ministero sta dando un forte *input* alla sperimentazione su strada delle soluzioni di *smart road* e di guida connessa ed automatica e sta introducendo, tra l'altro, sistemi di interazione tra veicoli e infrastrutture, capaci di veicolare informazioni e servizi di interesse per la sicurezza e l'efficienza della guida e del traffico, nonché sistemi per l'interazione e la collaborazione tra veicoli.

Occorre assicurare massimi *standard* di sicurezza; esistono già norme specifiche abbastanza aggiornate, riguardanti il trasporto su strada di merci pericolose, anche profilate in base alla tipologia di materiale. Verificherò comunque se le regole siano state rispettate. Inoltre, il mio Ministero e il Governo lavoreranno in sede di discussione europea sul pacchetto mobilità, affinché si trovi un giusto equilibrio tra le condizioni di lavoro dei conducenti e la libertà di prestare servizi transfrontalieri per i trasportatori. Bisogna contemplare una corretta ed equa alternanza tra tempi di guida e tempi di riposo, assicurando piena tutela ai lavoratori della strada. Tale tutela è troppo spesso messa in discussione da forme di concorrenza sleale, che penalizzano le nostre imprese dell'autotrasporto.

Infine, vorrei sottolineare che non consento a nessuno di strumentalizzare in modo becero e vergognoso quanto accaduto ieri a Borgo Panigale (*Applausi dal Gruppo M5S*), collegando indebitamente l'evento luttuoso al dibattito circa determinate soluzioni infrastrutturali, che riguardano l'area bolognese. Si tratta di un *dossier* su cui questo Ministero sta lavorando duramente, allo scopo di garantire anche in questo caso la soluzione migliore per tutti i cittadini (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Governo.

È iscritto a parlare il senatore Casini. Ne ha facoltà.

**CASINI** (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, ridurrò al minimo le considerazioni perché in cinque minuti non si può dire molto.



Innanzitutto apprezzo il fatto che questa mattina il Presidente del Consiglio sia andato a Foggia e a Bologna, perché credo che se in certe circostanze le autorità dello Stato si fanno vedere *in loco* anche fisicamente non è male: è un segno di solidarietà non solo formale. Esprimo quindi apprezzamento per questo. (*Applausi dai Gruppi M5S, FI-BP e PD*).

In secondo luogo, sugli eventi di Foggia il Ministro ha usato le seguenti parole: storia orribile di sfruttamento. Io credo che in quest'Aula condividiamo tutti le sue parole. Su questo non ci si può dividere: vedere persone, esseri umani, con la loro dignità, ammassati su un camion di questo tipo come bestie - perché questa è la realtà - significa non mantenere quel livello minimo di umanità che è requisito essenziale perché la nostra società funzioni bene. Il Ministro ha parlato di più controlli e di più prevenzione; io purtroppo ho sentito altre volte parlare di questo e mi auguro che si possa fare veramente più controllo e più prevenzione.

Vorrei dire una cosa a tutti i colleghi: noi spesso vediamo il fenomeno degli extracomunitari clandestini che sono nel nostro Paese e lo biasimiamo, al di là delle posizioni politiche che si hanno in quest'Aula. Bene, non dimentichiamoci mai - e questi fatti ce lo riportano duramente - che dietro a tanta clandestinità, tante volte ci sono italiani senza scrupoli che utilizzano queste persone e le strumentalizzano in modo indecente. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV), FI-BP e PD e della senatrice Bonfrisco*). Voglio dire questo perché, se non ci rendiamo conto che c'è anche questa faccia della luna, allora non possiamo fare una valutazione serena e seria su tutta la vicenda.

Quella accaduta a Bologna è, per ovvie ragioni, la vicenda che mi ha portato ieri a prendere la parola in quest'Aula dopo le prime notizie. Credo sia giusto rivedere le normative sui carichi pericolosi ed è bene che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti metta in atto dispositivi per sperimentare nuovi meccanismi di sicurezza. Non sono un esperto, ma certamente è tutto positivo. È bene anche che ci sia stata una risposta tempestiva e immediata per ripristinare viabilità e demolire ciò che va demolito.

Non dimentichiamo, colleghi, che un quartiere di Bologna è stato semidevastato. Vi è, quindi, un problema di indennizzo immediato per i familiari delle vittime; c'è un problema di cittadini coinvolti nelle loro abitazioni, con case che hanno subito gravi danni o che sono parzialmente inagibili; c'è un problema di aziende e realtà produttive che sono state devastate da questa esplosione e che pertanto vanno risarcite. Io credo che il Comune di Bologna, la Regione e lo Stato non siano tre realtà isolate l'una dall'altra; sono tre realtà chiamate, in questo caso, a esercitare una leale collaborazione tra poteri dello Stato per dare una risposta, in termini di risarcimenti ed indennizzi, che deve essere il più possibile rapida, perché non si possono tollerare i tempi che purtroppo tante volte vediamo in vicende di questo tipo.

Io non ho altro da aggiungere, salvo rivolgere un ringraziamento alle Forze dell'ordine, ai Vigili del fuoco, ai Carabinieri e alla Polizia, che hanno dimostrato ancora una volta quanto importanti siano e con quanto spirito di abnegazione difendano i cittadini.

Un'ultima parola però me l'ha tirata lei, signor Ministro: strumentalizzare in modo becero una vicenda di questo tipo per introdurre surrettiziamente una valutazione sul passante di mezzo sarebbe vergognoso. Credo che nessuno possa pensare realisticamente di utilizzare questa vicenda per porre una questione su cui noi - bolognesi, noi enti locali bolognesi, noi Regione Emilia-Romagna - stiamo cercando di interloquire con lei. Lei però sa che il problema esiste.

Io ho visto questo Governo atteggiarsi con molta coerenza. Ho sentito il Presidente della Regione Veneto e il Presidente della Regione Lombardia dire che hanno fatto un piano sulle infrastrutture e che il Governo ha garantito che rispetterà quel piano. Ebbene, mi auguro - e come vede ho fatto un discorso molto sereno - che lo stesso metro venga applicato dal Governo per la Regione Emilia-Romagna, perché non ci sono parenti di serie A e di serie B, le Regioni sono tutte uguali, in un rapporto di collaborazione e di lealtà con il Governo centrale. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Errani. Ne ha facoltà.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU*). Signor Ministro, ho apprezzato le sue parole quando ha parlato di una storia orribile di supersfruttamento. Per brevità, sottolineo l'affermazione che ha fatto il senatore Casini: è chiaro che qui ci sono gravi responsabilità di italiani, su cui bisogna intervenire. Il ministro Centinaio ci ha assicurato, proprio in seguito ad una nostra richiesta, che non intende modificare la legge sul

caporalato, ma intende monitorare. Io dico che bisogna applicarla; ci vuole un colpo di reni e il Governo deve fare tutto quanto è previsto in quella legge, affinché essa dia frutti positivi, che è la ragione per la quale quella legge è nata.

Per quanto riguarda il grave incidente di Bologna, devo sottolineare il grande lavoro delle Forze dell'ordine, come è stato detto ieri, in particolare dei Vigili del fuoco, ed esprimere apprezzamento per la presenza del Governo, perché questa attenzione, che è un valore per le comunità, non è mai scontata. Bisogna però procedere subito ad un'opera di ripristino. Le cose che lei ha detto sono importanti, tenendo conto che siamo di fronte a un nodo strategico della viabilità. Va benissimo farsi carico di tutti i danni e lavorare per le nuove tecnologie, ma secondo me occorre anche pensare a nuove norme per quello che riguarda i trasporti pericolosi. Va benissimo usare le nuove tecnologie per la sicurezza. Io non intendo fare nessuna strumentalizzazione, Ministro, le dico solo che sul nodo di Bologna occorre trovare delle soluzioni strategiche, occorre pensare non solo all'oggi o ai prossimi anni, ma avere, com'è proprio di un Paese serio, la capacità di fare delle scelte per i prossimi cinquant'anni e dare finalmente una soluzione strategica a un nodo che non riguarda solo Bologna o l'Emilia-Romagna, ma che riguarda l'Italia e l'Europa. Usiamo tutte le tecnologie, la valutazione di impatto ambientale, la tutela della sicurezza dei cittadini, ma troviamo la forma per fare un ragionamento di merito che sia in grado di dare una risposta vera. Diversamente, ci troveremo sempre in gravissima difficoltà.

Confido che questa disponibilità da parte del Governo ci sia e ci saranno la nostra attenzione e la nostra disponibilità a collaborare per trovare una risposta vera a questo gravissimo problema.

*(Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà.

**BALBONI** (Fdi). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, come i senatori che mi hanno preceduto, anch'io ho apprezzato l'intervento del Ministro, che è venuto a riferire, e anche il contenuto di quanto il Ministro ha riferito.

Per quanto riguarda la tragedia avvenuta sulle strade della Puglia, credo che quei dodici morti debbano interpellare le coscienze di tutti noi, perché questo è sicuramente il risultato di avere aperto le porte a tutti, per creare, poi, in Italia un nuovo schiavismo, che approfitta di questi disperati, li sfrutta e li costringe a vivere, a lavorare, a muoversi, a essere trasportati in modo disumano. Sostenere che l'Italia ha bisogno di manodopera per poi vedere come la manodopera viene trattata nel nostro Paese, da persone senza scrupoli, per puro motivo di lucro, credo non sia degno di un grande Paese civile, come l'Italia. *(Applausi dai Gruppi Fdi e L-SP-PSd'Az).*

Il disastro di Bologna interPELLA le istituzioni, il legislatore, tutti coloro che devono occuparsi della sicurezza sulle nostre strade, sul fatto che ogni giorno circolano centinaia di trasporti pericolosi per gli utenti, per i cittadini, per coloro che sono in viaggio. Anche da questo punto di vista credo che il Ministro abbia ragione, quando dice che non è immaginabile che oggi siano a disposizione avanzati strumenti offerti dalle nuove tecnologie per la guida sicura delle semplici automobili che circolano sulle nostre strade e che questi strumenti non vengano messi a disposizione di mezzi che sono veri e propri ordigni in viaggio.

Su questo siamo ben contenti e ben disposti a collaborare. È necessario procedere al più presto, per prevedere che questi mezzi siano dotati di forme avanzate di assistenza alla guida, di dispositivi anticollisione, come ricordava il Ministro, per il controllo della velocità, per la frenata automatica, per il mantenimento automatico della corsia e della distanza di sicurezza; sono tutti strumenti che la tecnologia oggi offre. Noi quindi dobbiamo agevolare, con la legge e con gli incentivi, anche economici, a favore delle aziende che dovranno dotarsene, che ciò avvenga nel modo più rapido possibile.

Fermo restando che, comunque, rimane sempre un fattore imponderabile, dovuto al fatto che comunque alla guida di questi automezzi ci sono delle persone, che possono avere un malore o un colpo di sonno. Pertanto, anche da questo punto di vista, Ministro, creo occorra interrogarsi sulla necessità di dotare questi trasporti pericolosi di un secondo autista, come avviene, ad esempio, per i tir che compiono lunghi viaggi. Bisogna anche interrogarsi sulla necessità di prevedere, ad esempio, limitazioni di orario e di giornate. In una giornata da bollino nero, neanche da bollino rosso, c'è da

chiedersi se era proprio necessario che questo trasporto dovesse essere effettuato in quell'orario e in quei tempi.

Signor Ministro, Fratelli d'Italia e il sottoscritto, come parlamentare dell'Emilia-Romagna, sono certamente pronti a collaborare affinché sulle nostre strade tragedie di questo genere non abbiano più a verificarsi. *(Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Collina. Ne ha facoltà.

[COLLINA](#) (PD). Signor Presidente, anche il Gruppo Partito Democratico si unisce al cordoglio per le famiglie delle persone scomparse ed è vicino alle famiglie e ai feriti di questi due tragici eventi, che tanto hanno colpito l'opinione pubblica, ma non solo. Infatti, in un insieme di situazioni, sicuramente differenti tra di loro, hanno fatto emergere condizioni molto tragiche su cui sicuramente occorre riflettere.

Ringrazio il ministro Toninelli per la puntuale informativa e il presidente Conte per aver trovato le ragioni per potersi recare sui luoghi degli incidenti. Sono due fatti differenti, certamente, perché il primo incidente, quello di Foggia, che richiama anche un altro evento avvenuto qualche giorno fa, ci ha messo sotto gli occhi una realtà che già conoscevamo.

Vede, signor Ministro, non c'era bisogno di fatti così tragici per poter affrontare il tema del caporalato. Noi, nella scorsa legislatura, l'abbiamo affrontato in Parlamento, abbiamo cercato di metterci mano e credo che quella sia una legge che il Governo può utilizzare e migliorare. Siamo tutti disponibili a collaborare per trovare le condizioni migliori per applicarla nel modo più efficace. Da questo punto di vista siamo a disposizione per un confronto assolutamente scevro da strumentalità e focalizzato a trovare i modi giusti per affrontare il problema anche in tempi rapidi.

Sul secondo avvenimento mi permetto una breve considerazione: alle 13,30 c'è stato l'evento, alle 14,30 un intero reparto dell'Ospedale Maggiore era preparato ad accogliere i feriti (oltre un centinaio, mentre i più lievi sono stati dirottati altrove); alle 16 i quattro feriti più gravi sono stati trasportati ai centri per grandi ustionati di Cesena e Parma; alle 18 si è spento completamente ogni incendio, anche alle auto delle concessionarie vicine; alle 19 la polizia diffondeva i video dell'incidente. Stamattina alle 9,30 è stato riaperto il tratto della tangenziale che era rimasto agibile. Questa descrizione sta a significare quanto il sistema chiamato a presidiare la nostra sicurezza, anche a valle di questi eventi tragici, sia assolutamente formato, pronto e capace di intervenire con efficacia.

Condivido quanto è stato detto dai colleghi Casini, Errani e Balboni e sarà un caso se anch'io sono dell'Emilia Romagna. Però guardi, signor Ministro, per gli incidenti che avvengono a Bologna potrebbe parlare, a ragion veduta e con la stessa necessità di interessarsi, qualsiasi deputato e senatore d'Italia, perché di lì ci passano tutti. Ci passano tutti i cittadini che svolgono un lavoro nel campo dei trasporti o che utilizzano le infrastrutture presenti nel nostro territorio.

Pensate solamente, per passare a un altro tema, a a noi che viaggiamo continuamente e spesso in treno. Bologna è un nodo strategico, da cui ogni dieci minuti parte un treno che ci porta a Roma. Bologna è un nodo assolutamente importante e nevralgico di tutto il Paese: potrebbe parlare un pugliese, così come un senatore valdostano o friulano, perché il nodo di Bologna è il più importante del Paese.

È lontano da noi ogni pensiero di strumentalizzazione in questa fase, perché non avrebbe alcun senso, ma credo che questa consapevolezza sia di tutti e dobbiamo averla presente in questo momento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campari. Ne ha facoltà.

[CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signor Ministro, ieri ho fatto il mio intervento sull'incidente di Bologna, di cui parlerò anche oggi, ma questa volta preferisco partire dall'incidente di Foggia. Quei morti sono due volte vittime: vittime di questo terribile incidente e vittime del loro *status* di braccianti e lavoratori sfruttati, come diceva anche il senatore Casini, facenti parte loro malgrado di un sistema che li ha visti due volte vittime. Anche il fatto di essere sfruttati da soggetti senza scrupoli è uno dei motivi per cui noi combattiamo, così seriamente e puntualmente, l'immigrazione clandestina. Quindi, condivido assolutamente la posizione espressa dal senatore e vado oltre. Non ci fermeremo assolutamente mai e la lotta all'emergenza degli immigrati clandestini sarà una delle nostre battaglie che non vedrà sconti, anche per tutto il sistema che viene poi generato da questo *status*.

Per quanto riguarda i fatti di Bologna, abbiamo già detto tanto. Bologna è un nodo strategico. Bene ha fatto il nostro primo ministro Conte a recarsi subito sia a Foggia, che a Bologna. Infatti, è vero che lo Stato deve farsi vedere e far sentire la propria presenza alle famiglie, ma deve anche rendersi conto di persona di quanto è successo. La macchina statale, per quanto in suo potere, ha funzionato in maniera egregia. L'autostrada è già stata riaperta (seppur, ovviamente, con una sola carreggiata) in tempi *record*. Secondo quanto ci è stato detto, ciò è stato fatto in sicurezza, perché sono state fatte tutte le prove necessarie. Quindi, rivolgo ancora i miei complimenti a tutti coloro che sono riusciti in quest'impresa.

Vale la pena ricordare, ancora una volta, lo sforzo eroico che tutte le nostre Forze dell'ordine compiono ogni volta che si verificano eventi di questo tipo. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e del senatore Collina*). Loro sono veramente degli eroi, perché non chiedono mai e ci sono sempre. Dobbiamo ricordarlo sempre e comunque.

Il mio pensiero va alla famiglia della vittima, a tutti i feriti e alle loro famiglie, con la speranza, come ho già detto ieri, di una pronta e totale guarigione. Sappiamo che queste tragedie sono veramente difficili da metabolizzare anche a livello emotivo, perché lasciano cicatrici non solo fisiche, ma anche emotive molto, ma molto profonde.

Per questo motivo, rinnoviamo ancora i nostri complimenti all'organizzazione statale e le nostre condoglianze alla famiglia della vittima, con l'augurio di una pronta guarigione per tutti i feriti. Inoltre, esprimo le mie condoglianze per le vittime in Puglia. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Aimi. Ne ha facoltà.

[AIMI](#) (FI-BP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, signor Ministro, grazie per la tempestività con cui è venuto in Assemblea a riferire su queste tragedie che hanno colpito l'Italia. Grazie anche per la presenza del Governo sia a Foggia, che a Bologna in un momento terribile per la nazione.

Mi permetto di evidenziare alcuni aspetti. Le due tragedie sono naturalmente legate alla viabilità, ma hanno - probabilmente - una natura diversa. Quella di Foggia riguarda il trasporto di persone che sono state caricate su una sorta di carri bestiame. Ricordo che anche in quest'Assemblea è stato chiesto un aumento delle nuove tecnologie, ad esempio dei sistemi di frenata, e ciò mal si concilia con una situazione che, in certe zone dell'Italia, è evidente e sotto gli occhi di tutti. Abbiamo le norme per poter prevenire e anche reprimere. Dobbiamo naturalmente effettuare dei controlli. Lei, signor Ministro, questa possibilità ce l'ha.

Venendo al caso di Bologna, mi permetto di dire - ne parlavo prima con il collega Cangini - che ormai è da oltre vent'anni che si discute del passante. Sono trascorsi vent'anni, molto spesso semplicemente in chiacchiere. Ora i riflettori si sono accesi su questo problema e su questo dramma, che dovrà necessariamente affrontare anche il problema del trasporto delle merci pericolose, ma che dovrà affrontare anche il problema del passante. Noi abbiamo sempre indicato il passante Sud.

Dobbiamo ricordare, infatti, che l'incidente è avvenuto, sostanzialmente, nel centro di Bologna, nella zona che va dalle due Torri fino alla Madonna di San Luca.

È un incidente che ha coinvolto un ristorante, che ha coinvolto strutture pubbliche e che ha portato ad avere 145 feriti, tra i quali, come ricordava proprio lei, signor Ministro, anche undici carabinieri e tre poliziotti.

A questo proposito, vorrei, anche a nome del Gruppo Forza Italia, rivolgere un ringraziamento, come avevamo già fatto anche nella giornata di ieri, alle Forze dell'ordine, ai Vigili del fuoco, alla Polizia, ai Carabinieri, ma anche a chi è intervenuto: ai medici e a tutti coloro che negli ospedali si sono fatti carico di aiutare con grande tempestività. (*Applausi dal Gruppo FI-BP e del senatore Casini*). Un'organizzazione impeccabile, che si deve naturalmente a quell'amore che gli italiani hanno per il prossimo e anche alla loro competenza.

Mi sia consentito di dire, però, che sarebbe anche il momento, dopo tanti anni, di passare dalle parole ai fatti. Signor Ministro, lei ne ha la possibilità. Sono state fatte grandi opere in Italia. Inseriamo nell'agenda del Governo la possibilità di verificare se sia possibile realizzare anche questa: avere finalmente un passante a Sud di Bologna per decongestionare quel traffico che in tantissime situazioni, come quella che abbiamo visto ed era sotto gli occhi di tutti, ha portato a quella tragedia immane.



*(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Se invece di chiacchierare per tanti anni, di fare convegni, di discutere, fossimo passati realmente dalle parole ai fatti, probabilmente questa tragedia non sarebbe avvenuta.

Io voglio anche esprimere il sentimento del mio più profondo cordoglio, che non è solamente quello personale, ma dell'intero Gruppo, ai familiari delle vittime e ai feriti, augurando loro una più pronta guarigione.

Chiedo, signor Ministro, un impegno da parte del Governo affinché nell'agenda venga inserito questo tema, che è fondamentale. Prima il senatore Collina parlava di chi non è passato per Bologna e non ha attraversato quella parte della città. Noi abbiamo la necessità di portare questo problema all'attenzione di tutti, in sinergia con Regione, Stato e Comune, affinché si possa, non solamente arrivare ad un risarcimento di quei danni, ma anche ad una soluzione di quell'annoso problema. Speriamo, finalmente, che si possa risolvere. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Santillo. Ne ha facoltà.

[SANTILLO](#) (M5S). Signor Presidente, ringrazio il ministro Toninelli per la sua informativa. Mi preme, prima di tutto, presentare il cordoglio a nome del Gruppo politico che rappresento ai familiari delle vittime. *(Brusio).*

Signor Presidente, le chiedo se può far osservar un po' di silenzio ai miei colleghi. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Colleghi, invito chi non è interessato ad uscire dall'Aula. Prego, senatore Santillo, prosegua pure.

SANTILLO (M5S). Signor Presidente, come stavo dicendo, esprimo il cordoglio ai familiari delle vittime dei gravissimi incidenti stradali avvenuti ieri sia a Lesina, in provincia di Foggia, che a Bologna.

Una tragedia che ha sconvolto l'intero Paese ma, allo stesso tempo, ha mostrato il volto migliore nel coraggio, nella professionalità e nella solidarietà di tutti gli uomini e le donne delle Forze dell'ordine, dei mezzi di soccorso, dei volontari e di tutti i cittadini che nell'immediato degli eventi si sono prodigati per dare un aiuto: questo è il vero volto dell'Italia, costituita da cittadini da sempre uniti nel momento del bisogno. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Crediamo che sia necessario trarre una lezione per il futuro da quanto accaduto. Come anche il *premier* Conte ha dichiarato, gli incidenti stradali sono dettati dalla casualità ma, in questo caso, sicuramente ieri c'è stato molto più della casualità. Dobbiamo, non solo chiederci cosa è successo, ma investigare gli eventi e soprattutto proporre in tempi brevi soluzioni che impediscano siffatti accadimenti.

Oggi si può disporre di una tecnologia avanzata che può limitare di molto l'errore umano alla guida. Abbiamo e dobbiamo usare la migliore tecnologia a nostra disposizione per impedire morte e distruzione come quella di ieri a Bologna.

Contemporaneamente, e al contrario, ieri a Foggia c'è stata una strage di lavoratori stagionali, tutti africani e presumibilmente vittime del caporalato, che lascia veramente sconvolti. Non è possibile che vengano ammassate persone in furgoni senza nessuna dotazione di sicurezza, furgoni assolutamente non idonei al trasporto di persone, di lavoratori disperati trattati come se fossero delle cassette di pomodori da portare semplicemente al mercato. È una strage che ci deve interrogare.

Nelle zone da cui provengo, nel casertano - pensiamo a Castel Volturno o a Mondragone - ogni giorno è possibile vedere questi carri merce stracolmi di vite umane trasportate senza alcuna dignità, per poi essere sfruttate nei campi. È ancora più urgente impedire questo reato che si consuma alla luce del sole, un reato di caporalato che mette a rischio le vite di poveri lavoratori, con caporali che per il loro guadagno mettono a rischio anche la vita di tutti coloro che percorrono le stesse strade di questi furgoni della morte.

Mi confortano, quindi, non solo le parole del ministro Toninelli, ma anche quelle del ministro Di Maio, che ieri ha promesso una stretta contro il caporalato e, come ho già detto, le stesse parole di impegno esplicitate dal *premier* Conte. Mi conforta, quindi, che tutto il Governo stia ponendo la massima attenzione e il massimo impegno su criticità diverse, che possono essere foriere di morte e distruzione. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

**PRESIDENTE**. Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa del Governo.

**Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni**

**BINETTI** (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BINETTI** (FI-BP). Signor Presidente, intervengo per sollecitare lo svolgimento di una serie di interrogazioni, che abbiamo presentato ormai da diversi mesi, alcune delle quali si configurano davvero con carattere di urgenza. Ne voglio segnalare in particolare tre.

La prima è l'interrogazione [4-00182](#), presentata al Ministro della giustizia e riguardante bambini che sono stati allontanati dalla loro famiglia. Si capisce perfettamente come la situazione possa essere veramente complicata, non solo per le famiglie in quanto tali, ma proprio per il futuro dei bambini. Avere chiarezza su questo mi sembra determinante anche come fatto di giustizia, per il diritto dei bambini alla famiglia e non tante volte per l'asserito diritto delle famiglie al bambino.

La seconda interrogazione, la [3-00163](#), mi sembra altrettanto urgente e riguarda la Croce Rossa. Sono accaduti in questi giorni dei fatti abbastanza incresciosi. L'interrogazione è stata pubblicata e c'è stata un'incursione che in qualche modo ha privato la Presidente delle volontarie di Croce Rossa di alcune delle prerogative che le spettano in autonomia a norma di legge. Credo che sarebbe interessante offrire una risposta chiara al Paese per ciò che riguarda la Croce Rossa, proprio per il valore simbolico rappresentato dalla Croce Rossa che peraltro, proprio ieri, era presente sia a Foggia che a Bologna con interventi concreti. Non si può permettere che l'immagine della Croce Rossa resti in qualche modo confusa. Questa interrogazione è stata presentata contestualmente al Ministero della difesa e al Ministero della salute, da cui dipendono in parte le volontarie per la doppia afferenza degli ordini.

La terza interrogazione, la [4-00355](#) riguarda quesiti sulla salute. *Ça va sans dire* che tutto il dibattito che stiamo facendo in questi giorni è stato presieduto da una serie di interrogazioni che non hanno mai trovato risposta. Credo che potrebbe essere un segnale di buona volontà del Senato che, alla ripresa dei lavori, si cominci proprio dalle interrogazioni, affinché trovino quella risposta che la parola urgenza definisce come dialogo di serenità e, direi, anche di dignità nel rapporto tra senatori e cittadini. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

**Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**FERRARA** (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**FERRARA** (M5S). Gentile Presidente, care colleghe e colleghi, alle 8,15 del mattino del 6 agosto del 1945 gli Stati Uniti sganciarono, sulla città giapponese di Hiroshima, la prima bomba atomica della storia. Il nome della bomba era «Little Boy»; il numero delle vittime dirette non può essere preciso perché molte evaporarono, ma verosimilmente furono tra le 100.000 e le 200.000.

Il 10 agosto, tre giorni dopo, su Nagasaki fu lanciato un altro ordigno, «Fat Man». Lo sgancio, però, non fu particolarmente preciso e la bomba brillò in una zona della città difesa dai monti. Nonostante ciò, morirono subito almeno 40.000 persone e molte altre migliaia rimasero ustionate.

È davvero difficile pensare cosa abbiano provato quegli uomini e quelle donne che si accingevano ad andare a lavorare o ad accompagnare i bambini a scuola. Non esistevano neppure le immagini di esplosioni atomiche. Nessuno dei cittadini di Hiroshima e Nagasaki aveva visto una tale luce o udito un tale suono così improvviso e devastante.

Senza più la città intorno, senza punti di riferimento, in un caldo torrido e colpiti da una forte pioggia radioattiva nera, i sopravvissuti vagarono senza meta. Poi molti, sperando di fermare le terribili scottature, si gettarono nel fiume, che però in alcuni punti ribolliva e ben presto si riempì di cadaveri che galleggiavano.

Le bombe atomiche USA furono una prova di forza che gli Stati Uniti volevano manifestare a Mosca. Infatti, già durante il secondo conflitto mondiale si comprese che l'antagonismo futuro sarebbe stato tra le due potenze vincitrici della guerra, USA e URSS.

Presidente, cari colleghi, oggi nel mondo ci sono talmente tante armi atomiche che potrebbero far saltare il Pianeta più e più volte. La Russia ha sviluppato un ordigno atomico che si chiama «Satan 2», e ognuna di queste bombe può disintegrare un territorio esteso quanto la Francia.

Vorrei ricordare che sul nostro territorio nazionale ci sono armi atomiche statunitensi, le B-61, che ci fanno violare il Trattato di non proliferazione nucleare che abbiamo ratificato nel 1975, oltre a renderci un bersaglio sensibile. Io dico via le armi atomiche dal nostro territorio nazionale. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Secondo il SIPRI di Stoccolma ogni anno a livello globale si investono circa 1.860 miliardi di dollari in armamenti. Ne basterebbero meno di 50 per porre fine alla fame del mondo, con tutte le conseguenze che ne derivano, compreso il fenomeno migratorio.

Concludo affermando che è fondamentale iniziare un processo di denuclearizzazione e porre fine a quest'economia di guerra, a quel complesso militare industriale paventato da Dwight Eisenhower. È giunto il momento di non investire più in strumenti di morte, ma in cultura della vita. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

[PELLEGRINI Marco](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, colleghi senatori, mi sia consentito anzitutto di esprimere il mio e nostro cordoglio per le tragedie avvenute ieri. Come ricordava il Ministro poco fa, a Foggia, in soli tre giorni, in due distinti incidenti stradali, hanno perso la vita sedici braccianti agricoli, che tornavano dal lavoro nei campi. Apprezzo molto la risposta del Ministro di oggi e apprezzo anche che il presidente Conte e il ministro Salvini siano stati oggi a Foggia per poter subito intervenire sul tema della lotta al caporalato.

Ciò detto, il 9 agosto dello scorso anno, a San Marco in Lamis si è verificato un tragico evento, una strage di mafia, in cui hanno perso la vita anche due cittadini innocenti, i fratelli Luciani, testimoni oculari di un agguato mafioso. Dopodomani ricorre il primo anniversario di questo tragico evento, e i fratelli Luciani saranno ricordati a San Marco in Lamis con vari eventi commemorativi.

Oggi, oltre a unirmi al giusto e doveroso ricordo, voglio ancora una volta richiamare l'attenzione di quest'Assemblea e del Governo rispetto al gravissimo problema rappresentato dalla quarta mafia italiana, ovvero le mafie della provincia di Foggia, come sono state definite dall'ex procuratore nazionale antimafia.

In questa occasione oggi voglio ribadire l'assoluta necessità che si intensifichino tutte le azioni di contrasto che il nostro ordinamento prevede, a partire dall'aumento delle Forze dell'ordine, per finire all'aumento dei presidi giudiziari. A quest'ultimo proposito, ritengo non più rinviabile l'istituzione a Foggia di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia, al fine di aumentare la qualità e la quantità delle indagini antimafia.

Su questa necessità si è espresso peraltro il CSM nell'ambito delle risoluzioni sulle mafie foggiane del 18 ottobre 2017, e su tale aspetto ho appena presentato un disegno di legge.

Concludo ricordando ancora i fratelli Luciani e tutte le altre vittime di mafia, e voglio aggiungere che noi tutti, in quest'Aula e fuori, non ci arrenderemo finché le mafie non saranno sconfitte. E noi alla mafia diciamo questo: non ci arrenderemo mai! *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Buccarella).*

[FEDE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDE (M5S). Signor Presidente, onorevoli senatori, voglio porre l'attenzione di questa Assemblea sulla situazione della sanità nel mio collegio di elezione nelle Marche, che comprende la provincia di Ascoli Piceno, come tutti voi sapete, tristemente colpita dagli eventi sismici del 2016 che sono stati oggetto di recenti lavori legislativi svolti anche da questa Assemblea e a cui ho avuto l'onore di partecipare.

Data quindi la delicatezza e l'importanza del tema in questione, occorre parlare chiaro, perché non si può giocare sulla salute e l'assistenza sanitaria pubblica, come sta facendo adesso la Regione Marche, le cui scelte risultano sempre più irrazionali, soprattutto nella zona Sud della nostra Regione. È della settimana scorsa, infatti, la votazione della conferenza dei sindaci della provincia di Ascoli Piceno che, in spregio al principio di rappresentatività della popolazione e seguendo pedissequamente le direttive regionali, ha avallato la scelta della Regione Marche di costruire un nuovo ospedale lontano dai due centri principali della provincia, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, che vedranno, quindi, i

loro attuali ospedali, già oggetto di pesanti tagli nel corso degli anni (in particolar modo quello di San Benedetto del Tronto), ridursi nei fatti a essere dei presidi ospedalieri, nell'attesa che si realizzi, magari tra qualche decennio, un nuovo ospedale di primo livello, guarda caso in una realtà comunale amministrata da una lista civica riferibile all'area politica di chi attualmente governa la Regione e che andrà al rinnovo delle cariche comunali il prossimo anno.

Su queste scelte resta il dubbio se esse siano dettate da un disdicevole opportunismo politico e completamente sganciate dal diritto alla salute che la Repubblica garantisce costituzionalmente ad ogni cittadino. Ora la vera domanda da porsi è: cosa accadrà alla sanità nel Piceno? In attesa di questo fantomatico ospedale unico della Provincia, di cui non si hanno ancora un progetto e un *iter* certo di lavori e la cui collocazione è stata decisa da un algoritmo, che servizi erogheranno gli attuali ospedali di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto? Che visione politica ha la Regione Marche? Tale Regione, invece di rafforzare alcuni servizi essenziali come quelli sanitari nella sua zona (la più colpita dai recenti eventi sismici), nei fatti attua un ridimensionamento dell'esistente e propone miraggi di ospedali unici, con evidenti mire elettorali di breve periodo. Essa applica, inoltre, in maniera opportunistica le previsioni normative del decreto Balduzzi, relative ai bacini di utenza ospedalieri, parametrando detti bacini di utenza, solo in base ai confini regionali, in un'area di confine della Regione che, come nel caso di San Benedetto del Tronto, serve anche gran parte dell'area Nord del confinante Abruzzo?

In conclusione, mi sembrava doveroso porre l'attenzione di tutti voi su queste scelte della Regione Marche, che stanno andando anche contro gli sforzi che questa Assemblea ha svolto e continuerà a svolgere per far rinascere i luoghi colpiti dal terremoto del 2016, sia quelli colpiti direttamente, come la zona montana dell'Ascolano, sia quelli colpiti indirettamente nel loro principale volano economico, il turismo, come nel caso della zona della Riviera delle Palme in cui insiste l'attuale ospedale di San Benedetto del Tronto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[GARAVINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GARAVINI](#) (PD). E quando scendi la prima volta il cuore ti sale in gola, anche lo stomaco a dire il vero. La prima volta che si scende in miniera si vomita. Quando l'ascensore parte, si sente come uno scoppio, poi ci fai l'abitudine. Ma la prima volta pensi che qualcosa sia andato storto, che stai precipitando, che l'ascensore sta scendendo troppo velocemente. Tutto diventa buio e quelle poche luci che vedi ad intermittenza ti fanno scoppiare la testa, tanto che preferisci chiudere gli occhi.

Signor Presidente, si tratta di un passaggio di uno spettacolo teatrale di un giovane catanese, Alessandro Idonea che, prendendo spunto dalla strage di Marcinelle, ha scritto questo pezzo: «262 vestiti appesi». Furono appunto 262 quei vestiti che non furono reindossati dai loro titolari; 262, spesso giovanissimi, stranieri per la maggior parte; 136 di loro, italiani. Connazionali che, a partire dagli anni Cinquanta, andarono all'estero, nella fattispecie in Belgio, per lavorare.

Presidente, domani ricorre il 62° anniversario di questa strage. Le fa onore che abbia voluto lei stessa inviare un saluto ai familiari delle vittime domani raccolte alle ore 8,30, quando suoneranno 262 rintocchi, proprio in memoria di questi caduti. Credo sia importante ricordare in queste Aule questa strage proprio oggi, immediatamente dopo l'informativa del Governo, che ci ha ricordato, ancora una volta, la strage di ieri di nuovi cittadini stranieri, morti per esempio in Puglia. Credo sia di monito a tutti noi non soltanto per ricordare il sacrificio di quei nostri concittadini, ma anche per indurci a continuare nella nostra battaglia per aumentare e migliorare i livelli *standard* di sicurezza sul lavoro e anche per tenere presente che quei migranti e quei braccianti, che anche solo poche ore fa sono deceduti, non sono altro che la proiezione oggi dei nostri concittadini di allora che, a partire dagli anni Cinquanta, lasciarono il nostro Paese in cerca di condizioni migliori. *(Applausi)*.

#### **Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione**

[PRESIDENTE](#). Nell'augurare a tutti, a quelli che ci sono e anche a quelli che ormai sono andati via, una buona vacanza, comunico che le Commissioni riprenderanno i propri lavori da martedì 4 settembre. Le Commissioni sono comunque autorizzate a convocarsi in qualunque momento in relazione a sopravvenute esigenze nelle materie di propria competenza.



### Atti e documenti, annuncio

**PRESIDENTE.** Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Ordine del giorno

#### per la seduta di martedì 11 settembre 2018

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 11 settembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

*(Vedi ordine del giorno)*

La seduta è tolta (ore 16,13).

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL  
REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese ( **741** )

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL  
TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. . Il decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 79 del 2018.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

*Allegato*

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12  
LUGLIO 2018, N. 87

*All'articolo 1:*

*al comma 1:*

*alla lettera a) è premessa la seguente:*

«0a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente:

"*d-ter*) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74"»;

*alla lettera a):*

*al numero 1), capoverso 1, lettera a), le parole: «esigenze sostitutive di altri lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «esigenze di sostituzione di altri lavoratori»;*

*dopo il numero 1) è inserito il seguente:*

«1-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi"»;

*alla lettera b), numero 1), capoverso 01:*

*dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato»;*

*al terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;*

*al comma 2, le parole: «dei contratti in corso alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti:*

«contrattuali successivi al 31 ottobre 2018».

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

«Art. 1-bis. - (Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile). - 1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l'incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83 milioni di euro per l'anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l'anno 2020, in 162,62 milioni di euro per l'anno 2021, in 134,02 milioni di euro per l'anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3,23 milioni di euro per l'anno 2024, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, a 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, a 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2;

b) quanto a 38,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, di 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, di 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e di 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

6. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

*All'articolo 2:*

*al comma 1 sono premessi i seguenti:*

«01. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "nei casi individuati dai contratti collettivi," sono inserite le seguenti: "nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,".

02. All'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con

contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1o gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali"»;

*al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «21, comma 2,»;*

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

*«1-bis. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è inserito il seguente:*

*"Art. 38-bis. - (Somministrazione fraudolenta). - 1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione".*

*1-ter. Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all'utilizzatore».*

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

*«Art. 2-bis. - (Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali). - 1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 8, alinea, dopo le parole: "rese dai seguenti soggetti" sono aggiunte le seguenti: ", purché i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione";*

*b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:*

*"8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli";*

*c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori";*

*d) al comma 15:*

*1) al primo periodo, dopo le parole: "di cui al comma 6, lettera b), versa" sono inserite le seguenti: ", anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore";*

*2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a favore dell'INPS";*

*e) al comma 17:*

*1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

*"d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni";*

*2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma";*

f) al comma 19, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore";

g) al comma 20, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8"».

*All'articolo 3:*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità". Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico"».

*Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 3-bis. - (Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all'operatività dei centri per l'impiego). - 1. Per il triennio 2019-2021, le regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota delle proprie facoltà assunzionali, definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantirne la piena operatività, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 3-ter. - (Relazione alle Camere). - 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta annualmente alle Camere una relazione sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo».

*Prima dell'articolo 4 è inserita la seguente rubrica: «Capo I-bis - Misure finalizzate alla continuità didattica».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, le parole: «fino alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse;*

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.

1-ter. Ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente, sino al loro esaurimento, attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di cui al comma 1-*quater* del presente articolo.

1-*quater*. Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla lettera a):

a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;

b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), è destinato il 50 per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento;

c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere a) e b).

1-*quinquies*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1-*quater*, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

1-*sexies*. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-*quinquies*, nonché dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

1-*septies*. Ciascun docente può partecipare al concorso di cui al comma 1-*quinqüies* in un'unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato.

1-*octies*. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma 1-*quinqüies* sono predisposte attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente e il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari ed è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli.

1-*novies*. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo di cui al secondo periodo sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'entità del contributo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

1-*decies*. L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma 1-*quater* comporta la decadenza dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-*undecies*. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 1-*quater*, lettere b) e c), continua ad applicarsi quanto disposto all'articolo 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

*la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria».*

*Nel capo I-bis, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:*

*«Art. 4-bis. - (Modifica in materia di contratti a termine nel settore scolastico). - 1. Il comma 131 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è abrogato».*

*All'articolo 5:*

*al comma 2, la parola: «Eeropeo» è sostituita dalla seguente: «europeo»;*

*al comma 3, le parole: «maggiorato di un tasso di interesse pari al» sono sostituite dalle seguenti: «maggiorato di un interesse calcolato secondo il» e le parole: «dell'aiuto, maggiorato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'aiuto, aumentato»;*

*al comma 4, la parola: «banditi» è sostituita dalle seguenti: «per i quali sono stati pubblicati i bandi»; dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

*«5-bis. Le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo dalle amministrazioni centrali dello Stato sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell'attività economica, eventualmente anche sostenendo l'acquisizione da parte degli ex dipendenti»;*

*al comma 6, le parole: «di attività economica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attività economica specificamente incentivata» e le parole: «con la quale vi sia rapporto» sono sostituite dalle seguenti: «che sia con essa in rapporto».*

*All'articolo 6:*

*al comma 1, dopo la parola: «riduca» sono inserite le seguenti: «in misura superiore al 50 per cento» e le parole da: «in presenza di una riduzione di tali livelli» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale»;*

*al comma 3, la parola: «banditi» è sostituita dalle seguenti: «per i quali sono stati pubblicati i bandi».*

*All'articolo 7:*

*al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 6, comma 1» sono soppresse;*

*al comma 2, secondo periodo, le parole: «degli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni»;*

*al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì nei casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato»;*

*alla rubrica, le parole: «degli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni».*

*Nella rubrica del capo III, le parole: «alla ludopatia» sono sostituite dalle seguenti: «del disturbo da gioco d'azzardo».*

*All'articolo 9:*

*al comma 1, primo periodo:*

*le parole: «alla ludopatia» sono sostituite dalle seguenti: «del disturbo da gioco d'azzardo»;*

*le parole: «e dall'articolo 1, commi da 937 a 940» sono sostituite dalle seguenti: «e in conformità ai divieti contenuti nell'articolo 1, commi da 937 a 940»;*

*dopo le parole: «a giochi o scommesse con vincite di denaro» sono inserite le seguenti: «nonché al gioco d'azzardo»;*

*la parola: «internet» è sostituita dalle seguenti: «i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media»;*

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

*«1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti "disturbi da gioco d'azzardo (DGA)".*

*1-ter. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita";*

*al comma 2, le parole: «commisurata nella misura del 5%» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari al 20 per cento»;*

*al comma 6, le parole da: «e nel 19,5 per cento» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023»;*

*dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

*«6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6»;*

*al comma 7, dopo le parole: «198 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui».*

*Al capo III, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:*

*«Art. 9-bis. - (Formule di avvertimento). - 1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo.*

*2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono stabiliti il contenuto del testo e le*

caratteristiche grafiche delle avvertenze di cui al comma 1. I tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l'immediata visibilità, la dicitura: "Questo gioco nuoce alla salute".

3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di dodici mesi.

4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché nelle aree e nei locali dove questi vengono installati.

5. Resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo, dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

*Art. 9-ter. - (Monitoraggio dell'offerta di gioco).* - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della salute, svolge il monitoraggio dell'offerta dei giochi, anche attraverso una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale. Il monitoraggio considera in particolare le aree più soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d'azzardo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati del monitoraggio.

*Art. 9-quater. - (Misure a tutela dei minori).* - 1. L'accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l'accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio.

*Art. 9-quinquies. - (Logo No Slot).* - 1. È istituito il logo identificativo "No Slot".

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo "No Slot".

3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo "No Slot" ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

*All'articolo 10:*

*al comma 2, le parole:* «, con effetto dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016» *sono sostituite dalle seguenti:* «. Le disposizioni del predetto decreto cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015».

*All'articolo 11:*

*al comma 1, le parole:* «all'adempimento comunicativo» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'obbligo di comunicazione»;

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".



2-ter. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

2-quater. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

2-quinquies. All'onere derivante dal comma 2-quater, valutato in 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:*

«Art. 11-bis. - (Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: "per motori" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1o gennaio 2019";

b) il comma 927 è sostituito dal seguente:

"927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1o gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1o luglio 2018".

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*All'articolo 12:*

*al comma 3, lettera d), dopo le parole: «quanto a 35 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».*

*Al capo IV, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:*

«Art. 12-bis. - (Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017».

All'articolo 13:

al comma 5, dopo le parole: «5,2 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: «4,5 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «71,3 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: «dagli articoli 1 e 3,» sono inserite le seguenti: «comma 2,» e le parole: «e in 72,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo pari a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e in 72,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, a 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 71 milioni di euro per l'anno 2027 e a 71,3 milioni di euro annui»;

alla lettera a), le parole: «per anno» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno»;

alla lettera c), dopo le parole: «4,5 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «a 36 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;

alla lettera d):

le parole: «in 104,1» sono sostituite dalle seguenti: «a 104,1»;

le parole: «128,7 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 128,7 milioni di euro annui»;

le parole: «articoli 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 1 e 3, comma 2»;

al comma 3, le parole: «l'Istituto nazionale di previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto nazionale della previdenza sociale» e le parole: «di cui agli articoli 1 e 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, 2 e 3, comma 2,».

#### ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

##### Articolo 3.

(Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole «non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità».

1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: «non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità». Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunti, in fine, i seguenti

periodi: «Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

### 3.1

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.2

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Id. em. 3.1**

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.3

[DE BERTOLDI](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#)

**Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

### 3.4

[NENCINI](#)

**Id. em. 3.3**

*Sopprimere il comma 1.*

### 3.5

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Id. em. 3.3**

*Sopprimere il comma 1.*

### 3.6

## PATRIARCA

### **Respinto**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non superiore a ventiquattro mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a trentasei mensilità"».

### **3.7**

## LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

### **Le parole da: «Dopo il» a: «ventiquattro mensilità» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

### **3.8**

## LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

### **Precluso**

*Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità".

1-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a quattro e non superiore a trentasei mensilità".

1-quater. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, valutate in 0,54 milioni di euro per l'anno 2018, in 2,22 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,32 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2,30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

### **3.9**

[PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

**Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

**3.10**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Id. em. 3.9**

*Sopprimere il comma 2.*

**3.11**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Id. em. 3.9**

*Sopprimere il comma 2.*

**3.12**

[PATRIARCA](#), [MARCUCCI](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [NENCINI](#)

**Respinto**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è inserito il seguente:

"Art. 21-bis.

*(Buonuscita compensatoria)*

1. In caso di mancata offerta di un contratto a tempo indeterminato, entro trenta giorni dalla scadenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un'indennità denominata «buonuscita compensatoria», non assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a due giorni dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni mese successivo al sesto mese d'anzianità di servizio, come determinata ai sensi del comma 2. Per le frazioni di mese d'anzianità di servizio, la buonuscita è riproporzionata di conseguenza e le frazioni di giorno sono arrotondate all'unità. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la buonuscita è assimilata al trattamento di fine rapporto.

2. Al computo dell'anzianità di servizio ai fini della determinazione della buonuscita compensatoria concorrono tutti i periodi effettivi di lavoro a tempo determinato svolti in favore dello stesso datore, anche in somministrazione, in regime di lavoro intermittente ovvero nell'ambito di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di qualunque mansione e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro."».

### 3.16

[DE POLI](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [FLORIS](#), [VITALI](#)

**Le parole da: «Sostituire» a: «precedente periodo» respinte; seconda parte preclusa**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non è progressivo e non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

### 3.17

[DE POLI](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [FLORIS](#), [VITALI](#)

**Precluso**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non si applica in modo progressivo ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

### 3.13

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Precluso**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

### 3.14

[DE POLI](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [FLORIS](#), [VITALI](#)

**Precluso**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»

### 3.15

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

#### **Precluso**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non è progressivo e non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

### 3.18

[LAUS](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [NANNICINI](#)

#### **Le parole da: «Al comma» a: «attività stagionali» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 2, sostituire le parole da: «in occasione di» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nonché nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, valutato in tre milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

### 3.19

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

#### **Precluso**

*Al comma 2, sostituire le parole da: «in occasione di» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».*

### 3.20

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

#### **Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «a partire dal primo rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, e tale contributo così maggiorato trova applicazione per tutti i successivi rapporti a tempo determinato tra le medesime parti».*

### 3.21

[PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

#### **Respinto**

*Al comma 2, sopprimere le parole: «, anche in regime di somministrazione».*

### 3.23

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

#### **Le parole da: «Al comma» a: «in somministrazione» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 2, sostituire le parole: «anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione in caso di assegnazione presso un diverso utilizzatore».*

### 3.24

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#)

#### **Precluso**

*Al comma 2, sostituire le parole: «, anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione del contratto di lavoro in somministrazione in caso di assegnazione presso un diverso utilizzatore».*

### 3.25

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

#### **Precluso**

*Al comma 2, sostituire le parole: «anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione in caso di assegnazione presso un diverso utilizzatore».*

### 3.22



[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Precluso**

*Al comma 2, sostituire le parole: «anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione».*

**3.26**

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#)

**Precluso**

*Al comma 2, sostituire le parole: «, anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione».*

**3.27**

[RONZULLI](#), [FLORIS](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [TOFFANIN](#), [VITALI](#)

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la parola: «somministrazione» inserire le seguenti: «ad esclusione dei contratti per attività stagionali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b)».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.*

**3.29**

[MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [PEROSINO](#), [VITALI](#)

**Respinto**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ai rinnovi di contratti stagionali stipulati per le attività di cui all'articolo 21, comma 2, d.lgs. 81/2015».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

**3.28**

[PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

**Respinto**

*Al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «e alle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».*

### 3.30

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

#### **Respinto**

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 2012, n. 92, al datore di lavoro che trasforma il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato è riconosciuto, a titolo di rimborso, un credito di imposta in proporzione all'ammontare dei contributi versati, per il medesimo lavoratore, ai sensi dell'articolo 2, comma 28 della medesima legge, nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative della disposizione di cui al periodo precedente».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, secondo periodo, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».*

### 3.35

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

#### **Le parole da: «Dopo il» a: «nelle ipotesi» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. La previsione di cui al precedente comma non si applica ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi di stagionalità individuate dai contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in tre milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

### 3.32

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

#### **Precluso**

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi».

### 3.31

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 29, lettera b), legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "al 31 dicembre 2015)" sono soppresse».

### 3.33

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 35 è aggiunto il seguente:

"35-bis. In ogni caso al fine di limitare l'abuso nell'utilizzo dell'istituto del tirocinio, è prevista una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non venga rispettata la sua finalità formativa, nonché il divieto di sostituzione dei lavoratori con contratti a termine e del personale nei periodi di malattia, maternità o ferie"».

### 3.34

[PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#), [NANNICINI](#)

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione"».

### G3.1

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#)

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la posticipazione dell'entrata in vigore delle stesse a decorrere dal nuovo anno al fine di offrire ai datori di lavoro e alle società di somministrazione un adeguato periodo transitorio;

a prevedere, al fine di riequilibrare il disposto normativo, misure volte a rendere strutturalmente meno costoso il rapporto di lavoro a tempo indeterminato al fine di provvedere effettivamente al contrasto al precariato e al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## **G3.2**

### [PATRIARCA, D'ALFONSO](#)

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame è finalizzato a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

tale provvedimento non appare tuttavia coerente con le finalità e gli obiettivi enunciati dal Governo;

appare infatti evidente che l'irrigidimento delle disposizioni in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato, se non accompagnato da incisive misure, economiche e normative, volte a favorire il ricorso ai contratti di lavoro stabili, potrebbe provocare risultati opposti rispetto agli obiettivi prefissati;

allo scopo di garantire la prosecuzione del ciclo di crescita avviato durante la scorsa legislatura, non è più differibile un intervento strutturale volto ad attenuare il carico contributivo dei datori di lavoro che assumano lavoratrici e lavoratori mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, sin dal primo provvedimento legislativo utile, di adottare misure finalizzate a intervenire sul cuneo fiscale, mediante una progressiva e strutturale riduzione delle aliquote previdenziali a carico del datore di lavoro che faccia ricorso a contatti di lavoro a tempo indeterminato.

---

(\*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3 E  
ORDINI DEL GIORNO

### **3.0.1**

## NANNICINI

### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3.1.

*(Efficacia dei contratti collettivi aziendali)*

1. I contratti collettivi aziendali hanno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori e delle organizzazioni sindacali operanti all'interno delle unità produttive alle quali si riferiscono a condizione che:

*a)* siano stipulati con il consenso della maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie costituite ai sensi degli accordi interconfederali vigenti;

*b)* per l'ipotesi in cui non sia stata costituita la rappresentanza sindacale unitaria, siano stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle organizzazioni sindacali che, anche singolarmente, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori delle unità produttive a cui si riferisce il contratto collettivo aziendale.

2. Nei casi di cui al comma 1, il contratto dovrà essere sottoposto, a fini di validità ed efficacia, a consultazione ove ciò sia richiesto entro 10 giorni dalla notizia della sua stipulazione:

*a)* da almeno una organizzazione sindacale che sia firmataria del contratto collettivo nazionale applicato nelle unità produttive e che risulti destinataria di almeno il 5 per cento delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori delle unità produttive a cui si riferisce il contratto collettivo aziendale;

*b)* oppure da almeno il 20 per cento dei lavoratori occupati nelle unità produttive a cui si riferisce il contratto collettivo aziendale.

3. Per la validità della consultazione di cui al comma 2 è necessaria la partecipazione del 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto. Hanno diritto di voto tutti i lavoratori iscritti al libro unico del lavoro al tempo dello svolgimento della consultazione. L'accordo è respinto con il voto contrario espresso della maggioranza semplice dei votanti.

4. L'avvio della procedura di consultazione di cui al comma 2 deve essere comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Ai fini di cui al comma 1 lettera *b)* e comma 2 lettera *a)* si fa riferimento alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori delle unità produttive al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione del contratto collettivo aziendale. Su richiesta delle organizzazioni sindacali operanti in azienda, il datore di lavoro comunica i dati sui contributi sindacali entro quindici giorni dalla richiesta. Tali dati sono altresì allegati al contratto collettivo aziendale, a cura del datore di lavoro, al momento della sua stipulazione.

6. Durante il periodo di vigenza degli accordi di cui alla presente legge, il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali operanti in azienda, non possono assumere iniziative o comportamenti, ivi compresa l'organizzazione o il coordinamento di azioni collettive, diretti a violare, impedire o limitare l'applicazione o l'osservanza dei suddetti accordi.

7. Nel caso in cui iniziative e comportamenti quali quelli indicati ai commi precedenti vengano comunque posti in essere, la parte che li subisce ne dà immediata comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

8. Al datore di lavoro che ponga in essere comportamenti o iniziative rientranti in quelle contemplate dai commi 6 e 7 si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 10.000,00 a un massimo di euro 300.000,00 a seconda della gravità della violazione, della dimensione dell'impresa, della recidiva e degli effetti sul sistema delle relazioni sindacali all'interno dell'azienda. Il relativo importo è versato dal datore di lavoro al fondo di previdenza complementare dell'impresa o, in mancanza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione per l'assicurazione obbligatoria

contro la disoccupazione involontaria.

9. Nei confronti delle rappresentanze sindacali unitarie o aziendali o delle organizzazioni sindacali operanti in azienda che assumano comportamenti o iniziative rientranti in quelle contemplate dai commi 6 e 7, sono sospesi i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a euro 1.000,00 e non superiore a euro 30.000,00, tenuto conto della gravità della violazione, della recidiva e degli effetti sulla produttività dell'azienda. Il relativo importo è versato dal datore di lavoro al fondo di previdenza complementare dell'impresa o, in mancanza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

10. La disciplina di cui all'articolo 28, della legge 20 maggio 1970, n. 300 si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro rifiuti di avviare le trattative per la stipulazione o il rinnovo degli accordi di cui ai commi da 1 a 5 qualora la richiesta provenga: *a)* dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie; *b)* per l'ipotesi in cui non sia stata costituita la rappresentanza sindacale unitaria, dalla o dalle rappresentanze sindacali aziendali presenti nell'impresa che abbiano le caratteristiche di cui al comma 1, lettera *b)*.

11. Le disposizioni di cui al comma precedente non impongono un obbligo a contrarre per il datore di lavoro.

12. L'Ispettorato territoriale del lavoro competente:

*a)* entro 20 giorni dalla richiesta del datore di lavoro o dei soggetti individuati dai commi da 1 a 5, verifica la corretta rilevazione del numero delle deleghe relative ai contributi sindacali ai sensi del comma 1, lettera *b)*;

*b)* vigila sul corretto svolgimento della procedura di consultazione di cui al comma 2, e a tale fine assume tutte le informazioni necessarie, ivi incluse quelle relative alle deleghe relative ai contributi sindacali;

*c)* nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 7 procede alla costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro 20 giorni dalla sua costituzione, il collegio, valutati i comportamenti e le iniziative di cui al comma 6, delibera, se del caso, le sanzioni di cui ai commi 8 e 9».

### 3.0.4

#### NANNICINI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3.1.

*(Istituzione di un Comitato consultivo nelle imprese)*

1. Nelle imprese in qualsiasi forma costituite e organizzate, che occupino almeno trecento lavoratori è istituito un comitato consultivo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., ovvero dirette e coordinate o che svolgono attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 c.c., che occupino in Italia o all'estero, complessivamente considerate, almeno trecento lavoratori. Il comitato consultivo è istituito in ciascuna

impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori.

3. I contratti aziendali di cui alla presente legge o, in mancanza, i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del D.lgs 81 del 15 giugno 2015, disciplinano la composizione, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità e il procedimento elettorale del comitato consultivo.

4. L'organo di governo delle imprese nelle quali è istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi al medesimo comitato una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria, produttiva e occupazionale dell'impresa stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il comitato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante.

5. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25. In particolare, il comitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa nella quale è costituito concernenti:

a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;

b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

6. I componenti del comitato consultivo sono vincolati al segreto professionale, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza per ragione di tale ufficio.

7. Al comitato consultivo si applica la disciplina prevista dagli articoli 5, 6 e 7 d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.

8. Alle imprese che abbiano istituito un comitato consultivo si applica l'articolo 1, comma 189 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

9. Le disposizioni di questo articolo non si applicano qualora siano stati istituiti uno o più comitati aziendali europei».

### 3.0.3

[PATRIARCA](#), [MARCUCCI](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [TARICCO](#), [NENCINI](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 3.1.

*(Disposizioni per la riduzione del cuneo fiscale sull'occupazione)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, per tutti i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, una quota pari a un punto percentuale per l'anno 2019, a due punti percentuali per l'anno 2020, a tre punti percentuali per l'anno 2021 e a quattro punti percentuali a decorrere dall'anno 2022 dell'aliquota di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la parte a carico del lavoratore, è posta a carico della fiscalità generale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.400 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.800 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.

3. Qualora le misure di cui al comma 2 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio



2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

### 3.0.6

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G3.0.6**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3.1.

*(Contrasto alle false cooperative)*

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "da altre amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dall'Agenzia delle entrate ovvero da altre amministrazioni da individuare con il decreto di cui al presente comma";

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con riguardo all'individuazione di categorie di cooperative o di settori economici verso i quali esercitare con urgenza l'azione di vigilanza".

2. L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

"3. In caso di particolari esigenze le ispezioni possono essere effettuate anche da altri funzionari del Ministero dello sviluppo economico e, sulla base delle intese e delle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 2, da funzionari di altre amministrazioni che abbiano frequentato i corsi di cui al citato articolo 7, comma 3".

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - *(Dichiarazione sostitutiva)* 1. Nel caso in cui l'ente cooperativo non sia stato sottoposto a vigilanza secondo le scadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, lo stesso ente è tenuto a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico e all'associazione cui eventualmente aderisce, insieme con la comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, una dichiarazione, sottoscritta dal presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dall'organo di controllo.

2. Se l'organo di controllo non è stato istituito, la sottoscrizione per asseverazione è apposta da un revisore contabile esterno, scelto tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante:

a) l'iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi;

b) nelle cooperative di lavoro, la corrispondenza tra i rapporti di lavoro formalmente stipulati e le prestazioni effettivamente svolte dai soci, nonché la corresponsione ai soci lavoratori del trattamento economico previsto dagli articoli 3 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142;

c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualità nazionale, ai sensi degli articoli 8 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, o, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento;

d) il numero dei soci, come risultante dal libro dei soci;



e) l'eventuale raccolta di prestito sociale ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e dalle istruzioni della Banca d'Italia.

4. Alla dichiarazione sostitutiva devono essere allegati l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese, nonché copia del versamento del contributo biennale di revisione previsto dalle norme vigenti.

5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 2, comma 5.

6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria.

7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, ai fini della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alla pubblica amministrazione.

8. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si applicano gli articoli 75 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

4. L'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

"5. Nel caso in cui l'ente cooperativo non abbia ancora ottenuto la revisione secondo le scadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, deve formulare esplicita richiesta al Ministero dello sviluppo economico ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle associazioni, a queste ultime".

5. Qualora lo scioglimento di un ente cooperativo sia disposto entro due anni dalla sua iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il Ministero dello sviluppo economico deve comunicare la relativa notizia entro trenta giorni all'Agenzia delle entrate anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175».

### 3.0.5

[PATRIARCA](#), [MARCUCCI](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [NENCINI](#)

#### Ritirato

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3.1.

*(Misure di contrasto al fenomeno della falsa cooperazione)*

1. Al fine di contrastare il fenomeno della falsa cooperazione, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza e il rafforzamento delle sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente, all'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-*octies* del codice civile è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a quattro volte l'importo dovuto. Le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo".

2. Gli importi derivanti dalle maggiorazioni contributive versate a titolo sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 12, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono integralmente

destinati al finanziamento delle spese relative all'attività di vigilanza sugli enti cooperativi e alla formazione dei revisori di società cooperative, secondo i criteri e le modalità individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo».

### **G3.0.6 (già em. 0.6)**

[LAFORGIA](#), [PATRIARCA](#) (\*), [COLLINA](#) (\*)

**Non posto in votazione (\*\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 741,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.0.6.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

(\*\*) Accolto dal Governo

### **3.0.7**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 3.1.

*(Disposizioni per il contrasto alle false cooperative)*

1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

"5. Nel caso in cui l'ente cooperativo non abbia ancora ottenuto la revisione secondo le scadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, deve formulare esplicita richiesta al Ministero dello sviluppo economico ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle associazioni, a queste ultime"».

### **3.0.2**

[NANNICINI](#), [PATRIARCA](#), [PARENTE](#), [LAUS](#)

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3.1.

*(Sostegno all'occupabilità dei beneficiari del Rel. Accesso all'assegno di ricollocazione)*

1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I beneficiari del Rel per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto n. 150 del 2013. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno

individuale di ricollocazione per i beneficiari del ReI è riconosciuto in misura maggiorata del 100 per cento"».

### 3.0.8

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G3.0.8**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 3.1.

*(Super deduzione del costo del lavoro)*

1. Ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, per le aziende del settore servizi il costo del lavoro che eccede il 25 per cento del valore del fatturato della azienda, può essere dedotto al 200 per cento.

2. Per le aziende del settore manifatturiero, ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, il costo del lavoro che eccede il 20 per cento del valore del fatturato dell'azienda, può essere dedotto al 200 per cento».

### **G3.0.8 (già em. 0.8)**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 741 di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

premesso che, al fine di favorire l'occupazione stabile e contribuire alla crescita economica del sistema produttivo nazionale, occorre principalmente incentivare le nuove assunzioni attraverso la previsione di maggiori agevolazioni economiche, normative e fiscali per le aziende che intendono assumere,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, già a partire dai prossimi provvedimenti utili in materia, di incrementare le misure di incentivazione fiscale per le imprese, anche prevedendo una maggior deduzione del costo del lavoro sui nuovi assunti pari ad almeno il 150 per cento degli oneri sostenuti.

---

(\*) Accolto dal Governo

#### **ARTICOLO 3-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

##### *Articolo 3-bis.*

*(Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all'operatività dei centri per l'impiego)*

1. Per il triennio 2019-2021, le regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota delle proprie facoltà assunzionali, definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del

medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantirne la piena operatività, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno.

**EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO**

**3-bis.300**

[D'ARIENZO](#)

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3-bis. - (Facoltà assunzionali delle regioni). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 733 a 799 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le regioni possono esercitare le proprie facoltà assunzionali per rafforzare gli organici dei centri per l'impiego utilizzando interamente e senza vincoli i trasferimenti statali, previsti dalla normativa vigente in materia».

**3-bis.3**

[LONARDO, VITALI](#)

**Ritirato e trasformato nell'odg G3-bis.3**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«2. Al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata e le principali rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, sono stabilite le modalità per l'istituzione, all'interno dei Centri per l'Impiego, di una sezione riguardante i lavoratori agricoli.

3. Presso i Centri per l'impiego di cui al comma 2, è istituito un registro dei lavoratori extracomunitari cui possono iscriversi anche i cittadini stranieri che hanno chiesto e ottenuto il permesso di soggiorno.

4. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

**G3-bis.3 (già em. .3)**

[LONARDO](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 741,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3-bis.3, limitatamente al capoverso n. 2.

---

(\*) Accolto dal Governo

### **3-bis.1**

[D'ARIENZO](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le Regioni redigono un programma di visite e incontri presso le aziende del territorio al fine di maturare relazioni funzionali a migliorare il rapporto domanda/offerta di lavoro».*

### **3-bis.2**

[D'ARIENZO](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il rafforzamento degli organici dei Centri per l'Impiego favorisce anche la costituzione di staff dedicati alla collocazione nel mercato del lavoro dei richiedenti da incentivare con apposite misure premiali».*

### **G3-bis.1**

[D'ALFONSO, PATRIARCA](#)

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame presso le Commissioni competenti, dispone l'obbligo per le regioni - per il triennio 2019-2021 di destinare una quota delle proprie facoltà assunzionali al rafforzamento degli organici dei Centri per l'impiego, al fine di garantirne la piena operatività;

l'articolo 11, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevede che l'organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro a livello regionale e delle Province Autonome debba garantire livelli essenziali di prestazioni anche mediante strumenti di coordinamento interistituzionali volti ad assicurare l'opportuna e pertinente condivisione di procedure amministrative e di modelli operativi;

l'omogeneità su tutto il territorio nazionale delle prestazioni che devono essere assicurate ai cittadini in cerca di occupazione rappresenta un obiettivo ineludibile per una moderna organizzazione e gestione delle politiche attive per il lavoro e per assicurare pari opportunità a tutti i cittadini interessati, qualunque sia la regione di riferimento,

impegna il Governo ad avviare - con riferimento alle competenze professionali degli operatori e alle risorse oggettivamente disponibili - una tempestiva ed approfondita verifica affinché in ogni centro per l'impiego siano assicurati servizi integrati ed appropriati funzionali all'orientamento specialistico e individualizzato degli interessati, da realizzare mediante l'implementazione di tecniche adeguate, quali il bilancio delle competenze, allo specifico fine di verificare l'adeguatezza del profilo personale individuale alle effettive richieste del mercato del lavoro di riferimento, operando al fine di promuovere l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 3-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3-ter.

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta annualmente alle Camere una relazione sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo.  
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

**3-ter.100**

[PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [PARENTE](#)

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3-ter. - (Monitoraggio) - 1. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui al presente capo, nonché gli effetti occupazionali e finanziari derivanti dalla loro applicazione e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro e sull'occupabilità dei cittadini, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, istituisce un database, consultabile, su richiesta, anche da parte del mondo scientifico e accademico, contenente le comunicazioni obbligatorie, i dati relativi alle posizioni contributive previdenziali dei lavoratori, nonché i dati relativi alle attivazioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro».

**G3-ter.1**

[PATRIARCA](#), [D'ALFONSO](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame è volto a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

alcune delle disposizioni contenute nel presente provvedimento tuttavia appaiono inefficaci e poco adeguate ad assicurare una riduzione delle forme contrattuali meno stabili;

al fine di evitare conseguenze distorsive sul mercato del lavoro e ripercussioni negative sul versante dell'occupazione, si ritiene necessario predisporre una puntuale e dettagliata ricognizione degli effetti che le norme del decreto-legge provocheranno in materia di contratto a tempo determinato, in modo tale da poter apportare le eventuali modifiche legislative,

impegna il Governo:

in sede di relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni in tema di contratti di lavoro, prevista dall'articolo 3-ter del decreto-legge oggetto di esame, a evidenziare, in particolare gli andamenti occupazionali e l'entità del ricorso al contratto a tempo determinato e al contratto di somministrazione a tempo determinato, ripartito per fasce d'età, sesso, qualifiche professionali, aree geografiche, durata dei contratti, dimensioni e tipologia di impresa e ogni altro elemento utile per una valutazione complessiva del nuovo sistema di regolazione di tali rapporti di lavoro in relazione alle altre tipologie contrattuali, tenendo anche conto delle risultanze delle

comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro ricavate dal sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie già previsto dalla legislazione vigente.

(\*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3-TER

**3-ter.0.1**

PAPATHEU, VITALI

**Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-*quater*.

*(Disposizioni per la riforma del sistema delle politiche attive del lavoro, la promozione dell'occupazione, l'inserimento lavorativo, la tutela della dignità dei lavoratori inoccupati, disoccupati e irregolari)*

1. Le disposizioni normative in oggetto si prefiggono l'obiettivo di promuovere un effettivo collegamento tra misure di sostegno al reddito per gli inoccupati o disoccupati e quelle volte alla loro collocazione o ricollocazione nel mercato del lavoro. Il collegamento, oggettivamente esistente, tra le politiche passive a quelle attive necessita la creazione di un sistema di servizi per l'impiego capillare ed efficace, operante su standard nazionali omogenei e sistemi informativi integrati. Allo scopo di assicurare tutele uniformi, legate alla storia contributiva dei lavoratori, si propone la razionalizzazione della normativa in materia di integrazione salariale al fine di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali. A tal fine si introduce nell'ordinamento giuridico il reddito di cittadinanza, disciplinato dai seguenti punti:

«1. Il reddito di cittadinanza è istituito in attuazione dei principi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei principi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

3. Il reddito di cittadinanza è istituito, a decorrere 1° gennaio 2019, in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla redistribuzione della ricchezza.

4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all'articolo 1886 del codice civile; e partecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.

5. Per le finalità di cui al punto 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza".

6. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende per:

a) reddito di cittadinanza: l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera h);

b) "beneficiario": qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;

c) "soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro": i beneficiari di cui alla lettera b) in



età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccupati, inoccupati, sottoccupati, cassaintegrati, esodati;

*d) "struttura informativa centralizzata"*: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;

*e) "sistema informatico nazionale per l'impiego"*: la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

*f) "fascicolo personale elettronico del cittadino"*: l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica amministrazione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

*g) "libretto formativo elettronico del cittadino"*: documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l'impiego;

*h) "soglia di rischio di povertà"*: il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (RU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177 /2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;

*i) "reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza"*: il reddito netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della presentazione della domanda, da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;

*l) "nucleo familiare"*: il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare, qualora siano studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione europea, compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un centro per l'impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;

*m) "Fondo per il reddito di cittadinanza"*: il Fondo di cui al comma 5, istituito presso il



Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

n) "bilancio di competenze": il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di rendere possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavorativo;

o) "registro nazionale elettronico delle qualifiche": l'elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;

p) "salario minimo orario": la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;

q) "tessera sanitaria nazionale": il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.

7. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.

8. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al presente comma, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE modificata di cui all'allegato 1 alla presente legge.

9. La misura del reddito di cittadinanza di cui, ai punti 7 e 8 è fissata sulla base dell'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.

10. L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all'allegato 3 della presente legge.

11. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai punti 7 e 8 per i lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'INPS per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.

12. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.

13. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.

14. L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1, 2 e 3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.

15. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti uguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.

16. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.

17. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del comma 7, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:

- a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;
- b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

18. Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.

19. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.

20. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.

21. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al punto 17, lettere a) e b), siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.

22. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite, nei limiti delle rispettive risorse disponibili, le seguenti funzioni:

a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema informatica nazionale per l'impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;

b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con i Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fine iniziative fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento permanente, garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari, alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l'impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze

occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto al punto 56;

*c)* i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti e domiciliati e con tutti i dati utili in loro possesso;

*d)* i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui al punto 6, lettere *b)* e *c)*. I centri per l'impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata, all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l'impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata, il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego e all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;

*e)* l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego territorialmente competente, all'erogazione del contributo economico a ciascun beneficiario; condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in gestione;

*f)* l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

*g)* le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazionale per l'impiego;

*h)* l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di percettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;

*i)* le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;

*l)* le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento al comma 103;

*m)* le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai centri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi

formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fluiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronico del cittadino.

23. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse disponibili, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimo Ministero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l'attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le regioni, alla programmazione dell'offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto occupazionale.

24. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti di cui ai punti 22 e 23.

25. I soggetti di cui al punto 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronico del cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso

la cooperazione e l'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui al punto 22. I dati essenziali, condivisi e utili all'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISBE), certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le agenzie accreditate di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.

26. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata secondo le previsioni di cui ai punti da 97 a 104.

27. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.

28. La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

29. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell'Agenzia delle entrate e dell'INRS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.

30. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

31. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al punto 22, lettere *e*) e *d*), allegando:

*a*) copia della dichiarazione ISEE;

*b*) auto dichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al punto 11;

*c*) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

32. La sussistenza delle condizioni di cui ai punti da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti di cui al punto 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centralizzata.

33. I soggetti di cui al punto 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.

34. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di

trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al punto 22, lettera competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.

35. Sui siti *internet* dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta.

36. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l'impiego presso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda, invia all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.

37. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai punti da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge.

38. Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.

39. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al punto 38, deve intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto, ai punti 47 e da 52 a 58.

40. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.

41. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di cui al punto 62, lettera *b*), sostenuto presso il centro per l'impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.

42. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al punto 41.

43. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal punto 41 sono subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.

44. L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al punto 41 è attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della struttura informativa centralizzata.

45. I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al punto 41.

46. I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.

47. I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed

economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi, di lavoro per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.

48. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo sostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni medesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.

49. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

"Art. 66. - (*Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola*) - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.

3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:

- a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
- b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
- c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.

4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in cooperazione con lo Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.

7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-*bis*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo

II del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.

10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale".

50. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai punti 47 e 48 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di start-up Innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012".

51. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai punti 47 e 48 del presente comma e al comma 1-bis dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dal comma 50 del presente articolo, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. Il fondo è alimentato attraverso l'impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al punto 5.

52. Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla presa in carico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.

53. Le agenzie di cui al comma 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferimento dei posti vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.

54. I centri per l'impiego e le agenzie di cui al punto 52, in relazione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al punto 62, lettera b).

55. I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del beneficiario una pagina *web* personale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al proprio fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di cui al comma 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.

56. Le agenzie di cui ai punti 52 e 53 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, per l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni



lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.

57. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cui al punto 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui al punto 23, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.

58. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.

59. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e trasparente, relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato dall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito Internet del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti al termine di ciascun percorso formativo.

60. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.

61. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell'INPS rende possibile l'acquisto e la registrazione del voucher online e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso il riscatto del *voucher* presso gli uffici postali o in modo automatico online su proprio conto corrente o con altri sistemi di pagamento online.

62. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:

a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;

b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;

d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;

e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della pagina web personale di cui al comma 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;

f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;

g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio

delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;

*h)* sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

63. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

*a)* non ottempera agli obblighi di cui al comma 62;

*b)* sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;

*c)* rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l'impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;

*d)* recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;

*e)* non ottempera agli obblighi di cui al comma 41, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.

64. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:

*a)* è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;

*b)* la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi;

*c)* fatte salve espresse, volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore a ottanta minuti.

65. Il beneficiario, al fine di poter mantenere i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal comma 64, lettera *a)*, qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.

66. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.

67. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 62 le madri, fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.

68. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 47, è alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 62, lettere *e)*, *g)* e *h)*.

69. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti ai principi di congruità di cui al comma 64.

70. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.

71. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che

sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal punto 6 del presente articolo.

72. I benefici di cui alla presente legge sono erogati in rate anticipate entro il 10 di ciascun mese a decorrere dall'aprile 2017.

73. Ai beneficiari del reddito cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

74. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui ai punti 71 e 73. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.

75. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: "di cui al comma 4" sono inserite le seguenti: "ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza".

76. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente: "479-bis. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476".

77. Ai fini di cui ai punti da 1 a 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, e le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:

a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo;

b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;

c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;

d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;

e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;

f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.

78. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.

79. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

80. I programmi di cui al punto 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione dell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

81. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, i comuni, anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al punto 79 e i risultati conseguiti.

82. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predisponde, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al punto 81 e rende disponibile una pagina web nel sito internet del Ministero, sulla quale vengono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.

83. Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:

- a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;
- b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta prepagata.

84. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al comma 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.

85. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 84, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con l'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.

86. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.

87. Al beneficiario che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito, il premio viene corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.

88. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.

89. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.

90. Le assunzioni di cui ai punti 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto per l'impresa beneficiaria dell'incentivo.

91. L'incentivo mensile di cui ai punti 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

92. L'incentivo mensile di cui al punto 88 ha una durata massima di dodici mesi.

93. L'incremento occupazionale di cui al punto 90 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione, il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

94. L'incremento occupazionale di cui al punto 90 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.

95. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino principi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, del lavoratore e dell'ambiente.

96. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel

triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego di lavoratori in modo non regolare.

97. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento del reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto dell'accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente punto si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.

98. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente competente nonché all'autorità giudiziaria.

99. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

100. Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L'inosservanza degli obblighi di cui al punto 40, qualora relativi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.

101. Il termine per la segnalazione di cui al punto 40 è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'effettivo incremento del reddito.

102. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

103. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica. Dopo il primo richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentata al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.

104. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei processi funzionanti alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare:

a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata, nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al comma 27, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 27;

c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali di cui al comma 36;

d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai commi 22, lettera c), 42, 47 e da 79 a 82.

104-bis. I commi da 106 a 143 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 sono soppressi.

105. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l'anno 2019 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede in parte mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione dall'articolo 1, commi da

106 a 143 della legge n. 205 del 2017 e per la restante parte ai sensi dei successivi commi del presente articolo.

106. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

107. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

108. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

109. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.

110. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. *1.* L'indennità spettante ai membri del Parlamento a nonna dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.";

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. *1.* Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni".

111. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di ricerca: 55.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca in prima proroga: 70.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in seconda proroga: 60.000 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 80.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 85.000 euro per chilometro quadrato.

112. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone

da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

113. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

114. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3, 6, 6-*bis* e 7 sono abrogati;

b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle riduzioni" fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie";

d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie".

115. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

116. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite del 1'82 per cento del loro ammontare.";

b) al comma 5-*bis* le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "82 per cento".

117. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.";

b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "82 per cento";

c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "82 per cento".

118. Le disposizioni di cui ai punti 116 e 117 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

119. Le modifiche introdotte dai commi 116 e 117 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

120. Al comma 41 la lettera b) è soppressa.

121. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2018-2020 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 250 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.

122. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.

123. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 5; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita.

124. A decorrere dall'anno 2019, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione del Fondo di cui al punto 5, deliberando autonomamente riduzioni degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

125. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5.

126. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al punto 5.

127. A decorrere dall'anno 2018, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, sono destinati al Fondo di cui al comma 5, nella misura del 70 per cento.

128. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

"486. A decorrere dal periodo di imposta 2019, sugli importi lordi dei nuovi trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

- a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
- b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
- c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
- d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
- e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
- f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
- g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
- h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo".

129. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono



risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS):

130. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

131. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

132. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 129, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

133. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

134. A decorrere dal 1° gennaio 2019 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui al comma 5.

135. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.

136. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.

137. Ai fini della razionalizzazione e del ridimensionamento delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture sono adottate misure di riduzione delle spese delle amministrazioni pubbliche che prevedano anche l'introduzione di costi *standard* in tutti i settori di spesa e l'introduzione di tetti di spesa su base annua per ciascuna amministrazione interessata, e ulteriori misure di contenimento al fine di conseguire un risparmio complessivo non inferiore a 1,5 miliardi nel 2018 e a 2 miliardi a decorrere dall'esercizio 2019. Nell'ambito delle predette misure sono previste riduzioni, ulteriori rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, dei corrispettivi indicati nelle convenzioni e negli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (CUI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in

relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.

138. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 13 7, gli enti di cui al citato comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

139. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009 sono ridotti complessivamente, secondo criteri che salvaguardano le fasce più deboli della popolazione, per un importo pari a 5.000.000.000 di euro. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

140. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 apporre le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: "19 per cento" con le seguenti: "23 per cento";
- b) sostituire le parole: "6 per cento" con le seguenti: "10 per cento".

141. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il beneficio del REI di cui al decreto legislativo 14 7 del 2017 non trova applicazione ed è sostituito dal reddito di cittadinanza di cui al comma 1. Conseguentemente le risorse complessivamente disponibili per il REI a valere sul Fondo della povertà sono destinate al finanziamento del reddito di cittadinanza.

142. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625, è ulteriormente è ridotto di euro 360.000.000 per l'anno 2018, di euro 377.000.000 per l'anno 2019 e di euro 343.000.000 a decorrere dall'anno 2020. 143. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 è ridotto di euro 362.000.000 per l'anno 2019, di euro 48.000.000 per l'anno 2020, di euro 154.000.000 a decorrere dall'anno 2021.

#### Allegato 1

			Scala OCDE modificata Relazione annuale Istat 2014		Erogazione (Relazione annuale Istat 2014)
Totale Componenti	Adulti (14+anni)	Ragazzi (514 anni)	Coeff.	Importo annuale massimo erogabile (Euro)	Importo mensile massimo erogabile (Euro)
1	1	0	1	9.360	780
2	1	1	1,3	12.168	1.014
2	2	0	1,5	14.040	1.170
3	1	2	1,6	14.976	1.248
3	2	1	1,8	16.848	1.404
4	1	3	1,9	17.784	1.482
3	3	0	2	18.720	1.560
4	2	2	2,1	19.656	1.638
5	1	4	2,2	20.592	1.716
4	3	1	2,3	21.528	1.794
5	2	3	2,4	22.464	1.872
4	4	0	2,5	23.400	1.950
6	1	5	2,5	23.400	1.950
5	3	2	2,6	24.336	2.028
6	2	4	2,7	25.272	2.106
5	4	1	2,8	26.208	2.184
7	1	6	2,8	26.208	2.184

6	3	3	2,9	27.144	2.262
5	5	0	3	28.080	2.340
7	2	5	3	28.080	2.340
6	4	2	3,1	29.016	2.418
7	3	4	3,2	29.952	2.496
6	5	1	3,3	30.888	2.574
7	4	3	3,4	31.824	2.652
6	6	0	3,5	32.760	2.730
7	5	2	3,6	33.696	2.808
7	6	1	3,8	35.568	2.964
7	7	0	4	37.440	3.120

Allegato 2

(articolo 3, comma 5)

ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER CIASCUN  
BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE

Caso 1

Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale

$N_i$  = numero dei componenti il nucleo familiare

$S_p$  = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1

$R_a, R_b, R_c, \dots R_i$  = redditi dei componenti del nucleo familiare

$R_f$  = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare:

$R_f = R_a + R_b + R_c + \dots R_i$

$R_{cf}$  = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1

$R_{cf} = S_p - R_f$

$R_{cx}$  = Reddito di cittadinanza potenziale

$R_{cx} = S_p / N_i$

$R_{ca}, R_{cb}, R_{cc}, \dots R_{ci}$  = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare

$R_{ci} = R_{cx} - R_i$

Caso 2

Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto superiore al reddito di cittadinanza potenziale

$N_i$  = numero dei componenti il nucleo familiare

$S_p$  = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1

$R_a, R_b, R_c, \dots R_i$  = redditi dei componenti del nucleo familiare

$R_s$  = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare

$R_f$  = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare:

$R_f = R_a + R_b + R_c + R_s + \dots R_i$

$R_{cf}$  = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1

$R_{cf} = S_p - R_f$

$R_{cx}$  = Reddito di cittadinanza potenziale

$R_{cx} = S_p / N_i$

$E_s$  = Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale

$E_s = R_s - R_{cx}$

$R_{ca}, R_{cb}, R_{cc} =$  Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti  $a, b, c$  del nucleo familiare

$R_{ei}$  = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare

$R_{ei} = R_{cx} - (R_i + (E_s / (N_i - 1)))$

*Note.*

1. Nel caso 2, il reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente i-esimo e dell'extrareddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.
2. In tutti i casi, il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.

Allegato 3

$N \text{ mesi} = \text{parte intera di } (Rfa - 3 Rdc) / (Rdc / 4)$

N mesi = Numero di mesi di attesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza

Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta)

Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1)».

### 3-ter.0.2

[NANNICINI](#)

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 3-*quater*.

*(Norme in materia di sicurezza del lavoro)*

1. All'articolo 76 comma 4-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 dopo le parole: "articoli 572, 583-*bis*", è aggiunto il seguente inciso: ", 589 e 590, commessi in violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro."

2. All'articolo 420 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

"5. Il giudice, su richiesta della parte civile costituita ai fini del risarcimento dei danni cagionati dai reati di cui agli articoli 589 e 590 del Codice Penale, commessi in violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi indizi di responsabilità a carico dell'imputato, con ordinanza immediatamente esecutiva, provvede all'assegnazione, a carico delle parti civilmente responsabili, di una provvisoria pari a una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della entità del risarcimento liquidato con la sentenza".

3. Dopo l'articolo 491 del Codice di Procedura Penale, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 491-*bis*.

*(Provvisoria)*

1. Il giudice, su richiesta della parte civile costituita ai fini del risarcimento dei danni cagionati dai reati di cui agli articoli 589 e 590 del Codice Penale, commessi in violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi indizi di responsabilità a carico dell'imputato, con ordinanza immediatamente esecutiva, provvede all'assegnazione, a carico delle parti civilmente responsabili, di una provvisoria pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della entità del risarcimento liquidato con sentenza".

4. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 25-*bis*.

*(Regolarizzazione spontanea)*

1. In relazione alle contravvenzioni di cui all'articolo 19, lettera a), il soggetto destinatario di obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro, ha facoltà di presentare all'organo

di vigilanza, entro il 31 dicembre 2018, un'apposita istanza di regolarizzazione spontanea diretta all'emanazione di un provvedimento di estinzione della contravvenzione, indicando per la regolarizzazione un termine non superiore a 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Tale termine è prorogabile, su apposita richiesta del contravventore, motivata in ragione della complessità o della oggettiva difficoltà dell'adempimento, ovvero della sussistenza di specifiche circostanze, non imputabili al contravventore e tali da determinare un giustificato ritardo nella regolarizzazione".

5. L'organo di vigilanza, in accoglimento o diniego dell'istanza di cui al comma 4, emette provvedimento motivato, da comunicare immediatamente al Pubblico Ministero.

6. Al procedimento di regolarizzazione spontanea si applica l'articolo 20, commi 2, 3 e 4.

7. Decorsi centottanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la regolarizzazione, l'organo di vigilanza verifica l'esatto adempimento della regolarizzazione spontanea.

8. A seguito dell'esatto adempimento di cui al comma 4, l'organo di vigilanza ammette il contravventore, nel termine massimo di trenta giorni, al pagamento di una somma pari a un decimo dell'importo edittale massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

9. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato per la regolarizzazione, l'organo di vigilanza comunica al Pubblico Ministero l'esatto adempimento della regolarizzazione spontanea.

10. A seguito dell'inadempimento della regolarizzazione spontanea, ed entro novanta giorni dal termine fissato per la medesima, l'organo di vigilanza comunica l'inadempimento al Pubblico Ministero e al contravventore.

11. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del Codice di Procedura Penale, e sino alla data in cui il Pubblico Ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 21, commi 2 e 3.

12. Si applicano l'articolo 23, comma 3, e l'articolo 24, commi 1 e 2.

13. L'adempimento posto in essere successivamente al termine fissato per la regolarizzazione spontanea, ove congruo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse rispetto a quelle indicate dall'organo di vigilanza, costituiscono elementi di valutazione per l'applicazione dell'articolo 162-bis del Codice Penale. In tale fattispecie, la somma da versare è ridotta a un ottavo dell'importo edittale massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

14. Le disposizioni normative di cui ai commi precedenti non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

### **3-ter.0.4**

[PATRIARCA](#), [MARCUCCI](#), [PARENTE](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [NENCINI](#)

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-*quater*.

*(Istituzione dell'Autorità garante delle competenze acquisite in situazioni di apprendimento e di lavoro)*

1. Al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto di ogni persona al riconoscimento, alla portabilità e all'associazione univoca con la propria identità, delle competenze acquisite in tutte le fasi della vita in situazioni di apprendimento e di lavoro, è istituita la "Autorità Garante delle Competenze acquisite in situazioni di Apprendimento e di Lavoro" (AGCAL), di seguito

denominata "Autorità", con sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e del Ministro dello Sviluppo Economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. L'Autorità, in attuazione alla normativa europea, statale e regionale, promuove la declinazione in competenze dei titoli di studio, attestati, declaratorie contrattuali e di ogni altro atto correlato all'esercizio del diritto indicato nell'articolo 1, comma 1, e rilasciato dai soggetti competenti. L'autorità, con propri regolamenti, definisce le linee guida per la declinazione delle competenze, le modalità di verifica e le eventuali sanzioni in caso di inosservanza.

4. L'Autorità promuove la disponibilità di un "Sistema informativo per competenze", attraverso il concorso di informazioni provenienti da una pluralità di fonti, nel quale siano garantite la tracciabilità e visibilità delle competenze apprese in qualsiasi situazione di apprendimento, di esperienza lavorativa e non lavorativa, nei percorsi di studio, di ricerca e di mobilità nel lavoro. L'autorità attraverso propri regolamenti stabilisce il soggetto che gestisce il "Sistema informativo per competenze", gli *standard* comuni, le modalità di accesso, le modalità di verifica e controllo, recependo le raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 23 novembre 2016, e promuovendo l'applicazione di soluzioni basate sull'evoluzione delle tecnologie digitali, quali i (*Learning*) *Digital Badges*, nonché la realizzazione di un'apposita Piattaforma per lo scambio di informazioni fra persone, operatori autorizzati, operatori accreditati, servizi per l'impiego, imprese, al fine di realizzare il sistema informativo per competenze.

5. L'Autorità promuove il fascicolo elettronico come la base di dati per il "Sistema informativo per competenze". L'Autorità, per assicurare che i requisiti del fascicolo elettronico di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 corrispondano all'esigenza della persona di raccogliere tutte le evidenze, le certificazioni, le attestazioni utili allo sviluppo del proprio profilo di competenze nelle diverse fasi di transizione nella vita lavorativa, provvede all'aggiornamento continuo dei requisiti del fascicolo.

6. L'Autorità, con propri regolamenti, elabora indirizzi e linee guida in materia di omogeneità dei linguaggi, di semplificazione delle procedure e degli standard per realizzare l'interoperabilità dei sistemi informativi esistenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, al fine di realizzare l'obiettivo dell'effettiva disponibilità del diritto di cui all'articolo 3-*quater*, comma 1, nel pieno rispetto delle normative nazionali ed europee sulla tutela dei dati personali, favorendo l'utilizzo di soluzioni basate sull'evoluzione delle tecnologie digitali.

7. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari al 0,1 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai soggetti autorizzati, in base alla normativa vigente, a gestire servizi finalizzati alla ricerca di lavoro o che sono autorizzati a realizzare servizi che promuovono l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, o comunque accreditati nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze, così come definito nel decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13».

### **3-ter.0.5**

[PATRIARCA](#), [MARCUCCI](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#), [PARENTE](#), [NENCINI](#)

#### **Respinto**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 3-ter. - (*Integrazione e accessibilità dei dati relativi alle carriere formative e professionali.*

*Piattaforma telematica unificata delle banche dati pubbliche) - 1.* Al fine di consentire il monitoraggio e la valutazione indipendente degli effetti occupazionali e finanziari delle misure di politica economica e sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali una piattaforma telematica unificata delle basi di dati relative alle carriere formative e professionali individuali.

2. Attraverso la piattaforma di cui al comma 1 sono resi accessibili, in forma anonima e aggregata, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, tutti i dati amministrativi e campionari relativi ai percorsi formativi e professionali individuali, nonché alle prestazioni di assicurazione e assistenza sociali percepite a livello personale o familiare. Alla piattaforma possono accedere, a domanda, tutte le università e gli enti di ricerca pubblici e privati.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula apposite convenzioni con l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, l'Agenzia delle entrate.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della piattaforma e sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo».

### **3-ter.0.6**

#### [NENCINI](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 3-*quater*.

*(Estensione della platea dei beneficiari del Reddito di inclusione (REI))*

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *b*), n. 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, le parole: "euro 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.000".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

3. A decorrere dal 1° settembre 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 30 per cento a decorrere dal 2018"».

Capo I-*bis*

### **MISURE FINALIZZATE ALLA CONTINUITÀ DIDATTICA**

#### **ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

##### **Articolo 4.**

*(Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)*

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico

2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

*1-bis.* Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

*a)* trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;

*b)* stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.

*1-ter.* Ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente, sino al loro esaurimento, attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di cui al comma *1-quater* del presente articolo.

*1-quater.* Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell'articolo 39, comma *3-bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla lettera *a)*:

*a)* concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;

*b)* concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera *a)*, è destinato il 50 per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento;

*c)* concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 1, commi 109, lettera *b)*, e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera *a)*, il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere *a)* e *b)*.

*1-quinquies.* Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma *1-quater*, lettera *b)*, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

*a)* titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

*b)* diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002,



purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

1-*sexies*. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1-*quinquies*, nonché dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

1-*septies*. Ciascun docente può partecipare al concorso di cui al comma 1-*quinquies* in un'unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato.

1-*octies*. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma 1-*quinquies* sono predisposte attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente e il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari ed è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli.

1-*novies*. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo di cui al secondo periodo sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'entità del contributo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

1-*decies*. L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma 1-*quater* comporta la decadenza dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-*undecies*. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 1-*quater*, lettere *b)* e *c)*, continua ad applicarsi quanto disposto all'articolo 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

#### 4.1

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

#### Respinto

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

Art.4. - (*Misure per il contrasto al precariato scolastico*) - 1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 sono inseriti i seguenti:

"108-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 108, al fine di procedere ad un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni, da attuare a partire dall'anno scolastico 2018-2019, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del *turn over* mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente,

educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

108-*ter*. Il piano pluriennale di assunzioni di cui al comma 108-*bis* persegue l'obiettivo dell'eliminazione dal precariato ai sensi del medesimo comma ed è volto al raggiungimento dei seguenti ulteriori obiettivi:

a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del cento per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;

b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;

c) ridefinizione dei criteri per la formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a venti, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;

d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al fine di garantire la presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario, nonché di garantire l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e di un massimo di due alunne o alunni disabili per classe, nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo di istruzione secondaria superiore di secondo grado; ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui, attraverso la definizione di programmi didattici innovativi, e di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:

1) elaborazione e la realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;

2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;

3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, da perseguire mediante la previsione di un rapporto di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;

4) il potenziamento dell'insegnamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;

5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali educazione sentimentale, l'educazione socio-emotiva, l'educazione ambientale, educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di diritto ed economia.

108-*quater*. Al piano pluriennale di assunzioni si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico, e con le seguenti modalità:

a) per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre, ai

sensi della normativa vigente, comprendendo a tal fine i vincitori e gli idonei;

b) per la copertura del restante 50 per cento dei posti disponibili, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario;

108-*quinquies*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 108-*bis* a 108-*quater*, quantificato in 960 milioni di euro nel 2018 e 2.880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma successivo.

108-*sexies*. A decorrere dal 1° settembre 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 32 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

## 4.2

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

### **Respinto**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 4. - 1. In deroga alla normativa vigente, al fine di tutelare le esigenze di razionalità ed economicità dell'azione amministrativa, i soggetti privi di titolo abilitante nelle classi di concorso per le quali non sono stati indetti periodicamente i necessari corsi abilitanti che hanno superato positivamente tutte le fasi delle procedure suppletive dei concorsi indetti con decreti del Direttore Generale n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 - Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno, sono collocati nelle relative graduatorie di merito ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.

2. Per i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Al fine di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie».

### 4.3

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

#### **Id. em. 4.2**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 4. - 1. In deroga alla normativa vigente, al fine di tutelare le esigenze di razionalità ed economicità dell'azione amministrativa, i soggetti privi di titolo abilitante nelle classi di concorso per le quali non sono stati indetti periodicamente i necessari corsi abilitanti che hanno superato positivamente tutte le fasi delle procedure suppletive dei concorsi indetti con decreti del Direttore Generale n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 - Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno, sono collocati nelle relative graduatorie di merito ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.

2. Per i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Al fine di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie».

### 4.4

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

#### **Le parole da: «Sostituire» a: «1. Al fine di» respinte; seconda parte preclusa**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 4. - 1. Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica, sono istituite graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, cui possono accedere, previo superamento di una prova orale selettiva, i laureati in scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che negli ultimi otto anni abbiano svolto per almeno tre anni scolastici non meno di centoottanta giorni di servizio in ciascun anno scolastico.

2. Gli aspiranti che abbiano superato la prova orale sono collocati in graduatoria a seguito di valutazione dei titoli posseduti e del punteggio ottenuto nello svolgimento della prova orale, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) alla prova orale è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile;
- b) nella valutazione dei titoli culturali posseduti è opportunamente valorizzato il possesso della

laurea in scienze della formazione primaria.

3. Le GMRP sono utilizzate per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, una volta esaurite le graduatorie a esaurimento vigenti, destinando a detta procedura di assunzione il 50 per cento dei posti annualmente disponibili e fermo restando che l'ulteriore 50 per cento è destinato allo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso.

4. I docenti assunti in base alle procedure previste dal presente articolo sono sottoposti a un periodo di formazione e prova ai sensi di quanto previsto dai commi 115 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'anno di prova eventualmente superato, alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito di scorrimento delle Graduatorie di Merito Regionali o Provinciali.

5. Al fine di tutelare la continuità didattica per gli alunni, il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017/2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo.

6. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 6.250 unità per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Le unità dell'organico dell'autonomia possono inoltre essere destinate, da parte degli uffici scolastici regionali, all'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ripartire le unità dell'organico dell'autonomia di cui al presente comma tra scuola primaria e scuola dell'infanzia, prevedendo che il 30 per cento delle suddette unità sia destinato alla scuola dell'infanzia.

7. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali.

8. Al fine di salvaguardare la funzionalità scolastica, previa domanda, il personale con funzioni di Dirigente Scolastico, in servizio con contratto a tempo indeterminato, è nella facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo e comunque non oltre l'avvenuto espletamento della procedura concorsuale indetta secondo le modalità di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

9. Nell'anno scolastico 2018/2019, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

10. Al comma 1, dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: "Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018". sono aggiunte le seguenti: ", 2018/2019 e 2019/2020"».

## 4.5

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

### **Precluso**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 4. - (*Reclutamento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria*). - 1. Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica, sono istituite graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, cui possono accedere, previo superamento di una prova orale selettiva, i laureati in scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 che negli ultimi otto anni abbiano svolto per almeno tre anni scolastici non meno di centottanta giorni di servizio in ciascun anno scolastico.

2. Gli aspiranti che abbiano superato la prova orale sono collocati in graduatoria a seguito di valutazione dei titoli posseduti e del punteggio ottenuto nello svolgimento della prova orale, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) alla prova orale è riservato il 40 per cento del punteggio complessivo attribuibile;

b) nella valutazione dei titoli culturali posseduti è opportunamente valorizzato il possesso della laurea in scienze della formazione primaria.

3. Le GMRP sono utilizzate per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, una volta esaurite le graduatorie a esaurimento vigenti, destinando a detta procedura di assunzione il 50 per cento dei posti annualmente disponibili e fermo restando che l'ulteriore 50 per cento è destinato allo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso.

4. I docenti assunti in base alle procedure previste dal presente articolo sono sottoposti a un periodo di formazione e prova ai sensi di quanto previsto dai commi 115 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'anno di prova eventualmente superato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito di scorrimento delle graduatorie di merito regionali o provinciali.

5. Al fine di tutelare la continuità didattica per gli alunni, il personale già assunto in ruolo, a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento, è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017/2018 fino alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo».

## 4.6

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

### **Precluso**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, al fine anche di contribuire a superare i numerosi contenziosi tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi tra cui i docenti in possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, inseriti con riserva nella graduatoria ad esaurimento a decorrere dall'anno 2015, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone distinte graduatorie provinciali per titoli, riservate al reclutamento nella scuola dell'infanzia e primaria e nei rispettivi posti di sostegno, cui attingere in subordine alle vigenti graduatorie ad esaurimento e agli elenchi dei vincitori del concorso bandito con decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105 (posti comuni) e n. 107 (posti di sostegno per l'infanzia e la primaria) per una quota delle assunzioni non superiore al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 401 del Testo Unico.



2. L'accesso alle predette graduatorie è riservato al personale non di ruolo, all'atto dell'iscrizione in graduatoria, nelle scuole statali per i rispettivi posti o gradi, sulla base dei seguenti criteri:

a) alla prima fascia, cui attingere prioritariamente, accedono, nelle regioni ove hanno svolto il concorso, i soggetti collocati nelle relative graduatorie di merito del concorso di cui ai decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105 (posti comuni) e n. 107 (posti di sostegno per l'infanzia e la primaria) e non ricompresi nell'elenco dei vincitori;

b) alla seconda fascia, graduata sulla base della vigente tabella titoli relativa alla II fascia delle graduatorie di istituto, accedono:

I. i soggetti in possesso di abilitazione conseguita attraverso la laurea in scienze della formazione primaria;

II. I soggetti in possesso di abilitazione conseguita ai sensi degli articoli 194 e 197 del testo unico e del diploma sperimentale psicopedagogico (Brocca) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 che abbiano, per i rispettivi posti, superato con riserva il periodo di formazione e prova di cui al decreto ministeriale n. 850 del 2015;

III. I soggetti in possesso di abilitazione conseguita ai sensi degli articoli 194 e 197 del testo unico e del diploma sperimentale psicopedagogico (Brocca) conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 ed entro l'anno scolastico 2017/2018 e subordinatamente alla frequenza e al superamento di un corso di aggiornamento professionale, presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria, preposto all'accertamento degli *standard* professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente, ovvero di un esame orale basato sui medesimi quadri di riferimento;

c) alla graduatoria concernente i posti sul sostegno, accedono i soggetti in possesso della specifica specializzazione ai sensi della normativa vigente.

3. Ai fini dell'aggiornamento dei titoli e dell'accesso dei docenti abilitati in Scienze della Formazione primaria le graduatorie di cui al presente articolo sono aggiornate ogni due anni.

4. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), punto 3) possono iscriversi in soprannumero ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 400, del testo unico n. 297 del 1994, per i soggetti di cui al presente articolo i concorsi per titoli ed esami sono indetti con cadenza biennale, fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di concorsi, subordinatamente all'accertamento degli *standard* professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente. Le procedure concorsuali prevedono lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica.

6. I soggetti immessi in ruolo con riserva entro l'anno scolastico 2017/18, che abbiano superato il periodo di formazione e prova ai sensi del decreto ministeriale n. 850 del 2015, sono confermati subordinatamente alla frequenza e al superamento di un corso di aggiornamento professionale, presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, finalizzato all'accertamento degli *standard* professionali previsti dalla normativa e dal contratto vigente, ovvero al superamento di un esame orale basato sui medesimi quadri di riferimento di cui al comma 2), lettera b), sub *iii*)».

#### 4.7

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

#### **Respinto**

*Sopprimere i commi 1 e 1-bis.*

*Conseguentemente, al comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per garantire regolari assunzioni sia da graduatorie ad esaurimento sia da graduatorie di merito e graduatorie di*

merito regionali, l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento previsto per l'anno scolastico 2018-2019 è posticipato all'anno scolastico 2020-2021».

#### 4.8

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Le parole da:** «*Al comma*» **a:** «*2018/2019*» **respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e la continuità didattica», con le seguenti: «Al fine di stabilizzare il personale e assicurare la continuità didattica,».*

#### 4.9

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019», con le seguenti: «Al fine di stabilizzare il personale.».*

#### 4.10

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di assicurare», inserire le seguenti: «la stabilizzazione del personale, nonché».*

#### 4.11

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Sost. id. em. 4.10**

*Al comma 1, alle parole: «l'ordinato avvio», premettere le seguenti: «la stabilizzazione del personale, nonché».*

#### 4.12

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole da: «avvio dell'anno scolastico», fino alla fine del comma con le*



*seguenti: «e completo svolgimento dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, entro cui completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, è elevato a 320 giorni decorrenti dalla data di comunicazione degli stessi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».*

#### 4.13

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Le parole da:** «*Al comma* » **a:** «*stabilizzare*» **respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, dopo le parole: «al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019», inserire le seguenti: «,di stabilizzare i docenti della scuola».*

#### 4.14

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019», inserire le seguenti: «, di stabilizzare il personale».*

#### 4.15

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole da: «la continuità didattica», fino alla fine del comma con le seguenti: «nell'interesse degli alunni la continuità didattica del personale docente del primo e del secondo ciclo d'istruzione assunto a tempo indeterminato con la clausola di rescissione in quanto inserito nelle Graduatorie ad esaurimento con riserva, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso il Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il Diploma d'insegnamento tecnico-professionale, nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al comma 1-quater, sono confermati nei ruoli tutti i docenti assunti che hanno superato l'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con contestuale scioglimento della riserva e con decorrenza giuridica del 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma. Per lo stesso fine, relativamente ai contratti a tempo determinato da assegnare per le supplenze annuali o al termine delle attività didattiche per lo stesso anno scolastico 2018/2019, con Decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca da emanarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto l'aggiornamento e l'inserimento nelle graduatorie ad*

*esaurimento dei docenti in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:*

- 1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti;
- 2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- 3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- 4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico-professionale».

#### 4.16

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Le parole da:** «*Al comma*» **a:** «*seguenti:*» respinte; **seconda parte preclusa**

*Al comma 1, alle parole: «degli alunni», premettere le seguenti: «dei docenti, delle famiglie e».*

#### 4.17

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, alle parole: «degli alunni», premettere le seguenti: «delle famiglie e».*

#### 4.18

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, alle parole: «degli alunni», premettere le seguenti: «del corpo docente e».*

#### 4.19

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Le parole da:** «*Al comma*» **a:** «*seguenti:*» respinte; **seconda parte preclusa**

*Al comma 1, dopo le parole: «nell'interesse degli alunni», inserire le seguenti: «dei docenti e delle famiglie».*

#### 4.21

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: «nell'interesse degli alunni», aggiungere le seguenti: «e dei docenti».*

**4.22**

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, alle parole: «degli alunni», aggiungere le seguenti: «dei docenti e».*

**4.20**

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: «nell'interesse degli alunni», aggiungere le seguenti: «del corpo docente».*

**4.23**

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: «nell'interesse degli alunni», inserire le seguenti: «e delle famiglie».*

**4.24**

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole da: «all'esecuzione delle decisioni giurisdizioni», fino alla fine del comma con le seguenti: «il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017-2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di merito regionali o provinciali (GMRP) sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria che saranno istituite, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo».*

*Conseguentemente:*

*al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: «30 giugno 2019», aggiungere le seguenti: «nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo»;*

*al comma 1-bis, lettera b), dopo le parole: «30 giugno 2019», aggiungere le seguenti: «nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo»;*

*al comma 1-octies, secondo periodo, sostituire le parole: «sino a 50», con le seguenti: «sino a*

35».

#### 4.25

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire la parola: «conseguito», con le seguenti: «e relativi indirizzi sperimentali conseguiti».*

#### 4.26

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», con le seguenti: «dal termine dell'anno scolastico 2018/2019».*

#### 4.27

[CAUSIN](#), [MALAN](#), [FLORIS](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [TOFFANIN](#), [VITALI](#)

##### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1.1. Nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il personale assunto in ruolo con riserva, è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con la decorrenza giuridica del 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.

1.2. All'articolo 1, comma 96, lettera *b*), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c*), della legge 27 dicembre 1996, n. 296, tutti i docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento comunque conseguita, ivi compresi gli insegnanti in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002"».

#### 4.28

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

##### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.1. I docenti che abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie di ogni tipo, con contratti a tempo determinato, su posti vacanti o disponibili fino alla fine dell'anno scolastico (30 giugno), per almeno 36 mesi, e in possesso della prescritta abilitazione, sono esonerati dalla partecipazione al "Concorso Transitorio" e inseriti in adeguata graduatoria ad esaurimento per l'immissione nel ruolo corrispondente, con precedenza rispetto agli esiti del suddetto "Concorso Transitorio"».

#### 4.29

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Le parole da: «Dopo il» a: «entro la data del» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono banditi entro la data del 31 ottobre 2018».

#### 4.30

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono banditi entro la data del 30 novembre 2018».

#### 4.31

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono banditi entro la data del 31 dicembre 2018».

#### 4.32

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

**Respinto**

*Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:*

«1-bis. Nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-*quater*, sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento gli insegnanti precari in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- 1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti;

2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico-professionale.

*1-bis.1.* Sono confermati nei ruoli i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva che hanno superato l'anno di prova nella scuola secondaria e primaria, dell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con contestuale scioglimento della riserva e con decorrenza giuridica del 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma».

#### 4.33

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1-bis, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) garantendo la continuità didattica del personale docente del primo e secondo ciclo di istruzione assunto a tempo indeterminato con la clausola di rescissione in quanto inserito nelle Graduatorie a esaurimento con riserva, purché in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso il Diploma Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Nel caso di superamento del periodo di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche se intercorso successivamente alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, per il personale di ruolo assunto con riserva è disposto il mantenimento in servizio e lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo;».

#### 4.35

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Le parole da: «Apportare» a: «b), dopo le parole: "30 giugno 2019", aggiungere le seguenti: ", nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo";» respinte; seconda parte preclusa**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: «30 giugno 2019», aggiungere le seguenti: «, nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo»;*

b) *al comma 1-bis, lettera b), dopo le parole: «30 giugno 2019», aggiungere le seguenti: «, nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo»;*

c) *al comma 1-octies, secondo periodo, sostituire le parole: «sino a 50», con le seguenti: «sino a 35».*

#### 4.36

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

##### **Precluso**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: «30 giugno 2019», aggiungere le seguenti: «, nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo»;*

b) *al comma 1-bis, lettera b), dopo le parole: «30 giugno 2019», aggiungere le seguenti: «, nonché per vincitori di concorso fino all'immissione in ruolo».*

#### 4.34

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1-bis, lettera b), sostituire le parole: «con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019», con le seguenti: «fino alla pubblicazione delle graduatorie di merito regionali. I docenti devono essere mantenuti in servizio fino all'assunzione in ruolo sullo stesso posto. L'anno di prova superato è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento delle graduatorie di merito regionali».*

#### 4.37

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

##### **Respinto**

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:*

«1-bis.1. Nel caso di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il personale docente assunto in ruolo con riserva è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma.

1-bis.2. È disposto per l'anno scolastico 2018-2019, all'atto dell'aggiornamento, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione comunque conseguita entro la data di conversione del presente decreto».

#### 4.38

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «gli insegnanti» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1-ter, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-

*quater*, sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento gli insegnanti precari in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: 1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti; 2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; 3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002; 4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico-professionale. Sono confermati nei ruoli i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva che hanno superato l'anno di prova nella scuola secondaria e primaria, dell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con contestuale scioglimento della riserva e con decorrenza giuridica del 1° settembre dell'anno successivo alla conferma in ruolo. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal personale di cui al presente comma».

#### 4.39

[BERARDI](#), [VITALI](#)

##### **Precluso**

*Al comma 1-ter, dopo il primo periodo, inserire il seguente:*

«Nelle more dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al successivo comma 1-*quater*, sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento gli insegnanti in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: 1) essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti; 2) aver conseguito l'abilitazione mediante laurea in Scienze della Formazione, percorso abilitante speciale (PAS) o Tirocinio formativo attivo (TFA) o analogo titolo abilitante conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; 3) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002; 4) aver conseguito il diploma di insegnamento tecnico pratico».

#### 4.40

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si possono iscrivere nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente gli insegnanti in possesso di titolo abilitante di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e i laureati in scienze della formazione primaria».*

#### 4.42

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

##### **Respinto**

*All'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 1-*quater*, lettera b), dopo la parola: «straordinario» inserire le seguenti: «per titoli ed esami»;*



- b) *Al comma 1-quater, lettera b), sostituire le parole: «è soppressa al suo esaurimento», con le seguenti: «ha validità triennale»;*
- c) *Al comma 1-quinquies, lettera a), sopprimere le parole da: «purché», fino alla fine della lettera;*
- d) *Al comma 1-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «nel corso degli ultimi otto anni scolastici», con le seguenti: «dal 2014»;*
- e) *Sopprimere il comma 1-octies.*

#### 4.41

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1-quater, lettera b), sostituire le parole: «in ciascuna regione», con le seguenti: «contestualmente in tutte le regioni d'Italia».*

#### 4.43

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1-quinquies, lettera a), sopprimere le parole da: «purché i docenti», fino alla fine del periodo.*

#### 4.44

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1-quinquies, lettera a), sostituire le parole da: «purché» fino alla fine della lettera con le seguenti: ». I titoli di laurea conseguiti all'estero sono validi purché comprensivi di almeno due annualità di tirocinio ovvero se l'aspirante ha maturato almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14 della legge 3 marzo 199, n. 124 e successive modificazioni».*

#### 4.45

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1-quinquies, lettera a) sopprimere le parole da: «nel corso» fino alle seguenti: «due annualità di».*

#### 4.46

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1-quinquies, lettera b), sostituire le parole: «due annualità di servizio specifico, anche non continuative» con le seguenti: «180 giorni, anche non continuativi, di servizio specifico».*

#### 4.47

[GALLONE](#), [MALAN](#), [CAUSIN](#), [TOFFANIN](#), [PEROSINO](#), [FLORIS](#), [CONZATTI](#), [VITALI](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1-quinquies, lettere a) e b), dopo le parole: «istituzioni scolastiche statali» aggiungere le seguenti: «e paritarie».*

#### 4.48

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1-quinquies, lettera b), dopo le parole: «con valore di abilitazione» aggiungere le seguenti: «e relativi indirizzi sperimentali».*

#### 4.49

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1-sexies, sostituire le parole: «di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies», nonché con le seguenti: «abilitanti richiesti purché in possesso».*

#### 4.50

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

##### **Le parole da: «Al comma» a: «sino a» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1-octies, secondo periodo, sostituire le parole: «sino a 50» con le seguenti: «sino a 35».*

#### 4.51

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Precluso**

*Al comma 1-octies, secondo periodo, sostituire le parole: «sino a 50» con le seguenti: «sino a 40».*

**4.52**

[LONARDO](#), [VITALI](#)

**Le parole da: «Dopo il» a: «Al fine di» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo il comma 1-undecies, inserire il seguente:*

«1-duodecies. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto di reggenza nelle istituzioni scolastiche, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire un concorso per l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico con la modalità della valutazione di una prova orale di natura gestionale che non prevede punteggio minimo. Al concorso, bandito nelle sole regioni in cui le commissioni giudicatrici sono state destituite per capi di accusa, sono ammessi coloro che, avendo superato già le due prove scritte del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, hanno ancora contenzioso non passato in giudizio avverso la suddetta procedura concorsuale. La graduatoria sarà nazionale. Le procedure sono esperite a valere dei soli posti in organico vacanti e disponibili anche se oggetto di altre procedure concorsuali e comunque nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

**4.53**

[LONARDO](#), [VITALI](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 1-undecies, inserire il seguente:*

«1-duodecies. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto di reggenza nelle istituzioni scolastiche, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire un concorso per l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico con la modalità della valutazione di una prova orale di natura gestionale che non prevede punteggio minimo. Al concorso, organizzato su base regionale e interregionale, con graduatoria finale nazionale, sono ammessi coloro che, già ammessi a partecipare alle prove concorsuali del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, hanno ancora contenzioso non passato in giudizio avverso la suddetta procedura concorsuale. Le procedure sono esperite a valere dei soli posti in organico vacanti e disponibili anche se oggetto di altre procedure concorsuali e comunque nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

#### 4.54

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#), [VALENTE](#)

##### **Precluso**

*Dopo il comma 1-undecies aggiungere il seguente:*

«1-duodecies. Al fine di tutelare la continuità didattica per gli alunni, il personale già assunto in ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie a esaurimento è mantenuto in servizio, quale supplente annuale, nel posto occupato nell'anno scolastico 2017/2018, fino alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1, lo stesso è ulteriormente mantenuto in servizio, al fine di garantire la continuità didattica, successivamente alla pubblicazione delle medesime graduatorie e sino all'assunzione in ruolo».

#### 4.55

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

##### **Precluso**

*Dopo il comma 1-undecies aggiungere il seguente*

«1-duodecies. Al fine di salvaguardare la funzionalità scolastica, previa domanda, il personale con funzioni di Dirigente Scolastico, in servizio con contratto a tempo indeterminato, è nella facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo e comunque non oltre l'avvenuto espletamento della procedura concorsuale indetta secondo le modalità di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni».

#### 4.56

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

##### **Respinto**

*Dopo il comma 1-undecies aggiungere il seguente:*

«1-duodecies. Nell'anno scolastico 2018/2019, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

#### 4.57

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

##### **Respinto**

*Dopo il comma 1-undecies aggiungere il seguente:*

«1-*duodecies*. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali».

#### 4.58

[VERDUCCI](#), [MALPEZZI](#), [IORI](#), [RAMPI](#)

##### **Respinto**

*Dopo il comma 1-undecies aggiungere il seguente:*

«1-*duodecies*. Al comma 1 dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: "Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018" sono aggiunte le seguenti: ", 2018/2019 e 2019/2020"».

#### 4.59

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#), [VALENTE](#)

##### **Respinto**

*Dopo il comma 1-undecies aggiungere il seguente:*

«1-*duodecies*. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 6.250 unità per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

1-*terdecies*. Le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1-*duodecies* possono inoltre essere destinate, da parte degli uffici scolastici regionali, all'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale.

1-*quaterdecies*. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ripartire le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1-*duodecies* tra scuola primaria e scuola dell'infanzia, destinando il 30 per cento delle predette unità alla scuola dell'infanzia».

#### G4.1

[MALAN](#), [SICLARI](#)

##### **Improponibile**

*Il Senato,*

nel corso dell'esame dell'A.S. 741,  
impegna il Governo:

ad inserire nel primo provvedimento d'urgenza appropriato norme che consentano ai singoli istituti scolastici, attraverso gli organi collegiali scolastici nel caso degli istituti pubblici, misure che consentano di considerare subito requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73.

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

### 4.0.1

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4.1.

*(Proroga opzione donna)*

1. Al fine di prorogare il regime di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, entro il 31 dicembre 2019 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della proroga si provvede a valere sulle risorse residue e fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al successivo punto 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

### 4.0.2

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 4.1.

1. Al fine di assicurare la regolare amministrazione della giustizia e l'ordinato svolgimento dei processi penali e civili i magistrati onorari in servizio come giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari o giudici di pace alla data di entrata in vigore della presente legge permangono nel possesso delle rispettive funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile, salvo il venir meno dei requisiti di idoneità, valutati con verifiche di professionalità a cadenza quadriennale.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le incompatibilità, le guarentigie e il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale previsti per gli altri magistrati ordinari dell'ordine giudiziario».

### 4.0.4

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4.1.

1. Alle piccole e medie imprese che avviano la propria attività nei territori periferici delle città con più di cinquecentomila abitanti e che assumono personale residente da almeno cinque anni nella medesima zona periferica sono riconosciuti i benefici attribuiti alle imprese operanti nelle zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006.

2. Ai fini dell'attribuzione dei benefici alle singole imprese, i comuni di cui al comma 1 individuano le zone periferiche dei propri territori e al 31 dicembre di ciascun anno le comunicano al Ministero dello sviluppo economico».

#### 4.0.3

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

##### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4.1.

1. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, a quelle destinate alla pesca, alla acquacoltura, alle attività produttive ad essa connesse, alle attività sportive, nonché a quelle destinate ad approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente in essere, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione per settantacinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali l'estensione della durata della concessione demaniale per il periodo di cui al comma 1».

#### 4.0.5

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

##### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4.1.

*(Regime speciale per il commercio sulle aree pubbliche)*

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"g) al commercio sulle aree pubbliche";

b) all'articolo 16:

1) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio sulle aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114";

c) l'articolo 70 è soppresso.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli gli effetti derivanti dall'intesa in sede di Conferenza unificata, 5 luglio 2012, n. 83/CU e tutti gli atti connessi e conseguenti».

#### 4.0.6

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

##### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4.1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di modifica del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di abrogare il "minor prezzo" tra i criteri di aggiudicazione degli appalti».

#### 4.0.7

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

##### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4.1.

*(Delega al Governo per l'introduzione della flat tax sui redditi incrementali)*

1. Al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare quelli espressi agli articoli 3 e 53 della Costituzione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l'introduzione di *flat tax* al 15 per cento e il conseguente adeguamento della normativa tributaria, in conformità ai seguenti criteri:

- a) innalzamento del tetto di fatturato per usufruire del regime forfettario;
- b) introduzione della *flat tax* al 15 per cento sui redditi incrementali delle persone fisiche, estendendola anche alle società di persone sottoposte a IRI;
- c) applicazione di un'aliquota IRES del 15 per cento sui redditi incrementali delle società di capitali.

2. Agli oneri previsti al comma 1 si fa fronte con i risparmi di spesa derivanti dalle agevolazioni fiscali per le imposte sui redditi e alle maggiori entrate conseguenti al maggior gettito proveniente dall'emersione spontanea della base imponibile».

#### 4.0.8

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

##### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4.1.

1. In attuazione del principio di cui all'articolo 36 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni per l'istituzione di un salario minimo orario applicabile a tutte le categorie di lavoratori e lavoratrici, in cui la retribuzione



minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva».

#### 4.0.9

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

##### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4.1.

*(Nona salvaguardia esodati)*

1. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia, senza introdurre paletti temporali e comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Agli oneri derivanti dalla nona salvaguardia che si quantificano in 329 milioni di euro si provvede ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 329 milioni di euro per l'anno 2019. Ove la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

#### 4.0.10

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

##### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4.1.

1. Al fine di riconoscere maggiore flessibilità in uscita dal mondo del lavoro viene introdotto l'istituto denominato "quota 41" che consente a lavoratori e lavoratrici la possibilità di andare in pensione con l'unico requisito di quarantuno anni di contributi versati, a prescindere da ulteriori criteri anche anagrafici.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge

31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, al fine di assicurare maggiori entrate a copertura della manovra per l'anno 2019. Ove la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

#### 4.0.11

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4.1.

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1-ter. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, i centri per l'impiego promuovono la costituzione di una rete di contatti con le imprese, le società, i consorzi, le cooperative, gli studi associati, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni e svolgono, in particolare, attività di ricerca e di selezione di personale provvedendo a trasmettere periodicamente ai soggetti costituenti la rete i profili professionali del personale selezionato ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività richieste.

1-quater. I servizi competenti sono tenuti a predisporre apposite procedure di monitoraggio e di valutazione delle prestazioni erogate ai fini della verifica della conformità ai livelli essenziali delle prestazioni;

b) dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

"Art. 33-bis.

*(Personale dei servizi competenti)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le prestazioni erogate dai servizi per l'impiego devono essere svolte da personale in possesso di diploma di laurea o di attestato di qualifica nel settore della formazione o della gestione delle risorse umane ovvero di titoli equipollenti.

2. Per il personale già operante presso i servizi competenti non in possesso dei titoli abilitanti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede ad erogare un apposito contributo per la copertura dei costi necessari al loro conseguimento.

3. In sede di contrattazione collettiva può essere altresì prevista l'erogazione di un ulteriore incentivo economico sulla parte variabile della retribuzione da corrispondere al personale addetto alle attività di ricerca e di selezione di personale dei centri per l'impiego.

4. Al personale è inoltre riconosciuta una specifica indennità commisurata al conseguimento degli obiettivi stabiliti con un apposito piano annuale. L'indennità è corrisposta in funzione alla collocazione dei lavoratori iscritti nella misura massima del 75 per cento per le assunzioni a tempo indeterminato concluse, anche a seguito di trasformazione di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato, e nella restante parte del 25 per cento per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato. Nel computo delle assunzioni a tempo determinato non sono compresi i rapporti stagionali del settore agricolo"».

#### **4.0.12**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4.1.

*(Statuto partecipativo dei lavoratori alla gestione e agli utili d'impresa)*

1. In conformità all'articolo 46 della Costituzione, le imprese, in qualsiasi forma costituite, che occupano più di cinquanta lavoratori, possono adottare uno statuto partecipativo che preveda piani di intervento dei lavoratori dipendenti nella gestione dell'impresa, l'istituzione di forme di partecipazione dei lavoratori agli utili e l'accesso privilegiato dei dipendenti dell'impresa al possesso di azioni o quote di capitale dell'impresa stessa. Lo statuto partecipativo è adottato sulla base di un accordo sindacale stipulato con le rappresentanze sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nelle imprese medesime o con i rispettivi organi di coordinamento, ovvero, in mancanza, per effetto di una proposta aziendale, comunicata preventivamente alle organizzazioni sindacali provinciali di categoria e approvata, decorsi almeno trenta giorni dalla comunicazione, a scrutinio segreto dalla maggioranza dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato».

ARTICOLO 4-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4-bis.

*(Modifica in materia di contratti a termine nel settore scolastico)*

1. Il comma 131 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è abrogato.

EMENDAMENTI

#### **4-bis.1**

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 4.29**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente*

«1-bis. I concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono banditi entro la data del 31 ottobre 2018».

#### **4-bis.2**

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 4.29**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente*

«1-bis. I concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono banditi entro la data del 30 novembre 2018».

#### **4-bis.3**

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

## **Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 4.29**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono banditi entro la data del 31 dicembre 2018».

## **EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4-BIS**

### **4-bis.0.1**

#### [MALPEZZI](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 4-ter.

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione del personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone distinte graduatorie provinciali permanenti per titoli, riservate al reclutamento dei Direttori S.G.A. delle Istituzioni Scolastiche, cui attingere per una quota delle assunzioni non superiore al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili così come determinati nel Decreto Interministeriale di Determinazione dell'Organico di Diritto per l'anno scolastico 2018/19.

2. L'accesso alle graduatorie di cui al comma 1 è riservato al personale Assistente Amministrativo, in servizio con contratto a tempo indeterminato che, all'atto dell'iscrizione in graduatoria, abbia maturato il requisito di aver prestato n. 2 anni di servizio da Direttore Servizi Generali e Amministrativi prestati a partire dall'anno scolastico 2000/2001.

3. Le Graduatorie Provinciali permanenti, costituite ai sensi del comma 1, sono aggiornate biennialmente e utilizzate per le immissioni nei ruoli di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella quota del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di ogni anno scolastico.

4. Le medesime Graduatorie Provinciali permanenti sono utilizzate anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di Diritto e di Fatto.

5. In prima applicazione, nell'anno scolastico 2018/19, si procede alla nomina con decorrenza O 1/09/2018, degli aspiranti utilmente inclusi nelle Graduatorie Provinciali per un numero di posti pari al 50 per cento dei posti vacanti e disponibili. Contestualmente, sono attivati corsi di formazione, da svolgersi nel medesimo anno scolastico 2018/19, strutturati secondo le modalità e i programmi previsti per il personale neo assunto del profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi.

6. Per i successivi anni scolastici il MIUR procede a programmare e mettere in atto la formazione di un congruo numero di aspiranti inclusi in graduatoria al fine delle immissioni in ruolo per gli anni scolastici successivi».

### **4-bis.0.2**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-ter.

*(Disposizioni in materia di organico scolastico)*

1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 sono disposte assunzioni a tempo indeterminato del personale docente e Ata nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado su tutti i posti vacanti e disponibili. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà, inoltre, provvedere alla ricognizione di tutti i posti disponibili in organico di fatto al fine di verificare l'effettiva presenza su di essi di un titolare e, ove questo non sussista, alla tempestiva assegnazione del posto in organico di diritto, immediatamente utile per le operazioni di immissione in ruolo.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 è ripristinata l'organizzazione degli organici della scuola primaria prevista dall'articolo 4 legge 5 giugno 1990 n. 148, secondo moduli organizzativi costituiti da tre insegnanti su due classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo; qualora ciò non sia possibile sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo moduli costituiti da quattro insegnanti su tre classi. Sono pertanto abrogate tutte le disposizioni contrastanti.

3. Dopo il comma 135-*quater*, articolo 1, legge 13 luglio 2015 n. 107, è inserito il seguente comma 135-*quinquies*: "Il comma 2 articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, è soppresso. Al comma 2-*bis* articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, eliminare le seguenti parole: Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non può comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2.'. Conseguentemente, è abrogato il comma 75, articolo 1 legge 13 luglio 2015 n. 107".

4. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 le graduatorie di circolo e d'istituto di cui all'articolo 5 decreto ministeriale 13 giugno 2007 n. 131 sono trasformate in graduatorie per ambiti territoriali di cui al comma 66 articolo 1 legge 13 luglio 2015 n. 107. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è previsto un aggiornamento annuale per gli aspiranti già inseriti nelle tre fasce e un aggiornamento semestrale per tutti i docenti che conseguono l'abilitazione o il titolo d'accesso successivamente alla scadenza dell'aggiornamento annuale. Detti inserimenti semestrali avverranno in coda agli aspiranti già inseriti. Al primo aggiornamento annuale utile, gli aspiranti inseriti in coda saranno collocati nella fascia di pertinenza sulla base del punteggio e dei titoli posseduti».

### **4-bis.0.3**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#)

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-ter.

1. Sono prorogati anche per gli aspiranti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 eseguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti. Dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

#### 4-bis.0.4

[DE POLI](#), [FLORIS](#), [PEROSINO](#), [TOFFANIN](#), [VITALI](#)

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Capo I-ter

MISURE FINALIZZATE ALLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DELLA  
VITA UMANA IN MARE E DEL CONTROLLO DEI PORTI

Art. 4-ter.

*(Disposizioni in materia di personale appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto)*

1. Al fine di mantenere i livelli di efficienza e di capacità operativa delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, in relazione alle attività di soccorso in mare, nonché di vigilanza e controllo dei porti, il personale del Corpo delle Capitanerie di porto già reclutato ai sensi dell'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che, dopo il servizio di rafferma, non sia decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale in relazione alla procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in data 24 agosto 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 519, legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in attuazione della Direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministero per le riforme e le innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni, viene richiamato in servizio permanente, entro il 1° Settembre 2018, in deroga all'articolo 6551 nel grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *e)*, e ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto con decorrenza dalla data di assunzione in servizio di prima nomina.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico della ricostruzione carriera e degli arretrati sino all'effettiva reintegrazione in servizio, detratto l'*aliunde perceptum*, fino all'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 589 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; dall'anno 2019 nell'ambito degli ordinari stanziamenti dei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».

EMENDAMENTI TENDENTI A PREMETERE ARTICOLI ALL'ARTICOLO 5

#### 05.1

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

#### **Respinto**

*All'articolo, premettere il seguente:*

«Art. 05.

*(Definizioni)*

1. Per "aiuto di Stato" s'intendono:

- a)* agevolazioni fiscali previste per la categoria produttiva o per il territorio;
- b)* erogazioni dirette per incentivazione di innovazioni tecnologiche;
- c)* sgravi contributivi per le nuove assunzioni;
- d)* utilizzo a favore dei lavoratori dipendenti di procedure di mobilità;

e) agevolazioni tariffarie per il trasporto di merci.

Gli "aiuti di Stato" sono considerati tali quando essi corrispondano alla riduzione del quindici per cento dei costi totali rilevati dai bilanci del quinquennio in esame.

2. Per Stato s'intendono le Amministrazioni Centrali, gli Enti Regioni, gli Istituti finanziari il cui capitale sociale sia totalmente in possesso di un Ente Statale».

## 05.2

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

### Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 05.

*(Misure per l'attrazione di nuovi investimenti esteri nel territorio nazionale)*

1. Al fine di sostenere le iniziative di attrazione di nuovi investimenti esteri in Italia, in particolare nelle aree territoriali del Mezzogiorno, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per l'attrazione di nuovi investimenti esteri in Italia. Il Piano di cui al presente comma è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per il sud e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le azioni, con le relative dotazioni finanziarie, finalizzate, nel rispetto della normativa comunitaria, al sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché le modalità di accompagnamento e di assistenza degli investitori esteri in Italia.

3. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano di cui al comma 1, sono definiti:

a) gli obiettivi aggiuntivi attribuiti all'ICE-Agenzia per favorire l'attrazione di nuovi investimenti esteri;

b) i risultati attesi;

c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo.

4. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede all'attuazione del Piano di cui al comma 1 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, tenuto conto della convenzione di cui al comma 3 e delle intese raggiunte sulle azioni contenute nel medesimo Piano. Essa svolge all'estero l'attività di attrazione di nuovi investimenti in Italia attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari Italiane e predispone, in favore degli investitori esteri, un portale di accesso contenente le informazioni sulle aree territoriali e i distretti produttivi, sulle procedure e le agevolazioni per la realizzazione degli investimenti nel territorio nazionale e sulle figure professionali specializzate a disposizione per favorire e accompagnare la realizzazione di tali investimenti.

5. Sulle attività di cui al comma 4, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e sulle azioni realizzate per l'attrazione di nuovi investimenti esteri.

6. Presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un apposito Comitato con il compito di favorire, attraverso il coordinamento tra le diverse amministrazioni centrali e locali interessate, la



realizzazione del Piano di cui al comma 1. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Una quota pari al 10 per cento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è destinato, annualmente, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

## Capo II

### MISURE PER IL CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

#### ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

##### Articolo 5.

###### *(Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti)*

1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.
3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di aiuto di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un interesse calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, aumentato di cinque punti percentuali.
4. Per i benefici già concessi o per i quali sono stati pubblicati i bandi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.



5. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti ai sensi del presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo importo, all'amministrazione titolare della misura e vanno a incrementare le disponibilità della misura stessa.

*5-bis.* Le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo dalle amministrazioni centrali dello Stato sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell'attività economica, eventualmente anche sostenendo l'acquisizione da parte degli ex dipendenti.

6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

## 5.1

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

### Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (*Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di contributi pubblici*). - 1. Le disposizioni che stabiliscono la concessione di sostegni pubblici, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, prevedono contestualmente i casi e le modalità per la revoca e la restituzione dei sostegni medesimi nei casi di delocalizzazione degli oggetti dell'intervento di sostegno».

## 5.2

[FERRARI](#)

### Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (*Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di contributi pubblici*). - 1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo. In caso di decadenza, l'amministrazione erogatrice del contributo pubblico, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo del contributo fruito.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998,

n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico Europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo.

3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi ai contributi di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione del contributo.

4. Per i benefici già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per i contributi pubblici in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, concessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti ai sensi del presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo importo, all'amministrazione titolare della misura e vanno a incrementare le disponibilità della misura stessa.

6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento della produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria del contributo pubblico o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

### 5.3

#### FERRARI

##### **Respinto**

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «aiuto di stato» con le seguenti: «sostegno pubblico».*

### 5.4

#### BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

**Le parole da: «Al comma» a: «, con le seguenti: "contributo pubblico» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo. In caso di decadenza, l'amministrazione erogatrice del contributo pubblico, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla*

*legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo del contributo fruito».*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo»;*

*sostituire il comma 3 con il seguente: «3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi ai contributi di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione del contributo;*

*al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «gli aiuti di Stato» con le seguenti: «i contributi pubblici in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123»;*

*sostituire il comma 6, con il seguente: «Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento della produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria del contributo pubblico o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».*

## 5.6

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

### Precluso

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo. In caso di decadenza, l'amministrazione erogatrice del contributo pubblico, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo del contributo fruito».*

## 5.9

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

### Precluso

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «aiuto di Stato», fino alla fine del comma, con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123,».*

## 5.10

### FERRARI

#### **Precluso**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «aiuto di Stato» con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123».*

## 5.5

### BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

#### **Le parole da: «Al comma» a: «, con le seguenti: "sostegno pubblico» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del beneficio».*

*Conseguentemente:*

*al comma 2 sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma con le seguenti: «sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del beneficio»;*

*sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Alla revoca e alla restituzione dei sostegni pubblici nei casi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 9, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni»;*

*sostituire il comma 4 con il seguente: «4. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 60 e 61 sono soppressi»;*

*sopprimere i commi 5 e 5-bis;*

*al comma 6 sostituire le parole da: «o di una sua parte» fino alla fine del comma con le seguenti: «ovvero dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto».*

## 5.7

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del beneficio».*

## 5.8

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni,».*

## 5.11

[FERRARI](#)

### **Le parole da: «Al comma» a: «con le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte» con le seguenti: «qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati».*

## 5.12

[FERRARI](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte» con le seguenti: «la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo».*

## 5.13

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua» con le seguenti: «il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro».*

*Conseguentemente:*

*dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale»;*

*al secondo periodo, sostituire le parole: «da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito» con le seguenti: «non superiore a due volte l'importo dell'aiuto revocato»;*

*al comma 2:*

*1) al primo periodo, sostituire le parole: «attività economica interessata dallo stesso o una sua» con le seguenti: «il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro»;*

*2) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale»;*

*sostituire il comma 6 con il seguente:*

*«6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo in cui si trovano ad altro sito, da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto».*

**5.14**

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

**Precluso**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua» con le seguenti: «il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro».*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua» con le seguenti: «il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro»;*

*sostituire il comma 6 con il seguente:*

*«6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo in cui si trovano ad altro sito, da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto».*

**5.15**

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

**Precluso**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua» con le seguenti: «il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro».*

## 5.16

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica» con le seguenti: «la struttura produttiva».*

## 5.17

[FERRARI](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «attività economica» con le seguenti: «unità produttiva».*

## 5.18

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo spazio economico europeo».*

## 5.19

[FERRARI](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «conclusione dell'iniziativa agevolata», con le seguenti: «concessione dello stesso».*

## 5.20

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e tale delocalizzazione determini una riduzione del livello occupazionale dell'impresa che ha beneficiato degli aiuti».*

## 5.21



[FERRARI](#)

**Id. em. 5.20**

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e tale delocalizzazione determini una riduzione del livello occupazionale dell'impresa che ha beneficiato degli aiuti».*

**5.22**

[FERRARI](#)

**Respinto**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale».*

**5.23**

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Oltre alla decadenza dal beneficio, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, che accerta l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito».*

**5.24**

[FERRARI](#)

**Respinto**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «l'amministrazione titolare della misura di aiuto» con le seguenti: «l'amministrazione erogatrice del contributo pubblico».*

**5.25**

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

**Respinto**

*Al comma 2 sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma con le seguenti: «sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati dal sito incentivato in favore di unità produttiva*



*situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del beneficio».*

## 5.26

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «contributo pubblico» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 2, sostituire le parole da: «aiuto di Stato» fino alla fine del comma con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione del contributo».*

## 5.27

[FERRARI](#)

**Precluso**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «aiuto di Stato» con le seguenti: «contributo pubblico in conto capitale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123».*

## 5.28

[FERRARI](#)

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte», con le seguenti: «qualora l'attività economica specificamente interessata dallo stesso o il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro parte vengano delocalizzati».*

## 5.29

[FERRARI](#)

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte» con le seguenti: «la produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo».*

### 5.30

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

#### Respinto

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua», con le seguenti: «il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro».*

### 5.31

[FERRARI](#)

#### Respinto

*Al comma 2 sopprimere le parole: «o una sua parte».*

### 5.32

[FERRARI](#)

#### Respinto

*Al comma 2, sostituire le parole: «di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato» con le seguenti: «della concessione dello stesso».*

### 5.33

[FERRARI](#)

#### Respinto

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale».*

### 5.34

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

#### Respinto

*Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Sono escluse dalla sanzione amministrativa pecuniaria le imprese localizzate in aree colpite da calamità riconosciute con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».*

### 5.35

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

### **Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE».

### **5.37**

[FERRARI](#)

**Le parole da: «Sostituire» a: «modificazioni".» respinte; seconda parte preclusa**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Alla revoca e alla restituzione dei sostegni pubblici nei casi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 9, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 5.*

### **5.36**

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

### **Precluso**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Alla revoca e alla restituzione dei sostegni pubblici nei casi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 9, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni».

### **5.38**

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

### **Respinto**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi ai contributi di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione del contributo».

**5.39**

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

**Respinto**

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «da ciascuna amministrazione», fino alla fine del periodo con le seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

**5.40**

[FERRARI](#)

**Respinto**

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «alle misure di aiuto» con le seguenti: «ai contributi».*

**5.41**

[FERRARI](#)

**Respinto**

*Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: «dell'aiuto» con le seguenti: «del contributo».*

**5.42**

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

**Respinto**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

*«4. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 60 e 61 sono soppressi».*

**5.43**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

**Respinto**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Tutti i lavoratori addetti all'unità produttiva o all'attività economica delocalizzata ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148».*

*Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole: «o di una sua parte».*

**5.44**

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

**Respinto**

*Sopprimere il comma 5.*

**5.45**

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

**Respinto**

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «gli aiuti di Stato», con le seguenti: «i contributi pubblici in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123».*

**5.46**

[FERRARI](#)

**Id. em. 5.45**

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «gli aiuti di Stato», con le seguenti: «i contributi pubblici in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123».*

**5.47**

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

**Respinto**

*Sopprimere il comma 5-bis.*

**5.48**

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

**Respinto**

*Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:*

*«5-ter. Al fine di sostenere l'occupazione e lo sviluppo economico delle aree territoriali interessate dal fenomeno della delocalizzazione delle attività produttive, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per l'attrazione di nuovi investimenti esteri nei siti produttivi in disuso a seguito di delocalizzazione di attività produttive. Il Piano di cui al presente comma è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro*

per gli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per il sud e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo. Il Piano prevede le azioni, con le relative dotazioni finanziarie, finalizzate, nel rispetto della normativa comunitaria, al sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento nei siti produttivi in disuso a seguito di delocalizzazione di attività produttive, nonché le modalità di accompagnamento e di assistenza degli investitori. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, provvede all'attuazione del Piano nel rispetto dell'apposita convenzione, da stipularsi con il Ministero dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano».

## 5.51

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

**Le parole da: «Sostituire» a: «con il seguente: » respinte; seconda parte preclusa**

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo in cui si trovano ad altro sito, da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto».

## 5.53

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

**Precluso**

*Sostituire il comma 6, con il seguente:*

«6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento della produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria del contributo pubblico o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

## 5.50

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

**Precluso**

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Ai fini del presente decreto per delocalizzazione si intende esclusivamente il decentramento di principali attività e segmenti di impresa».

## 5.49

[FERRARI](#)

**Precluso**

*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata ovvero dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto.

6-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 60 e 61 sono soppressi».

**5.52**

[FERRARI](#)

**Precluso**

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata ovvero dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto».

**5.54**

[FERRARI](#)

**Respinto**

*Al comma 6, sostituire le parole: «di attività economica o di una sua parte» con le seguenti: «della produzione di uno o più prodotti interessata dal contributo».*

**5.55**

[FERRARI](#)

**Respinto**

*Al comma 6 sostituire le parole: «attività economica», con le seguenti: «unità produttiva» e le parole: «dal sito produttivo incentivato», con le seguenti: «dal sito incentivato».*

**5.56**

[FERRARI](#)

**Respinto**

*Al comma 6 sopprimere le parole: «o di una sua parte».*

**5.57**

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

**Respinto**

*Al comma 6 sostituire le parole da: «o di una sua parte», fino alla fine del comma con le seguenti: «ovvero dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto».*

**5.58**

[FERRARI](#)

**Respinto**

*Al comma 6, sostituire le parole: «dell'aiuto», con le seguenti: «del contributo pubblico».*

**5.59**

[FERRARI](#)

**Respinto**

*Al comma 6 aggiungere in fine, le seguenti parole: «e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario dell'aiuto o incentivo».*

**5.60**

[FERRARI](#)

**Le parole da: «Dopo il» a: «i seguenti: » respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*«6-bis. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall'articolo 1 comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del predetto articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è integrata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.*

*6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

**5.61**

[FERRARI](#)



### **Precluso**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di delocalizzazione produttiva attraverso interventi di sostegno agli investimenti nazionali e all'occupazione, il "Fondo di reindustrializzazione" di cui alla Delibera CIPE numero 14, del 28 febbraio 2018 è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## **5.62**

### FERRARI

#### **Precluso**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al fine di prevenire e contrastare la delocalizzazione delle attività produttive e di promuovere il *Made in Italy*, all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole: "nonché a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 3 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "nonché a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020".

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 47 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## **5.63**

### FERRARI

#### **Precluso**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre sostituire le parole, ovunque ricorrano: "66 milioni" con le seguenti: "116 milioni".

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## **G5.1**

### D'ALFONSO, PATRIARCA

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

numerose imprese, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più pervasiva divisione internazionale del lavoro, scelgono di concentrare le attività al di fuori del territorio nazionale sulla base di valutazioni di convenienza economica;

con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;

il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: all'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali; infine, due norme sono dedicate ai temi specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7, che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);

nell'analisi dell'impatto sull'economia nazionale del fenomeno della delocalizzazione occorre però distinguere i processi funzionali di internazionalizzazione dell'attività d'impresa dalle delocalizzazioni «selvagge», al fine di attuare le migliori misure in favore delle imprese nazionali che operano scelte da sostenere in un'ottica di crescita del sistema-Paese: esiste, infatti, un forte legame tra l'articolazione internazionale della produzione e il successo aziendale;

lo sviluppo delle catene globali del valore e la capacità di inserimento in esse da parte delle imprese italiane è un fattore chiave di sviluppo; un processo di internazionalizzazione tende a migliorare sensibilmente la *performance* economica dell'impresa che lo attua, anche in virtù del cosiddetto *learning by offshoring*, i cui vantaggi competitivi riguardano, tra le altre cose, una maggiore penetrazione dei mercati e l'accesso a nuove competenze, in grado di aumentare la qualità del prodotto e generare diversificazione produttiva;

numerosi studi empirici dimostrano che sostenere il passaggio verso le forme più evolute di internazionalizzazione, ossia società controllate estere (multinazionali italiane) o a controllo estero (multinazionali estere in Italia) ha effetti positivi sul valore aggiunto delle imprese e sull'occupazione, con un notevole miglioramento della produttività;

in tema di delocalizzazione è pertanto necessario definire norme in grado di consentire di distinguere chiaramente i comportamenti opportunistici, da sanzionare, dalle fisiologiche scelte imprenditoriali, che possono piuttosto determinare dei vantaggi competitivi per l'economia nazionale,

impegna il Governo a definire in modo più equilibrato il regime sanzionatorio per le delocalizzazioni al di fuori del territorio dell'Unione europea, al fine di scongiurare un approccio eccessivamente punitivo che renderebbe le imprese italiane meno competitive, in particolare escludendo dal recupero dell'iperammortamento i casi in cui i beni agevolati siano temporaneamente destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## G5.2

[D'ALFONSO, PATRIARCA](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, all'articolo 5 si occupa di limiti alle delocalizzazioni delle imprese beneficiarie di aiuti,

impegna il Governo a prevedere che le disposizioni sulla delocalizzazione, che inaspriscono norme già previste dal nostro ordinamento, con particolare riferimento ai commi 60 e 61 della Legge di stabilità 2014, non sortiscano l'effetto di disincentivare la possibilità di investimenti stranieri nel nostro Paese.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

### G5.3

[D'ALFONSO, PATRIARCA](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

numerosi imprese, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più pervasiva divisione internazionale del lavoro, scelgono di concentrare le attività al di fuori del territorio nazionale sulla base di valutazioni di convenienza economica;

con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;

il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: all'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali; infine, due norme sono dedicate ai temi specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7, che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);

nell'analisi dell'impatto sull'economia nazionale del fenomeno della delocalizzazione occorre però distinguere i processi funzionali di internazionalizzazione dell'attività d'impresa dalle delocalizzazioni «selvagge», al fine di attuare le migliori misure in favore delle imprese nazionali che operano scelte da sostenere in un'ottica di crescita del sistema-paese: esiste infatti, un forte legame tra l'articolazione internazionale della produzione e il successo aziendale;

lo sviluppo delle catene globali del valore e la capacità di inserimento in esse da parte delle imprese italiane è un fattore chiave di sviluppo; un processo di internazionalizzazione tende a

migliorare sensibilmente la *performance* economica dell'impresa che lo attua, anche in virtù del cosiddetto *learning by offshoring*, i cui vantaggi competitivi riguardano, tra le altre cose, una maggiore penetrazione dei mercati e l'accesso a nuove competenze, in grado di aumentare la qualità del prodotto e generare diversificazione produttiva;

numerosi studi empirici dimostrano che sostenere il passaggio verso le forme più evolute di internazionalizzazione, ossia società controllate estere (multinazionali italiane) o a controllo estero (multinazionali estere in Italia) ha effetti positivi sul valore aggiunto delle imprese e sull'occupazione, con un notevole miglioramento della produttività;

è pertanto opportuno non solo contrastare in modo oculato i fenomeni di delocalizzazione produttiva, sanzionando i comportamenti opportunistici, ma anche favorire le scelte imprenditoriali di internazionalizzazione produttiva che portano vantaggi competitivi per l'economia nazionale;

nel 2017 si è chiuso il primo triennio del Piano straordinario per la promozione del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti, Istituito con il decreto-legge n. 133 del 2014, con risorse stanziare pari a 374 milioni di euro, suddivisi in quote di 140 milioni di euro nel 2015, 86 milioni di euro nel 2016 e 148 milioni di euro nel 2017; con la legge di bilancio 2018 il Governo ha stanziato risorse - per un totale 230 milioni di euro - destinate a finanziare il piano per un secondo triennio, negli anni 2018-2020,

impegna il Governo ad incrementare le risorse destinate per il triennio 2018-2020 al Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, valutando l'opportunità di prevedere un orizzonte temporale più ampio per il sostegno alle azioni di promozione del *Made in Italy* nell'ottica di rendere strutturale l'intervento.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## G5.4

[D'ALFONSO, PATRIARCA](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire con lo scopo dichiarato di arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, dal momento che numerose imprese, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più pervasiva divisione internazionale del lavoro, hanno scelto di concentrare le attività al di fuori del territorio nazionale sulla base di valutazioni di convenienza economica;

il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: all'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali; infine, due norme sono dedicate ai terni specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7, che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);

l'impostazione in materia di politica industriale adottata dal Governo nel provvedimento in esame appare particolarmente problematica e, nei fatti, controproducente, poiché muove da un approccio semplicistico e fortemente punitivo, da cui risulta un testo poco chiaro, inefficiente e potenzialmente foriero di una gran mole di contenziosi;

le misure di cui all'articolo 5 mancano della necessaria chiarezza nella definizione delle condizioni e dei presupposti per l'applicazione delle misure di recesso dai benefici e di quelle sanzionatorie poiché, in linea generale, non si opera una chiara distinzione tra processi di delocalizzazione incontrollati e «selvaggi», volti a sfruttare in maniera opportunistica gli strumenti agevolativi e gli aiuti economici, dai casi di limitato rilievo economico o dai processi virtuosi di internazionalizzazione delle imprese;

la distinzione tra i processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa da eventuali comportamenti opportunistici per chi sposta la produzione in altri paesi è un tema peraltro già affrontato dal Governo Prodi con il decreto legislativo n. 123 del 1998, che detta i principi che regolamentano gli interventi pubblici di sostegno alle attività produttive e riguarda tutte le forme di sostegno, come incentivi e contributi, prevedendone la revoca nei confronti delle imprese che cedano i beni acquistati con l'aiuto pubblico o li utilizzino per scopi o in siti produttivi diversi da quelli per i quali il sostegno è stato concesso;

il provvedimento in esame, inoltre, interviene integrando e irrigidendo la normativa europea in materia di aiuti di Stato, e in particolare quelli a finalità regionale, che potrebbe finire con il penalizzare soprattutto le piccole e medie imprese;

gli evidenti problemi di interpretazione correlati con il tenore della disciplina dettata dall'articolo 5 del provvedimento, in particolare con l'utilizzo dell'espressione «aiuto di Stato», sono stati riconosciuti anche dal parere di maggioranza approvato nella Commissione Attività produttive; appare necessario specificare meglio quando si debba parlare di delocalizzazione, evitando che vengano puniti spostamenti solo di parti dell'attività di impresa funzionali a processi di internazionalizzazione che migliorano e sostengono la competitività delle imprese italiane e che portano vantaggi competitivi per l'economia nazionale;

lo sviluppo delle catene globali del valore e la capacità di inserimento in esse da parte delle imprese italiane è un fattore chiave di sviluppo; un processo di internazionalizzazione tende a migliorare sensibilmente la *performance* economica dell'impresa che lo attua, anche in virtù del cosiddetto *learning by offshoring*, i cui vantaggi competitivi riguardano, tra le altre cose, una maggiore penetrazione dei mercati e l'accesso a nuove competenze, in grado di aumentare la qualità del prodotto e generare diversificazione produttiva,

impegna il Governo a chiarire i termini temporali, le condizioni e i presupposti per l'applicazione delle misure di recesso dai benefici e di quelle sanzionatorie in caso di delocalizzazione produttiva, specificando in modo puntuale le tipologie di contributi pubblici di sostegno che rientrano nella nozione di «aiuto di Stato» e che possono essere oggetto di revoca, al fine di non ingenerare una mole enorme di contenziosi e con l'obiettivo di distinguere in maniera più efficace i fenomeni di delocalizzazione «selvaggia» dai casi che riguardano processi virtuosi di internazionalizzazione della produzione.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## G5.5

[AUDDINO](#)

**Ritirato**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premessi che:

l'articolo 5 contiene norme volte a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti;

in particolare, il comma 1 dispone che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio stesso qualora l'attività economica interessata o una parte di essa venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio Economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata;

il comma 2 dispone che, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio stesso qualora l'attività economica interessata o una parte di essa venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato;

considerato che:

i limiti di cui all'articolo 5 non si applicano ai trasferimenti aziendali operanti all'interno dell'Unione europea e negli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo,

impegna il Governo a prevedere meccanismi di premialità per le imprese che, mantenendo le aree funzionali nel territorio italiano, assicurano stessi livelli occupazionali entro limiti temporali prestabiliti.

## G5.6

[D'ALFONSO, PATRIARCA](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;

negli ultimi anni tuttavia si è assistito anche a una positiva inversione di tendenza, testimoniata dalla crescita, sia in Italia che nei principali Paesi industrializzati a livello europeo ed internazionale, del fenomeno del *(back) reshoring*, ossia il ritorno delle imprese che avevano precedentemente delocalizzato i propri asset organizzativi ed industriali, attraverso la rilocalizzazione domestica (parziale o totale) di attività svolte all'estero (direttamente o presso fornitori),

impegna il Governo a promuovere, nel solco delle strategie e dei programmi europei per la reindustrializzazione e per assicurare una crescita inclusiva, iniziative a livello europeo volte a favorire la rilocalizzazione delle imprese, e, a livello nazionale, a prevedere politiche per la rilocalizzazione delle imprese che operino per creare un sistema-Paese sempre più favorevole alla nascita e allo

sviluppo di impresa, innovativa e di qualità, rafforzando a tal fine il percorso già tracciato con Piano Impresa 4.0, in particolare rifinanziando le misure specifiche dell'iperammortamento e del superammortamento e rendendo permanente il credito per la formazione 4.0.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## G5.7

[D'ALFONSO, PATRIARCA](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

impegna il Governo:

a promuovere, nel solco delle strategie e dei programmi europei per la reindustrializzazione e per assicurare una crescita inclusiva, iniziative a livello europeo volte a favorire la rilocalizzazione delle imprese, e, a livello nazionale, a prevedere politiche per la rilocalizzazione delle imprese che operino per creare un sistema-Paese sempre più favorevole alla nascita e allo sviluppo di impresa, innovativa e di qualità, rafforzando a tal fine il percorso già tracciato con Piano Impresa 4.0, in particolare rifinanziando le misure specifiche dell'iperammortamento e del superammortamento e rendendo permanente il credito per la formazione 4.0.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## G5.8

[TURCO](#)

**Ritirato**

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741),

premesso che:

il decreto legge in esame prevede la necessità di introdurre disposizioni per contrastare i fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante interventi sui processi di delocalizzazione, a salvaguardia dei livelli occupazionali;

considerato che:

a regolare il settore dei *call center* vi è unicamente l'articolo 24-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge n. 134 del 2012, recante misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da *call center*;

considerato inoltre che:

nel settore dei *call center* si registra il ricorso a pratiche di delocalizzazione in Paesi comunitari e non comunitari al fine di conseguire rilevanti risparmi in termini di costo del lavoro;

che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici decidono, con sempre maggiore frequenza, di affidare lo svolgimento dei propri servizi a un *call center* esterno;



che quello dei call center è un settore *labour intensive* in cui il fattore umano non può essere sostituito da processi di automazione;

impegna il Governo:

ad intraprendere tutte le misure necessarie al fine di garantire che le amministrazioni pubbliche, le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, le società controllate dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico comprese quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, i concessionari di beni e servizi pubblici e le aziende private che esternalizzano propri servizi a un call center esterno affidino detti servizi solo in favore di aziende che non abbiano delocalizzato in tutto o in parte le proprie attività, anche mediante affidamento ad operatori terzi, fuori del territorio dello Stato italiano, sia che si tratti di Stati membri dell'Unione Europea sia che si tratti di altri Stati esteri.

## G5.9

[D'ALFONSO, PATRIARCA](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato;

in sede di esame dell'AS 741,

impegnano il Governo:

al fine di prevenire e contrastare fenomeni di delocalizzazione produttiva attraverso interventi di sostegno alle micro, piccole e medie imprese, a destinare maggiori risorse per potenziare le misure volte alla concessione di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cosiddetti investimenti «Industria 4.0» previsti dallo strumento agevolativo della «Nuova Sabatini», istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, innalzando a tal fine le risorse previste dall'articolo 1, comma 40; della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## G5.10

[AUDDINO](#)

**Ritirato**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premesso che:

l'articolo 5 contiene norme volte a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti;

in particolare, il comma 1 dispone che le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio stesso qualora l'attività economica interessata o una parte di essa venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio Economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata;



il comma 2 dispone che, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio stesso qualora l'attività economica interessata o una parte di essa venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato;

considerato che:

il comma 6 dell'articolo 5 definisce delocalizzazione il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 cc.;

impegna il Governo:

ad assicurare che ai fini dell'applicazione del succitato articolo 5 del decreto, nella definizione di delocalizzazione dell'impresa rientri non solo il trasferimento dell'attività produttiva, ma anche il trasferimento di qualunque area funzionale dell'azienda, quali, a titolo esemplificativo, amministrazione e finanza, risorse umane, *marketing*, ricerca e sviluppo, *planning*, controllo e qualità.

## G5.11

[D'ALFONSO, PATRIARCA](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premesso che:

numeroso imprese, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più pervasiva divisione internazionale del lavoro, scelgono di concentrare le attività al di fuori del territorio nazionale sulla base di valutazioni di convenienza economica;

con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;

il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: l'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali;

infine, due norme sono dedicate ai temi specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7, che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);

in tema di delocalizzazione è pertanto necessario definire norme in grado di creare un percorso virtuoso nel caso in cui un'impresa operante nel territorio italiano e beneficiaria di aiuti di Stato abbia intenzione di delocalizzare dal sito incentivato prevedendo che l'impresa che delocalizza si impegni a favorire il trasferimento della proprietà ad un acquirente che garantisca la continuità produttiva e occupazionale;

per raggiungere l'obiettivo della tutela occupazionale nelle imprese beneficiarie di aiuti, prima di revocare i contributi alle imprese che hanno delocalizzato, si può infatti esperire una strada alternativa, trovando un altro soggetto imprenditoriale che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali; se questo non accade, allora è opportuno procedere con la revoca del contributo,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a favorire la continuità produttiva e occupazionale prevedendo un intervento normativo che consenta alle imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di aiuti di Stato e successivamente delocalizzato la propria produzione dal sito incentivato con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, di non essere obbligate alla restituzione del contributo nel caso in cui si impegnino a trovare un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa, prevedendo altresì che, in caso di mancato rispetto di tale impegno, siano previste opportune condizioni, quali la restituzione delle somme ricevute e il pagamento di una sanzione in proporzione al fatturato, finalizzando le somme così recuperate all'incremento della sezione speciale del Fondo destinata al rafforzamento della struttura produttiva, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa per la crescita sostenibile previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 83.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## G5.12

[D'ALFONSO, PATRIARCA](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

con il decreto in esame il Governo ha ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno della cosiddetta delocalizzazione, ossia lo spostamento di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, nel territorio di altri Stati per ottenere vantaggi competitivi, derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro, ovvero altri benefici, soprattutto in termini fiscali;

il decreto dedica quattro diverse misure a questo tema: all'articolo 5, una norma di portata generale è volta a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi; l'articolo 6 dispone la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese che, avendo usufruito di aiuti di Stato, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali; infine, due norme sono dedicate ai temi specifici dell'iperammortamento (all'articolo 7, che subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale) e del credito d'imposta ricerca (all'articolo 8, che esclude dal credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo taluni costi di acquisto di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo);

per sostenere il sistema produttivo nazionale e l'occupazione sul territorio nazionale, soprattutto giovanile, è necessario creare un ecosistema - sul piano fiscale, amministrativo e infrastrutturale - maggiormente favorevole all'attività imprenditoriale, e in particolare alla nascita di nuove imprese, innovative e con forti potenzialità di crescita, in grado di attrarre investimenti,

impegna il Governo:

a incentivare la nascita e lo sviluppo delle *start-up*, attraverso interventi di semplificazione burocratica, di digitalizzazione e di sostegno alla ricerca, nonché mediante il rafforzamento delle misure fiscali a favore degli investimenti.

---

(\*) Accolto dal Governo

## G5.13

[CIRIANI](#), [DAL MAS](#), [PITTONI](#), [STABILE](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 741 di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

premesso che:

a decorrere dal 28 agosto 2015 è entrata in vigore la legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) la quale all'articolo 10 prevede il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

a decorrere dal 10 dicembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) il quale all'articolo 3 prevede la riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale;

il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'8 agosto 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2017 ha ridotto le circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al numero di 60 prevedendo per la Regione FVG due circoscrizioni come indicato da Unioncamere nella nota n. 12872 dell'8 giugno 2017;

il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, nelle sue premesse, considerava comunque accettabile la richiesta pervenuta dalla Regione FVG per la costituzione di un'unica circoscrizione camerale regionale pur posticipando il suo accoglimento alla previa costituzione del nuovo ente camerale Pordenone-Udine;

la CCIAA Venezia Giulia ha promosso ricorso incidentale avanti al TAR Lazio, tuttora pendente, per l'annullamento della parte di decreto relativo alla relazione illustrativa che accetta la richiesta della Regione FVG;

la Corte Costituzionale con sentenza n. 65 del 1982, rigettando il ricorso del Governo avverso lo «Stato giuridico e trattamento economico del personale delle Camere di Commercio, industria ed artigianato del Friuli Venezia Giulia», ha affermato che «gli enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza propria delle Regioni, pur restando concettualmente distinti dagli enti strumentali o para-regionali, sono in vario senso assoggettati ai poteri regionali di supremazia, prestandosi dunque a venir riordinati e riorganizzati dalle Regioni medesime»;

considerato che:

lo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia (art. 4 numeri 2-6 e 7) attribuisce alla Regione competenza legislativa primaria nelle materie dell'agricoltura ed artigianato, industria e commercio: in tutte le materie oggetto di attività delle Camere di Commercio;

lo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia ( art. 65) prevede che con decreti legislativi,

sentita la Commissione paritetica, si stabiliscano le norme di attuazione dello Statuto;

la legge delega per il riordino delle Camere di Commercio (art. 10) prevede che nella ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio si debba tener conto delle «specificità geo-economiche dei territori»;

con il D.Lgs. 252/2001, sentita la Commissione paritetica e vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, del Ministro per gli affari regionali e del IVIISE, in attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia sono state trasferite alle Camere di Commercio le funzioni ed i compiti degli uffici provinciali dell'industria, del Commercio e dell'artigianato;

con D.Lgs. 256/2001 seguendo la stessa procedura si erano trasferite alle Camere di Commercio del FVG funzioni e compiti degli uffici metrici provinciali;

nel mese di ottobre 2017 è stata presentata la proposta di legge nazionale n. 16 per ottenere per la Regione FVG la competenza legislativa esclusiva in tema di ordinamento delle Camere di Commercio;

le Camere di commercio sono uno strumento importante per accompagnare e sostenere le imprese italiane per promuovere le economie territoriali, anche in ambito internazionale e per assicurare trasparenza, sicurezza e legalità dell'agire economico;

il Consiglio regionale ha recentemente approvato (26 luglio 2018) una mozione con la quale si chiedeva al Governo, per il tramite della Giunta regionale del FVG, di assumere l'iniziativa affinché venisse emanato un decreto legislativo che attribuisca alla Regione FVG competenza in materia di organizzazione territoriale e quindi legislativa esclusiva per quanto concerne l'ordinamento delle Camere di Commercio;

impegna il governo:

a valutare la possibilità di adottare, in attuazione delle norme statutarie e sentita la Commissione paritetica, le opportune iniziative volte ad attribuire alla regione FVG competenza in materia di organizzazione territoriale, e quindi legislativa esclusiva, per quanto concerne l'ordinamento delle Camere di Commercio.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5 E ORDINE DEL GIORNO

### 5.0.1

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G5.0.1**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art 5-bis.

1. È istituito il "marchio Italia" ai prodotti realizzati in Italia in ogni fase della loro lavorazione e con l'utilizzo di materie prime esclusivamente italiane.

2. In favore delle aziende le cui produzioni ottengono il "marchio Italia" come elemento di radicamento sui territori e come misura di contrasto alla delocalizzazione sono concesse misure di agevolazione fiscale.

3. L'istituzione del marchio e le modalità per l'ottenimento dello stesso, nonché le misure di agevolazione fiscale di cui al comma 2 sono individuati e disciplinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico».

### **G5.0.1 (già em. 0.1)**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 741 di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,  
premessi che:

l'articolo 5 prevede specifiche misure per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi;

al fine di rafforzare e salvaguardare i comparti di maggiore eccellenza del nostro Paese è assolutamente fondamentale prevedere forme specifiche di riconoscimento come prodotti italiani di quelli realizzati in Italia e con l'utilizzo di materie prime prevalentemente italiane,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare tutte le necessarie misure di competenza, anche di natura fiscale, volte a valorizzare adeguatamente i prodotti italiani, prevedendo altresì l'istituzione del cosiddetto «marchio Italia» per i prodotti di cui in premessa.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

### **5.0.2**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. In favore delle aziende che adottano "statuti partecipativi" come elemento di radicamento sui territori e come misura di contrasto alla delocalizzazione sono concesse misure di agevolazione fiscale.

2. Le misure di agevolazione fiscale di cui al comma 1 sono individuate e disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico».

### **5.0.3**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art 5-bis.

1. Il comma 10 dell'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente: "10. È fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di procedere ad affidamenti di servizi in favore di operatori economici che hanno localizzato, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori del territorio nazionale"».

## ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 6.

*(Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti)*

1. Qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decade dal beneficio; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.
2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici concessi o per i quali sono stati pubblicati i bandi, nonché agli investimenti agevolati avviati, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

### EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

#### 6.1

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

#### Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - *(Garanzie alla continuità produttiva e occupazionale delle imprese beneficiarie di aiuti)*. - 1. Le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di aiuti di Stato ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato presso uno Stato, anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa.

2. Nel caso di mancato rispetto di tale obbligo, le imprese interessate dovranno restituire i contributi ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali.

3. Le somme di cui al comma precedente confluiscono alla sezione speciale del Fondo destinata al rafforzamento della struttura produttiva, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa per la crescita sostenibile previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 83».

#### 6.2

[FERRARI](#)

#### Id. em. 6.1

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - *(Garanzie alla continuità produttiva e occupazionale delle imprese beneficiarie di aiuti)*. - 1. Le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di aiuti di Stato ai sensi del Decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato presso uno Stato, anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali

dell'impresa stessa.

2. Nel caso di mancato rispetto di tale obbligo, le imprese interessate dovranno restituire i contributi ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali.

3. Le somme di cui al comma precedente confluiscono alla sezione speciale del Fondo destinata al rafforzamento della struttura produttiva, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa per la crescita sostenibile previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 22 giugno 2012 n. 83».

## 6.5

### FERRARI

**Le parole da: «Al comma» a: «le seguenti: » respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«aiuto di stato»con le seguenti:«sostegno pubblico, quali credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, concessione di garanzia contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato».*

## 6.7

### FERRARI

**Precluso**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«aiuto di stato»con le seguenti:«sostegno pubblico, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,».*

## 6.6

### FERRARI

**Precluso**

*Al comma 1, primo periodo sostituire le parole:«aiuto di stato»con le seguenti:«credito d'imposta, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,».*

## 6.8

### FERRARI

**Precluso**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«aiuto di stato»con le seguenti:«credito d imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,».*



## 6.9

[FERRARI](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «aiuto di stato» con le seguenti: «concessione di garanzia contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato».*

## 6.3

[FERRARI](#)

### **Le parole da: «Al comma» a: «dell'occupazione» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, dopo le parole: «aiuto di stato» inserire le seguenti: «a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14, 17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014» e sostituire le parole: «fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo» con le seguenti: «a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4o24 della legge n. 223/1991».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

*«1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1».*

## 6.4

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: «aiuto di Stato», inserire le seguenti: «a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14,17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014» e sostituire le parole: «fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo», con le seguenti: «a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4 o 24 della legge n. 223 del 1991».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1».*

## 6.10

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)



**Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: «aiuto di Stato», aggiungere le seguenti: «, a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14,17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014,».*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, sostituire le parole: «fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo», con le seguenti: «a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4 o 24 della legge n. 223 del 1991».*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1».*

**6.11**

[FERRARI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: «aiuto di Stato», inserire le seguenti: «a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14, 17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014» e sostituire le parole: «fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo», con le seguenti: «a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4 o 24 della Legge n. 223 del 1991».*

**6.12**

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

**Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: «, aiuto di Stato», aggiungere le seguenti: «, a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14, 17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014,».*

**6.13**

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo», con le seguenti: «, a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4 o 24 della legge n. 223 del 1991».*

**6.14**

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «giustificato motivo oggettivo», aggiungere le seguenti: «o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa non impugnati o per i quali, se impugnati, il giudice accerti la sussistenza degli estremi del licenziamento».*

## 6.15

[FERRARI](#)

### **Respinto**

*Al comma 1 sostituire le parole: «al 50 per cento» con le seguenti: «alla metà» e ove ricorrono le parole: «beneficio» con le seguenti: «finanziamento da parte dello Stato italiano».*

## 6.17

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

### **Le parole da: «Al comma» a: «seguenti: " nei» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, sostituire le parole: «nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento», con le seguenti: «nei due anni successivi alla data di ottenimento del beneficio».*

## 6.18

[FERRARI](#)

### **Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento», con le seguenti: «nei cinque anni successivi alla data di concessione dello stesso».*

## 6.19

[FERRARI](#)

### **Precluso**

*Al comma 1 sostituire le parole: «nei cinque anni successivi» con le seguenti: «nei due anni successivi» e le parole: «superiore al 10 per cento», con le seguenti: «superiore al 20 per cento».*

## 6.16

[FERRARI](#)

### **Precluso**

*Al comma 1 sostituire le parole: «nei cinque anni successivi», con le seguenti: «nei due anni*

*successivi».*

## 6.20

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «30 per cento».*

## 6.21

[FERRARI](#)

### **Le parole da: «Dopo il» a: «Ai fini» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1».

## 6.23

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1».

## 6.22

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai fini della valutazione dell'impatto occupazionale, di cui al comma 1, si fa riferimento agli accordi di programma intercorsi tra l'impresa, le parti sociali, l'amministrazione centrale o locale al momento della concessione dei benefici. Per la valutazione successiva dei livelli occupazionali occorrenti per il buon andamento dell'attività produttiva, si fa riferimento ai piani industriali e alle informazioni che l'impresa deve fornire ai rappresentanti dei lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 25 del 6 febbraio 2007».

## 6.24

[FERRARI](#)

### Respinto

*Al comma 2 sostituire le parole: «dei benefici», con le seguenti: «finanziamenti goduti dalle imprese sia italiane che straniere».*

## 6.25

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

### Respinto

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le somme di cui al comma 2 confluiscono alla sezione speciale del Fondo destinata al rafforzamento della struttura produttiva, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa per la crescita sostenibile previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 83».

## 6.26

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#)

### Respinto

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intendono escluse le agevolazioni contributive, retributive e fiscali legate ad assunzioni, contratti di apprendistato, premi produttivi ed altri elementi variabili della retribuzione».

## G6.1

[CAMPAGNA](#)

### Ritirato

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premesso che:

l'articolo 6 del decreto legge in esame reca disposizioni in merito alla salvaguardia dei livelli occupazionali;

considerato che:

l'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017

n. 96, ha previsto che le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possano essere destinate dalle medesime Regioni alla prosecuzione, senza soluzione di continuità del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di 12 mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa;

pur rientrando nella predetta area di crisi industriale complessa, circa 21 ex operai dell'indotto Fiat Termini Imerese, ad oggi, non percepisce il sostegno al reddito da oltre 18 mesi;

tale esclusione deriva dalla mancata applicazione della Circolare n. 34 del 04.11.2016 che prevede una proroga della mobilità in deroga anche per l'anno 2017 per tutti i lavoratori provenienti da una mobilità ordinaria e/o in deroga senza interruzione;

al contrario, erroneamente, il Dipartimento del lavoro della Regione Siciliana, ha inserito i 21 ex operai dell'indotto Fiat Termini Imerese nella lista da inviare al Ministero del Lavoro per la concessione della mobilità in deroga per le aree di crisi complessa art. 53-*ter*, che prevede come requisito essenziale che tutti i lavoratori appartenenti all'area di crisi complessa che alla data del 1° gennaio 2017, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria e/o in deroga, possono beneficiare di altri 12 mesi di mobilità in deroga;

con riferimento ai predetti 21 ex operai, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha respinto la domanda in quanto, per una differenza di sole 24 ore, questi ultimi non erano in possesso dei necessari requisiti;

tale situazione ha creato un'inspiegabile disparità di trattamento tra i vari soggetti destinatari della predetta normativa,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di porre in essere opportuni interventi normativi volti a tutelare i lavoratori di cui in premessa, assicurando loro il riconoscimento degli ammortizzatori sociali.

## ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 7.

*(Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni)*

1. L'iper ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.
2. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento di cui al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati. Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì nei casi di cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.

## EMENDAMENTI

### 7.1

[FERRARI](#)

**Respinto**

*Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «ceduti a titolo oneroso» e: «la cessione a titolo oneroso».*

7.2

[FERRARI](#)

**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole a: «titolo oneroso», ovunque ricorrano, inserire le seguenti:«a soggetti economici aventi sede all'estero».*

7.3

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «o destinati a strutture» fino a: «impresa».*

7.4

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole da: «si procede» fino alla fine con le seguenti: «Restano valide le maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi di imposta».*

7.5

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai casi in cui i beni agevolati siano temporaneamente destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato».*

## 7.6

### FERRARI

**Le parole da: «Apportare» a: «acquisizione."» respinte; seconda parte preclusa**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, dopo le parole: «presente decreto» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.»;*

b) *al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì ai casi in cui i beni agevolati siano destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione dei casi in cui sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 168-ter del medesimo decreto».*

## 7.7

### FERRARI

**Precluso**

*Al comma 3, dopo le parole: «presente decreto» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».*

## 7.8

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, RONZULLI, TESTOR, VITALI

**Precluso**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».*

## 7.9

BELLANOVA, D'ALFONSO, PATRIARCA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

**Precluso**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».*

## 7.10

[FERRARI](#)

**Respinto**

*Al comma 4, le parole: «Le disposizioni del» sono sostituite con le seguenti: «Al fine di coordinare le nuove disposizioni con la disciplina già introdotta nella legge di bilancio, le norme di cui al».*

**7.11**

[FERRARI](#)

**Respinto**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì ai casi in cui i beni agevolati siano destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione dei casi in cui sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 168-ter del medesimo decreto».*

**7.12**

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

**Id. em. 7.11**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì ai casi in cui i beni agevolati siano destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti nel territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione dei casi in cui sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 168-ter del medesimo decreto».*

**7.13**

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

**Le parole da: «Dopo il» a: «disapplicazione» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*«4-bis. Le imprese italiane ed estere possono interpellare l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per chiedere la disapplicazione del presente articolo, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.*

*4-ter. L'Amministrazione può disapplicare il presente articolo, qualora le imprese italiane ed estere dimostrino, con l'istanza di cui al comma 4-bis, e mediante idonea documentazione, che la delocalizzazione sia dovuta a valide ragioni economiche, ivi incluso lo stato di difficoltà economico-finanziario in cui possono trovarsi temporaneamente».*

**7.0.1**



[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

1. Le imprese italiane ed estere possono interpellare l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per chiedere la disapplicazione dei precedenti articoli 5 e 7, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.

2. L'Amministrazione può disapplicare i precedenti articoli 5 e 7, qualora le imprese italiane ed estere dimostrino, con l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, e mediante idonea documentazione, che la delocalizzazione sia dovuta a valide ragioni economiche, ivi incluso lo stato di difficoltà economico-finanziario in cui possono trovarsi temporaneamente».

## ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 8.

*(Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali)*

1. Agli effetti della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera *d*), del predetto articolo 3, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta comunque ferma l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all'impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.

3. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d'imposta, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali, assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

### EMENDAMENTI

#### **8.2**

[FERRARI](#)

### **Respinto**

*Al comma 1 sostituire le parole: «Si considerano appartenenti al medesimo gruppo», con le seguenti: «Sono da considerarsi appartenenti allo stesso gruppo».*

## 8.1

### FERRARI

#### **Respinto**

*Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Credito d'imposta ricerca e sviluppo per acquisto da fonti esterne dei beni immateriali».*

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8 E ORDINI DEL GIORNO

### **8.0.1**

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G8.0.1**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

*(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura).*

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

### **G8.0.1 (già em. 0.1)**

BERNINI

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 741, recante "Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese",

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare seguito alle disposizioni recate dall'emendamento 8.0.1, relativo al credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura.

---

(\*) Accolto dal Governo

## 8.0.2

[BELLANOVA](#), [D'ALFONSO](#), [PATRIARCA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#)

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

*(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)*

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

## 8.0.3

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

### Ritirato e trasformato nell'odg G8.0.3

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

*(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)*

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

## G8.0.3 (già em. 0.3)

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

### Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 741, recante "Conversione in legge del decreto-legge 12

luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese",  
impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare seguito alle disposizioni recate  
dall'emendamento 8.0.3, relativo al credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura.

(\*) Accolto dal Governo

#### 8.0.4

[MISIANI](#), [NANNICINI](#)

##### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

*(Remunerazione variabile degli amministratori e dei dirigenti di imprese in crisi)*

1. Al fine di responsabilizzare gli amministratori e i dirigenti delle imprese che a causa delle situazioni di crisi o difficoltà sono costrette momentaneamente a contrarre o sospendere la propria attività e che richiedono l'intervento dello Stato per le integrazioni salariali dei propri dipendenti ai sensi della disciplina in materia di ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 11 e di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il medesimo periodo di concessione dei sussidi e delle integrazioni, sui compensi operati sotto forma di *bonus* e di *stock options* attribuiti ai membri del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza, è applicata un'aliquota addizionale del 10 per cento. L'aliquota addizionale è altresì applicata, per un intero esercizio, qualora nell'esercizio precedente siano stati effettuati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

2. L'aliquota addizionale di cui al comma 1 si applica sull'ammontare del compenso di cui al medesimo comma 1 che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.

3. L'aliquota addizionale di cui al comma 1 è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione dei compensi di cui al medesimo comma 1 e, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, è disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia di imposte sul reddito.

4. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo 1 sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

#### 8.0.5

[NANNICINI](#)

##### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

*(Misure a tutela del mantenimento del tessuto imprenditoriale e dei livelli occupazionali)*

All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *c-bis*), è aggiunta la seguente lettera:

"d) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali";

b) dopo il comma 3-*ter*, è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.

Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto legislativo n. 346, del 31 ottobre 1990 e dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 22 dicembre 1986, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione».

### Capo III

## MISURE PER IL CONTRASTO DEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO

### ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Articolo 9.

##### *(Divieto di pubblicità giochi e scommesse)*

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i *social media*. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di

contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

*1-bis.* Nelle leggi e negli altri atti normativi nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti «disturbi da gioco d'azzardo (DGA)».

*1-ter.* All'articolo 7, comma *4-bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita».

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.

3. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.

6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023.

*6-bis.* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

**9.1**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

## **Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono vietati i giochi e le scommesse con vincite in denaro di qualunque tipologia».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 12, comma 3, sopprimere la lettera d);*

*all'articolo 14, comma 2, sopprimere la lettera c).*

## **9.2**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo», con le seguenti: «Al fine di tutelare i minori e di arginare il fenomeno della dipendenza da gioco d'azzardo patologico».*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «A decorrere dalla medesima data, sono altresì vietate tutte le forme di promozione o di pubblicità relative ad apertura ed esercizio di nuove sale da gioco o scommesse con vincite in denaro»;*

*al medesimo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;*

*al comma 2, aggiungere in fine le parole: «comminata dall'Autorità, di cui al comma 3 del presente articolo, entro quindici giorni dall'avvenuto accertamento delle violazioni di cui al comma 1. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 a mezzo di trasmissione televisiva o radiofonica, l'Autorità competente procede con proprio atto amministrativo rispettivamente all'oscuramento del canale o alla sospensione del segnale radiofonico;*

*al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «di cui una quota non inferiore ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è destinata per la durata dei contratti pubblicitari in corso di esecuzione di cui al comma 5, all'adozione di una campagna di comunicazione televisiva volta a sensibilizzare i cittadini sui problemi derivanti dal gioco patologico, prevedendo altresì che la trasmissione dei relativi spot sia effettuata immediatamente dopo quella degli spot del gioco on-line, alla generazione di messaggi di allerta sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo, da realizzare mediante applicazione diretta sugli apparecchi di strumenti o di software tenuto conto dei limiti derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di privacy, nonché per le attività di prevenzione, cura ed alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo».*

*Alla rubrica del Capo sostituire le parole: «Misure per il contrasto alla ludopatia» con le seguenti: «Misure per il contrasto del gioco d'azzardo patologico».*

## **9.4**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «quanto previsto dall'articolo 7» fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: «il divieto di pubblicità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13*



*dicembre 1989, n. 401, per contrastare l'esercizio abusivo dell'attività di gioco o scommessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa alle categorie di giochi di sorte a quota fissa, giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, lotterie ad estrazione istantanea, giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, con vincita in denaro e offerti su canale fisico o a distanza, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, con l'eccezione di quanto pubblicato all'interno di siti internet e applicazioni mobili di proprietà dei concessionario e registrati come canali di vendita presso l'apposito registro tenuto presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche, delle medesime categorie di giochi. Sono escluse dal divieto di cui ai presente comma 1 le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.*

2. Per le altre categorie di giochi, caratterizzati da minor frequenza e ripetitività del gioco, socialità o elementi di abilità, quali le scommesse ippiche e sportive, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è vietata qualsiasi forma di pubblicità comunque effettuata e su qualunque mezzo incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed *internet*, che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa che l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli sottoscrive con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In ogni caso, tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione europea del 14 luglio 2014 e quanto già previsto dall'articolo 1, comma 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016), la pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro di cui al comma 2, non deve descrivere il gioco come socialmente attraente o approvato da personalità famose o celebrità, lasciando intendere che il gioco contribuisce al successo sociale.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5 per cento del valore della sponsorizzazione o del contratto pubblicitario e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di euro 50.000.

5. L'Autorità competente alla contestazione ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

6. Il protocollo d'intesa tra l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede l'assoggettamento preventivo obbligatorio alle regole di disciplina pubblicitaria delle iniziative e delle campagne pubblicitarie di livello nazionale dei concessionari per l'offerta delle attività di gioco e scommesse con vincita in denaro di cui al comma 2 nonché l'obbligo degli stessi di destinare annualmente il 5 per cento del valore della loro attività di pubblicità al fondo per il contrasto d'azzardo patologico di cui all'articolo 1 comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n.



208.

7. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

8. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.

9. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019.

10. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 9».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 12, comma 3, lettera d), sostituire le parole: «comma 6», con le seguenti: «comma 9»;*

*all'articolo 14, comma 2, lettera c), sostituire il numero: «6» con il seguente: «9».*

## 9.5

### CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

#### **Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «a decorrere dalla data di entrata in vigore fino alla fine dell'articolo», con le seguenti: «nonché il divieto di pubblicità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l'esercizio abusivo dell'attività di gioco o scommessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa che l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli sottoscrive con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.*

Il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche con i medesimi connotati di aggressività o ingannevolezza. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. In ogni caso, tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione europea del 14 luglio 2014 e quanto già previsto dall'articolo 1, comma 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge di stabilità 2016), la pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, non deve descrivere il gioco come socialmente attraente o approvato da personalità famose o celebrità, lasciando intendere che il gioco contribuisce al successo sociale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5 per cento del valore della sponsorizzazione o del contratto pubblicitario e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di euro 50.000.

4. L'Autorità competente alla contestazione ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Il protocollo d'intesa tra l'Autorità delle Dogane e dei Monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede l'assoggettamento preventivo obbligatorio alle regole di disciplina pubblicitaria delle iniziative e delle campagne pubblicitarie di livello nazionale dei concessionari per l'offerta delle attività di gioco e scommesse con vincite in denaro ivi definiti nonché l'obbligo degli stessi di destinare annualmente il 5 per cento del valore della loro attività di pubblicità al fondo per il contrasto d'azzardo patologico di cui all'articolo 1 comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

6. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1 e al comma 2, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.

8. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 8».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 12, comma 3, lettera a), sostituire le parole: «comma 6» con le seguenti: «comma 8».*  
*all'articolo 14, comma 2, lettera c), sostituire il numero: «6» con il seguente: «8».*

### 9.3

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

#### **Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 208», aggiungere le seguenti: «e a quanto disposto dal successivo comma 5».*

## 9.6

### CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

#### **Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «è vietata qualsiasi forma» fino alla fine del comma con le seguenti: «qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, è sottoposta ai seguenti limiti:*

*a) ciascun fornitore di servizi media audiovisivi non può diffondere comunicazioni commerciali di tali giochi o scommesse con vincite in denaro oltre il 25 per cento dell'affollamento pubblicitario orario;*

*b) tale comunicazione commerciale può essere trasmessa esclusivamente tra le ore 23:00 fino alle ore 7:00 del giorno successivo, salvo nel corso degli eventi sportivi in diretta e 30 minuti prima dell'inizio di ciascun evento sportivo e 30 minuti dopo il suo termine».*

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

*«1.1. In ogni caso, al fine di evidenziare i rischi legati al gioco patologico e realizzare un più efficace contrasto al gioco illegale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua con proprio regolamento le linee guida per un formato di pubblicità responsabile, idonee a rendere il consumatore consapevole dei possibili rischi legati al gioco d'azzardo e distinguere le attività e i canali di accesso legali attraverso un'offerta chiara, trasparente e riconoscibile. Tale regolamento dovrà prevedere limitazioni di tale pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica, sulle pubblicazioni in genere, sulle affissioni e su *Internet*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche le sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, saranno sottoposte alle seguenti limitazioni:*

*a) tutti i contratti di sponsorizzazione attualmente in vigore devono essere depositati presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;*

*b) tutti i contratti di sponsorizzazione stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto devono essere depositati, pena la loro nullità, entro 15 (quindici) giorni dalla loro sottoscrizione, presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;*

*c) i soggetti che hanno stipulato i contratti di cui sopra alle lettere a) o b) devono corrispondere il doppio del corrispettivo indicato nei predetti contratti su uno specifico conto del Ministero della Salute perché siano destinati allo stesso fondo previsto al successivo comma 4.*

*1.2. Sono esclusi dalle limitazioni di cui ai commi 1 e 1-bis le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di solle locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».*

*al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1.1»;*

*al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1.1;*

*sopprimere il comma 5.*

9.7

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Le parole da:** «*Al comma*» **a:** «*le seguenti:* » **respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, alle parole: «le manifestazioni» premettere le seguenti: «le campagne comunicative.».*

9.8

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, alle parole: «le manifestazioni» premettere le seguenti: «gli eventi e».*

9.9

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «le manifestazioni» con le seguenti: «gli eventi».*

9.10

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «includere le manifestazioni sportive,» inserire le seguenti: «e gli eventi».*

9.11

[BINETTI](#), [DE POLI](#), [VITALI](#)

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «con vincite di denaro» aggiungere le seguenti: «all'informazione relativa a vincite di particolare consistenza, alla stampa di settore, alla pubblicità degli esercizi pubblici che vendono tagliandi delle lotterie istantanee.».*

9.12

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «le seguenti: » respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, sostituire le parole: «culturali o artistiche» con le seguenti: «eventi culturali o artistici».*

### 9.13

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, dopo le parole: «culturali o artistiche» inserire le seguenti: «, le campagne comunicative».*

### 9.14

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «la seguente: » respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «scientifiche».*

### 9.15

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con le seguenti: «di satira».*

### 9.16

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «mediche».*

### 9.17

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con le seguenti: «di politica estera».*

**9.18**

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con le seguenti: «d'intrattenimento».*

**9.19**

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «artistiche».*

**9.20**

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «politiche».*

**9.21**

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con le seguenti: «di fumetti».*

**9.22**

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «in genere» con la seguente: «culturali».*

**9.23**

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

**Respinto**

*Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.*

**9.24**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Respinto**

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «dalla legge 3 agosto 2009, n. 102» aggiungere le seguenti: «le altre lotterie ad estrazione istantanea».*

**9.25**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Respinto**

*Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».*

**9.26**

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [PATRIARCA](#), [MISIANI](#)

**Respinto**

*Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, infine, le parole: «nonché le Case da Gioco autorizzate».*

**9.27**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Id. em. 9.26**

*Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nonché le Case da Gioco autorizzate».*

**9.28**

[LANIECE](#)

**Sost. id. em. 9.26**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le Case da Gioco autorizzate».*

**9.29**

[ZAFFINI](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma non si applica alla stampa specializzata destinata ai soli operatori di settore».*

## **9.32**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

### **Le parole da: «Dopo ib» a: « divieto di cui al comma 1» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo il comma inserire i seguenti:*

«1.1. Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.

1.2. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all'interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30 per cento di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro.

1.3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincita in denaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.

1.4. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1.5. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:

a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-*quinquies*;

b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;

c) l'indicazione dell'indirizzo *web* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi simili, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito *web* di quest'ultimo;



d) l'indicazione "pubblicità" per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all'inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

1.6. In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su *internet*, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche a sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.

1.7. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia *On-line*, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.

1.8. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato a minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.

1.9. I fornitori di servizi di *media* audiovisivi e dei servizi *internet* sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza da gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l'entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

### 9.33

#### VITALI, RONZULLI

##### **Precluso**

*Dopo il comma inserire i seguenti:*

«1.1. Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.

1.2. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi con vincita in denaro

durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all'interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30 per cento di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro.

1.3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincita in denaro è vietata qualora preveda in qualità di *testimonial* personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.

1.4. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1.5. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:

a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-*quinquies*;

b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;

c) l'indicazione dell'indirizzo *web* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi simili, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito *web* di quest'ultimo;

d) l'indicazione "pubblicità" per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso in televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all'inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

1.6. In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su *internet*, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.

1.7. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia *on-line*, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.

1.8. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con

vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.

1.9. I fornitori di servizi di *media* audiovisivi e dei servizi *internet* sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l'entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

### 9.30

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Le parole da: «Dopo il» a: «al comma 1» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo il comma inserire il seguente:*

«1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d'esecuzione».

### 9.31

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e nei commi precedenti, vigono le seguenti ulteriori limitazioni relativamente ai giochi con vincite in denaro:

1) relativamente alla comunicazione commerciale audiovisiva, la pubblicità di giochi con vincita in denaro è vietata:

a) sui canali e servizi free o a pagamento della televisione digitale terrestre e satellitare con una programmazione tematica destinata esclusivamente a "bambini";

b) durante i programmi destinati ai minori di età quali i cartoni animati, i film chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e negli spettacoli che hanno i minori di età come protagonisti trasmessi in qualunque fascia oraria, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;

2) quanto alla radiodiffusione sonora, la pubblicità è vietata durante programmi chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e durante quelli che hanno i minori di età come protagonisti, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi;

3) quanto al circuito cinematografico, la pubblicità è vietata:

a) durante le proiezioni cinematografiche destinate ai minori di età, fra le quali i cartoni animati e i film chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi a tali proiezioni;

b) nelle sale cinematografiche e nei loro *foyer* in occasione della proiezione di film destinati

alla visione dei minori di età, fra i quali cartoni animati o film chiaramente diretti ad un pubblico infantile o adolescenziale;

4) quanto al circuito teatrale, la pubblicità è vietata nei teatri e nei loro *foyer* in occasione di rappresentazioni destinate alla visione dei minori di età, ovvero chiaramente dirette ad un pubblico infantile o adolescenziale, fatta eccezione per le rappresentazioni teatrali che sono con ragionevole evidenza rivolte a un pubblico prevalentemente adulto;

5) quanto alla stampa quotidiana e periodica, la pubblicità è vietata su quella destinata ai minori di età, che per grafica, contenuto ed oggetto è chiaramente destinata ad un pubblico infantile e adolescenziale».

### 9.34

#### VITALI

#### **Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 9.30**

*Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:*

«1-quater. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d'esecuzione».

### 9.35

#### VITALI

#### **Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 9.30**

*Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:*

«1-quater. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d'esecuzione qualora nell'oggetto dell'affidamento per la gestione del gioco pubblico sia prevista la realizzazione di attività pubblicitarie e promozionali».

### 9.36

BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:*

«1-quater. I fornitori di servizi media audiovisivi e dei servizi internet sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l'entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

**9.37**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Respinto**

*Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:*

«1-*quater*. I concessionari di giochi pubblici impiegano annualmente una somma pari allo 0,5 per cento dei corrispettivi loro spettanti per le attività svolte in relazione agli adempimenti previsti dalle rispettive concessioni, con un minimo di euro mille ed un massimo di euro cinquecentomila, per campagne informative ovvero per iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa che opera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e che è presieduta dal Capo del predetto Dipartimento e composta da quattro membri in rappresentanza dei Ministri della salute, dell'istruzione, dell'interno e dell'economia e delle finanze. La somma di cui al periodo precedente è compresa negli interventi e investimenti di comunicazione e informazione, e comunque in generale negli investimenti pubblicitari e promozionali già previsti dalle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

**9.38**

[D'ALFONSO](#), [MIRABELLI](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «Fatto salvo» fino a: «n. 189».*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

- *sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «25 per cento»;*
- *sostituire le parole: «euro 50.000» con le seguenti: «euro 150.000».*

**9.39**

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [PATRIARCA](#), [MISIANI](#)

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «a carico del committente, del proprietario» con le seguenti: «sia a carico del committente sia a carico del proprietario».*

**9.40**

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [PATRIARCA](#), [MISIANI](#)

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «per ogni violazione» con le seguenti: «per la prima violazione».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il periodo: «In caso di reiterazione della violazione, la concessione in capo al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la*

comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione è revocata».

#### 9.41

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

##### **Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «euro 50.000» con le seguenti: «euro».*

#### 9.42

[D'ALFONSO](#), [MIRABELLI](#), [BONFRISCO](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

##### **Respinto**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».*

*Conseguentemente, ai comma 4, sopprimere le parole da: «compresi» quelli fino a: «24 novembre 1981, n. 689».*

#### 9.53

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

##### **Respinto**

*Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Al fine di evidenziare i rischi legati al gioco patologico e realizzare un più efficace contrasto al gioco illegale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua con proprio regolamento le linee guida per un formato di pubblicità responsabile, idonee a rendere il consumatore consapevole dei possibili rischi legati al gioco d'azzardo e distinguere le attività e gli accessi legali attraverso un'offerta chiara, trasparente e riconoscibile».*

#### 9.43

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [PATRIARCA](#), [MISIANI](#)

##### **Le parole da: «Al comma» a: «gioco d'azzardo» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati da comuni».*

#### 9.44

GRIMANI

**Precluso**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti».*

9.45

GRIMANI

**Precluso**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti».*

9.46

GRIMANI

**Precluso**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati dalle Città metropolitane e dai comuni».*

9.47

GRIMANI

**Precluso**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate ai gioco d'azzardo presentati dalle Città Metropolitane».*

9.48

GRIMANI

**Precluso**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo».*

## 9.52

[GRIMANI](#)

### **Precluso**

*Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo presentati da comuni».*

## 9.49

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [PATRIARCA](#), [MISIANI](#)

### **Le parole da: «Dopo il» a: «l'anno 2020» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. La dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per 1 anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020 per il finanziamento di progetti di reinserimento sociale di persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo patologico presentati dalle tre regioni che, in applicazione di leggi approvate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano realizzato la maggiore riduzione dei punti vendita di gioco sul proprio territorio. Le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.*

## 9.51

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [PATRIARCA](#), [MISIANI](#)

### **Precluso**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. La dotazione del fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.*

## 9.50

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [PATRIARCA](#), [MISIANI](#)

### **Respinto**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone



affette dal gioco d'azzardo patologico, la dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.*

#### 9.54

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [PATRIARCA](#), [MISIANI](#)

##### **Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le somme erogate dagli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono effettuate esclusivamente in forma elettronica mediante carte nominative.

#### 9.56

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [PATRIARCA](#), [MISIANI](#)

##### **Le parole da: «Al comma» a: «le seguenti: » respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 6, sostituire le parole: «19,6 per cento e nel 6,65» con le seguenti: «20 per cento e nel 7».*

*Conseguentemente:*

*- al medesimo comma, sopprimere le parole da: «nel 19,68 per cento fino alla fine del comma»;*

*- dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e avvia o un processo di riduzione proporzionale dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6, lettera a) attivi alla data del 31 dicembre 2018 tale da determinare una diminuzione non inferiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi».

#### 9.55

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [PATRIARCA](#), [MISIANI](#)

##### **Precluso**

*Al comma 6 sostituire le parole: «19,6 per cento e nel 6,65» con le seguenti: «19,8 per cento e nel 6,7».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: «nel 19,68 per cento» fino alla fine del comma, con le seguenti: «. Una quota pari allo 0,25 a decorrere dal 1° settembre 2018 e allo 0,5 a decorrere dal 1° maggio 2019 è destinata a incrementare il fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».*

**9.57**

[VITALI](#)

**Respinto**

*Sopprimere il comma 6-bis.*

**9.58**

[D'ALFONSO](#)

**Id. em. 9.57**

*Sopprimere il comma 6-bis.*

**9.59**

[D'ALFONSO](#)

**Respinto**

*Sostituire il comma 6-bis con il seguente:*

«6-bis. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, il Ministero della salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definiscono le seguenti linee di azione:

a) realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico;

b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, volte a pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare i genitori sui programmi di filtraggio e di blocco dei giochi *on line*,

c) predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

d) previsione di iniziative volte a promuovere la conoscenza del logo identificativo "*no slot*".».

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico.

Nella programmazione delle attività formative di cui al comma 2, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.

È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

## 9.60

### VITALI

#### **Respinto**

*Sostituire il comma 6-bis con i seguenti:*

«6-bis. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, propone un disegno di legge per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, riordinando tutte le norme in vigore in un codice delle disposizioni sui giochi, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per il contemperamento degli interessi erariali con quelli locali e con quelli generali in materia di salute pubblica, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.

6-ter. Il riordino di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) raccolta sistematica e organica delle disposizioni vigenti in funzione della loro portata generale ovvero della loro disciplina settoriale, anche di singoli giochi, e loro adeguamento ai più recenti principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti al livello dell'Unione europea, nonché all'esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia ovvero di gioco d'azzardo patologico e di gioco minorile, con
- b) riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura dell'imposta;
- c) disciplina specifica dei singoli giochi, definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, con provvedimenti direttoriali generali;
- d) riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, al fine di assicurare il riequilibrio del relativo prelievo fiscale, distinguendo espressamente quello di natura tributaria in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, e al fine di armonizzare le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti e le percentuali destinate a vincita (payout), nonché riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina degli obblighi di rendicontazione;
- e) introdurre e garantire l'applicazione di regole trasparenti e uniformi nell'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, tenendo conto dei principi stabiliti in sede di Conferenza Unificata e sottoscritti mediante Intesa il 7 settembre 2017, garantendo forme vincolanti di partecipazione dei comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l'intero territorio nazionale, della dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale che risultino coerenti con i principi delle norme di attuazione della presente lettera».

## 9.61

### D'ALFONSO

#### **Respinto**

*Sostituire il comma 6-bis con il seguente:*

«6-bis. Al fine di accentuare l'azione preventiva e di contrasto al gioco d'azzardo patologico, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:

- a) escludere la possibilità di utilizzare banconote o qualsiasi altra forma di moneta elettronica;
- b) eliminare per le videolotterie (VLT) la possibilità di inserire banconote di valore superiore a 100 euro;
- c) prevedere nuovi elementi tecnologici a salvaguardia del giocatore e di prevenzione e contrasto agli effetti del gioco d'azzardo patologico, quali:
  - 1) strumenti di autolimitazione in termini di tempo e di spesa;
  - 2) messaggi automatici durante il gioco che evidenziano la durata dello stesso;
  - 3) abbassamento degli importi minimi delle giocate;
  - 4) introduzione di altri strumenti tecnologici che, nel rispetto della normativa sulla privacy, consentano un maggior controllo sul grado di partecipazione al gioco dei singoli giocatori più esposti al rischio del gioco d'azzardo patologico».

## 9.62

### BINETTI, DE POLI, VITALI

#### **Respinto**

*Al comma 6-bis sopprimere le seguenti parole: «, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate».*

## 9.64

### D'ALFONSO, MIRABELLI, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

#### **Le parole da: «Dopo il» a: «i seguenti: » respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo il comma 6-bis inserire i seguenti:*

«6-ter. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 è fissata al nove per cento a decorrere dal 1° settembre 2018.

6-quater. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 300, previsto dall'articolo 5, comma 1 lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, e fissato al 12 per cento, a

decorrere dal 1° settembre 2018.

*6-quinquies*. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente 300 euro, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di cui al comma 6.2, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° settembre 2018.

*6-sexies*. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da *6-ter* a *6-quinquies* sono destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui al comma 4».

## 9.63

[BINETTI](#), [DE POLI](#), [FLORIS](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [TOFFANIN](#), [VITALI](#)

### Precluso

*Dopo il comma 6-bis inserire il seguente:*

«*6-ter*. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, è istituito il numero verde per le informazioni relative alle conseguenze del gioco d'azzardo».

## 9.65

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [PATRIARCA](#), [MISIANI](#)

### Precluso

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«*6-ter*. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2019"».

## 9.66

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

### Precluso

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«*6-ter*, I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, 2 e 3, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio statale e Rassegnati, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per essere destinati, nell'ambito dei programmi delle scuole di ogni ordine e grado, ad attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico. Nella programmazione delle attività formative di cui al presente comma, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di

esperti operatori del settore delle dipendenze».

## G9.1

### BINETTI, DE POLI

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, nel corso dell'esame dell'Atto Senato 741,

premessi che:

la riforma complessiva in materia di giochi pubblici prevista per l'eliminazione dei rischi connessi al Disturbo da gioco d'azzardo (DGA) deve tener particolarmente conto di due delle categorie di utenti che più facilmente possono incorrere in questo tipo di disturbo: giovani ed adolescenti da un lato; anziani dall'altro;

le ragioni sono note e molti studi scientifici sul tema confermano le diverse dinamiche di natura psico-sociale che spingono gli uni e gli altri ad esporsi ai rischi del gioco. La curiosità degli adolescenti, una certa tendenza alla trasgressività, dal momento che a loro non è concesso questo tipo di attività, il desiderio di poter disporre di piccole somme di denaro per gestire una crisi economica che si protrae da tempo e che culmina per molti di loro in una protratta disoccupazione;

diverse le motivazioni per gli anziani, spesso si tratta di donne di disagiata condizione economica, con pensione reddituali minime, che cercano nel gioco la possibilità di una speranza, che consenta di affrontare una anzianità insidiosa e difficile da gestire sotto il profilo economico. Cosa che preoccupa particolarmente quando in famiglia ci sono altre persone di cui prendersi cura, malate, disabili, ecc. Altre volte è la solitudine, la noia, l'inattività, ecc. che muove le persone anziane a spezzare un circuito esistenziale difficile;

in ogni caso per l'eliminazione dei rischi connessi al Disturbo da gioco d'azzardo (DGA) è fondamentale prevedere iniziative concrete rivolte specificamente a queste due categorie di soggetti. Agli anziani e nei centri per anziani, per offrire alternative d'interesse alle persone che li frequentano e per evidenziare i rischi delle molteplici forme di dipendenza a cui possono andare incontro. Nei Centri per anziani dovrebbe essere sempre disponibile una ampia documentazione sui danni da Disturbo da gioco d'azzardo, sulle iniziative possibili per esserne curati e sulla intrinseca manipolazione dei dati relativi alle prospettive di vincite;

analogamente nelle Scuole di ogni ordine e grado, in accordo con il MIUR, dovrebbe esserci una analoga documentazione con il linguaggio adatto alla comprensione e alla motivazione dei giovani, puntando spesso su giochi di logica matematica che rivelino l'intrinseca fallacia delle promesse del gioco e rendano i ragazzi protagonisti di avventure più significativamente centrate sulle loro competenze e non sull'azzardo,

impegna il Governo:

a prevedere che nei Centri per Anziani, siano essi di natura prettamente sociale o socio sanitaria, sia disponibile una adeguata documentazione sui rischi del GDA e si possano svolgere con cadenza regolare incontri e dibattiti sul tema, in modo da stimolare una serie riflessione sui rischi effettivi di diventarne vittime;

a prevedere che nelle scuole, in stretta collaborazione con i docenti dell'area logico-matematica, i ragazzi possano entrare nel vivo del calcolo probabilistico, per svelare il profondo conflitto di interessi che si crea in questo delicato comparto del Gioco.

inoltre per contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dei cittadini e dell'erario, a garantire che dove ci siano luoghi di particolare concentrazione di sale-gioco, non ci siano contestualmente spazi in cui potrebbero annidarsi potenziali forme di usura e sfruttamento del giocatore con DGA.

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## G9.2

[PATRIARCA, D'ALFONSO](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede, all'articolo 9, il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare è comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco on line ( escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea forti danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni: trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo strategia d'uscita dal *machines gambling (Slot machines, videolottery)* e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute: obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo: minorile; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle *slot machine - VLT* solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori; e altro), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);

nella passata, legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra le varie misure *bisogna* ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei livelli essenziali d'assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,



impegna il Governo:

a predisporre con proprio atto nuovi interventi tecnologici a salvaguardia del giocatore e di prevenzione e contrasto agli effetti del gioco d'azzardo patologico, quali ad esempio:

1. strumenti di autolimitazione in termini di tempo e di spesa;
2. messaggi automatici durante il gioco che evidenziano la durata dello stesso;
3. abbassamento degli importi minimi delle giocate;

4. introduzione di altri strumenti tecnologici che, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, consentono un maggior controllo sul grado di partecipazione al gioco dei singoli giocatori più esposti al rischio del gioco d'azzardo patologico.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

### G9.3

[ENDRIZZI](#), [MANTERO](#)

#### Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741);

premessi che:

l'articolo 9 reca misure in materia di divieto di pubblicità per giochi e scommesse;

nello specifico il comma 6-*bis* prevede che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo proponga una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate;

considerato che:

tra il 2000 e il 2016, la raccolta complessiva da giochi, indice dell'ampiezza del mercato, è aumentata di cinque volte, passando in termini reali da 20 a circa 96 miliardi di euro: Stime recenti quantificano in oltre 102 miliardi la raccolta nel 2017. Nel 2016, le vincite hanno superato i 77 miliardi e il *payout*, cioè la percentuale della raccolta che in media viene restituita ai giocatori sotto forma di vincita/premio, si è attestato a circa l'80 per cento. Il restante 20 per cento, pari a una spesa effettiva dei giocatori (differenza tra raccolta e vincite) di oltre 19 miliardi, si è ripartito tra le entrate erariali, circa 10 miliardi (10,5 per cento della raccolta) e il fatturato del settore, oltre 9 miliardi (8,5 per cento della raccolta); la raccolta (volume complessivo delle puntate in azzardo) è passata da 24,7 miliardi nel 2004 a 102 miliardi nel 2017 (+ 412%) mentre nello stesso periodo le entrate per l'erario sono cresciute 10 volte meno, passando da circa 7,3 miliardi a 9,8 miliardi (+34 %);

questo è dovuto al fatto che sono state introdotte forme di azzardo a maggior *payout* (percentuale delle puntate restituite in forma di «vincite») e minore tassazione, che rendono più appetibile il gioco d'azzardo;

elevati *payout* (percentuali delle puntate redistribuite come «vincite») sono effettivamente percepiti come incentivanti da chi gioca d'azzardo;

una parte consistente dei *payout* viene frazionato in microvincite e queste, rendendo più frequente lo stimolo emotivo della vincita, anche quando essa corrisponde sostanzialmente alla somma appena puntata, amplificano l'erronea percezione della probabilità di vincita e portano a sottostimare le



perdite reali, trattenendo le persone ad azzardare in modo prolungato e ripetitivo;

tali incentivazioni e le distorsioni cognitive indotte sono fattori di rischio per lo sviluppo del disturbo da gioco d'azzardo;

già nel 2012 la Consulta Nazionale Antiusura Stimava in 70 milioni di giornate lavorative il tempo dedicato all'azzardo a fronte di una raccolta complessiva di circa 80 miliardi;

ad oggi il volume di azzardo è ulteriormente aumentato a 102 miliardi e le stime per il 2018 indicano un ulteriore aumento di circa 4 miliardi;

il tempo dedicato all'azzardo, la frequenza e la durata delle sedute di azzardo, facilitano sviluppo di assuefazione, compulsività, danni alle relazioni sociali e familiari;

le entrate generate dal comparto dei giochi si distinguono a seconda che il gettito rientri tra le entrate extra-tributarie o tributarie. Nel primo caso il prelievo fiscale viene calcolato in maniera residuale e si ottiene sottraendo dall'importo complessivo delle giocate (raccolta), le vincite pagate ai giocatori e l'aggio spettante al gestore del punto di gioco,

impegna il Governo:

- nell'ambito della riforma complessiva di cui in premessa, a dare priorità alla tutela della salute e alla prevenzione nonché al contrasto del disturbo da gioco d'azzardo;

- a varare un programma di riforma per la riduzione della raccolta complessiva da giochi, utilizzando un aumento generale del prelievo fiscale e la diminuzione dei *payout* come elementi disincentivanti, che riporti la situazione a regimi più sostenibili sul piano della salute pubblica e della promozione di valori quali la famiglia, il risparmio, l'impegno sociale, il merito personale.

## G9.4

### MANTERO

#### **Ritirato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741);

premesso che:

il Capo III reca misure per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo;

considerato che:

il gioco d'azzardo, non solo sotto il profilo normativo, è una questione che riguarda la sicurezza e l'ordine pubblico, oltretutto, per diversi e distinti profili, la materia sanitaria con particolare riferimento alle dipendenze patologiche;

la pratica dell'azzardo è correlata al drammatico impoverimento delle famiglie, all'aumento delle crisi familiari come segnalato dagli avvocati divorzisti;

la facile disponibilità e accessibilità dell'offerta di azzardo nel territorio è correlata all'insorgenza di problemi e patologie correlate;

il disturbo da gioco d'azzardo è stato riconosciuto come patologia dall'Organizzazione mondiale della sanità;

esso viene definito come vera e propria dipendenza, derivante dall'interazione delle caratteristiche della persona con quelle dell'ambiente e delle forme di azzardo, l'aumento dei casi di patologia, pertanto, è da considerare legato all'aumento dell'offerta di azzardo;

i Servizi per le dipendenze riferiscono di avere in cura, quasi per la totalità, persone che hanno praticato azzardo in forme lecite;

a fronte dell'aumento del volume di azzardo, delle problematiche correlate e del disturbo di gioco d'azzardo, Regioni e Comuni hanno adottato misure di contenimento e regolazione dell'offerta di azzardo a tutela della salute, del decoro urbano, della quiete pubblica, delle relazioni familiari;

questa azione di tutela è stata confermata nella sua legittimità da numerose sentenze di Tribunali amministrativi regionali, nonché del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale;

la tutela della salute risulta sovraordinata in generale alla libertà di impresa, mentre nello specifico la medesima Corte ha sancito che in tema di azzardo la libertà di impresa non rappresenti un diritto soggettivo;

la normativa regionale in materia di gioco d'azzardo presenta forti profili di eterogeneità, determinando diversi livelli di tutela nel territorio nazionale;

l'articolo 32 della Costituzione, al primo comma, stabilisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività,

impegna il Governo:

a) a limitare gli orari in cui sono offerti servizi di azzardo, avendo cura di escludere le fasce orarie dedicate al sonno, all'entrata e uscita da scuola, al pranzo e alla cena in famiglia;

b) escludere la presenza di luoghi di offerta di azzardo nelle vicinanze di chiese, scuole, centri di aggregazione di giovani, anziani, fasce deboli;

c) a garantire un livello minimo di tutela per tutto il territorio nazionale fatte salve norme più protettive già emanate da Regioni e Comuni, e rafforzando la potestà legislativa e regolativa di Regioni e Comuni in materia.

## G9.5

### PATRIARCA, D'ALFONSO

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premesso che:

l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali e artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco on line ( escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea f011 i danni

sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo: strategia d'uscita dal *machines gambling* (*Slot machines, videolottery*) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute; obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minorile; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine - VLT solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori ecc), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);

nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra le varie misure *bisogna* ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo DPCM 12 gennaio 2017);

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:

a ridurre l'offerta di gioco, sia dei volumi che dei punti vendita attraverso:

a. l'anticipo delle riduzioni delle AWP a partire prioritariamente dagli esercizi che ne detengono un numero maggiore e che presentino inadeguate condizioni di agibilità;

b. dimezzamento entro un congruo lasso di tempo dei punti vendita del gioco al pubblico;

c. definendo un sistema di regole relative alla distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## G9.6

[PATRIARCA, D'ALFONSO](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premesso che:

l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali e artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco on line ( escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea f01 li danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo: strategia d'uscita dal *machines gambling (Slot machines, videolottery)* e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute; obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minorile; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine - VLT solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori ecc), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);

nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra, le varie misure *bisogna* ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei Livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:

al fine di tutelare la salute e la sicurezza pubblica e di contrastare illegalità a predisporre con proprio atto un innalzamento del sistema dei controlli contro il gioco illegale, attribuendo competenze specifiche anche agli organi di polizia locale, prevedendo un apposito potere sanzionatorio e attribuendo i relativi proventi ai comuni;

a predisporre un sistema strutturato di vigilanza e di controllo dei giochi che colleghi il rispetto delle normative antimafia e antiriciclaggio con le ispezioni amministrative, le verifiche tributarie e il monitoraggio continuo e capillare delle tecnologie elettroniche e informatiche;

ad introdurre un nuovo modello di governance della vigilanza nel settore dei giochi e delle scommesse improntato a efficacia ed efficienza, basato anche sulla centralizzazione di qualunque dato o informazione giudiziaria riguardanti il gioco d'azzardo.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

**G9.7**

[PATRIARCA, D'ALFONSO](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco online (escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea forti danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo; strategia d'uscita dal *machines gambling* (*Slot machines, videolottery*) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute; obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minorile; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine - VL T solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori, ecc), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);

nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra le varie misure bisogna ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei Livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:

a definire linee d'azione volte a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, realizzando periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico indirizzate specificamente alle famiglie;

a predisporre materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

a predisporre presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a

educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## G9.8

[D'ALFONSO, PATRIARCA](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita è ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco online (escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea forti danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo; strategia d'uscita dal *machines gambling* (*Slot machines, videolottery*) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute: obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minorile; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine - VLT solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori, ecc), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);

nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra le varie misure *bisogna* ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei Livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle

persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:

al fine di tutelare efficacemente i consumatori a predisporre tutte le misure volte all'apertura di un confronto con gli altri Stati europei per favorire una legislazione comunitaria omogenea sulla pubblicità nel settore dei giochi.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## G9.9

[PATRIARCA, D'ALFONSO](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco online (escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

il Contratto di governo al paragrafo riguardante le problematiche ad esso riferite affermava che erano necessarie una serie di misure per contrastare il fenomeno della dipendenza che crea forti danni sia socio sanitari che all'economia sana, reale e produttiva, tra le quali: divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni; trasparenza finanziaria per le società dell'azzardo; strategia d'uscita dal *machines gambling* (*Slot machines, videolottery*) e forti limitazioni alle forme di azzardo con puntate ripetute; obbligo all'utilizzo di una tessera personale per prevenire l'azzardo minorile; imposizione di limiti di spesa; tracciabilità dei flussi di denaro per contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni mafiose. È necessaria una migliore regolamentazione del fenomeno, prevedendo il rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle slot machine - VL T solo in luoghi ben definiti (no bar, distributori, ecc), la limitazione negli orari di gioco e l'aumento della distanza minima dai luoghi sensibili (come scuole e centri di aggregazione giovanile);

nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi



provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra le varie misure *bisogna* ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei Livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017);

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:

in un'ottica di accentuazione dell'azione preventiva e di contrasto al gioco d'azzardo patologico ad adottare misure volte a mantenere le caratteristiche attuali di bassa giocata e bassa vincita escludendo, pertanto, la possibilità di utilizzare banconote o qualsiasi altra forma di moneta elettronica nonché la possibilità per le VLT di inserire banconote di valore superiore a 100 euro.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## G9.10

[PATRIARCA, D'ALFONSO](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento all'esame reca misure in materia di contrasto alla ludopatia e stabilisce un divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni relative a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, comprese le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e la rete *internet*;

un valido percorso di riforma del settore dei giochi pubblici, volto a garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori era stato già avviato con l'emanazione della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 918-948) la quale, oltre ad introdurre una serie di divieti per la pubblicità del gioco, in attuazione dei principi previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea 2014/478/UE, ha disposto, a decorrere dal 2017, la riduzione del 30 per cento degli apparecchi con vincita in denaro rispetto a quelli attivi al 31 luglio 2015 e ha previsto che, in sede di Conferenza unificata, fossero definite: le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico e i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico;

in coerenza con questa impostazione, la Conferenza unificata ha avviato, nel maggio 2016, il confronto tra Governo, regioni ed Enti locali sulla regolazione del settore dei giochi che ha portato all'intesa raggiunta all'unanimità il 7 settembre 2017 tra i presidenti delle regioni e delle provincie autonome e il Governo;

proprio l'unanimità di intenti a tutti i livelli decisionali rappresenta la forza di questo accordo che non si limita semplicemente alla regolamentazione della pubblicità ma contrasta la ludopatia intervenendo in modo organico su vari aspetti di interesse del settore dei giochi;

l'accordo raggiunto in particolare fornisce un quadro nazionale unico, che rispetta le autonomie



locali, contribuisce a ridurre l'offerta, tutela i cittadini e gli investimenti esistenti e garantisce certezze di prospettiva ad un settore che da molto tempo attendeva nuove regole;

l'intesa raggiunta in Conferenza unificata avrebbe dovuto essere recepita con decreto ministeriale, sentite le Commissioni parlamentari competenti;

l'approvazione di una serie di emendamenti presentati dal Partito Democratico tra cui il monitoraggio dell'offerta di gioco, la limitazione all'accesso degli apparecchi da parte dei minori e la possibilità di esporre il logo *no slot* ha rafforzato il poco incisivo contenuto iniziale del provvedimento,

impegna il Governo:

a garantire la completa tracciabilità delle giocate e delle vincite attraverso l'obbligo di pagamento con moneta elettronica.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## G9.11

[D'ALFONSO, PATRIARCA](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento all'esame reca misure in materia di contrasto alla ludopatia e stabilisce un divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni relative a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, comprese le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e la rete *internet*;

un valido percorso di riforma del settore dei giochi pubblici, volto a garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori era stato già avviato con l'emanazione della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 918-948) la quale, oltre ad introdurre una serie di divieti per la pubblicità del gioco, in attuazione dei principi previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea 2014/478/UE, ha disposto, a decorrere dal 2017, la riduzione del 30 per cento degli apparecchi con vincita in denaro rispetto a quelli attivi al 31 luglio 2015 e ha previsto che, in sede di Conferenza unificata, fossero definite: le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico e i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale del punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico;

in coerenza con questa impostazione, la Conferenza unificata ha avviato, nel maggio 2016, il confronto tra Governo, regioni ed Enti locali sulla regolazione del settore dei giochi che ha portato all'intesa raggiunta all'unanimità il 7 settembre 2017 tra i presidenti delle regioni e delle provincie autonome e il Governo;

proprio l'unanimità di intenti a tutti i livelli decisionali rappresenta la forza di questo accordo che non si limita semplicemente alla regolamentazione della pubblicità ma contrasta la ludopatia intervenendo in modo organico su vari aspetti di interesse del settore dei giochi;

l'accordo raggiunto in particolare fornisce un quadro nazionale unico, che rispetta le autonomie locali, contribuisce a ridurre l'offerta, tutela i cittadini e gli investimenti esistenti e garantisce certezze di prospettiva ad un settore che da molto tempo attendeva nuove regole;

l'intesa raggiunta in Conferenza unificata avrebbe dovuto essere recepita con decreto ministeriale, sentite le Commissioni parlamentari competenti;

l'approvazione di una serie di emendamenti presentati dal Partito Democratico tra cui il monitoraggio dell'offerta di gioco, la limitazione all'accesso degli apparecchi da parte dei minori e la possibilità di esporre il logo *no slot* ha rafforzato il poco incisivo contenuto iniziale del provvedimento, impegna il Governo:

ad accentuare l'azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro prevedendo un limite massimo agli importi delle singole giocate.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## G9.12

[PATRIARCA, D'ALFONSO](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

l'atto in esame «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» prevede all'articolo 9 il divieto di pubblicità e scommesse;

in particolare si pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

con tale disposizione il Governo dichiara di voler contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, fenomeno in continua crescita e ben più complesso da regolamentare che non introducendo semplicemente il divieto di pubblicità che, come la stessa relazione tecnica evidenzia, produce per le lotterie e per i giochi numerici una riduzione del giocato pari al 5 per cento, per il gioco *on line* ( escluse le scommesse sportive) una riduzione del 20 per cento e per le scommesse sportive una riduzione del 5 per cento;

nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico per contrastare questo fenomeno;

in particolare tra le varie misure *bisogna* ricordare l'istituzione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette con una dotazione di 50 milioni a decorrere dal 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 946) e l'introduzione nell'aggiornamento nei Livelli essenziali d'Assistenza dell'assistenza delle persone affette da ludopatia (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017):

il 7 settembre 2017 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico,

impegna il Governo:

in collaborazione con le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro a definire linee d'azione volte

a definire un codice etico di condotta a cui gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare giocatori che manifestino modalità di gioco problematiche.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## G9.13

[PATRIARCA, D'ALFONSO](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 9 del provvedimento all'esame reca misure in materia di contrasto alla ludopatia e stabilisce un divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazioni relative a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, comprese le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e la rete internet;

come ammesso dalla stessa relazione illustrativa, poiché «a livello dell'Unione europea non esiste una specifica normativa sul gioco d'azzardo», rischia di esserci uno scarto tra l'ambizione e la concreta efficacia delle norme proposte;

la mancanza di una disciplina sovranazionale della materia pregiudica la possibilità di applicare il medesimo divieto in caso di manifestazioni estere trasmesse in Italia;

l'applicazione in ambito nazionale del divieto di pubblicità e sponsorizzazione dei giochi, in assenza di un divieto imposto a livello sovranazionale rischia di penalizzare in termini di concorrenza gli operatori nazionali;

secondo la relazione tecnica, per il gioco *online* «la pubblicità e la sponsorizzazione rappresentano l'unico modo per farsi conoscere dai giocatori e per distinguersi dagli operatori illegali» è presumibile quindi che l'applicazione di queste norme di contrasto alla ludopatia possa invece determinare come unico effetto lo spostamento verso il gioco illegale;

quanto alla tassazione del gioco *online*, un innalzamento della imposizione del gioco online che risulta al momento molto inferiore alla tassazione degli altri giochi gestiti dai Monopoli di Stato, rischierebbe di spostare il gioco verso altri Paesi dell'Unione europea come ad esempio Malta, il cui Pil nazionale, è sostenuto per il 12 per cento proprio dalle società di business del gioco d'azzardo e in cui vige un regime di favore per i concessionari, risulta pertanto urgente avviare una trattativa in ambito comunitario proprio per evitare il *dumping* fiscale sul gioco d'azzardo effettuato sulle reti telematiche,

impegna il Governo:

ad elevare a livello comunitario il dibattito sul divieto di pubblicità e sul riequilibrio europeo della tassazione del gioco d'azzardo con particolare riferimento al gioco *online*.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## G9.14

[PATRIARCA, D'ALFONSO](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 9, del decreto in esame, vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, comunque effettuata e su qualunque mezzo;

la disposizione, a partire dal 1° gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni. La violazione dei divieti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 5 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50 mila euro per ogni violazione;

in particolare, il comma 4 destina le risorse provenienti dalle sanzioni amministrative comminate in base alle disposizioni contenute nel decreto ad incrementare il Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico istituito in base alle norme della legge di stabilità per il 2016;

negli ultimi anni quasi tutte le regioni hanno approvato leggi in materia di contrasto al gioco d'azzardo patologico,

impegna il Governo:

ad utilizzare le risorse incrementali del Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico per premiare le scelte delle regioni che abbiano ottenuto i maggiori risultati in merito al contrasto al gioco d'azzardo patologico.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

**G9.15**

[ENDRIZZI, MANTERO](#)

**Ritirato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;

premessi che:

il Capo III reca misure per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo;

considerato che:

le Associazioni e le Fondazioni Antiusura, che risultano abilitate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze quali titolari del Fondo di prevenzione dell'usura, possono essere abilitati sia a costituire gli Organismi di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento (art. 15 della Legge 27 gennaio 2012 n. 3) e sia a esercitare funzioni di gestore delle crisi da sovraindebitamento;

per le vittime dell'usura, l'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (leggi antiusura), nel disporre la concessione di un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni per un importo pari al danno da interessi e altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato (oltre all'eventuale maggior danno per perdite o mancati guadagni), richiede il requisito soggettivo dell'essere esercenti un'«attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione», escludendo dal Fondo di Solidarietà le famiglie con reddito da lavoro dipendente le quali, non potendo trovare accesso ai circuiti ufficiali del credito, sono indotte a rivolgersi al prestito usurario;

la conseguenza pratica di tale persistente omissione è che il soggetto non esercente attività

economica, il quale pur avrebbe potuto trovare sostegno nel Fondo di prevenzione, una volta caduto in usura non può più godere dell'aiuto dello Stato, ma può solo affidarsi agli interventi di solidarietà che le Fondazioni, a fatica e con fondi propri, cercano di supportare;

l'impossibilità di accedere a tali fondi limita fortemente la possibilità di supportare le famiglie in un percorso di recupero dal dissesto familiare; l'assenza di prospettive per la composizione delle crisi da sovraindebitamento acuisce il fenomeno delle esecuzioni immobiliari, nonché le crisi abitative e le distorsioni nel mercato dei NPL che ne derivano, ma soprattutto demotiva per disperazione le persone dall'intraprendere un percorso terapeutico ed è causa di maggior rischio suicidario;

il fondo di cui sopra, proprio per le limitazioni di accesso, risulta oggi più che capiente con consistenti residui annuali, pertanto la platea dei potenziali beneficiari potrebbe includere i soggetti non economici (famiglie), ovvero, in alternativa si potrebbe destinare tali rimanenze per finanziare un eventuale fondo specificamente destinato alle famiglie,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie per consentire anche alle famiglie di accedere a fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge antiusura, riservato ad oggi ai soli soggetti economici, al fine anche di una maggiore tutela del diritto all'abitazione;

ad adottare le misure necessarie al fine di prevedere che una quota delle somme inutilizzate annualmente dal fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 sia destinato al Fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della medesima legge;

ad individuare misure volte a consentire alle persone in trattamento terapeutico per patologie di gioco d'azzardo che siano sottoposte a Protocollo Diagnostico Terapeutico e Assistenziale, presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso il Servizio privato convenzionato, di accedere alle misure di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ossia al fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura;

a adottare specifici interventi normativi volti a prevedere la sospensione delle esecuzioni immobiliari laddove esse riguardano famiglie prive di alternative per l'alloggio, anche ai fini dell'accesso a procedure di composizione della crisi mediante il ricorso alle disposizioni di cui alle leggi 7 marzo 1996, n. 108 e 27 gennaio 2012, n. 3;

a riconoscere le Fondazioni Antiusura, iscritte nei registri prefettizi e ministeriali come Organismi di Composizione delle crisi da sovraindebitamento.

## **G9.16**

### [LANIECE](#)

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 741 «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di esentare dai divieti previsti dal comma 1, dell'articolo 9, del presente disegno di legge, la stampa specializzata destinata ai soli operatori di settore, individuata eventualmente dal Ministero dello Sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

---

(\*) Accolto dal Governo

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

### 9.0.1

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

1. A tutela della dignità della persona, della salute pubblica e del diritto degli utenti ad una corretta informazione sanitaria, l'impiego di comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, ivi ricomprese le società di cui all'art. 1, comma 153, legge 4 agosto 2017 n. 124, può contenere unicamente e informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali all'oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari la loro trasparenza e veridicità nella libera e consapevole determinazione del paziente, con esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale.

2 A garanzia del pieno rispetto dell'efficacia delle presenti disposizioni sull'informativa sanitaria, gli Ordini professionali sanitari territoriali verificano preventivamente la correttezza delle comunicazioni procedendo in via disciplinare nei confronti dei professionisti o società iscritti e segnalando all'Autorità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo ogni altro caso involgente le strutture sanitarie private di cura per i provvedimenti sanzionatori di competenza».

### 9.0.2

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9.1.

*(Divieto di installazione di terminali per il prelievo di denaro).*

1. È vietato installare terminali multifunzione che consentono il prelievo di valuta contante all'interno o all'esterno, entro un raggio di 100 metri, dai locali dove si effettuano giochi d'azzardo e scommesse con vincite in denaro.

2. Il responsabile della violazione del divieto di cui al comma 1 è punito con una sanzione pecuniaria tra i 5.000 e i 10.000 euro e con una sanzione amministrativa corrispondente alla revoca della concessione sui giochi».

### 9.0.3

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9.1.

*(Fascia oraria di rispetto)*

1. All'articolo 1, comma 939, prima periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "generaliste" è soppressa e le parole: "alle ore 22" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 24"».

**9.0.4**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9.1.

*(Collocazione sale da gioco)*

1. È vietata l'apertura di sale da gioco, di cui all'articolo 86 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in un raggio di seicento metri da aree sensibili quali istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, servizi educativi, strutture sanitarie e ospedaliere, strutture residenziali o semiresidenziali socio-assistenziali, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi.

2. Fatte salve le sanzioni previste per l'esercizio illecito delle attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari *on-line*, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità».

**9.0.5**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9.1.

1. Il 5 per cento degli introiti dell'erario derivanti del gioco d'azzardo sono destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, alla promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione e educazione, tarate in maniera adeguata e specifica, in base a ciascuna tipologia di *target* costituente la totalità della vita, inteso in termini di ciclo vitale, con particolare attenzione ai più giovani».

**9.0.6**

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

1. L'accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi previsti dall'articolo 110, comma



6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. La medesima disposizione si applica anche ai giochi *on line* con vincite in denaro, fermi restando gli ulteriori adempimenti già previsti allo scopo di impedire l'accesso dei minori a tali giochi.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su tutti gli apparecchi di cui al comma 1 devono essere installati appositi meccanismi che ne blocchino il funzionamento in caso di mancato inserimento della tessera sanitaria.

3. Dopo trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso agli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 1 è consentito solo attraverso un'apposita carta elettronica personalizzata, da utilizzare sia come strumento di pagamento sia come archivio di un'anagrafe del giocatore, nella quale sono riportate le informazioni sulle giocate effettuate ed è descritto, da parte del giocatore stesso, il proprio profilo di gioco per quanto riguarda le somme massime disponibili per unità di tempo ed eventuali scelte di auto-esclusione temporanea dal gioco.

4. Con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Osservatorio, sono definite le modalità di funzionamento della carta elettronica personalizzata di cui al precedente comma 3.

5. La carta elettronica personalizzata di cui al comma 3 deve inoltre rilevare, sulla base di profili di rischio precedentemente elaborati, la presenza di comportamenti riconducibili al gioco compulsivo e al gioco problematico, nonché informare di tale rischio il giocatore attraverso l'invio di un segnale di allerta ben visibile sul terminale di gioco».

## 9.0.7

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

1. Nell'ambito della riduzione complessiva degli impianti da gioco il Governo d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 90 giorni all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge individua i criteri che devono essere recepiti dai Comuni per l'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita, come attività principale e non, l'offerta di scommessa di eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi in modo da garantire un'equilibrata distribuzione dei punti gioco nonché le distanze minime degli stessi dai luoghi socialmente sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri di aggregazione giovanile o altri istituti frequentanti principalmente dai giovani ovvero strutture residenziali e semi residenziali operanti nel settore socio sanitario e socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, da banche e uffici postali».

## 9.0.8

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

**Le parole da: «Dopo» a: «Al fine di» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*



«Art. 9-bis.

1. Al fine di pervenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, all'articolo 6 a D.L. 24/04/2017, n. 50 come modificato dalla legge di conversione del decreto-legge sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

"Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 14 per cento, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge";

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 3, è fissato al 14 per cento, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge"».

## 9.0.9

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

### Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Individuazione dei criteri di riduzione dei punti gioco)*

1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il ministero dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il Ministero può comunque procedere, volto a ripartire la riduzione dei punti gioco sulla base dei criteri che saranno recepiti dai Comuni, in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale per un numero massimo di 55.000 esercizi».

## 9.0.10

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

### Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Individuazione dei criteri di riduzione dei punti gioco)*

1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il ministero dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il Ministero può comunque procedere, volto a ripartire la riduzione dei punti gioco sulla base dei criteri che saranno recepiti dai Comuni, in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale».

#### 9.0.14

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

##### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l'accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l'utilizzo da parte dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività».

#### 9.0.19

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

##### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Linee di azione per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico)*

1. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, il Ministero della salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definiscono le seguenti linee di azione:

a) realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico;

b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, volte a pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare i genitori sui programmi di filtraggio e di blocco dei giochi on line;

c) predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

d) previsione di iniziative volte a promuovere la conoscenza del logo identificativo "no slot" di

cui al comma 4.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico.

3. Nella programmazione delle attività formative di cui al comma 2, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.

4. I pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono chiedere ai comuni il rilascio e il diritto d'uso del logo identificativo "no slot".

5. Con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definisce le condizioni per il rilascio del diritto d'uso del logo identificativo «no slot», nonché per la sua revoca.

6. È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

## 9.0.11

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

**Le parole da: «Dopo» a: «euro» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT)*

1. Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "in ogni caso l'importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 500"».

## 9.0.12

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

**Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT)*

1. Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all'articolo 110, comma 6, lettera

b), numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "in ogni caso l'importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 200"».

### 9.0.13

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT)*

1, Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all'articolo 110, comma 6, lettera b), numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "in ogni caso l'importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 100"».

### 9.0.15

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Misure per la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici).*

1. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "da euro cinque mila a euro venti mila" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 10.000 a euro 30.000".

2. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l'accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l'utilizzo da parte dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2018, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività».

### 9.0.16

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Obblighi degli esercenti e dei concessionari di giochi con vincite in denaro)*

1. Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori che manifestino modalità di gioco problematiche e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in collaborazione con il Ministero della salute e sentito l'Osservatorio, organizza, con cadenza biennale e su base regionale, corsi di formazione obbligatori, riservati agli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro, sul tema del gioco a rischio, problematico o patologico e sulla prevenzione del gioco d'azzardo patologico. I corsi di formazione sono realizzati con l'impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Gli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro curano all'interno dei propri esercizi l'esposizione e la diffusione dei materiali informativi e promozionali per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.

5. Negli esercizi in cui sono installati gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la vendita e la somministrazione di prodotti alcolici sono vietate in concomitanza con gli orari di accensione dei medesimi apparecchi.

6. Il mancato rispetto del divieto di vendita e di somministrazione di prodotti alcolici di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro».

## 9.0.17

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

1. È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

## 9.0.18

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

1. I pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono chiedere ai comuni

il rilascio e il diritto d'uso del logo identificativo "no slot".

2. Con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definisce le condizioni per il rilascio del diritto d'uso del logo identificativo "no slot", nonché per la sua revoca».

## 9.0.20

[FARAONE](#), [BINI](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Misure per il contrasto delle ludopatie)*

1. Il Servizio sanitario nazionale, attraverso i servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisce alle persone affette da gioco d'azzardo patologico interventi di presa in carico, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

2. La certificazione della diagnosi di gioco d'azzardo patologico rilasciata dai servizi per le dipendenze patologiche di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero della Salute da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, in conformità a quanto definito dall'organizzazione mondiale della sanità (OMS), dà diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento di tale patologia.

3. Il Ministero della Salute fornisce, attraverso una specifica sezione del proprio sito internet istituzionale, informazioni aggiornate sul trattamento del gioco d'azzardo patologico, sulle strutture a cui rivolgersi e sulle reti del servizio pubblico disponibili in relazione a ogni zona di residenza».

## 9.0.21

[BINETTI](#), [DE POLI](#), [VITALI](#)

### Respinto

*Dopo l'articolo 9-quinquies, è aggiunto il seguente:*

«Art. 9-sexies.

*(Incentivi per gli esercenti che riducono il volume dei giochi)*

1. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è istituito presso il MEF, il "Fondo per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave" con una dotazione di diciotto milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 18 milioni di euro per il 2018, 23,5 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro delle politiche sociali e dello Sviluppo Economico da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la tipologia dell'agevolazione di cui al comma 1, rivolta agli esercenti che intendano ridurre il numero delle *slot machine* nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla stessa».

## ARTICOLO 9-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 9-bis.

#### (Formule di avvertimento)

1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo.
2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono stabiliti il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze di cui al comma 1. I tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l'immediata visibilità, la dicitura: «Questo gioco nuoce alla salute».
3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di dodici mesi.
4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b); del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché nelle aree e nei locali dove questi vengono installati.
5. Resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo, dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

### EMENDAMENTO

#### 9-bis.1

[COMINCINI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [GRIMANI](#), [FLORIS](#) (\*)

#### Respinto

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi d'azzardo autorizzati a norma di legge, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco d'azzardo e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo.

3-ter. Ai fini di cui al comma 1, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi d'azzardo autorizzati ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi sono tenuti a consentire l'accesso alle medesime agli operatori dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale, nonché a figure professionali appartenenti ad associazioni senza scopo di lucro, autorizzate dalle aziende sanitarie locali, al fine di incontrare i giocatori con possibile patologia del gioco



d'azzardo e di fornire loro informazioni e un sostegno concreto e di prossimità».

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 9-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 9-ter.

*(Monitoraggio dell'offerta di gioco)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della salute, svolge il monitoraggio dell'offerta dei giochi, anche attraverso una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale. Il monitoraggio considera in particolare le aree più soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d'azzardo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati del monitoraggio.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

**9-ter.1**

[D'ALFONSO](#)

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la parola: «annualmente» con le seguenti: «con cadenza semestrale».*

**G9-ter.1**

[ENDRIZZI](#), [MANTERO](#)

**Ritirato**

*Il Senato,*

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741);

premessi che:

l'articolo 9-ter reca misure volte al monitoraggio dell'offerta dei giochi prevedendo l'istituzione anche di una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale;

l'articolo 9-quater reca ulteriori misure a tutela dei minori prevedendo che l'accesso agli apparecchi di intrattenimento sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria e stabilendo le relative sanzioni per gli esercizi commerciali che non si adeguino alla normativa;

considerato che:

il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in quanto tale è necessario che questa sia garantita;

i dati personali, contenuti ad esempio nella tessera sanitaria necessaria per l'utilizzo di apparecchi di intrattenimento, identificano o rendono identificabile una persona fisica e possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, abitudini, stato di salute, situazione economica, stato civile, o comunque tutti quei dati sensibili la cui diffusione può essere oggetto di un trattamento illecito;

è infatti noto che questi dati siano ormai diventati oggetto di un vero e proprio commercio, spesso a vantaggio di società private che ne fanno un uso illecito e dai quali traggono notevoli profitti;

la disponibilità di «big data» è stata utilizzata dall'industria internazionale per affinare



l'efficacia dei *software* dei prodotti di azzardo al fine di renderli più aggressivi e performanti;

è necessario escludere ogni possibilità di profilazione delle reazioni dei fruitori di gioco d'azzardo agli stimoli forniti dalle interfacce grafiche, dagli esiti delle puntate e dalle vincite erogate, impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di mettere in atto ogni iniziativa, anche di tipo normativo, utile a garantire che i dati raccolti per l'elaborazione della banca dati prevista dall'articolo 9-ter, nonché quelli acquisibili alle tessere sanitarie necessarie all'uso di apparecchi di intrattenimento, non siano in alcun modo divulgati o utilizzati a fini diversi da quelli volti ad una maggiore tutela della salute pubblica, né acquisibili, cedibili o utilizzabili da soggetti privati.

## ARTICOLO 9-QUATER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 9-quater.

#### (Misure a tutela dei minori)

1. L'accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l'accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

### 9-quater.1

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

### Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9-quater. - (Limiti orari e distanze delle sale da gioco dai luoghi sensibili. Sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore). - 1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 936, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", da emanarsi entro e non oltre il 30 settembre 2018";

*b)* dopo il comma 941, aggiungere il seguente: "941 -bis. Al fine di impedire l'accesso al gioco a soggetti minori di età o che, pur essendo maggiorenni, abbiamo espressamente scelto di accedervi, gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere dotati di procedure e meccanismi di identificazione della clientela tramite tessera sanitaria collegati ad un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età".

*c)* dopo il comma 946 aggiungere i seguenti:

"946-bis. L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili, previa apposita istanza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

946-ter. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al precedente comma 936, secondo periodo, è fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nei centri storici ed in locali posti a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati quale distanza pedonale più breve da scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi residenziali operanti nel settore sanitario o

socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, sportelli di prelievo di denaro.

*946-quater.* Il limite di cui al comma precedente può essere individuato con legge regionale, in misura in ogni caso mai inferiore a trecento metri, calcolati ai sensi del precedente comma. I comuni hanno facoltà di individuare altri luoghi sensibili, in cui applicare le disposizioni di cui al comma *946-ter*, con riguardo all'impatto degli insediamenti di cui al comma 936.

*946-bis.* sul contesto e sulla sicurezza urbana e ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

*946-quinquies.* I comuni promuovono reti di collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

*946-sexies.* L'orario in cui è consentito il gioco d'azzardo non può eccedere le otto ore giornaliere. Al fine di garantire maggiori livelli di sicurezza pubblica, con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti più restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio.

*946-septies.* La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da *946-ter* a *946-sexies* comporta la revoca dell'autorizzazione comunale e l'inabilitazione all'esercizio delle attività di gioco d'azzardo per un periodo da uno a cinque anni.

*946-opties.* Entro il 30 settembre 2018 il Ministro dell'economia e delle finanze emana il decreto di recepimento delle intese raggiunte il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata di cui al precedente comma 936"».

## **9-quater.2**

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

### **Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9-quater. - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, devono essere dotati di un lettore elettronico di tessera sanitaria o di un documento di identità per l'abilitazione al gioco dei soli utenti maggiorenni. Indipendentemente dal tipo di gioco d'azzardo e dall'utilizzo di apparecchiature elettroniche, tutte le forme di gioco con vincita in denaro sono subordinate all'utilizzo della tessera sanitaria o di un documento.

2. Il pagamento delle prestazioni rese dagli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è effettuato esclusivamente in forma elettronica mediante carte nominative».

## **9-quater.3**

[D'ALFONSO](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «di euro 10.000» con le seguenti: «di euro 20.000».*

#### **9-quater.4**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

##### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di promuovere una cultura e una sensibilità contro il gioco d'azzardo, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, autorizza a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 l'avvio di una campagna formativa rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori,

1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis si provvede, nel limite massimo di 2 milioni di euro l'anno, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

#### **9-quater.5**

[COMINCINI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [GRIMANI](#)

##### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«2. Nel periodo necessario per gli adeguamenti degli apparecchi di gioco di cui al comma 1, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale, ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro, identifica i minori mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.

3. Si applica la sanzione amministrativa di diecimila euro a chiunque consente l'accesso agli apparecchi del gioco d'azzardo ai minori di anni diciotto. Nei caso di reiterazione delle violazioni, dalla seconda volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria accessoria da quindicimila a ventimila euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attività».

#### **9-quater.6**

[MALAN](#), [VITALI](#)

##### **Improponibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«All'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 può costituire requisito di accesso ove la singola istituzione scolastica lo decida conformemente al proprio ordinamento interno e comunque attraverso gli organi collegiali, nel caso di scuole pubbliche"».

*Consequentemente, al titolo del Capo III del citato decreto, sono aggiunte le seguenti parole: «e la prevenzione delle malattie infettive».*

#### **9-quater.7**

[SICLARI](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [FLORIS](#), [PEROSINO](#), [VITALI](#), [RONZULLI](#), [PAROLI](#),  
[GALLONE](#)

### **Improponibile**

«All'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 relativamente alle vaccinazioni obbligatorie per legge al 31 dicembre 2016 costituisce requisito di accesso».

Conseguentemente, al titolo del Capo III del citato decreto, sono aggiunte le seguenti parole: «e la prevenzione delle malattie infettive».

### **G9-quater.1**

[ENDRIZZI](#), [MANTERO](#)

#### **Ritirato**

*Il Senato,*

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741);

premesso che:

l'articolo 9-*quater* reca misure a tutela dei minori in relazione all'eccesso di quest'ultimi a giochi o scommesse con vincite in denaro. In particolare l'articolo dispone che l'accesso agli apparecchi di intrattenimento sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria. Si prevede altresì che dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi privi di meccanismi idonei a impedire ai minori l'accesso al gioco debbano essere rimossi dagli esercizi commerciali nei quali sono collocati;

considerato che:

secondo il Rapporto «Consumi d'azzardo 2017» elaborato dal Reparto di epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (Icf-Cnr) il 10,8% degli studenti minori di diciotto anni ignora che il gioco d'azzardo sia illegale e ben il 33,6% dichiara di aver giocato d'azzardo nel corso del 2017. Il rapporto affronta direttamente il tema della facilità di accesso ai luoghi di gioco evidenziando come solo il 27,1% abbia avuto problemi a giocare d'azzardo in luoghi pubblici perché minorenni;

l'offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro ha avuto una crescita notevole nel corso degli ultimi anni e anche la domanda si è resa più dinamica. L'espansione del mercato è stata infatti sensibilmente influenzata dalla forte innovazione nelle modalità di gioco che, attraverso la diffusione di internet, ha ampliato le possibilità, soprattutto per i minori, di effettuare puntate attraverso la rete anche direttamente dai propri dispositivi mobili;

le misure a tutela dei minori introdotte dall'articolo in esame sono certamente di fondamentale importanza per la protezione di soggetti così vulnerabili dalle gravi dipendenze che il gioco può provocare. Tuttavia le stesse misure non sembrano sufficienti a contrastare in maniera efficace i rischi connessi ad una così ampia offerta online di giochi e scommesse che infatti ha coinvolto nel corso del 2017 almeno il 18,1 per cento dei giovani giocatori,

impegna il Governo:

a prevedere misure a tutela dei minori, analoghe a quelle previste dall'articolo in esame per gli apparecchi di intrattenimento collocati nei locali commerciali, anche per quanto riguarda la vasta offerta di giochi e scommesse con vincite in denaro, nelle reti di raccolta fisiche e/o presenti su

internet e accessibili ad oggi anche ai minori.

## ARTICOLO 9-*QUINQUIES* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 9-*quinquies*. (Logo No Slot)

1. È istituito il logo identificativo «No Slot».
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No Slot».
3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo «No Slot» ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

#### **9-*quinquies*.1**

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. I comuni possono deliberare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, variazioni in diminuzione di aliquote di tributi di loro competenza e di tariffe, in favore dei pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

1-*ter*. Gli enti locali che deliberano le variazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di loro competenza di cui al comma 1-*bis* entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

#### **9-*quinquies*.2**

[D'ALFONSO](#)

#### **Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro sessanta giorni».*

#### **9-*quinquies*.3**

[COMINCINI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [GRIMANI](#)

#### **Respinto**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I Comuni hanno facoltà di poter introdurre sgravi fiscali sulla TaRi in favore dei titolari di pubblici esercizi o di circoli privati a cui hanno rilasciato il logo "No Slot"».*

## **G9-quinquies.1**

### CROATTI

#### **Ritirato**

*Il Senato,*

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 7 41 );

premesso che:

diverse regioni ai fini della tutela della salute e della prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo hanno normato le distanze dai luoghi sensibili vietando la nuova installazione presso gli esercenti di nuovi apparecchi entro distanze definite;

le suddette leggi equiparano alla nuova installazione «il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi»;

per la gestione degli apparecchi, viene normalmente prevista la sottoscrizione di vari e distinti tipi di contratti: tra concessionario di rete nazionale ed gestore degli apparecchi, tra concessionario ed esercente, tra gestore degli apparecchi ed esercente;

considerato che:

l'articolo 9-*quater* (Misure a tutela dei minori), al fine di escludere l'accesso agli apparecchi di intrattenimento, prevede un rinnovo tecnologico degli apparecchi entro il 1 gennaio 2020, con rimozione dall'esercizio di quelli privi di meccanismi che prevedano utilizzo della tessera sanitaria;

l'articolo 9-*quinquies* istituisce il logo «no slot» e che già diverse regioni hanno già adottato il loro logo e che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo No Slot,

impegna il Governo:

a chiarire che il «concessionario per l'utilizzo degli apparecchi», deve intendersi quale gestore che noleggia gli apparecchi e non quale concessionario di rete;

a chiarire che le sostituzioni tecnologiche di apparecchi per introdurre l'uso della «tessera sanitaria» equivalgono a nuova installazione;

a coordinarsi in sede di Conferenza Stato - Regioni al fine di prevedere che nel successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico che definirà le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No Slot», siano previste norme di armonizzazione con i loghi regionali già esistenti.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9-*QUINQUIES*

## **9-quinquies.0.1**

MIRABELLI, PATRIARCA, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI

**Le parole da: «Dopo» a: « Al fine di » respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-sexies.

*(Linee di azione per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico)*

1. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, il Ministero della salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definiscono le seguenti linee di azione:

a) realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico;

b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, <sup>a</sup> volte a pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare i genitori sui programmi di filtraggio e di blocco dei giochi *on line*,

c) predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;

d) previsione di iniziative volte a promuovere la conoscenza del logo identificativo "no slot" di cui al comma 4.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico.

3. Nella programmazione delle attività formative di cui al comma 2, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.

4. È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

## **9-quinquies.0.2**

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [PATRIARCA](#), [MISIANI](#)

### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-sexies.

*(Innalzamento del livello dei controlli)*

1. Al fine di innalzare il livello dei controlli e garantire la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori, il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del



provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:

a) inasprire i controlli contro il gioco illegale, attribuendo competenze specifiche anche agli organi di polizia locale, prevedendo un apposito potere sanzionatorio e l'attribuzione dei relativi proventi ai comuni;

b) agevolare i controlli amministrativi e di polizia sui vari punti di gioco, attraverso il nuovo sistema distributivo del gioco lecito che dovrà fondarsi sull'equilibrio tra il complessivo dimensionamento dell'offerta e la distribuzione sul territorio dei punti vendita di gioco che risulti sostenibile sotto il profilo dell'impatto sociale e dei controlli che possono in concreto essere assicurati dalle autorità a ciò preposte;

c) attribuire la necessaria rilevanza a significativi indicatori di rischio, quali a titolo di esempio l'"indice di presenza maliosa", l'"indice di organizzazione criminale" (IOC) e altri indici pertinenti quali quelli utilizzati dall'ISTAT nel rapporto BES 2014, sul presupposto che le varie aree del Paese sono sottoposte a differenti profili di rischio di condizionamento e di infiltrazione mafiosa, oltre che della maggiore o minore propensione al gioco compulsivo, alla dipendenza da gioco patologico e a differenti situazioni di tensione o degrado sociale.

d) offrire l'opportunità agli enti locali, ferma restando la pianificazione che deriverà dall'intesa, di far fronte adeguatamente e con prontezza - d'intesa con l'Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli ed i preposti Organi di Magistratura, Polizia e Guardia di Finanza - a situazioni emergenziali di pericolosità sociale del diffondersi di illegalità e disagio connessi al gioco, anche in deroga alle disposizioni previste dall'intesa. A tal fine, lo Stato, nelle sue articolazioni, dovrà sostenere l'ente locale, con tempestività e con adeguate risorse, nell'adozione di misure tese a porre rimedio all'imprevista situazione emergenziale.

e) predisporre conseguentemente un sistema strutturato di vigilanza e di controllo dei giochi che colleghi il rispetto delle normative antimafia e antiriciclaggio con le ispezioni amministrative, le verifiche tributarie e il monitoraggio continuo e capillare delle tecnologie elettroniche e informatiche; tale sistema deve essere in grado di garantire la "continuità di processo", la condivisione delle informazioni e il coordinamento sulla sicurezza informatica delle reti critiche, funzionali a questo settore;

f) introdurre un nuovo modello di *governance* della vigilanza nel settore dei giochi e delle scommesse improntato a efficacia ed efficienza, basato anche sulla centralizzazione di qualunque dato o informazione giudiziaria riguardanti il gioco d'azzardo».

## 9-quinquies.0.9

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

### Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-*sexies*.

*(Certificazione dei punti vendita del gioco pubblico)*

1. Al fine di innalzare il livello qualitativo dei punti vendita del gioco pubblico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le nuove regole di concessione certificata delle licenze di vendita del gioco rispondenti ai seguenti criteri:

a) accesso selettivo, completa identificazione dell'avventore, mediante il controllo con documento d'identità e della carta nazionale dei servizi che permetterà il funzionamento delle apparecchiature da gioco e videosorveglianza;



- b) eliminazione di immagini eccessive che inducano al gioco;
- c) standard di arredo interno e luci, più segnaletica esterna che attesta la certificazione pubblica;
- d) rispetto di vincoli architettonici;
- e) formazione specifica per gli addetti anche con approccio di contrasto al gioco d'azzardo patologico;
- f) rispetto di limiti minimi sui volumi di spazio dedicati al gioco e sui numeri minimi e massimi di apparecchi adibiti al gioco;
- g) trasparenza delle comunicazioni in materia di gioco;
- h) tracciabilità completa delle giocate e delle vincite, degli apparati di videosorveglianza interna simili a quelli in dotazione ai tradizionali casinò;
- i) collegamento diretto con presidi di polizia e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 l'installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita solo negli esercizi certificati ai sensi del decreto di cui al comma 1».

#### **9-quinquies.0.4**

[MIRABELLI](#), [PATRIARCA](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-*sexies*.

*(Prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico).*

1. Al fine di accentuare l'azione preventiva e di contrasto al gioco d'azzardo patologico, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:

- a) escludere la possibilità di utilizzare banconote o qualsiasi altra forma di moneta elettronica;
- b) eliminare per le videolotterie (VLT) la possibilità di inserire banconote di valore superiore a 100 euro;
- c) prevedere nuovi elementi tecnologici a salvaguardia del giocatore e di prevenzione e contrasto agli effetti del gioco d'azzardo patologico, quali:
  - 1) strumenti di autolimitazione in termini di tempo e di spesa;
  - 2) messaggi automatici durante il gioco che evidenziano la durata dello stesso,
  - 3) abbassamento degli importi minimi delle giocate;
  - 4) introduzione di altri strumenti tecnologici che, nel rispetto della normativa sulla privacy, consentano un maggior controllo sul grado di partecipazione al gioco dei singoli giocatori più esposti al rischio del gioco d'azzardo patologico».

#### **9-quinquies.0.7**

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

**Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-sexies.

*(Modernizzazione del settore dei giochi)*

1. Al fine di completare l'intervento normativo e di modernizzazione del settore dei giochi, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nei termini di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a:

a) predisporre le normative necessarie per il passaggio al sistema del "margine" per il calcolo delle entrate pubbliche;

b) realizzare, in collaborazione con il Ministero dell'interno e gli enti locali interessati, una revisione dell'attuale disciplina dei Casinò, finalizzata al risanamento del settore e a una razionale distribuzione nel territorio nazionale, anche allo scopo di aiutare la scelta di ridurre la frammentazione della attuale diffusione territoriale del gioco».

**9-quinquies.0.10**

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

**Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-sexies.

*(Individuazione dei criteri di riduzione dei punti gioco)*

1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età il Ministero dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e del parere del Consiglio di Stato che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il Ministero può comunque procedere, volto a ripartire la riduzione dei punti gioco sulla base dei criteri che saranno recepiti dai Comuni, in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale per un numero massimo di 55.000 esercizi».

**9-quinquies.0.11**

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

**Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-sexies.

*(Distribuzione della riduzione dei punti vendita del gioco pubblico)*

1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a ripartire la riduzione dei punti vendita del gioco, sulla base dei criteri che saranno recepiti dagli Enti Locali, in modo da garantirne un'equilibrata distribuzione sul territorio nazionale, sulla base dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

### **9.quinquies.0.15**

[BINETTI](#), [DE POLI](#), [FLORIS](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [TOFFANIN](#), [VITALI](#)

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

«Art. 9-sexies.

*(Monitoraggio del gioco attraverso la tessera sanitaria)*

1. Al fine di contrastare le patologie legate al gioco d'azzardo, l'uso della tessera sanitaria oltre che alla esatta identificazione del giocatore prevede anche la possibilità di esclusione dal gioco per i soggetti affetti da grave disturbo da gioco d'azzardo, in quanto il gioco nuoce gravemente e documentatamente alla sua salute. Tale misura è concordata con il soggetto stesso.

2. L'accesso agli apparecchi elettronici, *slot machine* e *Video lottery*, monitorato anche attraverso la tessera sanitaria, prevede tempi predeterminati e pause che non consentono tempi prolungati oltre i sessanta minuti di gioco».

### **9.quinquies.0.17**

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-sexies.

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l'accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l'utilizzo da parte dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività».

### **9-quinquies.0.12**

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-sexies.

*(Distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco)*

1. Al fine di una maggiore efficacia nella prevenzione dei minori e nella lotta alla ludopatia, nonché nel contrasto all'insediamento del gioco illegale, le Regioni e gli Enti locali adottano, nei rispettivi piani urbanistici, criteri che, tenendo anche conto della ubicazione degli investimenti esistenti, consentano una equilibrata distribuzione nel territorio allo scopo di evitare il formarsi di ampie aree nelle quali l'offerta di gioco pubblico sia o totalmente assente o eccessivamente concentrata.

2. Gli Enti Locali possono stabilire, d'intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le varie tipologie di gioco, le fasce di interruzione del funzionamento nell'arco della giornata nel limite massimo di 6 ore complessive, in una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio telematico».

### **9-quinquies.0.3**

[MIRABELLI](#), [PATRIARCA](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-sexies.

*(Misure per il contrasto delle ludopatie)*

1. Il Servizio sanitario nazionale, attraverso i servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisce alle persone affette da gioco d'azzardo patologico interventi di presa in carico, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

2. La certificazione della diagnosi di gioco d'azzardo patologico rilasciata dai servizi per le dipendenze patologiche di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero della Salute da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, in conformità a quanto definito dall'organizzazione mondiale della sanità (OMS), dà diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento di tale patologia.

3. Il Ministero della Salute fornisce, attraverso una specifica sezione del proprio sito internet istituzionale, informazioni aggiornate sul trattamento del gioco d'azzardo patologico, sulle strutture a cui rivolgersi e sulle reti del servizio pubblico disponibili in relazione a ogni zona di residenza».

### **9-quinquies.0.5**

[D'ALFONSO](#), [MIRABELLI](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-sexies.

*(Esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa)*

1. L'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - *(Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)*. 1. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza delle prescritte concessioni e autorizzazioni rilasciate dallo Stato, è punito con la reclusione a re a sei anni e con la multa da ventimila a cinquantamila euro. La stessa pena è applicata a chiunque privo delle suddette concessioni od autorizzazioni, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti di chiunque esercita, in mancanza delle prescritte concessioni e autorizzazioni rilasciate dallo Stato, l'organizzazione o la raccolta e gioco del lotto, di concorsi pronostici ovvero la vendita sul territorio nazionale, senza autorizzazione, di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipa a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, è punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, in mancanza delle prescritte concessioni e autorizzazioni, organizza, esercita o raccoglie a distanza, qualsiasi gioco per cui è prevista la riserva allo Stato.

4. Chiunque, ancorché titolare delle prescritte concessioni e autorizzazioni, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco per cui è prevista la riserva allo Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con 1 ammenda da euro 500 a euro 5.000.

5. Fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dai commi da 1 a 4, chiunque in qualsiasi modo, dà pubblicità al loro esercizio o ai soggetti che gestiscono o promuovono le attività illecite, nonché ai relativi marchi, simboli, denominazioni od insegne, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro ventimila a euro centomila. La stessa sanzione si applica a chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero ovvero a marchi, simboli, denominazioni od insegne di soggetti che promuovono o gestiscono, anche per conto di terzi, attività di scommesse in mancanza delle prescritte concessioni od autorizzazioni rilasciate dallo Stato.

6. Fuori dei casi di concorso, chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse nei casi di cui ai commi da 1 a 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000. Se la partecipazione avviene a distanza su siti non autorizzati dall'Agenzia delle dogane e del monopoli la pena dell'arresto è raddoppiata e l'ammenda non può essere inferiore a 800 euro.

7. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 possono essere elevate dalla polizia locale e i proventi attribuiti in quota parte pari al 50 per cento al Comune"».

## **9-quinquies.0.6**

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-sexies.

*(Obblighi degli esercenti e dei concessionari di giochi con vincite in denaro)*

1. Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori che manifestino modalità di gioco problematiche e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in collaborazione con il Ministero della salute e sentito l'Osservatorio, organizza, con cadenza biennale e su base regionale, corsi di formazione obbligatori, riservati agli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro, sul tema del gioco a rischio, problematico o patologico e sulla prevenzione del gioco d'azzardo patologico. I corsi di formazione sono realizzati con l'impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Gli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro curano all'interno dei propri esercizi l'esposizione e la diffusione dei materiali informativi e promozionali per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.

4. Negli esercizi in cui sono installati gli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la vendita e la somministrazione di prodotti alcolici sono vietate in concomitanza con gli orari di accensione dei medesimi apparecchi.

5. Il mancato rispetto del divieto di vendita e di somministrazione di prodotti alcolici di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro».

## **9-quinquies.0.8**

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-sexies.

*(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT).*

1. Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «in ogni caso l'importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 500».

## **9-quinquies.0.13**

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-sexies.

1. È fatto divieto ai concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione

degli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

### 9-quinquies.0.16

[MIRABELLI](#), [PATRIARCA](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-sexies.

*(Misure per la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici)*

1. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "da euro cinque mila a euro venti mila" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 10.000 a euro 30.000".

2. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l'accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l'utilizzo da parte dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2018, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell'intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività».

### 9-quinquies.0.14

[COMINCINI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [GRIMANI](#)

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-sexies.

*(Prevenzione e cura per i soggetti affetti da GAP)*

1. Entro due mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge deve essere completato il percorso, di concerto con le Commissioni ministeriali interessate e la Conferenza Stato regioni, che prevede l'inserimento del GAP all'interno dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) per garantire a tutti i cittadini opportunità di cura, di benefici di legge e opportunità fiscali al pari dei soggetti con altre forme di dipendenze patologiche. Il compito di prevenzione, cura e riabilitazione sarà affidato ai Servizi per le dipendenze, i quali, come già operano per le altre forme di dipendenza già riconosciute dai LEA, dovranno promuovere interventi ambulatoriali, residenziali e informativi.

2. I familiari dei giocatori patologici, durante il periodo di cura dei propri congiunti, hanno diritto al sostegno psicologico da ricevere nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, di concerto con il ministero degli affari sociali e con i rappresentanti delle regioni, producono un documento con le linee guida a sostegno dell'attivazione di corsi di aggiornamento per gli operatori dei Sert, dei servizi di salute mentale e del privato sociale, affinché acquisiscano le necessarie competenze in tutti i contesti del territorio nazionale.

4. Agli oneri necessari per la prevenzione e la cura delle persone affette da GAP, nonché per il



sostegno ai familiari, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6 dell'articolo 9».

### **9-quinquies.0.18**

[D'ALFONSO](#), [MIRABELLI](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-*sexies*.

1. I corpi di polizia locale possono cooperare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli al fine di agevolare i controlli amministrativi e di polizia sui punti di gioco presenti nel territorio di relativa competenza. Nell'esercizio di tale funzione qualora vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di gioco li comunicano all'Agenzia e al comando provinciale del Corpo della Guardia di Finanza territorialmente competenti».

### **9-quinquies.0.19**

[MIRABELLI](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 9-*sexies*.

*(Accesso delle famiglie ai Fondo Antiusura)*

1. È garantito l'accesso al "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" di cui all'Articolo n. 15 della legge del 7 marzo 1996 n. 108, anche al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, nel caso in cui l'indebitamento del nucleo familiare sia stato causato dalla dipendenza da gioco.

2. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996 n. 108 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. L'erogazione dei mutui può avvenire con le medesime modalità e limiti di cui al comma 2 anche in favore di persone fisiche o nuclei familiari vittime del delitto di usura per dipendenza da gioco d'azzardo patologico e parti offese nel relativo procedimento penale";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Nel caso di erogazione del mutuo in favore dei soggetti di cui al comma 2.1, la domanda deve essere corredata da un piano di utilizzo delle somme per le necessità personali o familiari e per la copertura dei debiti, nonché dell'attestazione di una fonte di reddito idonea a garantire la restituzione delle somme concesse a titolo di mutuo"».

#### Capo IV

#### MISURE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE

#### ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

##### Articolo 10.



*(Disposizioni in materia di redditometro)*

1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo la parola «biennale» sono inserite le seguenti: «, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti».
2. È abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2015. Le disposizioni del predetto decreto cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015.
3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dall'articolo 38, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

**10.1**

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

**10.2**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Ritirato**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - *(Disposizioni in materia di redditometro)*. - 1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è abrogato.

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2015, è abrogato».

**10.3**

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

**Respinto**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al quinto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2018, il decreto di cui al primo periodo è emanato con la medesima periodicità, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti"».

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.*

#### 10.4

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

##### **Respinto**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 5 è abrogato».

#### 10.5

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

##### **Id. em. 10.4**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quinto comma è abrogato».

#### 10.6

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «metodica di».*

#### 10.7

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio».*

#### 10.8

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

##### **Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo di imposta 2018, entro il 30 ottobre 2018, il ministro dell'economia e delle finanze, approva con proprio decreto indici sintetici di affidabilità fiscale semplificati, parametrati su dati contabili e del personale

per particolari attività economiche individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

*Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.*

## 10.9

[PAPATHEU](#), [VITALI](#)

### **Improponibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 contenente "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" fanno parte del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13».

## 10.11

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

### **Respinto**

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

## 10.12

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

### **Respinto**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, quinto comma, come modificato dal comma 1, restano in vigore le disposizioni stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2015».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

## 10.13

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

**Le parole da:** «*Al comma*» **a:** «*le seguenti:* » **respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 2 sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2017».*

## 10.14

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

### Precluso

*Al comma 2 sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2016».*

## 10.15

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

### Precluso

*Al comma 3 sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2017».*

## G10.1

[CROATTI](#)

### Ritirato

*Il Senato,*

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741),

premesso che:

il Capo IV reca diverse misure in materia di semplificazione fiscale: dalle disposizioni in materia di redditometro; alle disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute; alle disposizioni in materia di proroga della fatturazione elettronica per le cessioni di carburante; alle disposizioni in materia di *split payment*; alle disposizioni in materia di compensazione delle cartelle esattoriali con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione;

considerato che:

sono circa 250 le imprese sparse sul territorio italiano che risultano essere concessionarie di beni pertinenziali del Demanio Marittimo, ossia che svolgono la propria attività all'interno di manufatti acquisiti al Pubblico Demanio Marittimo (c.d. pertinenze del demanio marittimo, come indicato nel Codice della Navigazione);

la pressoché totalità di queste aziende, fiore all'occhiello dell'offerta turistica delle diverse località ove le stesse sono collocate, sono gestite da famiglie che hanno profuso le proprie energie ed i risparmi di una vita nella conduzione della propria attività, effettuando investimenti, anche considerevoli, nell'ottica di offrire un migliore servizio all'utenza e contribuire allo sviluppo del turismo;

rilevato che:

la legge finanziaria per l'anno 2007, la legge n. 296/2006, ha applicato una maggiorazione evidentemente eccessiva ai canoni demaniali marittimi per i beni pertinenziali con finalità turistico ricreativa;

in particolare, il comma 252 della legge finanziaria del 2006 ha previsto che le misure dei canoni demaniali marittimi, come ridefinite dal comma 251, si applichino anche, a decorrere dal 1° gennaio 2007, alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto;

la legge di stabilità per l'anno 2014 (legge 147 del 2013), per tamponare una situazione che era divenuta emergenziale, ha previsto all'articolo 1, commi 732 e 733, la possibilità di sanare la morosità maturata dai concessionari, i quali avevano impugnato chiaramente le esose pretese dell'amministrazione innanzi all'Autorità Giudiziaria, pagando una percentuale del canone in contestazione;

in particolare, i commi 732 e 733 della legge 147 del 2013 consentono la definizione dei procedimenti giudiziari pendenti, alla data del 30 settembre 2013, in materia di pagamento dei canoni demaniali marittimi attraverso: a) il versamento in un'unica soluzione di un importo pari al 30 per cento delle somme dovute o, in alternativa, b) il versamento fino a un massimo di nove rate annuali di un importo pari al 60 per cento, oltre agli interessi legali. La domanda di definizione deve essere presentata all'Ente gestore e all'Agenzia del demanio entro il 28 febbraio 2014 e perfezionata entro i sessanta giorni successivi con il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata. La definizione del contenzioso sospende i procedimenti in corso nell'ambito del contenzioso medesimo di rilascio ovvero di sospensione, revoca o decadenza della concessione demaniale marittima. Il procedimento di definizione è attuato nelle more del complessivo riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio 2014;

così è potuto, in molti casi, arrestare l'inevitabile tracollo di molte aziende che non avrebbero potuto diversamente sostenere la pretesa creditoria delle amministrazioni concedenti;

il problema, tuttavia, si è riproposto dal momento che, negli anni a seguire, nonostante le richieste degli operatori del settore, non si è provveduto al riordino della disciplina in materia di beni pertinenziali del demanio marittimo,

impegna il Governo:

a valutare, nelle more di un intervento di riordino della disciplina vigente, l'opportunità di adottare misure finalizzate a sospendere azioni di riscossione coattiva del canone, tenuto conto della evidente iniquità del medesimo canone, nonché a sospendere nonché i procedimenti di decadenza delle concessioni avviati medio tempore dalle amministrazioni competenti;

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volto a consentire una definizione agevolata del contenzioso in essere, così come previsto in occasione della legge di stabilità per il 2014.

## **G10.2**

### PUGLIA

#### **Ritirato**

*Il Senato,*

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);

premesso che:

il capo IV, dall'articolo 10 all'articolo 12, del disegno di legge in esame si occupa di disciplinare una serie di «misure in materia di semplificazione fiscale»;

considerato che:

i commi 1 e 1-*bis*, dell'articolo 2-quater, del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564 prevedono testualmente che: «1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona

l'attività dell'amministrazione. *t-bis*, Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato»;

considerato che:

nelle more del ricorso in autotutela contro l'Agenzia delle Entrate, secondo le regole vigenti, salvo discrezionale decisione contraria ad opera del funzionario amministrativo responsabile, non è prevista alcuna sospensione degli effetti dell'atto impugnato, con grave pregiudizio nei confronti del contribuente,

impegna il Governo:

a porre in essere tutti gli atti idonei, anche attraverso provvedimenti normativi, volti a prevedere l'automatica sospensione, fino alla notifica della risposta dell'ente e comunque per un limite massimo di 30 giorni, degli effetti di un atto amministrativo delle Agenzie delle Entrate che sia stato regolarmente impugnato con ricorso in autotutela.

### G10.3

[D'ALFONSO, PATRIARCA](#)

#### **Respinto**

*Il Senato,*

premessi che:

l'articolo 10 in materia di redditometro prevede la sospensione immediata degli accertamenti da effettuare sugli anni d'imposta 2016 e 2017 e, all'articolo 12, la riduzione dell'ambito di applicazione dello *split payment*;

il decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, fatto confluire nell'articolo 11-*bis* del provvedimento all'esame, rinvia al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica per le fatture relative ai carburanti;

nonostante le disposizioni abbiano in realtà un impatto estremamente contenuto, come riconosciuto dalla stessa relazione tecnica, è evidente come da esse traspaia un allentamento della lotta all'evasione fiscale;

le misure innovative e tecnologicamente avanzate introdotte dai Governi Renzi e Gentiloni hanno contribuito a una nuova strategia di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, privilegiando attività in grado di incentivare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili rispetto ai tradizionali interventi di controllo e accertamento *ex post*;

in tal modo, il 2017 ha registrato il miglior risultato sul recupero dell'evasione (25,8 miliardi di euro) degli ultimi dieci anni;

anche i contenuti del «contratto per il Governo» (il «carcere vero» ma solo per i grandi evasori a fronte di una «pace fiscale» che si annuncia come un vero e proprio condono tombale) e le dichiarazioni pubbliche dei vicepresidenti del Consiglio dei Ministri in materia di abolizione degli strumenti anti-evasione lasciano intendere come l'azione di contrasto dell'evasione non sia tra le priorità del Governo e, anzi, se ne intenda indebolirne l'efficacia,

impegna il Governo:

ad assicurare il recupero di gettito atteso a legislazione vigente sulla base degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale già predisposti nella scorsa legislatura e, in particolare, della fatturazione elettronica che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019.

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 10

### 10.0.1

#### [LAUS](#)

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto da emanarsi entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta dai bandi appositamente pubblicati non sia identificata esclusivamente dal codice ateco».

### 10.0.2

#### [LAUS](#)

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanarsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché l'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

### 10.0.3

#### [LAUS](#)

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, con proprio decreto da emanarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al riesame in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta dai bandi

appositamente pubblicati non sia identificata dal codice ateco».

#### 10.0.4

[LAUS](#)

##### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico del lavoro e delle politiche sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana linee guida riformulando i codici ateco e prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

#### 10.0.5

[LAUS](#)

##### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio regolamento da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

#### 10.0.6

[LAUS](#)

##### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive.

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione



informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

#### 10.0.7

[LAUS](#)

##### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della riformulazione dei codici Ateco di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

#### 10.0.8

[LAUS](#)

##### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

#### 10.0.9

[LAUS](#)

##### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio regolamento da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche

suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

#### 10.0.10

[LAUS](#)

##### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al riesame in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive;

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutti gli enti appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ateco».

#### 10.0.100

[PAPATHEU, VITALI](#)

##### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'istituto nazionale di statistica e l'Agenzia delle entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, adotta la riforma dei codici ateco, ovvero la classificazione delle attività economiche, al fine di garantire una migliore individuazione dell'attività economica svolta mediante nuova suddivisione in macro aree produttive. La partecipazione a gare pubbliche e appalti è consentita sia con riferimento all'attività professionale esercitata rilevata con riferimento ai codici, che mediante partita iva. È onere del Ministero della funzione pubblica dare informazione alle stazioni appaltanti che il riferimento alle attività professionali richieste nel bando pubblico sia identificabile sia mediante i codici ateco che la partita iva».

#### 10.0.12

[LAUS](#)

##### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, da emanarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per aree produttive.

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta dai bandi appositamente pubblicati non sia identificata esclusivamente dal codice Ateco».

### 10.0.13

[LAUS](#)

**Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, da emanarsi entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per distretti produttivi.

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta dai bandi appositamente pubblicati non sia identificata esclusivamente dal codice ateco».

### 10.0.14

[LAUS](#)

**Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive.

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta dai bandi appositamente pubblicati non sia identificata prevalentemente dal codice ateco».

### 10.0.15

[LAUS](#)

**Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, di lavoro e delle politiche sociali con proprio regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive.

2. In attesa della revisione di cui al comma 1, il Ministro per la Pubblica Amministrazione informa tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta dai bandi appositamente pubblicati non sia identificata unicamente dal codice ateco».

**10.0.16**

[LAUS](#)

**Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

**10.0.17**

[LAUS](#)

**Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

**10.0.18**

[LAUS](#)

**Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

**10.0.19**

[LAUS](#)

**Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

**10.0.20**

[LAUS](#)

**Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali in accordo con il Ministro dell'Economia e delle finanze, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

**10.0.21**

[LAUS](#)

**Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

#### 10.0.22

[LAUS](#)

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

#### 10.0.23

[LAUS](#)

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione in materia di codici Ateco prevedendo un raggruppamento delle attività economiche suddivisa per zone produttive».

#### 10.0.24

[LAUS](#)

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

### 10.0.25

[LAUS](#)

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali con decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

### 10.0.27

[LAUS](#)

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

### 10.0.28

[LAUS](#)

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

### 10.0.29

[LAUS](#)

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Il Ministro dello Sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, riformula i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

#### **10.0.11**

[CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI](#)

**Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici ATECO)*

1. Il Ministero dello sviluppo economico, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è chiamata a modificare i codici ATECO prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macro aree produttive.

2. Nelle more della revisione di cui al comma precedente il Dipartimento della funzione pubblica è tenuto ad informare tutte le stazioni appaltanti affinché il riferimento all'attività professionale richiesta nel bando pubblico non sia identificata unicamente dal codice ATECO».

#### **10.0.26**

[LAUS](#)

**Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di semplificazione dei Codici Ateco)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono riformulati i codici Ateco prevedendo una classificazione delle attività economiche suddivisa per macroaree produttive».

#### **10.0.30**

[LAUS](#)

**Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente;*

«Art. 10-bis.

*(Norme di coordinamento della legge 14 gennaio 2013, n. 4 con il decreto legislativo 6 gennaio 2013 n. 13)*



1. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono deputate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, esclusivamente per i propri soci, in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio di cui al predetto decreto legislativo e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel Repertorio nazionale ivi previsto.

2. Ogni associazione eroga i detti servizi per un massimo di tre attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale».

### 10.0.31

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

#### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Semplificazione compensazioni tributi).*

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1, terzo periodo, le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "20.000 euro";

b) all'articolo 35, comma 3, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322," sono aggiunte le seguenti: "e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

### 10.0.32

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

#### Improponibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Norme in materia di riscossione provvisoria delle imposte in pendenza di giudizio).*

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma primo sono aggiunti i seguenti:

Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:

a) dopo la decisione della commissione tributaria provinciale, fino alla concorrenza di due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione;

b) dopo la decisione della Commissione tributaria regionale, fino alla concorrenza di tre quarti dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa;

c) dopo la decisione della Corte di cassazione, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato.

L'articolo 15-bis è soppresso.

2. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della

maggior imposta deve essere eseguito:

- 1) fino alla concorrenza della metà dell'ammontare che risulta dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, entro i termini previsti per proporre appello;
- 2) fino alla concorrenza di due terzi dell'ammontare che risulta dalla sentenza della Commissione tributaria regionale, i termini previsti per proporre appello;
- 3) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della Corte di Cassazione, entro sessanta giorni dal deposito delle motivazioni della sentenza.

Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio legale, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di notifica dell'accertamento o della rettifica. Gli interessi sono liquidati dall'ufficio e indicati nell'avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti.

Se l'imposta o la maggior imposta accertata ai sensi dei numeri 1), 2), o 3) del secondo comma è inferiore a quella già pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio legale, con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente.

3. All'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

*"a)* di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della Commissione tributaria provinciale e per il resto dopo la decisione della Commissione regionale, in ogni caso al netto delle somme già riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi può sospendere la riscossione fino alla decisione della Commissione tributaria provinciale. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente;

*b)* di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della Commissione tributaria centrale o della Corte di Cassazione o dell'ultima decisione non impugnata";

*b)* dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

*"2-bis.* Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva".

4. All'articolo 40 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente:

"Il ricorso del contribuente sospende la riscossione dell'imposta principale nelle misure e nei termini di cui ai commi 2, 3 e 4";

*b)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere pagata per un terzo dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale, per due terzi dopo la decisione della commissione tributaria regionale e per il resto dopo la decisione della Corte di cassazione, in ogni caso al netto delle somme già pagate; l'Agenzia delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria provinciale";

*c)* al comma 4 le parole: "Corte d'appello" sono sostituite dalle parole: "Corte di cassazione".

5. All'articolo 68; comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alle lettere *a)* e *b)* le parole: "due terzi" sono sostituite dalle parole: "un terzo"».

## ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 11.

*(Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute)*

1. Con riferimento all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019.

2. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole «cadenza semestrale» sono aggiunte le seguenti: «, entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre,».

2-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: «3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

2-ter. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

2-quater. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

2-quinquies. All'onere derivante dal comma 2-quater, valutato in 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

#### 11.1

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

#### Respinto

*Sopprimere il comma 1.*

#### 11.2

[D'ALFONSO](#)

#### Respinto

*Al comma 1, dopo le parole: «Con riferimento all'obbligo di comunicazione» aggiungere le seguenti: «dei dati e delle fatture emesse e ricevute».*

#### 11.3

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «le seguenti: » respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, sostituire le parole: «28 febbraio 2019» con le seguenti: «30 novembre 2018».*

**11.4**

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «28 febbraio 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2018».*

**11.5**

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

**Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

**11.6**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Ritirato e trasformato nell'odg G11.6**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 1 -ter, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2018 è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza annuale"».

**G11.6 (già em. [1.6](#))**

[BERNINI](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 741,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 11.6.

---

(\*) Accolto dal Governo

**11.7**

GRIMANI

**Ritirato e trasformato nell'odg G11.7**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 1 -ter, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2018 è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza annuale"».

**G11.7 (già em. [1.7](#))**

GRIMANI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 741,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 11.7.

---

(\*) Accolto dal Governo

**11.8**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

**Ritirato e trasformato nell'odg G11.8**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2018 è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza annuale"».

**G11.8 (già em. [1.8](#))**

CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 741 di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, premesso che:

con il provvedimento in esame si introducono una serie di misure volte a favorire la semplificazione fiscale;

l'articolo 11, in particolare, reca disposizioni sulla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute da parte dei soggetti passivi IVA, fissando - al comma 2 - termini specifici per l'invio relativo al 1° e al 2° semestre (rispettivamente al 30 settembre e al 28 febbraio dell'anno successivo);

al successivo comma 2-bis introduce l'esonero da specifici obblighi di annotazione per i

soggetti tenuti alla fatturazione elettronica;

il sistema di fatturazione elettronica è un'innovazione importante ma non può diventare un modo per vessare ulteriormente le aziende - in particolare le PMI - con stringenti adempimenti economici e burocratici;

è necessaria una maggiore semplificazione degli adempimenti richiesti, anche prevedendo un *iter* meno rigido e maggiormente concordato con i rappresentanti delle categorie per l'introduzione di fatturazione elettronica,

impegna il Governo a valutare opportunità - già a partire dai prossimi provvedimenti utili in materia - di modificare la disciplina vigente, prevedendo sia la facoltà di optare per un regime di trasmissione dei dati delle fatture con cadenza annuale e non più semestrale, sia termini differiti per l'adeguamento all'obbligo di fatturazione elettronica differenziati sulla base del parametro dimensionale delle imprese.

---

(\*) Accolto dal Governo

## 11.9

[STEGER](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

**Le parole da: «Dopo il» a: «comma 6» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:*

«2-bis.1. Le sanzioni di cui al comma 6, dell'articolo 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applicano a partire dal 1° gennaio 2019».

## 11.10

[DE BERTOLDI](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:*

«2-bis.1. Le sanzioni di cui al comma 6, dell'articolo 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applicano a partire dal 1° gennaio 2019».

## 11.11

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere i seguenti:*

«2-sexies. Le sanzioni di cui al comma 6, dell'articolo 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applicano a partire dal 1° gennaio 2019.

2-septies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 193 milioni di euro nell'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito

dall'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017».

## EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 11

### 11.0.1

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

1. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono deputate ai sensi dell'articolo 2 e seguenti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, esclusivamente per i propri soci, in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio previsti e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8 decreto legislativo n. 13 del 2013.

2. Ogni associazione potrà erogare i servizi di cui al comma 1 per un massimo di una attività e qualificazioni professionali inserite nel repertorio nazionale, preventivamente dichiarata».

## ARTICOLO 11-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 11-bis.

*(Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: «per motori» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1o gennaio 2019»;

b) il comma 927 è sostituito dal seguente:

«927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1o gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1o luglio 2018».

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

#### **11-bis.1**

[GRIMANI](#)

**Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

#### **11-bis.2**

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «comma 913» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 913, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e in ogni caso in misura non superiore all'80 per cento del minimo contrattuale"».

#### **11-bis.3**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 913, primo periodo, dopo le parole: "legge 2 aprile 1958, n. 339" sono aggiunte le seguenti: ", ai rapporti di lavoro instaurati da operatori turistici e commerciali che hanno la propria sede legale in comuni con popolazione inferiore a mille abitanti"».

#### **11-bis.4**



[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) il comma 917, è sostituito con il seguente:

"917. Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano:

a) alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019;

b) alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019 relative a prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica"».

*Conseguentemente, al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «30,9 milioni» con le seguenti: «35,9 milioni;» e le parole: «29 milioni» con le seguenti: «34 milioni».*

### **11-bis.5**

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «ad eccezione» fino alla fine della lettera, con le seguenti:« In deroga a quanto disposto dal comma 920, fino al 31 dicembre 2018, gli esercenti di impianti stradali di distribuzione di carburante possono documentare la cessione di carburante per autotrazione nei confronti dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, sia mediante emissione di fattura elettronica, sia secondo le modalità individuate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444.».*

### **11-bis.6**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) al comma 917, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 per le

fatture emesse, sino al 31 dicembre 2018, con modalità diverse da quelle previste dal medesimo articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, qualora l'imposta sia stata comunque regolarmente assolta."».

*Conseguentemente, al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «30, 9 milioni» con le seguenti: «34,4 milioni;» e le parole: «29 milioni» con le seguenti: «33 milioni».*

#### **11-bis.7**

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

##### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) dopo il comma 928, è inserito il seguente:*

*"928-bis. In via sperimentale, i contribuenti possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928, alle fatture emesse a partire dal 1° novembre 2018"».*

#### **11-bis.8**

[SCIASCIA](#), [CONZATTI](#), [FLORIS](#), [PEROSINO](#), [TOFFANIN](#), [VITALI](#)

##### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano unicamente per i contribuenti con volume d'affari, ex articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, pari o superiore a un milione di euro sino al 31 dicembre 2021».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.*

#### **11-bis.9**

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

##### **Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Ai fini della tutela dei consumatori, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio».*

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11-  
BIS E ORDINE DEL GIORNO

**11-bis.0.1**

[TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [FLORIS](#), [VITALI](#), [PAROLI](#), [GALLONE](#)

**Ritirato e trasformato nell'odg G11-bis.0.1**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-ter.

*(Modalità di semplificazione degli obblighi di conservazione dei documenti informatici trasmessi alle pubbliche Amministrazioni)*

1. Gli obblighi di conservazione dei documenti informatici trasmessi alle pubbliche Amministrazioni sono assolti esclusivamente dalle stesse. Nessun obbligo graverà in merito ai privati o loro intermediari che hanno trasmesso i documenti.

2. Le pubbliche Amministrazioni non possono richiedere ai privati o loro intermediari i documenti di cui siano già in possesso e conservati dalla stessa o da altra Amministrazione.

3. I privati e loro intermediari possono consultare e richiedere copia dei documenti da loro trasmessi e conservati dalle pubbliche Amministrazioni.

4. Per pubbliche amministrazioni si intendono in ogni caso tutti gli enti di cui all'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi *ex* articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**G11-bis.0.1 (già em. 0.1)**

[TOFFANIN](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 741,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 11-bis.0.1.

---

(\*) Accolto dal Governo

**11-bis.0.2**

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

**Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 11-ter.

*(Disposizioni in materici di lavoratori impatriati)*

1. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: "e per i quattro periodi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i sei periodi successivi"».

## ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 12. (Split payment)

1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies è aggiunto il seguente: «1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 70 milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

- a) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 5 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 5 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2020;
- b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- c) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro per l'anno 2020, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.

### EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

#### 12.1

#### COMINCINI

**Le parole: «Sopprimere l'articolo» respinte; seconda parte preclusa**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

«Art. 13. - (Disposizioni in materia di sostegno alio sport). - 1. Il "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020».

## 12.2

[GRIMANI](#)

### Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

«Art. 13. - (*Disposizioni in materia di sostegno allo sport*). - *I*. Il Fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020».

## 12.3

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

### Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

## 12.4

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

### Respinto

*Sostituire il comma 1, con il seguente;*

«1. Al fine di potenziare le piattaforme informatiche gestite dell'Agenzia delle entrate finalizzate all'interscambio dei flussi di dati con amministrazioni, società, enti e contribuenti, al potenziamento dei servizi di consultazione *on-line* e di informatizzazione dei carichi affidati agli agenti di riscossione, è stanziata la somma di 35 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020».

*Conseguentemente sopprimere il comma 2.*

## 12.5

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

### Respinto

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il sesto periodo è sostituito dal seguente: "Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, ivi compresi quelli obbligatori ai sensi della vigente normativa, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi,

comprese quelle di viaggio e soggiorno"».

*Consequentemente, sopprimere il comma 2.*

## 12.6

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

### Respinto

*Sostituire il comma 1, con i seguenti:*

«1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17-ter è abrogato;

b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a) le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

1-bis. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato».

*Consequentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «Le disposizioni dei commi 1 e 1-bis si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto».*

## 12.7

[DE POLI](#), [CONZATTI](#), [FLORIS](#), [PEROSINO](#), [TOFFANIN](#), [VITALI](#)

### Id. em. 12.6

*Sostituire il comma 1, con i seguenti:*

«1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17-ter è abrogato;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a) le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

1-bis. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.

1-ter. Le disposizioni dei commi 1 e 1-bis si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto».

## 12.8

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

### Respinto

*Al comma 1, capoverso comma 1-sexies, premettere le parole: «Fatta salva l'opzione da parte dei cedenti o prestatori da effettuarsi al momento della sottoscrizione del contratto.».*

## 12.9

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

### **Ritirato e trasformato nell'odg G12.9**

*Al comma 1, capoverso comma 1-sexies, dopo le parole: «non si applicano» aggiungere le seguenti: «alle piccole e medie imprese e».*

*Conseguentemente al comma 3:*

*alinea, sostituire le parole: «pari a 35 milioni di euro per per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «pari a 70 milioni di euro per l'anno 2018, a 140 milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per l'anno 2020»;*

*lettera a), sostituire le parole: «41 milioni» con le seguenti: «82 milioni», le parole: «4 milioni» con le seguenti: «8 milioni», le parole: «ricerca per 5 milioni» con le seguenti: «ricerca per 10 milioni», le parole: «24 milioni» con le seguenti: «48 milioni», le parole: «2 milioni» con le seguenti: «4 milioni», le parole: «internazionale per 10 milioni» con le seguenti: «internazionale per 10 milioni», le parole: «1 milione» con le seguenti: «2 milioni;*

*lettera b), sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «30 milioni»,*

*lettera c) sostituire le parole: «8 milioni» con le seguenti: «16 milioni»,*

*lettera d) sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «70 milioni» sostituire le parole: «6 milioni» con le seguenti: «12 milioni» sostituire le parole: «34 milioni» con le seguenti: «68 milioni».*

## **G12.9 (già em. [2.9](#))**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 741 di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

premesso che:

l'articolo 12 prevede l'abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cosiddetto *split payment*) per i compensi per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti;

lo *split payment* è una misura che aggrava la situazione di mancanza di liquidità a breve anche delle aziende che non ricevono più l'IVA dalla pubblica amministrazione, ma devono continuare a pagarla ai loro fornitori,

impegna il Governo a predisporre le necessarie ed opportune misure di competenza volte ad estendere l'esclusione del cosiddetto *split payment* anche alle piccole e medie imprese, compatibilmente con i saldi della finanza pubblica.

---

(\*) Accolto dal Governo

## 12.10

[DE POLI](#), [CONZATTI](#), [FLORIS](#), [PEROSINO](#), [TOFFANIN](#), [VITALI](#)



### **Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 12.11 e 12.12 nell'odg G12.10**

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è soppresso;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: "nonchè a norma dell'articolo 17-ter sono soppresse".

2-ter. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle operazioni pe le quali è emessa fattura a decorrere dal 1° gennaio 2019».

### **12.11**

[STEGER](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#), [LANIECE](#)

### **Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 12.10 e 12.12 nell'odg G12.10**

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) l'articolo 17-ter è soppresso;

2) all'articolo 30, comma 3, lettera a), le parole ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

2-ter. L'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1° gennaio 2019».

### **12.12**

[DE BERTOLDI](#), [CIRIANI](#), [BERTACCO](#)

### **Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 12.10 e 12.11 nell'odg G12.10**

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) l'articolo 17-ter è soppresso;

2) all'articolo 30, comma 3, lettera a), le parole ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

2-ter. L'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1° gennaio 2019».

### **G12.10 (già emm. 2.10, 12.11 e 12.12)**



[DE POLI](#), [STEGER](#), [DE BERTOLDI](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 741,  
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 12.10,  
12.11 e 12.12.

---

(\*) Accolto dal Governo

**G12.1**

[CAUSIN](#), [CONZATTI](#), [FLORIS](#), [PEROSINO](#), [TOFFANIN](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni  
urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

premessi che:

con la legge di stabilità 2015 è stato introdotto l'articolo 17-ter nel DPR 26 ottobre 1972, n. 633  
che prevede che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la  
qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata a loro  
addebitata dai fornitori (c.d. «*split payment*»);

per effetto della manovra correttiva di cui al DL 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con legge  
n. 196/2017), recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti  
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» dal 1°  
luglio 2017 è stato esteso l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti  
dell'IVA anche ai professionisti e alle società che intrattengono rapporti economici con la Pubblica  
Amministrazione;

il DL 50/2017 ha inoltre abrogato il comma 2 dell'articolo 17-ter del DPR 633/1972, con la  
conseguenza che lo *split payment* diventa applicabile anche a tutti i soggetti che emettono fattura e che  
subiscono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (liberi professionisti, agenti,  
intermediari);

con il DL 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge I 72/2017 (c.d. «decreto fiscale  
collegato») l'ambito soggettivo di applicazione dello «*split payment*» viene ulteriore ampliato  
includendo nuovi enti pubblici (quali gli enti pubblici economici e le fondazioni partecipate dalle  
Pubbliche Amministrazioni) e le società controllate non soltanto dallo Stato o dagli Enti territoriali,  
bensì da tutte le Pubbliche Amministrazioni soggette a fatturazione elettronica;

con il DM 9 gennaio 2018 del Ministero dell'Economia, pubblicato nella GU del 3 febbraio  
2015, con cui sono state disciplinate le nuove modalità attuative relative all'ampliamento dell'ambito di  
applicazione del c.d. «*split payment*»; (scissione dei pagamenti) per il versamento dell'IVA sui servizi  
resi alle amministrazioni pubbliche e alle società quotate;

la norma contenuta nelle leggi soprarichiamate obbliga la pubblica amministrazione a non  
corrispondere più l'IVA alle imprese, riversandola direttamente all'erario riconoscendo alle stesse che  
operano prevalentemente con il settore pubblico solo l'imponibile nonostante tali imprese debbano  
comunque fornitori;

dal punto di vista finanziario le imprese che hanno tra i committenti essenzialmente enti  
pubblici, si troveranno con un costante credito IVA;

la proroga del meccanismo IVA dello *split payment* al mese di giugno del 2020 e l'estensione

dell'ambito di applicazione stabilita dalla Manovra correttiva 2017, determineranno problemi finanziari notevoli ad ulteriori 310 mila piccole imprese, in aggiunta alle 2 milioni di imprese che, lavorando con la Pubblica Amministrazione, hanno già «sperimentato» lo *split payment* dal 2015;

per le imprese di piccole e medie dimensioni, la difficoltà di applicazione dello *split payment* è rappresentata dai minori incassi di IV A che, a regime nel 2018, ammonteranno a complessivi 15,8 miliardi (10,5 miliardi dallo *split payment* PA e 5,3 miliardi dall'estensione alle società controllate ed alle holding quotate nel FTSE MIB) e non consentiranno di recuperare nel corso dello stesso anno i circa 11, 1 miliardi di IV A che, secondo le stime della CNA, gli stessi soggetti continueranno a pagare ai propri fornitori;

il recupero di questi crediti è ulteriormente ostacolato dalla Manovra correttiva ( cfr, articolo 3, DL n. 50/2017), attraverso la riduzione - da 15.000 a 5.000 euro - del limite entro cui il recupero in compensazione dei crediti IVA può essere effettuato senza apporre il visto di conformità sulla dichiarazione;

l'effetto finanziario ed economico scaturito dall'applicazione dello *split payment* per le piccole e medie imprese impatta fortemente con il sistema creditizio basato essenzialmente sul cosiddetto credito in «sconto fatture» e che pertanto risente fortemente della perdita di liquidità delle imprese stesse in quanto l'ammontare delle fatture non potrà più far conto con il recupero dell'IVA pagata ai fornitori, non potendo più compensarla sulle vendite effettuate verso la PA;

nella migliore delle ipotesi, la notevole contrazione della liquidità determinata dal mancato incasso dell'IVA comunque comporterà per tutti i soggetti coinvolti dall'applicazione dello *split payment* il crescente ricorso a fonti di finanziamento bancario, con conseguente aumento degli oneri per interesse;

con la Decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio del 25 aprile 2017, pubblicata nella GUCE del 6 maggio 2017, è stata fissata al 30 giugno 2020 la scadenza dell'applicazione del nuovo meccanismo sullo *split payment*,

impegna il governo:

a valutare la possibilità, attraverso un intervento normativo, per stabilire l'obbligo di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto secondo regole che stabiliscano tempi certi e brevi, al fine di non sottrarre la disponibilità di liquidità agli operatori economici, e in particolare secondo norme che dispongano il rimborso entro il mese successivo alla mensilità di riferimento del credito IVA;

a valutare la possibilità di abrogare il meccanismo dello *split payment* e delle specifiche disposizioni che lo impongono.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12  
E ORDINE DEL GIORNO

**12.0.1**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Ritirato e trasformato nell'odg G12.0.1**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12.1.

*(Principio di risarcibilità del contribuente)*

1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute ai fini di autotutela.

2. Il risarcimento è stabilito nella misura del trenta per cento della somma richiesta».

### **G12.0.1 (già em. 0.1)**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 741 di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

premesso che:

con il provvedimento in esame si introducono una serie di disposizioni volte a favorire la semplificazione fiscale;

molto spesso i contribuenti si trovano ad affrontare situazioni in cui il proprio diritto di difesa risulta fortemente limitato, soprattutto nei casi di accertamenti fiscali avviati nei loro confronti e che poi risultano essere infondati;

tale circostanza determina inevitabili aggravii procedurali e finanziari che rendono ancora più urgente l'implementazione delle misure di garanzia a tutela del contribuente, soprattutto nei casi nei quali la pretesa dell'agenzia delle entrate risulti completamente infondata o totalmente sproporzionata rispetto alle violazioni contestate,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di rafforzare, già a partire dai prossimi provvedimenti utili in materia, le misure risarcitorie a tutela del contribuente per i danni subiti a seguito di controlli fiscali dei quali sia stata accertata l'infondatezza o la sproporzione.

---

(\*) Accolto dal Governo

### **12.0.2**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12.1.

All'articolo 1, comma 913, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici", inserire le seguenti: "e dei contratti collettivi nazionali e territoriali per gli operai agricoli e florovivaisti"».

### **12.0.3**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12.1.

*(Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di cooperative)*

1. All'articolo 223-*duodecies* del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, al sesto comma, sono aggiunte, in fine, parole: "che abbiano un fatturato annuo inferiore a due milioni di euro"».

ARTICOLO 12-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 12-bis.

*(Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

EMENDAMENTI

**12-bis.1**

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «si applicano» inserire le seguenti: «alle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati»*

**12-bis.2**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «precedente.» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, sostituire le parole: «anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017» con le seguenti: «ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione nell'anno precedente. Nel caso in cui si verificano effetti negativi in termini di fabbisogno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede alla loro copertura, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».*

**12-bis.3**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, le parole: «anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «ai periodi d'imposta successivi*

*a quello in corso al 31 dicembre 2017, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione nell'anno precedente».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 50 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.*

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12-BIS

**12-bis.0.1**

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [BARBONI](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [VITALI](#)

**Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-ter.

*(Disposizioni in materia di concessioni demaniali)*

1. All'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2070"».

**12-bis.0.2**

[TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [BARBONI](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [VITALI](#)

**Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-ter.

*(Disposizioni in materia di concessioni demaniali)*

1. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2040"».

**12-bis.0.3**

[GASPARRI](#), [TOFFANIN](#), [FLORIS](#), [MALLEGNI](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [VITALI](#), [PAROLI](#), [GALLONE](#)

**Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-ter.

*(Regime speciale per il commercio sulle aree pubbliche)*

1. Considerata la grave crisi economica del commercio sulle aree pubbliche, in deroga ai principi

stabiliti dalla Direttiva 2006/123/UE, al Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 7 è aggiunta, in fine la seguente lettera:

"*f-bis*) al commercio sulle aree pubbliche";

b) all'articolo 16:

1) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio sulle aree pubbliche, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114»;

c) l'articolo 70 è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono nulli gli effetti derivanti dall'intesa in sede di Conferenza Unificata, 5 luglio 2012, n. 83/CU e tutti gli atti connessi e conseguenti».

#### **12-bis.0.4**

[ASTORRE](#), [D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-*ter*.

1. All'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *e-bis* del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:

"*e-bis*. 1) le spese per la frequenza, in età scolare, di campus estivi o centri estivi per un importo annuo non superiore a 300 euro".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **12-bis.0.5**

[GARAVINI](#)

#### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-*ter*.

*(Regime speciale per lavoratori impatriati: estensione periodo di fruizione incentivi fiscali)*

1. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: "e per i quattro periodi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i sei periodi successivi".

2. All'articolo 1, comma 151, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2022".

3. All'articolo 8-*bis*, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "il quadriennio 2017-2020" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni dal 2017 al 2022 inclusi"».

## 12-bis.0.6

[GARAVINI](#)

### Improponibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-ter.

*(Proroga del termine di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero)*

1. All'articolo 5-septies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino ai 31 dicembre 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro il 28 febbraio 2019, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive, modificazioni. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2019. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata"».

## 12-bis.0.7

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#)

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-ter.

1. Entro il 31 dicembre 2019, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018, provvede al recupero degli aiuti di cui all'articolo 33, comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998 del 2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C6/05 dell'11 gennaio 2011».

## 12-bis.0.8

[BELLANOVA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#), [ROSSOMANDO](#), [FERRAZZI](#)

### Respinto

*Dopo l'articolo, inserire li seguente:*

«Art. 12-ter.

1. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole da: "Fino alla data del subentro" a: "non oltre il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2019".



2. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, *b*) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano"».

#### **12-bis.0.9**

[D'ALFONSO](#), [BELLANOVA](#), [FERRARI](#), [RICHETTI](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-*ter*.

1. I soggetti destinatari delle comunicazioni di avvio del procedimento di recupero previste dall'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 che, alla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già corrisposto agli inviti formulati ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 ovvero, alla medesima data, siano incorsi nella decadenza stabilita dalla lettera *c*) del suddetto comma 4, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, sono ammessi a presentare la documentazione richiesta dal commissario straordinario ovvero ad integrare la documentazione già prodotta entro il termine come prolungato dal comma 1».

#### **12-bis.0.10**

[FERRAZZI](#), [PARRINI](#), [COLLINA](#), [D'ALFONSO](#), [MARINO](#), [BOLDRINI](#), [MISIANI](#)

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 12-*ter*.

1. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 agosto 2018"».

#### **Capo V**

#### **DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO**

#### **ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

##### **Articolo 13.**

*(Società sportive dilettantistiche)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 353, 354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'abrogazione del comma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 2, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole «, nonché



delle società sportive dilettantistiche lucrative» sono soppresse.

3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-*quater*) è soppresso.

4. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le società e associazioni sportive»;

b) al comma 25, dopo la parola «società» sono soppresse le seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;

c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: «a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche».

5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

EMENDAMENTI

### 13.1

[COMINCINI](#)

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

### 13.2

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

**Id. em. 13.1**

*Sopprimere l'articolo.*

### 13.3

[SBROLLINI](#), [MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Id. em. 13.1**

*Sopprimere l'articolo.*

### 13.4

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

**Respinto**

*Sostituire l'articolo, con il seguente*

«Art. 13. - (*Misure di sostegno allo sport*). - Il "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 13.5

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

**Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

### 13.6

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

**Respinto**

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Il Servizio sanitario nazionale, al fine di favorire e incrementare la frequenza dei minori alle attività sportive, attraverso appositi servizi istituiti dalle regioni, garantisce ai minori di 18 anni il rilascio del certificato di idoneità per l'attività sportiva non agonistica con l'esenzione alla partecipazione al costo della spesa sanitaria.

2. La certificazione di cui al comma 1 è rilasciato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero della Salute da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 13.7

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

**Respinto**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I Comuni, al fine di favorire e incrementare la frequenza dei minori alle attività sportive, possono predisporre un servizio dedicato di trasporto pubblico dei minori verso le strutture sportive ubicate nel proprio territorio, anche attraverso l'utilizzo dei mezzi del servizio trasporto pubblico locale e dei mezzi del servizio di trasporto scolastico, purché appositamente resi idonei a tale finalità, nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada, e sottoposti a verifica annuale».

### 13.8

#### COMINCINI

**Le parole da: «Apportare» a: «secondo periodo;» respinte; seconda parte preclusa**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sopprimere le parole: «353, 354, 355,» e sopprimere il secondo periodo;*
- b) *sopprimere i commi 3 e 4;*
- c) *sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Il Fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15 comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016 n. 9, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 5,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,4 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1».

### 13.9

#### GRIMANI

**Precluso**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sopprimere le parole: «353, 354, 355,» e sopprimere il secondo periodo;*
- b) *sopprimere i commi 3 e 4;*
- c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 5,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,4 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1».

### 13.10

#### COMINCINI

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «353, 354, 355,» e sopprimere il secondo periodo.*

### 13.11

[GRIMANI](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la parola: «355,».*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

**13.12**

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

**Le parole «Sopprimere il comma» respinte; seconda parte preclusa**

*Sopprimere il comma 2.*

**13.13**

[COMINCINI](#)

**Precluso**

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

**13.14**

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

**Precluso**

*Sopprimere il comma 3.*

**13.15**

[D'ALFONSO](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [GRIMANI](#), [MISIANI](#)

**Precluso**

*Sopprimere il comma 4.*

**13.16**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Respinto**

*Al comma 4, lettera a), aggiungere infine le parole: «prevedendo una corsia preferenziale per le società sportive dilettantistiche iscritte al CONI».*

*Conseguentemente al medesimo comma, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) al comma 26, le parole: "in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti" sono sostituite dalle seguenti: "a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti, prevedendo una corsia preferenziale per le società sportive dilettantistiche iscritte al CONI"».

### 13.17

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

#### **Respinto**

*Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) al comma al comma 24 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle aree geografiche in cui gli impianti di cui al precedente periodo siano carenti, i criteri di utilizzo possono tener conto, previo accordo tra i comuni interessati, di un bacino di utenza più ampio, al fine di assicurare la più ampia fruibilità delle strutture, particolare di quelle dedicate a specifiche discipline"».

*Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) al comma al comma 26 è aggiunto infine il seguente periodo: "Nelle aree geografiche in cui gli impianti di cui al precedente periodo siano carenti, i criteri di utilizzo possono tener conto, previo accordo tra i comuni interessati, di un bacino di utenza più ampio, al fine di assicurare la più ampia fruibilità delle strutture, particolare di quelle dedicate a specifiche discipline"».

### 13.18

[COMINCINI](#)

**Le parole da: «Sostituire» a: «incrementato di» respinte; seconda parte preclusa**

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 3,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 11,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 9,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 2023 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3».

### 13.19

[GRIMANI](#)

#### **Precluso**

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" di cui

all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 5,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,4 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1».

### 13.20

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «le seguenti: » respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «3,4 milioni di euro nell'anno 2018 fino alla fine del comma», con le seguenti: «6,8 milioni di euro nell'anno 2018, di 23 milioni di euro nell'anno 2019, di 19,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 20,4 milioni di euro nell'anno 2021, di 20,6 milioni di euro nell'anno 2022 e di 11,2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 pari a 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e per la residua parte, mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3».*

### 13.21

[MALLEGNI](#), [CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Precluso**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «3,4 milioni di euro nell'anno 2018 fino alla fine del comma», con le seguenti: 5 milioni di euro nell'anno 2018, di 15 milioni di euro nell'anno 2019, di 14 milioni di euro nell'anno 2020, di 15 milioni di euro nell'anno 2021, di 15 milioni di euro nell'anno 2022 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 pari a 1,6 milioni di euro nell'anno 2018, di 3,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 4,2 milioni di euro nell'anno 2020, di 4,8 milioni di euro nell'anno 2021, di 4,3 milioni di euro nell'anno 2022 e di 2,4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e per la residua parte, mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3».*

### 13.22

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [VERDUCCI](#), [RAMPI](#)

## **Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il Fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di sostegno allo sport».*

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13 **13.0.1**

[CIRIANI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#)

### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1 e 14 sono abrogati.
2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati».

## **13.0.2**

[MARTELLI](#)

### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis.

*(Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche)*

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1 dell'articolo 7 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "f-bis) al commercio sulle aree pubbliche"».

## **13.0.3**

[SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [CARBONE](#), [CONZATTI](#), [DE POLI](#), [PEROSINO](#), [ROSSI](#), [TOFFANIN](#),  
[VITALI](#)

### **Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 13-bis.

*(Proroga di termini in materia di digitalizzazione doganale)*

All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: "gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "ottobre 2018"».

Conseguentemente, il comma 1088, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.

## ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Articolo 14.

#### *(Copertura finanziaria)*

1. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, comma 2, valutati in 17,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l'anno 2019, in 67,10 milioni di euro per l'anno 2020, in 67,80 milioni di euro per l'anno 2021, in 68,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 69,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 69,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 71,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 72 milioni di euro per l'anno 2027 e in 72,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, a 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 71 milioni di euro per l'anno 2027 e a 71,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 42,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6;

d) quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 104,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 120 milioni di euro per l'anno 2021, a 121,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 122,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 123,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 124,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 126,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 127,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 128,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui agli articoli 1 e 3, comma 2.

3. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori entrate di cui agli articoli 1, 2 e 3, comma 2, e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO

L'ARTICOLO 14

**14.0.1**



[LANIECE](#), [UNTERBERGER](#), [DURNWALDER](#), [STEGER](#)

**Improponibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

*(Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 15.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI AL TITOLO

**Tit.1**

[BERNINI](#), [SCIASCIA](#), [FLORIS](#), [TOFFANIN](#), [CONZATTI](#), [PEROSINO](#), [DE POLI](#), [MALLEGNI](#),  
[CARBONE](#), [ROSSI](#), [RIZZOTTI](#), [TESTOR](#), [VITALI](#)

**Precluso**

*Al Titolo sostituire le parole: «per la dignità dei lavoratori e delle imprese» con le seguenti: «in materia di lavoro e imprese».*

**Tit.2**

[PARENTE](#), [PATRIARCA](#), [NANNICINI](#), [LAUS](#)

**Precluso**

*Al Titolo, sostituire le parole: «la dignità dei lavoratori e delle imprese» con le seguenti: «misure sul lavoro a tempo determinato, in somministrazione, indennità di licenziamento, delocalizzazione, ludopatia e semplificazione fiscale».*

*Allegato B*

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA  
SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 741:

sull'emendamento 3.12, il senatore Vescovi avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 3-ter.0.5 e 4.31, il senatore Comincini avrebbe voluto esprimere rispettivamente un voto

favorevole e un voto contrario; sugli emendamenti 4.15, 4.33, 4.37 e 4.38 (prima parte), i senatori De Petris, Errani, Grasso e Laforgia avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 4.38 (prima parte), il senatore Pittoni avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 4.24, 4.42 e 5.59, il senatore Steger avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 9.1, il senatore Patuanelli avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 9.6 e 9.14, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere rispettivamente un voto di astensione e un voto favorevole; sull'emendamento 9.31, il senatore Sileri avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 9.0.8 (prima parte) e 9.0.11 (prima parte), la senatrice Piarulli avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 11.2, il senatore Pellegrini Marco avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 13.20 (prima parte), il senatore Dell'Olio avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Auddino, Barachini, Bogo Deledda, Borgonzoni, Caliendo, Candiani, Cattaneo, Cerno, Cioffi, Cirinna', Crimi, Cucca, De Poli, Iwobi, Merlo, Napolitano, Santangelo, Sciascia e Siri.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore: Fantetti, per partecipare ad un incontro internazionale (*dalle ore 15*).

#### **Commissioni permanenti, trasmissione di documenti**

In data 6 agosto 2018, sono state trasmesse alla Presidenza le seguenti risoluzioni della 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), approvate nella seduta del 1° agosto 2018, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento:

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (COM (2018) 465 definitivo) (*Doc. XVIII, n. 1*);

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (COM (2018) 373 definitivo) (*Doc. XVIII, n. 2*).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 7 agosto 2018, è stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), approvata nella seduta del 7 agosto 2018, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Un "*New Deal*" per i consumatori (COM (2018) 183 definitivo) e sulla proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori (COM (2018) 185 definitivo) (*Doc. XVIII, n. 3*).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

#### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Onn. Meloni Giorgia, Rampelli Fabio, Acquaroli Francesco, Bellucci Maria Teresa, Bucalo Carmela, Butti Alessio, Caretta Maria Cristina, Ciaburro Monica, Cirielli Edmondo, Crosetto Guido, Deidda Salvatore, De Carlo Luca, Delmastro Delle Vedove Andrea, Donzelli Giovanni, Ferro Wanda, Fidanza Carlo, Foti Tommaso, Frassinetti Paola, Gemmato Marcello, Lollobrigida Francesco, Lucaselli Ylenja, Maschio Ciro, Mollicone Federico, Montaruli Augusta, Osnato Marco, Prisco Emanuele, Rizzetto Walter, Rotelli Mauro, Silvestroni Marco, Trancassini Paolo, Varchi Maria Carolina, Zucconi Riccardo

Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi (766)

(presentato in data 07/08/2018)

*C.651 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.646, C.655, C.656, C.722, C.732, C.997).*

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Bottici Laura, Gallicchio Agnese, Ortis Fabrizio, Angrisani Luisa, Lanzi Gabriele, Trentacoste Fabrizio, Pirro Elisa, Corbetta Gianmarco, Romano Iunio Valerio, Mollame Francesco, Urraro Francesco, Lannutti Elio, Fenu Emiliano, Taverna Paola, Fede Giorgio, Lupo Giulia, L'Abbate Patty, Anastasi Cristiano, Di Girolamo Gabriella, Maiorino Alessandra

Disposizioni in materia di otto per mille (751)

(presentato in data 06/08/2018);

senatori Santillo Agostino, Pergreffi Simona, Coltorti Mauro, De Falco Gregorio, Dessi' Emanuele, Di Girolamo Gabriella, Lupo Giulia, Patuanelli Stefano, Ricciardi Sabrina

Modifiche al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza della circolazione (752)

(presentato in data 06/08/2018);

senatori Pittoni Mario, Romeo Massimiliano, Barbaro Claudio, Nisini Tiziana, Rufa Gianfranco

Modifiche dell'articolo 1, commi 66, 68, 73, 79, 80, 81 e 82 della legge 13 luglio 2015, n. 107 recante: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (753)

(presentato in data 07/08/2018);

senatori Romeo Massimiliano, Candura Massimo, Fregolent Sonia, Ostellari Andrea, Pizzol Nadia, Saviane Paolo, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Zuliani Cristiano, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Bossi Umberto, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Sbrana Rosellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Vescovi Manuel

Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali (754)

(presentato in data 07/08/2018);

senatori Ostellari Andrea, Romeo Massimiliano, Pillon Simone, Pellegrini Emanuele, Candura Massimo

Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito (755)

(presentato in data 07/08/2018);

senatori Rauti Isabella, Zaffini Francesco, Ruspandini Massimo, La Pietra Patrizio Giacomo, Bertacco Stefano

Disposizioni per la concessione di promozione a titolo onorifico agli Ufficiali provenienti dai corsi Allievi Ufficiali di Complemento (AUC) (756)

(presentato in data 06/08/2018);

senatori Briziarelli Luca, Romeo Massimiliano, Pizzol Nadia, Solinas Christian, Bruzzone Francesco, Vescovi Manuel, Fusco Umberto, Marti Roberto, Montani Enrico, Pergreffi Simona, Pirovano Daisy, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Borghesi Stefano, Pillon Simone, Tesei Donatella, Nisini Tiziana, Sbrana Rosellina, De Vecchis William, Ripamonti Paolo, Barbaro Claudio

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine e lacustri (757)

(presentato in data 07/08/2018);

senatori Pellegrini Marco, Giarrusso Mario Michele, Accoto Rossella, Pirro Elisa, Dell'Olio Gianmauro, Naturale Gisella, Presutto Vincenzo, Turco Mario, Donno Daniela, Mininno Cataldo, Gallicchio Agnese, Garruti Vincenzo, Piarulli Angela Anna Bruna, Lomuti Arnaldo, Patuanelli Stefano, Pesco Daniele, Di Nicola Primo, Grassi Ugo, Perilli Gianluca, Lanzi Gabriele, Lupo Giulia, Moronese Vilma, Maiorino Alessandra, Fede Giorgio

Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della Corte d'Appello di Bari, di una sezione distaccata della Corte d'Appello di Bari in funzione di Corte di Assise di Appello, di una sezione distaccata del Tribunale per i Minorenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari (758)

(presentato in data 07/08/2018);

senatore Nannicini Tommaso

Codice della giurisdizione tributaria (759)

(presentato in data 07/08/2018);

senatore Romani Paolo

Disposizioni concernenti la modifica dell'articolo 423-bis del codice penale, riguardante l'aggravamento delle pene per il delitto di incendio boschivo (760)

(presentato in data 07/08/2018);

senatore Romani Paolo

Disposizioni in materia di sanzioni per il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti (761)

(presentato in data 07/08/2018);

senatori Donno Daniela, Puglia Sergio, Mininno Cataldo, Matrisciano Susy, Romano Iunio Valerio, Montevecchi Michela, Pellegrini Marco

Misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività agricole (762)

(presentato in data 07/08/2018)

senatrice Granato Bianca Laura

Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti (763)

(presentato in data 07/08/2018);

senatrice Boldrini Paola

Modifica agli articoli 5 e 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e l'interruzione volontaria della gravidanza, in materia di consultori e di obiezione di coscienza del personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie (764)

(presentato in data 07/08/2018)

senatori Donno Daniela, Puglia Sergio, Mininno Cataldo, Romano Iunio Valerio, Montevecchi Michela, Pellegrini Marco

Disposizioni in materia di obblighi per le aziende manifatturiere di sigarette e prodotti affini per la produzione di filtri naturali e biodegradabili (765)

(presentato in data 07/08/2018);

senatrice De Petris Loredana

Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di applicazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini a bordo dei veicoli (767)

(presentato in data 07/08/2018);

senatori Gallone Maria Alessandra, Modena Fiammetta, Toffanin Roberta, Damiani Dario, Galliani Adriano, Giammanco Gabriella, Papatheu Urania Giulia Rosina, Moles Giuseppe

Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare (768)

(presentato in data 07/08/2018);

senatrice Rossomando Anna

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile (769)

(presentato in data 07/08/2018);

senatori Patuanelli Stefano, Romeo Massimiliano, Sileri Pierpaolo, Castellone Maria Domenica, Fregolent Sonia

Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale (770)

(presentato in data 07/08/2018).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

sen. Giarrusso Mario Michele

Istituzione della figura dell'agente provocatore per i delitti contro la pubblica amministrazione e disposizioni in materia di operazioni sotto copertura (550)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

(assegnato in data 07/08/2018);

*6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro*

sen. Patuanelli Stefano ed altri

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (690)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

(assegnato in data 07/08/2018).

### **Governo, composizione**

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato la seguente lettera:

"Roma, 6 agosto 2018

Onorevole Presidente,

informo la S.V. che con decreto del Presidente della Repubblica in data odierna, adottato su mia proposta, previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, della delega di funzioni conferita dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il medesimo Dicastero on. dott.ssa Emanuela Claudia DEL RE.

*f.to Giuseppe CONTE".*

### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 30 luglio 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, riferita all'anno 2017, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. CLXIV*, n. 6).

### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni (COM(2018) 365 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14<sup>a</sup>;

Proposta di Decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (COM(2018) 350 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Trentaseiesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività *antidumping*, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'Unione europea (2017) (COM(2018) 561 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a e 14<sup>a</sup>.

### **Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di documenti. Deferimento**

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 6 agosto 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interesse, aggiornata al primo semestre 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 10a Commissione permanente (*Doc.* CLIII, n. 1).

#### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento**

La Corte costituzionale ha inviato, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 180 del 10 luglio 2018, depositata il successivo 27 luglio 2018 in Cancelleria, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2-bis della legge 13 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati - adottato in data 4 aprile 2007 dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA) e da altre associazioni categoriali (UCPI, ANF, AIGA, UNCC), valutato idoneo dalla Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3 del 2008 - nel regolare, all'articolo 4, comma 1, lettera b), l'astensione degli avvocati nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare, interferisca con la disciplina della libertà personale dell'imputato. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 19).

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 2 e 3 agosto 2018, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), per l'esercizio 2016. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc.* XV, n. 62);

dell'Agenzia del Demanio, per l'esercizio 2016. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc.* XV, n. 63);

della Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A., per gli esercizi dal 2015 al 2016. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc.* XV, n. 64);

dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, per l'esercizio 2016. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc.* XV, n. 65);

del Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri (FASC), per l'esercizio 2016. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc.* XV, n. 66).

#### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 1° agosto 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 17/SEZ/AUT/2018/FRG - adottata nell'adunanza del 24 luglio 2018 - su "La spesa per il personale degli Enti territoriali".

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (Atto n. 62).

#### **Consiglio di Stato, trasmissione di atti. Deferimento**

Il Presidente del Consiglio di Stato, con lettera in data 25 luglio 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il conto finanziario, per l'anno 2017, della Giustizia amministrativa, approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta del 22 giugno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del

Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 61).

**Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti. Deferimento**

Il Segretario Generale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso, in data 20 giugno 2018, il testo di due raccomandazioni e di tre risoluzioni, approvate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel corso riunione della Commissione permanente (Zagabria, il 1° giugno 2018) e, in data 9 luglio 2018, i testi di sette raccomandazioni e di dodici risoluzioni approvate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel corso della III parte della Sessione ordinaria (Strasburgo 25-29 giugno 2018). Questi documenti sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla 3a Commissione permanente, se non già assegnati alla stessa in sede primaria:

raccomandazione n. 2131 - Le contro-narrazioni rispetto al terrorismo. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 39);

raccomandazione n. 2132 - Detenuti con disabilità in Europa. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 40);

risoluzione n. 2221 - Le contro-narrazioni rispetto al terrorismo. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 41);

risoluzione n. 2222 - Promuovere la diversità e la parità nella vita politica. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 42);

risoluzione n. 2223 - Detenuti con disabilità in Europa. (*Doc. XII-bis*, n. 43); Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a e alla 11a Commissione permanente;

raccomandazione n. 2133 - La tutela dei difensori dei diritti umani negli Stati membri del Consiglio d'Europa. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 44);

raccomandazione n. 2134 - Nuove restrizioni a carico delle attività delle ONG negli stati membri del Consiglio d'Europa. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 45);

raccomandazione n. 2135 - Il trattamento extraterritoriale delle richieste di asilo e la creazione di rifugi sicuri per i profughi all'estero. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 46);

raccomandazione n. 2136 - Le conseguenze per i diritti umani della "esternalizzazione" della politica di asilo e migratoria dell'Unione europea: lontano dagli occhi, lontano dai diritti? Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 47);

raccomandazione n. 2137 - Gli obblighi degli Stati membri del Consiglio d'Europa: proteggere la vita in mare. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 48);

raccomandazione n. 2138 - La persecuzione delle persone LGBTI nella Repubblica Cecena (Federazione russa). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 49);

raccomandazione n. 2139 - La distruzione deliberata e il traffico di reperti del patrimonio culturale. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 50);

risoluzione n. 2224 - La situazione umanitaria dei rifugiati nei Paesi limitrofi alla Siria. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 51);

risoluzione n. 2225 - La tutela dei difensori dei diritti umani negli Stati membri del Consiglio

d'Europa. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 52);  
risoluzione n. 2226 - Nuove restrizioni a carico delle attività delle ONG negli Stati membri del Consiglio d'Europa. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 53);  
risoluzione n. 2227 - Il trattamento extraterritoriale delle richieste di asilo e la creazione di rifugi sicuri per i profughi all'estero. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 54);  
risoluzione n. 2228 - Le conseguenze per i diritti umani della "esternalizzazione" della politica di asilo e migratoria dell'Unione europea: lontano dagli occhi, lontano dai diritti? Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 55);  
risoluzione n. 2229 - Gli obblighi degli Stati membri del Consiglio d'Europa: proteggere la vita in mare. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 56);  
risoluzione n. 2230 - La persecuzione delle persone LBGTI nella Repubblica Cecena (Federazione russa). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 57);  
risoluzione n. 2231 - I cittadini ucraini detenuti nella Federazione russa come prigionieri politici. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 58);  
risoluzione n. 2232 - Trovare il giusto equilibrio tra il superiore interesse del minore e l'esigenza di mantenere unite le famiglie. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 59);  
risoluzione n. 2233 - I matrimoni forzati in Europa. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 60);  
risoluzione n. 2234 - La distruzione deliberata e il traffico di reperti del patrimonio culturale. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 61);  
risoluzione n. 2235 - *L'empowerment* delle donne in economia. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 62).

#### Mozioni

[PILLON](#), [ROMEO](#), [ARRIGONI](#), [AUGUSSORI](#), [BAGNAI](#), [BARBARO](#), [BERGESIO](#), [BONFRISCO](#), [BORGHESI](#), [Simone BOSSI](#), [Umberto BOSSI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [CALDEROLI](#), [CAMPARI](#), [CANDURA](#), [CANTU'](#), [CASOLATI](#), [DE VECCHIS](#), [FAGGI](#), [FERRERO](#), [FREGOLENT](#), [FUSCO](#), [IWObI](#), [MARIN](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [NISINI](#), [OSTELLARI](#), [PAZZAGLINI](#), [Emanuele PELLEGRINI](#), [PEPE](#), [PERGREFFI](#), [PIANASSO](#), [PIROVANO](#), [Pietro PISANI](#), [PITTONI](#), [PIZZOL](#), [PUCCIARELLI](#), [RIPAMONTI](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [SAPONARA](#), [SAVIANE](#), [SBRANA](#), [SOLINAS](#), [TESEI](#), [TOSATO](#), [VALLARDI](#), [VESCOVI](#), [ZULIANI](#) - Il Senato,

premessi che con risoluzione 2079/2015 l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha riaffermato che: 1. L'Assemblea parlamentare ha costantemente promosso l'uguaglianza tra uomini e donne sia nella vita professionale che nella sfera privata. Dei miglioramenti importanti che, anche se spesso insufficienti, si constatano nella maggior parte degli Stati membri del Consiglio di Europa. In ambito familiare, l'uguaglianza dei genitori deve essere garantita e promossa dalla nascita del figlio. La presenza di entrambi i genitori nella crescita del proprio figlio è positiva per il suo sviluppo. Il ruolo di vicinanza dei padri ai loro figli, fin da quando sono piccoli, deve essere maggiormente riconosciuto e valorizzato; 2. La corresponsabilità parentale implica che i genitori abbiano nei confronti dei loro figli diritti, doveri e responsabilità. Appare evidente che i padri si trovino a volte di fronte a leggi, pratiche e pregiudizi, che possono arrivare a privarli della relazione con i loro figli. Nella risoluzione 1921 (2013) «uguaglianza dei sessi, conciliazione vita privata/ vita professionale e corresponsabilità»,



l'Assemblea richiama le pubbliche autorità degli Stati membri a rispettare il diritto dei padri alla corresponsabilità, ricordando che il diritto di famiglia prevede, in caso di separazione o divorzio, la possibilità di un affidamento congiunto dei figli, nel migliore interesse di questi ultimi, sulla base di un accordo condiviso dai genitori; 3. L'Assemblea tiene a ricordare che il rispetto della vita familiare è un diritto fondamentale consacrato dall'articolo 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo (STE no 5) e da numerosi strumenti giuridici internazionali. Lo stare insieme costituisce un elemento essenziale della vita familiare per un genitore e il proprio figlio. La separazione tra un genitore e il figlio ha effetti irrimediabili sulla loro relazione. Solo circostanze eccezionali e particolarmente gravi contro l'interesse del bambino dovrebbero poter giustificare una separazione, stabilita da un giudice; 4. L'Assemblea è dunque convinta che lo sviluppo della corresponsabilità parentale contribuisca a liberarsi dagli stereotipi di genere, che riguardano i ruoli assegnati alla donna e all'uomo in seno alla famiglia, e non fa che riflettere l'evoluzione sociologica rilevata negli ultimi 50 anni in materia di organizzazione della sfera privata e familiare;

considerato che con la medesima risoluzione l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha incitato gli Stati membri:

a firmare e/o ratificare, in caso non lo abbiano già fatto, la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori (STE no 160) e la Convenzione sulle relazioni personali che riguarda i minori (STE no 192);

a firmare e/ o ratificare, in caso non lo abbiano già fatto, la Convenzione di La Haye del 1980 sugli aspetti civili dell'allontanamento internazionale dei minori, e ad assicurarne l'effettiva applicazione, garantendo la cooperazione e il rapido intervento delle autorità incaricate di tale esecuzione;

ad assicurare l'effettiva uguaglianza tra genitori nei confronti dei propri figli, sia all'interno della loro legislazione che nelle pratiche amministrative, al fine di garantire ad ogni genitore il diritto di essere informato e di partecipare alle decisioni importanti per la vita e lo sviluppo del loro figlio, nel miglior interesse di quest'ultimo;

ad eliminare dalla loro legislazione qualsiasi differenza tra i genitori che hanno riconosciuto il loro bambino basandosi sul loro stato coniugale;

ad introdurre nella loro legislazione il principio della *shared residence* dei figli in caso di separazione, limitando le eccezioni ai casi di abuso o di negligenza verso un minore, o di violenza domestica, e ad organizzare il tempo di permanenza in funzione dei bisogni e dell'interesse e dell'interesse dei bambini;

a rispettare il diritto del bambino ad essere ascoltato per tutte le questioni che lo riguardano dal momento in cui è capace di discernimento, per quanto concerne le questioni in oggetto;

a prendere in considerazione la residenza alternata come modalità di attribuzione delle prestazioni sociali;

a prendere tutte le misure necessarie a garantire la piena esecuzione delle decisioni relative alla residenza dei figli ed ai diritti di visita, anche dando seguito a reclami relativi alla mancata frequentazione dei bambini;

ad incoraggiare e, se del caso, a favorire la mediazione all'interno delle procedure giudiziarie in materia familiare relativamente ai minori, istituendo un incontro informativo obbligatorio stabilito dal giudice, al fine di sensibilizzare i genitori sul fatto che la residenza alternata può rappresentare l'opzione migliore nell'interesse superiore del minore, e di lavorare a favore di tale soluzione, controllando che i mediatori ricevano una formazione adeguata e favorendo una cooperazione pluridisciplinare ispirata al modello di "Cochem";

a vigilare sul fatto che i professionisti in contatto con i minori, in caso di procedure giudiziarie familiari, abbiano ricevuto un'adeguata formazione interdisciplinare necessaria per trattare i diritti e i bisogni specifici dei minori di varie categorie di età, così come sulle procedure riguardanti questi ultimi in conformità con le linee direttive del Consiglio europeo che si occupano di giustizia per i minori;

ad incoraggiare l'elaborazione di piani parentali, che permettano ai genitori di definire loro stessi i principali aspetti della vita di loro figlio e ad introdurre la possibilità per i figli di chiedere la revisione degli accordi che li riguardano direttamente, in particolare il luogo di residenza;

a stabilire un congedo parentale pagato di cui possano usufruire i padri, privilegiando il modello dei periodi di congedo trasferibile;  
considerato infine che i contenuti di tale risoluzione sono particolarmente significativi per dare pieno compimento al diritto inalienabile dei minori a poter crescere e ricevere cura e assistenza da parte del padre e della madre,

impegna il Governo a recepire e a dare pieno compimento nell'ordinamento giuridico e amministrativo del nostro Paese ai contenuti della risoluzione 2079/2015 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

(1-00036)

Interrogazioni

[ALFIERI](#), [RAMPI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

il 30 luglio 2018 si sono svolte le elezioni politiche in Cambogia;

il partito di Governo, Partito popolare cambogiano (Cp), ha proclamato la vittoria con oltre il 77 per cento dei consensi, e un'affluenza alle urne dell'82 per cento;

in occasione delle elezioni, il primo firmatario del presente atto ha partecipato ad un viaggio in Cambogia con una delegazione indipendente di osservatori composta da Matteo Angioli, della presidenza del Partito radicale nonviolento, transnazionale e transpartito (organizzazione non governativa riconosciuta dalle Nazioni Unite), e dal deputato giapponese Yukihisa Fujita, per incontrare una serie di organizzazioni che si occupano di diritti umani e alcuni rappresentanti dei partiti di opposizione;

nel corso del viaggio è stata rilevata la presenza di alcuni osservatori internazionali chiamati a supervisionare le elezioni dallo stesso partito di Governo;

come emerso da fonti stampa cambogiane, tra questi osservatori sono risultati presenti circa 7 italiani, tra i quali Luca Bellotti, esponente di Alleanza Nazionale, già sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali del Governo Berlusconi IV, Antonio Razzi, già parlamentare della Repubblica, e Alessandro Musolino, già consigliere provinciale a Venezia;

premessi, inoltre, che, per quanto risulta agli interroganti:

le Nazioni Unite hanno avanzato formale richiesta al Governo cambogiano di presenziare in qualità di osservatore per le elezioni di luglio, con l'impegno di non interferire in alcun modo nei rapporti tra Governo e opposizione, né sullo scottante tema dei diritti umani. Tale richiesta è stata rifiutata, pertanto le Nazioni Unite e l'Unione europea hanno concordato di non inviare osservatori internazionali in occasione delle citate elezioni politiche cambogiane;

nonostante il rifiuto alla presenza di osservatori delle Nazioni Unite, come già evidenziato, il Governo cambogiano ha provveduto successivamente a selezionare una delegazione di osservatori che è stata motivo di propaganda sulla stampa e sulle televisioni locali e i cui rappresentanti, tra i quali Bellotti, Razzi e Musolino, sono stati utilizzati per negare le continue violazioni dei principali diritti umani nel Paese, quotidianamente denunciate dalle principali organizzazioni impegnate in difesa degli stessi, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni in merito;

se non ritenga opportuno fornire tutti gli elementi necessari ai fini di una valutazione più completa possibile sulla presenza degli osservatori italiani invitati dal Governo cambogiano;

se non ritenga, altresì, doveroso stigmatizzare la presenza della predetta delegazione, anche alla luce delle ripetute denunce da parte dell'organizzazione delle Nazioni Unite e dall'Unione europea relativamente alle aperte violazioni dei diritti umani perpetrate dal Governo cambogiano.

(3-00177)

[LONARDO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

i viaggiatori che utilizzano la tratta ferroviaria Benevento-Napoli, tra cui molti pendolari e studenti, sono quotidianamente sottoposti ad innumerevoli inefficienze e disagi;

i pochi treni che collegano la città al capoluogo di regione versano in condizioni fatiscenti e a dir poco indecorose;

la situazione di disagio è aggravata dai numerosi ritardi registrati e, in alcuni casi, dalla cancellazione dei treni. Al tempo impiegato per il trasbordo (20 minuti), si aggiungono quello necessario per le fermate ai passaggi a livello incustoditi, un'altra decina di minuti sulla Cancellino-San Felice per i 30 chilometri orari imposti in prossimità dei deviatoi, nonché l'ulteriore sosta per le coincidenze a Cancellino;

tali situazioni umiliano la dignità della città di Benevento e della sua provincia, relegandole a ruolo marginale, periferico e subalterno, ed è oltremodo vergognoso lo stato di abbandono in cui versano i collegamenti stradali e ferroviari con la città di Benevento;

giòva inoltre evidenziare che attualmente vi sono solo due treni Frecciargento, nella fascia pomeridiana, unico collegamento diretto a servire la linea Benevento-Roma. Per il ritorno, la tratta è servita da soli tre treni. Inoltre, i treni ad alta velocità Bari-Roma, il Frecciarossa Bari-Milano e quello Taranto-Milano evitano completamente i territori di Benevento e Caserta. Queste due province, pertanto, sono assolutamente penalizzate dall'attuale sistema di mobilità ferroviaria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente intervenire per porre fine ai disagi descritti, intensificando i collegamenti, introducendo ulteriori treni ad alta velocità e prevedendo le necessarie fermate nelle province di Benevento e Caserta per i treni Frecciargento *no stop* tra Bari e Roma.

(3-00178)

[LONARDO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'interrogante ha più volte interpellato il Ministro in indirizzo sull'attuale stato dell'ospedale di Benevento, senza mai ricevere risposta;

nel frattempo, la situazione sta precipitando. Da una ventina di giorni, i malati della provincia di Benevento sono costretti a peregrinare per gli ospedali della Campania, essendo guasto l'angiografo della nascente azienda ospedaliera "San Pio" di Benevento che, per effetto del decreto del commissario *ad acta* n. 54 del 2017 (così come confermato dal decreto n. 8 del 2018), viene a costituirsi in virtù dell'unificazione dell'ospedale "Rummo" di Benevento e dell'ospedale "Sant'Alfonso Maria dei Liguori" di Sant'Agata dei Goti, avendo la Regione Campania, con decreto del commissario *ad acta* n. 70 del 1° agosto 2018, approvato l'atto aziendale della nascente azienda ospedaliera "San Pio" di Benevento;

nella serata di domenica 5 agosto 2018, presso lo stadio "Ciro Vigorito", dove si disputava il secondo turno di coppa Italia tra Benevento e Imolese, uno spettatore ha accusato un malore. Sapendo già che il macchinario della cardiologia fosse fuori uso e non fosse dunque possibile effettuare l'angioplastica coronarica d'urgenza per ricostruire l'arteria che ha causato l'infarto, il 118 ha trasportato l'infartuato presso l'ospedale "Moscati" di Avellino;

in situazioni simili i minuti possono rivelarsi fatali e viene, pertanto, da chiedersi come sia possibile che un'apparecchiatura salvavita non funzioni da così tanti giorni. La risposta è che l'angiografo è, ormai, fuori produzione. È da una ventina di anni che la General Electric lo ha immesso sul mercato e oggi i pezzi di ricambio risultano introvabili. Quelli provati non sono risultati compatibili. Non a caso, già due anni fa, la GE Medical systems Italia aveva comunicato che sarebbe stato il caso di considerare un'eventuale sostituzione di quel macchinario tanto importante. Nel frattempo però nulla è accaduto: all'ospedale di Benevento si va avanti con la strumentazione che la stessa casa costruttrice aveva definito obsoleta due anni fa;

peraltro, dal conto consuntivo, licenziato a fine giugno, si apprende che la Regione ha recuperato dall'azienda ospedaliera di Benevento circa 15 milioni di euro non spesi e destinati all'acquisizione di apparecchiature, dirottandoli verso altre aziende meno "virtuose";

la ventesima parte di quei fondi poteva essere investita per l'angiografo;

oggi, l'azienda ne dovrebbe acquistare due, resi indispensabili dal riconoscimento contenuto nel decreto n. 64 del 16 luglio 2018, che identifica la cardiologia interventistica ed unità di terapia intensiva e cardiologica dell'ospedale San Pio come centro *hub* di primo livello e centrale cardiologica di riferimento della provincia di Benevento per le emergenze-urgenze cardiologiche;

si evidenzia che l'azienda ospedaliera Rummo di Benevento è già stata penalizzata dal piano

ospedaliero di cui al decreto del commissario *ad acta* n. 8 del 2018 con il quale si sono trasferiti 66 posti letto al presidio di Sant'Agata dei Goti, dove è stato, di contro, eliminato il pronto soccorso; la carenza di anestesisti, medici di pronto soccorso e di qualsiasi altra figura professionale presso il Rummo è principalmente causato dalla molteplicità di concorsi autorizzati dalla Regione e banditi dalle diverse aziende per le stesse identiche specializzazioni, con costi di commissione, personale amministrativo e di organizzazione, che si moltiplicano esponenzialmente, quando invece un unico concorso regionale espletato per ogni specializzazione avrebbe già riempito da tempo tutti i posti vacanti evitando le preferenze o accettazioni momentanee, che penalizzano ovviamente le zone interne della Campania,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per superare le criticità esposte, al fine di garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute.

(3-00179)

[GRIMANI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la "Trasversale Nord Orte-Civitavecchia" (SS 675 "Umbro Laziale), denominata anche "Raccordo Civitavecchia - Viterbo - Orte (A1) - Terni", costituisce un segmento essenziale dell'itinerario internazionale Civitavecchia-Orte-Mestre;

ad oggi, risulta realizzata nella parte centrale tra Cinelli, Viterbo e Terni, e parzialmente nelle parti terminali: dal Porto di Civitavecchia alla strada statale 1 Aurelia e nel tratto laziale della Terni-Rieti;

il completamento della strada statale 675 Umbro-Laziale - Sistema infrastrutturale del collegamento del Porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte - Tratta "Monte Romano Est-Civitavecchia", è stato inserito nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) e l'opera è all'interno della rete *trans* europea di trasporto (Ten-T), quale itinerario di livello *comprehensive network*;

secondo le stime, il collegamento tra Orte e Civitavecchia potrebbe riguardare il transito di 15-20.000 vetture al giorno. Si tratta, infatti, di un'infrastruttura strategica per logistica e trasporto, permettendo il collegamento diretto del porto di Civitavecchia con l'autostrada A1 Milano-Napoli, l'A12 Roma-Genova, l'area industriale di Terni, l'interporto di Orte, l'itinerario internazionale E45-E55 Orte-Mestre e con il porto di Ancona tramite la direttrice Perugia-Ancona;

l'opera, nel suo complesso, è parte integrante del rilancio economico di un vasto territorio del centro Italia, comprendente l'alto Lazio e l'Umbria;

tale completamento costituirebbe un investimento determinante non solo ai fini dell'incremento dei flussi turistici e del commercio, ma anche in termini di sicurezza stradale. Il conseguente decongestionamento del traffico permetterebbe tempi di percorrenza più rapidi;

a questo fine, in data 20 maggio 2016 è stata sottoscritta l'Intesa tra Governo e Regione Lazio per lo sviluppo economico e la coesione sociale, e tra le opere strategiche contenute nell'Intesa è riportato il completamento della Orte-Civitavecchia;

in base ai dati pubblicati sul sito dell'Anas, sono in fase di completamento i lavori del tratto "Aurelia-Cinelli-stralcio Monte Romano Est-Cinelli" per un importo totale di euro 75.119.975,32, di cui 49,44 milioni inseriti nell'ambito di interventi per "Completamenti di itinerari già programmati" all'interno dell'*Addendum* al "Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020" (delibera CIPE n. 54/2016) approvato nel dicembre 2017;

con delibera n. 2 del 28 febbraio 2018, il CIPE ha approvato il progetto preliminare della strada statale 675 "Umbro-laziale" - Asse Orte-Civitavecchia, tratta Monte Romano est-SS 1 Aurelia, del costo di circa 467 milioni di euro,

si chiede di sapere quale impegno il Ministro in indirizzo intenda garantire per il prosieguo dei lavori e quale ritenga possa essere la reale tempistica per la definitiva realizzazione dell'opera.

(3-00182)

[RUSSO](#), [MONTEVECCHI](#), [VANIN](#), [GRANATO](#), [CORRADO](#), [DE LUCIA](#), [MARILOTTI](#), [FLORIDIA](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 ha decretato la nascita del

cosiddetto liceo musicale e, per il tramite dell'allegato E, ha stabilito il relativo piano di studio, il quale originariamente prevedeva due ore di insegnamento di primo strumento musicale nel corso del I e II anno scolastico;

l'insegnamento citato costituisce il cuore dei licei musicali e spesso la scelta di tale istituto viene fatta proprio in base all'opportunità offerta agli alunni di poter approfondire lo studio degli strumenti;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota n. 21315 del 15 maggio 2017, recante "Dotazione organiche del personale per l'anno scolastico 2017/2018", ha ridotto a un'ora l'insegnamento di primo strumento;

considerato che:

a giudizio degli interroganti tale previsione, in primo luogo, ha leso il diritto allo studio del primo strumento riconosciuto dalla lettera del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 e, in secondo luogo, ha diminuito il numero di cattedre e, di conseguenza, impedito ai docenti vincitori di concorso di ottenere l'assegnazione delle cattedre ovvero, se già immessi in ruolo, di ottenere la mobilità;

conseguentemente, i genitori degli alunni, assieme ai docenti dei licei musicali, hanno impugnato la nota ministeriale;

il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, con la sentenza n. 2915 del 14 marzo 2018, e, successivamente, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3409 del 5 giugno 2018, hanno accolto le istanze dei licei musicali, e hanno ordinato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'immediato ripristino del corretto orario scolastico, così come previsto dalla legge;

tuttavia, il Ministero, nelle more del giudizio pendente presso il Consiglio di Stato, ha confermato la nota organici dell'anno precedente con nota n. 16041 del 29 marzo 2018, recante "Dotazione organiche del personale per l'anno scolastico 2018/2019";

si registra, peraltro, che, come comunicato nel corso dell'audizione presso le Commissioni congiunte Istruzione di Camera e Senato dello scorso 1° agosto 2018 dal ministro Bussetti, la questione è stata posta all'attenzione dell'Avvocatura di Stato, ma nelle more la situazione resterebbe inalterata per l'anno scolastico 2018/2019;

considerato che, a parere degli interroganti oggi, in spregio a quanto stabilito dalla legge e dalla giurisprudenza, è ancora prevista una sola ora di insegnamento di primo strumento nel corso del I e II anno scolastico e, dunque, anche quest'anno, in assenza di un intervento, verrebbero violati il diritto allo studio di tutti gli alunni dei licei musicali e il diritto degli insegnanti a ottenere la mobilità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda conformare quanto previsto nella nota ministeriale n. 16041 del 29 marzo 2018 al dettato normativo, sulla base di quanto statuito dalla giustizia amministrativa e, dunque, integrare le ore di insegnamento di primo strumento nel corso del I e II anno scolastico, con conseguente ricalcolo del nuovo organico e relativa modifica delle graduatorie di mobilità.

(3-00183)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[BINI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che in data 3 agosto 2018, in occasione delle comunicazioni sulle linee programmatiche del suo Dicastero, il Ministro in indirizzo, durante la seduta della Commissione congiunta 12<sup>a</sup> del Senato e XII della Camera dei deputati, ha dichiarato che "la politica antidroga passerà al Ministero della Famiglia", dichiarazione che gli interroganti considerano grave, oltre che di particolare pericolosità;

premessi, inoltre, che:

le dipendenze patologiche riguardano il funzionamento sociale e medico delle persone che ne sono affette e sono in forte aumento;

appare, pertanto, necessario approntare politiche efficaci per il contrasto all'uso e allo spaccio, in particolare per quanto riguarda l'eroina, che sul finire degli anni 2000 aveva visto una forte diminuzione e adesso vede, invece, una nuova emergenza di uso, con modalità di assunzione diverse, ma comunque molto pericolose;

il consumo di droghe comporta i cosiddetti "danni correlati" per la salute della comunità, si pensi a



malattie infettive quali epatiti, HIV, AIDS o incidenti stradali droga-correlati;  
i servizi per le dipendenze sono legati alle Asl di zona e, dunque, di pertinenza del Ministero salute;  
considerato che a quanto risulta all'interrogante:  
il 33 per cento degli studenti italiani, circa 800.000, ha provato almeno una sostanza illegale, tra queste la più utilizzata risulta la *cannabis* per il 32 per cento, seguita dalla *cannabis* sintetica, SPICE, per l'11 per cento;  
secondo diversi studi in materia, il 23 per cento degli studenti utilizzatori di *cannabis* ha un consumo definibile come problematico. Inoltre, i predetti studi hanno evidenziato un ritardo di diversi anni tra l'inizio di uso di sostanze tra i minori e la prima richiesta di terapia;  
i consumatori che fanno richiesta di trattamento sono mediamente più giovani di quelli già in cura (32 anni) la maggior parte dei quali ricorre al predetto trattamento per uso primario di eroina, mentre il 34 per cento sarebbe composto da dipendenti da cocaina;  
considerato, infine, che circa un quarto della popolazione carceraria risulta composta da detenuti tossicodipendenti, 14.157 persone circa,  
si chiede di sapere:  
se il Ministro in indirizzo, alla luce dei fatti esposti in premessa, non ritenga necessario e urgente chiarire quali siano le motivazioni che hanno portato ad una scelta di evidente disfunzionalità e inefficacia;  
se non ritenga, altresì, doveroso chiarire come intenda conciliare la decisione in oggetto con l'attuale impianto di politiche della salute in materia di dipendenze.

(3-00180)

[PARRINI](#), [ALFIERI](#), [MAGORNO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

secondo quanto riportato dal quotidiano "la Repubblica" del 6 agosto 2018 e da molti altri quotidiani, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti per attentato alla libertà del Presidente della Repubblica, offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato e sostituzione di persona;  
l'oggetto dell'inchiesta riguarda le migliaia di messaggi di insulti e di inviti alle dimissioni rivolti al Presidente della Repubblica lo scorso mese di maggio e, precisamente, nella notte tra il 27 e il 28 maggio scorso (noto come *tweetstorm* "Mattarelladimettiti") nel tentativo di indebolire il Capo dello Stato che, nei giorni precedenti la formazione del Governo, aveva espresso la sua valutazione in merito alla possibilità che Paolo Savona diventasse Ministro dell'economia e delle finanze;  
nel fascicolo si ipotizza anche il reato di sostituzione di persona per gli oltre 400 profili *twitter*, tutti riconducibili ad un'unica fonte, comparsi sul *social network* la notte tra il 27 e il 28 maggio;  
premessi, inoltre, che:

secondo quanto riportato dal quotidiano "La Stampa" del 7 agosto 2018 e da molti altri quotidiani, la Procura di Roma, attraverso una rogatoria internazionale chiederà a "Twitter" i dati utili a capire il momento e le modalità con cui sono stati attivati i profili da cui la notte del 27 maggio sono partiti i messaggi di insulti contro il Presidente della Repubblica;

finora, secondo il citato quotidiano, non sono stati trovati riscontri oggettivi che la *tweetstorm* abbia avuto origine in Russia. La Polizia postale ha accertato che i *tweet* pubblicati dal sito americano "FiveThirtyEight" non hanno connessioni con quelli pubblicati in Italia contro il Presidente della Repubblica. Ciò nonostante gli eccessivi "rimbalzi" nel *web* e i continui processi di "anonimizzazione" dei profili spingono a non trascurare la pista della "fabbrica di troll" situata a San Pietroburgo, secondo quanto riportato dai quotidiani nei giorni scorsi;

inoltre, secondo quanto riportato dal citato quotidiano, per conoscere il Paese dove ha avuto origine questa campagna denigratoria contro il Presidente della Repubblica, si aspetta la risposta da *Twitter* in merito, soprattutto, alla comunicazione dell'IP (il tratto distintivo da cui si può desumere la fonte di partenza di un messaggio) e al momento esatto in cui sono stati creati i 400 *account*;

a questo proposito, in un'audizione resa in data 6 agosto 2018 al Copasir, il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), Alessandro Pansa, ha detto, secondo quanto riportato dal quotidiano "La Stampa" del 7 agosto 2018, che: "sono in corso approfondimenti da parte

delle strutture specializzate della nostra *intelligence* e che al momento non è possibile formulare conclusioni";

secondo quanto riportato dal quotidiano "Corriere della sera" del 7 agosto 2018, "le verifiche effettuate da *intelligence* e polizia postale" hanno accertato che "tutto è partito da un'unica fonte che ha generato 400 profili" e che "il punto di partenza sarebbe lo «snodo dati» di Milano "che ha fatto rimbalzare la creazione dei profili su server stranieri, proprio per inquinare ulteriormente la possibilità di risalire agli autori dell'attacco";

inoltre, secondo quanto riportato dal quotidiano "la Repubblica" del 7 agosto 2018, "Non c'è alcuna evidenza per pensare che dietro la *tweetstorm* di fine maggio lanciata contro il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ci siano gli apparati russi. (...) Più probabile - sembrano indicare i primi accertamenti - che l'attacco sia partito dall'Italia e che la regia non sia stata unica. È un fatto, però, dimostrato dall'indagine del Fbi sul *Russiagate*, che i russi abbiano provato a influenzare attraverso *Twitter* anche l'opinione pubblica italiana, almeno fino all'ottobre scorso: perché lo abbiano fatto, e soprattutto, per conto di chi, lo dovrà stabilire la procura di Roma. L'indagine aperta dal sostituto procuratore Eugenio Albamonte, infatti, riguarda non solo il "caso Mattarella" ma anche l'attività in Italia dell'*Internet Research Agency* (Ira), l'agenzia di San Pietroburgo legata a uomini del presidente Vladimir Putin";

sempre secondo quanto riportato dal citato quotidiano, "Si è scoperto, tra le altre cose, che 18.254 *tweet* prodotti da 140 *account* circa sono in lingua italiana: gli argomenti trattati sono i più disparati, ma la politica (e in particolare gli attacchi al Partito democratico e all'allora suo segretario Matteo Renzi) e i temi populisti e sovranisti sono i più frequenti. (...) la maggior parte dei messaggi in italiano che arrivavano da San Pietroburgo erano *retweet*, fatti per lo più da cinque profili *fake*. Ma ne esistevano altri tre (rossirossivin, sergio-maestri e marialuigi5) che producevano contenuti originali nella nostra lingua. Dettagli che fanno pensare agli inquirenti che Ira si sia avvalsa anche di esperti italiani volati a San Pietroburgo";

sempre secondo quanto riportato dal citato quotidiano, "è arrivata una prima informativa della Postale che ricostruisce quanto emerso fino a ora: e cioè che l'Ira non sembra aver avuto una parte in gioco, ma che qualcosa "di strutturato" è accaduto, perché la lista dei profili coinvolti ha delle caratteristiche comuni nel ricorso a combinazioni numeriche nei nomi e nel tipo dei post rilanciati";

considerato che:

è evidente che, come altre volte è accaduto in passato, la democrazia è soggetta a cambiamenti profondi. Diversamente dal passato, però, molti di questi cambiamenti non sono visibili e immediatamente percepibili, quali quelli definiti, con inquietante lucidità, "poteri digitali occulti";

il cambiamento, sempre più veloce e profondo, del modo di comunicare e di influenzare l'opinione pubblica è molto profondo e difficile da controllare e può rappresentare, come si è visto, un rischio di inquinamento per la democrazia,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti intenda adottare o abbia già adottato al fine di fare al più presto chiarezza sui fatti inquietanti riportati in premessa, gravemente lesivi della sicurezza nazionale e della libertà democratica;

quali iniziative urgenti intenda altresì adottare per tutelare e garantire l'integrità della democrazia del nostro Paese.

(3-00181)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[ERRANI](#), [DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#) - Al Ministro per i beni e le attività culturali - Premesso che:

ai fini della ciclica ed opportuna riqualificazione del personale del Ministero per i beni e le attività culturali, con decreto direttoriale del 24 luglio 2007 (e successivi bandi integrativi), vennero indetti specifici concorsi per titoli ed esami, per i passaggi interni dall'area B all'area C (i cosiddetti passaggi interni tra aree), ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1, lett. a), del contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Ministeri 1998-2000;

suddivisi per i differenti profili professionali della III area (funzionario amministrativo, funzionario archivista, funzionario bibliotecario, capo bibliotecario, capo tecnico, funzionario esperto in comunicazione e informazione, funzionario informatico e funzionario restauratore conservatore), i posti messi a concorso erano un totale di 920 (così come previsto dal piano assunzioni triennale 2006-2008 del Ministero), individuati sulla necessità di sanare i numerosi posti vacanti, dovuti innanzitutto ai pensionamenti in corso del personale;

al termine della procedura di riqualificazione, solo 460 dei 920 posti richiesti venivano autorizzati, in quanto il Ministero dell'economia e delle finanze accordò la copertura finanziaria solo per la metà, prevedendo espressamente che, per l'altra metà, si sarebbe avuto l'inquadramento solo dopo la concessione al Ministero della prescritta autorizzazione;

successivamente, per rimediare all'anomalia creatasi, il Ministero sottoscrisse con le organizzazioni sindacali ben due distinti accordi (del 12 e 13 luglio 2007) all'interno dei quali veniva concordato che il Ministero stesso avrebbe previsto la copertura dei restanti 460 posti non ancora autorizzati, impegnandosi a garantire lo scorrimento delle graduatorie per coprire i posti divenuti nel frattempo vacanti, con l'immissione in ruolo dei 460 vincitori restanti;

considerato che:

il 15 novembre 2009 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 150 del 2009 ("decreto Brunetta") il quale introduce il comma 1-*bis* nell'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2010, nuove modalità per lo scorrimento del personale interno, e il 30 ottobre 2013 è entrata in vigore la legge n. 125 del 2013, che ha determinato la proroga della validità delle graduatorie ai fini assunzionali successive al 1° gennaio 2007. La circolare n. 5 del 2013, emanata dal dipartimento della funzione pubblica, che ha definito le linee guida per attivare il monitoraggio delle graduatorie da validare ai fini assunzionali, ha, sulla base di un'interpretazione discutibile della norma, escluso la possibilità di validare le graduatorie interne, non assimilandole alle graduatorie pubbliche. Questo ha comportato l'impossibilità di procedere allo scorrimento delle graduatorie del corso-concorso interno, peraltro non riconoscendo ai 460 concorrenti risultati vincitori della selezione, ma non autorizzati, la possibilità di inquadramento prevista dal citato articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

grazie all'intervento del legislatore il Ministero dell'economia e delle finanze (art. 1, comma 1129, della legge n. 205 del 2017) e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (legge n. 190 del 2014, comma 269 dell'articolo 1), che hanno personale nella stessa situazione in cui si trova tuttora il personale citato del Ministero per i beni culturali, hanno sbloccato le graduatorie del personale idoneo al passaggio tra le aree, sanando l'anomalia;

il riposizionamento e la revisione delle qualifiche di personale già operante all'interno dell'amministrazione, attraverso l'assunzione in ruolo tramite il passaggio in area C, comporterebbe costi sensibilmente ridotti rispetto ad assunzioni esterne poiché verrebbe pagato solo il differenziale retributivo;

il personale vanta una lunga esperienza nel proprio settore professionale, acquisita spesso direttamente sul campo, e ormai da anni attende di vedere riconosciuto un diritto già acquisito e sancito dalla stessa amministrazione,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto per risolvere l'annosa questione dei funzionari vincitori del concorso interno indetto nel 2007 e mai inseriti in ruolo anche valutando una norma analoga a quelle utilizzate da Ministero dell'economia e Agenzia delle dogane.

(4-00482)

MARSILIO - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

l'Italia e la Repubblica di Slovenia hanno da anni sottoscritto l'accordo culturale bilaterale dell'8 marzo 2000 per l'erogazione di borse di studio e ricerca in favore dei rispettivi cittadini in regime di reciprocità (articolo 4);

per gli studenti e ricercatori sloveni valgono le disposizioni pubblicate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che prevedono, per studenti e ricercatori sloveni, così come originari di altri Paesi con cui l'Italia ha siglato accordi culturali, l'assegnazione di borse di studio e di



ricerca fino a 9 mesi con limiti d'età di 28 anni per gli studi, 30 per i dottorati e 40 per gli studi "in cotutela" (art. 2.2), per un importo pari a 900 euro mensili (art. 10);  
per gli studenti e ricercatori italiani valgono le disposizioni pubblicate dal Ministero che prevedono l'assegnazione di 20 mensilità per borse di studio e di ricerca da 3 a 10 mesi, apparentemente senza limiti d'età, per un importo pari a 296 euro mensili;  
per quanto l'accordo culturale bilaterale non preveda espressamente limiti di età per il conferimento delle sovvenzioni da ambo le parti, risulta all'interrogante che l'ente pubblico sloveno che gestisce la procedura di assegnazione (CMEPIUS) ha tuttavia previsto dei limiti di età che appaiono eccessivamente stringenti, pari a soli 26 anni per gli studenti e a 30 per i ricercatori, oltre al fatto che alcuna pubblicazione dei risultati degli assegnatari risulta effettuata dal medesimo ente sloveno, con quello che l'interrogante ritiene un evidente difetto di trasparenza;  
l'importo mensile delle borse di studio e di ricerca erogate dalla Repubblica di Slovenia, pari a 296 euro, risulta inoltre del tutto irragionevole in rapporto al costo della vita del Paese e, in particolare, del tutto insufficiente per poter ivi risiedere ai fini di studio e ricerca, in rapporto all'importo mensile che è invece assicurato dall'Italia a studenti e ricercatori sloveni, con evidente disparità di trattamento a detrimento della posizione degli studenti e ricercatori italiani;  
ravvisato che emergono, quindi, degli elementi che appaiono ledere il principio di reciprocità che connota tale accordo culturale bilaterale italo-sloveno a svantaggio della posizione dei cittadini italiani ed in ultima analisi in violazione del contenuto stesso dell'accordo diplomatico sottoscritto e ratificato, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta;

se intenda assumere ogni iniziativa di competenza al fine di assicurare, da parte della Repubblica di Slovenia, l'applicazione ed il rispetto del più stretto principio di reciprocità e parità di trattamento in favore degli studenti e ricercatori italiani nell'ambito degli accordi culturali bilaterali sottoscritti in relazione agli importi delle borse erogate e ai limiti d'età previsti, ovvero la corrispondente modifica dei requisiti d'età e riduzione degli importi previsti per gli studenti e ricercatori sloveni in Italia.

(4-00483)

FERRO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il 23 luglio 2018 nel tratto veronese della strada regionale 249 nel comune di Lazise c'è stato un grave incidente in cui ha perso la vita il giovane olandese Koen van Keulen, precipitato mentre camminava lungo la strada in un torrente confinante con il ciglio della carreggiata;

tale incidente riporta all'attenzione la pericolosità di tutta la strada, in particolare nel tratto che va da Peschiera verso Torri del Benaco, che in più parti è priva di passaggi ciclopedonali e di spazi adeguati al transito delle persone;

ogni anno, in particolare, durante la bella stagione, la zona si affolla di milioni di turisti provenienti da tutto il mondo, cui si aggiungono i transiti abituali dei residenti;

il 3 agosto si è tenuta una manifestazione alla quale hanno partecipato tra gli altri anche i sindaci di Castelnuovo del Garda e di Lazise, nel corso della quale è stato rivolto un appello corale per chiedere interventi urgenti e indifferibili per mettere in sicurezza la strada regionale 249;

in questi anni il problema è stato misconosciuto, essendoci stati molti incidenti anche mortali in questo tratto di strada;

i fondi regionali per la sistemazione di questi tratti di strada sono sempre più esigui a causa dei tagli ai trasferimenti da parte dello Stato;

ritenuto che garantire la sicurezza lungo le strade ad alta percorrenza sia un dovere civico di chi amministra un Paese,

si chiede di sapere quali interventi urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare che episodi simili accadano in futuro lungo la strada regionale 249, al fine di garantire quindi la sicurezza di tutti, automobilisti, ciclisti e pedoni.

(4-00484)

GASPARRI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

da notizie pubblicate sul quotidiano "Il Messaggero" di lunedì 6 agosto 2018, si apprende che la

realizzazione della spiaggia artificiale con stabilimento sul Tevere, chiamata "Tiberis", sarebbe stata accompagnata da una sorta di "trattativa" con noti esponenti della comunità rom che occupano abusivamente le zone limitrofe;  
in particolare, sul quotidiano si leggono affermazioni di un esponente della comunità rom, appellato con il soprannome di "Zorro", che si vanta esplicitamente di una sorta di attività di "protezione", esercitata per evitare "problemi";  
il quotidiano attribuisce a una delle responsabili del progetto del Comune, Simonetta De Ambris, la frase: "Ci siamo raccomandati a Zorro",  
si chiede di sapere:  
se i contatti con l'esponente della comunità rom, presente nella zona con un insediamento abusivo, vi siano stati realmente;  
se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente disporre le opportune verifiche sull'attività amministrativa del Comune di Roma capitale nonché sugli eventuali comportamenti illeciti da parte di "Zorro" e altri, per quanto attiene all'occupazione abusiva di terreni e alle ambigue attività di sostegno o "protezione" dell'iniziativa del sindaco di Roma capitale, Virginia Raggi.

(4-00485)

[BARBARO](#) - *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo* -

Premesso che:

in tutta Italia, nel giro di un anno, sono stati aperti quasi 1.000 negozi, che hanno prodotto un giro d'affari milionario, stimato da Coldiretti in 44 milioni di euro, tra rivenditori e produttori, che coinvolge anche il costume dei fruitori nel vivere quotidiano, che possono liberamente acquistare le infiorescenze di canapa a basso contenuto di THC, denominata "cannabis light"; tuttavia, la modalità legislativa, ad opera del Governo *pro tempore* Gentiloni, che avrebbe introdotto tale possibilità commerciale lascia perplessi;

il decreto del Presidente della Repubblica (Jervolino-Vassalli) n. 309 del 1990, recante "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", "stabilisce infatti che l'uso della *cannabis* è illegale, ma l'uso esclusivamente personale viene depenalizzato, e punito con sanzioni amministrative, mentre è legale sotto prescrizione, l'uso medico della *cannabis* con il limite dello 0,6 per cento di THC;

con la legge di conversione (Fini-Giovanardi) n. 49 del 2006, vi è stato l'inasprimento delle sanzioni, relative alla produzione, anche per la coltivazione personale, traffico, detenzione illecita ed uso di sostanze stupefacenti, con la contestuale abolizione delle distinzioni tra droghe leggere, quali la *cannabis* pura, ossia di origine completamente naturale e senza aggiunte di altre sostanze, e droghe pesanti, quali cocaina, eroina, *ecstasy*, LSD, eccetera tuttavia tale legge è stata abrogata a seguito della dichiarazione di incostituzionalità, con il ripristino delle precedente legge;

nel 2014, il Governo *pro tempore* Renzi ha reintrodotto la differenza tra droghe pesanti e leggere, con pene più leggere, in particolare per i consumatori-possessori della *cannabis*, per i quali per l'acquisto e la detenzione per uso personale è prevista solo la sanzione amministrativa;

in ambito europeo per la politica agricola comunitaria (PAC), viene emanato il regolamento delegato (UE) n. 2017/1155, con cui viene ammessa la produzione della canapa a condizione che, per la coltivazione vengano utilizzati solamente i sementi indicati nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, pubblicate dalla direttiva n. 2002/53/CEE del Consiglio, e che il "tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2 per cento", come stabilito dall'art.32/6 del regolamento (UE) n. 1307/2013. L'Europa considera, quindi, la coltivazione delle piante di *cannabis*, a condizione che il principio attivo non superi lo 0,2 per cento, ma non ne prevede la vendita al minuto;

in Italia, con la ratifica della norma comunitaria avvenuta con legge 2 dicembre 2016 n. 242, recante "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa" si dispone che per la coltivazione delle varietà di canapa certificate con contenuto di THC al massimo dello 0,2 per cento, non è più necessaria alcuna autorizzazione, mentre non è assolutamente prevista la

vendita. La legge italiana aumenta, tuttavia, contrariamente al regolamento (UE) n. 1307/2013, il limite massimo del principio attivo THC dallo 0,2 per cento allo 0,6 per cento. Si badi, comunque, che è il coltivatore che deve osservare la legge n. 242 del 2016, detenendo piante di canapa, con un contenuto di THC superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, senza nulla disporre in merito alla destinazione d'uso delle stesse;

il Consiglio superiore della sanità, su richiesta di un parere del Ministero della salute, afferma che: "Non può essere esclusa la pericolosità dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa" si legge nel parere del che per questo "raccomanda che siano attivate nell'interesse della salute individuale e pubblica misure atte a non consentire la libera vendita". In definitiva il Consiglio superiore della sanità non esclude la pericolosità della *cannabis light* perché "la biodisponibilità di THC anche a basse concentrazioni (0,2-0,6 per cento) non è trascurabile", ponendo l'accento sulla circostanza che "il consumo avviene al di fuori di ogni possibilità di monitoraggio e controllo della quantità effettivamente assunta e quindi degli effetti psicotropi che possa produrre". Ancora, il Consiglio superiore della sanità precisa che "non appare che sia stato valutato il rischio connesso al consumo di tali prodotti in relazione a specifiche condizioni (età, presenza di patologie concomitanti, stato di gravidanza/allattamento, interazioni con farmaci, effetti sullo stato di attenzione, eccetera.) così da evitare che l'assunzione inconsapevolmente percepita come 'sicura' e 'priva di effetti collaterali' si traduca in un danno per sé stessi o per altri (feto, guida in stato di alterazione)";

la Coldiretti afferma: "Al momento risulta consentita solo la coltivazione delle varietà ammesse, l'uso industriale della biomassa, nonché la produzione per scopo ornamentale, mentre per la destinazione alimentare possono essere commercializzati esclusivamente i semi in quanto privi del principio psicotropo (Thc). Resta il divieto di utilizzo di foglie e fiori di canapa per scopo alimentare" per cui si è in attesa di un decreto del Ministero della salute";

si tenga presente che la legge non prevede la possibilità della combustione; il Ministero delle politiche agricole ha, infatti, chiarito che la legge non prevede la possibilità della combustione, in quanto ha solo finalità agricole;

l'Agenza italiana del farmaco, precisa che la *cannabis light* può essere considerata un medicamento, quindi un farmaco, sotto controllo medico che non può e non deve essere venduto privatamente, infatti, per l'aspetto sanitario, a tutela della salute del cittadino esistono i presidi preposti e l'ausilio medico, farmacie comprese;

la legge n. 242 del 2016, giova ribadirlo, non prevede la vendita, tuttavia, con ben due circolari ministeriali, è stata permessa l'apertura dei punti vendita, focalizzando l'attenzione alle infiorescenze della canapa che come coltivazioni destinate al florovivaismo, possono essere vendute, purché tali prodotti derivino da una delle varietà ammesse, di cui al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ed a condizione che non superi il livello di THC stabilito dalla normativa e sempre che il prodotto non contenga sostanze dichiarate dannose per la salute dalle istituzioni competenti;

da un comunicato ANSA del 25 luglio 2018 si apprende che il Ministero delle politiche agricole propone un Tavolo di filiera con la presenza degli altri Ministeri coinvolti, delle organizzazioni dei produttori agricoli e con il mondo della ricerca, per affrontare il tema, confermando che la legge regola solo la parte agricola e non quella commerciale;

a giudizio dell'interrogante occorrerebbe che da parte del Governo vi fosse una espressione di chiarezza su questo argomento, sussistendo forti e motivati sospetti afferenti alla illiceità delle attività commerciali, che liberamente vendono al dettaglio prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, e la susseguente illegalità relativa alla finalità di consumo privato per combustione di tali prodotti,

si chiede di conoscere:

se i negozi abilitati alla vendita della cosiddetta *cannabis light* svolgano la loro attività commerciale entro definiti perimetri di legalità, ovvero siano stati aperti esclusivamente attraverso una interpretazione, che l'interrogante ritiene opinabile, della legge n. 242 del 2016;

se i Ministri in indirizzo intendano intervenire su questa vicenda con un atto normativo, nell'ambito delle loro competenze, che faccia definitivamente chiarezza sul fenomeno della vendita di prodotti a

base di canapa;

laddove non ritengano conforme a diritto imperativo e cogente la vendita per il consumo umano di prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, come intendano intervenire per interromperne la pratica.

(4-00486)

[LANNUTTI](#), [DESSI](#), [CASTALDI](#), [AIROLA](#), [DI NICOLA](#), [PESCO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

nei giorni scorsi sono arrivati al Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) i *dossier* di Cortina d'Ampezzo, Milano e Torino per l'organizzazione delle olimpiadi invernali del 2026, dopo la bocciatura delle olimpiadi a Roma da parte del sindaco e della Giunta capitolina;

in particolare relativamente alla candidatura di Roma ai giochi del 2024, è stata aperta dalla Procura della Corte dei conti un'indagine sul bilancio del comitato che la sosteneva. Si tratterebbe dell'affidamento a Coni Servizi della gestione del progetto a sostegno della candidatura della capitale alla 33a edizione delle olimpiadi e di un primo stanziamento da 2.681.000 euro a favore di "attività propedeutiche alla candidatura". In pratica "fondi da coprire con le risorse concesse a Roma 2024 dalla legge di stabilità 2016. Due milioni per il 2016 e 8 per il 2017", come si legge su un articolo *online* de "la Repubblica" del 31 maggio 2017;

considerato che:

un articolo *online* del 3 agosto 2018 di "regioni" riporta: «"Benvenuta la candidatura italiana a tre città per le Olimpiadi invernali del 2026". Il Cio benedice con una nota l'operazione varata dal Coni e dal suo presidente Giovanni Malagò in linea con le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri. "Il Cio - aggiunge il comitato olimpico internazionale - continuerà a lavorare con il Coni e le tre città nello sviluppo di un progetto in linea con le riforme dell'agenda olimpica 2020 e le nuove norme che hanno modificato il processo di candidatura al 2026". "L'unione delle tre sedi - si legge, nella nota del Cio - dimostra la forza del nuovo processo di candidatura. L'Italia è entrata nella fase di dialogo senza impegno entro la scadenza del 31 marzo 2018 e ha condotto studi di fattibilità, prima di confermare il proprio progetto. Il Cio continuerà a collaborare con il Coni e le tre città per fornire competenze, contribuendo allo sviluppo di piani in linea con le riforme dell'agenda olimpica 2020 e della nuova normativa, che hanno modellato il processo di candidatura 2026 per garantire che i progetti soddisfino le esigenze a lungo termine di città, regioni e Paesi ospitanti"»;

lo sport è fondato su valori importanti quali lealtà, spirito di squadra e rispetto dell'avversario, valori che sottintendono un'etica e una morale che consentono di acquisire una maturità nella pratica sportiva e nella vita, al punto che il Coni per evitare comportamenti scorretti, si è dotato di un codice di comportamento sportivo per elencare i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli statuti e dai regolamenti del Coni, delle federazioni sportive nazionali, ivi compresi quelli degli organismi rappresentativi delle società, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite. I tesserati alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite, in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, in eventuali altre qualifiche, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all'osservanza del codice, la cui violazione costituisce grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni. L'ignoranza del codice non può essere invocata a nessun effetto. Il garante del codice di comportamento sportivo, istituito presso il Coni, adotta istruzioni, vigila sulla corretta attuazione del codice e segnala ai competenti organi degli enti di appartenenza i casi di sospetta violazione, ai fini del conseguente giudizio disciplinare, fermi restando i poteri di controllo del Coni;

considerato inoltre che, da quanto si apprende da notizie di stampa:

l'attuale presidente del Coni Giovanni Malagò, che avrebbe il dovere di garantire la lealtà sportiva e l'esempio di massima probità, non solo agli occhi degli sportivi, ma anche delle giovani generazioni, si sarebbe macchiato di gravissimi episodi di corruzione nei confronti dei bidelli e personale universitario de "La Sapienza" per passare 3 esami senza però sostenerli;

un *dossier* arrivato nelle redazioni dei giornali ha raccontato come il presidente del Coni avrebbe corrotto bidelli e personale universitario per passare, senza mai sostenere, gli esami di Economia e politica (30 e lode), Istituzioni di diritto privato (30) e Diritto commerciale (sempre 30). Quella di Malagò sarebbe quindi una laurea irregolare;

si legge in un articolo apparso su "L'Onesto" il 30 dicembre 2014: «Il diploma del presidente del Coni è stato infatti annullato nel 2000 "a causa della dichiarata nullità di tre esami da parte della Corte d'Appello della Capitale". (...) Malagò si difende affermando: "Non ho mai subito condanne penali, i magistrati non hanno dimostrato nulla né in un senso né in un altro ed è rimasta sospesa solo la parte amministrativa. Io però ho sempre negato le accuse, ma visto che mi hanno annullato la laurea ho ridato gli esami sub iudice". (...) ha quindi ridato gli esami incriminati a Siena, e non a Roma, nell'università in cui si era laureato»;

si legge in un articolo pubblicato da "Libero" il 30 dicembre 2014: «Il presidente del Coni nel processo con rito abbreviato del '93 aveva portato dei testimoni che confermassero che lui il 19 ottobre 1978 (Istituzioni di diritto privato, voto 30 e lode), il 5 febbraio 1980 (Economia politica II, voto 30) e il 12 febbraio 1981 (Diritto commerciale, voto 30) si era regolarmente presentato agli esami. Per il giudice istruttore Giuseppe Pizzuti, che lo condannò, i "tre testi a discarico indicati da Malagò" o si dimostrarono "irrilevanti" (uno dichiarò di nulla sapere) o non apparvero "affidabili sia per la circostanza che i fatti riferiti risalivano a molti anni prima, sia per gli antichi rapporti di amicizia ricorrenti con l'imputato". La toga ritenne più credibili i professori che con gli inquirenti disconobbero le proprie firme su verbali e statini degli esami, mentre uno dei bidelli condannati per aver truccato quei documenti su incarico degli studenti dichiarò che, tra i giovani che lo corrupevano, ricordava "di nome Malagò Giovanni". Alla fine Pizzuti lo prosciolsse per "intervenuta prescrizione" dal reato di falsità materiale (per aver contraffatto verbali e statini) e per "intervenuta amnistia" da quello di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (per esempio "per aver falsamente denunciato lo smarrimento del libretto universitario come quasi tutti gli altri condannati"), ma lo condannò a un anno e dieci mesi di reclusione per concorso in corruzione (ai dipendenti universitari furono consegnate "rilevanti somme di denaro da numerosissimi studenti") e "concorso in falso ideologico per inganno". Nel 1999 la Corte d'Appello evidenzia quindi che "gli enunciati elementi di accusa per la loro molteplicità, concordanza e univocità costituiscono piena prova a carico del Malagò" e lo proscioglie solo "per l'intervenuta prescrizione". Infatti nella sentenza dei giudici Luigi Gueli, Carla Podo e Matilde Cammino si legge che "non si ravvisano prove evidenti, idonee all'assoluzione nel merito dell'imputato" e che perciò "debbono essere mantenute ferme le dichiarazioni di falsità documentali, accertate, espresse nel dispositivo della sentenza impugnata"»;

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda attivarsi, per quanto di competenza, al fine di fare chiarezza su quanto riportato dalla stampa circa la falsità dei verbali e degli statini degli esami mai sostenuti dal Malagò e di conseguenza del suo diploma di laurea, nonché relativamente all'indagine aperta dalla Corte dei conti per danno erariale sull'affidamento a Coni servizi della gestione del citato progetto;

se non ritenga che la condanna definitiva per falsità documentali del presidente Malagò confligga con il codice di comportamento sportivo e i doveri fondamentali e se non consideri, anche alla luce del cattivo esempio offerto dal suo massimo rappresentante in deroga ai principi sui quali si fonda lo sport, il commissariamento del Coni.

(4-00487)

[MARTI](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante per mezzo di un comunicato stampa della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto del giorno 4 agosto 2018, si è appreso che la stessa Soprintendenza ha organizzato l'apertura degli spazi del castello Carlo V di Lecce in concessione demaniale, attraverso l'ausilio di personale specializzato della società "Swapmuseum" e con l'utilizzo dell'*iPad* da noleggiare obbligatoriamente al costo di 3 euro,

si chiede di sapere:



quali siano le modalità e le procedure seguite per l'affidamento del predetto servizio, ivi comprese le visite guidate a società privata;  
se la Soprintendenza abbia seguito tutte le procedure previste dal vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di contratti pubblici, e dal decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42, recante il codice dei beni culturali;  
quale sia la destinazione degli introiti derivanti dal noleggio degli *iPad* e se vi sia un piano economico e finanziario sulla base del quale sia stato determinato l'importo del noleggio;  
se il servizio facoltativo di visite guidate sia a pagamento o meno;  
se sia lecito prevedere un obbligo per gli utenti di noleggio dell'attrezzatura informatica, vista la gratuità di accesso agli spazi del castello.

(4-00488)

[BARBARO](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione* - Premesso che:

la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", all'articolo 14, ha introdotto nuove ed importanti misure per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad attuare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge;

la disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure organizzative volte, in particolare, a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro, a sperimentare, anche al fine di tutelare le cure parentali, nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, il cosiddetto "lavoro agile o smart working";

in data 1° giugno 2017 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha emanato la circolare n. 3, recante "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti";

l'adozione delle predette misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi indicati nelle linee guida in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della *performance* organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche,

si chiede di conoscere:

se, alla luce della direttiva richiamata in premessa, sia stata mai eseguita una ricognizione delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ad oggi abbiano posto in essere azioni di sperimentazione del cosiddetto lavoro agile (*smart working*);

a che punto sia l'attuazione dei "piani per l'utilizzo del telelavoro" delle amministrazioni pubbliche, in particolare dei Ministeri, ai sensi dell'art. 9, comma 7 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

(4-00489)

[GRANATO](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute* - Premesso che in data 5 febbraio 2018 è stato inviato un esposto-diffida, ai fini dell'annullamento in autotutela di un atto amministrativo, all'attenzione dell'università degli studi di Messina e, per conoscenza, al dipartimento per la formazione superiore e la ricerca presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente ad oggetto il concorso, indetto con avviso pubblico del 22 febbraio 2017, per il conferimento dell'incarico di direttore della struttura complessa di Chirurgia generale dell'ospedale di Vibo Valentia;

considerato che, a parere dell'interrogante:

la procedura (conclusa formalmente nel mese di novembre 2017 con delibera n. 1295/DG dell'Azienda di sanità pubblica di Vibo Valentia) è stata condizionata da vizi sostanziali, tra cui l'illegittimità del diploma di specializzazione conseguito presso l'università degli studi di Messina dal candidato risultato in seguito vincitore, in quanto il percorso di specializzazione seguito (concluso nel marzo

2014) non sarebbe rispondente né ai requisiti previsti dalla legge (in particolare, dal decreto legislativo n. 368 del 1999 che stabilisce l'obbligatorietà della stipula di intese tra le amministrazioni coinvolte nel caso in cui la formazione specialistica non sia svolta presso l'ateneo di appartenenza) né da atti amministrativi di settore (in particolare, il decreto ministeriale 1° agosto 2005 che impone la certificazione tutoriale delle attività formative svolte e la necessaria presenza di un *tutor* nominato dalla scuola di specializzazione);

la contestazione delle modalità con cui il candidato risultato vincitore ha potuto prendere parte alla procedura concorsuale (la mancata frequenza dello specializzando presso la scuola, l'inidoneità della struttura di appartenenza ai fini del corso di specializzazione nonché le mancate valutazioni tutoriali) pongono questioni acclarate da un punto di vista strettamente giuridico, rispetto al quale resta ferma la competenza delle autorità giurisdizionali, ma, anche, dal punto di vista eminentemente politico, in ragione dell'estrema importanza del ruolo assegnato a seguito della procedura, nell'imprescindibile finalità di tutela del fondamentale diritto alla salute dell'individuo e nell'interesse della collettività ai sensi dell'art. 32 della Costituzione;

in tale ottica, difatti, la mancata replica a richieste formali di chiarimento sulla regolarità del percorso di specializzazione appare alquanto inopportuna, ancor più nel caso di specie nel quale il candidato risultato vincitore ha esercitato la qualifica di direttore facente funzioni dell'ospedale di Vibo Valentia in modo continuativo e a tempo pieno a partire dal mese di settembre 2012, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le loro valutazioni in merito; se non ritengano opportuno intervenire, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al fine di verificare la legittimità e la regolarità dello svolgimento della procedura con cui è stato conferito l'incarico di direttore della struttura complessa di Chirurgia generale dell'ospedale di Vibo Valentia, nonché l'eventualità dell'adozione, da parte delle competenti amministrazioni, di provvedimenti di competenza conseguenti rispetto ai fatti richiamati.

(4-00490)

[RICCIARDI](#), [DE LUCIA](#), [DI GIROLAMO](#), [COLTORTI](#), [DESSI'](#), [L'ABBATE](#), [CORRADO](#), [MARILOTTI](#), [RUSSO](#), [FERRARA](#), [PACIFICO](#), [LUCIDI](#), [TURCO](#), [PIRRO](#), [PRESUTTO](#), [FLORIDIA](#), [SANTILLO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

l'Azienda sanitaria locale (ASL) di Benevento, con ambito di competenza coincidente con l'intero territorio provinciale di circa 280.000 abitanti distribuiti in 78 comuni su un'area di 2.080 chilometri quadrati, eroga servizi sanitari con un assetto esclusivamente territoriale, dopo che l'unica struttura ospedaliera "Sant'Alfonso Maria de' Liguori" è stata sottratta dalla competenza ASL e annessa all'AORN (Azienda ospedaliera di rilievo nazionale) "G. Rummo" di Benevento, con DCA (decreto del commissario *ad acta*) n. 54 del 7 novembre 2017;

il commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale (SSR) campano, con DCA n. 54 del 5 luglio 2018 ha approvato, con misure prescrittive da adempiere entro il 31 gennaio 2019, l'atto aziendale della ASL di Benevento trasmesso con deliberazione DG n. 210 del 16 aprile 2018;

le difformità di legge che il commissario *ad acta* rileva e censura nel DCA n. 54 del 2018 concernono: il numero eccessivo di unità operative complesse, 29 invece di 21, e di unità operative semplici e semplici dipartimentali, 38 invece di 28, (in violazione al DCA n. 18 del 2013); l'afferenza di unità operative alle dirette dipendenze degli organi di vertice (in violazione dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni); l'inidonea collocazione delle unità operative delle "Dipendenze Patologiche", del "Laboratorio Analisi", dell'"Assistenza Residenziale di soggetti in stato vegetativo" (in violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, richiamati all'art. 97 della Costituzione Italiana e dal comma 7, dell'art. 18 legge n. 32 del 1994); la mancanza del parere obbligatorio del Consiglio dei sanitari mai costituito (in violazione agli artt. 3 e 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni);

considerato che, a parere degli interroganti:

il commissario *ad acta* della Sanità in Campania ha approvato per decreto un atto aziendale non attuabile per almeno 6 mesi, essendo connotato da chiari elementi d'illiceità che il direttore generale dell'ASL ha riproposto per la quarta volta in due anni ignorando le censure precedentemente formulate dalla Direzione regionale tutela della salute con provvedimenti prescrittivi (n. 843998/2016 e n. 0307449/2017);

la ripetuta inottemperanza alle disposizioni di legge e agli atti prescrittivi regionali configura in prima ipotesi danno all'erario causato dall'esubero di unità operative, che determina a sua volta un corrispondente aumento degli incarichi dirigenziali, con illecito vantaggio stipendiale e conseguente impiego scorretto e distorsivo delle risorse pubbliche;

la predisposizione e l'attuazione dell'atto aziendale rientrano negli obiettivi di carattere generale assegnati al punto c) della DGRC (Delibera di giunta regionale Campania) n. 505 del 22 settembre 2016 di nomina del direttore generale dell'ASL di Benevento, Franklin Picker. Il mancato raggiungimento di tale obiettivo costituisce grave inadempimento sanzionabile con la decadenza dall'incarico;

il direttore generale dell'ASL di Benevento non ha a parere degli interroganti assolto l'obbligo di produrre, entro i diciotto mesi dalla data di nomina, il certificato di frequenza al corso di formazione in materia di sanità pubblica e organizzazione e gestione sanitaria, come previsto all'art. 10 del contratto di conferimento d'incarico;

la sequela d'inadempimenti e la sistematica reiterazione di una programmazione difforme con il Piano sanitario nazionale e con l'attività legislativa regionale evidenziano una condotta incompatibile con il corretto assolvimento dell'incarico di direttore generale dell'ASL;

per la nomina a direttore generale occorre avere una "comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale" svolta a seguito di formale conferimento d'incarico riconducibile alla struttura organizzativa della unità operativa complessa (art. 1, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni e integrazioni) mentre l'incarico professionale di provenienza del dottor Franklin Picker è quello di "dirigente medico con incarico di struttura semplice", come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 741 del 29 luglio 2016 della ASL Na3Sud,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza intenda assumere il Ministro in indirizzo affinché, alla luce dei fatti descritti, sia valutata la disapplicazione del suddetto atto aziendale, nonché accertata la legittimità del decreto del commissario *ad acta* n. 54 del 2018 e della permanenza dell'attuale direttore generale alla dirigenza dell'ASL di Benevento.

(4-00491)

[SANTILLO, RICCIARDI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

un articolo pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24-Ore", in data 30 luglio 2018, evidenzia quanto segue: "Etilometri, il risultato è spesso inaffidabile (e si può contestare). Analizzando alcuni libretti metrologici, sarebbero emerse alcune anomalie e qualcuno ipotizza persino che gli etilometri funzionino in modo diverso nell'uso quotidiano rispetto ai *test* di banco (un po' come accaduto nel *dieselgate*). Una decina di giorni fa è stata depositata alla Procura di Treviso una denuncia secondo cui le istruzioni in italiano di un modello di etilometro sarebbero diverse da quelle originali e non terrebbero conto della riduzione della precisione col passare del tempo, cosa che invaliderebbe le verifiche di laboratorio sull'apparecchio stesso. Ad oggi, però, nessuna di queste ipotesi è stata dimostrata in modo inoppugnabile, né tantomeno è stata fatta propria da un giudice in una sentenza. Scientificamente sono invece riconosciuti elementi contingenti quali presenza di sostanze volatili nel cavo orale (come i collutori), il reflusso gastro-esofageo e insufficiente collaborazione da parte di chi soffia. Ma il principale elemento di potenziale inattendibilità è che l'apparecchio misura la concentrazione di alcol nell'aria espirata, mentre per legge conta quella nel sangue. Quest'ultima è ottenuta dall'etilometro, applicando un fattore di conversione fisso determinato su una media di persone. Chi è fuori media potrebbe risultare in regola anche se è ebbro o punibile anche se ha nel sangue alcol nei limiti. Gli agenti, dunque, dovrebbero sempre annotare i particolari utili al giudice per valutare l'accaduto, indipendentemente dal risultato del *test*. Agli agenti è richiesta cautela anche



perché le potenziali contestazioni sull'attendibilità degli etilometri riguardano pure la verifica della regolarità degli apparecchi, che compete a loro e può farli finire indagati. Ogni etilometro, prima di entrare in servizio, va sottoposto alla «verifica primitiva», che deve accertarne la precisione e va seguita ogni anno da controlli un po' meno approfonditi («verifiche periodiche»). Per le "primitive", c'è una sola struttura competente per legge (articolo 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada): il Csrpad (Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi), di Roma. Ma la delicatezza dei banchi prova usati per le verifiche e le difficoltà nel finanziare e bandire appalti fa sì che dall'anno scorso gli unici banchi pubblici funzionanti siano quelli del Cpa (Centro prove autoveicoli) di Milano. Si è pensato di rimediare considerando questo Cpa una sede «coordinata» col Csrpad. Così le prove si svolgono a Milano e sono subito annotate sul libretto metrologico, con la data di effettuazione. Poi però il libretto deve tornare a Roma, per ricevere il timbro finale del Csrpad, con relativa data. Tra difficoltà organizzative e ingolfamento degli uffici, il tempo tra i *test* e il timbro è via via aumentato. Fino a sfiorare i cinque mesi, come risulta al Sole 24 Ore. Quindi, un etilometro nuovo deve restare inutilizzato per quasi metà del periodo in cui la "verifica primitiva" è valida: senza il timbro del Csrpad il libretto metrologico non ha valore. E dopo appena sette mesi l'apparecchio va tolto dal servizio per essere sottoposto alla "verifica periodica", la quale - viste le difficoltà descritte - comporta attualmente un fermo da tre a sei mesi, secondo quanto denunciato da La Stampa alcune settimane fa. Non solo. La grande differenza temporale fra la data del *test* e quella del timbro può trarre in inganno i corpi di polizia, abituati a capire proprio dal timbro se un etilometro ha la "revisione" scaduta o può essere ancora utilizzato: bisogna guardare la data del *test* e avere l'accortezza di togliere l'apparecchio dal servizio se è trascorso più di un anno. Chi non lo fa rischia non solo di vanificare il proprio lavoro, ma anche di finire indagato: come ha denunciato l'Asaps (Associazione sostenitori ed amici della Polizia stradale), è accaduto a Forlì per una questione in cui era in gioco un'interpretazione discutibile, figurarsi se non può accadere in una situazione in cui è invece pacifico che la "revisione" sia scaduta";

risulta agli interroganti, inoltre, che il dottor Giorgio Marcon, consulente tecnico, abbia sporto denuncia-querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso per segnalare la non regolarità di uno degli etilometri utilizzati dagli agenti della Polizia municipale durante i controlli. E invero, dall'articolo pubblicato in data 24 luglio 2018 su "Il Gazzettino" si apprende che, a seguito di un incontro intitolato "Bere consapevole", tenutosi nell'estate 2017 all'*auditorium* Graziotto di Salvatronda, era intervenuto il perito Marcon con il compito di coordinare una serie di prove sul funzionamento dell'etilometro, alla presenza anche di alcuni agenti della Polizia municipale. In particolare l'articolo suddetto riporta quanto segue: "Uno dei punti della serata era rivolto all'informazione per chi assume alcol e potrebbe risultare positivo al *test* dell'etilometro anche se non ne ha assunto», ricorda Marcon. «Le prove effettuate dai vigili del Comando di Polizia municipale hanno dato dei risultati eclatanti, dimostrando che l'etilometro utilizzato e messo a disposizione violava ogni principio di legalità prestabilita per legge». Le stesse dichiarazioni erano state divulgate dal tecnico in più sedi pubbliche dopo l'incontro, al punto che la Polizia municipale di Castelfranco aveva segnalato la questione alla Procura, ben prima dell'esposto presentato da Marcon nei giorni scorsi con l'avvocato Gino Zambianco. «Abbiamo sempre operato nel rispetto della legge - spiega la comandante della Polizia municipale Laura Lorenzetto - così dopo le affermazioni reiterate più volte da Giorgio Marcon abbiamo ritenuto opportuno segnalare il caso alla Procura, perché potesse valutare la questione». Così si era aperto un procedimento per fare luce sulla questione, che vede coinvolto lo stesso Marcon. Quest'ultimo, nell'ultima denuncia presentata, ha chiesto alla Procura di sequestrare l'etilometro, segnalandone "la non conformità alla legge e l'utilizzo improprio" e rivolgendo alcune pesanti accuse ai vigili urbani. «La documentazione allegata al presente esposto scrive nero su bianco Marcon ne dimostra l'inaffidabilità. La rilevanza penale riguarda il comportamento degli agenti accertatori che avrebbero dovuto verificare che lo strumento fosse in regola prima di utilizzarlo. Invece il libretto metrologico è fuori norma e l'omologazione non è conforme». «Che i tempi della revisione siano lunghi è vero- precisa la comandante Lorenzetto - ma questo dipende dai centri di revisione»; risulta altresì che il problema della revisione sia stata più volte denunciata, tanto è vero che da un

articolo pubblicato su "La Stampa" del 4 luglio 2018 si apprende: "Tempi biblici per le revisioni obbligatorie annuali degli etilometri e i comandi di Polizia municipale restano senza per mesi. Un problema che riguarda il 90 per cento di chi possiede l'alcoltest omologato dal ministero dei trasporti, l'unico utile per poter contestare a livello penale chi guida dopo aver alzato il gomito. Il motivo di questo caos che, si stima, coinvolgerebbe circa sei.000 Comuni in tutta Italia, va ricercato nella chiusura di uno dei due centri autorizzati in Italia. Si tratta del Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi (Csrpad) del ministero delle Infrastrutture, con sede a Roma. Non è più attivo dal 2016 e così tutti si devono obbligatoriamente rivolgere all'ufficio analogo di Milano";

considerato che risulta agli interroganti, inoltre, che a causa di un etilometro non tarato a Treviso un automobilista abbia vinto il ricorso, a seguito del quale lo stesso ricorrente ha chiesto un risarcimento del danno per un importo pari a euro 25.000. E invero, dall'articolo del 26 giugno 2018 pubblicato sul quotidiano "Il Messaggero" si apprende: "Multato per guida in stato di ebbrezza, stabilita però attraverso un etilometro risultato non tarato, chiede ora al Comune di Valdobbiadene (Treviso) di essere risarcito con oltre 25.000 euro per i danni materiali e biologici patiti dal fermo della patente e dal sequestro del mezzo";

ritenuto che:

il 20 ottobre 2017 il Ministero dell'interno ha emesso una circolare indirizzata a Prefetture, Commissariati, Questure e Polizia Stradale, avente per oggetto l'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica con etilometro. In particolare, con tale circolare protocollata al n. 300/A/7897/17/144/4/20, vengono espressi dei chiarimenti in ordine alle revisioni primitive e periodiche degli etilometri. E invero, da una lettura attenta e approfondita del provvedimento emergerebbe chiaramente quanto segue. Gli apparecchi che vengono utilizzati dalle forze dell'ordine per controllare il tasso alcolemico d'ora in poi dovranno essere sottoposti a una taratura periodica che andrà riscontrata. Non dovessero passare la verifica, non potranno essere utilizzati. Sono queste le nuove regole emesse dal Ministero dell'interno, che prevedono anche la possibilità di una richiesta da parte degli automobilisti fermati per il controllo di consultare il libretto dell'etilometro, per accertarsi della presenza dei timbri che confermano la verifica. Nella citata circolare si legge che la comunicazione si è resa necessaria "in merito a un recente orientamento secondo cui, in ossequio a un presunto principio di continuità degli interventi di manutenzione, l'effettuazione tardiva di verifica periodica comporterebbe la necessità di sottoporre l'apparecchio a verifica primitiva", cioè a quel *test* da effettuare prima che gli etilometri vengano messi in servizio. Il Ministero ha ribadito "la necessità che ogni etilometro impiegato nei servizi di controllo sia sempre accompagnato dalla copia, autenticata dal funzionario dell'ufficio, del proprio libretto metrologico, sul quale sono registrate la visita primitiva e le periodiche successive, al fine di poter evadere tempestivamente, in ossequio al principio di trasparenza dell'azione amministrativa, l'eventuale richiesta dell'interessato di prenderne visione";

ritenuto infine che, a parere degli interroganti gli etilometri professionali dovrebbero permettere una misurazione del tasso alcolico quanto più possibile esatta, nonché dovrebbero essere omologati in conformità alla direttiva 93/42/CEE per potere garantire un elevato grado di precisione, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se risulti aperto un Tavolo tecnico volto allo studio e all'approfondimento della tematica sottesa alla questione o in caso contrario se intenda istituirlo, anche attraverso il coinvolgimento di altri Ministeri competenti, al fine di risolvere il problema della taratura degli etilometri utilizzati in ambito nazionale per l'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica;

quali misure intenda adottare al fine di ripristinare il servizio offerto dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma, atteso che gli etilometri, quali strumenti di misura da impiegare dai competenti servizi di polizia, non solo devono corrispondere alle caratteristiche indicate nell'allegato tecnico al decreto interministeriale, ma devono essere anche omologati a seguito di verifiche e prove del menzionato Centro, il tutto al precipuo scopo di tutelare sì il diritto e la libertà di circolazione costituzionalmente garantiti, ma anche e soprattutto il diritto a una circolazione stradale sicura, basata sull'osservanza della più elementare norma di comportamento, ovvero quella della

comune prudenza.

(4-00492)

[FENU](#), [BOGO DELEDDA](#), [EVANGELISTA](#), [LICHERI](#), [MARILOTTI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

a seguito della crisi che ha investito lo stabilimento Ottana Polimeri (Nuoro), l'unico in Italia in cui ancora si produceva la plastica utilizzata per le bottiglie (PET- polietilene tereftalato), il 12 settembre 2017 sono stati licenziati 58 operai dipendenti della società di Paolo Clivati in *joint venture* con la multinazionale Indorama;

ad aprile scorso è terminata anche la cassa integrazione per altri 70 operai della centrale elettrica Ottana Energia, sempre di proprietà del gruppo Clivati, per i quali è imminente il licenziamento;

la centrale termoelettrica Ottana Energia ha rappresentato per oltre 40 anni un'eccellenza dell'industria nella Sardegna centrale e ha offerto lavoro a diverse generazioni, producendo altresì positivi effetti sull'indotto dell'area interessata;

la crisi del complesso rappresenta la fine del sogno industriale della provincia di Nuoro; lo stabilimento è stato definitivamente chiuso con la richiesta, presentata il 20 aprile 2018 al Ministro in indirizzo da parte della Regione Sardegna, del riconoscimento del polo industriale di Ottana quale area di crisi industriale complessa;

nel 2015 i lavoratori dello stabilimento rappresentarono le loro preoccupazioni sul futuro della società al Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Matteo Renzi in una lettera, che non ha ricevuto risposta, dove chiedevano di convocare tempestivamente un Tavolo governativo di discussione per addivenire a una soluzione che potesse scongiurare la chiusura degli impianti;

considerato che:

Ottana Polimeri "è l'ultima società, in ordine di tempo, di ciò che fu la chimica di Stato a Ottana"; l'impianto nacque negli anni '70 sotto il controllo dell'ENI e negli anni '90 ha conosciuto un'opera di "selvaggia" privatizzazione, compiuta tramite la vendita dei singoli impianti e delle produzioni, ceduti a diverse società (il cosiddetto "spezzatino"). La produzione del PET è uscita sempre indenne da chiusure e delocalizzazioni, tanto che fino al 2014 è stato l'unico impianto di produzione del PET in Italia ed è rimasto tale sino ad oggi ("lanuovasardegna", dell'8 luglio 2018);

il PET è la materia prima delle bottiglie di plastica, principalmente usate per l'acqua minerale e contenitori alimentari; una produzione che in tutta Europa è crescente, florida e in continua espansione. Per circa 18 anni, fino al 2010, l'impianto di Ottana è stato di proprietà della multinazionale "Dow Chemical *company*", che apportò migliorie e *revamping* all'impianto (anche grazie a un finanziamento di 100 milioni di euro, di cui 36 milioni di fondi pubblici), con l'intento di incrementare la qualità del prodotto e ridurre i costi. Nel 2010 gli Americani lasciarono il sito e si istituì una società tra Indorama (azienda thailandese) e il gruppo Clivati (italiano, proprietario di Ottana Energia) che detengono rispettivamente al 50 per cento la proprietà della attuale Ottana Polimeri, l'unica azienda rimasta chimica nello stabilimento e in grado di creare lavoro ed economia. Dopo alcuni anni in cui gli impianti portarono la produzione al loro massimo livello (180.000 tonnellate), conseguendo interessanti utili di bilancio, a partire dal 2012 è iniziata la crisi di vendite, causata dalla perdita di competitività per l'abolizione dei dazi doganali in Europa (senza reciprocità con gli altri paesi, come la Turchia, l'Egitto e l'Asia) e dalla pesante rivalutazione dell'euro rispetto al dollaro. La chiusura da parte dell'ENI dell'impianto ENI di Sarroch (Cagliari) che forniva materie prime a Ottana Polimeri e il cambio euro/dollaro hanno fatto il resto, togliendo ogni prospettiva alla filiera nazionale del prodotto proveniente dallo stabilimento sardo: il mercato del PET non è stato investito dalla crisi e rimane comunque altamente richiesto; è solo cambiata nel tempo la sua provenienza;

nel 2013 è iniziato il ricorso alla Cassa integrazione ordinaria e a partire dal novembre 2014 quasi tutti i lavoratori sono stati collocati in Cassa integrazione straordinaria;

nell'autunno 2014 la proprietà dichiarò di voler effettuare una riconversione produttiva a un biopolimero sostitutivo del PET, ottenuto da una melassa di canna da zucchero. Sono allora iniziate trattative con la società olandese titolare del brevetto. Nel novembre 2014 il sindacato ha chiesto

all'imprenditore di tentare il rilancio della produzione del PET, anche per l'incertezza e la difficoltà della riconversione. Il sindacato elaborò una proposta di rilancio della filiera del PET in Sardegna, che partendo dalla Saras proseguiva con gli impianti Eni di Sarroch, che fornivano la materia prima ad Ottana (paraxilene); il valore totale della produzione di filiera di Saras, Eni e Ottana Polimeri si avvicinava al mezzo miliardo di euro;

la proposta prevedeva la modifica del processo produttivo dell'impianto di produzione del paraxilene di Sarroch (Cagliari), con investimenti che avrebbero ridotto notevolmente i costi di produzione (soprattutto i costi energetici), impegnando solo una parte dell'impianto;

tuttavia, dal marzo 2014 Ottana Polimeri è chiusa, mentre la società Indorama ha continuato la propria espansione in altri Paesi europei (Spagna, Portogallo, Olanda, Polonia, Lituania) e in Medio Oriente, Turchia e Egitto;

negli ultimi 4 anni gli ex lavoratori della società hanno tentato di sensibilizzare in ogni modo le istituzioni, sia regionali che nazionali, affinché fossero convocati con urgenza la società Indorama e il Gruppo Clivati per instaurare un Tavolo tecnico per discutere sulle possibilità di riavvio degli impianti. Tuttavia, nel silenzio totale delle istituzioni, a settembre 2017, è stata tolta ai dipendenti ogni speranza a causa del loro licenziamento;

in seguito al licenziamento i lavoratori hanno inviato un'accorata lettera al Ministro in indirizzo in cui chiedono "di prendere in mano la situazione industriale di Ottana", definendo l'iniziativa del gruppo Indorama-Clivati come la "più squallida e miserabile delocalizzazione, fatta sulla pelle di 400 famiglie da un gruppo industriale che ha distrutto e devastato il lavoro in una intera area, dopo aver preso milioni e milioni di soldi pubblici". Inoltre i lavoratori suggeriscono, fra le possibili soluzioni, di chiedere, partendo dai soggetti industriali italiani (Eni per prima), "agli attuali gestori di cedere gli impianti alle stesse condizioni a cui li hanno ricevuti" ("unionesarda", del 7 luglio 2018);

a giudizio degli interroganti, la chiusura definitiva degli impianti ha portato a delle conseguenze catastrofiche su tutto il sistema produttivo della Sardegna centrale e ha determinato la dispersione di un prezioso capitale umano fatto di competenze e professionalità che sono cresciute e si sono formate in modo qualitativo e umano, alimentando la produzione e la crescita del prodotto interno lordo dell'intera provincia;

il Consiglio regionale della Sardegna ha istituito una Commissione speciale d'inchiesta per cercare di trovare delle soluzioni al fallimento dell'area industriale di Ottana, al fine di rilanciare l'area e offrire sostegno alle imprese esistenti. Nella recente audizione del 25 luglio 2018, dell'assessore regionale dell'industria, Maria Grazia Piras, sono emersi dei dati riguardo a due possibili investitori per la suddetta area industriale: un'azienda che si occupa di allevamento intenso di salmoni (che prevede un investimento di 144 milioni di euro) e un'azienda che si occupa del riutilizzo di pneumatici (che prevede un investimento tra i 2 e i 3 milioni di euro). Nel corso della medesima seduta, i Commissari hanno evidenziato il bisogno di dare una risposta definitiva ai lavoratori licenziati nel 2017, in ordine alla possibilità di ripresa dell'attività oppure sulla definitiva chiusura;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

il principio che costituisce il pilastro della nostra Costituzione, sancito con estrema chiarezza nel primo articolo, in base al quale l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, la cui sovranità appartiene al popolo, è stato fortemente disatteso, nonché discriminato dalle condotte evidenziate che hanno messo seriamente in crisi il futuro di lavoratori altamente specializzati, delle loro famiglie e di un territorio (il nuorese) martoriato dalla perdita di migliaia di posti di lavoro nei comparti della chimica e del tessile;

sarebbe necessario intervenire con urgenza per creare le condizioni di un rilancio dell'industria ad Ottana, salvaguardando i lavoratori coinvolti ed evitando la partenza di altri migranti sardi che non vedono più possibilità di sbocco nella loro regione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno convocare un Tavolo istituzionale coinvolgendo la multinazionale Indorama e il gruppo Clivati per discutere e verificare, sia il rispetto e l'integrità degli impianti, sia le necessità e le possibili condizioni di una ripartenza di essi;

se intenda comunque attivarsi per ricercare soluzioni alternative, anche considerando le richieste avanzate dai lavoratori di Ottana Polimeri.

(4-00493)

[L'ABBATE](#), [MORONESE](#), [QUARTO](#), [LA MURA](#), [MANTERO](#), [DE FALCO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che in data 25 gennaio 2018 la Regione Puglia ha autorizzato un impianto di coincenerimento di rifiuti provenienti dal biostabilizzatore di AMIU Puglia Spa (azienda municipale igiene urbana Puglia) per una quantità di 117.000 tonnellate l'anno. La società che ha proposto il progetto è la Newo SpA;

considerato che:  
da 13 anni è attivo il progetto pilota dell'Itea SpA presente a Gioia del Colle (Bari). L'iniziativa nasce infatti dalla sperimentazione di un impianto, sito a Gioia del Colle, su cui grava un parere negativo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Puglia che afferma: "date le criticità evidenziate nel corso delle attività pregresse sull'impianto in questione, è sconsigliabile procedere ad ulteriori sperimentazioni di questo tipo" (prot. n. 4384 del 26 gennaio 2017);

l'impianto di Gioia del Colle è un impianto sperimentale di ossicombustione simile a quello che la Newo SpA vorrebbe realizzare per il trattamento dei rifiuti. La tecnologia brevettata da Itea SpA si chiama Isotherm Pwr flameless oxy-combustion in quanto permette la produzione di energia (vapore ed energia elettrica) utilizzando combustibili solidi secondari: rifiuti urbani, rifiuti industriali, oli pesanti, *pet-coke* e carboni senza incenerimento, ma riscaldando l'ossigeno ad altissime temperature tramite pressione. Il prodotto della combustione, a detta dei proponenti, sarebbe composto da ceneri vetrificate, anche denominate "perle vetrose", che avrebbero, al loro interno, inglobato tutti gli inquinanti che si creano durante il processo. Sempre a detta dei proponenti, sarebbe materia prima seconda (materia prima riveniente da riciclo) da utilizzare come inerte per sottofondi stradali o nelle realizzazioni di manufatti cementizi;

considerato inoltre che:

a parere degli interroganti non si può ritenere che le "perle vetrose", data la loro natura, possano aver perso lo *status* di rifiuto, perché non si può escludere che, con l'abrasione o a seguito di forti sollecitazioni, possano rilasciare i metalli pesanti e gli inquinanti che contengono al loro interno;

a quanto risulta non pare esistere nessun mercato commerciale per le "perle vetrose" e quindi viene a mancare anche un altro requisito importante affinché siano considerate materiali di recupero, e verosimilmente dovrebbero essere qualificate come rifiuti speciali da destinare alle discariche autorizzate ai sensi delle normative vigenti;

il decreto legislativo n. 152 del 2006 definisce le caratteristiche di *end of waste* e attribuisce il compito al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di valutare "caso per caso" la cessazione della qualifica di rifiuto, non agli enti o alle organizzazioni interni ad esso, concetto che è stato ribadito ulteriormente e in maniera più restrittiva dalla sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018 del Consiglio di Stato;

l'impianto Newo, nella zona industriale di Modugno, occuperebbe un'area di 25.000 metri quadri di cui circa 4.000 coperti, potrebbe arrivare a bruciare 117.000 tonnellate di rifiuti, equivalente a 2.340 volte quelli bruciati nell'impianto sperimentale di Gioia del Colle. Nel progetto della Newo l'inceneritore verrà costruito in un terreno adiacente all'AMIU in territorio barese ai confini della zona industriale di Modugno, già compromessa al 97° percentile di concentrazioni medie di inquinamento, e in prossimità del sito è addirittura previsto un parco giochi;

risulta da fonti stampa: «L'impianto - che non è propriamente un inceneritore e si giova di una tecnologia sperimentale innovativa e mai attuata in Italia, precisa la Newo- verrebbe a costare 30 milioni di euro in parte già ottenuti dall'UE e dovrebbe godere anche di un finanziamento regionale, pare di 20 milioni di euro, nell'ambito del Piano regionale Rifiuti (PRGRU). La Newo ha condotto vari test di ossicombustione sui rifiuti, evidenziando (ma senza presentare dati sperimentali) che l'impianto può "gestire e trattare anche questi rifiuti nella massima sicurezza ambientale e impiantistica", dice la relazione prodotta dall'azienda», come si legge *online* su "ambienteambienti", in un articolo intitolato "Rifiuti. Bari, l'inceneritore della discordia fa saltare il Piano regionale?" del 30 gennaio 2018;

sulla base delle informazioni a disposizione degli interroganti si tratta di un impianto che non era previsto dalla programmazione regionale e si pone nella direzione opposta rispetto alle intenzioni della Regione, che dichiara di volersi dotare di sistemi e impianti in linea con la sostenibilità ambientale e la strategia dei rifiuti zero;

a giudizio degli interroganti l'ubicazione dell'impianto appare di difficile comprensione: oltre ad essere una zona, classificata come "zona C" nel piano regionale sulla qualità dell'aria, e quindi soggetta a risanamento, è al confine dei territori dei comuni dell'Aro BA2, comuni che hanno la migliore *performance* regionale in termini di raccolta differenziata e di riduzione della produzione *pro capite* di rifiuti, esempio di buone pratiche, messe in atto con notevoli sacrifici e che sarebbero minate della realizzazione di questo impianto di coincenerimento;

nella stessa zona, sempre AMIU Puglia si appresta a realizzare un digestore anaerobico per il trattamento del rifiuto organico raccolto a Bari. Il digestore produrrà anche biogas che sarà bruciato *in loco* per produrre energia, immettendo in atmosfera altri quantitativi di anidride carbonica e di altri gas inquinanti, andando a peggiorare una qualità dell'aria, già compromessa, come dichiarato da Arpa Puglia. Non si ha notizia se la ASL, che non ha ritenuto opportuno lo studio sull'impatto sanitario, abbia tenuto conto degli effetti cumulativi dei due impianti, digestore e inceneritore, che si aggiungono agli insediamenti produttivi già esistenti nella zona industriale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di ovviare alle criticità evidenziate, in particolare per quanto riguarda l'impatto ambientale sul territorio.

(4-00494)

[QUAGLIARIELLO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

la provincia di Teramo, a fronte di una popolazione residente di 312.000 abitanti, conta ad oggi 4 strutture ospedaliere: Teramo (ospedale "Mazzini"), Atri, Giulianova, val Vibrata;

negli ultimi anni le linee di indirizzo generale in materia di servizio sanitario hanno privilegiato ovunque l'accorpamento delle strutture a scapito della capillarità dei presidi, a volte addirittura giungendo a privare di centri di primo soccorso interi bacini territoriali di apprezzabile ampiezza;

da molto tempo si dibatte sulla necessità di intervenire sulla rete del sistema sanitario teramano, fino a qualche mese fa con riferimento alla possibile creazione di un unico polo provinciale, un ospedale di secondo livello, che avrebbe sostituito i 4 nosocomi esistenti;

preso atto che:

secondo quanto si apprende dalle indiscrezioni portate alla luce dal quotidiano della provincia di Teramo "La Città", il programma di razionalizzazione ed efficientamento del servizio ospedaliero iniziale avrebbe nelle ultime settimane cambiato rotta, virando su un progetto per soli pazienti acuti per il quale il vertice della locale Asl e l'assessore regionale per la sanità avrebbero già deciso il luogo di costruzione (Piano d'Accio) e trovato, tramite l'impegno del Ministro *pro tempore*, fondi per 100 milioni di euro, precedentemente destinati alla sicurezza sismica;

l'iniziativa sarebbe motivata, tra l'altro, da una presunta inadeguatezza della struttura dell'ospedale Mazzini, in particolare con riferimento a profili di sicurezza antisismica;

considerato che:

l'ulteriore frammentazione di centri di cura determinata da un nuovo ospedale, aggiuntivo rispetto ai 4 preesistenti nel territorio provinciale, e addirittura insistente nello stesso capoluogo dove già è presente un nosocomio, rischierebbe di essere scarsamente utile, se non controproducente, rispetto alle esigenze di miglioramento del servizio sanitario per i cittadini;

è oramai dimostrato infatti come il moltiplicarsi di strutture medio-piccole che insistono sullo stesso bacino di utenza porti al solo risultato di disincentivare l'arrivo e la permanenza di personale medico di elevata specializzazione, mentre è la possibilità di una casistica ampia e diversificata a garantire la gestione ottimale degli imprevisti e delle situazioni complesse;

le operazioni di decentramento, quale sarebbe la realizzazione di un ospedale nella zona individuata, possono avere valenza strategica in presenza di un centro forte e attrattivo. La città di Teramo, al contrario, in particolare dopo il terremoto, presenta un'esigenza di riqualificazione, anche funzionale,



del suo centro storico, che vive una situazione di crisi sotto il profilo sociale, urbanistico ed economico che si irradia in tutta l'area urbana e da tempo aspetta un piano di rivitalizzazione che sarebbe propulsore per la ripresa dell'intera città e del territorio circostante;

i fondi, dell'ammontare di 100 milioni di euro, che nel progetto dovrebbero essere destinati alla realizzazione della struttura di Piano d'Accio, non risultano, come parrebbe naturale, dagli stanziamenti per l'edilizia sanitaria, bensì verrebbero stornati da risorse programmate dalla legge di bilancio per il 2017 e riservate al terremoto e alla sicurezza sismica degli edifici, mettendo seriamente a rischio altri investimenti urgenti e necessari di ricostruzione *post* sisma;

l'assessore regionale per il turismo, Giorgio D'Ignazio, grande fautore del progetto e sostenitore addirittura dell'ipotesi di costruire un sesto ospedale sul territorio provinciale, ha motivato l'opportunità di realizzare il nuovo nosocomio adducendo presunte inadeguatezze anti-sismiche in capo alla struttura dell'esistente ospedale "Mazzini",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra esposto;

se non ritenga che l'adeguatezza dell'utilizzo dei fondi debba essere parametrata in base alle reali esigenze del territorio e all'erogazione di un servizio sanitario di qualità;

se non ritenga di dover monitorare il corretto utilizzo di fondi stanziati per il terremoto e, in particolare, adibiti alla sicurezza sismica degli edifici;

se risultino in capo all'ospedale Mazzini profili di problematicità strutturale che necessitano di intervento e se non sia da valutare come incongruente il proposito di impiegare i fondi destinati alla sicurezza sismica per la realizzazione di un nuovo ospedale piuttosto che per la riqualificazione, la razionalizzazione e il potenziamento del nosocomio già esistente nella città di Teramo.

(4-00495)

[DI GIROLAMO](#), [SANTILLO](#), [RICCIARDI](#), [COLTORTI](#), [CORBETTA](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

in data 6 agosto 2018 il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, "decreto milleproroghe", che ha, tra l'altro, a prorogato i *bonus* relativi alla cultura anche per l'annualità scolastica 2018/2019;

da esternazioni pubbliche il ministro Bonisoli ha riferito la propria intenzione di estendere il panorama dei soggetti beneficiari del *bonus* "18App" ad altre categorie diverse dai neo diciottenni;

considerato che:

relativamente alle numerose note divulgate a mezzo stampa, sull'uso probabilmente improprio del *bonus* da parte di taluni esercenti convenzionati, con la connivenza dell'intestatario del *bonus* stesso e viceversa, si evidenzia l'articolo pubblicato in data 29 giugno 2017 sul quotidiano "Il Sole-24 ore", intitolato "Truffe sul bonus cultura: soldi al posto di libri";

inoltre la stampa riporta di 800 ragazzi indagati per aver usato il *bonus* cultura, pari a 500 euro, per l'acquisto di *smartphone* e *personal computer* anziché spenderli per cinema, musica, concerti ed eventi culturali, come si apprende da un articolo di "tp24" del 6 agosto 2018;

il servizio della trasmissione televisiva "Striscia la Notizia" dell'ottobre 2017 avrebbe scoperto la truffa dei 500 euro del *bonus* "carta docente" che deve essere speso dai docenti per la propria formazione o aggiornamento professionale o per l'acquisto di un *computer*. In particolare, ha svelato l'inefficacia di questo sistema: in molti negozi, infatti, ai beneficiari del *bonus* insegnanti è consentito l'acquisto di elettrodomestici vari, come lavatrici, ferri da stiro e televisioni;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

il problema si riscontrerebbe, sostanzialmente, nel sistema di fatturazione elettronica prevista e cioè a causa dell'impossibilità, da parte dell'esercente convenzionato, dell'inserimento della dettagliata descrizione dell'oggetto acquistato tra le righe della fattura che deve emettere nei confronti dei Ministeri competenti per il rimborso della spesa. Tale sistema precluderebbe la totale possibilità di avviare alcun tipo di controllo incrociato da parte degli enti preposti alla verifica, anche a campione, della regolarità delle compravendite;

tale condizione potrebbe configurare un uso improprio e fraudolento di fondi statali che, sulla scorta della proroga e dell'ampliamento nel prossimo futuro del *bonus* 18App, non può protrarsi nel tempo, si chiede di sapere quali iniziative di competenza intendano adottare i Ministri in indirizzo al fine di migliorare il sistema di fatturazione prevedendo l'obbligo, per l'esercente convenzionato, di inserire in fattura la descrizione dettagliata del prodotto oggetto di compravendita e valutando l'inserimento di codici univoci per l'identificazione dei prodotti.

(4-00496)

[VACCARO](#), [RICCARDI](#), [PIARULLI](#), [LOMUTI](#), [ANASTASI](#), [AGOSTINELLI](#), [BOTTO](#), [EVANGELISTA](#), [LICHERI](#), [DI MICCO](#), [TRENTACOSTE](#), [ORTOLANI](#), [LANZI](#), [CASTALDI](#), [PARAGONE](#), [GIROTTA](#), [D'ANGELO](#), [ANGRISANI](#), [CROATTI](#), [L'ABBATE](#), [MAUTONE](#), [ABATE](#), [QUARTO](#), [DE BONIS](#), [PUGLIA](#), [MATRISCIANO](#), [MORONESE](#), [PRESUTTO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della giustizia*

Premesso che il 7 agosto 2016 un operaio di 31 anni dipendente di Trenitalia, Vincenzo Viola, di Volla (Napoli), addetto alla manutenzione degli ETR 500 Frecciarossa nell'impianto di Trenitalia a Napoli Gianturco, è morto all'una di notte, durante il proprio turno di lavoro, mentre riparava il pantografo, lo strumento che collega i vagoni del treno con i cavi dell'alta tensione, rimanendo folgorato dalla corrente elettrica, alla tensione di 3.000 volt;

considerato che:

gli impianti di manutenzione ETR di Napoli e Milano rientrano nella medesima unità produttiva "esercizio Frecciarossa" di Trenitalia;

essendo uguali anche le attività di manutenzione che si svolgono ai pantografi e sul tetto dei convogli ETR 500 Frecciarossa, al fine di conoscere la dinamica e le cause del descritto infortunio mortale, con lettere del 22 agosto e del 24 settembre 2016 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'impianto di manutenzione ETR di Milano ha chiesto alla società Trenitalia di partecipare, a titolo gratuito, ai lavori della commissione interna istituita;

altresì, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza richiedeva a Trenitalia le dovute informazioni, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativamente alla dinamica e alle cause del citato infortunio mortale;

le operazioni di manutenzione dei convogli ETR, alimentati ad alta tensione, presentano un altissimo grado di rischio folgorazione e le procedure specificatamente pensate per salvaguardare l'incolumità dei lavoratori, anche in caso di errori o distrazioni, si rivelano molto spesso insufficienti;

la vicenda descritta è stata oggetto di un precedente atto di sindacato ispettivo (4-14828), presentato alla Camera dei deputati dall'on. Paola Carinelli, in data 23 novembre 2016, nella seduta n. 708, che non ha ricevuto risposta;

considerato inoltre che, risulta all'interrogante:

la violenta morte per folgorazione, a distanza di quasi due anni, non ha ricevuto risposta investigativa, né chiarimenti in ordine al processo causale, nonostante le sollecitazioni provenienti dalle persone offese;

nella immediatezza del fatto, più precisamente in data 9 agosto 2016, il Pubblico Ministero di turno disponeva perizia autoptica dando incarico ai consulenti medici di accertare le cause del decesso, con obbligo di deposito nei successivi 60 giorni;

la relazione di consulenza veniva depositata soltanto il 13 giugno 2017, ovvero a distanza di ben 10 mesi dall'incidente, quindi ben oltre il termine di 6 mesi previsto dal codice di rito per lo svolgimento delle indagini preliminari, peraltro, nel caso, nemmeno prorogato;

sempre nella immediatezza dell'evento, veniva disposto il sequestro della vettura ferroviaria, omettendo tuttavia di nominare un consulente tecnico o un esperto della materia deputato a descrivere la dinamica dell'infortunio mortale (atto abituale e minimale nei processi penali per morte sul lavoro), circoscrivendo le attività di indagine agli accertamenti della Polizia giudiziaria e degli operatori *in loco*. Alla mancata nomina del consulente seguiva il dissequestro del locomotore, senza che su di esso venisse effettuato alcun accertamento;

a nulla è valso l'accertamento successivo del 17 marzo 2017 (a distanza di 6 mesi dal fatto) con cui si è



disposta l'acquisizione del "registratore di eventi ferroviari" (scatola nera) presente sul locomotore, essendo le tracce oramai cancellate, avendo circolato per ben sei mesi, così come testualmente certificato nella stessa consulenza;

considerato infine che:

continue sono state le istanze investigative e richieste probatorie depositate dai familiari del deceduto per il tramite del difensore, succedutesi nel tempo e certificate;

anche la Procura generale è stata debitamente allertata con espressa richiesta di avocazione delle indagini, depositata allo scadere del termine delle indagini preliminari e sollecitata a più riprese;

a distanza di oltre due anni dal fatto, non sono state ancora concluse le indagini e delineate ipotesi di responsabilità,

si chiede di sapere:

se alla luce di quanto esposto, si ritenga opportuno assumere iniziative volte a fare chiarezza sulla dinamica e sulle procedure, a giudizio degli interroganti, apparentemente opache;

se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intendano adottare iniziative volte a rafforzare le misure di sicurezza nel settore della manutenzione dei rotabili, come segnalato dal responsabile alla sicurezza di Milano, in particolare rivedendo le procedure che vengono attivate durante lo svolgimento di attività manutentive agli apparati elettrici ad alta tensione, in relazione alle quali l'incolumità del lavoratore è certamente più a rischio;

se siano a conoscenza delle motivazioni per le quali Trenitalia non abbia consentito al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di Milano, dell'unità produttiva "esercizio Frecciarossa", di partecipare ai lavori della commissione interna d'indagine, nonché delle ragioni per le quali la stessa Trenitalia abbia ritenuto di non fornire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza le informazioni richieste sulla dinamica e le cause dell'incidente, in modo che lo stesso potesse proporre, ai sensi del medesimo articolo 50, comma 1, lettere *h*) e *m*), adeguate misure preventive e di sicurezza necessarie per evitare il ripetersi anche a Milano, dell'infortunio mortale accaduto a Napoli il 7 agosto 2016.

(4-00497)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*3ª Commissione permanente* (Affari esteri, emigrazione):

3-00177, dei senatori Alfieri e Rampi, sulle elezioni in Cambogia di luglio 2018;

*7ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00183, della senatrice Russo ed altri, sulla riduzione delle ore di insegnamento del primo strumento musicale nei licei musicali.

